GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1930 (IX)

volume 1



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1931 - ANNO IX

(3106356) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1930

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 marzo 1929	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1022 – Radiazione delle opere di Forte Brusaferro e Forte Doss Fornas dal novero delle fortificazioni del Regno..	426	1345
18 novem. 1929	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2247 – Modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli	51	166
21 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2084 con il quale la « Fondazione Monumento dell'Arma del Genio », costituita con il capitale nominale di L. 50.000 e la cui rendita è destinata a favore del museo storico del genio militare, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	1	3
21 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2085 con il quale la « Fondazione capitano Stanislao Miceli », costituita con il capitale nominale di L. 3500 e la cui rendita è destinata a favore della 5ª batteria del 9° reggimento artiglieria da campagna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	2	5
21 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2086 con il quale la « Fondazione Massa Convalescenti del 4° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di L. 7300, e la cui rendita è destinata a favore del reggimento stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	3	8
21 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 2087 con il quale la « Fondazione Massa Convalescenti del 3° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di L. 11.616,20 e la cui rendita è destinata a favore del reggimento stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	4	11

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 novem. 1929	COLONIE. — Decreto del Ministero delle Colonie – Norme per l'applicazione del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955 circa l'ordinamento delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.	52	168
22 »	COLONIE. — Decreto ministeriale – Norme per l'applicazione del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, riguardanti la costituzione, il funzionamento ed il trattamento delle due legioni libiche permanenti di M. V. S. N.	127	373
25 »	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO, NELLA R. MARINA NELLA R. AERONAUTICA. — R. decreto n. 2184 contenente le norme integrative sul servizio dei cappellani militari (con due tavole di disegno)	22	
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2139 – Provvedimenti per i lavori di edilizia militare	[illegible]	[illegible]
12 dicem. 1929	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili e tecnici dell'Amministrazione militare	23	
15 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni	24	109
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge. n. 2168 – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito	25	110
16 »	FONDAZIONI. — R. decreto col quale viene nominato un commissario straordinario per il museo storico dei bersaglieri	75	222
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 2175 – Competenza a giudicare dei reati consumati nella circoscrizione del corpo d'armata di Udine	26	111

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dicem. 1929	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2195 – Attribuzioni e sedi dei maggiori generali medici...	27	112
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO — R. decreto-legge n. 2225 – Modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del R. Esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici.....	32	120
23 »	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 2224 – Vantaggi di carriera agli ufficiali osservatori dall'aeroplano.....	34	123
23 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 2208 – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371.....	35	131
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SOTTUFFICIALI. — Legge n. 2294 – Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.....	53	178
23 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 2293 – Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'art. 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali.....	54	179
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 2377 – Estensione alle Colonie del Codice penale per l'Esercito e del Codice penale militare marittimo ed approvazione dell'ordinamento giudiziario militare per le Colonie.....	104	308
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare nelle R. università per l'anno scolastico 1929-30.....	31	119

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 dicem. 1929	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2171 – Variazioni negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonché in quello dell'Amministrazione autonoma delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1929-30	36	132
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale é stabilita per l'anno 1930, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396 sull'ordinamento dell'Esercito	12	39
30 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2233 – Facoltà al P. M. di dispensare da impedimenti civili a contrarre matrimonio	37	135
30 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2245 – Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro	38	136
30 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2246 – Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine della Corona d'Italia	39	142
30 »	CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — R. decreto n. 2279 – Modifiche alla circoscrizione militare territoriale dei corpi d'armata di Udine e Trieste	55	18[illegible]
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2290 – Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, riguardante l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori	56	186
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2201 – Provvidenze a favore del personale subalterno delle amministrazioni dello Stato, invalido di guerra	83	234
30 »	PENSIONI. — Legge 2212 – Estensione agli impiegati ed agenti di tutte le amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per tubercolosi contagiosa, dello speciale trattamento di quiescenza stabilito col R. decreto-legge 23 giugno 1927, numero 1160, a favore del personale dipendente dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi	84	237

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 dicem. 1929	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2431 – Modifiche alla composizione della Commissione Centrale per i collaudi in appello.....	159	488
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato degli esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli del gruppo B dei personali civili.....	13	40
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso interno a 17 posti di chimico aggiunto.....	40	147
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1930.....	57	195
1 gennaio 1930	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – GIUSTIZIA MILITARE – DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 1 – Amnistia e indulto per reati comuni e militari.....	9	24
»	DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 2 – Provvedimenti di Sovrana clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.	10	28
»	DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2, contenente provvedimenti di Sovrana clemenza.....	11	31
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste.....	6	15
2 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria.....	7	15
2 »	STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — Indennità di trasferimento	8	19

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 gennaio 1930	FONDAZIONI. — R. decreto n. 58 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione 8 agosto 1916 », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 15 novembre 1917, n. 2161.....	143	449
2 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 59, col quale la « Fondazione generale Giuseppe Ratti », costituita col capitale nominale di lire 5000 e la cui rendita è destinata a favore di una famiglia bisognosa di un militare di truppa del 3° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne é approvato lo statuto....	144	452
2 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 60 col quale la « Fondazione Teofilo Rossi di Montelera », costituita col capitale nominale di lire 5000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del 3° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	14	54
2 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 61 col quale la « Fondazione Brigata Venezia » é autorizzata ad accettare l'offerta di lire 1000 nominali fatta dalla signora Fanny Giorgieri, in memoria del consorte, tenente colonnello di fanteria Veltroni cav. Giuseppe.....	146	457
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 2 settembre 1929.....	14	
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste.....	15	42
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Camicia di tela candida per truppa.....	16	43
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione, specchio delle misure, dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente, relativi al calzoncino da ginnastica per la truppa, in sostituzione di quelli pubblicati con la circolare 675 del *giornale militare* 1928.....	17	47
9 »	MATRICOLA. — Fogli matricolari di militari di truppa che cessano isolatamente dal servizio prima del proscioglimento della rispettiva classe.....	18	50

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 gennaio 1930	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Nuova composizione del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia, quale é stata stabilita col R. decreto 30 dicembre 1929-VIII	19	50
9 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Mense allievi sottufficiali operai d'artiglieria	20	51
9 »	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione di prezzo nella tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura ecc. del 1° luglio 1928	21	52
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	58	196
13 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n.35 – Graduatoria delle cariche e funzioni nelle gerarchie dello Stato che hanno titolo ad ottenere onorificenze nei vari gradi dell'Ordine Mauriziano	91	279
1. »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 36 – Aumento del numero dei consiglieri componenti il Consiglio degli ordini Mauriziano e della Corona d'Italia, e disposizioni varie circa la Giunta per le onorificenze negli Ordini medesimi	92	288
15 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale é sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	59	196
	CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Palermo	28	113
	CONCORSI E GARE. — Riunione ippica primaverile Sarda	29	113
16 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA – COLONIE. — Inscritti di leva che intendono recarsi nelle colonie	30	114
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225	33	123

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 gennaio 1930	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce le commissioni giudicatrici degli esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo e degli esami di idoneità ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare.....	41	147
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 78 – Proroga del termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume.....	128	382
16 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 177 – Modifica all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, numero 397, riguardante lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	185	691
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente modificazioni ai concorsi banditi a posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'Amministrazione militare, di cui alla precedente circolare n. 23.....	60	197
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1930	61	198
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice degli esami di idoneità a quattro posti di primo capotecnico di artiglieria e genio e a cinque posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio.....	62	198
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	63	199
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Art. 18 legge per la contabilità generale dello Stato – Atti probatori della capacità ad impegnare le ditte ed a quietanzare per esse..	42	149

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 gennaio 1930	DISPOSIZIONI VARIE. — Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex-combattenti – Domande di pensione di guerra	43	151
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ingegneri geografi aggiunti ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti col decreto ministeriale 30 novembre 1929	64	200
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Disegnatore tecnico di artiglieria e genio ammesso all'esame di idoneità, indetto col decreto ministeriale 2 settembre 1929	65	200
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	44	151
»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi	45	152
»	AVANZAMENTO. — Commissione giudicatrice ed esami facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici	46	152
23 »	COLONIE – RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nei RR. corpi di truppe coloniali	47	153
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della posata di lamiera di ferro per la truppa	48	154
23 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Esami presso i battaglioni R. T. e la compagnia R. T. per la Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito	49	155
23 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo di uniforme	50	160
23 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi gli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1930	66	200

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 gennaio 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.....	67	202
30 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Abolizione delle fasce di cinturino mod. 926 (VI-1866)	68	206
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme, per automezzi, motomezzi e biciclette	69	206
30 »	CONCORSI E GARE. — Gare ippiche militari nella riunione di Palermo – Primavera 1930-VIII.....	70	207
30 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare nella riunione ippica di Verona	71	2[illegible]
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	72	2[illegible]
30 »	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni all'organico delle sezioni di disinfezione.....	73	209
30 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il 60° corso (1930-1933) della scuola di guerra	74	209
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso interno, per titoli e per esami, a 17 posti di chimico aggiunto (grado 9°, gruppo A) del personale tecnico civile per il servizio chimico militare	76	223
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta modifiche ai concorsi banditi per posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'amministrazione militare, di cui alle precedenti circolari 23 e 60.....	85	239
31 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale é sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.....	105	318

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 gennaio 1930	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1930-31 gennaio 1931	186	693
4 febbraio 1930	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1930 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	81	226
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale é addetto al maneggio di sostanze tossiche.....	401	1291
5 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 21 – Conferimento al Capo del Governo delle attribuzioni attualmente esercitate dal Ministro per le finanze nei riguardi della Corte dei conti	86	240
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari	77	224
»	CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Napoli - marzo 1930 - Anno VIII.....	78	224
	MATRICOLA. — Disertori latitanti che vengono a compiere il 50° anno di età.....	79	225
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	80	225
6 »	MILITARI DI TRUPPA. — Esploratori scelti e cavalieri di 1ª classe presso i reggimenti di cavalleria	82	227
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per il 1930	106	319

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febbraio 1930	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 68 – Numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1930 negli ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia	107	321
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori dei concorsi per titoli per 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra; 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio; 8 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio; 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare; 10 posti di cancelliere di 3ª classe dei tribunali militari.....	93	290
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi a 8 posti di chimico aggiunto e ad 8 posti di capotecnico chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile del servizio chimico militare.....	108	
10 »	SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale – Approvazione di un nuovo elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente.....	187	69
12 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 84 – Modifiche del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa italiana.....	129	384
12 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 83 – Norme e programmi concernenti gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.....	140	410
13 »	CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio Henry	87	241
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	88	242
13 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1930.....	89	242

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 febbraio 1930	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi delle reclute a ferma ordinaria per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo, nate dal giugno al dicembre del 1909 ed arruolate con la classe 1909 e di quelle arruolate con la classe 1910, provenienti da leve precedenti o nate nel gennaio 1910.....	90	247
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. decreto n. 88 – Aumento del numero dei frigoriferi militari.....	147	460
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva il risultato del concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo e la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di idoneità per capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare.....	130	390
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni concernenti le richieste di commutazione di ordini di pagamento dello Stato in vaglia cambiari della Banca d'Italia	202	716
	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio degli specialisti del genio.....	94	291
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9°, nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva.....	131	391
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti della Commissione di disciplina del Ministero della guerra.....	148	461
18 »	MILIZIA PER LA DIFESA AEREA TERRITORIALE. — R. decreto-legge n. 93 – Istituzione e ordinamento della milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T).	149	462

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 febbraio 1930	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 121, riguardante l'assunzione di vice segretari in prova nell'Amministrazione centrale della guerra	167	515
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina	657	2232
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	95	293
20 »	AVANZAMENTO. — Parziale modifica dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento per l'anno 1930	96	294
20 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Firenze - Maggio 1930-VIII	97	29
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ufficiali abilitati al servizio di osservatore dal pallone frenato	98	34
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E.	99	295
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per le batterie da montagna e per le batterie someggiate da 65-17 - Pubblicazione numero 2031 - Edizione 1929	100	298
20 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso d'officina per personale operaio dei reggimenti d'artiglieria pesante e dei centri controaerei s da specializzare nella manutenzione e riparazione dei materiali automobilistici	101	299

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 febbraio 1930	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'istruzione relativa ai regi decreti 26 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926 n. 920 sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.....	102	300
20 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.	103	301
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 75 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende speciali autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30.....	132	396
21 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.....	109	335
22 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Rimborso d'imposta fondiaria sugli immobili che l'amministrazione militare acquista al demanio dello Stato tanto in via consensuale che col metodo delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.....	133	398
22 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1930 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori.....	188	697
26 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 239, col quale la « Fondazione Allievi Nunziatella », eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926 – Anno V, numero 2421, è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 20.000 nominali, fatta da allievi ed ex-allievi del collegio militare di Napoli.....	246	862
26 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 365 – Proroga del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza nelle nuove provincie.....	247	865
26 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 291 – Modificazione alle norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito	267	929

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 febbraio 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.....	110	335
27 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di una chiave per ammortizzatore di mitragliatrice pesante 14 (*con una tavola di disegno*).....	111	336
27 »	AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. dei corpi di commissariato e sussistenza, di amministrazione, del corpo veterinario, del corpo sanitario militare: chimici farmacisti, dei depositi allevamento quadrupedi.....	112	338
27 »	AVANZAMENTO. — Nomina delle Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta.....	113	341
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1930.....	114	343
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1930.....	115	344
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.	116	345
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti...	117	346
27 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari nella riunione ippica di Asti - Maggio 1930.....	118	347
27 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare nella riunione ippica di Firenze.....	119	348
27 »	CONCORSI E GARE. — Corsa di siepi nella riunione ippica di Salerno – ottobre 1930.....	120	349
27 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — VII corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.....	121	349

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 febbraio 1930	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria	122	352
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico in S. A. P. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E.	123	352
27 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	124	353
27 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali	125	354
27 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	126	354
2 marzo 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	168	516
5 »	MILIZIA PER LA DIFESA AEREA TERRITORIALE. — Norme esecutive circa l'applicazione del R. decreto-legge n. 93, in data 18 febbraio 1930 concernente l'istituzione della milizia per la difesa aerea territoriale	150	466
5 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Decreto del Ministro delle Colonie col quale si apportano varianti alla composizione della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	189	698
5 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Decreto del Ministro delle Colonie col quale si apportano varianti alla composizione della Commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	190	699
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – PERSONALE OPERAIO. — Alloggio e vitto agli operai in missione per servizio	134	400

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 marzo 1930	EQUIPAGGIAMENTO. — Combinazione di tela rasata bianca per i militari addetti ai molini.....	135	401
6 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti relative alle serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari.....	136	402
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Esperimento per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire nella specialità alpini.....	137	402
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Corsi di abilitazione per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire in artiglieria - specialità da montagna o pesante..	138	404
6 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	139	405
6 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici.....	141	442
6 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.....	142	444
6 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 553 - Modificazioni al R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, recante norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari.....	323	1073
10 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale sono sanzionati movimenti di personale nella costituzione del Collegio medico-legale.....	216	745
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	151	469

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 marzo 1930	ARMI. MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Trasmissione, approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » e per « cambio di nomenclatura » di autoveicoli completi	152	470
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'uso e la manutenzione dei campi di tiro chiusi	153	470
13 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Materiali del gruppo C perduti da militari di truppa	154	473
13 »	TRASPORTI. — Spedizioni di masserizie da parte di ufficiali e militari di truppa	155	474
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione	156	475
13 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SOTTUFFICIALI. — Istruzione teorico-pratica di colombicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile	157	477
13 »	FONDAZIONI. — R. decreto col quale la « Fondazione Sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » costituita con l'offerta di lire 164.000 nominali fatta dalla Principessa Margherita Ruspoli di Candriano e la cui rendita é destinata a favore dei militari del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale e ne é approvato lo statuto	158	479
13 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 305 col quale il capitale nominale della « Fondazione generale Baldissera », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2511, é aumentato da lire 6.500 a lire 10.500 ed é approvato il nuovo statuto del detto ente	248	867
13 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 306 col quale la «Fondazione colonnello Carlo Vita-Finzi », costituita col capitale nominale di L. 20.000 e la cui rendita annua é destinata a favore di un allievo della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, viene eretta in ente morale e ne é approvato lo statuto	249	869

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 marzo 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 135 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1929-30, nonché ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio medesimo	169	519
17 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di studenti di ingegneria alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, per la nomina a tenente in servizio permanente nell'arma di artiglieria	160	491
17 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 216 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, numero 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del R. Esercito osservatori dall'aeroplano	200	714
17 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 217 – Modifica all'organico delle musiche presidiarie di corpo d'armata	201	714
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 186 – Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1929-30	203	721
17 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA - AVANZAMENTO. — R. decreto n. 240 riguardante modifica al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	204	723
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 142 – Provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo	217	746
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 338 – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del Servizio chimico militare	233	800
17 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 337 – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, nella parte riguardante i consigli di disciplina	244	827

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 marzo 1930	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 420 – Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare	250	872
17 »	SERVIZIO VETERINARIO – DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 693 – Scioglimento dell' Associazione della Croce Azzurra	348	1111
19 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	166	510
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	161	507
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – RECLUTAMENTO – MATRICOLA. — Ruoli matricolari presso i comuni	162	508
20 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari nella riunione ippica di Monza 16-20 marzo 1930	163	508
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore per il tiro modello 1925	164	509
20 »	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1930	165	509
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 247 – Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi...	205	724
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 141 – Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di consumo	218	750

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 marzo 1930	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 364 – Soppressione dell'indennità d'alloggio a favore dei personali civili e militari dello Stato, nei casi di licenza straordinaria e di aspettativa.....	251	874
23 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	191	700
23 »	CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E. » scaduto il 26 febbraio 1929.....	192	702
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 257 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge, 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, presidi o vice presidi.....	206	725
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 308 – Norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste	219	777
24 »	COLONIE – SOTTUFFICIALI. — Legge n. 320 – Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del R. Esercito.....	234	801
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 321 – Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie	235	802
24 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 459 – Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari.....	286	975

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 marzo 1930	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 526 – Modifica dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165.....	301	1006
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 537 – Modifiche e norme integrative del R. decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della milizia della strada.....	302	1007
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 454 – Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.....	427	1346
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni al programma di esami per il concorso ad undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1929.....	220	779
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti..	170	521
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle armi combattenti.....	171	524
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato, dei capitani e dei tenenti del corpo di amministrazione e del corpo veterinario, e dei capitani chimici-farmacisti	172	532
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Unificazione degli studi e rifornimenti di alcuni materiali di produzione degli stabilimenti di artiglieria e genio.....	173	535

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 marzo 1930	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle armi combattenti	174	537
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1929, per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente effettivo	175	538
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento della artiglieria – Volume I – addestramento del pezzo – Fascicolo: cannone da 305/50 in torre corazzata – Parte 1ª: Istruzione sul materiale e sulle munizioni, e Parte 2ª: Servizio della batteria	176	538
27 »	RECLUTAMENTO. — Domande per ferma riducibile	177	540
27 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	178	541
27 »	SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alla scuola di applicazione di cavalleria per l'esercizio 1929-30	179	542
27 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Materiale fotoelettrico	180	542
27 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1930-31	181	545
27 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena	182	583
27 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena	183	608

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 marzo 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 284 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931	236	803
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 460 – Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza	288	980
27 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 461 – Modifiche all'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di Finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371	289	983
27 »	MATRICOLA – ONORIFICENZE E RICOMPENSE – PENSIONI. — Legge n. 499 – Riconoscimento ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918	303	1010
27 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 378, col quale la « Fondazione tenente Oddone De Nakic » costituita con il capitale di lire 3.500 nominali e la cui rendita é destinata a favore dei militari di truppa del presidio militare di Zara, viene eretta in ente morale e ne é approvato lo statuto	670	2260
28 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle varie armi	193	702
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio idonei al grado di capo disegnatore tecnico.(9°)	207	727
29 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni	208	728

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 marzo 1930	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la Commissione esaminatrice del concorso ad undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e del concorso a tredici posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio	237	819
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	268	950
31 »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 366 – Modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al merito del lavoro	269	951
1 aprile 1930	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante le leve sulle classi 1909 e 1910 e delle reclute arruolate con classi precedenti e lasciate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi	184	639
2 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	252	875
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo – Dichiarazioni di accettazione di debiti	194	704
3 »	CONCORSI E GARE. — Gara militare di resistenza su lungo percorso	195	705
3 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari nella riunione di Torino (maggio-giugno 1930)	196	708
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Tessera di riconoscimento per gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina	197	708
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 77/28	198	712

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 aprile 1930	TRASPORTI. — Rimborso di spese di trasporto.....	199	713
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento del carro armato « Fiat » 3000 A. e B. – Pubblicazione n. 2063 - Edizione 1930.....	209	729
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva.....	210	730
3 »	MILIZIA PER LA DIFESA AEREA TERRITORIALE. — Legge n. 314 – Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T.).....	238	820
3 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 400. – Modalità relative all'esperimento pratico per il servizio di stato maggiore.....	253	876
3 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 447 – Distretti militari: circoscrizione territoriale	305	1016
3 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 446, col quale la « Fondazione Città di Bari », costituita con il capitale di L. 40.707,50 e destinata a favore dei militari di truppa appartenenti a corpi del presidio di Bari, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	306	1025
3 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Distretti militari	337	1098
4 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930.....	221	781
9 »	AVANZAMENTO. — Modificazione della commissione giudicatrice per gli esami facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici	222	781

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 aprile 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	211	731
10 »	AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia	212	731
10 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali di stato maggiore	213	734
10 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria	214	734
10 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Attacco duplice della cinghia nei moschetti Mod. 91/24 e mod. 91 T. S. modificati (*Con una tavola di disegno*)	215	739
10 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – SOTTUFFICIALI. — Legge n. 410 – Nomina a maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri reali	254	878
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Legge n. 411 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del R. Esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici	271	957
10 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto n. 496 – Modifiche allo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa	307	1028
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 487 – Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	308	1032
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	270	952

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 aprile 1930	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale portante modifiche al decreto 4 giugno 1926 circa il conferimento degli alloggi militari	309	1033
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazioni belliche – Ricupero di crediti erariali	223	782
17 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali	224	784
17 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari nella riunione ippica di Asti (maggio 1930)	225	785
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno turchino per carabinieri della Sardegna	226	786
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Zoccoli speciali a gambaletto.	227	791
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili – Anno 1930-VIII	228	791
17 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso sulle mitragliatrici leggere	229	792
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni di prezzo nell'elenco e tariffa medicinali	230	793
17 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Licenze di convalescenza	231	795
17 »	STATO DEGLI UFFICIALI – DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'istruzione relativa ai Regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito	232	795
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 462 – Modifiche alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito	290	984
17 »	COLONIE. — Legge n. 506 – Modificazione dell'art. 60 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013	310	1034

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 aprile 1930	SCUOLE MILITARI. — R. decreto contenente disposizioni relative agli studi presso la R. Accademia e la scuola di applicazione di artiglieria e genio.....	321	1050
17 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Legge n. 578 – Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.....	324	1074
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI – AVANZAMENTO. — Legge n. 458 – Istituzione del servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento	363	1136
17 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Legge n. 479 – Riforma della legge sul tiro a segno nazionale.....	367	1159
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Legge n. 480 – Provvedimenti inerenti ai quadri del R. Esercito.....	435	1358
18 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.....	245	839
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Commutazione di ordini di pagamento in vaglia della Banca d'Italia.....	255	880
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	239	820
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.....	240	821
24 »	CONCORSI E GARE. — XIX Campionato militare ippico.....	241	823

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 aprile 1930	RECLUTAMENTO. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento del corso 20 gennaio 1930	242	823
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Programmi di insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente – Edizione 1930.	256	881
24 »	FONDAZIONI. — Fondazioni Dogliotti e Denina-Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria	261	891
26 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle Armi combattenti	243	824
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 432 – Modificazioni al decreto-legge n. 141, istitutivo delle imposte di consumo	311	1035
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce le commissioni esaminatrici dei concorsi a tredici posti di vice ragioniere di artiglieria e a sette posti di vice ragioniere geometra del genio militare	312	1037
1 maggio 1930	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	257	884
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio	258	885
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Chiodatura speciale alle calzature delle truppe operanti in montagna (*Con una tavola di disegno*)	259	888
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di speciali scarpette con suola di corda per la specialità pontieri e lagunari	260	890
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali	262	892

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 maggio 1930	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di istruzione	263	895
1 »	SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale	264	898
1 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1930-31	265	900
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 450 – Forma degli ordini di pagamento e compilazione ed emanazione dei testi unici delle disposizioni legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato	291	988
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 490 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1929-30	313	1039
1 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 554 – Modifica al regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito	314	1041
1 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente i vantaggi di carriera da concedersi agli ufficiali osservatori dall'aeroplano	356	1120
1 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 726 – Ordinamento delle scuole militari	438	1375
1 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale col quale sono approvate le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente i vantaggi di carriera da concedersi agli ufficiali osservatori dall'aeroplano	665	2252
2 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1930-31	266	905

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 maggio 1930	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930	315	1042
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Intestazione di ordini di pagamento	272	958
8 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dei vari corpi	273	959
8 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti medici	274	960
8 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Servizio di rifornimento dei materiali del genio	275	962
8 »	AVANZAMENTO. — Variante alle norme esecutive per l'avanzamento degli ufficiali veterinari delle categorie in congedo	276	962
8 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Ponte di Brenta (Padova) 6-7-8 giugno 1930	277	963
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione dell'ufficio raccolta materiali e munizioni di Venezia-Mestre	278	964
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	279	964
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro controaerei delle artiglierie	280	965
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio automobilistico – Vol. I – Descrizione, manutenzione ed impiego dei mezzi automobilistici – Allegato V – Gancio snodato di traino – Edizione 1930	281	966
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie controaerei da 75/27 mod. C. K. – Pubblicazione n. 2056 = Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie controaerei da 75/27 mod. C. K. – Pubblicazione n. 2058 = Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria controaerei da 75/27 mod. C. K. – Pubblicazione n. 2057	282	968

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 maggio 1930	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione mitragliatrici pesanti mod. 14 per artiglieria – Pubblicazione n. 2055	283	970
8 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	284	971
8 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Militari in attesa di giudizio	285	972
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che determina la costituzione e le attribuzioni dell'ispettorato del materiale automobilistico	365	1156
11 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930	402	1292
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissari di leva del ruolo ad esaurimento ammessi all'esame di idoneità indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1930 per la promozione al grado 9°	292	989
12 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita, dal 12 maggio al 31 dicembre 1930, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito	349	1112
15 »	STATO DEGLI UFFICIALI – RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione della legge 24 marzo 1930, n. 459, che reca disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari	287	978
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Abolizione delle cinte daziarie – Revisione dei contratti per forniture	293	989
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acquisto di strumenti musicali	294	990

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 maggio 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, concernente aumenti alle tasse di bollo.....	295	991
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria per cessioni e prestazioni fatte a privati, e per alienazione di materiali non più utilizzabili...	296	995
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	297	996
15 »	CONCORSI E GARE. — III concorso ippico nazionale libero di Bari 6-12 settembre 1930.....	298	997
15 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento sciistico.....	299	998
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1930-31	300	999
15 »	MATRICOLA – ONORIFICENZE E RICOMPENSE – PENSIONI. — Norme per l'applicazione della legge 27 marzo 1930 n. 499, riguardante il riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918.	304	1012
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Credito aperto dall'Unione Militare agli ufficiali in congedo dipendenti da amministrazioni statali quali funzionari di ruolo, per la provvista del corredo militare a pagamento rateale mensile.....	316	1042
15 »	FONDAZIONI. — R. decreto col quale viene nominato un commissario straordinario per il museo storico dei bersaglieri	350	1113
15 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 856 col quale la « Fondazione Cassa di Risparmio di Torino » costituita col capitale nominale di L. 62,000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del 1° e del 2° reggimento granatieri di Sardegna, del 90° del 91° e del 92° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	428	1347

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 maggio 1930	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale che istituisce il posto di addetto militare presso la legazione di S. M. il Re d'Italia in Addis Abeba	628	2112
19 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 788 col quale la « Fondazione capitano Enea Cavalieri » eretta in ente morale col R. decreto 5 gennaio 1928-VI n. 169 è autorizzato ad accettare l'offerta di lire 12.000 nominali fatta a suo favore della signora Fanny Leonino vedova Cavalieri	403	1293
19 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 761, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Turitto » avente il capitale nominale di lire 25.000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 1° battaglione indigeni di Eritrea	415	1325
19 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 762 col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Toselli » avente il capitale nominale di lire 25.000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del IV battaglione eritreo	416	1327
19 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 763, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Suarez » avente il capitale nominale lire 25.000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 5° battaglione indigeni di Eritrea	417	1328
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della commissione giudicatrice per l'anno 1930 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori	404	1296
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio degli ufficiali e dei sottufficiali assegnati alle scuole militari	325	1075
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	317	1048
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	318	1048

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 maggio 1930	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria	319	1048
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1930-VIII – Volume I – parte 2ª	320	1049
22 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le R. R. Terme di Salsomaggiore	322	1054
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a otto posti di chimico aggiunto e del concorso a otto posti di capotecnico chimico aggiunto	351	1114
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale vengono aggiunti due membri alla commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice ragioniere d'artiglieria, costituita col decreto ministeriale in data 30 aprile 1930	336	1094
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	366	1158
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla difesa contro gli aggressivi chimici	326	1076
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 732 – Fusione della « Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno d'Italia », con sede in Roma, nell'« Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III » esistente nella stessa città	369	1205
26 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 706 – Modifiche alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico	370	1206

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 maggio 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat presso gli enti militari	327	1079
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 *bis*, per cessioni ad altre amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare	328	1082
29 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al quarto corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente effettivo aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	329	1082
29 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	330	1084
29 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile	331	1085
29 »	MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dal compiere la ferma ai militari arruolati con la classe 1908, ascritti a ferma minima	332	1086
29 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari che abbiano risposto alla chiamata alle armi in base alla circolare 197 del *giornale militare* 1929 e che abbiano conseguita la idoneità nell'istruzione premilitare	333	1087
29 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito	334	1090
29 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	335	1091
31 «	UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1930-VIII	346	1105

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 maggio 1930	UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1930-VIII.....	347	1106
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali.....	352	1116
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce la commissione per l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva...	383	1249
2 giugno 1930	AVANZAMENTO. — R. decreto che apporta una aggiunta al R. decreto 5 gennaio 1928 col quale sono stabilite le cariche che corrispondono al comando di reggimento	371	1207
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per l'anno 1930	372	1208
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 764 – Modifiche al R. decreto 31 maggio 1928, n. 1224, concernente la dipendenza e le attribuzioni dell'ispettore delle truppe celeri.....	384	1250
2 »	PENSIONI. — Legge n. 751 – Estensione al personale della missione militare italiana per la Repubblica dell'Equatore delle disposizioni di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari	385	1251
2 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1930	386	1252
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto riguardante la formazione della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.....	514	1715
3 »	CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio della « Fondazione Riberi pro ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina » scaduto il 31 dicembre 1929	353	1117

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 giugno 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	338	1098
5 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	339	1099
5 »	CONCORSI E GARE. — Concorso a premio indetto dalla rivista di artiglieria e genio per l'anno 1931	340	1099
5 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti relative alla serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari	341	1101
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1892 – Edizione 1930	342	1102
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige alla pubblicazione « Il tiro della batteria »	343	1103
5 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento catene per biciclette	344	1103
5 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata	345	1104
5 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 750 – Conservazione del grado di aspirante fino al 55° anno di età per alcune categorie di militari	387	1253
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 799 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle federazioni provinciali fasciste	405	1297
5 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 853 col quale la « Fondazione 8 gennaio 1930 » costituita col capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita è destinata a favore del personale operaio dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	429	1350

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 giugno 1930	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione Militare	430	1352
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO — R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo *M.*, istituito con la legge 17 aprile 1930, n. 480, fra i vari enti	437	1373
5 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 939 – Richiamo temporaneo in servizio degli ufficiali in congedo a domanda o di autorità	440	1416
6 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Prezzi dei prodotti del laboratorio batteriologico veterinario militare	373	1209
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Commutazione di ordini di pagamento in accreditamento di c/c od in vaglia cambiari della Banca d'Italia	354	1118
7 »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dai tenenti colonnelli e dai capitani del servizio degli specialisti del genio.	355	1119
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930 n. 458, sul servizio tecnico automobilistico	364	1143
9 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1160 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione del capitano d'artiglieria Furio Franco » eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916 n. 1334	560	1919
11 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 479 sul tiro a segno nazionale	368	1166
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 2088)	374	1210

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 giugno 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento in tesoreria delle somme riscosse per proventi.....	357	1124
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	358	1125
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle borracce di alluminio.....	359	1125
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Grembiale per rancieri.....	360	1126
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti nelle misure del cappotto di panno grigio-verde per armi a piedi mod. 1929, adottato con la circolare 243 *giornale militare* 1929 – Cappotto o pastrano di panno grigio-verde impermeabilizzato da sottufficiali per i marescialli.	361	1128
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore per il tiro modello 1925.....	362	1133
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	375	1214
19 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.	376	1214
19 »	CONCORSI E GARE. — III concorso ippico nazionale libero di Bari, 6-12 settembre 1930.....	377	1215
19 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali in congedo.....	378	1215
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della gavetta, della borraccia, della tazza di alluminio.....	379	1215
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo e di equipaggiamento da distribuirsi agli allievi ufficiali di complemento dei corsi universitari.....	380	1222
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925, relativo all'obice da 149/12, per l'impiego della granata da 149/12 – V = 300 — h = 1000.	381	1223

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giugno 1930	TRASPORTI. — Trasporti di presidio.....	382	1223
23 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 835 – Richiamo alle armi per istruzione di militari specialisti radioelettrici	399	1279
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 849 – Maggiori assegnazioni ai bilanci di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1929-30.....	418	1331
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 851 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30.....	419	1332
23 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 967 – Modifiche dello specchio delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.....	458	1453
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 983 – Approvazione del regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il R. Esercito	478	1500
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n 1402, concernente il ritorno in ruolo di parte del personale del genio militare collocato a disposizione del Ministero dei lavori pubblici.....	515	1717
25 »	STATO DEGLI UFFICIALI – SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO. — Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico militare.....	406	1298
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1930-31 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.....	388	1255
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste	389	1258

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giugno 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste	390	1258
26 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per capitani veterinari in S. P. E. per l'anno 1930.	391	1258
26 »	AVANZAMENTO. — Limiti di avanzamento per l'anno 1930 dei tenenti colonnelli medici in ausiliaria	392	1259
26 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi metallici di carica	393	1260
26 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di stivaletti con gambaletto al cromo nero, mod. 1930, per carabinieri reali	394	1267
26 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Richiamo in servizio a domanda di ufficiali superiori in A. R. Q. o di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive	395	1271
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficio armi portatili presso l'ispettorato dell'artiglieria e sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari	396	1275
26 »	SOTTUFFICIALI. — Corsi di ginnastica militare per sottufficiali	397	1275
26 »	TRASPORTI. — Corrispondenze ufficiali con tassa a carico del destinatario	398	1276
26 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 1090 – Deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana	516	1720
27 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa della classe 1904 ascritti al genio, specialità radiotelegrafisti	400	1280
27 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'avanzamento dei militari musicanti, in dipendenza della legge n. 217, del 17 marzo 1930	420	1335

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 giugno 1930	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Determinazione ministeriale colla quale vengono sostituiti alcuni membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	431	1353
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	459	1456
1° luglio 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31	479	1521
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	407	1299
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi dei cuscinetti a sfere, delle parti di ricambio, delle materie di consumo e delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	408	1301
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 75/27 mod. 911, mod. 906 e mod. 912 - $h_0 - 1000\delta = 0{,}927$ - relative alla granata ed allo shrapnel da 75	409	1302
3 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Appalto dei foraggi nelle divisioni militari dal 1° settembre 1930 al 31 agosto 1931	410	1303
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavola di tiro per il cannone da 105/28 - $h_0 - 1000\delta = 0{,}927$ - relativa alla granata francese da 105 carica di toluolammonal	411	1316
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo « Programmi di insegnamento e di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente - Edizione 1930»	412	1318

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 luglio 1930	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Gestione mense allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali....	413	1318
3 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento	414	1320
3 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 987 – Riduzione dell'indennità di alloggio ai dipendenti statali assegnatari di appartamenti cooperativi a proprietà individuale costruiti col contributo dello Stato.....	480	1524
3 »	COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Legge n. 1079 – Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico.....	517	1722
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 940 – Regime tributario per i contratti tra lo Stato ed i privati per le forniture alla pubblica amministrazione	551	1902
7 »	SERVIZIO SANITARIO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale è indetto un concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito.....	441	1418
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Invio dei prospetti valutativi mod. 253 del 2° semestre 1929-30...	421	1337
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	422	1337
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste.....	423	1338
10 »	SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.....	424	1338
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo da cavaliere scelto pei sottufficiali che abbiano compiuto il corso presso la scuola d'applicazione di cavalleria a Pinerolo....	425	1340

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 luglio 1930	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 974 – Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici.....	460	1456
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che regola la concessione dell'indennità di accantonamento alle truppe in distaccamento eventuale in località di alta montagna.....	481	1526
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1052 – Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali nelle Colonie.....	498	1575
10 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto-legge 1034 – Agevolazioni tributarie per l'Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia.....	499	1579
10 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 1033 – Modificazione al regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145	500	1581
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione militare	518	1723
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 1140 – Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle forze armate dello Stato	533	1769
10 »	AVANZAMENTO – UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 957 – Avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito	548	1861
14 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. P. E. assistenti militari alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno	442	1424
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esame e per titoli ad 8 posti di chimico aggiunto, di cui alla circolare 108 *giornale militare* c. a.	443	1426

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 luglio 1930	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento idonei al grado 9°.....	444	1427
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esame a 13 posti di vice ragioniere di artiglieria di cui alla circolare 23 *giornale militare* c. a...	445	1428
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati idonei nei concorsi per esame a 7 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, a 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio ed a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio, di cui alla circolare 23 *giornale militare* c. a.....	446	1430
15 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.....	447	1432
15 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	482	1537
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono designati i componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.....	550	1899
16 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico.....	457	1441
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che stabilisce una nuova graduatoria dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio idonei al grado di capo disegnatore tecnico (9°)	483	1538

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 luglio 1930	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Decreto del Ministero delle colonie col quale é sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.....	484	1539
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	432	1354
17 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Sciabole per sergenti e sergenti maggiori (*con una tavola di disegni*)	433	1354
17 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Zainetto per ufficiali.....	434	1356
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che approva la tabella graduale e numerica del Corpo di stato maggiore	531	1764
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1455 – Primo elenco di industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione.....	680	2295
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 480	436	1366
19 »	RECLUTAMENTO – SCUOLE MILITARI. — Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito	439	1383
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	485	1540
21 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio, per l'esercizio finanziario 1930-31 per le accademie, scuole e collegi militari	501	1585

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 luglio 1930	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1930-31 per la scuola centrale carabinieri reali	502	1587
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Regolamento di servizio interno – Onori delle guardie alle caserme ed onori da rendersi agli ufficiali quando entrano in una sala, nelle camerate o nelle scuderie	461	1460
23 »	AVANZAMENTO – UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto ministeriale che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito	549	1877
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	448	1433
24 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Custodie per insegne per comandi e servizi	449	1434
24 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Fodera di tela grigia per gavette piccole per armi a piedi e per armi a cavallo	450	1436
24 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	451	1437
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro Mod. 1925, relativo all'obice 149/12, per l'impiego della granata 149/12 — V = 186 — h = 1000	452	1438
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 100/17 Mod. 14 e Mod 16 per la granata da 100 (già 102)	453	1438
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 149/12 Mod. 14 per la granata da 149 corta	454	1439

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 luglio 1930	SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazioni a pagamento ai personali delle amministrazioni militari e agli enti statali, di medicinali e medicature.....	455	1440
24 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.....	[illegible]	1441
24 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1094 – Perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana	534	1771
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1088, concernente la proroga del divieto di assunzione di nuovo personale nell'amministrazione dello Stato...	576	1992
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	503	1588
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami e per titoli, a otto posti di capotecnico chimico aggiunto	486	1540
31 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Invoglio di cartoncino per cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91, per i pacchi di cartucce a pallottola mod. 90/99 per pistola mod. 70/89 (*con* 1 *tavola di disegno*)	462	1462
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Sacchetti per sale, zucchero e caffè.....	463	1463
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione del cappotto di panno grigio-verde impermeabilizzato per operazioni in montagna di cui alla circolare 115 del *giornale militare* 1928.....	464	1464
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione sacchetti per galletta	465	1467

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 luglio 1930	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in A. R. Q. e di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive	466	1468
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925	467	1469
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego della granata monoblocco da 149/35	468	1469
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa	469	1470
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa	470	1471
31 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nella specialità radiotelegrafisti del R. Esercito	471	1472
31 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione di mascalcia	472	1473
31 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1930	473	1474
31 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.	474	1474
31 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Obblighi di servizio dei sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo per anzianità	475	1476
31 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930 n. 479, sul tiro a segno nazionale	476	1477

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 luglio 1930	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali....	487	1541
31 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale per il decentramento dei servizi dell'illuminazione, spurgo pozzi neri, dei fabbricati militari, scalvo delle piante e vendita dell'erba nelle aree demaniali..	552	1906
1 agosto 1930	SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori d'amministrazione.....	477	1483
7 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. A. P. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1931.....	488	1542
7 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.....	489	1547
7 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo.....	490	1553
7 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi »	491	1555
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare nelle RR. Università per l'anno scolastico 1930-31....	492	1556
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925.....	493	1556
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925.....	494	1557
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925.....	495	1557
7 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi presso le scuole centrali di Civitavecchia per capitani.....	496	1558

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 agosto 1930	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa	497	1559
7 »	RECLUTAMENTO. — Tabelle indicanti i distretti militari e le zone militari di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna.....	529	1757
7 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna.....	545	1814
8 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico legale..	574	1966
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto riguardante movimenti di personale nella commissione di acquisti	681	2296
14 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali	504	1588
14 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930.....	505	1589
14 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	506	1589
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Biblioteche militari reggimentali e biblioteche militari di presidio.....	507	1589
14 »	TRASPORTI. — Trasporti di materiali in conto corrente sulle FF. SS.....	508	1591
14 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli..	509	1595
14 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Pescara – Premio Esercito	510	1598
14 »	CONCORSI E GARE. — III concorso ippico nazionale libero di Lanciano – categoria militare.....	511	1598

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 agosto 1930	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121 riguardante il servizio tecnico di artiglieria	512	1599
16 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare	513	1603
19 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.....	519	1724
20 »	SOTTUFFICIALI. — Corso per sottufficiali aspiranti alla qualifica di meccanici-motoristi nel reggimento carri armati	535	1772
21 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	520	1726
21 »	AVANZAMENTO. — Varianti e aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398.....	521	1726
21 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931.....	522	1727
21 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani del corpo veterinario....	523	1729
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di taschetta da biada (*con una tavola di disegno*)...	524	1729
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Forcine di filo di ottone per fermare i fregi metallici delle controspalline (*con una tavola di disegno*).....	525	1732
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Costruzione delle divise da sottufficiali con panno grigio-verde alto cm. 160..	526	1734
21 »	MATRICOLA – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa in dipendenza della nuova circoscrizione territoriale	527	1749

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 agosto 1930	SERVIZIO DEL GENIO. — Imposta complementare progressiva – Redditi delle case cooperative costruite col contributo dello Stato.....	528	1752
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1909.....	530	1763
21 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Temporaneo richiamo in servizio con assegni dei sottotenenti di complemento di cavalleria, di artiglieria e genio.....	532	1766
22 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1322 col quale viene modificato il capoverso *d*) dell'art. 5 dello statuto organico del museo storico dell'arma dei carabinieri reali	606	2074
22 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1324 col quale la « Fondazione tenente generale Eugenio De Rossi », costituita con il capitale nominale di lire 6.000 e la cui rendita è destinata a favore del 12° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	607	2075
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto legge n. 1374 – Nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole militari.....	637	2138
25 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 di tutte le armi, corpi e specialità.....	546	1815
25 »	UFFICIALI IN CONGEDO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito.....	547	1823
25 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici	553	1907

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agosto 1930	EQUIPAGGIAMENTO. — Trasformazione di borse di tela grigia da ciclisti in buste per camere d'aria..	536	1775
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Zainetto per le biciclette pieghevoli modello 1925.....	537	1778
28 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione per artificieri del genio.....	538	1780
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al « quaderno di caricamento del carro armato Fiat 3000 A e B – Pubblicazione n. 2063 – Edizione 1930 ».....	539	1781
28 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	540	1782
28 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.....	541	1783
28 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.....	542	1786
28 »	TRASPORTI. — Trasporto di materiali diretti al distretto militare di Ragusa.....	543	1788
28 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento.....	544	1788
28 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1372 col quale la « Fondazione Pro soldati del Presidio Militare di Trieste » costituita con il capitale di lire 88.500 nominali e destinata a favore dei militari di truppa del detto presidio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	639	2141
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme relative alla istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1930-31.....	561	1921
1 settem. 1930	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i 720 subalterni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374.....	638	2140

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 settem. 1930	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	562	1928
2 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	563	1932
4 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	554	1909
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione degli uffici stralcio del 3° e 7° reggimento genio e di quello dei reparti mobilitati dall'8° reggimento fanteria	555	1910
4 »	RECLUTAMENTO. — Esami per la nomina a sottotenente di complemento di militari del R. Esercito, in congedo	556	1911
4 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corsi automobilistici per sottufficiali di cavalleria	557	1911
4 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso automobilistico per capi-laboratorio dei battaglioni pontieri	558	1913
4 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico	559	1914
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	564	1935
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	565	1936
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Albo dei fornitori dei vari generi pei servizi di commissariato militare	566	1937
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di parti di ricambio per autocarri Spa 25 C-10 in servizio presso gli enti militari	567	1940

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 settem. 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi.....	568	1951
11 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare.....	569	1960
11 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Undicesimo corso artificieri di artiglieria.....	570	1961
11 »	SERVIZIO SANITARIO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina della commissione esaminatrice per il concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito.....	571	1963
11 »	SCUOLE MILITARI. — Corso tecnico professionale per sottotenenti di artiglieria e genio in servizio permanente effettivo.....	572	1964
11 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.....	573	1965
11 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. Esercito (escluse la cavalleria e l'artiglieria a cavallo) ed alla R. Aeronautica.....	575	1969
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.....	584	2009
11 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1370 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione ufficiali e truppa del corpo d'armata territoriale di Bari », eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2142.....	640	2144
11 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1371 col quale la « Fondazione Contessa Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco » costituita con il capitale di lire 58.900 nominali e la cui rendita è destinata a favore di allievi della R. Accademia militare di Modena, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto..	641	2149

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 settem. 1930	PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.....	629	2113
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari.....	577	1994
18 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Spoleto – Premio Perugia.....	578	2004
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di insegnamento di calcolo meccanico	579	2004
18 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Fregio per il copricapo degli ufficiali del reggimento carri armati (*con una tavola di disegno*).....	580	2005
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento a Fiume del magazzino distribuzione viveri della divisione militare di Volosca e costituzione in Pola di un magazzino viveri di presidio.....	581	2007
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 305/17 G mod. 17 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 305/17.....	582	2007
18 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA — Corsi allievi ufficiali di complemento.....	583	2008
25 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al quarto corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	585	2014
25 »	CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.....	586	2014
25 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	587	2019

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 settem. 1930	RECLUTAMENTO DEL R. ESERCITO. — Relazione e R. decreto n. 1401 – Nuovi elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare	654	2181
26 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1438, col quale viene approvato il nuovo statuto della «Fondazione capitano Stanislao Miceli» eretta in ente morale con R. decreto 21 novembre 1929 - Anno VIII - n. 2085	707	2346
2 ottobre 1930	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	588	2024
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	589	2025
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	590	2039
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione di fondi fra enti militari, a mezzo dei conti correnti postali	591	2041
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un guinzaglio speciale da cavalleria (*con una tavola di disegno*)	592	2047
2 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Esperimento di equitazione per gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento di cavalleria	593	2048
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione	594	2053

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ottobre 1930	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Abilitazione alla carica di ufficiale al materiale nei reggimenti bersaglieri.....	595	2055
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento nei reggimenti bersaglieri....	596	2056
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.....	597	2056
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Istruzione automobilistica per ufficiali del reggimento pontieri e lagunari.....	598	2060
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio...	599	2061
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali e sottufficiali delle varie armi.....	600	2063
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione sul materiale fotoelettrico per ufficiali e sottufficiali del genio.....	601	2065
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi.....	602	2066
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corsi per sottufficiali del genio meccanici-motoristi e radio-elettricisti montatori...	603	2067
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Istruzione automobilistica per sottufficiali del reggimento pontieri e lagunari...	604	2069
4 »	COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 25 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.....	605	2069

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ottobre 1930	MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dal compiere la ferma a militari ascritti a ferma minima o di limitata idoneità	608	2078
7 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio	609	2079
7 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1931	610	2083
9 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	611	2084
9 »	SCUOLE MILITARI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	612	2085
9 »	TRASPORTI. — Esibizione dei documenti di trasporto al personale in servizio di controlleria sui treni	613	2087
9 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari ascritti a ferma riducibile – Norme esecutive	614	2087
9 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari con titolo riconosciuto a ferma minima	615	2090
9 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1544, col quale la « Fondazione lasciti del Duca di S. Pietro », costituita dal capitale nominale di lire 208.900 e destinata a favore del 1°, del 2° e del 3° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	734	2445
9 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1545, col quale viene sostituito l'art. 7 dello statuto organico della « Fondazione Adriano Lobetti-Bodoni » approvato con R. decreto 5 febbraio 1920, n. 388	735	2449

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 ottobre 1930	SOTTUFFICIALI. — Norme per la promozione a sergente e sergente maggiore, per l'ammissione alla ferma ed alle rafferme e per la riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo, in dipendenza del R. decreto-legge n. 1037, del 23 giugno 1927.....	630	2115
16 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale per ufficiali di artiglieria e del genio.....	616	2094
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ordinativi e buoni sugli ordini di accreditamento.....	617	2095
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassazione dei contratti per abbonamenti telefonici.....	618	2096
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione delle aste	619	2097
16 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivi per primi tenenti (*con una tavola di disegno*).....	620	2097
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio di materiali dai gruppi *A* e *B* al gruppo *C*.....	621	2098
16 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa, per l'anno 1931.....	622	2099
16 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici.	623	2101
16 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 5° corso superiore tecnico di artiglieria.....	624	2101
16 »	SERVIZIO DEL GENIO – SOTTUFFICIALI. — Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare.....	625	2002
16 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Speciali corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria.....	627	2104

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 ottobre 1930	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Ruolo degli ufficiali anziani delle armi combattenti (Ruolo M)	626	2103
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica dei ragionieri geometri del genio militare addetti ai comandi del genio.....	631	2115
17 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che concede l'uso della Bandiera nazionale alle scuole allievi ufficiali di complemento, alla scuola centrale carabinieri reali ed alle scuole allievi sottufficiali.....	671	2263
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è nominato un nuovo membro nella commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.....	682	2297
23 »	CONCORSI E GARE. — XX campionato militare ippico	632	2116
23 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso informativo di cultura zootecnica ed agronomica per gli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi.	633	2120
23 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione.....	634	2121
23 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.....	635	2122
23 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'Esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.....	636	2123
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	656	2228

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ottobre 1930	AVANZAMENTO – MILITARI DI TRUPPA – SOTTUFFICIALI. — R. decreto n. 1486 – Variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	694	2323
23 »	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — R. decreto n. 1571 – Riconoscimento delle operazioni per la riconquista del Fezzan, quali operazioni di grande polizia coloniale.....	718	2393
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto n. 1563 – Provvedimenti per le suore addette agli stabilimenti sanitari del R. Esercito e della R. Marina	719	2395
30 »	TRASPORTI. — Trasporto a bagaglio di ossigeno liquido	642	2152
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	643	2153
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	644	2154
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Bolli per la franchigia postale	645	2156
30 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti...	646	2157
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Dotazioni cartografiche per gli usi di pace	647	2158
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione di uffici stralcio	648	2160
30 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Bardatura dei cavalli degli ufficiali	649	2161

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 ottobre 1930	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le riviste e parate	650	2161
30 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento dei lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi	651	2164
30 »	SERVIZIO SANITARIO. — Provvedimenti medico-legali relativi a militari del R. Esercito e della R. Marina, da espletarsi reciprocamente presso i rispettivi ospedali	652	2175
30 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali in congedo	653	2176
30 »	RECLUTAMENTO. — Visita degli inscritti nati nel 1908, rimandati per l'esame definitivo alle sedute da tenere entro il 31 dicembre 1930	655	2226
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1417 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo	672	2264
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1511, contenente norme per le promozioni in soprannumero, con riserva di anzianità, al grado undicesimo dei ruoli di gruppo *C*, degli applicati invalidi di guerra	708	2349
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1448 – Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31	720	2397
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	658	2233
31 »	CAVALLI. — Disposizioni riguardanti la scelta dei cavalli di agevolezza di categoria *A*, per ufficiali generali	666	2253

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 novem. 1930	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi	663	2242
6 »	PENSIONI. — Perdita del diritto alla indennità di buona uscita a carico dell'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato in caso di perdita della cittadinanza italiana	659	2234
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui materiali, affardellamento e caricamento per il 5° squadrone (mitraglieri).	660	2235
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Dizionario militare tedesco-italiano ed italiano-tedesco	661	2238
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	662	2241
6 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Corso speciale di merceologia e chimica applicata per ufficiali commissari	664	2248
6 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto riguardante la Presidenza dell'Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia	706	2343
»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge, n. 1559 – Disposizioni circa la decadenza del diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana	736	2451
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	721	2399
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma	667	2253
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni da abolire	668	2254

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 novem. 1930	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Proposte di determinazione stipendi per ufficiali generali, superiori ed inferiori	669	2255
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo *C*	737	2453
17 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	709	2351
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2488 – Disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato	679	2293
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	695	2324
20 »	CONCORSI E GARE. — Commissario militare ippico del corpo d'armata di Napoli	673	2267
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio	674	2267
20 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Adozione di mobili per camere da ufficiali (*con* 1 *tavola di disegno*)	675	2268
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ottavo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	676	2274
20 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per gli ufficiali medici	677	2278
20 »	AVANZAMENTO. — Avanzamento ufficiali in congedo.	678	2279

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 novem. 1930	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 479 sul tiro a segno nazionale	683	2298
20 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1483 – Modifica della denominazione della Regia avvocatura erariale in « Avvocatura di Stato » e istituzione degli uffici distrettuali di Avvocatura di Stato a Brescia ed a Messina	696	2325
20 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1482, contenente norme per gli esami di promozione nei ruoli dei personali civili di gruppo *A*	710	2352
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1491 – Riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali...	716	2367
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1502 – Norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.....	717	2389
24 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che apporta varianti nella composizione delle commissioni per l'accertamento della idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico	684	2299
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame di concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo..	722	2400
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Annotazioni delle qualifiche annuali sugli stati matricolari degli impiegati civili	697	2329
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.....	698	2330

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 novem. 1930	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali...	685	2300
27 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali...	686	2301
27 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nel primo periodo della riunione invernale di corse indette nell'ippodromo di Tor di Quinto.....	687	2301
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme relative all'istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1930-31	688	2302
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno turchino foderato di pelliccia, per vestiario da carabiniere..	689	2303
27 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per capitani di alcune armi....	690	2306
27 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzioni per le operazioni conseguenti alle chiamate di controllo	693	2310
27 »	TRASPORTI. — Spedizione sulle FF. SS. delle cose di proprietà dell'Amministrazione militare, e ritiro delle stesse	691	2308
27 »	TRASPORTI. — Prezzi a tariffa militare per la traversata Napoli-Palermo e viceversa, sulle navi della società di navigazione « Florio ».....	692	2309
4 dicem. 1930	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreti d'approvazione dei contratti stipulati a licitazione o a trattativa privata	699	2330
4 »	CONCORSI E GARE. — Gara ippica di resistenza su lungo percorso – maggio 1931.....	700	2331

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 dicemb. 1930	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1931	701	2334
4 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nel secondo periodo della riunione invernale di corse indette nell'ippodromo di Tor di Quinto	702	2336
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	703	2340
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle teleferiche militari – Edizione 1926 – 1ª serie di aggiunte e varianti	704	2341
4 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	705	2342
6 »	SCUOLE MILITARI. — Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, ammessi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1930-31, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 181 *giornale militare* 1930	723	2403
6 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione dei sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1930-31	724	2417
6 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. Accademia di Modena	725	2422
6 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1930-VIII per la nomina a tenente medico in S. P. E.	732	2438
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo *M* per il 1931	715	2364

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dicemb. 1930	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	714	2357
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	711	2355
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	712	2355
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo registro per la contabilità degli assegni e delle indennità spettanti agli ufficiali, impiegati civili e marescialli	713	2356
13	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Determinazione ministeriale colla quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	726	2424
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per 11 posti di primo topografo.	738	2454
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamenti mensili a favore dell'Unione Militare	727	2425
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Registrazione nel giornale di cassa delle operazioni effettuate a mezzo dei conti correnti postali.....	728	2426
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Costruzione delle divise da sottufficiali, con panno grigio-verde alto m. 1,60.	729	2430
18 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	730	2431
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1931	731	2435

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dicemb. 1930	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.....	733	2444
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	739	2457
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste.....	740	2458
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso speciale sul servizio magnetico per capitani di alcune armi.....	741	2459
25 »	RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1875.....	742	2460
25 »	SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR.....	743	2461
25 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Adozione dell'armadio di legno abete per sottufficiali (*con una tavola di disegno*).....	744	2461
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.....	745	2465
25 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento dei tenenti colonnelli – Preavviso.....	746	2468

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *giornale militare* 1930

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili. . . . . *Pag.* LXXIX
Amministrazione e contabilità . . . . . » LXXXV
Arma dei carabinieri reali. . . . . » XCII
Armi, munizioni e bufetterie . . . . . » XCIII
Associazione Italiana della Croce Rossa . . . . . » XCIV
Avanzamento. . . . . » XCIV
Cavalli . . . . . » CI
Circoscrizione territoriale militare . . . . . » CI
Colonie. . . . . » CII
Concorsi e gare. . . . . » CIII
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico. . . » CVI
Disciplina militare . . . . . » CVI
Disposizioni varie . . . . . » CVII
Divisa degli ufficiali e sottufficiali. . . . . » CX
Equipaggiamento . . . . . » CXI
Fondazioni . . . . . » CXIII
Giustizia militare. . . . . » CXVII
Istruzioni ed esercitazioni militari. . . . . » CXVIII
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. . » CXX
Matricola . . . . . » CXXII
Militari di truppa. . . . . » CXXIII
Milizia per la difesa aerea territoriale. . . . . » CXXVI
Onorificenze e ricompense. . . . . » CXXVII

Ordinamento del R. Esercito . . . . . *Pag.* CXXVIII
Pensioni . . . . . » CXXXII
Personale operaio . . . . . » CXXXII
Pubblicazioni militari . . . . . » CXXXIII
Reclutamento . . . . . » CXXXVII
Scuole militari . . . . . » CXXXIX
Servizio automobilistico . . . . . » CXLII
Servizio del genio . . . . . » CXLIII
Servizio dell'assistenza spirituale nel R. Esercito . . . . . » CXLIV
Servizio di artiglieria . . . . . » CXLV
Servizio di commissariato . . . . . » CXLVI
Servizio sanitario . . . . . » CXLVI
Servizio territoriale . . . . . » CXLVIII
Servizio veterinario . . . . . » CXLVIII
Sottufficiali . . . . . » CXLVIII
Stato degli ufficiali . . . . . » CLI
Stipendi, assegni ed indennità . . . . . » CLIV
Tiro a segno nazionale . . . . . » CLV
Trasporti . . . . . » CLV
Ufficiali in congedo . . . . . » CLVI
Ufficiali e truppa all'estero . . . . . » CLVII
Errata-Corrige . . . . . » CLVIII

Ordini del giorno all'Esercito . . . . . *Pag.* CLXII
Notificazioni . . . . . » CLXIII
Avvisi . . . . . » CLXIV
Indice delle tavole comprese nel *giornale militare* 1930 . . » CLXV

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI		
12 dicemb. 1929	Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili e tecnici dell'Amministrazione militare	23	77
23 »	R. decreto n. 2377 – Estensione alle Colonie del Codice penale per l'Esercito e del Codice penale militare marittimo ed approvazione dell'ordinamento giudiziario militare per le Colonie	104	308
30 »	Legge n. 2201 – Provvidenze a favore del personale subalterno delle amministrazioni dello Stato, invalido di guerra	83	234
31 »	Risultato degli esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* dei personali civili	13	40
31 »	Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso interno a 17 posti di chimico aggiunto	40	147
31 »	Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1930	57	195
4 gennaio 1930	Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 2 settembre 1929	14	42
16 »	Decreto ministeriale che costituisce le commissioni giudicatrici degli esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo e degli esami di idoneità ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare	41	147
17 »	Decreto ministeriale concernente modificazioni ai concorsi banditi a posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'Amministrazione militare, di cui alla precedente circolare n. 23	60	19
17 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1930	61	197

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 gennaio 1930	Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice degli esami di idoneità a quattro posti di primo capotecnico di artiglieria e genio e a cinque posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio	62	198
22 »	Ingegneri geografi aggiunti ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti col decreto ministeriale 30 novembre 1929.....	64	200
22 »	Disegnatore tecnico di artiglieria e genio ammesso all'esame di idoneità, indetto col decreto ministeriale 2 settembre 1929.....	65	200
31 »	Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso interno, per titoli e per esami, a 17 posti di chimico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*) del personale tecnico civile per il servizio chimico militare	76	223
31 »	Decreto ministeriale che apporta modifiche ai concorsi banditi per posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'amministrazione militare, di cui alle precedenti circolari 23 e 60.....	85	239
10 febbraio 1930	Graduatoria dei candidati risultati vincitori dei concorsi per titoli per 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra; 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio; 8 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio; 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare; 10 posti di cancelliere di 3ª classe dei tribunali militari.....	93	290
10 »	Decreto ministeriale che indice concorsi a 8 posti di chimico aggiunto e ad 8 posti di capotecnico chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile del servizio chimico militare.....	108	323
15 »	Decreto ministeriale che approva il risultato del concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo e la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di idoneità per capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare.....	130	390

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 febbraio 1930	Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9°, nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva	131	391
18	Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della Commissione di disciplina del Ministero della guerra	148	461
18	R. decreto n. 121, riguardante l'assunzione di vice segretari in prova nell'Amministrazione centrale della guerra	167	515
20	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	95	293
13 marzo 1930	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	151	469
20 »	Legge n. 247 – Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi	205	724
24 »	Legge n. 257 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, presidi o vice presidi	206	725
24 »	R. decreto-legge n. 308 – Norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazione provinciali Fasciste	219	777
26 »	Decreto ministeriale che apporta modificazioni al programma di esami per il concorso ad undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1929.	220	779

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 marzo 1930	Graduatoria dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio idonei al grado di capo disegnatore tecnico (9°)	207	727
31 »	Decreto ministeriale che nomina la Commissione esaminatrice del concorso ad undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e del concorso a tredici posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio	237	819
11 aprile 1930	Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	270	952
17 »	Legge n. 458 – Istituzione del servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento	363	1136
30 »	Decreto ministeriale che costituisce le commissioni esaminatrici dei concorsi a tredici posti di vice ragioniere di artiglieria e a sette posti di vice ragioniere geometra del genio militare	312	1037
1 maggio 1930	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	257	884
9 »	Decreto ministeriale che determina la costituzione e le attribuzioni dell'ispettorato del materiale automobilistico	365	1156
12 »	Commissari di leva del ruolo ad esaurimento ammessi all'esame di idoneità indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1930 per la promozione al grado 9°	292	989
22 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a otto posti di chimico aggiunto e del concorso a otto posti di capotecnico chimico aggiunto	351	1114
23 »	Decreto ministeriale col quale vengono aggiunti due membri alla commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice ragioniere d'artiglieria, costituita col decreto ministeriale in data 30 aprile 1930	336	1094

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 maggio 1930	Decreto ministeriale che costituisce la commissione per l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva	383	1249
5 giugno 1930	Legge n. 799 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle federazioni provinciali fasciste.....	405	1297
23 »	R. decreto n. 1402, concernente il ritorno in ruolo di parte del personale del genio militare collocato a disposizione del Ministero dei lavori pubblici...	515	1717
3 luglio 1930	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	407	1299
15 »	Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esame e per titoli ad 8 posti di chimico aggiunto, di cui alla circolare 108 *giornale militare* c. a.....	443	1426
15 »	Graduatoria dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento idonei al grado 9°.....	444	1427
15 »	Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esame a 13 posti di vice ragioniere di artiglieria di cui alla circolare 23 *giornale militare* c. a.....	445	1428
15 »	Graduatoria dei candidati risultati idonei nei concorsi per esame a 7 posti di vice ragioniere geometra del genio militare, a 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio ed a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio, di cui alla circolare 23 *giornale militare* c. a	446	1430
16 »	Decreto ministeriale che stabilisce una nuova graduatoria dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio idonei al grado di capo disegnatore tecnico (9°)...	483	1538

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 luglio 1930	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	448	1433
30 »	Decreto ministeriale che approva la graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso per esami e per titoli, a otto posti di capotecnico chimico aggiunto	486	1540
11 settem. 1930	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	565	1936
2 ottobre 1930	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	588	2024
17 »	Note di qualifica dei ragionieri geometri del genio militare addetti ai comandi del genio.....	631	2115
30 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	643	2153
30 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	644	2154
30 »	R. decreto n. 1511, contenente norme per le promozioni in soprannumero, con riserva di anzianità, al grado undicesimo dei ruoli di gruppo *C*, degli applicati invalidi di guerra.....	708	2349
31 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	658	2233
18 novemb. 1930	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra	695	2324
20 »	R. decreto n. 1482, contenente norme per gli esami di promozione nei ruoli dei personali civili di gruppo *A*.....	710	2362

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 novemb. 1930	Decreto ministeriale che indice l'esame di concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo.	722	2400
27 »	Annotazioni delle qualifiche annuali sugli stati matricolari degli impiegati civili	697	2329
27 »	Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili.....	698	2330
17 dicemb. 1930	Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per 11 posti di primo topografo.....	738	2454
25 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	739	2457
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'.		
26 dicemb. 1929	R. decreto-legge n. 2171 – Variazioni negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in quello dell'Amministrazione autonoma delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1929-30	36	132
30 »	R. decreto n. 2431 – Modifiche alla composizione della Commissione Centrale per i collaudi in appello...	159	488
2 gennaio 1930	Esclusione dalle aste.....	6	15
9 »	Ditte escluse dalle aste.....	15	42
23 »	Esclusione dalle aste.....	44	151
23 »	Rifornimento lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.....	45	152
30 »	Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari...	67	202
30 »	Variazione nei prezzi delle gomme, per automezzi, motomezzi e biciclette.....	69	206

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 febbraio 1930	Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari	77	224
17 »	Disposizioni concernenti le richieste di commutazione di ordini di pagamento dello Stato in vaglia cambiari della Banca d'Italia	202	716
20 »	R. decreto-legge n. 75 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende speciali autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30	132	396
27 »	Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	110	335
2 marzo 1930	Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.	168	516
6 »	Alloggio e vitto agli operai in missione per servizio	134	400
15 »	R. decreto-legge n. 135 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1929-30, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio medesimo	169	519
17 »	R. decreto n. 186 – Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1929-30	203	721
17 »	R. decreto-legge n. 142 – Provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo	217	746
20 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	161	507
20 »	Ruoli matricolari presso i comuni	162	508
20 »	R. decreto-legge n. 141 – Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di consumo	218	750

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 marzo 1930	Legge n. 284 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931	236	803
3 aprile 1930	Tasse di bollo – Dichiarazioni di accettazione di debiti	194	704
10 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	211	731
17 »	Liquidazioni belliche – Ricupero di crediti erariali	223	782
19 »	Commutazione di ordini di pagamento in vaglia della Banca d'Italia	255	880
24 »	Esclusione dalle aste	239	820
24 »	Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari	240	821
30 »	R. decreto-legge n. 432 – Modificazioni al decreto-legge n. 141, istitutivo delle imposte di consumo	311	1035
1° maggio 1930	Legge n. 450 – Forma degli ordini di pagamento e compilazione ed emanazione dei testi unici delle disposizioni legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato	291	988
1° »	R. decreto-legge n. 490 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30	313	1039
8 »	Intestazione di ordini di pagamento	272	958
15 »	Abolizione delle cinte daziarie – Revisione dei contratti per forniture	293	989
15 »	Acquisto di strumenti musicali	294	990

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 maggio 1930	Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, concernente aumenti alle tasse di bollo	295	991
15 »	Quietanze di tesoreria per cessioni e prestazioni fatte a privati, e per alienazione di materiali non più utilizzabili	296	995
15 »	Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	297	996
15 »	Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1930-31	300	999
15 »	Credito aperto dall'Unione Militare agli ufficiali in congedo dipendenti da amministrazioni statali quali funzionari di ruolo, per la provvista del corredo militare a pagamento rateale mensile	316	1042
22 »	Riammissione alle aste	317	1048
22 »	Riammissione alle aste	318	1048
29 »	Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat presso gli enti militari	327	1079
29 »	Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021-*bis*, per cessioni ad altre amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare	328	1082
2 giugno 1930	R. decreto riguardante la formazione della commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	514	1715
5 »	Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	338	1098
7 »	Commutazione di ordini di pagamento in accreditamento di c/c od in vaglia cambiari della Banca d'Italia	354	1115

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 giugno 1930	Versamento in tesoreria delle somme riscosse per proventi	357	1124
12 »	Riammissione alle aste	358	1125
19 »	Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	375	1214
23 »	R. decreto n. 849 – Maggiori assegnazioni ai bilanci di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1929-30	418	1331
23 »	R. decreto n. 851 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30	419	1332
26 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1930-31 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	388	1255
26 »	Ditte escluse dalle aste	389	1258
26 »	Ditte escluse dalle aste	390	1258
1 luglio 1930	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31	479	1521
3 »	Variazioni nei prezzi dei cuscinetti a sfere, delle parti di ricambio, delle materie di consumo e delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	408	1301
10 »	Invio dei prospetti valutativi mod. 253 del 2° semestre 1929-30	421	1337
10 »	Esclusione dalle aste	422	1337
10 »	Ditte escluse dalle aste	423	1338
13 »	Legge n. 940 – Regime tributario per i contratti tra lo Stato ed i privati per le forniture alla pubblica amministrazione	551	1902

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 luglio 1930	Decreto ministeriale col quale sono designati i componenti la commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.....	550	1899
15 »	Esclusione dalle aste.....	432	1354
8 agosto 1930	R. decreto riguardante movimenti di personale nella commissione di acquisti.....	681	2296
4 settem. 1930	Esclusione dalle aste.....	564	1935
11 »	Albo dei fornitori dei vari generi pei servizi di commissariato militare.....	566	1937
11 »	Rifornimento di parti di ricambio per autocarri Spa 25 C-10 in servizio presso gli enti militari.....	567	1940
11 »	Rifornimento di parti di ricambio per biciclette Bianchi	568	1951
18 »	Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari.....	577	1994
2 ottobre 1930	Rifornimento delle parti di ricambio per autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.....	589	2025
2 »	Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.....	590	2039
2 »	Trasmissione di fondi fra enti militari, a mezzo dei conti correnti postali.....	591	2041
16 »	Ordinativi e buoni sugli ordini di accreditamento...	617	2095
16 »	Tassazione dei contratti per abbonamenti telefonici.	618	2096
16 »	Esclusione dalle aste.....	619	2097
16 »	Passaggio di materiali dai gruppi *A* e *B* al gruppo *C*..	621	2099
17 »	R. decreto col quale è nominato un nuovo membro nella commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	682	2297

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 ottobre 1930	Bolli per la franchigia postale.....	645	2156
30 »	R. decreto-legge n. 1417 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo.....	672	2264
30 »	R. decreto n. 1448 – Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31.....	720	2397
3 novem. 1930	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato...	721	2399
14 »	Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C.....	737	2453
20 »	R. decreto-legge n. 1491 – Riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali	716	2367
24 »	R. decreto-legge n. 1502 – Norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.....	717	2389
4 dicem. 1930	Decreti d'approvazione dei contratti stipulati a licitazione o a trattativa privata.....	699	2330
11 »	Esclusione dalle aste.....	711	2355
11 »	Esclusione dalle aste.....	712	2355
11 »	Nuovo registro per la contabilità degli assegni e delle indennità spettanti agli ufficiali, impiegati civili e marescialli.....	713	2356

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dicem. 1930	Versamenti mensili a favore dell'Unione Militare...	727	2425
18 »	Registrazione nel giornale di cassa delle operazioni effettuate a mezzo dei conti correnti postali.....	728	2426
25 »	Esclusione delle aste.....	740	2458
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
10 aprile 1930	Legge n. 410 – Nomina a maresciallo maggiore vicedirettore della banda dell'arma dei carabinieri reali	254	878
29 maggio 1930	Concorso per l'ammissione al quarto corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente effettivo aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.....	329	1082
14 agosto 1930	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	504	1588
21 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	520	1726
4 settem. 1930	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	554	1909
25 »	Ufficiali ammessi al quarto corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.....	585	2014
27 novem. 1930	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	685	2300
27 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	686	2301

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
15 dicem. 1929	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	24	109
15 gennaio 1930	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	59	196
30 »	Abolizione della fasce di cinturino mod. 926 (VI-1866).	68	206
31 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	105	318
27 febbraio 1930	Adozione di una chiave per ammortizzatore di mitragliatrice pesante 14 (*con una tavola di disegno*)	111	336
13 marzo 1930	Trasmissione, approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » e per « cambio di nomenclatura » di autoveicoli completi	152	470
29 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	208	728
2 aprile 1930	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	252	875
10 »	Attacco duplice della cinghia nei moschetti Mod. 91/24 e mod. 91 T. S. modificati (*con una tavola di disegno*)	215	739
17 luglio 1930	Sciabole per sergenti e sergenti maggiori (*con una tavola di disegni*)	433	1354
31 »	Invoglio di cartoncino per cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91, per i pacchi di cartucce a pallottola mod. 90/99 per pistola mod. 70/89 (*con una tavola di disegno*).....	462	1462

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA.		
12 febbraio 1930	R. decreto-legge n. 84 – Modifiche del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa italiana.....	129	384
10 aprile 1930	R. decreto n. 496 – Modifiche allo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.....	307	1028
17 »	Legge n. 578 – Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.....	324	1074
26 giugno 1930	R. decreto-legge n. 1090 – Deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana.....	516	1720
	AVANZAMENTO.		
23 dicem. 1929	R. decreto-legge m. 2225 – Modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del R. Esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici.....	32	120
23 »	R. decreto-legge n. 2224 – Vantaggi di carriera agli ufficiali osservatori dall'aeroplano.....	34	123
16 gennaio 1930	Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225.....	33	123
23 »	Commissione giudicatrice ed esami facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici.....	46	152
23 »	Limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi gli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1930.....	66	200

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 febbraio 1930	Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1930 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	81	226
12 »	R. decreto n. 83 – Norme e programmi concernenti gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.....	140	410
18 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio degli specialisti del genio	94	291
20 »	Parziale modifica dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento per l'anno 1930.....	96	294
20 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E.	99	295
20 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	103	301
26 »	R. decreto n. 291 – Modificazione alle norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito.....	267	929
27 »	Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. dei corpi di commissariato e sussistenza, di amministrazione, del corpo veterinario, del corpo sanitario militare; chimici farmacisti, dei depositi allevamento quadrupedi	112	338
27 »	Nomina delle Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta.....	113	341

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 febbraio 1930	Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1930	114	343
27 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1930	115	344
27 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	116	345
27 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	117	346
27 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico in S. A. P. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E.	123	352
6 marzo 1930	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici	141	442
17 »	Legge n. 216 – Conversione in legge del R. decreto legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del R. Esercito osservatori dall'aeroplano	200	714
17 »	R. decreto n. 240 riguardante modifica al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	204	723
19 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	166	510
20 »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1930	165	509
23 »	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario	191	730

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 marzo 1930	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	170	521
27 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle armi combattenti	171	524
27 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato, dei capitani e dei tenenti del corpo di amministrazione e del corpo veterinario, e dei capitani chimici-farmacist	172	532
27 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1929, per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente effettivo	175	538
28 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle varie armi.....	193	702
3 aprile 1930	R. decreto n. 400 – Modalità relative all'esperimento pratico per il servizio di stato maggiore.....	253	876
9 »	Modificazione della commissione giudicatrice per gli esami facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici	222	781
10 »	Corso d'istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia.....	212	731
10 »	Legge n. 411 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del R. Esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici.....	271	957
17 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali...	224	784
17 »	Legge n. 458 – Istituzione del servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento...	363	1136
17 »	Legge n. 480 – Provvedimenti inerenti ai quadri del R. Esercito.....	435	1358

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 aprile 1930	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle armi combattenti	243	824
1 maggio 1930	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente i vantaggi di carriera da concedersi agli ufficiali osservatori dell'aeroplano.....	356	1120
1 »	Decreto ministeriale col quale sono approvate le norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente i vantaggi di carriera da concedersi agli ufficiali osservatori dall'aeroplano.....	665	2252
8 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dei varî corpi	273	959
8 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti medici	274	960
8 »	Variante alle norme esecutive per l'avanzamento degli ufficiali veterinari delle categorie in congedo....	276	962
2 giugno 1930	R. decreto che apporta una aggiunta al R. decreto 5 gennaio 1928 col quale sono stabilite le cariche che corrispondono al comando di reggimento.....	371	1207
5 »	R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo *M*, istituito con la legge 17 aprile 1930, n. 480, fra i vari enti	437	1373
7 »	Commissione per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dai tenenti colonnelli e dai capitani del servizio degli specialisti del genio	355	1119
19 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	376	1214
26 »	Quadro suppletivo di avanzamento per capitani veterinari in S. P. E. per l'anno 1930	391	1258

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giugno 1930	Limiti di avanzamento per l'anno 1930 dei tenenti colonnelli medici in ausiliaria.....	392	1259
7 luglio 1930	Decreto ministeriale col quale è indetto un concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito.....	441	1418
10 »	Legge n. 957 – Avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito	548	1861
16 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico.	457	1441
19 »	Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 480	436	1366
23 »	Decreto ministeriale che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito	549	1877
7 agosto 1930	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. A. P. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1931.....	488	1542
7 »	Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna.....	545	1814
21 »	Varianti e aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398.....	521	1726
21 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in S. P. E sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931	522	1727
21 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani del corpo veterinario	523	1729

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 settem. 1930	Nomina della commissione esaminatrice per il concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito	571	1963
7 ottobre 1930	Decreto ministeriale che nomina le Commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio degli specialisti del genio	609	2079
7 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1931.	610	2083
9 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	611	2084
16 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa, per l'anno 1931	622	2099
17 »	Ruolo degli ufficiali anziani delle armi combattenti...	626	2103
23 »	R. decreto n. 1486 – Variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	694	2323
23 »	R. decreto n. 1571 – Riconoscimento delle operazioni per la riconquista del Fezzan, quali operazioni di grande polizia coloniale.....	718	2393
30 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	646	2157
1 novem. 1930	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi.....	663	2242
20 »	Giudizi di avanzamento per gli ufficiali medici	677	2278

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 novem. 1930	Avanzamento ufficiali in congedo.....	678	2279
24 »	Decreto ministeriale che apporta varianti nella composizione delle commissioni per l'accertamento della idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico	684	2299
6 dicem. 1930	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1930-VIII per la nomina a tenente medico in S. P. E.....	732	2438
8 »	Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel Ruolo *M* per il 1931.....	715	2364
25 »	Esperimenti obbligatori per l'avanzamento dei tenenti colonnelli – Preavviso.....	746	2468
	CAVALLI.		
31 ottobre 1930	Disposizioni riguardanti la scelta dei cavalli di agevolezza di categoria *A*, per ufficiali generali...	666	2253
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE		
30 dicem. 1929	R. decreto n. 2279 – Modifiche alla circoscrizione militare territoriale dei corpi d'armata di Udine e Trieste	55	180
3 aprile 1930	R. decreto n. 447 – Distretti militari: circoscrizione territoriale	305	1016
3 »	Distretti militari	337	1098
16 agosto 1930	Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare	513	1603

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	COLONIE.		
22 novem. 1929	Decreto del Ministero delle Colonie – Norme per l'applicazione del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955 circa l'ordinamento delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.	52	168
22 »	Decreto ministeriale – Norme per l'applicazione del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, riguardanti la costituzione, il funzionamento ed il trattamento delle due legioni libiche permanenti di M. V. S. N.	127	373
16 gennaio 1930	Inscritti di leva che intendono recarsi nelle colonie...	30	114
23 »	Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nei RR. corpi di truppe coloniali.....	47	153
5 marzo 1930	Decreto del Ministro delle Colonie col quale si apportano varianti alla composizione della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle Colonie	189	698
5 »	Decreto del Ministro delle Colonie col quale si apportano varianti alla composizione della Commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle Colonie	190	699
24 »	Legge n. 320 – Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del R. Esercito	234	801
17 aprile 1930	Legge n. 506 – Modificazione dell'art. 60 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013...	310	1034
3 luglio 1930	Legge n. 1079 – Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale e economico	517	1722

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 luglio 1930	Decreto del Ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie...	484	1539
4 ottobre 1930	Ammissione di 25 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	605	2069
23 »	R. decreto n. 1571 – Riconoscimento delle operazioni per la riconquista del Fezzan, quali operazioni di grande polizia coloniale	718	2393
	CONCORSI E GARE.		
16 gennaio 1930	Categoria militare del concorso ippico di Palermo...	28	113
16 »	Riunione ippica primaverile Sarda.....	29	113
30 »	Gare ippiche militari nella riunione di Palermo – Primavera 1930-VIII.....	70	207
30 »	Corsa militare nella riunione ippica di Verona.....	71	207
6 febbraio 1930	Categoria militare del concorso ippico di Napoli – Marzo 1930-VIII	78	224
13 »	Risultato del concorso al premio Henry.....	87	241
20 »	Categoria militare del concorso ippico di Firenze – Maggio 1930-VIII	97	294
27 »	Corse militari nella riunione ippica di Asti – Maggio 1930	118	348
27 »	Corsa militare nella riunione ippica di Firenze.....	119	348
27 »	Corsa di siepi nella riunione ippica di Salerno – Ottobre 1930	120	34

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 marzo 1930	Corse militari nella riunione ippica di Monza 16-20 marzo 1930	163	508
23 »	Risultato del concorso al premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro-ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E. » scaduto il 26 febbraio 1929	192	702
3 aprile 1930	Gara militare di resistenza su lungo percorso	195	705
3 »	Corse militari nella riunione di Torino (maggio-giugno 1930)	196	708
4 »	Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930	221	781
17 »	Corse militari nella riunione ippica di Asti (maggio 1930)	225	785
24 »	XIX Campionato militare ippico	241	823
3 maggio 1930	Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930	315	1042
8 »	Concorso ippico di Ponte di Brenta (Padova) 6-7-8 giugno 1930	277	963
11 »	Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930	402	1292
15 »	III concorso ippico nazionale libero di Bari 6-12 settembre 1930	298	997
29 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	330	1084
3 giugno 1930	Risultato del concorso al premio della « Fondazione Riberi pro ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina » scaduto il 31 dicembre 1929	353	1117
5 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	338	1099

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 giugno 1930	Concorso a premio indetto dalla rivista di artiglieria e genio per l'anno 1931	340	1099
19 »	III concorso ippico nazionale libero di Bari, 6-12 settembre 1930	377	1215
7 agosto 1930	Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.....	489	1547
7 »	Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo	490	1553
7 »	Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi ».....	491	1555
14 »	Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930	505	1589
14 »	Concorso ippico di Pescara – Premio Esercito	510	1598
14 »	III concorso ippico nazionale libero di Lanciano – categoria militare	511	1598
2 settem. 1930	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.....	562	1928
2 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	563	1932
18 »	Concorso ippico di Spoleto - Premio Perugia.....	578	2004
25 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	586	2014
23 ottobre 1930	XX campionato militare-ippico	632	2116
20 novem. 1930	Commissario militare ippico del corpo d'armata di Napoli	673	2267
	Corse militari comprese nel primo periodo della riunione invernale di corse indette nell'ippodromo di Tor di Quinto	687	2301

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 dicem. 1930	Gara ippica di resistenza su lungo percorso – maggio 1931	700	2331
4 »	Commissari militari per le gare ippiche durante il 1931	701	2334
4 »	Corse militari comprese nel secondo periodo della riunione invernale di corse indette nell'ippodromo di Tor di Quinto	702	2336
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
14 agosto 1930	Indirizzi convenzionali telegrafici	506	1589
25 settem. 1930	Indirizzi convenzionali telegrafici	587	2019
16 ottobre 1930	Indirizzi convenzionali telegrafici	623	2101
	DISCIPLINA MILITARE.		
23 dicem. 1929	Legge n. 2208 – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371	35	131
23 »	Legge n. 2293 – Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'art. 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali	54	179
1 gennaio 1930	Relazione e R. decreto n. 1 – Amnistia e indulto per reati comuni e militari	9	24

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 gennaio 1930	Relazione e R. decreto n. 2 – Provvedimenti di Sovrana clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.....	10	28
1 »	Norme per l'applicazione del R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2, contenente provvedimenti di Sovrana clemenza	11	31
20 febbraio 1930	Varianti all'istruzione relativa ai Regi decreti 26 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920 sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.....	102	300
6 marzo 1930	R. decreto n. 553 – Modificazioni al R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, recante norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari....	323	1073
27 »	Legge n. 461 – Modifiche all'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di Finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371.....	289	983
17 aprile 1930	Varianti all'istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.....	232	795
	DISPOSIZIONI VARIE.		
24 dicem. 1929	Corsi di cultura militare nelle R. università per l'anno scolastico 1929-30	31	119
30 »	R. decreto n. 2290 – Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, riguardante l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori	56	186
11 gennaio 1930	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	58	196

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 gennaio 1930	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	63	199
19 »	Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex combattenti – Domande di pensione di guerra.....	43	151
13 marzo 1930	Corso ferroviario militare di stazione	156	475
17 »	R. decreto n. 696 – Scioglimento dell'Associazione della Croce Azzurra	348	1111
27 »	Unificazione degli studi e rifornimenti di alcuni materiali di produzione degli stabilimenti di artiglieria e genio	173	535
27 »	Legge n. 460 – Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza.	288	930
31 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	268	950
3 aprile 1930	Tessera di riconoscimento per gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.....	197	708
1 maggio 1930	Norme per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio	258	885
8 »	Soppressione dell'ufficio raccolta materiali e munizioni di Venezia-Mestre	278	964
21 »	Servizio degli ufficiali e dei sottufficiali assegnati alle scuole militari	325	1075
23 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	366	1158
26 »	Legge n. 732 – Fusione della « Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno d'Italia », con sede in Roma, nell'« Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III » esistente nella stessa città	309	1205

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 maggio 1930	Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali	352	1116
30 giugno 1330	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	459	1456
15 luglio 1930	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	482	1537
19 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	485	1540
23 »	Regolamento di servizio interno – Onori delle guardie alle caserme ed onori da rendersi agli ufficiali quando entrano in una sala, nelle camerate o nelle scuderie	461	1460
26 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	503	1588
7 agosto 1930	Corsi di cultura militare nelle RR. Università per l'anno scolastico 1930-31	492	1556
14 »	Biblioteche militari reggimentali e biblioteche militari di presidio	507	1589
31 »	Norme relative alla istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1930-31	561	1921
4 settem. 1930	Soppressione degli uffici stralcio del 3° e 7° reggimento genio e di quello dei reparti mobilitati dall'8° reggimento fanteria	555	1910
11 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	584	2009
18 »	Corso di insegnamento di calcolo meccanico	579	2004
4 ottobre 1930	Corso ferroviario militare di stazione	594	2053

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ottobre 1930	Ammissione di 25 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	605	2069
23 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	656	2227
30 »	Dotazioni cartografiche per gli usi di pace	647	2158
30 »	Soppressione di uffici stralcio	648	2160
13 novem. 1930	Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi al corso di cultura coloniale presso l'Istituto coloniale fascista di Roma	667	2253
27 »	Norme relative all'istruzione premilitare e disposizioni per i corsi da svolgersi nell'anno 1930-31	688	2302
18 dicem. 1930	Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1931	731	2435
	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI.		
23 gennaio 1930	Distintivo di uniforme	50	160
19 giugno 1930	Ufficiali in congedo	378	1215
17 luglio 1930	Zainetto per ufficiali	434	1356
18 sett. 1930	Fregio per il copricapo degli ufficiali del reggimento carri armati (*con una tavola di disegno*)	580	2005
16 ottobre 1930	Distintivi per primi tenenti (*con una tavola di disegno*)	620	2097
30 »	Bardatura dei cavalli degli ufficiali	649	2161

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
	EQUIPAGGIAMENTO.		
9 gennaio 1930	Camicia di tela candida per truppa	16	43
9 »	Conto di costruzione, specchio delle misure, dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente, relativi al calzoncino da ginnastica per la truppa, in sostituzione di quelli pubblicati con la circolare 675 del *giornale militare* 1928	17	47
23 »	Adozione della posata di lamiera di ferro per la truppa	48	154
6 marzo 1930	Combinazione di tela rasata bianca per i militari addetti ai molini	135	401
6 »	Varianti relative alle serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari	136	402
17 aprile 1930	Cappotto di panno turchino per carabinieri della Sardegna	226	786
17 »	Zoccoli speciali a gambaletto	227	791
1 maggio 1930	Chiodatura speciale alle calzature delle truppe operanti in montagna (*con una tavola di disegno*)	259	888
1 »	Adozione di speciali scarpette con suola di corda per la specialità pontieri e lagunari	260	890
5 giugno 1930	Varianti relative alla serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari	341	1101
12 »	Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle borracce di alluminio	359	1125
12 »	Grembiale per rancieri	360	1126
12 »	Varianti nelle misure del cappotto di panno grigio-verde per armi a piedi mod. 1929, adottato con la circolare 243 *giornale militare* 1929 – Cappotto o pastrano di panno grigio-verde impermeabilizzato da sottufficiali per i marescialli	361	1128

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giugno 1930	Adozione della gavetta, della borraccia, della tazza di alluminio	379	1215
19 »	Oggetti di corredo e di equipaggiamento da distribuirsi agli allievi ufficiali di complemento dei corsi universitari	380	1222
26 »	Adozione di distintivi metallici di carica	393	1260
26 »	Adozione di stivaletti con gambaletto al cromo nero, mod. 1930, per carabinieri reali	394	1267
10 luglio 1930	Distintivo da cavaliere scelto pei sottufficiali che abbiano compiuto il corso presso la scuola d'applicazione di cavalleria a Pinerolo	425	1340
24 »	Custodie per insegne per comandi e servizi	449	1434
24 »	Fodera di tela grigia per gavette piccole per armi a piedi e per armi a cavallo	450	1436
31 »	Sacchetti per sale, zucchero e caffè	463	1463
31 »	Abolizione del cappotto di panno grigio-verde impermeabilizzato per operazioni in montagna di cui alla circolare 115 del *giornale militare* 1928	464	1464
31 »	Adozione sacchetti per galletta	465	1467
21 agosto 1930	Adozione di un nuovo tipo di taschetta da biada (*con una tavola di disegno*)	524	1729
21 »	Forcine di filo di ottone per fermare i fregi metallici delle controspalline (*con una tavola di disegno*)	525	1732
21 »	Costruzione delle divise da sottufficiali con panno grigio verde alto cm. 160	526	1734
21 »	Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1909	539	1763

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agosto 1930	Trasformazione di borse di tela grigia da ciclisti in buste per camere d'aria	536	1775
28 »	Zainetto per le biciclette pieghevoli modello 1925	537	1778
2 ottobre 1930	Adozione di un guinzaglio speciale da cavalleria (*con una tavola di disegno*)	592	2047
27 novem. 1930	Cappotto di panno turchino foderato di pelliccia, per vestiario da carabiniere	689	2303
18 dicem. 1930	Costruzione delle divise da sottufficiali, con panno grigio-verde alto m. 1,60	729	2430
	FONDAZIONI		
21 novem. 1929	R. decreto n. 2084 con il quale la « Fondazione Monumento dell'Arma del Genio », costituita con il capitale nominale di L. 50.000 e la cui rendita è destinata a favore del museo storico del genio militare, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	1	3
21 »	R. decreto n. 2085 con il quale la « Fondazione capitano Stanislao Miceli », costituita con il capitale nominale di L. 3500 e la cui rendita è destinata a favore della 5ª batteria del 9° reggimento artiglieria da campagna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	2	5
21 »	R. decreto n. 2086 con il quale la « Fondazione Massa Convalescenti del 4° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di L. 7300 e la cui rendita è destinata a favore del reggimento stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	3	8
21 »	R. decreto n. 2087 con il quale la « Fondazione Massa Convalescenti del 3° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di L. 11.616,20 e la cui rendita è destinata a favore del reggimento stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	4	11

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 maggio 1930	R. decreto n. 761, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Turitto » avente il capitale nominale di lire 25.000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 1° battaglione indigeni di Eritrea.....	415	122
19 »	R. decreto n. 762 col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Toselli » avente il capitale nominale di lire 25.000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del IV battaglione eritreo.....	416	122
19 »	R. decreto n. 763, col quale viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione maggiore Suarez » avente il capitale nominale di lire 25.000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari del 5° battaglione indigeni di Eritrea.....	417	122
5 giugno 1930	R. decreto n. 853 col quale la « Fondazione 8 gennaio 1930 », costituita col capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita è destinata a favore del personale operaio dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	429	13
9 »	R. decreto n. 1160 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione del capitano di artiglieria Furio Franco » eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1334.....	560	19
22 agosto 1930	R. decreto n. 1322 col quale viene modificato il capoverso *d*) dell'art. 5 dello statuto organico del museo storico dell'arma dei carabinieri reali.....	606	20
22 »	R. decreto n. 1324 col quale la « Fondazione tenente generale Eugenio De Rossi », costituita con il capitale nominale di lire 6000 e la cui rendita è destinata a favore del 12° reggimento bersaglieri, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	607	20
28 »	R. decreto n. 1372 col quale la « Fondazione Pro soldati del Presidio Militare di Trieste », costituita con il capitale di lire 88.500 nominali e destinata a favore dei militari di truppa del detto presidio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	639	21

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 settem. 1930	R. decreto n. 1370 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione ufficiali e truppa del Corpo d'armata territoriale di Bari », eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2142	640	2144
11 »	R. decreto n. 1371 col quale la « Fondazione Contessa Edoarda Visconti di Modrone di Castelbarco », costituita con il capitale di lire 58.900 nominali e la cui rendita è destinata a favore di allievi della R. Accademia militare di Modena, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	641	2149
26 settem. 1930	R. decreto n. 1438, col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione capitano Stanislao Miceli » eretta in ente morale con R. decreto 21 novembre 1929 - Anno VIII, n. 2085	707	2346
9 ottobre 1930	R. decreto n. 1544, col quale la « Fondazione lasciti del Duca di S. Pietro », costituita dal capitale nominale di lire 208.900 e destinata a favore del 1°, del 2° e del 3° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	734	2445
9 »	R. decreto n. 1545, col quale viene sostituito l'art. 7 dello statuto organico della « Fondazione Adriano Lobetti-Bodoni » approvato con R. decreto 5 febbraio 1920, n. 388	735	2449
	GIUSTIZIA MILITARE		
23 dicem. 1929	Legge n. 2175 – Competenza a giudicare dei reati consumati nella circoscrizione del corpo d'armata di Udine	26	111
1 gennaio 1930	Relazione e R. decreto n. 1. – Amnistia e indulto per reati comuni e militari	9	24

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI		
20 febbraio 1930	Ufficiali abilitati al servizio di osservatore dal pallone frenato	98	294
27 »	VII corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	121	349
27 »	Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria	122	352
6 marzo 1930	Esperimento per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire nella specialità alpini	137	402
6 »	Corsi di abilitazione per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire in artiglieria – specialità da montagna o pesante	138	404
13 »	Istruzione teorico-pratica di colombicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile	157	477
27 »	Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle armi combattenti	174	537
10 aprile 1930	Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali di stato maggiore	213	734
15 maggio 1930	Addestramento sciistico	299	998
22 »	Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria	319	1048
29 »	Sottufficiali aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile	331	1085
26 giugno 1930	Richiamo in servizio a domanda di ufficiali superiori in A. R. Q. o di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive	395	1271
24 luglio 1930	Istruzione per sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	451	1437

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 luglio 1930	Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in A. R. Q. e di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive	466	1468
19 agosto 1930	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	519	1724
28 »	Istruzione per artificieri del genio	538	1780
4 ottobre 1930	Corso ferroviario militare di stazione	594	2053
4 »	Abilitazione alla carica di ufficiale al materiale nei reggimenti bersaglieri	595	2055
4 »	Abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento nei reggimenti bersaglieri	596	2056
4 »	Istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione	597	2056
4 »	Istruzione automobilistica per ufficiali del reggimento pontieri e lagunari	598	2060
4 »	Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio	599	2061
4 »	Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali e sottufficiali delle varie armi	600	2063
4 »	Istruzione sul materiale fotoelettrico per ufficiali e sottufficiali del genio	601	2065
4 »	Istruzione per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi	602	2066
4 »	Corsi per sottufficiali del genio meccanici-motoristi e radio-elettricisti montatori	603	2067
4 »	Istruzione automobilistica per sottufficiali del reggimento pontieri e lagunari	604	2069

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ottobre 1930	Corso informativo di cultura zootecnica ed agronomica per gli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi	633	2120
30 »	Corsi di istruzione per ufficiali in congedo	653	2176
20 novem. 1930	Corso di radiotelegrafia e radiofonia per ufficiali del genio	674	2267
20 »	Ottavo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	676	2274
27 »	Corso pratico di topografia per capitani di alcune armi.	690	2306
25 dicem. 1930	Corso speciale sul servizio magnetico per capitani di alcune armi	741	2459
25 »	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	745	2465
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
18 novem. 1929	R. decreto-legge n. 2247 – Modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli	51	166
30 dicem. 1929	R. decreto n. 2233 – Facoltà al P. M. di dispensare da impedimenti civili a contrarre matrimonio	37	135
1 gennaio 1930	Relazione e R. decreto n. 1 – Amnistia e indulto per reati comuni e militari	9	24
16 »	R. decreto-legge n. 78 – Proroga del termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume	128	382

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 gennaio 1930	Art. 18 legge per la contabilità generale dello Stato – Atti probatori della capacità ad impegnare le ditte ed a quietanzare per esse	42	149
31 »	Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1930 – 31 gennaio 1931	186	693
5 febbraio 1930	R. decreto n. 21 – Conferimento al Capo del Governo delle attribuzioni attualmente esercitate dal Ministro per le finanze nei riguardi della Corte dei conti	86	240
26 »	R. decreto n. 365 – Proroga del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza nelle nuove provincie.....	247	865
17 marzo 1930	Legge n. 420 – Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare.....	250	872
24 »	Legge n. 321 – Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie.....	235	802
24 »	Legge n. 526 – Modifica dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165.....	301	1006
24 »	Legge n. 537 – Modifiche e norme integrative del R. decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716 relativo alla istituzione della milizia della strada.....	302	1007
24 »	Legge n. 454 – Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra	427	1346
26 maggio 1930	Legge n. 706: Modifiche alla legge 6 giugno 1929, n. 1024 recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico	370	1206

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 giugno 1930	R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione Militare.....	430	1352
10 luglio 1930	R. decreto n. 974 – Disposizioni relative all'uso delle onorificenze degli ordini equestri e dei titoli nobiliari pontifici	460	1456
10 »	R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione dell'Unione militare	518	1723
18 »	R. decreto n. 1455 – Primo elenco di industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa della Nazione.....	680	2295
24 »	R. decreto-legge n. 1088, concernente la proroga del divieto di assunzione di nuovo personale nell'amministrazione dello Stato.....	576	1992
6 novem. 1930	R. decreto-legge n. 1559 – Disposizioni circa la decadenza del diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana.....	736	2451
17 »	Decreto ministeriale – Nomina di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato	709	2351
20 »	R. decreto n. 1483 – Modifica della denominazione della Regia avvocatura erariale in « Avvocatura di Stato » e istituzione degli uffici distrettuali di Avvocatura di Stato a Brescia ed a Messina.....	696	2325
18 dicem. 1930	R. decreto-legge n. 2488 – Disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato...	679	2293
	MATRICOLA.		
9 gennaio 1930	Fogli matricolari di militari di truppa che cessano isolatamente dal servizio prima del proscioglimento della rispettiva classe.....	18	50
6 febbraio 1930	Disertori latitanti che vengono a compiere il 50° anno di età	79	225
20 marzo 1930	Ruoli matricolari presso i comuni.....	162	508

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 marzo 1930	Legge n. 499 – Riconoscimento ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918.....	303	1010
15 maggio 1930	Norme per l'applicazione della legge 27 marzo 1930 n. 499, riguardante il riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918.....	304	1012
21 agosto 1930	Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa in dipendenza della nuova circoscrizione territoriale	527	1749
	MILITARI DI TRUPPA.		
2 gennaio 1930	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria.....	7	15
16 »	Inscritti di leva che intendono recarsi nelle colonie...	30	114
23 »	Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nei RR. corpi di truppe coloniali.....	47	153
23 »	Esami presso i battaglioni R. T. e la compagnia R. T. per la Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito...	49	155
6 febbraio 1930	Esploratori scelti e cavalieri di 1ª classe presso i reggimenti di cavalleria.....	82	227
27 »	Corsi allievi ufficiali di complemento.....	124	353
27 »	Arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali	125	354
27 »	Corsi per allievi sottufficiali.....	126	354

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 marzo 1930	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria.....	142	444
17 »	Legge n. 217 – Modifica all'organico delle musiche presidiarie di corpo d'armata.....	201	715
17 »	R. decreto n. 240 riguardante modifica al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.....	204	723
10 aprile 1930	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria.....	214	734
17 »	Licenze di convalescenza.....	231	795
1 maggio 1930	R. decreto n. 554 – Modifica al regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.....	314	1041
8 »	Militari in attesa di giudizio.....	285	972
29 »	Dispensa dal compiere la ferma ai militari arruolati con la classe 1908, ascritti a ferma minima.....	332	1086
29 »	Invio in congedo illimitato dei militari che abbiano risposto alla chiamata alle armi in base alla circolare 197 del *giornale militare* 1929 e che abbiano conseguita la idoneità nell'istruzione premilitare...	333	1087
29 »	Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.....	334	1090
23 giugno 1930	R. decreto n. 835 – Richiamo alle armi per istruzione di militari specialisti radioelettrici.....	399	1279
27 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa della classe 1904 ascritti al genio, specialità radiotelegrafisti.....	400	1280
27 »	Norme per l'avanzamento dei militari musicanti, in dipendenza della legge n. 217, del 17 marzo 1930	429	1335

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 luglio 1930	Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	456	1441
31 »	Arruolamenti volontari nella specialità radiotelegrafisti del R. Esercito	471	1472
31 »	Istruzione di mascalcia	472	1473
31 »	Obblighi di servizio dei sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo per anzianità	475	1476
31 »	Arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali.	487	1541
7 agosto 1930	Invio in congedo illimitato di militari di truppa	497	1559
21 »	Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa in dipendenza della nuova circoscrizione territoriale	527	1749
25 »	Chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 di tutte le armi, corpi e specialità	546	1815
25 »	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito	547	1823
28 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	544	1788
18 settem. 1930	Corsi allievi ufficiali di complemento	583	2008
2 ottobre 1930	Esperimento di equitazione per gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento di cavalleria	593	2048
4 »	Dispensa dal compiere la ferma a militari ascritti a ferma minima o di limitata idoneità	608	2078
9 »	Invio in congedo illimitato di militari con titolo riconosciuto a ferma minima	615	2090

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ottobre 1930	Speciali corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria	627	2104
23 »	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	635	2122
23 »	R. decreto n. 1486 – Variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	694	2323
27 novem. 1930	Istruzioni per le operazioni conseguenti alle chiamate di controllo	693	2310
9 dicem. 1930	Reclutamento di sottotenenti di complemento, del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	714	2357
25 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1875	742	2460
	MILIZIA PER LA DIFESA AEREA TERRITORIALE.		
18 febbraio 1930	R. decreto-legge n. 93 – Istituzione e ordinamento della milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T).	149	462
5 marzo 1930	Norme esecutive circa l'applicazione del R. decreto-legge n. 93, in data 18 febbraio 1930 concernente l'istituzione della milizia per la difesa aerea territoriale	150	466
3 aprile 1930	Legge n. 314 – Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T.)	238	820

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
30 dicem. 1929	R. decreto n. 2245 – Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.	38	136
30 »	R. decreto n. 2246 – Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine della Corona d'Italia.....	39	142
9 gennaio 1930	Nuova composizione del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia, quale è stata stabilita col R. decreto 30 dicembre 1929–VIII.....	19	50
13 »	R. decreto n. 35 – Graduatoria delle cariche e funzioni nelle gerarchie dello Stato che hanno titolo ad ottenere onorificenze nei vari gradi dell'Ordine Mauriziano.....	91	279
13 »	R. decreto n. 36 – Aumento del numero dei consiglieri componenti il Consiglio degli ordini Mauriziano e della Corona d'Italia, e disposizioni varie circa la Giunta per le onorificenze negli Ordini medesimi.....	92	288
8 febbraio 1930	R. decreto n. 68 – Numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1930 negli ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.....	107	321
5 marzo 1930	Decreto del Ministro delle Colonie col quale si apportano varianti alla composizione della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle Colonie	189	698
5 »	Decreto del Ministro delle Colonie col quale si apportano varianti alla composizione della Commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle Colonie	190	699
27 »	Legge n. 499 – Riconoscimento ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918.....	303	1010

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 magg. 1930	Norme per l'applicazione della legge 27 marzo 1930 n. 499, riguardante il riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918	304	101
27 giugno 1930	Determinazione ministeriale colla quale vengono sostituiti alcuni membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	431	135
16 luglio 1930	Decreto del Ministero delle colonie col quale è sostituito un membro della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	484	153
13 dicem. 1930	Determinazione ministeriale colla quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	726	242
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
16 dicem. 1929	Legge n. 2168 – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito	25	11
23 »	Legge n. 2175 – Competenza a giudicare dei reati consumati nella circoscrizione del Corpo d'armata di Udine	26	111
23 »	R. decreto n. 2195 – Attribuzioni e sedi dei maggiori generali medici	27	11
23 »	R. decreto-legge n. 2225 – Modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del R. Esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici	32	12

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dicem. 1929	Legge n. 2294 – Conversione in legge dei regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali e 26 luglio 1929, n. 1413 recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali.....	53	178
30 »	R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1930, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento dell'Esercito.....	12	39
16 gennaio 1930	Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225.....	33	123
7 febbraio 1930	R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per il 1930.....	106	319
14 »	R. decreto n. 88 – Aumento del numero dei frigoriferi militari	147	460
20 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E.....	99	295
27 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico in S. A. P. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E.....	123	352
17 marzo 1930	Legge n. 338 – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del Servizio chimico militare	233	800
27 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1929, per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente effettivo	175	538

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 aprile 1930	Legge n. 411 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del R. Esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici.....	271	957
17 »	Legge n. 462 – Modifiche alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito.....	290	984
17 »	Legge n. 458 – Istituzione del servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento...	363	1136
17 »	Legge n. 480 – Provvedimenti inerenti ai quadri del R. Esercito	435	1358
12 maggio 1930	R. decreto col quale è stabilita, dal 12 maggio al 31 dicembre 1930, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito	349	1112
29 »	Concorso per l'ammissione al quarto corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente effettivo aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	329	1062
2 giugno 1930	R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per l'anno 1930.....	372	1206
2 »	R. decreto n. 764 – Modifiche al R. decreto 31 maggio 1928, n. 1224, concernente la dipendenza e le attribuzioni dell'ispettore delle truppe celeri.....	384	1250
5 »	R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma del ruolo *M.*, istituito con la legge 17 aprile 1930, n. 480, fra i vari enti.....	437	1373
9 »	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico	364	1145

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giugno 1930	Ufficio armi portatili presso l'ispettorato dell'artiglieria e sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari	396	1275
18 luglio 1930	R. decreto che approva la tabella graduale e numerica del Corpo di stato maggiore	531	1764
19 »	Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 480	436	1366
14 agosto 1930	Varianti alle norme esecutive, per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121 riguardante il servizio tecnico di artiglieria	512	1599
22 »	R. decreto-legge n. 1374 – Nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole militari	637	2138
1 settem. 1930	Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i 720 subalterni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374	638	2140
18 »	Trasferimento a Fiume del magazzino distribuzione viveri della divisione militare di Volosca e costituzione in Pola di un magazzino viveri di presidio	581	2007
25 »	Ufficiali ammessi al quarto corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	585	2014
17 ottobre 1930	Ruolo degli ufficiali anziani delle armi combattenti	626	2103
6 dicem. 1930	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1930-VIII per la nomina a tenente medico in S. P. E.	732	2438
8 »	Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo *M* per il 1931	715	2364

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PENSIONI.		
30 dicem. 1929	Legge 2212 – Estensione agli impiegati ed agenti di tutte le amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per tubercolosi contagiosa, dello speciale trattamento di quiescenza stabilito col R. decreto legge 23 giugno 1927, n. 1160, a favore del personale dipendente dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi	84	237
27 marzo 1930	Legge n. 499 – Riconoscimento ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc.. per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918	303	1010
15 maggio 1930	Norme per l'applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 499, riguardante il riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918	304	1012
2 giugno 1930	Legge n. 751 – Estensione al personale della missione militare italiana per la Repubblica dell'Equatore delle disposizioni di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari	385	1251
24 luglio 1930	R. decreto-legge n. 1094 – Perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana	534	1771
6 novem. 1930	Perdita del diritto alla indennità di buona uscita a carico dell'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato in caso di perdita della cittadinanza italiana	659	2233
	PERSONALE OPERAIO		
6 marzo 1930	Alloggio e vitto agli operai in missione per servizio	134	405
31 »	R. decreto-legge n. 366 – Modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al merito del lavoro	269	921

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 settem. 1930	Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra	629	2113
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
30 gennaio 1930	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	72	208
6 febbraio 1930	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	80	225
13 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	88	242
18 »	R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina	657	2232
20 »	Quaderno dei materiali di caricamento per le batterie da montagna e per le batterie someggiate da 65/17 – Pubblicazione n. 2031 – Edizione 1929.....	100	298
13 marzo 1930	Norme per l'uso e la manutenzione dei campi di tiro chiusi.....	153	470
20 »	Grafici del calcolatore per il tiro modello 1925.....	164	509
27 »	Addestramento dell'artiglieria – Volume I – addestramento del pezzo – Fascicolo: cannone da 305/50 in torre corazzata – Parte 1ª: Istruzione sul materiale e sulle munizioni, e Parte 2ª: Servizio della batteria	176	538
3 aprile 1930	Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 77/28	198	712
3 »	Quaderno di caricamento del carro armato « Fiat » 3000 A. e B. – Pubblicazione n. 2063 – Edizione 1930	209	729

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 aprile 1930	Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva.....	210	730
17 »	Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili – Anno 1930-VIII	228	791
24 »	Programmi di insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente – Edizione 1930	256	881
1 maggio 1930	Raccolta delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali	262	892
1 »	Regolamento di istruzione.....	263	895
8 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	279	964
8 »	Istruzione sul tiro controaerei delle artiglierie.....	280	965
8 »	Istruzione sul servizio automobilistico – Vol. I – Descrizione, manutenzione ed impiego dei mezzi automobilistici – Allegato V – Gancio snodato di traino – Edizione 1930	281	966
8 »	Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie controaerei da 75/27 mod. C. K. – Pubblicazione n. 2056 = Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie controaerei da 75/27 mod. C. K. – Pubblicazione, n. 2058 = Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria controaerei da 75/27 mod. C. K. – Pubblicazione n. 2057.	282	968
8 »	Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione mitragliatrici pesanti mod. 14 per artiglieria – Pubblicazione n. 2055	283	970
22 »	Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1930-VIII – Volume I – parte 2ª	320	1049

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 maggio 1930	Istruzione sulla difesa contro gli aggressivi chimici...	326	1076
5 giugno 1930	Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1892 – Edizione 1930...	342	1102
5 »	Errata-corrige alla pubblicazione « Il tiro della batteria »	343	1103
11 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 2088)	374	1210
12 »	Grafici del calcolatore per il tiro modello 1925.....	362	1133
19 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925, relativo all'obice da 149/12, per l'impiego della granata da 149/12 — V = 300 — h = 1000.....	381	1223
3 luglio 1930	Tavole di tiro per il cannone da 75/27 mod. 911, mod. 906 e mod. 912 – $h_0 = 1000\,\delta = 0{,}927$ – relative alla granata ed allo shrapnel da 75.....	409	1302
3 »	Tavola di tiro per il cannone da 105/28 – $h\delta = 1000 = 0{,}927$ – relativa alla granata francese da 105 carica di toluolammonal	411	1316
3 »	Aggiunte e varianti al fascicolo « Programmi di insegnamento e di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente – Edizione 1930	412	1318
24 »	Grafico del calcolatore per il tiro Modello 1925, relativo all'obice 149/12, per l'impiego della granata 149/12 — V = 186 — h = 1000.....	452	1438
24 »	Tavole di tiro per l'obice da 100/17 Mod. 14 e Mod.16 per la granata da 100 (già 102).....	453	1438
24 »	Tavole di tiro per l'obice da 149/12 mod. 14 per la granata da 149 corta.....	454	1439

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 luglio 1930	Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925	467	1469
31 »	Tavole di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego della granata monoblocco da 149/35	468	1469
31 »	Tavole di tiro per il cannone da 149/35 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa	469	1470
31 »	Tavole di tiro per il mortaio da 210/8 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa	470	1471
7 agosto 1930	Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925	493	1556
7 »	Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925	494	1557
7 »	Grafici per il calcolatore per il tiro mod. 1925	495	1557
28 »	Varianti al « quaderno di caricamento del carro armato Fiat 3000 A e B – Pubblicazione n. 2063 – Edizione 1930 »	539	1781
18 settem. 1930	Tavole di tiro per l'obice da 305/17 G. mod. 17 per l'impiego della granata di ghisa acciaiosa da 305/17	582	2007
30 ottobre 1930	Regolamento per le riviste e parate	650	2161
6 novem. 1930	Istruzione sui materiali, affardellamento e caricamento per il 5° squadrone (mitraglieri)	660	2235
6 »	Dizionario militare tedesco-italiano ed italiano-tedesco	661	2238
6 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	662	2241
13 »	Pubblicazioni da abolire	668	2254
4 dicem. 1930	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	703	2340
4 »	Istruzione sulle teleferiche militari – Edizione 1926 – 1ª serie di aggiunte e varianti	704	2341

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	RECLUTAMENTO.		
2 gennaio 1930	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria.....	7	15
16 »	Inscritti di leva che intendono recarsi nelle colonie...	30	114
23 »	Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nei RR. corpi di truppe coloniali.....	47	153
23 »	Esami presso i battaglioni R. T. e la compagnia R. T. per la Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito..	49	155
14 febbraio 1930	Chiamata alle armi delle reclute a ferma ordinaria per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo, nate dal giugno al dicembre del 1909 ed arruolate con la classe 1909 e di quelle arruolate con la classe 1910, provenienti da leve precedenti o nate nel gennaio 1910.....	90	247
27 »	Corsi allievi ufficiali di complemento.....	124	353
27 »	Arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali	125	354
6 marzo 1930	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.....	142	444
20 »	Ruoli matricolari presso i comuni.....	162	508
27 »	Domande per ferma riducibile.....	177	540
1 aprile 1930	Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante le leve sulle classi 1909 e 1910 e delle reclute arruolate con classi precedenti e lasciate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi.....	184	639
10 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria....	214	734

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 aprile 1930	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento del corso 20 gennaio 1930	242	823
15 maggio 1930	Norme esecutive per l'applicazione della legge 24 marzo 1930, n. 459, che reca disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari	287	378
29 »	Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito	334	1090
19 luglio 1930	Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito	439	1383
31 »	Arruolamenti volontari nella specialità radiotelegrafisti del R. Esercito	471	1472
31 »	Istruzione di mascalcia	472	1473
31 »	Arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali	487	1541
7 agosto 1930	Tabelle indicanti i distretti militari e le zone militari di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna	529	1757
28 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	544	1788
4 settem. 1930	Esami per la nomina a sottotenente di complemento di militari del R. Esercito, in congedo	556	1911
11 »	Chiamata alle armi di reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. Esercito (escluse la cavalleria e l'artiglieria a cavallo) ed alla R. Aeronautica.	575	1969
18 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	583	2008
26 »	Relazione e R. decreto n. 1401 – Nuovi elenchi delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare	604	2181

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 ottobre 1930	Esperimento di equitazione per gli aspiranti al corso allievi ufficiali di complemento di cavalleria.....	593	2048
9 »	Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari ascritti a ferma riducibile – Norme esecutive.....	614	2087
16 »	Speciali corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria	627	2104
30 »	Visita degli inscritti nati nel 1908, rimandati per l'esame definitivo alle sedute da tenere entro il 31 dicembre 1930.....	655	2226
9 dicem. 1930	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.....	714	2357
25 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1875	742	2460
	SCUOLE MILITARI.		
30 gennaio 1930	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 60° corso (1930-1933) della scuola di guerra.....	74	209
13 febbraio 1930	Concorso per titoli per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1930.....	89	242
21 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.....	109	335
6 marzo 1930	Corsi di abilitazione per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire in artiglieria – specialità da montagna o pesante.....	138	404

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 marzo 1930	Ammissione di studenti di ingegneria alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, per la nomina a tenente in servizio permanente nell'arma di artiglieria	160	491
27 »	Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	178	541
27 »	Assegnazione gratuita di stampati alla scuola di applicazione di cavalleria per l'esercizio 1929-30...	179	542
27 »	Ammissione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1930-31	181	545
27 »	Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena...	182	583
27 »	Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena	183	608
17 aprile 1930	R. decreto contenente disposizioni relative agli studi presso la R. Accademia e la scuola di applicazione di artiglieria e genio	321	1050
1 maggio 1930	Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale	264	898
1 »	Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1930-31.....	265	900
1 »	R. decreto n. 726 – Ordinamento delle scuole militari	438	1375
2 »	Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1930-31	266	905
23 giugno 1930	R. decreto n. 967 – Modifiche dello specchio delle indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	458	1453

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 luglio 1930	Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	447	1432
19 »	Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito	439	1383
21 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di ufficio per l'esercizio finanziario 1930-31 per le accademie, scuole e collegi militari	501	1585
21 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio per l'esercizio finanziario 1930-31 per la scuola centrale carabinieri reali	502	1587
31 »	Concorso per titoli per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1930	473	1474
1 agosto 1930	Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori d'amministrazione	477	1483
7 »	Corsi applicativi presso le scuole centrali di Civitavecchia per capitani	496	1558
28 »	Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	540	1782
28 »	Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	541	1783
28 »	Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	542	1786
4 settem. 1930	Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico	559	1914
11 »	Corso tecnico professionale per sottotenenti di artiglieria e genio in servizio permanente effettivo	572	1964
9 ottobre 1930	Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	612	2085

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ottobre 1930	Completamento della cultura tecnico professionale per ufficiali di artiglieria e del genio	616	2094
16 »	Ufficiali ammessi al 5° corso superiore tecnico di artiglieria	624	2101
6 dicem. 1930	Graduatorie di merito dei giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle varie armi, ammessi al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. Accademie di Modena e Torino, per l'anno scolastico 1930-31, in seguito ai concorsi indetti con la circolare 181 *giornale militare* 1930	723	2403
6 »	Ammissione dei sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1930-31	724	2417
6 »	Ammissione di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie e di marescialli ordinari, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente presso la R. Accademia di Modena	725	2422
25 »	Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei CC. RR. presso la scuola centrale CC. RR.	743	2461
	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.		
20 febbraio 1930	Corso d'officina per personale operaio dei reggimenti d'artiglieria pesante e dei centri controaerei da specializzare nella manutenzione e riparazione dei materiali automobilistici	101	299
5 giugno 1930	Rifornimento catene per biciclette	344	1103
25 »	Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico militare	406	1298
31 luglio 1930	Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.	474	1474

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 settem. 1930	Corsi automobilistici per sottufficiali di cavalleria...	557	1911
4 »	Corso automobilistico per capi-laboratorio dei battaglioni pontieri.....	558	1913
4 ottobre 1930	Abilitazione alla carica di ufficiale al materiale nei reggimenti bersaglieri.....	595	2055
4 »	Istruzione automobilistica per ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione.....	597	2056
4 »	Istruzione automobilistica per ufficiali del reggimento pontieri e lagunari.....	598	2060
4 »	Istruzione automobilistica per sottufficiali del reggimento pontieri e lagunari.....	604	2069
23 »	Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'Esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.....	636	2123
30 »	Rifornimento dei lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.....	651	2164
	SERVIZIO DEL GENIO.		
7 marzo 1929	R. decreto n. 1022 – Radiazione delle opere di Forte Brusaferro e Forte Doss Fornas dal novero delle fortificazioni del Regno.....	426	1345
28 novem. 1929	R. decreto n. 2139 – Provvedimenti per i lavori di edilizia militare.....	5	13
22 febbraio 1930	Rimborso d'imposta fondiaria sugli immobili che l'amministrazione militare acquista al demanio dello Stato tanto in via consensuale che col metodo delle espropriazioni per causa di pubblica utilità...	133	398

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 marzo 1930	Materiale fotoelettrico	180	542
12 aprile 1930	Decreto ministeriale portante modifiche al decreto 4 giugno 1926 circa il conferimento degli alloggi militari	309	1033
8 maggio 1930	Servizio di rifornimento dei materiali del genio	275	962
15 luglio 1930	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	482	1537
31 »	Decreto ministeriale per il decentramento dei servizi dell'illuminazione, spurgo pozzi neri, dei fabbricati militari, scalvo delle piante e vendita dell'erba nelle aree demaniali	552	1906
21 agosto 1930	Imposta complementare progressiva – Redditi delle case cooperative costruite col contributo dello Stato	528	1752
25 »	Illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici	553	1907
4 ottobre 1930	Istruzione sul materiale fotoelettrico per ufficiali e sottufficiali del genio	601	2065
4 »	Istruzione per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi	602	2066
4 »	Corsi per sottufficiali del genio meccanici-motoristi e radio-elettricisti montatori	603	2067
16 »	Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	625	2002
	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO.		
25 novem. 1929	R. decreto n. 2184 contenente le norme integrative sul servizio dei cappellani militari (*con due tavole di disegno*)	42	52

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.		
15 dicem. 1929	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	24	109
15 gennaio 1930	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	59	196
31 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	105	318
13 marzo 1930	Trasmissione, approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » e per « cambio di nomenclatura » di autoveicoli completi	152	470
13 »	Materiali del gruppo C perduti da militari di truppa	154	473
29 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni	208	728
2 aprile 1930	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	252	875
17 »	Corso sulle mitragliatrici leggere	229	792
14 agosto 1930	Corsi allievi armaiuoli	509	1595
14 »	Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121 riguardante il servizio tecnico di artiglieria	512	1599
11 settem. 1930	Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare	569	1960
11 »	Undicesimo corso artificieri di artiglieria	570	1961
4 ottobre 1930	Abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento nei reggimenti bersaglieri	596	2056

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
9 gennaio 1930	Mense allievi sottufficiali operai d'artiglieria.....	20	51
14 febbraio 1930	R. decreto n. 88 – Aumento del numero dei frigoriferi militari	147	4[illegible]
8 maggio 1930	Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.....	284	9[illegible]
5 giugno 1930	Servizio della carne congelata.....	345	11[illegible]
3 luglio 1930	Appalto dei foraggi nelle divisioni militari dal 1° settembre 1930 al 31 agosto 1931.....	410	13[illegible]
3 »	Gestione mense allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.....	413	13[illegible]
6 novem. 1930	Corso speciale di merceologia e chimica applicata per ufficiali commissari.....	664	22[illegible]
20 »	Adozione di mobili per camere da ufficiali (*con una tavola di disegno*)	675	22[illegible]
25 dicem. 1930	Adozione dell'armadio di legno abete per sottufficiali (*con una tavola di disegno*).....	744	24[illegible]
	SERVIZIO SANITARIO.		
9 gennaio 1930	Modificazione di prezzo nella tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, ecc. del 1° luglio 1928...	21	[illegible]
30 »	Modificazioni all'organico delle sezioni di disinfezione	73	[illegible]
10 febbraio 1930	Decreto ministeriale – Approvazione di un nuovo elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente	187	[illegible]

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 marzo 1930	Cure balneo-termali	139	405
10 »	R. decreto col quale sono sanzionati movimenti di personale nella costituzione del Collegio medico-legale	216	745
17 aprile 1930	Modificazioni di prezzo nell'elenco e tariffa medicinali	230	793
22 maggio 1930	Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le R.R. Terme di Salsomaggiore	322	1054
7 luglio 1930	Decreto ministeriale col quale è indetto un concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito	441	1418
14 »	Ufficiali medici in S. P. E. assistenti militari alle cliniche universitarie ed agli istituti scientifici del Regno	442	1424
24 »	Somministrazioni a pagamento ai personali delle amministrazioni militari e agli enti statali, di medicinali e medicature	455	1440
8 agosto 1930	R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico legale	574	1966
11 settem. 1930	Nomina della commissione esaminatrice per il concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito	571	1963
23 ottobre 1930	R. decreto n. 1563 – Provvedimenti per le suore addette agli stabilimenti sanitari del R. Esercito e della R. Marina	719	2395
30 »	Provvedimenti medico-legali relativi a militari del R. Esercito e della R. Marina, da espletarsi reciprocamente presso i rispettivi ospedali	652	2175
4 dicem. 1930	Cure balneo-termali	705	2342

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
17 ottobre 1930	R. decreto che concede l'uso della Bandiera nazionale alle scuole allievi ufficiali di complemento, alla scuola centrale carabinieri reali ed alle scuole allievi sottufficiali	671	2263
	SERVIZIO VETERINARIO.		
17 marzo 1930	R. decreto n. 696 – Scioglimento dell'Associazione della Croce Azzurra	348	1111
6 giugno 1930	Prezzi dei prodotti del laboratorio batteriologico veterinario militare	373	1209
23 ottobre 1930	Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso di integrazione	634	2121
	SOTTUFFICIALI.		
23 dicem. 1929	Legge n. 2294 – Conversione in legge dei regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali	53	178
27 febbraio 1930	Corsi per allievi sottufficiali	126	354
6 marzo 1930	Esperimento per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire nella specialità alpini	137	402
6 »	Corsi di abilitazione per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire in artiglieria – specialità da montagna o pesante	138	404
13 »	Istruzione teorico-pratica di colombicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile.	157	477

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 marzo 1930	Legge n. 217 – Modifica all'organico delle musiche presidiarie di corpo d'armata	201	715
17 »	R. decreto n. 240 riguardante modifica al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	204	723
20 »	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1930	165	509
24 »	Legge n. 320 – Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del R. Esercito	234	801
10 aprile 1930	Legge n. 410 – Nomina a maresciallo maggiore vicedirettore della banda dell'Arma dei carabinieri reali	254	878
17 »	Licenze di convalescenza	231	795
1 maggio 1930	R. decreto n. 554 – Modifica al regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito	314	1041
8 »	Militari in attesa di giudizio	285	972
29 »	Sottufficiali aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile	331	1085
23 giugno 1930	R. decreto n. 835 – Richiamo alle armi per istruzione di militari specialisti radioelettrici	399	1279
26 »	Corsi di ginnastica militare per sottufficiali	397	1275
27 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa della classe 1904 ascritti al genio, specialità radiotelegrafisti	400	1280
27 »	Norme per l'avanzamento dei militari musicanti, in dipendenza della legge n. 217, del 17 marzo 1930.	420	1335

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 luglio 1930	Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	424	1339
10 »	R. decreto n. 1033 – Modificazione al regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145	500	1581
24 »	Situazione trimestrale della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	456	1441
31 »	Obblighi di servizio dei sottufficiali e militari di truppa collocati a riposo per anzianità	475	1476
20 agosto 1930	Corso per sottufficiali aspiranti alla qualifica di meccanici-motoristi nel reggimento carri armati	535	1772
21 »	Sistemazione matricolare di sottufficiali e militari di truppa in dipendenza della nuova circoscrizione territoriale	527	1749
25 »	Chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 di tutte le armi, corpi e specialità	546	1815
25 »	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito	547	1823
14 ottobre 1930	Norme per la promozione a sergente e sergente maggiore, per l'ammissione alla ferma ed alle rafferme e per la riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo, in dipendenza del R. decreto-legge n. 1037, del 23 giugno 1927	630	2115
16 »	Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare	625	2068
23 »	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	635	2122

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ottobre 1930	R. decreto n. 1486 – Variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626	694	2323
27 novem. 1930	Istruzioni per le operazioni conseguenti alle chiamate di controllo	693	2310
25 dicem. 1930	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1875	742	2460
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
23 dicem. 1929	Legge n. 2208 – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della Regia Aeronautica e della R. Guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371	35	131
23 »	Legge n. 2293 – Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'art. 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali.....	54	179
16 gennaio 1930	R. decreto-legge n. 177 – Modifica all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	185	691
20 febbraio 1930	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E.....	99	295
20 »	Varianti all'istruzione relativa ai regi decreti 26 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926 n. 920 sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito	102	300

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 febbraio 1930	Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1930 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori	188	697
27 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico in S. A. P. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E.	123	352
17 marzo 1930	Legge n. 337 – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, nella parte riguardante i consigli di disciplina	244	827
24 »	Legge n. 459 – Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari	286	975
27 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1929, per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente effettivo	175	538
27 »	Legge n. 461 – Modifiche all'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371	289	983
10 aprile 1930	Legge n. 487 – Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	308	1032
17 »	Varianti all'istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito	232	795
19 »	Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	245	839

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 maggio 1930	Norme esecutive per l'applicazione della legge 24 marzo 1930 n. 459, che reca disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari.....	287	978
20 »	Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della commissione giudicatrice per l'anno 1930 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori.....	404	1296
2 giugno 1930	Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1930.....	386	1252
5 »	Legge n. 750 – Conservazione del grado di aspirante fino al 55° anno di età per alcune categorie di militari	387	1253
25 »	Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali concorrenti all'assegnazione al servizio tecnico automobilistico militare.....	406	1298
3 luglio 1930	Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento.....	414	1320
7 »	Decreto ministeriale col quale è indetto un concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito..	441	1418
10 »	R. decreto n. 1052 – Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali nelle Colonie.....	498	1575
11 settem. 1930	Nomina della commissione esaminatrice per il concorso per titoli ed esami per 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito.....	571	1963
6 dicem. 1930	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1930-VIII per la nomina a tenente medico in S. P. E.....	732	2438

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dicem. 1930	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	733	2441
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
2 gennaio 1930	Indennità di trasferimento	8	19
4 febbraio 1930	Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici pel periodo durante il quale è addetto al maneggio di sostanze tossiche	401	1291
20 marzo 1930	R. decreto n. 364 – Soppressione dell'indennità d'alloggio a favore dei personali civili e militari dello Stato, nei casi di licenza straordinaria e di aspettativa	251	874
23 giugno 1930	R. decreto n. 983 – Approvazione del regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il R. Esercito	478	1500
3 luglio 1930	R. decreto n. 987 – Riduzione dell'indennità di alloggio ai dipendenti statali assegnatari di appartamenti cooperativi a proprietà individuale costruiti col contributo dello Stato	480	1524
10 »	Decreto ministeriale che regola la concessione dell'indennità di accantonamento alle truppe in distaccamento eventuale in località di alta montagna	481	1526
10 »	Legge n. 1140 – Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle forze armate dello Stato	533	1769
13 novem. 1930	Proposte di determinazione stipendi per ufficiali generali, superiori ed inferiori	669	2255

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
17 aprile 1930	Legge n. 479 – Riforma della legge sul tiro a segno nazionale	367	1159
11 giugno 1930	Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 479 sul tiro a segno nazionale	368	1166
31 luglio 1930	Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale	476	1477
20 novem. 1930	Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 479, sul tiro a segno nazionale	683	2298
	TRASPORTI.		
13 marzo 1930	Spedizioni di masserizie da parte di ufficiali e militari di truppa	155	474
3 aprile 1930	Rimborso di spese di trasporto	199	713
29 maggio 1930	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	335	1091
19 giugno 1930	Trasporti di presidio	382	1223
26 »	Corrispondenze ufficiali con tassa a carico del destinatario	398	1276
14 agosto 1930	Trasporti di materiali in conto corrente sulle FF. SS.	508	1591
28 »	Trasporto di materiali diretti al distretto militare di Ragusa	543	1788
11 settem. 1930	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	573	1965
9 ottob. e 1930	Esibizione dei documenti di trasporto al personale in servizio di controlleria sui treni	613	2087

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 ottobre 1930	Trasporto a bagaglio di ossigeno liquido.....	642	2152
27 novem. 1930	Spedizione sulle FF. SS. delle cose di proprietà dell'Amministrazione militare, e ritiro delle stesse...	691	2308
27 »	Prezzi a tariffa militare per la traversata Napoli-Palermo e viceversa, sulle navi della società di navigazione « Florio ».....	692	2309
18 dicem. 1930	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti...	730	2431
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
31 maggio 1930	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1930-VIII	346	1105
31 »	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1930-VIII.....	347	1106
5 giugno 1930	Legge n. 939 – Richiamo temporaneo in servizio degli ufficiali in congedo a domanda o di autorità...	440	1416
10 luglio 1930	R. decreto-legge n. 1034 – Agevolazioni tributarie per l'Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia.....	499	1579
10 »	Legge n. 957 – Avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito.....	548	1861
23 »	Decreto ministeriale che approva le norme per la prima applicazione della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito	549	1877
21 agosto 1930	Temporaneo richiamo in servizio con assegni dei sottotenenti di complemento di cavalleria, di artiglieria e genio.....	532	1766

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agosto 1930	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 460, sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito	547	1823
6 novem. 1930	R. decreto riguardante la Presidenza dell'Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia	706	2343
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
15 maggio 1930	Decreto ministeriale che istituisce il posto di addetto militare presso la legazione di S. M. il Re d'Italia in Addis Abeba	628	2112
3 luglio 1930	Legge n. 1079 – Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico	517	1722
23 ottobre 1930	R. decreto n. 1571 – Riconoscimento delle operazioni per la riconquista del Fezzan, quali operazioni di grande polizia coloniale	718	2393

ERRATA-CORRIGE

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI	
1929	629	2542	Rettifica di nome di sottotenente maestro di scherma aspirante al passaggio nel ruolo dei maestri civili	1
1930	13	41	Risultato degli esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nel ruolo del gruppo B dei personali civili	5
			AVANZAMENTO	
1929	779	3000	Modifica di anzianità per l'inscrizione sul quadro suppletivo di avanzamento per capitani medici in S. P. E. per l'anno 1929	1
1930	171	524 527	Rettifica di nome di capitano combattente che deve sostenere l'esperimento per l'avanzamento ad anzianità	20
1930	170	524	Tenente colonnello del genio escluso dall'esperimento per l'avanzamento a scelta	27
1930	646	2157	Modificazione della Commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	62
			CONCORSI E GARE	
1929	783	3014	Soppressione della corsa 16 febbraio 1930: Premio coppa dei reggimenti	3
1929	688	2675	Gare aerostatiche	6
1930	702	2338 2339 2340	Modificazione delle disposizioni relative alle corse militari comprese nel 2ª periodo della riunione invernale di corse indette nell'ippodromo di Tor di Quinto	70
			EQUIPAGGIAMENTO	
1929	442	1865	Pantalone lungo di panno turchino da maresciallo CC. RR. a piedi	4

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
1929	442	1870	Cappotto senza fermaglio da carabinieri.....	4
1927	310	1002	Conto di costruzione delle mantelline di panno turchino usate in giubboni da carabinieri.....	4
1924	625	2574 2575	Divisa dei carabinieri reali	13
1930	259	889	Chiodatura speciale alle calzature delle truppe operanti in montagna	31
1930	361	1128	Varianti nelle misure del cappotto di panno grigio-verde.....	35
1929	442	1869	Modifica al conto di costruzione del cappotto di panno turchino per i militari dell'arma dei CC. RR. conduttori di automezzi.....	43
1930	393	1262	Adozione di distintivi metallici di carica	44
1929	442	1869	Nuovi conti di costruzione di vari oggetti di vestiario	54
1930	526	1736 1746	Varianti ai conti di costruzione delle divise da sottufficiali con panno grigio verde alto cm. 160	54
1930	526	1735	Varianti al conto di costruzione delle divise da sottufficiali con panno grigio verde alto cm. 160.....	59
1930	450	1436	Modificazione al conto di costruzione della fodera di tela grigia per gavette piccole	67
			FONDAZIONI	
1930	249	871	Modifica dell'art. 4 dello statuto della « Fondazione colonnello Carlo Vita-Finzi»	28
			ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI	
1930	174	537	Esclusione di ufficiali inferiori di fanteria dal corso pratico di topografia	45
1930	653	2179 2180	Corsi di istruzione per ufficiali in congedo	62

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			RECLUTAMENTO	
1930	544	1807 1808	Modifica al manifesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.....	54 56a
			SCUOLE MILITARI	
1929	503	2127 2128	Ufficiali inferiori di fanteria ammessi al 16° corso di perfezionamento.....	5
1929	782	3008	Ammissione di sottufficiali al 1° anno della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica	6
1929	503	2128	Aggiunta all'elenco degli ufficiali inferiori di fanteria comandati al 16° corso di perfezionamento	6
1929	503	2127 2128 2129	Esclusione di ufficiali inferiori di fanteria dal 16° corso di perfezionamento.....	7
1929	503	2129	Ammissione ed esclusione di ufficiali inferiori di fanteria dal 16° corso di perfezionamento	8
1929	503	2127 2128 2129 2130	Ammissione ed esclusione di ufficiali inferiori di fanteria dal 16° corso di perfezionamento	10
1929	503	2127 2128 2130	Ammissione ed esclusione di ufficiali inferiori di fanteria dal 16° corso di perfezionamento	12
1929	503	2128 2129	Ammissione ed esclusione di ufficiali inferiori di fanteria dal 16° corso di perfezionamento	14
1929	503	2127	Esclusione di capitano di fanteria dal 16° corso di perfezionamento	15
1929	503	2127 2128 2129 2130	Ammissione ed esclusione di ufficiali inferiori di fanteria dal 16° corso di perfezionamento	19
1929	503	2127 2128	Ammissione ed esclusione di ufficiali inferiori di fanteria dal 16° corso di perfezionamento	21

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
1929	503	2128 2129	Ammissione di ufficiali inferiori di fanteria al 16° corso di perfezionamento	22
1929	503	2128	Ammissione di ufficiale inferiore di fanteria al 16° corso di perfezionamento	24
1929	503	2129	Esclusione di ufficiale inferiore di fanteria dal 16° corso di perfezionamento	30
1929	503	2129	Ammissione di ufficiale inferiore di fanteria al 16° corso di perfezionamento	35
1930	477	1487	Rettifica di cognomi di ufficiali inferiori di amministrazione che dovranno frequentare il 9° corso di perfezionamento	47
			SERVIZIO SANITARIO	
1929	540	2326	Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami miscroscopici, ecc. presso gli stabilimenti sanitari militari.....	5
			SOTTUFFICIALI	
1930	231	795	Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa in licenza di convalescenza che non siano riconosciuti idonei a riprendere servizio	21
1930	723	2787 2793	Modificazione di disposizioni relative al corso per allievi sottufficiali operai d'artiglieria	63

ORDINI DEL GIORNO ALL'ESERCITO

Data dell'ordine del giorno	OGGETTO	Pagina
31 luglio 1930-VIII	Soccorso portato dall'Esercito alle popolazioni colpite dal terremoto.....	1451
28 agosto 1930-VIII	Encomio solenne al generale di divisione cav. Federico Baistrocchi.....	1767
3 settembre 1930-VIII	Congedamento della classe anziana.....	1897

NOTIFICAZIONI

OGGETTO	Pagina
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	161
Id. id. id. id.	246
Id. id. id. id.	444
Registrazione di R. decreto	542
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative.....	543
Id. id. id. id.	741
Id. id. id. id.	825
Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli degli inscritti all'opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.....	901
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1002
Id. ld. id. id.	1095
Id. id. id. id.	1341
Premi di studio a favore di figli o figlie di inscritti all'Unione militare per l'anno scolastico 1929-1930.....	1444
Concorso per n. 75 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 365 borse di studio, da conferirsi a carico dell'opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti	1447
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1491
Imposta complementare progressiva — Redditi delle case cooperative costruite col contributo dello Stato.....	1492
Concorso per titoli a 12 posti di vice segretario amministrativo nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.....	1601
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2021
Id. id. id. id.	2134
Concorsi a posti di cancelliere (gruppo B) del Ministero affari esteri.	2228
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	2256
Aggiunte e varianti alla ripartizione in zone del territorio dei distretti militari.....	2280
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative.....	2319
Id. id. id. id, ...	2365

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.....	20
Concorso per titoli a posti di istitutore, maestro, maestra ed istitutrice nei convitti nazionali e negli educandati femminili	796
Pubblicazione dell'almanacco delle Forze Armate.....	904
Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie.....	1058
Variante alle facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie.	1356
Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	2022
Riduzione del 10 % dell'importo degli abbonamenti annui alle riviste e periodici militari.....	2468

TAVOLE

comprese nel *giornale militare* 1930

Quantità delle tavole	SPECIE DELLE TAVOLE	Circolare con la quale venne pubblicata
1	Chiave per ghiera d'ammortizzatore di rinculo e di premiguarnitura anteriore per mitragliatrice mod. 14	111
1	Modificazione al moschetto mod. 91 T. S. modificato e 91/24 per attacco duplice della cinghia	215
1	Chiodatura speciale alle calzature delle truppe operanti in montagna	259
1	Pendaglio di cuoio grigio per sciabola dei sergenti e sergenti maggiori delle varie armi e servizi	433
1	Disposizione dei pacchetti di cartucce a pallottola mod. 90/99 per pistola mod. 74/89, nel nuovo invoglio di cartone per cartucce a pallottola mod. 91/95, e sistemazione dei pacchi nella cassa da imballo	462
1	Taschetta da biada	524
1	Forcina di filo di ottone per fermare il fregio metallico della controspallina	525
1	Fregio per berretto ed elmetto degli ufficiali del reggimento carri armati	580
1	Adozione di un guinzaglio speciale da cavalleria	592
1	Distintivi per primi tenenti	620
1	Mobili per camere da ufficiali	675
1	Armadio di legno abete per ufficiali	744

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1930 - ANNO VIII — 4 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 1 – 21 novembre 1929 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2084 con il quale la « Fondazione Monumento dell'Arma del Genio », costituita con il capitale nominale di L. 50.000 e la cui rendita è destinata a favore del museo storico del genio militare, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 3

» 2 – 21 novembre 1929 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2085 con il quale la « Fondazione capitano Stanislao Miceli », costituita con il capitale nominale di L. 3500 e la cui rendita è destinata a favore della 5ª batteria del 9° reggimento artiglieria da campagna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 5

» 3 – 21 novembre 1929 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2086 con il quale la « Fondazione Massa Convalescenti del 4° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di L. 7300 e la cui rendita è destinata a favore del reggimento stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . » 8

LIBRERIA DELLO STATO

N. **4** - **21 novembre 1929** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 2087 con il quale la « Fondazione Massa Convalescenti del 3° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di L. 11.616,20 e la cui rendita è destinata a favore del reggimento stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 11

» **5** - **28 novembre 1929** - Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2139 - Provvedimenti per i lavori di edilizia militare . . . . . » 13

» **6** - **2 gennaio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 15

» **7** - **2 gennaio 1930** - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria . . . . . » 15

» **8** - **2 gennaio 1930** - Anno VIII — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — Indennità di trasferimento . . . . . » 19

AVVISO . . . . . » 20

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 21

Circolare N. 1. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2084 con il quale la « Fondazione Monumento dell'Arma del Genio », costituita con il capitale nominale di L. 50.000 e la cui rendita è destinata a favore del museo storico del genio militare, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 novembre 1929 - Anno VIII - (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 19 dicembre 1929 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la proposta formulata dalla Direzione del Museo Storico del genio militare perchè, ad esecuzione di un voto del Comitato centrale per il monumento ai caduti dell'Arma del genio, con la somma di lire 50.000 nominali risultante dai residui di quanto venne raccolto dal Comitato stesso, sia costituita ed eretta in ente morale una fondazione da denominarsi « *Fondazione Monumento dell'Arma del genio* », le cui rendite vadano ad incremento del Museo Storico del genio militare;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere detta proposta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Monumento dell'Arma del genio* », costituita con il capitale nominale di lire 50.000, di cui la rendita è destinata a favore del Museo Storico del Genio Militare, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

STATUTO

della « Fondazione Monumento dell'Arma del genio » a favore del Museo Storico del genio militare.

Art. 1.

La « *Fondazione Monumento dell'Arma del genio* » è costituita col capitale nominale di lire 50.000, residuo di oblazioni raccolte a cura del Comitato Centrale per l'erezione del Monumento ai caduti dell'Arma del genio.

La rendita del detto capitale nominale è destinata a favore del Museo Storico del genio militare.

Art. 2.

Il capitale stesso è rappresentato da titoli del Prestito del Littorio che dovranno essere convertiti in certificati di rendita nominativa intestati alla fondazione e depositati nella cassa del cennato Museo.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Consiglio direttivo dal Museo stesso.

Art. 4.

Colla rendita annua verranno eseguiti lavori, modelli o plastici od acquistate opere, stampe, ecc. per l'incremento del ripetuto Museo Storico del genio.

Art. 5.

Le ordinazioni dei lavori, modelli o plastici o gli acquisti verranno fatti dal Direttore del Museo a ciò delegato dal Consiglio direttivo del Museo stesso.

Art. 6.

Gli interessi semestrali del capitale, appena riscossi, saranno depositati — fino all'atto dell'impiego — in un libretto delle Casse postali di risparmio per aumentare coi relativi frutti le disponibilità della fondazione.

Art. 7.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Direttore del Museo trasmetterà al Ministero della guerra, per il tramite dell'Ispettorato del genio, il rendiconto della fondazione.

Roma, li 21 novembre 1929 - Anno VIII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 2. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2085 con il quale la « Fondazione capitano Stanislao MICELI », costituita con il capitale nominale di L. 3500 e la cui rendita è destinata a favore della 5ª batteria del 9° reggimento artiglieria da campagna, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 novembre 1929 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 19 dicembre 1929 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire 3500 nominali fatta dalla famiglia del defunto capitano nel 9° reggimento artiglieria da campagna MICELI cav. Stanislao, affinchè sia costituita una fondazione a lui intitolata e la cui rendita annua sia eroga-

ta in tre premi di eguale entità a favore di altrettanti militari di truppa appartenenti alla 5ª batteria del detto reggimento e che si siano distinti durante l'anno per zelo, lodevole condotta, esemplare disciplina ed elevato spirito di corpo;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione capitano Stanislao MICELI* », costituita con il capitale nominale di lire 3500, di cui la rendita è destinata a favore della 5ª batteria del 9° reggimento artiglieria da campagna, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

STATUTO

della « Fondazione capitano Stanislao Miceli ».

Art. 1.

La « *Fondazione capitano Stanislao MICELI* » è costituita in memoria di quest'ultimo mediante l'offerta di lire 3500 nominali fatta da fratelli Eugenio e Pasquale Miceli a favore della 5ª batteria del 9° reggimento artiglieria da campagna, cui l'ufficiale apparteneva.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 3500 in cartelle di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla fondazione e depositato nella cassa del 9° reggimento artiglieria da campagna.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al Comandante del ripetuto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui al precedente art. 2, saranno istituiti tre premi che verranno assegnati il 15 giugno (festa dell'Arma di artiglieria) ad altrettanti militari di truppa, appartenenti alla 5ª batteria del reggimento, e che, a giudizio di una commissione composta del Comandante del reggimento stesso, del comandante del gruppo cui la 5ª batteria appartiene e del comandante della detta batteria, se ne siano resi maggiormente meritevoli per zelo, lodevole condotta, esemplare disciplina ed elevato spirito di corpo.

Art. 5.

Qualora pervenissero altre elargizioni all'ente, le relative somme saranno capitalizzate sino ad avere la possibilità di disporre — con la relativa rendita — di altri premi, da

elargire ai militari di truppa della stessa 5ª batteria, riconosciuti meritevoli ai sensi del precedente art. 4.

Art. 6.

Entro il 30 giugno di ogni anno sarà trasmesso dal Comandante del 9° reggimento artiglieria da campagna al Ministero della guerra il rendiconto della fondazione.

Roma, li 21 novembre 1929 - Anno VIII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 3. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2086 con il quale la « Fondazione Massa Convalescenti del 4° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di L. 7300 e la cui rendita è destinata a favore del reggimento stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 novembre 1929 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 19 dicembre 1929 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Accertata l'esistenza presso il Comando del 4° reggimento fanteria del fondo disponibile di lire 7300 nominali — derivante dal legato di 800 scudi d'oro disposto dal conte D. Felice Rambaudi con testamento del 28 settembre 1776 a favore del reggimento Piemonte fanteria e dalla donazione di lire 400 antiche di Piemonte fatta con istromento 29 giugno 1780 dal sergente Biagio Florio a favore dello stesso reggimento — la cui rendita annua viene erogata — giusta la volontà dei disponenti — a quei militari di truppa del precitato 4° reggimento fanteria che, convalescenti da lunga malattia, abbiano bisogno di aiuto economico;

Riconosciuta l'opportunità di erigere in ente morale il detto fondo con la denominazione di « *Fondazione Massa Convalescenti del 4° reggimento fanteria* »;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Massa Convalescenti del 4° reggimento fanteria* », costituita col capitale nominale di lire 7300 e la cui rendita è destinata a favore del reggimento stesso, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

STATUTO

della « Fondazione Massa Convalescenti del 4° reggimento fanteria ».

Art. 1.

La « *Fondazione Massa Convalescenti del 4° reggimento fanteria* », è costituita dal fondo di lire 7300 nominali, esistente presso il detto reggimento e derivante dal legato di

800 scudi d'oro disposto dal conte D. Felice Rambaudi con testamento del 28 settembre 1776 a favore del Reggimento Piemonte fanteria, nonchè dalla donazione di lire 406 antiche di Piemonte, fatta con istromento 29 giugno 1780 dal sergente Biagio Florio a favore del detto corpo.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 7300 in titoli del Debito pubblico 3.50 % intestati alla Fondazione e depositati nella cassa del 4° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una Commissione composta del Comandante del ripetuto reggimento che la presiede e di due ufficiali ad esso appartenenti, presenti alla sede e designati dallo stesso comandante.

Art. 4.

La rendita annua del capitale nominale di cui all'art. 2 verrà annualmente erogata dalla Commissione di cui al precedente art. 3 a beneficio di quei militari di truppa che, convalescenti da lunga malattia, abbiano bisogno di aiuto economico.

Art. 5.

Al 31 dicembre di ogni anno il Comandante del 4° reggimento fanteria trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria della Fondazione (circolare 39 *giornale militare* 1929).

Roma, li 21 novembre 1929 - Anno VIII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 4. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 2087 con il quale la « Fondazione Massa Convalescenti del 3° reggimento fanteria », costituita con il capitale nominale di L. 11.616,20 e la cui rendita è destinata a favore del reggimento stesso, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 novembre 1929 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 19 dicembre 1929 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Accertata l'esistenza, presso il Comando del 3° reggimento fanteria, del fondo di L. 11.616,20 nominali, derivante dal legato di 800 scudi d'oro disposto dal conte D. Felice Rambaudi con testamento del 28 settembre 1776 a favore del Reggimento Piemonte Fanteria, dalla donazione di lire 400 antiche di Piemonte fatta con istromento 29 giugno 1780 dal sergente Biagio FLORIO a favore dello stesso reggimento, e dal legato di 264,20 nominali del capitano SPERONI a favore dell'antico 1° reggimento fanteria, la cui rendita annua viene erogata — giusta la volontà dei disponenti — in soccorsi dei militari poveri e malati del precitato 3° reggimento fanteria;

Riconosciuta l'opportunità di erigere in ente morale il detto fondo con la denominazione di « Fondazione Massa Convalescenti del 3° reggimento fanteria »;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Massa Convalescenti del 3° reggimento fanteria », costituita col capitale nominale di L. 11.616,20 e la cui rendita è destinata a favore del reggimento stesso,

viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

STATUTO

della « Fondazione Massa Convalescenti del 3° reggimento fanteria ».

Art. 1.

La « *Fondazione Massa Convalescenti del 3° reggimento fanteria* » è costituita dal fondo di L. 11.616,20 nominali, esistente presso il detto reggimento e derivante dal legato di 800 scudi oro disposto dal conte D. Felice Rambaudi con testamento del 28 settembre 1776 a favore del reggimento Piemonte fanteria, dalla donazione di L. 400 antiche di Piemonte fatta con istromento 29 giugno 1780 dal sergente Biagio FLORIO a favore del detto corpo e dal legato di L. 264,20 nominali del capitano SPERONI a favore dell'antico 1° reggimento fanteria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale indicato nel precedente art. 1 — di cui L. 11.600 in titoli del Debito pubblico 3,50 % intestati alla Fondazione, e un as-

segno provvisorio nominativo di L. 16,20 — depositato nella cassa del 3° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Comandante del ripetuto reggimento.

Art. 4.

La rendita annua del capitale nominale di cui al precedente art. 2 sarà annualmente devoluta, a giudizio del Comandante del 3° reggimento fanteria, a beneficio dei militari di truppa malati o convalescenti del corpo stesso, che versino in condizioni di bisogno.

Art. 5.

Al 31 dicembre di ogni anno il Comandante del 3° reggimento fanteria trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria della Fondazione (circolare 39 *giornale militare* 1929).

Roma, li 21 novembre 1929 - Anno VIII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 5. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2139 – Provvedimenti per i lavori di edilizia militare.** — (Gabinetto). — 28 novembre 1929 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 26 dicembre 1929 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale a datare dal 1° luglio 1926 vennero assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825, recante aggiunte al precedente decreto 25 febbraio 1926, n. 422;

Visto il R. decreto 14 giugno 1929, n. 960, contenente norme per la riassunzione, da parte dell'Amministrazione della guerra, dei lavori di stabilità e grande trasformazione dei fabbricati militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per agevolare gli uffici del Genio civile incaricati della costruzione di edifici militari nell'assolvimento di tale còmpito, il Ministero della guerra provvederà direttamente a mezzo della Direzione generale del Genio al collegamento con i detti uffici per quanto riguarda gli eventuali chiarimenti da fornirsi agli uffici stessi durante lo studio dei progetti particolareggiati, nonchè per quanto riguarda il superamento delle eventuali difficoltà durante l'eseguimento dei lavori, e a mezzo dei Comandi territoriali del Genio militare per le notizie sull'andamento degli studi e dei lavori da fornire alle Amministrazioni interessate.

Il Ministero della guerra, d'accordo con quello dei lavori pubblici, potrà emanare norme particolareggiate per il più pratico e proficuo funzionamento del servizio.

Il R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — BIANCHI.

N. 6. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 2 gennaio 1930 - Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici, con determinazione del 7 dicembre 1929, n. 7889, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, l'Impresa Buonasorte Antonio e Paolo di Potenza, nonchè le persone degli stessi signori Buonasorte Antonio e Paolo del fu Luigi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 7. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 gennaio 1930 - Anno VIII.

In relazione alle norme date con la circolare n. 582 del *giornale militare* del 1929 circa lo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari iscritti alla milizia universitaria, avvertesi che, quando si parla di *corsi*, si deve intendere il complesso delle istruzioni, tanto di quelle che si svolgono presso le università durante l'anno accademico, quanto di quelle che vengono impartite presso le scuole allievi ufficiali di complemento.

Come si è detto ai nn. 2 e 3 della citata circolare i corsi vengono svolti in due anni consecutivi e comprendono in ciascun anno un periodo di istruzioni militari e di lezioni su materie militari durante l'anno accademico ed un periodo di istruzioni e lezioni speciali d'arma presso le scuole allievi ufficiali di complemento durante le vacanze estive.

Ciò premesso, il Ministero determina quanto appresso a complemento delle norme impartite con la predetta circolare 582:

1. Le condizioni di età per l'ammissione ai corsi per studenti universitari devono intendersi identiche a quelle stabilite per l'ammissione ai normali corsi allievi ufficiali

di complemento, tenendo però presente che è sufficiente che il minimo di 17 anni di età sia compiuto all'atto dell'ammissione alle scuole allievi ufficiali di complemento e cioè prima del 15 luglio dell'anno successivo a quello in cui iniziano i corsi.

2. Per l'esatta interpretazione del 3° capoverso del n. 2 della citata circolare 582, si fa presente che tale capoverso si riferisce agli studenti che abbiano ottenuta l'idoneità al grado di sottotenente di complemento prima del compimento del 26° anno di età durante lo svolgimento degli studi universitari e mentre cioè godono della facoltà di ritardare il servizio militare.

Essi hanno l'obbligo di iniziare il servizio di prima nomina, anche se non hanno compiuto gli studi universitari, al raggiungimento di tale limite di età.

3. Anche gli inscritti alla leva di mare, studenti appartenenti alla milizia universitaria, possono ottenere l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari chiedendo il trasferimento alla leva di terra.

La procedura sarà la stessa stabilita per gli aspiranti ai corsi normali, tenendo presenti le norme contenute nella circolare 198 del *giornale militare* 1926 a complemento delle disposizioni emanate con le circolari del *giornale militare* nn. 12 e 644 del 1925.

4. Gli universitari ascritti a ferma minima o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del titolo per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, potranno a domanda e previa rinuncia scritta alla ferma minima essere ammessi ai corsi in parola.

La durata del servizio dovrà, in tal caso, essere per essi la stessa che sarà stabilita per le reclute con ferma riducibile della rispettiva classe.

La rinuncia scritta dovrà essere inviata a cura dei comandi di corpo d'armata agli uffici di leva che dovranno prenderne nota sulle liste dandone poi comunicazione ai distretti militari per le conseguenti variazioni matricolari.

A quelli poi ascritti a ferma riducibile o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo, saranno applicate le norme stabilite per i militari con ferma riducibile ammessi ai corsi allievi ufficiali normali.

5. L'ammissione ai corsi non dà luogo ad inscrizione sui ruoli matricolari della qualifica di allievi ufficiali di complemento fino a quando gli studenti non vengono effettivamente ammessi alle scuole allievi ufficiali di complemento.

Non è computato come servizio militare il periodo di tempo nel quale gli studenti seguono le istruzioni militari pratiche e le lezioni su materie militari durante l'anno accademico presso le università, tanto nel primo quanto nel secondo anno dei corsi.

Invece il servizio effettivamente prestato presso le scuole allievi ufficiali di complemento dai giovani predetti è considerato come servizio militare.

6. L'ammissione alle scuole allievi ufficiali degli inscritti ai detti corsi che non siano ancora stati arruolati dai consigli di leva implica da parte di essi l'assunzione dell'arruolamento volontario, con la ferma di tre anni, dalla quale verranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente di complemento.

Lo stesso arruolamento volontario dovrà essere assunto all'atto dell'ammissione alle scuole dai giovani riformati o dichiarati rivedibili che, ciò nonostante, avessero iniziato i corsi.

Tanto gli uni quanto gli altri devono trovarsi nelle condizioni stabilite dall'art. 121 del T. U. delle leggi sul reclutamento per gli arruolamenti volontari e compiere le pratiche relative presso la scuola allievi ufficiali di complemento alla quale siano ammessi.

7. Gli allievi che durante i due corsi di tre mesi presso le scuole allievi ufficiali diano evidenti prove di inettitudine e di incapacità o d'indisciplina, saranno dai comandi di corpo d'armata proposti al Ministero per la cessazione dalla qualità di allievo ufficiale nello stesso modo che si pratica per gli allievi dei corsi normali.

In caso di cessazione da tale qualità, essi saranno assegnati ad un corpo per compiere i loro obblighi di leva quando avranno compiuto i loro studi o raggiunto il 26° anno di età od anche subito, ove lo desiderino.

8. Coloro che, dopo aver frequentato il primo corso di tre mesi presso le Scuole allievi ufficiali di complemento, non prendessero parte nell'anno accademico successivo al secondo periodo d'istruzione presso le università, cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali, ma dovranno frequentare per intero il corso normale per allievi ufficiali di complemento.

Essi potranno peraltro chiedere il ritardo del servizio militare per frequentare un corso normale allievi ufficiali al termine degli studi non oltre però il compimento del 26° anno di età.

A tale effetto, i competenti comandi di corpo d'armata dovranno fare gli accertamenti del caso.

9. I giovani che, dopo aver preso parte al secondo periodo di istruzione presso le università, non si presentassero alle scuole allievi ufficiali di complemento per frequentarvi il secondo corso di tre mesi, incorreranno nel reato di diserzione, a meno che chiedano di fruire del ritardo del servizio militare fino al termine degli studi e comunque non oltre il 26° anno di età.

In quest'ultimo caso però essi avranno l'obbligo di compiere per intero il corso normale allievi ufficiali di complemento.

10. Gli allievi che rimangono assenti dalle scuole allievi ufficiali per oltre trenta giorni in uno dei due periodi d'istruzione cessaranno dalla qualità di allievi ufficiali ed a loro riguardo verrà provveduto nel modo indicato nel numero 8. Se però l'assenza è dovuta a malattia, essi potranno chiedere di prender parte al periodo d'istruzione dell'anno successivo, e conservare così la qualità di allievo ufficiale.

11. Le variazioni matricolari da inscriversi a riguardo degli allievi ammessi alle scuole, dovranno formularsi come segue:

Per quelli non ancora arruolati.

« Arruolato volontario con ferma di tre anni ed ammesso alla scuola allievi ufficiali di complemento di . . . . . dopo aver compiuto il primo periodo d'istruzione presso l'università di . . . . . li 15 luglio (anno) ».

Per gli arruolati.

« Ammesso alla scuola allievi ufficiali di complemento di . . . . . dopo aver compiuto il primo periodo d'istruzione presso l'università di . . . . . li 15 luglio . . . . . ».

Per tutti.

« Inviato in congedo provvisorio con l'obbligo di prender parte al secondo periodo d'istruzione presso la università di . . . . . e di ripresentarsi il 15 luglio . . . . . alla scuola allievi ufficiali di complemento di . . . . . 15 ottobre . . . . . ».

« Ammesso alla scuola allievi ufficiali di complemento di . . . . . dopo aver compiuto il secondo periodo d'istruzione presso l'università di . . . . . li 15 luglio . . . ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 8. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di trasferimento.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 2 gennaio 1930 - Anno VIII.

Il Ministro delle finanze, con circolare 30 novembre 1929, n. 119970, ha disposto che, in analogia al trattamento stabilito — col suo decreto del 18 aprile 1925 e col decreto di S. E. il Capo del Governo del 30 ottobre 1926 — per i funzionari collocati a riposo che raggiungono il domicilio eletto, che le indennità e le spese di trasferimento, per le persone di famiglia e per le masserizie, dei funzionari trasferiti da una ad altra sede permanente di servizio, non sono dovute se i movimenti non si effettuino entro due anni dalla data del trasferimento, riferibile alla località da cui avvengono i movimenti stessi.

Le indennità e le spese di cui innanzi saranno dovute anche quando, non avendo le persone di famiglia e le masserizie raggiunto il funzionario in una sede intermedia, il movimento avvenga direttamente all'ultima sede, sempre ben inteso che dalla data del penultimo trasferimento non siano trascorsi i due anni.

In tal caso però la relativa liquidazione verrà eseguita in base alla minore distanza intercedente fra l'ultima sede di servizio e le due precedenti.

Le amministrazioni dipendenti sono tenute all'adempimento delle disposizioni suindicate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di campagna alla scala 1:25.000 (Tavolette):

90 III SE Mollieres — 90 III SE Testa Raja — 170 IV SE S. Felice Circeo — 170 IV SO Monte Circeo — 265 IV NE Mazzara del Vallo.
Prezzo di ciascuna tavoletta L. 2,25.

Carta d'Italia al 100.000:

Edizione a sole curve: 262 Monte Etna — 273 Caltagirone.
Prezzo di ciascun foglio L. 3.

Edizione a curve e sfumo: 252 Naso.
Prezzo di ciascun foglio L. 4.

Edizione policroma a tratteggio: XXXVII Pisino — 49 Verona — 72 Fiorenzuola d'Arda — 73 Parma.
Prezzo di ciascun foglio L. 4.

Carta internazionale del mondo al milionesimo:

L 32 Milano — K 32 Firenze — J 33 Palermo — L 33 Trieste — K 33 Roma.
Prezzo di ciascun foglio L. 14.

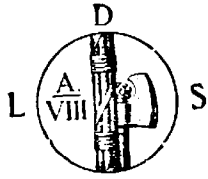
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 54ª, anno 1929-VIII, circolare n.629.

A pagina 2542, invece che PRAMPOLINI Alberto, leggasi PRAMPOLINI Gilberto.

Dispensa 63, anno 1929-VIII, circolare 779.

A pagina 3000, primo comma, settima e ottava riga, invece di « (anzianità 20 luglio 1926) » leggasi: « (anzianità 20 luglio 1916) ».



PREZZO L. 0,60

(5684) - Roma, 1929-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1930 - ANNO VIII — 4 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 9 - 1° gennaio 1930 - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - GIUSTIZIA MILITARE - DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 1 - Amnistia e indulto per reati comuni e militari . . . *Pag.* 24

» 10 - 1° gennaio 1930 - Anno VIII — DISCIPLINA MILITARE. — Relazione e R. decreto n. 2 - Provvedimenti di Sovrana clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . » 28

» 11 - 1° gennaio 1930 - Anno VIII — DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 1° gennaio 1930. n. 2, contenente provvedimenti di Sovrana clemenza . . . . . » 31

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 9. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - GIUSTIZIA MILITARE - DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione e R. decreto n. 1 - Amnistia e indulto per reati comuni e militari.** — (Gabinetto). — 1° gennaio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 1, del 2 gennaio 1930 - Anno VIII).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, a S. M. il Re, in udienza del 1° gennaio 1930, sul decreto contenente amnistia e indulto per reati comuni e militari.

SIRE !

La Maestà Vostra, nell'impulso generoso del Suo animo, ha sempre voluto che nei giorni più fausti della Sua Casa un atto di giusta e ragionevole clemenza intervenisse a favore di coloro che, pur traviati da un momentaneo errore, affidassero di un probabile ravvedimento.

Clemenza giusta e ragionevole ho detto, non cieca indulgenza, e in limiti tali mantenuta, da non riuscire dannosa per l'opera, pur necessaria, di repressione penale. Tutte le amnistie invero, largite dalla Maestà Vostra, ottennero il duplice scopo di conservare al magistero penale la sua efficacia e di consentire la riabilitazione dei rei occasionalmente caduti nel delitto.

Così è per il presente atto di indulgenza sovrana, che il Governo ha l'onore di proporre alla Maestà Vostra per festeggiare il faustissimo evento delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte, amore ed orgoglio del popolo italiano.

Nessuna occasione, per la solennità dell'avvenimento, poteva essere più propizia. Il lungo tempo trascorso dall'ultima amnistia, quella del 1925, toglie ogni dubbio circa il fermissimo intendimento del Governo di V. M. di applicare con giusto rigore la legge penale.

Il congegno stesso del presente atto di clemenza ne conferma l'alto significato politico e sociale.

Infatti viene bensì conceduta amnistia pei reati pei quali sia dalla legge comminata una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno, o una pena pecuniaria; viene bensì fatto condono di un anno per le pene restrittive della libertà personale di durata maggiore. Ma la Sovrana indulgenza non ha luogo quando si tratti di delinquenti pericolosi, o di delitti che, nell'attuale momento, producono più grave allarme sociale. In ispecie sono escluse dai benefici conceduti col presente decreto quelle forme di delitti proprie della delinquenza associata, contro le quali il Governo sta conducendo una lotta, che vuole essere senza quartiere.

Mi lusingo pertanto che Vostra Maestà voglia dare la Sua augusta sanzione alle presenti proposte, che nuovo motivo di giubilo saranno per il popolo italiano nella presente lietissima circostanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, e con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conceduta amnistia per tutti i reati per i quali è comminata dalla legge una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ad un anno o una pena pecuniaria.

Se alla pena restrittiva della libertà personale sia congiunta una pena pecuniaria, l'amnistia si applica quando, convertita la pena pecuniaria a norma di legge, la durata complessiva della pena non superi un anno.

Art. 2.

E' altresì conceduta amnistia:

a) per i furti e le appropriazioni indebite, previsti negli articoli 402, 417 e 420, ultimo capoverso, del codice penale, semprechè il valore della cosa, che ha formato oggetto del reato, non superi le L. 500;

b) per le contravvenzioni, anche se previste in leggi speciali;

c) per le trasgressioni previste nel codice civile, nel codice di procedura penale e nella legge 16 febbraio 1913, n. 89, sul notariato e nel relativo regolamento, per le quali sia stabilita una pena non superiore alla sospensione.

Art. 3.

Fuori dei casi preveduti nei precedenti articoli, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e sono ridotte di egual tempo quelle superiori.

Sono condonate altresì le pene pecuniarie.

Se si tratta di reati previsti nelle leggi penali militari, commessi da militari, il condono e la riduzione sono estesi a due anni.

L'indulto si ha come non conceduto quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni cinque dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso di nuova condanna, si procede al cumulo delle pene a norma del codice penale.

Art. 4.

Sono esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni coloro che, al tempo del commesso reato, erano sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, al confino di polizia o alla ammonizione o che avevano riportato due condanne per delitti a pene restrittive della libertà personale, di cui una superiore a tre mesi ancorchè sia avvenuta amnistia o riabilitazione.

Art. 5.

Il presente decreto non si applica:

a) ai delitti di tradimento, spionaggio, diserzione, abbandono di posto, codardia, rivolta, mutilazione, previsti nelle leggi penali militari, e di renitenza alla leva;

b) ai delitti contro lo Stato, previsti nel capo 1°, titolo 1°, libro 2° del codice penale, nonchè nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, e nei Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, e 13 marzo 1927, n. 313, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;

c) ai delitti di associazione per delinquere, previsti negli articoli 248 e 249 del codice penale, di falsità in monete

e in carte di pubblico credito, previsti nel capo 1°, titolo 6°, libro 2° del codice penale, di omicidio previsto nell'art. 366 del codice penale, di furto previsto nell'art. 404, n. 12, del codice penale, e di rapina, estorsione e ricatto, previsti negli articoli 406, 407, 408, 409, 410 e 411 del codice penale;

d) ai reati previsti nella legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente e nel relativo regolamento, approvato con R. decreto 11 aprile 1929, n. 1086;

e) ai reati in materia finanziaria.

Art. 6.

Il presente decreto si applica anche alle colonie, per i reati commessi da cittadini metropolitani, e altresì alle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 7.

L'applicazione e gli effetti dei benefici concessi col presente decreto sono regolati dalle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed ha efficacia per i reati commessi fino alla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GRANDI — DE BONO
GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 3. — MANCINI.

N. 10. — DISCIPLINA MILITARE. — **Relazione e R. decreto n. 2 – Provvedimenti di Sovrana clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 1° gennaio 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 1, del 2 gennaio 1930 – Anno VIII).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per la guerra, a S. M. il Re, in udienza del 1° gennaio 1930, sul decreto contenente provvedimenti di clemenza per mancanze disciplinari commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

SIRE!

Per il fausto avvenimento delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte ho ritenuto opportuno predisporre gli uniti provvedimenti di Sovrana clemenza con cui vengono condonate punizioni relative a mancanze commesse da militari del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, ponendo però alla loro base il concetto di non riammettere nell'Esercito coloro i quali ne sono usciti in conseguenza della applicazione della legge sullo stato degli ufficiali e di quella sullo stato dei sottufficiali.

Sembra invero si possa, senza tema di sminuire i principî fondamentali o di ledere il prestigio dell'Esercito e delle altre Forze Armate, condonare le punizioni aventi scopo correttivo, ma non quelle che si prefiggono di epurare le Forze Armate degli indegni, tenuto conto anche delle garanzie di serenità e pacatezza che circondano le procedure disciplinari relative.

Al criterio sopra enunciato si ravvisa opportuno sottoporre una sola eccezione raccomandabile altresì per il carattere speciale del lieto avvenimento e cioè la riammissione in servizio degli ufficiali e sottufficiali che contrassero matrimonio senza il Superiore assenso.

Per evitare infine aggravio all'Erario si propone che tutti i benefici da considerarsi nel proposto decreto non abbiano a recare alcun effetto finanziario retroattivo.

Esposti i criteri fondamentali dei provvedimenti enunciati, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema del decreto che li contempla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Potranno essere condonate, a domanda degli interessati, le seguenti punizioni relative a mancanze commesse da militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica dal 1° gennaio 1929 a tutto il 31 dicembre 1929;

a) dispensa dal servizio permanente effettivo per l'articolo 41 della legge sullo stato degli ufficiali n. 397 e successive modificazioni;

b) sospensione dall'impiego (esclusa quella inflitta per l'art. 66 della legge sullo stato degli ufficiali n. 397);

c) sospensione dal grado (esclusa quella di carattere precauzionale o inerente a condanna per reato che non sia compreso nell'amnistia);

d) dispensa dal servizio a senso della lettera *d*) del paragrafo 73 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con decreto 31 gennaio 1907, numero 145, e successive modificazioni; o del 3° comma dell'articolo 6 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica; o dell'art. 264 del regolamento di disciplina per i Corpi della Regia marina approvato con R. decreto 13 novembre 1924;

e) retrocessione dal grado a senso della lettera *a*) del paragrafo 85 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito; o del n. 687 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito 24 giugno 1929; o a sensi del 1° comma dell'art. 6 del citato R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220;

f) passaggio alle compagnie di disciplina di punizione, purchè esso non sia stato disposto per mancanze di carattere indecoroso o contro le Patrie istituzioni.

Art. 2.

Il condono di cui all'art. 1 viene accordato su decisione insindacabile ed inappellabile del Ministro competente, con

particolare riguardo ai militari decorati di almeno una medaglia di argento al valor militare e ai promossi per merito di guerra.

Art. 3.

Il condono delle punizioni, concesso in base agli articoli precedenti, avrà effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Per la riammissione in servizio nei casi indicati dagli articoli precedenti non è computabile come servizio utile il tempo trascorso in congedo.

Art. 5.

Le domande di condono potranno essere inoltrate non oltre sessanta giorni dalla data del presente decreto per punizioni già inflitte e non oltre sessanta giorni dalla notificazione delle punizioni da infliggersi, in seguito, però sempre, a mancanze commesse dal 1° gennaio 1929 a tutto il 31 dicembre 1929.

Art. 6.

Il condono di cui al presente decreto non ha effetti finanziari.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore da oggi.

I Ministri competenti compileranno le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 4. — MANCINI.

N. 11, — DISCIPLINA MILITARE. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2, contenente provvedimenti di Sovrana clemenza.** — (Gabinetto). — 1 gennaio 1930 - Anno VIII.

UFFICIALI.

1. — Gli ufficiali che intendano invocare i benefici di cui all'art. 1 lett. *a*) *b*) e *c*), del R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2, ne faranno domanda al Ministero della Guerra su carta da bollo da lire 3, entro i limiti di tempo prescritti dal decreto stesso.

2. — Gli ufficiali in servizio presenteranno le domande ai comandanti di corpo, capi di servizio o di ufficio. Quelli in congedo le presenteranno ai comandi militari che li hanno in forza.

3. — Gli interessati indicheranno la natura del provvedimento disciplinare che fu adottato nei loro riguardi, la data del decreto relativo ed il loro preciso recapito.

4. — I comandanti di corpo e i capi di servizio od ufficio all'atto in cui riceveranno le domande ne accerteranno la tempestività di presentazione con apposita nota.

5. — Essi poi istruiranno le pratiche richiedendo all'arma dei CC. RR. un rapporto circostanziato sulla condotta tenuta dall'ufficiale dopo la punizione; per gli ufficiali in servizio le autorità militari compileranno altresì un rapporto sul servizio prestato posteriormente alla punizione.

Per tutti dovrà essere unito lo stato di servizio aggiornato.

Trattandosi di ufficiali che abbiano contratto matrimonio senza Sovrano Assentimento o col solo rito religioso, oppure matrimonio religioso non valido agli effetti civili, ovvero in contravvenzione all'art. 10 del T. U. delle leggi sul matrimonio degli ufficiali, dovranno darsi esaurienti informazioni circa la onorabilità dell'unione.

Le domande così corredate saranno dalle autorità gerarchiche, e munite dei loro pareri, inoltrate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione Disciplina).

6. — Le riammissioni in servizio saranno effettuate con decreto Reale a decorrere dal 1° gennaio 1930.

Per gli ufficiali riammessi in servizio, il tempo trascorso in congedo non è computabile nè agli effetti del trattamento di quiescenza, nè agli effetti dell'anzianità di grado. Tale anzianità viene determinata sulla base di quella già posseduta dall'ufficiale anteriormente al provvedimento di dispensa, detratto il periodo compreso tra la data della dispensa, e quella di entrata in vigore del R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2.

In dipendenza dei provvedimenti di condono non si fa luogo a corresponsione di assegni arretrati.

Gli assegni dell'ufficiale riammesso in servizio o che abbia beneficiato del condono della sospensione dall'impiego decorreranno, in ogni caso, dal giorno in cui l'ufficiale riassumerà effettivamente servizio.

7. — Gli ufficiali beneficieranno delle disposizioni di cui sopra compatibilmente con le norme per i limiti di età stabiliti rispettivamente per il loro grado e categoria.

8. — I comandi che abbiano in corso o debbano istituire accertamenti per le infrazioni contemplate nel decreto di condono, sempre per fatti commessi entro i limiti di tempo indicati nel decreto stesso, daranno corso ugualmente e regolarmente ai detti accertamenti.

Spetterà poi al Ministero, sulle risultanze degli accertamenti medesimi, dare notificazione del provvedimento definitivo da infliggersi all'ufficiale, perchè questi possa, entro i 60 giorni dalla notificazione, presentare, ove lo creda, domanda di condono secondo le norme di cui ai numeri precedenti.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.

9. — I sottufficiali ed i militari di truppa che intendono invocare i benefici di cui all'art. 1 lettere *d)* ed *e)* del R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2, ne faranno domanda su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero della Guerra, entro i limiti di tempo prescritti dal decreto.

Dette domande saranno presentate ai superiori diretti o ai comandi di Distretto, secondo che trattisi di militari alle armi o in congedo.

I militari in congedo dovranno nelle domande dichiarare se desiderano riprendere servizio.

I comandanti di corpo o di distretto cureranno che le dette domande siano corredate dei seguenti documenti:

a) rapporto sulla condotta in genere tenuta sotto le armi dal militare posteriormente alla mancanza che diede luogo al provvedimento disciplinare;

b) informazioni sulla onorabilità del matrimonio o dell'unione matrimoniale contratti;

c) copia del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico mod. 961, se si tratti di sottufficiale.

Per i militari che si trovino in congedo da oltre due mesi, ai documenti di cui sopra dovranno aggiungersi i seguenti:

d) dichiarazione del casellario giudiziale rilasciata dal presidente del Tribunale competente, modello 42;

e) rapporto informativo dell'arma dei Carabinieri Reali sulla condotta tenuta dal richiedente, dopo l'invio in congedo.

10. — I detti comandi, dopo di aver accertata la data di presentazione, inoltreranno le domande documentate ai comandi di corpo d'armata o delle isole per la prescritta via gerarchica, ovvero al comando generale dell'arma dei CC. RR., per i militari già appartenenti all'arma, per il tramite dei comandi di legione cui i richiedenti erano effettivi all'atto della punizione per la quale si chiede il condono.

Le varie autorità gerarchiche trasmittenti dovranno esprimere in merito alle domande il loro parere.

11. — I comandi di corpo d'armata o delle isole ed il comando generale dell'Arma, riconosciuta la regolarità delle domande e della istruttoria relativa, le trasmetteranno, col loro parere, al Ministero per la decisione.

12. — L'ammissione al beneficio del condono di cui all'articolo 1, lett. *d*) ed *e*) avverrà per decreto Reale, pei gradi di maresciallo delle varie armi, esclusa quella dei carabinieri reali; per decreto ministeriale per i gradi di sergente maggiore e di sergente, nonchè per tutti i gradi di sottufficiale dell'arma dei carabinieri reali; per determinazione ministeriale pei graduati di truppa di tutte le armi.

13. — Alla riammissione in servizio di coloro che saranno ammessi al beneficio del condono non sarà di ostacolo l'aver superato il limite massimo di età stabilito per la riammissione in servizio, nè l'essere rivestito di un grado superiore a quello di sergente maggiore.

14. — A matricola saranno segnate le seguenti variazioni:

a) per i dispensati che vengano riammessi in servizio: « Riammesso in servizio per effetto di R. decreto . . . . . (oppure di decreto ministeriale . . . . . oppure di determinazione ministeriale . . . . . .) in base al R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2 »;

b) per i dispensati che non chiedano di riprendere servizio: « La dichiarazione di dispensa dal servizio di cui . . . . . è sostituita con invio in congedo illimitato per effetto di R. decreto . . . . . (oppure di decreto ministeriale. . . . . oppure di determinazione ministeriale . . . . . .) in base al R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2 »;

c) per i retrocessi che rimangano in servizio « Reintegrato nel grado per effetto di R. decreto . . . . . (oppure di decreto ministeriale . . . . . oppure di determinazione ministeriale . . . . . .) in base al R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2 »;

d) per i retrocessi che vengano lasciati in congedo: « Reintegrato nel grado per effetto di R. decreto . . . . . (oppure di decreto ministeriale . . . . . oppure di determinazione ministeriale . . . . . .) in base al R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2, e lasciato in congedo illimitato »;

e) per i retrocessi che vengano riammessi in servizio: « Reintegrato nel grado per effetto di R. decreto . . . . . (oppure di decreto ministeriale . . . . . oppure di determinazione ministeriale . . . . . .) in base al R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2 e riammesso in servizio ».

15. — I comandi che debbano istituire o che abbiano in corso procedimenti che possano dar luogo a dispensa o a retrocessione per i casi contemplati dall'art. 1 lett. *d*) ed *e*) del citato R. decreto, per fatti commessi nei limiti di tempo indicati nel decreto medesimo, li inizieranno e li continueranno regolarmente, notificando il provvedimento definitivo all'in-

teressato, perchè questi possa, entro 60 giorni dalla notificazione, presentare, ove lo creda, domanda di condono secondo le norme succitate.

16. — Le domande per il condono del passaggio alle compagnie di disciplina di punizione, pel caso contemplato dall'art. 1, lett. *f*) del R. decreto 1° gennaio 1930, n. 2, redatte su carta da bollo da L. 3 e dirette al Ministero della Guerra, saranno a cura del comando degli stabilimenti militari di pena trasmesse, pel tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimeranno il loro parere, al Ministero, corredate, oltre che dei documenti di cui al precedente numero 9, anche della copia del provvedimento in base al quale il richiedente fece passaggio alle compagnie di disciplina.

17. — Gli incorporati nelle compagnie di disciplina, ammessi a condono, che provengano dalla R. Aeronautica o da corpi ordinati militarmente, saranno avviati ad un reggimento di fanteria del R. esercito, designato dal rispettivo distretto di leva, per completare i propri obblighi di servizio militare.

18. — Nel caso che la punizione del passaggio alle compagnie di disciplina sia stata già scontata potranno le domande di condono essere egualmente presentate dai militari in congedo al comando del distretto, agli effetti della eventuale modifica della dichiarazione sulla condotta.

19. — La dichiarazione di buona condotta, che fosse stata negata unicamente per effetto della punizione condonata, potrà essere concessa quando trattisi di casi indicati ai numeri 3, 4 e 6 del paragrafo 942-*ter* del Regolamento sul reclutamento.

In tali casi i comandi di distretto, appena ricevuta comunicazione del condono, richiederanno agli interessati il foglio di congedo illimitato sostituendolo con altro in cui la dichiarazione di buona condotta sia riportata con la formula stabilita dal Regolamento sul reclutamento come se il militare non avesse mai subito la punizione condonatagli.

Per gli altri casi compresi nel condono la dichiarazione di buona condotta può essere concessa solo in via eccezionalissima quando speciali circostanze lo consiglino. I comandi di distretto perciò rimetteranno le domande al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), che si riserva di pronunciarsi in merito.

20. — Le riammissioni in servizio e le reintegrazioni nel grado per effetto del R. decreto di condono avranno decorrenza dal 1° gennaio 1930.

Per i riammessi in servizio il tempo trascorso in congedo non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.

L'anzianità da attribuire tanto ai riammessi quanto ai reintegrati sarà determinata sulla base di quella che già essi possedevano anteriormente alla dispensa o alla retrocessione, detratto il periodo compreso tra la data di detti provvedimenti e quella di entrata in vigore del Regio decreto di condono.

In dipendenza dei provvedimenti di condono non si fa luogo a corresponsione di assegni arretrati.

I nuovi assegni decorreranno dal giorno dell'effettiva riammissione in servizio o reintegrazione nel grado.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO, prezzo vario — All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato al Provveditorato Generale dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

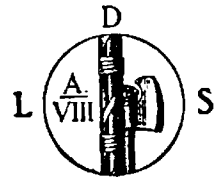
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 0,40

(5681) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1930 - ANNO VIII — 11 GENNAIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 50 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 12 - **30 dicembre 1929** - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1930, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396 sull'ordinamento dell'Esercito . . . . . *Pag.* 39

» 13 - **31 dicembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato degli esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli del gruppo B dei personali civili. . . . . » 40

» 14 - **4 gennaio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 2 settembre 1929. . . . . » 42

» 15 - **9 gennaio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste. » 42

» 16 - **9 gennaio 1930** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Camicia di tela candida per truppa. . . . . » 43

LIBRERIA DELLO STATO

N. 17 - **9 gennaio 1930** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Conto di costruzione, specchio delle misure, dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente, relativi al calzoncino da ginnastica per la truppa, in sostituzione di quelli pubblicati con la circolare 675 del *giornale militare* 1928 . . . . . *Pag.* 47

» **18 - 9 gennaio 1930** - Anno VIII — MATRICOLA. — Fogli matricolari di militari di truppa che cessano isolatamente dal servizio prima del proscioglimento della rispettiva classe . . . . . » 50

» **19 - 9 gennaio** 1930 - Anno VIII. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Nuova composizione del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia, quale è stata stabilita col R. decreto 30 dicembre 1929 - VIII. . . » 50

» **20 - 9 gennaio** 1930 - Anno VIII. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Mense allievi sottufficiali operai d'artiglieria. . . . . » 51

» **21 - 9 gennaio 1930** - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione di prezzo nella tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura ecc. del 1° luglio 1928 . . . . . » 52

» **22 - 25 novembre 1929** - Anno VIII — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO, NELLA R. MARINA, NELLA R. AERONAUTICA. — R. decreto n. 2184 contenente le norme integrative sul servizio dei cappellani militari (con due tavole di disegno) . . . . . » 52

ERRATA CORRIGE . . . . . » 73

Circolare N. 12. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1930, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento dell'Esercito.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 30 dicembre 1929 – Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, è stabilita, per l'anno 1930, come segue:

Un generale di brigata per l'arma di fanteria.

Tre generali di brigata per l'arma di artiglieria.

Un generale di brigata per l'arma del genio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 13. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato degli esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli del gruppo B dei personali civili.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami di concorso per merito distinto a posti del grado 9° nei ruoli del gruppo *B* dei personali civili dell'Amministrazione militare, indetti col decreto Ministeriale in data 20 agosto corrente anno (circolare 562 del *giornale militare ufficiale*) e visti i risultati degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati impiegati sono dichiarati vincitori dei concorsi di cui appresso:

a) del concorso a quattro posti di primo ragioniere geometra del genio militare:

rag. geometra TRESCA Francesco Paolo, con punti 18.50;

b) del concorso a tre posti di primo capotecnico di artiglieria e genio:

Capotecnico POMPILI Luigi, con punti 17.75;

c) del concorso a tre posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio:

1° disegnatore tecnico PRINETTI Costantino, con punti 17; 2° disegnatore tecnico CARSANA Edgardo, con punti 17; 3° disegnatore tecnico LENZI Ugo, con punti 17.

Art. 2.

Il disegnatore tecnico GROPPO Giuseppe ha superato gli esami di concorso per merito distinto, ma non viene com-

preso tra i vincitori del concorso stesso, essendo stato collocato al quarto posto nella graduatoria, con punti 16.

Art. 3.

I seguenti impiegati che, pur non essendo riusciti vincitori del concorso per merito distinto, hanno però riportati i punti richiesti per superare l'esame di idoneità, sono dispensati dal sostenere quest'ultimo. A norma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i medesimi verranno classificati nella graduatoria da formarsi dopo che sarà espletato l'esame di idoneità indetto col decreto Ministeriale 20 agosto corrente anno, se a tale data avevano già raggiunta l'anzianità prescritta per esservi ammessi, oppure nelle graduatorie che saranno formate in seguito agli altri esami di idoneità che verranno indetti dopo che gli interessati stessi avranno raggiunta la menzionata prescritta anzianità:

GOLIA dott. Luigi, vice ragioniere d'artiglieria, con punti 14.75;

AMIRANTE dott. Eugenio, ragioniere d'artiglieria, con punti 14.41.

REBECCHI Giovanni Battista, ragioniere geometra, con punti 15;

VERA Giovanni Battista, vice ragioniere geometra, con punti 15;

ROSSO Giuseppe, ragioniere geometra, con punti 14.25.

BALDI Eugenio, commissario di leva del grado 10° (ruolo ad asaurimento), con punti 15;

DE DONATO Ettore, commissario di leva del grado 10° (ruolo ad esaurimento), con punti 14.62;

CAVALIERI Armando, commissario di leva del grado 10° (ruolo ad esaurimento), con punti 14.50;

GIANNANGELI Francesco, capotecnico di artiglieria e genio, con punti 14;

LAURENTI Guglielmo, disegnatore tecnico d'artiglieria e genio con punti 15.25.

Roma, 31 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 14. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Impiegati ammessi agli esami di idoneità, indetti col decreto ministeriale 2 settembre 1929.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 4 gennaio 1930 – Anno VIII.

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Ministero, i sottoindicati impiegati sono ammessi agli esami d'idoneità, indetti col decreto ministeriale in data 2 settembre corrente anno (circolare 609 del *giornale militare*):

a) per capo disegnatore tecnico dell'istituto geografico militare:

disegnatore tecnico ROSSI Guido;
» » DEL PANTA Ulisse:

b) per primo capotecnico di artiglieria e genio:

capotecnico SANTORO Michele;
» SAETTONE Giuseppe;

c) per capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio:

disegnatore tecnico AMBROSINI Alfonso;
» » FERIOLI Giuseppe;
» » PELLEGRI Gino;
» » COSTADONI Guido;
» » REVERBERI Paolo.

p. *Il Ministro*: P. GAZZERA.

N. 15. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ditte escluse dalle aste.** — (Direzione generale d'artiglieria e automobilismo). — 9 gennaio 1930 – Anno VIII.

Si partecipa alle Amministrazioni dipendenti che con decreto Ministeriale n. 48182 del 24 dicembre 1929 la ditta Enrico Martina di Napoli è stata permanentemente esclusa dal

fare offerte per tutti i contratti da stipularsi dalle Amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 68 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 16. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Camicia di tela candida per truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 gennaio 1930 - Anno VIII.

La camicia di cotone da truppa, finora costruita in tela grezza, sarà d'ora in avanti, dopo esaurite le eventuali scorte di tela grezza, costruita con tela cotone candida da camicie alta cm. 74.

La camicia di tela di cotone candida si compone delle seguenti parti:

Un corpo.

Un colletto.

Due maniche.

Il corpo si suddivide in due parti, l'anteriore e la posteriore, unite insieme a mezzo di due cuciture laterali e di un doppio spallaccio.

La parte posteriore è di cm. 8 più lunga di quella anteriore; entrambe hanno una larghezza corrispondente all'altezza della tela. Il fondo è sparato lateralmente lungo le cuciture ed ivi è rinforzato con la stessa tela. La parte anteriore e quella posteriore hanno il fondo orlato a macchina.

Sulla parte anteriore vi è uno sparato verticale con un piegone largo mm. 35 a 37. La parte destra dello sparato porta due bottoni piccoli d'osso bianco a due fori, e sulla parte sinistra, in corrispondenza dei bottoni, sono praticati due occhielli in senso verticale.

Il colletto è diritto ed è formato con doppia tela.

Ciascuna manica è costituita di un sol pezzo e termina con un polsino formato da una lista addoppiata di tela e

fornita di bottone con relativo occhiello. Il fondo della manica è sparato per cm. 9-10, non compreso il polsino. All'origine dello sparato vi è una travetta.

Le camicie sono di 5 taglie, le cui dimensioni risultano dal seguente specchio delle misure.

Nel taglio abbinato delle camicie di 1ª, 4ª, 5ª taglia, si può ottenere un'economia di stoffa di circa 5 centimetri per camicia, tagliando una manopola di prima taglia nel corpo della camicia di 4ª o 5ª, ed una manopola di 4ª o 5ª taglia nel corpo della camicia di 1ª taglia.

La tela di cotone candida per camicie, alta m. 0.74, sarà inventariata alla categoria 1ª, sezione 1ª, categorico 1844, al prezzo di L. 3.40 al metro.

La camicia di tela cotone candida sarà inventariata alla categoria 1ª, sezione *A*, numero categorico 143, al prezzo di L. 11.80.

Segue il conto di costruzione, lo specchio delle misure, la dimostrazione della stoffa occorrente.

Conto di costruzione della camicia di tela.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone candida per camicie alta m. 0,74	m.	2,86	3,40	9,72
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	2 —
			Prezzo di costo . . . L.	11,72
			Prezzo di conteggio . . . L.	11,80

(1) Nella fornitura sono compresi; 5 bottoni d'osso bianco piccoli a 2 fori ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Specchio delle misure della camicia di tela candida.

Taglie	Lunghezze							metà larghezza delle maniche, superiormente	Altezze				
	dell'imbusto non compreso lo spallaccio		dello sparato anteriore	delle maniche dalla spalla al polsino	del polsino	dello spallaccio	del colletto		dello spallaccio			dei polsini	del colletto
	Parte posteriore	Parte anteriore							sulla linea mediana della parte posteriore	parte più alta	verso le maniche		
1ª	1000	940	370	580	250	500	430	260	85	140	90	60	25
2ª	960	900	360	560	240	490	420	250	85	140	90	55	25
3ª	920	860	350	540	240	480	410	240	80	135	85	55	25
4ª	880	820	340	520	230	470	410	230	80	135	85	50	25
5ª	840	780	330	500	230	460	400	220	75	130	80	50	25

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione della camicia di tela candida.

Taglie	Da costruirsi su 100	Tela di cotone candida per camicie alta m. 0,74 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	10	3,20	32 00	
2ª	20	2,98	59,60	
3ª	40	2,85	114,00	
4ª	20	2,74	54,80	
5ª	10	2,57	25,70	
	100		286 10	
		Media	2,86	

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 17. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conto di costruzione, specchio delle misure, dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente, relativi al calzoncino da ginnastica per la truppa, in sostituzione di quelli pubblicati con la circolare 675 del *giornale militare* 1928.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 gennaio 1930 - Anno VIII.

Questo Ministero ha deciso di portare da tre a cinque le taglie dei calzoncini da ginnastica adottati con circolare 675 del *giornale militare* 1928. Le due taglie aumentate sono di dimensioni maggiori di quelle già esistenti, e meglio si adattano agli uomini di maggiore statura quali: granatieri, artiglieria da montagna, ecc.

Nulla è variato nella descrizione del calzoncino inserto nella già citata circolare 675 del *giornale militare* 1928. Sono però sostituiti, con i seguenti altri, il conto di costruzione, lo specchio delle misure, e la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente.

Conto di costruzione dei calzoncini da ginnastica.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino candida per mutande alta m. 0,64. .	m.	1,83	6,80	12,44
Fibbie di ferro nichelato con ardiglione mobile.	n.	1	0,25	0,25
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	2,10
			Prezzo di costo. . . L.	14,79
			Prezzo di conteggio. . . L.	14,80

(1) Nella fornitura sono compresi: un bottone mezzano d'osso bianco a due fori ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Specchio delle misure dei calzoncini di tela bianca da ginnastica.

Taglie	Lunghezze dei gambali: parte esterna della cintura al fondo	Lunghezze dei gambali: parte interna dall'inforcatura al fondo	Lunghezze delle cinghie: con fibbia	Lunghezze delle cinghie: senza fibbia	Metà larghezza: della cintura	Metà larghezza: alla coscia	Metà larghezza: al fondo	Altezza della cintura: sul davanti	Altezza della cintura: sul dietro	Note
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
1ª	620	360	500	600	500	410	305	90	55	
2ª	580	325	480	580	490	400	295	90	55	
3ª	540	290	460	540	480	390	290	90	55	
4ª	510	260	430	510	450	370	280	90	55	
5ª	480	240	400	480	420	350	270	90	55	

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei calzoncini di tela bianca da ginnastica.

Taglie	Da costruirsi su 100	Tela di cotone basino candida per mutande alta m. 0,64 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	1	2, 36	2, 36	
2ª	2	2, 18	4, 36	
3ª	20	2 —	40 —	
4ª	50	1, 82	91 —	
5ª	27	1, 68	45, 36	
Totale..	100		183, 08	
		Media m.	1, 83	

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 18. — MATRICOLA. — **Fogli matricolari di militari di truppa che cessano isolatamente dal servizio prima del proscioglimento della rispettiva classe.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 gennaio 1930 - Anno VIII.

Considerata l'opportunità che i fogli matricolari dei militari appartenenti alle classi dal 1876 in poi, che cessino definitivamente dal servizio isolatamente per collocamento a riposo o in riforma o per altre cause, non siano più versati man mano a questo Ministero, si dispone che, a deroga del paragrafo 85, 3° comma del Regolamento per le matricole del R. Esercito, detti fogli matricolari siano tenuti presso i distretti, per essere uniti a quelli delle classi cui i militari stessi appartengono.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 19. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Nuova composizione del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia, quale è stata stabilita col R. decreto 30 dicembre 1929-VIII.** — (Gabinetto). — 9 gennaio 1930 - Anno VIII.

Per effetto del citato R .decreto 30 dicembre 1929-VIII, la nuova composizione del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia risulta come appresso:

Confermati nella carica di membri effettivi del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia:

S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta, Maresciallo d'Italia;

ZOPPI cav. Gaetano, generale d'armata a riposo;

BRUSATI Conte cav. Ugo, generale d'armata a riposo;

SOLARI cav. Emilio, ammiraglio d'armata in posizione ausiliaria;

FABBRI cav. Augusto, generale di corpo d'armata in a. r. q.

Nominati membri effettivi del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia, in sostituzione rispettivamente del Maresciallo d'Italia cavaliere Gaetano GIARDINO e del generale d'ar-

mata cav. Paolo MORRONE, scaduti per compiuto nuovo triennio di permanenza nella carica:

PECORI GIRALDI conte cavaliere Guglielmo, Maresciallo d'Italia;

FERRARI cav. Giuseppe Francesco, generale d'armata.

Confermati nella carica di membri supplenti del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia:

CIANO conte di CORTELLAZZO cav. Costanzo, ammiraglio di divisione in posizione ausiliaria;

PICCIO cav. Pier Ruggero, generale di divisione aerea.

Nominato membro supplente del Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia, in sostituzione del generale di corpo d'armata in a. r. q. cav. Vittorio ZUPELLI, scaduto per compiuto triennio di permanenza nella carica:

FARA cav. Gustavo, generale di corpo d'armata nella riserva.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 20. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Mense allievi sottufficiali operai di artiglieria.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 gennaio 1930 - Anno VIII.

Le scuole allievi sottufficiali operai di artiglieria di cui alla circolare 723, *giornale militare* c. a., che avranno inizio il 1° marzo p. v., gestiranno direttamente le mense per gli allievi stessi, con le modalità in vigore.

La quota giornaliera per convivente sarà di lire 5, comprese le somministrazioni straordinarie previste dal n. 7 della circolare 137, *giornale militare* 1927, giusta quanto è stabilito dalla circolare 237, *giornale militare* c. a.

Parimenti, i comandi delle scuole sono autorizzati a prelevare a pagamento tutti o parte dei generi componenti la razione vitto presso i magazzini militari di distribuzione viveri.

Questi, a loro volta, considereranno detti eventuali prelevamenti come una normale cessione a pagamento fatta a

privati e provvederanno pertanto al discarico dei generi prelevati ed al versamento del loro importo in tesoreria applicando le norme contenute nella circolare 719, *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 21. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazione di prezzo nella tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura ecc. del 1° luglio 1928.** — (Direzione generale sanità militare). — 9 gennaio 1930 - Anno VIII.

Questo Ministero determina che, a decorrere dal 1° febbraio 1930, il prezzo del dentifricio in pasta sia modificato come è appresso indicato:

0-3155 - dentifricio in pasta, tubetto da L. 0,70 a L. 0,60.

Si avverte che gli spacci cooperativi degli enti militari sono autorizzati a prelevare a pagamento i tubetti di pasta dentifricia dagli ospedali militari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 22. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO, NELLA R. MARINA, NELLA R. AERONAUTICA. — **R. decreto n. 2184 contenente le norme integrative sul servizio dei Cappellani militari** (*con due tavole di disegno*). — (Gabinetto). — 25 novembre 1929 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 6, del 9 gennaio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 417, circa l'istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica;

Visto il R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, contenente le norme per l'applicazione della legge predetta;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di integrare le norme del citato Regio decreto 9 agosto 1926, n. 1493;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio dei cappellani militari comprende, in tempo di pace:

a) l'assistenza religiosa ai ricoverati in luoghi militari di cura ed in case militari di pena;

b) la celebrazione, in luoghi designati per il culto, delle funzioni religiose ordinarie e periodiche (come quelle della domenica e delle feste di precetto) dedicate, in modo speciale, ai militari alle armi che intendano parteciparvi di libera loro iniziativa;

c) la celebrazione di quelle altre funzioni religiose straordinarie che le competenti autorità militari (comandante di divisione territoriale per l'esercito o di circoscrizione corrispondente per la marina e per l'aeronautica) ritengano di promuovere in determinate circostanze;

d) l'insegnamento religioso nei Collegi militari, secondo le norme ed i criteri con cui lo stesso insegnamento viene impartito nelle scuole medie del Regno.

Art. 2.

I comandanti di presidio per i militari del Regio esercito (o di circoscrizione corrispondente, per i militari della Regia marina e della Regia aeronautica) cureranno, in seguito agli accordi presi col cappellano militare competente, le predisposizioni per agevolare, compatibilmente con le esigenze del servizio, il libero intervento dei militari alle funzioni religiose di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, e per assicurare la disciplina dei militari, specie quando ne sia numerosa l'affluenza, nei luoghi di culto ove si compia la celebrazione delle funzioni stesse.

A cura dei comandanti delle Accademie militari e dei Collegi militari saranno organizzate analoghe funzioni festive religiose per quegli allievi degli istituti medesimi che non facciano domanda di esserne dispensati.

Le predisposizioni per le funzioni religiose che siano da compiersi a bordo delle Regie navi spettano ai competenti comandi navali.

Art. 3.

L'alta direzione del servizio — affidato normalmente, per l'esercito, la marina e l'aeronautica, ai cappellani militari di ruolo od incaricati, e, in via eccezionale, a sacerdoti cattolici investiti temporaneamente di funzioni analoghe — spetta all'Ordinario militare per l'Italia, che vi provvede con l'ausilio del personale di sua Curia (vicario e ispettori).

L'Ordinario militare riferisce annualmente (nel mese di dicembre) al Ministero competente sul modo come il servizio dei cappellani militari si è svolto, formulando, in tale occasione, le proposte che ritenga del caso per il migliore funzionamento del servizio stesso.

In qualunque altro momento, però, ha facoltà — se lo ritenga necessario — di riferire su questioni particolari o di presentare proposte isolate, nei riguardi pure degli spostamenti di personale, consigliati dall'interesse del servizio, da una sede all'altra o da uno ad altro ruolo parziale delle diverse Amministrazioni militari.

L'Ordinario militare presenta inoltre al Ministero competente, quando lo giudichi opportuno, le proposte di collocamento a riposo d'autorità dei cappellani militari di ruolo che vi abbiano diritto a termini di legge e che non ne abbiano fatto domanda.

Art. 4.

L'Ordinario militare per l'Italia, su richiesta dei Ministeri competenti, studia, redige e sottopone all'esame dei Ministeri stessi i progetti per l'organizzazione del servizio religioso in tempo di guerra, sia per quanto riguarda la predesignazione dei cappellani militari occorrenti alle forze mobilitate, sia per ciò che attiene ai mezzi la cui disponibilità quel servizio in tempo di guerra comporti.

Art. 5.

L'Ordinario militare studia e propone i mezzi ritenuti più efficaci per contribuire alla elevazione culturale e in genere alla migliore preparazione dei cappellani militari, organizzando, se del caso, brevi cicli di conferenze pratiche, previe le necessarie intese con i Ministeri interessati, anche circa le relative modalità.

L'Ordinario militare può corrispondere direttamente coi cappellani militari per le questioni di natura prettamente ecclesiastica.

Art. 6.

E' in facoltà dell'Ordinario militare per l'Italia, per constatare direttamente in qual modo si svolga il servizio cui sovraintende, di compiere visite personali presso gli enti ospedalieri militari, le case di pena militari principali (carceri militari e reclusorio militare) e le carceri militari preventive, o presso gli enti della Regia marina e della Regia aeronautica ove prestino servizio cappellani militari.

Per tali visite l'ufficio dell'Ordinario militare per l'Italia avrà cura di dare preavviso (con l'indicazione dei giorni e delle ore in cui avranno luogo) ai competenti comandi di divisione militare territoriale (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica) i quali ne daranno notizia al rispettivo comando di corpo d'armata (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica) ed agli enti e stabilimenti interessati.

In tali casi l'Ordinario militare sarà ricevuto con gli onori dovuti agli ufficiali generali del suo rango, secondo le prescrizioni in vigore.

Analoghi onori saranno dovuti all'Ordinario militare ogni qualvolta i comandi di divisione militare territoriale (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica), per superiori disposizioni o per loro diretta iniziativa approvata dai rispettivi comandi di corpo d'armata (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica) od anche su proposta degli enti dipendenti e previa autorizzazione dei superiori comandi, rivolgano all'Ordinario medesimo regolare invito in occasione di cerimonie militari.

Per le visite che l'Ordinario militare per l'Italia intenda compiere a bordo di Regie navi, il preavviso, secondo le precedenti disposizioni, dovrà essere dato per tempo ai competenti comandi navali.

Art. 7.

L'Ordinario militare per l'Italia è coadiuvato, nell'esercizio del suo ufficio, dal vicario, che lo sostituisce nei casi di assenza e lo rappresenta là dove egli non possa personalmente intervenire.

Art. 8.

Della Curia dell'Ordinario militare per l'Italia fanno pure parte i due ispettori, i quali vigilano sullo svolgimento dei servizi con lo studio delle varie pratiche loro affidate e possono essere anche inviati a compiere sul posto ispezioni ecclesiastiche sui cappellani, quando l'Ordinario lo ravvisi di propria iniziativa necessario o ne sia richiesto dal Ministero.

Art. 9.

I cappellani militari capi costituiscono un ruolo unico per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica. I passaggi, pertanto, dei cappellani capi dall'uno all'altro dei tre ruoli parziali rispettivamente amministrati dai tre Ministeri militari, vengono disposti con semplice decreto Ministeriale emanato di concerto fra le Amministrazioni interessate.

Art. 10.

I sacerdoti prescelti per la nomina a cappellano capo debbono, prima che la nomina sia effettivamente disposta, rilasciare su un foglio di carta bollata da L. 3 la prescritta dichiarazione firmata, e controfirmata dall'Ordinario militare, del seguente tenore:

« Agli effetti della mia nomina a cappellano « capo { del Regio esercito / della Regia marina / della Regia aeronautica } dichiaro io sottoscritto

« di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servi-
« zio di assistenza spirituale presso le forze militari dello
« Stato Italiano e di aver piena conoscenza delle disposi-
« zioni che regolano la posizione dei cappellani militari di
« ruolo.

« Dichiaro inoltre che mi impegno a compiere esattamen-
« te tutti i miei doveri di cappellano capo, con ogni dili-
« genza e zelo ».

Analogamente i sacerdoti designati per l'assunzione delle funzioni di cappellani incaricati, dovranno, prima di assumere servizio, rilasciare, con le stesse modalità di cui al precedente comma, la prescritta dichiarazione del seguente tenore:

« Agli effetti dell'incarico affidatomi, dichiaro io sotto
« scritto di possedere cognizione degli obblighi inerenti al
« servizio di assistenza spirituale presso le forze armate
« dello Stato e di avere presa conoscenza delle disposizioni
« che regolano il trattamento dei cappellani incaricati.

« Dichiaro inoltre che m'impegno a compiere esattamente
« tutti i doveri di cappellano con ogni diligenza e zelo ».

Nell'un caso e nell'altro la dichiarazione di legge tiene luogo, a tutti gli effetti, del giuramento prescritto per gli altri personali dello Stato.

Art. 11.

Per l'esercito, l'ambito territoriale entro cui si svolge normalmente il còmpito di ogni singolo cappellano militare capo è quello della divisione militare comprendente l'ente ospedaliero militare cui il cappellano è addetto.

Per le divisioni militari al cui rispettivo ente ospedaliero non trovasi assegnato un cappellano di ruolo, le relative funzioni sono demandate al cappellano capo addetto all'ospedale militare della sede del competente comando di corpo d'armata.

Per la marina è riconosciuta ai cappellani capi competenza territoriale entro i limiti di giurisdizione del dipartimento marittimo o del comando militare marittimo alla cui dipendenza i cappellani trovinsi rispettivamente a prestare servizio.

Per l'aeronautica l'ambito territoriale di cui sopra è quello corrispondente al comando di Zona aerea territoriale.

Art. 12.

I cappellani militari possono essere autorizzati a spostarsi temporaneamente dalla sede dell'ufficio, per raggiungere le sedi di altri presidî compresi nell'ambito territoriale di rispettiva pertinenza, sia per organizzare in tali sedi le funzioni religiose ammesse, sia per officiarle direttamente, negli edifici dedicati al culto, quando manchi la possibilità di ricorrere al ministero di ecclesiastici locali.

L'autorizzazione dovrà essere concessa dal competente comandante di divisione militare territoriale (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica).

Art. 13.

I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale e disciplinare militare, in ragione del rispettivo grado militare di assimilazione, solo in caso di mobilitazione totale o parziale o di imbarco.

In ogni altro caso, i cappellani militari debbono osservare, nei rapporti con le autorità militari, i normali doveri gerarchici cui sono tenuti gli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, fermo rimanendo il principio che sulle eventuali infrazioni disciplinari di quel personale conosciute direttamente o indirettamente dal comandante della divisione militare (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica) debba la stessa autorità, pel tramite del competente comando di corpo di armata, riferire prontamente con rapporto particolareggiato al Ministero, cui spetta provvedere e decidere, previo parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Rimane pure ferma la subordinazione diretta dei cappellani militari all'autorità dell'Ordinario militare per l'Italia nel campo disciplinare di ordine prettamente ecclesiastico.

Per le questioni di materia prettamente ecclesiastica i cappellani militari possono corrispondere direttamente con l'Ordinario militare.

Art. 14.

I cappellani militari capi hanno l'ufficio nei locali degli enti cui sono addetti, e non possono allontanarsi dall'ambi-

to territoriale di rispettiva pertinenza se non con licenza dell'Ordinario militare e previo nulla osta delle autorità militari.

Negli stessi locali uno o due ambienti, secondo la disponibilità, saranno adibiti ad uso di alloggio dei cappellani capi.

Art. 15.

I cappellani militari devono tenersi, con particolare cura, al corrente delle condizioni dei militari degenti negli enti ospedalieri cui sono addetti, e trovarsi pronti, in ogni momento, per gli atti del loro ministero presso coloro che ne abbiano urgente necessità.

Devono analogamente interessarsi dei ricoverati nelle case di pena militari principali (carcere militare o reclusorio militare) e nelle carceri militari preventive.

Art. 16.

Il cappellano militare capo, oltre all'opera che è tenuto a prestare personalmente nei limiti dei còmpiti a lui attribuiti, organizza e vigila, secondo le superiori direttive, l'opera sussidiaria del cappellano o dei cappellani incaricati addetti ad enti ospedalieri della stessa divisione militare per il Regio esercito o di circoscrizione corrispondente per la Regia marina, o assegnati alle zone aeree territoriali per la Regia aeronautica, assumendosi la responsabilità del complessivo servizio nell'ambito territoriale di sua pertinenza.

Egli è tenuto a riferire periodicamente all'Ordinario militare per l'Italia sul modo nel quale i cappellani incaricati disimpegnano le loro mansioni e sulle attitudini e condotta rispettiva.

Art. 17.

Deve ritenersi, di massima, incompatibile con la qualità di cappellano militare l'accettazione di ogni altro incarico o servizio che non rientri nel novero dei normali còmpiti a detta qualità attribuiti.

In ogni caso, sull'eventuale autorizzazione spetta di decidere al Ministero competente, sentito l'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 18.

Il cappellano militare può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi privati.

Nel secondo caso non ha diritto a stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per motivi privati può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Art. 19.

Agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

Non può disporsi del posto del cappellano collocato in aspettativa.

Art. 20.

L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda, in base a certificato medico, debitamente vidimato e legalizzato.

Il Ministero competente può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico militare o di marina.

L'Ordinario militare per l'Italia propone il collocamento in aspettativa per infermità di un dipendente cappellano mediante motivata relazione al Ministro competente.

Le norme e le procedure di cui sopra sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità, sia su domanda, sia di autorità.

Art. 21.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi privati non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o privati, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi privati non può superare due anni in un quinquennio.

Art. 22.

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 21, il cappellano che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. Il cappellano, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere dell'aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Peraltro, qualora il Ministero competente non ritenga opportuno il definitivo allontanamento del cappellano dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 21, per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando il Ministero competente lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, al cappellano che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il cappellano non riassume servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

Art. 23.

Il cappellano può essere collocato in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione del ruolo organico.

Occorrendo tali provvedimenti, sono designati dall'Ordinario militare per l'Italia i cappellani che debbono essere collocati nella detta posizione.

Se, durante il tempo in cui il cappellano trovasi in aspettativa, sia soppresso un posto nel suo ruolo e grado, il cappellano stesso passa di diritto nella posizione di disponibilità, dalla data della soppressione del posto, ed ha il trattamento di questa posizione, anche per quanto riguarda la eventuale riammissione in servizio, di cui al seguente art. 24.

La disponibilità non può durare più di due anni.

Art. 24.

Il cappellano in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare per l'Italia, quando, entro i due anni dalla data del collocamento in tale stato, abbia luogo una vacanza nel ruolo.

Il cappellano riassunto in servizio ai sensi del precedente comma, prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente all'anzianità medesima.

Il cappellano in disponibilità, che non riassuma servizio ai sensi del comma primo, è collocato a riposo col trattamento che possa spettargli a norma di legge.

Art. 25.

Quando sia decorso il periodo massimo di due anni, senza che avvenga il richiamo in servizio e la riammissione in ruolo ai sensi del precedente art. 24, il cappellano in disponibilità è collocato a riposo e ammesso al trattamento di quiescenza cui abbia diritto.

Art. 26.

Al cappellano in disponibilità o in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il cappellano stesso conti dieci o più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto, se conti meno di dieci anni, ferma in ogni caso la perdita del supplemento di servizio attivo.

Gli anni di servizio, in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno, sono soltanto quelli utili per la pensione.

Art. 27.

Nei decreti di collocamento in aspettativa, per infermità o per motivi privati, devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno spettante al cappellano.

L'assegno deve essere indicato anche nei decreti di collocamento in disponibilità.

Art. 28.

I cappellani in aspettativa o in disponibilità sono soggetti alle norme disciplinari stabilite per quelli in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Essi devono comunicare al Ministero competente e all'ufficio dell'Ordinario militare per l'Italia la loro residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 29.

Il cappellano, salva l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 14, può ottenere dall'Ordinario militare per l'Italia congedi che, in complesso, non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.

Per causa grave la durata del congedo può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese. All'uopo viene disposto con provvedimento del Ministero competente, in base a rapporto motivato dell'Ordinario militare per l'Italia.

Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, il cappellano è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio; durante il congedo ordinario conserva anche il supplemento di servizio attivo.

Art. 30.

Per i cappellani militari capi non si fa luogo a compilazione di note caratteristiche.

Annualmente, nel mese di novembre, le autorità militari preposte agli enti cui i cappellani sono addetti, redigono un rapporto sulla attività svolta nell'anno dagli stessi cappel-

lani, e il documento informativo fanno pervenire, pel tramite del rispettivo comando di divisione militare e di corpo d'armata territoriale (o di circoscrizioni corrispondenti per la Regia marina e per la Regia aeronautica), al Ministero competente, che ne dà poi comunicazione all'Ordinario militare per l'Italia, affinchè possa tenerne conto anche ai fini della compilazione della relazione annuale di cui al precedente articolo 3.

Art. 31.

Tanto l'Ordinario militare per l'Italia, quanto il personale della sua Curia e i cappellani militari continuano, nel servizio ordinario del tempo di pace, ad indossare l'abito talare comune a tutti gli ecclesiastici, ponendo al bavero stellette a cinque punte della forma e dimensioni stabilite nella tavola 2ª annessa al presente regolamento.

Dette stellette saranno di metallo dorato e smalto verde per l'Ordinario militare per l'Italia, e di metallo argentato e smalto verde per il personale della sua curia e per i cappellani, e recheranno nel centro del tondino di smalto verde una croce di metallo dorato.

Art. 32.

Per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della sua Curia i distintivi di grado sono posti sul cappello e consistono:

a) per l'Ordinario militare: in un ricamo d'oro a forma di greca alto mm. 30, con sopra due galloncini d'oro ciascuno dell'altezza di mm. 4, su fondo violaceo posto intorno alla coppa e con la cucitura a metà circa del lato sinistro del cappello;

b) per il vicario: in un gallone d'oro alto mm. 15 con sopra tre galloncini d'oro ciascuno dell'altezza di mm. 3 su striscia di panno violaceo larga mm. 30 e posta intorno alla coppa con la cucitura a metà circa del lato sinistro del cappello;

c) per gli ispettori: in un gallone d'oro alto mm. 15 con sopra due galloncini d'oro ciascuno dell'altezza di mm. 4 su striscia di panno violaceo di 30 mm. di larghezza posta intorno alla coppa e con la cucitura a metà circa del lato sinistro

del cappello. Per l'ispettore della Regia marina e della Regia aeronautica il gallone e i galloncini saranno del tipo di quelli adottati dagli ufficiali della Regia marina.

L'Ordinario militare per l'Italia porta sull'abito talare controspalline di tessuto d'oro semplice senza stellette. Il vicario e gli ispettori portano controspalline di panno nero con distintivi di grado d'oro identici a quelli prescritti per gli ufficiali del Regio esercito rivestiti del grado equiparato (colonnello e tenente colonnello).

Art. 33.

I cappellani militari di ruolo del Regio esercito e quelli incaricati (questi ultimi dopo sei mesi di servizio) portano sul cappello i seguenti distintivi di grado:

a) i cappellani militari di ruolo: tre galloncini d'oro ciascuno dell'altezza di mm. 4 posti attorno alla coppa e distanti fra loro mm. 2 circa;

b) i cappellani incaricati: due galloncini d'oro ciascuno dell'altezza di mm. 4, posti attorno alla coppa e distanti fra loro mm. 2 circa.

I cappellani militari di ruolo ed i cappellani incaricati del Regio esercito portano in servizio sull'abito talare controspalline di panno nero con distintivi di grado identici a quelli prescritti per gli ufficiali del Regio esercito rivestiti del grado assimilato (capitano e tenente).

Art. 34.

I cappellani militari di ruolo della Regia marina e quelli incaricati (questi ultimi dopo sei mesi di servizio) portano sul cappello i distintivi simili a quelli degli ufficiali della Regia marina, rivestiti del grado di assimilazione, cuciti su seta viola, senza trofeo.

Indossano inoltre sull'abito talare controspalline identiche a quelle prescritte per gli ufficiali della Regia marina contornate di seta viola.

I cappellani militari di ruolo della Regia aeronautica e quelli incaricati (questi ultimi dopo sei mesi di servizio) portano sul cappello i distintivi simili a quelli degli ufficiali della Regia aeronautica rivestiti del grado di assimilazione, cuciti su seta grigio-azzurra, senza trofeo.

Indossano inoltre sull'abito talare controspalline identiche a quelle prescritte per gli ufficiali della Regia aeronautica ma senza distintivo di corpo o di specialità.

Art. 35.

I cappellani militari del Regio esercito che debbano eventualmente seguire truppe in esercitazioni o manovre, quelli della Regia marina durante la permanenza a bordo e nei servizi sulle navi, quelli della Regia aeronautica negli aeroporti possono essere autorizzati a far uso della divisa da ufficiale del grado cui sono assimilati o di cui hanno il trattamento, con le stellette prescritte per l'abito talare, con i distintivi del grado montati su seta viola e con una croce rossa di cm. 12 di altezza sul lato sinistro del petto, al disotto delle decorazioni.

Per i cappellani militari della Regia marina e della Regia aeronautica, il panciotto sarà chiuso al collo con pistagno involgente la parte inferiore del collare.

Art. 36.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari è incaricato di provvedere, così per l'Ordinario militare come per il vicario e per gli ispettori, alla liquidazione delle competenze di carattere continuativo e di quelle per viaggi compiuti per ragioni di servizio.

Esso, inoltre, provvede alla erogazione dei fondi per spese d'ufficio, nei limiti fissati annualmente dal Ministero della guerra.

Art. 37.

Le competenze spettanti ai cappellani militari di ruolo, ed eventualmente a quelli incaricati, sono liquidate dall'ente amministrativo presso il quale ha sede il rispettivo ufficio, o dall'ente che, in casi speciali, sarà esplicitamente designato dal Ministero competente.

Art. 38.

Perchè resti ufficialmente traccia dei servizi resi dal personale ecclesiastico cui si riferisce il presente regolamento, vengono costituiti singoli stati di servizio, ciascuno dei qua-

li, per il personale di ruolo, è tenuto in doppio originale rispettivamente dall'ufficio dell'Ordinario militare per l'Italia e dal Ministero competente, mentre per i cappellani incaricati gli stessi documenti sono affidati, in unico esemplare individuale, all'ufficio dell'Ordinario militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

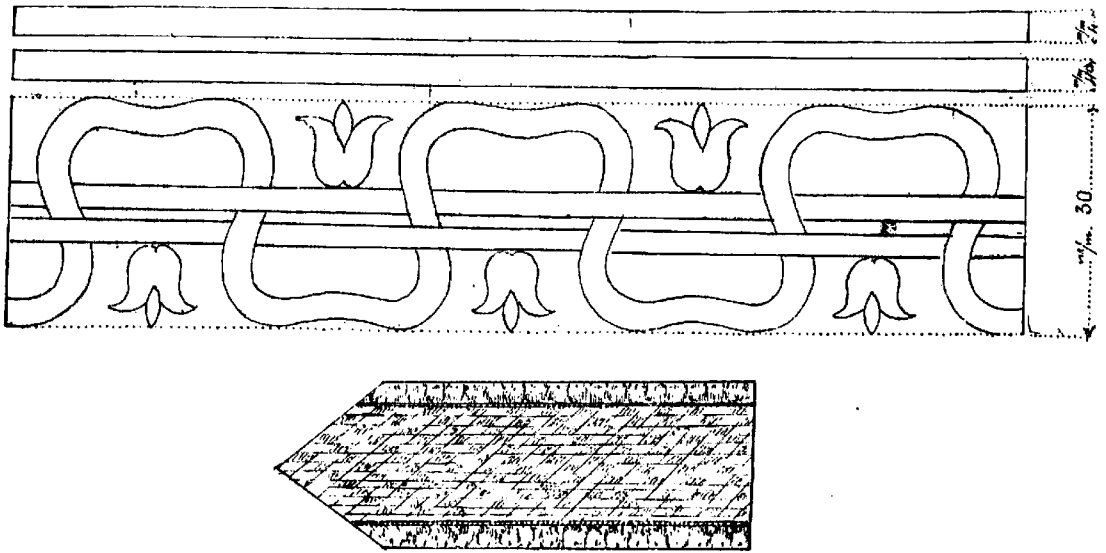
MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ROCCO — MOSCONI.

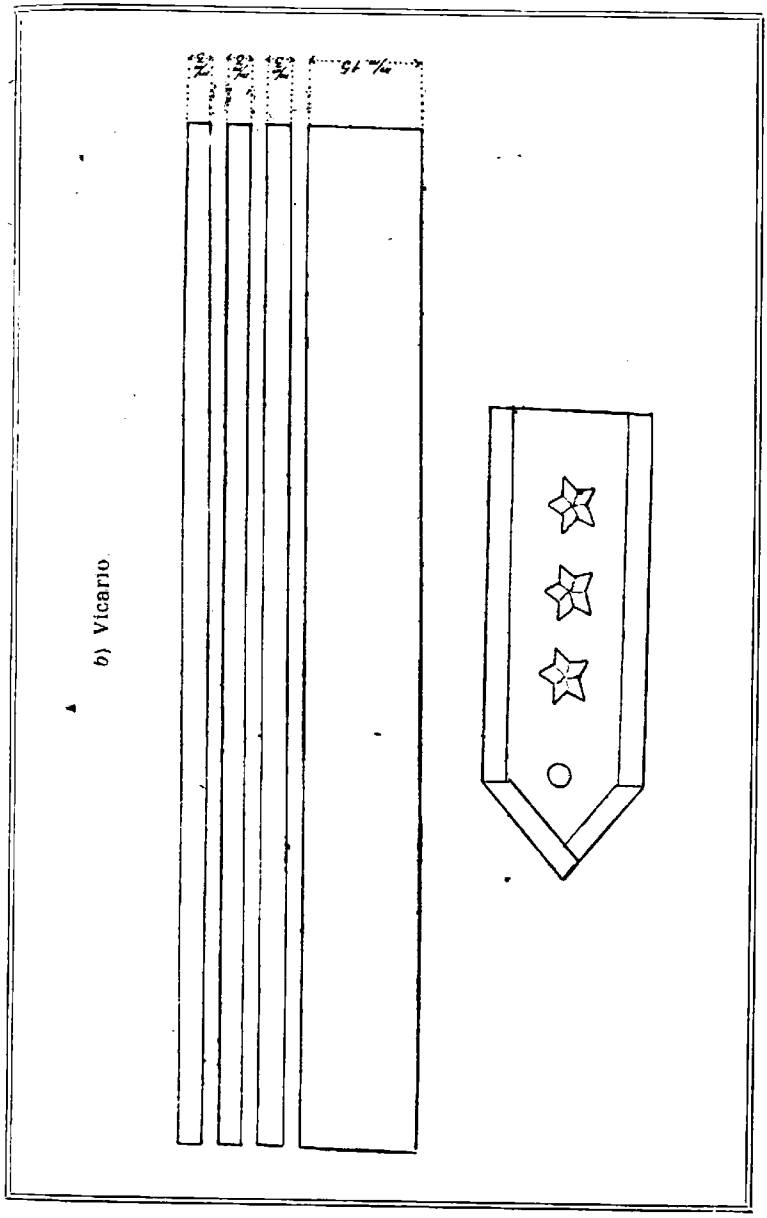
Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1930 *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 11 — MANCINI.

TAVOLA 1ª

Distintivi di grado e controspalline per l'Ordinario militare, il Vicario e gli Ispettori.

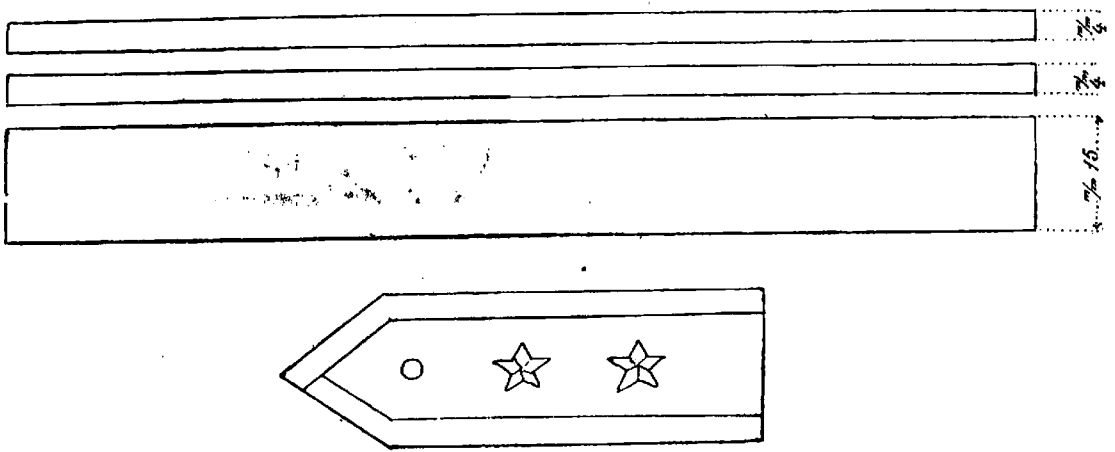
a) Ordinario militare





b) Vicario

c) Ispettore per il Regio esercito (1)

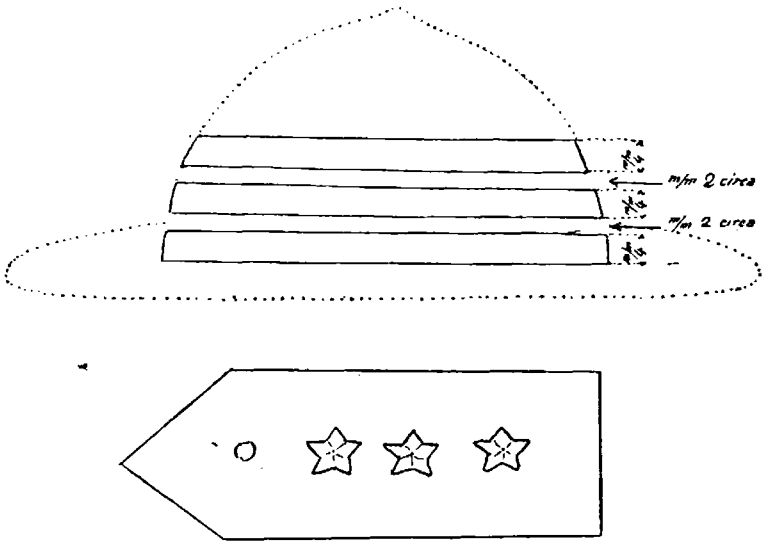


(1) Per l'Ispettore della Regia marina e della Regia aeronautica il gallone e i galloncini saranno del tipo di quelli adottati dagli ufficiali della Regia marina.

TAVOLA 2ª.

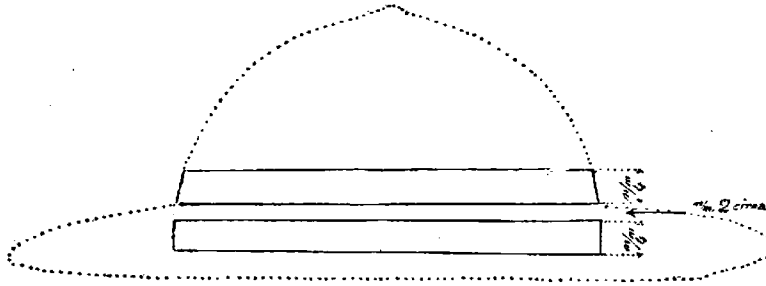
Distintivi di grado e controspalline per i cappellani capi di ruolo e i cappellani incaricati (dopo 6 mesi di servizio) del Regio esercito (1).

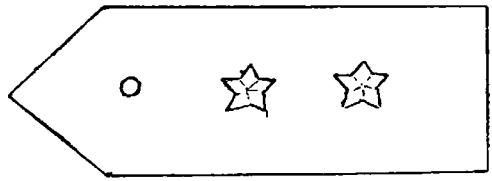
Di ruolo.



(1) Per i cappellani militari della Regia marina e della Regia aeronautica i distintivi di grado sono simili a quelli degli ufficiali della rispettiva forza armata rivestiti del grado di assimilazione (senza trofeo).

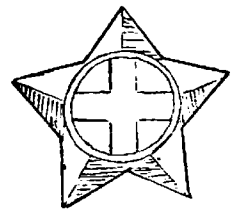
Incaricati.





Forma e dimensioni delle stellette a cinque punte di cui è ammesso l'uso da parte dell'Ordinario militare, del personale della sua curia e dei cappellani militari.

(Grandezza naturale)

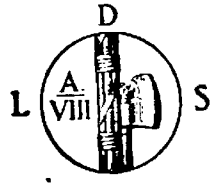


ERRATA-CORRIGE

Dispensa 64ª, anno 1929, circolare n. 786.

A pagina 3014 depennare:

« 16 febbraio: Premio coppa dei Reggimenti (cross country ufficiali per cavalli di mezzo sangue); coppa dono di S. E. il Capo del Governo e L. 5500; m. 4500 circa ».



PREZZO L. 1 —

(5684) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª 1930 - ANNO VIII 17 GENNAIO

SOMMARIO

N. 23 - 12 dicembre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili e tecnici dell'Amministrazione militare. . . . . *Pag.* 77

» 24 - 15 dicembre 1929 - Anno VIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . » 109

» 25 - 16 dicembre 1929 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 2168 - Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito. . . . . » 110

» 26 - 23 dicembre 1929 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 2175 - Competenza a giudicare dei reati consumati nella circoscrizione del corpo d'armata di Udine . . . . . » 111

» 27 - 23 dicembre 1929 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2195 - Attribuzioni e sedi dei maggiori generali medici. . . . . » 112

N. 28 - **16 gennaio 1930** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Palermo . . . . . *Pag.* 113

» **29 - 16 gennaio 1930** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Riunione ippica primaverile Sarda. . . . » 113

» **30 - 16 gennaio 1930** - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA - COLONIE. — Inscritti di leva che intendono recarsi nelle colonie . . » 114

» **31 - 24 dicembre 1929** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare nelle R. università per l'anno scolastico 1929-30 . . . . . » 119

» **32 - 23 dicembre 1929** - Anno VIII - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 2225 - Modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del R. Esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici . . . . . » 120

» **33 - 16 gennaio 1930** - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929 n. 2225 . . . . . » 123

» **34 - 23 dicembre 1929** - Anno VIII — AVANZAMENTO — R. decreto-legge n. 2224 - Vantaggi di carriera agli ufficiali osservatori dall'aeroplano . . . » 123

ERRATA CORRIGE . . . . . » 126

Circolare N. 23. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili e tecnic dell'Amministrazione militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 dicembre 1929 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1930 - Anno VIII).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2028, che autorizza l'assunzione, mediante pubblici concorsi per esami, di personali tecnici dell'Amministrazione militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami nei seguenti ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare e per il numero dei posti di cui appresso:

a) vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*), posti 13;

b) vice ragioniere geometra del Genio militare (grado 11°, gruppo *B*), posti 7;

c) capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti 11;

d) disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti 13.

Art. 2

Ai concorsi anzidetti possono prendere parte i giovani muniti dei titoli di studio appresso indicati, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra ed i decorati di medaglia al valore militare, ad anni 39:

a) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) o di maturità (classica o scientifica)

o licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) o di liceo, conseguite secondo il precedente ordinamento scolastico, per i concorrenti ai posti di vice ragioniere di artiglieria;

b) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (sezione agrimensura) o licenza di istituto tecnico (sezione agrimensura), conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, per i concorrenti ai posti di vice ragioniere geometra del Genio militare;

c) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (sezione industriale) o licenza di istituto tecnico (sezione industriale), conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza di un Regio istituto industriale, per i concorrenti ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;

d) diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) o licenza di istituto tecnico (in una qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure diploma di licenza di una scuola superiore di belle arti, per i concorrenti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.

Art. 3.

Fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportata l'idoneità.

Per gli ex combattenti della guerra 1915-1918, si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra, Direzione generale personali civili e affari generali, Divisione personali civili, e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione, non esclusa quella delle Colonie.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

5° copia dello stato di servizio militare (o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato d'iscrizione sulle liste di leva per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva;

6° diploma originale del rispettivo titolo di studio;

7° fotografia di data recente, con firma autenticata da notaio;

8° eventuali documenti comprovanti la qualità di combattente nella guerra 1915-1918, nonchè brevetti o attestati relativi a ricompense o benemerenze di guerra;

9° certificato, in carta bollata, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, idoneo ai servizi in Colonia, ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 4 non perverranno corredate dai documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, non prima del mese di aprile del prossimo anno, consisteranno in prove scritte e grafiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Le prove scritte e grafiche si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati, mediante lettera raccomandata.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalle Commissioni esaminatrici, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel *Giornale militare ufficiale* del Ministero della guerra.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 13.

Al personale assunto in prova, a termini del precedente articolo, sarà corrisposto un assegno mensile di L. 600 fino al 30 giugno 1930 e di L. 700 a decorrere dal 1° luglio 1930, più le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA

ALLEGATO N. 1.

Programma per gli esami di concorso ai posti di vice ragioniere d'artiglieria.

Num. d'ordine dei programmi	MATERIE sulle quali si svolgono gli esami	e l'esame è scritto o orale
1	Componimento italiano. . . .	scritto (1)
2	Aritmetica bancaria e commerciale	scritto (1) orale
3	Legge e regolamento sulla contabilità dello Stato.	scritto (1) orale
4	Contabilità col metodo delle scritture per bilanci	scritto (1) orale
5	Elementi di diritto.	orale

(1) La durata delle prove scritte è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

PROGRAMMA N 1.

Componimento italiano.

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto, essenzialmente, della spontaneità e della chiarezza dello stile e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

PROGRAMMA N. 2

Aritmetica.

I candidati svolgeranno, in iscritto, una questione ed un problema su argomento determinato, attinente all'aritmetica commerciale e bancaria, dando prova di conoscere e di sapere impiegare razionalmente le varie regole di calcolo ed un esempio pratico di contabilità.

La Commissione dovrà tener conto, oltrechè dell'esattezza, con la quale le singole operazioni saranno state svolte, altresì del valore e dell'opportunità degli argomenti che dovranno accompagnarle, in ordine al concetto del tema.

Nell'esame orale, la Commissione farà interrogazioni, per assicurarsi che il candidato sappia prontamente eseguire calcoli di numeri interi e decimali o frazionari, calcoli di proporzioni applicati, conteggi di paghe operai a cottimo ed altri quesiti di contabilità

PROGRAMMA N. 3.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato

1. — Beni dello Stato. Demanio pubblico. Inventario dei beni del Demanio. Beni patrimoniali immobili, mobili, disponibili e non disponibili, fruttiferi e non fruttiferi.

2. — Generalità sui contratti per servizio pubblico. Licitazioni a trattative private. Servizi ad economia. Incanti pubblici, varie forme, procedimento.

3. — Bilancio di previsione, suo scopo, sua forma, parte ordinaria e parte straordinaria.

4. — Delle entrate: da chi sono amministrate, loro stati, accertamento. Debito pubblico consolidato e fluttuante. Sistemi in uso per la emissione dei prestiti; come si estinguono.

5. — Buoni del tesoro, limite; pratiche per la emissione, girate, riscossioni, prescrizioni, smarrimento, rinnovazione.

6. — Delle spese: impegno, liquidazione, pagamento: incombenti relativi. Mandati diretti individuali e collettivi, a disposizione, di anticipazione. Spese fisse pagabili con ruoli.

7. — Assestamento del bilancio. Rendiconto generale consuntivo. Anno finanziario, sua materia, sue fasi.

PROGRAMMA N. 4.

Contabilità col metodo delle scritture per bilancio.

1. — Azienda commerciale. Inventario, stato attivo e passivo. Capitale e patrimonio.

2. — Scopo della tenuta dei libri. Tenuta dei libri con scrittura semplice.

3. — Tenuta dei libri con scrittura doppia comune. Libri ausiliari. Chiusura dei conti di partita doppia. Errori e correzioni. Bilancio. Verifica dei conti. Inventario. Bilancio finale. Rendiconto economico.

4. — Scrittura doppia di conti semplici. Scrittura doppia riassuntiva. Giornale mastro.

5. — Contabilità speciale d'officina per i lavori, e valutazione manufatti.

6. — Logismografia: suoi caratteri. Apertura dei conti. Registrazione e verificazione delle operazioni. Chiusura dei conti.

7. — Conti personali. Conti sintetici ed analitici, semplici e reciproci.

8. — Applicazione della scrittura doppia alle varie specie di aziende commerciali ed industriali.

Annotazioni.

I temi da assegnarsi per gli esami sui due programmi nn. 3 e 4, dovranno riferirsi, possibilmente, a più numeri dei programmi stessi.

PROGRAMMA N 5.

Esami di diritto.

Diritto amministrativo:

1. — Divisione e attribuzioni di ciascun Ministero, specie di quello della guerra. Organi consultivi generali dei Ministeri. Uffici provinciali dipendenti dalle Amministrazioni centrali, e loro attribuzioni.

2. — Consiglio di Stato. Corte dei conti. Loro composizione e attribuzioni rispettive. Comune. Provincia. Opere pie. Camera di commercio. Casse di previdenza e di assicurazione.

Diritto civile:

3. — Domicilio civile e residenza. Beni immobili e mobili. Specie e requisiti dei contratti. Della capacità delle parti contraenti. Dell'oggetto dei contratti e loro effetti. Interpretazione dei contratti. Atto pubblico e scritture private. Copie degli atti pubblici e privati. Contratto di vendita e contratto di permuta: loro forma e natura.

Diritto commerciale:

4. — Degli atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Società commerciali. Società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, e anonime. Società cooperative. Associazioni commerciali. Associazioni in partecipazione. Associazioni di mutua assicurazione. Contratto di compra e vendita nel diritto commerciale. Cambiale e suoi requisiti. Girata. Accettazione. Avallo. Duplicati. Copia di cambiali. Scadenza pagamento. Protesto. Rivalsa. Cambiali smarrite. Ordine in derrate. Assegno bancario. Fedi di credito. Vaglia cambiari. Contratto di noleggio per trasporto merci. Avarie e contribuzioni. Polizze di carico. Contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione.

5. — Nozioni di diritto corporativo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 2.

Programma per gli esami di concorso ai posti di vice ragioniere geometra del genio militare.

Numero d'ordine del programma	MATERIE D'ESAME	Se scritto, grafico od orale
1	Componimento italiano . . .	scritto (1)
2	Disegno architettonico	grafico (1)
3	Disegno topografico	grafico (1)
4	Elementi d'estimo	scritto (1) orale
5	Matematiche	orale
6	Topografia	orale
7	Costruzioni	orale
8	Nozioni sulla contabilità generale dello Stato	orale

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

PROGRAMMA N. 1.

Componimento italiano.

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

PROGRAMMA N. 2.

Disegno architettonico.

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di sezioni di un determinato edificio destinato ad uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze fondamentali.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dar prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

PROGRAMMA N. 3.

Disegno topografico.

Segni convenzionali. Formazione delle scale. Esecuzione di disegni a penna ed a matita. Copia e riduzione di disegni.

PROGRAMMA N. 4.

Elementi di estimo.

A) Prova scritta:

Il tema volgerà sulla stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere, con metodo razionale, alle occorrenti valutazioni.

E' permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio: il Colombo, il Marzocchi, ecc.), nonchè l'uso delle tavole logaritmiche, purchè gli uni e le altre siano stati preventivamente esaminati dalla Commissione esaminatrice.

L'incaricato della sorveglianza a tale prova si assicurerà che i manuali stessi non contengano scritti od annotazioni e li rimetterà ai candidati all'inizio della prova stessa.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro svolto.

B) Prova orale:

a) Stima dei terreni:

1. — Nozioni preliminari, beni, ricchezza, valore e prezzo.

2. — Produzione agraria e suoi fattori, sistema di coltura ed amministrazione. Classificazione e consistenza dei capitali impiegati nell'industria rurale in relazione a tali sistemi. Loro fruttuosità.

3. — Rendita fondiaria permanente, transitoria, periodica; rendita censuaria; cause che influiscono sulla rendita e sul valore del fondo indipendentemente dalla rendita. Teoria della attualità e suscettività

4. — Investigazioni preliminari alla stima dei fondi e norme generali per la descrizione dei medesimi.

5. — Dei metodi di stima e della loro applicazione, metodi sintetici ed analitici, diretti ed indiretti.

6. — Determinazione dell'annua rendita normale dei fondi. Valutazione dei prodotti agricoli.

7. — Determinazione delle spese generali e speciali e di altre detrazioni da farsi all'annua produzione normale dei fondi in relazione a ciascun sistema di amministrazione per la ricerca della rendita netta. Capitalizzazione di questa. Aggiunte e detrazioni al valore capitale dei fondi.

b) Stima dei fabbricati:

8. — Classificazione dei fabbricati rispetto alla loro natura e destinazione. Operazioni e indagini preliminari occorrenti per la stima di un fabbricato.

9 — Esposizione sommaria dei vari metodi estimativi dei fabbricati urbani, casi di applicazione di ciascun metodo.

10. — Quando e come si stimano i fabbricati rurali.

11 — Spese per la conservazione dei fabbricati e modo di determinarle. Aggiunte e detrazioni al valore capitale dei fabbricati.

N.B. — La votazione si desumerà dal giudizio complessivo sulla prova scritta e su quella orale.

PROGRAMMA N. 5.

Matematiche.

a) Algebra elementare:

1. — Proprietà fondamentali delle quantità algebriche.

2. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei monomi e polinomi.

3. — Divisibilità e massimo comune divisore dei polinomi.

4. — Calcolo delle potenze e dei radicali. Espressione del quadrato e cubo di binomio.

5. — Frazioni algebriche ed operazioni relative. Esponenti negativi.

6. — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite. Problemi relativi.

7. — Equazioni di 2° grado ad una incognita. Problemi relativi.

8. — Progressioni aritmetiche e geometriche. Formule e problemi relativi.

9. — Teoria dei logaritmi. Problemi relativi. Uso delle tavole logaritmiche.

10. — Calcolo degli interessi. Accumulazioni, sconto. Annualità ed ammortamento.

b) Geometria piana:

1. — Angoli formati da due o più rette convergenti in un sol punto. Teoremi e problemi relativi.

2. — Triangoli. Uguaglianza dei triangoli. Proprietà dei triangoli, equilateri, isosceli e scaleni, rispetto ai lati, agli angoli, alle bisettrici ed alle mediane. Teoremi e problemi relativi.

3. — Proposizioni relative agli angoli formati da due rette parallele con una secante, ed ai triangoli. Somme degli angoli di un triangolo e di un poligono qualunque. Problemi relativi.

4. — Angoli iscritti nella circonferenza. Triangoli e quadrilateri iscritti e circoscritti alla circonferenza. Proprietà caratteristiche di essi.

5. — Misura delle superficie delle figure rettilinee. Problemi grafici e numerici relativi.

6. — Linee proporzionali e figure simili. Teoremi e problemi grafici e numerici relativi alla similitudine dei triangoli e dei poligoni.

7. — Proprietà del circolo e delle rette in esso considerate.

8. — Misura degli angoli. Problemi relativi.

9. — Poligoni regolari inscritti e circoscritti al circolo. Costruzione grafica. Valore dei lati in funzione del raggio.

10. — Ciclometria. Rapporto della circonferenza al diametro. Misura della circonferenza e degli archi circolari. Area del circolo, del settore, del segmento e della corona circolare. Teoremi e problemi relativi.

c) Geometria solida:

1. — Piani e rette considerate nello spazio. Teoremi e problemi grafici relativi.

2. — Angoli diedri e poliedri. Loro misura. Basi di uguaglianza degli angoli triedri.

3. — Poliedri: prisma, parallelepipedo, piramide. Loro superficie e volume. Problemi relativi.

4. — Tronchi di prisma e di piramide. Loro superficie e volume. Problemi relativi.

5. — Cilindro e cono. Loro superficie e volume. Problemi relativi.

6. — Tronco di cono e basi parallele. Sua superficie e volume. Problemi relativi.

7. — Sfera. Sua superficie e volume. Problemi relativi.

8. — Calotta e zona sferica. Loro superficie. Segmento ad una e due basi, e settore sferico. Loro volume.

9. — Sezioni coniche. Loro elementi e proprietà.

10. — Costruzioni dell'ellisse, della parabola e dell'iperbole.

d) Elementi di trigonometria piana:

1. — Funzioni goniometriche e circolari. Loro variazioni.

2. — Relazioni fra le funzioni goniometriche d'uno stesso arco.

3. — Tavole trigonometriche e loro uso.

4. — Relazione fra gli elementi di un triangolo e formule risolutive.

5. — Area del triangolo. Casi diversi.

PROGRAMMA N. 6.

Topografia.

a) Planimetria:

1. — Nozioni fondamentali. Soluzioni geometriche sul terreno. Tracciamenti d'allineamenti e di curve. Poligonazione.

2. — Logimetria. Misura ottica: stadio o cannocchiale distanziametro. Riduzione delle distanze all'orizzonte.

3. — Squadro agrimensorio. Goniometri semplici ed a cannocchiale. Descrizione, verifiche, rettifiche ed uso. Riduzione agli angoli all'orizzonte. Problemi risoluti con detti strumenti.

4. — Tavoletta pretoriana e sue parti. Descrizione, verifiche, correzioni ed uso. Problemi risoluti con la tavoletta pretoriana.

5. — Rilevamento dei terreni, totalmente e parzialmente accessibili e di quelli inaccessibili. Metodi diversi di poligonazione: triangolare, ortogolare per irradiamento o per camminamento o per intersezione. Impiego degli strumenti topografici nei diversi casi.

b) Altimetria:

6. — Rappresentazione del rilievo del terreno e nozioni preliminari.

7. — Strumenti per rilievi altimetrici: livelli ad acqua, a bolla d'aria ed a cannocchiale, diversi, verifiche e rettifiche.

8. — Operazioni altimetriche. Livellazione semplice e composta. Livellazione longitudinale e trasversale; formazione dei profili e delle sezioni. Livellazione raggiante; piani quotati. Piani a curve orizzontali; tracciamento e rilievo.

9. — Rilevamento dei fabbricati. Pianta, elevazione e sezione.

c) Agrimensura:

10. — Valutazione delle superficie dei terreni. Trasformazione e riduzione delle aree. Divisione e permutazione delle aree. Delimitazione, terminazione e rettifiche di confini.

d) Celerimensura:

11. — Principi fondamentali della celerimensura e tacheometria. Istrumenti celerimetrici più usuali: tacheometri e cleps.

12. — Operazioni celerimetriche. Determinazione dei numeri generatori: misure degli angoli azimutali e senitali, misura delle distanze, registrazioni delle letture fatte. Metodi di rilevamento.

13. — Calcolo delle coordinate planimetriche ed altimetriche.

14. — Rappresentazioni dei piani e calcolo delle aree in funzione delle coordinate ai vertici.

PROGRAMMA N. 7.

Costruzioni.

1. — Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza. Lavori di terra. Sterri e riporti, modo di eseguirli, precauzioni da prendersi. Scarpe naturali nei diversi terreni tanto per gli sterri che per i riporti. Tracciamento degli uni e degli altri. Rivestimenti delle scarpe dei riporti con zolle, vimini, fascine e gabbioni.

2. — Trasporti di terra. Misura dei volumi dei solidi di sterro e di riporto mediante i profili di prima e seconda pianta. Misura dei movimenti di terra mediante il profilo longitudinale e le sezioni trasversali.

3. — Struttura delle strade. Profilo trasversale di una strada ordinaria. Massicciata ed inghiaiata di una strada, loro altezza nei casi ordinari e modo di eseguirle; materiale da impiegarsi. Strade selciate o lastricate, modo di eseguirle.

4. — Proprietà generali del legname per essere atto ai lavori di costruzione. Qualità varie dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione. Congiunzioni dei legnami. Connessioni semplici e composte. Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni.

5. — Usi del legname nella struttura degli edifizi. Assiti. Solsi. Pavimenti. Tavolati. Armatura di tetti, nomenclatura ed uffici di ciascuna parte di essi. Usi del legname nelle parti completive degli edifizi. Imposte di porte e finestre, invetriate e cancellate. Usi del legname nelle fondazioni dei muri. Palificazioni, specie di legname da preferirsi: modo di conficcare i pali a rifiuto di maglio, precauzioni da prendersi al riguardo.

6. — Usi del legname in alcuni lavori provvisionali. Ponti ed armature di servizio: modo di costruzione e varie specie di esse. Armature e centinature delle volte. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di leggera struttura. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di struttura pesante. Puntellatura di volte e di solai.

7. — Lavori in ferro ed altri metalli. Miniere più celebri di ferro. Caratteri naturali del ferro. Ferraccio e suoi caratteri. Lamiera e

filo di ferro. Diverse specie di ferro fucinato. Caratteri distintivi di ogni specie. A quali usi sono più adatte le diverse specie. Usi del ferro di fucina e del ferraccio nei diversi lavori di costruzione. Mezzi più comuni per prevenire l'ossidamento. Acciaio: suoi caratteri e sue proprietà. Rame, piombo, zinco, stagno, bronzo, ottone: loro caratteri e proprietà: loro usi più comuni nelle costruzioni. Valutazione delle opere di ferro.

8. — Pietre naturali. Loro classificazione rispetto alle costruzioni, marmi, pietre dure, pietre tenere, pietre da taglio, pietre comuni. Loro usi comuni. Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre. Laterizi. Loro composizione. Diverse specie di laterizi. Loro forma e dimensioni più comuni. Fabbricazione e cottura dei laterizi; loro classificazione rispetto al grado di cottura, impiego di ciascuna classe.

9. — Gesso. Come se ne conosce la bontà. Come si riduce in polvere la pietra del gesso. Modo di impiegarlo. Suoi usi principali. Calcina. Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. Calcina viva. Sua estinzione. Metodi più comunemente usati all'uopo: avvertenze da aversi in questa operazione. Calcina spenta ed in pasta: in quali casi conviene adoperarla subito, ed in quali devesi lasciarla riposare nella fossa; limite di tempo oltre il quale la calcina spenta non può essere impiegata. Calcine comuni e calcine idrauliche. Distinzione delle prime in grasse ed in magre. Caratteri esterni dai quali si arguisce che le calcine sono idrauliche e modo di accertarsene: proprietà essenziali delle calcine idrauliche. Arena. Distinzione delle arene relativamente ai luoghi donde sono estratte. Vantaggi ed inconvenienti delle arene fossili, fluviali e marine. Segni da cui si può conoscere la purezza delle arene. Precauzione da prendersi prima di impiegarle quando sono o meno mescolate con la ghiaia e con pietrisco. Pozzolana. Sue proprietà ed uso. Caratteri da cui si può riconoscere la sua maggiore o minore bontà. Provenienza più comune della pozzolana. A quale operazione bisogna sottoporla prima d'impiegarla. Pozzolane artificiali: ossia sostanze che più o meno vantaggiosamente possono supplire la mancanza della pozzolana. Malte. Diverse specie: loro usi, preparazione dei componenti. Modo d'impastare le malte. Cementi. Loro proprietà. Modo di applicare i cementi. Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi dell'asfalto naturale e di quello artificiale. Cave principali d'asfalto in Italia.

10. — Scavi. Scavi per fondazioni. Sistema di fondazioni in relazione alla maggiore o minore consistenza del terreno ed al peso del fabbricato. Scavi subacquei colle cucchiaie a mano. Diversi sistemi di prosciugamento.

11. — Costruzioni di muri. Murature di pietrame. Regole per eseguirle a dovere. Murature di pietrame listato, distanza fra le fasce di laterizi. Regole per eseguirle a dovere. Modo di tracciare i muri a vari piani. Tracciamento delle aperture di vario genere da lasciarsi nei muri. Muri sottili di laterizi. Unione di nuovi muri con vecchi. Rabbrecciamenti di muri. Costruzioni in pietra da taglio. Modo di mettere in opera la pietra da taglio.

12. — Delle volte. Intradosso, estradosso, imposta, volte semplici e volte composte. Suddivisioni delle volte relativamente alla figura delle basi che debbono essere coperte ed alla loro forma. Volte cilindriche. Piattabande. Lunette. Volte a vela. Volte a crociera. Volte a padiglione. Struttura delle volte, sia con pietre irregolari (scapoli), sia con laterizi.

Epoca opportuna pel disarmamento delle volte; come debba operarsi: precauzioni da prendersi al riguardo. Misura delle volte a padiglione, a crociera ed a vela.

Solai di ferro con voltini.

Soffitti. Soffitti piani e centinati; loro armatura; loro costruzione.

13. — Intonachi. Diverse specie. Malte con cui vogliono essere eseguiti. Loro eseguimento. Pavimenti interni degli edifizi di laterizi; di lastre di pietra; di cemento; d'asfalto naturale ed artificiale; di marmo. Modo di esecuzione.

14. — Copertura degli edifizi. Varie specie di copertura; piccola armatura occorrente, sua esecuzione. Grossa armatura dei tetti.

15. — Scale. Alzata e pedata di gradini. Andate di scale. Riporto dei gradini.

16. — Lavori in cemento armato d'impiego comune (pilastri e travi, piattabande, solai, ecc.).

17. — Ponticelli in muratura, in legname. Sifoni. Tombini. Fognature. Condutture d'acqua potabile ed impianti di distribuzione.

18. — Apparati per smuovere grandi pesi Burbera. Argano. Paranco. Antenna. Gru. Capra.

19. — Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono. Formazione dei casellari relativi.

PROGRAMMA N. 8.

Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

1. — Del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato.
2. — Dei beni patrimoniali dello Stato; loro classificazione.
3. — Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili.
4. — Dei contratti; norme generali.
5. — Dei capitoli di oneri.
6. — Procedimenti per gl'incanti e per le licitazioni a trattative private.
7. — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.
8. — Dell'anno finanziario. Bilancio di previsione. Assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali.
9. — Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e del rendimento dei conti giudiziali. Norme generali.
10. — Delle entrate dello Stato. Norme generali.
11. — Delle spese dello Stato. Norme generali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 3.

Programma per gli esami di concorso ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

Numero dei programmi	MATERIE DI ESAME	Se l'esame è scritto orale o pratico
1	Composizione italiana	scritto (1)
2	Aritmetica-algebra	scritto (1). orale
3	Geometria piana e solida e nozioni di trigonometria rettilinea	scritto (1), orale
4	Disegno lineare.	grafico (1). orale
5	Fisica e chimica	orale
6	Meccanica	scritto (1) grafico (1) orale
7	Elettricità	orale
8	Nozioni speciali.	orale
9	Esame pratico	pratico

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere, sotto forma narrativa od epistolare, un tema di argomento comune o d'interesse speciale, scelto convenientemente in modo cioè da richiedere uno sviluppo semplice piano ed in cui il candidato dia essenzialmente prova di sapersi esprimere con chiarezza e con corretta ortografia.

N.B. — Per quanto la Commissione non debba tener conto della calligrafia nello assegnare la classificazione al tema, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica - Algebra elementare.

A) Prova scritta:

Risoluzione di problemi formulati in base ai programmi sottoindicati (n. 1-11).

B) Prova orale:

Discussione della prova scritta, interrogazioni nei seguenti programmi.

Aritmetica.

1. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi Prova delle operazioni. Potenze di un numero. Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero. Potenze di un prodotto di una potenza. Estrazione della radice quadrata.

2. — Numeri primi. Decomposizione di un numero non primo in fattori primi. Ricerca di tutti i divisori di un numero. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri. Esercizi pratici.

3. — Frazioni. Semplificazione delle frazioni. Riduzioni a minimi termini, frazioni irriducibili Riduzioni di una frazione in un'altra di denominatore dato. Riduzioni di frazioni allo stesso denominatore, al minimo denominatore comune. Esercizi pratici.

4. — Addizioni e sottrazioni con numeri frazionari. Moltiplicazione di una frazione per un intero, e di uno intero per una frazione. Moltiplicazioni fra frazioni. Potenza di una frazione. Divisione di una frazione per un numero intero; di un numero qualunque per una frazione. Esercizi pratici.

5. — Frazioni e numeri decimali. Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali. Quoziente decimale approssimato a meno di 0,1 a meno di 0,01 ecc. Norme per condurre un calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali) in modo di avere il risultato finale valutato in decimali con data approssimazione

6. — Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
Misure straniere di uso più comune. Esercizi pratici. Numeri complessi, misure del tempo, degli angoli, degli archi. Operazioni sui numeri complessi. Cenni sui sistemi monetari. Sistema monetario italiano. Tavole di ragguaglio fra le misure lineari, di peso e monetarie di uso più corrente nella pratica industriale e commerciale. Esercizi pratici.

7. — Proporzionalità diretta ed indiretta tra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto. Percentuali, interessi, sconti. Regola di società. Esercizi pratici. Uso dei regoli calcolatori.

Algebra.

8. — Calcolo letterale. Monomi e polinomi. Addizione e sottrazione algebrica. Addizione e sottrazione di polinomi. Riduzione dei termini simili in un polinomio. Moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio. Moltiplicazione dei polinomi. Prodotti notevoli. Divisione dei polinomi.

9. — Identità algebriche ed equazioni. Risoluzioni di equazioni di primo grado ad un'incognita. Grado di un'equazione. Risoluzione delle equazioni di 2° grado. Relazioni fra le radici ed i coefficienti della equazione.

10. — Equazioni di 1° grado a due o più incognite. Sistemi di equazioni di 1° grado. Risoluzione di un sistema di equazione di primo grado contenente tante incognite quante sono le equazioni. Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite.

11. — Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Sistema di logaritmi a base 10. Proprietà dei logaritmi. Uso delle tavole di logaritmi. Operazioni coi logaritmi.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e nozioni di trigonometria rettilinea.

A) Prova scritta:

Risoluzione di un problema formulato in base al programma sotto indicato.

B) Prova orale:

Discussione della prova scritta ed interrogazione sui seguenti numeri.

Geometria piana e solida.

(Sono escluse dal programma le dimostrazioni delle varie proprietà che dovranno però essere conosciute ed applicate negli esercizi pratici).

1. — Nozioni preliminari: la retta; angoli; costruzioni di angoli; rette perpendicolari, oblique, parallele, proprietà delle rette parallele, problemi grafici; triangoli; eguaglianza dei triangoli; triangolo isoscele ed equilatero, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette. Misura degli angoli.

2. — Circonferenza Quadrante, arco, grado. Angoli e poligoni inscritti e circoscritti. Problemi grafici Cenni e costruzioni delle scale.

3. — Equivalenza di figure piane. Teorema di Pitagora ed applicazione. Teorema di Talete. Similitudine. Area delle figure piane. Caso particolare del circolo, delle sue parti.

4. — Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri e poliedri. Nomenclatura dei solidi geometrici più comuni e proprietà principali. Regole pratiche per la misura delle superficie e dei volumi dei solidi più comuni. Applicazione a casi pratici. Relazioni tra i volumi ed i pesi corrispondenti di vari materiali. Applicazioni per determinare il peso di legnami, sbarre, lamiere, mucchi di materiali, ecc.

5. — Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

PROGRAMMA N. 4.

Disegno lineare.

A) Prova grafica:

Esecuzione, anche a mano libera, di schizzi di materiali già costruiti od in progetto con la chiarezza necessaria perchè siano facilmente capiti da chi dovrebbe eseguire i lavori.

B) Prova orale:

Il candidato dovrà dare prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi con la scorta di essi deve lavorare.

PROGRAMMA N. 5.

Fisica e chimica.

1. — Cenno sulle proprietà generali dei corpi e proprietà particolari dei solidi. Gravità. Peso specifico e densità.

2. — Idrostatica. Generalità. Pressione idrostatica. Vasi comunicanti e livello. Principio di Pascal e torchio idraulico. Principio di Archimede. Galleggianti e densimetri. Fontane. Zampilli e getti di acqua. Pozzi artesiani. Sifoni. Pesi specifici dei fluidi e loro determinazione.

3. — Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Esperienze di Torricelli. Barometri. Leggi di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe. Principio di Archimede applicato agli aeriformi. Spinta dell'aria. Aerostati.

4. — Acustica. Cenno sulle cause fisiche del suono, sua propagazione e velocità. Intensità, altezza e timbri dei suoni. Eco. Portavoce.

5. — Ottica. Propagazione e velocità della luce. Riflessione e rifrazione della luce e leggi relative. Specchi, piani, prismi, lenti, spettri. Colori. Fotometria. Cenni sui principali strumenti di ottica.

6. — Azioni molecolari. Adesione. Soluzione. Capillarità. Diosmesi. Diffusione. Dialisi.

7. — Termologia. Calore. Temperatura e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi. Misura delle temperature.

Misura delle quantità di calore. Cambiamenti di stato prodotti dal calore e fenomeni relativi. Propagazione e trasmissione del calore. Trasmissione attraverso pareti lambite da fluidi stagnanti ed in movimento. Formule e dati sperimentali.

8 — Termodinamica. Generalità. Equazione dello stato fisico. Cicli di trasformazione. Principî di Mayer e di Carnot. Rendimento teorico e pratico delle trasformazioni. Applicazione dei principî di termodinamica ai gas ed ai vapori saturi con speciale riguardo al vapore d'acqua. Vapori surriscaldati.

9. — Movimento di fluidi. Resistenze passive ed equazione del movimento. Misure della velocità. Formule e dati sperimentali. Applicazione ai camini.

10. — Apparecchi di combustione e riscaldamento. Apparecchi di raffreddamento. Cenni sul riscaldamento e ventilazione di locali.

11. — Chimica. Fenomeni chimici. Atomi e molecole Miscugli. Combinazioni e loro leggi principali. Valenza. Acidi. Sali e basi. Idrogeno. Ossigeno. Azoto. Cloro. Zolfo. Principali composti di uso industriale. Acido cloridrico. Nitrico. Solforico.

12. — Carbonio. Combustione e combustibili. Analisi dei combustibili e metodi industriali per determinare il potere calorifico. Distillazione dei carboni fossili e dei petroli. Gassogeni per gas povero.

13. — Proprietà generale dei metalli. Metalli comuni più importanti e loro composti. Minerali di ferro e loro preparazione. Alti forni. Ghisa. Diverse qualità della ghisa. Produzione del ferro e dell'acciaio. Diverse qualità di acciai. Tempera, cementazione, ricottura. Rame Nichel. Piombo. Stagno. Cenni di metallurgia. Leghe metalliche. Bronzi. Ottone. Leghe per saldare. Altre leghe di uso industriale.

14. — Acqua. Acque potabili. Acque minerali. Acque per caldaie e per usi industriali. Incrostazioni e disincrostanti. Aria. Cause di alterazione e mezzi per evitarle.

15. — Lubrificanti e loro proprietà. Verifica. Usi e costo. Colori. Tinte. Vernici. Lacche. Mastici, ecc. Materiali da costruzione. Calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

15. — Cenni sui principali fenomeni dell'elettro-chimica. Processi elettrolitici ed applicazioni pratiche. Preparazione industriale dell'ossigeno, dell'idrogeno, dell'azoto, ecc. Estrazione ed affinazione dei metalli. Generalità sui forni elettrici. Cenni sull'industria dei carburi e dei nitrati.

PROGRAMMA N. 6.

Meccanica.

1. — Fondamenti principali. Suddivisione dello studio della meccanica. Statica. Rappresentazione delle forze. Composizione e decomposizione delle forze. Soluzione grafica dei vari problemi. Applicazioni. Teoria dei momenti e delle coppie. Centro di gravità e ri-

cerca del centro di gravità dei corpi. Teoremi di Guldino e loro applicazioni. Macchine semplici.

2. — Cinematica. Cinematica del punto. Generalità. Moto uniforme. Moto vario. Curve degli spazi, delle velocità e delle accelerazioni. Moto uniformemente vario. Gravità e suoi effetti. Pendolo. Composizione dei movimenti. Applicazione. Movimenti relativi. Curve cicliche. Cinematica dei corpi rigidi. Moto di traslazione. Moto di rotazione e problemi relativi. Altri movimenti.

3. — Dinamica. Leggi fondamentali e teoremi relativi. Massa dei corpi. Unità fondamentali del sistema assoluto C.G.S. Quantità di moto. Forza di inerzia. Moto centrale ed applicazioni a casi pratici. Lavoro. Unità di lavoro. Rappresentazione grafica del lavoro. Forza viva. Caso del moto di rotazione. Concetto di momento di inerzia. Urto dei corpi. Applicazioni.

4. — Resistenza dei materiali. Generalità sulle azioni deformanti. Cenni su alcune macchine adoperate per la misura della resistenza dei materiali. Studio particolare dei diversi sforzi deformanti e delle dimensioni da assegnare ai corpi perchè vi resistano. Rappresentazione grafica dei momenti deformanti. Applicazione per casi semplici di costruzione. Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

5. — Resistenze passive. Leggi di Coulomb. Coefficiente d'attrito. Attrito di strisciamento. Attrito volvente e attrito nei perni. Problemi ed applicazioni relative. Rigidezza degli organi flessibili. Problemi ed applicazioni. Resistenza del mezzo. Problemi ed applicazioni.

6. — Trasmissioni. Generalità e teoremi fondamentali. Pulegge, ruote di frizione. Ruote dentate e problema della dentatura. Applicazioni. Trasmissioni per cinghie, per corde, per catene. Problemi ed applicazioni. Trasmissione per biella e manovella. Parallelogrammi articolati. Eccentrici; camme, arpionismi. Problemi ed applicazioni.

7. — Meccanica applicata alle macchine. Equazione del lavoro. Rendimento. Applicazione ai meccanismi semplici. Freni: loro applicazioni ed uso. Macchine per sollevare e trasportare pesi. Volanti e regolatori.

8. — Generatori di vapore. Fornelli delle caldaie a vapore. Disposizioni per la combustione ad olio pesante. Camino e sue dimensioni pratiche. Tiraggio forzato. Caldaie tipo Cornovaglia. Caldaie a tubi di fiamme. Caldaie marine. Caldaie a tubi d'acqua e principali tipi. Caldaie speciali. Potere vaporizzante. Accessori delle caldaie. Apparecchi di alimentazione. Economizzatori. Separatori, valvole di riduzione. Incrostazioni. Epuratori.

9. — Macchine termiche. Rendimento termico. Diagramma teorico della distribuzione d'indicatore. Studio ed uso del planimetro. Calcolo della potenza di una macchina. Consumo di vapore per cavallo-ora. Camicie di vapore. Vapore surriscaldato. Macchine ad espansione multipla. Calcolo delle dimensioni dei cilindri. Diversi sistemi di distribuzione. Distribuzione a cassette. Organi per l'espansione

variabile e diagrammi relativi. Meccanismi per l'inversione del movimento e loro proprietà. Distribuzione a rubinetti e distribuzione a valvole. Condensatori a miscuglio ed a superficie e loro accessori. Quantità d'acqua necessaria. Raffreddamento dell'acqua di condensazione. Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti. Gassogeni e carburatori. Diversi tipi di motori a scoppio ed a combustione. Applicazioni. Calcolo dei principali organi della macchina.

10. — Nozioni pratiche di idraulica. Generalità. Richiamo di principi di idrostatica. Nozioni di idrodinamica. Teorema di Bernoulli. Classifica e portata delle bocche. Moto dell'acqua nei canali e nei tubi. Equazione generale e formule pratiche. Condotte forzate. Cenni sull'alimentazione idraulica urbana. Portata dei corsi d'acqua. Misure della velocità. Lavoro disponibile. Canali industriali.

11. — Macchine idrauliche. Cenni sulle ruote idrauliche. Le turbine idrauliche più adoperate in relazione alla caduta ed alla portata disponibili. Rendimento. Otturatori e regolatori. Motori idraulici a stantuffo. Macchine idrovore, le più semplici macchine idrovore. Ruote idrovore e pompe centrifughe. Pompe a stantuffo. Tipi speciali di macchine idrovore. Pompe rotative, semi rotative, oscillanti, puleometri, eiettori, arieti, emulsori, pompe a scoppio, ecc.

12. — Norma di impianto delle macchine termiche. Impianto di caldaie ed accessori con relativi servizi di alimentazione, tubazioni di vapore, tiraggio, ecc.; impianto di motrici a vapore, degli apparecchi per la condensazione, per il recupero, ecc. Impianto di motrice a gas (gas luce, gas degli altiforni, gas povero, ecc.). Operazioni di prova e collaudo di tali impianti. Rilievi di diagrammi. Visite e riparazioni periodiche.

13. — Norme di impianto di motori idraulici. Edificio di presa. Canale di derivazione. Manufatti complementari. Condotte forzate. Edificio di utilizzazione. Tipo delle turbine da preferirsi nei diversi casi. Impianto delle turbine e degli accessori. Canale di scarico.

14. — Trazione meccanica. Resistenza al moto. Sforzo di trazione e aderenza. Effetto della pendenza e suo limite. Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrice. Problemi diversi. Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali. L'automobile. Telaio a motore. Carburatori ed apparecchio per l'accensione. Innesti, cambiamento di velocità, differenziale, trasmissione, sterzo, freni, sospensione, ruote, pneumatici, avarie, e modi di ripararle.

15. — Locomozione nell'aria. Esame sommario dei diversi tipi di dirigibili e di velivoli. Diversi tipi di motori.

16. — Prove e collaudi. Freni dinamometrici. Dinamometri di trasmissione. Prove della caldaia a vapore a freddo e a caldo. Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche. Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

PROGRAMMA N. 7.

Elettricità.

1. — Magnetismo. Fondamenti sperimentali. Legge di Coulomb. Massa e forza magnetica. Campi magnetici. Campo magnetico terrestre. Declinazione ed inclinazione. Bussole. Potenziale magnetico. Distribuzione di masse magnetiche. Intensità di magnetizzazione. Lamina magnetica. Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche. Lavoro di magnetizzazione. Cicli di isteresi. Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa. Forza portante delle calamite.

2 — Elettrostatica. Fondamenti sperimentali. Masse e forze elettriche. Unità di carica. Coulomb. Leggi dell'equilibrio elettrico. Campi elettrici. Potenziale elettrico. Unità di potenziale. Volt. Pressione elettrostatica. Capacità di un conduttore. Unità di capacità: Farad. Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento. Macchine elettrostatiche.

3. — Elettrodinamica Corrente elettrica. Forza elettromotrice. Unità di corrente: ampère. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Unità di resistenza: Ohm. Principi di Kirokhoff. Circuiti derivati. Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici delle correnti e leggi di Joule. Fenomeni luminosi delle correnti. Fenomeni elettrolitici e loro leggi. Principali tipi di pile ed accumulatori: capacità, energia e potenza disponibile. Accensione dei preparati esplodenti delle correnti elettriche.

4. — Elettromagnetismo. Principio dell'equivalenza. Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Teoria di circuiti magnetici. Galvanometri. Solenoidi. Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

5. — Induzione elettromagnetica. Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta. Legge di Lenz. Fenomeni di mutua ed auto induzione. Unità di induttanza: Henry. Rocchetto di Ruhmkorff. Energia potenziale ed elettromagnetica.

6. — Misure elettriche. Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche. Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico. Misura delle correnti. Galvanometri. Elettrodinamometri. Voltametri. Amperometri industriali e loro verificazione. Misura delle differenze di potenziale. Elettrometri. Voltometri industriali e loro verifica. Misura delle forze elettromotrici. Misura delle resistenze. Ohmetri. Misura della resistenza degli elettroliti. Misura della potenza elettrica. Wattometri, contatori e loro verifica. Misure magnetiche industriali. Misura di induttanza. Misura di capacità. Fasometri. Frequenzometri. Misure fotometriche.

7. — Correnti alternate. Grandezze alternative sinussoidali e non sinussoidali. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza. Induttanza e capacità. Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate: fattore di potenza. Fenomeno di risonanza. Impiego pratico dei condensatori.

8. — Macchine dinamo-elettriche per corrente continua. Loro parti essenziali. Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari. Macchine unipolari. Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e regolazione. Caratteristiche e coefficienti di rendimento. Accoppiamento. Alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori: Reazione di armatura. Alternatori monofasi e polifasi. Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo. Curve caratteristiche. Coefficienti di rendimento. Accoppiamento

9. — Motori. Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche. Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati. Loro proprietà o regolazione. Coefficienti di rendimento. Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettore. Loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici. Principali tipi di trasformatori monofasi o polifasi e loro accoppiamento in parallelo. Coefficiente di rendimento Partitori elettrici. Trasformatori di misura Trasformatori rotanti. Convertitrici.

Accumulatori Principali tipi di accumulatori industriali. Capacità. Coefficiente di rendimento.

10. — Trasmissione e distribuzione di energia. Sistemi a corrente continua in serie od in derivazione. Sistemi a corrente alternata monofasi e polifasi. Calcolo e costruzione delle linee di trasmissione e delle reti di distribuzione. Linee aeree, sotterranee, materiali relativi.

Centrali generatrici. Centrali per la produzione di corrente continua ed alternata, con motori termici ed idraulici. Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici. Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori. Stazioni a corrente alternata a cabine di trasformazione. Stazioni convertitrici.

11. — Illuminazione elettrica. Generalità. Lampade ad arco o ad incandescenza. Lampade speciali. Consumi specifici. Norme di distribuzione e di impianto in ambienti chiusi ed in luoghi aperti.

Locomozione elettrica. Generalità. Sistemi di trazione a corrente continua ed alternata. Linee di contatto aeree e sotterranee. Organi di presa. Motori ed apparecchi di manovra e di regolazione. Materiali di impianto. Altri sistemi di locomozione elettrica.

Telegrafia e segnalazione elettrica. Cenni intorno ai sistemi principali di telegrafia e telefonia con e senza fili; descrizione degli apparecchi più comuni di segnalazione.

Riscaldamento elettrico. Apparecchi di uso industriale. Forni elettrici.

12. — Esercizio degli impianti elettrici. Norme pratiche. Prevenzione degli infortuni. Provvedimenti e soccorsi in caso di urgenza.

PROGRAMMA N. 8.

Nozioni speciali.

N.B. — I candidati dovranno dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico tutto quanto è esposto nel seguente programma, ed in modo più particolare quelle parti del me-

desimo che hanno più diretta attinenza alle attribuzioni dei capitecnici di specialità fabbro-fucinatore o fonditore.

Tecnologia meccanica:

1. — Legnami da lavoro. Qualità indigene ed esotiche. Loro caratteri più importanti. Differenti sistemi per segare le tavole: inconvenienti e vantaggi. Legname compensato. Malattie e difetti dei legnami: modo di riconoscerli. La stagionatura naturale ed artificiale. Differenti metodi. Modo per riconoscere lo stato della stagionatura. Processi più importanti di conservazione del legname, vantaggi e costo. Lavorazione a mano del legname. Attrezzi da falegname.

Le macchine per la lavorazione del legno: seghe, torni, piallatrici, fresatrici. Dispositivi per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Assortimento e misura commerciale del legname.

2. — Colori naturali ed artificiali. Colori velenosi: avvertenze e precauzioni per il loro impiego.

Generalità sui colori. Colori bianchi, rossi, gialli, verdi e azzurri; colori bigi e neri. Colori metallici. Spalmature da impiegarsi per la conservazione del legname Proporzioni dell'olio di lino per spalmature e coloriture Catrami. Smeriglio. Loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

3. — Principî fondamentali di fucinatura. Operazioni elementari. Applicazioni alle arti fabbrili. Fucinatura. Stampatura. Laminazione. Trafilatura. Macchine relative. Saldature.

4. — Tecnologia dei metalli. Generalità circa le loro lavorazioni. Tracciatura. Tolleranze di lavoro.

Mezzi di misura: scale ticoniche, noni, calibri, micrometri, sagome. Utensili ed attrezzi a mano.

Le prime fabbricazioni siderurgiche e l'affinaggio della ghisa. Ferro saldato. Ghisa da fonderia, classica. miscele. Ghisa malleabile. Ghisa dura

Forni fusori e di riscaldo.

5. — Nozioni di fonderia. Principî fondamentali delle lavorazioni di fonderia. Metodi e materiali usati per la formatura. Principî e norme per la costruzione dei modelli. Nozioni di formatura meccanica. Esempi

Ghisa di prima e di seconda fusione. Miscele. Ghisa malleabile e ghisa dura. Forni a manica Getti in ghisa e loro finimento.

6. — Lavorazione a freddo dei metalli. Macchine, utensili. Torni semplici, torni paralleli e loro varietà. Pialle, limatrici, stozzatrici. Trapani alesatori. Fresatrici. Dentatrici. Macchine multiple e speciali.

Arrotatrici. Rettificatrici. Mole.

Seghe a freddo. Cesoie Punzonatrici.

Utensileria e guide di lavorazione.

Collaudi e verifiche

Organizzazione e impianti di reparti di macchine utensili.

7. — La fonderia d'acciaio. Forni e crogiuolo. Piccoli convertitori. Forni elettrici.

8. — Le leghe di uso industriale e commerciale. Proprietà generali. Preparazione Costituenti e fasi. Nozioni di analisi termica. Diagramma del sistema ferro-carbonio.

Fenomeni della tempera, della cementazione e delle ricotture.

Rinvenimenti.

Applicazione delle varie leghe ai diversi usi delle costruzioni meccaniche industriali.

9. — Prove materiali metallici inerenti ai loro collaudi. Prove meccaniche ordinarie, accelerate.

10. — Carta. Carta a mano e carta alla macchina. Cartone e cartoncino. Carta pergamenata. Carta vetro. Carta smeriglio. Carte speciali. Conoscere le loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

Fibre tessili. Tessuti. Feltri e cordami. Generalità sulle fibre tessili. Caratteri distintivi delle fibre tessili. Esame dei tessuti. Crini e setole. Fibre tessili minerali. Amianto e lana di vetro. Corde e gomene. Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

11. — Pelli e cuoiami. Concia delle pelli secondo i diversi procedimenti usati. Cuoio comune. Cuoio mascherizzo. Pelli camosciate. Pergamena Saggio della solidità del cuoio. Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione. Loro principali proprietà ed impiego.

Macchine da cucire tela e cuoiami. Nozioni sommarie sul loro impiego.

PROGRAMMA N. 9.

Esame pratico.

L'esame consisterà nel sapere dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano od a macchina, ecc., secondo il disegno o la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà anche dar prova di saper bene giudicare come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

Nozioni speciali.

1. — Apparato per telegrafia elettrica.

2. — Apparato microtelefonico per stazione da campo e fissa.

3. — Apparato radiotelegrafico da campo a scintilla.

4. — Apparato radiotelegrafico e radiotelefonico da campo a valvola.

5. — Richiesta delle materie prime; condizioni generali e speciali delle provviste, in ispecie per gli isolanti e per i triodi; macchinario ed attrezzamento occorrente; preventivo di spesa e di tempo; collaudazione degli apparati.

6. — Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nella costruzione di macchine elettriche in genere e di apparecchi radiotelegrafici in specie; materiali magnetici; ferro, ghisa, acciai speciali, ecc. Materiali isolanti: ebanite, mica, vetro, porcellana, paraffina. Conduttori per circuiti elettrici ordinari e conduttori per correnti di alta frequenza.

7. — Unità pratiche di misure elettriche. Strumenti di misura di uso industriale, principî vari su cui sono basati. Ponti di Weststone per misure di resistenza. Ponti speciali per misure di capacità e di induttanza. Misura sulle correnti di alta frequenza. Misura delle piccolissime correnti e delle altissime tensioni alternate o oscillanti. Impiego pratico dei relativi strumenti.

8. — Pile: pile a liquido e pile a secco.

Accumulatori: tipi principali di accumulatori elettrici. Formazione degli elementi. Capacità, regime di carica e di scarica. Particolari d'impiego di una batteria di accumulatori. Costruzione di un quadro di distribuzione per la scarica di una batteria. Disgiuntori automatici. Mezzi per assicurare la costanza del voltaggio nella scarica. Metodo per eseguire la carica di un numero limitato di elementi servendosi di una qualunque rete di distribuzione a corrente continua.

9. — Generatori elettrici di corrente continua ed alternata. Dati pratici di costruzione di una macchina dinamo-elettrica e di un motore elettrico a corrente continua. Circuito induttore. Circuito indotto. Tipi principali di avvolgimento degli indotti. Collaudazione di dinamo e di motori elettrici. Cenno sulla costruzione degli alternatori e dei motori elettrici a corrente alternata. Cenno sulla costruzione degli alternatori di frequenza udibile per stazioni radiotelegrafiche. Convertitori di corrente continua. Trasformatori a rocchetto di Ruhmkorff.

10 — Varie specie di condensatori: per trasmissione, per ricezione, fissi e variabili. Loro costruzione.

Calcolo della capacità. Potere induttore specifico. Rigidità dielettrica. Perdite nel dielettrico.

Varie specie di bobine di induttanza con o senza ferro per trasmissione e per ricezione. Variometri. Circuiti oscillanti chiusi ed aperti.

11. — Cuffie telefoniche ad alta ed a bassa resistenza. Microfoni. Rivelatori d'onda. Cristallini ad alta ed a bassa resistenza. Uso del potenziometro. Caratteristiche dei cristalli.

Triodi (valvole a tre elettrodi). Caratteristiche dei triodi. Funzionamento in rivelazione, in amplificazione ed in generazione. Varie specie di triodi di trasmissione, di ricezione. Circuiti della valvola. Tensioni di placca. Vari modi per ottenerla.

12. — Cenni sul funzionamento delle stazioni radio-telegrafiche. Stazioni a scintilla rada e a scintilla musicale. Descrizione particolareggiata degli apparecchi di trasmissione e di ricezione. Generatori di onde persistenti con valvole termoioniche. Ricezioni delle onde persistenti. Amplificatori a bassa e ad alta frequenza. Trasmissione e ricezione radiotelefonica. Schemi di vari tipi di apparati e stazioni ondametri.

13. — Progetto per l'impianto di reparti, per la costruzione ed il montaggio di stazioni radio-telegrafiche.

Costituzione dei reparti. Meccànica e torneria. Galvanostegia (compreso la ramatura dei condensatori tubulari di vetro; bagni ossidanti, denichelanti, ecc.). Antenne ed aerei. Gruppi elettrogeni Montaggio radiotelegrafico.

14. — Progetto di impianto per la costruzione dei tubi a vuoto. Lavorazione del vetro Costruzione e montaggio degli elettroidi sui sostegni di vetro. Vuotatura e riattamento dei tubi. Loro collaudazione.

15. — Motori a scoppio. Ciclo del motore a scoppio. Sistemi di accenzione, di lubrificazione, di raffreddamento. Carburatore, magnete. Misure di potenza, freno di Prony. Bilancia dinamometrica. Autocarri. Sistemi di trasmissione del motore. Sistema dei freni.

Esame pratico.

1. — Eseguire la verifica degli apparati elettrici e telefonici o radio-telegrafici guasti e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: 1° i guasti riscontrati; 2° la convenienza o meno di ripararli; 3° le riparazioni occorrenti; 4° il tempo e la spesa per eseguire le dette riparazioni.

2. — Eseguire la taratura di strumenti di misura o di apparecchi (voltometri, amperometri, ondametri, condensatori, ecc.) disegnando anche all'occorrenza il diagramma di taratura.

3. — La lavorazione in genere di apparati radiotelefonici e radiotelegrafici.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 4.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.

Numero del programma	MATERIE DI ESAME	Se l'esame è scritto, orale o grafico
1	Composizione italiana	scritto (1)
2	Aritmetica-Algebra elementare	orale
3	Geometria piana e solida. Trigonometria piana	orale
4	Elementi di meccanica applicata e macchine. Resistenza dei materiali	orale
5	Nozioni di sica e chimica . .	orale
6	Disegno geometrico e geometria descrittiva	grafico (1)
7	Disegno di macchine. Disegno architettonico e topografico	grafico (1)
8	Compilazione di progetti di meccanismi semplici, sviluppo di progetto da schizzi. .	grafico (1) — scritto (1)

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Come per i capitecnici di artiglieria.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica-Algebra elementare.

Come per i capitecnici di artiglieria, limitatamente alla prova orale.

PROGRAMMA N. 3.

Come per i capitecnici di artiglieria, limitatamente alla prova orale.

PROGRAMMA N. 4.

Elementi di meccanica applicata e macchine. Resistenza dei materiali. (Orale).

1. — Statica. Forze e loro rappresentazione grafica. Dinamometri. Composizione e decomposizione delle forze. Poligono delle forze e poligono funicolare. Momenti. Coppie centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

2. — Cinematica. Moto uniforme e sua rappresentazione grafica. Moto vario. Velocità. Accelerazione. Gravità e suoi effetti. Pendolo. Moto di traslazione e di rotazione. Velocità angolare. Carrucole. Taglie. Argani. Verricelli. Gru. Ingranaggi piani, conici, elicoidali e a vite perpetua. Trasmissione per cinghie e per funi: alberi paralleli, non paralleli, ad angolo retto. Pulegge e sistemi di pulegge. Trasmissione per biella e manovella. Parallelogrammi articolati. Eccentrici e bocciuoli.

3. — Dinamica. Leggi fondamentali. Massa. Unità del sistema assoluto C.G.S., e unità pratiche. Forza centrifuga e forza centripeta. Lavoro e modo di misurarla. Diagramma del lavoro. Forza viva e urto dei corpi.

Applicazioni.

Cenni sulla resistenza di attrito e dei mezzi.

4. — Resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzione: colonne di ghisa e di ferro, travi incastrate e travi appoggiate, calcolo dei diametri degli alberi soggetti a torsione, calcolo dei recipienti e delle chiodature, bulloni.

5. — Tipi più comuni di caldaie a vapore. Descrizione sommaria e funzionamento delle macchine a vapore a movimento alternato semplici, dei motori a scoppio ed a combustione, delle turbine idrauliche, pompe centrifughe e pompe a stantuffo.

6. — Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio. Cenni di fonderia e di lavorazione del ferro (fucinatura, laminatura, stampatura, trafilatura).

Cenni sulle macchine, utensili, per la lavorazione dei metalli, torni semplici e paralleli. Pialle, limatrici e stozzatrici. Trapani. Fresatrici. Rettificatrici.

Cenni sulle macchine, utensili, per la lavorazione del legno, seghe a moto alternato, a nastro, circolari. Pialle. Modanatrici. Macchine per fare incastri. Torni e trapani da falegname.

PROGRAMMA N. 5.

Nozione di fisica e chimica (orale).

1 — Fisica. Proprietà generali dei corpi e proprietà particolari dei solidi.

Peso specifico e densità.

Idrostatica. Generalità. Principio di Pascal e torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità nei liquidi. Principio d'Archimede. Peso specifico, densimetri. Vasi comunicanti. Livelle, pozzi artesiani, sifoni.

2. — Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Barometri. Aerostati. Legge di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe.

3. — Acustica Cause, propagazioni e velocità del suono. Riflessione del suono. Eco e risonanza. Caratteri distintivi dei suoni.

4. — Ottica. Luce e sua propagazione. Velocità della luce, riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti. Microscopi. Prismi. Cannocchiali. Telescopi. Decomposizione della luce. Spettro solare. Colori.

5. — Termologia. Calore, temperatura e rispettiva unità. Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi. Termometri, pirometri, clorimetri. Calori specifici. Poteri calorifici. Propagazione e trasmissione del calore. Cenni sul riscaldamento e la ventilazione dei locali.
Cambiamenti di stato. Fusione. Solidificazione. Fenomeni particolari delle leghe. Vaporizzazione. Proprietà dei vapori saturi e sovra-riscaldati. Evaporazione. Ebollizione.

6. — Magnetismo. Calamite naturali ed artificiali. Masse e forze magnetiche. Induzione magnetica. Magnetismo terrestre. Bussola.

7. — Elettrostatica. Fenomeni di elettrizzazioni. Elettroscopi. Masse e forze elettriche. Distribuzione dell'elettricità sui corpi conduttori. Induzione elettrostatica. Potenziale elettrico; elettrometri. Capacità elettrostatica. Condensatori. Macchine elettrostatiche.

8. — Elettrodinamica. Forze elettromotrici. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Effetto termico delle correnti. Legge di Joule.
Fenomeni elettrolitici. Legge di Faraday. Tipi principali di pile e di accumulatori.

9. — Elettromagnetismo. Azioni magnetiche delle correnti. Solenoidi elettromagneti. Correnti di induzione. Apparecchi di induzione.
Cenni sulle correnti variabili e alternate.
Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

10. — Cenni sulle macchine dinamoelettriche a corrente continua e alternata. Eccitazione
Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

11. — Trasformatori statici a corrente alternata. Cenni sui trasformatori rotanti. Convertitori.

12. — Principali tipi di accumulatori industriali. Impiego e disposizione delle batterie.

13. — Applicazioni elettriche. L'illuminazione ad arco e ad incandescenza. Campanelli elettrici. Telefoni. Telegrafo Morse.

14 — Chimica. Fenomeni chimici. Atomi e molecole. Miscugli. Combinazioni e loro leggi principali. Valenza. Acidi. Sali. Basi. Idrogeno, ossigeno, azoto. Aria. Acqua.

Cloro. Solfo e suoi composti. Acido cloridrico, nitrico e solforico.

Carbonio, suoi composti. Combustibili industriali, naturali e artificiali, solidi, liquidi e gazosi. Potere calorifico. Mercurio e suoi composti. Calcio e composti. Potassio, sodio e composti. Metalli principali; ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

PROGRAMMA N. 6.

Disegno geometrico e geometria descrittiva (grafico).

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:

1. — Costruzioni sui triangoli e quadrilateri. Divisione della circonferenza. Poligoni regolari inscritti e circoscritti. Poligoni stellati. Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curva a più centri, della spirale, dell'elica

Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni. Saggi delle scritture in uso Uso del pantografo

Combinazioni geometriche ornamentali.

2. — Proiezioni ortogonali; prospettiva e prospettiva parallela. Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Intersezione di superfici diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superficie di rivoluzione, superfici rigate. Ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

PROGRAMMA N. 7.

Disegno di macchine *Disegno architettonico e topografico* (grafico).

1. — Disegni di: chiodi, chiodatura, tubi e loro collegamenti, bulloni di vari tipi, viti, bielle, collegamenti con viti. Schizzi a mano libera dal vero, razionalmente quotati, e riproduzione in scala di organi di macchine, come: valvole e rubinetti, perni, assi, alberi di trasmissione, puleggie giunti, mensole, supporti, piastre di base e di fondazione, bielle e manovelle, eccentrici, stantuffi e loro guarnizioni, apparecchi di lubrificazione.

2. — Disegnare le piante, il prospetto e le sezioni di una costruzione semplice ricavandoli da elementi dati o schizzi.

3. — Segni convenzionali del disegno topografico. Formazione delle scale. Esecuzione dei disegni a penna ed a matita. Copia e riduzione dei disegni.

4. — Schizzi dal vero di costruzioni murarie.

5. — Schizzi dal vero e riporto in scala di ingranaggi cilindrici, conici, elicoidali e a vite perpetua. Sviluppare da disegni d'assieme o ritrarre dal vero particolari di macchine semplici e di macchine per lavorazione dei metalli.

PROGRAMMA N. 8.

Compilazione di progetti di meccanismi semplici, sviluppo di progetti da schizzi (grafico e scritto).

Disegnare elementi di macchine, sviluppandoli da schizzi quotati o rilevandoli dal vero, in base a norme e a condizioni date dalla Commissione esaminatrice; ed esporre in una relazione i criteri seguiti nello studio e nello svolgimento del lavoro.

La Commissione esaminatrice potrà chiamare il candidato a dare oralmente spiegazioni sui lavori riferentisi ai programmi numeri 6, 7 e 8; e rivolgergli anche all'infuori di essi, le domande che crederà opportune per assicurarsi delle cognizioni che egli possiede.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 24. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 15 dicembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1928, che nomina il capitano di fregata (ora capitano di vascello) LUPI cav. uff. Ernesto, membro del Comitato suddetto;

Previo concerto col Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Decreta:

Il capitano di Vascello LUPI cav. uff. Ernesto cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col Regio decreto sopra citato, ed è sosti-

tuito, dal 6 gennaio 1930, dal capitano di fregata CESARANO cav. uff. Amilcare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 15 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro della marina: SIRIANNI. *Il Ministro della guerra*: P. GAZZERA.

N. 25. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 2168 – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'Ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 16 dicembre 1929 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1043, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

N. 26. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – GIUSTIZIA MILITARE. — **Legge n. 2175 – Competenza a giudicare dei reati consumati nella circoscrizione del Corpo d'armata di Udine.** — (Gabinetto). — 23 dicembre 1929 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 5, dell'8 gennaio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, è sostituito dal seguente:

« I reati militari consumati entro la circoscrizione del Corpo d'armata di Udine sono di competenza del Tribunale militare territoriale del Corpo d'armata di Trieste ».

Art. 2.

All'entrata in vigore della presente legge tutti i procedimenti per reati militari consumati nella circoscrizione del Corpo d'armata di Udine, che trovansi pendenti avanti l'autorità giudiziaria militare del Corpo d'armata di Verona, saranno trasmessi all'autorità giudiziaria militare del Corpo d'armata di Trieste, salvo che il relativo dibattito sia già aperto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

N. 27. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2195 – Attribuzioni e sedi dei maggiori generali medici.** — (Gabinetto). — 23 dicembre 1929 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 9, del 13 gennaio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 3159 del 24 dicembre 1928, relativo alla dipendenza, alle attribuzioni e alle sedi dei maggiori generali medici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1930-VIII i maggiori generali medici di cui al secondo capoverso dell'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, saranno impiegati:

a) uno, quale direttore della Scuola d'applicazione di sanità militare con sede a Firenze;

b) due a disposizione per studi relativi al funzionamento del servizio sanitario militare e ai vari rami della scienza medica e per ispezioni agli stabilimenti sanitari militari.

Avranno sede in Roma presso la Direzione generale di sanità militare.

Art. 2.

Gli attuali Ispettorati di sanità di zona cesseranno di funzionare col 31 dicembre 1929-VIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1930 - *Anno VIII Atti del Governo, registro* 292, *foglio* 22. — MANCINI.

N. 28. — CONCORSI E GARE. **Categoria militare del concorso ippico di Palermo.** — (Servizio ippico e veterinario). — 16 gennaio 1930 – Anno VIII.

E' approvato il programma della categoria militare del concorso ippico di Palermo indetto per i giorni dal 2 al 22 aprile 1930.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 29. — CONCORSI E GARE. — **Riunione ippica primaverile sarda.** — (Servizio ippico e veterinario). — 16 gennaio 1930 – Anno VIII.

E' approvato il programma delle seguenti corse militari della riunione ippica primaverile sarda: 29 aprile-11 maggio p. v.:

Premio « Città di Cagliari » (categoria militare: prova di maneggio e prova di resistenza).

Premio « San Giorgio » (categoria di precisione per sottufficiali).

Premio « Poetto » (cross-country per sottufficiali).

Premio « Esercito »: (cross-country, fuori serie - ufficiali - per cavalli nati in Italia di 5 anni ed oltre qualificati hunters ed inscritti nei ruoli di servizio: regolamento militare).

Agli ufficiali delle due circoscrizioni autorizzati a partecipare a dette corse, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 30. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA - COLONIE. — Inscritti di leva che intendono recarsi nelle Colonie. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 gennaio 1930 - Anno VIII.

Per effetto del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto n. 3278 del 17 dicembre 1928 - Anno VII (1) contenente le norme riflettenti la concessione del *lasciapassare* per le colonie, tale lasciapassare deve essere negato « alle persone alle quali per altre disposizioni sia fatto espresso divieto di espatrio ».

Tale divieto peraltro non può riferirsi agli inscritti di leva che chiedono di espatriare dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, e prima dell'apertura della leva sulla loro classe, ed ai quali il passaporto per recarsi all'estero può essere concesso soltanto in base a *nulla osta* del Ministero della guerra; e ciò nella considerazione che costoro sono, per le disposizioni vigenti tenuti a regolare la loro posizione di leva nelle colonie, e se riconosciuti abili ed arruolati con obbligo di ferma, hanno facoltà di prestare servizio militare nei reparti del R. Esercito dislocati nelle Colonie stesse.

Il Ministro: P. GAZZERA.

---

(1) Si riporta qui di seguito integralmente il R. decreto n. 3278 del 17 dicembre 1928 - Anno VII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22, del 26 gennaio 1929 - Anno VII, al numero di pubblicazione 372.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto l'ordinamento di polizia per la Libia, approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 939;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 162, sull'ordinamento della Somalia Italiana;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cittadini o i sudditi italiani che intendano recarsi nelle Colonie italiane per ragioni di affari, di lavoro, di studi, di diporto o per stabilirvi la propria residenza, debbono provvedersi del *lasciapassare* coloniale il cui modello, di colore *bianco*, è stabilito dal Ministro per le colonie.

Art. 2.

Il *lasciapassare* per le Colonie è concesso:

a) nel Regno: dai prefetti o questori;

b) nelle Colonie: dai Governatori;

c) all'estero: dalle Regie autorità diplomatiche e consolari autorizzate al rilascio dei passaporti.

Art. 3.

La concessione del *lasciapassare* è subordinata al pagamento della tassa di lire italiane cinque.

Il *lasciapassare* è concesso per la durata di un anno e può essere rinnovato.

Il *lasciapassare* contiene, oltre la fotografia, tutte le indicazioni relative alle generalità ed ai connotati di coloro ai quali sia stato concesso.

Art. 4.

E' vietato rilasciare il *lasciapassare* coloniale:

1° a coloro che, abbandonando persone cui per legge debbono provvedere, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

2° alle persone sottoposte ad altrui podestà, se prive del consenso della persona da cui dipendono o, in mancanza di essa, del pretore nei capoluoghi di mandamento o, altrimenti, del giudice conciliatore;

3° ai minori di sedici anni e alle donne minorenni che non siano accompagnati o raggiungano in Colonia° genitori, marito o persone delle quali siano a carico;

4° a coloro che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato o contro i quali sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso per delitto punibile con la reclusione o detenzione per tempo non minore di un anno;

5° alle persone alle quali per altra disposizione sia fatto espresso divieto di espatriare o per le quali ostino speciali motivi di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Su ogni *lasciapassare* possono essere iscritti, oltre il titolare, le persone della sua famiglia con lui conviventi.

Art. 6.

Il Ministro per le colonie, di concerto con quello per gli esteri e per l'interno, impartirà alle autorità competenti le istruzioni per la concessione del *lasciapassare*.

Il Ministro per le colonie ha facoltà di limitare temporaneamente, per determinate categorie di persone e per determinate Colonie, la concessione del *lasciapassare*.

Art. 7.

Sono esenti dal *lasciapassare* coloniale:

a) i Regi funzionari muniti di passaporto diplomatico o per Regio servizio;

b) i cittadini o sudditi italiani provveduti di passaporto per l'estero, quando su questo sia stato posto il visto di autorizzazione per una o più colonie dalle questure se nel Regno, dal Governatore se in Colonia, dai Regi uffici diplomatici o consolari, se all'estero;

c) i componenti del Consiglio superiore coloniale ed i Regi funzionari del ruolo direttivo coloniale.

Art. 8.

I Regi funzionari del ruolo direttivo coloniale sono muniti di passaporto per Regio servizio all'estero, che sarà richiesto di volta in volta dal Ministero delle colonie a quello degli affari esteri.

Art. 9.

Per i componenti di carovane turistiche, scientifiche o consimili che siano state autorizzate dal Ministero delle colonie verrà rilasciato gratuitamente un permesso collettivo:

a) nel Regno: dalla Regia prefettura nel cui territorio viene organizzata la carovana;

b) nelle Colonie: dai Governatori;

c) all'estero: dai Regi uffici diplomatici e consolari di 1ª categoria.

Art. 10.

Il Ministero per le colonie può consentire che le tessere rilasciate per la partecipazione ad esposizioni, fiere o congressi coloniali prendono luogo di *lasciapassare*.

Il rilascio delle tessere è fatto dai relativi comitati organizzatori sia a cittadini e sudditi italiani che stranieri.

Le tessere predette sono sottoposte al visto gratuito delle autorità all'uopo autorizzate, secondo le disposizioni che saranno emanate di volta in volta dal Ministero per le colonie di concerto con quelli per gli esteri e per l'interno.

Art. 11.

Agli ufficiali e sottufficiali delle Regie truppe coloniali, ai funzionari, impiegati, agenti e salariati che già prestino o si rechino a prestare servizio in Colonia, è concesso, dal Ministro per le colonie o dai Governatori, il *lasciapassare* dello stesso modello di quello ordinario, ma di colore azzurro, che viene rilasciato gratuitamente.

Ugualmente si provvede per le famiglie delle persone indicate nel capoverso precedente e di quelle di cui all'art. 7 lettera *c*), limitatamente alla moglie e figli.

Il Ministro per le colonie ha facoltà di munire del *lasciapassare* gratuito di colore azzurro anche persone estranee alle categorie indicate nel presente articolo, sia sudditi italiani che stranieri, quando speciali circostanze la giustifichino; eguale facoltà può il Ministro stesso delegare ai Governatori.

Art. 12.

Gli stranieri muniti di passaporto per il Regno possono recarsi nelle Colonie italiane quando abbiano ottenuto il visto di autorizzazione da una Regia questura se si trovino nel Regno, dal Governatore se si trovino in Colonia italiana.

Il Ministro per le colonie può direttamente concedere consimile autorizzazione.

Gli stranieri residenti all'estero possono, se muniti di passaporto per il Regno, ottenere direttamente il visto d'autorizzazione, per recarsi nelle Colonie italiane, dalle Regie autorità diplomatiche e consolari.

Art. 13.

Ai cittadini o sudditi italiani residenti nelle Colonie, che intendano recarsi nel Regno, la concessione del *lasciapassare* è fatta dal Governatore mediante il pagamento della tassa di lire tre.

Il *lasciapassare* così concesso, dello stesso modello di quello ordinario, ma di colore arancione, equivale a documento di identità e residenza.

Art. 14.

Possono essere rimpatriati per motivi di pubblica sicurezza, mediante foglio di via obbligatorio, i cittadini italiani che, immigrati in Colonia, vi risiedano da un periodo di tempo non superiore a tre anni.

Trascorsi i tre anni di residenza, essi sono considerati come domiciliati in Colonia a tutti gli effetti e non si applica loro la suddetta disposizione.

Art. 15.

All'atto dell'entrata in Colonia è dovuta da ciascuna persona una tassa che sarà determinata, per ogni singola Colonia, dal Ministro per le colonie.

Sono esenti da tale tassa le persone indicate negli articoli 7, lettere *a*) e *c*), e 11 del presente ordinamento e quelle che rientrino nelle Colonie di propria stabile residenza.

Art. 16.

Con l'entrata in vigore del presente ordinamento sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e cessano di avere effetto quelle di cui ai Regi decreti 3 aprile 1913, n. 313, 11 febbraio 1926, n. 363, e 23 dicembre 1923, n. 3230.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 201. — SIROVICH.

N. 31. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di cultura militare nelle R. Università per l'anno scolastico 1929-30.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 24 dicembre 1929 - Anno VIII.

In applicazione delle disposizioni di cui al R. decreto 7 agosto 1925, n. 1615 riportato nella circolare 498 del *giornale militare* 1925, si svolgeranno nel corrente anno scolastico corsi quadrimestrali di storia militare nelle R. Università di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Agli insegnamenti di che trattasi si provvede di regola per incarico conformemente a quanto è indicato nell'articolo 3 del R. decreto 7 agosto 1925, già citato; essi vengono retribuiti, a carico delle rispettive università, con L. 2000.

Gli ufficiali dell'esercito, che risiedono in località nelle quali sono previsti i corsi di storia militare e che aspirino a svolgere l'insegnamento, dovranno al più presto farne domanda al Ministero, indicando i titoli e diplomi dei quali fossero in possesso o che comunque, ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro attitudine e capacità ad impartire l'insegnamento stesso.

I nomi degli ufficiali che saranno ritenuti idonei verranno senz'altro segnalati, a cura della Segreteria generale della Missione suprema di difesa, ai consigli di amministrazione delle rispettive università, che provvederanno, se del caso, a conferire l'incarico dell'insegnamento ai predetti ufficiali, in conformità a quanto è stabilito dall'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1925.

I comandi di corpo d'armata vorranno ugualmente inoltrare al Ministero le proposte che, eventualmente, loro pervenissero, in merito all'opportunità di affidare l'incarico dell'insegnamento nelle università ad ufficiali del l'Esercito (art. 3 citato decreto).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 32. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 2225 - Modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del R. Esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici. — (Gabinetto) — 23 dicembre 1929 - Anno VIII. - (Gazzetta ufficiale n. 12, del 16 gennaio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di apportare alcuni ritocchi alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento per quanto riguarda gli enti ospedalieri militari e gli ufficiali medici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla lettera *e)* dell'art. 26 della legge 11 marzo 1926, n. 396, è sostituita la seguente dizione:

« *e)* ospedali militari e infermerie presidiarie il cui numero è determinato per decreto Reale ».

Art. 2.

L'art. 72 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è sostituito dal seguente:

« Nel Corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed al grado di maggior generale, nel Corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.

« I tenenti colonnelli medici per esser promossi colonnelli

devono, in modo distinto e per due anni, aver tenuto la direzione di un ospedale o almeno quella di un reparto d'ospedale o essere stati addetti agli istituti medico-legali della Regia aeronautica.

« I colonnelli medici per essere promossi maggiori generali devono avere retto in modo distinto, per due anni almeno, una direzione di sanità.

« I predetti ufficiali, esclusi anche una sola volta dalla scelta, sono considerati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le norme di cui nell'art. 35, eccezione fatta per i tenenti colonnelli medici, i quali possono essere trattenuti in servizio con le norme e restrizioni di cui al regolamento, fino al raggiungimento dei limiti di età ».

Art. 3.

Gli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, sono sostituiti dal seguente:

« Le cariche di direttore degli ospedali sono conferite ai colonnelli od ai tenenti colonnelli medici più anziani ».

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 4.

Le disposizioni relative al periodo minimo di tempo da compiersi secondo l'art. 2 hanno vigore dal 1° gennaio 1931. Però pei tenenti colonnelli e pei colonnelli medici da promuovere nel 1931 tale periodo è ridotto ad un anno.

Art. 5.

I tenenti colonnelli medici che avendo rinunciato all'avanzamento in base all'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1927, n. 846, sono stati, fino alla data della pubblicazione del presente decreto, trattenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 72, potranno continuare ad essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento del limite di età, oppure optare per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, nella quale posizione resteranno fino al raggiungimento del limite di età del loro grado.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di trattenere in servizio quegli ufficiali che lo richiedessero. In tal caso però

essi non avranno diritto ad ulteriore avanzamento, fino a quando resteranno in servizio, e dovranno essere riassorbiti in organico a mano a mano che si verificheranno altrettante vacanze, destinando volta a volta al riassorbimento un terzo delle vacanze stesse.

Art. 6.

Negli articoli 5 e 6 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ed in ogni altra disposizione che concerne gli Ispettorati di sanità di zona e gli ispettori, alle parole: « Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona », « generale medico ispettore », « Ispettorato di zona », « Ispettorato di sanità di zona » sono sostituite corrispondentemente le seguenti dizioni: « Direzione di sanità militare di corpo d'armata », « colonnello direttore di sanità », « Direzione di sanità », « Direzione di sanità di corpo d'armata ».

Art. 7.

Il Governo del Re ha facoltà di introdurre nei regolamenti per l'applicazione ed esecuzione delle leggi 11 marzo 1926, n. 398 e n. 416, tutte le varianti conseguenti a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1930 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per la guerra è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1930 *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 44. — MANCINI.

N. 33. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929 n. 2225. — (Gabinetto) — 16 gennaio 1930 - Anno VIII.

Art. 1.

I tenenti colonnelli medici che avendo rinunciato all'avanzamento in base all'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1927, n. 846, sono attualmente trattenuti in servizio e che desiderino restare in tale posizione dovranno presentare domanda diretta al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) entro il 1° marzo 1930.

Quelli fra essi che credano di optare per l'aspettativa riduzione quadri dovranno presentare domanda diretta al Ministero della guerra entro il 1° marzo 1930.

Il Ministro per la guerra si riserva di decidere sull'accoglimento della domanda stessa, e di valersi della facoltà di trattenere o meno in servizio i tenenti colonnelli che lo richiederanno.

Art. 2.

Nel regolamento per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 416 (circolare 354 del *giornale militare* 1928-VII) e in tutte le altre disposizioni nella quale è detto Ispettorato di sanità militare di zona, Ispettore di sanità di zona, generale medico ispettore, le dizioni stesse dovranno essere sostituite con direzione di sanità di corpo d'armata, direttore di sanità di corpo d'armata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 34. — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 2224 — Vantaggi di carriera agli ufficiali osservatori dall'aeroplano. — (Gabinetto) — 23 dicembre 1929 - Anno VIII. — (Gazzetta ufficiale n. 12, del 16 gennaio 1930 — Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere un vantaggio di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai tenenti e ai capitani delle varie Armi che conseguiranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano è concesso un vantaggio con spostamento di posti nel ruolo, considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un trentaduesimo dell'organico del rispettivo grado considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale l'ufficiale acquisterà diritto al vantaggio.

Art. 2.

Ai tenenti e ai capitani delle varie Armi che conseguiranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano e che avranno compiuto, in tre anni diversi, tre successivi periodi di buon servizio come osservatori, della durata almeno di un mese, sarà concesso un ulteriore vantaggio di carriera con spostamento di posti nel ruolo, considerato alla data in cui matureranno il diritto:

se capitani pari a due trentaduesimi,

se tenenti pari a un sessantaquattresimo,

dell'organico del rispettivo grado considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale l'ufficiale acquisterà diritto al vantaggio.

Art. 3.

Il vantaggio conseguibile per i periodi di volo nel grado di capitano, sarà cumulabile con quello già conseguito nel grado di capitano o di tenente per il brevetto, e nel grado di tenente per i periodi di volo con tale grado.

Art. 4.

I vantaggi conseguiti o conseguibili con la promozione in applicazione all'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 398,

con gli esami a scelta, con la Scuola di guerra e col trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore saranno cumulabili con quelli che saranno conseguiti in base agli articoli precedenti.

Art. 5.

I vantaggi di cui ai precedenti articoli sono concessi anche ai tenenti e ai capitani delle varie Armi che siano già brevettati osservatori dall'aeroplano purchè:

a) pel vantaggio conseguibile in base all'art. 1, si assoggettino a una nuova prova e ad un periodo di volo secondo modalità da stabilirsi dal Ministero per accertare se conservano le qualità per esplicare il compito di osservatori;

b) pel vantaggio di cui agli articoli 2, 3 e 4 compiano — quelli dichiarati idonei dopo la prova di cui alla precedente lettera *a*) — per il grado che rivestono attualmente i periodi triennali di volo stabiliti dall'art. 2.

Art. 6.

Quando nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli si passerà da un grado all'altro, l'ufficiale — qualora non abbia già conseguito la promozione per altro titolo — sarà promosso al grado superiore non appena si verifichi una vacanza nel ruolo: gli sarà però assegnato il posto di ruolo e la data d'anzianità che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti di ruolo.

Art. 7.

Il Ministro per la guerra provvederà a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle attualmente vigenti, a raccoglierle in un testo unico e ad emanare le relative norme esecutive per la prima applicazione.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 43. — MANCINI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 23, anno 1927, circolare 310:

A pagina 1002 Riduzione della mantellina di panno turchino usata in giubbone da carabiniere:

Il conto di riduzione è sostituito dal seguente:

Conto di riduzione delle mantelline di panno turchino usate in giubboni da carabinieri

(*Sostituisce il conto di costruzione pubblicato a pag.* 1002 *giornale militare* 1927 *disp.* 23

(N. categorico 936 della Sezione D - Categoria I).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Parte di mantellina in buono stato (mezza mantellina)	—	—	—	81,300
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,85	m.	1,86	5,90	10,974
Tela di cotone tinta in nero per fodere alta m. 0,87	»	0,57	6,00	3,420
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta metri 0,53	»	0,08	5,30	0,424
Bottoni piccoli da carabiniere. . . .	n.	13	0,07	0,910
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	11,000
			Prezzo di costo. . . L.	108,028
			Prezzo di conteggio. . . L.	108,20

(1) Nella fornitura sono compresi: un bottone piccolo di osso annerito a due fori, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, m. 1,50 di nastro di cotone nero alto mm. 10 per i diritti fili della parte anteriore, gr. 100 di ovatta per l'imbottitura, il filato di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone comune per quelle interne.

Dispensa 40, anno 1929, circolare 442:

A pag. 1865 pantalone lungo di panno turchino da maresciallo CC. RR a piedi: in luogo di « tela cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,85, m. 9,090 » si legga: « tela cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,85, m. 0,90 ».

A pagina 1870 cappotto senza fermaglio da carabinieri:

in luogo di: « bottoni grandi da carabinieri n. 10 a L. 7,50 % importo L. 0,750 » « bottoni piccoli da carabinieri n. 9 a L. 6,30 % importo L. 0,567 » - si legga « bottoni grandi da carabinieri n. 10 a L. 10,50 % importo L. 1,05 « bottoni piccoli da carabinieri n. 9 a 7% L. 0,63 »;

conseguentemente il prezzo di costo del cappotto risulterà di L. 364,719, ed il prezzo di conteggio di L. 364,80; all'annotazione in calce aggiungere « ed il fiocco di lana nera per il cappuccio ».



PREZZO L. 1 —

(5684) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª 1930 - ANNO VIII 24 GENNAIO

SOMMARIO

N. 35 - 23 dicembre 1929 - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 2208 - Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371. . . . . *Pag.* 131

» 36 - 26 dicembre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2171 - Variazioni negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in quello dell'Amministrazione autonoma delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1929-30. . . . . » 132

» 37 - 30 dicembre 1929 - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2233 - Facoltà al P. M. di dispensare da impedimenti civili a contrarre matrimonio . . . . . » 135

» 38 - 30 dicembre 1929 - Anno VIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2245 - Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro . . . . . » 136

LIBRERIA DELLO STATO

N. **39 - 30 dicembre 1929** - Anno VIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2246 - Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine della Corona d'Italia . . . . . *Pag.* 142

» **40 - 31 dicembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso interno a 17 posti di chimico aggiunto . . . . . » 147

» **41 - 16 gennaio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto ministeriale che costituisce le commissioni giudicatrici degli esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo e degli esami di idoneità ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare . . . . . » 147

» **42 - 18 gennaio 1930** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Art. 18 legge per la contabilità generale dello Stato - Atti probatori della capacità ad impegnare le ditte ed a quietanzare per esse . . » 149

» **43 - 19 gennaio 1930** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex combattenti - Domande di pensione di guerra » 151

» **44 - 23 gennaio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 151

» **45 - 23 gennaio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi . . . . . » 152

» **46 - 23 gennaio 1930** - Anno VIII — AVANZAMENTO — Commissione giudicatrice ed esami facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici . . . . . » 152

N. 47 - 23 gennaio 1930 - Anno VIII — COLONIE - RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nei RR. corpi di truppe coloniali. . . . . *Pag* 153

» 48 - 23 gennaio 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della posata di lamiera di ferro per la truppa . . . . . » 154

» 49 - 23 gennaio 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Esami presso i battaglioni R. T. e la compagnia R. T. per la Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito. . . . . » 155

» 50 - 23 gennaio 1930 - Anno VIII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Distintivo di uniforme . . . . . » 160

NOTIFICAZIONE . . . . . » 161

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 162

Circolare N. 35. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **Legge n. 2208 - Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371.** — (Gabinetto). — 23 dicembre 1929 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 11, del 15 gennaio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al testo unico delle leggi

sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 36. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2171 – Variazioni negli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in quello dell'Amministrazione autonoma delle poste e telegrafi, per l'esercizio finanziario 1929-30.** — (Ragioneria centrale). — 26 dicembre 1929 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 304, del 31 dicembre 1929 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936, 13 giugno 1929, numeri 957 e 963, 17 giugno 1929, nn. 961, 962 e 971, 20 giugno 1929, n. 995, 27 giugno 1929, nn. 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, negli stati di previsone della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la notificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, e dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Omissis.

Art. 3.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA A.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) In aumento:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	L.	25.000
Cap. n. 36 — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.	»	397.000
Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per il dopolavoro per le maestranze militari	»	50.000
Totale degli aumenti . .	L.	472.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 20 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi, ecc.	L.	300.000
Cap. n. 33 — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.	»	42.000
Cap. n. 34 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . .	»	5.000
Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali, assegni per spese di ufficio, ecc. .	»	1.056.000
Totale delle diminuzioni . .	L.	1.403.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 37. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2233 - Facoltà al P. M. di dispensare da impedimenti civili a contrarre matrimonio.** — (Gabinetto). — 30 dicembre 1929 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13, del 17 gennaio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1929, n. 847;
Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di dispensare dall'impedimento dell'età e da quelli indicati negli articoli 60 e 62 del Codice civile a contrarre matrimonio è delegata al procuratore generale presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

La facoltà di dispensare dagli impedimenti indicati negli articoli 57 e 59, nn. 2 e 3, del Codice civile è delegata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi abbiano la propria residenza.

Art. 2.

Quando i richiedenti non risiedono entrambi nella circoscrizione della stessa Corte d'appello o dello stesso Tribunale, il procuratore generale o il procuratore del Re al quale fu presentata la domanda, prima di decidere, deve assumere informazioni anche dal procuratore generale o dal procuratore del Re nella cui giurisdizione risiede l'altro richiedente.

Se entrambi i richiedenti risiedano all'estero, è competente il procuratore generale o il procuratore del Re dell'ultima loro residenza nel Regno. Se non abbiano mai avuto residenza nel Regno, è competente il procuratore generale o il procuratore del Re di Roma.

Art. 3.

Contro il diniego della dispensa è ammesso in tutti i casi il richiamo al Ministero della giustizia e degli affari di culto; la deliberazione definitiva è data con decreto Reale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 48. — MANCINI.

N. 38. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 2245 – Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.** — (Gabinetto). — 30 dicembre 1929 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 14, del 18 gennaio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Nell'intento di conferire all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, insigne per antica tradizione di opere e di nomini sempre maggior lustro e fama, sia per il più ristretto numero, sia per il valore dei decorati;

Visti gli statuti fondamentali dell'Ordine, riordinati ed approvati coi Nostri Magistrali decreti 17 novembre 1907 e 21 marzo 1920;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed Autorità Magistrale;

Sentita la Commissione per lo studio delle norme relative alle concessioni delle onorificenze, istituita con i Regi decreti 29 novembre 1928-VII, n. 3428, e 18 novembre 1929-VIII, n. 2122;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, secondo gli scopi designati negli statuti della sua istituzione, continua ad essere destinato a distinguere e a ricompensare le maggiori benemerenze acquistate con le opere civili e militari, nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria e in ogni esercizio di attività che rechi onore e grandezza alla Nazione Italiana e sia rivolta a beneficio dell'umanità.

Art. 2.

L'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro è conferito tanto a cittadini italiani quanto ad esteri; tanto per Sovrano Moto Proprio, quanto su proposta del Nostro Governo.

Art. 3.

In conformità all'art. 3 degli statuti dell'Ordine le distinzioni cavalleresche sono stabilite in cinque gradi: Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grand'Ufficiali, Cavalieri di Gran Croce decorati del Gran Cordone.

Art. 4.

Nessuno, eccettuati i grandi ufficiali dello Stato, i casi di benemerenze eccezionali che Ci riserviamo di considerare col Nostro Sovrano Moto Proprio in seguito a speciali re-

lazioni, e gli stranieri, può conseguire per la prima volta grado maggiore di quello di Cavaliere, e può essere promosso ad un grado superiore se non ha trascorso, nel grado in cui fu nominato, un periodo prescritto di anni.

Questi periodi sono così fissati: quattro anni nei gradi di Cavaliere e di Ufficiale; cinque anni nel grado di Commendatore e sei nel grado di Grand'Ufficiale.

Non può essere decorato nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro chi non sia già insignito del grado corrispondente nell'Ordine della Corona d'Italia da almeno un anno.

Art. 5.

Il numero delle decorazioni, che si potranno conferire nell'anno, sarà annualmente fissato da Nostro decreto, su proposta del Capo del Governo e del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine.

Art. 6.

In relazione al numero annualmente fissato per le nomina, sarà stabilito ogni anno, con provvedimento del Capo del Governo, il riparto fra i Ministeri dello Stato.

Il numero assegnato a ciascun Ministero costituirà la sua dotazione annua disponibile per le nomine da proporsi alla Nostra Reale e Magistrale sanzione, previo parere della Giunta dell'Ordine Mauriziano, istituita per l'esame delle proposte a termini dell'art. 11 delle presenti disposizioni.

Art. 7.

Non sono in tale numero comprese le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del Moto Proprio, le nomine relative ad esteri e a cittadini italiani residenti all'estero.

Non sono pure computate nelle dotazioni di ciascun Ministero le onorificenze accordate a funzionari civili e militari collocati in riposo, o ai militari collocati in posizione ausiliaria, purchè il conferimento abbia luogo con speciale decreto all'atto del collocamento a riposo ovvero in servizio ausiliario, e il collocamento avvenga per anzianità di ser-

vizio. Nel caso che questo avvenga per altri motivi, potrà eccezionalmente considerarsi il conferimento fuori computo in base a precisa motivazione del Dicastero competente.

Le onorificenze, concesse a militari nella circostanza del loro collocamento a riposo, saranno computate qualora alle stesse persone sia già stata, fuori computo, concessa una onorificenza in occasione del collocamento in posizione di servizio ausiliario o equivalente, oppure quando il collocamento a riposo non avvenga per anzianità di servizio.

Art. 8.

Il conferimento delle decorazioni avviene in due epoche fisse dell'anno: il 15 gennaio (San Maurizio) e la prima domenica di giugno (solennità dello Statuto), e secondo la procedura stabilita dagli articoli 11 e seguenti.

Questa disposizione riguarda solanto le concessioni su proposta Ministeriale a cittadini italiani residenti in Italia ed all'estero: ne sono escluse le concessioni da farsi ad esteri e a funzionari civili e militari nell'occasione del loro collocamento a riposo.

Art. 9.

Hanno titolo per ricevere la decorazione nell'Ordine, nei suoi vari gradi su proposta dei singoli Ministeri, le persone appartenenti alle varie gerarchie delle Amministrazioni dello Stato indicate nella graduatoria delle cariche e delle funzioni determinata nell'elenco da approvarsi con altro Nostro decreto.

Per le persone non comprese nella suddetta graduatoria, ferme rimanendo, per quanto riguarda la permanenza nei gradi, le disposizioni dell'art. 4, le proposte saranno rassegnate pure con la procedura indicata dall'art. 11 del presente decreto, previo parere della Giunta. Trattandosi di deroga alle disposizioni stesse, per casi eccezionali, si provvederà in base a relazione del Nostro Primo Segretario, previo parere favorevole del Capo del Governo.

Art. 10.

Per i funzionari dello Stato di cui non sia fatta specifica menzione nella graduatoria suddetta, si avrà riguardo al grado a cui sono assimilati. In caso dubbio sarà chiesto il parere della Giunta Mauriziana.

Art. 11.

Un mese prima delle due date fissate per il conferimento delle onorificenze, ogni Ministro dovrà far pervenire al Capo del Governo l'elenco delle persone che intende proporre per la decorazione, con la indicazione di tutte le generalità e i titoli che vi si riferiscono e i motivi della ricompensa. Il Capo del Governo trasmetterà le proposte al Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero, il quale, dopo aver verificato, per mezzo della Giunta competente, la regolarità delle proposte nomine in relazione alle disposizioni vigenti per le concessioni, le restituirà col parere della medesima al Capo del Governo, affinchè le proposte cui intende dar corso siano da lui sottoposte alla Nostra approvazione. I decreti di concessione saranno quindi inviati al Gran Magistero per il visto del Nostro Primo Segretario, per la loro registrazione e per la redazione dei relativi diplomi.

Quando, nell'apporre il visto ai decreti, il predetto Nostro Primo Segretario si accorgesse che vi sia motivo a qualche dubbio, prima di darvi esecuzione dovrà riferirne a Noi per gli opportuni provvedimenti dei quali informerà sollecitamente il Ministro proponente.

Art. 12.

Le proposte relative al conferimento delle onorificenze a stranieri ed a sudditi italiani stabiliti all'estero devono essere trasmesse al Capo del Governo dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Art. 13.

Sulla quota numerica che il Capo del Governo assegna ogni anno ai vari Ministeri non sono ammesse cessioni da un Ministero all'altro.

Non sono pure consentiti scambi di decorazioni tra i due Ordini e i vari gradi di ciascun Ordine nella dotazione annua assegnata.

Art. 14.

Il conferimento non sarà perfetto che quando il decreto di nomina sia registrato dal Gran Magistero e ne sia stato spedito il diploma.

La nomina registrata sarà pubblicata a cura del Gran Magistero dell'Ordine sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 15.

I decorati non potranno fregiarsi delle insegne stabilite per il loro grado prima di aver ricevuto il Magistrale diploma o che la loro nomina sia stata registrata al Gran Magistero dell'Ordine.

La disposizione concerne soltanto le onorificenze concesse ai cittadini italiani sulla proposta dei vari Ministeri.

Art. 16.

I Cavalieri del Supremo Ordine della SS. Annunziata, ai quali per antica consuetudine con tale onorificenza è conferita la facoltà di fregiarsi delle insegne del più alto grado Mauriziano, verranno inscritti nel novero dei Cavalieri di gran croce con Nostro decreto di Moto Proprio.

Art. 17.

L'uso dell'uniforme dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, istituito col Regio Magistrale provvedimento 19 maggio 1837 dal Nostro Magnanimo Avo Carlo Alberto, è riservato ai decorati dell'Ordine Mauriziano dai gradi superiori a quello di ufficiale e ai quali con Nostro particolare decreto sia permesso.

Valgono per la determinazione di tale uniforme le disposizioni contenute nel regolamento approvato col Regio Magistrale provvedimento 19 maggio 1837 e le aggiunte stabilite con le Magistrali norme del 7 gennaio 1842.

Art. 18.

Sarà privato della decorazione il decorato che per qualsiasi motivo se ne renda indegno.

La privazione avverrà con le norme e con la procedura stabilite dai Nostri Magistrali provvedimenti.

Art. 19.

In apposito regolamento saranno determinate le norme che dovranno seguirsi dai Ministeri dello Stato e dal Gran Magistero per quanto riguarda l'esecuzione delle presenti disposizioni e la particolare procedura di ogni pratica relativa alla materia delle decorazioni.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, e il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni che saranno registrate al Controllo generale dell'Ordine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 57. — FERZI.

N. 39. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 2246 - Norme per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine della Corona d'Italia.** — (Gabinetto). — 30 dicembre 1929 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 14, del 18 gennaio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GRAN MASTRO DELL'ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

Nell'intento di riordinare e di adattare, con più precisa corrispondenza dei tempi, le regole che governano le concessioni delle onorificenze nell'Ordine della Corona d'Italia;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1868, n. 4251, col quale fu istituito l'Ordine predetto;

Vedute le successive disposizioni che stabiliscono le norme per la concessione delle onorificenze nell'Ordine stesso;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed Autorità Gran Magistrale;

Sentita la Commissione per lo studio delle norme relative alle concessioni delle onorificenze istituita coi Nostri Regi decreti 29 novembre 1928-VII, n. 3428, e 18 novembre 1929-VIII, n. 2122;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Cancelliere per l'Ordine della Corona d'Italia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ordine della Corona d'Italia, secondo lo scopo al quale fu destinato con la sua fondazione, continuerà a premiare le benemerenze dei cittadini italiani e degli stranieri, conseguite in ogni campo di attività che torni ad onore e vantaggio della Nazione.

Art. 2.

L'ordine è diviso in cinque classi: Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi Ufficiali, Cavalieri di Gran Croce decorati del Gran Cordone.

Art. 3.

In conformità agli articoli 2, 3, 5 e 6 del Nostro decreto in data 20 febbraio 1868 che ha istituito l'Ordine della Corona d'Italia, sono mantenute le disposizioni che ne riguardano la divisa e le insegne.

Art. 4.

Eccettuate le concessioni che derivano dalla Reale prerogativa del Moto Proprio e quelle relative agli stranieri, non può essere per la prima volta accordato grado maggiore di Cavaliere, dovendo le nomine seguirsi secondo l'ordine progressivo dei gradi, con la permanenza in essi stabilita dall'articolo seguente.

Art. 5.

Per la promozione ai vari gradi è richiesta una permanenza di tre anni nei gradi di Cavaliere e di Ufficiale, quattro in quello di Commendatore e cinque in quello di Grand'Ufficiale.

Art. 6.

Il numero delle onorificenze da concedersi è stabilito annualmente con Nostro Regio decreto su proposta del Capo del Governo di concerto col Cancelliere dell'Ordine.

Il Capo del Governo provvederà a ripartire annualmente detto numero fra i Ministeri dello Stato. Tale riparto costituirà la dotazione annua disponibile presso ciascun Dicastero per le nomine da proporsi alla Nostra Reale e Magistrale sanzione, previo parere della Giunta istituita per l'esame delle proposte nell'Ordine stesso, a termini dell'articolo 9 delle presenti disposizioni.

Art. 7.

Le concessioni avvengono in due date fisse dell'anno: il 21 aprile (Natale di Roma) ed il 28 ottobre (Marcia su Roma). Queste due epoche fisse di distribuzione riguardano soltanto le onorificenze da concedersi a cittadini italiani residenti in Italia ed all'estero e su proposta Ministeriale. Sono escluse da tale disposizione le concessioni da farsi ad esteri e a funzionari civili e militari nell'occasione del loro collocamento a riposo.

Art. 8.

In caso di benemerenze eccezionali segnalate dai singoli Ministeri, la deroga alle disposizioni dell'art. 5, relativo alla durata della permanenza nei singoli gradi, potrà essere da Noi consentita in base a relazione del Cancelliere dell'Ordine, previo parere favorevole del Capo del Governo.

Art. 9.

Un mese prima delle due date fissate per la distribuzione, ogni Ministro dovrà far pervenire al Capo del Governo l'e-

lenco delle persone che intende proporre per la decorazione con l'indicazione di tutte le generalità e i titoli che vi si riferiscono. Il Capo del Governo lo trasmetterà al Cancelliere dell'Ordine, il quale, dopo aver verificata per mezzo della Giunta competente la regolarità delle proposte nomine in relazione alle disposizioni vigenti per le concessioni, ed eventualmente espresso le osservazioni che ritenesse opportune, lo restituirà, col parere della medesima, al Capo del Governo perchè le proposte, cui intende dar corso, siano da lui rassegnate alla Nostra approvazione.

Art. 10.

Le proposte relative al conferimento delle onorificenze a sudditi italiani stabiliti all'estero od a stranieri, debbono essere trasmesse al Capo del Governo dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri.

Art. 11.

Nel numero delle onorificenze di cui all'art. 6 del presente decreto non sono comprese le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del Moto Proprio, le nomine relative ad esteri e a cittadini italiani residenti all'estero.

Non sono pure computate nelle dotazioni di ciascun Ministero le onorificenze accordate a funzionari civili o militari collocati a riposo o in posizione ausiliaria, purchè il conferimento abbia luogo con speciale decreto all'atto del collocamento a riposo, ovvero in servizio ausiliario, e il collocamento avvenga per anzianità di servizio. Nel caso che questo avvenga per altri motivi potrà eccezionalmente considerarsi il conferimento fuori computo in base a precisa motivazione del Dicastero competente.

Le onorificenze, concesse a militari nella circostanza del loro collocamento a riposo, saranno computate, qualora alle stesse persone sia già stata, fuori computo, concessa una onorificenza in occasione del collocamento in posizione ausiliaria o equivalente, oppure quando il collocamento a riposo non avvenga per anzianità di servizio.

Art. 12.

Sulla quota numerica che il Capo del Governo assegna ogni anno ai vari Ministeri, non saranno ammesse cessioni da un Ministero all'altro.

Non sono del pari ammessi gli scambi di decorazioni, sia fra grado e grado, sia fra i due Ordini cavallereschi.

Art. 13.

I Cavalieri del Supremo Ordine della SS. Annunziata, ai quali per antica consuetudine con tale onorificenza è conferita la facoltà di fregiarsi delle insegne del più alto grado nell'Ordine della Corona d'Italia, verranno iscritti nel novero dei Cavalieri di gran croce con Nostro decreto di Moto Proprio.

Art. 14.

Valgono per l'Ordine della Corona d'Italia le disposizioni stabilite con il R. decreto 30 dicembre 1929 relativo all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro per quanto riguarda la comunicazione, la registrazione, la pubblicazione dei decreti di nomina e la eventuale revoca della concessione.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, e il Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia sono incaricati della esecuzione delle presenti disposizioni che saranno registrate alla Cancelleria dell'Ordine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 58. — FERZI.

N. 40. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale con cui viene sostituito un membro della commissione esaminatrice per il concorso interno a 17 posti di chimico aggiunto.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 31 dicembre 1929 - Anno VIII

IL MINISTRO

Visto l'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1929, che costituisce la commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli e per esami, a diciassette posti di chimico aggiunto;

Decreta:

Articolo unico.

Il colonnello del servizio tecnico di artiglieria TESIO cav. Giovanni è chiamato a sostituire, nella commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli e per esami, a 17 posti di chimico aggiunto, il tenente colonnello di artiglieria PANNONCINI cav. Guido, legittimamente impedito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 41. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che costituisce le commissioni giudicatrici degli esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo e degli esami di idoneità ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 gennaio 1930 - Anno VIII

IL MINISTRO

Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1929-VII, che indice, tra altri, esami di idoneità per un posto di capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1929-VII, che indice esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice degli esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo (grado 9°) è costituita come appresso:

VACCHELLI gr. uff. Nicola, generale di divisione, direttore dell'Istituto geografico militare, *presidente;*

LOPERFIDO comm. professore Antonio, geodeta capo, *membro;*

FERRI cav. Francesco, colonnello del genio, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della Commissione il cav. uff. dott. Luigi RIVERSO, capo sezione del Ministero.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice degli esami di idoneità ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare è costituita come appresso:

VACCHELLI gr. uff. Nicola, generale di divisione, direttore dell'Istituto geografico militare, *presidente;*

CASTELLANI cav. Umberto, tenente colonnello di fanteria, *membro;*

D'ASTE cav. Giuseppe, capo disegnatore tecnico principale, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della Commissione il cav. uff. dott. Luigi RIVERSO, capo sezione del Ministero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 42. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Art. 18 legge per la contabilità generale dello Stato – Atti probatori della capacità ad impegnare le ditte ed a quietanzare per esse.** — (Gabinetto). — 18 gennaio 1930 – Anno VIII.

Si portano qui di seguito a conoscenza di tutti gli uffici dipendenti le norme predisposte dal Ministero delle finanze di concerto con la Corte dei conti circa gli atti probatori della capacità ad impegnare le ditte ed a quietanzare per esse.

L'articolo 18 della legge per la contabilità generale dello Stato dispone che nei contratti con ditte o società commerciali l'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.

Tale disposizione venne adottata nell'intento di agevolare le stipulazioni e di facilitare agli assuntori la riscossione del prezzo delle forniture e dei lavori, semplificando, nei limiti compatibili con le necessarie guarentigie, le modalità procedurali e formali, che possono determinare lentezze amministrative e che, implicando oneri e spese, danno luogo a maggiori costi a danno dell'Erario.

Nell'applicazione delle norme accennate, talune amministrazioni rimettendo alla Corte dei conti i contratti per la registrazione, hanno ritenuto di potere, senz'altro, prescindere dall'unirvi i documenti comprovanti la capacità dello stipulante ad impegnare la ditta o società, e la facoltà a riscuotere, per essa, nella persona all'uopo designata nel contratto, lasciando ogni responsabilità al riguardo al funzionario rogante o stipulante.

La Corte dei conti ha, però, dovuto richiedere la trasmissione dei documenti legali per riscontrare l'esattezza degli accertamenti del funzionario, e ciò a tutela dell'Erario, che potrebbe non trovare nella responsabilità del funzionario stesso una garenzia sufficiente in caso di errori.

A conciliare le esigenze del controllo, con gli interessi dell'Erario connessi alla speditezza del servizio, sono state con-

cordate con la Corte dei conti le norme seguenti, che dovranno quind'innanzi essere osservate in materia:

1° di regola, gli atti richiesti in sede di stipulazione del contratto a prova della legale rappresentanza della ditta e della capacità ad esigere, per i successivi pagamenti, debbono essere trasmessi alla Corte dei conti, la quale, dopo la registrazione del contratto, ne farà restituzione al Ministero, affinchè possa consegnarli alla ditta interessata, lasciando a questa in tal modo la possibilità di valersene ulteriormente nei propri affari, senza incontrare le spese che occorrerebbero per la formazione dei nuovi atti;

2° fino a quando una ditta conservi le stesse persone, quali propri rappresentanti, nella stipulazione di contratti con lo Stato e nella riscossione dei crediti derivanti dai contratti, i documenti atti a dimostrare la capacità giuridica, in tali persone, di impegnare legalmente la ditta o di dare per essa quietanza, potranno essere esibiti una volta tanto e, nei successivi contratti, sarà sufficiente fare riferimento ad essi, analogamente a quanto è consentito dall'art 294 del regolamento di contabilità generale per gli atti di procura a riscuotere, che si uniscono al primo titolo di spesa, da richiamarsi in quelli successivi, emessi dalla stessa o anche da altra amministrazione dello Stato. Resta, peraltro, ferma la facoltà della Corte di richiedere, quando lo ritenesse necessario, i documenti già precedentemente esibiti, nonchè quegli altri che ravvisasse di dover esaminare;

3° in casi eccezionali, ove le ditte ne facciano richiesta per giustificare speciali esigenze, o non risultino motivi in contrario, nell'interesse dell'amministrazione, i documenti titoli od atti potranno essere restituiti subito dopo la stipulazione del contratto, sempre che i funzionari roganti ne indichino specificamente gli estremi e le risultanze, facendo anche espresso avvertimento alle parti che resta riservata alla Corte la facoltà di richiederne nuovamente la esibizione.

Si fa infine presente che, quando la rappresentanza delle ditte e società viene comprovata mediante certificati dei Consigli provinciali dell'economia, occorre sia scrupolosamente osservata la disposizione dell'art. 295 del regolamento di contabilità, la quale prescrive che tali certificati devono

essere rilasciati in base ad atti legali in possesso dei Consigli stessi e non sulle semplici denuncie delle parti, ciò che deve risultare da formula espressa contenuta nei certificati medesimi, i quali altrimenti non potranno essere considerati idonei.

I dipendenti uffici dovranno attenersi alle norme stesse nella stipulazione dei contratti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 43. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex combattenti – Domande di pensione di guerra.** — (Gabinetto). — 19 gennaio 1930 – Anno VIII.

Con riferimento alle circolari nn. 89 e 163 del *giornale militare* 1925, relative al disbrigo delle pratiche riguardanti le polizze gratuite di assicurazione ai militari ex combattenti e le domande di pensione di guerra, questo Ministero, avendo potuto constatare come la maggior parte dei distretti militari non abbiano più in giacenza pratiche del genere, ovvero ne abbiano soltanto un esiguo numero, è venuto nella determinazione di dispensare i Comandi dei distretti stessi dall'invio periodico degli specchi di cui alle indicate circolari.

Tale dispensa non si riferisce però a quei distretti che abbiano in corso di espletamento un numero di pratiche superiore a cento.

Questi ultimi distretti sono pertanto tenuti ancora ad inviare al Ministero la situazione mensile di cui alle circolari 89 e 163 del *giornale militare* 1925 e, inoltre, dovranno avvisare ai mezzi più opportuni per accelerare la eliminazione delle giacenze innanzi accennate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 44. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 23 gennaio 1930 – Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi mili-

tari, che il Ministero dei lavori pubblici, con determinazione del 17 dicembre 1929, n. 7723/2, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, l'Impresa Gallo Giuseppe fu Raffaele, domiciliato in Roma e la persona dello stesso Gallo Giuseppe fu Raffaele, domiciliato in Roma, via Velletri n. 49.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 45. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento lubrificanti auto agli enti dell'Esercito che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 23 gennaio 1930 – Anno VIII.

La « Raffineria Olii Minerali Società Anonima » (R.O.M. S.A.) fornirà, pure, durante il corrente esercizio finanziario, apposito tipo di lubrificante auto per cambi e differenziali.

Si dispone che gli enti dislocati nel territorio del VII corpo d'armata territoriale impieghino tale prodotto denominato « composto per cambi e differenziali » e che verrà ceduto al prezzo di L. 250 per quintale netto franco, ferme restando le disposizioni contenute nella precedente circolare 432 *giornale militare* c. a.

Tengansi solo presenti le variazioni che a detta circolare sono state apportate circa i nominativi e gli indirizzi delle agenzie della detta società fornitrice.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 46. — AVANZAMENTO. — **Commissione giudicatrice ed esami facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 gennaio 1930 – Anno VIII.

La Commissione giudicatrice per gli esami (facoltativi ed obbligatori) cui saranno sottoposti gli ufficiali del corpo sanitario (ufficiali medici) nel 1930, sarà così composta:

Tenente generale medico RIVA comm. Umberto, *presidente;*
Colonnello medico FRANCHI cav. Luigi, *membro;*
» » PALMIERI cav. Raffaele, *membro;*
» » DE MARIA cav. Nicola, *membro;*

Ten. colonn. » BEDEI cav. Maurizio, *membro;*
» » MOLISANI prof. Alfredo, *membro;*
» » ZAFFIRO cav. Antonino, *membro;*
» » DELOGU cav. Gino, *membro;*
» » PERRIER cav. Stefano, *membro;*
» » GERMINO prof. Alfredo, *membro.*

Funzionerà da segretario il maggiore medico CRISTINI cav. Alfredo.

Gli esperimenti di cui trattasi avranno inizio presso l'ospedale militare di Roma alle ore 8,30 dei giorni sottoindicati:

Tenenti medici 1° aprile 1930 (anzianità).
Capitani » 10 marzo 1930 (anzianità fino a TARCHI Gino incluso);
8 maggio 1930 (anzianità fino a PASQUALI Remigio e scelta);
Maggiori medici 1° maggio 1930 (scelta).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 47. — COLONIE - RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari, ammissioni e riammissioni in servizio nei RR. corpi di truppe coloniali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 gennaio 1930 - Anno VIII.

L'esistenza dei requisiti degli aspiranti agli arruolamenti volontari ed alle ammissioni e riammissioni in servizio nei RR. Corpi di truppe coloniali deve essere accertata non solo all'atto della domanda degli interessati, ma anche all'atto della effettiva incorporazione e dell'ordine di partenza quando tra la domanda e l'incorporazione intercorra un periodo di tempo superiore a quattro mesi.

Perciò, ogni qualvolta sia giudicato prossimo l'invio in colonia di un contingente di volontari, il comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli assumerà direttamente nuove informazioni sulla condotta morale e politica di quei volontari destinati alla partenza le cui domande fossero state presentate in tempo anteriore a quello su indicato.

E pertanto, poichè il predetto comando non è in possesso delle domande dei singoli arruolandi, è indispensabile che dai corpi e distretti sieno indicati in avvenire negli elenche nominativi di cui alla circolare 112 del *giornale militare* 1923 anche la data della domanda nonchè il luogo di nascita e di residenza degli arruolati stessi.

Tali indicazioni devono essere subito fornite dai corpi e distretti al comando del deposito centrale delle truppe coloniali per tutti coloro che hanno già chiesto l'arruolamento e le cui domande siano già state segnalate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 48. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della posata di lamiera di ferro per la truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 gennaio 1930 - Anno VIII.

In sostituzione dell'attuale cucchiaio in lamiera di ferro, viene adottata per la truppa una posata composta di cucchiaio e di forchetta, anch'essi in lamiera di ferro stagnata, aventi le seguenti dimensioni e caratteristiche:

Cucchiaio:

Lunghezza totale	mm.	200-205
Lunghezza del manico	»	130-135
Larghezza massima	»	40-42
Peso	gr.	46-48

Forchetta:

Lunghezza totale	mm.	195-200
Lunghezza del manico	»	130-135
Lunghezza dei denti (misurata sulla parte concava)	»	55-57
Larghezza massima	»	35-37
Peso	gr.	34-36

Sull'estremità del manico, tanto del cucchiaio che della forchetta, è stampato il piccolo stemma di Stato ed immediatamente sotto lo stemma, in stampatello, le lettere R. E.

Il cucchiaio sarà inventariato al n. 144 della sezione *A* del nomenclatore al prezzo di L. 0,65, e la forchetta al numero 145 della stessa sezione *A* del nomenclatore al prezzo di L. 0,65.

Le disponibilità dell'attuale cucchiaio di ferro (I 38) saranno distribuite fino a consumazione, passandole in carico alla sezione *H*, col numero 2731, stesso prezzo (L. 0,35).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 49. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA — **Esami presso i battaglioni R.T. e la Compagnia R.T. per la Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 gennaio 1930 - Anno VIII.

Presso tutti i battaglioni r. t. e presso la compagnia r. t. della Sardegna, funzioneranno, dal 21 al 28 febbraio 1930, le speciali commissioni incaricate di esaminare i giovani aspiranti al conseguimento dell'attestato d'idoneità all'ammissione nei reparti r. t. dell'Esercito, di cui al manifesto di questo Ministero in data 12 novembre 1929 annesso alla presente circolare (Alleg. 1).

Le commissioni presso i battaglioni r. t. saranno costituite da:

il comandante di battaglione, presidente;
1 capitano comandante di compagnia, *membro;*
1 subalterno in S.P.E., *membro* e *segretario.*

Per la compagnia r. t. della Sardegna la commissione sarà composta dal comandante della compagnia e da due subalterni designati dallo stesso comandante di compagnia.

Le commissioni di che trattasi si riuniranno nei giorni suindicati, sottoponendo gli aspiranti alle prescritte prove orali e pratiche in conformità dei programmi e delle norme stabilite dal manifesto sopracitato, assegnando a ciascun candidato un voto, in ventesimi, sia nella prova orale, sia in quella pratica. Saranno dichiarati idonei i giovani che in ciascuna delle due prove, avranno riportato un voto non

inferiore a 12/20, e ad essi verrà dalla commissione rilasciato l'« attestato d'idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti dell'Esercito ».

Tale attestato sarà conforme al modello annesso (Allegato 2).

Ai candidati poi che nella prova pratica riusciranno a ricevere con celerità di almeno 85 caratteri sarà rilasciato l'« attestato di grado superiore d'idoneità all'ammissione nei reparti r. t. dell'Esercito » (Alleg. 3), coi vantaggi precisati al n. 2 dell'annesso manifesto.

Entro il 5 marzo p. v. i comandi di battaglioni r. t. e della compagnia r. t. per la Sardegna comunicheranno al Comando del rispettivo reggimento il numero dei candidati presentatisi agli esami e l'elenco nominativo di quelli ai quali la Commissione avrà rilasciato gli attestati di cui trattasi.

Il Ministro: P. Gazzera.

Allegato N. 1.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito.

Questo Ministero, allo scopo d'incoraggiare e valorizzare l'opera dei giovani radioamatori ai fini della preparazione del personale occorrente ai servizi radiotelegrafici e radiotelefonici dell'Esercito, ha determinato quanto segue:

1. — Verrà concesso uno speciale « Attestato d'idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del Regio Esercito » ai giovani chiamati alle armi per servizio di leva ed ai volontari ordinari che dimostrino, nel modo che sarà più sotto indicato, di possedere fondate cognizioni tecniche e pratiche in materia di radiotrasmissioni.

L'accertamento della idoneità dei giovani aspiranti al titolo di cui sopra verrà compiuto da apposite Commissioni militari presso le sedi dei Comandi dei battaglioni r. t. che sono ora quelle di Roma, Napoli, Palermo, Firenze, Piacenza, Varese e Mestre e presso la Compagnia r .t. della Sardegna a Cagliari.

Per la prossima chiamata, gli esami presso le sedi predette avranno luogo dal 21 al 28 del mese di febbraio 1930, e consisteranno in una prova orale della durata di 20 minuti e in una prova pratica di trasmissione e ricezione auditiva dei segnali Morse.

La prova orale verterà sugli argomenti qui sotto indicati, argomenti che verranno ripartiti in 10 tesi, delle quali il candidato estrarrà a sorte quella su cui dovrà rispondere.

Magnetismo — Corpi magnetici — Influenza magnetica — Concetto della corrente elettrica — Circuito elettrico — Resistenza elettrica — Intensità — Differenza di potenziale — Legge di Ohm — Effetto termico — Effetto magnetico — Effetto chimico — Effetto dinamico — Pile ed accumulatori — Elettromagneti — Induzione elettromagnetica — Principio della macchina dinamo elettrica — Cenni elementari sulle dinamo e loro eccitazione — Cenni sui motori a corrente continua — Correnti alternate — Cenno elementare sugli alternatori monofasi e trifasi — Concetto di capacità — Condensatori — Concetto dell'induttanza — Cenni sulle correnti ad altissima frequenza per le trasmissioni radiotelegrafiche — Generatori di corrente ad altissima frequenza — Valvola a due elettrodi e suo impiego quale raddrizzatore di tensione e di corrente — Valvola a tre elettrodi — Cenno elementare sulla funzione generatrice, amplificatrice e rivelatrice della lampade a tre elettrodi — Generazione delle onde elettromagnetiche — Rivelazione delle onde elettromagnetiche — Apparati trasmittenti a valvola di piccola potenza — Parti che li costituiscono e loro funzionamento — Cenni elementari sulla radiofonia e sulla radiogoniometria.

Alla Commissione di esami sarà peraltro lasciata la facoltà di interrogare i candidati anche su altre tesi, quando le risposte da essi fornite sulla tesi estratta non consentano un giudizio sicuro.

La prova pratica consisterà sia nella trasmissione alla macchina Morse per 10 minuti, sia nella ricezione con la

cuffia per 10 minuti di un testo di parole, gruppi di lettere e di cifre, alla cadenza di 60 caratteri al minuto.

Nella prova di trasmissione, i segni nella zona dovranno risultare chiari e distinti. Nella prova di ricezione, il testo dovrà essere scritto chiaro e intelliggibile.

Costituirà errore, sia in trasmissione, sia in ricezione, tutto ciò che risulterà non perfettamente conforme al testo. In ogni parola o gruppo di lettere o di cifre, non saranno contati più di due errori. L'omissione di un'intera parola o di un gruppo di cifre, sarà contato per due errori. Per ogni due errori sarà dedotto un punto partendo da 20. Saranno proclamati idonei gli esaminati che nella votazione della prova orale e nel computo dei voti di ciascuna delle prove pratiche di trasmissione e di ricezione riportino un punto non inferiore a 12.

Ad essi verrà dalla Commissione rilasciato l'« Attestato d'idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti dell'Esercito » il quale, esibito all'autorità distrettuale all'atto della presentazione alle armi, darà al giovane diritto ai seguenti vantaggi:

a) assegnazione ai reparti radiotelegrafisti dell'Esercito, con diritto di scelta della sede, nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio r. t.;

b) preferenza, a parità di altre condizioni, negli arruolamenti volontari nel R. Esercito.

2. — Verrà concesso un « Attestato di grado superiore d'idoneità all'ammissione nei reparti r. t. dell'Esercito » ai giovani che nella prova pratica dimostreranno di saper trasmettere e ricevere correttamente alla celerità di almeno 85 caratteri.

I giovani in possesso dell'Attestato di grado superiore avranno la precedenza assoluta sugli altri nell'assegnazione della sede preferita.

I vantaggi di cui ai nn. 1 e 2 non verranno accordati ai giovani che, per qualunque ragione, dopo aver conseguito l'« Attestato d'idoneità all'ammissione nei reparti r. t. del R. Esercito » ritardino la effettiva prestazione del servizio militare.

Per essere ammesso a sostenere gli esami, l'aspirante deve fare domanda su carta libera al proprio distretto militare, il quale la inoltrerà al battaglione r. t. viciniore (ov-

vero al Comando di reggimento per le sedi di Roma e Firenze), dandone partecipazione all'interessato. Il limite per la presentazione delle domande è fissato al 10 febbraio 1930.

Questo Ministero avverte che gli attestati, di cui ai numeri 1 e 2 del presente manifesto, sono validi esclusivamente agli scopi che il presente manifesto precisa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 2.

. . . . . Battaglione radiotelegrafisti.

. . . . . li, . . febbraio 1930-VIII

La sottonotata Commissione avendo sottoposto il giovane

. . . . . .

(*Casato, nome, paternità, distretto, classe, titolo di studio, professione, provenienza*) ai prescritti accertamenti d'idoneità in base alle norme emanate dal Ministero della guerra con circolare n. 49 del *giornale militare* 1930, in relazione ai voti dallo stesso riportati:

prova orale ...../20
prova scritta ...../20

Delibera:

di concedere allo stesso, il presente

« *Attestato d'idoneità*
all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti dell'Esercito »

valevole ai soli effetti indicati nel manifesto allegato alla circolare summenzionata.

LA COMMISSIONE:
Il Presidente:

Il 1° Membro: *Il 2° Membro*:

ALLEGATO N. 3.

. . . . . **Battaglione radiotelegrafisti.**

. . . . . li, . . febbraio 1930-VIII

La sottoindicata Commissione avendo sottoposto il giovane . . . . . (*Casato, nome, paternità, distretto, classe, titolo di studio, professione, provenienza*) al prescritto esperimento (esame teorico ed esame pratico speciale) in base alle norme previste dal manifesto del Ministero della guerra allegato alla circolare n. 49 del *giornale militare* 1930, ed avendolo riconosciuto idoneo con le seguenti votazioni:

esame teorico ...../20
esame pratico speciale ...../20

Delibera:

di concedere allo stesso, il presente

« *Attestato d'idoneità di grado superiore all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti dell'Esercito* »

valevole ai soli effetti indicati nel summenzionato manifesto.

La Commissione:

Il Presidente:

Il 1° Membro: *Il 2° Membro*:

N. 50. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Distintivo di uniforme.** — (Gabinetto). — 23 gennaio 1930. — Anno VIII.

1. — Dal 15 febbraio p. v. gli ufficiali d'arma combattente effettivi ai reggimenti, ed effettivamente in servizio nei reggimenti stessi, porteranno le manopole della giubba ornate di filettatura dello stesso colore della filettatura dei pantaloni.

2. — Questo distintivo è prerogativa degli ufficiali precisamente indicati al n. 1, senza alcuna estensione e senza analogie di interpretazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 gennaio 1930 - Anno VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Salerno . . .	Il comune di Ortodonico è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Montecorice.	n. 2192 9 dicem. 1929	9
Udine	I territori situati fra la vecchia e la nuova frontiera del Regno, a partire dal Cippo s. 38 n. sino al Cippo s. 25 p., sono aggregati ai comuni di Forni Avoltri, Paluzza, Paularo e Moggio Udinese in conformità del progetto di delimitazione predisposto a cura della Prefettura di Udine, il quale progetto vidimato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.	n. 2165 2 dicem. 1929	4

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare* giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anni 1929-VIII, Circolare 503.

A pagina 2127, dopo il tenente BUCILLI Renato, aggiungere il pari grado BUCCOLINI Mario dell'81 fanteria;

A pagina 2128, dopo il tenente MORI Angelo, aggiungere il pari grado MANTESE Gualtiero del comando scuola guerra - reparto personale d'ordinanza.

A pagina 2128, dopo il capitano LEANDRI ANICETO Giuseppe aggiungere il pari grado LUTZU Antonio del 22° fanteria.

Dispensa 47, anno 1929, circolare 540:

A pagina 2326, articolo 2, penultima riga, ove è scritto « capitolo 185 del bilancio » leggasi « Capo X capitolo 197 del bilancio ».

Dispensa 64, anno 1929, circolare 782:

A pagina 3008, dopo sergente maggiore VACCA Roberto, 25 artiglieria, *aggiungere*: sergente maggiore GIANNELLI Giovanni, 8 artiglieria da campagna.

Dispensa 3ª, anno 1930, circolare n. 13.

A pagina 41, art. 3, invece di « 20 agosto corrente anno », leggasi: « 2 settembre corrente anno ».

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. **30** — All'ESTERO, annue . . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » **1** — All'ESTERO . . . . . » **2**

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

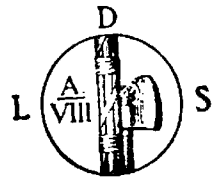
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1 —

(6179) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1930 - ANNO VIII — 31 GENNAIO

SOMMARIO

N. 51 - 18 novembre 1929 - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2247 - Modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1928 n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli *Pag.* 166

» 52 - 22 novembre 1929 - Anno VIII — COLONIE. — Decreto del Ministero delle Colonie - Norme per l'applicazione del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955 circa l'ordinamento delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N. . . . . » 168

» 53 - 23 dicembre 1929 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SOTTUFFICIALI. — Legge n. 2294 - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 178

» 54 - 23 dicembre 1929 - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 2293 - Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'art. 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali . . . . . » 179

LIBRERIA DELLO STATO

N. **55 - 30 dicembre 1929** - Anno VIII — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — R. decreto n. 2279 - Modifiche alla circoscrizione militare territoriale dei corpi d'armata di Udine e Trieste . . . *Pag.* 180

» **56 - 30 dicembre 1929** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2290 - Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, riguardante l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori . . . . . » 186

» **57 - 31 dicembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1930 . . . . . » 195

» **58 - 11 gennaio 1930** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 196

» **59 - 15 gennaio 1930** - Anno VIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . » 196

» **60 - 17 gennaio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente modificazioni ai concorsi banditi a posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'Amministrazione militare, di cui alla precedente circolare n. 23 . . . . . » 197

» **61 - 17 gennaio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1930 » 197

» **62 - 17 gennaio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice degli esami di idoneità a quattro posti di primo capotecnico di artiglieria e genio e a cinque posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio » 198

N. 63 - 17 gennaio 1930 - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 199

» 64 - 22 gennaio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ingegneri geografi aggiunti ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti col decreto ministeriale 30 novembre 1929 . . . . . » 200

» 65 - 22 gennaio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Disegnatore tecnico di artiglieria e genio ammesso all'esame di idoneità, indetto col decreto ministeriale 2 settembre 1929-. . . . . » 200

» 66 - 23 gennaio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi gli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1930 . . . . . » 200

» 67 - 30 gennaio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari. . . . . » 202

» 68 - 30 gennaio 1930 - Anno VIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Abolizione delle fasce di cinturino mod. 926 (VI-1866). . . . . » 206

» 69 - 30 gennaio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme, per automezzi, motomezzi e biciclette . . » 206

» 70 - 30 gennaio 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Gare ippiche militari nella riunione di Palermo - Primavera 1930-VIII . . . . . » 207

» 71 - 30 gennaio 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare nella riunione ippica di Verona . . . . . » 207

N. 72 - **30 gennaio 1930** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . *Pag.* 208

» **73 - 30 gennaio 1930** - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni all'organico delle sezioni di disinfezione . . . . . » 209

» **74 - 30 gennaio 1930** - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 60° corso (1930-1933) della scuola di guerra . . . . . » 209

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 219

Circolare N. 51. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2247 - Modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1928 n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Ufficio coordinamento e collegamento). — 18 novembre 1929 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 58 e 65 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 58 e 65 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, sono modificati come appresso:

Art. 58. — Gli autoveicoli ed i rimorchi di autoveicoli debbono avere i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme pneumatiche.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono assimilati ai pneumatici anche i semi-pneumatici.

Sono eccettuate dalle norme precedenti le locomobili e le trattrici agricole, le cui ruote debbono avere cerchioni di un centimetro di larghezza per ogni quintale e mezzo di carico lordo portato dal cerchione, tanto per ciascuna ruota anteriore, tanto per ciascuna ruota intermedia, quanto per ciascuna ruota posteriore. In ogni caso non è ammessa una larghezza di cerchione inferiore ai 10 centimetri.

Il contravventore alle norme della prima parte del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni del secondo capoverso del presente articolo, si fa luogo ai provvedimenti e si applicano le sanzioni indicate nell'art. 45.

Art. 65. — In ogni momento il conducente di un veicolo deve essere completamente padrone della velocità del suo veicolo, in modo da essere in grado di osservare gli obblighi che gli incombono a norma dell'art. 35.

In ogni caso la velocità massima degli autoveicoli di peso superiore a 40 quintali non deve superare i 60 chilometri all'ora.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 200.

Le limitazioni stabilite nel primo capoverso non sono applicabili agli autoveicoli destinati a soccorsi urgenti.

Art. 2.

Per gli autoveicoli aventi cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene che sono in circolazione all'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui ai precedenti articoli saranno osservate a partire dal 1° maggio 1930.

Fino a tale data rimarranno in vigore le norme di cui agli articoli 58 e 65 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — BIANCHI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 59. — FERZI.

N. 52. — COLONIE. — **Decreto del Ministero delle Colonie – Norme per l'applicazione del R. decreto 3 ottobre 1929 n. 1955 circa l'ordinamento delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 22 novembre 1929 – Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'art. 22 del R. decreto in data 3 ottobre 1929, n. 1955 riguardante il funzionamento ed il trattamento delle due legioni libiche permanenti di M. V. S. N.;

Inteso il Comando Generale della M. V. S. N.;

Di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Decreta:

Sono approvate e rese esecutive le seguenti norme per l'applicazione del R. decreto in data 3 ottobre 1929, n. 1955.

I. — Dalla entrata in vigore del R. decreto n. 1955 in data 3 ottobre 1929, è applicabile al personale delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N. l'ordinamento pei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica (R. decreto 1608 del 3 settembre 1926 e successive modificazioni).

Per gli ufficiali l'applicazione si riferisce soltanto in quanto essi provengono o dalla a. r. q., o dagli ufficiali di complemento.

Gli ufficiali della M. V. S. N., dall'atto del loro richiamo per destinazione in Libia sino alla data di collocamento nella posizione di provenienza, fanno uso del libretto ferroviario (persone e famiglie) che rilascia il Comando Generale della M. V. S. N. con le norme vigenti per gli ufficiali della M. V. S. N. in servizio attivo in Patria.

Il pagamento del premio di arruolamento ai sottufficiali ed ai militari di truppa delle legioni libiche continua ad essere corrisposto in due volte: una metà all'atto dell'incorporamento nella legione (cioè dopo la visita di controllo in Libia, l'assegnazione ad un reparto, servizio, ufficio o comando e la verifica dei documenti di arruolamento) e l'altra metà all'atto del congedamento, senza che per tale seconda metà si verifichi il rinvestimento della somma in libretto postale o altro titolo fruttifero.

II. — Sono organi di reclutamento del personale per le due legioni libiche permanenti:

a) per gli ufficiali, il Comando Generale della M. V. S. N.;

b) per i sottufficiali e per la truppa, i comandi di raggruppamento, di gruppo, di legione, di coorte autonoma, in Patria, ei i comandi delle legioni libiche per gli aspiranti che risiedono nelle colonie.

Il reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa è fatto in modo identico a quello degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

Gli ufficiali devono risultare classificati nel libretto personale del R. E., ottimi o buoni con punti tre se di complemento, o per lo meno buoni con punti due se in a. r. q.

Per gli ufficiali provenienti dalla a. r. q. valgono i limiti di età stabiliti per il servizio attivo permanente nel R. E., e cioè rispettivamente: 53 - 56 - 58 anni pei seniori, primi seniori, consoli, sempre che all'atto della destinazione in colonia o della rafferma, non si preveda il raggiungimento di tali limiti entro il compimento della ferma, o rafferma; per gli ufficiali di complemento i limiti di età sono i seguenti:

Non avere superato i 35 anni se capimanipolo o sottocapimanipolo; i 45 anni se centurioni; i 50 anni se seniori, primi seniori o consoli.

Gli aspiranti al trasferimento nelle legioni debbono essere in possesso della incondizionata idoneità fisica al servizio coloniale da accertarsi mediante visita militare collegiale, e debbono essere preferibilmente celibi o vedovi senza prole.

Le domande degli aspiranti devono essere dirette al Comando Generale della M. V. S. N.

Alla designazione degli ufficiali inferiori (centurioni, capimanipolo, e sottocapimanipolo) da trasferirsi in colonia, previo accertamento dei requisiti prescritti, provvede detto Comando Generale in base alle richieste numeriche del Ministero delle colonie.

Per gli ufficiali di grado superiore a quello di centurione i Governatori hanno facoltà di designazione nominativa. Pertanto le domande di tali ufficiali — ritenuti idonei — con tutte le indicazioni necessarie (grado nella Milizia, grado e categoria nell'Esercito, classe, distretto, stato civile, eventuale desiderio di condurre seco la famiglia in colonia, ecc.) debbono essere segnalate da parte del Comando Generale della M. V. S. N., con le annotazioni del caso, al Ministero delle colonie, il quale ne darà comunicazione alle competenti autorità coloniali.

Le condizioni ed i requisiti per essere arruolati, ammessi o riammessi nelle legioni libiche di M. V. S. N., sono le seguenti:

a) essere cittadino italiano;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°;

c) essere incensurati;

d) avere sana e robusta costituzione fisica e idoneità all'incondizionato servizio nelle colonie: tale requisito deve risultare da visita medica militare;

e) avere il consenso paterno o di chi ne fa le veci per coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, non siano ancora stati fatti idonei dalla Commissione di arruolamento al servizio militare nel R. Esercito.

S'intende, ma di ciò debbono essere avvertiti gli aspiranti, che i giovani i quali non avessero concorso alla leva ed avessero titoli per la ferma minima o riducibile, con l'atto di

arruolamento volontario rinunciano definitivamente a qualunque diritto che loro potesse venire per effetto dello stato di famiglia.

I documenti da allegare alla domanda, in carta da bollo da L. 2, diretta al Comando della M. V. S. N. che funziona da organo di reclutamento sono i seguenti:

a) il foglio di congedo illimitato o provvisorio, per quelli che hanno prestato servizio militare o sono stati fatti idonei dalla Commissione di leva; per gli altri il certificato di nascita;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole;

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato, da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal comune di domicilio, vidimato dal prefetto o dal sottoprefetto;

d) certificato di penalità rilasciato, da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) eventuali altri documenti attestanti speciali attitudini professionali, patenti, certificati di lavoro, ecc.

Alla domanda, a cura dell'organo di reclutamento, dovrà essere allegata copia del foglio matricolare dei giovani che hanno prestato servizio militare nel R. E.

L'accertamento dei requisiti di cui sopra, riguardanti la truppa, è fatto sotto la responsabilità degli organi di reclutamento con le modalità che saranno stabilite dal Comando Generale.

Coloro che venissero a risultare non in possesso di qualcuno dei requisiti sopra indicati, anche dopo il loro arrivo nella colonia di destinazione, saranno rimpatriati e le spese di viaggio saranno a carico dell'Ente che effettuò indebitamente l'arruolamento.

Tutti i documenti relativi all'arruolamento, all'ammissione ed alla riammissione debbono essere spediti al comando della tappa coloniale di Siracusa in modo che vi giungano possibilmente prima dell'arrivo colà dell'arruolato, e sempre prima che questi s'imbarchi.

Le segnalazioni degli ufficiali che rimpatriano per fine di ferma o di rafferma debbono essere fatte tempestivamente in modo che si possa provvedere alle nuove destinazioni, tenuto conto del periodo di licenza concessa all'atto del rimpatrio.

I militari di truppa ed i sottufficiali debbono essere avviati al porto di Siracusa (comando della tappa coloniale) in modo che vi giungano non prima del giorno antecedente a quello della partenza del piroscafo.

Il Ministero delle Colonie comunica periodicamente al Comando Generale della M. V. S. N. il numero degli ufficiali, dei graduati e dei militi occorrenti per tenere a numero i reparti, divisi per gradi: l'invio è fatto settimanalmente coi piroscafi in partenza da Siracusa per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Essi debbono essere sostituiti in modo che, come per il personale dei regi corpi, lo stesso posto non sia occupato contemporanea da due militari; pertanto dovrà essere tenuto conto della durata della licenza eventualmente concessa all'atto del rimpatrio.

III. — L'indennità di equipaggiamento (art. 12 del Regio decreto 1608) agli ufficiali è pagata, netta da tasse, per conto del Governo della colonia di destinazione, dal comando di legione dopo che il collegio medico dell'ospedale militare principale (circ. 48 del *giornale militare* 1927) abbia rilasciato il certificato di idoneità. Tale indennità è di L. 1500 per gli ufficiali inferiori (sottocapomanipolo, capomanipolo e centurione); di L. 2000 pel seniore, pel primo senione, di L. 2500 pel console.

IV. — L'ufficiale s'intende richiamato in servizio 5 giorni prima della data stabilita per l'imbarco a Siracusa (art. 11): durante tali 5 giorni ha diritto al trattamento d'Italia del parigrado del R. E. richiamato dal congedo, a carico del bilancio coloniale. Nessun'altra spesa può essere fatta gravare su detto bilancio che riguardi il tempo anteriore ai predetti 5 giorni. Il trattamento coloniale decorre dalla data di sbarco in colonia (art. 10 (1) e (1) dell'art. 11).

V. — I sottufficiali ed i militari di truppa s'intendono arruolati, ammessi o riammessi in servizio dal momento in

cui hanno firmato l'atto (*); da tale momento hanno diritto a percepire il trattamento spettante al parigrado del R. E. in servizio in Patria (articolo 36). Per tale periodo di tempo la razione viveri viene corrisposta alla mano in ragione di L. 4,50 al giorno alle camicie nere, camicie nere scelte e vice capi squadra, qualora non ricevano viveri in natura. I sottufficiali si provvedono per loro conto. La spesa per le paghe giornaliere e pel vitto dei militari di truppa di cui sopra sono a carico del bilancio della colonia di destinazione e sono dimostrate su appositi rendiconti. Nessun'altra spesa può esser fatta gravare a carico del bilancio coloniale per operazioni inerenti all'arruolamento, anteriormente ad esso, dovendosi considerare il personale tutto (ufficiali, sottufficiali e truppa) ancorchè in servizio nelle legioni del Regno, alla stessa stregua del personale in congedo che chiede ed ottiene di arruolarsi nei regi corpi di truppe coloniali della Libia, dell'Eritrea e della Somalia.

I militari di truppa ed i sottufficiali debbono essere avviati a Siracusa per l'imbarco sul primo piroscafo in partenza dopo la data di firma dell'atto di arruolamento, ammissione o riammissione nelle legioni libiche permanenti, in modo che vi giungano non prima del giorno antecedente alla partenza del piroscafo. Essi, durante le operazioni di arruolamento, non possono essere chiamati in servizio nelle Legioni; qualora ciò avvenisse, la spesa non grava sul bilancio coloniale.

VI. — Il trasferimento delle famiglie degli ufficiali, a ciò autorizzate, deve effettuarsi, agli effetti del rimborso delle spese, entro un anno dalla data in cui il Governatore ha dato il consenso.

Oltrepassato il limite di un anno, non compete più il rimborso della tabella di tramutamento.

In occasione del trasferimento spetta: (art. 15).

a) il rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, in corriera e per mare, compreso il vitto per quest'ultima parte del viaggio; e pel viaggio su via ordinaria, non servita da corriera, l'indennità chilometrica, secondo le norme del Regno;

(*) Vedasi allegato.

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto, coi mezzi usuali e più economici, del bagaglio e mobilio pel quantitativo consentito dalle disposizioni del Regno;

c) non spetta il rimborso delle spese di trasporto del mobilio all'ufficiale avente diritto all'alloggio;

d) la diaria per sè e i compensi per le persone di famiglia, compresa una persona di servizio, secondo le norme del Regno, per il periodo di tempo relativo al viaggio di terra.

Per quanto si riferisce alle classi nelle quali l'ufficiale ha diritto di viaggiare, sia per terra che per mare, si applicano le norme del Regno.

Valgono del pari le modalità e condizioni prescritte dalle norme del Regno, per la corresponsione delle spese e delle indennità predette.

Agli effetti del rimborso delle spese di viaggio, quando competono a norma di questo o dei precedenti comma, sono considerati come facenti parte della famiglia dell'ufficiale le stesse persone considerate dalle norme del Regno.

Le spese del trasporto in colonia delle famiglie sono dimostrate mediante la presentazione della tabella di tramutamento.

Agli ufficiali potrà essere concesso dal comando di legione un anticipo sull'ammontare delle diarie e del costo del biglietto spettante all'ufficiale, non superiore, però, ai 9/10 del complessivo ammontare del certificato di viaggio sul quale detto anticipo dovrà essere annotato. Il rimborso verrà subito effettuato dal comando del R. C. T. C. che liquiderà il certificato di viaggio al giungere dell'ufficiale in colonia.

Il comando della tappa coloniale di Siracusa provvederà all'imbarco.

Pei sottufficiali e pei militari di truppa arruolati per le legioni libiche, in viaggio per raggiungere la tappa coloniale di Siracusa, valgono le stesse norme vigenti nel Regno pei parigrado del R. E. La trasferta tiene luogo della paga e del vitto pei graduati di truppa e per le camicie nere. Le trasferte sono corrisposte anticipatamente ai partenti dall'Ente che li ha arruolati, per conto della colonia di destinazione; parimenti sono anticipate le spese di viaggio in ferrovia sino a Siracusa.

VII. — Le speciali disposizioni di cui è oggetto l'art. 12 del R. decreto n. 1955 in data 3 ottobre 1929, che col decreto stesso sono estese al personale delle legioni libiche permanenti sono:

1° Le promozioni per merito di guerra ed il passaggio degli ufficiali di complemento nel ruolo degli ufficiali in s. p. e., per merito di guerra, in determinati cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale.

Al riguardo è da considerare che tale avanzamento si riferisce ai gradi del Regio Esercito, e dà diritto al corrispondente avanzamento nei gradi della Milizia.

La nomina in S. P. E. di ufficiali di complemento inquadranti la Milizia, implica le cessazione della loro appartenenza alla Milizia, ed il rimpatrio.

Le proposte per l'avanzamento nei gradi del Regio Esercito e per il passaggio di ruolo, di cui sopra, sono sottoposte al giudizio della stessa Commissione del Regio Esercito, competente a giudicare le analoghe proposte per gli ufficiali dei regi corpi.

2° L'applicazione dei Regi decreti 1769, del 16 novembre 1922 e 996, del 22 aprile 1923 che riguardano la facoltà di concedere ai combattenti in Libia durante periodi di attività bellica da determinarsi (cicli d'operazioni):

a) la medaglia commemorativa col motto « Libia »;

b) il distintivo d'onore per feriti e mutilati;

c) la croce al merito di guerra.

3° La concessione delle pensioni privilegiate di guerra in determinati periodi di attività guerresca nelle colonie (cicli di operazioni).

Roma, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

N.B. — Ogni comando di raggruppamento, di gruppo, di legione e di coorte autonoma riceverà una copia dell'ordinamento pei regi corpi di truppe coloniali della libia (R. decreto 1608 del 3 settembre

1926 che è anche pubblicato nella circolare 612 del giornale militare del 1926 dispensa n. 55). A detto ordinamento si riferiscono i richiami degli articoli fatti in parentesi nel presente decreto ministeriale.

Le principali disposizioni dell'ordinamento suddetto, che debbono essere tenute, presenti nell'esaminare le domande degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa, sono le seguenti, oltre quelle richiamate nel testo del decreto ministeriale:

Per gli ufficiali: articolo 6 (Reclutamento - ridestinazioni - limiti di età). Art. 7 (domande - idoneità fisica - determinazioni di richiamo in servizio). Art. 8 (data trasferimento - ferma). Art. 9 (ferma rafferma e permanenza in colonia - rimpatrio - stato di guerra).

Per i sottufficiali e per la truppa: art. 26, fonti di reclutamento, avvertendo che per la Milizia è concessa la riammissione dei già appartenenti all'A. A. ed alla Regia Guardia di Finanza (art. 8); art. 28, avvertendo che tutti gli appartenenti alla Milizia debbono essere celibi o vedovi senza prole, meno i marescialli che possono essere ammogliati. Si fa particolare richiamo alle condizioni richieste circa la condotta, l'età e il tempo intercorso, pei sergenti maggiori e sergenti, dal congedamento alla riammissione (non oltre 4 anni), non potendo i marescialli essere riammessi; art. 29, vantaggi del servizio coloniale; art. 32, rafferme; art. 35, trattamento economico; articoli 37-38, premi di arruolamento, di rafferma; art. 39, vitto, vestiario, alloggio, avvertendo che l'equivalente della razione è stato ridotto, in Italia, a L. 4.50 (decreto ministeriale 25 gennaio 1928).

Allegato (*)

COMANDO DEL . . . . . (1)

Atto di (2) . . . . . *nelle legioni libiche permanenti di M. V. S. N. della Tripolitania e della Cirenaica.* L'anno millenovecento . . . . . (. . . . E. F.) . . . . addì del mese di . . . . . in . . . . avanti a me, comandante del . . . . . (1) il sottofirmato . . . . . figlio di . . . . e di . . . . . nato il . . . . . a . . . . avente la famiglia domiciliata in . . . . . (3) . . . . . dopo l'esame dei documenti prescritti presentati, che sono stati trovati tutti

(1) Reparto della M. V. S. N. non inferiore alla legione, o coorte autonoma.

(2) *Arruolamento volontario* per coloro che non hanno ancora concorso alla leva; *ammissione volontaria* per coloro già arruolati per fatto di leva, ma non ancora alle armi; *riammissione* per coloro che hanno già prestato servizio militare.

(3) Celibe o vedovo senza prole.

in regola, ha dichiarato di voler essere (4) . . . . . nelle legioni libiche permanenti di M. V. S. N. per la Libia, assumendo la ferma volontaria biennale, con rinuncia al beneficio della ferma riducibile ovvero minima. Ha altresì dichiarato di essere a piena conoscenza delle disposizioni che regolano il servizio in dette legioni, del trattamento che gli spetta in base alla qualità di (5) . . . . . .

In base a tale dichiarazione il sottofirmato, essendo stato riconosciuto fisicamente idoneo all'incondizionato servizio nelle legioni libiche suddette, come da dichiarazione medico-militare rilasciata dal (6) . . . . . assume volontariamente la ferma biennale con decorrenza dal giorno dell'imbarco per la colonia di destinazione e sottoscrive il presente atto di cui gli è stata, prima, data lettura.

Visto: IL COMANDANTE DEL (1) IL . . . . . .

a . . . . . li . . . . . 19 . . (. . . . E. F.)

Il sottoscritto comandante del regio corpo di truppe coloniali della (7) . . . . . Visto l'atto di cui sopra, ordina che il . . . . . sia incorporato nella . . . . legione libica della (7) . . . . . e che gli sia assegnato il premio di arruolamento di L. . . . . corrispondendogli la prima metà di esso.

IL COMANDANTE DELLE TRUPPE.

---

(4) Arruolato, ammesso o riammesso, secondo la precedente nota n. 2.

(5) Camicia nera, camicia nera scelta, vice caposquadra, primo caposquadra.

(6) Ente militare che ha passato la visita medica.

(7) Della Tripolitania o della Cireinaica.

N. 53. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SOTTUFFICIALI. — **Legge n. 2294 - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.** — (Gabinetto). — 23 dicembre 1929 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 19, del 24 gennaio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 54. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **Legge n. 2293 - Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni al l'art. 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.** — (Gabinetto). — 23 dicembre 1929 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 19, del 24 gennaio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'art. 2 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 55. — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — **R. decreto n. 2279 – Modifiche alla circoscrizione militare territoriale dei corpi d'armata di Udine e Trieste.** — (Gabinetto). — 30 dicembre 1929 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 25 gennaio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 43 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, che apporta varianti alla legge sopra citata;
Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2381, che determina la nuova circoscrizione militare territoriale del Regno, andata in vigore dal 1° settembre 1927;
Viste le successive applicazioni del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, relativo alla revisione della ripartizione amministrativa del territorio del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La circoscrizione militare territoriale dei Corpi d'armata territoriali di Udine e di Trieste viene determinata dall'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 2.

La circoscrizione fissata dal presente decreto andrà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso per quanto riguarda i limiti fra i due Corpi d'armata e le dipendenti divisioni. L'andata in vigore, invece, della circoscrizione territoriale dei Distretti militari dei Corpi d'armata stessi verrà stabilita dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 292, *foglio* 90. — MANCINI.

Corpo d'armata territoriale	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata territoriali e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti
Udine (XI	Padova (10ª	*Provincia di Padova.* *Provincia di Belluno.* *Provincia di Treviso*, tranne i seguenti Comuni appartenenti alla Divisione militare di Trieste: Cessalto, Chiarano, Motta di Livenza. *Provincia di Venezia*, tranne i seguenti Comuni appartenenti alla Divisione militare di Trieste: Annone Veneto, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagitaria, Caorle, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto. *Comuni della provincia di Bolzano*: Braies, Dobbiaco, Monguelfo, Rasùn Valdaora, San Candido, Sesto, Valle di Casies, Villabassa
	Udine (12ª)	*Provincia di Udine*, tranne i seguenti Comuni appartenenti alla Divisione militare di Trieste: Aiello, Aquileia, Bagnaria Arsa, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Gonars, Joannis, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo, Pomanova, Porpetto, Precenicco, Ruda, S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Torre, Visco, Trivignano Udinese, Santa Maria la Longa, Binicco, Castions di Strada, Talmassons, Rivignano, Pocenia, Ronchis, Teor. *Comuni della provincia di Gorizia*: Bergogna Cal di Canale, Canale d'Isonzo, Caporetto, Chiapovano, Circhina, Gracova-Serravalle, Idria, Plezzo, Santa Lucia di Tolmino, Savogna, Tolmino, Montenero d'Idria.
	Gorizia (14ª)	*Provincia di Gorizia*, tranne i Comuni sopra indicati appartenenti alla Divisione militare di Udine, ed esclusi i seguenti appartenenti alla Divisione militare di Trieste: Comeno, Gradisca d'Isonzo, Opacchiasella, Romans d'Isonzo, Sagrado, Temenizza. *Comuni della provincia di Trieste*: Bacu, Crenovizza, Postumia, S. Giacomo in Colle, Senosecchia, Villa Slavina.

Distretti militari (numerazione e sede)	Territorio compreso in ciascun Distretto militare
29 Padova	Comuni della provincia di Padova.
28 Treviso	Comuni della provincia di Treviso, tranne quelli controindicati appartenenti alla Divisione militare di Trieste.
51 Venezia	Comuni della provincia di Venezia, tranne quelli controindicati appartenenti alla Divisione militare di Trieste.
77 Belluno	Comuni della provincia di Belluno ed in più i Comuni controindicati della provincia di Bolzano.
96 Udine	Comuni della provincia di Udine, tranne quelli controindicati appartenenti alla Divisione militare di Trieste e quelli sottoelencati appartenenti al Distretto militare di Sacile. Comuni della provincia di Gorizia, controindicati, appartenenti alla Divisione militare di Udine.
30 Sacile	Comuni della provincia di Udine: Amaro, Ampezzo, Andreis, Arba, Arta, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chions; Cimolais, Claut, Clauzetto, Comeglians, Cordenons, Cordovado, Enemonzo, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Forgaria, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Lauco, Ligosullo, Maniago, Meduno, Montereale Cellina, Morsano al Tagliamento, Ovaro, Paluzza, Pasiano, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Polcenico, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Prato Carnico, Pravisdomini, Ravascletto, Ravec, Rigolato, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, S. Quirino, S. Vito al Tagliamento, Sauris, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Tramonti di Sotto, Tramonti di Sopra, Travesio, Treppo Carnico, Vallenoncello, Valvasone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola, Zuglio.
95 Gorizia	Comuni della provincia di Gorizia, tranne quelli indicati appartenenti alle Divisioni militari di Udine e Trieste, ed in più i controindicati Comuni della provincia di Trieste.

Corpo d'armata territoriale	Divisione militare territoriale	Territorio del Regno compreso nei Corpi d'armata territoriali e nelle Divisioni militari territoriali dipendenti
Trieste (V)	Trieste (12ª)	*Provincia di Trieste*, tranne i Comuni indicati appartenenti alla Divisione militare di Gorizia, ed in più: *Comuni della provincia di Gorizia*: Comeno, Gradisca d'Isonzo, Opacchiasella, Romans d'Isonzo, Sagrado, Temenizza. *Comuni della provincia di Udine*: Aiello, Aquileia, Bagnaria Arsa, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Gonars, Joannis, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo, Palmanova, Porpetto, Precenicco, Ruda, S. Giorgio di Nogaro, S. Vito al Torre, Visco, Trivignano Udinese, Santa Maria la Longa, Bicinicco, Castions di Strada, Talmassons, Rivignano, Pocenia, Ronchis, Teor. *Comuni della provincia di Venezia*: Annone Veneto, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagitaria, Caorle, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Grisolera, Gruaro, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto. *Comuni della provincia di Treviso*: Cessalto, Chiarano, Motta di Livenza. *Comuni della provincia di Pola*: Buie d'Istria, Capodistria, Cittanova d'Istria, Erpelle-Cosina, Grisignana, Isola d'Istria, Maresego, Monte di Capodistria, Pirano, Portole, Umago, Verteneglio, Villa Decani, Matteria. *Comuni della provincia di Fiume*: Castel lablanizza, Fontana del Conte, Primano, Villa del Nevoso.
	Volosca (15ª)	*Provincie di Pola e di Fiume*, tranne i Comuni indicati appartenenti alla Divisione militare di Trieste.

Distretti militari (numerazione e sede)	Territorio compreso in ciascun Distretto militare
94 Trieste	Comuni della provincia di Trieste, tranne quelli indicati appartenenti alla Divisione militare di Gorizia, ed in più i controindicati Comuni delle provincie di Gorizia, Udine, Venezia, Treviso, Pola e Fiume.
97 Pola	Comuni delle provincie di Pola e di Fiume, tranne quelli indicati appartenenti alla Divisione militare di Trieste.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

N. 56. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2290 - Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, riguardante l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori.** — (Gabinetto). — 30 dicembre 1929 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 19, del 24 gennaio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, contenente norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di procedere alla compilazione delle norme esecutive di applicazione della legge suddetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 292, foglio 97. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione della legge n. 3086 del 13 dicembre 1928, contenente « Norme concernenti l'allevamento e l'impiego dei colombi viaggiatori ».

Art. 1.

Le domande di autorizzazione per tenere, commerciare, allevare o far volare colombi viaggiatori, di cui all'art. 2 della legge, stese su carta da bollo e corredate della quietanza di versamento della tassa di lire cinque, fatto agli Uffici del registro, debbono essere inoltrate al prefetto della Provincia in cui l'interessato ha la propria colombaia, per il tramite del rappresentante provinciale della Federazione Colombofila Italiana, il quale apporrà in calce a ciascuna domanda una dichiarazione dalla quale risulti che il richiedente è regolarmente iscritto alla Federazione stessa.

Ciascuna domanda dovrà contenere: nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, professione e residenza del richiedente, nonchè l'ubicazione della sua colombaia. Qualora la domanda riguardi più persone interessate nella stessa colombaia, essa dovrà indicare le suddette generalità per ciascuna delle persone medesime.

Le domande dovranno essere corredate dal certificato di buona condotta, dal certificato penale e dal certificato di cittadinanza italiana. I certificati penale e di buona condotta dovranno aver data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Gli enti pubblici di studio ed educativi che abbiano colombaie di colombi viaggiatori, nel richiedere l'autorizzazione di cui sopra, dovranno specificare le generalità della persona a cui è affidata la direzione della colombaia.

Le domande dei cittadini di nazionalità estera dovranno invece essere presentate come quelle di cui sopra ed inoltrate dai prefetti, con le necessarie informazioni sulla moralità dei richiedenti, al Ministero della guerra (Ispettorato del genio). Questo, dopo avere richiesto il parere al Comando del Corpo di Stato Maggiore (S.I.M), in caso di favorevole accoglimento ne informerà il prefetto della Provincia interessata per il rilascio della autorizzazione richiesta. In ogni caso i prefetti rilasceranno le autorizzazioni per il tramite col quale sono pervenute le domande. Per lo stesso tramite saranno ordinate le revoche; a meno che l'urgenza ri-

chieda di provvedere direttamente, nel quale caso i prefetti ne informeranno al più presto il rappresentante provinciale della F.C.I.

Le domande di cui al precedente comma dovranno essere corredate: *a*) dal certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove i richiedenti hanno abituale residenza; *b*) dal certificato penale rilasciato dal cancelliere del tribunale civile e penale di Roma; *c*) da un attestato del console dello Stato cui i richiedenti appartengono dal quale risulti la loro cittadinanza e l'immunità da precedenti penali, durante il tempo in cui vissero nel proprio paese. Il certificato del cancelliere del tribunale di Roma e quello di buona condotta dovranno avere data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda.

Art. 2.

I prefetti del Regno, giusta quanto è previsto dal penultimo capoverso dell'art. 2 della legge, daranno comunicazione delle autorizzazioni concesse o revocate, nelle epoche prescritte, direttamente al Ministero della guerra (Ispettorato del genio), che a sua volta ne darà comunicazione al Comando del Corpo di S. M. (S.I.M.).

Art. 3.

Il contrassegno previsto dal comma *a*) dell'art. 3 della legge dovrà essere applicato a ciascun colombo fin dai primi giorni della sua nascita e ad ogni modo prima che sia interamente coperto di piume (non oltre il 6° giorno dalla nascita) per modo che, coll'ingrossare della zampa, detto anello resti fisso in modo inviolabile al colombo che ne è munito.

Ar. 4.

Le prescrizioni contenute nell'art. 3 della legge sono applicabili anche ai colombi nati ed allevati presso tutte le colombaie di proprietà dell'Amministrazione dello Stato.

Nell'intento però di differenziare i colombi viaggiatori dei privati da quelli militari, il contrassegno per questi ultimi, oltre ai dati prescritti per i privati, porterà subito dopo il numero d'ordine la lettera « M » (militare). I colombi mu-

niti di contrassegno con la lettera « M » non potranno, per alcun motivo, essere ceduti a privati; pertanto non dovrà consentirsi che questi ultimi tengano nelle proprie colombaie colombi muniti del contrassegno ora detto.

I contrassegni ed i certificati di proprietà dei colombi militari saranno distribuiti per cura del Ministero della guerra (Ispettorato del genio).

Art. 5.

I piccioni che le colombaie militari, nell'intento di favorire l'incremento dell'allevamento del colombo viaggiatore, possono cedere ai privati, debbono essere muniti del contrassegno prescritto per i civili, contrassegni che a cura dei privati saranno forniti tempestivamente alle dette colombaie.

Art. 6.

La Federazione Colombofila Italiana proporrà nel mese di novembre di ogni anno al Ministero della guerra (Ispettorato del genio) il quantitativo dei contrassegni presumibilmente occorrenti per l'anno successivo, nonchè il prezzo di cessione di ciascuno di essi e relativo certificato di proprietà, e ciò in relazione alla disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'art. 4 della legge.

La Federazione Colombofila Italiana è tenuta altresì a comunicare al predetto Ispettorato e alle Prefetture del Regno l'elenco degli agenti incaricati della distribuzione a pagamento dei contrassegni predetti, nonchè tutte le variazioni che a mano a mano si verificheranno nell'elenco stesso. Eguale comunicazione farà per quanto riguarda i rappresentanti ufficiali della Federazione esistenti nelle varie Provincie.

Le comunicazioni di cui al precedente capoverso e copia degli elenchi di cui all'art. 5 (ultimo capoverso) della legge verranno trasmessi, a cura dello stesso Ispettorato del genio, al Comando del Corpo di S. M. (S.I.M.).

Art. 7.

Le vendita ai privati degli anelli e relativi certificati di proprietà, da riempirsi questi ultimi col nome dell'acquiren-

te all'atto della cessione, sarà effettuata esclusivamente dagli agenti debitamente autorizzati a far ciò dalla Presidenza della Federazione Colombofila Italiana.

I predetti agenti daranno conto della gestione amministrativa di detti contrassegni direttamente alla Federazione Colombofila Italiana, la quale a sua volta, nel mese di gennaio di ciascun anno, comunicherà al Ministero della guerra (Ispettorato del genio) il rendiconto complessivo della gestione stessa riferendosi all'anno precedente.

Ie registri delle matrici dei certificati di proprietà distribuiti debbono, alla fine di ciascun semestre, essere rimessi, a cura degli agenti incaricati della distribuzione, alla Federazione Colombofila Italiana. Alla fine di ogni anno dovranno inoltre essere restituiti anche tutti gli anelli e relativi certificati di proprietà non venduti.

La Federazione Colombofila Italiana curerà la conservazione delle matrici dei certificati di proprietà distribuiti, in modo di aderire a tutte le richieste di controlli o verifiche che si rendessero necessarie da parte delle varie autorità interessate all'applicazione della legge.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 6 e 16 della legge i Reali carabinieri provvederanno a mettere in libertà di volo i colombi nazionali catturati quando siano provvisti dei contrassegni sottonotati:

a) anello di alluminio intero (senza saldatura), con impressavi la parola « Italia », l'anno di nascita ed un numero d'ordine

ITA LIA	28	35420

(comma *a*, art. 3 della legge);

b) anello di alluminio come il precedente, ma con l'aggiunta della lettera « M » (militare)

ITA LIA	29	33420 M

oppure anello di alluminio a ribattitura, avente impresse le tettere E.I. (Esercito Italiano), l'anno di nascita ed un numero d'ordine, che è ancora in uso fino a consumazione.

Art. 9.

I colombi viaggiatori esteri, regolarmente importati in Italia a scopo di allevamento, secondo le prescrizioni dell'art. 8 della legge, saranno muniti all'atto della loro legittimazione, e per cura della F.C.I. e dei suoi rappresentanti, di un secondo anello di alluminio del tipo a ribattitura, che porterà impresse, oltre alla parola *Italia,* un numero d'ordine progressivo seguito dalle lettere F.C.I.

I colombi muniti di entrambi tali contrassegni, eventualmente catturati, non saranno uccisi, ma saranno fatti consegnare dai carabinieri Reali alla colombaia militare più vicina che, dopo gli accertamenti del caso, ne informerà i proprietari che ne cureranno il ritiro a loro spese.

Ai colombi già importati prima dell'entrata in vigore della legge, dovrà applicarsi il secondo anello a ribattitura di cui al presente articolo entro il 30 giugno 1930, per cura della F.C.I e dietro presentazione dei certificati di proprietà.

Art. 10.

I contrassegni di cui all'art. 3, comma *a*), della legge non possono essere ceduti. E' ammesso soltanto il passaggio di proprietà dei colombi muniti dei contrassegni stessi, purchè sia fatto constatare tale passaggio con variazione scritta con inchiostro sul corrispondente certificato di proprietà, da rimettersi al nuovo proprietario, che dovrà essere persona munita dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge.

All'uopo però ciascun colombicoltore dovrà tenere nella propria colombaia un registro, conforme all'unito modello, nel quale siano annotate tutte le cessioni ora dette, in modo che si possa in ogni momento, su richiesta delle autorità competenti, individuare i nuovi proprietari dei colombi ceduti. Così, per tutti i colombi allevati, acquistati e presenti in una colombaia, il relativo proprietario dovrà avere i certificati di proprietà regolarmente completi in tutte le loro parti. Analogamente ciascun proprietario conserverà tutti i certificati di proprietà dei propri colombi uccisi, dispersi, venduti per commestibile, ecc., facendo constare su di essi la relativa variazione scritta in inchiostro.

Per i colombi ceduti al tiro a volo, i relativi certificati di proprietà dovranno essere trasferiti all'imprenditore del ti-

ro stesso, dopo che il cedente abbia apposto in calce a ciascun certificato, in inchiostro, la dicitura « Per il tiro ».

Art. 11.

Tutte le importazioni in Italia di colombi viaggiatori esteri sono vincolate alla preventiva autorizzazione del Ministero della guerra.

I cittadini del Regno che intendono pertanto effettuare importazioni di colombi dall'estero, nel richiedere l'autorizzazione di cui sopra, a senso di quanto prescrive l'art. 7 della legge, dovranno indicare, nella relativa domanda:

a) il luogo di provenienza, la persona o l'ente che dall'estero deve spedire i colombi in Italia;

b) il nome, cognome, domicilio e professione del destinatario;

c) lo scopo dell'importazione;

d) la via per la quale i colombi verranno inoltrati nel Regno;

e) il numero dei colombi da importare e relativi contrassegni.

Le domande saranno inoltrate al Ministero della guerra (Ispettorato del genio) per il tramite della Federazione Colombofila Italiana. L'autorizzazione, che sarà subordinata anche al parere favorevole del Comando del Corpo di Stato Maggiore (S.I.M.), per cura dell'importatore sarà poi inviata alla persona cedente di cui alla lettera *a*) per essere unita ai documenti inerenti all'importazione.

Gli uffici di dogana, per ogni importazione si assicureranno che sia presentata l'autorizzazione originale del Ministero della guerra (Ispettorato del genio), sulla quale, ad operazione ultimata, dichiareranno l'avvenuta introduzione nel Regno del numero dei colombi autorizzato.

Art. 12.

In caso di tentata introduzione di colombi viaggiatori esteri per la quale nessuna preventiva autorizzazione sia stata data dal Ministero della guerra, gli uffici di dogana interessati, nel respingere la spedizione relativa, porranno

speciale cura di desumere, attraverso l'esame dei dati e delle dichiarazioni contenute nei documenti che accompagnano la spedizione, le seguenti indicazioni:

a) luogo di provenienza, persona od ente che abbia spedito i colombi in Italia;

b) il nome, cognome, domicilio e possibilmente le qualità del destinatario;

c) lo scopo dell'importazione;

d) numero dei colombi costituenti la spedizione e relativi contrassegni.

Tali dichiarazioni, e quelle altre che sia stato possibile procurare, verranno dal capo della dogana comunicate, con lettera raccomandata, al Ministero della guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore (S.I.M.).

Art. 13.

Le lanciate a scopo di addestramento o per gare con colombi viaggiatori nazionali potranno effettuarsi dalle varie località del Regno, avendo riguardo:

a) di munire di regolare autorizzazione, firmata dal rappresentante provinciale della F.C.I. o dal presidente di una Società colombofila federata, la persona (conviaggiatore) incaricata di scortare, custodire e lanciare i colombi dal luogo di lancio;

b) di munire di analoga autorizzazione quelle persone residenti nei luoghi di lanciata, ai quali le singole Società ritenessero di affidare l'esecuzione di lanciate per gare o addestramenti.

In entrambi i casi il rappresentante della Federazione o le Società interessate daranno contemporaneamente comunicazione di tale autorizzazione direttamente ai Reali carabinieri del luogo di lancio, e ciò con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge.

Nessuna autorizzazione o comunicazione sarà invece necessaria qualora i colombi viaggiatori fossero inviati nei luoghi di lancio ad autorità militari ivi residenti, eventualmente incaricate della esecuzione delle lanciate.

Art. 14.

In caso di trasgressione della legge, per la quale non sia comunque intervenuta sentenza di condanna penale, i prefetti del Regno, prima di far luogo alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge stessa, interpelleranno al riguardo per il relativo parere il Ministero della guerra - Ispettorato del genio. Eguale procedura i prefetti del Regno osserveranno nei casi in cui, trascorso il periodo minimo di tempo previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 13 della legge, debbano, a richiesta degli interessati, riaccordare la autorizzazione stessa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

REGISTRO dei colombi viaggiatori vivi della colombaia del signor . . . . . abitante in . . . . . Via . . . . . n. . . . ., per i quali è stato effettuato il passaggio di proprietà (art. 10 del regolamento per l'applicazione della legge n. 3086 del 13 dicembre 1928 -Anno VII)

Data di inizio del Registro . . . . . .

N. anello, anno di nascita e contrassegno	Mantello	NOME, COGNOME e domicilio del nuovo proprietario	Data di cessione del colombo e relativo certificato di proprietà

N. 57. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente la conferma di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1930.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 dicembre 1929 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA

Visto l'art. 17 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto l'art. 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Decreta:

Art. 1.

MARCONI comm. Giovanni, Consigliere di Cassazione, giudice del Tribunale Supremo militare, è confermato, per l'anno 1930, membro effettivo della Commissione per il personale della giustizia militare.

Art. 2.

CANTONI cav. Alfredo, generale di brigata in S. P. E., giudice del Tribunale Supremo militare, è confermato, per l'anno 1930, membro supplente della Commissione del personale della giustizia militare.

Roma, addì 31 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 58. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 gennaio 1930 - Anno VIII.

Il direttore del centro chimico militare, generale di brigata MALTESE comm. Enrico, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, e a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione del centro chimico militare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 59. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 15 gennaio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1926, col quale sono designati i membri del comitato suddetto;

Decreta:

Il generale di divisione BUFFA DI PERRERO gr. uff. Vittorio cessa dalla carica di membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito nella carica stessa, a decorrere dal 1° marzo 1930, dal generale di corpo d'armata GIURIA gr. uff. Ettore, ispettore dell'artiglieria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 15 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 60. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente modificazioni ai concorsi banditi a posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'Amministrazione militare, di cui alla precedente circolare n. 23.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 gennaio 1930 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1930 - Anno VIII).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 12 dicembre 1929 - Anno VIII, che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'Amministrazione militare:

Decreta:

Articolo unico.

Tra i titoli di studio, indicati nell'art. 2, lett. *d*) del decreto Ministeriale 12 dicembre 1929, per i concorrenti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio, sono da comprendere i seguenti altri:

a) diploma di licenza di un Regio istituto industriale;
b) diploma di licenza di istituti professionali di 3° grado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 61. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1930.** — (Direzione generale personali civili e affari generali).— 17 gennaio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1930 è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Direttore generale ZUGARO gr. uff. prof. Fulvio.

Membri effettivi:

Ispettore generale MEOLA comm. dott. Gaetano;
Direttore capo di divisione MINGHETTI comm. dott. Arturo.

Membri supplenti:

Ispettore generale BUSI gr. uff. Galeazzo;
Direttore capo di divisione RANIERI comm. Giovannantonio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il consigliere RAMERI cav. uff. dott. Pietro.

Roma, li 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 62. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice degli esami di idoneità a quattro posti di primo capotecnico di artiglieria e genio e a cinque posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 gennaio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 2 settembre 1929 - Anno VII, che indice esami di idoneità per posti del grado 9° nei ruoli degli impiegati del gruppo *B* delle amministrazioni militari dipendenti;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione giudicatrice degli esami di idoneità a quattro posti di primo capotecnico di artiglieria e genio e di quelli a cinque posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio è costituita come appresso:

GARRONE gr. uff. Renzo, tenente generale, direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria, *presidente;*

GUIDETTI cav. uff. Angelo, generale di brigata, ispettore per l'arma del genio, *membro;*

CALDARERA cav. uff. Ernesto, maggiore generale di artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il consigliere cav. avv. Nicola QUERCIA.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 17 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 63. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 gennaio 1930 – Anno VIII.

Il generale di divisione GIOVAGNOLI cav. Alessandro, nominato direttore generale in sostituzione del generale di divisione PERRIS cav. Carlo, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza della direzione generale personale ufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 64. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Ingegneri geografi aggiunti ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti col decreto ministeriale 30 novembre 1929.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 gennaio 1930 - Anno VIII.

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Ministero, i sottoindicati ingegneri geografi aggiunti sono ammessi agli esami di concorso per merito distinto, indetti col decreto Ministeriale in data 30 novembre scorso anno (circolare 765 del *giornale militare* del 1929) ad un posto di ingegnere geografo (grado 9°):

DIGIESI dott. Domenico;
GIOTTI ing. Gino.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 65. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Disegnatore tecnico di artiglieria e genio ammesso all'esame di idoneità, indetto col decreto ministeriale 2 settembre 1929-VII.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 gennaio 1930 - Anno VIII.

Giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del Ministero, tra i disegnatori tecnici di artiglieria e genio, di cui alla circolare 14, lettera *c)* del *giornale militare* del corrente anno, i quali sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità per il conferimento di 5 posti di capo disegnatore tecnico (grado 9°), è da includere il signor COSTANTINO Eduardo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 66. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi gli ufficiali in S. P. E. per concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1930.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 gennaio 1930 - Anno VIII.

Con riferimento alla circolare 437 *giornale militare* 1929 si indicano i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali in S.P.E. per far domanda di parteci-

pare agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per l'anno 1930.

ARMA o CORPO	Maggiori	Capitani	Tenenti
CARABINIERI REALI . .	2 febbraio 1927	30 novembre 1925	1° gennaio 1923
FANTERIA	16 maggio 1927 (fino a CARON Pietro incluso)	16 marzo 1918 (fino a MASILLO Paolo incluso)	25 settembre 1920 (fino a CATANZARO Alfredo Francesco incluso)
CAVALLERIA	28 agosto 1928	31 dicembre 1926	15 settembre 1925 (fino a MAMMOLA Alberto incluso)
ARTIGLIERIA	16 maggio 1927 (fino ad ANERIO Francesco incluso)	1° dicembre 1926	15 settembre 1925
GENIO	1° gennaio 1928	31 dicembre 1926	31 dicembre 1926
MEDICI	30 giugno 1924 (fino a IMPERIALE Cesare incluso)	30 settembre 1924 (fino a GUIDO Giovanni incluso)	—
CHIMICI-FARMACISTI ..	31 marzo 1924 (fino a ISOLA Emilio incluso)	16 novembre 1926 (fino a ADILARDI Giulio incluso)	—
COMMISSARIATO	21 maggio 1926	17 novembre 1918	1° dicembre 1926
SUSSISTENZA	31 marzo 1926 (fino a QUARTA Ottavio incluso)	20 ottobre 1918	26 agosto 1926
AMMINISTRAZIONE	31 marzo 1925	22 settembre 1922 (fino a SANTUCCIO Luigi incluso)	—
VETERINARI	—	31 dicembre 1923	18 aprile 1926 (fino a MATALONI Catervo incluso)

Le domande di ammissione agli esami facoltativi a scelta dovranno essere presentate alle autorità di 1° grado, entro il 15 febbraio 1930, e trasmesse subito al Ministero, corredate della prescritta dichiarazione.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta e che verranno inscritti nel quadro per l'avanzamento stesso, saranno promossi al grado superiore quando nel rispettivo ruolo saranno entrati nelle frazioni stabilite, per ciascun grado e ruolo, dalla legge 11 marzo 1926, n. 398.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 67. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 30 gennaio 1930 - Anno VIII.

A seguito della circolare n. 784 del *giornale militare* 1929 e con riferimento alla circolare n. 394 del *giornale militare* 1929 si comunicano le seguenti variazioni avvenute nei listini e tariffe della Società Fiat dal 1° gennaio 1930.

a) sono state apportate le seguenti variazioni ai prezzi dei materiali sotto indicati:

Tipi 501 - 502 - 503.

37413 Ingranaggio presa diretta , da L. 75 a L. 60.
44137 Guernitura testa cilindro, da L. 12 a L. 7.
53544 Segmento per freno ruote posteriori a pedale, da L. 7 a L. 7,60.
53545 Segmento per freno ruote posteriori a mano, da L. 6 a L. 6,50.
78415 Guernitura testa cilindri, da L. 17 a L. 7.
87784 Tubo per pressione olio, da L. 10 a L. 5.
95905 Porta-satellite per differenziale, da L. 15 a L. 6.

Tipi 505 - 507.

39517 Segmento per freno a mano ruote posteriori, da lire 9 a L. 14.
39518 Segmento per freno a pedale ruote posteriori, da lire 8 a L. 11,60.
39932 Astuccio per sopporto anteriore molle posteriori, da L. 5 a L. 1,60.
39934 Astuccio per molle anteriori, da L. 5 a L. 1,40.
44831 Guernitura per testa cilindro, da L. 14 a L. 8.
45432 Astuccio per sopporto molle anteriori, da L. 5 a L. 2.
47045 Perno fuso a snodo sinistro, da L. 15 a L. 12.

74341 Segmento ferodo per i freni anteriori, da L. 10 a L. 14,50.

86358 Guernitura testa cilindro, da L. 19 a L. 8.

Tipo 509.

St. 7228 Dado a corona, da L. 0,55 a L. 1.

72495 Disco per frizione, da L. 8 a L. 14.

74756 Segmento per freni anteriori e posteriori da L. 5 L. 4,10.

77159A Complessivo scatola ponte post. e gambo, da L. 290 a L. 370.

77200 Piastrina porta contatto fisso inferiore per interruttore di minima, da L. 1 a L. 7.

77207 Piastrina porta contatto fisso super. per interruttore di minima, da L. 1 a L. 4.

78596 Reticella per tappo, da L. 2 a L. 0,20.

84829 Tubo ant. dal serbatoio benzina al carburatore, da L. 10 a L. 6.

87294 Complessivo ponte posteriore, da L. 3000 a L. 1950.

89518 Guernitura per collettore di scarico, da L. 6,25 a L. 2,25.

Tipi 510 - 512.

41455 Guernitura per testa cilindro, da L. 17 a L. 10.

47396 Segmento per freno a pedale ruote post., da L. 10 a L. 16,70.

47397 Segmento per freno a mano ruote post., da L. 9 a L. 13,40.

74341 Segmento per freno ruote anteriori, da L. 10 a L. 14,50.

Tipi 521 - 521-C.

St. 7228 Dado corona, da L. 0,60 a L. 1.

St. 11012 Vite mordente a testa esagonale, da L. 0,50 % a L. 0,50 cad.

77200 Piastrina porta contatto fisso infer. per interruttore di minima, da L. 1 a L. 7.

77202 Piastrina porta contatto fisso super. per interruttore di minima, da L. 1 a L. 4.

90816 Guernitura uscita acqua ciliudri, da L. 20 a L. 0,20.

94302 Segmento per freni ruote anter. e post., da L. 23 a L. 7.

99599 Depuratore olio A. C., da L. 190 a L. 120.

03234 Segmento per freno ruote anter. e post., da L. 24 a L. 7.

94762 Albero trasmissione completo (dal 1° dicembre 1929), da L. 400 a L. 450.

Tipi 525 - 525 *S. N.*

77200 Piastrina porta contatto fisso infer. per interruttore di minima, da L. 1 a L. 7.

77202 Piastrina porta contatto fino supr. per interruttore di minima, da L. 1 a L. 4.

98089 Segmento per freno ruote anteriori, da L. 25 a L. 16.

98090 Segmento per freno ruote poster. da L. 25 a L. 15,50.

03234 Segmento per freni ruote anter. e post., da L. 24 a L. 7,20.

Tipo 15 *Ter.*

36902 Perno per fuso a snodo D, da L. 9 a L. 13.

36912 Perno per fuso a snodo S, da L. 9 a L. 13.

Tipo 18 *B. L.*

481185 Perno sostegno ganasce freno a pedale, da L. 5 a L.7,50.

641185 Astuccio per biscottino molle posteriori, da L. 5 a L. 7.

Tipo 18 *P.*

28186 Albero a gomiti, da L. 825 a L. 700.

b) Alle tariffe sono state apportate le seguenti correzioni:

Stampato n. 2687 - 1° *aprile* 1929.

824185 *A Bis* L. 80, leggere: 824185 *Bis* L. 80.
824185 *B Bis* L. 20, leggere: 824185 *A Bis* L. 20.
824185 *Bis* L. 0,80, leggere: 824185 *B Bis* L. 0,80.

Listino tipi diversi - Stampato n. 2777 - *Novembre* 1929.

St. 8613 L. 8,80, leggere: St. 8613 L. 12.
47261 L. 16, leggere: 47261 L. 13.
48412 L. 555, leggere: 48412 L. — (prezzo speciale).
49946 L. 630, leggere: 49946 L. — (prezzo speciale).
53613 L. 30, leggere: 53613 L. 16.
53692 L. 30, leggere: L. 53692 L. 15.
53693 L. 5,50, leggere: 53693 L. 25,50.
57028 L. 6500, leggere: 57028 L. 650.
61530 L. 2,50, leggere: 61530 L. 250.
61913 L. 38, leggere: 61913 L. 10.
67376 L. 5, leggere: 67376 L. 5,75.
67642 L. 50, leggere: 67642 L. 50 nette.
70220 L. 630, leggere: 70220 L. — (prezzo speciale).
70933 L. 17, leggere: 70933 L. 17 nette.
73876 L. 230, leggere: 73876 L. 220.
74701 L. 6,50, leggere: 74701 L. 6,50 al metro.
75063 L. 320, leggere: 75063 L. 300.
75062 L. 1500, leggere: 75062 L. 900.
78524 L. 150, leggere: 78524 L. 400.
78524 *A* L. 436, leggere: 78524 *A* L. 150.
81193 L. 1000, leggere: 81193 *A* L. 1000.

Listino Fanaleria - Stampato 2739 - *Agosto* 1929.

03205 L. 215, leggere: 03203 L. 215.

c) Ai listini sono state aggiunte le seguenti voci:

Listino tipi diversi - Stampato n. 2677 - *Novembre* 1929.

39215	L.	0,30	56846	L.	1,20
39517	»	9 —	36048*C*	»	475 —

39731	»	200 —	66781	»	12 —
41174	»	80 —	75062*C*	»	1200 —
41177	»	55 —	79050	»	350 —
46171	»	2,20	88023*P*	»	125 —

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 68. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Abolizione delle fasce di cinturino mod. 926 (VI-1866).** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 30 gennaio 1930 - Anno VIII.

La fascia di cinturino mod. 926 è abolita.

In sua vece verrà impiegata la coreggia per pantaloni, di cui ogni militare è provvisto.

In conseguenza di quanto sopra, le bufetterie delle sciabole mod. 71 e 71/29 saranno costituite da:

1 pendaglio mod. 926 (VI-1869);

1 dragona di cuoio grigio mod. 93 (VI-1702). «

Tutte le fasce di cinturino mod. 926, attualmente in servizio, saranno usate fino a consumazione.

Verranno, in seguito, apportate le relative varianti al modello per gli inventari ed all'Atlante del materiale di artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 69. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 30 gennaio 1930 - Anno VIII.

A seguito della circolare 604 del *giornale militare* 1929 e con riferimento alle disposizioni della circolare 395 del *giornale militare* 1929 (penultimo capoverso, art. II - prezzi) si comunica la seguente variazione verificatasi nel listino della ditta Pirelli n. 894 *B* del 26 maggio 1929.

La copertura auto 30 × 5 a cerchietto disegno Cord è stata abolita alla data dell'11 dicembre 1929, e sostituita con la copertura 30 × 5 a cerchietto disegno Superflex il cui prezzo è di lire 550.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 70. — CONCORSI E GARE. — **Gare ippiche militari nella riunione di Palermo – Primavera 1930-VIII.** — (Servizio ippico e veterinario). — 30 gennaio 1930 – Anno VIII.

E' approvato il programma delle gare seguenti:

1° Gara di pattuglie;

2° Cross-country per ufficiali;

3° Cross-country per sottufficiali;

4° Categoria di precisione per sottufficiali.

Agli ufficiali e sottufficiali del territorio del comando militare della Sicilia autorizzati a partecipare a dette gare in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 71. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare nella riunione ippica di Verona.** — (Servizio ippico e veterinario). — 30 gennaio 1930 – Anno VIII.

E' approvato il programma della seguente corsa militare: « Premio Ministero della Guerra » - steeple - chase militare che si disputerà a Verona il 13 marzo 1930.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta corsa, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il comando del corpo d'armata di Verona disporrà che dall'ufficio di contabilità e revisione sia richiesta la somma di L. 6000 concessa da questo Ministero, sul cap. 30 dell'esercizio in corso, per l'accennato « Premio Ministero della Guerra » e che la somma stessa sia, a suo tempo, corrisposta all'ufficiale od agli ufficiali vincitori.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 72. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 30 gennaio 1930 - Anno VIII.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio di S. E. il capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri contraerei, scuole militari, direzioni di artiglieria; genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del corpo di Stato Maggiore (ufficio storico). — L'ufficio storico (cenni monografici).

Prezzo di copertina L. 4.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 73. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazioni all'organico delle sezioni di disinfezione.** — (Direzione generale di sanità militare). — 30 gennaio 1930 - Anno VIII.

L'organico dei reparti di sezione di disinfezione, di cui alla tabella 1 della circolare 443 del 24 luglio 1927 (*giornale militare* 1927 dispensa 33), è modificato come segue:

Alla voce « caporali del genio (meccanici) », è sostituita la voce « caporali o soldati di sanità meccanici ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 74. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 60° corso (1930-1933) della Scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 gennaio 1930 - Anno VIII.

In relazione al risultato dell'esame delle domande di ammissione al 60° concorso della Scuola di guerra, si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che per trasferimento, motivi di servizio o di provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami stessi (ultimi due giorni del mese di febbraio c. a.). Avranno però cura di informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame ed il comando della Scuola di guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CORPO D'ARMATA DI TORINO (I).

N. d'ordine	Grado	Arma	Unità alle quale appartiene	CASATO E NOME
			FANTERIA.	
1	1° cap.	Fant.	54° fanteria	BELTRAMI Giovanni
2	»	»	4° alpini	JALLA Davide
3	Cap.	»	3° alpini	MICHELINI di SAN MARTINO Luigi
4	»	»	3° alpini	MARTINI Pietro
5	»	»	92° fanteria	MAZZARA Corrado
6	Ten.	»	3° alpini	BENDISCIOLI Giuseppe
7	»	»	3° alpini	SCOTTI Emiliano
8	»	»	92° fanteria	RUSSO Raffaele
9	»	»	Sc. all. uff. Moncalieri	FASANO Rodolfo
10	»	»	92° fanteria	STRATA Francesco
			ARTIGLIERIA.	
11	Cap.	Art.	Com. art. C. A. Torino	ROVERSI Giulio Cesare
12	»	»	17° art. da campagna	CARLESI Enrico
13	»	»	R. acc. art. e genio	ANTENORE Francesco
14	»	»	1° art. pesante	DE PETRO Giorgio
15	»	»	5° art. da campagna	MELONI Nicolò
16	»	»	R. acc. art. e genio	DEIDDA Guido
17	»	»	1° art. pesante	CAPITANI Mario
18	»	»	17° art. da campagna	MANZOLI Carlo
19	Ten.	»	5° art. da campagna	ONNIS Gustavo
20	»	»	1° art. da montagna	CORVESE Gaetano
21	»	»	1° art. da montagna	GACHET Edoardo
22	»	»	1° art. pesante	CARLI Giovanni

N. d'ordine	Grado	Arma	Unità alle quale appartiene	CASATO E NOME
			GENIO.	
23	cap.	genio	Sc. appl. art. e genio	PIAZZO Giuseppe
24	»	»	Sc. appl. art. e genio	GIORDANO Ettore
25	»	»	Sc. appl. art. e genio	CORDERO di MONTEZEMOLO LANZA Giuseppe
			CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA (II).	
			FANTERIA.	
1	cap.	fant.	33° fanteria	ASINARI di SAN MARZANO Valentino
2	»	»	42° fanteria	ROSSETTINI Vespasiano
3	»	»	1° alpini	VIGLIERO Remigio
4	»	»	2° alpini	LOFFREDO Gaetano
5	»	»	2° alpini	ANCHISI Enea
6	ten.	»	37° fanteria	FERRARIS Aldo
7	»	»	37° fanteria	PRIVITERA Giuseppe
8	»	»	1° alpini	OLIVERIO Luigi
			ARTIGLIERIA.	
9	cap.	art.	29 art. da campagna	CHIAVARINO Guido

CORPO D'ARMATA DI MILANO (III).

N. d'ordine	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME
			FANTERIA.	
1	1° Cap.	Fant.	Distr. mil. Lecco	SORDI Giuseppe
2	Cap.	»	Sc. appl. fanteria	NERI Virgilio
3	»	»	Sc. appl. fanteria	CALEGARI Battista
4	»	»	78° fanteria	PASSADORE Felice
5	»	»	50° fanteria	VIVIANI Francesco
6	Tent.	»	Sc. all. uff. Milano	MARASCHI Carlo
7	»	»	Sc. appl. fanteria	JERVOLINO Roberto
8	»	»	67° fanteria	SCEMA Ottavio
			ARTIGLIERIA.	
9	Cap.	Art.	4° art. pesante	VILLANI Antonio
10	»	»	30° art. da campagna	MUGNAI Pietro
11	»	»	21° art. da campagna	MARINA Luigi
12	»	»	27° art. da campagna	DONATI Lodovico

CORPO D'ARMATA DI VERONA (IV).

			FANTERIA.	
1	1° Cap.	Fant.	Com. C. A. Verona	GAY Valetino
2	Cap.	»	231° fanteria	MUSCO Ettore
3	Ten.	»	6° alpini	SAPORETTI Giulio
4	»	»	6° alpini	BUSSETTI Aberardo

N. d'ordine	Grado	Arma	Unità alle quale appartiene	CASATO E NOME
			ARTIGLIERIA.	
5	Cap.	Art.	9° art. da campagna	GIORDANO Fedele
6	»	»	9° art. da campagna	de FONZO Guido
7	»	»	9° art. da campagna	DI CAMILLO Luca
8	Ten.	»	5° art. pesante	VALLETTA Alessandro
			CORPO D'ARMATA DI TRIESTE (V).	
			FANTERIA.	
1	Cap.	Fant.	73° fanteria	CUCCI Giov. Battista
			CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA (VI).	
			FANTERIA.	
1	1° cap.	Fant.	35° fanteria	REGGIANI Francesco
2	Cap.	»	94° fanteria	FLAMMINII MINUTO Domenico
3	»	»	Com. div. Bologna	PANNACCIULLI Francesco
4	»	»	R. acc. fant. e cav.	CURRADO Corrado
5	»	»	66° fanteria	MONFREDA Armando
6	Ten.	»	R. acc. fant. e cav.	MARIOTTI Mario
7	»	»	Distr. mil. Ferrara	LATINI Renato
			ARTIGLIERIA.	
8	Cap.	Art.	2° art. da campagna	SILENZI Elio
9	»	»	6° pesante campale	SORMANTI Luigi
10	»	»	6° pesante campale	DRAMMIS dei DRAMMIS Antonio
11	»	»	26° da campagna	BONCRISTIANO Luigi

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE (VII).

N. d'ordine	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME
			FANTERIA.	
1	cap.	fant.	83° fanteria	SCOTTI Dino
2	»	»	21° fanteria	CONTE Michele
3	ten.	»	Uff. monografie presso I. G. M.	MASSAIOLI Giuseppe
			ARTIGLIERIA.	
4	cap.	art.	7° art. da campagna	MONTELLA Domenico

CORPO D'ARMATA DI ROMA (VIII).

FANTERIA.

1	1° cap.	fant.	Ministero guerra	BERNARDINI Gino
2	»	«	Scuole centrali	MAJANI Giac. Spartaco
3	cap.	»	Direz. sup. serv. tecnico artiglieria	BOSCHI Cincinnato
4	»	»	Ministero guerra	ZECCA Paolo
5	»	»	Ministero guerra	LODI Giorgio
6	»	»	Ministero guerra	DE LEO Secondo
7	ten.	»	Ministero guerra (Com. Corpo S. M.).	ENEA Tommaso
8	»	»	1° granatieri	MOSCARDELLI Giuseppe
9	»	»	Centro chimico mil.	APRILE Ugo
10	»	»	Centro chimico mil.	BUZIO Manfredi

N. d'ordine	Grado	Arma	Unità alle quale appartiene	CASATO E NOME
			CAVALLERIA.	
11	Cap.	Cav.	Piem. Reale cavall.	TORELLA di ROMAGNANO Tito
12	»	»	Cav. Aosta (distacc. Civitavecchia)	MAGLIARI GALANTE Luigi
			ARTIGLIERIA.	
13	Cap.	Art.	Ispett. tr. celeri	DAMIANI Baldassarre
14	»	»	Ministero guerra	GIAMMARCO Enrico
15	Ten.	»	Sc. tiro di Nettuno	FAGGIANO Cosimo

CORPO D'ARMATA DI BARI (IX).

			FANTERIA.	
1	1° cap.	Fant.	47° fanteria	COHEN Mosè
2	Cap.	»	Regg. carri armati	BERTACCHI Mario
3	»	»	47° fanteria	PINTO Pasquale
4	»	»	47° fanteria	DE CARLI Paolo
			ARTIGLIERIA.	
5	Magg.	Art.	14° art. da campagna	LANDI Enrico
6	Cap.	»	1° art. da campagna	BITOCCO Silvio
7	Ten.	»	3° art. da montagna	RUTA Alessandro

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI (X).

N. d'ordine	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME
			FANTERIA.	
1	1° cap.	Fant.	Sc. all. uffic. Caserta	VARCASIA Pietro
2	cap	»	1° bersaglieri	CHIERICO Pasquale
3	»	»	1° bersaglieri	SCHIAVI Giuseppe
4	ten.	»	Sc. all. uffic. Caserta	FERRIGNO Gaetano
5	»	»	63° fanteria	ALBARELLA Giuseppe
			ARTIGLIERIA.	
6	cap.	Art.	10° Centro art. contr.	D'AGATA Alfredo
			GENIO.	
7	cap.	Genio	10° regg. genio	BAUER Ermanno

CORPO D'ARMATA DI UDINE (XI).

			FANTERIA.	
1	Cap.	Fant.	Com. div. mil. Padova	MAYER CHELLINI Renato
2	»	»	8° alpini	MENE' Domenico
3	»	»	7° alpini	MOLINARI Alessandro
4	»	»	55° fanteria	TOSI Davide
5	»	»	17° fanteria	TRUFFA Bartolomeo
8	»	»	56° fanteria	BERTORELLE Attilio

N. d'ordine	Grad.	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME
7	Cap.	Fant.	Com. C. A. Udine	CARBONI Nicola
8	»	»	7° alpini	PEDERZOLLI Bruno
9	»	«	23° fanteria	DI PAOLO Giuseppe
10	Ten.	»	7° alpini	GENOVESE Leonardo
11	»	»	7° alpini	SIMONETTI Carlo
12	»	»	Regg. carri armati	SILLICH Oreste
13	»	»	Regg. carri armati	DAPINO Mario
14	»	»	17° fanteria	BOSCHETTI Guido
			CAVALLERIA.	
15	Cap.	Cav.	Regg. cavall. Guide	FAZIO Riccardo
			ARTIGLIERIA.	
16	Cap.	Art.	3° art. da montagna	SALERNO Ugo
17	»	»	15° art. da campagna	PETRILLI Aldo
18	»	»	XI centro automobil.	di JANNI Dino
19	Ten.	»	2° art. da montagna	RUOTOLO Catello

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA

FANTERIA.

1	Ten.	Fant.	Sc. all. uff. Palermo	SPALMÀ Angelo
2	»	»	Sc. all. uff. Palermo	GRISANTI Michele
3	»	»	Sc. all. uff. Palermo	SANSONE Enrico
4	»	»	10° bersaglieri	PIRAINO Giacomo

N. d'ordine	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NOME
			ARTIGLIERIA.	
5	Cap.	Art.	3° art. da costa	ERRICO Pasquale
6	»	»	12° art. pes. campale	DURAN Antonino
7	Ten.	»	22° art. da campagna	INGHILLERI Salvatore

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA

FANTERIA.

1	Cap.	Fant.	45° fanteria .	BIDDAU Giovannico

COLONIE

Tripolitania.

1	Cap.	Fant.	R. C. T. C. Tripolitania	DE MANDATO Pietro
2	»	»	R. C. T. C. Tripolitania	USAI Antonio
3	Ten.	»	R. C. T. C. Tripolitania	FATUZZO Giacomo

Cirenaica.

4	1° cap.	Fant.	R. C. T. C. Cirenaica	CHIUSI Carlo
5	Cap.	»	R. C. T. C. Cirenaica	GUIDA Osvaldo
6	»	»	R. C. T. C. Cirenaica	MUZIO Domenico
7	»	»	R. C. T. C. Cirenaica	MOLIGNONI Lapo

N. d'ordine	Grado	Arma	Unità alla quale appartiene	CASATO E NONE
			Eritrea.	
8	Cap.	Fant.	R. C. T. C. Eritrea	FERRARI Gino
9	»	Art.	R. C. T. C. Eritrea	CONVERTI Raffaele
			Somalia.	
10	Cap.	Fant.	R. C. T. C. Somalia	LEOTTA Giuseppe
11	»	Art.	R. C. T. C. Somalia	GIORIO Camillo
12	Ten.	Fant.	R. C. T. C. Somalia	DENARI Giuseppe
13	»	»	R. C. T. C. Somalia	ZENGA Luigi
14	»	»	R. C. T. C. Somalia	BERGONZI Giov. Maria

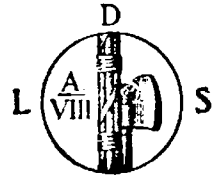
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1929, circolare 503.

A pagina 2128, dopo il capitano MORGANI Pietro, aggiungere il pari grado MARCELLI Cesare del 26 fanteria.

Dispensa 58 - anno 1929, circolare 688.

A pagina 2675, ultimo comma, invece di: « il 25 per cento diviso in parti uguali al rimanente personale costituente l'equipaggio », leggasi: « il 25 per cento diviso in parti uguali fra tutti gli ufficiali costituenti l'equipaggio ».



PREZZO L. 1 —

(6176) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1930 - ANNO VIII — 7 FEBBRAIO

SOMMARIO

N. 75 - 16 dicembre 1929 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto col quale viene nominato un commissario straordinario per il museo storico dei bersaglieri . . . . . *Pag.* 222

» 76 - 31 gennaio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso interno, per titoli e per esami, a 17 posti di chimico aggiunto (grado 9°, gruppo A) del personale tecnico civile per il servizio chimico militare . . . . » 223

» 77 - 6 febbraio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari . . . . . » 224

» 78 - 6 febbraio 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Napoli - marzo 1930 - Anno VIII . . . . . » 224

» 79 - 6 febbraio 1930 - Anno VIII — MATRICOLA. — Disertori latitanti che vengono a compiere il 50° anno di età . . . . . » 225

LIBRERIA DELLO STATO

N. 80 - **6 febbraio 1930** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . *Pag.* 225

» **81 - 4 febbraio 1930** - Anno VIII — AVANZAMENTO. - Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1930 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo . . » 226

» **82 - 6 febbraio 1930** - Anno VIII — MILITARI DI TRUPPA. — Esploratori scelti e cavalieri di 1ª classe presso i reggimenti di cavalleria . . . . . » 227

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 231

Circolare N. 75. — FONDAZIONI. — **R. decreto col quale viene nominato un commissario straordinario per il Museo Storico dei Bersaglieri.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). - 16 dicembre 1929 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879, col quale il Museo storico dei bersaglieri, avente sede in Roma, fu eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto il R. decreto 18 novembre 1928, n. 3035, col quale fu modificato lo statuto stesso;

Riconosciuto che circostanze particolari consigliano di affidare temporaneamente la direzione e l'amministrazione del Museo ad un Commissario straordinario che assuma le funzioni dell'attuale Consiglio direttivo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo del Museo storico dei bersaglieri è sciolto.

Art. 2.

Il generale di corpo d'armata nella riserva CASSINIS cav. Giuseppe è nominato — dalla data del presente decreto — Commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri ed assume temporaneamente le funzioni del detto Consiglio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1930 - *Anno VIII*
Guerra - Registro n. 72, *foglio n.* 319.

N. 76. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso interno, per titoli e per esami, a 17 posti di chimico aggiunto (grado 9°, gruppo A) del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 gennaio 1930 – Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso interno, per titoli e per esami, indetto col decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1929 - Anno VII, a diciassette posti di chimico aggiunto nel ruolo del personale tecnico civile per il servizio chimico militare e visti i risultati degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso interno, per titoli e per esami, indetto col decreto ministeriale 8 ottobre 1929 - Anno VII, a 17 posti di chimico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico civile per il servizio chimico militare:

1° MARTIN WEDARD dott. Giorgio, con punti 25.75.

2° ZEPPA dott. Pietro, con punti 22.25.

Roma, 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 77. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 6 febbraio 1930 - Anno VIII.

Con riferimento alla circolare n. 393 *giornale militare* 1929 si comunica l'indirizzo del nuovo deposito della Società Officine Villar Perosa in Udine in sostituzione di quello indicato nell'allegato 5 della circolare suddetta:

Società Autoindustriale Friulana - Via Francesco Crispi, 7

In tale deposito dovranno rivolgersi d'ora in poi gli enti del corpo di armata di Udine per il loro fabbisogno di cuscinetti a sfera.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 78. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare del concorso ippico di Napoli - marzo 1930 - Anno VIII.** — (Servizio ippico e veterinario). — 6 febbraio 1930 - Anno VIII.

E' approvato il programma della categoria militare del concorso ippico di Napoli indetto per i giorni dal 15 al 30 marzo 1930.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* anno 1927 saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 79. — MATRICOLA. — **Disertori latitanti che vengono a compiere il 50° anno di età.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 febbraio 1930 - Anno VIII.

In dipendenza della legge 27 giugno 1929 n. 1144 che ha esteso l'obbligo del servizio militare fino al cinquantacinquesimo anno di età, i comandi di distretto militare — in deroga al paragrafo 123 del regolamento per le matricole — dovranno d'ora innanzi astenersi dal segnalare al R. avvocato militare, ai fini dell'applicazione della prescrizione, i nomi dei disertori latitanti che vongono a compiere il 50° anno di età.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 80. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 febbraio 1930 - Anno VIII.

L'ufficio pubblicazioni di questo Ministero provvederà a distribuire gratuitamente il sottosegnato fascicolo secondo lo specchio di diramazione annesso alla circolare 210 *giornale militare* 1928.

« Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico - 2ª serie di aggiunte e varianti all'annuario militare del Regno d'Italia, vol. I, parte 3ª. Sunti storici ed organici delle armi, dei corpi e servizi del R. Esercito ».

Prezzo di vendita L. 0.50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 81. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1930 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 4 febbraio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Visto il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1477, recante aggiunte e varianti alla legge suddetta;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata per l'anno 1930, a norma dell'art. 96 della legge 11 marzo 1926, n. 398, una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, composta come segue:

Generale di corpo d'armata in S.P.E. GRAZIOSI cav. Eugenio, presidente;

Generale di divisione in S.P.E. PUGLIESE cav. Emanuele;

Generale di divisione in S.P.E. GIOVAGNOLI cav. Alessandro;

Generale di brigata di fanteria in S.P.E. CANTONI cav. Alfredo;

Generale di brigata di artiglieria in A.R.Q. richiamato in temporaneo servizio, MAZZONI cav. Mario Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 82. — MILITARI DI TRUPPA. — **Esploratori scelti e cavalieri di 1ª classe presso i reggimenti di cavalleria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 febbraio 1930 - Anno VIII.

1. — Fra gli uomini di truppa dei reggimenti di cavalleria vengono nominati degli esploratori scelti e dei cavalieri di 1ª classe.

2. — Per la nomina ad *esploratore scelto* si richiedono i seguenti requisiti:

a) *avere almeno sei mesi di effettivo servizio* e non essere adibito ad alcuna carica speciale;

b) saper leggere e scrivere sufficientemente;

c) avere buona condotta, intelligenza, buona vista e robusta costituzione fisica;

d) dar prova di speciale attitudine ed arditezza nel cavalcare;

e) dar prova di aver tratto profitto dalle istruzioni indicate al n. 4.

L'abilità nel nuoto e la conoscenza pratica di lingue estere sono titoli di preferenza fra i candidati.

3. — Tutti i requisiti sopraindicati sono da richiedersi in maggior grado ai sottufficiali e caporali.

4. — Le istruzioni speciali da impartire agli esploratori scelti sono:

1° Equitazione di campagna.

2° Nuoto e passaggio di corsi d'acqua.

3° Orientamento pratico sul terreno ed orientamento con il sussidio della carta topografica.

4° Norme da osservarsi nel portare ordini od avvisi.

5° Nozioni elementari circa la forza e le formazioni delle unità delle varie armi.

6° Uso dell'attrezzamento speciale da esploratore.

7° Prime cure da prestare al proprio cavallo ammalato o ferito.

Ai sottufficiali si impartiscono cognizioni più estese sulla topografia e sulle ricognizioni del terreno.

5. — Le istruzioni speciali degli esploratori scelti vengono svolte, di norma, nello squadrone con il quale essi prendono parte a tutte le istruzioni ed a tutti i servizi. E' però fatta facoltà al comandante di reggimento o del gruppo distaccato di disporre che talune istruzioni speciali, quali sono quelle del nuoto e della equitazione di campagna, vengano svolte per reggimento o gruppo di squadroni, sotto la direzione di un ufficiale appositamente designato.

6. — I cavalli da assegnarsi agli esploratori scelti debbono essere i più atti a sostenere speciali fatiche, per età, grado di addestramento, mezzi e resistenza.

7. — L'impiego in campagna degli esploratori scelti riguarda particolarmente:

a) il servizio di ricognizione del terreno e di ricerca e adattamento degli itinerari più idonei al movimento del reparto cui essi appartengono;

b) i servizi di esplorazione e di collegamento;

c) la trasmissione degli avvisi e degli ordini, quando non possa essere disimpegnata dai motociclisti e ciclisti assegnati ai comandi delle diverse unità;

d) la esecuzione di quelle speciali missioni che richiedono l'opera di cavalieri intelligenti, arditi e ben montati.

8. — Il numero degli esploratori scelti, che abbiano grado di sottufficiale o di caporale, è illimitato; quello degli altri (appuntati o soldati) è di 8 per ogni squadrone cavalieri (uno per squadra cavalieri).

9. — La nomina degli esploratori scelti ha luogo in seguito ad esami e ad esperimenti pratici, intesi ad accertare nei candidati i requisiti di cui ai numeri 2 e 3 e specialmente l'abilità necessaria nel cavalcare.

La commissione esaminatrice si compone:

a) del comandante del reggimento, *presidente;*

b) dei comandanti di gruppo, *membri;*

c) di un capitano non comandante di squadrone, *segretario;*

d) del comandante dello squadrone, al quale appartiene il candidato, *membro,* con semblice voto consultivo.

10. — La nomina ad esploratore scelto, per i militari di truppa, è valida per tutta la durata della ferma; per i sottufficiali, soltanto per due anni. Per questi ultimi, la nomina stessa deve essere perciò riconfermata ogni due anni, previo accertamento compiuto dalla commissione indicata al numero precedente.

L'esploratore scelto può però essere privato di tale qualità in qualsiasi tempo, quando, per cattiva condotta o per accertata diminuzione delle sue attitudini, sia giudicato non più meritevole di conservarla.

11. — Le nomine e le riconferme degli esploratori scelti vengono fatte ogni anno, immediatamente dopo le esercitazioni estive. Esse sono notificate all'ordine del giorno ed accompagnate dalla consegna agli interessati, fatta solennemente dal comandante del reggimento in presenza della truppa riunita, di un certificato e di uno speciale distintivo.

I certificati sono provveduti, a richiesta, dal Ministero. L'importo relativo verrà addebitato, per mezzo dell'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, ai corpi, i quali conteggeranno la spesa come quella degli altri stampati.

Il distintivo di carica degli esploratori scelti è quello indicato dal numero categorico 251, inscritto nel nomenclatore dei materiali dei servizi logistici.

12. — Agli esploratori scelti, non graduati, è assegnato uno speciale premio di centesimi cinque per ogni giornata di presenza, comprese quelle passate all'ospedale od all'infermeria, per infermità derivanti da cause di servizio.

Tale premio decorre dal primo giorno del mese successivo alla nomina ad esploratore scelto e viene corrisposto col soldo.

13. — Qualora, per la durata di talune esercitazioni, gli esploratori scelti non possano partecipare al rancio, sarà loro corrisposta la indennità giornaliera di L. 5, prevista dal n. 15 dell'art. 4 della circolare 460 del *giornale militare* 1925.

14. — Ai cavalli degli esploratori scelti, per le esercitazioni che esigono fatiche considerevoli e per il necessario allenamento preventivo, è assegnato un supplemento di un chilogrammo di avena per 40 distribuzioni annue.

Il comandante del reggimento ripartisce tali distribuzioni straordinarie nel modo e nel tempo che ritiene più opportuni.

15. — I requisiti da richiedersi ai militari per la nomina a cavaliere di 1ª classe sono:

a) avere compiuto un anno di effettivo servizio nell'arma;

b) emergere sugli altri per abilità negli esercizi relativi all'istruzione individuale a cavallo.

L'aver dato prova di abilità nell'addestramento di cavalli di rimonta o difficili, è ragione di preferenza fra i concorrenti. I sottufficiali che, avendo compiuto il corso di perfezionamento di equitazione presso la Scuola di cavalleria, siano stati giudicati ottimi o buoni, vengono senz'altro nominati cavalieri di prima classe, all'atto del loro ritorno al corpo.

16. — Il numero dei cavalieri di prima classe non può superare, in ogni reggimento, il 10 % della forza.

17. — La nomina dei cavalieri di prima classe ha luogo in seguito ad esperimento di concorso fra i proposti dai comandanti di squadrone. La commissione esaminatrice è composta come quella indicata al n. 9.

18. — La nomina a cavaliere di prima classe viene fatta, annualmente, poco prima dell'arrivo della nuova classe di leva.

Essa, per i militari di truppa, è valida per tutta la durata della ferma; per i sottufficiali per un biennio. Per questi ultimi deve perciò venire, ogni due anni, riconfermata dalla commissione indicata al n. 17, previo esperimento.

19. — La nomina o la riconferma a cavaliere di prima classe conferisce uno speciale *distintivo di carica,* fissato dal numero categorico 216 del nomenclatore dei materiali dei servizi logistici.

20. — La circolare 221 del *giornale militare* 1902 è abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

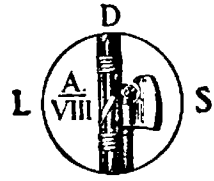
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1929, circolare 503.

A pagina 2127, depennare il tenente BURKLER Guido R.C. T.C. Tripolitania e capitano DE BEAUMONT Giuseppe R.C.T.C. Tripolitania.

A pagina 2128, depennare i tenenti: GHIGLIONE Enrico, MAJANI Mariano e MATALONI Lister del R.C.T.C. Tripolitania;

A pagina 2129, depennare il capitano PRATO Antonio, tenente PELLIZZARI Germano, tenente PERCAVASSI Paolo e tenente SCHETTINI Vincenzo del R.C.T.C. Tripolitania.



PREZZO L. 1 —

(6170) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1930 - ANNO VIII — 14 FEBBRAIO

SOMMARIO

N. 83. - **30 dicembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2201 - Provvidenze a favore del personale subalterno delle amministrazioni dello Stato, invalido di guerra . . . . . *Pag.* 234

» **84. - 30 dicembre 1929** - Anno VIII — PENSIONI. — Legge 2212 - Estensione agli impiegati ed agenti di tutte le amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per tubercolosi contagiosa, dello speciale trattamento di quiescenza stabilito col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, a favore del personale dipendente dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . » 237

» **85 - 31 gennaio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta modifiche ai concorsi banditi per posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'amministrazione militare, di cui alle precedenti circolari 23 e 60 . . . . . » 239

» **86 - 5 febbraio 1930** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 21 - Conferimento al Capo del Governo delle attribuzioni attualmente esercitate dal Ministro per le finanze nei riguardi della Corte dei conti. . . . . » 240

LIBRERIA DELLO STATO

N. 87 - 13 febbraio 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio Henry. *Pag.* 241

» 88 - 13 febbraio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 242

» 89 - 13 febbraio 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1930. . . . . » 242

NOTIFICAZIONE . . . . . » 246

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 246

Circolare N. 83. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 2201 - Provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 30 dicembre 1929 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 10, del 14 gennaio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale invalido di guerra, che abbia ottenuto od attenga la nomina in ruoli cui sia inerente il trattamento, per stipendio e supplemento di servizio attivo, previsto dalla tabella n. 1 dell'allegato II alla legge 27 giugno 1929, numero 1047, è collocato nel grado di usciere, dal 1° luglio 1929, o dalla decorrenza della successiva nomina, e consegue il trattamento economico di stipendio e supplemento di servizio attivo, per detto grado stabilito, ferma la valutazione, nel grado medesimo, dell'anzianità computabile nel

grado di inserviente. Tale valutazione è consentita al 1° luglio 1929 anche al personale invalido di guerra, che rivestiva il grado di usciere al 30 giugno 1929, cumulandosi all'anzianità maturata in detto grado.

I collocamenti di cui al comma precedente hanno luogo anche in soprannumero ai posti stabiliti in ruolo per il grado di usciere; in corrispondenza dei posti così conferiti in soprannumero saranno lasciate, nel grado di inserviente, altrettante vacanze, che potranno essere successivamente coperte soltanto in relazione al graduale riassorbimento della eccedenza nel grado di usciere.

Al personale subalterno degli altri ruoli il beneficio stabilito dal presente articolo è applicabile mediante il conferimento del grado, comunque denominato, e della posizione di anzianità nel grado stesso, su cui attribuito un trattamento economico complessivo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, eguale o immediatamente inferiore a quello iniziale di usciere.

Art. 2.

A partire dal 1° luglio 1929, gli agenti subalterni, invalidi di guerra, appartenenti ai ruoli di cui è cenno nel primo comma del precedente articolo, che abbiano conseguito o conseguiranno il quarto aumento periodico di stipendio nel grado di usciere, potranno essere promossi in soprannumero, per merito assoluto, al grado di commesso o usciere capo, ferme le promozioni conferibili, secondo le nome in vigore, in dipendenza di vacanze di posti.

Gli agenti subalterni, promossi in base alle disposizioni del comma precedente e quelli che ottengano la promozione al grado di commesso o usciere capo, in applicazione delle altre norme vigenti, saranno collocati nell'indicato grado, secondo l'ordine determinato, rispettivamente, dalla data del compimento del quarto aumento periodico di stipendio nel grado di usciere e da quella in cui si sieno resi vacanti i posti di commesso o usciere capo. Peraltro, ove esistano invalidi di guerra, che conseguano il cennato quarto aumento periodico posteriormente ad altri invalidi, che li seguano nel ruolo, le promozioni saranno disposte con riserva di anzianità a favore dei primi; e la riserva di anzianità ha efficacia non soltanto nei confronti rispettivi degli invalidi, ma

anche nei riguardi del personale non invalido, che, nel frattempo, abbia ottenuto la promozione e che conserva, pertanto, la posizione relativa già acquisita nel ruolo di anzianità.

Per il personale subalterno degli altri ruoli, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo avrà luogo quando gli agenti abbiano raggiunto un trattamento economico complessivo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, eguale o immediatamente superiore a quello spettante con sedici anni di anzianità nel grado di usciere e avrà effetto col conferimento del grado, comunque denominato, e della posizione di anzianità nel grado stesso, cui sia assegnato un trattamento complessivo, per stipendio e supplemento di servizio attivo, eguale o immediatamente inferiore a quello iniziale di usciere capo.

In corrispondenza delle nomine al grado di commesso o di usciere capo, disposte a norma del primo comma del presente articolo, saranno lasciate altrettante vacanze nel grado di usciere, in relazione ai posti in esso grado risultanti per effetto dell'applicazione del precedente art. 1.

Art. 3.

Il primo concorso per esami da bandire, allorchè avranno cessato di aver vigore i divieti di nuovi reclutamenti, per assunzioni in ciascun ruolo di personale del gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, sarà riservato agli agenti subalterni, invalidi di guerra, di qualsiasi ruolo, eccetto quelli di personale ferroviario, i quali siano forniti del necessario titolo di studio, o, altrimenti, abbiano esercitato almeno per un anno, alla data della presente legge, attribuzioni proprie del personale dell'indicato gruppo e inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 84. — PENSIONI. — **Legge n. 2212 - Estensione agli impiegati ed agenti di tutte le Amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per tubercolosi contagiosa, dello speciale trattamento di quiescenza stabilito col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 dicembre 1929 - Anno VIII — (*Gazzetta Ufficiale* n. 11, del 15 gennaio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il trattamento di quiescenza stabilito con gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 236, a favore degli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvisti di pensione di guerra e che cessino dal servizio civile a causa della tubercolosi dichiarata contagiosa, è esteso agli impiegati ed agenti delle altre Amministrazioni dello Stato, che si trovino nelle stesse condizioni.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'articolo precedente è esteso anche agli agenti delle ferrovie dello Stato che vengano esonerati per i motivi e nelle condizioni di cui al R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, e la liquidazione del trattamento di quiescenza in tal modo spettante sarà fatta secondo le norme applicabili a ciascuno in dipendenza della iscrizione o al fondo pensioni o al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Per gli agenti invece iscritti a Casse speciali la liquidazione del conto individuale, qualora siano già superati i sette anni di servizio, avverrà con l'abbuono degli anni di servizio di cui alla lettera *a*) del citato decreto: in caso contrario avverrà secondo le norme dello statuto della Cassa.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano dal 1° gennaio 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

NOTA.

Qui appresso, si riportano gli articoli del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1927, n. 162 e convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 236.

Art. 1.

Gli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, provvisti di pensione di guerra e che cessino dal servizio civile a causa della tubercolosi dichiarata contagiosa, avranno il trattamento di quiescenza che segue:

a) quelli che contano non meno di sette anni di servizio di ruolo e fuori ruolo godranno, oltre che della pensione di guerra, di una pensione civile, calcolata in base agli anni di servizio di ruolo e fuori ruolo prestato, aggiungendo ad essi un quinquennio di abbuono.

Tale periodo di abbuono deve, però, intendersi ridotto a quello necessario a raggiungere i venti anni di servizio per coloro che contano più di quindici anni di servizio di ruolo e fuori ruolo e meno di venti;

b) quelli che contano meno di sette anni di servizio di ruolo e fuori ruolo hanno diritto ad una indennità pari a tanti dodicesimi dello stipendio di cui fruivano all'atto della cessazione dal servizio, quanti sono gli anni di servizio di ruolo e fuori ruolo prestato.

Per la liquidazione delle pensioni valgono le norme di cui all'art. 8 del R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1923 e successive modificazioni.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 1, le campagne di guerra vanno aggiunte agli anni di servizio prestato e sono anche valevoli ai fini del raggiungimento del limite minimo di sette anni.

Il servizio fuori ruolo deve intendersi valutato di diritto come di ruolo.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti vanno applicate anche a favore del personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, provvisto di pensione di guerra e che sia stato già dispensato dal servizio civile a causa della tubercolosi dichiarata contagiosa, a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

N. 85. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che apporta modifiche ai concorsi banditi per posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'Amministrazione militare, di cui alle precedenti circolari 23 e 60.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 gennaio 1930 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 32, dell' 8 febbraio 1930 – Anno VIII).

IL MINISTRO PER LA GUERRA.

Visti i decreti Ministeriali in data 12 dicembre 1929 e 17 gennaio 1930, concernenti concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'Amministrazione militare.

Decreta:

Tra i titoli di studio, indicati nell'art. 2 (lettera *a*) del decreto Ministeriale 12 dicembre 1929, per i concorrenti ai posti di vice ragioniere d'artiglieria è da comprendere il diploma di licenza di Istituti commerciali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 86. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLA STATO. — **R. decreto n. 21 - Conferimento al Capo del Governo delle attribuzioni attualmente esercitate dal Ministro per le finanze nei riguardi della Corte dei Conti.** — (Gabinetto). — 5 febbraio 1930 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 31, del 7 febbraio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono demandate al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, tutte le attribuzioni che, a termini delle disposizioni vigenti, spettano al Ministro per le finanze nei riguardi della Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti riferisce al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sull'andamento dei lavori della Corte stessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 27. — MANCINI.

N. 87. — CONCORSI E GARE. — **Risultato del concorso al premio Henry.** — (Direzione generale del genio). — 13 febbraio 1930 - Anno VIII.

Con riferimento alla circolare 42 del *giornale militare* 1929 con la quale è stato indetto il concorso al premio « Henry », ed alla circolare 550 del *giornale militare* 1929 con la quale sono stati pubblicati i motti che contrassegnavano i lavori presentati, si comunica che la commissione esaminatrice ha riconosciuto meritevole di premio il lavoro distinto con il motto « Laboravi fidenter » mentre nei riguardi del lavoro distinto con il motto: « L'energia totale dell'universo è costante » ha proposto di inscrivere nel libretto personale del compilatore una particolare nota di menzione.

Procedutosi all'apertura delle buste suggellate si è riscontrato che il lavoro premiato è stato presentato dal capitano del genio signor Attilio IZZO, in servizio presso l'officina del genio militare di Pavia, e l'altro lavoro è stato presentato dal colonnello del genio sig. Ettore CIANETTI, capo ufficio delle fortificazioni di Roma.

Il lavoro premiato ha trattato il 2° tema proposto dalla citata circolare n. 42 e l'altro lavoro ha trattato il 1° tema.

L'autorità competente provvederà all'iscrizione sul libretto personale del capitano IZZO della conseguita premiazione e sul libretto personale del colonnello CIANETTI della nota che questo Ministero (Direzione generale del genio) comunicherà.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 88. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 13 febbraio 1930 - Anno VIII.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio di S. E. il capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettori di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri contraerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del Corpo di Stato Maggiore (ufficio storico). — LE MEDAGLIE D'ORO (Appendice).

Prezzo di copertina L. 2.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 89. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per titoli per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1930.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 13 febbraio 1930 - Anno VIII.

1. — In relazione a quanto è stabilito dalle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardante il servizio tecnico di arti-

glieria (circolare 482 *giornale militare* 1929) il Ministero notifica che è aperto un concorso per titoli per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico d'artiglieria di ufficiali appartenenti alle seguenti categorie:

a) Ufficiali superiori e capitani di artiglieria non permanentemente aggregati al servizio tecnico dell'arma: 20 posti;

b) Ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria, nel numero che verrà stabilito dalla Direzione superiore in base alle esigenze del servizio;

c) Ufficiali vincitori del concorso di cui ai Regi decreti-legge 1837 del 15 ottobre e 2182 del 16 novembre 1925, anche se non permanentemente aggregati al servizio tecnico dell'arma e che non abbiano potuto frequentare i precedenti corsi.

2. Gli ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico d'artiglieria ammessi al corso potranno, a domanda, essere dispensati dal frequentarlo, purchè s'impegnino a sostenere gli esami prescritti entro il 1933.

3. — Il corso avrà inizio in Torino il 1° ottobre 1930 e comprenderà due periodi:

1° periodo (biennale) di insegnamento teorico;

2° periodo (di un anno) di prova pratica da svolgersi presso la direzione superiore o gli stabilimenti dell'arma.

Dal 2° periodo saranno dispensati gli ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico e, su proposta del direttore superiore, quegli ufficiali vincitori del concorso precedente che abbiano compiuto già un periodo di servizio agli stabilimenti, della durata di un anno almeno.

4. — Al concorso potranno partecipare gli ufficiali di artiglieria, di cui al n. 1, lettera *a*), che:

a) abbiano superato i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamen-

ti (1) oppure abbiano la laurea in ingegneria, in ingegneria chimica, in chimica pura od in chimica industriale, in matematica e in fisica o abbiano superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle rispettive scuole di ingegneria o facoltà universitarie;

b) abbiano, nell'ultimo biennio, la classifica di ottimo ufficiale, ovvero di buono con coefficiente 3 (tre);

c) siano indicati, con speciale rapporto del loro comandante di corpo, come particolarmente esperti nella conoscenza del materiale di artiglieria e del tiro, nelle questioni di indole tecnica e scientifica inerenti all'arma;

d) se capitani non abbiano, alla data del bando di concorso, oltrepassato il 35° anno di età; per gli ufficiali superiori non è necessaria la condizione dell'età a senso della circolare 482 *giornale militare* 1929.

5. Gli ufficiali che intendono prender parte al concorso dovranno farne domanda, in carta bollata da lire tre, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), non oltre il 30 aprile 1930, presentandola al comandante del corpo, o capo servizio, corredata dei seguenti documenti:

a) diploma di laurea (eventualmente) da prodursi in originale o in copia autentica notarile;

b) un certificato, contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea, a meno che la votazione risulti dallo stesso diploma;

c) tutti quegli altri titoli, che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale.

Il comandante del corpo o capo servizio invierà la domanda, con tutta sollecitudine, al Ministero, pel tramite gerarchico, accompagnandola da un rapporto informativo come è detto alla lettera *c*) del precedente n. 4, sul quale le autorità gerarchiche superiori porranno le loro annotazioni, nonchè dal libretto personale.

---

(1) Compresi anche quelli che superarono i corsi di completamento di cultura tecnico-professionale di cui alle circolari n. 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* 1924.

6. — Le domande degli ammessi al concorso saranno esaminate da una Commissione così composta:

a) Generale di corpo d'armata GIURIA gr. uff. Ettore, *presidente;*

b) Tenente generale d'artiglieria GARRONE gr. uff. Renzo, *membro;*

c) Tenente generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo, *membro;*

d) Vice segretario ALLARI dott. Costanzo, *segretario.*

7. — La Commissione giudicherà sulla idoneità dei concorrenti e classificherà gli idonei per ordine di merito, sulla base dei titoli presentati, delle votazioni riportate negli esami di laurea e nelle prove finali dell'Accademia e della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio, tenendo conto anche delle annotazioni, rapporti e pareri delle autorità gerarchiche e di ogni altro elemento che credesse necessario.

Il Ministro deciderà in modo inappellabile e farà conoscere il nome dei dichiarati idonei all'ammissione, con circolare che sarà pubblicata sul *giornale militare.*

8. — A parità di merito, avranno la precedenza gli ufficiali che abbiano avuto promozioni per merito di guerra e ricompense al valore per servizio di guerra.

9. Coloro che entreranno a far parte del servizio tecnico di artiglieria a norma di legge, oltre a percepire gli assegni e le indennità corrispondenti al loro grado, anzianità e carica, nonchè gli speciali premi tecnici commisurati all'effettivo loro rendimento individuale, se capitani, saranno promossi in ciascun anno a scelta in ordine di ruolo, non appena entreranno nel 1° quindicesimo del ruolo di anzianità. Il giudizio di avanzamento a scelta sarà però pronunciato quando essi vengano ad essere compresi nel primo terzo del proprio ruolo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 15 al 31 gennaio 1930 - Anno VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Trento . . .	Il comune di Spormaggiore è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Spor ».	n. 2263 12 dicem. 1929	18

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare* giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44 - Anno 1929-VIII - Circolare 503:

A pagina 2129, dopo il tenente SPITALIERI Salvatore, aggiungere il pari grado: SCHIAVONE Michele dell'11° fanteria.

A pagina 2129, depennare il tenente PIGNATTA Giuseppe del R.C.T.C. Cirenaica.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

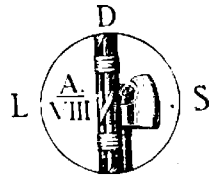
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1 —

(6170) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA 247

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª 1930 - ANNO VIII 14 FEBBRAIO

SOMMARIO

N. 90 - 14 febbraio 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi delle reclute a ferma ordinaria per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo, nate dal giugno al dicembre del 1909 ed arruolate con la classe 1909 e di quelle arruolate con la classe 1910, provenienti da leve precedenti o nate nel gennaio 1910 *Pag.* 247

Circolare N. 90. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi delle reclute a ferma ordinaria per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo, nate dal giugno al dicembre del 1909 ed arruolate con la classe 1909 e di quelle arruolate con la classe 1910, provenienti da leve precedenti o nate nel gennaio 1910.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 febbraio 1930 - Anno VIII).

Reclute chiamate alle armi.

1. — E' indetta per il 1° marzo 1930 la chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e 2 del manifesto allegato alla presente circolare.

Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi entro lo stesso giorno.

LIBRERIA DELLO STATO

2. — Le reclute che, eventualmente, dopo l'arruolamento, avessero ottenuto il nulla osta dell'autorità militare per recarsi temporaneamente all'estero fino ad una data posteriore al 1° marzo p. v., e a tale data non fossero ancora di fatto rimpatriate, non saranno tenute a rispondere alla presente chiamata.

Le reclute che dopo l'arruolamento abbiano ottenuto l'ascrizione od il solo riconoscimento del titolo a ferma minima, ovvero a ferma riducibile per *uno dei primi quattro* titoli di cui all'art. 81 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito, quale fu modificato con la legge 20 dicembre 1928, n. 2898, *non dovranno essere precettate* per rispondere alla presente chiamata.

3. — I militari, i quali, dopo la incorporazione, dal dirigente il servizio sanitario del corpo vengano giudicati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità, debbono essere inviati in osservazione in un ospedale militare, affinchè il direttore di questo possa emettere il proprio giudizio; per il quale non occorre la normale procedura delle rassegne, ma basta che egli trascriva, firmandola, la propria dichiarazione medica nella colonna riservata agli ufficiali rassegnatori e la determinazione nell'apposita colonna del foglio di rassegna.

I militari, riconosciuti nelle condizioni di limitata idoneità al servizio militare di cui all'elenco *B*, saranno inviati in congedo provvisorio.

4. — I militari arruolati in leve precedenti a quella sulla classe 1910, i quali, sia pure all'atto stesso della loro presentazione alle armi presso il distretto, ovvero appena giunti al corpo, siano, in rassegna, riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare, saranno senz'altro inviati in licenza di convalescenza per la presumibile durata dell'infermità stessa, *e ciò perchè la leva della classe nella quale sono stati arruolati è attualmente chiusa*.

Lo stesso provvedimento sarà applicato per gli arruolati con la classe 1910 nati negli anni precedenti al 1908.

Gli ufficiali rassegnatori dovranno peraltro dichiarare esplicitamente che l'infermità era preesistente alla venuta alle armi e dovranno quindi astenersi dal preventivo accer-

tamento sulle condizioni economiche del militare, dovendo rimanere esclusa la possibilità del ricovero in deposito di convalescenza.

I militari invece arruolati con la leva sulla classe 1910 e nati negli anni 1908, 1909 e 1910, che, trovandosi nelle stesse fisiche condizioni, vengano *proposti per la rassegna* non oltre un mese dalla data di presentazione al corpo, dovranno essere mandati rivedibili alla futura leva (1) *e ciò perchè la leva della classe con la quale sono stati arruolati trovasi tuttora aperta e la visita in rassegna deve ritenersi quasi di revisione ed effettuata per delegazione dei consigli di leva.*

Ove però in rassegna risulti evidente che l'infermità sia sorta mentre i militari prestavano servizio alle armi, *dovrà disporsi* l'invio in licenza di convalescenza *con le norme ordinarie.*

I militari arruolati con la classe del 1910, *proposti per la rassegna trascorso il mese dalla loro incorporazione e riconosciuti temporaneamente inabili al servizio, saranno sempre inviati in licenza di convalescenza. Gli ufficiali rassegnatori però dovranno dichiarare esplicitamente se a loro giudizio la inabilità possa o non presumersi preesistente alla venuta alle armi, poichè, in caso affermativo, dovranno astenersi dal preventivo accertamento sulle condizioni economiche del militare dovendo rimanere esclusa la possibilità del ricovero in deposito di convalescenza.*

5. — Alle reclute dispensate a senso del 2° comma del n. 3 del manifesto dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si rilascia il congedo », le parole: « Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris » oppure « quale religioso vincolato a voti ».

---

(1) Si tenga presente, per i nati nell'anno 1908, il disposto dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

6. — Per i giovani che hanno frequentato i corsi di cultura militare e superato i relativi esami e per quelli che hanno conseguito l'attestato di idoneità alla ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito, dovrà tenersi presente la disposizione di cui al n. 18 del manifesto.

7. — Le reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare potranno fruire della riduzione di servizio prevista dall'art. 109 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, con le modalità e nel tempo che il Ministero si riserva di determinare.

Possono aspirare alla stessa facilitazione:

i giovani che abbiano appartenuto almeno per due anni scolastici ad un collegio militare od accademia navale;

i giovani inscritti da non meno di due anni alla M. V. S. N. purchè, però, anche se non abbiano frequentato il corso di istruzione premilitare, siansi presentati agli esami finali ed abbiano conseguito la idoneità.

I documenti che le reclute produrranno, come è detto nel n. 19 del manifesto, per comprovare la conseguita idoneità nell'istruzione premilitare, dovranno dai distretti — dopo che questi ne avranno preso nota negli atti matricolari — essere inviati, unitamente ai mod. 59, ai corpi ai quali le reclute saranno state assegnate.

Modalità di esecuzione della chiamata.

8. — Alle reclute comprese nella presente chiamata sarà inviata, da parte del distretto militare di leva, la cartolina-precetto mod. 5 del catalogo, sulla quale non dovrà essere indicata l'assegnazione del corpo o reparto.

L'ordine della chiamata viene pure reso di pubblica ragione, come di consueto, con l'apposito manifesto allegato n. 1 della presente circolare, fatto preparare direttamente dal Ministero e distribuito ai comandi dei distretti militari nel numero di copie necessario per l'affissione in tutti i Comuni compresi nel rispettivo territorio.

Data la diversa funzione della cartolina-precetto nell'attuale chiamata, come è già stato rilevato nella circolare 4033

del 24 gennaio u. s., i comandi di distretto dovranno curare scrupolosamente che la cartolina precetto sia compilata per *tutte* le reclute che si trovano nelle condizioni di cui ai nn. 1 e 2 del manifesto e che la compilazione stessa sia eseguita in modo che nella cartolina-precetto risultino *precise ed esatte* le generalità delle reclute ed il loro recapito.

Ciascun comando di distretto militare, oltre alle copie del manifesto da inviare al più presto possibile alle amministrazioni dei Comuni compresi nel proprio territorio per l'affissione, dovrà trasmetterne una copia ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandanti di circolo della Regia guardia di finanza, alle Capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare e ai locali comandi della M. V. S. N.

In tutti i comuni del Regno il manifesto sarà pubblicato soltanto in lingua italiana.

Reclute che si presentano con ritardo senza giustificati motivi.

9. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno loro fissato, valgono le norme di cui al n. 27 del manifesto.

Perchè, poi, possa, a suo tempo, farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 139 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, i comandi dei distretti avranno cura di fare apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . giorni di ritardo non giustificato . . . . . li . . . . . .* ».

Reclute che si trovano nelle Colonie e nelle Isole Egee.

10. — Giusta quanto è disposto con il 1° comma del n. 3 del manifesto, le reclute che si trovano in Eritrea, in Somalia, in Libia e nelle Isole Egee non sono tenute a rispondere alla presente chiamata.

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

11. — Della concessione della licenza straordinaria di giorni 30, ammessa dal n. 16 del manifesto, i comandi dei distretti militari avranno cura di prendere nota sulla matricola del militare.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

12. — I militari, compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo che essi avrebbero dovuto compiere sotto le armi.

Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno rimanere sotto le armi soltanto per il tempo necessario a raggiungerla; peraltro se, a tal uopo, essi dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Se abbiano da compiere meno di sei mesi di servizio ma più di tre, saranno destinati ad un reggimento di cavalleria stanziato nel territorio della divisione militare territoriale cui appartiene il distretto militare di presentazione, o viciniore.

13. — Saranno del pari lasciati in congedo e muniti di foglio di congedo illimitato i militari nati in anni anteriori al 1904 e che contino almeno dodici mesi di servizio.

Saranno però eccettuati dal beneficio del congedo dopo dodici mesi di servizio coloro che siano stati oggetto di una dichiarazione di renitenza, omissione o diserzione, i quali sono obbligati invece a compiere la ferma di 18 mesi, semprechè, beninteso, non siano stati dipoi giudiziariamente assolti o prosciolti in via amministrativa: avvertendo che a tali effetti l'ammissione all'amnistia deve essere conside-

rata alla stessa stregua dell'assoluzione, quando abbia avuto luogo prima che sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Saranno pure eccettuati dal beneficio predetto, rimanendo obbligati alla ferma ordinaria, i militari nati in detti anni, i quali abbiano avuto una interruzione di servizio per effetto di condanna penale per reato commesso durante la prestazione del servizio militare.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

14. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 20 del manifesto.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

15. — Per le reclute, comprese nella presente chiamata, che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 21 a 23 del manifesto.

16. — Appena ricevute dalle reclute le domande documentate o le denunzie dei titoli di studio di cui ai nn. 20 e 23 del manifesto, i comandi di distretto richiederanno di urgenza — qualora non ne siano già in possesso — la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42, nonchè le informazioni riservate di cui al paragrafo 331 della « Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ».

I predetti documenti, insieme con i titoli di studio, con la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, saranno trattenuti presso i distretti, che li trasmetteranno poi ai competenti comandi di corpo d'armata quando sarà pubblicata la circolare per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento.

17. — Le reclute lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, le quali non si presentino a suo tempo

per prender parte ai corsi stessi, saranno senz'altro precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva, e ove non rispondano a tale precetto saranno, secondo le norme consuete, dichiarati disertori. Le reclute però che, per il titolo di studio presentato, abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, qualora senza giustificato motivo non si presentino, a suo tempo, per prendere parte ai corsi stessi, saranno senz'altro dichiarati disertori.

Ritardi e rinvii.

18. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera del 1931, sono:

A. — Per l'art. 98 del testo unico su citato:

a) le Università o Istituti o Scuole di istruzione superiore, Regi o liberi. Sono liberi: le Università di Camerino, Ferrara, Sacro Cuore di Milano, di Urbino e l'Istituto Superiore « Cesare Alfieri » di Firenze;

b) gli istituti superiori di Magistero Regi o pareggiati e il R. Istituto Orientale di Napoli;

c) gli Istituti Superiori Agrari e Forestali e di Medicina Veterinaria Regi e gli Istituti Superiori di Scienze Economiche e Commerciali a carattere libero cioè: l'Università commerciale « Bocconi » di Milano e l'Istituto Superiore Libero di Scienze Economiche e Commerciali di Palermo;

d) R. Istituto industriale di Torino (corsi per tecnici superiori);

e) le accademie di Belle arti per gli allievi dei corsi (escluso il Liceo artistico equiparato alle scuole medie di grado superiore); i Conservatori, i licei musicali Regi e pareggiati, i licei musicali liberi « G. Verdi » di Torino, « G. M. Martini » di Bologna, « Rossini » di Pesaro, gli istituti musicali: « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomadini » di Udine, i Conservatori: « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste, il Liceo musicale di Cagliari e il

Civico Liceo musicale « B. Marcello » di Venezia; tutti solo per i corsi principali, esclusi i corsi fondamentali;

f) l'Accademia fascista di Educazione Fisica.

B. — Per gli articoli 100 e 104:

a) licei classici e scientifici (ultimo anno), istituti tecnici e magistrali Regi o pareggiati, oppure liberi purchè riconosciuti parificati in quanto siano sede legale di esami (ultimo anno di corso superiore);

b) Regi istituti industriali e commerciali, Regie scuole industriali, commerciali, agrarie e minerarie, istituti e scuole professionali a carattere libero, riconosciuti, agli effetti di legge, equiparati (o per pareggiamento o per riconoscimento di sede di esami di abilitazione) ad uno dei tipi di Istituti o Scuole Regie innanzi determinate (ultimo anno);

c) Regi Licei artistici (ultimo anno), Regi Istituti d'arte (5° anno dei corsi superiori), conservatori o licei musicali superiori Regi, pareggiati o liberi (ultimo anno dei corsi fondamentali);

d) Istituto agricolo coloniale di Firenze (ultimo anno);

e) Scuole commerciali, pratiche di agricoltura (ultimo corso); ed inoltre le scuole pratiche di agricoltura « Umberto I » di Andria (Bari), di Alberobello (Bari), di Napoli in Ponticelli, di Treviglio e degli Istituti agrari « Cavalcanti » di Castelletti (Signa), di Scandicci, di S. Michele all'Adige (Trento) e di Parenzo (ultimo corso); Istituti medi privati di grado superiore (secondo grado) tenuti da provincie, comuni, enti morali e congregazioni od ordini religiosi (ultima classe).

C. — Per gli articoli 101 e 102 gli istituti riconosciuti cui i militari appartengono.

I laureati che debbono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere considerati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 99 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, 5 agosto 1927, n. 1437.

Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione di un certi-

ficato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anzichè l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) succitata.

19. — Questo Ministero richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari sul disposto dell'ultimo comma del n. 9 dell'annesso manifesto ed invita i comandi stessi a provvedere perchè, in occasione della chiamata alle armi, si proceda ad un'accuratissima revisione della posizione dei militari ammessi al ritardo, affinchè non accada che continuino indebitamente a fruire di tale agevolazione coloro che abbiano superato il limite assoluto di età posto dalla legge vigente.

Gli elenchi mod. 28 (militari ammessi per la prima volta al ritardo), mod. 32 (militari ammessi alla continuazione del ritardo), mod. 33 (variazioni avvenute nel corso dell'anno fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo), dovranno essere compilati e trasmessi a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa) non oltre il 31 marzo p. v.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

20. — I giovani, che dichiarino per iscritto di voler concorrere alle accademie di Modena e di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo, saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio che fanno obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento o di avere la possibilità di ottenere i titoli medesimi negli esami della sessione autunnale. Prima dell'inizio dei corsi essi dovranno poi dimostrare di essere in possesso di tutti i documenti che nell'apposito bando di concorso saranno prescritti per gli aspiranti alle accademie medesime.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

21. — Come è detto nel n. 25 del manifesto, tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 9 a 24 del manifesto stesso dovranno dalle reclute essere pre-

sentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il giorno 20 febbraio corrente.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, o al comando militare della Sicilia o al Ministero della guerra, delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

22. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al predetto n. 25 del manifesto, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono fino alla decisione in merito alle domande stesse. Qualora entro il termine massimo del 10 marzo p. v. la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute ed al loro invio ai Corpi.

Visite mediche presso i distretti.

23. — Anche in occasione della presente chiamata alle armi, la visita medica presso i distretti sarà praticata a tutte le reclute indistintamente.

Sarà cura dei comandi dei distretti di prendere tempestivamente opportuni accordi con le direzioni di sanità interessate, onde, per l'occasione della presentazione delle reclute, siano destinati ai distretti medesimi gli ufficiali medici nel numero indispensabile, tenuto conto che la presentazione delle reclute deve effettuarsi in un solo giorno.

Gli ufficiali medici destinati a tale servizio presso i distretti, invieranno in osservazione o proporranno a rassegna le reclute per le quali ciò risulti necessario, a norma degli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24. Saranno tenute presenti in dette visite le disposizioni contenute nel n. 4 della presente circolare. Dove e quando le Direzioni di sanità lo credessero opportuno, anche in relazione alla disponibilità di ufficiali medici, le rassegne potranno essere praticate da apposite commissioni nella stessa sede del distretto.

Assegnazione ai corpi.

24. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà ai comandi di distretto.

Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

25. — *Nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi i comandi dei distretti militari avranno cura di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed alle speciali avvertenze inserite dal Ministero nelle tabelle di assegnazione.*

26. — Come è detto nel n. 8 della presente circolare i comandi dei distretti non debbono indicare l'assegnazione sulla cartolina-precetto; su questa segneranno invece il giorno di presentazione.

27. — Si avverte che le assegnazioni ai corpi dovranno essere effettuate senza attendere l'esito della visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto a senso di quanto è disposto nel precedente n. 23.

28. — All'atto della presentazione alle armi i comandi di distretto dovranno sottoporre a visita i militari per verificare non solo la loro idoneità al servizio militare, ma anche la idoneità al servizio nell'arma e specialità, tenendo conto a tale riguardo delle norme inserite nella circolare 197 del *giornale militare* 1929-VII.

Le reclute che nella visita presso il distretto non fossero riconosciute idonee a prestar servizio nella cavalleria o nella artiglieria a cavallo, ma idonee a prestar servizio in altre armi, dovranno essere rinviate in congedo provvisorio e dovranno rispondere alla prossima chiamata.

29. — Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. Quindi i comandanti di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve

tempo possibile e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. Se, per avventura, siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva) qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciale le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme dei nn. 179 e seguenti della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio Esercito, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le Regie Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

30. — Contrariamente a quanto fu stabilito con la circolare 197 *giornale militare* 1929, alla cavalleria saranno assegnate anche le reclute che siano operai specializzati.

Le reclute per i depositi cavalli stalloni dovranno essere fornite dai reggimenti cavalleggeri di Novara, cavalleggeri di Alessandria, cavalleggeri di Firenze e Piemonte Reale cavalleria, ai quali reggimenti è stata assegnata apposita aliquota.

I comandi di distretto che, in base alle indicazioni poste sulla tabella d'assegnazione, dovranno fornire tali reclute, le segnaleranno distintamente e nominativamente, con apposita lettera, ai comandi di reggimento ed al comando del personale del deposito cavalli stalloni in Pisa, indicando la futura destinazione al deposito cavalli stalloni fissato nella tabella.

31. — Le quote stabilite dalle tabelle di assegnazione per la cavalleria e per i depositi allevamento quadrupedi debbono essere date al completo.

Le eventuali esuberanze che si verificassero presso i corpi, dopo accertata definitivamente l'idoneità, nel contingente assegnabile di fronte alla quota risultante dalle tabelle di assegnazione dovranno essere versate ai reparti palafrenieri di cavalleria anche in soprannumero alla rispettiva quota.

A tale scopo, i comandi dei corpi nei quali si verificasse tale esuberanza, dovranno segnalarla subito ai comandi di distretto di reclutamento, i quali indicheranno a quale reparto palafrenieri dovranno essere inviati i militari esuberanti, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle tabelle. Quei distretti poi che non debbono fornire reclute ai suddetti reparti ripartiranno le esuberanze nel modo seguente:

distretti dei corpi d'armata di Torino (meno il distretto di Torino) e di Alessandria, allo squadrone palafrenieri della scuola di guerra di Torino;

distretto di Torino, distretti dei corpi d'armata di Milano (meno il distretto di Parma) e Verona, al distaccamento autonomo palafrenieri della scuola di applicazione di fanteria in Parma;

distretto di Parma, distretti dei corpi d'armata di Trieste, Udine e del Comando Militare della Sicilia, agli squadroni della R. Accademia di Fanteria e Cavalleria in Modena;

distretti del corpo d'armata di Bologna, agli squadroni della scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo, da avviarsi però al reggimento Nizza Cavalleria in Torino;

distretti dei corpi d'armata di Firenze e Bari, agli squadroni della scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Nella quota del Comando reparto ordinanze e squadroni di istruzione della scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo sono comprese 119 reclute, delle quali 69 per lo squadrone di istruzione dei corsi allievi ufficiali di complemento di cavalleria e 50 per lo squadrone allievi sottufficiali di cavalleria.

Tutte le reclute assegnate ai reparti palafrenieri dovranno essere amministrate dalle rispettive scuole.

Esse saranno avviate presso i reparti indicati nella tabella. Come è stato detto innanzi, la quota dei palafrenieri può essere superata senza limitazione.

I comandi di distretto che, secondo le tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute ai depositi allevamento cavalli, vi destineranno preferibilmente le reclute che, per la loro professione indicata nell'allegato *C*, unito al foglio matricolare, possono presumersi abbiano maggior pratica del cavalcare (fantini, butteri, cavallari, ecc.).

La quota per la specialità artiglieria a cavallo dev'essere data al completo.

Trasporti delle reclute.

32. — I trasporti ferroviari e marittimi per le reclute si effettueranno con modalità analoghe a quelle praticate in occasione della chiamata della primavera 1929 e stabilite dalla circolare Ministeriale n. 1200 del 6 aprile 1929.

L'avviamento delle reclute ai Corpi d'assegnazione avrà inizio nella giornata stessa di presentazione ai Distretti (1° marzo) e dovrà essere ultimato entro il giorno successivo.

I Comandi di Distretto prenderanno accordi con le rispettive Delegazioni Trasporti Militari territoriali per la scelta degli itinerari più convenienti a seconda delle varie destinazioni, e cureranno in modo particolare *che le partenze delle reclute siano ripartite fra tutti i treni utili.*

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti di viaggio, dovranno essere osservate le stesse modalità indicate al punto 6 della predetta circolare 1200, con l'avvertenza che le modalità suddette potranno avere attuazione soltanto dal 1° al 5 marzo p. v. e che per gli eventuali viaggi del personale di scorta ai treni, i biglietti dovranno essere pagati all'atto della partenza.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

33. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 § 1, della circolare 460 del *giornale militare* 1925 (con le norme stabilite dall'art. 6 della circolare 607 *giornale militare* 1918), per tutta la durata del servizio.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

34. — I comandi di divisione militare territoriale provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta, un adeguato numero di ottimi scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero.

Distribuzione da farsi alle reclute presso i distretti.

35. — La distribuzione degli oggetti da parte dei distretti alle reclute deve essere effettuata nel seguente modo:

a) alle reclute le quali debbono compiere l'intero viaggio in ferrovia verranno distribuiti: il bracciale di riconoscimento, il tascapane, la tazza e la borraccia ed eventualmente la coperta da campo, tenendo presente che quest'ultima deve essere distribuita alle reclute che percorrono un viaggio superiore alle 24 ore per raggiungere il corpo, oppure di durata anche minore quando il viaggio deve effettuarsi di notte; alle reclute destinate in località ove la temperatura è normalmente rigida nel periodo della chiamata della classe; in tutti gli altri casi speciali nei quali, a giudizio dei comandanti di distretto, si ravvisi l'opportunità della distribuzione della coperta. La distribuzione di coperte nuove verrà fatta soltanto quando manchino coperte usate;

b) alle reclute destinate ai corpi viciniori al distretto di presentazione ed alle quali, data la brevità del percorso da compiere, non vengono dati viveri di viaggio, sarà distribuito il solo bracciale di riconoscimento;

c) alle reclute che debbono compiere il viaggio per mare verranno distribuiti il bracciale di riconoscimento, il tascapane, la tazza, la borraccia, la gavetta, il cucchiaio e la coperta da campo preferibilmente usata.

Il pane ed i viveri saranno somministrati in natura; per il viaggio dai distretti ai corpi — nella misura stabilita nella circolare ministeriale n. 1200 del 6 aprile 1929, di cui al precedente n. 32 — si distribuiranno viveri di viaggio (pane e scatolette di carne) addebitandone alle reclute — sulla indennità di trasferta loro spettante — il prezzo in ragione di L. 1 per ogni razione di pane (grammi 700) e L. 3 per ogni scatoletta di carne.

Per la distribuzione delle scatolette di carne dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle estere di fabbricazione 1924, poi a quelle nazionali fabbricate nel medesimo anno, ed infine, qualora non vi sia disponibilità di scatolette di data anteriore, a quelle di fabbricazione 1925.

36. — All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione saranno loro consegnati i fogli di riconoscimento e di viaggio individuale mod. 15, i quali, salvo lievi modificazioni, sono conformi all'allegato n. 2 alla circolare 140 *Giornale militare* 1925, e saranno chiesti, secondo il rispettivo fabbisogno, dai comandi dei distretti militari alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta.

I comandanti dei distretti cureranno, sotto la loro personale responsabilità, che tale importante documento sia compilato nel modo più preciso, specialmente per quanto riguarda l'indicazione dell'itinerario di viaggio, delle razioni viveri distribuite e delle indennità pagate.

Amministrazione e contabilità delle reclute e dei militari comandati ai distretti.

37. — Le reclute residenti nel Comune dove ha sede il distretto hanno diritto all'indennità di soggiorno nella misura intera per il giorno della presentazione, purchè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato.

Le reclute che provengono da un Comune diverso da quello dove ha sede il distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto quando ne abbiano sostenute). *Perdono però l'indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avviene nelle ore pomeridiane del giorno per esse fissato,* salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

In ogni caso, alle reclute che pernottino nei locali dell'amministrazione, che fruiscano cioè di alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta di un quinto.

38. — Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui agli articoli 646 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, capo III, avendo inoltre presente:

a) che i militari comandati ai distretti per gli effetti di cui all'art. 662 del regolamento predetto, ricevono lo stesso trattamento degli uomini dei riparti distrettuali. Devono pertanto essere dimostrati nello stesso giornale di contabilità, ed i loro assegni compresi e conteggiati insieme con quelli degli uomini di detti riparti.

b) che per il viaggio di andata ai distretti e per il viaggio di ritorno ai corpi i detti militari vanno considerati in servizio isolato, e le spese di indennità di viaggio sono conteggiate sul capitolo « indennità eventuali » dai corpi cui appartengono per il viaggio di andata, dai distretti per il viaggio di ritorno.

Sullo stesso capitolo i distretti conteggiano anche le spese per il viaggio delle reclute dai distretti stessi ai corpi.

Norme speciali per i corpi.

39. — Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

40. — Le reclute possono chiedere di sostituire, in conformità di quanto è indicato nel n. 26 del manifesto, un paio di stivaletti a gambaletto con altro, nuovo, di loro proprietà.

Il pagamento degli stivaletti sarà effettuato dai corpi con i fondi delle anticipazioni corrisposte a carico del capitolo « Corredo della truppa » 1ª serie.

I corpi dovranno compilare ed i comandi di corpo d'armata riepilogare e trasmettere a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici) un prospetto indicante il numero complessivo degli stivaletti (distinti per specialità) portati dalle reclute per sostituire quelli regolamentari e per i quali è stato effettuato il rimborso.

Tale prospetto, accompagnato da una breve relazione sui risultati pratici ottenuti, dovrà essere trasmesso il 1° luglio, tenendo presente che in esso si dovranno comprendere anche i dati riguardanti quei militari giunti alle armi con ritardo.

Domande inammissibili.

41. — I comandi dei distretti militari e dei corpi — per evitare che affluiscano al Ministero domande inammissibili — dovranno curare che le reclute siano avvertite della inutilità di rivolgere o far rivolgere al Ministero istanze per

ottenere concessioni non consentite dalle disposizioni vigenti, ovvero in contrasto con quelle della presente circolare o con le prescrizioni delle tabelle di assegnazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

42. Per il 5 marzo i Comandi dei distretti invieranno a questo Ministero (Direzione Generale leva, sottufficiali e truppa Div. Leva) un rendiconto tracciato a mano conforme al modello allegato 2 alla presente circolare, sul quale dovranno essere dimostrate: nello specchio A le reclute che non si sono presentate alla chiamata; nello specchio B le reclute effettivamente assegnate in confronto a quelle preventivate.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare tale importante documento con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso, e di non ritardarne l'invio oltre la data sopra indicata.

Relazione sulla chiamata.

43. — I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero entro il 31 marzo 1930 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del Ministero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Allegato I.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

MANIFESTO

di chiamata alle armi delle reclute da assegnarsi alla cavalleria e all'artiglieria a cavallo.

Reclute chiamate alle armi.

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra, questo Comando prescrive quanto segue:

1. — Sono chiamati alle armi i militari ascritti a ferma ordinaria, predesignati per la cavalleria o per l'artiglieria a cavallo, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) *militari privi del certificato di idoneità conseguito negli esami finali del 2º corso di istruzione premilitare*, nati nei mesi di *giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno* 1909, ovvero arruolati con la classe 1910 *ma provenienti da leve precedenti*, ovvero nati *nel gennaio dell'anno* 1910;

b) *militari provvisti del detto certificato di idoneità*, nati nei mesi di *giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno* 1909.

2. — Sono pure chiamati alle armi i militari ascritti a ferma ordinaria predesignati per la cavalleria o per l'artiglieria a cavallo, *tanto se privi quanto se provvisti del certificato di idoneità di cui al precedente n.* 1, i quali si trovino in una delle condizioni seguenti:

a) militari nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio dell'anno 1909, o in anni precedenti, che furono lasciati in congedo provvisorio per avere un fratello sotto le armi per fatto di leva, se questi sia stato già congedato, o debba eventualmente congedarsi prima del termine della presente chiamata;

b) militari già ammessi al ritardo del servizio per ragione di studi, od al rinvio ad altra chiamata, per i quali sia venuto a cessare il titolo al ritardo od al rinvio, o che non facciano domanda di continuare a fruire di dette agevolazioni.

3. — Non sono tenute a rispondere alla presente chiamata le reclute, di cui ai precedenti nn. 1 e 2, le quali si trovino in Eritrea, in Somalia, in Libia o nelle isole italiane dell'Egeo.

Non devono altresì rispondere alla presente chiamata, perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del Concordato con la S. Sede reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929, n. 810, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre i termini fissati al n. 25 del presente manifesto.

4. — Le reclute di cui ai precedenti nn. 1 e 2, che siano attualmente in servizio nelle legioni libiche della M.V.S.N., nella Milizia portuaria o forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agi effetti della ferma di leva (corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

Presentazione delle reclute.

5. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi si effettuerà il giorno 1° marzo 1930 - Anno VIII.

6. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi nel giorno indicato nella cartolina-precetto loro pervenuta e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo comando o al capo dell'Amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti pr essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto, oppure a tariffa militare.

7. — Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio, dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'Amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

8. — Alle reclute è dovuta una indennità di L. 8 per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore antimeridiane; ma è ridotta a lire 6,40 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

9. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 98, 99, 100 e 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, possono essere ammessi al ritardo della presentazione del servizio alle armi per ragione di studio a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono, peraltro, essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio anche coloro che si trovano nella condizione prevista dall'art. 101 dello stesso testo unico (allievi interni in istituti cattolici del Regno, o delle colonie italiane od in istituti cattolici italiani all'estero per compiervi gli studi per le missioni) ed i novizi degli istituti religiosi di cui all'art. 3 del concordato con la S. Sede.

Il ritardo del servizio per ragioni di studio non può in ogni caso essere concesso a coloro che al 1° marzo 1930 abbiano compiuto il 26° anno di età, con l'avvertenza che il ritardo agli studenti delle scuole secondarie in genere non può essere concesso più di due volte.

10. — Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1931 coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 104 del testo unico suddetto (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali, ovvero allievi di ultimo corso di scuole agrarie, industriali e commerciali).

Poichè il rinvio può essere concesso soltanto due volte consecutive, coloro che avessero già beneficiato lo scorso anno del primo rinvio, potranno ottenerlo anche quest'anno per la seconda ed ultima volta.

11. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera del 1931, sono quelli compresi negli elenchi annessi alla « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva », con le varianti comunicate ai distretti militari e delle quali gli interessati potranno avere notizia rivolgendosi a questo comando.

12. — Coloro che nei limiti indicati nei precedenti nn. 9, 10 e 11 possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire del ritardo del servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a questo comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare.

13. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della primavera 1931 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'ascrizione alla ferma minima e che, per attestazione del competente

ufficio provinciale di leva, comprovino di non avere ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata o rinnovazione di assegno temporaneo, o per dichiarazione di assenza di persone di famiglia.

14. — Ai termini dell'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, sempre che la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza e nelle legioni libiche della M.V.S.N., nella Milizia portuaria o forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agi effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo per il tempo però in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

15. — Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera del 1931, dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » e relative varianti, di cui al precedente n. 11.

16. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

17. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Corsi di cultura militare, corsi per radiotelegrafisti del R. Esercito e di istruzione premilitare.

18. — Giusta le norme contenute nel decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1927, n. 42, gli studenti ritardatari di classe anteriore alla 1907, che comprovino di aver seguito almeno due corsi di cultura militare e superati i relativi esami, possono, in relazione ai requisiti posseduti, scegliere l'arma e specialità (armi cambattenti, esclusi i servizi) per l'adempimento degli obblighi di ferma.

E pertanto le reclute comprese nella presente chiamata, che, trovandosi in tali condizioni, aspirino ad adempiere agli obblighi di ferma in arma o specialità diversa dalla cavalleria o dall'artiglieria a cavallo, saranno lasciati in congedo provvisorio fino alla chiamata delle reclute da assegnarsi alle altre armi e specialità.

Lo stesso trattamento sarà fatto alle reclute che, trovandosi in possesso dell'attestato di idoneità alla ammissione nei reparti radiotelegrafisti del Regio esercito, rilasciato dai comandi di battaglione radiotelegrafisti secondo le norme stabilite nel manifesto in data 12 novembre 1929 dal Ministero della guerra, aspirino all'assegnazione ai predetti reparti radiotelegrafisti.

19. — Le reclute che, avendo frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare, aspirino ad ottenere eventualmente la riduzione del servizio prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento, dovranno all'atto della loro presentazione al distretto militare produrre i documenti atti a comprovare la idoneità conseguita nei corsi predetti.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

20. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al Consiglio o alla Commissione mobile di leva, all'obbligo della denunzia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
diploma di maturità artistica;
diploma di abilitazione magistrale;
diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;
licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;
diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero riconosciuto sede di esame o pareggiato;
inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 29 giugno 1924;
licenza di un Regio istituto nautico;

titoli di studio ottenuti in istituti Pontifici, che, a giudizio del Ministero, possono considerarsi equipollenti a quelli delle Regie università od istituti del Regno che danno obbligo, o facoltà, all'ammissione ai suddetti corsi.

21. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, per essere in possesso dei titoli di studio di cui al precedente numero, debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino al 31 ottobre p. v., purchè producano al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono munite.

Le reclute invece che non posseggano i titoli di studio che fanno obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali, ma siano munite di altri titoli finora riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciate in congedo illimitato provvisorio fino al 31 ottobre p. v. purchè facciano avere la domanda in carta bollata da L. 2 al proprio distretto di leva, comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Detti aspiranti dovranno unire alla domanda il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'Amministrazione comunale e vistata per conferma dal prefetto.

Le reclute lasciate in congedo in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento, le quali non si presentino a suo tempo per prendere parte ai corsi stessi, saranno senz'altro precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva. Qualora però per il titolo di studio presentato abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, saranno, sempre che non si presentino senza giustificato motivo, dichiarati disertori con tutte le conseguenze di legge.

22. — Sarà effettuato un solo corso per allievi ufficiali di complemento il 1° novembre 1930.

Nel relativo manifesto saranno fissati i criteri che dovranno regolare le ammissioni.

23. — Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studi, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

Corsi allievi sottufficiali.

24. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali chiedano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali da iniziarsi nel corrente anno, resteranno per ora in congedo provvisorio e dovranno presentarsi a frequentare tali corsi sotto la data che verrà indicata a ciascuno di essi con apposita comunicazione.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

25. — Per non intralciare le operazioni della precettazione, tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto (prima am-

missione o continuazione del ritardo della prestazione del servizio o del rinvio ad altra chiamata; ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e sottufficiali) debbono essere presentate o fatte pervenire al Comando del distretto militare di leva (o al Comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli o industriali o commerciali) *entro il giorno* 20 *febbraio corrente*. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere egualmente fatta giungere al Comando del distretto, salvo a completarne al più presto la documentazione.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande potranno rimanere in congedo e non avranno obbligo di presentarsi sino a che non riceveranno altra cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 10 marzo 1930 non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo Comando entro il giorno 13 marzo 1930.

Oggetti di corredo.

26. — Le reclute potranno chiedere di sostituire un paio di stivaletti a gambaletto con altro di loro proprietà, purchè nuovo e di qualità e modello approssimativamente simile a quello in uso presso l'Esercito e prescritto per la specialità alla quale vengano assegnati.

Per detti stivaletti l'Amministrazione militare rimborserà alla recluta, al suo giungere al corpo, la somma di L. 55, ed assumerà, se richiesta, la cura delle riparazioni.

Sanzioni contro gli inadempienti.

27. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'Arma dei carabinieri Reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi, dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 139 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito 5 agosto 1927, n. 1437).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

NB. — Alla presente chiamata dovranno rispondere solo coloro che avranno ricevuta la cartolina precetto.

. . . . . addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO 2.

DISTRETTO MILITARE DI .....

N..... di protocollo

Al MINISTERO DELLA GUERRA
Direzione generale leva sottufficiali e truppa
divisione leva.

..... addì..... 1930-A. VIII

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

RENDICONTO DELLA CHIAMATA ALLE ARMI
e dell'assegnazione ai corpi delle reclute presentatesi il 1 marzo 1930.

SPECCHIO A.

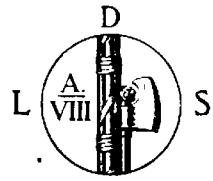
Rendiconto della chiamata alle armi delle reclute precettate per il 1° marzo 1930.

Risposero alla chiamata e furono	Lasciati in congedo	fino all'apertura dei corsi allievi ufficiali di complem.	.....
		fino all'apertura dei corsi allievi sottufficiali.....	
	Ricollocati in congedo per rispondere ad altra chiamata	Ammessi al ritardo del servizio: studenti di istituti superiori o secondari.....	.....
		Ammessi al ritardo del servizio: studenti di teologia avviati al sacerdozio cattolico	
		Ammessi al ritardo del servizio: allievi missionari	
		Rinviati alla chiamata della classe successiva: indispensabili ad aziende agricole o industriali.....	.....
		Rinviati alla chiamata della classe successiva: licenziandi di scuole agrarie, industriali o commerciali.....	
		Rinviati alla chiamata della classe successiva: in attesa dell'esito di pratiche per l'ascrizione alla ferma minima .	
		Rinviati alla chiamata della classe successiva: per avere un fratello alle armi...	
	Eliminati per ragioni fisiche	Riformati	.....
		Rivedibili	
		Inviati in licenza di convalescenza	
		Non idonei al servizio dell'arma.....	
	Non assegnati o rimasti in forza al distretto	in osservazione o sotto rassegna	.....
		appartenenti a comuni infetti	
	Assegnati ai corpi	Assegnati ed avviati	.....
Non risposero alla chiamata	Con giustificato motivo	Sacerdoti con cura d'anime.....	.....
		Chierici « in sacris » e religiosi con voti	
		Precariamente all'estero o in colonia.....	
		Impediti da malattie od altro.....	
		Già alle armi: ufficiali.....	
		Già alle armi: sottufficiali.....	
		Già alle armi: allievi ufficiali.....	
		Già alle armi: allievi sottufficiali.....	
		Già alle armi: volontari ord. nel R. Esercito....	
		Già alle armi: » » R. Marina	
		Già alle armi: » » R. Aeronautica	
		Già alle armi: nella R. Guardia di finanza	
		Già alle armi: M. V. S. N. (Legioni libiche ....)	
		Già alle armi: » (Mil. portuaria .....)	
		Già alle armi: » (Mil. forestale.....)	
		Già alle armi: agenti di custodia.....	
		Già alle armi: nelle Truppe coloniali	
	Senza giustificato motivo.....		
	Non precettati, perchè, dopo l'arruolamento, ascritti o riconosciuti a ferma minima o riducibile.....		
	CONTINGENTE TOTALE COMPRESO NELLA CHIAMATA		

SPECCHIO B.

Rendiconto delle assegnazioni ai corpi delle reclute presentatesi il 1° Marzo 1930

CORPI E SPECIALITÀ	Quota preventivata dal Ministero	Quota effettivamente assegnata	Composizione della quota assegn.			
			Nati nel 1909		Capillata della classe 1910	Nati nel gennaio 1910
			Premilitari (giugno-settembre 1909)	Non premilitari (giugno-dicembre 1909)		
Cavalleria						
Regg. ..... in						
Regg. ..... in						
Deposito allevamento quadrupedi di Grosseto						
Distacc. in Cecina.....						
Palafrenieri di cavalleria						
Squadroni presso						
Squadroni presso						
Squadroni presso						
Artiglieria a cavallo						
Reggimento in Milano						
TOTALE.....						



PREZZO L. 1 —

(6765) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1930 - ANNO VIII — 21 FEBBRAIO

SOMMARIO

N. 91 - 13 gennaio 1930 - Anno VIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 35 - Graduatoria delle cariche e funzioni nelle gerarchie dello Stato che hanno titolo ad ottenere onorificenze nei vari gradi dell'Ordine Mauriziano . . . . . *Pag.* 279

» 92 - 13 gennaio 1930 - Anno VIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 36 - Aumento del numero dei consiglieri componenti il Consiglio degli ordini Mauriziano e della Corona d'Italia, e disposizioni varie circa la Giunta per le onorificenze negli Ordini medesimi . . . . . » 288

» 93 - 10 febbraio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei candidati risultati vincitori dei concorsi per titoli per 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra; 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio; 8 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio; 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare; 10 posti di cancelliere di 3ª classe dei tribunali militari . . . . . » 290

» 94 - 18 febbraio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio degli specialisti del genio . . . . . » 291

N. 95 - 20 febbraio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d' impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 293

» 96 - 20 febbraio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Parziale modifica dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento per l'anno 1930. . . . . » 294

» 97 - 20 febbraio 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Categoria militare del concorso ippico di Firenze - Maggio 1930-VIII. . . . . » 294

» 98 - 20 febbraio 1930 - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ufficiali abilitati al servizio di osservatore dal pallone frenato. . » 294

» 99 - 20 febbraio 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E. . . . . » 295

» 100 - 20 febbraio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per le batterie da montagna e per le batterie someggiate da 65/17 - Pubblicazione n. 2031 - Edizione 1929 » 298

» 101 - 20 febbraio 1930 - Anno VIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso d'officina per personale operaio dei reggimenti d'artiglieria pesante e dei centri controaerei da specializzare nella manutenzione e riparazione dei materiali automobilistici . . . . . » 299

N. 102 - 20 febbraio 1930 - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'istruzione relativa ai Regi decreti 26 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926 n. 920 sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 300

» 103 - 20 febbraio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . » 301

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 302

Circolare N. 91. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 35 - Graduatoria delle cariche e funzioni nelle gerarchie dello Stato che hanno titolo ad ottenere onorificenze nei vari gradi dell'Ordine Mauriziano.** — (Gabinetto). — 13 gennaio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 36, del 13 febbraio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduto il Nostro decreto in data 30 dicembre 1929-VIII che stabilisce e riordina le Norme per la concessione delle onorificenze nei due Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, e il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

Di Nostro Moto Proprio e in virtù della Nostra Sovrana e Magistrale Autorità;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Come norma per le concessioni onorifiche relative all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro da farsi su proposta Ministeriale è stabilita la graduatoria delle cariche e funzioni

nelle gerarchie dello Stato che hanno titolo ad ottenere onorificenze nei vari gradi dell'Ordine suddetto quale risulta nell'allegato al presente decreto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro, e dal Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, e il Nostro Primo Segretario predetto sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo generale dell'Ordine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 46. — MANCINI.

ALLEGATO AL REGIO DECRETO.

I. — *Hanno titolo per ottenere la concessione della Gran Croce*

1° *Senza specificazione di anzianità di carica* (Gruppo *A*):

Il Capo del Governo.
I Ministri Segretari di Stato.
I Sottosegretari di Stato.
I Ministri di Stato.
Il Segretario del Partito Nazionale Fascista.
I membri del Gran Consiglio Fascista per un tempo illimitato.
I Marescialli d'Italia - Il Grande Ammiraglio.
Il capo di Stato Maggiore generale.
Il primo presidente della Corte di cassazione.

Il presidente del Consiglio di Stato.
Il procuratore generale della Corte di cassazione.
Il presidente della Corte dei conti.
L'avvocato generale erariale.
Gli ambasciatori di Sua Maestà il Re.
I governatori delle Colonie.
I generali d'armata - Gli ammiragli d'armata.
I generali comandanti designati d'armata.
Il comandante generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale.
Il governatore di Roma.

2° *Dopo otto anni di carica* (Gruppo *B*).

Il capo della Polizia.
I prefetti in sede.
I generali di corpo d'armata.
I ministri plenipotenziari e gli inviati straordinari di 1ª classe in sede.
Gli ammiragli di squadra.
Il generale ispettore del Genio navale.
Il generale ispettore per le Armi navali.
I generali di squadra aerea.
I primi presidenti di Corte d'appello, procuratori generali di Corte d'appello.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
I presidenti di sezione della Corte di cassazione e gradi equiparati.
I presidenti di sezione della Corte dei conti.
Il vice avvocato generale erariale.
Il presidente del Tribunale supremo militare.
L'avvocato generale presso il Tribunale supremo militare.

II. — *Hanno titolo per ottenere la concessione della Croce di Grand'Ufficiale*

1° *Senza specificazione di anzianità di carica* le persone comprese nel Gruppo *B* per la concessione della Gran Croce, come pure:

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato.
I presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri.

2° *Dopo otto anni di carica* (Gruppo *C*):

Gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe.

I consoli generali di 1ª classe.

Il commissario per la Consulta araldica.

I consiglieri di Stato.

I segretari generali di Colonia.

I consiglieri e sostituti procuratori generali della Corte di cassazione.

I prefetti fuori sede.

Il vice governatore di Roma.

I consiglieri e procuratori generali della Corte dei conti.

I sostituti avvocati generali erariali e avvocati erariali distrettuali.

I generali di divisione e gli ufficiali generali del Regio esercito con grado equiparato.

Gli ammiragli di divisione e gli ufficiali generali della Regia marina con grado equiparato.

I generali di divisione e gli ufficiali generali della Regia aeronautica con grado equiparato.

I luogotenenti generali della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

I sostituti avvocati generali militari.

I generali di divisione della Regia guardia di finanza.

L'ordinario militare per l'Italia.

I rettori di Università.

I direttori generali delle Amministrazioni dello Stato e gradi corrispondenti.

I presidi delle Provincie.

I podestà dei capoluoghi di provincia con più di 300.000 abitanti.

I presidenti di sezione dei Consigli superiori.

Il presidente del Magistrato delle acque.

I direttori e professori stabili di 1ª classe nelle Regie università, Istituti superiori e gradi corrispondenti, nei Regi osservatori astronomici e Stazioni sperimentali.

3° *Dopo dieci anni di carica* (Gruppo *D*):

I consiglieri di legazione.

I consoli generali di 2ª classe.

I vice prefetti di 1ª classe.

Il segretario generale e primi referendari del Consiglio di Stato.

I consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello e magistrati di grado equiparato.

I vice procuratori generali - il segretario generale e primi referendari della Corte dei conti.

Il segretario generale dell'Avvocatura erariale e vice avvocati erariali.

I generali di brigata ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente.

I contrammiragli ed ufficiali generali della Regia marina con grado corrispondente.

I generali di brigata aerea ed ufficiali generali con grado corrispondente.

I consoli generali della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

I Regi avvocati militari.

I generali di brigata della Regia guardia di finanza.

Gli ispettori generali nei Ministeri e gradi corrispondenti.

I questori di 1ª classe e ispettori generali di P. S. di 1ª classe.

Gli intendenti di finanza di 1ª classe.

Gli ispettori superiori del Genio civile.

III. — *Hanno titolo per ottenere la concessione della Croce di Commendatore*

1° *Senza specificazione di anzianità di carica* le persone comprese nel Gruppo *C* per la concessione della Croce di Grand'Ufficiale;

2° *Dopo quattro anni di carica* le persone comprese nel Gruppo *D* per la concessione della Croce di Grand'Ufficiale;

3° *Dopo otto anni di carica* (Gruppo *E*):

I direttori degli Istituti superiori di magistero Regi e pareggiati e professori stabili di 2ª classe di Regie università - Regi provveditori agli studi di 1ª classe.

I sovrintendenti di 1ª classe alle antichità e belle arti.

I direttori dei Regi osservatori astronomici e dei Regi conservatori di musica.

I presidenti delle Accademie di belle arti.

Il presidente del Consorzio porto di Genova - il provveditore porto di Venezia - i commissari di porto di Napoli e Fiume.

I membri dei Consigli superiori nei Ministeri.

I presidenti delle organizzazioni corporative regionali e interprovinciali.

I primi segretari di legazione di 1ª classe.

I consoli di 1ª classe e funzionari Ministero esteri di grado corrispondente.

I vice prefetti di 2ª classe.

I referendari Consiglio di Stato.

I vice presidi delle Amministrazioni provinciali.

I vice presidenti dei Consigli provinciali economia.

I podestà dei Comuni capoluoghi di Provincia con meno di 300.000 abitanti.

I direttori coloniali.

I giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª classe.

I referendari della Corte dei conti e gradi corrispondenti.

I sostituti avvocati erariali di 1ª classe.

I colonnelli del Regio esercito.

I capitani di vascello e colonnelli della Regia marina.

I colonnelli della Regia aeronautica.

I consoli della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

I colonnelli della Regia guardia di finanza.

I Regi avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe.

Il vicario dell'ordinario militare d'Italia.

I direttori capi divisione nei Ministeri e gradi corrispondenti.

I presidenti di sezione dei Consigli provinciali di economia.

I questori di 2ª classe ed ispettori di P. S. di 2ª classe.

I medici e veterinari provinciali di 1ª classe.

I sovrintendenti ed ispettori Archivi di Stato.

Gli intendenti di finanza di 2ª classe.

Gli ingegneri capi di 1ª classe del catasto e servizi tecnici di finanza.

IV. *Hanno titolo per ottenere la concessione della Croce di Ufficiale*

1° *Senza specificazione di anzianità di carica* le persone comprese nel Gruppo *D* per la concessione della Croce di Grand'Ufficiale;

2° *Dopo quattro anni di carica* le persone comprese nel Gruppo *E* per la concessione della Croce di Commendatore;

3° *Dopo sei anni di carica* (Gruppo *F*):

I professori stabili di 3ª classe Regie università e Istituti superiori.

I direttori di grado corrispondente nei Regi osservatori astronomici.

I provveditori agli studi di 2ª classe.

I sovrintendenti di 2ª classe alle antichità e belle arti.

I presidi di 1ª categoria dei Regi istituti di istruzione.

I direttori e professori di grado corrispondente nei Regi conservatori.

I direttori di 1ª classe delle Regie biblioteche

I professori di elettrotecnica ed ordinari Regia Accademia navale Regia marina - I capi di: Istituti nautici; Istituto geografico militare; Istituto di radiotelegrafia Genio militare.

Gli ispettori capi, direttori e ingegneri capi Genio civile.

Gli ispettori capi circolo dell'industria e lavoro.

Gli ispettori capi Real corpo forestale.

Gli ingegneri capi delle miniere.

I geologi superiori e direttori Laboratorio chimico ufficio geologico.

I direttori con grado corrispondente delle scuole agrarie.

Gli ispettori capi delle Ferrovie dello Stato.

Gli ispettori superiori e direttori compartimentali poste e telegrafi.

I direttori superiori delle carceri, riformatori e manicomi giudiziari.

I primi segretari di legazione di 2ª classe, consoli di 2ª classe e funzionari del Ministero esteri di grado corrispondente.

I consiglieri di 1ª classe nelle Amministrazioni dell'interno e delle colonie.

I sostituti avvocati erariali di 2ª classe.

I giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª classe.

I tenenti colonnelli del Regio esercito.

I capitani di fregata e tenenti colonnelli della Regia marina.

I tenenti colonnelli della Regia aeronautica.

I tenenti colonnelli della Regia guardia di finanza.

I Regi vice avvocati militari e giudici di 2ª classe.

V. *Hanno titolo per ottenere la concessione della Croce di Cavaliere*

1° *Senza specificazione di anzianità di carica* le persone comprese nel Gruppo *E* per la concessione della Croce di Commendatore;

2° *Dopo due anni di carica* le persone comprese nel Gruppo *F* per la concessione della Croce di Ufficiale;

3° *Dopo otto anni di carica* (Gruppo *G*):

Gli ispettori per il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato.

I capi sezione presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

I vice questori.

I commissari capi di P. S.

I medici e veterinari provinciali di 2ª classe.

I direttori degli Archivi di Stato.

I vice intendenti di finanza.

Gli ingegneri capi di 2ª classe del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

I direttori tecnici di 1ª classe dei monopoli industriali.

I professori non stabili delle Regie università e professori con grado corrispondente dei Regi istituti superiori, delle Università ed Istituti liberi.

I presidi di 2ª classe e i professori con grado corrispondente degli Istituti medi d'istruzione, dei Conservatori di musica ed arte drammatica e delle Accademie di belle arti.

I direttori di 3ª classe dei monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità.

I direttori di 2ª classe delle Regie biblioteche.

Gli astronomi di 1ª classe dei Regi osservatori astronomici.

I rettori di 1ª classe dei Convitti nazionali.

I segretari capi di 1ª classe nell'Amministrazione scolastica regionale.

I direttori di segreteria di 1ª classe delle Regie università, degli Istituti di belle arti e dei Conservatori di musica ed arte drammatica.

I professori ordinari di 2ª classe della Regia accademia navale.

I capi d'istituto di 2ª classe dei Regi istituti nautici.

L'ingegnere fisico elettricista capo della Regia marina.

I chimici capi delle Direzioni di artiglieria ed armamento.

Gli ingegneri capi di 2ª classe del Genio civile.

I primi ispettori del Real corpo delle foreste ed ingegneri capi di 2ª classe del Real corpo delle miniere.

Gli addetti commerciali di 1ª classe all'estero.

I geofisici capi del Regio istituto centrale di meteorologia.

I direttori di grado corrispondente delle Regie scuole industriali, commerciali e professionali e delle Regie stazioni di prova.

Gli ispettori principali delle Ferrovie dello Stato.

I direttori di sezione ed ispettori delle poste e telegrafi.

I professori delle scuole superiori di telegrafia e telefonia.

I funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

I direttori ed ingegneri di 1ª classe delle carceri e riformatori e dei manicomi giudiziari.

Consoli di 3ª classe - Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

Consiglieri di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

Consiglieri di 2ª classe nell'Amministrazione delle colonie.

Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª classe.

Maggiori delle armi e corpi del Regio esercito.

Capitani di corvetta.

Maggiori dei corpi della Regia marina.

Maggiori dell'arma e dei corpi della Regia aeronautica.

Seniori della Milizia volontaria sicurezza nazionale.

Maggiori della Regia guardia di finanza.

Regi sostituti avvocati militari.

Giudici istruttori di 1ª classe.

Consiglieri presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Primo Segretario di S. M. per il Gran Magistero Mauriziano:
P. BOSELLI.

Il Capo del Governo, Primo Ministro:
MUSSOLINI.

N. 92 . — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 36 – Aumento del numero dei consiglieri componenti il Consiglio degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia, e disposizioni varie circa la Giunta per le onorificenze negli Ordini medesimi.** — (Gabinetto). — 13 gennaio 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 36, del 13 febbraio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduto gli articoli degli Statuti fondamentali degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia approvati con Nostro Regio Magistrale decreto 17 novembre 1907 in quanto concernono la composizione del Consiglio degli Ordini e della Giunta Mauriziana per le onorificenze;

Di Nostro Moto Proprio, sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, e il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, ed in virtù della Regia Nostra Prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei consiglieri componenti il Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia è aumentato ad undici, oltre il Primo Segretario e il tesoriere generale per il Gran Magistero.

Le deliberazioni del Consiglio saranno valide con l'intervento di sei consiglieri oltre il presidente o il vice presidente.

Art. 2.

Le attribuzioni e le facoltà che l'art. 29 degli Statuti predetti e le Norme per le concessioni onorifiche approvate con Nostro R. decreto 30 dicembre 1929 conferiscono alla Giunta istituita per la verifica delle proposte di decorazioni nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro sono estese anche a quanto

concerne le proposte di onorificenze nell'Ordine della Corona d'Italia.

Alla Giunta medesima è deferita inoltre l'esame di tutte le questioni di massima che hanno attinenza con le concessioni delle onorificenze, nonchè dei casi di interpretazione che eventualmente occorressero nell'attuazione delle Norme stabilite per le decorazioni.

Art. 3.

La Giunta per le onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà d'ora innanzi composta del Primo Segretario per il Gran Magistero e Cancelliere che la presiede e di sei consiglieri degli Ordini nominati con Regio Magistrale decreto ogni anno, che potranno essere riconfermati.

Il Primo Segretario ha la facoltà di chiamare nella Giunta il direttore generale del Gran Magistero e Cancelleria degli Ordini per quelle relazioni ed incombenze che crederà opportune.

Fungerà da segretario della Giunta il direttore capo della Divisione 1ª (onorificenze) della Regia segreteria del Gran Magistero.

Con le presenti disposizioni s'intendono abrogate quelle comprese nei succitati Statuti in quanto ad esse fossero contrarie.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da registrarsi al Controllo generale dell'Ordine.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 47. — MANCINI.

N. 93. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Graduatoria dei candidati risultati vincitori dei concorsi per titoli per 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra; 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio; 8 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio; 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare; 10 posti di cancelliere di 3ª classe dei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 10 febbraio 1930 – Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Riconosciuta la regolarità del procedimento dei concorsi per titoli indetti coi decreti ministeriali 5 luglio 1929 e 9 agosto 1929 per 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra; 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio; 8 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio; 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare e 10 posti di cancelliere di 3ª classe dei tribunali militari;

Decreta:

Articolo unico.

I sottoindicati avventizi ex combattenti sono dichiarati vincitori dei concorsi per titoli di cui appresso:

a) del concorso per 26 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra:

1. AMATO dott. Stefano, con punti 24 su 30.
2. ARIANI dott. Ruggiero, con punti 20 su 30.

b) del concorso per 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio: FUIANO Luigi, con punti 19 su 30;

c) del concorso per 8 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio:

1. SINI Francesco, con punti 25 su 30.
2. FUIANO Luigi, con punti 20 su 30.
3. CERVONE Alfredo, con punti 18 su 30.

d) del concorso per 5 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare:

1. SINI Francesco, con punti 24 su 30.
2. CERVONE Alfredo, con punti 18 su 30.

e) del concorso per 10 posti di cancelliere di 3ª classe dei tribunali militari:

1. SOTTOMANO Virgilio, con punti 21 su 30.
2. TROVATO Orazio, con punti 18 su 30.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 94 — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina le Commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali) — 18 febbraio 1930 – Anno VIII.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le norme esecutive 8 agosto 1929 per l'applicazione del suddetto R. decreto-legge;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927 per la prima applicazione del suddetto R. decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata una commissione, di cui ai numeri 31 e 32 delle norme esecutive del R. decreto-legge 16 dicembre 1926,

n. 2121, per l'esame dei titoli dei maggiori e capitani del servizio tecnico d'artiglieria ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1930.

La commissione è così composta:

Generale di corpo d'armata, ispettore dell'artiglieria, GIURIA cav. Ettore, presidente;

Tenente generale d'artiglieria, direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, GARRONE cav. Renzo e tenente generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo, membri.

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il segretario nell'Amministrazione centrale della guerra ALLARI dott. Costanzo.

Art. 2.

E' nominata una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori e capitani assegnati al servizio specialisti del genio, ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta per l'anno 1930.

La commissione, nominata ai sensi dell'art. 7 (comma 17, 18 e 19) delle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, è composta come segue:

Generale di divisione del genio, ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, presidente;

Maggior generale del genio, direttore superiore del servizio specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe e maggior generale del genio PRAMPOLINI cav. Demetrio, addetto alla Direzione superiore del servizio suddetto, membri.

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il segretario nell'Amministrazione centrale della guerra ALLARI dott. Costanzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 18 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 95. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 febbraio 1930 - Anno VIII.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto ha comunicato che sono disponibili tre posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo organico del personale degli uffici per gli affari di culto presso le procure generali del Re delle Corti di Appello, i quali spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi civili di cui all'art. 19, lettera *b*, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, non oltre il 15 marzo 1930, apposita domanda su carta bollata da L. 3, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, di raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Le dette domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare, indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscano o meno, dell'aggiunta di famiglia, e, nel caso affermativo, l'ammontare mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle Colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 96. — AVANZAMENTO. — **Parziale modifica dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento per l'anno 1930.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 febbraio 1930 - Anno VIII.

Con riferimento alla circolare 437 del *giornale militare* 1929 i limiti per la inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità (S.P.E.) per l'anno 1930 sono spostati:

per i maggiori dei CC. RR. — a tutta l'anzianità 22 settembre 1926.

per i tenenti medici — a tutta l'anzianità 9 giugno 1927.

Gli specchi relativi dovranno pervenire al Ministero non oltre il 28 febbraio c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 97. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare del concorso ippico di Firenze - Maggio 1930-VIII.** — (Servizio ippico e veterinario). — 20 febbraio 1930 - Anno VIII.

E' approvato il programma della categoria militare del concorso ippico di Firenze indetto per la metà di maggio p. v.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta riunione in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* anno 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 98. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ufficiali abilitati al servizio di osservatore dal pallone frenato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 febbraio 1930 - Anno VIII.

1. — I sottonotati ufficiali che hanno frequentato con esito favorevole il secondo corso ufficiali osservatori dal pallone frenato per l'inquadramento delle compagnie aerostieri per osservazione, di cui alla circolare 477 *giornale militare* 1929-VII, hanno conseguito il brevetto di osservatore dal pallone frenato:

1. Capitano TOMASSI Giuseppe, 2° regg. artigl. pesante campale - Genova.

2. Capitano CIVARIO Ugo, 24° regg. artigl. da campagna - Messina.

3. Capitano GROSSER Carlo, Gruppo artigl. costa Sardegna - La Maddalena.

4. Capitano SILVESTRI Virgilio, 2° reggimento genio - Casale Monferrato.

5. Tenente VERDEL Giuseppe, Scuola centrale fanteria - Civitavecchia.

6. Tenente LATINI Renato, Distretto militare di Ferrara.

7. Tenente MARCHI Luigi - 225° regg. fanteria - Ascoli Piceno.

8. Tenente VALENTI Valentino - 24° regg. artiglieria campagna - Messina.

9. Tenente CAPUANO Luigi, 16° regg. artigl. campagna - Cagliari.

10. Tenente DE MAESTRI Pietro - 2° regg. genio - Casale Monferrato.

11. Tenente MASSARO Cino, 9° regg. genio - Trani.

2. — Si rammenta che sui libretti personali di detti ufficiali dev'essere apposta l'annotazione prescritta dal n. 8 della citata circolare 477.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 99. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico in S. P. E. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 febbraio 1930 - Anno VIII.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto Ministeriale 27 luglio 1929 (circolare 502 del *giornale militare* 1929) si porta a conoscenza, qui di seguito pubblicata, la graduatoria dei dichiarati idonei negli esami per la nomina a tenente medico in S.P.E.

Graduatoria dei dichiarati idonei per la nomina a tenenti medici in servizio permanente effettivo.

1. Sottoten. medico di compl. ANDOLFATO Mario di Sebastiano.

2. Militare di truppa DE MEO Enzo di Vincenzo.

3. Sottoten. medico di compl. FRANCIA Adolfo di Vittorio.

4. Sottoten. medico di compl. ACCARDI Antonino di Mario.

5. Militare di truppa COLOZZA Giovanni di Pietrantonio.

6. Sottoten. medico di compl. ZAFFIRO Edoardo di Agostino.

7. Sottoten. medico di compl. LABELLARTE Orazio di Vincenzo.

8. Sottoten. medico di compl. MENNILLO Francesco di Eduardo.

9. Sottoten. medico di compl. IZZO Arduino di Costantino.

10. Sottoten. medico di compl. IMPALLOMENI Rosario di Luigi.

11. Sottoten. medico di compl. LONGO Giuseppe di Gaetano.

12. Sottoten. medico di compl. ROMANO Camillo di Emilio.

13. Sottoten. medico di compl. BARTOLOMUCCI Domenico di Vincenzo.

14. Sottoten. medico di compl. GIORDANO Giuseppe di Vincenzo.

15. Sottoten. medico di compl. GOMEZ de AYALA Augusto di Pio.

16. Sottoten. medico di compl. PREITE Mario di Emanuele.

17. Sottoten. medico di compl. LAPENTA Innocenzo di Teodoro.

18. Sottoten. medico di compl. BONELLI Michele di Gregorio.

19. Sottoten. medico di compl. OLIVERIO Alvise di Angelo.

20. Sottoten. medico di compl. ROSI Vittorio Emanuele di Bruno.

21. Sottoten. medico di compl. CASSONE Antonio di Rosario.

22. Sottoten. medico di compl. DE QUATTRO Nicola di Gioacchino.

23. Sottoten. medico di compl. MEDAS Mario di Antonio.

24. Militare di truppa PILLA Antonio di Camillo.

25. Sottoten. medico di compl. ZOCCALI Fortunato di Francesco.

26. Militare di truppa ALEANDRI Giacomo di Valentino.

27. Tenente di fanteria di compl. BELLIA Francesco Luciano di Francesco.

28. Sottoten. medico di compl. MAZZOLA Vincenzo di Francesco.

29. Sottoten. medico di compl. STISI Matteo di Serafino.

30. Militare di truppa TARSIA Giuseppantonio di Francesco.

31. Sottoten. medico di compl. GRELLA Ernesto di Erasmo.

32. Sottoten. medico di compl. MASSARA Gaetano di Saverio.

33. Sottoten. medico di compl. SPINOSA Giuseppe di Giuseppe.

34. Militare di truppa PASETTI Ferdinando di Fausto.

35. Sottotenente medico di compl. DE GREGORIO Gaetano di Antonino.

36. Sottoten. medico di compl. ZOPPI Zelio di Giuseppe.

37. Sottoten. medico di compl. MERCURIO Rocco di Filippo.

38. Sottoten. medico di compl. MORETTI Giovanni Battista di Emanuele.

39. Sottoten. medico di compl. BUTERA Calogero di Liborio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 100. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento per le batterie da montagna e per le batterie someggiate da 65/17 – Pubblicazione n. 2031 – Edizione 1929.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 20 febbraio 1930 – Anno VIII.

E' stato pubblicato il « *Quaderno dei materiali di caricamento per le batterie da montagna e per le batterie someggiate da* 65/17 - Pubblicazione n. 2031 - edizione 1929 » che a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di stato maggiore	copie	5
Direzione generale d'artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Ispettorato delle truppe alpine	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	3
Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra	»	2
Comando delle scuole centrali militari	»	2
Comando della scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	2
Comando R. accademia d'artiglieria e genio	»	2
Comando della scuola centrale di fanteria	»	2

Comando della scuola centrale d'artiglieria . . .	copie	2
Comando della scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento di artiglieria	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata e delle Isole .	»	2
Ispettorati di mobilitazione.	»	2
Arsenali R. Esercito Torino, Piacenza, Napoli e laboratorio di precisione R. Esercito	»	2
Officina di costruzioni del genio militare	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna . .	»	6
Comandi dei reggimenti artiglieria da campagna 1, 2, 9, 15, 18, 19, 24, 25, 28 e 30 in più	»	10
Direzioni d'artiglieria di corpo d'armata - Direzione di artiglieria per la Sicilia e sezione d'artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Direzione della Rivista d'artiglieria e genio. . . .	»	2

Il prezzo di ogni esemplare della pubblicazione di cui trattasi che è « fuori commercio » è di L. 2,80; la pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 101. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Corso d'officina per personale operaio dei reggimenti d'artiglieria pesante e dei centri controaerei da specializzare nella manutenzione e riparazione dei materiali automobilistici.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 20 febbraio 1930 – Anno VIII.

Presso l'officina automobilistica R. Esercito di Bologna avrà luogo un corso pratico, d'officina, per il personale operaio dei reggimenti d'artiglieria pesante e dei centri controaerei 1°, 4°, 5°, 7° e 10°, da specializzare nella manutenzione e nella riparazione dei materiali automobilistici di dotazione di quelle specialità.

Il corso avrà inizio il 1° marzo p. v. ed avrà la durata di 60 giorni.

Nei primi dieci giorni il personale inviato sarà preso in esame da apposita commissione nominata dalla direzione del suddetto stabilimento, per accertarne la piena idoneità automobilistica e meccanica d'officina a frequentare il corso in oggetto.

Nei successivi cinquanta giorni esso verrà istruito nella scomposizione e ricomposizione dei vari organi, nelle ordinarie riparazioni e nella manutenzione corrente.

Ogni reggimento d'artiglieria pesante e ciascuno degli indicati centri controaerei vi invierà il capo officina ed il capo meccanico, ovvero due capi meccanici, o (in caso di impossibilità) un capo meccanico ed un sergente operaio o caporal maggiore allievo sergente operaio.

Il giorno di presentazione all'officina automobilistica R. Esercito, in Bologna, resta fissato al 28 febbraio.

Il personale inviato sarà amministrato, durante la permanenza a Bologna, dal detto stabilimento, al quale dovrà perciò essere passato in aggregazione. A corso ultimato il predetto personale rientrerà ai corpi di provenienza.

L'officina automobilistica R. Esercito segnalerà a questo Ministero, agli ispettorati dell'artiglieria e tecnico automobilistico, nonchè ai comandi interessati il risultato dato da ciascun frequentatore e la classifica conseguita.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 102. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE — **Variante all'istruzione relativa ai Regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926 n. 920 sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 febbraio 1930 - Anno VIII.

Per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2233, riportato nella circolare 37 *giornale militare* c. a., il n. 1 (comma 3ª) dell'istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito è modificato come segue:

« Se al matrimonio si oppongono impedimenti per ragioni di età o quelli indicati negli articoli 60, 62, 57 e 59, nn. 2 e 3, del Codice Civile, l'ufficiale deve indicarli, specificando altresì la data della domanda presentata alle autorità previste del R. decreto 30 dicembre 1929, n. 2233 per ottenere la dispensa, a termine delle disposizioni vigenti ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 103 — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 20 febbraio 1930 - Anno VIII.

1. — La Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti è così composta:

Generale d'Armata ALBRICCI conte Alberico, presidente.

Generale di divisione CORNARO comm. Paolo, membro.

Generale di brigata GRASSI cav. Augusto, id.

Generale di brigata TARGA cav. Spartaco, id.

Colonnello di Stato Maggiore GARIBOLDI cav. uff. Italo, id.

Colonnello di Stato Maggiore MURARI DALLA CORTE BRA' cav. Sebastiano, id.

Colonnello di fanteria PORTA cav. uff. Giuseppe, id.

Colonnello di fanteria ROBOTTI cav. Matteo, id.

Colonnello di fanteria BOMBARDI cav. Alessandro, id.

Colonnello di cavalleria PELLEGRINI comm. Giulio.id.

Colonnello di artiglieria GLORIA conte Carlo, id.

Colonnello di artiglieria GARAVELLI cav. Emilio, id.

Colonnello di artiglieria BALDASSARRE cav. Ettore, id.

Colonnello di artiglieria PITASSI MANNELLA cav. Errico, id.

Colonnello del genio PALEOLOGO cav. uff. Gaetano, id.

Colonnello del genio LEVI cav. Ugo, id.

2. — Le prove scritte di cui al R. decreto 3 marzo 1928, n. 415 avranno luogo il 25 ed il 26 marzo p. v., presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dei comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e dei presidi delle Isole italiane dell'Egeo; le prove orali e le prove applicative avranno inizio il 16 giugno p. v. a Caserta.

Gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi a quel comando di presidio il mattino del 15 giugno p. v. in uniforme ordinaria. Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul terreno sarà indossata l'uniforme di marcia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44, anno 1929-VIII, circolare 503:

A pagina 2127, dopo il tenente AUCI Calogero, aggiungere il sottotenente ASINARI DI BERNEZZO Germano del R.C.T.C. Tripolitania;

dopo il tenente BOARI FAONE Giulio, aggiungere i pari grado BUSONI Alberto e BUZI CARROCCI Enrico del R.C.T.C. Cirenaica;

dopo il tenente COSENTINO Biagio aggiungere i pari grado: CANEVARI Gustavo del R.C.T.C. Tripolitania e COCCIOLI Attilio del R.C.T.C. Cirenaica.

A pagina 2127, dopo il tenente CAPPELLO Ernesto, aggiungere il pari grado CASTELLINI Bartolo del 12 fanteria.

A pagina 2128, dopo il capitano FEDER Antonio, aggiungere il tenente FRANCESCAGLIA Luigi del R.C.T.C. Tripolitania;

dopo il tenente FIORDELISI Eugenio, aggiungere il pari grado FANTONI Gino del R.C.T.C. Cirenaica;

dopo il teenente GINEX Ignazio, aggiungere il pari grado GRUE Saverio del R. C.T.C. Tripolitania;

dopo il tenente MANTESE Gualtiero, aggiungere i pari grado MARLETTA Orazio del R.C.T.C. Cirenaica e MARTINEZ Francesco del R.C.T.C. Tripolitania.

A pagina 2128 depennare il capitano, FRUSCIONE Ugo e tenente GILARDI Tommaso dell'81 fanteria.

A pagina 2128, dopo il tenente FERRARI Pier Antonio, aggiungere il pari grado, FOLLADOR Sante della Scuola allievi sottufficiali di Rieti.

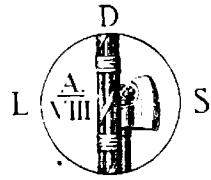
A pagina 2129, dopo il tenente PALUMBO Armando, aggiungere il pari grado PATI Fausto del 152 Fanteria.

A pagina 2129, dopo il capitano ROCCO Giuseppe, aggiungere il pari grado REGHINI Pietro del 55° fanteria.

A pagina 2129, dopo il tenente SCHIAVONE Michele, aggiungere il pari grado SIMONE Umberto del 49 fanteria.

A pagina 2130, depennare il capitano VICOLI Filippo del 231 fanteria.

A pagina 2130, depennare il capitano TABOGA Ferdinando del 75 fanteria, assegnato Ministero Aeronautica.



PREZZO L. 1 —

(6765) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1930 - ANNO VIII — 28 FEBBRAIO

SOMMARIO

N. 104 - 23 dicembre 1929 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — R. decreto n. 2377 - Estensione alle Colonie del Codice penale per l'Esercito e del Codice penale militare marittimo ed approvazione dell'ordinamento giudiziario militare per le Colonie . . . . . *Pag.* 308

» 105 - 31 gennaio 1930 - Anno VIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . » 318

» 106 - 7 febbraio 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per il 1930. . . . . » 319

» 107 - 8 febbraio 1930 - Anno VIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — R. decreto n. 68 - Numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1930 negli ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia . . . . . » 321

» 108 - 10 febbraio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto ministeriale che indice concorsi a 8 posti di chimico aggiunto e ad 8 posti di capotecnico chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile del servizio chimico militare . . . . . » 323

LIBRERIA DELLO STATO

N. 109 - 21 febbraio 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E. . . . . *Pag.* 335

» 110 - 27 febbraio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 335

» 111 - 27 febbraio 1930 - Anno VIII — ARMI MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di una chiave per ammortizzatore di mitragliatrice pesante 14 (*con una tavola di disegno*) . . . . . » 336

» 112 - 27 febbraio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. dei corpi di commissariato e sussistenza, di amministrazione, del corpo veterinario, del corpo sanitario militare: chimici farmacisti, dei depositi allevamento quadrupedi . . . . . » 338

» 113 - 27 febbraio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Nomina delle Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta. . . . . » 341

» 114 - 27 febbraio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC.RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1930 » 343

» 115 - 27 febbraio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1930 . . . . . » 344

» 116 - 27 febbraio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 345

N. 117 – 27 febbraio 1930 – Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti. . . . . *Pag.* 346

» 118 – 27 febbraio 1930 – Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Corse militari nella riunione ippica di Asti – Maggio 1930 . . . . . » 348

» 119 – 27 febbraio 1930 – Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Corsa militare nella riunione ippica di Firenze. . . . . » 348

» 120 – 27 febbraio 1930 – Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Corsa di siepi nella riunione ippica di Salerno – ottobre 1930. . . . . » 349

» 121 – 27 febbraio 1930 – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — VII corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito » 349

» 122 – 27 febbraio 1930 – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria . . . . . » 352

» 123 – 27 febbraio 1930 – Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico in S. A. P. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E. . . . . » 352

» 124 – 27 febbraio 1930 – Anno VIII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA, — Corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . » 353

» 125 – 27 febbraio 1930 – Anno VIII — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 354

» 126 – 27 febbraio 1930 – Anno VIII — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali . . . . . » 354

Circolare N. 104. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 2377 – Estensione alle colonie del Codice penale per l'Esercito e del Codice penale militare marittimo ed approvazione dell'ordinamento giudiziario militare per le Colonie.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 dicembre 1929 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 41, del 19 febbraio 1930 – Anno VIII),

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice penale per l'esercito;

Visto il Codice penale militare marittimo;

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205, 5 aprile 1908, n. 161, e 26 giugno 1927, n. 1013;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Codice penale per l'esercito, il Codice penale militare marittimo e le relative disposizioni complementari nel Regno sono estesi alle Colonie, senza che occorra speciale pubblicazione, salve le modificazioni ad essi apportate con speciali disposizioni legislative emanate per le Colonie.

Art. 2.

E' approvato l'annesso ordinamento giudiziario militare per le Colonie, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 53. — MANCINI.

Ordinamento giudiziario militare per le Colonie.

Art. 1.

La giustizia militare per le Colonie, in tempo di pace, è amministrata:

1° dai tribunali militari coloniali;

2° dal Tribunale supremo militare.

Art. 2.

Presso i tribunali militari coloniali sono costituiti:

a) un ufficio del pubblico ministero;

b) un ufficio d'istruzione;

c) un ufficio di cancelleria.

Art. 3.

I tribunali militari coloniali hanno rispettivamente sede a Tripoli, a Bengasi, all'Asmara, ed a Mogadiscio ed esercitano la giurisdizione nel territorio della Colonia nella quale ciascuno di essi ha sede.

Il Governatore, concorrendo gravi motivi, può con suo decreto stabilire che il dibattimento per determinati giudizi sia celebrato in altre località della circoscrizione.

Art. 4.

I tribunali militari coloniali sono competenti a giudicare di tutti i reati previsti nei Codici e nelle altre leggi penali militari, commessi nelle Colonie dalle persone sottoposte alla giurisdizione militare, eccettuati quelli deferiti alla cognizione dei Consigli di guerra o sommari di bordo.

Salvo la competenza dei tribunali militari coloniali nel periodo dell'istruttoria, il giudizio a carico di ufficiali, per reati militari commessi nelle Colonie, ha luogo avanti il tribunale speciale da costituirsi, a norma dell'art. 3 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, in quella sede del Regno che sia stata di volta in volta designata dal Tribunale supremo militare.

Art. 5.

I tribunali militari coloniali sono costituiti:

a) da un presidente ufficiale superiore;

b) da un giudice relatore;

c) da venti giudici ufficiali delle forze armate dello Stato di grado non inferiore a tenente o corrispondente, e, qualora di pari grado del presidente, di anzianità inferiore.

Mancando il presidente, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano ne fa le veci.

Art. 6.

Il presidente e gli ufficiali giudici dei tribunali militari coloniali sono scelti fra gli ufficiali in servizio permanente effettivo nella Colonia o sulle navi stazionarie nelle acque della Colonia o richiamati in servizio presso le forze armate della Colonia medesima.

La nomina è fatta anno per anno con decreto del Governatore.

Il giudice relatore per i tribunali militari della Tripolitania e della Cirenaica deve appartenere al ruolo della magistratura militare ed è destinato con decreto del Ministro per la guerra di concerto con quello per le colonie, inteso il Regio avvocato generale militare.

Le funzioni di giudice relatore presso i tribunali militari della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana sono affidate ad uno dei magistrati ordinari residenti in Colonia designati annualmente dal Governatore.

Art. 7.

I tribunali militari coloniali giudicano con l'intervento:

a) del presidente;

b) del giudice relatore;

c) di quattro ufficiali giudici designati dal presidente fra quelli appartenenti al tribunale.

Art. 8.

Per i giudizi a carico di militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica od alle Legioni libiche permanenti della M.V.S.N., il Collegio deve essere composto in prevalenza da ufficiali delle rispettive forze armate, salvo che ciò non sia possibile per il numero dei giudici presenti in Colonia appartenenti alle forze medesime.

Negli altri casi almeno uno dei giudici del Collegio, compreso fra questi il presidente, deve appartenere alla stessa forza armata dell'accusato, salvo che nella Colonia non esistano reparti di detta forza.

Qualora si debbano giudicare più accusati appartenenti a forze armate diverse, la composizione del Collegio è fatta in modo che in esso si trovino le rappresentanze di ciascuna, sempre che nella Colonia esistano i rispettivi reparti.

Art. 9.

In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei giudici designati per l'udienza, il presidente, prima che il dibattimento abbia inizio, lo sostituisce con altro giudice dello stesso tribunale.

Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che uno o più giudici, oltre quelli che compongono il Collegio giudicante, assistano al dibattimento nella qualità di supplenti.

Nei giudizi a carico esclusivamente di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o delle Legioni libiche permanenti della M.V.S.N., almeno uno dei supplenti deve appartenere alle rispettive forze armate, salvo che ciò non sia possibile per il numero dei giudici presenti in Colonia appartenenti alle forze medesime.

I giudici supplenti sostituiscono gli effettivi per ordine di grado ed, a parità di grado, per ordine di anzianità, salvo in ogni caso il disposto del precedente capoverso.

Art. 10.

Il giudice relatore presso i tribunali militari coloniali provvede, oltre che alla relazione della causa, anche all'estensione delle sentenze e delle ordinanze.

Art. 11.

Le funzioni del pubblico ministero presso i tribunali militari coloniali, sono esercitate da Regi vice avvocati militari e sostituti, appartenenti al ruolo della magistratura militare, destinati dal Ministro per la guerra di concerto con quello per le colonie, inteso il Regio avvocato generale militare.

Art. 12.

Presso i tribunali militari della Tripolitania e della Cirenaica vi è un giudice istruttore appartenente al ruolo della magistratura militare, destinato dal Ministro per la guerra di concerto con quello per le colonie, inteso il Regio avvocato generale militare.

Presso i tribunali militari della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana le funzioni di giudice istruttore sono affidate al locale Regio vice avvocato militare od a chi temporaneamente lo sostituisce.

Art. 13.

Per urgenti ragioni di servizio i Regi vice avvocati militari ed i Regi sostituti avvocati militari destinati presso i tribunali militari della Tripolitania e della Cirenaica pos-

sono, per disposizioni del Regio avvocato generale militare, assumere temporaneamente la funzione di giudici relatori o giudici istruttori e viceversa presso lo stesso tribunale, ma chi abbia in un procedimento compiuto funzioni di pubblico ministero non può partecipare allo stesso procedimento come giudice relatore e viceversa.

La temporanea assunzione delle funzioni previste nel precedente comma non può superare la durata di quattro mesi; per una maggiore durata occorre un decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per la guerra.

Art. 14.

In caso di assenza od impedimento del titolare dell'ufficio del pubblico ministero presso i tribunali militari della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana, le relative funzioni sono esercitate da un ufficiale in servizio permanente effettivo nella Colonia o sulle navi stazionarie nelle acque della Colonia medesima nominato dal Governatore di volta in volta.

In caso di assenza od impedimento del magistrato designato ad esercitare le funzioni di giudice relatore presso i tribunali militari anzidetti, esso sarà sostituito da un altro magistrato ordinario residente in Colonia pure designato annualmente dal Governatore.

Art. 15.

Presso ciascun tribunale militare coloniale è costituita una Commissione istruttoria.

La Commissione istruttoria funziona nei procedimenti per i quali si adotta l'istruzione formale. Essa decide sulla chiusura dell'istruzione, pronuncia il rinvio al giudizio od il proscioglimento dell'imputato e delibera su ogni altro provvedimento, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 16.

La Commissione istruttoria è composta da un ufficiale superiore od, in mancanza, da un capitano che la presiede, dal giudice istruttore e da quattro ufficiali appartenenti alle

forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano e, a parità di grado, di anzianità inferiore a quella del presidente.

Il presidente e gli altri ufficiali componenti la Commissione istruttoria sono scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo nella Colonia o sulle navi stazionarie nelle acque della Colonia o richiamati in servizio presso le forze armate della Colonia medesima, e sono nominati anno per anno con decreto del Governatore.

Art. 17.

La Commissione istruttoria giudica con l'intervento del presidente, del giudice istruttore incaricato dell'istruzione del processo e di un ufficiale appartenente alla Commissione stessa, designato dal presidente.

Ove trattisi di giudizi a carico di militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o delle Legioni libiche permanenti della M.V.S.N., la Commissione istruttoria di regola è presieduta da un ufficiale delle rispettive forze armate, di grado o di anzianità superiori all'altro componente militare.

Fermo il disposto del comma precedente, il presidente o l'altro ufficiale componente la Commissione deve appartenere alla stessa forza armata dell'imputato, salvo che ciò non sia possibile per il numero dei giudici presenti in Colonia appartenenti alla forza medesima.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce l'ufficiale più elevato in grado o più anziano appartenente alla Commissione.

Le sentenze e le ordinanze sono estese dal giudice istruttore.

Art. 18.

Le funzioni di cancelleria presso i tribunali militari della Tripolitania e della Cirenaica sono esercitate dai cancellieri militari, destinati dal Ministero della guerra, di concerto con quello delle colonie, inteso il Regio avvocato generale militare. Presso i tribunali militari della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana, sono esercitate dal cancelliere del tribunale o del giudice della Colonia.

Art. 19.

Per urgenti ragioni di servizio il Governatore può, su richiesta del Regio avvocato militare della Colonia, assegnare temporaneamente al tribunale militare coloniale, con funzione di cancellieri, ufficiali inferiori delle forze armate dello Stato, che prestino servizio nella Colonia.

Art. 20.

La pianta organica del personale dei tribunali militari coloniali è stabilita dalle tabelle annesse al presente ordinamento, vistate dal Ministro proponente.

Alla destinazione in Colonia dei magistrati e cancellieri della giustizia militare previsti dalle predette tabelle si provvede nei limiti degli attuali organici, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, prorogate con il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457.

Art. 21.

Il personale appartenente al ruolo della magistratura militare indosserà nelle sedute, nelle solennità e nelle funzioni pubbliche l'uniforme del cessato corpo militare della giustizia con i distintivi del grado corrispondenti a quello da esso occupato nella tabella annessa al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il personale, di cui al comma precedente, quando indosserà l'uniforme militare sarà soggetto ai doveri disciplinari degli ufficiali in congedo che vestono la divisa.

I magistrati ordinari nelle sedute indosseranno la toga.

Art. 22.

Nei procedimenti avanti i tribunali militari coloniali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni procedurali contenute nelle leggi penali militari vigenti nel Regno e nei decreti portanti modificazioni alle medesime.

Dove nelle dette disposizioni si nomina il « Comando di divisione » o « Comando in capo di Dipartimento militare marittimo » si intende sostituito rispettivamente il « Co-

mando del Regio corpo di truppe coloniali » o il « Comando di marina della Colonia ».

Art. 23.

L'autorizzazione a procedere contro ufficiali investiti di funzioni di governo, per reati militari commessi in Colonia, necessaria a norma delle vigenti disposizioni per le Colonie, è richiesta dal rappresentante del pubblico ministero presso il tribunale militare coloniale al Governatore. Alla domanda debbono essere uniti gli atti occorrenti a giustificarla.

Il Governatore informa il Ministro per le colonie delle richieste di autorizzazione ricevute e delle decisioni adottate.

Art. 24.

In tutti i procedimenti a carico di ufficiali, per reati commessi in Colonia, dopo che sia stata compiuta l'istruttoria, il rappresentante del pubblico ministero presso il tribunale militare coloniale trasmette gli atti direttamente all'avvocato generale militare per la designazione della sede nella quale dovrà costituirsi il tribunale militare speciale ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del presente ordinamento.

Art. 25.

Contro la sentenza del tribunale militare coloniale, tanto il rappresentante il pubblico ministero, quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale supremo militare in Italia, nel termine di cinque giorni oltre quello in cui fu pronunziata la sentenza, presentando il ricorso al cancelliere del tribunale militare della Colonia.

In caso di condanna alla pena di morte, il Governatore della Colonia può sospendere l'esecuzione della sentenza e promuovere la Grazia Sovrana.

Art. 26.

Sono abrogati gli articoli da 89 a 96 dell'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea approvato con R. decreto 7

febbraio 1926, n. 342, il R. decreto 12 agosto 1927, n. 1776, gli articoli da 62 a 72 dell'ordinamento giudiziario per la Somalia Italiana approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 937, con le modificazioni apportate dal R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3036, i Regi decreti 1° febbraio 1920, n. 199, e 3 giugno 1924, n. 1137, l'art. 5 del R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, e tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Tabella del personale dei tribunali militari della Tripolitania e della Cirenaica.

FUNZIONARI	GRADO	Numero
Avvocato militare (1). .	Regio vice avvocato militare .	1
Relatore	Giudice relatore della giustizia militare	1
Istruttore	Giudice istruttore della giustizia militare.	1
Cancelliere	Cancelliere della giustizia militare.	1
Interprete	Interprete del ruolo coloniale .	1

Per il personale di scrittura ed ordinanza d'ufficio si provvede con sottufficiali e graduati di truppa assegnati dal Comando del Regio corpo di truppe coloniali.

(1) Quando sia richiesto da imprescindibili esigenze di servizio, può essere destinato, per coadiuvare l'avvocato militare, un altro Regio vice avvocato militare o un Regio sostituto avvocato militare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Tabella del personale dei tribunali militari della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana.

FUNZIONARI	GRADO	Numero
Avvocato militare (1). .	Regio vice avvocato militare .	1
Relatore	Magistrato residente in colonia	1
Cancelliere	Cancelliere del tribunale o del giudice della colonia	1
Interprete	Interprete del ruolo coloniale .	1

Per il personale di scrittura ed ordinanza d'ufficio si provvede con sottufficiali e graduati di truppa assegnati dal Comando del Regio corpo di truppe coloniali.

(1) Quando sia richiesto, da imprescindibili esigenze di servizio, può essere destinato, per coadiuvare l'avvocato militare, un altro Regio vice avvocato militare o un Regio sostituto avvocato militare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

N. 105. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1929, che nomina il capitano di fregata CESARANO cav. uff. Amilcare membro del Comitato suddetto;

Previo concerto col Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Decreta:

Il capitano di fregata CESARANO cav. uff. Amilcare cessa di far parte del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito dal capitano di fregata VALERIO cav. Giacinto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 1930 - Anno VIII.

p. *Il Ministro della Marina*: G. Russo. — *Il Ministro della Guerra*: P. Gazzera.

N. 106. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per il 1930.** — (Gabinetto). — 7 febbraio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926 sull'ordinamento del Regio Esercito n. 396;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito;
Visto il Regio decreto-legge n. 2225 recante modificazioni all'avanzamento per gli ufficiali medici in data 23 dicembre 1929;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ripartizione degli ufficiali fissati complessivamente dal n. 1 dell'articolo 46 della legge sull'ordinamento del R. Eser-

cito fra le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1930 è la seguente:

	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio
Colonnelli	3	3	7	—
Tenenti Colonnelli	30	18	13	—
Maggiori	40	6	—	—
Capitani	145	15	—	—
Tenenti	100	—	—	27

Art. 2.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento che a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398, 12 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numeri 2121 e 2122, potranno essere trattenuti in servizio con incarichi speciali nell'anno 1930, compresi quelli che al 1° gennaio stesso anno già si trovino in detta posizione, risultano numericamente per i vari gradi, armi e corpi dalla tabella seguente:

Capitani di fanteria	43
Capitani di cavalleria	2
Capitani di artiglieria	20
Capitani del genio	10
Capitani medici	2
Capitani chimici farmacisti	2
Servizio tecnico d'artiglieria (cariche per ufficiali di grado inferiore a colonnello) . .	1

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 107. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 68. — Numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1930 negli ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.** — (Gabinetto). — 8 febbraio 1930 - VIII. (*Gazzetta ufficiale* n. 43, del 21 febbraio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
GENERALE GRAN MASTRO
DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduti i Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, n. 2245 e n. 2246;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1930 nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Cavalieri di Gran Croce, otto;
Grand'Ufficiali, quarantuno;
Commendatori, centotrentasei;
Ufficiali, trecentoventicinque;
Cavalieri, ottocentosessantacinque.

Ordine della Corona d'Italia.

Cavalieri di Gran Croce, ventisei;

Grand'Ufficiali, centonovantaquattro;

Commendatori, milletrecentocinquantadue;

Ufficiali, duemiladuecentosessanta;

Cavalieri, ottomiladuecentocinquanta.

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Capo del Governo, Primo Ministro, come prescrive l'art. 6 dei Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929, nn. 2245 e 2246.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dall'art. 7 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929, n. 2245, e dell'art. 11 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929, n. 2246.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 95. — MANCINI.

N. 108. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice concorsi a 8 posti di chimico aggiunto e ad 8 posti di capotecnico chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile del servizio chimico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali): — 10 febbraio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1930 - Anno VIII).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Ritenuto che, per le attuali necessità di servizio, occorre ricoprire subito almeno la metà dei posti disponibili nei ruoli degli specialisti tecnici chimici e dei capitecnici chimici, come è stato anche riconosciuto dal Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi, per esami e per titoli, ai sottoindicati posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare:

a) chimico aggiunto (grado 9°, gruppo *A*), posti n. 8;

b) capotecnico chimico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 8.

Art. 2.

Ai concorsi anzidetti possono prendere parte i giovani muniti dei titoli di studio appresso indicati, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano sorpassato l'età di 35 anni.

Per gli aspiranti però che abbiano prestato servizio durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ed è per tutti superabile di tanti anni quanti sono quelli di servizio utili a pensione, o riscattabili a tal fine, eventualmente resi allo Stato dai concorrenti.

Nessun limite d'età è prescritto per coloro che siano già impiegati di ruolo dello Stato:

a) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere chimico, ovvero di laurea in chimica o in ingegneria chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925, per gli aspiranti ai posti di chimico aggiunto;

b) diploma di perito chimico, conferito dai Regi istituti industriali, oppure da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici o di titoli di studi chimici superiori, per gli aspiranti ai posti di capotecnico chimico aggiunto.

Art. 3.

Fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato l'idoneità.

Per gli ex combattenti della guerra 1915-18, si applicano le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti, redatte su carta bollata da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali, Divisione personali civili) e pervenire non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande, gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, legalizzata;

2° certificato di cittadinanza, legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli Italiani non regnicoli;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare (o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare);

6° diploma originale del rispettivo titolo di studio;

7° fotografia di data recente, con firma autenticata da notaio;

8° documenti comprovanti, eventualmente, la qualità di combattente nella guerra 1915-18, nonchè brevetti o attestati relativi a ricompense o benemerenze di guerra;

9° documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici chimici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenze di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

10° certificato in carta bollata, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospidaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 10 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 4, non perverranno corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato e neppure è ammessa alcuna equipollenza di titoli di studio.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici.

Art. 7.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e pratiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima del mese di maggio p. v.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e pratiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6 decimi.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti, giusta il n. 9 del precedente art. 5.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme riportate nel precedente art. 3. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Saranno inoltre preferiti, pure a parità di merito, i concorrenti coniugati, e, tra questi, i coniugati con prole.

Art. 11.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti in relazione ai gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non

meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto un assegno mensile di L. 700 fino al 30 giugno 1930 e di L. 800 a decorrere dal 1° luglio 1930, se appartenente al gruppo *A*; di L. 600 mensili fino al 30 giugno 1930 e di L. 700 dal 1° luglio 1930, se appartenenti al gruppo *B*, più le aggiunte di famiglia e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni di famiglia richieste dalle vigenti disposizioni.

Art. 14.

I candidati che comprovino, all'atto della nomina, di avere esercitato, per un periodo non inferiore a sei mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Coloro che siano già impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che non abbiano titolo all'esonero di cui al precedente comma, conserveranno, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui sono provvisti, il supplemento di servizio attivo più le aggiunte di famiglia e le relative quote complementari. Se però il grado di cui sono rivestiti, nel ruolo di provenienza, sia superiore a quelli indicati nel precedente art. 1, competerà loro il supplemento di servizio attivo nella misura stabilita per i gradi di cui all'art. 1 stesso.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo potrà essere corrisposto, giusta l'art. 10 del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, uno speciale compenso in misura da determinarsi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Programma di esame per il concorso di chimico aggiunto.

Prova scritta.

Un argomento di chimica generale o applicata (organica o inorganica).

Prove pratiche.

1. Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo 5 acidi e 5 basi, con relazione scritta.

2. Analisi qualitativa comprendente il riconoscimento di una sostanza organica tra le più note, con relazione scritta.

3. Analisi quantitativa comprendente la separazione di una base da un acido, da eseguirsi per via ponderale e volumetrica, con relazione scritta.

Prova orale.

a) Discussione sopra la prova scritta, sul risultato delle prove pratiche e su argomenti di chimica generale.

b) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica (generale o applicata) dal tedesco o dall'inglese (facoltativo e darà titolo di preferenza).

N.B — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 2.

Programma di esame per il concorso a capotecnico chimico.

Numero dei programmi	MATERIA D'ESAME	Se l'esame è scritto orale o pratico
1	Composizione taliana	scritto (1)
2	Aritmetica ed algebra	scritto (1) orale
3	Geometria piana e solida e nozioni di trigonometria rettilinea.	scritto (1) orale
4	Elettricità	orale
5	Fisica e chimica	scritto (1) orale pratico

(1) La durata delle prove scritte fissata in 6 ore deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere, sotto forma narrativa od epistolare, un tema di argomento comune o d'interesse speciale, scelto convenientemente, in modo cioè da richiedere uno sviluppo semplice, piano ed in cui il candidato dia essenzialmente prova di sapersi esprimere con chiarezza e con corretta ortografia.

N.B. — Per quanto la Commissione non debba tener conto della calligrafia nell'assegnare la classificazione al tema, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica - Algebra elementare.

A) Prova scritta:

Risoluzione di problemi formulati in base ai programmi sottoindicati (1-11).

B) Prova orale:

Discussione della prova scritta, interrogazioni nei seguenti programmi:

Aritmetica.

N. 1. — Addizione, sottrazione, moltiplicazione, e divisione dei numeri. Prova delle operazioni. Potenze di un numero. Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero. Potenze di un prodotto di una potenza. Estrazione radice quadrata.

N. 2. — Numeri primi. Decomposizione di un numero non primo in fattori primi. Ricerca di tutti i divisori di un numero. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri. Esercizi pratici.

N. 3. — Frazioni. Semplificazione delle frazioni. Riduzioni a minimi termini, frazioni irriducibili. Riduzioni di una frazione in un'altra di denominatore dato. Riduzioni di frazioni allo stesso denominatore al minimo denominatore comune. Esercizi pratici.

N. 4. — Addizioni e sottrazioni con numeri frazionari. Moltiplicazione di una frazione per un intero; e di uno intero per una frazione. Moltiplicazione fra frazioni. Potenza di una frazione. Divisione di una frazione per un numero intero; di un numero qualunque per una frazione. Esercizi pratici.

N. 5. — Frazioni e numeri decimali. Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali. Quoziente decimale

approssimativo a meno di 0,1 a meno di 0,01 ecc. Norme per condurre un calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali) in modo di avere il risultato valutato in decimali con data approssimazione.

N. 6. — Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

Misure straniere di uso più comune. Esercizi pratici. Numeri complessi (misure del tempo, degli angoli, degli archi). Operazioni sui numeri complessi. Cenni sui sistemi monetari. Sistema monetario italiano. Tavole di ragguaglio fra le misure lineari, di peso e monetario di uso più corrente nella pratica industriale e commerciale. Esercizi pratici.

N. 7. — Proporzionalità diretta ed indiretta tra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto. Percentuali, interessi, sconti. Regola di società Esercizi pratici. Uso dei regoli calcolatori.

Algebra.

N. 8. — Calcolo letterale. Monomi e polinomi. Addizione e sottrazione algebrica. Addizione e sottrazione di polinomi. Riduzione dei termini simili in un polinomio. Moltiplicazione e divisione di polinomio per un monomio. Moltiplicazione dei polinomi. Prodotti notevoli. Divisione dei polinomi.

N. 9. — Identità algebriche ed equazioni. Risoluzioni di equazioni di primo grado ad un'incognita. Grado di un'equazione. Risoluzione delle equazioni di secondo grado. Relazioni fra le radici ed i coefficienti della equazione.

N. 10. — Equazione di primo grado a due o più incognite. Sistemi di equazione di primo grado. Risoluzione di un sistema di equazione di primo grado contenente tante incognite quante sono le equazioni. Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite

N. 11 — Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Sistema di logaritmi a base 10. Proprietà dei logaritmi. Uso delle tavole di logaritmi. Operazioni coi logaritmi.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e nozioni di trigonometria rettilinea.

A) Prova scritta:

Risoluzione di un problema formulato in base al programma sotto indicato.

B) Prova orale:

Discussione della prova scritta ed interrogazione sui seguenti numeri.

Geometria piana e solida.

(Sono escluse dal programma le dimostrazioni delle varie proprietà che dovranno però essere conosciute ed applicate negli esercizi pratici).

N. 1. — Nozioni preliminari: la retta, angoli, contrazioni di angoli; rette perpendicolari, oblique, parallele, proprietà delle rette parallele; problemi grafici; triangoli; eguaglianza dei triangoli; triangoli isoscele ed equilatero; quadrato; parallelogramma, rettangolo; trapezio; poligoni. Misura delle rette. Misura degli angoli.

N. 2. — Circonferenza. Quadrante, arco, grado. Angoli e poligoni inscritti e circoscritti. Problemi grafici. Cenni e costruzioni delle scale.

N. 3. — Equivalenza di figure piane. Teorema di Pitagora ed applicazione del Teorema di Talete. Similitudine. Area delle figure piane. Caso particolare del circolo, delle sue parti.

N. 4. — Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri e poliedri. Nomenclatura dei solidi geometrici più comuni e proprietà principali. Regole pratiche per la misura delle superfici e dei volumi dei solidi più comuni. Applicazione a casi pratici. Relazioni tra i volumi ed i pesi corrispondenti di vari materiali. Applicazioni per determinare il peso dei legnami, sbarre, lamiere, mucchi di materiali, ecc.

N. 5. — Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

PROGRAMMA N. 4.

Elettricità.

N. 1. — Magnetismo. Fondamenti sperimentali. Legge di Coulomb. Massa e forza magnetica. Campi magnetici. Campo magnetico terrestre. Stazioni convertitrici

N. 2. — Illuminazione elettrica. Generalità. Lampade ad arco o ad incandescenza Lampade speciali. Consumi specifici. Norme di distribuzione e di impianto in ambienti chiusi ed in luoghi aperti.

Locomozione elettrica. Generalità. Sistemi di trazione a corrente continua ed alternata. Linee di contatto aeree e sotterranee. Organi di presa. Motori ed apparecchi di manovra e di regolazione. Materiali di impianto. Altri sistemi di locomozione elettrica.

Telegrafia e segnalazione elettrica. Cenni intorno ai sistemi principali di telegrafia e telefonia con e senza fili; descrizione degli apparecchi più comuni di segnalazione.

Riscaldamento elettrico. Apparecchi di uso industriale. Forni elettrici.

N. 3. — Esercizio degli impianti elettrici. Norme pratiche. Prevenzione degli infortuni. Provvedimenti e soccorsi in caso di urgenza.

PROGRAMMA N. 5.

Fisica e chimica.

A) Prova scritta:

Un argomento di chimica applicata (organica o inorganica).

B) Prova orale:

Discussione sopra la prova scritta; interrogazioni pel seguente programma di esame:

Fisica.

N. 1. — Cenno sulle proprietà generali dei corpi e proprietà particolare dei solidi. Peso specifico e densità.

N. 2. — Idrostatica. Vasi comunicanti e livello. Principio di Pascal e torchio idraulico. Principio di Archimede. Galleggianti e densimetri. Pesi specifici dei liquidi e loro determinazioni.

N. 3. — Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Esperienze di Torricelli. Barometri. Leggi di Boyle e di Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe. Principio di Archimede applicato agli aeriformi.

N. 4. — Calore, temperatura e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione. Misura delle temperature. Misura delle quantità di calore.

Chimica.

N. 5. — Fenomeni chimici. Corpi semplici e corpi composti. Atomi e molecole. Miscugli e combinazioni. Valenza degli elementi. Acidi, sali e basi. Idrogeno, ossigeno, azoto, cloro, zolfo. Principali composti di uso industriale. Acido solforico, nitrico e cloridrico.

N. 6. — Carbonio. Combustione e combustibile. Analisi dei combustibili e metodi industriali per determinare il potere calorifico. Distillazione dei carboni fossili e dei petroli.

N. 7. — Proprietà generale dei metalli. Metalli comuni più importanti e loro composti. Minerali di ferro ed estrazione di detto metallo. Rame, piombo, stagno, zinco, nichel, alluminio. Metodi di analisi di metalli e loro leghe.

N. 8. — Acqua. Acque potabili. Acque minerali. Acque per caldaie e per usi industriali. Incrostazioni e disincrostanti.

N. 9. — Lubrificanti e loro analisi industriali.

N. 10. — Esplosivi di lancio.

N. 11. — Esplosivi scoppio.

N. 12. — Nitroglicerina, nitrocellulosa.

N. 13. — Nitrocomposti aromatici.

C) Prova pratica:

a) Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente tre acidi e tre basi; con relazione scritta.

b) Analisi quantitativa comprendente una determinazione ponderale e volumetrica di un acido o di una base; con relazione scritta. Declinazione ed inclinazione. Bussole. Potenziale magnetico. Distribuzione di masse magnetiche. Intensità di magnetizzazione. La mina magnetica. Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche. Lavoro di magnetizzazione. Cicli di isteresi. Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa. Forza portante delle calamite.

N. 1. — Elettrostatica. Fondamenti sperimentali. Masse e forze elettriche. Leggi dell'equilibrio elettrico. Campi elettrici. Potenziale elettrico. Unità di carica. Coulomb. Unità di potenziale. Volt. Pressione elettrostatica. Capacità di un conduttore. Unità di capacità. Parad. Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento. Macchine elettrostatiche.

N. 2. — Elettrodinamica. Corrente elettrica. Forza elettromotrice. Unità di corrente: ampèr. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Unità di resistenza: Ohm. Principî di Kirckhoff. Circuiti derivati. Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici delle correnti e leggi di Joule Fenomeni luminosi delle correnti. Fenomeni elettrolitici e loro leggi. Principali tipi di pile ed accumulatori, capacità, energia e potenza disponibile. Accensioni dei preparati esplodenti con le correnti elettriche

N. 3. — Elettromagnetismo. Principio dell'equivalenza. Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Teoria di circuiti magnetici. Galvanometri. Solenoidi. Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorse da correnti.

N. 4. — Induzione elettromagnetica. Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta. Legge di Lenz. Fenomeni di mutua ed auto induzione. Unità di induttanza: Henry Rocchetto di Ruhmkorff. Energia potenziale ed elettromagnetica.

N. 5. — Misure elettriche. Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche. Unità del sistema assoluto C.O.S. e del sistema pratico. Misura delle correnti. Galvanometri. Elettrodinamometri. Voltametri. Amperometri industriali e loro verificazione. Misura delle differenze di potenziale. Elettrometri. Voltometri industriali e loro verifica. Misura delle forze elettromotrici. Misura delle resistenze. Ohmetri. Misura della resistenza delle elettrolitri. Misura della potenza elettrica. Wattometri, contatori e loro verifica. Misure magnetiche industriali. Misura di induttanza. Misura di capacità. Fasometri. Frequenzometri. Misure fotometriche.

N. 6. — Correnti alternate. Grandezze alternative sinussoidali e non sinussoidali. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza. Induttanza e capacità. Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate; fattore di potenza. Fenomeni di risonanza. Impiego pratico dei condensatori.

N. 7. — Macchine dinamo-elettriche per corrente continua. Loro parti essenziali. Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari. Macchine unipolari. Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e regolazione. Caratteristiche e coefficienti di rendimento. Accoppiamento. Alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori: reazione di armatura. Alternatori monofasi e polifasi. Alternatori trifasi con collegamento a stella e a triangolo. Curve caratteristiche. Coefficiente di rendimento. Accoppiamento.

N. 8. — Motori. Principio della riversibilità delle macchine dinamo-elettriche. Motori elettrici a corrente continua variante eccitati. Loro proprietà e regolazione. Coefficiente di rendimento. Motori a corrente alternata, sincromi, asincromi ed a collettore. Loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici. Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo. Coefficiente di rendimento. Partitori elettrici. Trasformatori di misura. Trasformatori rotanti. Convertitrici.

Accumulatori. Principali tipi di accumulatori industriali Capacità. Coefficiente di rendimento.

N. 9. — Trasmissione e distribuzione di energia. Sistemi a corrente continua in serie od in derivazione. Sistemi a corrente alternata monofasi e polifasi. Calcolo e costruzione delle linee di trasmissione, e delle reti di distribuzione. Linee aeree, sotterranee, materiali relativi.

Centrali generatrici. Centrali per la produzione di corrente continua ed alternata, con motori termici ed idraulici. Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici. Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori. Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione.

c) Descrizione, montaggio ed applicazione di uno dei sottoindicati apparecchi, per le prove fisico-chimiche sugli esplosivi e loro componenti:

N. 1. — Apparecchi per saggi di stabilità delle polveri infumi (saggi Abel, Angeli, Tedesco, Taliani, Vasello argentato - Silvered Vessel).

N. 2. — Apparecchi per la determinazione della sensibilità degli esplosivi all'urto o del loro potere dirompente (Berta, blocco Trauzl).

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per la esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: P. GAZZERA

N. 109. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.** (Direzione generale personale ufficiali). — 21 febbraio 1930 - Anno VIII.

Con riferimento alle disposizioni contenute al n. XI, 2° alinea della circolare 335 *giornale militare* 1923, questo Ministero determina che sia concessa una terza sessione di esami per l'ammissione al corso di completamento della cultura tecnico-professionale per gli ufficiali di artiglieria e genio che siano stati riprovati per due volte consecutive in esami i accademia per l'ammissione al corso stesso.

Gli ufficiali che intendono valersi delle disposizioni che sono oggetto della presente circolare, dovranno inoltrare domanda in carta da bollo da lire tre, indirizzata al Ministero della guerra, Direzione generale presonale ufficiali.

Le domande stesse, per il tramite gerarchico, dovranno pervenire non oltre il 15 marzo 1930.

Detta sessione di esami avrà luogo il 10 aprile 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 110. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

A seguito della circolare n. 67 del *giornale militare* 1930 e con riferimento alla circolare 394 del *giornale militare* 1929 si comunicano le seguenti variazioni avvenute nei listini e tariffe della società Fiat del 1° febbraio 1930:

a) Sono state apportate le seguenti variazioni ai prezzi dei materiali sottoindicati:

TIPO 509.

St. 7292 - Rosetta di protezione da L. 2 % a L. 5 %.

TIPO 521-521 C.

St. 4133 - Rondella Belleville da L. 0,45 a L. 0,50.

St. 7347 - Coppiglia spaccata da L. 5 % a lire 12 %.

b) E' stata apportata la seguente correzione alle tariffe del tipo 525 S. N., stampato n. 2791:

04774 L. 30 - leggere 04794 L. 30.

c) Ai listini sono state aggiunte le seguenti voci:

GRUPPI CONICI.

Tipo	Rapporto	Tariffa	Prezzo
501 S	10/45	61328 A.	L. 220 —
501	9/46	61744 A.	» 200 —
503	9/46	89201 A.	» 200 —
509/509 A.	9/55	89975 A.	» 165 —
509 S.M.	10/51	88200 A.	» 200 —
510 S.	12/53	46453 A.	» 250 —
520/21	10/53	99549 A.	» 250 —
521 C.	10/51	99496 A.	» 250 —
252	10/51	94688 A.	» 350 —
525 N.	10 47	01850 A.	» 330 —
525 S.	11/48	0934 A.	» 330 —
525 S. S.	12/49	012065 A.	» 350 —

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 111. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione di una chiave per ammortizzatore di mitragliatrice pesante 14** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

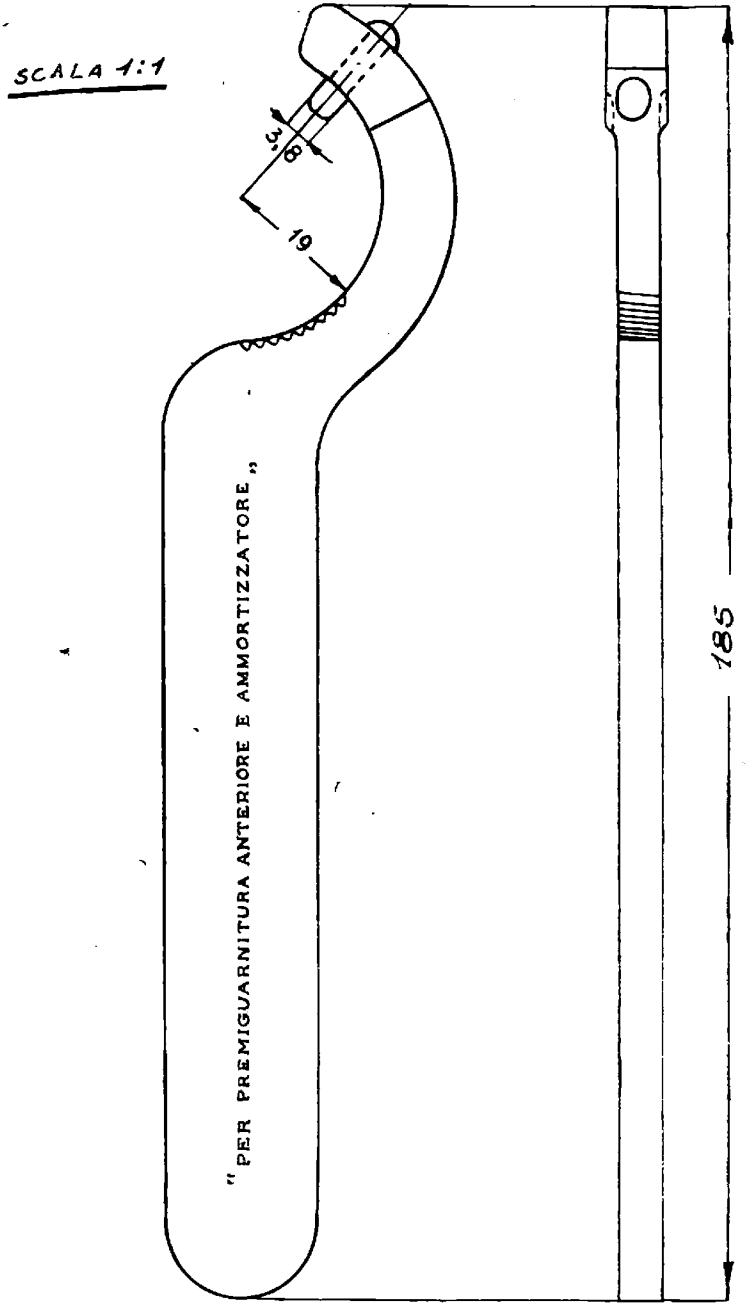
E' adottata una chiave per svitare ed avvitare la ghiera dell'ammortizzatore di rinculo ed il premiguarnitura anteriore della mitragliatrice pesante 14. Tale chiave verrà aggiunta *ad ogni cassetta* contenente gli accessori e ricambi e sistemata sulla testata posteriore interna, con l'aggiunta di un ginocchiello di legno, girevole nella propria vite da legno di fissaggio e di un tassellino di legno della forma di un triangolo rettangolo, avente l'ipotenusa ad arco di circolo, e fissato con vite da legno piccola.

La chiave, rappresentata nell'annesso disegno, si impiega nel seguente modo:

Per svitare o per stringere la ghiera dell'ammortizzatore e del premiguarnitura anteriore della mitragliatrice pesante 14 si introduce il piuolo della chiave in uno dei fori della ghiera o in uno dei denti del premiguarnitura, appoggiando la parte curva interna con zigrinatura sulla circonferenza delle due parti; girando la chiave a destra od a sinistra, avviene lo svitamento, ovvero l'avvitamento delle parti anzidette.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Chiave per ghiera d'ammortizzatore di rinculo e di premiguarnitura anteriore per mitragliatrice mod. 14.



N. 112. — AVANZAMENTO. — **Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. dei corpi di commissariato e sussistenza, di amministrazione, del corpo veterinario, del corpo sanitario militare: chimici farmacisti, dei depositi allevamento quadrupedi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

Corpo di commissariato.

1. — Le Commissioni giudicatrici per gli esami facoltativi ed obbligatori per l'avanzamento a scelta ed anzianità degli ufficiali del corpo di commissariato in S. P. E., per l'anno 1930, sono così composte:

A) *Ufficiali commissari.*

Tenente generale commissario SUARDI cav. Giuseppe, *presidente*;

Maggiore generale commissario BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi, *membro*;

Maggiore generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore, *membro*;

Colonnello di S. M. ROSI cav. Ezio, *membro*;

Colonnello commissario BARBATO cav. Antonio, *membro*;

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del sig. tenente generale commissario il giorno 19 maggio p. v.

Gli ufficiali si presenteranno al predetto ufficio il mattino del giorno precedente.

B) *Ufficiali sussistenza.*

Maggior generale commissario BIAGIOLI GAZZOLI cav. Luigi, *presidente*;

Colonnello commissario LEONETTI cav. Francesco, *membro*;

Tenente colonnello sussistenza FERSULA cav. Vincenzo, *membro*.

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del sig. tenente generale commissario il 16 giugno p. v.

Gli ufficiali dovranno presentarsi al predetto ufficio il mattino del giorno precedente.

Corpo di amministrazione.

2. — La commissione giudicatrice per l'avanzamento a scelta e ad anzianità, degli ufficiali del corpo di amministrazione in S. P. E. è, per il 1930 così composta:

Generale di brigata OLIVA cav. Antonio, *presidente*;

Colonnello di S. M. ROSI cav. Ezio, *membro*;

Colonnello amministrazione MONACO cav. Orazio, *membro*;

Colonnello amministrazione AMATI cav. Arturo, *membro*;

Gli ufficiali dovranno presentarsi alla ragioneria centrale di questo Ministero il mattino dei giorni sottoindicati:

Tenenti (anzianità) 5 giugno.

Capitani (anzianità) 26 giugno.

Capitani (scelta facoltativa) 3 luglio.

Maggiori (scelta facoltativa) 9 luglio.

Gli esami avranno inizio il giorno successivo a quello di presentazione.

Corpo veterinario.

La Commissione unica per tutti gli esami (facoltativi ed obbligatori) di avanzamento per l'anno 1930 degli ufficiali veterinari in S. P. E. è così costituita:

Colonnello veterinario PERRUCCI prof. cav. Pietro, *presidente*;

Colonnello veterinario SANMARTINO cav. Guglielmo, *membro*;

Tenente colonnello veterinario MELCHIORRI cav. Ilario, *membro*.

Gli esperimenti di cui trattasi avranno inizio in Roma presso l'ufficio del capo del servizio veterinario nelle date sottoindicate:

Maggiori veterinari (scelta obbligatoria) 23 aprile 1930.

Capitani veterinari (scelta facoltativa) 29 aprile 1930.

Capitani veterinari (anzianità) 9 maggio 1930.

Tenenti veterinari (scelta facoltativa) 14 maggio 1930.

Tetenti veterinari (anzianità) 27 maggio 1930.

Gli ufficiali da giudicare si presenteranno la mattina del giorno precedente a quello fissato per l'esame.

Corpo sanitario militare.
Ufficiali chimici-farmacisti.

La Commissione giudicatrice degli esami (facoltativi ed obbligatori) cui saranno sottoposti, per il 1930, gli ufficiali chimici farmacisti, è così composta:

Maggiore generale medico TOBIA comm. Arturo, *presidente*;

Colonnello chimico-farmacista SUZZI comm. Filippo, *membro*;

Tenente colonnello chimico-farmacista MUZZIOLI cav. Antonio, *membro*;

Maggiore medico CRISTINI Alfredo, *segretario*.

Gli esperimenti di cui trattasi avranno inizio:

Per i *capitani chimici-farmacisti* (anzianità e scelta) il 1° maggio 1930.

Per i *maggiori chimici-farmacisti* (scelta) l'8 maggio 1930.

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,30 dei predetti giorni all'ospedale militare di Roma.

Ufficiali assegnati ai depositi.
Allevamento quadrupedi.

La Commissione per gli esami di idoneità alla carica di direttore e di vice direttore per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi, di cui al n. 7 della circolare 520 *giornale militare* 1927, modificata dalla circolare 64 del *giornale militare* 1929, è, per il 1930, così composta:

del capo del servizio ippico militare, *presidente;*

dal colonnello veterinario in S. P. E. PERRUCCI prof. cav. Pietro, *membro*;

dal direttore del deposito al quale il candidato appartiene, *membro*;

dal tenente di amministrazione in S. P. E. LIQUORI Nunziante, *segretario*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 113. — AVANZAMENTO. — **Nomina delle Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

Le Commissioni per la valutazione dei titoli degli ufficiali di complemento che saranno ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta sono formate, per l'anno 1930, nel modo seguente:

Arma dei carabinieri Reali.

Generale di divisione SESTILLI comm. Giovanni, *presidente*;

Colonnello GROSSARDI cav. Fabio, *membro*;

Tenente colonnello FERRARI cav. Alfredo, *membro*;

Arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Generale di divisione PUGLIESE gr. uff. Emanuele, *presidente*;

Colonnello di fanteria RICCIARDI cav. Alberto, *membro*;

Colonnello di cavalleria ARMANDO cav. Enrico, *membro*;

Colonnello di artiglieria SCOPPA cav. Filippo, *membro*;

Colonnello del genio PORTA cav. Virginio, *membro*.

Corpo sanitario.

Ufficiali medici e chimici farmacisti.

Ufficiali medici.

Tenente generale medico in S. P. E. RIVA comm. Umberto, *presidente;*

Maggior generale medico in S. P. E. TOBIA comm. Arturo, *membro;*

Maggior generale medico in S. P. E. MASCAROTTI comm. Giuseppe, *membro.*

Ufficiali chimici farmacisti.

Maggiore generale medico in S. P. E. BERNUCCI cav. Rodolfo, *presidente;*

Colonnello medico in S. P. E. MARIOTTI BIANCHI cav. G. Battista, *membro;*

Colonnello chimico-farmacista in S. P. E. SUZZI cav. Filippo, *membro.*

Corpi commissariato e amministrazione.

Ufficiali commissari, di sussistenza e di amministrazione.

Tenente generale commissario SUARDI cav. Giuseppe, *presidente;*

Colonnello di stato maggione ROSI cav. Ezio, *membro;*

Colonnello commissario BARBATO cav. Antonio, *membro;*

Colonnello amministrazione MONACO cav. Orazio, *membro;*

Tenente colonnello sussistenza FERSULA cav. Vincenzo, *membro.*

Corpo veterinario.

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. prof. Pietro, *presidente;*

Tenente colonnello veterinario LOCCATELLI cav. Luciano, *membro;*

Tenente colonnello veterinario MELCHIORRI cav. Ilario, *membro.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 114. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'Arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1930.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

1. — Sono stati ammessi agli esperimenti prescritti dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, i sottonotati tenenti colonnelli dell'Arma dei CC. RR.:

GIANI cav. Nicolò.
DE LEONARDIS cav. Attilio.
BAGGI cav. Carlo.
FERRERI cav. Umberto.
TOMMASI cav. Tomaso.
MASI cav. Raul.
MILLOTTI cav. Francesco.

2. — In relazione all'art. 11 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418 (circolare 481 *giornale militare* 1926) la prova pratica di comando di legione territoriale avrà luogo presso i comandi territoriali che saranno designati dal comando generale dell'Arma per ogni singolo candidato e si svolgerà, per tutti i candidati, dal 15 aprile al 14 maggio p. v., inclusi.

3. — In relazione all'art. 13 del precitato R. decreto la commissione giudicatrice, davanti alla quale i tenenti colonnelli dell'Arma dei CC. RR. dovranno sostenere la discussione orale sugli argomenti di cui al n. 2 dell'art. 9 del R. decreto stesso, sarà così composta:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'Arma SESTILLI comm. Giovanni, *presidente;*

Generale di brigata ispettore 3ª zona POGGESI nob. di Pisa cav. uff. Gino, *membro;*

Generale di brigata ispettore 5ª zona FURLANI comm. Giuseppe, *membro;*

Colonnello GIANNUZZI comm. Alberto, a disposizione Ministero guerra, *membro;*

Colonnello PINI comm. Benedetto, comandante scuola centrale CC. RR. di Firenze, *membro* e *segretario;*

Colonnello BOELLA comm. Giuseppe, comandante legione territoriale CC. RR. di Roma, *membro supplente.*

4. — La discussione orale avrà luogo in Roma, nei giorni 26 e 27 maggio 1930, presso il comando generale dell'Arma, dove i candidati dovranno presentarsi il mattino del 25 maggio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 115. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1930.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

1. Sono stati ammessi agli esperimenti obbligatori prescritti dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, i sottonotati capitani dei carabinieri reali:

DE ANGELIS Umberto.
FINO Osvaldo.
CONTRERAS Annibale.
IMASSI Mario.
DIBILIO Umberto.
AMOROSO Luigi.
CANNONE Giovanni.
CARRAI Gino.
DE VITA Giuseppe.

2. In relazione all'art. 13 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418 (circolare 481 *giornale militare* 1926) la commissione giudicatrice, davanti alla quale i capitani predetti dovranno sostenere gli esperimenti, sarà così composta:

Generale di divisione SESTILLI comm. Giovanni, comandante in 2ª dell'arma, *presidente;*

Generale di brigata ispettore 3ª zona, POGGESI nob. di Pisa cav. uff. Gino, *membro;*

Generale di brigata ispettore 5ª zona, FURLANI comm. Giuseppe, *membro;*

Colonnello GIANNUZZI comm. Alberto, a disposizione Ministero guerra, *membro;*

Colonnello PINI comm. Benedetto, comandante scuola centrale CC. RR. di Firenze, *membro e segretario;*

Colonnello BOELLA comm. Giuseppe, comandante legione territoriale CC. RR. di Roma, *membro supplente.*

3. Gli esperimenti avranno inizio il 5 aprile 1930 a Roma. I candidati dovranno presentarsi al comando generale dell'arma il mattino del 4 aprile.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 116. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

1. La commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti è così composta:

Generale di corpo d'armata designato d'armata MONTANARI gr. cr. Umberto, *presidente*;

Generale di brigata GABBA cav. Melchiade, *segretario;*

Generale di divisione SIRCANA nob. don Silvio, *membro;*

Generale di brigata GIULIANO cav. Arturo, *membro;*

Generale di brigata TUA cav. Angelo, *membro;*

Generale di brigata GIUBBILEI cav. Carlo, *membro;*

Generale di brigata GRITTI nob. Salvino, *membro;*

Generale di brigata DE PIGNIER cav. Augusto, *membro;*

Colonnello di fanteria DE MICHELIS cav. Attilio, *membro;*

Colonnello di fanteria SODDU cav. Ubaldo, *membro;*

Colonnello di fanteria MORENO cav. Mario, *membro;*

Colonnello di fanteria CHIAPIRONE cav. Ferdinando, *membro;*

Colonnello di artiglieria BELLINI cav. Carlo, *membro;*

Colonnello di artiglieria MANCA cav. Ettore, *membro;*

Colonnello di artiglieria CORTE cav. Giovanni, *membro;*

Colonnello del genio IACOE cav. Vincenzo, *membro.*

2. — Gli esperimenti avranno luogo a Merano.

3. — I membri della Commissione ed i tenenti colonnelli si presenteranno al comando del presidio di Merano alle ore 10 dei giorni 23 e 27 aprile, rispettivamente, in uniforme ordinaria.

Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul terreno, sarà indossata l'uniforme di marcia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 117. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

1. — La Commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti è così composta:

Generale di corpo d'armata MODENA gr. uff. Angelo, *presidente;*

Generale di divisione TOGNI cav. Francesco, *membro;*

Generale di brigata ROVERE cav. Edoardo, *membro;*

Generale di brigata GORDESCO cav. Alberto, *membro;*

Generale di brigata GUZZONI cav. Alfredo, *membro;*

Colonnello di fanteria SOMMA cav. Umberto, *membro;*

Colonnello di fanteria TARANTO cav. Arturo, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria DI NISIO cav. Ismaele, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria BERNARDI cav. Tullio, *membro;*

Tenente colonnello di fanteria CORTESE cav. Giuseppe, *membro;*

Colonnello di cavalleria MAJNONI D'INTIGNANO conte Girolamo, *membro;*

Colonnello di cavalleria TRENTI cav. Alberto, *membro;*

Tenente colonnello di cavalleria DE SANCTIS cav. Giuseppe, *membro.*

Tenente colonnello di cavalleria PELLIGRA cav. Gaetano, *membro;*

Colonnello di artiglieria MERZARI cav. Manlio, *membro;*

Colonnello di artiglieria ZANGHIERI cav. Giovanni, *membro;*

Tenente colonnello di artiglieria GASPARRO cav. Emilio, *membro;*

Tenente colonnello di artiglieria PINNA CABONI cav. Giuseppe, *membro;*

Tenente colonnello di artiglieria BRUNETTI cav. Brunetto. *membro;*

Colonnello del genio DALL'ORA cav. Giuseppe, *membro;*

Colonnello del genio MILONE cav. Catello, *membro;*

Tenente colonnello del genio VOX cav. Donato, *membro;*

Tenente colonnello del genio GROSSO cav. Luigi, *membro;*

Tenente colonnello del genio GIOIA cav. Flavio, *membro;*

Tenente colonnello del genio ACQUARONE cav. Giulio, *membro.*

2. — Gli esperimenti avranno luogo a Vicenza.

3. — Gli ufficiali componenti la commissione si troveranno sul posto il 23 aprile p. v. e gli ufficiali da esaminare si presenteranno a quel comando di presidio la mattina del 27 stesso mese, in uniforme ordinaria.

Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul terreno, sarà indossata l'uniforme di marcia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 118. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari nella riunione ippica di Asti - Maggio 1930.** — (Servizio ippico e veterinario). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

E' approvato il programma delle seguenti corse militari nella riunione ippica di Asti:

Premio 2ª Coppa Ministero della guerra - (Steeple-chase militare fuori serie: L. 4500; m. 3200).

Premio scuola di cavalleria - (Steeple-chase militare fuori serie: m. 4000).

Premio Pinerolo - (Steeple-chase - cross-country militare fuori serie: m. 5000 circa).

Raid Pinerolo-Asti - Km. 80: tempo ore 8.

Premio Amministrazione provinciale Alessandria (Steeple-chase militare fuori serie: L. 4000: m. 3600).

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a dette corse, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il comando del corpo d'armata di Alessandria disporrà che dall'ufficio di contabilità e revisione, sia richiesta la somma di L. 4500 concessa da questo Ministero, sul capitolo 30 dell'esercizio in corso, per l'accennato « Premio Ministero della guerra » e che la somma stessa sia, a suo tempo, corrisposta all'ufficiale od agli ufficiali vincitori.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 119. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare nella riunione ippica di Firenze.** — (Servizio ippico e veterinario). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

E' approvato il programma della seguente corsa militare:

Premio Bolghieri - (Ufficiali in uniforme - fuori serie - Mista) - L. 4000 per cavalli di 4 anni ed oltre nati in Italia, qualificati hachs appartenenti ad ufficiali del R. E. ed in

scritti di servizio, che non abbiano vinto una corsa piana qualsiasi dal 1° settembre 1929 che si disputerà a Firenze il 30 marzo c. a.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta corsa, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 120. — CONCORSI E GARE. — **Corsa di siepi nella riunione ippica di Salerno - Ottobre 1930.** — (Servizio ippico e veterinario). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

E' approvato il programma della seguente corsa militare:

Premio Sele - Corsa di siepi attraverso campagna per cavalli di truppa di 6 anni ed oltre nati nella circoscrizione dei depositi cavalli stalloni di Foggia e di Santa Maria, appartenenti ai reggimenti dei corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari e Palermo e montati dall'ufficiale che li iscrive.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a detta corsa, in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 121. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **VII° Corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

I seguenti ufficiali dichiarati idonei alla visita psicofisiologica ed in possesso dei prescritti requisiti, sono stati ammessi a frequentare il VII° corso di osservazione aerea indetto con la circolare 649 *giornale militare* del 1929 e successive modificazioni che ha avuto inizio il 27 gennaio 1930:

Fanteria.

Capitano FANIZZA Ruggero, 232 reggimento fanteria;
» GUADALUPI Cosimo, com. distr. mil. Messina;
» CONIGLIO Salvatore, 27 reggimento fanteria;
» ROERO Edoardo, 92 id. id.;
» GERVASONI Giorgio, Scuola all. uff. compl. Milano;
» AVETA Giulio, 7 reggimento alpini;
» LANGELLA Giovanni, 7 id. id.
» RENZONI Bruno, 26 id. fanteria.
» AULICINO Francesco, com. distr. mil. Perugia;
» SALTALAMACCHIA Augusto, 1 regg. fanteria;
» VENEZZE Rodolfo, scuola all. uff. compl. Milano;
» MAZARINI Aristeo, 5 reggimento alpini.
» COSSU Giuseppe, 8 id. id.
» ARENA Giuseppe, 8 id. id.
Tenente CAPELLO Mario, 4 id. id.
» DEL PELA Rino, 7 id. bersaglieri;
» MARUCCI Enrico, scuola all. uff. compl. Casagiove;
» ODASSO Mario, 1 reggimento alpini;
» PAGLIA Pietro, reggimento carri armati;
» TOSCANO Nicola, comando distr. mil. Ravenna;
» IZZO Giuseppe, 6 reggimento fanteria;
» APPIERTO Edoardo, reggimento carri armati;
» BLANDANO Giuseppe, 11 id. bersaglieri;
» ROSSI Carlo, id. carri armati;
» BARLETTA G. Battista, 11 id. bersaglieri;
» DE CECCO G. Battista, 58 id. fanteria;
» FERRARIS Aldo, 37 id. id.;
» CANNONIERI Giorgio, distretto mil. di Venezia;

Cavalleria.

Tenente ZANINOVICH Mario, scuola appl. cav. Pinerolo;
» BORZINI Gilberto, scuola appl. cav. Pinerolo;
» RAVETRIA Mario, reggimento cavallegg. V. E. II.

Artiglieria.

Capitano DE LUCA Gino, scuola all. sott. Modena (13 contraerei;
» DESSJ Carlo, scuola all. uff. compl. Bra;
» DRAMMIS Antonio, 6 reggimento artigl. pesante campale;
» TRICOMI Ernesto, 19 id. id. da campagna;
» DE MARTIIS Settimio, 19 reggimento artiglieria da campagna.
» TOMASINO Andrea, scuola all. uff. compl. Pola.
Tenente LO PRESTI Antonino, 8 reggimento contraerei;
» NAPOLITANO Armando, 9 reggimento artiglieria pesante;
» CIPRIANI Brunetto, scuola all. uff. compl. Bra;
» GATTUSO Antonino, 3 reggimento artigl. pesante campale;
» VENTURINI Mario, 3 artiglieria campagna assegnato scuola all. uff. Modena;
» LIPPOLIS Francesco, 1 regg. art. pesante;
» GRATÌ Mirto, scuola all. uff. compl. Pola;
» CIPRIANI Davide, scuola di tiro Nettuno;
» CARDINI Augusto, 19 regg. artigl. da campagna;
» MADIA Alfonso, 18 artiglieria campagna.

Genio.

Capitano VALENTE Giacinto, ufficio fortificazioni Udine;
Tenente CAPRINI Dante, 6 reggimento genio;
» BARELLA Rocco, scuola all. uff. Verona;
» VANTI Orlando, 2 reggimento genio R. T. Firenze.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 122. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 febbaio 1930 - AnnoVIII.

I sottonotati ufficiali sono ammessi a frequentare il primo corso di osservazione aerostatica, di cui alla circolare n. 663 del *giornale militare* 1929-VIII:

Capitano DEL GRANDE Alfredo, 7 regg. da campagna;

Capitano ERRICO Pasquale, 3 regg. da costa;

Tenente CAROLLO Olindo, 1 pesante;

Tenente DE BONIS Claudio, 1 regg. da montagna;

Tenente VITIELLO Umberto, 3 centro contraerei;

Tenente LAMATTINA Alfonso, 9 regg. da campagna;

Tenente CALAMITA Otello, 5 regg. pesante campale;

Tenente SARULLO Domenico, Scuola allievi sottufficiali di artiglieria Modena;

Tenente DE ROSA Ferdinando, 18 regg. da campagna.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 123. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1929, modificato dai decreti ministeriali 30 agosto e 16 novembre 1929, per la nomina a tenente medico S. A. P. ed a tenente chimico farmacista in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 27 luglio 1929 (circolare 502 del *giornale militare* 1929) si porta a conoscenza, qui di seguito pubblicata, la graduatoria dei dichiarati idonei negli esami per la nomina a tenente chimico farmacista in S. P. E.

Graduatoria dei dichiarati idonei per la nomina a tenenti chimici farmacisti in servizio permanente effettivo:

Sottotenente chimico farmacista di compl. MARTINI Luigi di Ettore.

Sottotenente d'artiglieria di compl. BERNINI Fosco di Carlo.

Sottotenente chimico farmacista di compl. MAZZARACCHIO Bernardino di Filippo.

Militare di truppa CARLISI Ferdinando di Nicolò.

Sottotenente chimico farmacista di compl. CRESTE Baldo di Donato.

Sottotenente chimico farmacista di compl. RICCARDI Giuseppe di Vincenzo.

Militare di truppa RIPARBELLI Roberto di Milziade.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 124. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

Con riferimento a quanto è indicato al quarto capoverso del n. 24 della circolare 706 del *giornale militare* 1929, si dispone:

1. — Gli allievi ufficiali di complemento di cavalleria, se dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente di complemento di fanteria;

2. — Gli allievi ufficiali di complemento di artiglieria da campagna, se dichiarati non idonei in equitazione, potranno essere proposti per la nomina a sottotenente di complemento nell'arma e nella specialità, per il servizio nelle batterie someggiate o nelle compagnie treno.

I predetti allievi ufficiali dovranno, naturalmente, avere conseguita l'idoneità negli esami teorici e nei rimanenti esami pratici.

La loro attitudine negativa all'equitazione verrà segnalata da questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) ai reggimenti interessati, e fatta risultare sul libretto personale degli ufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 125. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nell'Arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 febbraio 1930. - Anno VIII.

In relazione al n. 2 della circolare 776 del *giornale militare* del 1929 questo Ministero determina che gli arruolamenti volontari nell'Arma dei carabinieri reali siano riaperti, senza limitazioni di sorta, da oggi sino al 23 aprile del corrente anno.

I comandi di distretto militare sono invitati a rendere di pubblica ragione la presente determinazione con tutti i mezzi di cui dispongono, senza che occorra pubblicare apposito manifesto.

I comandi medesimi terranno presente quanto venne disposto con la circolare 40017 del 16 febbraio 1928, e cioè che, a deroga del disposto nei paragrafi 212 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, tutte le domande degli aspiranti all'arruolamento nell'Arma, presentate ai distretti, devono essere da questi, con l'esito della visita medica, trasmesse senz'altro, per gli ulteriori incombenti, ai comandi di legione nel cui territorio hanno residenza gli arruolandi stessi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 126. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 febbraio 1930 - Anno VIII.

PARTE I.

Svolgimento dei corsi.

I. — Questo Ministero determina che col 1° maggio p. v. presso le scuole ed i corpi seguenti abbiano inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità, della durata di mesi 10:

Scuola allievi sottufficiali di Rieti.

Fanteria di linea un corso di n. 100 allievi sottufficiali
Alpini » » » » 140 » »
Genio { Zappatori e minat. » » 20 » »
Telegrafisti » » 20 » »

in totale n. 280

Scuola allievi sottufficiali di Caserta.

Fanteria di linea un corso di n. 160 allievi sottufficiali
Bersaglieri » » » » 40 » »

in totale n. 200

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore.

Artigl. da campagna e a cavallo un corso di n. 165 all. sottuff.
» » montagna » » » » 70 » »
» » pesante campale » » » » 40 » »
» » pesante » » » » 70 » »
» contraerei » » » » 45 » »

in totale n. 390

Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Cavalleria un corso di n. 80 allievi sottufficiali.

1° *Reggimento artiglieria da costa - La Spezia.*

Artiglieria da costa un corso di n. 20 allievi sottufficiali.

Reggimento carri armati - Roma.

Carri armati un corso di n. 60 allievi sottufficiali.

Reggimento pontieri e lagunari - Piacenza.

Pontieri e lagunari un corso di n. 30 allievi sottufficiali.

2. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere, o raggruppare, alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. — Gli allievi che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati appuntati dopo due mesi di servizio e nella misura non superiore ad uno ogni quindici.

4. — Nell'ultima decade del mese di luglio 1930 gli allievi verranno sottoposti agli esami d'idoneità pel conseguimento del grado di caporale. Gli idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi caporali con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compiranno 3 mesi di servizio in qualità di allievo sottufficiale.

5. — Il 16 febbraio 1931 avranno inizio gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di sergente e col 28 di detto mese i corsi saranno sciolti. Gli allievi idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi sergenti, senza limite di posti, con decorrenza dal 1° marzo 1931, sempre che a tale data abbiano compiuto 10 mesi di servizio in qualità di allievo sottufficiale.

6. — L'accertamento dell'idoneità ai gradi di caporale e di sergente avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1930, di prossima pubblicazione.

7. — Col 1° marzo 1931, gli allievi che abbiano ultimato con successo i corsi verranno ripartiti fra i vari corpi, in base alle istruzioni che saranno in proposito impartite dal Ministero.

8. — Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che tanto gli allievi riprovati negli esami a caporale quanto

quelli riprovati negli esami a sergente cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno assegnati (eccezion fatta per i volontari ordinari e per i riammessi in servizio, per i quali valgono le norme del seguente n. 9) ad un corpo dell'arma e specialità cui appartengono secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva. Ciò non esclude, peraltro, che gli allievi riprovati possano ottenere, in seguito, presso i corpi cui saranno stati assegnati, la nomina a caporale, caporale maggiore e sergente, se giudicati idonei, secondo le norme vigenti, al pari di tutti gli altri militari di truppa.

9. — I volontari ordinari e i riammessi in servizio, che non siano dichiarati idonei all'avanzamento o che, per qualsiasi altro motivo, cessino dalla qualità di allievo sottufficiale, potranno continuare la ferma di anni 3 assunta ed ottenere, dai rispettivi comandi di corpo d'armata, l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento, beninteso della stessa arma e specialità cui appartengono. Oppure potranno chiedere di essere prosciolti dalla detta ferma, inoltrandone, per la prescritta via gerarchica, regolare domanda a questo Ministero, il quale si pronuncierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità, specialmente sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievo sottufficiale.

La facoltà di chiedere il proscioglimento, dagli obblighi speciali di servizio, (beninteso colle modalità suddette) compete a tutti gli allievi sottufficiali, comunque cessati da tale qualità, anche se non siano volontari ordinari e riammessi in servizio e sempre che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento.

10. — Durante lo svolgimento dei corsi nessun allievo sottufficiale potrà essere impiegato in lavori d'ufficio, nè fuori dei reparti d'istruzione.

11. — Gli allievi che per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza) si dovessero assentare dal servizio per 30 o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui ai precedenti nn. 8 e 9.

Della cessazione dalla detta qualità di allievo sottufficiale dovrà prendersi nota, con apposita variazione, nella matricola degli interessati.

PARTE II.

Ammissione ai corsi.

12. — Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe del 1909 non ancora chiamati alle armi e gli arruolati della classe 1910;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i militari in congedo;

d) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso, assumendo quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente in quella di anni due;

e) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti, e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, di cui alla lettera *d*);

f) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1910, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta e dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *d*).

13. — A parità di condizioni dovrà darsi, nelle ammissioni ai corsi allievi sottufficiali, la precedenza agli aspiranti che si trovino già alle armi e fra questi ai volontari ordinari.

Ad essi è anche concesso di chiedere l'ammissione in un corso di arma o specialità differente, qualora appartengano ad una delle specialità per le quali non è stato indetto il corso.

14. — Tutti indistintamente gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alla ferma minima e a quella riducibile a cui fossero ascritti o che loro eventualmente spettasse.

Dovranno, inoltre, rinunziare al grado di cui fossero eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come semplici soldati.

15. — Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, fatta eccezione per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*) del precedente n. 12, all'atto dell'ammissione ai corsi dovranno assumere la ferma di anni due.

16. — Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma e specialità cui aspirano ed aver sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quarta elementare, non trascurando, però, di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso.

17. — Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso al quale, gli aspiranti desiderano essere ammessi, e redatte su carta bollata da lire 2, dovranno essere presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, *non oltre il* 31 *marzo* 1930, ai comandi dei distretti militari di residenza o di leva se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi di corpo se si trovino alle armi.

18. — I documenti da presentarsi a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

per gli arruolati della classe del 1909, non ancora chiamati alle armi e per gli arruolati della classe 1910:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni, in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Podestà del comune di nascita dell'aspirante o dal Podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1) possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza italiana, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

per gli aspiranti all'arruolamento volontario: i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

per i militari in congedo illimitato:

foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe del 1909 non ancora alle armi e gli arruolati della classe 1910.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale, l'attestazione di buona condotta e il certificato di studi.

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1. Se presta servizio militare nel Regno e accetta un impiego nello Stato;

2. Se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno o dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3. Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

19. — Tutti indistintamente gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei riparti allievi sottufficiali, sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti, per gli aspiranti alle varie specialità, anche i certificati e i documenti professionali.

Parte III.

Disposizioni varie.

20. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione ai corsi, i comandi di distretto e i comandi di corpo, di cui al precedente n. 17, si accerteranno, sollecitamente, se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e d'istruzione all'uopo voluti.

Per evitare che gli ammessi ai corsi debbano poi esserne esclusi per inidoneità fisica, i comandi di distretto e dei corpi sottoporranno gli aspiranti a visita sanitaria, con le stesse modalità stabilite per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento (n. 16, circolare 706 *giornale militare* 1929).

La statura degli aspiranti non potrà in nessun caso essere inferiore a m. 1.55.

21. — L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in nessun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione ai corsi. Detta assegnazione verrà effettuata in seguito a graduatorie da farsi in base ai titoli di studio e ai certificati professionali. Per l'assegnazione alle varie armi dovrà sempre tenersi conto dell'attitudine fisica necessaria per l'arma, o la specialità prescelta, nonchè dei seguenti criteri:

Fanteria e cavalleria.

a) L'assegnazione ai granatieri dovrà farsi al termine dei corsi in base ai risultati dei corsi stessi ed alla statura. Ai granatieri saranno assegnati 12 sergenti.

b) L'assegnazione ai bersaglieri, agli alpini e alla cavalleria dovrà essere subordinata all'esito di una seconda visita medica presso le scuole, attribuendo agli aspiranti apposito punto di idoneità fisica, da servire di base per la graduatoria degli aspiranti stessi. Gli aspiranti riconosciuti non idonei seguiranno la sorte degli esuberanti di cui al n. 23.

Artiglieria.

Alla specialità a cavallo saranno assegnati, al termine del corso, 25 sergenti in base alla classifica riportata in equitazione.

Genio.

L'assegnazione alle varie specialità verrà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti. L'ammissione ai corsi telegrafisti sarà limitata a coloro che siano in possesso almeno della licenza tecnica, o del certificato di passaggio dalla terza alla quarta ginnasiale, o di titolo di studio equipollente, ed ai giovani muniti della licenza delle RR. scuole di avviamento al lavoro.

Nelle ammissioni ai corsi telegrafisti sarà data la preferenza, a parità di titoli, agli aspiranti che già si trovino alle armi nella specialità stessa.

Carri armati.

Gli aspiranti ai carri armati devono essere in possesso di documenti comprovanti di aver prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici, ovvero di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi.

22. — Le domande degli idonei, corredate dai documenti prescritti, dovranno dai comandi dei distretti essere inviate d'urgenza ai comandi di corpo d'armata competenti. Contemporaneamente i comandi dei distretti richiederanno al Presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspi-

ranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'articolo 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento importino la esclusione dall'arruolamento volontario, o escludano dall'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

I comandi di distretti, dovranno per analogia, applicare agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del paragrafo 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento. Le autorità che devono fornire tali informazioni provvederanno con la massima sollecitudine.

La dichiarazione del casellario mod. 42 e le informazioni assunte in base a detto paragrafo 331 saranno poi trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata con la massima sollecitudine, e, ad ogni modo, non più tardi del 20 aprile p. v.

Analogamente provvederanno i comandi di corpo per quanto riguarda le domande degli aspiranti che si trovino già alle armi.

23. — I comandi di corpo d'armata da cui dipendono i corsi provvederanno nei limiti dei posti messi a concorso, alla assegnazione degli aspiranti idonei, facendo le necessarie comunicazioni ai rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti.

Essi comunicheranno poi per telegramma al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero degli aspiranti idonei che non hanno trovato posto nei corsi, distinti a seconda dell'arma e specialità o servizio a cui aspirano, per l'eventuale assegnazione ad altro corso.

I dati sopracennati dovranno pervenire al Ministero entro il 25 aprile p. v.

Gli stessi comandi di corpo d'armata, in base alle comunicazioni che riceveranno dal Ministero, provvederanno all'assegnazione degli aspiranti segnalati esuberanti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante la scuola o il corpo cui è stato ammesso. Contemporaneamente invieranno

alle scuole stesse i documenti di tali aspiranti per il tramite del corpo d'armata nella cui giurisdizione si svolgono i corsi.

24. — I comandi di distretto, o di corpo, notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno, poi, perchè gli aspiranti dichiarati ammissibili vengano, con le norme di cui al § 442 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati alla scuola, o al corpo, in cui dovranno iniziare il corso.

25. — Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione il giorno prima di quello stabilito per l'inizio dei corsi.

Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, non si consentono ammissioni tardive.

Gli allievi saranno assegnati effettivi alla scuola o al corpo in cui devono iniziare il corso.

26. — I comandi delle scuole allievi sottufficiali e dei corpi presso cui si svolgeranno i corsi, dovranno curare che gli allievi, *prima di essere incorporati,* assumano gli obblighi speciali di servizio loro spettanti, giusta il disposto dei precedenti nn. 12 e 15 sottoscrivendo l'atto di arruolamento volontario.

27. — I comandi di corpo d'armata, 15 giorni dopo la data d'inizio dei corsi, trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) gli elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso le scuole e i corpi dipendenti, curando che tali elenchi siano compilati in sette colonne: nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dagli arruolati della classe del 1909; nella seconda quelli provenienti dagli arruolati della classe del 1910; nella terza gli arruolati volontari (compresi i già riformati e i già rivedibili); nella quarta i riammessi in servizio; nella quinta gli allievi provenienti dai militari alle armi; nella sesta gli allievi provenienti da quelli in congedo provvisorio perchè ammessi a ferma minima o riducibile; nella settima, infine, il numero complessivo degli allievi ammessi a ciascun corso.

Al termine dei corsi i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero in duplice copia (una alla Direzione

generale leva, sottufficiali e truppa, l'altra al Comando del Corpo di stato maggiore), una relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

Al termine dei corsi, i suddetti comandi trasmetteranno inoltre al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo, in ordine di graduatoria,, degli allievi giudicati idonei al grado di sergente, distinti per arma e specialità.

28. — Come distintivo, gli allievi sottufficiali, dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di tre centimetri. Cesseranno di portare il distintivo gli allievi sottufficiali nominati sergenti.

29. — A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione, perchè vengano quivi pubblicati d'urgenza, ed a comunicarli altresì ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE LEVA SOTTUFFICIALI E TRUPPA.

MANIFESTO

Corsi allievi sottufficiali.

1. — Il 1° maggio 1930, avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità del Regio esercito, della durata di mesi 10, presso le scuole ed i corpi seguenti:

Scuola allievi sottufficiali di Rieti.

Fanteria	di linea un corso di	n.	100	all. sottuff.
Alpini	un corso di	»	140	» »
Genio	zappatori e minatori un corso di . .	»	20	» »
	telegrafisti un corso di	»	20	» »
	in totale	»	280	

Scuola allievi sottufficiali di Caserta.

Fanteria di linea un corso di . . . n. 160 allievi sottufficiali
Bersaglieri un corso di . . . . . » 40 » »

in totale . . . n. 200

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore.

Artiglieria da campagna e a cavallo un corso di n. 165 all. sottuff.
» da montagna un corso di . . . . » 70 » »
» pesante campale un corso di . . . » 40 » »
» » un corso di . . . . . » 70 » »
» controaerei un corso di . . . . . » 45 » »

in totale . . . n. 390

Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Cavalleria un corso di n. 80 allievi sottufficiali.

1° *Reggimento artiglieria da costa - La Spezia.*

Artiglieria da costa un corso di n. 20 allievi sottufficiali.

Reggimento carri armati Roma.

Carri armati un corso di n. 60 allievi sottufficiali.

Reggimento pontieri e lagunari Piacenza.

Pontieri e lagunari un corso di n. 30 allievi sottufficiali.

2. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere o raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Gli allievi sottufficiali che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati appuntati dopo due mesi di servizio e nella misura non superiore ad uno ogni quindici.

4. — Gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a caporale al compimento del terzo mese di servizio e a sergente al compimento del decimo mese di servizio in qualità di allievi sottufficiali.

5. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi, avrà luogo con le norme stabilite « nei programmi d'insegnamento e di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente », con l'avvertenza che non sono consentiti esami di riparazione.

6. Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe del 1909 non ancora chiamati alle armi e gli arruolati della classe 1910;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i militari in congedo;

d) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di inizio del corso, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di anni due;

e) i militari che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, di cui alla lettera *d*);

f) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1910, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta e dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla lettera *d*).

7. — Tutti indistintamente gli allievi che otterranno l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunciatari alla ferma minima e a quella riducibile a cui fossero ascritti o che loro eventualmente spettasse.

Dovranno, inoltre, rinunciare al grado di cui fossero eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come semplici soldati.

8. — Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, fatta eccezione per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*) del precedente n. 6, all'atto dell'ammissione ai corsi dovranno assumere la ferma di anni due.

9. — Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed avere sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quarta elementare, non trascurando però, di produrre quei maggiori titoli di studio di cui fossero in possesso.

10. — Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, e redatte su carta bollata da

L. 2, dovranno essere presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 31 marzo 1930, ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

11. — L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in nessun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione ai corsi. Detta assegnazione verrà effettuata in seguito a graduatorie da farsi in base ai titoli di studio, ai certificati professionali.

12. — I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati della classe 1909, non ancora chiamati alle armi e gli arruolati della casse del 1910:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1), possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti ora elencati, più l'atto di consenso dell'arruolamento di chi esercità sull'aspirante la patria potestà.

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1. se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2. se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3. se risiede nel Regno da ameno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Per i militari in congedo illimitato:

foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe del 1909 non ancora alle armi e gli arruolati della classe del 1910.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale, l'attestazione di buona condotta e il certificato di studi.

Gli aspiranti alle varie specialità dovranno unire alle domande anche i certificati e documenti professionali.

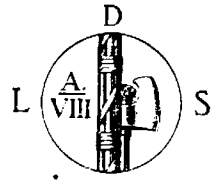
13. — Tutti indistintamente gli aspiranti debbono dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei riparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

14. — Avvertesi che in base all'art. 12 delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno 12 mesi di servizio in tale grado, acquista diritto ad un premio di L. 1000. Se otterrà poi la rafferma di un anno conseguirà al termine di questa un secondo premio di L. 1000 e successivamente ottenendo la rafferma di due anni quale sergente maggiore conseguirà un ulteriore premio di L. 2000.

15. — Per ogni altro chiarimento od indicazione, gli interessati potranno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

Roma, 27 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1 —

(6765) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1930 - ANNO VIII — 7 MARZO

SOMMARIO

N. 127. - 22 novembre 1929 - Anno VIII — COLONIE. — Decreto ministeriale - Norme per l'applicazione del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, riguardante la costituzione, il funzionamento ed il trattamento delle due legioni libiche permanenti di M. V. S. N. . . . . *Pag.* 373

» 128. — 16 gennaio 1930 - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 78 - Proroga del termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume. . . » 382

» 129. — 12 febbraio 1930 - Anno VIII — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 84 - Modifiche del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa italiana . . . . . » 384

» 130. — 15 febbraio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che approva il risultato del concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo e la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di idoneità per capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare . . . . . » 390

» 131. — 18 febbraio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9°, nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva. . . . . » 391

LIBRERIA DELLO STATO

N. 132. — **20 febbraio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 75 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende speciali autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . *Pag.* 396

» 133. — **22 febbraio 1930** - Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Rimborso d'imposta fondiaria sugli immobili che l'amministrazione militare acquista al demanio dello Stato tanto in via consensuale che col metodo delle espropriazioni per causa di pubblica utilità . . . . . » 398

» 134. - **6 marzo 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - PERSONALE OPERAIO. — Alloggio e vitto agli operai in missione per servizio. . . . . » 400

» 135. — **6 marzo 1930** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Combinazione di tela rasata bianca per i militari addetti ai molini . . . . . » 401

» 136. - **6 marzo 1930** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti relative alle serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari. » 402

» 137. — **6 marzo 1930** - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Esperimento per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire nella specialità alpini . . . . . » 402

» 138. — **6 marzo 1930** - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Corsi di abilitazione per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire in artiglieria - specialità da montagna o pesante . . . » 404

» 139. - **6 marzo 1930** - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. . . . . » 405

N. 140. - 12 febbraio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 83 - Norme e programmi concernenti gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 410

» 141. — 6 marzo 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici . . . . . » 442

» 142. - 6 marzo 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria . . . . . » 444

NOTIFICAZIONE . . . . . » 444

ERRATA CORRIGE. . . . . » 445

Circolare N. 127. — COLONIE. — **Decreto Ministeriale - Norme per l'applicazione del R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1955, riguardanti la costituzione, il funzionamento ed il trattamento delle due legioni libiche permanenti di M. V. S. N.** — (Gabinetto). — 22 novembre 1929 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 47, del 26 febbraio 1930 - Anno VIII).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto l'art. 22 del R. decreto in data 3 ottobre 1929, n. 1955, riguardante la costituzione, il funzionamento ed il trattamento delle due Legioni libiche permanenti di M.V. S.N.;

Inteso il Comando generale della M.V.S.N.;

Di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Decreta:

Sono approvate e rese esecutive le seguenti norme per l'applicazione del R. decreto in data 3 ottobre 1929, n. 1955.

I. — Dalla entrata in vigore del R. decreto n. 1955 in data 3 ottobre 1929, è applicabile al personale delle Legioni libiche permanenti di M.V.S.N. l'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica (R. decreto n. 1608 del 3 settembre 1926 e successive modificazioni).

Per gli ufficiali l'applicazione si riferisce soltanto in quanto essi provengono o dalla a. r. q., o dagli ufficiali di complemento.

Gli ufficiali della M.V.S.N., dall'atto del loro richiamo per destinazione in Libia sino alla data di collocamento nella posizione di provenienza, fanno uso del libretto ferroviario (persone e famiglie) che rilascia il Comando generale della M.V.S.N. con le norme vigenti per gli ufficiali della M.V.S.N. in servizio attivo in Patria.

Il pagamento del premio di arruolamento ai sottufficiali ed ai militari di truppa delle Legioni libiche continua ad essere corrisposto in due volte: una metà all'atto dell'incorporamento nella Legione (cioè dopo la visita di controllo in Libia, l'assegnazione ad un reparto, servizio, ufficio o Comando e la verifica dei documenti di arruolamento) e l'altra metà all'atto del congedamento, senza che per tale seconda metà si verifichi il rinvestimento della somma in libretto postale o altro titolo fruttifero.

II. — Sono organi di reclutamento del personale per le due Legioni libiche permanenti:

a) per gli ufficiali, il Comando generale della M.V.S.N.;

b) per i sottufficiali e per la truppa, i Comandi di raggruppamento, di gruppo, di legione, di coorte autonoma, in Patria, ed i Comandi delle legioni libiche per gli aspiranti che risiedono nelle Colonie.

Il reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa è fatto in modo identico a quello degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

Gli ufficiali devono risultare classificati nel libretto personale del R. E., ottimi o buoni con punti tre se di complemento, o per lo meno buoni con punti due se in a. r. q.

Per gli ufficiali provenienti dalla a. r. q. valgono i limiti di età stabiliti per il servizio attivo permanente nel R. E.,

e cioè rispettivamente: 53, 56, 58 anni pei seniori, primi seniori, consoli, sempre che all'atto della destinazione in Colonia o della rafferma, non si preveda il raggiungimento di tali limiti entro il compimento della ferma, o rafferma; per gli ufficiali di complemento i limiti di età sono i seguenti:

non avere superato i 35 anni se capimanipolo o sottocapimanipolo; i 45 anni se centurioni; i 50 anni se seniori, primi seniori o consoli.

Gli aspiranti al trasferimento nelle Legioni debbono essere in possesso della incondizionata idoneità fisica al servizio coloniale da accertarsi mediante visita militare collegiale, e debbono essere preferibilmente celibi o vedovi senza prole.

Le domande degli aspiranti devono essere dirette al Comando generale della M.V.S.N.

Alla designazione degli ufficiali inferiori (centurioni, capimanipolo e sottocapimanipolo) da trasferirsi in Colonia, previo accertamento dei requisiti prescritti, provvede detto Comando generale in base alle richieste numeriche del Ministero delle colonie.

Per gli ufficiali di grado superiore a quello di centurione i Governatori hanno facoltà di designazione nominativa. Pertanto le domande di tali ufficiali, ritenuti idonei, con tutte le indicazioni necessarie (grado nella Milizia, grado e categoria nell'Esercito, classe, distretto, stato civile, eventuale desiderio di condurre seco la famiglia in Colonia, ecc.) debbono essere segnalate da parte del Comando generale della M.V.S.N., con le annotazioni del caso, al Ministero delle colonie, il quale ne darà comunicazione alle competenti autorità coloniali.

Le condizioni ed i requisiti per essere arruolati, ammessi o riammessi nelle Legioni libiche di M.V.S.N., sono le seguenti:

a) essere cittadino italiano;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°;

c) essere incensurati;

d) avere sana e robusta costituzione fisica e idoneità all'incondizionato servizio nelle colonie: tale requisito deve risultare da visita medica militare;

e) avere il consenso paterno o di chi ne fa le veci per coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, non siano ancora stati fatti idonei dalla Commissione di arruolamento al servizio militare nel Regio esercito.

S'intende, ma di ciò debbono essere avvertiti gli aspiranti, che i giovani i quali non avessero concorso alla leva ed avessero titoli per la ferma minima o riducibile, con l'atto di arruolamento volontario rinunciano definitivamente a qualunque diritto che loro potesse venire per effetto dello stato di famiglia.

I documenti da allegare alla domanda, in carta da bollo da L. 2, diretta al Comando della M.V.S.N. che funziona da organo di reclutamento sono i seguenti:

a) il foglio di congedo illimitato o provvisorio, per quelli che hanno prestato servizio militare o sono stati fatti idonei dalla Commissione di leva; per gli altri il certificato di nascita;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole;

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato, da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal Comune di domicilio, vidimato dal prefetto o dal sottoprefetto;

d) certificato di penalità rilasciato, da non oltre un mese dalla data di presentazione, dal Tribunale civile e penale del luogo di nascita;

e) eventuali altri documenti attestanti speciali attitudini professionali, patenti, certificati di lavoro, ecc.

Alla domanda, a cura dell'organo di reclutamento, dovrà essere allegata copia del foglio matricolare dei giovani che hanno prestato servizio militare nel Regio esercito.

L'accertamento dei requisiti di cui sopra, riguardanti la truppa, è fatto sotto la responsabilità degli organi di reclutamento con le modalità che saranno stabilite dal Comando generale.

Coloro che venissero a risultare non in possesso di qualcuno dei requisiti sopra indicati, anche dopo il loro arrivo nella Colonia di destinazione, saranno rimpatriati e le spese di viaggio saranno a carico dell'ente che effettuò indebitamente l'arruolamento.

Tutti i documenti relativi all'arruolamento, all'ammissione ed alla riammissione debbono essere spediti al Comando della tappa coloniale di Siracusa in modo che vi giungano possibilmente prima dell'arrivo colà dell'arruolato, e sempre prima che questi s'imbarchi.

Le segnalazioni degli ufficiali che rimpatriano per fine di ferma o di rafferma debbono essere fatte tempestivamente in modo che si possa provvedere alle nuove destinazioni, tenuto conto del periodo di licenza concessa all'atto del rimpatrio.

I militari di truppa ed i sottufficiali debbono essere avviati al porto di Siracusa (Comando della tappa coloniale) in modo che vi giungano non prima del giorno antecedente a quello della partenza del piroscafo.

Il Ministero delle colonie comunica periodicamente al Comando generale della M.V.S.N. il numero degli ufficiali, dei graduati e dei militi occorrenti per tenere a numero i reparti, divisi per gradi: l'invio è fatto settimanalmente coi piroscafi in partenza da Siracusa per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Essi debbono essere sostituiti in modo che, come per il personale dei Regi corpi, lo stesso posto non sia occupato contemporaneamente da due militari; pertanto dovrà esser tenuto conto della durata della licenza eventualmente concessa all'atto del rimpatrio.

III. — L'indennità di equipaggiamento (art. 12 del Regio decreto 1608) agli ufficiali è pagata, netta da tasse, per conto del Governo della Colonia di destinazione, dal Comando di legione dopo che il collegio medico dell'ospedale militare principale (circ. 48 del G. M. 1927) abbia rilasciato il certificato di idoneità. Tale indennità è di L. 1500 per gli ufficiali inferiori (sottocapomanipolo, capomanipolo e centurione); di L. 2000 pel seniore, pel primo seniore; di 2500 pel console.

IV. — L'ufficiale s'intende richiamato in servizio 5 giorni prima della data stabilita per l'imbarco a Siracusa (art. 11); durante tali 5 giorni ha diritto al trattamento d'Italia del parigrado del R. E. richiamato dal congedo, a carico del bilancio coloniale. Nessun'altra spesa può essere fatta gravare su detto bilancio che riguardi il tempo anteriore ai predetti 5 giorni. Il trattamento coloniale decorre dalla data di sbarco in Colonia (art. 10 (1) e (1) dell'art. 11).

V. — I sottufficiali ed i militari di truppa s'intendono arruolati, ammessi o riammessi in servizio dal momento in cui hanno firmato l'atto (*); da tale momento hanno diritto a percepire il trattamento spettante al parigrado del R. E. in servizio in Patria (art. 36). Per tale periodo di tempo la razione viveri viene corrisposta alla mano in ragione di lire 4,50 al giorno alle camicie nere, camicie nere scelte e vice capi squadra, qualora non ricevano viveri in natura. I sottufficiali vi provvedono per loro conto. La spesa per le paghe giornaliere e pel vitto dei militari di truppa di cui sopra sono a carico del bilancio della Colonia di destinazione e sono dimostrate su appositi rendiconti. Nessun'altra spesa può esser fatta gravare a carico del bilancio coloniale per operazioni inerenti all'arruolamento, anteriormente ad esso, dovendosi considerare il personale tutto (ufficiali, sottufficiali e truppa) ancorchè in servizio nelle Legioni del Regno, alla stessa stregua del personale in congedo che chiede ed ottiene di arruolarsi nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, dell'Eritrea e della Somalia.

I militari di truppa ed i sottufficiali debbono essere avviati a Siracusa per l'imbarco sul primo piroscafo in partenza dopo la data di firma dell'atto di arruolamento, ammissione o riammissione nelle Legioni libiche permanenti, in modo che vi giungano non prima del giorno antecedente alla partenza del piroscafo. Essi, durante le operazioni di arruolamento, non possono essere chiamati in servizio nelle Legioni; qualora ciò avvenisse, la spesa non grava sul bilancio coloniale.

VI. — Il trasferimento delle famiglie degli ufficiali, a ciò autorizzate, deve effettuarsi, agli effetti del rimborso delle spese, entro un anno dalla data in cui il Governatore ha dato il consenso.

Oltrepassato il limite di un anno, non compete più il rimborso della tabella di tramutamento.

In occasione del trasferimento spetta (art. 15):

a) il rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, in corriera e per mare, compreso il vitto per quest'ultima parte

---

(*) Vedasi allegato.

del viaggio; e pel viaggio su via ordinaria, non servita da corriera, l'indennità chilometrica, secondo le norme del Regno;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto, coi mezzi usuali e più economici, del bagaglio e mobilio pel quantitativo consentito dalle disposizioni del Regno;

c) non spetta il rimborso delle spese di trasporto del mobilio all'ufficiale avente diritto all'alloggio;

d) la diaria per sè e i compensi per le persone di famiglia, compresa una persona di servizio, secondo le norme del Regno, per il periodo di tempo relativo al viaggio di terra.

Per quanto si riferisce alle classi nelle quali l'ufficiale ha diritto di viaggiare, sia per terra che per mare, si applicano le norme del Regno.

Valgono del pari le modalità e condizioni prescritte dalle norme del Regno, per la corresponsione delle spese e delle indennità predette.

Agli effetti del rimborso delle spese di viaggio, quando competono a norma di questo o dei precedenti comma, sono considerati come facenti parte della famiglia dell'ufficiale le stesse persone considerate dalle norme del Regno.

Le spese di trasporto in Colonia delle famiglie sono dimostrate mediante la presentazione della tabella di tramutamento.

Agli ufficiali potrà essere concesso dal Comando di legione un anticipo sull'ammontare delle diarie e del costo del biglietto spettante all'ufficiale, non superiore, però, ai 9 decimi del complessivo ammontare del certificato di viaggio sul quale detto anticipo dovrà essere annotato. Il rimborso verrà subito effettuato dal Comando del R.C.T.C. che liquiderà il certificato di viaggio al giungere dell'ufficiale in Colonia.

Il Comando della tappa coloniale di Siracusa provvederà all'imbarco.

Pei sottufficiali e pei militari di truppa arruolati per le Legioni libiche, in viaggio per raggiungere la tappa coloniale di Siracusa, valgono le stesse norme vigenti nel Regno pei parigrado del R. E. La trasferta tiene luogo della paga e del vitto pei graduati di truppa e per le camicie nere.

Le trasferte sono corrisposte anticipatamente ai partenti dall'ente che li ha arruolati, per conto della Colonia di destinazione; parimenti sono anticipate le spese di viaggio in ferrovia sino a Siracusa.

VII. — Le speciali disposizioni di cui è oggetto l'art. 12 del R. decreto n. 1955 in data 3 ottobre 1929, che col decreto stesso sono estese al personale delle Legioni libiche permanenti sono:

1° promozioni per merito di guerra ed il passaggio degli ufficiali di complemento nel ruolo degli ufficiali in s. p. e., per merito di guerra, in determinati cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale.

Al riguardo è da considerare che tale avanzamento si riferisce ai gradi del Regio esercito, e dà diritto al corrispondente avanzamento nei gradi della Milizia.

La nomina in s. p. e. di ufficiali di complemento inquadranti la Milizia, implica la cessazione della loro appartenenza alla Milizia, ed il rimpatrio.

Le proposte per l'avanzamento nei gradi del R. E. e per il passaggio di ruolo, di cui sopra, sono sottoposte al giudizio della stessa Commissione del Regio esercito, competente a giudicare le analoghe proposte per gli ufficiali dei Regi corpi;

2° l'applicazione dei Regi decreti 1769 del 16 novembre 1922 e 996 del 22 aprile 1923 che riguardano la facoltà di concedere ai combattenti in Libia durante periodi di attività bellica da determinarsi (cicli d'operazioni):

a) la medaglia commemorativa col motto « Libia »;

b) il distintivo d'onore per feriti e mutilati;

c) la croce al merito di guerra;

3° la concessione delle pensioni privilegiate di guerra in determinati periodi di attività guerresca nelle Colonie (cicli di operazioni).

Roma, addì 22 novembre 1929 - Anno VIII

DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

NB. — Ogni Comando di raggruppamento, di gruppo, di legione e di coorte autonoma riceverà una copia dell'ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia (R. decreto 1608 del 3 settembre

1926 che è anche pubblicato nella circolare 612 del *Giornale Militare* del 1926, dispensa n. 55). A detto ordinamento si riferiscono i richiami degli articoli fatti in parentesi nel presente decreto Ministeriale.

Le principali disposizioni dell'ordinamento suddetto, che debbono essere tenute presenti nell'esaminare le domande degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa, sono le seguenti, oltre quelle richiamate nel testo del decreto Ministeriale:

Per gli ufficiali: articolo 6 (reclutamento - ridestinazioni - limiti di età); art. 7 (domande - idoneità fisica - determinazioni di richiamo in servizio); art. 8 (data trasferimento - ferma); art. 9 (ferma, rafferma e permanenza in colonia - rimpatrio - stato di guerra).

Per i sottufficiali e per la truppa: art. 26, fonti di reclutamento, avvertendo che per la Milizia è concessa la riammissione dei già appartenenti all' A. A. ed alla Regia guardia di finanza (art. 8); articolo 28, avvertendo che tutti gli appartenenti alla Milizia debbono essere celibi o vedovi senza prole, meno i marescialli che possono essere ammogliati. Si fa particolare richiamo alle condizioni richieste circa la condotta, l'età e il tempo intercorso, pei sergenti maggiori e sergenti, dal congedamento alla riammissione (non oltre 4 anni), non potendo i marescialli essere riammessi; art. 29, vantaggi del servizio coloniale; art. 32, rafferme; art. 35, trattamento economico; articoli 37-38, premi di arruolamento, di rafferma; art. 39, vitto, vestiario, alloggio, avvertendo che l'equivalente della razione è stato ridotto, in Italia, a L. 4,50 (decreto Ministeriale 25 gennaio 1928).

ALLEGATO (*).

Comando del . . . . . (1)

Atto di (2) . . . . . nelle Legioni Libiche Permanenti di M.V.S.N della Tripolitania e della Cirenaica.

L'anno millenovecento . . . (. . . E. F.) . . . addì del mese di . . . . in . . . . avanti a me, comandante del . . . . (1) il sottofirmato . . . . . figlio di . . . . e di . . . . . nato il . . . . . a . . . . . avente la famiglia domiciliata in . . . . (3) . . . . dopo l'esame dei documenti prescritti presentati, che sono stati trovati tutti in regola, ha dichiarato di voler essere (4) . . . . nelle Legioni Libiche permanenti di M.V.S.N. per la Libia, assu-

(1) Reparto della M.V.S.N. non inferiore alla Legione, o coorte autonoma.

(2) Arruolamento volontario per coloro che non hanno ancora concorso alla leva; ammissione volontaria per coloro già arruolati per fatto di leva ma non ancora alle armi; riammissione per coloro che hanno già prestato servizio militare.

(3) Celibe o vedovo senza prole.

(4) Arruolato, ammesso o riammesso, secondo la precedente nota num. 2.

mendo la ferma volontaria biennale, con rinuncia al beneficio della ferma riducibile ovvero minima. Ha altresì dichiarato di essere a piena conoscenza delle disposizioni che regolano il servizio in dette Legioni, del trattamento che gli spetta in base alla qualità di (5) . . . . . .

In base a tale dichiarazione il sottofirmato, essendo stato riconosciuto fisicamente idoneo all'incondizionato servizio nelle Legioni Libiche suddette, come da dichiarazione medico-militare rilasciata dal (6) . . . . . assume volontariamente la ferma biennale con decorrenza dal giorno dell'imbarco per la Colonia di destinazione e sottoscrive il presente atto di cui gli è stata, prima, data lettura.

Visto: *Il Comandante del* (1) Il . . . . . .

a . . . . . li . . . . . 19 . . (. . . E. F.)

Il sottoscritto Comandante del Regio corpo di truppe coloniali della (7) . . . . . Visto l'atto di cui sopra, ordina che il . . . . . sia incorporato nella . . . Legione libica della (7) . . . . . e che gli sia assegnato il premio di arruolamento di L. . . . . corrispondendogli la prima metà di esso.

IL COMANDANTE DELLE TRUPPE.

. . . . . .

N. 128. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 78 - Proroga del termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume.** — (Gabinetto). — 16 gennaio 1930 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 47, del 26 febbraio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, convertito nella legge 10 giugno 1929, n. 1025, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume;

---

(5) Camicia nera - Camicia nera scelta - Vice-caposquadra - Primo caposquadra.

(6) Ente militare che ha passato la visita medica.

(7) Della Tripolitania o della Cirenaica.

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di prorogare il termine entro il quale il prefetto di Fiume aveva la facoltà di conferire, con suo decreto, la cittadinanza italiana agli stranieri residenti in detta città ininterrottamente da almeno un quinquennio, i quali abbiano adottato come lingua d'uso la lingua italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, convertito nella legge 10 giugno 1929, n. 1025, entro il quale il prefetto di Fiume aveva la facoltà di conferire, con suo decreto, la cittadinanza italiana agli stranieri residenti in detta città ininterrottamente da almeno un quinquennio, che abbiano adottato come lingua d'uso la lingua italiana, è prorogato al 31 dicembre 1930.

Art. 2.

Per l'età di 18 anni, di cui è cenno al 2° comma dell'articolo 6° del predetto decreto-legge, sarà presa in considerazione la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO.

N. 129. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto-legge n. 84 - Modifiche del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.** — (Gabinetto). — 12 febbraio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 49, del 28 febbraio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), parte supplementare, col quale fu eretta in corpo morale l'Associazione della Croce Rossa Italiana, in base alla facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1882, numero 768;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche al Regio decreto-legge predetto;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 3, 5, 7, 11 e 16 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

Art. 2.

L'Associazione italiana della Croce Rossa, eretta in corpo morale con R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, in dipendenza della legge 21 maggio 1882, n. 768, ha per scopi:

a) di contribuire, con personale e con mezzi propri, allo sgombero e alla cura dei malati e feriti di guerra; di organizzare ed eseguire la difesa sanitaria contraerei ed antigas; di disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra, secondo la Convenzione internazionale di Ginevra 6 luglio 1906, messa in vigore nel Regno con R. decreto 9 settembre 1907, n. 545.

L'attuazione di tali suoi còmpiti, ad eccezione dello sgombero dei malati e feriti in guerra, è, di massima, limitata al territorio non compreso nella zona di guerra. Ma può essere anche estesa a località in detta zona fissata dall'autorità militare;

b) di svolgere opera nel campo della profilassi delle malattie infettive e in quelli dell'assistenza sanitaria e della educazione igienica a favore delle popolazioni più bisognose;

c) di attendere all'istruzione e preparazione tecnico-professionale di idoneo personale di assistenza, anche ai sensi e per gli effetti così della legge 23 giugno 1927, numero 1264, come del R. decreto-legge 15 agosto 1925, numero 1832;

d) di recar soccorso in caso di pubblica calamità, in conformità delle disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, contenute nel R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389.

La Croce Rossa può istituire così servizi ordinari di pronto soccorso nei Comuni nei quali non vi sia sufficientemente provveduto dagli ospedali esistenti, come posti di prima assistenza dove se ne manifesti la necessità. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, possono essere sciolte le associazioni di assistenza non ancora erette in ente morale, e possono essere destinate le relative attività patrimoniali alla Croce Rossa, che si sostituirà nei còmpiti delle associazioni disciolte.

La Croce Rossa Italiana può, inoltre, promuovere, a norma dell'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, federazioni tra le istituzioni pubbliche che provvedono a servizi di pubblica assistenza;

e) di collaborare con le Croci Rosse degli altri Stati e con le istituzioni internazionali di Croce Rossa nelle iniziative umanitarie di carattere internazionale per il raggiungimento degli scopi filantropici comuni.

Art. 3.

La misura, nonchè la concreta organizzazione e dipendenza dei servizi dell'Associazione per il tempo di guerra, sono determinate dal Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la marina e per l'aeronautica, e con la Presidenza generale dell'Associazione.

L'Associazione attende nel tempo di pace alla preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare un efficiente contributo al funzionamento dei servizi suddetti.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra e di quello per l'interno per la parte di relativa competenza, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il regolamento dell'Associazione per il tempo di guerra.

Art. 4.

L'Associazione è ordinata perifericamente, nel Regno, in Comitati provinciali, in Sottocomitati ed in Delegazioni comunali.

I Comitati provinciali e i Sottocomitati sono rappresentati da un presidente e le loro funzioni sono esercitate da un Consiglio composto rispettivamente, oltre che del presidente, di sei e di quattro membri, tutti nominati tra i soci dal presidente generale dell'Associazione, di concerto coi prefetti delle Provincie. Allo stesso modo sono nominati i delegati.

Nelle Colonie possono essere istituiti Comitati, Sottocomitati e Delegazioni, come nel Regno; le nomine delle cariche saranno fatte dal presidente generale, di concerto col Ministro per le colonie.

Possono, inoltre, essere istituite all'estero Delegazioni per ogni Stato; i delegati saranno nominati dal presidente generale di concerto col Ministro per gli affari esteri.

I presidenti, i consiglieri, i delegati comunali e i delegati all'estero si rinnovano per intero ogni quadriennio; possono essere riconfermati e la loro nomina può essere revocata.

Lo statuto dell'Associazione, approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, determina i poteri del presidente.

Art. 5.

Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di guerra la Croce Rossa Italiana ha facoltà di arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi. Ove necessario, potrà anche arruolare personale avente obblighi di leva e chiamata alle armi, purchè trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantacinquesimo anno di età o una età superiore, limitatamente al numero che sarà fissato dal Ministero della guerra a seconda del bisogno.

Per il funzionamento invece dei suoi servizi del tempo di pace, la Croce Rossa Italiana ha facoltà di arruolare personale volontario, scelto tra i cittadini del Regno aventi anche obblighi militari, o di assumere altro personale in base ad appositi contratti di lavoro. Però, in caso di chiamate alle armi indette dall'autorità militare, gli aventi obblighi militari debbono sempre rispondere alla chiamata dell'autorità militare.

Gli inscritti nei ruoli dei personali suaccennati dell'Associazione, chiamati in servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del Codice penale del Regio esercito. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'Associazione mediante precetti.

Ai mancanti alle chiamate così disposte sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del Regio esercito.

L'arruolamento da parte dell'Associazione dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonchè dei maestri elementari inscritti nei ruoli regionali scolastici e dei professori di scuole ed istituti mantenuti con concorsi dello Stato, sia nel tempo di pace sia nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, alla quale gli impiegati appartengono.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra e di quello per l'interno per i servizi da lui dipendenti, di concerto col Ministro per le finanze, verranno dettate le norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, il trattamento economico, l'avanzamento e l'amministrazione del personale suddetto.

Gli inscritti al personale della Croce Rossa Italiana, quando prestano servizio, sono considerati, anche, pubblici ufficiali.

Art. 6.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi del Comitato centrale sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno, mantenendosi distinte le parti relative ai servizi di guerra da quelle relative ai servizi di pace. Il Ministero dell'interno provvede, sentito il Ministero della guerra, per la parte di sua competenza, e il Ministero delle finanze.

Sono altresì sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno:

a) le deliberazioni che importano trasformazione, aumento e diminuzione di patrimonio;

b) il regolamento interno, che fissa l'ordinamento tecnico ed amministrativo, nonchè lo stato giuridico ed economico, la pianta organica del personale addetto agli uffici del Comitato centrale e degli organi locali;

c) il regolamento di amministrazione e di contabilità, che stabilisce le norme per la gestione del patrimonio sociale;

d) il regolamento per le infermiere volontarie e professionali e per le assistenti sanitarie;

e) tutte le deliberazioni che importano modifiche ai regolamenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*).

Il regolamento di cui alla lettera *b*) del presente articolo e le deliberazioni che importano modifiche al regolamento stesso debbono essere approvate di concerto col Ministro per le finanze. Il regolamento di cui alla lettera *c*) del presente articolo e le deliberazioni che importano modifiche al regolamento stesso debbono essere approvate, sentito il Ministero delle finanze.

I bilanci preventivi e i conti consuntivi dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati sono approvati dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Alla fine di ogni gestione finanziaria annua la Presidenza generale invierà al Ministero dell'interno un rendiconto generale, con una relazione particolareggiata esplicativa dell'attività compiuta e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. Il Ministero dell'interno provvederà, sentito, per la parte di sua competenza, il Ministero della guerra ed il Ministero delle finanze.

Art. 7.

Sino al 30 giugno 1936 tutti gli uffici statali, gli stabilimenti ed enti dipendenti dallo Stato, cederanno gratuitamente alla Croce Rossa Italiana gli atti di archivio da eliminare con le formalità di cui all'art. 69 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, nonchè le pubblicazioni, i bollettini e gli stampati dichiarati fuori uso.

Sono escluse le carte che possono essere utilizzate dagli stabilimenti statali e quelle di qualsiasi natura che debbono essere distrutte a cura dell'Amministrazione statale.

Il Provveditorato generale dello Stato, su richiesta delle singole Amministrazioni, potrà autorizzare la cessione gratuita alla Croce Rossa dei mobili e materiali riconosciuti inservibili.

Qualora la Croce Rossa non potesse provvedere entro un conveniente termine, da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate, al ritiro delle carte, dei mobili e materiali messi a sua disposizione, gli uffici procederanno senz'altro alla loro alienazione, versandone l'importo alla Tesoreria in conto di entrate eventuali del Tesoro.

Nei luoghi che non siano sedi di Archivi di Stato, sarà aggregato alla Commissione di cui al suddetto art. 69 il bibliotecario locale o viciniore.

Qualora, per speciali ragioni, il Ministero dell'interno creda opportuno di prescriverlo, le carte saranno direttamente eliminate a cura degli uffici cui appartengono, ed il relativo provento sarà corrisposto alla Croce Rossa.

La cessione di cui al primo comma del presente articolo sarà altresì effettuata sino al giugno 1936 dalle Provincie, dai Comuni, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e da tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato.

E' data facoltà ai Ministri per l'interno e per le finanze, secondo la rispettiva competenza, di prescrivere le altre norme da osservarsi per la esecuzione del presente articolo.

Dopo il 30 giugno 1936 la concessione, di cui al presente articolo, potrà essere rinnovata per periodi di cinque anni, con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 115. — MANCINI.

N. 130. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che approva il risultato del concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo e la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di idoneità per capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 febbraio 1930 - Anno VIII

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami di concorso per merito distinto ad un posto di ingegnere geografo (grado 9°) e degli esami di idoneità ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare (grado 9°) e visti i risultati degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'ingegnere geografo aggiunto GIOTTI dott. Gino è dichiarato vincitore del concorso per merito distinto ad un posto di igegnere geografo (grado 9°), indetto col decreto ministeriale in data 30 novembre 1929 - Anno VIII.

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di idoneità ad un posto di capo disegnatore tecnico dell'Istituto geografico militare (grado 9°), indetto col decreto ministeriale in data 2 settembre 1929 - Anno VII:

1° Disegnatore tecnico ROSSI Guido, con punti 37,65.

2° Disegnatore tecnico DEL PANTA Ulisse, con punti 34,90.

Roma, 15 febbraio 1930 - Anno VIII.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 131. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9°, nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 febbraio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 26 luglio 1925, n. 1256 e 6 gennaio 1927, n. 27;

Visto che all'esame di idoneità per un posto del grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei Commissari di leva, indetto col decreto ministeriale 2 settembre 1929, ha chiesto di potere partecipare un solo Commissario di leva del grado 10°, il quale aveva l'anzianità prescritta per potervi partecipare, e che tutti gli altri commissari di leva del grado 10° non

hanno potuto chiedere di prendervi parte, perchè alla data del decreto anzidetto non avevano l'anzianità necessaria, che hanno invece raggiunta il 1° ottobre successivo;

Riconosciuta l'oportunità di indire nuovamente l'esame suaccennato, per dar modo agli altri Commissari di leva del grado 10° di prendervi parte e anche per potere, a norma dell'art. 22 del R. dereto 30 dicembre 1923, n. 2960, classificare nella graduatoria che sarà formata, dopo espletato il detto esame, coloro che nel concorso per merito distinto hanno riportato i punti richiesti per superare l'esame di idoneità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva.

All'anzidetto esame possono essere ammessi tutti i commissari del grado decimo, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° e 11°, tenuto conto dell'eventuale periodo di prova, ovvero otto anni se forniti di laurea o di titolo equipollente, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Ai fini del compimento del periodo di servizio richiesto per l'ammissione al detto esame sarà valutato:

a) l'eventuale servizio prestato, anteriormente alla nomina all'impiego di ruolo, nei reparti combattenti, durante la guerra 1915-1918, a norma dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27;

b) l'eventuale servizio prestato nei ruoli di altri gruppi, a norma dell'art. 21 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256.

Art. 2.

I commissari di leva del grado 10° che, trovandosi nelle condizioni indicate nel precedente articolo, intendano prendere parte all'accennato esame di idoneità, dovranno presentare, per via gerarchica, apposita domanda, redatta su carta bollata da L. 3.

Le domande stesse dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) non più tardi del giorno 15 marzo corrente anno. Non saranno, per alcun motivo, prese in considerazione le domande che pervenissero dopo tale termine.

Per la valutazione dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1, gli interessati dovranno unire alla domanda anzidetta i documenti atti a comprovare il servizio prestato nei reparti combattenti e quello prestato nei ruoli di altre Amministrazioni.

Nel caso che i documenti in parola siano già in possesso del Ministero, gli interessati dovranno indicarli in modo specifico, fornendo altresì tutte le notizie atte a rintracciarli.

Art. 3.

L'esame consisterà in tre prove scritte, di cui una avente carattere pratico, e di una prova orale, giusta il programma allegato al presente decreto. Le dette prove si svolgeranno in Roma, presso il Ministero, ed avranno inizio non prima dell'aprile 1930.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà costituita nel modo che verrà stabilito con successivo decreto ministeriale.

Con notificazione, da inserirsi nel *giornale militare*, sarà pubblicato l'elenco dei commissari, che il Consiglio di amministrazione del Ministero avrà deliberato di ammettere all'esame.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno sette decimi. La vo-

tazione complessiva verrà stabilita in base alla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria degli idonei, formata giusta il disposto dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dell'art. 1, ultimo comma del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel *giornale militare*.

Art. 8.

Ai commissari di leva che dovranno recarsi a Roma per prendere parte all'esame di cui al presente decreto, sarà fatto il trattamento previsto dall'art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, sostituisce quello in data 2 settembre 1929, per la parte che riguarda l'esame di idoneità per un posto del grado 9° dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.

Roma, 18 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

Programma dell'esame di idoneità per commissario di leva del grado 9°.

Prove scritte.

1° - Elementi di diritto amministrativo. — L'organizzazione dell'Amministrazione in generale. I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa. I Ministeri ed il Consiglio dei Mi-

nistri. Il Consiglio di Stato: sue funzioni consultive e giurisdizionali. La Corte dei Conti. Rapporti fra lo Stato e l'impiegato. Responsabilità degli impiegati dello Stato. Legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato. Regolamento, istruzioni, circolari. Responsabilità diretta e indiretta dello Stato.

Circoscrizione amministrativa. Prefetti: loro funzioni, unità di comando nell'amministrazione della provincia. Ordinamento podestarile. Governatorato di Roma.

Le forze armate dello Stato e la preparazione militare: esercito, marina ed aeronautica in generale. Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (portuaria, postelegrafonica, ferroviaria) e Milizia nazionale forestale. Istruzione premilitare. L'Opera Nazionale del Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

2°) - Elementi di diritto civile. — Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale. Cittadinanza. Domicilio e residenza. Assenti. Parentela. Matrimonio. Filiazione. Legittimazione. Adozione. Patria podestà. Minore età, tutela, emancipazione. Interdizione. Inabilitazione. Atti dello Stato civile. Ordinamento dello Stato Civile.

3°) - Leggi, regolamenti ed istruzioni sul reclutamento del Regio Esercito.

Prova orale.

Vale lo stesso programma allegato 3) di cui al decreto Ministeriale in data 20 agosto scorso anno, con cui furono indetti esami di concorso per merito distinto ad un posto di commissario di leva del grado 9° del ruolo ad esaurimento.

La durata delle prove scritte e della prova orale, sarà, di volta in volta, fissata dalla Commissione esaminatrice.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 132. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **R. decreto-legge n. 75 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende speciali autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30.** — (Ragioneria centrale). — 20 febbraio 1930 – Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 46, del 25 febbraio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 13 giugno 1929, nn. 956, 957 e 963, 17 giugno 1929, nn. 958, 959, 961, 962 e 971, 20 giugno 1929, n. 995 e 27 giugno 1929, nn. 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Omissis.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA

a) In aumento:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	91.000
Cap. n. 7 — Indennità e spese per commissioni e compensi, ecc.	»	64.000
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	»	150.000
Cap. n. 58 — Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo, ecc.	»	220.000
Totale degli aumenti . . .	L.	525.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 27 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	L.	150.000
Cap. n. 33 — Servizi di artiglieria, allestimento, manutenzione, ecc.	»	15.000
Cap. n. 34 — Servizio del genio. Spese per manutenzione, ecc.	»	205.000
Cap. n. 54 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali. Assegni, ecc.	»	155.000
Totale delle diminuzioni	L.	525.000

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Omissis.

N. 133. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Rimborso d'imposta fondiaria sugli immobili che l'amministrazione militare acquista al demanio dello Stato tanto in via consensuale che col metodo delle espropriazioni per causa di pubblica utilità.** — (Direzione generale del genio militare). — 22 febbraio 1930 – Anno VIII.

A modifica del foglio d'ordine in data 3 agosto 1915, n. III, di questo Ministero (ex Direzione generale di artiglieria e genio), si comunica che quello delle Finanze (Direzione generale delle imposte dirette), interessato a stabilire norme costanti e generali per i casi in cui occorra rimborsare agli aventi diritto la imposta fondiaria sugli immobili che l'amministrazione militare acquista tanto in via consensuale, quanto col metodo dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, con note 14 dicembre 1929, n. 11542 e 23 gennaio 1930, n. 312, ha determinato che il tributo fondiario è a carico del proprietario per tutto il periodo della temporanea occupazione degli immobili, cioè per il periodo compreso tra il giorno in cui la occupazione stessa è avvenuta e quello in cui il diritto di proprietà si è trasferito all'occupante. Tale trasferimento, come è noto, avviene, nel caso di acquisto consensuale, sotto la data in cui è stipulato l'atto di compravendita, e — nel caso di espropriazione — alla data in cui viene emesso il decreto prefettizio che autorizza l'espropriazione stessa e l'occupazione definitiva degli immobili.

Il detto tributo è, invece, a carico del Demanio dello Stato dalla data del titolo traslativo della proprietà sino al giorno

in cui la voltura catastale degli immobili diventa operativa sui ruoli.

Il predetto Ministero, in correlazione a quanto sopra e a modifica della prassi che erasi finora seguita, ha inoltre determinato che sulle indennità di occupazione temporanea di immobili (ragguagliate all'ammontare degli interessi sul prezzo capitale di acquisto o di espropriazione), da corrispondersi ai proprietari a titolo di rifusione dei danni da essi subiti per il sottratto godimento dei beni di loro proprietà, non sia effettuata alcuna ritenuta per imposta di ricchezza mobile, nella considerazione che il reddito di tali beni, del quale l'indennità di occupazione temporanea rappresenta il corrispettivo, essendo già, come sopra è stabilito, assoggettato ad imposta fondiaria, a carico del proprietario, non può formare oggetto di tassazione mobiliare.

Nell'ipotesi, poi, che all'atto di acquisto da parte dell'Amministrazione militare si dia efficacia retroattiva, facendo sì che il trasferimento del diritto di proprietà all'amministrazione militare venga a risalire al giorno stesso in cui avvenne la temporanea occupazione, la imposta fondiaria dovrà essere integralmente rimborsata al proprietario, ma questi dovrà però scontare l'imposta di ricchezza mobile su quella qualunque somma che gli venisse corrisposta in più del prezzo di acquisto a titolo d'indennizzo per la temporanea occupazione, o a titolo d'interessi di mora sul prezzo pattuito.

Se, infine, l'immobile occupato temporaneamente viene restituito al proprietario, l'indennizzo che a lui fosse corrisposto non sarà assoggettato ad alcuna ritenuta per imposta mobiliare, rimanendo a carico del proprietario medesimo l'imposta fondiaria durante il periodo della temporanea occupazione.

Gli uffici del genio militare dovranno, conseguentemente, d'ora innanzi, attenersi alle disposizioni suddette, sia per quanto concerne la ritenuta di ricchezza mobile nelle liquidazioni delle indennità di occupazione temporanea, sia per quanto ha tratto al pagamento delle imposte fondiarie, avendo cura di comunicare alle competenti Intendenze di Finanza, per il pagamento delle quote d'imposta a carico del Demanio, i documenti e le informazioni all'uopo occorrenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 134. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - PERSONALE OPERAIO. — **Alloggio e vitto agli operai in missione per servizio.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 6 marzo 1930 - Anno VIII.

In seguito ad accordi presi coi Ministeri della Marina e dell'Aeronautica, allo scopo di assicurare l'alloggio e il vitto al personale salariato delle amministrazioni militari in missione per servizio, si dispone quanto segue:

1. — Quando gli operai dell'amministrazione della guerra si recano in missione per servizio in centri dove hanno sede reparti del R. Esercito, debbono essere provveduti dell'alloggio presso i reparti stessi, ed ammessi, se capi operai, a partecipare alle mense sottufficiali, o al rancio dei caporali e soldati se semplici operai.

2. — Allorchè, invece, detti operai si recano in località dove non esistono reparti del R. Esercito, ma reparti della R. Marina o della R. Aeronautica, debbono ricevere da questi lo stesso trattamento.

3. — Le stesse agevolazioni sono dovute dai reparti del R. Esercito agli operai dipendenti dalle amministrazioni della Marina e dell'Aeronautica, in missione per servizio in località ove non abbiano sede reparti di queste amministrazioni.

4. — Presso i reparti ove non sia istituita la mensa per i sottufficiali, i capi operai possono, se ne fàcciano richiesta, essere ammessi al rancio dei caporali e soldati.

5. — Dell'importo del vitto somministrato dovrà prendersi nota sul foglio di viaggio di ciascun operaio, salvo che egli non l'abbia già pagato direttamente.

Al relativo rimborso al corpo (se trattisi di partecipazione al rancio) od alla mensa sottufficiali, provvederà l'ente presso il quale il salariato è effettivo e che gli liquida gli assegni.

6. — Analogamente a quanto stabiliscono gli articoli 240 e 241 del regolamento d'amministrazione per i sottufficiali e per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali o dei corpi dipendenti da altre amministrazioni, le somme rimborsate ai corpi, quale importo del rancio somministrato agli operai, saranno conteggiate fra i proventi da versare in tesoreria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 135. EQUIPAGGIAMENTO. — **Combinazione di tela rasata bianca per i militari addetti ai molini.** — (Direzione generale servizi logistici). - 6 marzo 1930 - Anno VIII.

Sono sostituiti con i seguenti altri, il conto di costruzione, e la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente, riguardanti la combinazione di tela rasata bianca per i militari addetti ai molini adottata con la circolare 444 del *giornale militare* 1929:

Conto di costruzione.

Tela di cotone rasata bianca alta m. 0,71, m. 5,76 a L. 3,80	L.	21,88
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (compresi 18 bottoni mezzani d'osso bianco a due fori, e compreso il refe di cotone)	»	5,40
Prezzo di costo	»	27,28
Prezzo di conteggio	L.	27,40

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente.

Taglie	Da costruirsi su 100	Tela di cotone rasata bianca alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1ª	12	6,25	75.00	
2ª	13	6.00	78.00	
3ª	25	5.82	145.50	
4ª	25	5.68	142.00	
5ª	12	5.52	66.24	
6ª	13	5.35	69.55	
Totali..	100		576.29	
		Media	5.76	

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 136. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti relative alle serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi logistici). - 6 marzo 1930 - Anno VIII.

Alle circolari 516 e 770 del *giornale militare* 1929, con le quali furono adottati gli oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari, sono apportate le seguenti varianti:

Sono assegnati agli allievi delle Accademie militari i seguenti oggetti di uso comune con la truppa:

1 telo mimetico impermeabile per tenda mod. 1929, (durata mesi 36);

2 parti di bastone, di acciaio, per tenda mimetica modello 1929 (durata mesi 36);

2 paletti per tenda, (durata mesi 36).

E' esteso agli allievi dei collegi militari l'uso delle camicie da giorno e da notte adottate per gli allievi delle Accademie militari. Pertanto sono abrogati i conti di costruzione delle camicie degli allievi degli istituti militari riportati dalla « Raccolta dei conti di costruzione » - ediz. 1927, pag. 94.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 137. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SOTTUFFICIALI. — **Esperimento per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire nella specialità alpini.** — Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) — 6 marzo 1930 - Anno VIII.

1. — Il Ministero ha determinato di trasferire nei reggimenti alpini alcuni sergenti e sergenti maggiori dei reggimenti di fanteria di linea, previo accertamento dell'idoneità fisica e previo un periodo di esperimento presso i reggimenti alpini.

2. — Il periodo di esperimento avrà la durata di 5 mesi, dal 1° maggio al 30 settembre 1930, e il numero dei sottufficiali da ammettervi sarà di 100, ripartiti fra i nove reggimenti alpini.

3. — Per l'ammissione al suddetto esperimento sarà data la precedenza ai sergenti ed occorrendo, ai sergenti maggiori in ordine inverso di anzianità.

4. — Durante l'esperimento il personale suddetto sarà aggregato al corpo presso il quale presterà servizio.

5. — Coloro che durante l'esperimento non daranno affidamento di riuscita per condotta non buona o per deficiente attitudine, saranno fatti rientrare ai corpi di provenienza a cura del reggimento stesso cui sono aggregati, il quale nel contempo, pel tramite gerarchico, ne darà avviso al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e ai corpi interessati.

6. — I sottufficiali che al termine dell'esperimento saranno dichiarati idonei al servizio negli alpini saranno segnalati all'Ispettorato delle truppe alpine il quale esprimerà il suo parere in merito e ne riferirà al Ministero per le sue decisioni circa il trasferimento definitivo nella specialità alpini. Di massima i sottufficiali idonei saranno lasciati effettivi nel reggimento alpini presso il quale hanno fatto l'esperimento.

7. — I comandi di corpo d'armata e i comandi militari delle isole entro il 31 marzo p. v., faranno pervenire al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco di tutti i sergenti e sergenti maggiori dei dipendenti reggimenti di fanteria che aspirano al passaggio nella specialità alpini, indicando, per ciascuno di essi, se sia ritenuto idoneo al passaggio nella suddetta specialità. In tale elenco saranno anche indicate tre sedi di reggimenti alpini gradite da ciascun aspirante, in ordine di preferenza.

All'elenco dovranno essere allegate le copie del foglio caratteristico e del foglio matricolare mod. 59, non che una dichiarazione del medico del corpo dalla quale risulti che l'interessato possieda la necessaria attitudine fisica per prestare servizio nella specialità alpini.

8. — Fra i sottufficiali segnati in tali elenchi il Ministero sceglierà quelli che dovranno essere sottoposti allo speciale esperimento.

I prescelti saranno, dal Ministero stesso, segnalati ai comandi di corpo d'armata ed ai corpi interessati e dovranno presentarsi ai reggimenti alpini il 30 aprile p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 138. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — **Corsi di abilitazione per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire in artiglieria - specialità da montagna o pesante.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) — 6 marzo 1930 - Anno VIII

1. — Il Ministero ha determinato di fare svolgere presso la scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore due speciali corsi di abilitazione per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire in artiglieria — specialità da montagna o pesante — allo scopo di ripianare le deficienze di sottufficiali ivi esistenti.

2. — I corsi avranno la durata di 3 mesi, dal 1° maggio al 31 luglio 1930, e vi parteciperanno:

40 sergenti o sergenti maggiori di fanteria per l'artiglieria da montagna;

50 sergenti o sergenti maggiori di fanteria per l'artiglieria pesante.

3. — Per l'ammissione ai suddetti corsi sarà data la precedenza ai sergenti, ed occorrendo, ai sergenti maggiori in ordine inverso di anzianità.

4. Coloro che durante lo svolgimento dei corsi non daranno affidamento di riuscita per deficiente attitudine o per condotta saranno fatti rientrare ai reggimenti di provenienza a cura della scuola stessa, che nel contempo ne darà avviso pel tramite gerarchico al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e ai corpi di provenienza.

5. — I sottufficiali che al termine dei corsi saranno dichiarati idonei al passaggio nella rispettiva specialità di artiglieria, dovranno essere segnalati al Ministero per la destinazione ad un reggimento di artiglieria da montagna o pesante, per compiervi 3 mesi di esperimento.

Ultimato l'esperimento con esito favorevole, essi saranno trasferiti effettivi con determinazione ministeriale nei reggimenti di artiglieria da montagna e pesante.

6. — La scuola allievi sottufficiali, nel segnalare gli idonei per la destinazione ad un reggimento, comunicherà altresì tre sedi gradite da ogni sottufficiale, in ordine di pre-

ferenza. Le destinazioni saranno fatte in relazione alle vacanze di organico dei vari reggimenti e alla graduatoria degli allievi.

7. — I comandi di corpo d'armata e i comandi militari delle isole entro il 31 marzo 1930 comunicheranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) i nomi di tutti i sergenti e sergenti maggiori dei reggimenti di fanteria dipendenti che aspirino al passaggio in artiglieria.

Essi saranno raggruppati in due elenchi — uno per la specialità da montagna ed uno per la specialità pesante — indicando per ciascuno di essi se sia ritenuto idoneo per frequentare lo speciale corso.

Agli elenchi dovranno essere allegate le copie del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico dei singoli sottufficiali, e per gli aspiranti alla specialità da montagna anche una dichiarazione del medico del corpo dalla quale risulti che l'interessato possiede la necessaria attitudine fisica.

8. — Fra i sottufficiali indicati in tali elenchi il Ministero sceglierà quelli da comandare ai corsi.

I prescelti saranno, dal Ministero stesso, segnalati ai comandi di corpo d'armata, ai corpi interessati e alla scuola di Nocera Inferiore alla quale dovranno presentarsi il 30 aprile p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 139. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 6 marzo 1930 - VIII.

1. — Il 28 maggio prossimo venturo si riapriranno gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia, che funzioneranno per ufficiali e militari di truppa con turni di cura di quindici giorni ciascuno, in numero di *sette* presso lo stabilimento di Acqui e di *otto* presso quello di Ischia.

Tali turni saranno così regolati:

1° turno dal 28 maggio all'11 giugno in entrambi gli stabilimenti;

2° turno dal 16 giugno al 30 giugno in entrambi gli stabilimenti;

3° turno dal 5 luglio al 19 luglio in entrambi gli stabilimenti;

4° turno dal 24 luglio al 7 agosto in entrambi gli stabilimenti;

5° turno dal 12 agosto al 26 agosto in entrambi gli stabilimenti;

6° turno dal 31 agosto al 14 settembre in entrambi gli stabilimenti;

7° turno dal 19 settembre al 3 ottobre in entrambi gli stabilimenti;

8° turno dall'8 al 22 ottobre nel solo stabilimento di Ischia.

2. — Per l'ammissione alle cure in parola valgono le disposizioni di cui ai numeri 18, 19 e 20 delle norme per il servizio balneario militare - Ediz. 1928-VI.

Non saranno ammessi, peraltro, nei due stabilimenti suddetti gli invalidi e mutilati di guerra, che abbiano diritto alla assistenza e protezione da parte della competente Opera Nazionale, di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, eccezione fatta per gli ufficiali riassunti o mantenuti in servizio nell'Amministrazione della guerra.

Per l'eventuale ammissione di militari in congedo (anche se impiegati dello Stato) non provvisti di pensione vitalizia nè pensionati di guerra, che abbisognino di cure balneo-termali per postumi di ferite o infermità incontrate in servizio militare, le domande degli interessati devono essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) pel tramite dell'Ente presso il quale i detti ex militari sono tenuti a ruolo (distretto militare ecc.), per la prescritta preventiva autorizzazione ministeriale (art. 684 del regolamento d'amministrazione).

Le proposte di ammissione alle cure devono essere trasmesse dei comandi o uffici interessati alle direzioni degli ospedali militari competenti nel termine 30 marzo-20 aprile p. v.; le visite per l'accertamento da parte delle speciali commissioni mediche di cui al n. 23 delle norme saranno praticate dal 1° al 30 aprile.

3. — Trascorsi tali termini, nessuna proposta o visita potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero, salvo il disposto del n. 22 delle Norme per quanto riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari e quelli ritenuti bisognosi di cure in sede di visite collegiali. Per questi le proposte non saranno accompagnate dalla cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera del militare, bastando all'uopo che *in margine della parte prima e seconda del modello* 458 *sia fatta menzione del ricovero e della data di esso.*

Per gli ufficiali e gli uomini di truppa della R. Marina, le visite e le proposte di ammissione saranno fatte, come per lo passato, a cura degli ufficiali medici della R. Marina, o, in mancanza di questi, da ufficiali medici del R. Esercito, e le proposte saranno trasmesse a questo Ministero pel tramite della direzione centrale di sanità marittima.

Negli stabilimenti sanitari militari in cui speciali esigenze di servizio lo impongano, l'ufficiale superiore membro della Commissione visitatrice potrà essere il direttore dello stabilimento.

4. — Le autorità che inviano a visita gli ammittendi debbono portare la più vigile cura onde venga adempiuto a tutto quanto prescrive il n. 30 delle Norme; terranno presente inoltre che, esclusi rari casi di assoluta necessità, gli ufficiali non possono, per fruire delle cure termali, assentarsi dalle esercitazioni estive; per tanto le tre mute indicate dai comandi come preferibili, non dovranno coincidere col periodo delle esercitazioni stesse.

5. — Le commissioni mediche esamineranno gli inviati a visita con scrupolosità, formulando dichiarazioni brevi, ma chiare e precise e non semplici enunciazioni diagnostiche, di modo che chi legge possa formarsi un concetto esatto delle infermità e dello stato di esse. Faranno altresì speciale attenzione alle controindicazioni, come sono indicate al n. 17 delle Norme, e non redigeranno proposte se non per vera e riconosciuta necessità, astenendosi dal proporre coloro che allegano soltanto sintomi subbiettivi.

Completeranno il mod. 458 rispondendo con precisione alle varie richieste *a*), *b*), *c*), *d*), ecc. e aggiungendo, *in base alle dichiarazioni delle autorità proponenti*, se gli interessati

debbono, o non, pagare la retta (n. 10 e 30 delle Norme indicate). Si raccomanda pure che nel foglio di proposta mod. 458 (parte seconda) a tergo (avvertenza 2ª) sia ben segnato l'indirizzo completo del corpo, reparto od ufficio da cui dipende il militare od impiegato.

6. — Di massima non potranno essere proposti coloro che abbiano usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per le stesse infermità negli anni precedenti. I medici visitatori, peraltro, qualora lo ritengano opportuno, potranno *in via eccezionale* compilare altra proposta per lo stesso individuo e per le medesime infermità; ma in tal caso ne specificheranno chiaramente il motivo sul mod. 458. Il modello stesso sarà poi trasmesso al direttore di sanità territoriale, il quale esprimerà sempre il proprio parere sul bisogno della nuova cura proposta, visitando il soggetto, se lo riterrà del caso. Questo Ministero si riserva di decidere caso per caso.

Per quelli invece che risultino avere fruito cinque o più volte di cure balneo-termali per le medesime infermità negli anni precedenti, non si farà luogo da parte dei comandi od uffici a proposta alcuna di nuova ammissione.

7. — Si ricorda che le proposte alle cure vanno sempre fatte per lo stabilimento balneo-termale più vicino. Accadendo che il numero dei proposti per uno stabilimento superi quello dei posti complessivamente disponibili per tutte le mute, è in facoltà del Ministero della guerra - Direzione generale di sanità militare - di dichiarare « ammissibili se vi sarà posto » o di assegnare all'altro stabilimento coloro che risultino in eccedenza.

8. — I comandi, direzioni ed uffici hanno l'obbligo di avvertire i propri militari e funzionari civili che i dichiarati « ammissibili se vi sarà posto » non debbono partire per lo stabilimento se non in seguito ad avviso del direttore medesimo.

9. — Si richiama l'attenzione delle autorità interessate sulla importanza della visita di conferma, da praticare prima della partenza, come è prescritto dal n. 40 delle Norme sucitate.

10. — All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun ammesso dovrà essere munito dal corpo, o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte seconda del mod. 458, nonchè del biglietto di entrata mod. 450 o di altro documento equivalente, ed inoltre, nei casi contemplati dal n. 10 delle norme, della ricevuta dell'effettuato pagamento; ciò in conformità di quanto è disposto, per le ammissioni negli ospedali militari, dall'art. 688 del regolamento d'amministrazione.

11. — La retta giornaliera per gli ammessi negli stabilimenti balneo-termali militari è stabilita dalla circolare 644 *giornale militare* 1927.

12. — *Ammissioni esterni.* — Per essere ammessi come esterni, per le sole operazioni curative, presso gli stabilimenti militari, non occorre rivolgere domanda al Ministero, ma basterà che l'ufficiale od impiegato, a mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo ufficio, rivolga istanza al direttore dello stabilimento, giustificando il bisogno mediante dichiarazione medica. Possono essere ammessi altresì come esterni gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati a riposo, purchè si trovino nelle condizioni stabilite dal n. 20 delle Norme per il servizio balneario. Il direttore dello stabilimento giudicherà in merito alla richiesta, comunicando, in caso affermativo, il giorno della presentazione e la retta da pagarsi per ogni giornata di cura, in base alla circolare 540 *giornale militare* 1929.

Avvertenze.

A) Si rammenta che, giusta il disposto del n. 17 (paragrafo 2°) del regolamento per le licenze del R. esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da causa di servizio deve essere calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può spettare.

B) Il Ministero si riserva di comunicare, come di consueto, le facilitazioni che potranno essere ottenute dagli stabilimenti balneo-termali civili in favore dei personali dell'aministrazione militare e delle loro famiglie.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 140. — AVANZAMENTO — **R. decreto n. 83 - Norme e programmi concernenti gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.** — (Gabinetto) — 12 febbraio 1930 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 52, del 4 marzo 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2297, relativo agli esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del Regio esercito;

Vista la legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito 11 marzo 1923, n. 398, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, recante modificazioni ad alcune particolari disposizioni della legge suddetta;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, che stabilisce le norme ed i programmi concernenti gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 4° capoverso dell'art. 2 del R. decreto n. 1418 del 15 luglio 1926 è modificato come segue:

c) in un esperimento pratico di comando di battaglione di compagnie fucilieri in ordine chiuso.

La Commissione inoltre accerterà nel modo che crederà migliore se i candidati sappiano servirsi del cavallo nelle varie contingenze di servizio.

Art. 2.

Il capoverso *e*) della lettera *A*) ed il capoverso *d*) della lettera *B*) dell'art. 3 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418. sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

c) esperimento pratico di comando di compagnia fucilieri in ordine chiuso.

La Commissione inoltre accerterà nel modo che crederà migliore se i candidati sappiano servirsi del cavallo nelle varie contingenze di servizio.

d) esperimento pratico di comando di battaglione di compagnie fucilieri in ordine chiuso.

La Commissione inoltre accerterà nel modo che crederà migliore se i candidati sappiano servirsi del cavallo nelle varie contingenze di servizio.

Art. 3.

L'art. 9 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, è sostituito come segue:

« L'esperimento obbligatorio al quale debbono essere sottoposti a norma dell'art. 65 della legge 11 marzo 1926, n. 398, i tenenti colonnelli dei carabinieri Reali ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta al grado di colonnello consisterà:

1° Nell'esercitare, per un mese almeno, il comando di una legione territoriale sotto la diretta vigilanza del Generale Ispettore di Zona e del colonnello comandante titolare della legione, il quale dovrà lasciare al candidato ampia libertà di azione, intervenendo solo quando fosse necessario evitare o eliminare inconvenienti di particolare rilievo.

Durante tale prova i tenenti colonnelli dovranno anche dimostrare di conoscere tutte le operazioni che un comando di legione deve compiere per la mobilitazione dei reparti dell'Arma e di sapersi valere del cavallo nelle varie contingenze del servizio.

Al termine della prova il colonnello titolare della legione redigerà apposita relazione che, munita del parere del Generale Ispettore, sarà trasmessa al Presidente della Commissione giudicatrice di cui all'art. 13;

2° Nel sostenere, dinanzi a detta Commissione, una discussione orale su argomenti di carattere generale riflettenti: l'ordinamento dell'Arma: il funzionamento amministrativo e disciplinare delle legioni; lo speciale servizio del

l'Arma, l'impiego di essa in tempo di pace per i còmpiti di istituto ed in tempo di guerra presso i comandi delle grandi unità mobilitate.

La Commissione medesima dovrà fare altresì discutere dai candidati quistioni di carattere militare e sociale tenendo conto, nella proposizione degli argomenti, dello sviluppo e dei limiti fissati per i programmi dei corsi di cultura tecnico-professionali per gli ufficiali superiori presso la Scuola centrale carabinieri Reali ».

Art. 4.

L'art. 13 del R. decreto n. 1418 del 15 luglio 1926 è sostituito dal seguente:

Per tutti gli esperimenti obbligatori e per tutti gli esami facoltativi funzionerà una Commissione così composta:

Il comandante in 2ª dell'Arma dei carabinieri Reali ed in sua assenza il generale di divisione addetto al Comando generale, *presidente*.

Due generali di brigata dei carabinieri Reali, designati dal Ministero, *membri*.

Il colonnello comandante la Scuola centrale dei carabinieri Reali, *membro e segretario*.

Due colonnelli dei carabinieri Reali, designati dal Ministero, *membri*, il meno anziano dei quali funzionerà da supplente e prenderà parte al voto solo quando, per improvvisa assenza, debba sostituire uno dei quattro membri effettivi.

Art. 5.

Il primo capoverso dell'art. 14 del R. decreto n. 1418 del 15 luglio 1926 è sostituito dal seguente:

Per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta dei tenenti e dei capitani, faranno parte della Commissione giudicatrice, senza diritto a voto, gli insegnanti titolari di *diritto penale e procedura penale*, *codice penale militare*, *diritto amministrativo*, *economia politica*, *legislazione sociale e sindacale* dei corsi di cultura pei subalterni e capitani, svolti presso la Scuola centrale carabinieri Reali di Firenze.

Per gli esami facoltativi di avanzamento a scelta dei maggiori, saranno chiamati a far parte della Commissione suddetta, pur senza diritto a voto, gli insegnanti di *diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, economia politica e questione sociale, diritto di lavoro e legislazione sociale e polizia scientifica,* dei corsi di cultura per ufficiali superiori svolti presso la Scuola centrale carabinieri Reali di Firenze.

Art. 6.

I programmi particolareggiati degli esami ed esperimenti annessi al R. decreto n. 1418 del 15 luglio 1926 sono abrogati e rispettivamente sostituiti da quelli che, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, sono allegati al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 112. — MANCINI.

ALLEGATO 1.

Programma degli esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore dei carabinieri Reali.

DISCUSSIONE ORALE SULLE MATERIE SEGUENTI.

A. — *Educazione professionale.* —

1ª Tesi. — Ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

2ª Tesi. — Criteri di massima in ordine alle dipendenze ed alle relazioni degli ufficiali comandanti territoriali.

3ª Tesi. — Della istruzione del personale.

4ª Tesi. — Dei doveri del comandante di divisione dell'Arma.

5ª Tesi. — Il servizio d'istituto dell'Arma.

6ª Tesi. — Del governo disciplinare dell'Arma.

7ª Tesi. — La visita periodica ai comandi dipendenti.

B. — *Reclutamento del R. esercito — Leva all'estero.*

1ª Tesi. — Reclutamento del Regio esercito — Principî generali.

2ª Tesi. — Ferme di leva — Operazioni di leva — Liste di leva — Consigli di leva — Commissioni mobili.

3ª Tesi. — Chiamate alla leva — Esame personale ed arruolamento degli inscritti — Funzioni ed obblighi dell'Arma dei carabinieri Reali.

4ª Tesi. — Renitenti alla leva — Liste dei renitenti.

5ª Tesi. — Arruolamenti e riammissioni nell'Arma dei carabinieri Reali.

6ª Tesi. — Leva all'estero — Dispensa provvisoria e definitiva — Permessi di rimpatrio — Renitenza in materia di leva all'estero.

7ª Tesi. — Missionari cattolici — Sacerdoti cattolici aventi cura d'anime.

C. — *Legge penale militare.*

1ª Tesi. — Reato militare — Pene militari — Imputabilità.

2ª Tesi. — Reati militari — Contro il servizio — In servizio — Contro la disciplina.

3ª Tesi. — Nozioni generali sulla procedura in tempo di pace — Tribunali militari territoriali permanenti.

4ª Tesi. — Tribunale supremo militare — Costituzione.

5ª Tesi. — Giurisdizione militare in tempo di guerra — Competenza — Tribunali straordinari.

D. — *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.*

1ª Tesi. — L'organizzazione amministrativa dello Stato Italiano — Organi amministrativi ed organi costituzionali — Classificazione degli organi amministrativi.

2ª Tesi. — L'amministrazione diretta centrale dello Stato — Ministeri — Organi consultivi ed organi di controllo.

3ª Tesi. — L'amministrazione diretta locale dello Stato — Prefetture — Governatorato — Podestà — Alto Commissario.

4ª Tesi. — L'amministrazione indiretta — Gli enti autarchici territoriali ed istituzionali.

5ª Tesi. — Gli enti autarchici corporativi — I sindacati e la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

E. — *Principî di Diritto penale e Codice penale.*

1ª Tesi. — Del reato e delle pene.

2ª Tesi. — Imputabilità — Cause che la escludono o la attenuano.

3ª Tesi. — Del tentativo e del concorso di più persone — Della recidiva.

4ª Tesi. — Estinzione del reato e delle pene.

5ª Tesi. — Partizione dei delitti secondo i 10 titoli del libro secondo del codice penale e delle contravvenzioni secondo il libro terzo del codice stesso.

6ª Tesi. — Criteri differenziali fra reati affini.

F. — *Nozioni sull'ordinamento giudiziario.*

1ª Tesi. — La giustizia civile — Fattori del giudizio civile e la giurisdizione.

2ª Tesi. — Divisione delle competenze.

3ª Tesi. — Del giudizio penale e delle sue varie forme di celebrazione.

G. — *Principî di procedura penale.*
Codice di procedura penale.

1ª Tesi. — Rapporti — Denuncie — Querele — Caratteri differenziali.

2ª Tesi. — Istruzione formale e istruzione sommaria — Concorso degli ufficiali di polizia giudiziaria.

3ª Tesi. — Dell'imputato e della pena — Libertà personale — Diversi modi di arresti.

4ª Tesi. — Della condanna condizionale e della libertà condizionale.

B. — *Legge e regolamento di P. S.*

1ª Tesi. — Concetto della polizia — Obbietto dell'azione di polizia — Concetto di ordine pubblico — Spirito pubblico.

2ª Tesi. — Misure straordinarie di polizia e leggi speciali per motivi di ordine pubblico — Stato di pericolo pubblico — Stato di guerra.

3ª Tesi. — Delle armi — Disposizioni relative al porto delle armi e alla raccolta delle armi — Loro detenzione — Loro smercio — Loro fabbricazione.

4ª Tesi. — Disposizioni relative agli spettacoli pubblici — Esercizi pubblici — Agenzie — Tipografie — Affissioni — Mestieri girovaghi — Operai e domestici.

5ª Tesi. — Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata.

6ª Tesi. — Disposizioni relative alle classi pericolose della società.

7ª Tesi. — Dell'ammonizione e del confino di polizia.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

ALLEGATO 2.

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di capitano dei carabinieri Reali.

DISCUSSIONE ORALE SULLE SEGUENTI MATERIE.

A. — *Nozioni generali sull'ordinamento del R. Esercito.*

1ª Tesi. — Ordinamento delle forze — Gli ordinamenti del Regio esercito italiano nel dopo guerra.

2ª Tesi. — Ripartizione del personale — Le truppe — I servizi — Frazionamento e raggruppamento interno del personale — Raggruppamento del personale in unità maggiori.

3ª Tesi. — Ordinamento dell'Esercito italiano — Regio esercito metropolitano.

4ª Tesi. — Comando supremo — Ministro della guerra — Il Consiglio dell'esercito — I Comandi designati d'Armata.

5ª Tesi. — La circoscrizione militare territoriale.

6ª Tesi. — Cenni sull'ordinamento delle forze coloniali.

B. — *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo del Regno.*

1ª Tesi. — Nozioni sommarie del diritto amministrativo — Studio giuridico dell'attività dello Stato — Organizzazione dell'amministrazione in generale.

2ª Tesi. — I Ministeri — Il Consiglio di Stato: sua organizzazione e sue attribuzioni — La Corte dei conti: sue attribuzioni amministrative e giurisdizionali.

3ª Tesi. — Concetto di impiegato e criteri giuridici occorrenti alla sua determinazione — Indole del rapporto fra lo Stato ed i suoi impiegati e suo svolgimento — Doveri dell'impiegato nell'esercizio delle sue attribuzioni.

4ª Tesi. — Responsabilità dei pubblici impiegati — Responsabilità civile: verso terzi: verso lo Stato — Responsabilità penale — Responsabilità disciplinare.

5ª Tesi. — Diritti degli impiegati: diritto all'impiego: diritto allo stipendio e pensione — Cessazione dal servizio pubblico — Collocamento a riposo: aspettativa: disponibilità: congedo: sospensione: revoca dall'impiego: destituzione.

6ª Tesi. — Esame sommario della legge comunale e provinciale.

C. — *Nozioni generali sull'ordinamento giudiziario del Regno.*

1ª Tesi. — Nozioni sull'amministrazione della giustizia e sull'ordinamento giudiziario vigente — Autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia nelle materie civili e penali.

2ª Tesi. — Quali sono i funzionari dell'ordine giudiziario con particolare riguardo agli uffici del P. M. ed all'ufficio di istruzione — Incompatibilità, esenzioni e recusazioni dei funzionari giudiziari.

3ª Tesi. — Elezioni dei giurati — Formazione delle liste — Composizione definitiva del giurì.

4ª Tesi. — Delle udienze e particolarmente di quelle penali — Della polizia delle udienze.

5ª Tesi. — Effetti dell'azione penale civile in relazione alla funzione di polizia giudiziaria.

D. — *Principî di Diritto penale e Codice penale.*

1ª Tesi. — Della legge penale — Nozione legale del reato e sua specie — Pena in sè stessa e sistema delle pene secondo il codice penale italiano.

2ª Tesi. — Della imputabilità e cause che la escludono o la diminuiscono — Delitto tentato e delitto mancato secondo la teoria classica e secondo la scuola criminale positiva — Il concorso di più persone in uno stesso reato — Correità — Complicità.

3ª Tesi. — Dell'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

4ª Tesi. — Legge eccezionale sulla difesa dello Stato.

5ª Tesi. — Esame dei vari delitti contro la libertà tutelata da sanzioni penali.

6ª Tesi. — Le aggressioni contro la pubblica amministrazione e contro le persone rivestite di autorità pubblica.

7ª Tesi. — Esame sommario dei delitti contro l'amministrazione della giustizia — Il falso nel vigente codice penale.

8ª Tesi. — Esame sommario dei principali delitti contro la incolumità pubblica, la sicurezza dei mezzi di trasporto, di comunicazione, di alimentazione pubblica.

9ª Tesi. — I reati di amore e di libidine nel codice penale italiano.

10ª Tesi. — La persona e la proprietà: loro tutela giuridica nel vigente codice penale.

E. — *Codice di procedura penale.*

1ª Tesi. — Finalità della legge di procedura penale in ordine all'accertamento dei reati — Còmpito della polizia giudiziaria — Ufficiale ed agente di polizia giudiziaria: loro specifiche attribuzioni — Rapporti della P. G. coll'autorità giudiziaria.

2ª Tesi. — Atti di polizia giudiziaria: loro classificazione ed esame del contenuto di ciascuno di essi — Sequestro — Perquisizioni personali e domiciliari — Ricognizione di persone e di cose — Confronto — Esame separato di tali atti di polizia giudiziaria.

3ª Tesi. — Azione civile derivante dal reato in relazione agli atti di P. G. più importanti — Suoi scopi.

4ª Tesi. — Concetto della flagranza e sua importanza come fondamento giuridico della legittimità dell'arresto in vari reati — Esame specifico di tali reati.

5ª Tesi. — Definizione dei mandati e loro classificazione.

6ª Tesi. — Del giudizio penale — Caratteri fondamentali del dibattimento celebrato dinanzi al Pretore, al Tribunale ed alla Corte d'assise.

7ª Tesi. — Condanna condizionale: esame di tale istituto — Liberazione condizionale — Amnistia — Indulto — Grazia — Esame specifico di questi diversi istituti.

F. — *Codice penale per l'Esercito.*

1ª Tesi. — Della legge penale militare — Necessità di una legge speciale — Suoi effetti riguardo alla persona colpevole — Nozione di reato militare — Esame delle varie pene militari.

2ª Tesi. — Reati contro il servizio — Reati in servizio — Reati contro la disciplina.

3ª Tesi. — Nozioni generali sulla procedura in tempo di pace — Organi giudiziari dell'Esercito — Tribunali territoriali permanenti — Loro competenza.

4ª Tesi. — Nozioni generali sulla procedura in tempo di guerra — Tribunali straordinari.

5ª Tesi. — Magistratura speciale — Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

G. — *Legge e regolamento di P. S.*

1ª Tesi. — La legge di P. S. — Sue finalità — Organizzazione della P. S. in Italia — Determinazione della qualità di ufficiale di P. S. e di agente di P. S. — Concetto di ordine pubblico — Spirito pubblico — Misure straordinarie di polizia e leggi speciali per motivi di ordine pubblico — Stato di pericolo pubblico — Stato di guerra.

2ª Tesi. — Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzione — Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti pubblici — Doveri dell'Arma dei carabinieri Reali.

3ª Tesi. — Delle armi — Disposizioni relative al porto di armi: raccolta delle armi: loro detenzione: loro smercio: loro fabbricazione — Prevenzioni degli infortuni e disastri.

4ª Tesi. — Disposizioni relative agli spettacoli pubblici, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici — Industrie pericolose e mestieri rumorosi ed incomodi — Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e investigazione privata.

5ª Tesi. — Disposizioni relative alle classi pericolose della società — Mendicanti, viandanti, liberati dal carcere, stranieri, ammoniti, vigilati speciali — Del confino di polizia.

H. — *Principî di diritto pubblico.*

1ª Tesi. — Idea del diritto — Sue suddivisioni.

2ª Tesi. — Definizione dello Stato e della sovranità — Le diverse teorie sullo Stato.

3ª Tesi. — La legge elettorale politica.

I. — *Principî di economia politica.*

1ª Tesi. — Scopo dell'economia politica — Cenni sulle principali dottrine economiche — Beni — Valore — Prezzo — Ricchezza.

2ª Tesi. — Produzione della ricchezza — Suoi fattori: natura — Capitale — Lavoro.

3ª Tesi. — Distribuzione della ricchezza: rendita, salario, interesse e profitto.

4ª Tesi. — Circolazione della ricchezza — Istituti di credito — Le Borse.

5ª Tesi. — Consumo della ricchezza: diritti e doveri dei consumatori — Spese di lusso — Risparmi.

L. — *Legislazione sociale.*

1ª Tesi. — Legislazione sociale: finalità — Organizzazione internazionale del lavoro — La disoccupazione e suoi rimedi — Assicurazioni operaie ed assicurazioni sociali — Scioperi — Sabotaggio — Organizzazione scientifica del lavoro.

2ª Tesi. — Il Fascismo in Italia — Sua affermazione nel Paese — I suoi capisaldi nelle leggi dette fasciste — I sindacati fascisti e la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

M. — *Regolamento organico e generale dell'Arma.*

1ª Tesi. — L'Arma dei carabinieri Reali — Cenni storici.

2ª Tesi. — Istituzione e prerogative — Attribuzioni e doveri degli ufficiali e sottufficiali.

3ª Tesi. — Dipendenza e relazioni degli ufficiali comandanti territoriali.

4ª Tesi. — Criteri informativi della nota preliminare al regolamento generale dell'Arma.

5ª Tesi. — Il servizio d'istituto dell'Arma.

6ª Tesi. — Il servizio delle informazioni.

7ª Tesi. — Disciplina.

8ª Tesi. — Visite periodiche ed ispezioni.

9ª Tesi. — Verifiche di servizio e verifiche disciplinari.

N. — *Legge sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali.*

1ª Tesi. — Legge e regolamento sullo stato dei sottufficiali.

2ª Tesi. — Le commissioni di disciplina.

3ª Tesi. — Avanzamento ad anzianità ed a scelta nei vari gradi di sottufficiale.

4ª Tesi. — Legge e regolamento sullo stato degli ufficiali.

5ª Tesi. — Consigli di disciplina.

6ª Tesi. — Legge e regolamento sull'avanzamento degli ufficiali in S. P. E.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

ALLEGATO 3.

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) al grado di maggiore dei carabinieri Reali.

DISCUSSIONE ORALE SULLE MATERIE SEGUENTI.

A. — *Principî di economia politica.*

1ª Tesi. — Oggetto dell'economia politica — Le dottrine economiche secondo il metodo e le soluzioni.

2ª Tesi. — Produzione della ricchezza — Suoi fattori: natura, lavoro, capitale — Organizzazione della produzione — Industria — Coalizioni industriali — Divisione del lavoro — Libertà del lavoro.

3ª Tesi. — Circolazione della ricchezza — Teoria del valore — Legge del valore — Scambio — Organi dello scambio — La moneta — Banche — Stanze di compensazione — Borse di commercio — Scambio internazionale — Protezionismo e libero scambio.

4ª Tesi. — Distribuzione della ricchezza — Rendita — Salario — Interesse — Profitto.

5ª Tesi. — Consumo della ricchezza: diritti e doveri del consumatore, spese di lusso, risparmio.

B. — *Questione sociale.*

1ª Tesi. — La questione sociale nella storia — La questione operaia — Individualismo e collettivismo — Il socialismo: sua genesi e sua evoluzione — Carlo Marx e l'internazio-

nale — Collettivismo — Sindacalismo — Comunismo — La dottrina bolscevica — Democrazia cristiana.

2ª Tesi. — L'economia sociale ed il movimento socialista — Caratteri socialisti della distribuzione — Lotta di classe e collaborazione di classe.

3ª Tesi. — La dottrina liberale — Lo stato liberale: sua caratteristica, suo contenuto — Lo stato demoliberale — Stato democratico e stato socialista.

4ª Tesi. — Il Fascismo in Italia: come e perchè è sorto — Analisi delle differenze fra la concezione liberale, democratica e socialista dello Stato in confronto della concezione fascista — Caratteristiche più salienti dello Stato fascista.

C. — *Legislazione sociale.*

1ª Tesi. — Definizione della legislazione sociale e del lavoro — Le fasi storiche del lavoro — Le fonti della legislazione del lavoro nei vari Paesi.

2ª Tesi. — Natura del diritto del lavoro — metodo — applicazione ed interpretazione — La giurisprudenza sociale — Impresa e lavoro nell'ordinamento odierno — Le condizioni del lavoro: *a*) avviamento al lavoro (formazione professionale e collocamento); *b*) durata del lavoro e riposi, *c*) rimunerazione del lavoro: *d*) igiene e sicurezza del lavoro; *e*) la protezione della donna e del fanciullo; *f*) l'organizzazione razionale del lavoro; *g*) la cooperazione.

3ª Tesi. — La funzione assistenziale dello Stato: La riforma sociale realizzata dal Fascismo — Caratteri generali della riforma sociale in materia assistenziale — Provvedimenti per la tutela igienica della stirpe — L'ordinamento dell'amministrazione sanitaria — Profilassi delle malattie sociali: lotta contro la tubercolosi: lotta contro la malaria — Profilassi antivenerea — Lotta contro il cancro — Profilassi sociale delle malattie mentali — Profilassi della lebbra — Lotta contro il tracoma — Lotta contro l'alcoolismo — Lotta contro gli stupefacenti — Legislazione contro la tratta delle donne e dei fanciulli.

4ª Tesi. — Le istituzioni sociali di previdenza e di protezione sociale: dalla carità alla previdenza — Previdenza sociale e stato corporativo — Le assicurazioni sociali nella

legislazione italiana: *a*) assicurazione per la maternità; *b*) assicurazione contro le malattie: 1° contro la tubercolosi; 2° contro la malaria, nelle nuove provincie; *c*) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (il fenomeno infortunistico — infortuni industriali — infortuni agricoli — infortuni nelle colonie); *d*) assicurazione contro le malattie professionali; *e*) assicurazione contro la disoccupazione; *f*) assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia (l'assicurazione invalidità e vecchiaia e l'igiene sociale — l'organizzazione delle assicurazioni — assicurazione generale obbligatoria — assicurazione della gente di mare — assicurazione facoltativa) — La mutualità scolastica.

5ª Tesi. — Le istituzioni complementari per il servizio sociale: Uffici di collocamento — Patronato nazionale per l'assistenza sociale — Emigrazione e protezione degli emigranti — Opera Nazionale Balilla — Istruzione professionale — Opera Nazionale del Dopolavoro — Ordini cavallereschi — La protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

6ª Tesi. — La legislazione internazionale del lavoro: premesse e sviluppi.

D. — *Legislazione sindacale.*

1ª Tesi. — Il fenomeno del sindacalismo: le varie dottrine politiche e le soluzioni tentate.

2ª Tesi. — La soluzione corporativa della questione sociale — Lineamenti generali della dottrina fascista nel regime delle associazioni professionali e dell'ordinamento corporativo dello Stato e delle relazioni sociali.

3ª Tesi. — La disciplina giuridica delle associazioni sindacali riconosciute nella nostra legislazione (le associazioni sindacali come persone giuridiche).

4ª Tesi. — L'ordinamento corporativo della produzione ed il principio generale della collaborazione delle classi — Differenza fra sindacalismo e corporativismo:

a) l'organizzazione verticale o sindacale delle forze della produzione (datori di lavoro e lavoratori — liberi professionisti ed artisti — categorie intermedie — la federazione delle associazioni — vari gradi delle associazioni, ecc. — struttura attuale della organizzazione sindacale italiana);

b) l'organizzazione orizzontale o corporativa: le corporazioni (le corporazioni come organi superiori di collegamento tra i vari fattori della produzione — costituzione e funzionamento delle corporazioni — còmpiti giuridici e còmpiti economici delle corporazioni) — Il Consiglio Nazionale delle corporazioni — Il Ministero delle corporazioni — Organi di azione corporativa (i comitati intersindacali).

5ª Tesi. — La Carta del lavoro come documento riassuntivo del sindacalismo fascista e della organizzazione corporativa dello Stato.

E. — *Diritto amministrativo.*

1ª Tesi. — Il diritto amministrativo come scienza — Concetto di diritto amministrativo e di pubblica amministrazione.

2ª Tesi. — Le fonti del diritto amministrativo italiano — Distinzione di legge in senso materiale e legge in senso formale.

3ª Tesi. — La teoria dei rapporti di diritto amministrativo — Natura e categoria di questi rapporti: nascita, modificazione ed estinzione.

4ª Tesi. — Gli atti amministrativi — La responsabilità degli enti amministrativi.

5ª Tesi. — L'organizzazione amministrativa dello Stato italiano — Concetti di pubblico ufficio — Funzionari ed impiegati pubblici: gerarchie — collegialità — Il rapporto di pubblico impiego — Interruzione e cessazione del rapporto di impiego — La responsabilità degli impiegati.

6ª Tesi. — L'amministrazione centrale dello Stato: Ministeri, organi consultivi ed organi di controllo.

7ª Tesi. — L'amministrazione diretta locale dello Stato: Prefetture, Governatorato, Podestà, Alto Commissario.

8ª Tesi. — L'amministrazione indiretta — Gli enti autarchici territoriali: il Comune col podestà, col Governatorato, con l'Alto Commissario. — Gli enti autarchici istituzionali: istituti di beneficenza — Consorzi — Associazioni.

9ª Tesi. — Protezione giuridica verso le pubbliche amministrazioni.

F. — *Diritto costituzionale.*

1ª Tesi. — Contenuto del diritto costituzionale e le fonti del diritto costituzionale italiano — Lo Stato moderno ed i suoi caratteri distintivi — La divisione dei poteri.

2ª Tesi. — Gli elementi costituzionali dello Stato — Il Governo ed i suoi governanti — La forma del Governo dello Stato italiano.

3ª Tesi. — Il Capo dello Stato — Prerogative.

4ª Tesi. — Il Capo del Governo — I Ministri — Il Gabinetto — Il Gran Consiglio.

5ª Tesi. — Le Camere parlamentari — Il Senato — La Camera elettiva — Legge elettorale politica.

6ª Tesi. — La legge e la sua formazione.

7ª Tesi. — La delegazione legislativa — I decreti-legge — Le ordinanze — I regolamenti.

G. — *Principî di Diritto penale e Codice penale.*

1ª Tesi. — Idea del diritto penale — Processo formativo della legislazione penale in Italia.

2ª Tesi. — Del reato — Classificazione dei reati: teoria della tripartizione dei reati e della bipartizione.

3ª Tesi. — La legge penale nel tempo e nello spazio — Estradizione.

4ª Tesi. — Delle pene e potere discrezionale del giudice — Limiti.

5ª Tesi. — Della imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono.

6ª Tesi. — Del tentativo — Del concorso di più persone nello stesso reato — Della recidiva.

7ª Tesi. — Della estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

8ª Tesi. — Della classificazione dei delitti — Delle varie specie dei delitti previsti dal codice penale italiano.

9ª Tesi. — Della classificazione delle contravvenzioni — Delle contravvenzioni previste dal codice penale italiano.

H. — *Istituzioni di ordinamento giudiziario.*

1ª Tesi. — Nozioni generali sull'ordinamento giudiziario — Autorità preposte alla amministrazione della giustizia in materia civile e penale — La giurisdizione per i reati militari e marittimi.

2ª Tesi. — Carriera dei magistrati: gradi e funzioni — Norme generali per la nomina ed assunzione alle funzioni giudiziarie ed esercizio delle medesime.

3ª Tesi. — Pubblico Ministero ed ufficio di istruzione — Composizione dei giudizi: Preture, Tribunali, Corti d'appello, Corti d'assise, Cassazione.

4ª Tesi. — Incompatibilità ed esenzioni dei funzionari giudiziari.

5ª Tesi. — Giurati — Elezione e formazione delle liste — Composizione definitiva del giurì — Delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

I. — *Principî di procedura penale.*

1ª Tesi. — Competenza penale — Del giudizio di prima cognizione — Del dibattimento.

2ª Tesi. — Norme relative alla esecuzione — Del giudizio penale e delle sue varie forme di celebrazione.

3ª Tesi. — Ufficiali di P. G. ed agenti della polizia giudiziaria — Loro specifiche attribuzioni — Rapporti della polizia giudiziaria con l'autorità giudiziaria e modo col quale si estrinsecano — Atti di polizia giudiziaria ed esame del contenuto di essi.

4ª Tesi. — Della flagranza — Mandati e loro classificazione.

5ª Tesi. — Atti iniziali del procedimento — Autorizzazione a procedere — Della istruzione dei processi — Procedimento formale, sommario, abbreviato.

6ª Tesi. — Casellario giudiziale — Suo funzionamento e reati ad esso inerenti.

L. — *Polizia di sicurezza.*

1ª Tesi. — Nozioni di « polizia » — Polizia preventiva — Polizia repressiva — Origini della polizia italiana — Fun-

zioni ed organi della polizia — Concetto di autorità politica — Autorità di P. S. — Il personale che costituisce gli organi della polizia — Ufficiali di P. S. — Valore della espressione — Agenti di P. S. ordinari e straordinari.

2ª Tesi. — Nozioni di « forza pubblica » e di « forza armata » — La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed i suoi reparti specializzati — Agenti segreti — Disamina delle istruzioni per i funzionari di P. S. del Ministro Ricasoli, del 4 aprile 1867.

3ª Tesi. — Il nuovo diritto di polizia — Il nuovo testo unico ed il relativo regolamento — Còmpiti generali dell'autorità di P. S. — Facoltà speciali dell'autorità di P. S. — Particolare esame della relazione Federzoni alla legge 6 novembre 1926.

M. — *Codice penale per l'Esercito.*

1ª Tesi. — Della legge penale militare — Suoi caratteri — Sue necessità — Reato militare — Elementi costitutivi — Distinzione fra reato e trasgressione disciplinare — Azione penale ed azione disciplinare — Rapporto.

2ª Tesi. — Pene militari — Requisiti — Distinzioni ed effetti — Imputabilità — Sostituzioni.

3ª Tesi. — Giurisdizione militare — Rapporti con le altre giurisdizioni — Ordinamento — Procedura in tempo di pace — Organi giudiziari dell'Esercito — Costituzione dei tribunali militari territoriali permanenti — Costituzione dei tribunali per il giudizio a carico di ufficiali — Competenza per i tribunali dell'Esercito — Conflitti.

4ª Tesi. — Tribunale supremo militare — Costituzione ed attribuzioni.

5ª Tesi. — Magistratura militare — Il Pubblico Ministero — Il giudice relatore — Il giudice istruttore — Loro attribuzioni — Cancellerie giudiziarie militari.

6ª Tesi. — Del tempo di guerra — Limiti dello stato di guerra — Poteri dell'autorità militare — Pene — Reati in ispecie pel tempo di guerra — Giurisdizione militare in tempo di guerra — Competenze — Istruzioni — Giudizio — Esecuzione — Tribunali straordinari.

7ª Tesi. — Magistratura speciale — Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ALLEGATO 4.

Programma degli esami per l'avanzamento a scelta facoltativa al grado di tenente colonnello dei carabinieri Reali.

DISCUSSIONE ORALE SULLE MATERIE SEGUENTI.

A. — *Nozioni sul servizio di polizia militare.*

1ª Tesi. — Organi e autorità preposti al servizio in tempo di pace e loro funzioni.

2ª Tesi. — Lo spionaggio militare — Suoi scopi — Come e da chi viene esercitato — Zone e località aventi importanza militare ed altre zone dove di preferenza si esplica l'attività informativa straniera.

3ª Tesi. — Il controspionaggio e la polizia militare in tempo di pace — Organi e mezzi — Finalità — Compiti affidati all'Arma dei carabinieri Reali.

4ª Tesi. — Difesa del segreto militare in pace ed in guerra — Custodia dei documenti riservati e riservatissimi — Cifrari — Censura — Sorveglianza sulla stampa — Altre misure precauzionali.

5ª Tesi. — Il servizio di polizia militare in guerra — Sorveglianza dei non militari al seguito dell'Esercito — Spie — Disertori e prigionieri — Predoni — Salvaguardia e salvacondotti — Guide — Corrieri postali.

B. — *Diritto penale.*

1ª Tesi. — Pensiero e leggi penali imperanti sino alla metà del secolo XVIII — Cesare Beccaria e il suo libro « Dei delitti e delle pene » — Pensiero e leggi penali da Cesare Beccaria a Francesco Carrara — Dottrine filosofiche del diritto penale: assolute, relative, miste.

2ª Tesi. — Francesco Carrara e la sua dottrina — La scuola « classica » e la scuola « positiva » — Principî adottati dal Codice penale vigente.

3ª Tesi. — Norma giuridica e norma giuridica penale — I momenti della norma (comando, sanzione) — Gli aspetti della norma (formale, funzionale, sostanziale) — I destinatari della norma — La pena ed i suoi momenti (minaccia, attuazione) — Funzioni primarie e accessorie della pena — Pene e misure di sicurezza.

4ª Tesi. — Il reato dal punto di vista razionale e dal punto di vista strettamente giuridico — Elementi costitutivi e circostanze di reato — Comunicabilità delle circostanze — Il dolo, la colpa, la preterintenzione.

5ª Tesi. — La imputabilità penale e le sue modificazioni — L'errore e l'ignoranza in rapporto all'imputabilità — Condizioni del soggetto in rapporto all'imputabilità: vizio totale di mente, vizio parziale; l'ubbriachezza; l'età; la recidiva; l'abitualità.

6ª Tesi. — La disposizione di legge, l'ordine dell'autorità, la legittima difesa, lo stato di necessità, la difesa dei beni, quali discriminanti — L'eccesso quale diminuente — Circostanze attenuanti generiche e circostanze attenuanti specifiche — La provocazione — La causa d'onore.

7ª Tesi. — Delitti e contravvenzioni — Reato perfetto e reato imperfetto (consumato e tentato) — Reato materiale (o di danno); reato formale (o di pericolo). — Reato d'azione e reato d'omissione — Reato comune e reato politico — Reato istantaneo e reato permanente — Reato perseguibile d'ufficio e perseguibile a querela di parte o su richiesta e previa autorizzazione.

8ª Tesi. Concorso di reati: concorso reale; concorso formale; continuazione — Concorso di pene: cumulo materiale e cumulo giuridico — Concorso di persone nel medesimo reato: correi: cooperatori immediati; complici — La rissa e la complicità corrispettiva — Il favoreggiamento.

9ª Tesi. — Le pene: principale e accessoria; perpetua e a tempo: restrittiva e pecuniaria — Pene principali restrittive: l'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino, l'arresto — Pene principali pecuniarie: la multa e l'ammenda — Pene accessorie: l'interdizione dai pubblici uf-

fici; la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte — Complementi di pena: la riparazione pecuniaria; la pubblicazione speciale della sentenza, la confisca, la vigilanza speciale della P. S. — Cenno sui sistemi carcerari (Filadelfiano, Amburniano, Irlandese) — Conversione della pena pecuniaria in pena restrittiva.

10ª Tesi. — Cessazione della pretesa punitiva dello Stato — Cessazione o modificazione della pena — La morte del reo — La clemenza del Sovrano — L'amnistia — La remissione di querela — La prescrizione — L'oblazione — L'indulto — La grazia — La remissione parziale della pena.

C. — *Procedura penale.*

1ª Tesi. — L'azione penale e il suo esercizio — Giurisdizione e competenza — Giurisdizione e amministrazione — Giurisdizione piena, semi-piena e quasi-giurisdizione — I soggetti del processo: il giudice, il pubblico ministero, le parti e i loro difensori.

2ª Tesi. — La istruttoria — Istruttoria sommaria e istruttoria formale — Svolgimento, chiusura, riapertura dell'istruttoria.

3ª Tesi. — Il giudizio — Gli atti preliminari al dibattimento — Il dibattimento e la sentenza — Procedimento per direttissima — Decreto penale — I gravami — Il giudizio d'appello e il giudizio per cassazione — La revisione.

4ª Tesi. — Stato di libertà dell'imputato durante l'istruttoria e durante il giudizio — Nozione di flagranza — L'arresto — I mandati — L'ordine di costituzione — La scarcerazione — La libertà provvisoria — Polizia di sicurezza e polizia giudiziaria — Organi e funzioni della polizia giudiziaria.

D. — *Diritto costituzionale.*

1ª Tesi. — Distinzione fra diritto pubblico e diritto privato — I diversi rami del diritto pubblico: internazionale, costituzionale, amministrativo, penale, processuale, coloniale.

2ª Tesi. — Contenuto del diritto costituzionale: esso pone le premesse fondamentali delle altre discipline di diritto pubblico interno.

3ª Tesi. — Lo Stato e i suoi elementi costitutivi — Stato e Società — Personalità giuridica dello Stato.

4ª Tesi. — La sovranità — Teorie teocratica, legittimista, democratica e della sovranità nazionale — Distinzione fra sovranità esterna (indipendenza) e interna (potestà d'imperio) — La sovranità come capacità giuridica generale dello Stato.

5ª Tesi. — Forme di Stato — Stato unitario e unioni di Stati — Unione personale e unione reale — Confederazione di Stati e Stato federale.

6ª Tesi. — Forme di Governo — Significato della parola « Governo », in senso lato e in senso stretto — Le forme di Governo puro e impuro, secondo la dottrina aristotelica — Macchiavelli e la distinzione fra Principati (Monarchie) e Repubbliche (Democrazie) — Democrazia pura e Governo rappresentativo — Regime costituzionale puro e parlamentare.

7ª Tesi. — Gli ordinamenti rappresentativi — Assemblee di nomina regia ed elettive — Sistemi unicamerale e bicamerale — Formazione delle camere elettive — Il diritto elettorale attivo; requisiti — Suffragio universale e suffragio ristretto — Sistemi di scrutinio; collegio uninominale e plurinominale; scrutinio di lista e rappresentanza delle minoranze.

8ª Tesi. — Le funzioni essenziali dello Stato — Distinzione delle funzioni e divisione dei poteri — Funzioni tradizionali del Parlamento — Degenerazione del parlamentarismo.

9ª Tesi. — I diritti fondamentali dei cittadini — Guarentigie politiche e giurisdizionali.

10ª Tesi. — Formazione storica dello Stato Italiano — Lo Statuto Albertino e i plebisciti — Stato e Nazione — Importanza della definizione formulata nella Carta del lavoro.

11ª Tesi. — I singoli elementi costitutivi dello Stato — Il popolo; acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza metropolitana e della cittadinanza o della sudditanza

nelle colonie e nelle isole dell'Egeo — Gli italiani non regnicoli.

12ª Tesi. — Il territorio dello Stato e il territorio del Regno; differenza fra i due concetti.

13ª Tesi. — L'ordinamento giuridico — La legge in senso formale e in senso sostanziale — Leggi costituzionali e ordinarie; la delegazione legislativa; regolamenti e testi unici; istruzioni e circolari — Consuetudine e desuetudine — Le disposizioni premesse al codice civile sull'interpretazione e l'applicazione delle leggi.

14ª Tesi. — La forma di governo in Italia secondo lo Statuto — L'introduzione del regime parlamentare e la decadenza — La restaurazione costituzionale con le leggi del dicembre 1925 e del gennaio 1926.

15ª Tesi. — La Corona; concetto, dotazione, prerogative — La successione al Trono — La Reggenza e la Luogotenenza.

16ª Tesi. — Il Capo dello Stato — Prerogative personali — Esercizio del potere esecutivo e partecipazione al potere legislativo e all'amministrazione della giustizia — I Membri della Famiglia Regnante.

17ª Tesi. — La funzione esecutiva — Il Capo del Governo e i Ministri (responsabilità ministeriale) — Il diritto d'ordinanza: decreti, regolamenti, decreti-legge — Il comando delle forze di terra e di mare — Le relazioni coll'estero.

18ª Tesi. — La funzione legislativa — Il Parlamento — Legislature e sessioni — Formazione del Senato del Regno — Formazione della Camera dei Deputati — Il corpo elettorale — Il collegio unico nazionale — La proposta, la designazione e l'approvazione — Il Gran Consiglio del Fascismo.

19ª Tesi. — La formazione della legge — Il diritto d'iniziativa — La discussione e la deliberazione (i regolamenti delle Assemblee parlamentari) — La sanzione — La promulgazione — La pubblicazione.

20ª Tesi. — Funzioni ispettive e di controllo del Parlamento — La Corte dei Conti — Funzione consultiva del Consiglio di Stato.

21ª Tesi. — Il potere giudiziario — Sua autonomia — Sindacato sulla costituzionalità delle leggi e dei decreti — Il diritto di grazia, l'indulto e l'amnistia.

22ª Tesi — I rapporti fra lo Stato e la Chiesa — Gli accordi del Laterano: il trattato e il concordato del febbraio 1929 e la legge abrogata del 13 maggio 1871.

E. — *Diritto amministrativo.*

1ª Tesi. — Principî, concetti e rapporti fondamentali — Contenuto del diritto amministrativo — Fonti dirette e indirette (particolarmente norme di diritto costituzionale e principî generali di diritto, riguardanti l'attività amministrativa).

2ª Tesi. — Gli atti amministrativi in genere; forma e contenuto; validità e invalidità — La potestà regolamentare — Regolamenti di esecuzione, di organizzazione, indipendenti, delegati — Regolamenti incostituzionali così detti (sindacato dell'autorità giudiziaria; controlli costituzionali e amministrativi).

3ª Tesi. — La consuetudine e la prassi amministrativa.

4ª Tesi. — Attività amministrativa ed attività tecnica — Attività libera (discrezionale) e vincolata — Attività giuridica, attività sociale e attività politica o di governo.

5ª Tesi. — Soggetti e rapporti di diritto amministrativo — I negozi di diritto pubblico — La responsabilità degli enti amministrativi (per fatti illeciti e per fatti leciti) e verso gli enti amministrativi (responsabilità disciplinare) — La garanzia amministrativa.

6ª Tesi. — L'organizzazione amministrativa — Concetto di pubblico ufficio — Organi diretti e indiretti (autonomia e autarchia) — Organi impropri (esercizio privato di pubbliche funzioni) — La collegialità — La gerarchia.

7ª Tesi. — I mezzi per l'attuazione dei fini pubblici — I mezzi materiali.

— I beni patrimoniali e demaniali.

— I tributi — Imposte e tasse — Imposte reali e personali — Dazi di confine e dazi interni.

— Monopolî (pubbliche imprese) e privative fiscali.

— Occupazione temporanea di proprietà privata ed espropriazione per pubblica utilità.

8ª Tesi. — I mezzi immateriali (prestazione di opere o servizi).

— Il servizio militare.

— I pubblici funzionari e impiegati; caratteri comuni e caratteri differenziali — Il rapporto di pubblico impiego — Modalità dell'assunzione degli impiegati.

— Doveri e diritti degli impiegati — Responsabilità civile, penale e disciplinare — Diritti d'ordine patrimoniale; stipendio, indennità, pensione.

9ª Tesi. — Modificazioni del rapporto d'impiego; sospensione, aspettativa, disponibilità, congedo — Cessazione del rapporto; soppressione dell'ufficio, incapacità o incompatibilità sopravvenute, licenziamento (revoca, destituzione), rinuncia (dimissione), collocamento a riposo.

10ª Tesi. — Amministrazione diretta dello Stato.

— Gli Uffici centrali — I Ministeri (classificazione secondo i fini dell'attività rispettiva; organizzazione interna) — Il Consiglio di Stato — La Corte dei Conti.

11ª Tesi. — Gli uffici locali — Circoscrizione territoriale amministrativa — Le prefetture — I podestà come ufficiali del Governo — Gli uffici provinciali dell'economia.

12ª Tesi. — Amministrazione indiretta (autarchica) — Gli enti autarchici territoriali — La provincia (presidi e rettori) — Attribuzioni e risorse — I consigli provinciali dell'economia — Il comune (podestà e consulta) — Posizione giuridica del segretario comunale (legge 17 agosto 1928) — Il Governatorato di Roma.

13ª Tesi. — L'amministrazione delle provincie e dei comuni e i relativi controlli — La Giunta provinciale amministrativa.

14ª Tesi. — Gli enti autarchici istituzionali — Le istituzioni pubbliche di beneficenza — I consorzi volontari e obbligatori.

15ª Tesi. — I servizi pubblici — La polizia — Nozioni di « polizia » — Sue sottospecie — Polizia preventiva: polizia di sicurezza e polizia amministrativa.

Polizia repressiva: polizia giudiziaria — polizia politica.

Origini della polizia italiana — Funzioni ed organi della polizia — La direzione generale della P. S. — Il Capo della polizia.

Organi locali: Prefetti e Questori — Concetto di autorità politica — Autorità di P. S. — Uffici provinciali di P. S. ed uffici di P. S. distaccati — Il personale che costituisce gli organi della polizia — Ufficiali di P. S. — Agenti di P. S. ordinari e straordinari.

Nozioni di forza pubblica e di forza armata.

La Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e i suoi reparti specializzati — La missione del funzionario di P. S. secondo le istruzioni Ricasoli del 4 agosto 1867.

Il nuovo diritto di polizia — da Zanardelli a Mussolini — Il nuovo testo unico e il relativo regolamento — Compiti generali dell'autorità di P. S. — Esecuzione dei provvedimenti di polizia — Autorizzazione di polizia — Penalità — Ricorsi contro i provvedimenti di polizia.

16ª Tesi — Assistenza e beneficenza pubblica — Istruzione — Comunicazioni.

17ª Tesi. — L'amministrazione finanziaria dello Stato — Norme essenziali relative all'amministrazione e alla contabilità generale dello Stato — Il bilancio — Riscossione delle entrate ed erogazione delle spese — Responsabilità degli agenti — Funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti.

18ª Tesi. — Gli uffici locali; l'intendenza di finanza, l'ufficio del registro e bollo e l'agenzia delle imposte.

19ª Tesi. — La protezione giuridica verso la pubblica amministrazione — Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (distinzione fra diritti e interessi legittimi) — Giustizia amministrativa non giurisdizionale; ricorso e denuncia; ricorsi gerarchici e ricorso straordinario al Re.

20ª Tesi. — Le giurisdizioni amministrative — La Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato — Giudizi di legittimità e di merito — Materie di esclusiva competenza delle giurisdizioni amministrative.

F. — *Economia politica.*

1ª Tesi. — Natura e compiti della scienza economica: suo svolgimento storico.

2ª Tesi. — Bisogni, beni, utilità, valore, prezzi. Economia naturale ed economia di scambio.

3ª Tesi. — I fattori originari della produzione: la terra e la popolazione.

4ª Tesi. — Il capitale — Il capitale dal punto di vista sociale e dal punto di vista privato.

5ª Tesi. — L'impresa — Funzioni dell'imprenditore — Le varie forme d'impresa — Vari tipi di società commerciali.

6ª Tesi. — Industria; l'agricoltura e le miniere.

7ª Tesi. — Valore, prezzi e moneta — Monometallismo; bimetallismo — La riforma monetaria fascista.

8ª Tesi. — Il credito, le banche, le borse — Il commercio interno ed esterno — Liberismo e protezionismo.

9ª Tesi. — I trasporti e le comunicazioni per mare, per terra, per aria.

10ª Tesi. — Teoria generale della distribuzione del prodotto e del reddito tra le varie classi e tra i vari fattori che hanno contribuito alla sua formazione.

11ª Tesi. — Il reddito dell'imprenditore o profitto, la rendita della terra, l'interesse del capitale.

12ª Tesi. — Il salario del lavoratore e l'articolo 12 della Carta del lavoro.

13ª Tesi. — Importanza del consumatore nel quadro generale dei consumi — Distribuzione proporzionale del reddito fra i vari consumi — Importanza sociale delle cooperative di consumo.

14ª Tesi. — Le crisi e le assicurazioni.

G. — *Questione sociale.*

1ª Tesi. — La questione sociale e il capitalismo — Gli albori del capitalismo — Passaggio dall'economia di città all'economia di Stato — Le grandi scoperte geografiche del secolo XVI — La formazione dei vasti imperi coloniali — Le grandi invenzioni nel campo della tecnica — Il vapore — L'elettricità come forza motrice.

2ª Tesi. — Il contrasto tra la forma politica e il contenuto economico della vita sociale — La rivoluzione francese — La cospirazione degli uguali. di G. Baboeuf.

3ª Tesi. — Gli apostoli del socialismo nella prima metà del secolo XIX: Saint-Simon, Carlo Fourier, Roberto Owen.

4ª Tesi. — Il movimento sociale in Inghilterra ed in Francia. — La rivoluzione del 1848 e L. Blanc.

5ª Tesi. — Il cosidetto « Socialismo scientifico » di C. Marx e di F. Engels — Il manifesto ai comunisti — « Il capitale » di Carlo Marx — La prima internazionale (1864).

6ª Tesi — Ferdinando Lassalle e il primo socialismo germanico — Il sogno di Lassalle: suffragio universale e cooperative sovvenzionate dallo Stato.

7ª Tesi — Il sorgere del partito social-democratico tedesco e il suo carattere parlamentare — Sua influenza nel socialismo dei vari Paesi — La seconda internazionale (1889).

8ª Tesi. — La comune di Parigi del 1871 — Il partito socialista in Francia ed in Italia — Il partito laburista inglese.

9ª Tesi. — Il movimento socialista russo prima della rivoluzione del 1905.

10ª Tesi. — La guerra e la sua influenza nei partiti politici — Contrasto fra idea socialista e idea nazionalista — L'idea mazziniana e l'idea fascista.

11ª Tesi. — Il bolscevismo e la terza internazionale di Mosca — Situazione attuale della Russia dei Soviets.

12ª Tesi. — Il socialismo occidentale europeo e la terza internazionale di Londra in contrasto del comunismo orientale russo.

13ª Tesi. — L'idea riformistica, i suoi teorici, la sua evoluzione, le sue realizzazioni — I socialisti cristiani — I socialisti della cattedra — I riformisti liberali — La riforma sociale.

14ª Tesi. — Il sindacalismo rivoluzionario francese e il sindacalismo realistico (tradeunionismo) e tedesco — Il movimento di resistenza in Italia e gli scioperi.

15ª Tesi. — Il movimento cooperativistico — Le cooperative di produzione e le cooperative di consumo e la loro importanza sociale.

16ª Tesi. — Dalla rivoluzione sociale alla riforma sociale — Elementi etici di cui questa deve permearsi.

17ª Tesi. — Il fascismo e l'ordinamento sindacale corporativo dello Stato italiano — La Carta del lavoro e il suo valore sociale.

18ª Tesi. — Il graduale elevamento delle classi lavoratrici nei Paesi Europei.

H. — *Legislazione sociale.*

1ª Tesi. — La legislazione sociale: origini, sviluppo storico — La legislazione sociale nello Stato « liberale » — La legislazione sociale e il socialismo di Stato: l'esperienza germanica — La legislazione sociale e il principio di « collaborazione » nello Stato corporativo.

2ª Tesi. — L'organizzazione internazionale del lavoro: il « Bureau int. du travail » — Rapido sguardo alla legislazione internazionale del lavoro e ai suoi criteri direttivi: raffronto con la legislazione fascista.

3ª Tesi. — La durata e le condizioni del lavoro — Le « otto ore di lavoro »: la convenzione di Washington, la legge italiana — Il riposo settimanale: i principî della Carta del lavoro — Le condizioni igieniche del lavoro — Il lavoro delle donne e dei fanciulli.

4ª Tesi. — Occupazione e disoccupazione — Gli uffici di collocamento — L'organizzazione pubblica della offerta e domanda di lavoro nello Stato corporativo.

5ª Tesi. — Le assicurazioni sociali — I sistemi, i principî — Assicurazione libera ed assicurazione obbligatoria — Assicurazioni sociali, carità legale e previdenza di Stato — La « Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali ».

6ª Tesi. — L'assicurazione contro gli infortuni del lavoro nell'industria e nell'agricoltura — Il « rischio professionale » — Perfezionamento della legge infortuni (Carta del lavoro) e coordinamento con l'assicurazione invalidità e vecchiaia.

7ª Tesi. — L'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia — La legislazione italiana, raffronti con le legislazioni straniere.

8ª Tesi. — L'assicurazione contro le malattie. — Le riforme fasciste: l'assicurazione contro la tubercolosi, l'assicurazione contro le malattie professionali.

9ª Tesi. — La protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia; legislazione e istituzioni fasciste (l'Opera Nazionale Maternità) — L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

10ª Tesi. — Le istituzioni di assistenza al lavoratore — L'« Opera Nazionale del Dopolavoro ».

I. — *Legislazione sindacale.*

1ª Tesi. — Il sindacato professionale: organi, vicende — Principî informatori della legislazione sindacale nei principali Paesi.

2ª Tesi. — La disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro in Italia: la legge 3 aprile 1926 ed il regolamento 1° luglio 1926, la Carta del lavoro, la riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

3ª Tesi. — Il sindacato professionale nello Stato corporativo fascista — I sindacati riconosciuti; natura giuridica, potere normativo e potere tributario — Le associazioni di fatto.

4ª Tesi — Il contratto collettivo di lavoro nella legislazione fascista: profonde divergenze con la legislazione degli Stati liberali.

5ª Tesi. — Gli organi corporativi — L'« Ordinanza corporativa » — Le funzioni degli organi corporativi — Il « coordinamento della produzione ».

6ª Tesi. — La giustizia e le giurisdizioni del lavoro — Arbitrato facoltativo ed obbligatorio — La magistratura del lavoro.

7ª Tesi. — Le controversie collettive ed individuali del lavoro.

8ª Tesi. — Lo sciopero e la serrata: legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro; riforma del codice penale.

9ª Tesi. — Lo Stato corporativo e la rappresentanza corporativa.

10ª Tesi. — L'economia corporativa.

L. — *Emigrazione.*

1ª Tesi. — Movimento estrinseco o artificiale della popolazione — Migrazioni interne: periodiche e continue — L'urbanismo e le sue cause.

2ª Tesi. — Migrazioni internazionali: immigrazione ed emigrazione — Emigrazione temporanea e permanente, continentale e transoceanica, con particolare riguardo al movimento emigratorio italiano.

3ª Tesi. — Fattori, vantaggi ed inconvenienti della emigrazione.

4ª Tesi. — Ingerenza dello Stato nella emigrazione: disposizioni vigenti — Organi per i servizi della emigrazione — Condizioni per emigrare — Arruolamento e ingaggio di emigranti — Trasporto transoceanico degli emigranti — Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero — La politica italiana attuale dell'emigrazione — Politica coloniale e politica demografica.

5ª Tesi. — La capacità di pagamento dei debiti verso gli Stati Uniti e le rimesse degli emigranti — Il risparmio degli italiani all'estero — Il fondo dell'emigrazione.

6ª Tesi. — Il contrasto internazionale delle politiche dell'emigrazione — La dottrina di Monroe.

7ª Tesi. — Collocamento e reclutamento di lavoratori stranieri — Protezionismo industriale e protezionismo operaio — La tutela internazionale dell'emigrazione durante il trasporto marittimo — Problemi internazionali della emigrazione.

M. — *Polizia scientifica.*

1ª Tesi. — La polizia scientifica nelle indagini di polizia giudiziaria e preventiva — Nozioni sul segnalamento e sulla identificazione — Metodologia del segnalamento descrittivo morfologico.

2ª Tesi. — Il segnalamento descrittivo funzionale — Rilievi di caratteri descrittivi salienti.

3ª Tesi. — Il segnalamento fotografico ed il segnalamento antropometrico.

4ª Tesi. — Il segnalamento dattiloscopico — Il segnalamento di polizia nella pratica: il cartellino segnaletico: il casellario centrale — La cartella biografica Federzoni.

5ª Tesi. — Classificazione dei delinquenti con riferimento alle disposizioni del nuovo codice penale.

6ª Tesi. — La criminalità collettiva — La coppia criminale: gli aggruppamenti e le associazioni criminali: i delitti delle folle.

7ª Tesi. — L'interrogatorio e la sua metodica — La valutazione delle testimonianze e delle informazioni — Metodica del riconoscimento.

8ª Tesi. — Il sopraluogo: descrizione della località: rilievi da eseguirsi sul luogo: conservazione dei corpi di reato.

9ª Tesi. — Le indagini tecniche sui corpi di reato.

10ª Tesi. — Nozioni sugli accertamenti medico-legali sul cadavere e sopra i rilievi di traumatologia medico-forense.

Durata della prova orale, un'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

N. 141. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 marzo 1930 - Anno VIII.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926), si comunicano i nomi dei capitani medici che debbono sostenere gli esperimenti per la inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità:

Capitano medico PATANE' Lucio.
Id. MACEDONIO Michelangelo.
Id. SCALFATI Alberto.
Id. LANGELLA Francesco.

Capitano medico PLAIA Natale.
Id. LOMBARDI Enrico.
Id. TOSCANO Vincenzo.
Id. FIORE Geremia.
Id. CELLINI Luigi.
Id. CICCO Giovanni.
Id. MASSI Emilio.
Id. MURA Salvatore.
Id. COMELLI Umberto.
Id. MASSONE Giacomo.
Id. GONZALES Alfredo.
Id. TATTONI Fileno.
Id. CHIMENTI Ferdinando.
Id. TARCHI Virgilio.
Id. AGOSTINO Vincenzo.
Id. GARBAGNI Giuseppe.
Id. MANFREDI Alfredo.
Id. BASSI Ugo.
Id. DE LEO Salvatore.
Id. MONTELEONE Vincenzo.
Id. CALVANI Federico.
Id. FAILLA Giovanni.
Id. PEPE Raffaello.
Id. SANTOLI Pasqualino.
Id. FIORE Mario.
Id. CANEPA Romolo.
Id. BATTAGLIA Gioacchino.
Id. ARGANINI Teofilo.
Id. CAPPELLI Alfredo.

Detti ufficiali si presenteranno all'ospedale militare di Roma nei giorni indicati dalla circolare 46 del 23 gennaio 1930 e fa riserva di comunicare i nomi degli ufficiali pei quali non ancora perfetta la procedura di avanzamento e che dovranno presentarsi al 2° turno di esami.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 142. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla Milizia Universitaria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 marzo 1930 - Anno VIII.

Con riferimento alla circolare 582 del *giornale militare* 1929, questo Ministero stabilisce che col 15 maggio p. v., abbia termine il periodo dei corsi allievi ufficiali per studenti universitari, in svolgimento durante l'anno accademico.

Per tale data dovranno pertanto essere completate, per quanto possibile, le istruzioni militari pratiche e le lezioni su materie militari, di cui al primo ed al secondo capoverso del n. 3 della citata circolare 582.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 28 febbraio 1930 - Anno VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Reggio Cal. .	Il comune di Samo di Calabria è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Samo in quella di « San Giovanni Samio ».	n. 47 13 genn. 1930	40
Bologna . . .	Il comune di Monzuno è autorizzato a trasferire la sede municipale della frazione di Monzuno a quella di Vado.	n. 48 13 genn. 1930	40
Brescia . . .	Il comune di Sermione è autorizzato a rettificare la propria denominazione in « Sirmione ».	n. 53 20 genn. 1930	42
Belluno . . .	Il comune di Vigo è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Vigo di Cadore ».	n. 74 23 genn. 1930	46

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare* giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

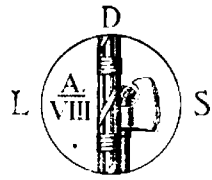
Dispensa 44. anno 1929-VIII, circolare 503.

A pagina 2127, depennare il tenente AGOSTINI Raffaele R.C.T.C. Tripolitania.

A pagina 2128, depennare i tenenti: FRANCESCAGLIA Luigi e GRUE Saverio del R.C.T.C. Tripolitania.

A pagina 2128, depennare il tenente LITRO Vito, R.C.T.C. Cirénaica, ora IX centro automobilistico.

A pagina 2130, dopo il tenente TRON Cesare Augusto, aggiungere il sottotenente TERENZO Fernando del 91 fanteria.



PREZZO L. 1 —

(6765) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1930 - ANNO VIII — 14 MARZO

SOMMARIO

N. 143 - 2 gennaio 1930 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 58 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione 8 agosto 1916 », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 15 novembre 1917, n. 2161 . . . . . *Pag.* 449

» 144 - 2 gennaio 1930 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 59 col quale la « Fondazione generale Giuseppe Ratti », costituita col capitale nominale di lire 5000 e la cui rendita è destinata a favore di una famiglia bisognosa di un militare di truppa del 3° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 452

» 145 - 2 gennaio 1930 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 60 col quale la « Fondazione Teofilo Rossi di Montelera », costituita col capitale nominale di lire 5000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del 3° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . » 454

» 146 - 2 gennaio 1930 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 61 col quale la « Fondazione Brigata Venezia » è autorizzata ad accettare l'offerta di lire 1000 nominali fatta dalla signora Fanny Giorgieri, in memoria del consorte, tenente colonnello di fanteria Veltroni cav. Giuseppe . . . . . » 457

LIBRERIA DELLO STATO

N. 147 - 14 febbraio 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — R. decreto n. 88 - Aumento del numero dei frigoriferi militari . . . . . *Pag.* 460

» 148 - 18 febbraio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della Commissione di disciplina dal Ministero della guerra . . . . . » 461

» 149 - 18 febbraio 1930 - Anno VIII — MILIZIA PER LA DIFESA AEREA TERRITORIALE. — R. decreto-legge n. 93 - Istituzione e ordinamento della milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T). . . » 462

» 150 - 5 marzo 1930 - Anno VIII — MILIZIA PER LA DIFESA AEREA TERRITORIALE. — Norme esecutive circa l'applicazione del R. decreto-legge n. 93, in data 18 febbraio 1930 concernente l'istituzione della milizia per la difesa aerea territoriale . . . . . » 466

» 151 - 13 marzo 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 469

» 152 - 13 marzo 1930 - Anno VIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — Trasmissione, approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » e per « cambio di nomenclatura » di autoveicoli completi » 470

» 153 - 13 marzo 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'uso e la manutenzione dei campi di tiro chiusi . . . . . » 470

» 154 - 13 marzo 1930 - Anno VIII — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — Materiali del gruppo C perduti da militari di truppa . . . . . » 473

» 155 - 13 marzo 1930 - Anno VIII — TRASPORTI. — Spedizioni di masserizie da parte di ufficiali e militari di truppa . . . . . » 474

N. 156 - 13 marzo 1930 - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione . . *Pag.* 475

» 157 - 13 marzo 1930 - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Istruzione teorico-pratica di colombicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile. . . . . » 477

« 158 - 13 marzo 1930 - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto col quale la « Fondazione Sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano », costituita con l'offerta di lire 164.000 nominali fatta dalla Principessa Margherita Ruspoli di Candriano e la cui rendita è destinata a favore dei militari del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 479

ERRATA CORRIGE. . . . . » 485

Circolare N. 143. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 58 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione 8 agosto 1916 », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 15 novembre 1917, n. 2161.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 gennaio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 22 febbraio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 giugno 1927 - Anno V, n. 1434, con il quale la « *Fondazione 8 agosto* 1916 », costituita con il capitale nominale di L. 3000 a favore dell'allora 14° reggimento artiglieria da campagna ed eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 15 novembre 1917, n. 2161, venne devoluta al 30° reggimento artiglieria da campagna;

Accertato che il capitale della fondazione ascende a L. 3700 nominali;

Riconosciuta l'opportunità di modificare lo statuto dell'ente, approvato col succitato decreto luogotenenziale 15 novembre 1917, n. 2161;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto della « *Fondazione* 8 *agosto* 1916 », approvato col decreto luogotenenziale 15 novembre 1917, n. 2161, è sostituito da quello — allegato al presente R. decreto — composto di numero sei articoli, e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione 8 agosto 1916 »

Art. 1.

La « *Fondazione* 8 *agosto* 1916 » istituita, a ricordo della città di Gorizia, mediante la donazione di L. 3000 nominali fatta nell'agosto 1917 dal Comando dell'allora 14° reggimento artiglieria da campagna, a favore del reggimento stesso successivamente disciolto, ed aumentata da L. 700 nominali, importo di rendita non erogata, devolve la rendita annua — di cui dispone — a favore del 30° reggimento artiglieria da campagna, come viene specificato nel successivo art. 4.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 3700 investite in cartelle del Prestito Nazionale 5 per cento, intestate alla Fondazione e depositate presso la cassa del 30° reggimento artiglieria da campagna.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione presieduta dal comandante del ripetuto reggimento e composta dagli ufficiali superiori e dal direttore dei conti (segretario), tutti con voto deliberativo.

Art. 4.

La rendita annua sarà divisa in premi non minori di L. 5 nè maggiori di L. 20 dalla Commissione di cui al precedente art. 3, che li assegnerà ai migliori artiglieri del reggimento e che se ne siano resi altresì meritevoli durante l'anno per disciplina e spirito militare.

Art. 5.

La premiazione avrà luogo in forma solenne nel giorno di S. Barbara (4 dicembre).

Art. 6.

Annualmente, avvenuta la premiazione, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della fondazione.

Roma, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 144. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 59 col quale la « Fondazione Generale Giuseppe Ratti », costituita col capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita è destinata a favore di una famiglia bisognosa di un militare di truppa del 3° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 gennaio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 22 febbraio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 5000 nominali fatta dal Comitato sorto per onorare la memoria del generale di divisione RATTI comm. Giuseppe, affinchè con essa sia costituita una fondazione da intitolarsi al predetto defunto generale e la cui rendita annua venga destinata a beneficio della famiglia più bisognosa di un militare di truppa del 3° reggimento alpini;

Riconosciuta l'opportunità di erigere in ente morale la detta fondazione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Generale Giuseppe RATTI* », costituita con il capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita è destinata a favore di una famiglia bisognosa di un militare di truppa del 3° reggimento alpini, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Generale Giuseppe Ratti »

Art. 1.

E' istituita la « *Fondazione Generale Giuseppe RATTI* », a favore di un militare di truppa del 3° reggimento alpini.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 5000, investito in cartelle di consolidato 5 per cento, intestate alla fondazione e depositate nella cassa del 3° reggimento alpini.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del ripetuto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale di cui al precedente art. 2, sarà costituito un premio da destinarsi alla famiglia più bisognosa di un militare di truppa del reggimento, dando la preferenza, a parità di disagio economico, a quella del militare che si sia distinto per eccellente condotta in servizio.

Costituiscono famiglia, agli effetti dall'assegnazione, il coniuge, i figli, gli ascendenti, i fratelli minori e le sorelle nubili.

Art. 5.

Il conferimento del premio sarà effettuato il 4 dicembre, anniversario della morte del generale Ratti, dal comandante del 3° reggimento alpini.

Art. 6.

Qualora la cennata rendita rimanesse indistribuita o pervenissero altre elargizioni all'Ente, le relative somme saranno capitalizzate fino ad avere la possibilità di disporre, con la relativa rendita, di un altro o di altri premi eguali a quello di cui all'art. 4.

Art. 7.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della fondazione (circolare 39 *giornale militare* 1929).

Roma, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 145. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 60 col quale la « Fondazione Teofilo Rossi di Montelera », costituita col capitale nominale di lire 5000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del 3° reggimento alpini, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 gennaio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 22 febbraio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 5000 nominali fatta dalla famiglia ROSSI di Montelera, affinchè sia costituita una fondazione — intitolata al conte Teofilo ROSSI di Montelera senatore del Regno, già ufficiale di milizia territoriale nel 3° reggi-

mento alpini — con destinazione della rendita annua al conferimento di cinque premi ad altrettanti militari di truppa del detto reggimento, che ne siano ritenuti degni per l'ottima condotta tenuta durante l'anno;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Teofilo Rossi di Montelera* », costituita con il capitale nominale di L. 5000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa del 3° reggimento alpini, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Teofilo Rossi di Montelera »

Art. 1.

La « *Fondazione Teofilo ROSSI di Montelera* » è costituita con l'offerta fatta, a favore del 3° reggimento alpini, dal conte Metello Rossi di Montelera, anche a nome della

madre contessa Clotilde Rossi e della sorella marchesa Sandra Medici del Vascello, per onorare la memoria del loro congiunto, conte Teofilo, senatore del Regno, che, quale ufficiale di milizia territoriale, appartenne al detto reggimento.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 5000 in un titolo di consolidato 5 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla Fondazione e depositato presso la cassa del 3° reggimento alpini.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del ripetuto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui al precedente art. 2, saranno istituiti cinque premi di eguale entità, da assegnarsi a cinque militari di truppa in servizio presso il 3° reggimento alpini, che, a giudizio del comandante di esso, ne siano ritenuti degni per l'ottima condotta tenuta durante l'anno.

Art. 5.

La distribuzione dei premi sarà effettuata il 29 dicembre, anniversario della morte del conte Teofilo Rossi di Montelera.

Art. 5.

Alla fine dell'anno, il comandante del 3° reggimento alpini trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della Fondazione. (Circolare 39 *giornale militare* 1929).

Roma, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 146. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 61 col quale la « Fondazione Brigata Venezia » è autorizzata ad accettare l'offerta di lire 1000 nominali fatta dalla signora Fanny Giorgieri, in memoria del consorte, tenente colonnello di fanteria Veltroni cav. Giuseppe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 gennaio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 22 febbraio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire 1000 nominali fatta a favore dell'83° e dell'84° reggimento fanteria dalla signora Fanny Giorgieri, allo scopo di onorare la memoria del consorte, tenente colonnello di fanteria Veltroni cav. Giuseppe;

Riconosciuta l'opportunità che la detta offerta sia conglobata col capitale nominale della « Fondazione Brigata Venezia » in L. 5500, eretta in ente morale con decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 70 e destinata a favore dei due ripetuti reggimenti;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Brigata Venezia* », eretta in ente morale con decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 70, è autorizzata ad accettare l'offerta di lire 1000 nominali fatta dalla signora Fanny GIORGIERI, in memoria del consorte, tenente colonnello di fanteria VELTRONI cav. Giuseppe.

Art. 2.

Lo statuto della detta fondazione, approvato con R. decreto 15 aprile 1928 - Anno VI, n. 1097, è sostituito da quel-

lo allegato al presente R. decreto, composto di n. 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Brigata Venezia » a favore dei militari di truppa dell'83° e dell'84° reggimento fanteria.

Art. 1.

La « Fondazione Brigata Venezia », eretta in ente morale con decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 70, è costituita dal capitale nominale di lire 5000 proveniente dalla donazione fatta dalla città di Firenze a favore dei militari di truppa dell'83° e dell'84° reggimento fanteria, che componevano la detta Brigata anteriormente all'ordinamento del Regio esercito approvato con legge 11 marzo 1926, n. 396, da lire 500 derivanti da rendita non erogata, e da lire 1000 offerte nell'ottobre 1929 - Anno VIII, dalla signora Fanny Giorgieri per onorare la memoria del defunto marito, tenente colonnello cav. Giuseppe Veltroni, che ebbe a far parte dei due reggimenti beneficiari.

Detto capitale di lire 6500 nominali è investito in quattro certificati di rendita nominativa 5 per cento, intestati alla « Fondazione Brigata Venezia » e depositati presso la cassa dell'84° reggimento fanteria.

Art. 2.

La gestione della fondazione è affidata al comandante dell'84° reggimento fanteria, il quale, al principio di ogni anno, tratterrà, nella sua detta qualità, metà della rendita del ca-

pitale costitutivo della fondazione e invierà l'altra metà al comandante dell'83° reggimento fanteria.

Art. 3.

Ciascun comandante dei due reggimenti (83° e 84° fanteria) ripartirà la quota di cui al precedente art. 2, in premi di lire 25 ciascuno, e conferirà i premi stessi, previa proposta dei comandanti di battaglione, ad altrettanti militari di truppa del reggimento che durante l'anno abbiano riportato ricompense al valore, oppure si siano distinti, per qualsiasi motivo, nel disimpegno del proprio dovere.

A parità di condizioni sarà data la preferenza, nell'assegnazione dei premi, ai militari di truppa di famiglia bisognosa.

Art. 4.

Le proposte di premio da parte dei comandanti di battaglione saranno formulate nella seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 5.

Nel conferire i premi ciascun comandante di reggimento avrà cura di ricordare ai premiati che alla formazione del capitale della fondazione concorse, oltre la città di Firenze, anche l'offerta fatta per onorare la memoria del tenente colonnello Giuseppe Veltroni, il quale trascorse la sua carriera presso l'83° e l'84° fanteria e partecipò alla campagna di Libia del 1913 ed alla guerra italo-austriaca.

Art. 6.

I premi che in un anno non fossero distribuiti e i residui annuali di rendita non erogata, perchè inferiori a lire 25, saranno depositati da ciascun comandante dei due reggimenti in libretto della cassa postale di risparmio e il relativo importo insieme con gli interessi sarà successivamente impiegato dal comandante dell'84° fanteria nell'acquisto di cartelle di consolidato 5 per cento per esserne la rendita annua destinata a senso del precedente art. 3.

Art. 7.

Entro i primi di ogni anno, verrà trasmesso al Ministero della guerra dal comandante dell'84° reggimento fanteria il conto della gestione finanziaria dell'ente, relativo all'esercizio scaduto e ne sarà data comunicazione al comune di Firenze.

Roma, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 147. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **R. decreto n. 88 - Aumento del numero dei frigoriferi militari.** — (Gabinetto). — 14 febbraio 1930 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 53, del 5 marzo 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina il numero degli stabilimenti di commissariato militare;

Considerato che la determinazione presa dall'Amministrazione della guerra di eseguire un esperimento ad economia del servizio di distribuzione della carne congelata ha reso necessario disporre di un numero maggiore di frigoriferi gestiti dall'Amministrazione stessa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei frigoriferi stabilito dall'art. 5 del R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, viene portato da tre a nove.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 10. — FERZI.

N. 148. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamata a far parte, in alcuni procedimenti, della Commissione di disciplina del Ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 18 febbrio 1930 - Anno VIII

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, relativo al collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del genio militare;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449, concernente il passaggio dall'Amministrazione dei lavori pubblici a quella della guerra di parte dei funzionari del genio militare, già collocati fuori ruolo, a disposizione della detta amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1930, che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1930;

Vista la lettera 2 febbraio 1930, n. 1140/A-118, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, a senso dell'art. 5 del cennato R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, designa il funzionario di detta amministrazione che dovrà far parte, per

l'anno 1930, della commissione di disciplina del Ministero della guerra nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore capo divisione nel Ministero dei lavori pubblici ARCURI comm. dott. Rosario è designato a far parte, per l'anno 1930, della commissione di disciplina presso il Ministero della guerra, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici in base all'art. 1 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864 e all'art. 1 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1449.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 149. — MILIZIA PER LA DIFESA AEREA TERRITORIALE. — **R. decreto-legge n. 93 - Istituzione e ordinamento della milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T.).** — (Gabinetto). — 18 febbraio 1930 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 53, del 5 marzo 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31;
Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1815, relativo alla cessione gratuita di materiale controaereo dal Regio esercito alla M.V.S.N.;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di sistemare la difesa aerea territoriale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Istituzione della Milizia per la difesa aerea territoriale.

Art. 1.

La Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.) è una specialità della M.V.S.N. che ha il còmpito di predisporre in tempo di pace e di attuare in tempo di guerra, in concorso con le unità controaeree delle altre forze armate, la difesa del Paese da attacchi aerei nemici. Essa, in caso di mobilitazione o quando sia necessario, per la sicurezza dello Stato, con deliberazione del Governo, passa alla diretta dipendenza del Ministero della guerra o del Comando supremo.

Art. 2.

La Milizia D.A.T. ha la costituzione seguente:

a) *Quadri permanenti*:

un Ispettorato della Milizia D.A.T. retto da un ufficiale generale della M.V.S.N.;

Ispettorati di raggruppamento e Comandi di Milizia D.A.T. nel numero fissato da particolari disposizioni.

b) *Forza nei quadri*:

tutti i comandi e reparti opportunamente inquadrati, necessari per fornire il personale alle batterie, alle squadre mitragliatrici ed a tutto il servizio di avvistamento ed ai servizi fotoelettrico e di ascoltazione.

Dovrà essere costituita esclusivamente con mutilati, riformati, inabili alle fatiche di guerra, con appartenenti alle classi anziane (di età non inferiore ai 40 anni) e con giovani premilitari, incorporati nella Milizia, fino a che la loro classe non sia chiamata alle armi nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica.

Art. 3.

L'Ispettorato della Milizia D.A.T., per la parte tecnica, addestrativa, d'impiego e per tutto quanto concerne il materiale, dipende dal Ministero della guerra (Comando del corpo di Stato Maggiore).

Dipende dal Comando generale della M.V.S.N. per tutto quanto riguarda reclutamento, disciplina, amministrazione e còmpiti d'istituto della M.V.S.N.

Gli Ispettorati di raggruppamento e i Comandi della Milizia D.A.T. dipendono dai Comandi di corpo d'armata territoriale e delle isole, nel cui territorio sono dislocati, per l'impiego e per l'addestramento della D.A.T. e per tutte le questioni tecniche, di studio o concernenti i materiali.

I Comandi di Milizia della D.A.T. che si trovano in zona di preminente interesse marittimo dipendono per la parte addestrativa o d'impiego o tecnica e per quanto riguarda il materiale dai Comandi di dipartimento marittimo.

Per le questioni di reclutamento, disciplina, amministrazione dei reparti e pei còmpiti d'istituto dipendono dai Comandi superiori della M.V.S.N.

Art. 4.

Tutte le spese inerenti al personale della D.A.T. sono a carico della M.V.S.N.; le spese per il materiale sono a carico del Ministero della guerra ad eccezione della parte relativa alla difesa delle località di prevalente interesse marittimo le quali sono a carico del Ministero della marina.

Ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale.

Art. 5.

La Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.) comprenderà:

1 Ispettorato della Milizia per la D.A.T.

4 Ispettorati di raggruppamento della Milizia per la D.A.T.

25 Comandi di Milizia per la D.A.T.

Art. 6.

I quadri permanenti di cui all'art. 2 sono:

a) *ufficiali*:

1 luogotenente generale

5 consoli generali

17 consoli

10 primi seniori

12 seniori

18 centurioni

18 capi manipolo.

Fino a tutto il 1931 due dei 17 consoli potranno essere sostituiti da altrettanti consoli generali;

b) *sottufficiali e truppa*:

60 capi squadra (dei quali 27 con carica di guarda batteria)

25 vice capi squadra (con carica di operai)

25 camicie nere scelte (con carica di allievi operai)

35 camicie nere.

Nota: Il trattamento economico degli appartenenti alla Milizia per la D. A. T. è quello previsto per i pari grado della M. V. S. N. ordinaria.

Art. 7.

L'organico di cui ai precedenti articoli 5 e 6 non è da considerarsi definitivo. Annualmente di concerto tra i Ministeri delle finanze, della guerra e della marina, sentito il parere del Comando generale della M.V.S.N., sarà stabilito, in relazione all'aumento del materiale della difesa aerea territoriale provvisto dai Ministeri della guerra e della marina, l'organico dei quadri permanenti da raggiungere nell'anno, i richiami della forza nei quadri e la spesa annua totale.

Art. 8.

Gli stanziamenti di spesa per il personale e per il funzionamento della Milizia per la D.A.T. per l'esercizio 1929-30 rimangono fermi nell'importo stabilito alla data del presente decreto.

Le assegnazioni per l'esercizio 1930-31 non potranno superare l'ammontare di quelle come sopra autorizzate per il 1929-30.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 19. — MANCINI.

N. 150. — MILIZIA PER LA DIFESA AEREA TERRITORIALE. — **Norme esecutive circa l'applicazione del R. decreto legge n. 93, in data 18 febbraio 1930 concernente l'istituzione della milizia per la difesa aerea territoriale.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 marzo 1930 - Anno VIII.

A complemento delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge n. 93 del 18 febbraio 1930 si stabilisce quanto segue circa i compiti e le dipendenze dei comandi e degli ispettorati della Milizia per la D.A.T. per le questioni dovute alla competenza del Ministero della guerra:

1. — A datare dal 5 marzo 1930 è costituito presso il comando del corpo di S. M. con personale dell'Esercito e della Milizia per la D.A.T. l'ispettorato della D.A.T.

2. — L'ispettorato della D.A.T. è retto dell'ispettore della Milizia per la D.A.T. e dipende direttamente dal Capo di S. M. dell'Esercito.

3. — L'ispettore della Milizia per la D.A.T. collabora agli studi di ogni questione relativa alla organizzazione, all'addestramento, all'impiego e alla mobilitazione della Milizia D.A.T. nonchè agli studi concernenti la definizione dei materiali di essa.

Attenendosi alle disposizioni emanate al riguardo dal Ministero della guerra e direttamente dal comando del corpo di S. M. impartisce agli ispettori di raggruppamento ed ai comandi di Milizia per la D.A.T. di Sicilia e Sardegna le direttive per la loro azione.

Esercita alta vigilanza su tutti i comandi e reparti della Milizia per la D.A.T..

4. — Gli Ispettorati di raggruppamento della Milizia per la D.A.T. esercitano azione ispettiva sui comandi di Milizia per la D.A.T. dipendenti, concorrono negli studi relativi all'organizzazione della D.A.T. e alla sistemazione difensiva. Rispondono verso i comandi di corpo d'armata territoriali, nel cui territorio sono dislocati i comandi di Milizia per la D.A.T. dipendenti, che da questi ultimi siano esattamente poste in atto le direttive e le disposizioni ad essi impartite dai comandi di corpo d'armata, circa gli studi e i progetti di sistemazione difensiva, di mobilitazione e di impiego e circa l'addestramento del personale.

	Comandi e reparti di D. A. T. dislocati nel territorio dei Corpi d'armat
Milano	Torino – Alessandria – Milano
Bologna	Verona – Bologna – Trieste – Udine
Roma	Firenze – Roma
Napoli	Napoli – Bari

Gli ispettorati di raggruppamento corrispondono direttamente coi comandi di corpo d'armata e coi comandi di artiglieria e del genio del corpo d'armata nei cui territori sono dislocati i comandi di Milizia per la D.A.T. dipendenti. Nella Sicilia e nella Sardegna i compiti ora indicati per gli

ispettorati di raggruppamento, sono assolti dai comandi di Milizia per la D.A.T. residenti nella sede del comando militare della rispettiva isola.

5. I comandi di Milizia per la D.A.T. hanno, per quanto concerne la difesa aerea territoriale, compiti analoghi a quelli di un comando di reggimento o di gruppo di artiglieria. Dipendono dai comandi dei corpi d'armata nel cui territorio risiedono. Corrispondono direttamente con detti comandi e con quelli di artiglieria e del genio del corpo di armata e con gli ispettori di raggruppamento.

6. — Gli studi e i progetti per la organizzazione della D.A.T. e per la sistemazione delle varie località (rete di avvistamento, dislocazione delle batterie e delle compagnie mitragliatrici, collegamenti, lavori, ecc.) nonchè le questioni tecniche relative al materiale sono di esclusiva competenza del comando del Corpo di S. M. e dei comandi di corpo di armata e delle isole i quali ultimi potranno valersi anche dell'opera degli ispettori di raggruppamento e dei comandi di Milizia per la D.A.T. interessati.

7. — Gli studi ed i progetti di mobilitazione della Milizia per la D.A.T., sono, per quanto concerne il personale e l'armamento di quest'ultima, di spettanza delle autorità della Milizia per la D.A.T.. Queste dovranno però tenerne continuamente al corrente i rispettivi comandi di corpo d'armata ai quali spetta di assicurare in ogni modo, l'immediata mobilitazione della D.A.T., concorrendo, ove necessario, con personale in congedo del R. Esercito a colmare le deficienze cui la Milizia per la D.A.T. non potesse provvedere.

Tutte le altre operazioni di mobilitazione (escluse cioè quelle riguardanti il personale e l'armamento della Miliza per la D.A.T.) sono di spettanza dei comandi di corpo d'armata territoriali e delle isole.

8. — I comandi di corpo d'armata, previo avviso ai comandi della D.A.T. potranno ordinare esperimenti di allarme e di impiego delle batterie per assicurarsi del funzionamento dei riparti.

9. — Il tramite gerarchico normale per le comunicazioni ed ordini vari è il seguente:

Dal Ministero della guerra (Comando del Corpo di S. M.) ai comandi di corpo d'armata.

Dall'ispettorato della Milizia per la D.A.T. agli ispettorati di raggruppamento.

Dai comandi di corpo d'armata ai comandi di Milizia per la D.A.T. dipendenti per l'esecuzione.

Agli ispettorati di raggruppamento per conoscenza.

10. — Quanto sopra è detto nulla modifica alle dipendenze gerarchiche normali nell'interno della Milizia per la D.A.T., quali sono stabilite dall'art. 3 del R. decreto-legge n. 93 sopra ricordato, per tutte le questioni riguardanti il reclutamento, la disciplina, l'amministrazione ed i compiti di istituto della Milizia stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 151. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 marzo 1930 - Anno VIII.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto comunica di avere bandito, con decreto del 5 gennaio scorso, un altro concorso per 198 posti nel ruolo del gruppo *C* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui il terzo, e cioè 66 posti — grado 12° — spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare e siano stati riconosciuti idonei agli impieghi civili di cui all'art. 19, lettera *b* del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il* 15 *aprile* 1930, apposita domanda su carta bollata da L. 3, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, di raggiungere la sede che verrà loro assegnata negli uffici giudiziari del Regno.

Le dette domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate nel modo indicato nella circolare 749 *giornale militare* 1929, avvertendo che quelle che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle Colonie italiane dovranno essere annunciate a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 152. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Trasmissione, approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » e per « cambio di nomenclatura » di autoveicoli completi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 13 marzo 1930 - Anno VIII.

A parziale modifica della circolare 423 *giornale militare* 1929, dispensa 38ª, si determina che l'approvazione degli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » e quelli per « cambio di nomenclatura » di *autoveicoli completi* (automezzi e motomezzi) venga effettuato, come per lo passato, da questo Ministero - Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo, previo parere dell'Ispettorato tecnico automobilistico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 153. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per l'uso e la manutenzione dei campi di tiro chiusi.** — (Direzione generale del genio). — 13 marzo 1930 - Anno VIII.

E' stato pubblicato un opuscolo contenente le « Norme per l'uso e la manutenzione dei campi di tiro con ostacoli ordinati per l'impiego delle cartucce a pallottola frangibile per armi mod. 1891 ».

Tale opuscolo sarà diramato a cura del Ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del Primo Aiutante di campo Generale di S. M. il Re.	copie	2
Ufficio del Primo Aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero guerra:		
Gabinetto e Ufficio coordinamento	»	3
Direzione generale personali civili e affari generali	»	10
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	6
Direzione generale del genio	»	10
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. Generale	»	2
Comando del Corpo di S. M. (uffici vari)	»	10
Ministero marina: (Direzione centrale del genio militare).	»	80
Ministero aeronautica: (Ufficio Stato Maggiore - Segreteria)	»	100
Comando Generale della M.V.S.N. (comprese le copie per i reparti dipendenti)	»	400
Ministero delle Colonie: (Ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorato della cavalleria, dell'artiglieria, delle truppe alpine, dei bersaglieri e tecnico automobilistico	»	5
Ispettorato genio	»	10
Comandi di corpo d'armata	»	5
Comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	5
Comandi di divisione (compreso Ispettorato di mobilitazione)	»	10
Comando truppe Tripolitania	»	5
Comando truppe Cirenaica	»	5
Comando truppe Eritrea	»	5
Comando truppe Somalia	»	5
Comando truppe dell'Egeo	»	5
Comando generale arma dei CC. RR. (comprese le copie per i reparti dell'arma)	»	200
Comando generale R. guardia di finanza (comprese le copie per i riparti del corpo)	»	100
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata	»	5
Direzione d'artiglieria	»	1
Ufficio delle fortificazioni	»	5

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	2
Comando scuole centrali	»	10
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	5
Comando R. Accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	5
Comando scuola applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di sanità militare	»	2
Comando scuola di tiro artiglieria - Nettuno	»	2
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	»	2
Comando scuole allievi sottufficiali	»	5
Comando collegi militari	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	1

Arma di cavalleria.

Comando superiore di cavalleria	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di gruppo	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento e di centro controaerei	copie	2
Comando di gruppo	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di battaglione	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di battaglione	»	1

Distretti, centro automobilistico, sanità, sussistenza.

Comando distretto	copie	1
Comando compagnia distrettuale	»	1
Comando centro automobilistico	»	2
Comando compagnia sanità	»	2
Comando compagnia sussistenza	»	1

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comando stabilimenti militari di pena	copie	2
Comando di compagnia di disciplina	»	1
Comando di reclusorio militare	»	1
Comando di carcere militare	»	1

Ispettorati provinciali di tiro a segno.

Provincie di Cuneo, Roma	copie	60
Provincie di Alessandria, Ancona, Brescia, Milano, Torino, Trento, Udine, Verona	»	30
Provincie di Aosta, Aquila, Ascoli Piceno, Genova, Napoli, Novara, Perugia, Viterbo, Firenze	»	20
Provincie di Agrigento, Arezzo, Bari, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Como, Cosenza, Frosinone, Macerata, Messina, Palermo, Pavia, Pesaro, Salerno, Savona, Siracusa, Varese, Vicenza	»	15
Provincie di Campobasso, Catania, Chieti, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Grosseto, Imperia, Livorno, Lucca, Mantova, Modena, Padova, Piacenza, Pisa, Ragusa, Rieti, Siena, Sondrio, Terni, Trapani, Treviso, Venezia	»	10
Provincie di Avellino, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Catanzaro, Enna, Fiume, Gorizia, Lecce, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Parma, Pescara, Pistoia, Pola, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Spezia, Taranto, Teramo, Trieste, Vercelli, Zara	»	5

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita dell'opuscolo di cui sopra agli enti che ne faranno richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,60.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 154. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Materiali del gruppo C. perduti da militari di truppa.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 13 marzo 1930 - Anno VIII.

A parziale modificazione di quanto venne disposto con la circolare 467 *giornale militare* 1909, si determina che i materiali del gruppo *C* smarriti e che venissero in seguito rinvenuti, siano depositati presso il comando di presidio, nella circoscrizione del quale gli oggetti sono stati ritrovati.

I comandi di presidio comunicheranno, mensilmente, al rispettivo comando di corpo d'armata territoriale l'elenco dei materiali ritrovati, con l'indicazione degli eventuali contrassegni matricolari, e della località dove l'oggetto è stato ritrovato.

I comandi di corpo d'armata territoriali trasmetteranno i suddetti elenchi al Ministero della guerra - Direzione generale d'artiglieria ed automobilismo, trimestralmente, riepilogati in apposito elenco avente le predette indicazioni per ogni singolo oggetto, e distintamente per presidio.

Tali elenchi verranno pubblicati sul *giornale militare*.

I corpi che riconoscessero negli elenchi materiali di loro pertinenza, li chiederanno senz'altro in restituzione al comando del presidio che li ha in deposito.

Trascorsi due mesi dalla data di pubblicazione della dispensa del *giornale militare*, sulla quale trovansi inseriti gli elenchi di cui sopra, i comandi di presidio invieranno i materiali non ancora reclamati alla direzione d'artiglieria della circoscrizione, la quale li assumerà in carico a titolo *IV*, trasmettendo copia della rispettiva richiesta di carico al comando di presidio interessato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 155. — TRASPORTI. — **Spedizioni di masserizie da parte di ufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale dei servizi logistici - Ufficio trasporti). — 13 marzo 1930 - Anno VIII.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha rappresentato che le pervengono spesso domande per l'applicazione dei prezzi della tariffa militare a spedizioni di masserizie appartenenti ad ufficiali e militari di truppa, per le quali è stata invece applicata la tariffa ordinaria per il pubblico, per il motivo che dette spedizioni, sebbene scortate da mod. *C*, parte 3ª, non figuravano effettuate dal militare interessato, bensì da terzi che generalmente sono agenzie.

Si ricordi che per fruire della tariffa militare, è necessario che gli ufficiali od i militari di truppa cui le masserizie appartengono, figurino sempre mittenti e destinatari delle spedizioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 156. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso ferroviario militare di stazione.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 13 marzo 1930 - Anno VIII.

1. — Il giorno 26 marzo p. v. sarà iniziato a cura e sotto la direzione del Comando del Corpo di S. M. (Ufficio trasporti) un corso ferroviario militare di stazione della durata di giorni 22.

Vi interverranno cinque capitani di fanteria in S.P.E. per ciascun corpo d'armata e per il comando militare della Sicilia e due capitani per il comando militare della Sardegna. Detti ufficiali saranno tratti fra quelli che presentano maggiore attitudine, che abbiano comandato almeno per due anni il reparto corrispondente al grado, che non siano inscritti nè prossimi ad essere inscritti nel quadro d'avanzamento, che siano classificati ottimi o buoni con 3.

2. — Il corso si dividerà in due periodi: uno preparatorio, teorico, della durata di 10 giorni; l'altro pratico della durata di giorno 12.

Il primo si svolgerà presso le delegazioni trasporti militari di Venezia, Roma e Palermo; il secondo presso i comandi militari di stazione che stabilirà l'ufficio trasporti.

3. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna faranno pervenire per il giorno 20 marzo a questo Ministero (Comando del Corpo di S. M. - Ufficio trasporti) un elenco nominativo dei dipendenti ufficiali designati a frequentare il corso, indicando per ciascuno il corpo, il grado e l'anzianità di grado, nonchè l'ultima classifica ottenuta.

4. — Gli ufficiali ammessi a frequentare il corso si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno 25 marzo:

alla delegazione trasporti militari di Venezia: quelli dei corpi di armata di Torino, Milano, Verona, Trieste ed Udine;

alla delegazione trasporti militari di Roma: quelli dei corpi d'armata di Alessandria, Bologna, Firenze, Roma e del comando militare della Sardegna;

alla delegazione trasporti militari di Palermo: quelli dei corpi d'armata di Napoli, Bari e del comando militare della Sicilia.

5.— Qualora qualcuno degli ufficiali segnalati, per sopravvenuto impedimento, non potesse presentarsi nel giorno stabilito, i predetti comandi provvederanno alla sostituzione, dandone avviso a questo Ministero (Comando del Corpo di S. M. - Ufficio trasporti) ed alla delegazione trasporti interessata.

6. — Per tutta la durata del corso gli ufficiali frequentatori dipenderanno dal capo della rispettiva delegazione per tutto ciò che riguarda il servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

7. — Gli ufficiali che alla fine del corso riusciranno classificati idonei allo speciale servizio, saranno tenuti in nota dal comando del Corpo di S. M. per essere assegnati, quando se ne presenti il bisogno, ai comandi militari di stazione od uffici imbarchi e sbarchi.

8. — Agli ufficiali che partecipano al corso spettano le indennità di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 14 agosto 1925 riportato nella circolare n. 460 *giornale militare* 1925.

9. — Durante il corso gli ufficiali frequentatori continueranno ad essere amministrati dai propri corpi, che provvederanno anche al pagamento delle indennità agli ufficiali stessi spettanti.

10. — I comandi di presidio di Venezia, Roma e Palermo metteranno a disposizione delle rispettive delegazioni trasporti, qualora i locali di queste non si prestino, una sala di sufficiente ampiezza, opportunamente arredata, per lo svolgimento del corso teorico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 157. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SOTTUFFICIALI. — **Istruzione teorico pratica di colombicoltura per i sottufficiali (sergenti maggiori e marescialli) aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile.** — (Direzione generale del genio). — 13 marzo 1930 - Anno VIII.

In seguito all'esame delle domande inoltrate a senso della circolare 560 *giornale militare* 1929, i sottufficiali qui di seguito indicati vanno iscritti nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile.

Grado	COGNOME E NOME	Reggimento	Corpo d'armata o comando militare
Serg. maggiore	DI MASCI Tullio	Scuola allievi ufficiali di compl. Moncalieri	Torino
Maresc. capo	MUNARI Carlo	1 regg. genio	Torino
Maresciallo	BIANCHI Giuseppe Felice	44 regg. fanteria	Alessandria
»	FERRARI Ermenegildo	34 regg. fanteria	Alessandria
»	CATALLO Riccardo	74 regg. fanteria	Milano
Serg. maggiore	FORCELLA Luigi	78 regg. fanteria	Milano
Maresc. capo	ORIGONI Domenico	8 regg. bersaglieri	Verona
Serg. maggiore	SERRA Enrico	Scuola allievi ufficiali di complemento	Verona
» »	BIROLO Natale	23 regg. fanteria	Udine
Maresciallo	GAMBINO Raimondo	2 regg. art. costa	Udine
»	NICOLO' Domenico	2 regg. fanteria	Udine
Serg. maggiore	SAMMARUGA Antonio	2 regg. fanteria	Udine
» »	TORELLI Ernesto	11 regg. genio	Udine
Maresciallo	CARUSO Lombardi Agostino	27 regg. fanteria	Bologna
Maresc. magg.	FADDA Cesare	36 regg. fanteria	Bologna
Maresc. capo	ROMOLINI Luigi	70 regg. fanteria	Firenze
»	BAZZA Francesco	Distretto militare di Roma	Roma
Serg. maggiore	BATAILLE Ernesto	8 compagnia sanità	Roma
Maresc. capo	MUNDA Francesco	Scuola centrale fanteria	Roma
Maresciallo	PAGLIANI Virgilio	51 regg. fanteria	Roma
Serg. maggiore	LONGO Alberto	225 regg. fanteria	Bari

Grado	COGNOME E NOME	Reggimento	Corpo d'armata o comando militare
Serg. maggiore	MAJURI Eugenio	40 regg. fanteria	Napoli
» »	PAONE Domenico	25 regg. art. camp.	Napoli
» »	SAJA Paolino	16 regg. fanteria	Napoli
» »	MONTALTO Giuseppe	12 regg. genio	Sicilia
» »	MUCARIA Girolamo	12 regg. genio	Sicilia
» »	SAMMARTANO Carlo	12 regg. art. P.-C.	Sicilia
» »	DIANI Giovanni	13 centro automobilistico	Sardegna
Maresciallo	CINTI Luigi	3 battaglione cacciatori d'Africa	R. C. T. C. Cirenaica
Serg. maggiore	SERAZZI Giuseppe	Ufficio settore militare Cirene	R. C. T. C. Cirenaica

Per abilitare i predetti sottufficiali alla carica cui aspirano sarà svolta in Roma apposita istruzione teorico-pratica di colombicoltura che avrà la durata dal 15 marzo al 18 aprile.

I comandi dai quali i sottufficiali dipendono, disporranno perchè questi giungano a Roma il 14 marzo p. v. e si presentino la sera dello stesso giorno alla colombaia militare.

Il comando del corpo d'armata di Roma disporrà perchè, durante la permanenza nella capitale, i sottufficiali stessi siano tenuti in aggregazione del 2° reggimento granatieri nella caserma Umberto I, dove, per cura del reggimento anzidetto, sarà messo a disposizione un locale per lo svolgimento dell'istruzione teorica.

Qualora qualcuno dei sottufficiali ammessi non potesse per qualsiasi motivo partecipare all'istruzione, il comando dal quale dipende dovrà avvisare in tempo il 2° reggimento granatieri e l'ispettorato dell'arma del genio, il quale ne darà poi comunicazione al Ministero.

Per tutta la durata della permanenza a Roma i sottufficiali percepiranno oltre gli assegni ordinari, l'indennità di trasferta per i sottufficiali in servizio isolato.

Il 19 aprile i sottufficiali saranno fatti rientrare ai propri corpi e l'ispettorato del genio trasmetterà al Ministero lo specchio indicante il risultato ottenuto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 158. — FONDAZIONI. — **R. decreto col quale la « Fondazione Sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano », costituita con l'offerta di lire 164.000 nominali fatta dalla Principessa Margherita Ruspoli di Candriano e la cui rendita è destinata a favore dei militari del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 marzo 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire 164.000 nominali, fatta dalla Principessa Margherita Ruspoli di Candriano in memoria del figlio sottotenente Emanuele, affinchè sia istituita una fondazione a lui intitolata, con destinazione della rendita annua a favore dei militari (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) del reggimento Piemonte Reale cavalleria, al quale il defunto appartenne;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano », costituita con l'offerta di L. 164.000 nominali, fatta dalla Principessa Margherita Ruspoli di Candriano e la cui rendita è destinata a favore dei militari del reggimento Piemonte Reale cavalleria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 14 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Art. 1.

Perchè sia ricordato il sottotenente Emanuele Ruspoli Principe di Candriano, che nella vita militare da lui entusiasticamente vissuta, intese il nobile fine e l'alta virtù educatrice, è istituita, a favore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, la « Fondazione sottotenente Emanuele RUSPOLI di CANDRIANO », destinata a premiare nei giovani ufficiali, nei sottufficiali e nei militari di truppa del reggimento le virtù che egli stimò più meritorie; il rispetto ai superiori, la devozione ai propri doveri, l'illuminata bontà verso gli inferiori, la passione per il cavallo.

Art. 2.

Le attività della fondazione sono costituite:

a) da un capitale nominale di L. 100.000 investito in cartelle di consolidato 5 %, la cui rendita di L. 5000 costituirà il premio annuale della gara ufficiali di cui all'art. 4 del presente statuto;

b) da un capitale nominale di L. 16.000 costituito come sopra è detto, la cui rendita di L. 800 sarà destinata a premiare ogni anno due sottufficiali del reggimento secondo le modalità stabilite dall'art. 8;

c) da un capitale nominale di L. 46.000 costituito come i precedenti, la cui rendita annua di L. 2300 dovrà servire per i premi ai militari di truppa del reggimento, come è detto nell'art. 9;

d) da un capitale nominale di L. 2000 sempre come sopra costituito, la cui rendita di L. 100 sarà destinata all'acquisto delle medaglie annesse ai premi indicati nella precedente lettera *c*).

Tutte le suddette somme, investite in cartelle di consolidato 5 %, saranno convertite in certificati di rendita nominativi intestati alla « Fondazione sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano » e depositati presso il comando del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Art. 3.

La fondazione è amministrata da una Commissione presieduta dal comandante del reggimento e composta da tutti gli ufficiali superiori in servizio effettivo ad esso appartenenti, tutti con voto deliberativo.

L'aiutante maggiore del reggimento è incaricato delle funzioni di segretario permanente; ma non avrà voto deliberativo.

Art. 4.

La rendita del capitale nominale di L. 100.000 costituirà un unico premio da assegnarsi all'ufficiale subalterno del reggimento — sia in servizio permanente effettivo, sia di complemento, ma facente servizio al corpo da più di un mese — che riuscirà vincitore in una gara ippica da svolgersi il giorno 21 marzo, festa del reggimento.

La gara si svolgerà con le condizioni seguenti:

percorso di precisione di circa m. 1000 con almeno 10 ostacoli di altezza iniziale compresa fra m. 1,10 e 1,20.

Vi sono ammessi i cavalli di proprietà di carica e di servizio degli ufficiali concorrenti. Quelli di proprietà dovranno appartenere all'ufficiale concorrente ed essere di servizio, al pari di quelli di carica, da almeno tre mesi. Quelli « di servizio » dovranno essere assegnati da almeno un mese

all'ufficiale che partecipa alla gara. Nessun cavallo potrà avere vinto più di L. 5000 in concorsi ippici in tutta la sua carriera. Quelli che non abbiano mai vinto premi in denaro in concorsi ippici avranno tutti gli ostacoli abbassati di cm. 10.

Alla gara non possono partecipare i cavalli che già l'abbiano vinta una volta.

Alla gara dovranno partecipare almeno cinque ufficiali che non potranno montare più di due cavalli ciascuno. Qualora tale numero non fosse raggiunto, la gara non avrà luogo e la rendita di L. 5000 sarà accantonata come altro premio per la gara degli anni successivi.

Art. 5.

La gara prenderà il nome di « Emanuele Ruspoli di Candriano ». Essa si svolgerà con le norme stabilite dal regolamento dell'Ente che presiede agli sports di equitazione in Italia, attualmente la S.C.I.S. - Il comandante del reggimento ne stabilirà le modalità, dandone tempestiva comunicazione agli ufficiali ed al suddetto Ente che ne pubblicherà il programma nel modo stabilito dal proprio regolamento.

Art. 6.

Il vincitore del premio, oltre alla somma in denaro riceverà una medaglia-ricordo in oro, coniata dalla R. Zecca di Roma con conio depositato e per la quale viene assegnata la rendita del fondo di cui alla lettera *d*) dell'art. 2.

Art. 7.

A perenne ricordo della gara viene offerta dalla Fondatrice al circolo ufficiali del reggimento Piemonte Reale cavalleria una coppa da conservarsi nei locali del circolo stesso, con le modalità che saranno fissate dal comandante del corpo. Su apposita targa d'argento, applicata alla coppa, sarà inciso ogni anno, a cura del circolo ufficiali, il nome di chi abbia vinto la gara.

Art. 8.

Con la rendita della quale è detto alla lettera *b*) dell'articolo 2, saranno ogni anno istituiti due premi da assegnarsi a due sottufficiali di carriera (scelti fra quelli che

dal 21 marzo dell'anno precedente prestino servizio negli squadroni), che vengano giudicati più meritevoli per qualità militari e che nell'esecuzione dei loro doveri mostrino quella bontà dell'animo e quella urbanità di modi, alle quali è tanto sensibile il soldato italiano.

L'assegnazione dei premi sarà fatta, su proposta dei comandanti di squadrone, dalla Commissione amministratrice della fondazione. Ai premi è annessa una medaglia d'argento, dello stesso conio di quella assegnata al vincitore della gara ufficiali, che sarà provveduta col fondo di cui all'art. 2 lett. *d*).

Il premio non può essere assegnato per due anni consecutivi allo stesso sottufficiale. Qualora la Commissione non credesse di assegnare uno o più premi l'ammontare di essi verrà capitalizzato e la rendita andrà ad accrescere i premi degli anni successivi.

Art. 9.

A ricordo dei ventritrè anni nei quali si chiuse la breve esistenza del sottotenente Ruspoli, la rendita del capitale nominale di L. 46.000 di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 sarà divisa in ventitre premi di L. 100 da assegnarsi a militari di truppa del reggimento che ne siano giudicati maggiormente meritevoli per la osservanza della disciplina, l'attaccamento al servizio, la passione e cura per il cavallo.

I premi saranno divisi proporzionalmente tra gli squadroni e gli altri reparti che eventualmente venissero a far parte del reggimento; l'assegnazione sarà fatta dalla Commissione amministratrice del fondo, su proposta dei comandanti di reparto.

Ogni premio sarà accompagnato da un diploma, firmato dal comandante del reggimento. I diplomi, in quantità bastevole per molti anni, saranno provveduti dalla Fondatrice, la quale depositerà inoltre presso il comando del reggimento la negativa dell'incisione per le future occorrenze, che potranno essere soddisfatte con la rendita di cui alla lettera *d*) dell'art. 2.

Art. 10.

Ogni anno, nell'epoca che verrà ritenuta più opportuna, ma almeno un mese prima della festa del reggimento, il comandante del corpo, con apposito ordine del giorno ricor-

dante il sottotenente Emanuele RUSPOLI di CANDRIANO, inviterà i comandanti di reparto a presentare le proposte motivate per i sottufficiali e militari di truppa. Con altro ordine del giorno saranno rese note le decisioni della Commissione.

Art. 11.

Il giorno della festa del reggimento, con le modalità da stabilirsi dal comandante del corpo ed in presenza di tutta la truppa riunita, si procederà alla distribuzione dei premi.

Della distribuzione sarà redatto apposito verbale firmato dai premiati, del quale sarà inviata copia, insieme col risultato della gara ufficiali, alla Fondatrice, Principessa di Candriano — Santa Petronilla (Perugia).

Art. 12.

Ogni anno, dopo avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'Ente. (Circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Art. 13.

Qualora il reggimento Piemonte Reale cavalleria dovesse scindersi in altri reggimenti, il fondo verrà assegnato a quello che ne continuerà il nome e le caratteristiche.

Art. 14.

Nel caso che il reggimento dovesse essere soppresso, il fondo passerà alla scuola di cavalleria, dove sarà destinato ad identici scopi, per passare di nuovo al reggimento appena questo venisse ricostituito.

Roma, li 13 marzo 1930 - Anno VIII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

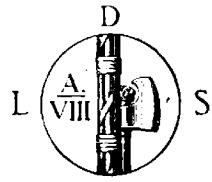
Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 50ª, anno 1924, circolare 625:

A pagina 2574 in luogo di «internamente dal lato sinistro, vi è una tasca a toppa della stessa fodera, chiusa da un bottone », si legga: « internamente, dal lato sinistro, vi è una tasca a toppa della stessa fodera ».

A pagina 2575 in luogo di « bottoni piccoli di frutto, neri n. 3 a L. 0,13 per cento importo L. 0,390 » si legga: « bottoni piccoli di frutto, neri n. 7 a L. 0,13 per cento importo L. 0,910 », conseguentemente il prezzo di costo del cappotto di panno turchino per i militari dell'arma dei carabinieri reali conduttori di automezzi risulterà di L. 97,158 ed il prezzo di conteggio di L. 97,20 ».



PREZZO L. 1 —

(8039) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1930 - ANNO VIII — 22 MARZO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. **159** - **30 dicembre 1929** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2431 - Modifiche alla composizione della Commissione Centrale per i collaudi in appello . . . . . *Pag.* 488

» **160** - **17 marzo 1930** - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di studenti di ingegneria alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, per la nomina a tenente in servizio permanente nell'arma di artiglieria . . . . . » 491

» **161** - **20 marzo 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . » 507

» **162** - **20 marzo 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - RECLUTAMENTO - MATRICOLA. — Ruoli matricolari presso i comuni. » 508

» **163** - **20 marzo 1930** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Corse militari nella riunione ippica di Monza 16-20 marzo 1930 . . . . . » 508

» **164** - **20 marzo 1930** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore per il tiro modello 1925 . . . . . » 509

LIBRERIA DELLO STATO

N. 165 - **20 marzo 1930** - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1930 . . *Pag.* 509

» **166 - 19 marzo 1930** - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . » 510

ERRATA CORRIGE. . . . . » 511

Circolare N. **159.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2431 - Modifiche alla composizione della Commissione Centrale per i collaudi in appello.** — (Gabinetto). — 30 dicembre 1929 - Anno VIII - (*Gazzetta ufficiale* n. 60, del 13 marzo 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'opportunità di completare e integrare la composizione della Commissione centrale per i collaudi in appello;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le finanze, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione pei collaudi in appello, indicata nell'articolo 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, è composta di

funzionari tecnici delle varie Amministrazioni e rappresentanti delle Forze armate, nonchè di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e di un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

A modificazione dell'art. 1 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, il numero e il grado o la qualità dei componenti della Commissione predetta sono stabiliti come appresso:

a) un tenente generale commissario del Regio esercito o della Regia marina, presidente;

b) un maggior generale commissario del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica, o console generale della M. V. S. N., vice presidente;

c) sei colonnelli, preferibilmente tecnici, di cui due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica, uno della Regia guardia di finanza ed uno (console) della M. V. S. N., membri effettivi;

d) due rappresentanti designati dal Ministro per le corporazioni, membri effettivi;

e) un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori da questa designato per il tramite del Ministero delle corporazioni, membro effettivo;

f) un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, da questa designato per il tramite del Ministero delle corporazioni, membro effettivo;

g) sei tenenti colonnelli tratti dalle varie Forze armate, come i colonnelli, membri supplenti.

Quando il giudizio in appello contro le decisioni delle Commissioni di primo collaudo debba vertere su forniture di generi alimentari, parteciperà alle sedute della Commissione centrale il rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori o quello della Confederazione generale fascista dell'industria, secondo che il presidente della Commissione centrale giudichi del caso, in relazione alla materia che forma oggetto della controversia.

Quando, invece, il giudizio in appello debba riferirsi a forniture di materiali di vestiario, equipaggiamento ed affini, parteciperà alle sedute della Commissione centrale il rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorrono sei dei suoi componenti, compreso il presidente.

Circa la nomina e il funzionamento della stessa Commissione centrale valgono le altre norme del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, non modificate dal presente articolo e dal seguente.

Art. 2.

L'art. 4 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, è sostituito dal seguente:

« Il presidente, il vice presidente e tutti i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la guerra, su designazione dei Ministeri interessati e sentite la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e quella generale dell'industria italiana, per i membri alle loro dipendenze ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI — ROCCO — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 58. — MANCINI.

N. 160. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di studenti di ingegneria alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, per la nomina a tenente in servizio permanente nell'arma di artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 marzo 1930 - Anno VIII.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1930-1931, è indetto un concorso per titoli per l'ammissione diretta di 50 studenti di ingegneria al corso biennale di artiglieria della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino, in base all'articolo 10 del Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629 (circ. 270 *giornale militare* 1929).

2. — Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1930 e sarà regolato dalle norme che seguono:

Periodo preparatorio d'istruzione militare.

3. — I candidati (eccetto gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo e gli allievi ufficiali dichiarati idonei al grado di sottotenente di complemento) dovranno seguire, prima dell'inizio del corso, un periodo preparatorio d'istruzione militare della durata di due mesi (1° agosto-30 settembre) con le modalità di cui ai numeri 29, 30 e 36, presso la R. Accademia d'artiglieria e genio, in Torino, in qualità di allievi ufficiali di complemento.

La posizione militare degli aspiranti che dovranno seguire tale periodo preparatorio d'istruzione sarà regolata nel seguente modo:

a) gli aspiranti che non abbiano ancora concorso alla leva dovranno assumere l'arruolamento volontario con la ferma di anni tre, dalla quale, nel caso che non ottengano l'ammissione alla Scuola di applicazione, saranno senz'altro prosciolti, coll'obbligo, ben inteso, di concorrere a suo tempo, alla leva della loro classe;

b) gli aspiranti che abbiano già concorso alla leva, ma che non siano stati ancora incorporati, saranno ammessi al periodo preparatorio senza assumere alcun obbligo speciale di servizio; e, qualora non ottengano l'ammissione alla

Scuola di applicazione, saranno licenziati dalle armi, sia nel caso che la classe cui appartengono non sia stata chiamata alle armi, sia nel caso che sia stata chiamata e, avendo titolo, chiedano ed ottengano di ritardare il servizio per motivi di studio;

c) gli aspiranti che si trovino in congedo per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non rivestano grado di sergente, dovranno essere riammessi in servizio con la ferma di anni tre, salvo ad esserne prosciolti alla stessa condizione di cui alla lettera *a*) in caso di non ammissione alla Scuola di applicazione;

d) gli aspiranti che siano sergenti in congedo saranno riammessi in servizio con i conseguenti obblighi a ciascuno di essi spettanti, salvo ad esserne prosciolti alle stesse condizioni di cui alla ripetuta lettera *a*), in caso di non ammissione;

e) gli aspiranti che si trovino alle armi saranno ammessi al periodo preparatorio, continuando negli obblighi di servizio loro spettanti, salvo ad essere rinviati al corpo di provenienza, nel caso in cui non ottengano l'ammissione alla Scuola di applicazione;

f) gli aspiranti appartenenti a classe già chiamata alle armi e che non si trovino in servizio, qualora ne facciano domanda, saranno rilasciati in congedo provvisorio fino alla data d'inizio del periodo preparatorio.

Requisiti per le ammissioni.

4. — Potranno prendere parte ai concorsi i cittadini italiani, anche se non ancora arruolati, che:

a) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare nel territorio e nelle colonie;

b) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

c) non superino l'età di 27 anni al 30 settembre 1930;

d) abbiano frequentato il corso biennale di studi propedeutici presso una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso una scuola d'ingegneria quinquennale ed abbiano superato gli esami nelle prescritte materie d'insegnamento. Non è richiesta l'idoneità nel corso di disegno di ornato e di architettura.

5. — **Si avverte che non saranno ammessi al concorso gli studenti che debbano sostenere esami nella sessione dell'autunno del 1930.**

Domande d'ammissione e documenti da annettervi.

6. — Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire due e firmate, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età, o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o da chi esercita la patria podestà, debbono essere indirizzate al « Comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio » (Torino). Esse devono essere presentate *entro il* 30 *giugno p. v.* al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio; al comandante del distretto militare, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati.

7. — La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre o di chi esercita la patria podestà e nome del concorrente;

b) indicazione del gruppo universitario fascista al quale l'aspirante eventualmente appartenga, e data dell'iscrizione al medesimo;

c) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

8. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti, salvo le avvertenze contenute negli ultimi tre comma del presente numero, e salvo quanto è prescritto al n. 9 per i certificati di studio:

a) copia dell'atto originale di nascita del concorrente (su carta da bollo da L. 4, più i diritti di segreteria comunale) legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale le copie o i certificati provengono (marca da bollo prescritta per la legalizzazione);

b) certificato, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente n. 4 (o, eventualmente, un titolo di studio superiore, bene inteso conseguito

presso le medesime facoltà o scuole di cui al detto n. 4), e specchietto dei punti riportati negli esami universitari;

c) certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo).

I candidati ammogliati, qualora ammessi, dovranno provare entro il termine di due mesi dalla comunicazione del risultato del concorso, di trovarsi nelle condizioni prescritte per gli ufficiali in servizio permanente per ottenere il R. assentimento;

d) certificato di penalità (carta da bollo di L. 6) di data non anteriore a 3 mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della Giustizia e dei Culti se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzati italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato comprovante che il concorrente abbia sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica (su carta da bollo da L. 2, oltre i diritti di segreteria) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito) e vidimato dal prefetto;

f) certificato (in carta da bollo da L. 2, oltre i diritti di segreteria) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi), di domicilio, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale (marca da bollo prescritta);

g) domanda, su carta bollata da L. 3, diretta al Ministero della guerra, con cui gli aspiranti che rivestano grado di tenente di complemento chiedano di rinunciare al grado di tenente per assumere quello di sottotenente. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione al corso; sarà invece considerata priva di effetto, qualora il concorrente non consegua l'ammissione;

h) atto, su carta bollata da L. 3, mediante il quale gli aspiranti si impegnino, a sensi del n. 42 della presente circolare, a non chiedere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di sei anni dalla loro nomina a tenente.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai concorrenti che si trovino nella posizione di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g*) sarà prodotto solamente dai candidati che rivestano grado di tenente di complemento.

Certificati di studio.

9. — Il certificato di studio di cui alla lettera *b*) del precedente n. 8, potrà essere direttamente inviato dagli interessati, in seguito, al Comando della R. Accademia e Scuola di applicazione di artiglieria e genio, in piego raccomandato, purchè però vi giunga entro *il termine improrogabile del 24 luglio p. v.*

E' data tuttavia facoltà al candidato che non possa esibire detto certificato neppure entro il 24 luglio p. v., di rimettere, in sua vece, al Comando accennato, ed entro lo stesso termine, una dichiarazione rilasciata dalla Segreteria della R. Università, nella quale siano indicate le votazioni conseguite negli esami. Detta dichiarazione servirà di base per la formazione della graduatoria provvisoria di cui al n. 27; peraltro i candidati non sono dispensati dal produrre il certificato di studio nelle debite forme, che dovrà comunque essere presentato anche direttamente al Comando della R. Accademia e Scuola di applicazione, *entro il 31 agosto*.

10. — *I comandi di corpo o di distretto si asterranno dal dare corso alle domande che fossero presentate senza la prescritta documentazione, salvo l'eccezione di cui al n. 9 relativa al certificato di studio e salva l'eventuale regolarizzazione di taluno dei documenti nei termini di cui al n. 15.*

Ogni qualvolta detti comandi ritengano di non poter dar corso a una domanda, ne daranno sollecita informazione al concorrente, indicandone i motivi.

Completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

11. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di distretto debbono accertarsi che le medesime corrispondano per contenuto e per forma alle prescrizioni di cui ai nn. 6 e 7 e che siano corredate di tutti i documenti previsti dal n. 8, nelle forme ivi indicate, salva sempre l'eccezione stabilita al n. 9.

12. — Alle domande e documenti presentati dai concorrenti, i comandanti di corpo o di distretto uniranno gli atti seguenti:

a) per gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, copia dello stato di servizio aggiornata, e il libretto personale;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in servizio, il foglio matricolare aggiornato e completo di ogni variazione; per i sottufficiali e militari di truppa in congedo, il foglio di congedo illimitato;

c) per i giovani non ancora arruolati, il certificato di iscrizione sulle liste di leva;

d) per tutti i concorrenti, ad eccezione degli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, il rapporto dell'Arma dei CC. RR. sulla condotta morale e politica e sulla onorabilità delle famiglie. Le informazioni per la compilazione di tale rapporto dovranno essere raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR. e dovranno essere sempre precise e circostanziate; saranno quindi senz'altro respinte quelle sommarie o con diciture generiche;

e) per i concorrenti che si trovino in servizio militare, un rapporto personale sul servizio da essi prestato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche;

f) inoltre, per tutti indistintamente i concorrenti:

la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42), da richiedere al presidente del competente tribunale;

il rapporto contenente le informazioni di cui alla lettera *b*), del n. 4, che dovranno anche esse venire raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR.;

il risultato della prima visita medica di cui al n. 22, anche per i giovani che abbiano chiesto visita d'appello.

13. — Per il 15 *luglio*, ciascun comando di corpo o di distretto rimetterà al Ministero (Direz. gen. personali civili e affari generali) un elenco nominativo dei concorrenti della propria circoscrizione, le cui pratiche avranno trasmesse al comando della R. Accademia e Scuola di applicazione di artiglieria e genio, giusta la prescrizione del n. 16.

14. — Qualsiasi quesito, reclamo o rapporto che i comandi di corpo o di distretto debbano inoltrare al Ministero, sarà inviato pel tramite del Comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio. In caso di urgenza, essi riferiranno direttamente al Ministero, dandone contemporanea comunicazione al predetto comando.

Regolarizzazione dei documenti.

15. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di distretto inviteranno i candidati, all'atto della presentazione della domanda o dei documenti imperfetti, a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 15 *luglio p. v.*, salva bene inteso l'eccezione stabilita al n. 9 per i certificati di studio.

I candidati che non abbiano ottemperato all'invito entro il termine indicato, saranno esclusi dal concorso, e saranno ad essi restituiti i documenti presentati.

Trasmissione delle domande d'ammissione.

16. — Il 15 *luglio p. v.* i comandanti di corpo o di distretto trasmetteranno con singole pratiche personali direttamente al comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio in Torino tutti gli atti relativi agli aspiranti che abbiano presentato la documentazione completa e regolare. Vi unirauno gli atti indicati al n. 12, nonchè gli elenchi dei candidati di cui al n. 22 che abbiano chiesto visita d'appello.

Visite mediche.

17. — I concorrenti saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della Divisione nel cui territorio è dislocato il corpo o distretto al quale appartengono.

Tali visite mediche avranno luogo *dal* 5 *al* 10 *luglio p. v.*

A tal uopo i comandi di corpo o di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande (30 giugno p. v.) trasmetteranno al comando di Divisione da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi conterranno per ciascun candidato il relativo recapito domiciliare.

Gli interessati saranno direttamente informati a cura dei comandi di Divisione del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi per essere sottoposti a visita medica.

I candidati residenti nelle Colonie o nell'Egeo potranno essere visitati alle sedi dei rispettivi comandi con le norme di cui al n. 20.

18. — I candidati non riconosciuti idonei nella predetta visita medica hanno facoltà di richiedere una seconda visita (d'appello), che avrà luogo presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio nei giorni che verranno loro notificati.

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai candidati seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare per iscritto se intendono, o meno, richiedere visita di appello.

Tale seconda visita sarà passata da una Commissione medica, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

19. — I candidati che debbono seguire il periodo preparatorio d'istruzione di cui al n. 3, saranno sottoposti (eccetto quelli già visitati dalla Commissione d'appello) a nuova visita da parte del dirigente il servizio sanitario della Scuola d'applicazione. Qualora in tale visita la loro idoneità non venga confermata, dovranno essere sottoposti al giudizio della medesima commissione medica di appello di cui al numero precedente.

Ad analoga visita saranno sottoposti all'atto dell'inizio dei corsi i candidati esonerati dal partecipare al periodo preparatorio d'istruzione.

20. — Le commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno costituite come segue:

a) per la visita medica di cui al primo comma del n. 17: un ufficiale medico superiore dell'ospedale militare o della infermeria presidiaria, presidente e due altri ufficiali di grado non inferiore a capitano. Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della Divisione, previa designazione fatta dalla Direzione di sanità del rispettivo Corpo di armata.

Analogamente sarà provveduto per le Commissioni sanitarie da costituire presso i comandi delle Regie truppe delle Colonie, che saranno presiedute dal rispettivo dirigente il servizio sanitario. Per l'Egeo, la commissione sarà presieduta dall'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari; uno dei membri potrà essere ufficiale subalterno, purchè l'altro sia capitano;

b) per la visita medica d'appello da eseguire presso la Scuola di applicazione:

il direttore di sanità militare del corpo d'armata di Torino e due ufficiali superiori medici, di cui uno della Regia Accademia o della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e l'altro da designare dalla Direzione di sanità del Corpo d'armata di Torino.

21. — Le predette commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e tali da dare affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre esigere che i candidati abbiano, correggendo, se del caso, l'eventuale vizio di refrazione, il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro; per quanto riguarda la funzione uditiva, i candidati dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

22. — Al termine della visita medica accennata alla lettera *a)* del n. 20 i comandi di Divisione e delle Regie truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno immediatamente al comando del corpo o distretto cui appartiene ciascun candidato i risultati della visita stessa, tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo. Uniranno ai detti risultati un elenco nominativo dei candidati che abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello.

Identificazione personale dei concorrenti.

23. — All'atto di ciascuna visita medica i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentando la *carta d'identità personale* prescritta dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno trattenuti in ogni caso dagli interessati.

Esclusioni dal concorso.

24. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per l'ammissione al concorso, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere in qualunque tempo dal concorso quei giovani che, essendo già allievi di una scuola militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi o per ragioni disciplinari, come pure i giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere alla Scuola di applicazione, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

Esame dei documenti.

25. — Il comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio procederà all'esame dei documenti e richiederà, occorrendo, le rettifiche o l'eventuale completamento della documentazione, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

26. — Il comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio rimetterà sollecitamente e separatamente al Ministero, per le sue determinazioni, le domande dei concorrenti pei quali il certificato del casellario giudiziale contenesse qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta morale e politica o sulla onorabilità delle rispettive famiglie, fossero sfavorevoli.

Il medesimo comando sottoporrà, ugualmente, al preventivo esame del Ministero, gli eventuali rapporti sfavorevoli delle autorità militari per i candidati che si trovino in servizio militare, come pure i quesiti, o reclami, che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui sorgessero comunque dubbi sulla posizione dei concorrenti, sul possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, o sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

Formazione delle graduatorie.

27. — Compiute le operazioni di cui ai nn. 25 e 26, il comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio, accertatosi che le domande e le relative documentazioni siano regolari e complete in ogni loro parte, salva l'eccezione stabilita al n. 9 per i certificati di studio, provvederà alla formazione di una *graduatoria provvisoria*, tenendo presenti i criteri di cui al seguente numero e la rimetterà in comunicazione al Ministero entro il 5 *agosto p. v.*

Il Comando predetto, tenendo conto di tutti gli elementi successivamente intervenuti a modificare la graduatoria provvisoria, compilerà la *graduatoria di merito definitiva* e la rimetterà al Ministero in comunicazione, entro il 10 *ottobre p. v.*

28. — La graduatoria definitiva sarà formata in base alla classificazione risultante dalla media aritmetica dei punti riportati negli esami sulle materie universitarie di cui al comma *d*) del n. 4; con l'avvertenza che, per coloro i quali avessero compiuto corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami, sarà aggiunto alla suddetta media, per ciascuno di tali esami, 1/100 del punto in esso riportato.

A parità di condizioni di merito, avranno la precedenza, nel seguente ordine:

a) i candidati che già rivestano la qualità di ufficiali di complemento in servizio o in congedo;

b) i candidati che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare istituiti col R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615 e abbiano superati i relativi esami, giusta le disposizioni di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1927 (circ. 148 *giornale militare* 1927). Si rammenta che tale agevolazione compete di diritto agli studenti della R. Scuola di ingegneria di Napoli, che abbiano superati due degli insegnamenti seguenti: costruzioni aeronautiche, motori aeronautici, radiotelegrafia, impianti elettrici, aerodinamica, artiglieria navale ed armi subacquee, comprese nello Statuto di detta scuola, in conformità delle disposizioni di cui alla circ. 325 del *giornale militare* 1929;

c) i candidati iscritti ai gruppi universitari fascisti;

d) i provenienti dai collegi militari, od eventualmente dagli avanguardisti e, infine, i meno anziani di età.

Presentazione dei candidati.

29. — I candidati che non siano ufficiali di complemento (in servizio o in congedo), nè allievi ufficiali idonei al grado di sottotenente di complemento, i quali in base al posto occupato nella graduatoria provvisoria di cui al primo comma del n. 27 vengano ad acquistare titolo all'ammissione, saranno senz'altro invitati dal comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio (il quale si uniformerà altresì alle disposizioni di cui al n. 34) a presentarsi nella giornata del 31 *luglio p. v.*, alla sede dell'Accademia per seguire il periodo preparatorio d'istruzione militare di cui al n. 3.

30. — I candidati di cui al precedente numero i quali durante il detto periodo preparatorio o al termine di esso non abbiano tratto il debito profitto dalle istruzioni militari, saranno senz'altro dimessi dal comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione, che ne darà avviso al Ministero.

31. — Il Comando della R. Accademia e Scuola di applicazione, in base alla graduatoria di merito definitiva, di cui all'ultimo comma del n. 27, provvederà senz'altro:

a) per le opportune partecipazioni ai candidati non tenuti a seguire il periodo preparatorio d'istruzione militare; per regolare la presentazione alla Scuola di applicazione di quelli fra essi dichiarati ammissibili, nonchè per le attribuzioni previste al n. 32;

b) per il trasferimento al corso presso la Scuola di applicazione sotto la data del 1° ottobre p. v. dei candidati che abbiano seguito con successo il periodo preparatorio d'istruzione militare.

c) per la restituzione dei documenti ai candidati che comunque non abbiano conseguito l'ammissione.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

32. — I concorrenti che siano ufficiali di complemento (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze a Torino (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello) ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo, provvederà il comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione all'atto della notificazione di cui al n. 31 lettera *a*).

33. — Analogo trattamento, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, competerà ai sottufficiali e militari di truppa in servizio. Anche per questi ultimi si osserveranno le norme di cui al numero precedente per quanto ha tratto al rilascio dei documenti di viaggio.

34. — I sottufficiali e militari di truppa in congedo, nonchè i giovani non ancora arruolati, dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di Divisione, quanto alla sede dell'Istituto.

Spetterà loro soltanto il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere Torino (anche se vi debbano sostenere la visita d'appello) e per l'eventuale viaggio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. B (color verde), a cura del comando

della R. Accademia e Scuola d'applicazione all'atto della notificazione di cui al n. 29.

Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi dei numeri 32 e 33 saranno corrisposte dal comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Ordinamento dei corsi e trattamento degli allievi.

35. — All'atto dell'ammissione alla Scuola d'applicazione i candidati che rivestano la qualità di ufficiali di complemento saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati in servizio per la durata del corso che dovranno frequentare.

Essi, se sottotenenti, continueranno temporaneamente ad appartenere all'arma di provenienza, conservando il loro grado e la loro anzianità; se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado, riprendendo il grado di sottotenente nella propria arma, con la primitiva anzianità, salvo ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

In ogni caso, detti ufficiali saranno trasferiti effettivi col 1° ottobre 1930 alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla quale le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i relativi documenti personali.

36. — I candidati che siano sottufficiali o militari di truppa in servizio o in congedo, e i giovani non ancora arruolati frequenteranno il periodo d'istruzione militare di cui al n. 3 rispettivamente in qualità di sottufficiali o di militari di truppa. Essi saranno nominati sottotenenti di complemento nell'arma di artiglieria al 1° ottobre 1930 con anzianità relativa corrispondente alla graduatoria di merito definitiva di cui al n. 28.

Anche per i militari di cui al presente numero le autorità competenti trasmetteranno al comando della R. Accademia e Scuola di applicazione i relativi documenti personali.

37. — Agli allievi ammessi in virtù del presente concorso non è consentita la ripetizione di alcun anno di corso.

38. — Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di allontanare dal corso e di collocare in congedo quegli ufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente nel R. Esercito.

39. — La nomina a sottotenente di complemento conferita ai candidati di cui al n. 36 sarà senz'altro revocata qualora i medesimi, per qualunque motivo, a domanda o d'autorità cessassero dalla qualità di allievi della Scuola di applicazione, o non conseguissero l'idoneità al termine del corso, con ripristino degli obblighi di leva eventualmente loro spettanti.

40. — Ai concorrenti ammessi alla Scuola di applicazione spetteranno gli assegni di sottotenente di complemento, per tutta la durata della loro permanenza alla Scuola.

Nomina a ufficiale in servizio permanente.

41. — Compiuto con successo il corso, gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente nell'arma di artiglieria. Essi seguiranno in anzianità gli ufficiali provenienti dagli allievi ammessi al primo anno di accademia nell'anno scolastico 1928-1929.

42. — Agli allievi ammessi alla Scuola di applicazione, giusta l'art. 11 del Testo Unico 21 marzo 1929, n. 629 è fatto divieto di chiedere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di sei anni dalla loro nomina a tenente in servizio permanente.

Pubblicità da dare alla presente circolare.

43. — Il Ministero provvederà a far stampare la *notificazione* allegata e l'invierà ai distretti militari in sufficiente numero di copie per essere subito affissa nei Comuni più importanti della loro circoscrizione.

I predetti comandi cureranno fin d'ora *la più larga diffusione della presente circolare*, facendo anche inserire brevi periodici avvisi nei giornali quotidiani locali fino alla data stabilita come termine utile per la presentazione delle domande. Essi riceveranno un congruo numero di estratti

della presente circolare, che faranno distribuire alle Scuole d'ingegneria, ai Politecnici e alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali esistenti nella propria circoscrizione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

Ammissione di 50 studenti d'ingegneria alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio per la nomina a tenente in servizio permanente nell'arma di artiglieria.

Per l'anno scolastico 1930-1931 è indetto un concorso per titoli per l'ammissione diretta di 50 studenti d'ingegneria al corso biennale di artiglieria della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, in Torino.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1930. Al termine del corso i candidati conseguiranno la nomina a tenente di artiglieria in servizio permanente nel R. Esercito.

I candidati (eccetto gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo e gli allievi ufficiali dichiarati idonei al grado di sottotenente di complemento) dovranno seguire, prima dell'inizio del corso, un periodo preparatorio d'istruzione militare della durata di due mesi (1° agosto-30 settembre) presso la R. Accademia di artiglieria e genio in Torino, al termine del quale saranno, se idonei, nominati sottotenenti di complemento e definitivamente ammessi alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Possono partecipare al concorso i giovani che non superino il 27° anno di età al 30 settembre 1930 ed abbiano frequentato il corso biennale di studi propedeutici presso una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso una scuola di ingegneria quinquennale, e abbiano superato gli esami nelle prescritte materie d'insegnamento. Non è richiesta la idoneità nel corso di disegno di ornato e di architettura.

Non saranno ammessi al concorso gli studenti che debbano sostenere esami nella sessione dell'autunno 1930.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione scade il 30 giugno p. v.

Il termine per la presentazione dei titoli di studio scade il 24 luglio p. v.

Le ammissioni si effettuano in base a graduatoria di merito nella quale i candidati saranno iscritti secondo la media dei punti riportati negli esami universitari.

Ai giovani ammessi al corso di cui alla presente notificazione spetteranno il grado e gli assegni di sottotenente di complemento, per tutta la durata della loro permanenza allà Scuola di applicazione di artiglieria e genio (due anni).

Ai medesimi sarà fatto divieto di chiedere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di sei anni dalla nomina a tenente in servizio permanente.

AVVERTENZA.

Le indicazioni contenute nella presente notificazione sono riportate a semplice titolo informativo. Le condizioni e modalità cui è subordinato il concorso e l'indicazione dei documenti da produrre e dei relativi termini di presentazione risultano dalla circolare n. 160 del « giornale militare » 1930 che potrà essere consultata dagli interessati presso i comandi di distretto militare.

Ogni altra notizia o indicazione riferentesi al concorso potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o al comando della R. Accademia e Scuola d'applicazione di artiglieria e genio, in Torino.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 161. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo) — 20 marzo 1930 – Anno VIII.

A seguito della circolare 69 del *giornale militare* 1930 e con riferimento alle disposizioni della circolare 395 del *giornale militare* 1929 (penultimo capoverso - Art. II) si comunicano le seguenti variazioni verificatesi nei listini della ditta Pirelli:

a) dal 1° febbraio 1930 il listino n. 984 B - Pneumatici per automobili sostituisce il precedente n. 894 B del 26 maggio 1928 (Edizione giugno 1929);

b) dal 10 febbraio 1930 è stato emesso un supplemento al listino n. 942 B del 1° marzo 1929 per « Gomme semipneumatiche ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 162. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - RECLUTAMENTO - MATRICOLA. — **Ruoli matricolari presso i comuni.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 20 marzo 1930 - Anno VIII.

A parziale modifica della nota alla circolare 487 pubblicata a pag. 2078 del *giornale militare* del 1929, relativa al ripristino dei Ruoli matricolari dei militari presso i comuni , si dispone che la cessione dei relativi stampati da parte del comando degli stabilimenti militari di pena ai distretti sia effettuata a titolo gratuito, e che i distretti li assumano, invece, regolarmente in carico nei conti giudiziali, considerandoli come una sopravenienza da iscrivere al titolo IV del registro valutativo, mod. 251, dandosene poi scarico con i mod. 1021 *bis*, relativi alle cessioni a pagamento fatte ai comuni, al prezzo di L. 8 al cento.

Restano invariate le altre norme contenute nella sopra citata nota, le quali non siano in contrasto con la presente disposizione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 163. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari nella riunione ippica di Monza 16-20 marzo 1930.** — (Servizio ippico e veterinario). 20 marzo 1930 - Anno VIII.

E' approvato il programma delle seguenti corse militari:

Premio Savoia (Steeple-chases hunters ufficiali) Coppa offerta dalle LL. AA. RR. il Duca d'Aosta ed il Conte di Torino e L. 15.000. Distanza m. 4000 circa.

Premio Esercito (siepi hunters, handicap ascendente. Ufficiali) L. 10.000, distanza m. 3000.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a dette corse in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 164. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 20 marzo 1930 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925 relativo all'obice da 100/17; granata da 100/17; V=325 m/s; 1° arco; h=1000 m.; che a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero sarà distribuito, seguendo norme analoghe a quelle già date con circolare 668 *giornale militare* 1929 per il grafico corrispondente a V=279.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 165. — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1930.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 marzo 1930 - Anno VIII.

In base al § 39 del Regolamento sull'avanzamento nel R. Esercito, questo Ministero determina che siano compilati gli specchi di proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1930 per i sergenti maggiori che abbiano anzianità fino al 31 dicembre 1923 compreso.

La Commissione di 1° grado di cui alla legge n. 2703, del 2 dicembre 1928, è quella di cui al § 40 del Regolamento suddetto ed è costituita con le autorità che concorrono normalmente alla formazione delle note caratteristiche.

La Commissione di grado superiore, che prende in esame gli specchi di proposta, è quella contemplata dal successivo § 42 (vedi circolare 108 del *giornale militare* del 1929) e deve essere sempre formata dal corpo cui il sottufficiale è effettivo, sia pure nella forza supplementare quali destinati a carica speciale fuori corpo.

Le proposte d'avanzamento, da compilarsi separatamente per ogni singolo sottufficiale, dovranno trasmettersi direttamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) copia della deliberazione della Commissione di avanzamento di 1° grado;

b) copia della deliberazione della Commissione di avanzamento di grado superiore;

c) copia del foglio matricolare n. 59;

d) copia del foglio caratteristico mod. 961;

e) verbale di visita medica da cui risulti che il sottufficiale ha l'incondizionata idoneità fisica;

f) dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il sottufficiale cui si riferisce la proposta, qualora non si trovi già nella posizione di servizio sedentario, non abbia prestato servizio posteriormente al 1° luglio 1928 in cariche speciali e negli uffici, con l'indicazione, in caso contrario, del periodo di tempo trascorso in tali cariche ed uffici.

Si avverte che le proposte devono essere inviate al Ministero anche nel caso che, a riguardo dei sergenti maggiori compresi nei suindicati limiti di anzianità, le Commissioni abbiano espresso giudizio di non idoneità o abbiano sospeso ogni giudizio in merito.

Qualora vi sia discrepanza fra i giudizi della Commissione di 1° grado e quella superiore, le pratiche d'avanzamento saranno trasmesse al comando del corpo d'armata, al quale spetta in tal caso esprimere il giudizio definitivo (circolare 108 *giornale militare* del 1929)

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 166. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 19 marzo 1930 – Anno VIII.

Nella Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti, il colonnello di cavalleria PELLEGRINI comm. Giulio è sostituito, in qualità di membro, dal pari grado VACCARI cav. Umberto.

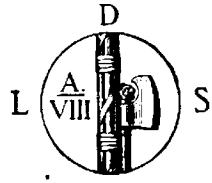
Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44, anno 1930-VIII, circolare 503:

A pagina 2128, dopo il capitano LUTZU Antonio, aggiungere il tenente LO TURCO Giovanni del 38 fanteria; depennare il tenente MATTIA Francesco del 7° fanteria;

A pagina 2129, depennare il tenente ROSSELLI Ulderico dell'81 fanteria.



PREZZO L. 1 —

(8039) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1930 - ANNO VIII — 28 MARZO

SOMMARIO

N. 167 - 18 febbraio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 121, riguardante l'assunzione di vice segretari in prova nell'Amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 515

» 168 - 2 marzo 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 516

» 169 - 15 marzo 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 135 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1929-30, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio medesimo . . . . . » 519

» 170 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 521

» 171 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle armi combattenti . . . . . » 524

» 172 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato, dei capitani e dei tenenti del corpo di amministrazione e del corpo veterinario, e dei capitani chimici-farmacisti . . . . » 532

N. 173 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Unificazione degli studi e rifornimenti di alcuni materiali di produzione degli stabilimenti di artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 535

» 174 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle armi combattenti » 537

» 175 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1929, per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente effettivo . . . . . » 538

» 176 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria - Volume I - addestramento del pezzo - Fascicolo: cannone da 305/50 in torre corazzata. - Parte 1ª: Istruzione sul materiale e sulle munizioni, e Parte 2ª: Servizio della batteria . . . . . » 538

» 177 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO. — Domande per ferma riducibile . . . . . » 540

» 178 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E. » 541

» 179 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alla scuola di applicazione di cavalleria per l'esercizio 1929-30 . » 542

» 180 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Materiale fotoelettrico . . . . . » 542

NOTIFICAZIONE . . . . . » 542

ERRATA CORRIGE. . . . . » 543

Circolare N. **167.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 121, riguardante l'assunzione di vice segretari in prova nell'Amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 febbraio 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 61, del 14 marzo 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, numero 327;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, concernente la proroga dell'efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di ricoprire, almeno in parte, per il momento, le numerose vacanze verificatesi nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, allo scopo di far fronte, provvisoriamente, alla grave crisi in cui trovansi i relativi servizi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro Segretario di Stato per la guerra e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione mediante pubblici concorsi per esami, a norma delle disposizioni vigenti, di 41 vice segretari in prova nell'Amministrazione centrale della guerra.

Il Ministro Segretario di Stato per la guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 76. — FERZI.

N. 168. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 2 marzo 1930 - Anno VIII.

A seguito della circolare 110 del *giornale militare* 1930 e con riferimento alla circolare 394 del *giornale militare* 1929 si comunicano le seguenti variazioni avvenute nei listini e tariffe della società Fiat dal 1° marzo 1930:

a) sono state apportate le seguenti variazioni ai prezzi dei materiali sotto indicati:

Tipo 501-503.

46157 Biscottino posteriore sinistro da L. 14 a L. 12.
48320 Maniglia anteriore e posteriore ferma cofano da L. 11 a L. 8.
69197 Perno per biscottino anteriore molle da L. 6 a L. 5.

Tipo 505-507.

47766 Albero comando pompa e magnete da L. 40 a L. 24.
47797 Complessivo motore da L. 12.500 a lire 9.000.
48320 Maniglia anteriore e posteriore ferma cofano da L. 11 a L. 8.
67642 Cassetta batteria da L. 50 a L. 50 netto.
93252 Leva corta pneumatici da L. 14 a L. 4.
93253 Leva lunga per pneumatici da L. 16 a L. 5.

Tipo 509.

78849 Tirantino comando regolazione aria da L. 0,40 a L. 6.

Tipo 510.

48320 Maniglia anteriore e posteriore ferma cofano da L. 11 a L. 8.

93252 Leva corta pneumatici da L. 14 a L. 4.

93253 Leva lunga per pneumatici da L. 16 a L. 5.

Tipo 521.

02561 Complessivo guida G. S. da L. 650 a L. 600.

02561-*A* Complessivo guida G. D. da L. 650 a L. 600.

03234 Segmento per freno motore anteriore e posteriore da L. 7 a L. 7,20.

b) Sono state apportate le seguenti correzioni alle targhe ed ai cataloghi:

Listino 520 - *Stampato n.* 2731.

St. 5542 L. 0,40 % leggere St. 5542 L. 0,40.

Listino 521 - *Stampato n.* 2734.

St. 5542 L. 0,42 % leggere St. 5542 L. 0,40.

Listino 525 - *Stampato n.* 2788.

97926 L. 0,70 leggere 97926 L. 70.

Catalogo 525 *NS* - *Stampato n.* 01021.

A pag. 13 St. 94117 leggere 94117.

c) Ai listini sono state aggiunte le seguenti voci:

Tipo 501-503.

46422 Cacciavite per magnete L. 1,20.

50895 Staffetta per tubo L. 0,80.

63368 Volante motore (1/a serie) L. 400.
72996 Siglia per radiatore L. 6.00.
89201-*P* Pignone conico trasmissione L. 50.

Tipo 509.

75672 Testata per grembiale anteriore L. 7.

Tipo 525 *S. S.*

77238 Sopporto per comando tachimetro L. 12.
0372 Tirante comando carburatore L. 2.
08735 Anello rasamento reggispinta L. 3,50.
010377 Testa gruppo cilindri L. 400.
010378 Collettore L. 300.
010418 Farfalla sul collettore L. 20.
010419 Anello fissaggio farfalla deflettrice dei gas di scarico L. 4,50.
010421 Carburatore completo Solex L. 550.
010422 Sopporto comando carburatore completo L. 20.
010426 Tirante comando farfalla L. 5.
010427 Piastrina attacco molla L. 4.
010428 Silenziatore L. 62.
010577 Guernitura per carburatore L. 12.
011367 Pignone conico rapporto 12/49 L. 110.
011522 Pignone comando tachimetro L. 18.
012065 Corona conica rapporto 12/49 L. 240.
012877 Scatola porta cuscinetti L. 22.
012878 Anello per scatola porta cuscinetto L. 4.
012879 Piastrina fissaggio scatola L. 0,30.
012880 Manicotto per scatola porta cuscinetto L. 50.
012881 Anello per manicotto L. 4.
St. 15244 Prigioniero corto fissaggio collettore L. 1.
St. 15247 Prigioniero lungo fissaggio collettore L. 1,30.
BS. 182849 Bullone con dati L. 1,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 169. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 135 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1929-30, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio medesimo.** — (Ragioneria centrale). — 15 marzo 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 64, del 18 marzo 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936; 13 giugno 1929, numeri 956, 957 e 963; 17 giugno 1929, nn. 958, 959, 961, 962 e 971; 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, nn. 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, del-

le corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministero.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 28 — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.	L.	17.700.000
Cap. n. 63 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	1.350.000
TOTALE degli aumenti . . .	L.	19.050.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 170. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito, si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli delle varie armi che debbono sostenere gli esperimenti per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta, per l'anno 1930, di cui alla circolare 437 *giornale militare* del 1929.

Fanteria.

DE MARCHI Arnaldo.
FERRERO Alberto.
FISSORE Lorenzo.
DELLA NOCE Corrado.
MAROTTA Pasquale.
GIRLANDO Emanuele.
ASTOLFI Ivo.
FIORE Giuseppe.
ARDISSONE Mario.
PALENZONA Mario.
LIBERATORE Tommaso.
DEGIORGIS Fedele.
LA VIOLA Benedetto.
COSTANTINO Beniamino.
LERICI Roberto.
NEVA Alfredo.
GRATTAROLA Attilio.
BLANDA Federico.
MALTA Giuseppe.
ZANNINI Licurgo.
IERVOLINO Aniello.
SCARPA Alfredo.
PESCATORI Armando.
MUSCARI TOMAJOLI Attilio.
ZACCONE Mario.
SQUERO Antonio.
MERCURELLI Alfredo.

GUGLIELMINI Raul.
SANTINI Gino.
STEFANELLI Giuseppe.
PERUGI Giulio.
FRATICELLI Giuseppe.
VECCHI Gregorio.
VETROMILE Guglielmo.
DELLA MURA Vincenzo.
CREMASCOLI Giuseppe.
BARBERIS Umberto.
NERCHIALI Oscar.
CALIERNO Antonio.
GAMBA Vittorio.
SIBILLE Luigi.
PEDRAZZOLI Gino.
VACCARI Renzo.
DE CIA Amedeo.
BOFFA Cesare.
BONGIOVANNI Eginardo.
QUAGLIA Enrico.
PANZONI Enea.
CASTELLO Eugenio.
MILANO Filippo.
LEVIS Egidio.
PELLEGRINO Giuseppe.
PACELLINI Alfredo.
ROVERO Umberto.
BIGNAMI Mario.
REISOLI Gustavo.
CAROSSINI Mario.
LIBERATI Amedeo.
STEFANINI Gino.
BERGESIO Luigi.
LEONARDI Silvio.
BINACCHI Gaetano.
TROCCHI Gaddo.
VASARRI Alberto.
INTINI Onofrio.
PRETE Eugenio.
NEGRO Guglielmo.
GIOVANELLI Renzo.

Cavalleria.

MASSONE Riccardo.
ROSSI Adolfo.

Artiglieria.

LUCHINAT Paolo.
FRICCHIONE Gaetano.
GIORDANO Eduardo.
BOLLEA Ottavio.
RONCAGLIA Ercole.
ORLANDO Taddeo.
MONTI Enrico.
MERZARI Fabio.
PINTO Emilio.
FERRARI Ezio.
GLORIA Alessandro.
VALERIO Alessandro.
SIGNORELLI Enrico.
GIOVANNELLI Vittorio.
DUCCI Camillo.
PENTIMALLI Riccardo.
GUARIENTI Teodoro.
DE LUCA Luca.
BIANCHETTI Ernesto.
BONGIOVANNI Leone.
ORSI Enrico.
SERSALE di CERISANO Livio.
MALINVERNI Augusto.
REALE Giuseppe.
ZIMAGLIA Bernardo.
D'APONTE Alberto.
LANDI Francesco.
PELLIZZETTI Guido.
ZOCCOLA Michele.

Genio.

CIRINCIONE Giuseppe.
DEGIANI Stefano.
DE CAROLIS Ettore.

PERRONI Giuseppe.
LUCIANO Enrico.
D'ALFONSO Augusto.
SIBILLA Ascanio.
BARZIZZA Ernesto.
FAVAGROSSA Carlo.
AZZARONE Francesco Saverio.
BACHELET Gio. Battista.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 171. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei capitani delle varie armi che debbono sostenere gli esperimenti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1930.

Gli esaminandi vengono divisi in tre gruppi come è appresso indicato, e si presenteranno al comando di presidio di Vicenza rispettivamente — a seconda del gruppo a cui appartengono — il mattino del 27 aprile, del 14 maggio e del 3 giugno p. v.

1° GRUPPO.

Fanteria.

COMASCHI Enrico.
RACCHI Antonio.
GALFO Orazio.
PISCERIA Eugenio.
SBACCHI Umberto.
BROISE Ettore.
GAIPA Adolfo.
COCCOFERRI Fausto.
NATALE Pasquale.

FRACASSO Fedele.
TARCHI Agostino.
DEL FRA Felice.
CONTINO Salvatore.
TERZI Amedeo.
MAGLIENTI Vittorio Emanuele.
DEIDIER Renato.
FESTA Giovanni.
INFANTINO Alfonso.
TODINI G. Battista.
BERIO Camillo.
SOLINAS Renato.
SANTOSTASI Salvatore.
LOFFREDO Primo.
SARNELLI Pietro.
DI GREZIA Alfonso.
GALVANI Giovanni.
SALVATI Gino.
FERRUCCI Adalgiso.
BORGOGNONI Agostino.
VITO Luigi.
MEROLLA Alberto.
POMARICI AMBRISI Alfredo.
FAUSTINI Giunio.
DELLA MARTINA Mario.
FABRIS Gino.
DI FALCO Antonio.
SIBONA Tommaso.
MUTARIELLO Carlo.
VIALE Mario.
GAI Vincenzo.
MARCHITTO Ciro.
ZAMBRANO Enrico.
BERTOLACCI Giulio.
CONTARELLA Gaetano.

Cavalleria.

ALBERTI Ferdinando.
CARACCIOLO Domenico.
D'AQUINO Giuseppe.
GAGLIANI Riccardo.

de STEFANO Enrico.
CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONI Giovanni Francesco.
BERTETTI Oliver
AMMAZZALORSA Carlo.
ANGRISANI Armenio Vincenzo.
INCISA di CAMERANA Vincenzo.
DISPOTICO Vincenzo.
DA ZARA Guido.
LOMBARDI Alberto.
FORMIGLI Francesco.
D'AGOSTINO Vincenzo.

Artiglieria.

D'ANDREA Massimiliano.
MONTANARI Arturo.
ALPINI Benedetto.
TOMASELLO Michele.
ROSSI Edoardo.
CACCIOLA Francesco.
DE VITIIS Stanislao.
SILVI Raffaele.
SFORZINI Francesco.
DE BERNARDI Giovanni Maria.
SOLONIA Giuseppe.
VIGNA Ergildo.
OLIVERO Annibale.
CORAZZA Giovanni.

Genio.

COSTANTINI Fortunato.
POGGI Alberto.
SPACCAMELA Filippo.
CALCAGNI Antonio.
STELLA Angelo.
CALABRESE Marco.
CHIAPELLA Giovanni.
FERRAGUTO Giuseppe.
RICCARDI Giovanni

CHECCHIA Vincenzo
LIGGERI Concetto.
ALIMENTI Renato.
MATTEUCCI Giuseppe.

2° GRUPPO.

Fanteria.

DISPENSA Giuseppe.
BORELLO Ferdinando.
STOLFI Carlo.
IZZO Antonio.
BUGLIARI Mariano.
FEDELE Mario.
FERRAUTO Agostino.
CIGLIESE Domenico.
INSOGNA Gino.
TABELLINI Guido.
RAGGHIANTI Eugenio.
CORIO Giovanni.
LANZA Gustavo.
CRAVERI Dario.
SCOFFO Romano.
MANTELLI Giovanni.
ROMERES Gaetano.
MAGLIENTI Michelangelo.
PANELLI Mario.
PELLECCHIA Giulio.
FERRARI Giacomo.
GHISARDI Agostino.
BRUNOZZI Alessandro.
CERRATO Domenico.
CORNER Stefano.
de LIS GIGLI Decio.
PECIS Antonio.
TAGLIAFERRI Giovanni.
PESCATORI Angiolo.
NUOVO Domenico.
BERRUTI G. Battista.
MASTRODICASA Berlino.

D'AIELLO Amedeo.
NATALI Luigi.
FRANCO Mario.
MOLFINO Amedeo.
TOMMASINI Lorenzo.
D'AMBROSIO Vincenzo del fu Francesco Paolo.
D'ANCONA Giuseppe.
STRANGES Silvio.
COHEN Moisè.
CIANCIOLO Emilio.
MEZZI Adraste.
CARDONA Giovanni.
TANGO Modestino.
VARONE Marzio.

Cavalleria.

ZAMORANI Mario.
LANZUOLO Luigi.
BLANCHETTI Lanfranco.
NOTARBARTOLO Bernardo.
CERBONESCHI Eugenio.
FANNUCCI Cesare.
FERUGLIO Giuseppe.
FERRIGHI Luigi.
FOLLIERI Alberto.
LOMAGLIO Francesco.
LEOPARDI Guido.
D'ALESSANDRO Alfredo.
CARDINALE Mario.
MITRANO Gino.
MICHELI Giuseppe.
RAIMONDI Edoardo.

Artiglieria.

ZENONE Amedeo.
ZERILLI Antonio.
PECORINI Alfonso.
FREDA Giustino.
ACCILI Antonio.
MICCICHE' Angelo.

BISCUOLA Livio.
SUQUET Camillo.
ARIZIO Carlo.
GEROSA Giuseppe.
GAY Paolo.
BORAGINE Aurelio.
DEPIETRI TONELLI Luigi.
ZANI Pietro.

Genio.

VALENTE Luigi.
ZIOTTI Guido.
DIGIROLAMO Francesco.
PALMA Francesco.
GIOVANNINI Vittorio.
MARINI Giuseppe.
CALLEGARI Ettore.
DE PAOLA Giuseppe.
LA MAGNA Umberto.
DEL GIULIO Giuseppe.
DE PASQUALE Antonio.
GIORDANO Guido.
COSTANTINI Primo.
COCCIADIFERRO Alfredo.

3° GRUPPO.

Fanteria.

BESTA Fabio.
CRISPINI Gaetano.
CIOFFI Francesco.
VERZONE Eugenio.
FIECHTER Roberto.
CHIAPUSSO Pietro.
MANGO Roberto.
BUONCRISTIANO Umberto.
CUNICO Giov. Battista.
SPOSITO Giulio.
CIOCHINO Pietro.

ODORICI Evodio.
GIACHINI Luigi.
GRELLA Ilo.
VETERE Vincenzino.
BORTOLOTTI Amleto.
RAMASCO Felice.
VIRDIS Paolo.
FAVA Guido.
MEALLI Italo.
FLAMMA' Alberto.
CASASSA Giambattista.
PISANI Vittorio.
LOMBARDI Attilio.
FOSSOMBRONI Enrico.
FABIANI Carlo.
SEGALA Mario.
CENTARO Giulio Cesare.
CORDA Pietro.
GERVASONI Tullio.
TIRONI Battista.
CACUCCI Francesco.
GRIPPA Alberto.
TEI Giuseppe.
GUARRIELLO Adolfo.
BUSSO Giovanni.
MIELE Giuseppe.
CAPODACQUA Irnerio.
SANTOMARTINO Nicola.
TENTARELLI Filiberto.
VILLANI Vincenzo.
CHIEFFO Antonio.
GUERRIERO Luigi.
SATTA Sebastiano.
CASU Angelo.
PASSARELLI Amilcare.

Cavalleria.

CAMPANARI Arnaldo.
NERI Igino.
CALCAGNO Gustavo.
MAPELLI Carlo.

CHIRICO Beniamino.
SAROLDI Ermanno.
de BARTOLOMEIS Ludovico.
OLIVIERI Leonida.
BIANCOLI Aldo.
BRIGNONE Filippo.
CARRARA VERDI Lodovico.
DEL VISCIO Arturo.
LEQUIO Tomaso.
DELLA NOCE Roberto.
DE ROSSI di SANTA ROSA Santorre.
MANGANI Francesco Saverio.

Artiglieria.

GUIDUCCI Alfredo.
GORGONI Luigi.
POSTOLIS Oscar.
ORMEZZANO Cesare.
PASTORI Gino.
GIROLA Enrico Guido.
PERSIA Raffaele.
QUINZIO Antonio.
FRANCIOLINI David.
DAL VERME Donnino.
VARGAS Gaetano.
PAOLINI Marino.
LUCISANO Alessandro.
POLLASTRINI Remo.
REBUZZI Felice.

Genio.

PIMAZZONI Renato.
RUSSO Crescenzio.
LASTRUCCI Angelo.
RIGHI Gino.
ROGGIERO Giovanni.
MARTINELLI Giovanni.
GIAMPIETRO Pietro.
RICCARDI Mario.
MARCUCCI Olindo.

DAL FIUME Sergio.
CAPPUCCINI Bruno.
DE POLI Angelo.
MAZZONI Aldo.

Il Ministero fa riserva di comunicare le eventuali omissioni di altri capitani compresi nei limiti del quadro per l'anno 1930 e per i quali non sono tuttora pervenuti i relativi specchi di avanzamento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 172. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato, dei capitani e dei tenenti del corpo di amministrazione e del corpo veterinario, e dei capitani chimici-farmacisti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Con riferimento ai §§ 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circ. 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi degli ufficiali del corpo di commissariato, amministrazione, veterinario, e chimici-farmacisti che debbono sostenere gli esperimenti per la iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità:

UFFICIALI COMMISSARI.

Capitani.

DEIDDA Ignazio.
FRACCHIA Italo.
FRANCIOSINI Luigi.
GIULIANI Pietro.

UFFICIALI DI AMMINISTRAZIONE.

Capitani.

GAMBETTA Luigi.
BOCCALI Leone.
PIOLETTI Antonio.

DONI Gino.
MATTE' Massimo.
TONDI Antonio.
PEDINI Pio.
MADONINI Francesco.
RUBINO Gaspare.
BERNARDI Pietro.
FARRIS Alfredo.

Tenenti.

BRESCIA Pasquale.
ZAIOTTI Emanuele.
PRESUTTI Alberto.
MAJO Francesco.
DI RICCO Umberto.
MONTORSI Antonino.
CAPETTA Giuseppe.
JULIO Luigi.
VASSALLO IERVOLINO Natale.
GARRITANI Umberto.
BORRACCI Bruno.
ANDRIOLA Pasquale.
AMALFITANI Nicola.
LURIDIANA Matteo.
STORNIOLO Francesco.
AVERNA Guido.
MUSSO Riccardo.
BERRETTINI Antonio.
LA ROSA Luca Guido.
SCLAFANI Silvio.
GIUFFRIDA Michele.
SANNA Antonio.
GOMEZ PALOMA Edoardo.
BISSIGNANI Luigi.
PROFETA Renato.
LIOTTA Giuseppe.
ADORNO Salvatore.
TRAVERSO Adelmo.
CIONFI Aldo.
SCHIAVO Antonino.
MEZZETTI Angelo.

TRIPICIANO Giuseppe.
DALLERBA Lorenzo.
SCHILLACI Giovanni.
DE CARLI Armando.
PROZZO Valentino.
COCOLA Giacomo.
GROSSI Aldo.
VALLE Vittorio.
MARRA Domenico.
ALAGNA Francesco.
PACINI Dante.
ARGENTIERI Antonio.
MALASOMMA Alfredo.
CHECCACCI Ettore.
BRACCO Girolamo.
ROBERTIELLO Federico.
MACHERELLI Pietro.
CLEOPE Lucio.
SESSA Michele.
PRATELLI Ugo.
OGGIANO Alessandro.
CONTU Giuliano.
MENGHETTI Angelo.
CONSORTI Alberto.
GRASSO Giuseppe.
FERRANTE Silvio.
CACCIA Mario.
MAIOLINO Carlo.
LEONCITO Luigi.
DURANDO Antonio.
PASTORE CALDERIO Antonio.
GRAMATICA Biagio.

CORPO VETERINARIO.

Capitani.

VESPA Ettore.
ANGIOLUCCI Benedetto.
ROSSO Giacomo.
VIVERA Ignazio.

Tenenti.

RINALDO Luigi.
SERIO Antonio.
ALONGI Giuseppe.
SILVINI Umberto.

CHIMICI-FARMACISTI.

Capitano.

LAY Dino.

Si fa riserva di comunicare i nomi degli ufficiali dei quali non sono tuttora pervenuti i relativi documenti di avanzamento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 173. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Unificazione degli studi e rifornimenti di alcuni materiali di produzione degli stabilimenti di artiglieria e genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Per disciplinare alcune produzioni analoghe degli stabilimenti di artiglieria e del genio, dispongo:

dal 1° luglio 1930:

— Al rifornimento dei materiali di collegamento occorrenti a tutti indistintamente i comandi, le truppe ed i servizi del R. Esercito, provveda il servizio del genio, esclusi gli artifizi di segnalazione pirotecnica (razzi, cartucce segnalazione, artifizi vari), i quali ultimi, invece, saranno trattati dal servizio di artiglieria, che ha stabilimenti già specificatamente attrezzati.

— Al rifornimento dei materiali per rafforzamento, degli attrezzi pesanti e leggeri da zappatore e degli attrezzi da minatore, occorrenti a tutti i comandi, truppe e servizi del R. Esercito, provveda il servizio del genio, eccezion fatta per

gli strumenti da zappatore e guastatore, di modello speciale, formanti caricamenti e dotazioni intrinseche del materiale di artiglieria, ai quali ultimi provvederà il servizio di artiglieria.

— Al rifornimento degli esplosivi in genere, per tutti i comandi, truppe e servizi del R. Esercito provveda il servizio di artiglieria, ad eccezione degli esplosivi da mina e da distruzione, per i quali, invece, provvederà il servizio del genio.

— Al rifornimento e riparazioni degli strumenti topografici e da misura, e delle parti ottiche necessarie anche alle produzioni speciali dello stabilimento del genio, provveda il servizio di artiglieria.

— Al rifornimento del carreggio occorrente a tutti i comandi, truppe e servizi del R. Esercito, provveda il servizio di artiglieria, escluso il carreggio speciale per il genio (parchi vari zappatori, minatori, ecc. per stazioni telegrafiche, e fotoelettriche, aerostieri, carri colombaia, ecc.), per il quale continuerà a provvedere il servizio del genio.

— Al rifornimento delle bardature e finimenti occorrenti a tutti i comandi, truppe e servizi del R. Esercito, provveda il servizio di artiglieria.

— Al rifornimento delle stazioni fotoelettriche occorrenti a tutte le armi, corpi e servizi del R. Esercito, provveda il servizio del genio.

Le Direzioni generali di artiglieria e automobilismo e del genio, di accordo, stabiliranno le modalità per il rispettivo spostamento di incarichi e per le disposizioni da dare agli enti e servizi, circa l'inoltro delle richieste di rifornimento di carattere ordinario ed urgente.

Per gli artifizi di segnalazione pirotecnica, ai quali la presente circolare stabilisce una attribuzione di trattazione diversa da quella finora seguita, gli studi in corso dovranno essere portati a compimento dal servizio del genio, con la collaborazione di quello di artiglieria.

La presente circolare abroga e sostituisce quella al n. 307, del 25 giugno 1925, inserta nella dispensa 35 *giornale militare*, anno 1925, e tutte le altre disposizioni, ora vigenti, che, con essa, risultano in contrasto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 174. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

I seguenti ufficiali sono stati ammessi al corso pratico di topografia di cui alla circolare 690 *giornale militare* 1929, presso l'Istituto geografico militare:

Capitano DEL VITA Gino, del 51 fanteria.
Id. FOTI Attilio, del 73 fanteria.
Id. BEZZI Leopoldo, del 41 fanteria.
Id. SANTUCCI Pietro, del 26 artiglieria campagna.
Tenente MAYER Giuseppe, del 19 fanteria.
Id. TSCHON Giuseppe, del 12 bersaglieri.
Id. PIZZONIA Vincenzo, del 232 fanteria.
Id. SAPORETTI Giulio, del 6 alpini.
Id. CASTELLANA Gioacchino, del 38 fanteria.
Id. DOGLIANI Giacomo, del 6 alpini.
Id. ROSSI Mario, del 42 fanteria.
Id. GIORNI Guido, del 5 bersaglieri.
Id. CARMENINI Michele, del 14 fanteria.
Id. IACOVACCI Vincenzo, del 42 fanteria.
Id. PENSAVALLE Salvatore, del 54 fanteria.
Id. BRIGNACCA Adolfo, del 34 fanteria.
Id. BASILE Eugenio, dell'84 fanteria.
Id. LIGUORI Osvaldo, del 44 fanteria.
Id. CUSCE' Placido, del R. C. T. C. Tripolitania.
Id. CANTELLA Alfredo, del R. C. T. C. Tripolitania.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 175. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1929, per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente effettivo.** — (Direzione generale.personale ufficiali). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto Ministeriale 3 agosto 1929 (circolare 541 del *giornale militare* 1929) si porta a conoscenza, qui di seguito pubblicata, la graduatoria dei dichiarati idonei negli esami per la nomina a tenente veterinario in servizio permanente effettivo:

Sottotenente veterinario di complemento COSTABELLO Alfonso.

Sottotenente veterinario di complemento PAITA Gino.

Sottotenente veterinario di complemento VEZZANI Roberto.

Sottotenente veterinario di complemento FAGLIARINI Camillo.

Sottotenente veterinario di complemento BALBONI Alberto.

Sottotenente veterinario di complemento BRIANZA Luigi.

Sottotenente veterinario di complemento WENIGHOFER Giovanni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 176. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria - Volume I - addestramento del pezzo - Fascicolo: cannone da 305/50 in torre corazzata. - Parte 1ª: Istruzione sul materiale e sulle munizioni, e Parte 2ª: Servizio della batteria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Sono state pubblicate le istruzioni: Addestramento dell'artiglieria vol.I: Addestramento del pezzo - Fascicolo: Cannone da 350/50 in torre corazzata - Parte 1ª: Istruzione sul materiale e sulle munizioni, e Parte 2ª: Servizio della batteria.

Dette pubblicazioni saranno diramate a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del 1° Aiutante di Campo generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio del 1° Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra - Gabinetto - Uff. coordinamento	»	2
Ministero della guerra - Direzione gen. artigl. e automob.	»	10
Segreteria della Commissione Suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale	»	1
Comando del Corpo di S. M.	»	10
Ufficio del Capo di S. M. della R. Marina	»	1
Ufficio del Capo di S. M. della R. Aeronautica	»	1
Ufficio del Capo di S. M. della M.V.S.N.	»	1
Ministero delle colonie	»	6
Ispettorato dell'artiglieria	»	10
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	2
Comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna	»	2
Comandi di divisione	»	1
Biblioteca centrale militare	»	1
Biblioteca di presidio	»	1
Direzione della rivista artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Comando di artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di reggimenti da costa (1° e 3°)	»	12
Comando del 2° reggimento da costa	»	30
Direzioni di artiglieria	»	1
Sezione d'artiglieria della Sardegna	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita delle istruzioni di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare è il seguente:

Parte 1ª: Istruzione sul materiale e sulle munizioni L. 9,50
Parte 2ª: Servizio della batteria » 3 —

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 177. — RECLUTAMENTO. — **Domande per ferma riducibile.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Questo Ministero, con suo decreto del 26 settembre 1929 (circ. 608 del *giornale militare* 1929) ebbe a stabilire nei riguardi dei militari della classe 1908, dei capilista della classe 1909 e dei nati nei primi cinque mesi della classe 1909 ascritti alla ferma riducibile, che la effettiva riduzione di ferma venisse concessa solamente a coloro che fossero in possesso dei titoli di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, quale fu modificato con la legge 20 dicembre 1928, n. 2898.

Siccome si può prevedere che analoga determinazione dovrà essere presa anche per le reclute soggette alla chiamata alle armi dell'anno in corso e dell'anno venturo, questo Ministero, allo scopo di evitare inutili procedure, determina che i Consigli di leva si astengano dal prendere qualsiasi decisione in merito a domande di ascrizione a ferma riducibile di militari appartenenti alle classi 1908, 1909 e 1910, per titoli diversi da quelli sopra specificati.

In conseguenza, gli uffici comunali sono, per questi casi, dispensati dal redigere e trasmettere agli uffici di leva, i documenti che venissero loro richiesti dagli interessati per invocare la ferma riducibile.

Qualora questo Ministero venisse nella determinazione di far luogo ad ulteriori concessioni di riduzioni di ferma, ne darebbe notizia tempestiva per dar modo agli interessati di provvedere alla necessaria documentazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 178. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 marzo 1930 - VIII.

Con riferimento alle circolari 671 *giornale militare* 1929 e 109 *giornale militare* 1930, questo Ministero determina che gli esami su materie di studio della R. Accademia militare di artiglieria e genio abbiano luogo dal 10 al 14 aprile 1930.

Si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere detti esami.

Gli ufficiali dovranno presentarsi al comando della R. Accademia militare di artiglieria e genio, nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenere il primo esame.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Grado	Casato e Nome	Corpo o Ente dal quale dipendono	Analisi Matematica		Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Parte I	Parte II						
Magg.	Dutto Umberto	12° Regg. Genio		10	13	14	11			
Capit.	Cancedda Ubaldo	7° » »								13
»	Callura Carlo	7° » »						12		13
»	Messore Salvatore	Battagl. Genio Sardegna	10	10			11			
»	Monegatti Riccardo	4° Centro contraerei	10	10			11			
»	Pernice Andrea	1° Regg. radiotelegrafisti								13
»	Porpora Nicola	Com. C. A. Verona					11	12		
»	Sansone Luigi	2° Regg. Art. pesante					11			
Tenente	Cassetta Giuseppe	Ufficio Tavole di tiro	10	10						

Nota: I numeri segnati nelle varie colonne, indicano il giorno del mese di aprile 1930 in cui avrà luogo il relativo esame.

N. 179. — SCUOLE MILITARI. — **Assegnazione gratuita di stampati alla scuola di applicazione di cavalleria per l'esercizio 1929-30.** — (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione affari generali e scuole). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Determino che l'assegno di L. 2000 fissato con la circolare 711 *giornale militare* 1929 per il prelevamento di stampati gratuiti, occorrente alla Scuola d'applicazione di cavalleria per l'esercizio finanziario in corso sia portato a L. 7000.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 180. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Materiale fotoelettrico.** — (Direzione generale del genio). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Con riferimento alla circolare 34, del *giornale militare* 1928, si dispone che, per le autostazioni fotoelettriche da cm. 90, la riparazione delle parti automobilistiche può essere eseguita a cura dello stabilimento del servizio genio, al quale, però, è fatto obbligo di richiedere alla Direzione generale d'artiglieria ed auto le parti di ricambio necessarie all'esecuzione del lavoro stesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

Il decreto Reale pubblicato nella dispensa 3 nel *giornale militare* del 1930 a pagina 39, avente per oggetto: ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. R. decreto col quale è stata stabilita per l'anno 1930, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'Ordinamento dell'Esercito — è stato registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1930 - Anno VIII - guerra - registro 73 - foglio 110.

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate sulla « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 marzo 1930-VIII.

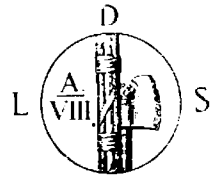
Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Alessandria .	Il comune di Castelnuovo d'Asti è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Castelnuovo Don Bosco ».	n. 118 14 febbr. 1930	62
Milano . . .	Il comune di Cologno Monzèse è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Malnido in quella di « San Maurizio al Lambro ».	n. 117 15 febbr. 1930	62

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare* giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1929-VIII, circolare 503:

A pagina 2127, depennare il capitano BUONASSISI Alfonso, 81 fanteria (assegnato Ministero guerra).



PREZZO L. 1 —

(8039) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1930 - ANNO VIII — 28 MARZO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 181 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1930-31. *Pag.* 545

Circolare N. 181. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione alle Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1930-31.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Generalità.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1930-931 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione alla *R. Accademia di fanteria e cavalleria*, in Modena di:

135 allievi, al primo anno del corso di fanteria;
22 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

b) per l'ammissione alla *R. Accademia di artiglieria e genio*, in Torino di:

120 allievi al primo anno del corso di artiglieria;

36 allievi, al primo anno del corso del genio.

Non vengono effettuate per l'anno scolastico 1930-31 ammissioni ai corsi di commissariato e di amministrazione.

2. — Le aliquote sopra indicate possono essere aumentate, qualora non vengano per intero ricoperti i posti assegnati ai sottufficiali che concorreranno ai corsi speciali ed ai corsi di abilitazione.

3. — I corsi di studio avranno inizio il 15 ottobre p. v.

Requisiti per l'ammissione.

4. — Possono concorrere all'ammissione i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano al 30 *settembre p. v.* compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 22°, siano cioè nati nel periodo dal 1° ottobre 1908 al 30 settembre 1913;

c) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato, nel territorio e nelle colonie;

d) siano celibi, o vedovi senza prole;

e) abbiano l'assenso del padre o di chi esercita la patria potestà, per contrarre l'arruolamento volontario ordinario nel R. Esercito;

f) non siano mai stati espulsi da Istituti di istruzione o educazione dello Stato;

g) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra, ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità;

h) posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato n. 1;

i) superino inoltre, se aspiranti alle armi di artiglieria o del genio, un esame orale di matematica in base al programma di cui all'allegato n. 2.

5. — Gli allievi che abbiano ultimato con successo l'intero corso di studi (2 anni) della R. Accademia di Torino, possono ottenere il riconoscimento del biennio di studi propedeutici all'ingegneria, previo esame di licenza di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590. Non potranno peraltro essere ammessi a sostenere tale esame gli allievi che abbiano ottenuto l'ammissione al primo corso dell'Accademia di cui sopra, in base a un titolo di studio diverso dalla maturità classica o scientifica.

Domande d'ammissione.

6. — La domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta bollata e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o da chi esercita la patria potestà, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia prescelta.

Essa deve essere presentata, entro il 31 *luglio p. v.* al comandante del corpo, se trattisi di militare in servizio; al comandante del distretto militare, se trattisi di militare in congedo, ovvero di giovane non ancora arruolato.

Le domande dei giovani che ultimeranno nell'anno corrente un corso allievi ufficiali di complemento dovranno pervenire pel tramite del comando della rispettiva scuola allievi ufficiali.

7. — La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre o della madre, o del tutore e nome del concorrente;

b) arma prescelta;

c) eventuale dichiarazione di opzione di cui al n. 8;

d) località nella quale l'aspirante alle armi di artiglieria o genio desidera sostenere l'esame orale di matematica, tenendo presenti le sedi di esami indicate al n. 31;

e) indicazione del reparto *Avanguardisti* cui il concorrente eventualmente appartenga o abbia appartenuto;

f) dichiarazione del titolo di studio posseduto o da conseguire ed indicazione degli eventuali esami di riparazione che i giovani debbano sostenere, giusta il successivo n. 15;

g) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

La data della presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione apposta sulla medesima dal comandante di corpo o di distretto che l'abbia ricevuta.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile del 31 luglio p. v. indicato al n. 6.

Opzioni in linea subordinata.

8. — E' in facoltà dei concorrenti di chiedere, in linea subordinata, l'ammissione a un'altra arma, per l'ipotesi che non ottenessero l'ammissione all'arma chiesta in linea principale.

Non sono consentite dichiarazioni di opzione posteriori alle domande di ammissione. E' invece consentito in ogni tempo di rinunciare, purchè per iscritto, ad opzioni già debitamente manifestate.

Le rinuncie ad esercitare le opzioni sono in ogni caso irretrattabili.

Documenti da allegare alle domande d'ammissione.

9. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale le copie o i certificati provengono;

b) titolo di studio, nei termini e con le modalità indicate ai numeri dal 13 al 16;

c) certificato di stato libero di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di penalità, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito), e vidimato dal prefetto;

f) certificato rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio dal quale risulti che il concorrente è cittadino del Regno. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale;

g) domanda su carta bollata, diretta al Ministero della guerra, con cui gli aspiranti che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione, a tutti gli effetti, in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di studio; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta qualora il concorrente non consegua l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa si richiama il disposto del paragrafo 26 del Regolamento sull'avanzamento, approvato con R. decreto 22 luglio 1907, n. 626, secondo il quale la rinuncia al grado rivestito da detti militari è implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle Accademie militari;

h) atto di assenso del padre, o di chi esercita la patria potestà, per contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Quest'atto di assenso deve essere redatto dal podestà, secondo i modelli 66 e 67 annessi al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito.

Il titolo di studio di cui alla lettera *b*), ove fosse già stato presentato in antecedenza ad altra autorità militare, potrà essere dagli stessi interessati ritirato presso le autorità medesime.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g*) sarà prodotto solamente dai giovani che rivestano la qualità di ufficiale di complemento.

Il documento di cui alla lettera *h*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati che non abbiano compiuto il 21° anno di età.

I documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

10. — Gli orfani di guerra e i giovani licenziati dai collegi militari presenteranno, possibilmente insieme alla domanda e, comunque, non oltre il 15 *settembre p. v.* i documenti comprovanti tale loro qualità; in caso contrario essi saranno esclusi dalla precedenza nelle ammissioni di cui al n. 36. La condizione di orfano di guerra si accerta esclusivamente mediante il certificato di cui al n. 83. La condizione di licenziato da un collegio militare si accerta nei modi prescritti dal menzionato n. 36.

Completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

11. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui ai numeri 6 e 7, che siano corredate di tutti i documenti di cui al n. 9 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti, i comandanti di corpo o di distretto uniranno i seguenti atti:

a) *per gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo,* la copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e il libretto personale;

b) *per i sottufficiali e militari di truppa in servizio,* il foglio matricolare aggiornato e completo di ogni variazione; *per i sottufficiali e militari di truppa in congedo,* il foglio di congedo illimitato;

c) *per i giovani non ancora arruolati,* il certificato di iscrizione sulle liste di leva;

d) *per tutti i concorrenti,* ad eccezione degli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, il rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità delle

loro famiglie (lettera *g* del n. 4). Le informazioni per la compilazione di tale rapporto dovranno essere raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR. e dovranno essere sempre precise e circonstanziate: saranno quindi senz'altro respinte quando siano sommarie e con diciture generiche;

e) *per i concorrenti che si trovino in servizio militare*, un rapporto personale sul servizio da loro prestato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche;

f) infine, *per tutti indistintamente i concorrenti*:

la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale;

il rapporto contenente le informazioni di cui alla lettera *f*) del n. 4, che dovranno anche esse venire raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR.

Regolarizzazione dei documenti.

12. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il 15 *agosto p. v.* e si atterranno quindi alle disposizioni di cui al n. 25.

Presentazione dei titoli di studio.

13. — Il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato 1 dovrà essere comprovato mediante la presentazione del relativo diploma originale. Tuttavia i candidati che non potessero esibire tale diploma, potranno presentare un certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'istituto e vidimato dal Provveditore agli studi o dal Prefetto, fermo l'obbligo di sostituire, entro il 20 *novembre p. v.* tale certificato col relativo diploma originale.

14. — Qualora dai certificati di studio non risulti l'indicazione dei punti riportati nelle singole materie, agli stessi dovrà essere unito un apposito specchietto con l'indicazione di cui sopra.

Ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, verrà attribuita, agli effetti della loro iscrizione nelle graduatorie, la votazione minima di idoneità.

Qualora dai diplomi o dai certificati di studio non apparisca esplicitamente in quale delle due sessioni di esami il titolo venne conseguito, agli stessi dovrà essere unita una apposita dichiarazione del preside dell'istituto, dalla quale risulti la sessione nella quale il titolo fu conseguito. In caso contrario il titolo di studio sarà considerato come conseguito in sessione di riparazione.

15. — Il certificato di studio potrà anche essere inviato direttamente dagli interessati, in seguito, al comando della rispettiva Accademia, in piego raccomandato, purchè però vi giunga non oltre il 15 *agosto p. v.*

I giovani che debbono sostenere esami di riparazione, dovranno dichiarare esplicitamente nella domanda di partecipazione al concorso di cui al n. 7, quanti e quali siano detti esami.

Questi ultimi giovani potranno esibire il titolo di studio posteriormente al 15 agosto, purchè però giunga al comando dell'Accademia non oltre l'8 *ottobre p. v.*

16. — I candidati, che, allo scopo di ottenere la preferenza nelle graduatorie di ammissione di cui al n. 38 presentino certificati di studio superiori ai titoli delle scuole medie di secondo grado, dovranno esibirli nelle forme prescritte per i certificati dei relativi istituti, purchè contengano la menzione del numero degli esami superati.

Visite mediche.

17. — Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della Divisione nel cui territorio è dislocato il corpo o il distretto al quale appartengono.

Tali visite mediche avranno luogo dal 5 *al* 10 *agosto p. v.*

A tal uopo i comandi di corpo o di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande (31 *luglio p. v.*), trasmetteranno al comando di Divisione

da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi conterranno per ciascun candidato, oltre il recapito domiciliare, l'indicazione dell'arma cui il candidato aspira.

Copia di tale elenco sarà inviata contemporaneamente ai comandi delle Accademie, con l'indicazione, per i giovani aspiranti alle armi di artiglieria e genio, della sede prescelta per l'esame di matematica.

Gli interessati saranno informati a cura dei comandi di Divisione del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi alla visita.

I candidati residenti nelle colonie o nell'Egeo potranno essere visitati alle sedi dei rispettivi comandi con le norme di cui al n. 20.

18. — I candidati non riconosciuti idonei nella predetta visita medica hanno facoltà di richiedere una seconda visita (d'appello).

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai candidati seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Le visite mediche di appello avranno luogo dal 18 al 23 settembre presso i Comandi di corpo d'armata, con le modalità indicate al n. 20.

19. — *All'atto dell'ammissione all'Accademia* i candidati (eccetto quelli già dichiarati idonei dalla commissione d'appello) saranno sottoposti a nuova visita da parte del dirigente il servizio sanitario dell'istituto. Qualora in tale visita la loro idoneità non venga confermata, essi saranno sottoposti al giudizio delle commissioni mediche di appello costituite presso i corpi d'Armata di Bologna o Torino, a seconda che aspirino all'Accademia di Modena o all'Accademia di Torino. Tali commissioni dovranno essere presiedute dal direttore di sanità titolare.

Le visite del dirigente il servizio sanitario sono valide esclusivamente per l'ammissione all'Accademia presso la quale esse si effettuano.

20. — *Le Commissioni sanitarie di prima visita* saranno costituite come segue:

a) per la visita dei candidati residenti nel Regno:

il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*). Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della Divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo d'armata;

b) *per la visita dei candidati residenti nelle colonie:*

il dirigente il servizio sanitario (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*);

c) per la visita dei candidati residenti nell'Egeo:

l'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (*presidente*) e due ufficiali medici (*membri*), dei quali uno potrà essere subalterno, purchè l'altro sia capitano.

Le Commissioni mediche di appello saranno costituite presso i Comandi di Corpo d'Armata e presso il Comando militare della Sicilia e saranno formate dal rispettivo direttore di sanità, *presidente*, e da due ufficiali medici superiori, *membri*, da esso designati, escludendo, bene inteso, quelli che, eventualmente, avessero fatto parte della commissione di prima visita.

Per gli aspiranti appartenenti alle Isole dell'Egeo la visita di appello sarà effettuata a cura della commissione costituita presso il Corpo d'Armata di Bari; per quelli appartenenti alle Colonie, presso il Corpo d'Armata di Napoli e per quelli appartenenti alla Sardegna presso il Corpo d'Armata di Roma.

21. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano, correggendo, se del caso, l'eventuale vizio di refrazione, il visu uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Tuttavia le Commissioni, nel valutare le condizioni di idoneità fisica degli aspiranti che non abbiano ancora raggiunto il 20° anno di età, dovranno tenere nel debito conto — per quanto riferiscesi ad eventuali deficienze dello sviluppo corporeo — che l'organismo di tali giovani è ancora in via di accrescimento, e considerare la possibilità che l'ulteriore sviluppo possa per loro raggiungere gli estremi voluti per una incondizionata idoneità al servizio militare.

Gli allievi che desiderano di essere assegnati alla cavalleria, all'atto dell'ammissione all'Accademia di Modena saranno sottoposti, oltre alla visita di cui al n. 19, ad una visita speciale passata da una commissione nominata dal comandante del Corpo d'armata di Bologna e costituita con ufficiali di cavalleria ed ufficiali medici, per constatare la loro idoneità fisica all'arma di cavalleria. Il parere emesso dalla predetta commissione è definitivo ed inappellabile.

22. — Al termine della visita medica accennata alle lettere a, b, c, del n. 20 i comandi di Divisione, delle RR. truppe delle colonie e dell'Egeo trasmetteranno immediatamente ai comandi delle Accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati, i risultati della visita stessa, tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo. Trasmetteranno nel contempo ai comandi di Corpo d'Armata ed al Comando militare della Sicilia un elenco nominativo dei candidati non idonei che abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, sensi del n. 18 con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'arma prescelta.

I Comandi di Corpo d'Armata e il Comando militare della Sicilia, disporranno per la presentazione dei candidati da sottoporre a visita medica di appello, nei termini indicati al n. 18, e trasmetteranno quindi d'urgenza i risultati delle visite stesse ai comandi delle Accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati.

Identificazione personale dei concorrenti.

23. — All'atto di ciascuna visita medica e della presentazione all'esame orale di matematica i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentando la carta di identità personale prescritta dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, ovvero la tessera di avanguardista rilasciata dall'Opera Nazionale Balilla.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno trattenuti in ogni caso dagli interessati.

Esclusioni dal concorso.

24. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare al concorso, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i giovani che, essendo stati già allievi di una scuola militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi o per ragioni disciplinari, oppure quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere alle Accademie, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

Verifica e trasmissione delle domande d'ammissione.

25. — Le domande, corredate dei documenti prescritti, saranno trasmesse, man mano e separatamente, dai comandanti di corpo o di distretto, direttamente alle Accademie di Modena e Torino, alle quali dovranno pervenire non oltre il 15 agosto, facendo, se del caso, rilevare quali documenti debbano essere ancora prodotti o regolarizzati dagli interessati.

I comandi delle Accademie procederanno alla verifica delle domande e dei documenti, e richiederanno le necessarie rettifiche, o il completamento della documentazione, entro

limiti di tempo che di volta in volta determineranno, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

I Comandi delle Accademie avranno inoltre cura di comunicarsi reciprocamente i nomi dei candidati aspiranti ad un'Accademia ed optanti per l'altra, con tutte le indicazioni occorrenti per l'iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 38.

26. — I comandi delle Accademie rimetteranno sollecitamente e separatamente al Ministero, per le sue determinazioni, le domande dei concorrenti pei quali il certificato del casellario giudiziale contenesse qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, o sulla onorabilità delle famiglie, fossero sfavorevoli.

I medesimi comandi delle Accademie sottoporranno ugualmente al preventivo esame del Ministero, gli eventuali pareri sfavorevoli che venissero espressi da qualche autorità militare per i candidati in servizio militare, come pure i quesiti, o reclami, che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui comunque siano insorti dubbi sulla posizione dei concorrenti, sul possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, oppure sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

27. — Qualsiasi quesito, reclamo, o rapporto che i comandi di corpo o di distretto debbano inviare al Ministero, sarà inviato pel tramite dell'Accademia cui interessa. In caso di urgenza, i medesimi comandi riferiranno direttamente al Ministero, dandone però contemporaneamente comunicazione anche all'Accademia interessata.

Esame di matematica per gli aspiranti all'Accademia di Torino.

28. — Compiute le operazioni di cui al n. 25, il comando dell'Accademia di Torino provvederà ad invitare i concorrenti alle armi di artiglieria e del genio, pel tramite dei comandi di corpo, distretto o collegio militare, a presentarsi all'esame orale di matematica in una delle sedi di cui al n. 31 che ciascuno avrà prescelto, fissando a ciascuno di essi la data di presentazione.

In caso di impedimento a presentarsi nel giorno e nella sede indicati è in facoltà del comando dell'Accademia di rimandare la presentazione ad altro giorno e sede.

29. — I candidati aspiranti alle armi di artiglieria o del genio residenti nelle colonie dovranno partire col primo mezzo, per poter giungere in tempo utile per sostenere l'esame orale. A cura del Comando dell'Accademia di Torino saranno pertanto ad essi fatte tempestive comunicazioni, anche telegraficamente.

E' in facoltà dello stesso comando stabilire sedute straordinarie per i concorrenti che a causa di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo.

30. — La commissione esaminatrice sarà composta del comandante della R. Accademia di artiglieria e genio, *presidente,* e di due insegnanti civili o militari del medesimo istituto, *membri*, designati dal Comando della R. Accademia e Scuola di applicazione.

Quest'ultimo Comando comunicherà al Ministero, entro il 12 *agosto p. v.*, i nomi dei componenti la commissione esaminatrice.

31. — Gli esami si svolgeranno nel periodo 15 *agosto*-30 *settembre p. v.* successivamente nelle sedi di Roma, Napoli e Torino.

Detti esami saranno tenuti in forma pubblica, e avranno luogo su tre numeri del programma (allegato 2), estratti a sorte dal presidente della commissione.

32. — Per ciascun candidato la commissione procederà anzitutto a una votazione segreta per determinare l'idoneità del candidato, col metodo delle palle nere e bianche. Gli inidonei saranno esclusi dal concorso per le armi di artiglieria e genio.

33. — Per i soli candidati dichiarati idonei si farà successivamente luogo ad una votazione di classicazione, con voti compresi fra il dieci e il venti, che ciascun commissario scriverà su appositi foglietti da collocare in una bussola. Il presidente, estratti i foglietti, fa la media dei punti e *proclama* il voto d'esame.

34. — I risultati delle votazioni, sia d'idoneità, sia di classificazione, dovranno riportarsi man mano in elenchi compilati in duplice copia e firmati dall'intera commissione. E' vietato rinnovare votazioni già deliberate. Al termine di

ogni seduta, una copia dei menzionati elenchi sarà rimessa al Ministero (Direz. gen. pers. civ. e aff. gen.); l'altra copia sarà rimessa al comando della R. Accademia di artiglieria e genio.

Operazioni relative alle ammissioni.

35. — I candidati, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti, a cura dei comandi delle Accademie, in altrettante graduatorie per quante sono le armi per le quali sono stati banditi i concorsi, in base ai criteri specificati al n. 38. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle Accademie fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per la rispettiva arma, salve le precedenze stabilite dal n. 36 a favore degli orfani di guerra e dei candidati licenziati dai collegi militari.

I candidati che avessero optato in linea subordinata per un'altra arma saranno compresi in ambedue le graduatorie al posto che a ciascuno competerebbe secondo i criteri esposti al predetto n. 38. Avvenuta la loro definitiva ammissione, il posto rimasto libero nell'altra graduatoria sarà occupato dal candidato che lo segue nella graduatoria stessa.

Saranno iscritti nelle graduatorie, con riserva, anche i candidati che debbano eventualmente ancora essere sottoposti a visita medica di appello.

Precedenze per gli orfani di guerra e per i candidati provenienti dai collegi militari.

36. — Sono iscritti nelle graduatorie di cui al n. 35 con *precedenza assoluta*, gli orfani di guerra.

Successivamente, è data la *precedenza* di candidati licenziati dai collegi militari. La prova della qualità di orfano di guerra è data dal documento di cui al n. 83.

La prova della qualità di licenziato dai collegi militari è data con dichiarazione del comandante del collegio.

Tutti indistintamente i giovani di cui sopra dovranno, bene inteso, riunire i requisiti prescritti per gli altri concorrenti, ed aver riportata l'idoneità nell'esame orale di matematica, se aspiranti alle armi di artiglieria o del genio.

I posti conferiti per effetto di tale disposizione sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

37. — Saranno esclusi dal beneficio di cui al precedente numero 36 i candidati che entro il 30 *settembre p. v.* non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra o di licenziati dai collegi militari.

Saranno altresì esclusi dal beneficio di cui al n. 38, i candidati che entro il medesimo termine del 30 *settembre p. v.*, non abbiano prodotto la prova di essere iscritti o provenienti da Reparti Balilla o Avanguardisti. Tale prova è data da apposita dichiarazione rilasciata dalla Presidenza dell'Opera Nazionale Balilla.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

38. — Le graduatorie, avuto presente quando è stabilito al n. 36, saranno formate dai comandi delle Accademie iscrivendo successivamente:

a) i candidati che siano orfani di guerra;

b) i candidati provenienti dai collegi militari;

c) i candidati che non si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Entro ciascuno dei gruppi sopra enumerati, i candidati si succederanno nel seguente ordine:

1° per la *fanteria* e la *cavalleria*:

— giovani in possesso, indifferentemente, del diploma di maturità classica o scientifica, in base alla media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dai titoli medesimi, esclusi i punti di condotta e di educazione fisica, con precedenza ai giovani che ottennero il titolo nella prima sessione di esami.

A parità di media, nella stessa sessione, sarà data la preferenza al candidato che abbia seguìto con successo due corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615 (circ. 148 *giornale militare* 1927). Successivamente, al candidato che abbia frequentato istituti di istruzione superiori o universitari, a seconda del numero di esami superati negli istituti predetti (con un minimo di tre esami). Infine al candidato che rivesta la qualità di ufficiale di complemento, al candidato iscritto o proveniente da reparti Balilla o Avanguardisti, e al meno anziano di età;

— giovani in possesso, indifferentemente, di uno dei rimanenti titoli di studio elencati all'allegato n. 1, con gli stessi criteri e preferenze sopra indicati;

2° per *l'artiglieria* e il *genio*:

in base alla votazione riportata nell'esame orale di matematica di cui al n. 31.

A parità di classificazione si avrà riguardo alla media del titolo di studio posseduto, con le norme e le preferenze indicate per la fanteria e cavalleria.

I Comandi delle Accademie promuoveranno le determinazioni del Ministero ogni qualvolta sorgano dubbi circa l'applicazione delle norme di cui al presente numero e circa la formazione delle graduatorie.

Chiamata dei candidati.

39. — I comandi delle Accademie di Modena e Torino, formate le graduatorie degli aspiranti secondo i criteri di cui al n. 38, le sottoporranno all'approvazione rispettivamente del comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria e del comandante della R. Accademia e Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Due copie per ciascuna di dette graduatorie così approvate saranno rimesse al Ministero.

Successivamente i comandi delle Accademie, in base al numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma, e tenute presenti le domande di opzione di cui al n. 8, provvederanno senz'altro per le opportune partecipazioni ai concorrenti, da farsi pel tramite dei corpi o distretti, ai militari in servizio; pel tramite dei comandi dei collegi militari ai candidati che siano allievi di detti istituti; pel tramite delle Scuole allievi ufficiali ai candidati che ultimeranno nell'anno corrente i corsi allievi ufficiali di complemento; direttamente ai militari in congedo ed ai rimanenti candidati. Provvederanno inoltre per la trasmissione dei documenti di viaggio di cui al numeri 48, 50 e 51, per regolare l'ordine di presentazione dei candidati dichiarati ammissibili, e per sottoporli alla visita dei dirigenti il servizio sanitario delle rispettive Accademie, alla visita prescritta dall'ultimo com-

ma del n. 21 per gli aspiranti alla cavalleria, ed eventualmente alla visita medica d'appello, previ accordi con la direzione di sanità del competente corpo d'armata.

40. — Man mano che per inidoneità fisica, per rinunzia, o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse ammesso all'Accademia, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria della rispettiva arma.

41. — Verranno considerati quali rinuncianti i giovani che, senza plausibile motivo, non si saranno presentati al comando della Accademia nel giorno loro fissato.

Coloro che rappresentassero preventivamente al Comando della Accademia di non potersi presentare per comprovata malattia o per altri giustificati motivi, potranno ottenere una proroga non oltre però alla data (30 *ottobre p. v.*) stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 42.

Chiusura delle ammissioni.

42. — Dopo il 30 *ottobre p. v.* non potranno effettuarsi più ammissioni per alcun motivo.

I nomi dei concorrenti ammessi saranno pubblicati sul *giornale militare*.

A tal uopo i comandi delle Accademie rimetteranno al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), non oltre il 10 *novembre p. v.*, un elenco di tutti i candidati ammessi a ciascuna arma, con le modalità che saranno a suo tempo indicate.

43. — Ai giovani che non abbiano conseguito l'ammissione alle Accademie militari, perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinuncia, o per qualsivoglia altra causa saranno restituiti i documenti esibiti per la partecipazione al concorso, a cura dei comandi delle Accademie.

44. — I giovani che avendo conseguita l'ammissione alle Accademie militari, ne fossero comunque dimessi, se intendessero concorrere per l'ammissione negli anni successivi, dovranno soddisfare a tutte le condizioni che saranno stabilite, concorrendo alla pari dei nuovi aspiranti.

Candidati che rivestono gradi militari
Arruolamento degli allievi.

45. — I giovani ammessi alle Accademie che rivestissero qualsiasi grado di truppa o di ufficiale debbono rinunciare al grado medesimo all'atto dell'ammissione, per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi, col trattamento per essi stabilito.

46. — I candidati ai concorsi che siano allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina a sottotenente, potranno ottenere che rimanga temporaneamente sospesa la prestazione del servizio di prima nomina, con istanza diretta al Ministero (Direzione generale personali ufficiali) rimessa pel tramite della Scuola dove hanno seguito il corso allievi ufficiali.

47. — All'atto dell'ammissione alle Accademie i giovani non ancora arruolati dovranno contrarre l'arruolamento volontario secondo le norme del vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

48. — I concorrenti che siano *ufficiali di complemento* (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede della Accademia ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo provvederanno direttamente i comandi delle Accademie, giusta il disposto del n. 39.

Nessuna indennità o rimborso compete ai candidati di cui al presente numero quando si rechino alle sedi dei comandi di Divisione o di Corpo d'armata per le visite mediche, e alla sede prescelta per sostenere l'esame orale di matematica, salva bene inteso l'ordinaria concessione della tariffa militare, per gli ufficiali in servizio.

49. — Trattamento analogo a quello del numero precedente competerà a sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai *sottufficiali* e *militari di truppa in servizio.*

50. — *I giovani non ancora arruolati* come pure i *sottufficiali* e i *militari di truppa in congedo,* dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di Divisione e di Corpo d'armata, quanto alle sedi prescelte per sostenere l'esame di matematica, come alle sedi delle Accademie.

51. Ai candidati di cui al precedente numero spetterà peraltro il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere la sede dell'Accademia e per l'eventuale viaggio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saranno provvisti delle richieste mod. *B* dai comandi delle Accademie, all'atto delle partecipazioni di cui al n. 39.

52. — Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi dei numeri 48 e 49 saranno pagate dai comandi delle Accademie.

Ordinamento dei corsi di studio.

53. — Le Accademie militari sono rette in conformità delle leggi in vigore per il R. Esercito e delle disposizioni contenute nello speciale Regolamento di ordinamento e nel rispettivo regolamento di servizio interno.

54. — I corsi di studio hanno la durata di due anni.

55. — Compiuti con successo i corsi predetti, gli allievi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi.

56. — Nelle Accademie militari l'anno scolastico comincia il 1° ottobre; il primo anno di corso avrà, peraltro, inizio il 15 ottobre.

57. — Durante l'intera permanenza nelle Accademie non è consentito agli allievi di ripetere più di un anno. Diversamente essi cessano di appartenere alle Accademie.

58. — I ripetenti saranno graduati agli effetti dell'anzianità di sottotenente, insieme con gli allievi del nuovo corso al quale avranno partecipato.

59. — Il Ministero della guerra ha piena ed insindacabile facoltà di dimettere dalle Accademie gli allievi che per negligenza negli studi o nelle istruzioni militari, o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di rivestire il grado di ufficiale, anche per sopravvenute informazioni sul loro conto o sulle loro famiglie.

Cessazione dalla qualità di allievi.

60. — I giovani che durante il corso degli studi cessassero per qualunque motivo dalla qualità di allievi e che abbiano ancora obblighi di servizio militare già intrapreso prima di entrare all'Accademia, rientreranno ai corpi o enti di provenienza. Quelli che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva potranno essere prosciolti, in seguito a domanda, dall'arruolamento volontario contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe di nascita.

61. — I giovani di cui al numero precedente, ove abbiano superato gli esami dal primo al secondo anno di corso, proseguiranno il servizio militare col grado di sergente.

62. — Gli allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari perchè riprovati agli esami finali dell'ultimo anno di corso, possono essere nominati sottotenenti di complemento, sempre quando siano risultati idonei agli esami nelle materie di carattere militare.

Peraltro gli allievi del corso di cavalleria dovranno aver prima superato un apposito esperimento di equitazione.

63. — Gli allievi che rivestivano grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale e che rinunciarono al grado medesimo per conseguire l'ammissione alle Accademie, potranno essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito qualora vengano a cessare dalla qualità di allievi, sempre quando la cessazione non risulti determinata da motivi disciplinari.

Il riacquisto peraltro del grado di sottufficiale per coloro che continueranno il servizio, è subordinato all'esistenza di posti vacanti negli organici e sarà deciso, volta per volta, dal Ministero. Nell'anzianità del grado in tal modo riacquistata, non verrà computato il tempo compreso fra la data d'ammissione all'Accademia e quella della reintegrazione.

Rette di pensione ed altre spese a carico delle famiglie.

64. — Sono a carico delle famiglie degli allievi, salve le facilitazioni di cui ai numeri seguenti, la retta di pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 ed alle spese di cui ai numeri 68, 72 e 73.

65. — La retta di pensione è dovuta per l'intero anno scolastico. La retta di pensione e la quota di manutenzione corredo devono essere corrisposte per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

66. — Le spese di prima vestizione sono corrisposte in due rate uguali di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione, e l'altra al 1° aprile successivo.

67. — In conseguenza di quanto precede, gli allievi, all'atto dell'ammissione, dovranno pagare col mezzo indicato al n. 73 le seguenti somme, oltre quelle previste ai nn. 68 e 69 per gli aspiranti alla cavalleria:

L. 600 quale 1ª rata delle spese di prima vestizione;

L. 400 per un trimestre anticipato di pensione (quota ridotta alla metà, come da concessione stabilita dal n. 84 per tutti gli allievi del primo anno di corso);

L. 200 per quota anticipata trimestrale per manutenzione corredo;

Totale L. 1200.

I giovani che all'atto dell'ammissione non versino tali somme, non saranno ricevuti nell'istituto. Tuttavia, ove dall'esame dei documenti di cui ai numeri 93 e 94 i comandanti delle Accademie possano fondatamente ritenere che un concorrente abbia titolo alla concessione di rette o semirette gratuite, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal richiedergli il pagamento all'atto dell'ammissione.

68. Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di lire cinquemila per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in s. p. e.

69. — Il deposito di cui al numero precedente sarà effettuato in due rate: lire tremila all'atto dell'ammissione e lire duemila prima dell'inizio degli esami finali dell'ultimo anno di corso. In caso di mancato pagamento l'allievo non verrà ammesso agli esami.

70. — Se l'allievo rinuncia all'assegnazione alla cavalleria o ne è escluso per difetto di attitudine o per altro motivo, il deposito sarà senz'altro restituito.

71. — Nel caso in cui la prima rata di lire tremila del deposito non sia versata entro il 30 ottobre, s'intenderà che l'allievo abbia rinunciato a concorrere per la cavalleria.

72. — I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

73. — Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per sostenere spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, e per far fronte al pagamento di spese in cui egli fosse incorso per danni recati (individuali o collettivi).

Tutte le somme a qualunque titolo dovute alle Accademie militari dagli allievi (*pensione, corredo ed accessori e deposito per gli aspiranti alla cavalleria*) devono essere fatte pervenire all'istituto per mezzo dei conti correnti postali intestati alle Accademie. E' escluso ogni altro mezzo di pagamento.

74. — Tutti gli oggetti di corredo che sono distribuiti agli allievi durante la permanenza nell'istituto per uso personale, restano di loro proprietà, ad eccezione dell'armamento e dell'equipaggiamento, che si considerano consegnati soltanto in uso temporaneo.

Però gli oggetti dichiarati fuori servizio o fuori d'uso e surrogati con altri, ritornano di proprietà dell'amministrazione.

75. — L'allievo che non effettui entro i primi 30 giorni di ciascun trimestre il versamento delle quote dovute, incorre nel rinvio dall'istituto.

76. — E' addebitato agli allievi l'importo della sostituzione e delle riparazioni degli oggetti di corredo rese necessarie da guasti, da eccezionali consumi o perdite ad essi imputabili, nonchè l'importo delle somministrazioni eccedenti la dotazione prescritta.

77. — Ai soli allievi che siano stati inviati in licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le quote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'Accademia.

Uguale rimborso è dovuto quando siano sospesi, durante l'anno, i corsi dell'istituto con provvedimento generale.

Nessun rimborso è fatto in tali casi per le quote manutenzione corredo.

78. — Agli allievi che, per qualsiasi ragione, lascino definitivamente le Accademie prima del termine dei corsi, sono rimborsate le aliquote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'Accademia, nonchè le quote per manutenzione corredo corrispondenti ai mesi interi non trascorsi nell'istituto.

Non è fatta in massima alcuna restituzione del fondo versato per prima vestizione, salvo le eccezioni che venissero sancite da particolari disposizioni.

79. — All'infuori dei predetti casi non sono ammessi per alcuna ragione rimborsi di quote di pensione, nè la sospensione o abbuono delle quote successive, neppure in caso di licenze estive o per assenze dall'istituto, qualunque ne sia il motivo, anche se indipendenti dalla volontà dell'allievo.

80. — Gli allievi dei collegi militari che passano alle Accademie militari, continuano a far parte dei collegi stessi disciplinarmente e amministrativamente fino al 30 settembre ed il loro passaggio alle Accademie predette daterà, agli effetti della pensione, dal 1° ottobre. Pertanto, anche nel caso in cui l'ammissione alle Accademie avvenga prima o dopo il 1° ottobre, gli allievi dei collegi militari dovranno esservi trasferiti amministrativamente sotto tale data. Le famiglie non avranno perciò diritto ad alcun rimborso pel tempo passato dall'allievo in licenza dopo i suddetti esami. I comandi dei collegi trasmetteranno alle rispettive Accademie le carte di passaggio, com'è prescritto per ogni militare dell'esercito trasferito da un corpo ad un altro.

Concessione di pensioni e mezze pensioni gratuite.

81. — E' accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale manutenzione corredo*:

a) agli orfani di guerra;

b) agli orfani dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

c) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

82. — Agli effetti dei benefici di cui alle presenti norme si intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi *A*, *B*, *C*, ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle Ferrovie dello Stato con qualifica compresa nei primi dieci gradi di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

E' esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali.

Sono anche esclusi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

83. — Agli effetti del beneficio dell'intera retta gratuita e della dispensa dalle spese di vestizione di cui al n. 81, come pure agli effetti della precedenza nelle ammissioni prevista dal n. 36, sono considerati *orfani di guerra,* tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale degli orfani di guerra, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi.

84. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per titolo generale*:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso;

b) agli allievi dell'ultimo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella 1ª sessione di esami.

85. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

c) ai figli degli *ufficiali* del R. esercito, R. marina, Regia aeronautica e M. V. S. N., in servizio o a riposo;

Sono esclusi da tale beneficio gli ufficiali in congedo non provenienti dai ruoli del servizio permanente. Gli ufficiali della M. V. S. N., per fruire della concessione, dovranno trovarsi in servizio permanente presso un comando della milizia;

d) ai figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

e) ai figli degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria da cui provengano;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare e ai figli dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alle lettere *c*) e *d*), s'intendono *a riposo* gli ufficiali e impiegati che godano di un qualsiasi trattamento di quiescenza.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *d*) s'intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* i personali indicati al n. 82.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *f*) è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

86. — Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati al precedente n. 85 si intende esteso ai *figliastri*.

87. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale*:

a) agli allievi del primo anno di corso che nel titolo di studio di scuole medie esibito abbiano riportato otto decimi al primo scrutinio, indipendentemente dalla classificazione ottenuta nell'esame di matematica di cui al numero 31 sostenuto dagli aspiranti all'Accademia di artiglieria e genio;

b) gli allievi dell'ultimo anno di Accademia che abbiano ottenuto la promozione a tale anno con media di sedici ventesimi nella prima sessione.

88. — Potranno cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette concesse per titoli differenti.

89. — I benefici delle mezze rette gratuite e delle intere rette gratuite (cumulo di due mezze rette) non si estendono alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo, eccetto le disposizioni relative agli orfani di cui al n. 81.

90. — I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, di cui ai nn. 81 e 85, una volta concessi, sono mantenuti per tutta la durata della permanenza dell'allievo nell'Accademia.

91. — In caso di ripetizione di un anno di corso, gli allievi perdono per intero la retta gratuita (cumulo di due mezze rette), o la mezza retta gratuita per qualunque titolo goduta.

La cessazione del beneficio delle rette e mezze rette gratuite ha effetto solo per la durata dell'anno di ripetizione.

92. — Le disposizioni di cui al n. 91 non sono applicabili ai ripetenti che siano orfani di guerra, oppure orfani di militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) morti per cause di servizio, nè ai giovani che ripetessero l'anno per ragioni di infermità contratta in servizio.

Documentazione delle domande per pensioni e mezze pensioni gratuite.

93. — Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al Ministero della guerra (Direzione gen. personali civili e affari generali) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando della rispettiva Accademia entro il 30 *settembre p. v.*

Esse dovranno essere redatte su carta bollata e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi delle Accademie, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al Ministero, esprimendo il proprio parere.

94. — *Per ottenere la dispensa dalla retta e dalle spese di vestizione per gli orfani* di cui al n. 81 dovranno essere esibiti:

a) copia autentica del decreto di pensione privilegiata (per gli orfani di guerra, solo il certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al n. 83);

b) stato di famiglia del giovane;

c) copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alla lettera *d)* del n. 81).

Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia di cui al n. 85, dovranno essere esibiti:

per il n. 85, lettera *a)*: stato di famiglia, copia autentica del decreto di pensione privilegiata e copia dello stato di servizio del genitore;

pel n. 85, lettera *b)*: stato di famiglia e copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

pel n. 85, lettera *c)*: stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale in servizio permanente. Se l'ufficiale abbia comunque cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione centrale, dalla quale risulti la di lui provenienza dai ruoli del servizio permanente e il godimento o liquidazione in corso, di un trattamento di quiescenza;

pel n. 85, lettera *d)*: stato di famiglia, dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione o del capo del rispettivo ufficio provinciale, da cui risulti che il padre dell'allievo è impiegato di ruolo, in servizio, appartenente ai personali indicati al n. 82 delle presenti norme, con l'indicazione del grado dal medesimo rivestito e nell'ordinamento gerarchico. Se l'impiegato abbia cessato dal servizio attivo, sarà prodotta, analogamente a quanto è prescritto per gli ufficiali, copia del decreto di pensione o assegno, o in mancanza, una dichiarazione della amministrazione centrale da cui risulti la di lui provenienza dal personale di ruolo e il godimento o liquidazione in corso di un trattamento di quiescenza;

pel n. 85, lettera *e)*: stato di famiglia e copia autentica del decreto di pensione, o apposito certicato rilasciato dal Ministero delle finanze;

pel n. 85, lettera *f)*: stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del padre, purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il bollettino relativo alla concessione.

Borse di studio.

95. — Per opportuna norma delle famiglie degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione in istituti d'istruzione militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II* — amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano. — Concede assegni a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino ad entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre se vedova) sia nato (oppure domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni e borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta legale e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere inoltrate al Ministero della guerra pel tramite dei comandi delle Accademie non oltre il 30 *novembre p. v.;*

b) *Opera Pia di Parma.* — Concede due assegni di studio di L. 450 annue ai giovani appartenenti alle provincie dell'ex Ducato di Parma, ammessi nelle scuole militari.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'ente predetto;

c) *Fondazione Conte Scipione Buri.* — Amministrata da speciale Commissione presso la Regia prefettura di Verona. Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'esercito e la marina ai giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi alla predetta prefettura.

Pubblicità da dare alla presente circolare.

96. — I comandanti di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione la notificazione di cui all'allegato 3, della quale riceveranno

un congruo numero di esemplari. Nel frattempo provvederanno perchè i concorsi siano portati a conoscenza degli interessati, sia con brevi inserzioni sui giornali locali, sia con la diffusione di speciali opuscoli che riportano la presente circolare, e che saranno loro trasmessi in conveniente numero. Di tali opuscoli essi distribuiranno copie anche agli istituti del territorio di loro giurisdizione, che conferiscono i titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1
alla circolare 181 *giornale militare* 1930.

Elenco dei titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi di ammissione al 1° anno delle RR. Accademie di Modena e Torino.

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

h) diploma di abilitazione, rilasciato da un istituto indusriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

i) licenza di un R. istituto nautico.

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923. n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco completo e particolareggiato degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

Istituti commerciali Regi.

1. *Ancona* - R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* - R. istituto commerciale.
3. *Biella* (Vercelli) - R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* - R. istituto commerciale.

5. *Brescia* - R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi* - R. istituto commerciale.
7. *Carrara* (Massa e Carrara) - R. Istituto commerciale.
8. *Caserta* - R. Istituto commerciale.
9. *Catania* - R. Istituto commerciale.
10. *Fano* (Pesaro) - R. istituto commerciale.
11. *Firenze* - R. istituto commerciale.
12. *Genova* - R. istituto commerciale.
13. *Gorizia* - R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* - R. istituto commerciale.
15. *Napoli* - R. istituto commerciale.
16. *Padova* - R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* - R. istituto commerciale.
18. *Roma* - R. istituto commerciale.
19. *Salerno* - R. istituto-scuola commerciale.
20. *Torino* - R. istituto commerciale.
21. *Trento* - R. istituto-scuola commerciale.
22. *Trieste* - R. istituto-scuola commerciale.
23. *Vasto* (Chieti) - R. istituto commerciale.

Istituti industriali Regi.

1. *Bergamo* - R. istituto industriale.
2. *Biella* (Vercelli) - R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* - R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* (Ascoli Piceno) - R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* - R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* (*Novara*) - R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* - R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* - R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* - R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* - R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* - R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* - R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
13. *Pisa* - R. istituto industriale.
14. *Prato* (Firenze) - R. istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio di Calabria* - R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* - R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* - R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.
18. *Torino* - R. istituto industriale.
19. *Trieste* - R. istituto industriale.
20. *Vicenza* - R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* - Sezione edile d'istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

Istituti commerciali liberi
« pareggiati » o dichiarati « sedi di esami ».

1. *Benevento* - Istituto commerciale « Alberti » (pareggiato).
2. *Bra* (Cuneo) - Istituto commerciale (pareggiato).
3. *Foggia* - Istituto commerciale « F. Crispi » (pareggiato).

4. *Foligno* - Istituto commerciale umbro (pareggiato).
5. *Riposto* (Catania) - Istituto commerciale (annesso alla R. scuola commerciale) (pareggiato).
6. *Voghera* (Pavia) - Istituto commerciale (pareggiato).
7. *Marsala* (Trapani) - Istituto commerciale (sede di esami).
8. *Vigevano* (Pavia) - Istituto commerciale (sede di esami).

Istituti industriali liberi
dichiarati « sedi di esami ».

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - Istituto industriale edile.

ALLEGATO 2
alla circolare 181 *giornale militare* 1930.

Programma dell'esame orale di matematica per gli aspiranti alle armi di artiglieria e genio.

L'esame orale per l'ammissione al 1° corso della R. Accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 30' su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4. 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressioni intere; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x+a$ e regola di Ruffini; semplificazione di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2. Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazione — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudine nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema

sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc.) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni* — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg; rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\,\pi/2 \pm \varphi$ ovvero di h. $90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari, espresse mediante le funzioni circolari di φ o di a°; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide. Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'aerea di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici sen x=a, cos x=a, tg x=a, ctg x=a — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Avvertenze.

a Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel precedente programma;

b) il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

ALLEGATO 3
alla circolare 181 *giornale militare* 1930.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per l'ammissione ai 1° anno delle RR. Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel R. Esercito.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1930-31 sono aperti i seguenti concorsi:

A) — *Per l'ammissione alla R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena di:*
135 allievi, al primo anno del corso di fanteria;
22 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

B) — *Per l'ammissione alla R Accademia di artiglieria e genio, in Torino di:*
120 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;
36 allievi, al primo anno del corso del genio.
I corsi presso le Accademie avranno inizio il 15 ottobre p. v.

2. — Possono concorrere tanto alla R. Accademia di fanteria e cavalleria, quanto a quella di artiglieria e genio, i cittadini italiani anche se non arruolati, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° al 30 settembre 1930 e posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un Regio istituto nautico.

3. — I giovani che non conseguissero il titolo di studio nella sessione di esami del luglio 1930, ma abbiano la possibilità di conseguirlo nella sessione autunnale, potranno ugualmente prendere parte al concorso, con riserva di produrre il detto titolo, che dovranno però presentare non oltre l'8 ottobre p. v.

4. — Il termine ultimo per la presentazione ai corpi o distretti delle domande di ammissione scade improrogabilmente il 31 luglio.

Il certificato di studio potrà anche essere direttamente inviato in seguito, al comando della rispettiva Accademia, in piego raccomandato, purchè però vi giunga non oltre il 15 agosto p. v.

5. — Le ammissioni alla R. Accademia di Modena (fanteria e cavalleria), hanno luogo senza speciali esami o esperimenti, sulla base del risultato del titolo di studio esibito, limitatamente, beninteso, ai posti disponibili.

6. — Le ammissioni alla R. Accademia di Torino (artiglieria e genio) avverranno invece in base al risultato di uno speciale esame orale di matematica che i concorrenti dovranno sostenere nel periodo dal 15 agosto al 30 settembre, in una delle sedi, a loro scelta di Roma, Napoli o Torino, secondo il programma riportato di seguito alla circolare n. 181 del *giornale militare* corrente anno.

7. — Gli orfani di guerra e i candidati licenziati in qualunque anno dai collegi militari avranno la precedenza nelle ammissioni.

8. — Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in base ai nuovi ordinamenti, i corsi presso le Accademie hanno la durata di due anni, al termine dei quali gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi.

9. — La retta annuale è di L. 3200 ed è dovuta per trimestri anticipati. Sono inoltre a carico delle famiglie la quota di manutenzione corredo in L. 800 annue, e le spese di prima vestizione (per una volta tanto) in L. 1200, da corrispondersi, queste ultime, in due rate uguali di L. 600 ciascuna: la prima all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1930.

I candidati assegnati alla cavalleria dovranno inoltre effettuare un deposito di L. 5000 da servire per l'acquisto di un cavallo al l'atto della nomina a sottotenente.

Il deposito può essere effettuato in due rate: L. 3000 all'atto dell'ammissione e L. 2000 prima degli esami finali dell'ultimo anno di corso.

Nel primo anno la retta è ridotta alla metà per tutti gli allievi; tale beneficio viene conservato anche durante il secondo anno agli allievi promossi nella prima sessione di esami.

E' accordato il beneficio di altra mezza retta gratuita per merito personale agli allievi del primo anno che nel titolo di studio di scuole medie abbiano riportato 8 decimi al primo scrutinio ed a quelli del secondo anno di Accademia promossi a tale anno con media di 16 ventesimi nella prima sessione di esami.

10. — Sono esonerati da tutte le spese di cui sopra gli orfani di guerra ed i figli dei militari od impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio.

11. — Ai figli degli ufficiali ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo è concessa la mezza retta gratuita; essi corrisponderanno però per intero le quote annuali manutenzione corredo e le spese di prima vestizione.

Uguale concessione viene fatta ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

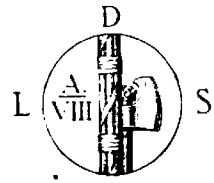
AVVERTENZA.

Nella presente notificazione sono riportate solo le norme di massima relative ai concorsi.

Le condizioni specifiche e le modalità cui i concorsi sono subordinate, risultano dalla circolare 181 del *giornale militare* corrente anno, che potrà essere consultata presso i comandi di distretto militare.

Ogni altra notizia o indicazione potrà essere direttamente richiesta ai comandi dei distretti o ai comandi delle RR. Accademie di Modena e Torino.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1 —

(8039) Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1930 - ANNO VIII — 28 MARZO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 182 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena . . . . . *Pag.* 583

» 183 - 27 marzo 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena. . . . . » 608

Circolare N. 182. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1930-1931 possono concorrere all'ammissione al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena, i sottufficiali dei vari gradi, fino alla concorrenza del seguente numero di posti:

8 per l'arma dei carabinieri reali;
23 per l'arma di fanteria;

4 per l'arma di cavalleria;
20 per l'arma di artiglieria;
6 per l'arma del genio.

Per l'anno scolastico 1930-1931 non si effettuano ammissioni ai corsi di commissariato e di amministrazione.

Il Ministero si riserva di aumentare le aliquote sopra indicate nelle armi in cui si verifichino vacanze organiche.

2. — I corsi speciali avranno inizio il 15 ottobre e avranno la durata di due anni.

Compiuti con successo i predetti corsi, i sottufficiali allievi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi.

Condizioni per l'ammissione al concorso.

3. — Possono partecipare al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, semprechè soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano riconosciuti in possesso dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale al 15 ottobre 1930, e non abbiano superato il 28° anno di età alla medesima data del 15 ottobre 1930;

c) posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato A o, eventualmente, un titolo di studio superiore, ovvero superino apposito esame sulle materie elencate al numero 24;

d) siano riconosciuti meritevoli di aspirare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo.

4. — I candidati ammogliati, qualora ammessi ai corsi speciali, dovranno, entro il 15 dicembre 1930, provare di trovarsi nelle condizioni prescritte per gli ufficiali del servizio permanente per ottenere il R. assentimento.

5. — I sottufficiali che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati al menzionato allegato A (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), verranno am-

messi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente indicati all'allegato A.

6. — I sottufficiali possono aspirare alla carriera di ufficiale soltanto nell'arma di appartenenza.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei centri automobilistici possono aspirare alla carriera di ufficiale soltanto nell'arma di fanteria. Quelli, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

I sottufficiali delle compagnie di sussistenza e quelli delle compagnie di sanità non possono partecipare al concorso indetto in quest'anno.

7. — Non possono partecipare al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato, i sottufficiali che avendo già frequentato il corso speciale presso l'Accademia ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari, e coloro che siano stati riprovati due volte all'esame di concorso per l'ammissione ai corsi speciali.

Cómputo dell'anzianità di sottufficiale.

8. — Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio nella qualità di sergenti, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato in verun caso:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di prima nomina;

d) quello, infine, trascorso fra la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla nomina ad ufficiale di complemento o della domanda di rinuncia al grado (se fatta mentre l'ufficiale trovasi in congedo) e l'effettiva riammissione in servizio in qualità di sottufficiale.

Modalità per l'ammissione al concorso.

9. — I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso, ne dovranno inoltrare domanda, in iscritto, al proprio comandante di corpo entro il 20 *giugno p. v.*

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda:

a) un certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

b) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato A (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) e specchietto dei punti riportati; ovvero, in mancanza, apposita dichiarazione di non possedere alcuno dei titoli medesimi e di essere quindi pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed, in genere delle qualità morali e militari dal sottufficiale possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, dando buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

10. — I concorrenti potranno riservarsi di presentare il certificato di studio di cui alla lettera b) del precedente numero, anche posteriormente al 20 *giugno*, purchè non oltre il 10 *luglio p. v.* In caso contrario essi dovranno sottoporsi agli esami di concorso. Comunque, di tale riserva dovrà essere fatto esplicito cenno nella domanda di partecipazione al concorso.

11. — Non possono farsi valere, agli effetti della partecipazione al concorso, i titoli di studio da conseguire nella sessione autunnale di esami del corrente anno. Pertanto, i

sottufficiali che non avessero già conseguito il titolo di studio negli scorsi anni, o nella sessione estiva dell'anno in corso, dovranno sottostare agli esami di concorso alla pari dei sottufficiali sprovvisti di titolo di studio.

12. — Ai sottufficiali che presentassero il certificato di studio senza l'indicazione dei punti riportati, giusta quanto è detto alla lettera *b*) del n. 9, verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 20, la votazione minima di idoneità.

13. — Il comandante del corpo, dopo avere verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti indicati al numero 9, convocherà, in relazione al disposto della lettera *d*) del n. 3, la commissione d'avanzamento, la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del n. 3 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti nel n. 7.

Indi, in relazione al disposto della lettera *a*) del menzionato n. 3, allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dall'Accademia per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con l'arma cui ciascun candidato concorre, facendolo sottoporre a visita medica collegiale presso l'ospedale militare più vicino.

I sottufficiali non riconosciuti fisicamente idonei hanno facoltà di richiedere una seconda visita medica (d'appello). A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai sottufficiali seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro, per iscritto, se intendano o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita dovrà aver luogo non oltre dieci giorni dalla prima, a cura dei direttori di sanità, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Il relativo verbale di visita dovrà essere, qualora possibile, unito allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 14.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si

dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del detto n. 14.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità del sottufficiale, la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se possa quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso;

b) in caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue qualità militari. Tali punti saranno da 10 a 20.

14. — I soli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione d'avanzamento, e siano stati dichiarati fisicamente idonei, saranno proposti, senza limite di numero, quali candidati al concorso.

A tal uopo, i comandanti di corpo inoltreranno entro il 25 *giugno p. v.,* ai comandi di Corpo d'armata dai quali dipendono, (o al comando generale dell'Arma dei CC. RR., per i sottufficiali dell'Arma), *pel tramite delle autorità gerarchiche,* i seguenti documenti:

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che abbiano fatto domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicata, in apposita colonna, nel caso in cui il sottufficiale fosse già stato comunque proposto nello scorso anno, la ragione per la quale il medesimo non ottenne l'ammissione.

In altra apposita colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato A;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato C), redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne 1 e 2).

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

— copia del foglio matricolare (mod. n. 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo dell'anzianità di sottufficiale;

— copia del foglio caratteristico (mod. F);

— certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione alla lettera *a*) del n. 9;

— il verbale della visita medico-collegiale e, eventualmente, della visita medica d'appello. Inoltre, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, del quale è cenno al comma *a*) del numero 13;

— il documento comprovante il titolo di studio dal sottufficiale posseduto, oppure la dichiarazione di non possederne alcuno, conforme alle norme del n. 9, lettera *b*).

15. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente numero, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di Corpo d'armata (o al comando generale dell'Arma dei CC. RR., per i sottufficiali dell'Arma) entro il 5 *luglio p. v.*

16. — I comandi di Corpo d'armata (o il comando generale dell'Arma dei CC. RR.) esamineranno le proposte pervenute e, sulla scorta dei documenti annessivi e dei pareri emessi dalle autorità gerarchiche, determineranno insindacabilmente se il sottufficiale debba essere ammesso al concorso, ovvero esserne escluso.

17. — I comandi di Corpo d'armata (o il comando generale dell'Arma dei CC. RR.) disporranno quindi perchè per il 15 *luglio p. v.* siano trasmessi:

a) al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, gli elenchi nominativi dei sottufficiali esclusi dal concorso in base a quanto è previsto nel numero precedente, con l'indicazione dei motivi che determinarono l'esclusione;

b) al comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, gli atti relativi ai sottufficiali da ammettere al concorso.

I comandi stessi disporranno, nel contempo, per le partecipazioni da farsi ai sottufficiali di cui al comma *a*).

18. — Il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria, esaminate le proposte pervenute, formerà anzitutto la graduatoria dei candidati in posessso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato A (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), attenendosi ai criteri specificati ai numeri seguenti; indi, per i concorrenti sprovvisti di titolo di studio, compilerà gli elenchi di cui all'ultimo comma del n. 22.

Graduatorie di ammissione per i candidati provvisti di titolo di studio.

19. — I candidati che abbiano frequentato istituti d'istruzione superiori o universitari, ed abbiano superati almeno tre esami sulle prescritte materie di insegnamento, saranno anteposti nelle ammissioni a tutti i concorrenti. Essi saranno pertanto iscritti in testa alle graduatorie.

L'ordine di precedenza tra tali sottufficiali sarà determinato dal risultato che si ottiene sommando il punto di merito per le qualità militari loro attribuito dalle commissioni di avanzamento (giusta la lettera *b*) del n. 13) al punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino al 15 ottobre 1930, per il coefficiente 0.05. A parità di risultato, avrà la precedenza il grado, e quindi l'anzianità del concorrente.

20. — Le graduatorie dei sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato A, saranno formate secondo le norme del n. 32, con l'avvertenza che al punto medio di esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie relative al prescritto titolo di studio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), espressa in ventesimi. A parità di media definitiva, avrà la precedenza il concorrente che conseguì il titolo di studio nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più elevato in grado; a parità di grado si avrà riguardo all'anzianità.

21. — Per ciascuna arma sarà formata una distinta graduatoria.

22. — Le graduatorie di cui ai precedenti numeri 19 e 20 saranno sottoposte alla approvazione del comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria. Due copie delle stesse saranno fatte pervenire, in comunicazione, entro il 31 *luglio p. v.* al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali). Tali graduatorie conterranno l'indicazione di tutti gli elementi che sono serviti di base alla loro formazione.

Contemporaneamente il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria rimetterà al Ministero, in comunicazione, gli elenchi nominativi dei sottufficiali che debbono essere sottoposti agli esami perchè sprovvisti di titolo di studio, distinti secondo le armi cui aspirano. Tali elenchi dovranno contenere, per ciascun candidato, oltre l'arma di appartenenza ed il riparto presso il quale presta servizio, l'indicazione del numero dei mesi di anzianità al 15 ottobre 1930, ed il punto di merito per le qualità militari.

23. — Qualora, dopo approvate le graduatorie dei concorrenti provvisti di titolo di studio, rimangano posti disponibili su quelli messi a concorso, il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria disporrà perchè siano chiamati a sostenere gli esami i rimanenti aspiranti. Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria, pel tramite dei comandi di Corpo d'armata (o del comando generale dell'Arma dei CC. RR.).

Modalità degli esami per i candidati sprovvisti di titoli di studio.

24. — Gli esami cui saranno sottoposti i sottufficiali sprovvisti di titoli di studio consistono in una prova scritta di lettere italiane, e in cinque prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica, nozioni di fisica e nozioni di chimica, secondo i programmi annessi alla presente circolare (allegato B).

I programmi medesimi sono conformi a quelli stabiliti per le analoghe ammissioni che ebbero luogo nello scorso anno,

25. — L'esame scritto di lettere italiane, pel quale è assegnata la durata di sei ore, avrà luogo il 20 *agosto p. v.* dalle ore 9 in poi, presso i comandi di Corpo d'armata nella cui circoscrizione ha stanza il corpo dal quale dipende il candidato (presso i comandi delle truppe delle Colonie e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i sottufficiali che trovinsi in dette località).

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi suindicati il mattino del 19 agosto e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della guerra.

26. — Una commissione nominata dal comandante del Corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i candidati perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comando del corpo d'armata, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro, e ne darà avviso al Ministero.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori scritti dei candidati, saranno osservate le norme indicate nei numeri 23 e 24 della circolare 340 *giornale militare* 1922.

Al termine dell'esame, i comandi di Corpo d'armata disporranno d'urgenza per la spedizione:

al comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena, dei temi svolti dai candidati e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del Corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei concorrenti e i corrispondenti nomi di località.

27. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso la R. Accademia di Modena, da una commissione speciale nominata dal comandante di detta Accademia e composta di tre membri scelti fra gli ufficiali e i professori civili dell'istituto stesso.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lettere italiane che fa seguito alla presente circolare, delibererà, a maggioranza di voti, circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello C annesso alla presente circolare).

28. — I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi agli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando della R. Accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di Corpo d'armata (o del comando generale dell'Arma dei CC. RR., per i sottufficiali dei CC. RR.). Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria invierà al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso per esami, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascuna arma e suddistinti in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

29. — Gli esami orali avranno luogo dal 19 *settembre p. v.* presso la R. Accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 18 settembre, alla sede della predetta Accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà del comandante della R. Accademia di Modena di stabilire, eventualmente, una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

30. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante della R. Accademia di Modena, composta complessivamente di dieci membri, compreso il presidente.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'istituto, sarà ripartita in tre sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti tre gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica;

c) nozioni di fisica e di chimica.

Per ciascuna materia le tre sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del Corpo d'armata di Bologna.

31. — I candidati che nel corso degli esami, scritti od orali, intendessero di non proseguirli, ne faranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

Graduatorie dei sottufficiali concorrenti per esami.

32. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale annesso alla presente circolare), si sommano i punti di merito attribuiti al sottufficiale per le qualità militari dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto ed in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino al 15 ottobre 1930, per il coefficiente 0.05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva*, in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva, avrà la precedenza il grado; a parità di grado, l'anzianità del concorrente.

Per ciascun'arma sarà formata una distinta graduatoria.

33. — I sottufficiali risultati idonei negli esami di concorso saranno ammessi ai corsi speciali nel limite numerico dei posti stabiliti rispettivamente per ogni arma dal n. 1 — detratti quelli devoluti ai sottufficiali ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata.

34. — Le graduatorie di cui al precedente n. 32 saranno sottoposte all'approvazione del comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria. Due copie di ciascuna di esse saranno trasmesse in comunicazione al Ministero, entro il 4 *ottobre p. v.*

Tali graduatorie dovranno contenere tutti i dati che servirono di base alla loro formazione.

Il predetto comando disporrà quindi per le partecipazioni da farsi ai concorrenti ai sensi del n. 36 e per la loro presentazione all'istituto.

35. — E' fatto divieto di dare a chiunque informazioni sull'esito dei concorsi innanzi che sia intervenuta da parte del comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria l'approvazione delle graduatorie.

Chiamata dei candidati.

36. — Gli interessati riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi speciali, a cura del comando della R. Accademia di Modena pel tramite dei comandi di Corpo d'armata. Il comando del predetto istituto comunicherà altresì il nome dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali in servizio nelle colonie o nell'Egeo, ai comandi delle truppe da cui dipendono.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 15 *ottobre p. v.* alla Accademia, alla quale saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

37. — I nomi di tutti i candidati ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

38. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione alla R. Accademia talun sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere, pel tramite gerarchico, al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) per le sue determinazioni, con una circostanziata relazione.

39 .— Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'Accademia quei sottufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

Non è consentita ai sottufficiali allievi la ripetizione di alcun anno di corso.

40. — Il risultato ottenuto nei concorsi effettuati negli anni passati non è valido per il concorso di cui alla presente circolare, nè potrà essere dal concorrente invocato quale titolo di preferenza per essere proposto quest'anno al concorso medesimo.

41. — In occasione dell'ammissione dei sottufficiali al corso speciale, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando della R. Accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. Esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nella R. Accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso speciale di studi per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono esser trasmessi al comando della R. Accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione alla R. Accademia;

f) si richiama, circa l'armamento dei nuovi ammessi, il disposto della circolare 163 *giornale militare* 1926, secondo il quale essi debbono essere inviati alla R. Accademia disarmati.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo ed equipaggiamento, che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione alla R. Accademia, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

42. — I comandi di corpo e delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*.
alla circolare 182 *giornale militare* 1930.

Elenco dei titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi speciali, con dispensa dai relativi esami.

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

i) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e dal R. decreto 29 giugno 1924;

l) licenza di un Regio istituto nautico.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco completo e particolareggiato degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

Istituti commerciali Regi.

1. *Ancona* - R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* - R. istituto commerciale.
3. *Biella* (Vercelli) - R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* - R. istituto commerciale.
5. *Brescia* - R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi* - R. istituto commerciale.
7. *Carrara* (Massa e Carrara) - R. istituto commerciale.
8. *Caserta* - R. istituto commerciale.
9. *Catania* - R. istituto commerciale.
10. *Fano* (Pesaro) - R. istituto commerciale.
11. *Firenze* - R. istituto commerciale.
12. *Genova* - R. istituto commerciale.
13. *Gorizia* - R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* - R. istituto commerciale.
15. *Napoli* - R. istituto commerciale.
16. *Padova* - R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* - R. Istituto commerciale.
18. *Roma* - R. istituto commerciale.
19. *Salerno* - R. istituto-scuola commerciale.
20. *Torino* - R. istituto commerciale.
21. *Trento* - R. istituto-scuola commerciale.
22. *Trieste* - R. istituto-scuola commerciale.
23. *Vasto* (Chieti) - R. istituto commerciale.

Istituti industriali Regi.

1. *Bergamo* - R. istituto industriale.
2. *Biella* (Vercelli) - R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* - R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* (Ascoli Piceno) - R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* - R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* (Novara) - R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* - R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* - R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* - R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* - R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* - R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* - R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
13. *Pisa* - R. istituto industriale.
14. *Prato* (Firenze) - R. istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio Calabria* - R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* - R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* - R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.
18. *Torino* - R. istituto industriale.
19. *Trieste* - R. istituto industriale.
20. *Vicenza* - R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* - Sezione edile d'Istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

Istituti commerciali liberi
« pareggiati » o dichiarati « sedi di esami ».

1. *Benevento* - Istituto commerciale « Alberti » (pareggiato).
2. *Bra* (Cuneo) - Istituto commerciale (paraggiato).
3. *Foggia* - Istituto commerciale « F. Crispi » (pareggiato).
4. *Foligno* - Istituto commerciale umbro (pareggiato).
5. *Riposto* (Catania) - Istituto commerciale (annesso alla R. scuola commerciale) (pareggiato).
6. *Voghera* (Pavia) - Istituto commerciale (pareggiato).
7. *Marsala* (Trapani) - Istituto commerciale (sede di esami).
8. *Vigevano* (Pavia) - Istituto commerciale (sede di esami).

Istituti industriali liberi
dichiarati « sedi di esami ».

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - Istituto industriale edile.

ALLEGATO *B*.
alla circolare 182 *giornale militare* 1930

PROGRAMMI

per gli esami di ammissione dei sottufficiali ai corsi speciali presso la R. Accademia di Modena, per la nomina a sottotenente in servizio permanente.

I programmi sono uguali per tutti i sottufficiali concorrenti.

LETTERE ITALIANE.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere correttamente le sue idee con ordine e chiarezza.

STORIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Si richiede la conoscenza generica degli avvenimenti con speciale riguardo alla storia d'Italia, sopratutto dell'epoca del Risorgimento.

1. Condizioni politiche dell'Europa, e specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV. La riforma Religiosa. Lotte di preponderanza tra Francia e Spagna; predominio Austro-Spagnolo. L'Italia sotto la preponderanza Spagnuola. Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

2. L'Europa dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XVIII. Predominio francese (Luigi XIV). Vicende in Italia. Governo di Carlo Emanuele II. Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. La breve preponderanza austriaca in Italia. Il Regno Borbonico di Napoli.

3. Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.
Cenno sulla rivoluzione Francese, sul Consolato e sull'Impero. L'Italia sotto la dominazione Francese.

4. Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna. Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.

5. Il Risorgimento Italiano. Cenno sui moti del 1815 al 1846. Le riforme di Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

6. L'Italia dal 1849 al 1861. Vittorio Emanuele e Cavour. La seconda guerra per l'indipendenza. Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del Regno d'Italia.

7. La Prussia. Bismark ed il suo pensiero politico. La guerra austro-prussiana del 1866.
La guerra franco-tedesca 1870-71.
La caduta dell'Impero Francese ed il nuovo Impero Germanico.

8. L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per la indipendenza. La questione romana.

9. La questione d'oriente nella seconda metà del secolo XIX. Cenni sulla guerra russo-turca.
Congresso di Berlino.
Alleanza austro-germanica. Triplice alleanza.
Cenni sulla guerra italo-turca.
Cenni sulle guerre balcaniche.

10. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica ed elementare dei vari continenti con riguardo speciale all'Europa, e sopratutto all'Italia.

1. Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari; forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano, latitudine e longitudine e loro determinazione, punti cardinali, rosa dei venti, configurazione generale della superficie della terra. — Nomenclatura: continente, penisola, isole, acque. — Configurazione planimetrica; configurazione altimetrica. Clima. Le razze umane.

2. Cenni generali sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e dell'Oceania.

3. L'Europa: Sistemi montani principali. Fiumi più importanti. Mari e coste. Suddivisione politica dell'Europa.

4. L'Italia: Configurazione generale. Sistema alpino e sistema appenninico, limiti, divisioni, principali valichi.

5. I principali fiumi dell'Italia. Mari. Coste. Le isole.
Confini dell'Italia. Divisione amministrativa. Principali dati economici (Popolazione, agricoltura, industria e commercio).

MATEMATICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 30' e verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, d'algebra, di geometria piana e di geometria solida.

a) *Aritmetica.*

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
Operazioni fondamentali sui numeri interi e regole relative.

2. Concetto di divisibilità. Prova delle quattro operazioni fondamentali.

3. Numeri primi. Scomposizione di un numero in fattori primi. Divisioni di un numero. Divisori comuni a più numeri. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Numeri frazionari. Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione. Estrazione degli interi. Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore ed al minimo denominatore comune.
Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e regole relative.

5. Numeri decimali. Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri decimali.

6. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Potenza di numero intero o frazionario. Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario.

9. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi.

10. Rapporti di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Media aritmetica e media proporzionale.

11. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse semplice e composto.

b) *Algebra.*

1. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche. Termini simili. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei monomi. Valore numerico di un polinomio.

2. Addizione e sottrazione dei polinomi. Parentesi preceduta dal segno negativo. Cambiamento di segno a tutti o ad alcuni termini di un polinomio. Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polinomi. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di un binomio. Quadrato di un polinomio.

3. Divisione di un polinomio per un monomio o per un altro polinomio. Resto della divisione di un polinomio razionale intero in a per il binomio $a+b$; applicazioni alle divisioni di binomi della formula $am+bm$ in cui m è intero e positivo, per il binomio $a-b$ e

quoti di tali divisioni. Casi semplici di scomposizione di un polinomio in fattori e formazioni del M.C.D. e del M.M.C. di taluni polinomi.

4. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche analoghe a quelle fatte sulle frazioni aritmetiche. Significato dell'esponente zero, dell'esponente negativo. Operazioni sugli esponenti negativi.

5. Radicali aritmetici. Trasformazione dei radicali. Moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei radicali. Semplificazione dei radicali. Addizione e sottrazione dei radicali. Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici. Esponenti frazionari. Operazioni sugli esponenti frazionari.

6. Definizioni e principi delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistemi di equazioni di primo grado.

c) *Geometria piana elementare.*

1. Nozioni preliminari sulle rette e sugli angoli. Proprietà degli angoli. Proprietà degli angoli adiacenti ed opposti al vertice. Teoremi sulle rette perpendicolari ed oblique.

2. Teoremi sulle rette parallele. Proprietà degli angoli formati da due rette parallele segate da una terza. Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli e perpendicolari.

3. Generalità sulle figure piane. Poligoni. Somma degli angoli esterni ed interni di un poligono.

Triangoli. Loro proprietà principali. Casi di eguaglianza dei triangoli e dei poligoni.

4. Quadrilateri. Parallelogrammi e trapezi. Loro proprietà principali.

5. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti. Problemi relativi.

6. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

7. Luoghi geometrici. Circonferenza e rette sul cerchio. Teoremi sulle secanti e tangenti. Problemi relativi.

8. Posizione reciproca di due circonferenze. Intersezione e contatto.

Angoli al centro ed angoli iscritti nella circonferenza.

Angoli formati da due corde e da due tangenti. Teoremi sulla loro misura.

9. Poligoni inscritti e circoscritti da una circonferenza. Poligoni regolari.

10. Linee proporzionali. Triangoli e poligoni simili.

11. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi. Calcolo pratico dell'area dei triangoli, dei quadrilateri, dei poligoni regolari, dei circoli, dei settori circolari.

12. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari. Costruzione grafica di angoli e delle bisettrici. Costruzione grafica di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.

Costruzione delle tangenti ad una o due circonferenze.

d) *Geometria solida elementare.*

1. Definizioni preliminari. Angolo di una retta con un piano. Rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano. Angolo di due piani. Piani perpendicolari, obliqui e paralleli fra loro.

Proiezioni.

Angoli solidi e poliedri.

2. Solidi geometrici principali. Prismi. Parallelepipedi. Piramidi. Tronchi di prisma e di piramide. Poliedri regolari.

3. Coni e cilindri. Solidi di rivoluzione. Tronchi di cono e di cilindro.

Sfera.

4. Regole pratiche per determinare la superficie ed il volume dei solidi geometrici.

NOZIONI DI FISICA (meccanica).

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Meccanica: Classificazione dei movimenti. Leggi del moto uniforme e uniformemente vario. Forza e sua misura in kg. col dinamometro. Rappresentazione grafica delle forze. Composizione di forze agenti sullo stesso punto. Corpo rigido. Composizione di forze piane applicate a punti diversi di un corpo rigido. Regole per il caso delle forze parallele.

2. Legge dell'inerzia. Leggi del moto dei corpi cadenti. Accelerazioni di gravità. Formula esprimente l'intensità di una forza. Deduzione della misura dalla massa. Pendolo e sue leggi.

3. Cenno sulla misura del lavoro. Unità di lavoro. Energia, o forza viva, contenuta in una massa in movimento progressivo.

4. Statica dei corpi liquidi. Principî di Pascal. Applicazione e verifiche. Vasi comunicanti. Principio di Archimede.

5. Statica degli aeriformi. Principî comuni ai liquidi. Legge di Boyle e Mariotte. Pressione atmosferica. Sua valutazione. Barometri. Altimetria barometrica. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe.

NOZIONI DI CHIMICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Materia e stati di aggregazione. Proprietà generali della materia. Ipotesi molecolare ed atomica. Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Leggi di un fenomeno.

2. Corpi semplici e corpi composti. Simboli e valenza degli elementi chimici. Cenni sulla nomenclatura dei corpi composti, e rappresentazione della molecola con la formula chimica del composto. Equazione rappresentativa di un fenomeno chimico.

3. Cenno sugli acidi e sulle basi più comuni. Loro costituzione chimica. Sali e composti più comuni. Acqua. Analisi e sintesi chimica.

4. Metalloidi e metalli più comuni. Cenno sulle principali combinazioni del carbonio.

ALLEGATO C.
alla circolare 182 *giornale militare* 1930.

SPECCHIO INDIVIDUALE
di proposta e dei risultati del concorso

del (1).....

appartenente al (2).....

per l'ammissione ai corsi speciali della R. Accademia di Modena per l'anno scolastico 1930-1931 (3) .....

(1) Grado, casato e nome.
(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.
(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria*, o *fanteria*, *per i sottufficiali direttamente arruolati nei centri automobilistici*, secondo il caso.

Mesi di anzianità di sottufficiale al 15-10-1930 (1)	*A*) Deliberazione della Commissione di avanzamento	*B*) Risultato degli esami di concorso				
	Punto di merito per le qualità militari	Lettere italiane	Storia	Geografia	Matematica	Nozioni di fisica
		esperimento scritto	Prove orali			
		Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7

Il Comandante del (3).....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese
(2) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma.
(3) Indicare il corpo.

Nozioni di chimica		*C*) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
Punti ottenuti	Punto medio di esame — (somma dei singoli punti divisa per 6)	Somma delle colonne n. 2 e 9 divisa per 2	Prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva)	Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (2)	*Annotazioni*
8	9	10	11	12	13	14

Il Comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria

.....

pari o superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata

N. 183. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 marzo 1930 - Anno VIII.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1930-31 sono indetti concorsi per l'ammissione ai corsi di abilitazione presso la R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, numero 629 (circ. 270 *giornale militare* 1929), con le modalità indicate nella presente notificazione.

A sensi di dette disposizioni possono partecipare ai corsi di abilitazione i marescialli ordinari in effettivo servizio e gli ufficiali di complemento in servizio militare nelle Colonie, che soddisfino ai requisiti indicati al n. 5.

Le ammissioni si effettueranno pertanto mediante due distinti concorsi riservati a ciascuna delle suddette categorie di candidati, entro il limite dei posti di cui al numero 2.

2. — Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

Categoria A (marescialli ordinari):

11 per il corso di fanteria;
2 per il corso di cavalleria;
10 per il corso di artiglieria;
3 per il corso del genio;

Categoria B (ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie):

11 per il corso di fanteria;
2 per il corso di cavalleria;
10 per il corso di artiglieria;
3 per il corso del genio;

Il Ministero si riserva di aumentare le aliquote nelle armi in cui si verifichino vacanze organiche.

Le aliquote indicate per le rispettive categorie *A* e *B* possono venire variate l'una a favore dell'altra, qualora non vengano ricoperti i posti messi a concorso.

3. — I corsi di abilitazione avranno inizio il 15 ottobre ed avranno la durata di un anno.

4. — Gli allievi dei corsi di abilitazione, qualunque sia la loro provenienza, che al termine dei corsi avranno superato le apposite prove d'esame, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo e verranno senz'altro assegnati ai corpi.

Essi conseguiranno la promozione a tenente dopo tre anni di grado previo giudizio di idoneità, secondo disposizioni che saranno all'uopo stabilite.

Condizioni per l'ammissione ai concorsi.

5. — Possono partecipare ai concorsi:

Categoria *A*) *Marescialli ordinari in effettivo servizio*, che soddisfino alle condizioni seguenti:

1° non superino il 35° anno di età al 15 ottobre 1930;

2° abbiano, al 15 ottobre 1930, almeno due anni di anzianità e di effettivo servizio alle truppe nel grado di maresciallo ordinario;

3° siano riconosciuti in possesso dello sviluppo organico e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie;

4° posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*, ovvero superino apposito esame sulle materie elencate al n. 23;

5° siano riconosciuti meritevoli di aspirare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo.

I marescialli ordinari, che fossero prossimi alla promozione a maresciallo capo, potranno rinunciare all'avanzamento, al fine di conseguire l'ammissione ai corsi, facendone domanda prima che sia giunto il loro turno di promozione. Qualora peraltro non fossero ammessi ai corsi, o non ottenessero la nomina a sottotenente, la loro riammissione all'avanzamento non potrà avere effetto retroattivo.

Categoria *B*) *Ufficiali subalterni di complemento in servizio militare nelle colonie*, che soddisfino alle condizioni seguenti:

1° non superino il 35° anno di età al 15 ottobre 1930;

2° abbiano, al 15 ottobre 1930, almeno due anni di effettivo servizio nelle colonie da ufficiale e, complessivamente, almeno cinque anni di servizio militare effettivamente prestato;

3° abbiano riportato, negli ultimi due anni di servizio nelle colonie in qualità di ufficiale, la classifica di *ottimo* o *buono con tre;*

4° siano riconosciuti dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi in merito all'avanzamento, meritevoli dell'ammissione ai corsi di abilitazione, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano, e per le eventuali benemerenze di guerra;

5° siano riconosciuti in possesso dello sviluppo organico e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

I candidati di cui alla lettera *B*) del presente numero dovranno rinunciare al grado di ufficiale all'atto dell'ammissione ai corsi di abilitazione per assumere, temporaneamente, quello di maresciallo ordinario. Essi non saranno sottoposti ad esami di ammissione.

6. — I candidati di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente numero 5, che siano ammogliati, qualora vengano ammessi ai corsi di abilitazione, dovranno, entro il 15 dicembre 1930, provare di trovarsi nelle condizioni prescritte per gli ufficiali del servizio permanente per ottenere il R. assentimento.

7. — Agli effetti di cui al precedente n. 5 lettera *A*), comma 2°, non sono considerati come prestati presso le truppe i servizi ai quali, a mente dell'art. 44 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, non possono di massima essere adibiti i marescialli ordinari, i sergenti maggiori ed i sergenti, e che, se eventualmente prestati, vengono dedotti dall'anzianità di grado agli effetti dell'avanzamento.

Non sono neppure considerati come servizi alle truppe, sebbene non vadano dedotti dall'anzianità di grado agli effetti dell'avanzamento, quelli prestati dai marescialli addetti a cariche di carattere professionale, o adibiti nell'interno e

fuori dei corpi ad una delle cariche devolute al servizio sedentario contemplate nella circolare 373 del *giornale militare* 1929, o comunque impiegati come scritturali presso gli uffici.

8. — I marescialli e gli ufficiali di complemento possono aspirare alla carriera di ufficiale soltanto nell'arma cui appartengono.

I marescialli provenienti dai militari direttamente arruolati nei centri automobilistici possono aspirare soltanto al corso di fanteria.

I marescialli addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono invece le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Gli ufficiali di complemento di commissariato e di amministrazione, ed i marescialli delle compagnie di sussistenza e delle compagnie di sanità, non possono partecipare al concorso indetto in quest'anno.

A) Norme speciali per i candidati che rivestono la qualità di marescialli ordinari.

9. — I marescialli provvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, saranno dispensati dagli esami di concorso e anteposti nelle ammissioni agli altri concorrenti.

Pertanto, i marescialli che non siano in possesso di uno dei titoli di studio anzidetti verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente indicati all'allegato *A*.

Non possono partecipare al concorso i marescialli dichiarati non idonei all'avanzamento, coloro che, avendo già frequentato i corsi speciali per sottufficiali presso l'Accademia o il corso di abilitazione ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari, e coloro che siano stati riprovati due volte all'esame di concorso per l'ammissione ai corsi di abilitazione.

Modalità per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei marescialli.

10. — I marescialli che aspirino a partecipare al concorso, ne presenteranno domanda per iscritto, al proprio comandante di corpo, entro il 20 *giugno p. v.*

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda:

a) certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

b) documento, debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, e specchietto dei punti riportati; ovvero, in mancanza, apposita dichiarazione di non possedere alcuno dei titoli medesimi, e conseguente obbligo a sottoporsi agli esami di concorso.

I marescialli ordinari, che ritengano prossima la loro promozione a maresciallo capo, dovranno inoltre unire apposita dichiarazione, estesa su carta bollata e diretta al Ministero della guerra (Direzione generale leve, sottufficiali e truppa), intesa alla rinuncia all'avanzamento ai fini dell'ammissione ai corsi di abilitazione.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle qualità morali e militari dal maresciallo possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, dando buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

11. — Il certificato di studio di cui alla lettera *b*) del precedente numero 10 potrà anche essere presentato dagli interessati ai comandi di corpo posteriormente al 20 *giugno*, purchè non oltre il 10 *luglio p. v.* In caso contrario essi dovranno sottoporsi agli esami di concorso. Comunque, di tale riserva dovrà essere fatto esplicito cenno nella domanda di partecipazione al concorso.

12. — Agli effetti della partecipazione al concorso, non possono farsi valere i titoli di studio da conseguire nella prossima sessione autunnale di esami. Pertanto i marescialli

che debbono sostenere prove di riparazione nel prossimo autunno, saranno considerati alla stregua dei concorrenti sprovvisti di titolo di studio, col conseguente obbligo di sottostare agli esami di concorso.

13. Ai marescialli che presentassero il certificato di studio senza l'indicazione dei punti riportati, giusta quanto è detto alla lettera *b)* del n. 10, verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 20, la votazione minima di idoneità.

14. — Il comandante del corpo, dopo avere verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti indicati al numero 10, convocherà la commissione d'avanzamento, la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate ai comma 1° e 2°, lettera *A*), del n. 5 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti nel n. 9.

Indi, in relazione al disposto del comma 3°, lettera *A*) del menzionato n. 5, allo scopo di evitare che partecipino al concorso marescialli che debbano poi essere rimandati dall'Accademia per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con le aspirazioni del candidato, facendolo sottoporre a visita medica-collegiale presso l'ospedale militare più vicino.

I marescialli non riconosciuti idonei hanno facoltà di richiedere una seconda visita medica (d'appello).

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai sottufficiali seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro, per iscritto, se intendano, o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita dovrà aver luogo non oltre dieci giorni dalla prima, a cura dei direttori di Sanità, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Il relativo verbale di visita dovrà essere unito, qualora possibile, allo specchio individuale di proposta indicato al n. 15, comma *c*).

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi pure allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c)* del detto n. 15.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità dal maresciallo possedute la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso;

b) in caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del maresciallo, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al maresciallo stesso per le sue qualità militari. Tali punti saranno da 10 a 20.

15. — Gli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione d'avanzamento e siano stati dichiarati fisicamente idonei, saranno proposti senza limite di numero, quali candidati al concorso.

A tal uopo i comandanti di corpo inoltreranno entro il 25 *giugno p. v.* ai comandi di Corpo d'armata dai quali dipendono, pel tramite delle autorità gerarchiche, i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei marescialli che abbiano presentato domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei marescialli che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei marescialli proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicata, in apposita colonna, l'arma e il corpo di appartenenza.

Nel caso, poi, in cui il maresciallo fosse già stato comunque proposto negli scorsi anni per i corsi speciali o di abilitazione, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni del suddetto elenco, la ragione per la quale egli non ottenne l'ammissione.

In altra apposita colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*.

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato *C*), redatto in duplice copia per ognuno dei marescialli proposti e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne 1 e 2).

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

— copia del foglio matricolare (mod. 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo della anzianità nel grado di maresciallo ordinario:

— copia del foglio caratteristico (mod. *F*);

— certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione al precedente n. 10, lettera *a*);

— il verbale di visita medica collegiale e, eventualmente, della visita medica d'appello. Inoltre, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione del quale è cenno al comma *a*) del n. 14;

— il documento comprovante il titolo di studio dal sottufficiale posseduto, oppure la dichiarazione di non possederne alcuno, conforme alla norme del n. 10, lettera *b*);

— (eventualmente) la dichiarazione di rinuncia all'avanzamento, di cui è cenno al ripetuto n. 10.

16. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente numero, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di Corpo d'armata, entro il 5 *luglio p. v.*

17. — I comandi di Corpo d'armata esamineranno le proposte pervenute e, sulla scorta dei documenti annessivi e dei pareri emessi dalle autorità gerarchiche, determineranno insindacabilmente se il sottufficiale debba essere ammesso al concorso, ovvero esserne escluso.

18. — I comandi di Corpo d'armata disporranno quindi perchè per il 15 *luglio p. v.* siano trasmessi:

a) al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, gli elenchi nominativi dei marescialli esclusi dal concorso in base a quanto è previsto nel numero precedente, con l'indicazione dei motivi che determinarono l'esclusione;

b) al comando della R. accademia di fanteria e cavalleria in Modena, gli atti relativi ai marescialli da ammettere al concorso, ad eccezione delle dichiarazioni di rinuncia all'avanzamento di cui è cenno al n. 15 (comma *c*), che dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale leve, sottufficiali e truppa), per i conseguenti provvedimenti.

I comandi stessi disporranno, nel contempo, per le partecipazioni da farsi ai sottufficiali di cui al comma *a*).

19. — Il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria, esaminate le proposte pervenute, formerà anzitutto

le graduatorie dei candidati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato A, secondo i criteri specificati al numero seguente; indi, per i concorrenti sprovvisti di titolo di studio, compilerà gli elenchi di cui all'ultimo comma del n. 21.

Graduatorie di ammissione dei marescialli provvisti di titolo di studio.

20. — La graduatoria dei marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato A, sarà formata per ciascuna arma secondo le norme indicate nel n. 31, con l'avvertenza che al punto medio d'esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei voti riportati nelle singole materie relative al prescritto titolo di studio (escluso il punto di condotta e di educazione fisica).

21. — Le graduatorie di cui al precedente numero saranno sottoposte all'approvazione del comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria. Due copie delle stesse saranno fatte pervenire, in comunicazione, entro il 31 *luglio p. v.*, al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali). Tali graduatorie conterranno l'indicazione di tutti gli elementi che sono serviti di base alla loro formazione.

Contemporaneamente il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria rimetterà al Ministero, in comunicazione, gli elenchi nominativi dei marescialli che debbono essere sottoposti agli esami, distinti secondo le armi cui aspirano. Tali elenchi dovranno contenere, per ciascun candidato, il riparto presso il quale presta servizio, l'indicazione del numero dei mesi di anzianità al 15 ottobre 1930, ed il punto di merito per le qualità militari.

22. — Qualora, dopo approvate le graduatorie dei concorrenti provvisti di titolo di studio, rimangano posti disponibili su quelli messi a concorso il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria disporrà perchè siano chiamati a sostenere gli esami i rimanenti aspiranti.

Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria, pel tramite dei comandi di Corpo d'armata.

Modalità per gli esami dei marescialli sprovvisti di titoli di studio.

23. — Gli esami cui saranno sottoposti i marescialli sprovvisti di titoli di studio consistono in una prova scritta di lingua italiana, e in quattro prove orali, rispettivamente di storia, geografia, matematica e scienze naturali, secondo i programmi che fanno seguito alla presente circolare (allegato *B*).

24. — L'esame scritto di lingua italiana, pel quale è assegnata la durata di sei ore, avrà luogo il 20 *agosto p. v.*, dalle ore 9 in poi, presso i comandi di Corpo d'armata nella cui circoscrizione ha stanza il corpo dal quale dipende il candidato (presso i comandi delle truppe delle Colonie e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i marescialli che trovinsi in dette località).

I marescialli ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi suindicati il mattino del 19 agosto e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della guerra.

25. — Una commissione nominata dal comandante del Corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i marescialli perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comando del Corpo d'armata, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro, e ne darà avviso al Ministero.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori scritti dei marescialli, saranno osservate le norme indicate nei numeri 23 e 24 della circolare 340 *giornale militare* 1922.

Al termine dell'esame, i comandi di Corpo d'armata disporranno d'urgenza per la spedizione:

al comando dell'Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, dei temi svolti dai marescialli e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del Corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei marescialli e i corrispondenti nomi di località.

26. — I temi svolti da tutti i marescialli saranno esaminati presso l'Accademia di Modena, da una commissione speciale nominata dal comandante di detta Accademia e composta di tre membri scelti fra gli ufficiali e i professori civili dell'istituto stesso.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lingua italiana che fa seguito alla presente circolare, delibererà a maggioranza di voti circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello *C* annesso alla presente circolare).

27. — I marescialli dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi agli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando dell'Accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di Corpo d'armata. Per i marescialli in servizio nelle colonie e nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria invierà al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, un elenco nominativo di tutti i marescialli, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascun'arma e suddistinti in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

28. — Gli esami orali avranno luogo dal 19 *settembre p. v.* presso l'Accademia di Modena per tutti i marescialli.

I marescialli ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 18 settembre, alla sede della predetta Accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà del comandante dell'Accademia di fanteria e cavalleria di stabilire eventualmente una sessione straor-

dinaria di esami orali per i marescialli che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

29. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante della R. accademia di fanteria e cavalleria, composta complessivamente di sette membri, compreso il presidente.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'istituto, sarà ripartita in due sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica e scienze naturali.

Per ciascuna materia le sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal maresciallo che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i marescialli saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione di quelli provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del Corpo d'armata di Bologna.

30. — I marescialli che nel corso degli esami, scritti od orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione scritta al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

Graduatorie di ammissione dei marescialli concorrenti per esami.

31. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei marescialli risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale annesso alla presente circolare, allegato *C*), si sommano i punti di merito attribuiti al maresciallo per le

qualità militari dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto ed in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità nel grado di maresciallo ordinario, computati fino al 15 ottobre 1930, per il coefficiente 0,05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei marescialli idonei aspiranti al corso di ciascun'arma avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva avrà la precedenza il più anziano nel grado.

Per ciascun'arma sarà formata una distinta graduatoria.

32. — I marescialli risultati idonei negli esami di concorso saranno ammessi ai corsi di abilitazione nel limite numerico dei posti stabiliti rispettivamente per ogni arma, dal n. 2, lettera *A* — detratti quelli devoluti ai marescialli ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata.

33. — Le graduatorie di cui al precedente n. 31 saranno sottoposte alla approvazione del comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria. Due copie di ciascuna di esse, saranno trasmesse al Ministero, in comunicazione, entro il 4 *ottobre p. v.*

Tali graduatorie dovranno contenere tutti i dati che servirono di base alla loro formazione.

Il predetto comando disporrà quindi per le partecipazioni da farsi ai concorrenti circa la loro presentazione all'istituto.

B) Norme speciali per i candidati che rivestono la qualità di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie.

34. — Le ammissioni degli ufficiali subalterni di complemento ai corsi di abilitazione avvengono senza speciali esami o esperimenti.

Gli ufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne faranno domanda in iscritto, al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) e la presenteranno improrogabilmente al proprio comandante di corpo entro il 31 *luglio p. v.*

35. — Ciascun ufficiale dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita (su carta da bollo) legalizzata dal presidente del tribunale;

b) titolo di studio posseduto;

c) certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

d) dichiarazione su carta bollata, diretta al Ministero della guerra, di rinuncia al grado rivestito, per conseguire l'ammissione ai corsi di abilitazione, a tutti gli effetti, col grado di maresciallo ordinario. Tale dichiarazione avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di abilitazione; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta, qualora il concorrente non consegua l'ammissione.

36. — Qualora taluno degli ufficiali candidati venga a trovarsi, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell'impossibilità di esibire con la domanda i documenti elencati al n. 35, tali documenti potranno essere sostituiti con separate apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e vistate, per l'autenticità della firma, dal comandante del corpo.

Tali dichiarazioni, che saranno prese a base per decidere sull'ammissibilità o meno al concorso degli interessati, non dispensano peraltro l'ufficiale dal produrre i prescritti documenti nelle debite forme; questi ultimi dovranno comunque essere inviati al comando dell'Accademia di Modena, non oltre il 15 *novembre p. v.*, pena l'allontanamento dall'istituto, e salvi i provvedimenti del caso qualora risultasse che siano state attestate circostanze non rispondenti a verità.

37. — Il comandante del corpo, verificata la regolarità delle domande e dei documenti ed accertatosi che l'ufficiale possieda i requisiti di cui ai comma 1°, 2° e 3° - lettera *B*) del n. 5, dispone, in relazione al disposto del comma 5° lettera *B*) del menzionato n. 5, che il candidato sia sottoposto ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo. Detti sanitari, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire uffi-

ciali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Rilasceranno al riguardo una dichiarazione che sarà rimessa al Ministero in allegato agli altri documenti specificati al n. 38.

38. — Inoltre i comandanti di corpo compileranno:

a) un elenco nominativo degli ufficiali che abbiano inoltrato domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quegli ufficiali che non fossero proposti per mancanza di taluno dei requisiti prescritti;

b) un elenco nominativo degli ufficiali proposti per il concorso, nel quale dovranno essere indicati l'arma e il corpo di appartenenza. In altra colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*, agli effetti del beneficio della precedenza nelle ammissioni di cui al n. 45;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato *D*), opportunamente compilato secondo le indicazioni di cui ai successivi numeri.

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

— copia dello stato di servizio, con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il còmputo dei servizi di cui al comma 2°, lettera *B*) del n. 5;

— il libretto personale;

— la dichiarazione medica di cui al n. 37;

— il certificato di studio debitamente autenticato posseduto dal concorrente.

39. — I comandi di corpo trasmetteranno quindi le domande, i documenti di cui al n. 35 e gli atti di cui al precedente numero, alla prima delle autorità incaricate di espri-

mere il giudizio di primo grado in merito all'avanzamento, le quali si regoleranno in conformità dei successivi numeri 40, 41 e 42.

40. — In relazione al disposto del comma 4°, lettera *B)* del n. 5, la prima delle autorità incaricata di pronunciare il giudizio di primo grado, compilerà l'apposito specchio individuale di proposta nella parte a sè riservata. In detto specchio, oltre a dichiarare esplicitamente se l'ufficiale sia meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione nell'arma cui aspira, le autorità di cui trattasi assegneranno ai candidati un punto di merito espresso in ventesimi.

A tal uopo terranno presente che:

a) per le qualità morali e intellettuali (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche, sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

41. — L'attribuzione dei punti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente numero dovrà farsi colle norme, in quanto applicabili, contenute nei paragrafi 52, 53, 54 e 55 della circolare 207 del *giornale militare* 1926.

42. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b*) del n. 40 le autorità si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* agli ufficiali che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'allegato *A;*

saranno attribuiti *tre punti* agli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *E* alla presente circolare, oppure del passaggio alla ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A;*

saranno attribuiti *due punti* agli ufficiali in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *E;*

sarà infine attribuito *un punto* agli ufficiali in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *E*.

43. — Le autorità di cui al n. 39 provvederanno all'invio degli specchi individuali di proposta e del complesso degli atti ivi indicati alla 2ª delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 1° grado in merito all'avanzamento.

Tali autorità si pronunceranno a loro volta attenendosi anche esse alle norme di cui ai numeri 40, 41 e 42, assegnando un punto di merito, ed invieranno specchi e documenti alle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 2° grado. Queste ultime si regoleranno in conformità di quanto sopra ed invieranno specchi ed atti alle autorità incaricate del giudizio di 3° grado, che esprimeranno il giudizio decisivo (tenendo anch'esse presenti le norme di cui ai numeri 40, 41, e 42), fisseranno il *punto di merito definitivo* e rimetteranno gli atti al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 20 *settembre p. v.*

44. — Gli ufficiali in possesso dei prescritti requisiti e pei quali non sia stata eventualmente decretata l'esclusione saranno iscritti dal Ministero in altrettante *graduatorie* a seconda delle varie armi, tenendo conto del *punto di merito definitivo* a ciascuno di essi attribuito dalle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 3° grado in merito all'avanzamento.

A parità di punto sarà preferito l'ufficiale che abbia prestato un più lungo periodo di servizio nelle colonie.

Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli ufficiali saranno ammessi ai corsi di abilitazione, fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso.

Il Ministero comunica, per conoscenza, l'esito delle graduatorie al comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria e provvede alla chiamata dei candidati.

45. — Gli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*, e che riuniscano i requisiti prescritti per tutti i candidati, saranno anteposti nelle ammissioni agli altri concorrenti, e saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma.

Agli effetti di tale precedenza non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati, neppure se considerati equivalenti ad altri effetti.

C) **Norme di carattere generale.**

46. — I candidati ai concorsi di cui sopra, siano essi marescialli o ufficiali subalterni di complemento, riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi di abilitazione rispettivamente pel tramite dei comandi di Corpo d'armata e delle RR. truppe delle colonie e dell'Egeo.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 15 *ottobre p. v.* all'Accademia, alla quale saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

47. — I marescialli ordinari ammessi ai corsi di abilitazione conserveranno il grado e il trattamento ad esso inerente.

48. — I nomi di tutti i candidati ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

49. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'Accademia talun maresciallo tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellarlo dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere pel tramite gerarchico al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) con una circostanziata relazione.

50. — Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dalla Accademia quei marescialli allievi, qualunque sia la loro provenienza, che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

Non è consentita ai marescialli allievi, qualunque sia la loro provenienza, la ripetizione del corso.

51. — In occasione dell'ammissione al corso di abilitazione dei candidati che rivestono le qualità di maresciallo, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando dell'Accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'Accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso di abilitazione di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando dell'Accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'Accademia.

52. — I comandi di corpo e delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento in servizio coloniale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*
(alla circolare 183 *giornale militare* 1930).

Elenco dei titoli di studio richiesti ai marescialli ordinari per la ammissione ai corsi di abilitazione, con dispensa dagli esami o che conferiscono titolo alla precedenza nelle ammissioni ai medesimi corsi agli ufficiali subalterni di complemento.

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

i) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;

l) licenza di un Regio istituto nautico.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco completo e particolareggiato degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

Istituti commerciali Regi.

1. *Ancona* - R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* - R. istituto commerciale.
3. *Biella* (Vercelli) - R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* - R. istituto commerciale.
5. *Brescia* - R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi* - R. istituto commerciale.
7. *Carrara* (Massa e Carrara) - R. istituto commerciale.
8. *Caserta* - R. istituto commerciale.
9. *Catania* - R. istituto commerciale.
10. *Fano* (Pesaro) - R. istituto commerciale.
11. *Firenze* - R. istituto commerciale.
12. *Genova* - R. istituto commerciale.
13. *Gorizia* - R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* - R. istituto commerciale.
15. *Napoli* - R. istituto commerciale.
16. *Padova* - R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* - R. istituto commerciale.
18. *Roma* - R. istituto commerciale.
19. *Salerno* - R. istituto-scuola commerciale.
20. *Torino* - R. istituto commerciale.
21. *Trento* - R. istituto-scuola commerciale.
22. *Trieste* - R. istituto-scuola commerciale.
23. *Vasto* (Chieti) - R. istituto commerciale.

Istituti industriali Regi.

1. *Bergamo* - R. istituto industriale.
2. *Biella* (Vercelli) - R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* - R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* (Ascoli Piceno) - R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* - R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* (Novara) - R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* - R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* - R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* - R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* - R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* - R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* - R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
13. *Pisa* - R. istituto industriale.
14. *Prato* (Firenze) - R. istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio di Calabria* - R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* - R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* - R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.
18. *Torino* - R. istituto industriale.
19. *Trieste* - R. istituto industriale.
20. *Vicenza* - R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* - Sezione edile d'Istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

Istituti commerciali liberi
« pareggiati » o dichiarati « sedi di esami ».

1. *Benevento* - Istituto commerciale « Alberti » (pareggiato).
2. *Bra* (Cuneo) - Istituto commerciale (pareggiato).
3. *Foggia* - Istituto commerciale « F. Crispi » (pareggiato).
4. *Foligno* - Istituto commerciale umbro (pareggiato).
5. *Riposto* (Catania) - Istituto commerciale (annesso alla R. scuola commerciale) (pareggiato).
6. *Voghera* (Pavia) - Istituto commerciale (pareggiato).
7. *Marsala* (Trapani) - Istituto commerciale (sede di esami).
8. *Vigevano* (Pavia) - Istituto commerciale (sede di esami).

Istituti industriali liberi dichiarati « sedi di esami ».

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - Istituto industriale edile.

ALLEGATO *B*

(alla circolare 183 *giornale militare* 1930).

Programma per gli esami di ammissione dei marescialli ordinari ai corsi di abilitazione presso la R. Accademia di Modena, per la nomina a sottotenente in servizio permanente.

Lingua italiana.

Prova scritta:

Relazione su di un argomento familiare al candidato (durata della prova 6 ore).

Non dovrà mai essere una esercitazione retorica su cose che il candidato possa non conoscere o non abbia vissuto. Il candidato potrà anche essere invitato a rispondere ad una lettera che venga dettata, o a stendere una domanda di cui gli sarà indicato il fine.

Storia.

Conversazione (25 minuti) intesa ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. Le condizioni generali dell'Europa alla vigilia della rivoluzione francese. Cenno sulla rivoluzione francese. Napoleone e la sua opera politica e militare.

2. La situazione in Europa dopo il tratatto di Vienna (1815). Cenno riassuntivo dei principali avvenimenti europei dal 1815 al 1870.

3. Il Risorgimento italiano: i moti rivoluzionari dal 1815 al 1848 La prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

4. L'Italia dal 1849 al 1861: Vittorio Emanuele II - Cavour - Garibaldi. La seconda guerra per l'indipendenza italiana (1859). Le annessioni: la proclamazione del Regno d'Italia.

5. L'Italia dal 1861 al 1870: la terza guerra per l'indipendenza italiana (1866). La questione romana.

6. L'Europa, con particolare riguardo all'Italia, dal 1870 al 1914. Cenno sulle nostre guerre coloniali.

7. La guerra mondiale: cause essenziali e cause occasionali. Riassunto delle principali vicende politiche e militari, anteriori all'intervento dell'Italia.

8. L'intervento dell'Italia nella grande guerra. Cenno sulle operazioni nel 1915, '16, '17 con particolare riguardo al teatro d'operazione italiano.

9. Le operazioni nel 1918: la battaglia dall'Astico al mare e quella di Vittorio Veneto. L'intervento italiano in Albania, in Macedonia e in Francia.

10. L'attuale assetto politico dell'Europa: i vari Stati europei. Le principali invenzioni dell'epoca contemporanea e la loro applicazione ai fini militari.

Geografia.

L'esame orale (25 minuti) verterà sui seguenti argomenti:

1. Nozioni elementari di geografia (astronomica, fisica, antropica). Sguardo generale alla configurazione della superficie terracquea.

2. Lettura e costruzione elementare di carte geografiche e topografiche.

3. L'Europa: superficie, confini, coste, orografia, idrografia, clima, ricchezze naturali. Gli Stati d'Europa: popolazioni, governi, religioni, coltivazioni, industrie, commerci, cultura, città principali, vie di comunicazione, colonie.

4. L'Italia in particolare: confini, superficie, coste, orografia, idrografia, clima, coltivazioni, industrie, commerci, importazione ed esportazione. Popolazione. Religione. Governo. Amministrazione. Esercito e marina militare. Aviazione. Istruzione.

Regioni: costumanze, ricchezze naturali, condizioni economiche, città principali di ciascuna di esse. Le grandi opere pubbliche dell'Italia moderna. Vie di comunicazione.

Colonie. Emigrazione.

5. I continenti extra europei limitatamente alle loro principali caratteristiche fisiche, alle ricchezze naturali, alle divisioni politiche e agli ordinamenti degli Stati. Terre polari.

6. Relazione di letture geografiche riferentisi agli argomenti del programma.

Matematica.

Prova orale (25 minuti): interrogazioni ed esercizi sulla seguente materia:

A) Aritmetica:

1. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi;

2. Potenze di numeri interi; calcolo con esse;

3. Nozioni sulla divisibilità dei numeri interi. Numeri primi;

4. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi;

5. Le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari;

6. Numeri decimali;

7. Sistema metrico decimale. Numeri complessi;

8. Proporzioni numeriche. Regola per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

B) Geometria:

1. Rette, semirette, piani, semipiani, angoli.

2. Rette perpendicolari, rette parallele.

3. Poligoni in particolare; triangoli, trapezi, parallelogrammi, rettangoli, rombi, quadrati. Loro principali proprietà.

4. Uso della riga, della squadra e del compasso. Problemi grafici fondamentali.

5. Misura dei segmenti, degli angoli, degli archi. Uso della riga graduata e del rapportatore.

6. Regole pratiche per la misura della superficie dei poligoni, della lunghezza della circonferenza, della superficie del cerchio.

7. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari. Piani e rette parallele.

8. Prisma, parallelepipedo, piramide, cilindro, cono e sfera.

Scienze naturali.

L'esame consisterà in una conversazione (25 minuti) con esempi tratti dalle cose e dai fenomeni più comuni, per assicurarsi che i candidati sappiano rendersi conto sommariamente dei fenomeni stessi. La materia d'esame è la seguente:

1. Caratteri chimici e fisici dei corpi. Solidi, liquidi, e gaz. Corpi semplici e composti. L'aria, l'acqua, combustione, soluzione. I vari stati dell'acqua. La neve, il ghiaccio. Evaporazione, ebollizione. Il vapore acqueo atmosferico e la circolazione dell'acqua sulla nostra terra.

Il calore, la temperatura, il termometro. Pressione del vapore e macchine a vapore. Il peso dei corpi, la pressione dell'aria, il barometro. Suoni e rumori, gli strumenti musicali. La luce, lo spettro solare, i colori. Specchi e lenti. L'elettricità, la corrente elettrica, la luce elettrica, i motori elettrici.

2. Gli esseri viventi; come si distinguono dai corpi bruti. Organi e funzioni. Le principali funzioni di un essere vivente. Perchè dobbiamo mangiare e che cosa dobbiamo mangiare. Gli alimenti e la nutrizione.

Come vivono e come si nutrono le piante verdi. Estrazione delle sostanze organiche dai corpi minerali.

Come si nutrono gli animali erbivori, carnivori e parassiti. Principali differenze tra l'apparato digerente di un erbivoro e quello di un carnivoro; la dentatura, la lingua, le ghiandole salivari, lo stomaco, l'intestino, gli escrementi. Confronto, per esempio, fra il bue ed il cane.

3. La respirazione, gli organi respiratori.

Respirazione acquatica e respirazione aerea: Come respiriamo, come respirano i pesci. Come si dimostra che senza ossigeno la vita non può continuare. Confronto fra la respirazione e una fiamma che brucia. La respirazione intima dei tessuti, i processi di ossidazione; come essi siano fonte del calore animale e della energia meccanica. La circolazione del sangue, sua funzione nutritiva e respiratoria. Il sangue, il cuore, i vasi sanguigni.

4. Come ci muoviamo; lo scheletro, i muscoli e il sistema nervoso. Movimenti volontari e involontari. Funzione del cervello e del midollo spinale.

5. I nostri organi di senso; a che servono. Il naso, l'occhio, l'orecchio, la lingua.

6. Il tatto e gli altri sensi cutanei. Come ci reggiamo in piedi e come regoliamo i nostri movimenti.

7. I principali tipi di animali e i loro caratteri.

8. Come è fatta una pianta. Fusto, radici, foglie, fiori, semi e frutti.

9. Piante con fiori e piante senza fiori. Piante verdi e piante senza clorofilla. Piante utili per i loro prodotti alimentari, per i loro prodotti industriali e medicinali. Piante venefiche. Piante ornamentali.

10. Relazione tra le piante e gli animali e fra i vari esseri viventi in generale.

11. Cenni sul sistema solare. Movimenti della terra e loro conseguenze.

ALLEGATO C.
alla circolare 183 *giornale militare* 1930
(per i marescialli ordinari)

SPECCHIO INDIVIDUALE
di proposta e dei risultati del concorso

del maresciallo ordinario (1).....

appartenente al (2).....

per l'ammissione al corso di abilitazione nella R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1930-1931 (3).....

(1) Casato e nome.
(2) Corpo al quale il maresciallo appartiene
(3) Aggiungere fra parentesi; *arma propria*, o *fanteria*, per i marescialli direttamente arruolati nei centri automobilistici, secondo il caso.

Mesi di anzianità nel grado di maresciallo ordinario al 15 ottobre 1930	*A*) Deliberazione della Commissione d'avanzamento	*B*) Risultato degli esami di concorso				
	Punto di merito per le qualità militari	Lingua italiana	Storia	Geografia	Matematica	Scienze naturali
		esperimento scritto	Prove orali			
		Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7

Il Comandante del (3).....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese
(2) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma.
(3) Indicare il corpo.

Punto medio di anzianità ottenuto dalla media dei singoli punti (divisa per 5)	C) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
	Somma delle colonne n. 2 e 8 divisa per 2	Prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva: colonna 9+10)	Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (2)	*Annotazioni*
8	9	10	11	12	13

Il *Comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria*

.....

(2) o superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.

ALLEGATO D
alla circ. 183 *giornale militare* 1930.
(per i subalterni in servizio nelle colonie)

Specchio individuale di proposta del .....

(Grado - arma e corpo

..... aspirante all'ammissione ai corsi di

casato e nome)

abilitazione presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1930-31 ai sensi della circ. 183 del *giornale militare* 1930.

Giudizi	Spazio riservato alle autorità giudicanti	Punti di merito (da assegnarsi ai soli candidati dichiarati meritevoli dell'ammissione). Punti parziali (n. 40 circ. 183 *gior. mil.* 1930) a | b | c | d	Totale
Giudizio di 1° grado — 1ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1). Data ..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado		
Giudizio di 1° grado — 2ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1) Data ..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado		
Giudizio di 2° grado	Giudico l'ufficiale meritevole ..... dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1). Data ..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado		
Giudizio di 3° grado (decisivo)	Giudico l'ufficiale ..... meritevole nell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1). Data ..... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado		

(1) Quando l'ufficiale sia ritenuto meritevole la frase verrà completata con la seguente dicitura «con la classifica di cui contro»; in caso contrario si esporranno brevemente i motivi dell'esclusione e si adotterà la dicitura: «eppertanto mi astengo dal fissare il punto di merito».

ALLEGATO *E*.
(alla circolare 183 *giornale militare* 1930).

Elenco dei titoli di studio in base ai quali dovrà effettuarsi la valutazione del requisito di cultura, a sensi del n. 42 della circolare 183 giornale militare 1930.

— ammissione al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno;

— licenza degli istituti d'arte (5° anno), compreso il museo artistico industriale di Roma;

— licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali Regi o liberi (1);

— diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, Regie o pareggiate;

— diploma di perito minerario conseguito nelle Regie scuole minerarie;

— certificato di ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

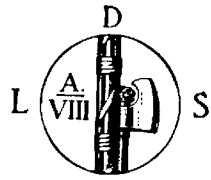
— certificato di ammissione al R. istituto orientale di Napoli;

— licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

— diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la R. stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata valida agli effetti della valutazione del requisito di cultura, sono i seguenti:
— liceo musicale « G. Verdi » di Torino;
— liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;
— istituto musicale « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;
— liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;
— conservatori musicali « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste;
— conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;
— liceo musicale di Cagliari.



PREZZO L. 1 —

(8679) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1930 - ANNO VIII — 1° APRILE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 184 - 1° aprile 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante le leve delle classi 1909 e 1910 e delle reclute arruolate con classi precedenti e lasciate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi. . . . *Pag.* 639

Circolare N. 184. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante le leve sulle classi 1909 e 1910 e delle reclute arruolate con classi precedenti e lasciate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° aprile 1930 - Anno VIII.

Reclute chiamate alle armi.

1. — Il giorno 23 aprile 1930 avrà inizio la chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e seguenti del manifesto allegato alla presente circolare.

Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi in 9 giorni.

2. — Per i militari che dovranno rispondere alla presente chiamata valgono le disposizioni di cui ai nn. 3 e 4 della circolare 90 *giornale militare* dell'anno corrente relativa alla chiamata alle armi delle reclute per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo.

3. — Alle reclute dispensate a senso dei nn. 3 e 6 del manifesto dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si rilascia il congedo », per le reclute di cui al n. 3 del manifesto, le parole « Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris » oppure « quale religioso vincolato ai voti », e per le reclute di cui al n. 6 le parole « dispensato dal compiere la ferma per statura riconosciuta non superiore a metri 1,50 », citando la presente circolare.

Corsi di cultura militare, corsi per radiotelegrafisti del R. Esercito e corsi di istruzione premilitare.

4. — Giusta le norme contenute nel Decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1927 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1927; n. 42, gli studenti ritardatari di classe anteriore alla 1907, che comprovino di aver seguito almeno due corsi di cultura militare e superati i relativi esami, possono, in relazione ai requisiti posseduti, scegliere l'arma e specialità (armi combattenti esclusi i servizi) per l'adempimento degli obblighi di ferma.

Le reclute fornite dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radio-telegrafisti del R. Esercito, rilasciato dai Comandi di battaglione radio-telegrafisti secondo le norme stabilite nel manifesto allegato alla circolare 49 *giornale militare* dell'anno corrente, possono, nei limiti consentiti dalle esigenze organiche, chiedere l'assegnazione nei reggimenti radiotelegrafisti scegliendone anche il battaglione.

5. — Per le reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi, che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare, valgono le disposizioni contenute nel n. 7 della citata circolare n. 90 del *giornale militare* c. a.

6. — Per le modalità di esecuzione della presente chiamata valgono, in massima, le disposizioni impartite al riguardo con il n. 8 della circolare 90 *giornale militare* c. a.

Siccome peraltro alla presente chiamata dovranno rispondere tutte le reclute specificate nel manifesto, indipendentemente dal ricevimento individuale della cartolina precetto, i comandi dei distretti provvederanno, dal canto loro, a far stampare uno specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare — da affiggersi a piè del manifesto — nel quale indicheranno il giorno in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina precetto.

7. — Nono sono compresi nella presente chiamata gli arruolati con ferma ordinaria ,o da considerarsi tali a senso dell'ultimo comma del n. 1 del manifesto allegato, i quali siano forniti d'istruzione premilitare, nati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1909 o capilista della classe 1910 o nati nel gennaio 1910.

Tali reclute saranno chiamate alle armi il 1° ottobre p. v.

E' perciò indispensabile che i comandi dei distretti accertino scrupolosamente quali di dette reclute siano fornite dei certificati di idoneità conseguiti negli esami finali del 2° Corso di istruzione premilitare.

A tale effetto, qualora dai relativi modelli *C* ovvero dai certificati eventualmente esibiti dai militari interessati, non risulti tale circostanza, i predetti comandi di distretto dovranno rivolgersi ai competenti Comandi di Legione della M.V.S.N.

A seconda dei risultati di tali accertamenti, le reclute di cui trattasi saranno o non saranno precettate per la presente chiamata.

Reclute che si presentano con ritardo senza giustificati motivi.

8. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno loro fissato, valgono le norme di cui al n. 37 del manifesto.

Perchè, poi, possa, a suo tempo, farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 139 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, i comandi dei distretti avranno cura di fare apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . . giorni di ritardo non giustificato . . . . . li . . . . . .* ».

Reclute che si trovano nelle Colonie e nelle Isole Egee.

9. — Le reclute che si trovano in Tripolitania, in Cirenaica, in Eritrea o in Somalia potranno presentarsi al Comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, ed essere incorporate nei reparti coloniali secondo le disposizioni emanate dai Governatori delle Colonie.

Ciascun Comando di Regio Corpo di Truppe Coloniali provvederà a far subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale *dovrà indicare a parte nel rendiconto modello 25 il numero delle reclute incorporate nei reparti coloniali.*

Analoghi criteri si seguiranno per le reclute che si trovano nelle isole italiane dell'Egeo.

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

10. — Della concessione della licenza straordinaria di giorni 30, ammessa dal n. 20 del manifesto, i comandi dei distretti militari avranno cura di prendere nota sulla matricola del militare.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

11. — I militari, compresi nella presente chiamata, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo che essi avrebbero dovuto compiere sotto le armi.

Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno rimanere sotto le armi soltanto per il tempo necessario a raggiungerla; peraltro se, a tal uopo, essi dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Inoltre, coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

12. — Saranno del pari lasciati in congedo e muniti di foglio di congedo illimitato i militari nati in anni anteriori al 1904 e che contino almeno dodici mesi di servizio.

Saranno però eccettuati dal beneficio del congedo dopo dodici mesi di servizio coloro che siano stati oggetto di una dichiarazione di renitenza, omissione o diserzione, i quali sono obbligati invece a compiere la ferma di 18 mesi, semprechè, beninteso, non siano stati dipoi giudiziariamente assolti o prosciolti in via amministrativa: avvertendo che a tali effetti l'ammissione all'amnistia deve essere considerata alla stessa stregua dell'assoluzione, quando abbia avuto luogo prima che sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Saranno pure eccettuati dal beneficio predetto, rimanendo obbligati alla ferma ordinaria, i militari nati in detti anni, i quali abbiano avuto una interruzione di servizio per effetto di condanna penale per reato commesso durante la prestazione del servizio militare.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

13. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni del n. 24 del manifesto.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

14. — Per le reclute, comprese nella presente chiamata, che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 25 e 26 del manifesto.

Per il resto valgono le disposizioni contenute nei nn. 16 e 17 della Circolare 90 del *giornale militare* 1930, salvo, s'intende il richiamo ai corrispondenti numeri dello schema di manifesto allegato 1 alla presente Circolare.

Ritardi e rinvii.

15. — Per i ritardi e i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei nn. 12 a 20 del manifesto, con avvertenza che i laureati che debbono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere considerati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 99 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, 5 agosto 1927, n. 1437.

Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione di un certificato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anzichè l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) succitata.

16. — Questo Ministero richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari sul disposto dell'ultimo comma del n. 12 dell'annesso manifesto ed invita i comandi stessi a provvedere perchè, in occasione della chiamata alle armi, si proceda ad un'accuratissima revisione della posizione dei militari ammessi al ritardo, affinchè non accada che continuino indebitamente a fruire di tale agevolazione coloro che abbiano superato il limite assoluto di età posto dalla legge vigente.

Gli elenchi mod. 28 (militari ammessi per la prima volta al ritardo), mod. 32 (militari ammessi alla continuazione del ritardo), mod. 33 (variazioni avvenute nel corso dell'anno fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo), dovranno essere compilati e trasmessi a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa) non oltre il 31 maggio p. v.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

17. — Per le ammissioni nelle musiche militari valgono le disposizioni contenute nel n. 33 del manifesto.

Per colmare le deficienze che, dopo avvenuta la incorporazione delle reclute, tuttora sussistessero nell'organico degli allievi musicanti delle musiche militari, i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della

Sardegna provvederanno mediante opportuni trasferimenti di elementi professionalmente idonei, scelti tra le reclute state assegnate ai dipendenti reggimenti di fanteria.

Solo nel caso in cui non fosse assolutamente possibile provvedere al completamento dell'organico delle musiche mediante i suaccennati trasferimenti, i comandi suddetti potranno rivolgersi a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa) per le opportune ricerche di elementi idonei nei reggimenti dipendenti da altri comandi di corpo d'armata territoriali che abbiano completato l'organico stesso.

Aspiranti all'ammissione nell'arma dei carabinieri Reali.

18. — Per le ammissioni nell'arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni contenute nei nn. 30 e 34 del manifesto.

Giusta le istruzioni impartite ai comandi dei distretti militari con la circolare n. 40017 del 16 febbraio 1928-VI a temporanea deroga di quanto prescrivono i paragrafi 212 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i comandi dei distretti, ricevute le domande presentate dagli aspiranti, sottoporranno gli aspiranti stessi a visita medica per l'accertamento della loro idoneità fisica a servire nell'Arma. Alla visita dovrà presenziare, con funzioni consultive, l'ufficiale dell'Arma stessa più elevato in grado tra quelli aventi un comando territoriale nella sede del distretto, eccettuati però quelli preposti ad un comando superiore a quello di divisione.

Gli aspiranti riconosciuti non idonei al servizio nell'Arma, saranno senz'altro — se idonei al servizio militare — assegnati alle altre armi e corpi dell'Esercito.

Quelli riconosciuti idonei al servizio nell'Arma dei carabinieri Reali dovranno, invece, dopo le opportune operazioni preliminari, essere inviati in congedo illimitato provvisorio e le loro domande coi relativi atti di arruolamento provvisorio dovranno nello stesso tempo essere trasmesse ai comandi di legione territoriale dell'Arma nel cui territorio si trovino i Comandi di residenza degli aspiranti medesimi.

I comandi di legione interessati poi, eseguiti prontamente gli opportuni accertamenti, dovranno al più presto segnalare

al distretto militare, nominativamente, coloro che non posseggono anche la necessaria idoneità morale. Costoro saranno subito precettati ed avviati ai corpi.

Gli aspiranti risultati invece completamente idonei saranno lasciati a disposizione dell'Arma, in congedo provvisorio, al massimo fino al 15 giugno p. v. Trascorso tale termine senza che siano stati assunti nell'Arma, dovranno essere precettati a presentarsi ai distretti ed avviati ai corpi.

Aspiranti all'ammissione nelle truppe coloniali dell'Eritrea.

19. — Per le reclute che, a senso del n. 31 del Manifesto, avranno inviato al comando del distretto militare la dichiarazione di aspirare a prestare servizio nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, i comandi dei distretti militari trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), non più tardi del 20 aprile 1930, un elenco numerico nel quale dovranno essere dimostrate le « Reclute che abbiano dichiarato di voler prestare in Eritrea la ferma coloniale di anni 2 o la ferma ordinaria di leva », in distinte colonne secondo il mestiere e la professione esercitata, raggruppando in unica colonna le reclute che esercitino un mestiere od una professione che non abbia speciale interesse per le assegnazioni alle truppe coloniali.

Questo Ministero si riserva di dare successive disposizioni telegrafiche per indicare quante delle reclute segnalate dovranno essere rinviate in congedo provvisorio per essere avviate, in epoca che verrà a suo tempo stabilita, in Eritrea.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

20. — Valgono, per detti aspiranti, le disposizioni di cui al n .20 della circolare 90 *giornale militare* corrente anno.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

21. — Come è detto nel n. 34 del manifesto, tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 12 a 25 del manifesto stesso, dovranno dalle reclute essere pre-

sentate o fatte pervenire ai comandi dei distretti competenti entro il giorno 15 aprile 1930. Peraltro le domande intese ad ottenere l'ammissione nel Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea o nell'Arma dei carabinieri Reali, potranno essere accettate fino a che non sia avvenuta la partenza degli aspiranti per il corpo di assegnazione.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, o ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, o al Ministero della guerra, delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

22. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui al predetto n. 34 del manifesto, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di quindici giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi, fatta eccezione per le reclute aspiranti a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri Reali e nel R. corpo delle truppe coloniali dell'Eritrea, per le quali sono da applicarsi le disposizioni contenute, rispettivamente, nei precedenti nn. 18 e 19.

Visite mediche presso i distretti.

23. — Valgono in massima le disposizioni contenute nel n. 23 della circolare 90 *giornale militare,* avvertendo peraltro, per quanto riguarda il numero di ufficiali medici da destinarsi per le visite ai distretti, che il periodo stabilito per la presentazione delle reclute è di nove giorni.

Assegnazione ai corpi.

24. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà ai comandi di distretto per mezzo dei comandi di corpo

d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

25. — *Nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi i comandi dei distretti militari avranno cura di attenersi alle indicazioni ed alle speciali avvertenze inserite dal Ministero nelle tabelle di assegnazione.*

26. — Come è detto nel n. 8 della circolare 90 *giornale militare* 1930 — richiamato nel n. 6 della presente — i comandi dei distretti non debbono indicare l'assegnazione sulla cartolina-precetto; su questa segneranno invece il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare che verrà comunicata dall'ufficio trasporti del comando del Corpo di Stato Maggiore.

Per le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva di m. 1,50, l'assegnazione sarà fatta solo nel caso che dalla visita medica che, a norma del 2° comma del n. 6 del manifesto, esse dovranno subire all'atto della presentazione presso il distretto militare, risultassero di statura superiore a m. 1,50.

27. — I comandi dei distretti effettueranno le assegnazioni in base ai giudizi di idoneità pronunciati dagli organi di leva, avvertendo peraltro che per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna — ovunque si presentino — da destinarsi alle specialità dell'arma di artiglieria più sotto indicate, i limiti di statura sono così modificati:

per la specialità artiglieria da campagna — riparti trainati — il limite minimo da m. 1,60 è portato a m. 1,58;

per la specialità artiglieria pesante e da costa, il limite minimo da m. 1,65 è portato a m. 1,60.

Si avverte che le assegnazioni dovranno essere effettuate senza attendere l'esito della visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto a senso di quanto è disposto nel precedente n. 23.

Potrà tuttavia essere cambiata l'assegnazione fatta in base al giudizio di predesignazione sia quando i sanitari, nella visita di cui al n. 23, pur confermando l'idoneità generica della recluta al servizio militare, non confermassero quella specifica al servizio in una data arma o specialità risultante dal giudizio di predesignazione, sia quando esigenze nuove, manifestatesi durante la presentazione delle reclute, lo richiedano.

I cambiamenti peraltro dovranno sempre essere contenuti nei limiti dello stretto indispensabile.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto che non sia quello di leva, anche se da questo abbiano ricevuta la cartolina-precetto, il comando del distretto di presentazione si rivolgerà a quello di leva secondo le norme consuete.

Per quanto riguarda l'assegnazione alle varie armi, corpi e specialità, le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, per trovarsi in una delle condizioni previste dai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento quale venne modificato dalla legge 20 dicembre 1928, n. 2898, hanno ottenuto l'ammissione od il riconoscimento del titolo a ferma riducibile, saranno escluse dall'assegnazione alle seguenti specialità: scuole militari, riparti distrettuali, radiotelegrafisti, ferrovieri, battaglione lagunari, compagnia artificieri, 15° Reggimento fanteria (reclute da destinarsi agli stabilimenti militari di pena), compagnie fotoelettricisti dell'artiglieria contraerei, compagnie di esperienze di artiglieria di Nettuno e Ciriè, 9° Reggimento fanteria in Rodi e 9° Reggimento bersaglieri in Zara. Tutte le altre reclute saranno considerate in tutto e per tutto come ascritte alla ferma ordinaria.

28. — Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. All'uopo dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel n. 29 della circolare 90 del *giornale militare* c. a.

29. — Si avverte che le tabelle di assegnazione indicano le quote globali delle reclute che dai singoli distretti dovranno essere fatte affluire ai corpi complessivamente nella presente chiamata ed in quella del 1° ottobre p. v. a mente della circolare n. 4033 del 16 marzo c. a.

Nella maggior parte dei casi, quindi, con le reclute che dovranno rispondere alla presente chiamata i distretti non potranno raggiungere la quota complessiva stabilita dalle tabelle per i vari corpi o reparti.

Essi di conseguenza dovranno con le reclute disponibili nella attuale chiamata fare una opportuna ripartizione tra i corpi e reparti predetti, tenendo conto che nella presente chiamata si può presumere si presenti in media il 92 % del contingente totale previsto nelle tabelle.

Al quale riguardo è anche da avvertire che, quando la presente circolare o le tabelle parlano di quota al completo, deve intendersi al completo complessivamente tra l'una e l'altra chiamata e perciò per la chiamata attuale la quota deve intendersi ridotta a circa il 92 %.

Le reclute così assegnate dovranno dai distretti essere inviate a destinazione. Il Ministero della guerra provvederà poi direttamente presso i singoli corpi e reparti alla eventuale necessaria perequazione. A tale scopo e perchè possa questo Ministero predisporre in tempo quanto occorre, i singoli Comandi di distretto dovranno **non più tardi del 15 aprile p. v.** far conoscere a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, Divisione leva) il numero complessivo esatto delle reclute che dovranno rispondere alla chiamata del 23 aprile p. v., nonchè quello delle reclute che, a norma della citata circolare n. 4033 del 16 marzo c. a., dovranno rispondere alla chiamata del prossimo autunno.

30. — Nelle assegnazioni, i comandi di distretto dovranno inoltre tenere presenti le norme seguenti che riguardano le singole armi e specialità e dovranno, occorrendo, scostarsi dai giudizi di idoneità degli organi di leva che non corrispondessero alle norme stesse.

Potranno scostarsi da tali giudizi anche nel caso che le reclute, dopo il loro arruolamento, abbiano fatto o facciano pervenire al comando del distretto documenti che comprovino la loro idoneità a prestare servizio nelle varie specialità.

Si avverte che tutte le reclute di professione pompieri dovranno essere assegnate agli zappatori e minatori del genio.

a) *Fanteria di linea.*

I giovani da assegnarsi a tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben formati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Tale assegnazione dovrà essere fatta col preciso criterio di destinare alla fanteria i migliori elementi per prestanza e robustezza fisica.

Ai reggimenti di fanteria 3°, 4°, 5°, 6°, 15°, 16°, 19°, 20°, 31°, 40°, 45°, 46°, 51° 52°, 59°, 75°, 81°, 85°, 93°, 94° e 157°, sono assegnate nella quota 30 reclute per le sezioni da cannone da 65/17. Per tutti gli altri reggimenti, compresi i granatieri, ne sono invece assegnate 60.

Tali reclute, che i distretti dovranno assegnare in base al numero indicato per ciascun reggimento nella tabella, dovranno avere i requisiti stabiliti per l'artiglieria someggiata, e di esse dovrà essere fatta speciale segnalazione ai corpi interessati.

Nelle quote indicate nelle tabelle di assegnazione i distretti comprenderanno, per ogni reggimento — compresi quelli dei granatieri, dei bersaglieri e degli alpini — un armaiuolo, un operaio metallurgico, un falegname, un fabbro ferraio, un fucinatore, un carradore od affine.

I distretti che, in base alle tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute al 9° reggimento fanteria in Rodi, dovranno dare la preferenza nell'assegnazione a quelle reclute che facciano domanda di destinazione per le isole Egee, evitando di assegnarvi, per quanto possibile, reclute analfabete e di scarsa prestanza fisica.

I distretti che, pure in base alle tabelle di assegnazione, dovranno assegnare reclute per gli stabilimenti militari di pena, dovranno sceglierle con cura fra quelle di ottima condotta morale e politica, che sappiano leggere e scrivere e posseggano la prestanza fisica che occorre per esercitare sui detenuti il necessario prestigio.

Dovrà essere data la precedenza a coloro che, possedendo i suddetti requisiti, accettino di buon grado la detta destinazione.

Dei militari prescelti, i distretti interessati dovranno inviare apposito elenco nominativo tanto al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, quanto al comando

del 15° reggimento di fanteria al quale le reclute stesse debbono affluire per ricevere la prima istruzione.

Nella quota stabilita per il 46° reggimento fanteria sono comprese 90 reclute per la compagnia ciclisti della Sardegna.

Come è stato indicato nella tabella, i distretti che devono fornire tali reclute le sceglieranno fra quelle aventi l'idoneità stabilita per i bersaglieri. I distretti che debbono fornire reclute al 1° ed al 2° reggimento granatieri dovranno comprendere nella quota qualche musicante bandista.

Le reclute di cui trattasi, comprese nella quota del 1° granatieri, dovranno presentarsi al Comando del 2° reggimento granatieri per essere incorporate nella banda presidiaria. Le reclute che dopo l'esperimento artistico non saranno riconosciute idonee per la musica presidiaria, debbono essere restituite al 1° reggimento granatieri.

b) *Bersaglieri.*

Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri debbono possedere i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale specialità.

La scelta, inoltre, degli operai specializzati indicati nelle tabelle di assegnazione, dovrà esser fatta con ogni cura.

I distretti che dovranno fornire reclute al 9° reggimento bersaglieri le avvieranno direttamente a Zara secondo le istruzioni che saranno impartite dal Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti).

c) *Truppe alpine* (alpini e artiglieria da montagna).

Le reclute da assegnare alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) devono essere prescelte dalle zone indicate nelle tabelle allegate alla circolare 164 *giornale militare* 1929-VII.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, affinchè la scelta delle reclute da assegnarsi agli alpini sia fatta con la maggiore possibile oculatezza, traendole di preferenza dai comuni più alpestri.

E' necessario che nelle zone di reclutamento alpino le truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) *abbiano la precedenza su tutte le altre armi, corpi e specialità nella scelta degli elementi idonei per queste truppe, qualunque sia la professione e le speciali attitudini da essi possedute.*

Le quote di assegnazione per i battaglioni alpini *devono, inoltre, essere date al completo, inquantochè il primo compito dei distretti di reclutamento alpino è quello di fornire alle truppe alpine tutto il contingente previsto e prescelto.* Con ciò s'intende che nessuna recluta dei distretti di reclutamento alpino, predesignata dai Consigli di leva, deve essere assegnata ad altri corpi o specialità se non dopo completata la quota.

Potrà farsi eccezione soltanto per le reclute da assegnare all'arma dei carabinieri Reali e per le reclute che, possedendo i requisiti professionali, debbono essere assegnate ai radiotelegrafisti.

Per quanto riguarda l'arma dei carabinieri Reali è fatto obbligo ai comandi dei distretti di tener presente che tale assegnazione *non deve* superare la misura del 5 % del numero stabilito dalle tabelle di assegnazione.

Qualora il numero delle reclute predesignate fosse superiore alle quote, il comando del distretto ne riferirà a questo Ministero per le sue determinazioni.

Tutte le reclute da assegnarsi alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) debbono avere abitudine ed attitudine alla vita di montagna e notevoli requisiti di robustezza tali da assicurare pienamente la loro idoneità allo speciale servizio delle truppe alpine.

Le reclute predesignate dagli organi di leva per gli alpini perchè soci del Club alpino italiano, possono essere assegnate dai comandi di distretto tanto agli alpini, quanto all'artiglieria da montagna, *qualunque* sia il distretto cui esse appartengono, se posseggano i requisiti fisici necessari e comprovino con certificati rilasciati dai presidenti di sezione del Club alpino, vidimati dal presidente generale del Club stesso, di aver compiuto escursioni, di particolare importanza e difficoltà, in alta montagna, sia a scopo di sport, sia per l'esercizio della loro professione o del loro mestiere.

I distretti non di reclutamento alpino segnaleranno al Ministero le reclute che si trovino nelle predette condizioni perchè possa essere indicato il battaglione al quale dette reclute debbono essere avviate.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi di artiglieria da montagna debbono avere statura non inferiore a m. 1,72; in caso di necessità si potrà transigere sul limite di statura scendendo fino a m. 1.68.

d) *Artiglieria.*

Tra le reclute da assegnare alle varie specialità di artiglieria (esclusa l'artiglieria a cavallo) quelle analfabete non dovranno, in media, superare il 30 % delle quote di assegnazione.

Le reclute destinate, quali conduttori di autoveicoli, alle specialità di artiglieria fornite di automezzi, devono avere la statura fissata per il servizio automobilistico e non già quella fissata per la specialità alla quale vengono assegnate.

Dovrà curarsi dai distretti militari che una congrua aliquota di tali reclute automobilisti sia tratta dagli automobilisti di professione, e che una parte degli operai meccanici sia scelta dalle reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

Alle compagnie treno dell'artiglieria da campagna dovranno essere assegnate di preferenza reclute di mestiere carrettieri, cavallari, butteri e simili.

Le reclute da assegnare ai gruppi someggiati dei reggimenti di artiglieria da campagna, debbono essere dotate di notevole robustezza.

Le reclute da assegnarsi alle specialità di artiglieria pesante campale, pesante e da costa, debbono essere scelte preferibilmente fra quelle di mestieri specializzati.

Tengasi presente per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna quanto è disposto nel precedente n. 27 circa il limite di statura per l'assegnazione alle specialità artiglieria da campagna (reparti trainati), pesante e da costa.

Come è stato indicato con apposita annotazione nelle tabelle, alcuni distretti della pianura padana dovranno costituire con reclute agricoltori, anche se mancanti di requisiti tecnici, la quota di automobilisti fissata per taluni reggimenti di artiglieria pesante campale e gruppi di artiglieria pesante forniti di trattrici.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti interessati perchè la scelta di tali reclute agricoltori sia fatta con la massima cura, essendo necessario che ai reparti summenzionati siano destinati elementi che diano affidamento di poter divenire buoni conduttori di automezzi.

Le reclute da assegnarsi alle compagnie fotoelettricisti dell'artiglieria controaerei dovranno in complesso comprendere:

35 % di elettricisti ed aiuti;
25 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
5 % di studenti;
10 % di mestieri vari.

I distretti militari che debbono fornire reclute al 13° reggimento artiglieria da campagna debbono possibilmente comprendere nella quota alcune reclute di professione musicanti.

Le quote degli automobilisti per le varie specialità di artiglieria debbono essere date al completo. Nella quota stessa deve essere compreso qualche motorista per le officine reggimentali.

e) *Compagnia artificieri.*

Le reclute da assegnarsi alla compagnia artificieri debbono essere scelte con ogni cura fra quelle che per intelligenza e per attitudini professionali civili (operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta, pirotecnici, tubisti, elettricisti, aggiustatori meccanici) diano affidamento di comprendere e di ritenere in poco tempo le speciali nozioni che ad esse verranno impartite.

f) *Genio.*

In considerazione delle particolari esigenze dei reparti del genio, occorre che le assegnazioni di reclute a tali reparti siano fatte con elementi veramente idonei ed in conformità delle percentuali stabilite per ciascuna professione.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, a taluni reparti del genio dovranno assegnarsi anche degli automobilisti e dei conduttori di quadrupedi.

Le reclute automobilisti da assegnare ai reparti forniti di automezzi, dovranno avere i requisiti prescritti per il servizio automobilistico e non già quelli per le specialità cui vengono assegnate.

Le reclute da assegnare quali conducenti di quadrupedi dovranno avere i requisiti prescritti per il treno di artiglieria.

Zappatori-minatori e teleferisti.

Le reclute da assegnarsi agli zappatori minatori devono comprendere:

20 % di terrazzieri;
15 % di muratori, cementisti e scalpellini;
15 % di minatori;
10 % di motoristi ed aiuti;
6 % di falegnami e carradori;
5 % di fabbri meccanici e aggiustatori;
5 % di elettricisti;
5 % di tubisti, stagnini, lattonieri e fontanieri;
5 % di barcaioli;
4 % di tintori, decoratori e scenografi;
10 % di studenti e mestieri vari.

La quota di reclute per le compagnie teleferisti deve comprendere motoristi ed aiuti, meccanici, fabbri, fucinatori e falegnami.

Radiotelegrafisti e telegrafisti.

Le quote per tali specialità debbono essere date al completo.

Le reclute che abbiano cognizione e pratica di radiotelegrafia e telegrafia, sia come radiotelegrafisti o telegrafisti di professione o apprendisti, sia come radiomotoristi o apprendisti, quando tale loro qualità sia comprovata da qualche documento, saranno tutte assegnate ai reggimenti radiotelegrafisti ed ai battaglioni telegrafisti, superando anche eventualmente le aliquote di tale specialità. Si dovrà quindi evitare che reclute con i requisiti anzidetti siano destinate ad altre armi e specialità.

Se il numero dei radiomotoristi, indicato nelle tabelle di assegnazione, non potesse essere coperto con elementi specializzati nel genere, dovrà essere completato con motoristi, meccanici ed elettricisti.

In particolar modo dovrà esser curata la scelta del personale pei reggimenti radiotelegrafisti, data la grande importanza che va assumendo tale specialità per assicurare i collegamenti di guerra, avvertendo che ai reggimenti stessi dovranno essere senz'altro assegnati:

a) i giovani muniti dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. Esercito rilasciato

dai comandi di battaglione radiotelegrafisti secondo le norme stabilite nel manifesto allegato alla circolare 49 del *giornale militare* c. a.;

b) i giovani che producano apposito « certificato di frequenza con profitto » dei corsi serali per radiotelegrafisti del R. Esercito istituiti presso le R. Scuole industriali ancorchè li abbiano dovuti interrompere per effetto della chiamata alle armi;

c) tutti i giovani i quali comprovino di saper ricevere i segnali Morse ad udito o a corrente di zona.

I giovani di cui alle lettere *a*) e *b*) avranno diritto di scelta del reggimento o del battaglione della specialità radiotelegrafisti, nei limiti consentiti dalle esigenze organiche, anche in deroga alle disposizioni di cui alla circolare 9120 del 24 maggio 1929.

Le aliquote per i telegrafisti potranno essere coperte, oltre che con i giovani di cui alla precedente lettera *b*) che risultassero eventualmente esuberanti per i reparti radiotelegrafisti, con studenti di scuole medie, con telefonisti, centralinisti ed elettricisti.

Dell'eventuale inosservanza di queste disposizioni saranno tenuti personalmente responsabili i comandanti dei distretti stessi.»

Pontieri e lagunari.

Le reclute di professione barcaioli di fiume devono essere assegnate ai pontieri, a preferenza d'ogni altra arma e specialità.

La percentuale dei barcaioli nel contingente di reclute fissate per i pontieri, non deve essere inferiore al 30 %.

La quota per i pontieri deve essere data al completo.

Al reparto lagunari dovranno essere assegnati: barcaioli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, operai in ferro, operai in legno, verniciatori, coloritori, aggiustatori, tappezzieri, muratori, elettricisti, disegnatori, peotai, burchiai ed in minima parte scritturali. Al reparto stesso dovrà assegnarsi anche qualche tipografo e almeno il 4% di motoristi e l'8% di fuochisti di caldaie a vapore.

I gondolieri ed i barcaioli occorrenti per i servizi del presidio di Venezia dovranno essere forniti dal reparto lagunari.

Ferrovieri.

Tutti i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al comando del reggimento ferrovieri le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi, applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fuochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre reclute munite di certificato di conduttore di caldaie a vapore, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza tecnica o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine dieci reclute manovali in genere, conducenti, verniciatori, carradori, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri, fatta la scelta, indicherà con la massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute segnalate, che non venissero accettate o prescelte dal reggimento, saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo i giudizi di predesignazione.

La quota complessiva di reclute da scegliere per i due battaglioni è stabilita in 1000 uomini, ivi compresi gli operai che vengono assegnati direttamente dai distretti, giusta la disposizione sotto indicata. Tale cifra, però, giusta l'avvertenza di cui al precedente n. 29, rappresenta la quota globale di reclute assegnabili nelle due chiamate di aprile e di ottobre; e pertanto per la presente chiamata di aprile dovrà dal reggimento limitarsi la scelta a 920 uomini salvo la determinazione definitiva da parte del Ministero.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Romà, Alessandria e Torino segnaleranno, ognuno, al suddetto reggimento due reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle Ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento, meno quelle di Torino che dovranno essere avviate al battaglione di Treviso.

Resta inteso che quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferro-

vieri del genio taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Le reclute, all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo, dovranno essere tutte munite del loro documento professionale; ad ogni modo dovranno essere chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.

Reclute per colombaie militari.

Tutte le reclute che producano un certificato della presidenza della Federazione colombofila italiana, che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio in gare colombofile, dovranno essere segnalate telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), il quale provvederà per la loro assegnazione.

g) *Servizio automobilistico.*

L'assegnazione delle reclute al servizio automobilistico — al quale, come è detto nel n. 35 del manifesto, dovranno essere destinati a preferenza gli automobilisti di professione o per sport — dovrà essere curata dai comandanti di distretto con attenzione particolare; le quote, possibilmente, debbono essere date al completo.

Oltre agli operai specializzati indicati nelle tabelle, si dovrà assegnare anche qualche muratore e falegname.

Le reclute in possesso di requisiti automobilistici (certificati di idoneità alla condotta di automezzi) risultanti esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anzichè essere destinate a corpi non provvisti di automezzi dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

Tutte le reclute che, dopo la loro incorporazione in un reparto non fornito di automezzi, dimostrino di possedere il certificato di idoneità a condurre automezzi, saranno dai comandi di corpo segnalati al competente comando di cor-

po d'armata, il quale provvederà a trasferire le reclute stesse ad un corpo della propria giurisdizione fornito di automezzi.

h) *Carri armati.*

Le reclute non automobilisti da destinarsi ai battaglioni carri armati dovranno avere i requisiti della fanteria di linea: invece le reclute automobilisti da destinarsi ai battaglioni stessi dovranno avere i requisiti per il servizio automobilistico; a preferenza saranno scelti coloro che posseggano i migliori titoli professionali.

Anche per questa specialità, un'aliquota degli operai meccanici da assegnarvi dovrà essere tratta da reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

k) *Aeronautica.*

Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'aeronautica, dovrà essere data la preferenza a coloro che chiedono di prestare servizio in tale arma; inoltre vi saranno assegnati coloro che comprovino di avere appartenuto alle industrie aeronautiche (motoristi di aviazione e di dirigibili, montatori di aeroplano e di dirigibili, sarti aerostieri) e ad industrie della produzione del gas idrogeno. Se questi non bastino per completare la quota, vi saranno assegnati altri operai del genere di quelli indicati nella tabella di assegnazione.

Per la manovra ed il governo, saranno assegnate quelle reclute che, pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano fornite di sufficiente robustezza fisica, avvertendo che esse non dovranno, almeno per la massima parte, essere analfabete.

Il numero delle reclute ascritte o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile, che possono essere assegnate in aeronautica, è indicato nelle tabelle di assegnazione.

Le reclute che hanno frequentato i corsi di specializzazione preaeronautica (già corsi premilitari per specializzati di aviazione), dovranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nella tabella, computandole nella quota che devono fornire. Nel caso che i distretti non riuscissero a coprire il numero previsto in ognuna delle specialità indicate nella tabella di assegnazione, dovranno aumentare

il numero delle reclute da adibire ai servizi vari in modo che la quota complessiva, indicata per l'assegnazione all'aeronautica, non subisca comunque diminuzione.

I comandi di distretto dovranno evitare che all'aeronautica siano assegnate reclute qualificate di cattivi precedenti.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno essere incorporate in due scaglioni, il 1° da formarsi nella chiamata del 23 aprile p. v., ed il 2° in apposita chiamata che sarà indetta per il 1° novembre p. v. Nel formare il primo scaglione — il che dovrà farsi esclusivamente con reclute che debbano rispondere alla presente chiamata di aprile — dovrà essere data la preferenza anzitutto alle reclute che chiedano di essere subito incorporate e quindi alle più anziane di età fra le rimanenti, però soltanto fino a raggiungere la quota indicata per detto scaglione e per ogni distretto nella rispettiva tabella di assegnazione. Queste reclute saranno dai distretti precettate ed avviate ai centri di destinazione subito dopo terminata la partenza per i corpi delle reclute destinate alle altre armi e specialità, nei giorni che verranno indicati nella circolare che verrà emanata dall'ufficio trasporti del comando del Corpo di Stato Maggiore.

Il 2° scaglione dovrà essere formato in parte di reclute del contingente tenuto a rispondere alla chiamata di ottobre e in parte di reclute del contingente tenuto a rispondere alla presente chiamata di aprile.

Nel formare il 2° scaglione dovrà essere data la preferenza anzitutto alle reclute che chiedano di essere incorporate a novembre.

Le reclute del 2° scaglione dovranno però essere avvertite per lettera che verranno precettate a suo tempo per raggiungere, se dichiarate idonee, i centri di assegnazione aeronautica il 1° novembre p. v. Questo Ministero si riserva di indicare i centri di avviamento delle reclute del 2° scaglione.

I mod. 59 delle reclute dovranno essere inviati, dai distretti, ai comandi dei centri delle zone aeree territoriali, alle quali le reclute stesse sono state assegnate.

Ad ovviare l'inconveniente altra volta verificatosi del ritardato invio ai vari centri aeronautici degli estratti matricolari delle reclute già appartenenti alla R. Marina e trasferite poscia alla R. Aeronautica, questo Ministero ri-

chiama i Comandi di distretto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel n. 4 della circolare 130 *giornale militare* 1925.

I Comandi di distretto militare aderiranno alle richieste nominative che verranno ad essi dirette dal Ministero dell'aeronautica per l'assegnazione di reclute a detta arma, fino al giorno precedente a quello stabilito per la presentazione delle reclute, sempre, beninteso, entro i limiti della quota e purchè le reclute ne abbiano i voluti requisiti.

Le richieste fatte dal Ministero predetto o da enti aeronautici dopo il termine suindicato, dovranno essere segnalate a questo Ministero.

i) *Scuole.*

I distretti che dovranno fornire reclute per la scuola di guerra, comprenderanno nella quota almeno sette elementi idonei a ricoprire le mansioni di dattilografo, scritturale, telefonista, ecc.

Alla scuola centrale di educazione fisica dovranno, possibilmente, essere date al completo le quote indicate nella tabella.

Le reclute da assegnare alla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno ed al gruppo specialisti di Bracciano, dovranno essere tratte da elementi scelti e, nei limiti del possibile, col 25 % della quota formato da studenti di scuole medie di grado superiore, ed altro 25 % con reclute che abbiano ultimato la 5ª classe elementare.

Alla detta scuola dovranno essere assegnate nella quota gli automobilisti ed i fotoelettricisti (motoristi ed aiuti, elettricisti ed aiuti) indicati nella tabella.

Alla scuola centrale di fanteria in Civitavecchia sono assegnate 93 reclute per la sezione cannoni da 65/17. Tali reclute, che debbono avere i requisiti per l'artiglieria someggiata, dovranno essere assegnate dai distretti che debbono fornire tali reclute nel numero indicato per ciascuno di essi nella tabella. Per la scuola stessa i distretti procureranno di comprendere nella quota 1 cameriere, 1 cuoco, 1 litografo, 1 selláio, 1 dattilografo, o scritturale o studente, e qualche musicante.

Alla scuola centrale di artiglieria come operai vari indicati nella tabella i Comandi di distretto assegneranno 1 tipografo compositore o meccanico, 1 litografo, 1 disegnatore, 1 rilegatore di libri, un fotografo, 1 cuoco ed 1 cameriere.

Nella quota della scuola centrale del Genio dovranno essere compresi 1 cameriere, 1 cuoco, 1 litografo, 1 fotografo ed 1 zincografo, qualche pittore, decoratore, scenografo, artista teatrale, lavorante in truciolo ed in paglia, tintore, cordaio, impalmatore, motorista, montatore, teleferista.

A ciascuna delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, è stata assegnata, in più della quota stabilita, un'aliquota di reclute per il servizio di attendente degli ufficiali delle scuole stesse.

Per l'assegnazione delle reclute da destinarsi alla scuola centrale del genio, al gruppo specialisti (Bracciano) della scuola di tiro di artiglieria, alla R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla R. Accademia di fanteria e cavalleria, i distretti che devono fornire reclute procureranno di dare al completo le specialità indicate nella tabella.

Nella quota di reclute che i distretti debbono fornire alle scuole di applicazione di fanteria in Parma, alla R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena, alla R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino, alla Scuola allievi ufficiali di complemento in Spoleto, alla scuola allievi sottufficiali di Rieti, debbono essere compresi alcuni operai in legno, in ferro, qualche disegnatore, tipografo e dattilografo. Inoltre per la scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto e per quella allievi sottufficiali di Rieti i distretti vi comprenderanno qualche elettricista armaiuolo e motorista.

Inoltre per le tre suddette scuole nella quota stessa dovranno essere compresi almeno due studenti o impiegati, qualche dattilografo, disegnatore, barbiere, falegname ed affini (ebanisti, carradori e tornitori), meccanici ed affini (fabbri, forgiatori, fresatori), aggiustatori, motoristi, tornitori, tubisti, lattonieri, scalpellini, calzolai e sarti.

Si avverte che le reclute da assegnare alla scuola centrale di educazione fisica, alla scuola di applicazione di fanteria in Parma, alla R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena, alla R. Accademia e scuola d'applicazione di artiglieria e genio in Torino, a tutte le scuole allievi ufficiali e sottufficiali saranno inviate a determinati reggimenti come è indicato nelle tabelle per ricevere la prima istruzione, e perciò i comandanti di distretto dovranno fare le oppor-

tune comunicazioni come è indicato nella successiva lettera *o*).

Le quote per le scuole dovranno essere date al completo.

l) *Sanità.*

Le quote di specialisti indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date al completo. Le reclute stesse saranno scelte con ogni cura, specialmente per quanto riguarda i conduttori di caldaie a vapore, gli elettricisti montatori, gli aiutanti radiologi e gli odontotecnici.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in genere, le reclute che posseggono notevole robustezza fisica.

Pel servizio di infermieri dovrà evitarsi che siano destinate reclute analfabete.

Alla 7ª compagnia di sanità sono state assegnate 75 reclute in più che dovranno, a suo tempo, essere destinate alla scuola di applicazione di sanità militare.

m) *Sussistenza.*

Analogamente a quanto è stato praticato in passato, i comandi dei distretti, per accertare in caso di dubbio la capacità professionale delle reclute da assegnare alla sussistenza (fornai, panettieri, mugnai e macellai) potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

Oltre gli elementi tecnici indicati nella tabella di assegnazione, i distretti assegneranno alle compagnie di sussistenza qualche motorista, tornitore, lattoniere e frigorista.

n) *Centro chimico militare.*

I distretti che, giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire reclute per il centro chimico, dovranno destinarvi, oltre gli operai indicati nella tabella, studenti di chimica in istituti superiori e reclute provenienti dalla scuola chimica tintoria di Prato.

I distretti che non devono fornire reclute al gruppo chimico, segnaleranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva) quelle che risultassero nelle condizioni suindicate.

Fra le reclute di mestieri vari da assegnare al centro chimico, i comandi dei distretti militari daranno la preferenza

a quelle provenienti da scuole di chimica tintoria o professionali in genere o che abbiano lavorato in stabilimenti chimici di fabbriche di gomma, farmaceutici, esplosivi o pirotecnici.

Cureranno inoltre che sia destinato qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.

Si avverte che le quote indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date al completo e che le reclute da assegnare dovranno essere tutte *di robusta costituzione e di apparato respiratorio sano.*

o) *Riparti distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi ai riparti distrettuali dovranno essere di buoni precedenti ed avere i requisiti fisici richiesti per la fanteria, scegliendo però i meno robusti tra gli assegnati all'arma stessa.

Nel procedere all'assegnazione di tali reclute i distretti terranno presente che il 75 % dovrà essere particolarmente idoneo a mansioni di ufficio.

Nella quota indicata nella rispettiva tabella di assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori, qualche tipografo o litografo e qualche telefonista.

Ai distretti di Bassano, Brescia, Como, Cremona, Genova, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Monza, Parma, Pavia, Pistoia, Sarzana, Savona, Treviglio, Varese, Vercelli e Vicenza è fatta una maggiore assegnazione di 30 reclute ciascuno; al distretto di Reggio Emilia una maggiore assegnazione di 40 reclute.

Dette reclute, convenientemente istruite assieme alle altre, dovranno rimanere tutte a disposizione di questo Ministero.

Al distretto di Ancona sono state assegnate 10 reclute in più, che dovranno, per cura del distretto stesso, essere destinate alla sezione autonoma di Zara.

Al riparto distrettuale di Firenze sono state assegnate in più 30 reclute, che dovranno essere tenute a disposizione dell'Istituto geografico militare.

Ai riparti distrettuali di Roma e di Napoli sono state rispettivamente assegnate 20 reclute in più, da destinarsi al collegio militare di Roma ed a quello di Napoli.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare ai riparti distrettuali debbono, in quanto possibile, essere date al completo, e che la scelta delle reclute deve essere fatta con ogni cura, specie per quelle da destinare alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansioni stesse.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, le reclute per i reparti distrettuali saranno avviate a determinati reggimenti e distaccamenti di fanteria per ricevere la prima istruzione; e pertanto i singoli Comandi di distretto per tali reclute comunicheranno con elenco ai singoli corpi i nomi delle reclute stesse che, ricevuta la prima istruzione, dovranno poi essere avviate ai rispettivi riparti distrettuali. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai comandi dei distretti ai quali dette reclute saranno a suo tempo destinate.

Ciascuno dei distretti che forniscono reclute a riparti distrettuali, i quali abbiano sede in capoluoghi di provincia, segnalerà nominativamente al comando del distretto ricevente due reclute provviste d'un titolo di studio di scuola media inferiore, perchè possano essere adibite come scritturali presso l'ufficio di leva avente sede nel capoluogo della provincia stessa.

I comandi dei distretti aventi sede nei capoluoghi di provincia, fra tutte le reclute ad essi segnalate nel modo suindicato dai rispettivi comandi dei distretti di reclutamento, ne sceglieranno quattro per gli uffici di leva che hanno per organico 3 o 4 commissari di leva e 2 per tutti gli altri uffici di leva, sia che risiedano nella stessa sede del distretto sia che risiedano in sede diversa. Dette reclute debbono essere prescelte tra quelle aventi il maggior titolo di studio, e destinate all'ufficio di leva, dopo che avranno compiuta la prima istruzione presso i corpi ove sono stati inviati.

Le altre reclute segnalate dovranno essere tenute a disposizione del detto ufficio di leva, perchè con esse si possa provvedere alle sostituzioni che eventualmente si dovessero effettuare dopo la prima assegnazione.

I comandi dei distretti militari di Verona, Mantova, Bassano, Vicenza, Trento, Bolzano, Padova, Treviso, Belluno e Venezia sceglieranno, tra le reclute da fornire a riparti distrettuali, ciascuno un dattilografo e quelli di Udine, Sa-

cile, Gorizia, Trieste e Pola ciascuno uno scritturale; e dopo che le reclute stesse avranno compiuta la prima istruzione, le metteranno a disposizione del Commissario del Governo per le Onoranze ai Caduti in guerra.

p) *Operai.*

Le reclute le quali, pur avendone i requisiti, non otterranno l'assegnazione quali armaiuoli, conduttori di caldaie a vapore, elettricisti, meccanici di fino e motoristi, perchè esuberanti dopo il complevamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di tali operai, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di qualsiasi arte o mestiere pure avendone i requisiti, dovrà dai comandi dei distretti essere fatta speciale segnalazione ai comandi dei corpi d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna nei cui territori hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute stesse sono state assegnate, mediante l'invio, un mese dopo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al seguente modulo:

N. di matricola	Casato e nome	Arte o mestiero esercitato	Corpo cui furono assegnate e sede	*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella colon-

na « annotazioni » gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino qualificabili di cattivi precedenti.

Trasporti delle reclute.

31. — Per il trasporto delle reclute dai distretti ai corpi di destinazione, i comandi dei distretti si atterranno alle norme che saranno emanate con apposita circolare del comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti).

Come lo scorso anno, per speciali accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate (ferroviarie e di navigazione) non solo i viaggi delle reclute dai distretti ai corpi, ma anche quelli dai comuni alle sedi dei distretti, saranno effettuati con pagamento differito in conto corrente, e cioè senza pagamento diretto, dietro presentazione delle richieste modello *B* color rosa, che saranno distribuite ai Comuni a cura dei comandi di distretto pel tramite dei carabinieri reali. Tale sistema di pagamento varrà, oltre che per tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, anche per quelle ferrovie secondarie, tranvie extraurbane e linee di navigazione, che saranno elencate nella circolare di cui sopra, emanata dal Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti).

L'uso delle richieste mod. *B* color rosa sopra citate dovrà, però, essere limitato al solo periodo di 30 giorni decorrenti dall'inizio delle operazioni di chiamata delle reclute alle armi e precisamente dal 23 aprile a tutto il 22 maggio 1930.

Trascorso tale periodo di tempo i viaggi che le reclute ritardatarie debbono compiere per recarsi dai comuni ai distretti e dai distretti ai corpi dovranno effettuarsi con l'uso di richieste mod. *B* color verde che comportano — come è noto — il pagamento a tariffa militare del biglietto ferroviario all'atto dell'acquisto di esso.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

32. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di

cui all'art. 3 § 1, della circolare 460 del *giornale militare* 1925 (con le norme stabilite dall'art. 6 della circolare 607 *giornale militare* 1918) per tutta la durata del servizio.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

33. — I comandi di divisione militare territoriale provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta e per tutto il tempo necessario alle operazioni inerenti alla chiamata, un adeguato numero di ottimi scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero.

Distribuzione da farsi alle reclute presso i distretti.

34. — La distribuzione degli oggetti da parte dei distretti alle reclute deve essere effettuata nel seguente modo:

a) alle reclute del R. Esercito le quali debbono compiere l'intero viaggio in ferrovia verranno distribuiti: il bracciale di riconoscimento, il tascapane, la tazza e la borraccia ed eventualmente la coperta da campo, tenendo presente che quest'ultima deve essere distribuita alle reclute che percorrono un viaggio superiore alle 24 ore per raggiungere il corpo, oppure di durata anche minore quando il viaggio deve effettuarsi di notte; alle reclute destinate in località ove la temperatura è normalmente rigida nel periodo della chiamata della classe; in tutti gli altri casi speciali nei quali, a giudizio dei comandanti di distretto, si ravvisi l'opportunità della distribuzione della coperta. La distribuzione di coperte nuove verrà fatta soltanto quando manchino coperte usate;

b) alle reclute del R. Esercito destinate ai corpi viciniori al distretto di presentazione ed alle quali, data la brevità del percorso da compiere, non vengono dati viveri di viaggio, sarà distribuito il solo bracciale di riconoscimento;

c) alle reclute del R. Esercito che debbono compiere il viaggio per mare verranno distribuiti il bracciale di rico-

noscimento, il tascapane, la tazza, la borraccia, la gavetta, il cucchiaio e la coperta da campo preferibilmente usata;

d) alle reclute dell'aeronautica verrà distribuito esclusivamente il bracciale di riconoscimento;

e) alle reclute destinate ai Regi Corpi di truppe coloniali verranno distribuiti il bracciale di riconoscimento, la tazza, la gavetta, il cucchiaio, la coperta da campo ed il tascapane. Tutti gli oggetti predetti dovranno essere nuovi, ad eccezione del tascapane, che dovrà essere, possibilmente usato.

Degli oggetti suindicati, distribuiti ai militari destinati ai Regi corpi di truppe coloniali, la gavetta, la tazza, il cucchiaio, e la coperta da campo saranno portati in colonia dalle reclute e perciò tali oggetti dovranno considerarsi ceduti definitivamente, ai prezzi di nomenclatore, ai Governi coloniali interessati, mentre il tascapane sarà lasciato ai luoghi d'imbarco (tappa coloniale di Siracusa oppure deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli).

Pertanto, nella considerazione che i tascapane sono distribuiti a titolo provvisorio, si rende necessario, ad ovviare contestazioni sullo stato d'uso di essi tra i distretti e gli enti riceventi, che all'atto della distribuzione del tascapane alle reclute destinate ai RR. corpi di truppe coloniali, venga compilato apposito elenco nominativo, da consegnarsi al capo drappello, dal quale risulti per ogni militare la classe d'uso cui è ascritto il tascapane.

L'elenco verrà rimesso dal capo drappello al comando di tappa di Siracusa o al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli a seconda delle località d'imbarco.

Con la scorta di tale documento i predetti comandi avranno modo di accertare, al momento del ritiro dei tascapane, le degradazioni in essi verificatesi e stabilire le eventuali responsabilità degli utenti nei casi in cui le degradazioni dovessero attribuirsi a incuria o negligenza degli utenti stessi.

Gli oggetti smarriti saranno considerati come ceduti alle predette amministrazioni e perciò dovranno da queste esser pagati ai distretti distributori con le norme in vigore.

Il pane ed i viveri saranno somministrati in natura; per il viaggio dai distretti ai corpi — nella misura che sarà stabilita nella circolare dell'ufficio trasporti di cui al n. 31 —

si distribuiranno viveri di viaggio (pane e scatolette di carne) addebitandone alle reclute — sulla indennità di trasferta loro spettante — il prezzo in ragione di L. 1 per ogni razione di pane (grammi 700) e L. 3 per ogni scatoletta di carne.

Per la distribuzione delle scatolette di carne dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle estere di fabbricazione 1924, poi a quelle nazionali fabbricate nel medesimo anno, ed infine, qualora non vi sia disponibilità di scatolette di data anteriore, a quelle di fabbricazione 1925.

35. — Per l'invio delle reclute ai centri di assegnazione valgono le disposizioni contenute nel n. 36 circolare 90 *giornale militare* corr. anno.

Amministrazione e contabilità delle reclute e dei militari comandati ai distretti.

36. — Valgono al riguardo le disposizioni contenute nei nn. 37 e 38 circolare 90 *giornale militare* corr. anno.

Norme speciali per i corpi.

37. — Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del *giornale militare* 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

38. — Le reclute possono chiedere di sostituire, in conformità di quanto è indicato nel n. 36 del manifesto, un paio di stivaletti a gambaletto con altro, nuovo, di loro proprietà.

Il pagamento degli stivaletti sarà effettuato dai corpi con i fondi delle anticipazioni corrisposte a carico del capitolo « Corredo della truppa » 1ª serie.

I corpi dovranno compilare ed i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna riepilogare e trasmettere a questo Ministero (Direzione ge-

nerale servizi logistici) un prospetto indicante il numero complessivo degli stivaletti (distinti per specialità) portati dalle reclute per sostituire quelli regolamentari e per i quali è stato effettuato il rimborso.

Tale prospetto, accompagnato da una breve relazione sui risultati pratici ottenuti, dovrà essere trasmesso il 1° luglio, tenendo presente che in esso si dovranno comprendere anche i dati riguardanti quei militari giunti alle armi con ritardo e sino al mese di giugno.

Rendiconto delle assegnazioni.

39. — Dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi, i comandi di distretto invieranno a questo Ministero (Direzione Generale, leva, sottufficiali e truppa - Div. Leva) il rendiconto mod. 25 delle assegnazioni fatte, avvertendo che devono, in detto rendiconto, essere dimostrate soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal Comando del distretto militare cui appartengono.

Detto rendiconto consterà di tre specchi, contrassegnati con le lettere *A*, *B* e *C*.

Lo specchio *A* sarà conforme al corrispondente specchio del mod. 25 del catalogo, modificato come risulta dall'allegato 3 alla presente circolare. I relativi stampati saranno trasmessi ai comandi di distretto direttamente da questo Ministero.

Per la compilazione dello specchio *B* i predetti comandi si avvarranno dei corrispondenti stampati in dotazione, dividendo però la seconda colonna, destinata all'indicazione della quota effettivamente assegnata, in due distinte colonne: in una delle quali dovranno indicarsi le reclute che hanno ottenuto l'ammissione od il riconoscimento del titolo a ferma riducibile, delle quali è cenno nell'ultimo comma del precedente n. 27, e nell'altra tutte le rimanenti reclute.

Lo specchio *C* sarà compilato in conformità dell'allegato 4 alla presente circolare avvalendosi degli stampati che saranno all'uopo trasmessi direttamente da questo Ministero.

Nella pagina delle annotazioni dello specchio B, *gli incorporati dovranno essere raggruppati e dimostrati per anno di nascita.*

Le reclute destinate all'Aeronautica dovranno, sul mod. 25, essere dimostrate a parte nella detta pagina delle annotazioni ed essere quindi separate da quelle destinate ai corpi dell'Esercito.

Nella stessa pagina delle annotazioni dovranno essere anche dimostrate le reclute assegnate alle truppe coloniali ed inoltre dovrà essere indicato il numero delle cartoline precetto spedite agli uffici postali.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare il rendiconto delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

40. — I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna trasmetteranno al Ministero entro il 10 giugno 1930 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

Chiamata alle armi delle reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. Esercito (escluse la cavalleria e l'artiglieria a cavallo) ed alla R. Aeronautica.

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra, questo Comando prescrive quanto segue:

Reclute chiamate alle armi.

1. — Sono chiamati alle armi:

a) i militari con ferma ordinaria privi di istruzione premilitare (esami finali del 2° corso) nati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 1909 ed arruolati con la classe 1909, ovvero arruolati con la classe 1910 ma provenienti da leve precedenti, ovvero nati nel gennaio 1910, in quanto non siano stati già precettati per rispondere alla chiamata del 1° marzo 1930;

b) i militari con ferma ordinaria provvisti di istruzione premilitare (esami finali del 2° corso), nati nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 1909 ed arruolati con la classe 1909, in quanto non siano stati già precettati per rispondere alla chiamata del 1° marzo 1930;

c) i militari ammessi o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile per i titoli di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito quale venne modificato dalla legge 20 dicembre 1928, n. 2898, nati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 1909 ed arruolati con la classe 1909, ovvero arruolati con la classe 1910 ma provenienti da leve precedenti, ovvero nati nel gennaio 1910;

d) i militari arruolati con le classi 1908 e 1909 con titolo riconosciuto a ferma minima, ma non ammessi a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare, nonchè i militari arruolati con la classe 1910 ma provenienti da leve precedenti o nati nel gennaio 1910, che si trovino nelle stesse condizioni.

Sono da considerarsi con ferma ordinaria, agli effetti delle precedenti lettere a) e b), anche i militari con ferma riducibile per uno dei titoli di cui ai nn. 5 e 6 del citato art. 81 del testo unico e per uno qualsiasi dei titoli di cui all'art. 82 dello stesso testo unico.

2. — Sono pure chiamati alle armi:

a) i militari, tanto se privi quanto se provvisti di istruzione premilitare, chiamati precedentemente e lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi per fatto di leva, se questi sia stato già congedato, o debba eventualmente congedarsi prima del termine della presente chiamata;

b) i militari, tanto se privi quanto se provvisti di istruzione premilitare, già ammessi al ritardo del servizio per ragione di studi, od al rinvio ad altra chiamata, per i quali sia venuto a cessare il titolo al ritardo od al rinvio, o che non facciano domanda di continuare a fruire di dette agevolazioni;

c) i giovani nelle condizioni di cui al precedente n. 1, che, trovandosi all'estero, siano stati arruolati non oltre il 31 dicembre 1929 (data di chiusura, per l'estero, della leva sulla classe 1909) e che non siano stati ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi;

d) i militari chiamati alle armi per il 1° marzao 1930 e rinviati in congedo, perchè non idonei per la cavalleria o per l'artiglieria a cavallo; o perchè, avendo superato gli esami di due corsi di cultura militare, abbiano chiesto un'assegnazione diversa dalla cavalleria o artiglieria a cavallo; o perchè, essendo muniti dell'attestato di idoneità pei reparti radiotelegrafisti, abbiano chiesto la corrispondente assegnazione; ovvero che non risposero alla chiamata perchè si trovavano in colonia o nelle isole italiane dell'Egeo, o temporaneamente all'estero con regolare nulla osta.

3. — Non dovranno rispondere alla presente chiamata perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del Concordato con la S. Sede reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre i termini fissati al n. 34 del presente manifesto;

4. — Non sono per ora chiamate alle armi:

a) le reclute ammesse alla ferma minima di cui all'art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito;

b) le reclute di cui ai precedenti nn. 1 e 2 che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B*, delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, approvato con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24 (idonei ai soli servizi sedentari):

c) le reclute che, giusta comunicazione che riceveranno dai rispettivi distretti di leva, dovranno essere assegnate al 2° scaglione della R. Aeronautica, le quali saranno chiamate il 1° novembre p. v.

5. — Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella Milizia portuaria e forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (Corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligano di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

6. — Le reclute comprese nella presente chiamata la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta di soli m. 1,50 e non superiore, saranno rinviate in congedo e provviste del foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta di m. 1.50 presso gli organi di leva, debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita, venga accertata non superiore a m. 1,50.

7. — Le reclute provviste di foglio di congedo illimitato (non « provvisorio ») possono ottenere dalle competenti autorità il passaposto per l'estero senza bisogno di nulla osta dell'autorità militare.

Presentazione delle reclute.

8. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi si inizierà il giorno 23 aprile 1930 - Anno VIII.

Le reclute che si trovano in Eritrea, in Somalia in Libia e nelle isole Egee potranno presentarsi, alla stessa data del 23 aprile 1930, anzichè al distretto di appartenenza, al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore.

Le reclute comprese nella lettera *c*) del precedente n. 2 dovranno presentarsi alle armi non oltre il 23 ottobre 1930 se si trovano in paesi transoceanici, ovvero non oltre il 23 luglio 1930 se si trovano in altri paesi esteri.

9. Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi nel giorno indicato nella cartolina-precetto loro pervenuta e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo comando o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto o a tariffa militare.

Le reclute che, pur essendo comprese nella presente chiamata, non avessero ricevuto la cartolina,precetto o la ricevessero in ritardo, si dovranno presentare nei giorni indicati nello specchio che fa seguito a questo manifesto, la cui pubblicazione vale, per esse, come precetto personale.

10. — Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

11. — Alle reclute è dovuta una indennità di lire 8 per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore antimeridiane; ma è ridotta a lire 6,40 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

12. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 98, 99, 100 e 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio alle armi per ragione di studio a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono, peraltro, essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio anche coloro che si trovano nella condizione prevista dall'art. 101 dello stesso testo unico (allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle colonie italiane, o in istituti cattolici italiani all'estero per compiervi gli studi per le missioni) ed i novizi degli istituti religiosi di cui all'art. 3 del Concordato con la S. Sede.

Il ritardo del servizio per ragione di studio non può in ogni caso essere concesso a coloro che al 23 aprile 1930 abbiano compiuto il 26° anno di età, con l'avvertenza che il ritardo agli studenti delle scuole secondarie in genere non può essere concesso più di due volte.

13. — Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1931 coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 104 del testo unico suddetto (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali, ovvero allievi di ultimo corso di scuole agrarie, industriali e commerciali).

Poichè il rinvio può essere concesso soltanto due volte consecutive, coloro che avessero già beneficiato lo scorso anno del primo rinvio, potranno ottenerlo anche quest'anno per la seconda ed ultima volta.

14. — Coloro che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non hanno conseguito l'ammissione alla ferma minima ma solo il riconoscimento del relativo titolo per non aver frequentato, pur avendone

la possibilità, i corsi di istruzione premilitare o premarinara o per averli frequentati con esito sfavorevole, sono tenuti, giusta il R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, a compiere alle armi sei mesi di servizio, ma hanno facoltà di chiedere il rinvio della prestazione del servizio fino alla chiamata alle armi della primavera 1931 o al massimo (se arruolati con le classi 1909 e 1910) alla chiamata alle armi del 1932 per potere nel frattempo frequentare i corsi di istruzione premilitare o premarinara e poter così ottenere l'ammissione alla ferma minima.

15. Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera 1931 sono quelli compresi negli elenchi annessi alla « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » edizione 1930.

16. — Coloro che nei limiti indicati nei precedenti numeri 12, 13 e 15 possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire del ritardo del servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a questo Comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare.

17. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della primavera 1931 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'ascrizione alla ferma nimima e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non avere ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata o rinnovazione di assegno temporaneo, o per dichiarazione di assenza di persone di famiglia.

18. — Ai termini dell'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica, nella Guardia di Finanza e nelle legioni libiche della M.V.S.N., nella Milizia portuaria e forestale e negli altri Corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo per il tempo però in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

19. — Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1931 dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 15.

20. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

21. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Corsi per radiotelegrafisti del R. Esercito e corsi di istruzione premilitare.

22. — Le reclute fornite dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito rilasciato dai Comandi di battaglione radiotelegrafisti secondo le norme stabilite nel manifesto allegato alla circolare 49 *giornale militare* dell'anno corrente, possono, nei limiti consentiti dalle esigenze organiche, chiedere la assegnazione ai reggimenti radiotelegrafisti scegliendone anche il battaglione.

23. — Le reclute che, avendo frequentato, con esito favorevole i corsi d'istruzione premilitare, aspirino ad ottenere eventualmente la riduzione di tre mesi del servizio prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento, dovranno all'atto della loro presentazione al distretto militare produrre i documenti atti a comprovare la idoneità conseguita nei corsi predetti.

Denuncia dei titoli di studio.

24. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento, innanzi al Consiglio o alla commissione mobile di leva, all'obbligo della denuncia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denuncia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il Comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denuncia obbligatoria sono:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un R. Istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. Istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato.

iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un Regio istituto nautico;

titoli di studio ottenuti in Istituti pontifici, che, a giudizio del Ministero, possono considerarsi equipollenti a quelli delle Regie università od istituti del Regno che dànno obbligo all'ammissione ai suddetti corsi.

Corsi allievi ufficiali di complemento e corsi allievi sottufficiali.

25. — le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, per essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente numero, debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino al 31 ottobre p. v., purchè producano al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono muniti.

Le reclute invece che non posseggano i titoli di studio che fanno obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali, ma siano munite di altri titoli riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciati in congedo illimitato fino al 31 ottobre p. v. purchè facciano avere la domanda in carta bollata da L. 3 al proprio distretto di leva, comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Detti aspiranti dovranno unire alla domanda il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'Amministrazione comunale e vistata per conferma dal Prefetto.

26. — Le reclute ascritte alla ferma riducibile, le quali siano ammesse a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sia obbligatoriamente, sia facoltativamente, sono tenute a prestar servizio per il tempo che per esse verrà stabilito dal manifesto col quale saranno indetti i corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° novembre p. v.

Le reclute ascritte a ferma minima o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo, ammesse a loro domanda nei corsi allievi ufficiali di complemento, dovranno compiere la stessa ferma di cui al comma precedente.

27. — Sarà effettuato un solo corso per allievi ufficiali di complemento, che avrà inizio il 1° novembre p. v.

Nel relativo manifesto saranno fissati i criteri che dovranno regolare le ammissioni al corso.

28. — Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studi, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

29. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali da iniziarsi il 1° maggio del corrente anno dovranno presentarsi a questo distretto sotto la data che verrà loro indicata con apposita comunicazione per essere avviati a frequentare detto corso.

I militari lasciati in congedo provvisorio in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, i quali non si presentino a suo tempo per prender parte ai corsi stessi, saranno senz'altro precettati a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva, e ove non rispondano a tale precetto, saranno secondo le norme consuete, dichiarati disertori.

I militari però che, per il titolo di studio posseduto, obbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, qualora senza giustificato motivo non si presentino a suo tempo, per prender parte ai corsi stessi, saranno dichiarati disertori senza ulteriore precettazione.

Arruolamenti speciali.

30. — Le reclute che aspirino ad essere ammesse nell'arma dei carabinieri Reali, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva, in carta semplice, entro il giorno indicato nel successivo numero 34; in via eccezionale sarà dato corso alle domande presentate più tardi, non oltre però il momento della partenza per il corpo.

La ferma dei militari ammessi nell'Arma dei carabinieri Reali è di tre anni.

31. — Le reclute che desiderino prestare servizio militare nel Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea con la ferma coloniale di anni due o con la ferma ordinaria di leva, debbono farne esplicita dichiarazione scritta in carta libera e farla pervenire a questo comando di distretto militare o pel tramite del Comune di residenza, ovvero direttamente al più presto possibile e ad ogni modo non più tardi del giorno indicato nel successivo n. 34.

Le domande che giungessero dopo tale termine non saranno, di regola, prese in considerazione.

Le reclute che fossero prescelte per essere destinate nel Regio corpo di truppe coloniali in Eritrea, saranno lasciate in congedo provvisorio per essere poi incorporate in epoca che sarà successivamente destinata. La effettiva destinazione a prestar servizio in Colonia potrà esser data soltanto ad un numero limitato di reclute di mestieri speciali e però nell'interesse stesso degli aspiranti è necessario che essi alle domande alleghino i certificati che dimostrino le loro attitudini professionali.

Tutte le reclute che avranno inviato la dichiarazione di aspirare a prestare servizio in Eritrea, dovranno presentarsi a questo Comando nel giorno in cui si inizia la presente chiamata, per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio coloniale.

Avranno la preferenza le domande delle reclute che chiedano di prestare servizio nella detta Colonia con la ferma coloniale di due anni.

32. — Le reclute ammesse a prestar servizio in Eritrea hanno diritto alla paga giornaliera di L. 1,75, alla indennità coloniale di L. 3,50 giornaliere, oltre il soprassoldo fisso giornaliero di servizio speciale, per mercede di lavoro, indennità di disagiata residenza (eventuale) e soprassoldo vitto.

Le specialità in cui le reclute possono essere ammesse a prestare servizio sono le seguenti: arcionisti, armaiuoli, meccanici, fabbri, aggiustatori meccanici, disegnatori, montatori, radioelettricisti, lattonieri, radiotelegrafisti, apparecchiatori telefonici, stagnai, fotoelettricisti, tornitori.

Incorporazioni anticipate.

33. — Le reclute di professione musicanti bandisti, che siano vincolate alla ferma di leva e che aspirino all'ammissione nelle musiche militari, potranno essere ammesse alla incorporazione anticipata senza assumere ferma maggiore di quella ordinaria di leva, con destinazione alle dette musiche, facendo pervenire al proprio distretto di leva, non oltre il giorno indicato nel successivo n. 34, domanda in carta semplice corredata da tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

Si avverte però che gli aspiranti all'assegnazione come musicanti nella brigata granatieri dovranno avere la statura prescritta per tale specialità (m. 1,75); soltanto in casi eccezionali si potrà scendere fino a m. 1,65.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

34. — Per non intralciare le operazioni della precettazione, tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto (prima ammissione o continuazione del ritardo della prestazione del servizio o del rinvio ad altra chiamata, ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, ammissione nell'Arma dei carabinieri Reali e nel Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, incorporazione anticipata dei musicanti ecc.) debbono essere presentate o fatte pervenire al comando del distretto militare di leva (o al comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali) entro il giorno 15 aprile 1930. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere egualmente fatta giungere al comando del distretto, salvo a completarne al più presto la documentazione.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno l'obbligo di presentarsi fino a che non riceveranno la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 10 maggio 1930 non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo comando entro il giorno 13 maggio 1930.

35. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'Esercito, le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al Consiglio o alla Commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio, e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare di leva, non potendosene altrimenti tener conto nelle operazioni delle assegnazioni ai corpi.

Gli automobilisti di professione o per sport che desiderino avere la preferenza nell'assegnazione come automobilisti dovranno far pervenire al comando del proprio distretto di leva un certificato dell'autorità comunale ovvero una dichiarazione del Regio Automobile Club che attesti che praticano abitualmente l'automobilismo per professione o per sport.

Oggetti di corredo.

36. — Le reclute potranno chiedere di sostituire un paio di stivaletti a gambaletto con altro di loro proprietà purchè nuovo e di qualità e modello approssimativamente simile a quello in uso presso l'Esercito e prescritto per la specialità alla quale vengono assegnati.

Per detti stivaletti l'Amministrazione militare rimborserà alla recluta, al suo giungere al corpo, la somma di L. 55, ed assumerà se richiesta, la cura delle riparazioni.

Sanzioni contro gli inadempienti.

37. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'Arma dei carabinieri Reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranon spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 139 del testo unico della legge sul reclutamento del Regio esercito 5 agosto 1927, numero 1437).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal Codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

ALLEGATO 2.

Specchio indicante i giorni della presentazione delle reclute che non hanno ricevuto la cartolina-precetto.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto.	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto.
Dalla lettera A alla lettera.....	.....	.....
Dalla lettera... alla lettera.....	.....	.....

Addì 1° aprile 1930 – Anno VIII

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

.....

SPECCHIO A. ALLEGATO N. 3.

Rendiconto della chiamata alle armi della primavera 1930.

Non compresi nella chiamata	Residenti all'estero			
	Sacerdoti in cura di anime			
	Chierici ordinati in sacris e religiosi con voti			.....
	Ammessi a ferma minima			
	Limitatamente idonei (servizi sedentari)			
	Di statura non superiore a m. 1,50			
Risposero alla chiamata o furono	lasciati in congedo	fino all'apertura dei corsi allievi Ufficiali di complemento		.....
		fino all'apertura dei corsi allievi sottufficiali		
	Ricollocati in congedo per rispondere ad altra chiamata	Ammessi al ritardo del servizio	studenti di istituti superiori o secondari	.....
			studenti di teologia avviati al sacerdozio cattolico	
			allievi missionari	
		Rinviati alla chiamata della primavera del 1931	indispensabili ad aziende agricole o industriali	.....
			licenziandi di scuole agrarie, industriali o commerciali	
			in attesa dell'esito di pratiche per l'ammissione alla ferma minima	
			aventi titolo riconosciuto a ferma minima	
			per avere un fratello alle armi	
	Eliminati per ragioni sanitarie	riformati		.....
		rivedibili		
		inviati in licenza di convalescenza		
	Non assegnati	in osservazione all'ospedale o sotto rassegna		.....
		appartenenti a comuni infetti		
		per altre cause		
	Assegnati ed avviati ai corpi del R. esercito			.....
Non risposero alla chiamata	Con giustificato motivo	Già alle armi	impediti da malattie od altro	.....
			ufficiali	
			sottufficiali	
			allievi ufficiali	
			allievi sottufficiali	
			volontari ordinari nel R. esercito	
			» » nella R. marina	
			» » nella R. aeronautica	
			nella R. guardia di finanza	
			M.V.S.N. (Legioni libiche)	
			» (Milizia portuaria)	
			» (Milizia forestale)	
			agenti di custodia	
			nelle truppe coloniali	
	Senza giustificato motivo			.....
	CONTINGENTE TOTALE COMPRESO NELLA CHIAMATA			.....

Rendiconto della chiamata alle ar

SPECCHIO *C*

COMPOSIZIONE DELLA QUOTA DI RECLUTE ASSEGNATA

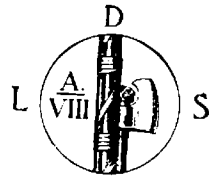
FERMA ORDINARIA						FERMA (n. 1-2-3-4 dell'art. 5			
nati nel 1909 ed arruolati con la classe 1909		nati nel 1909 e in anni precedenti		nati nel gennaio 1910	Totale ferma ordinaria	nati nel 1909 ed arruolati con la classe 1909		nati nel 19 precedenti	
prenulitari (giugno-settem. 1909)	non prenulitari (giugno-dicem. 1909)	capilista della classe 1910	arruolati in leve precedenti a quella sulla classe 1910			ammessi	riconosciuti	capitalista della classe 19	
								ammessi	ric...

lla primavera 1930.

ALLEGATO 4.

NELLA CHIAMATA DAL 23 APRILE AL 1° MAGGIO 1930

RIDUCIBILE T. U. modificato con legge 2898)					FERMA MINIMA aventi solo titolo riconosciuto (Articolo 83 T. U.)			
ti in anni al 1909	nati nel gennaio del 1910		Totale ferma riducibile					
rruolati con leve preced. a quella nella classe 1910	ammessi	riconosciuti	ammessi	riconosciuti	Arruolati con la classe 1910	Arruolati con la classe 1909	Arruolati con la classe 1908	Totale ferma minima
ione ssi riconosciuti								



PREZZO L. 1 —

(8678) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1930 - ANNO VIII — 4 APRILE

SOMMARIO

N. 185 - **16 gennaio 1930** - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 177 - Modifica all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . *Pag.* 691

» 186 - **31 gennaio 1930** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto Ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1930 - 31 gennaio 1931. . . . . » 693

» 187 - **10 febbraio 1930** - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale - Approvazione di un nuovo elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente . . . . . » 694

» 188 - **22 febbraio 1930** - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1930 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori . . . . . » 697

» 189 - **5 marzo 1930** - Anno VIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — Decreto del Ministro delle Colonie col quale si apportano varianti alla composizione della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle Colonie. . . . . » 698

LIBRERIA DELLO STATO

N. **190 - 5 marzo 1930** - Anno VIII — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — Decreto del Ministro delle Colonie col quale si apportano varianti alla composizione della Commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle Colonie. . . . . *Pag.* 699

» **191 - 23 marzo 1930** - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario. . . . . » 700

» **192 - 23 marzo 1930** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro-ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E. » scaduto il 26 febbraio 1929 . . . . . » 702

» **193 - 28 marzo 1930** - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle varie armi . . . . . » 702

» **194 - 3 aprile 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo - Dichiarazioni di accettazione di debiti . . . . . » 704

» **195 - 3 aprile 1930** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Gara militare di resistenza su lungo percorso. . . . . » 705

» **196 - 3 aprile 1930** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Corse militari nella riunione di Torino (maggio-giugno 1930) . . . . . » 708

» **197 - 3 aprile 1930** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Tessera di riconoscimento per gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina . . . . » 708

» **198 - 3 aprile 1930** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 77/28 . » 712

» 199 - 3 aprile 1930 - Anno VIII — TRASPORTI. — Rimborso di spese di trasporto 713

» 200 - 17 marzo 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Legge n. 216 - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del R. Esercito osservatori dall'aeroplano. . . . . » 714

» 201 - 17 marzo 1930 - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 217 - Modifica all'organico delle musiche presidiarie di corpo d'armata. . . . . » 715

» 202 - 17 febbraio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni concernenti le richieste di commutazione di ordini di pagamento dello stato in vaglia cambiari della Banca d'Italia . » 716

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 717

Circolare N. 185. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 177 - Modifica all'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 16 gennaio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 72, del 26 marzo 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, con le successive modificazioni,

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è aggiunto il seguente comma:

« L'accettazione o meno della domanda è rimessa al giudizio discrezionale del Ministero competente. Tuttavia, ove la domanda sia accettata, non verrà corrisposta all'ufficiale — che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione — la indennità per una volta tanto, di cui al secondo comma dell'art. 38 ».

Il presente decreto avrà vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — GAZZERA — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 151. — MANCINI.

N. 186. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1930-31 gennaio 1931.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1930 – Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COI MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1199, relativo alla costituzione della Società Cooperativa « *Unione Militare* » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, relativo alla ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1930-31 gennaio 1931, sono nominati i seguenti sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'Ente:

Sindaci effettivi:

1° Gr. uff. Eugenio PETRUCCI capo ragioniere presso il Ministero della guerra.

2° Comm. dott. Amleto ANGELELLI direttore capo di divisione al Ministero delle corporazioni.

3° Cav. uff. Giovanni BALI' capo sezione nella ragioneria del Ministero dell'aeronautica.

Sindaci supplenti:

1° Cav. uff. Renato NANI maggiore commissario del R. Esercito.

2° Cav. uff. Alberto ANGIOLILLO capo sezione al Ministero delle corporazioni.

3° Cav. Pietro ADUCCI primo segretario di ragioneria nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, li 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.

Il Ministro delle corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro delle finanze: MOSCONI.

N. 187. SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto ministeriale - Approvazione di un nuovo elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente.** — (Direzione generale di sanità militare). — 10 febbraio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1930 - Anno VIII).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396, recante provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente;

Veduto l'art. 1 del regolamento 11 aprile 1929, n. 1086, emanato per l'esecuzione della legge suindicata e la tabella *A*, annessa a detto regolamento, contenente l'elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente;

Veduto il R. decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3517, che approva la Convenzione dell'oppio conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvazione di un nuovo elenco di sostanze tossiche aventi azione stupefacente, in sostituzione di quello più sopra indicato;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente ed alle Annotazioni che vi fanno seguito, di cui alla tabella *A* annessa al regolamento approvato con R. decreto 11 aprile 1929, n. 1086, per l'esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, sulla repressione dell'abusivo commercio di sostanze tossiche aventi azione stupefacente, è sostituito quanto segue:

TABELLA *A*.

Elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente.
(Art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396).

1. Oppio grezzo, sia in polvere o granulare o mescolato con materie neutre.
2. Oppio officinale, sia in polvere o granulare o mescolato con materie neutre.
3. Estratto di oppio molle o secco.
4. Estratto di oppio-polvere, cloridrato degli alcaloidi grezzi (pantopon e similari).
5. Morfina e gli altri alcaloidi dell'oppio, sali e derivati.
6. Le preparazioni officinali e non officinali dell'oppio (esclusa la polvere del Dower) compresi i rimedi detti antiopium, contenenti morfina in proporzione superiore al 0,20 %.
7. Diacetilmorfina e Eroina, suoi sali e preparazioni.
8. Benzoilmorfina e tutti gli altri « esteri » della morfina.
9. Foglie di coca (Erythroxylon coca [Lam] Perù-Bolivia e varietà Burk (Giava).
10. Estratto di coca idroalcoolico e fluido.

11. Cocaina grezza.
12. Cocaina o metil-benzoilecgonina e gli altri alcaloidi delle foglie di coca sali e derivati, nonchè le altre preparazioni officinali e non officinali, contenenti cocaina in proporzione superiore al 0,10 %.
13. Ecgonina.
14. Canape (cannabis sativa L. var, indica).
15. Le preparazioni galeniche (estratto e tintura) della canape indiana.
16. Cloridrato di diidroossicodeinone o Eukodal.
17. Idrocodeinone o Dicodid.
18. Cloridrato di diidromorfinone o Dilaudid.

Annotazioni.

A) La codeina, la dionina, la narceina, la narcotina, la papaverina, la peronina o benzilmorfina cloridrato, e la tebaina (compresi sotto la voce « Altri alcaloidi dell'oppio » di cui al n. 5 dell'elenco) nonchè i loro sali e derivati e le preparazioni contenenti più del 0,20 % dei detti prodotti, sono inclusi nella presente tabella ai soli effetti dell'osservanza delle disposizioni del regolamento che si riferiscono alla importazione ed all'esportazione.

B) Il laudano è compreso nella presente tabella ai soli effetti dell'osservanza delle disposizioni del regolamento che si riferiscono alla importazione, alla esportazione ed al transito.

C) Le preparazioni officinali e non officinali contenenti un equivalente in morfina in proporzione non superiore al 0,20 % e quelle contenenti un equivalente in cocaina in proporzione non superiore al 0,10 %, non sono soggette alle disposizioni del regolamento.

Art. 2.

Alle « Definizioni » contenute nella citata tabella sono aggiunte le seguenti:

Benzoilmorfina. — Per benzoilmorfina si intende l'« estere » benzoico della morfina avente la formula C 24 H 23 N O 4.

Diidroossicodeinone. — Per « diidroossicodeinone » si intende il derivato della morfina avente la formula C 18 H 21 N O 4, di cui il cloridrato è conosciuto sotto il nome di « eukodal ».

Idrocodeinone. — Per « idrocodeinone ». (dicodid), si intende il derivato della morfina avente la formula C 18 H 21 N O 3.

Diidromorfinone. — Per « diidromorfinone » si intende il derivato della morfina avente la formula C 17 H 19 N O 3 di cui il cloridrato è conosciuto sotto il nome di « dilaudid ».

« *Esteri* » *della morfina.* — Per « esteri » della morfina si intendono i prodotti risultanti dall'azione di un acido sul gruppo fenolico della morfina (esterificazione).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

N. 188. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice per l'anno 1930 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 febbraio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119;
Visto l'art. 20 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;
Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1927 che detta le norme per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte relativa ai depositi cavalli stalloni;

Decreta:

La commissione giudicatrice, di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 18 agosto 1927 per gli esami degli ufficiali da

assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori per l'anno 1930, è così costituita:

Presidente.

Generale di brigata AIROLDI di ROBBIATE barone cavaliere dell'Impero austriaco nob. don Luigi, capo del servizio ippico militare.

Membri.

FOTTICCHIA prof. comm. Nello, ispettore generale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tenente colonnello di cavalleria in S. P. E. GIGLIOSI cav. Giglio, direttore di 1ª classe e comandante del personale dei depositi cavalli stalloni.

Segretario.

Tenente di amministrazione in S. P. E. LIGUORI Nunziante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.
Il Ministro dell'agricoltura e foreste: ACERBO.

(*Registrato alla Corte dei conti il* 21 *marzo* 1930, *registro* 77, *foglio* 206)

N. 189. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — **Decreto del Ministro delle Colonie col quale si apportano varianti alla composizione della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.** — (Gabinetto). — 5 marzo 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il decreto Ministeriale in data 8 giugno 1929-VII, costitutivo della Commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valor militare, per atti di valore compiuti da militari e da reparti nazionali,

da militari e da reparti indigeni, da nazionali e da indigeni non militari delle nostre colonie, di cui ai Regi decreti n. 1608 del 3 settembre 1926 e n. 676 del 25 marzo 1929;

Decreta:

A sostituire il colonnello di S. M. ROCCO cav. uff. Marziano nelle funzioni di membro della Commissione mista per l'esame delle proposte di concessione delle ricompense al valore militare per atti di valore compiuti nelle colonie è nominato il colonnello di S. M. del Comando del corpo di S. M. MANZONI cav. uff. Cesare a decorrere dal 1° marzo 1930-VIII.

Il Ministro: E. DE BONO.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 190. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - COLONIE. — **Decreto del Ministro delle Colonie col quale si apportano varianti alla composizione della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.** — (Gabinetto). — 5 marzo 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il suo decreto in data 8 giugno 1929 - Anno VII, col quale vengono nominati i componenti la Commissione mista per l'esame delle proposte di concessione di ricompense al valor militare per fatti accaduti nelle colonie;

Considerato che il tenente colonnello (S. M.) ORLANDO cav. uff. Taddeo, Capo dell'ufficio militare e membro della Commissione mista, comandanto a frequentare un corso presso la scuola di guerra, non potrà partecipare alle sedute sino al 31 maggio 1930;

Vista l'opportunità che la Commissione mista continui i suoi lavori, e che in essa sia rappresentato l'Ufficio militare;

Decreta:

Il tenente colonnello (S. M.) CONSOLI cav. Giuseppe, sottocapo dell'Ufficio militare, sostituirà nella qualità di membro della Commissione mista costituita con decreto Ministeriale in data 8 giugno 1929 - Anno VII, il tenente colonnello (S. M.) ORLANDO cav. uff. Taddeo, Capo del detto Ufficio, per il periodo 1° marzo-31 maggio 1930.

Roma, 5 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: E. DE BONO.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 191. — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 marzo 1930 - Anno VIII.

1. — Con riferimento all'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304 (circolare 557 del *giornale militare* 1924) si dispone che per il corrente anno gli esperimenti, cui devono essere sottoposti gli ufficiali inferiori di complemento delle varie armi e corpi, aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, siano svolti presso le direzioni di sanità militare e presso gli uffici veterinari di corpo d'armata in una unica sessione e precisamente il 20 ottobre p. v., con le modalità stabilite dalla circolare 411 *giornale militare* 1924.

2. — Le domande degli interessati dovranno pervenire alle singole direzioni di sanità ed uffici veterinari, per il tramite dei distretti, non oltre il 1° ottobre p. v. ed essere corredate:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; ovvero: laurea in me-

dicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista; ovvero: laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario; ovvero: laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante tutto l'anno accademico 1924-1925.

3. — Gli ufficiali che, a norma della presente circolare, chiederanno ed otterranno il trasferimento nel corpo sanitario o veterinario, s'intendono impegnati a compiere, nel corpo stesso, un servizio di durata pari alla differenza fra il servizio eventualmente prestato come ufficiale di complemento nell'arma o corpo di provenienza, e quello che avrebbero dovuto compiere se fossero stati, a suo tempo, nominati, al termine dei regolari corsi, ufficiali di complemento nel corpo sanitario o veterinario, tenuto, bene inteso, conto degli speciali obblighi di leva di ciascuno di essi.

La durata di tale servizio non potrà ad ogni modo essere inferiore ad un mese.

I comandi dei distretti, nel ricevere le domande di cui trattasi faranno il computo del servizio che ciascuno ufficiale sarà tenuto a prestare nel corpo sanitario o veterinario, entro un anno dello avvenuto trasferimento, e faranno rilasciare agli interessati apposita dichiarazione impegnativa.

4. Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari faranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione 3ª) le domande ed i risultati degli esperimenti non oltre il 10 novembre c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 192. — CONCORSI E GARE. — **Risultato del concorso al premio della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. P. E. », scaduto il 26 febbraio 1929.** — (Direzione generale di sanità militare). — 23 marzo 1930 - Anno VIII.

Per il concorso al premio della « *Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del Regio Esercito in S.P.E.* », per il quadriennio 1925-1928, scaduto il 26 febbraio 1929, sono pervenuti in tempo utile alla Direzione generale di sanità militare i titoli di 5 ufficiali medici.

La Commissione giudicatrice, di cui le circolari 543, 609 e 820 del *giornale militare* 1928, e composta del tenente generale medico in S.P.E. RIVA comm. Umberto, presidente, del maggiore generale medico in S.P.E. BERNUCCI cav. uff. Rodolfo, del maggiore generale medico in P.A. SALINARI comm. prof. Salvatore e dei professori ALESSANDRI dott. comm. Roberto e DONATI dott. comm. Mario, membri, ha ritenuto meritevoli del premio il colonnello medico CACCIA cav. prof. Filippo ed il tenente colonnello medico CASARINI cav. Arturo.

Data la difficoltà nel determinare se le pubblicazioni presentate da ciascuno dei due ufficiali siano superiori a quelle dell'altro, poichè essi hanno svolta la loro attività in campi differenti, il premio verrà diviso in parti uguali fra i due predetti ufficiali superiori medici, colonnello CACCIA cav. prof. Filippo e tenente colonnello medico CASARINI cav. Arturo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 193. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle varie armi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 marzo 1930 - Anno VIII.

Con riferimento al paragrafo 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926),

I seguenti ufficiali delle varie armi sono ammessi agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per l'anno 1930:

Arma di fanteria.

Maggiore	GLORIA Mario.
»	ARDU Vincenzo.
»	GIROLA Italo.
»	MARCIAS Ernesto.
1° Capitano	CELENTANI Marcello.
»	TABY Vincenzo.
»	COHEN Moisè.
»	STEFANELLI Giuseppe.
»	ROSSETTINI Vespasiano.
Tenente	SANTORO Olinto.
»	SONETTI Francesco.
»	MALIZIA Nicola.
»	SANTILLI Guido.
»	BORIN Primo.

Arma di cavalleria.

Capitano	DURANTI Mario.
Tenente	GRANDI Mario.

Arma di artiglieria.

Maggiore	TIBY Ottavio.
1° Capitano	TIRINDELLI Achille.
»	RAUDINO Salvatore.
Capitano	WIEL Giovanni.
Tenente	CARRACINI Galliano.
»	BONZANI Cesare.
»	SIMONETTI Arturo.
»	COGNI Aleardo.
»	SALVATI Giuseppe.
»	CAROLLO Olindo.
»	GACHET Edoardo.

Servizio tecnico di artiglieria.

Maggiore MASSAIOLI Italo.
» CIGNOLINI Marcello.

Genio.

Capitano TANFERNA Mario.
Tenente CAPPELLI Luigi.

Servizio specialisti del genio.

Maggiore PACE Ignazio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 194. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di bollo – Dichiarazioni di accettazione di debiti.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 3 aprile 1930 – Anno VIII.

Il Ministero delle finanze comunica che le dichiarazioni di riconoscimento di addebiti, derivanti da personale responsabilità, rese sia da ufficiali in S.P.E. sia da ufficiali in congedo, se sono rilasciate quando il debito è accertato soltanto in via amministrativa, devono essere scritte su carta da L. 5 ai sensi dell'art. 6 della tariffa, allegato *A*, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, e registrato in termine normale, perchè rivestono carattere contrattuale e non semplicemente amministrativo; se, invece, vengono rilasciate dopo che è intervenuta la sentenza di condanna, sono esenti da bollo, perchè si tratta di documenti formali di conferma, rilasciati nel pubblico interesse per fornire all'amministrazione il modo più spedito per realizzare il proprio credito, già reso effettivo dalla sentenza, ed in conseguenza può anche prescindersi dalla registrazione, dato che questa dovrebbe aver luogo gratuitamente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 195. — CONCORSI E GARE. — **Gara militare di resistenza su lungo percorso.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 aprile 1930 - Anno VIII.

1. Nell'ultima decade del mese di maggio 1930 avrà luogo nei dintorni di Torino una gara militare di resistenza su lungo percorso.

2. Potranno parteciparvi tutti gli ufficiali in S. P. E. di arma a cavallo, appartenenti a corpi, comandi, istituti e servizi dislocati nel territorio della prima circoscrizione (§ 19 circ. 769 *giornale militare* 1927), montati su cavalli di proprietà o di carica regolarmente iscritti nei ruoli di servizio.

3. Saranno costituite due categorie — alla prima saranno assegnati i cavalli di proprietà (e di agevolezza) degli ufficiali; alla seconda, i cavalli di carica.
Le prove saranno uguali per entrambi le categorie; i premi saranno, invece, attribuiti separatamente, con graduatoria per categorie.

4. I cavalli dovranno essere montati dai rispettivi proprietari, o, per i cavalli di carica, dagli ufficiali che li hanno in consegna.
Chi iscrive due cavalli potrà farne montare uno da altro ufficiale.

5. La prova consiste in quattro marcie da compiersi in quattro giornate successive e da un percorso al galoppo da compiersi il quinto giorno.
Dette marcie, durante le quali si supererà la quota di metri 1000, avranno le seguenti lunghezze:

1° giorno (27 maggio) km. 55, velocità oraria km. 13;

2° giorno (28 maggio) km. 71.300, velocità oraria km. 10;

3° giorno (29 maggio) km. 97.400, velocità oraria km. 14;

4° giorno (30 maggio) km. 53.300, velocità oraria km. 13;

5° giorno (31 maggio) percorso di metri 2000 con ostacoli regolamentari, velocità 350 metri al minuto primo.

Durante ogni tappa i concorrenti dovranno compiere possibilmente un tratto più o meno lungo di percorso in campagna.

Le velocità di marcia potranno essere modificate dalla giuria, fermo restando i vantaggi e le penalità.

6. Durante le 4 marcie gli ufficiali svolgeranno brevi e semplici temi di carattere logistico e tattico:

La classifica sarà fatta nel seguente modo:

a) concorrono a formare la classifica:

1) il tempo impiegato a percorrere ogni tappa:

2) il modo come sono stati svolti i temi;

3) le condizioni dei cavalli al termine di ogni tappa e dopo il percorso al galoppo del 5° giorno;

b) ad ogni concorrente sarà attribuita, prima delle prove, una dotazione di 100 punti a cui saranno aggiunti o sottratti i punti di vantaggio o di penalizzazione;

c) la classifica finale sarà data dal numero dei punti che formeranno la dotazione dei singoli cavalieri rimasti in gara al termine di essa.

A parità di punti, sarà data la preferenza al cavaliere che avrà impiegato meno tempo a percorrere complessivamente le 4 marcie; in caso vi fosse ancora parità, a quello che avrà avuto un miglior tempo nelle singole prove nel seguente ordine: terza tappa, seconda tappa, quarta tappa, prima tappa, prova di galoppo.

8. *Premi.* — Alla prima categoria sono assegnati i seguenti premi:

1° premio L. 4000;
2° » » 3000;
3° » » 2000;
4° » » 1000.

Alla seconda categoria:

1° premio L. 1000;
2° » » 600;
3° » » 500;
4° » » 400.

Soprapremi per cavalli italiani:

1° arrivato L. 1000;
2° » » 600;
3° » » 500;
4° » » 400.

Potranno essere assegnati come premi anche oggetti.

9. Peso minimo kg. 75.

10. Ufficiali e cavalli saranno in completa uniforme e bardatura di marcia.

11. La direzione e l'organizzazione della gara è affidata al I comando superiore di cavalleria che agirà dietro le direttive dell'ispettorato delle truppe celeri.

12. Chiusura delle iscrizioni: ore 12 del giorno 10 maggio, presso il 1° comando superiore di cavalleria.

13. I concorrenti riceveranno ordini diretti dal commissario militare del I corpo d'armata (comandante I comando superiore di cavalleria) sia per la loro presentazione a detto commissario, sia per tutte le ulteriori modalità della gara.

14. Ai concorrenti saranno concesse, per i giorni 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 maggio e per i giorni di viaggio, le facilitazioni di cui alla circolare 769 del *giornale militare* 1927.
Nel caso che un ufficiale monti un cavallo di altro ufficiale (vedere precedente comma 4) riceverà il rimborso delle spese sostenute per il suo trasporto personale e le indennità di missione per le giornate di viaggio e per quelle delle prove.

15. Ai cavalli che effettivamente prenderanno parte alle gare sarà concesso, per i mesi di aprile e di maggio, una razione di 6 kg. di foraggio e di 6 kg. di avena.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 196. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari nella riunione di Torino (maggio - giugno 1930).** — (Servizio ippico e veterinario). — 3 aprile 1930 - Anno VIII.

E' approvato il programma delle seguenti corse militari:

Premio Conte Verde: 18 maggio (siepi hunters militare fuori serie) L. 5000, m. 2800 circa;

Premio Pinerolo: 19 giugno (siepi hunters militare fuori serie) L. 5000, m. 2800 circa.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a dette corse in base alle disposizioni contenute nella circolare 769 *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 197. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Tessera di riconoscimento per gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — 3 aprile 1930 - Anno VIII.

1. — Questo Ministero determina che i sottotenenti di complemento siano muniti, durante il servizio di prima nomina, di una tessera di riconoscimento.

2. — La tessera, di cartoncino duro e conforme al modello allegato, è rilasciata dal comando del corpo presso il quale l'ufficiale viene destinato: in caso di trasferimento, verrà apportata sulla tessera la relativa variazione firmata dal comandante del corpo ricevente.

3. — Presso ogni corpo dovrà tenersi al corrente un registro indicante le generalità di ogni ufficiale in possesso della tessera, il numero, la data di rilascio e quella di ritiro del documento, nonchè le eventuali variazioni apportatevi.

4. — All'atto in cui l'ufficiale viene collocato in congedo per ultimato servizio, il comando del corpo che congeda l'ufficiale ritira la tessera.

5. — Le tessere ritirate saranno distrutte e verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia resterà presso il corpo, l'altra sarà trasmessa al Ministero della guerra - Direzione generale personali civili e affari generali. Sul verbale sarà fatto cenno delle variazioni di cui al precedente n. 2.

6. — I corpi richiederanno le tessere occorrenti alla predetta Direzione generale del Ministero, che ne curerà la stampa, la provvista e relativa numerazione, tenendo nota, in apposito registro, delle distribuzioni effettuate a ciascun ente.

7. — La presente circolare andrà in vigore dal 1° luglio c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Lato esterno della tessera

4

1

R. ESERCITO ITALIANO

a) .....

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

PER

UFFICIALI DI COMPLEMENTO

IN SERVIZIO DI 1ª NOMINA

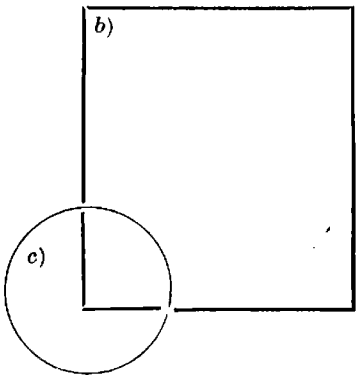
N.° .....

10 cm.

7 cm.

Lato interno della tessera

2 3



TESSERA N. ..... (1)

rilasciata al S. Tenente di complemento in servizio di 1ª nomina

Sig. .....

.....

Addì .....

.....

d)

VARIAZIONI (2)

.....

.....

Addì ..... *Il* .....

.....

.....

Addì ..... *Il* .....

.....

.....

Addì ..... *Il* .....

.....

.....

Addì ..... *Il* .....

Note - (1) La presente tessera è rilasciata esclusivamente durante il servizio di 1ª nomina ed è ritirata dal Comando del Corpo all'atto del congedamento dell'ufficiale.

(2) In questo quadro vengono indicati i trasferimenti durante il servizio di 1ª nomina. La variazione deve essere firmata dal Com. del Corpo ricevente.

a) Bollo lineare del Corpo che rilascia la tessera.
b) Fotografia, in uniforme, dell'ufficiale, con la sua firma.
c) Bollo del Corpo che rilascia la tessera.
d) Firma del Comandante del Corpo e Bollo dell'ufficio.

N. 198. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 77/28.** — (Direzione generale di artiglieria e automobilismo). — 3 aprile 1930 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento per una batteria controaerei da posizione da 77/28 » che a cura dell'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero sarà distribuito come appresso:

Ministero della guerra:

Direzione generale artiglieria e autom.	copie	8
Direzione generale del genio	»	2

Ministero delle finanze:

Provveditorato generale dello Stato	»	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	5
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ipettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	3
Comandi di Corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2

Comando generale M. V. S. N.:

Ispettorato D. A. T.	»	5
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Comando della scuola d'applicazione di artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della R. Accademia militare di fanteria e cavalleria - Modena	»	2
Comando della R. Accademia militare di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	5
Comandi di artiglieria di Corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
1° centro esperienze d'artiglieria	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	1

Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione artiglieria per la Sicilia - Sezione artiglieria per la Sardegna . . . . . » 2
Comandi del 1°, 3° 8° e 13° centro contraerei . . . . . » 10
Direzione della rivista di artiglieria e genio . . . . . » 2

Il prezzo di ogni esemplare della pubblicazione di cui trattasi, che è « fuori commercio », è di L. 1,20; la pubblicazione stessa non verrà però posta in vendita.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 199. TRASPORTI. — **Rimborso di spese di trasporto.** — (Direzione generale dei servizi logistici – Ufficio trasporti). — 3 aprile 1930 – Anno VIII.

L'esempio allegato alla circolare 696 *giornale militare* 1927, relativo alla tassazione a tariffa militare di una spedizione di masserizie, è sostituito da quello allegato alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Esempio:

Una spedizione di kg. 1853 di masserizie, effettuata a collettame ed a P. V. da Brindisi a Fortezza, viene tassata a tariffa militare, come segue:

intera percorrenza km. 1071;

peso delle masserizie kg. 1853, ossia kg. 1860, con l'arrotondamento;

prezzo per l'intera percorrenza e per tonnellata lire 52,6833, ossia lire 52,68, essendo la 3ª cifra decimale inferiore a 5;

diritto fisso di scarico o carico: lire 0,625, ossia lire 0,63, con l'arrotondamento, per tonnellata.

Prezzo per l'intera spedizione:

L. 52,68 × tonn. 1,86 = L. 97,9848
arrotondato a . . . . . L. 98 —
L. 98,00 × 400 % . . . . . » 392 —

Prezzo totale . . . L. 490 — L. 490 —

Diritto fisso di carico o scarico:

L. 0,63 × tonn. 1,86 = L. 1,1718 arrotondato a	L.	1,17
L. 1,17 × 400 %	»	4,68
Totale per una sola operazione di carico o scarico . . .	L.	5,85
L. 5,85 × 2 (operazione di carico e scarico).	L.	11,70

Diritto di emissione lettera di avviso:

L. 0,05 che aumentato del 400 % importa . .	L.	0,25
tassa addizionale pro-mutilati	»	0,05
Totale . . .	L.	502 —
Arrotondamento alla lira superiore . . .	»	—
Importo della spedizione . . .	L.	502 —

N. 200. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 216 – Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del R. Esercito osservatori dall'aeroplano.** — (Gabinetto). — 17 marzo 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 201. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 217 - Modifica all'organico delle musiche presidiarie di corpo d'armata.** — (Gabinetto). — 17 marzo 1930 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata è il seguente:

1 sottufficiale vice-capobanda;
9 sergenti maggiori o sergenti musicanti;
10 caporali maggiori o caporali musicanti;
20 allievi musicanti (volontari ordinari o di leva);
6 aspiranti allievi musicanti (volontari ordinari o di leva).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 202. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Disposizioni concernenti le richieste di commutazione di ordini di pagamento dello Stato in vaglia cambiari della Banca d'Italia.** — (Ragioneria centrale). — 17 febbraio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 71, del 25 marzo 1930 - Anno VIII).

Con riferimento alla circolare 648 del *giornale militare* del 1926, porto a conoscenza degli enti dipendenti il decreto del Ministero delle finanze n. 1882 del 17 febbraio 1930, i quali dovranno curarne l'applicazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, che autorizza l'estinzione degli ordini di pagamento emessi a favore dei creditori dello Stato, mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale o commutazione in vaglia cambiari;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1926, n. 16784, col quale si sono dettate le norme per l'esecuzione del ricordato R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, ed a parziale modifica delle norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto stesso;

Determina:

La firma del creditore sulla richiesta di commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia degli ordini di pagamento da emettersi dallo Stato deve essere autenticata. E' valido all'uopo anche un visto di autenticità apposto gratuitamente dai funzionari preposti ai servizi o dal capo delle sezioni di Tesoreria, che dichiarino di aver conoscenza personale e diretta del creditore, ed essere la firma apposta alla loro presenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

ERRATA-CORRIGE

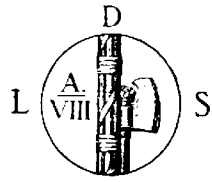
Dispensa 44, anno 1929-VIII, circolare 503:

A pagina 2127, depennare i seguenti ufficiali: capitano CASULI Battista, tenente CANEVARI Gustavo, tenente BORLANDI Giuseppe;

A pagina 2128, aggiungere il capitano MATTINA Roberto del 2° bersaglieri;

A pagina 2129, depennare il tenente PALMA Francesco;

A pagina 2130, depennare il tenente TABOGA Antonio.



PREZZO L. 1 —

(8678) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1930 - ANNO VIII — 11 APRILE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 203 - 17 marzo 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 186 - Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1929-30. . . *Pag.* 721

» 204 - 17 marzo 1930 - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA - AVANZAMENTO. — R. decreto n. 240 riguardante modifica al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 . . . . . » 723

» 205 - 20 marzo 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 247 - Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi . . . . . » 724

» 206 - 24 marzo 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 257 - Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, presidi o vice presidi. . . . . » 725

LIBRERIA DELLO STATO

N. 207 - 28 marzo 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatoria dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio idonei al grado di capo disegnatore tecnico (9°) . . *Pag.* 727

» 208 - 29 marzo 1930 - Anno VIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . » 728

» 209 - 3 aprile 1930 - Anno VIII. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento del carro armato « Fiat » 3000 A. e B. - Pubblicazione n. 2063 Edizione 1930. . . . . » 729

» 210 - 3 aprile 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » 730

» 211 - 10 aprile 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi motomezzi e biciclette . . . . » 731

« 212 - 10 aprile 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia . . . . . » 731

» 213 - 10 aprile 1930 - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali di stato maggiore. » 734

» 214 - 10 aprile 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria . . . . . » 734

» 215 - 10 aprile 1930 - Anno VIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Attacco duplice della cinghia nei moschetti Mod. 91/24 e mod. 91 T. S. modificati (*Con una tavola di disegno*). . . . . » 739

NOTIFICAZIONE . . . . . » 741

ERRATA CORRIGE. . . . . » 741

Circolare N. 203. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 186 – Variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1929-30.** — (Ragioneria centrale). — 17 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 72, del 26 marzo 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936; 13 giugno 1929, nn. 956, 957 e 963; 17 giugno 1929, nn. 959, 961, 962 e 971; 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, nn. 1034 e 1036;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1929-30, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella *A*, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *in aumento*:

Cap. n. 12 — Pensioni ordinarie	L.	39.500.000
Cap. n. 13 — Indennità per una sola volta, ecc. . .	»	100.000
Cap. n. 15 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi, ecc.	»	14.150.000
Cap. n. 18 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc.	»	210.000
Cap. n. 49 — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi	»	245.000
Cap. n. 51 — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. .	»	95.000
TOTALE *degli aumenti*	L.	54.300.000

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 204. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA - AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 240 riguardante modifica al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.** — (Direzione generale, leva sottufficiali e truppa). — 17 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 78, del 2 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

E' approvata la seguente variante al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento del Regio esercito approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626:

Al paragrafo 40, dopo il primo capoverso, aggiungere:

« Per l'avanzamento a tutti i gradi di sottufficiale e truppa dell'arma dei carabinieri Reali, le Commissioni che compilano i suddetti specchi di proposte d'avanzamento saranno sempre presiedute dai comandanti di legione o reparti corrispondenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 209. — MANCINI.

N. 205. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge 247 – Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi.** — (Gabinetto). — 20 marzo 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 79, del 3 aprile 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 206. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 257 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, presidi o vice presidi.** — (Gabinetto). — 24 marzo 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 82, del 7 aprile 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice podestà, presidi o vice presidi, *nel testo modificato che segue*:

Regio decreto-legge 14 *novembre* 1929, n. 2012:

Art. 1.

L'impiegato civile di ruolo non può rivestire la carica di podestà o di vice podestà senza il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipende.

L'impiegato nominato podestà o vice podestà è collocato in aspettativa con privazione delle competenze comunque inerenti all'impiego statale, quando il Comune di cui è podestà o vice podestà abbia popolazione non inferiore a 20.000 abitanti, giusta l'ultimo censimento, oppure appartenga a Provincia diversa da quella in cui ha sede l'ufficio statale cui l'impiegato è addetto, nonchè in tutti i casi in cui, a giudizio insindacabile del Ministro interessato, d'intesa con quello per le finanze, l'esercizio delle funzioni podestarili sia ritenuto inconciliabile con la piena osservanza dei doveri relativi all'impiego statale.

Il tempo trascorso in aspettativa per nomina a podestà o a vice podestà è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e per l'eventuale progressione nel ruolo ed è riscattabile agli effetti della pensione, mediante versamento dell'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che sarebbe stata rilasciata se l'impiegato fosse rimasto in attività di servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, oltre che ai personali civili dello Stato disciplinati dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a tutti gli altri dipendenti statali di ruolo pei quali vigono speciali ordinamenti, nonchè ai maestri elementari inscritti nei ruoli dei Provveditorati regionali scolastici ed al personale delle scuole ed istituti di istruzione mantenuti con concorso dello Stato.

Non si applicano ai professori delle Università ed Istituti superiori.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai personali in esso contemplati che siano nominati presidi o vice presidi delle Amministrazioni provinciali.

Il loro collocamento in aspettativa con privazione delle competenze annesse all'impiego ha luogo, oltrechè nel caso di inconciliabilità dell'incarico di preside o di vice preside con l'osservanza dei doveri inerenti all'impiego, quando l'incarico si esplichi in Provincia diversa da quella in cui ha sede l'ufficio statale cui essi sono addetti.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno,* sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI

N. 207. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatoria dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio idonei al grado di capo disegnatore tecnico** (9°). — Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 marzo 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami di idoneità, indetti con decreto Ministeriale del 2 settembre scorso anno, per il conferimento di cinque posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio (grado 9°) e visti i risultati degli esami stessi;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1929, pubblicato nel *giornale militare ufficiale* dell'11 gennaio corrente anno (circolare 13), col quale fu, tra altri, approvato il risultato del concorso per merito distinto indetto per tre posti di capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio e considerato che il disegnatore tecnico GROPPO Giuseppe, pur avendo superato il concorso stesso, non fu compreso tra i vincitori, perchè collocato al quarto posto nella graduatoria;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 novembre 1927, circa il criterio da seguire per l'attribuzione del coefficiente relativo all'anzianità di grado, di cui all'ultimo comma dell'art. 42 del citato R. decreto 30

dicembre 1923, n. 2960, per la formazione della graduatoria degli impiegati che hanno superato l'esame di idoneità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio idonei al grado di capo disegnatore tecnico (9°):

	Voti riportati negli esami	Coefficiente relativo all'anzianità nel grado	Totale
1. — AMBROSINI Alfonso	15.33	17	32.33
2. — PELLEGRI Gino	15.67	15	30.67
3. — FERIOLI Giuseppe	14 —	16	30 —
4. — COSTADONI Guido	15 —	14	29 —
5. — GROPPO Giuseppe	16 —	12	28 —
6. — REVERBERI Paolo	14.66	13	27.66

Roma, addì 28 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 208. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 29 marzo 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1929, che nomina il generale di divisione SIRCANA comm. nob. don Silvio, membro del Comitato suddetto;

Decreta:

Il generale di divisione SIRCANA comm. nob. don Silvio cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col Regio decreto sopra citato, ed è sostituito, a decorrere dal 1° aprile 1930, dal maggiore generale GUASCO comm. Giuseppe, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 209. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno di caricamento del carro armato «Fiat» 3000 A e B - Pubblicazione n. 2063 - Edizione 1930.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 3 aprile 1930 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il « Quaderno di caricamento del carro armato Fiat 3000 A. e B. - Pubblicazione n. 2063, Edizione 1930 - che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di Stato Maggiore	copie	5
Direzione generale di artiglieria e automobilismo	»	12
Direzione generale del genio	»	2
Direzione generale di sanità militare	»	2
Ragioneria centrale	»	2
Comandi designati d'armata	»	1
Comando generale dell'Arma dei CC. RR.	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	5
Ispettorato del genio	»	2
Ispettorato delle truppe celeri	»	3
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	5
Ispettorato tecnico automobilistico	»	5
Comandi di Corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2

Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	copie	2
Comando della R. Accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria - Modena	»	2
Comando della scuola di applicazione di fanteria - Parma	»	2
Comando della scuola di applicazione di cavalleria - Pinerolo	»	2
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento	»	1
Comandi scuole allievi sottufficiali	»	1
Comandi di artiglieria di Corpo d'armata e delle isole	»	1
Ispettorati di mobilitazione	»	1
Direzione dell'officina automobilistica R. Esercito - Bologna	»	5
Comando reggimento carri armati - Roma	»	56
Direzioni di artiglieria di Corpo d'armata e delle isole	»	2
Rivista di artiglieria e genio	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 3; la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 210. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 aprile 1930 – Anno VIII.

Questo Ministero ha proceduto alla ricompilazione della *Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di leva* tenendo conto di tutte le disposizioni successivamente emanate in materia.

A cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) la Raccolta stessa sarà diramata alle autorità e nella misura indicata nella circolare 214 del *giornale militare* del 1926.

In occasione della prossima chiamata alle armi dovranno essere osservate pei ritardi ed i rinvii le norme contenute nella nuova Raccolta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 211. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 10 aprile 1930 - Anno VIII.

A seguito della circolare 161 del *giornale militare* 1930 e con riferimento alle disposizioni della circolare 395 *giornale militare* 1929 (penultimo capoverso - art. 2) si comunicano le seguenti variazioni verificatesi nei listini della ditta Pirelli:

a) dal 1° febbraio 1930 è stato emesso un supplemento al listino 984 B, relativo al nuovo tipo di coperture auto a cerchietti denominato: « Stella Bianca ».
Sui prezzi del listino precitato rimane valido lo sconto contrattuale attualmente in vigore del 22 per cento;

b) dall'8 marzo 1930 è stato apportato un ribasso del 5 per cento sui prezzi segnati nel listino « Pneumatici per automobili » n. 984 del 1° febbraio 1930.

Detto ribasso non devesi intendere applicato anche al supplemento del suddetto listino, relativo alle « Coperture tipo Stella Bianca ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 212. — AVANZAMENTO. — **Corso d'istruzione per ufficiali in A.R.Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 aprile 1930 - Anno VIII.

Presso le scuole centrali militari di Civitavecchia si svolgerà dal 1° al 30 settembre un corso di istruzione per tenenti colonnelli e capitani in A.R.Q. compresi nei limiti di anzianità di cui alla circolare 437 del *giornale militare* 1929.

Si pubblicano qui di seguito i nomi di detti ufficiali, i quali si dovranno presentare al comando delle scuole centrali la mattina del giorno precedente l'inizio del corso.

Fanteria.

Ten. colonn. GRECO Paolo, divisione Napoli.
» » SORIA Adolfo, divisione Roma.
» » BANDI Livio, divisione Novara.
» » MATURI Antonio, divisione Roma.
» » JANNI Vincenzo, divisione Roma.
» » GRENGA Benedetto, divisione Roma.
» » NICOLINI Salvatore, divisione Palermo.
» » SLINGER Guido, divisione Firenze.
» » SAMBRI Primo, divisione Firenze.
» » SILVANO Pietro, divisione Roma.
» » COLANGELO Vincenzo, divisione Bari.
» » RUSCONI Cesare, divisione Roma.
» » PANTAROTTO Alessandro, divisione Padova;
» » ROTA Ugo, divisione Torino.
» » LONGO Giovanni, divisione Chieti.
» » SERGARDI Achille, divisione Firenze.
» » BRANCATI Corrado, divisione Roma.
» » PERRUNA Assunto, divisione Napoli.
Capitano VIGLIENZONI Alfredo, distretto Savona.
» NAPOLI Mattia, distretto Napoli.
» LIZZI Giuseppe, distretto Genova.
» PROVISIONATO Francesco, distr. Milano.
» CEO Giuseppe, distretto Verona.
» GRILLO Giuseppe, distretto Milano.
» DI STEFANO Sebastiano, distretto Roma.
» SALEMME Antonio, distretto Milano.
» VENTURA Angelo, distretto Milano.
» CELLERINO Enrico, distretto Milano.
» CURTI Luigi, distretto Milano.
» VINCENTI MARERI G. Batt., distr. Orvieto.
» GRIMALDI Giuseppe, distretto Foggia.
» CHIARI Renato, distretto Roma.
» ANZANO Francesco, distretto Napoli.
» COMUNALE Filiberto, distretto Taranto.
» COMIN Ettore, distretto Mondovì.
» OLIVIERI Oliviero Giuseppe, distr. Firenze.

Capitano MARANO Luigi, distretto Ravenna.
» BERTINI Umberto, distretto Belluno.
» SCIPPA Francesco, distretto Roma.
» CARRUBBA Salvatore, distr. Caltanissetta.
» TURRI Pasquale, distretto Cuneo.
» CLEMENTI Vico, distretto Roma.
» POLACCO Luigi, distretto Treviso.
» ALBINI Luigi, distretto Roma.
» SERANTONI Mario, R.C.T.C. Cirenaica.
» CRESCENZI Quirino, Ministero Guerra.
» MION Francesco, distretto Bassano.

Cavalleria.

Ten. colonn. LIBERATI Enrico, divisione Roma.
Capitano DE LANDERSET Severino, distretto Chieti.
» DE LUCA Ugo, distretto Napoli.
» ACQUARONE Pietro, distretto Verona.
» MONCADA Ugo, distretto Palermo.

Artiglieria.

Ten. colonn. CAMICCIA Silvio, divisione Alessandria.
» » TANFANI Emilio, divisione Roma.
» » MODOTTI Enrico, divisione Firenze.
» » VOGLINO Raimondo, divisione Firenze.
» » FEDELE Alfredo, divisione Verona.
» » POZZOLINI Eugenio, divisione Firenze.
» » POZZATI Ferdinando, divisione Torino.
» » FASELLA Eugenio, divisione Roma.

Genio.

Ten. colonn. FERRONI Attilio, divisione Bologna.
» » RIMEDIOTTI Alberto, divisione Torino.
» » STIVALA Rodolfo, divisione Alessandria.
» » INTERLANDI PIZZUTI Rosario, comando militare Sicilia.
» » ROSSI Giuseppe, comando militare Roma.
» » MANINI Daniele, divisione Roma.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 213. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali di Stato Maggiore.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 aprile 1930 - Anno VIII.

1. I sottonotati ufficiali di stato maggiore, che hanno frequentato il primo corso di osservazione aerostatica di cui alla circolare n. 662 del *giornale militare* 1929 - anno VIII, hanno conseguito il brevetto di osservatore del pallone frenato a decorrere dal 1° febbraio c. a.:

Ten. colonn. di S. M. MARCHEGIANO cav. Luigi,
» » » PRIMIERI cav. Clemente.
Maggiore di fanteria GHERZI cav. Luigi,
» » » TRIONFI cav. Alberto,
» » » RAO TORRES cav. Ugo,
» » » MALTESE cav. Gaetano,
Capit. di St. Magg. CIGLIANA Carlo,
Capitano di fanteria CACCIO' Renzo.

2. — Sui libretti personali dei predetti ufficiali dev'essere apposta l'annotazione prescritta dal n. 7 della citata circolare 662.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 214. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla Milizia universitaria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 aprile 1930 - Anno VIII.

1. — Col 15 luglio 1930 verrà iniziato il primo periodo delle speciali istruzioni d'arma per gli allievi ufficiali di complemento dei corsi universitari che abbiano compiuto il primo periodo d'istruzione presso le università.

Tali istruzioni saranno impartite presso le seguenti scuole:
Moncalieri per la fanteria di linea;
Milano, per i bersaglieri e gli alpini;

Pinerolo per la cavalleria;
Lucca per l'artiglieria da campagna;
Bra per l'artiglieria da montagna;
Verona per il genio (zappatori, minatori, telegrafisti e radiotelegrafisti).

Il numero di allievi da ammettere a ciascuna scuola è il seguente:

Fanteria di linea	N. 560
Bersaglieri	» 30
Alpini	» 65
Cavalleria	» 40
Artiglieria da campagna	» 230
Artiglieria da montagna	» 40
Genio zappatori-minatori	» 50
Genio telegrafisti	» 25
Genio radiotelegrafisti	» 25

Non verranno fatti corsi per l'artiglieria pesante, pesante campale, da costa e controaerei, nè per i pontieri e lagunari del genio.

2. — Gli studenti delle Regie scuole d'ingegneria, dei Regi politecnici, quelli delle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, gli studenti di chimica pura e di chimica industriale, nonchè quelli dell'Istituto superiore navale, dovranno essere assegnati alle scuole per l'artiglieria e per il genio.

Gli studenti delle altre facoltà, compresi quelli di medicina, chimica-farmacia e veterinaria, dovranno essere assegnati alle scuole per la fanteria e la cavalleria.

In eccezione alle norme suindicate, per i presenti corsi è data facoltà di scelta dell'arma e delle specialità agli studenti che abbiano seguito due corsi di cultura militare ed abbiano superato i relativi esami. Per gli studenti, però, delle scuole di ingegneria, dei politecnici e delle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, i quali hanno l'obbligo di frequentare i corsi d'artiglieria o del genio, la possibilità di scelta sarà limitata alle armi stesse e loro specialità.

3. — Al termine dei corsi allievi ufficiali universitari, gli studenti di medicina, chimica-farmacia e veterinaria conse-

guiranno la nomina a sottotenente di complemento nell'arma di cui avranno seguito i corsi e vi presteranno il servizio di prima nomina, salvo ad ottenere dopo, in base all'art. 23 del R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929 che ha approvato il Testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, il passaggio nei corpi sanitario e veterinario, con l'obbligo di prestare un ulteriore servizio da ufficiale nei corpi stessi da stabilirsi dal Ministero, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese.

4. — I comandi di corpo d'armata nel cui territorio si sono svolte le istruzioni e le lezioni durante l'anno accademico, trasmetteranno, non oltre il 30 corrente, le domande degli allievi e i documenti di ciascuno di essi al comando di corpo d'armata, nella cui circoscrizione trovasi la scuola presso la quale dovrà svolgersi il corso prescelto.

Le domande che non fossero in armonia con i criteri indicati dal n. 2 della presente circolare, dovranno essere restituite agli studenti interessati, con invito a ricompilarle indicando l'arma preferita entro i limiti fissati dal numero anzidetto.

5. — I comandi di corpo d'armata, nella cui circoscrizione trovansi le scuole presso cui dovranno svolgersi i corsi, decideranno sull'ammissibilità ai corsi stessi e sull'assegnazione all'arma o specialità, tenendo presenti le aliquote di ammittendi per ciascuna arma o specialità ed in base ai titoli di studio degli aspiranti.

Per gli studenti appartenenti allo stesso anno di studio universitario, la precedenza verrà stabilita in base alla media aritmetica dei voti risultanti dai titoli presentati.

6. — Le domande degli aspiranti che, in base alle graduatorie stabilite, non trovassero posto nell'arma o specialità prescelta, saranno trasmesse ai comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione si svolge il corso al quale l'aspirante deve essere assegnato in base ai criteri sopra indicati.

Conseguentemente il comando del corpo d'armata di Milano trasmetterà al comando del corpo d'armata di Torino, per l'ammissione al corso di fanteria di linea, le domande degli esuberanti ai corsi dei bersaglieri e degli alpini.

Il comando del corpo d'armata di Torino provvederà ad assegnare al corso di fanteria gli esuberanti al corso di cavalleria.

Il comando del corpo d'armata di Verona trasmetterà al comando del corpo d'armata di Alessandria o di Firenze per l'assegnazione all'artiglieria da montagna o da campagna, le domande degli esuberanti ai corsi del genio dopo effettuata la perequazione tra le specialità di questa arma.

Viceversa, se del caso, i comandi di corpo d'armata di Alessandria e di Firenze trasmetteranno a quello di Verona le domande degli esuberanti ai corsi di artiglieria per l'assegnazione ad uno dei corsi del genio.

7. I comandi di corpo d'armata comunicheranno entro il 31 maggio p. v. al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero degli ammessi ai vari corsi.

Il Ministero si riserva di fare quegli spostamenti che ritenesse necessari informandone i competenti comandi di corpo d'armata. Questi poi provvederanno alla definitiva assegnazione ed avvertiranno i comandi di distretto, ai quali appartengono gli studenti, per le conseguenti partecipazioni agli interessati.

8. — Dopo avere avuto partecipazione della loro assegnazione e non oltre il 1° luglio p. v. gli allievi ufficiali dovranno presentarsi al distretto di residenza per essere sottoposti a visita medica.

In tale visita dovrà accertarsi la loro idoneità ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui sono stati assegnati.

L'esito della visita sarà dai comandi di distretto comunicato ai comandi di corpo d'armata dai quali dipende la scuola cui gli allievi saranno stati assegnati.

Quelli riconosciuti idonei saranno ammessi definitivamente al corso cui furono assegnati.

Quelli che non risultassero idonei per la specialità prescelta, pur essendo idonei al servizio militare in genere, saranno assegnati al corso di fanteria, ed a tal uopo i comandi di corpo d'armata interessati prenderanno accordi per tale assegnazione.

Coloro i quali fossero giudicati non idonei al servizio militare in genere cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali e, se già arruolati, saranno sottoposti a rassegna.

9. — Gli allievi ammessi dovranno presentarsi il 15 luglio 1930 alla scuola cui sono stati assegnati.

Gli aspiranti ai corsi dei bersaglieri e degli alpini saranno sottoposti a visita speciale presso la scuola allievi ufficiali di complemento di Milano per accertare la loro idoneità alle specialità stesse. I non idonei saranno trasferiti al corso di fanteria.

Analogamente saranno trasferiti al corso di fanteria gli aspiranti al corso di cavalleria che non risultassero idonei per detta arma nella visita cui saranno sottoposti presso la scuola di Pinerolo, per gli aspiranti al corso di cavalleria non avrà quindi più luogo l'esperimento pratico di equitazione presso un reggimento di cavalleria o di artiglieria da campagna che era stato prescritto con la circolare n. 24150 diretta ai comandi di corpo d'armata in data 7 dicembre 1929.

Per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti la precedenza sarà data agli aspiranti che dimostrino di saper ricevere correntemente ad orecchio, mediante esperimento facoltativo che avrà luogo presso la scuola di Verona. In base al risultato di tale esperimento potranno effettuarsi spostamenti fra gli allievi ammessi alle varie specialità del genio.

10. — L'istruzione speciale di arma da svolgersi presso le scuole sarà sviluppata sulla base della seguente ripartizione del tempo:

a) *per i corsi di fanteria e di artiglieria*:

un periodo preparatorio di circa 30 giorni, alla sede delle scuole;

un periodo di esercitazione di campagna, di 40 giorni, ai campi;

un periodo finale, di circa 20 giorni, alla sede delle scuole, riassuntivo, per la classificazione degli allievi e per lo scioglimento dei corsi;

b) *per i corsi di cavalleria e del genio*:

un periodo preparatorio, circa 50 giorni, alla sede delle scuole;

un periodo di esercitazione di campagna, circa 20 giorni, ai campi;

un periodo finale, circa 20 giorni, alla sede della scuola, per la classificazione degli allievi e per lo scioglimento dei corsi.

Giusta la disposizione del n. 7 della circolare 582 *giornale militare* del 1929, alla fine della istruzione speciale d'arma presso le scuole dovrà compilarsi una classificazione degli allievi senza dar luogo ad esami, dovendo questi aver luogo solo alla fine del secondo corso da tenersi il prossimo anno.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 215. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Attacco duplice della cinghia nei moschetti mod. 91/24 e mod. 91 T. S. modificati** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 10 aprile 1930 – Anno VIII.

In seguito all'adozione dell'attacco duplice della cinghia nei moschetti mod. 91 T. S., di cui alla circolare 402 del *giornale militare* 1929, questo Ministero determina che a tutti i moschetti mod. 91/24 e mod. 91 T. S. *modificati*, (aventi cioè la fascetta, il bocchino e la sciabola-baionetta uguali al fucile mod. 91) muniti di fascetta con attacco normale, venga a cura dei corpi e delle direzioni d'artiglieria che li hanno in carico, applicato il nuovo attacco duplice.

L'attacco duplice è costituito:

da 1 fascetta con maglietta e con attacco di fianco;

da 1 spranghetta senza tubicino;

da 2 viti da legno per spranghetta, (più corte di mm. 4,5 delle ordinarie viti da legno di piastretta e spranghetta con tubicino).

Il lavoro di trasformazione, riferito al disegno allegato, è il seguente:

1. — Togliere dal moschetto la vecchia fascetta e sostituirla con la nuova, a duplice attacco per la cinghia.

2. — Sul piano sinistro del calcio praticare un incasso curvo, pel passaggio della cinghia, col lato B C parallelo

al profilo superiore del calcio e distante dal medesimo mm. 25 e col lato A B, largo mm. 22, distante mm. 128 dallo spigolo del calcio e perpendicolare al lato B C.

L'incasso deve risultare della lunghezza di mm. 28.

3. — Trasversalmente al detto incasso curvo, s'incassa la spranghetta senza tubicino, con uno spazio di mm. 3,5 tra l'incasso curvo ed il gambo della spranghetta stessa, per il libero passaggio della cinghia.

La spranghetta, fissata con le due viti, deve risultare al centro dei lati A D e B C e parallela ai lati A B e C D.

Le serie di attacchi occorrenti, saranno richieste alla fabbrica d'armi R. esercito di Terni.

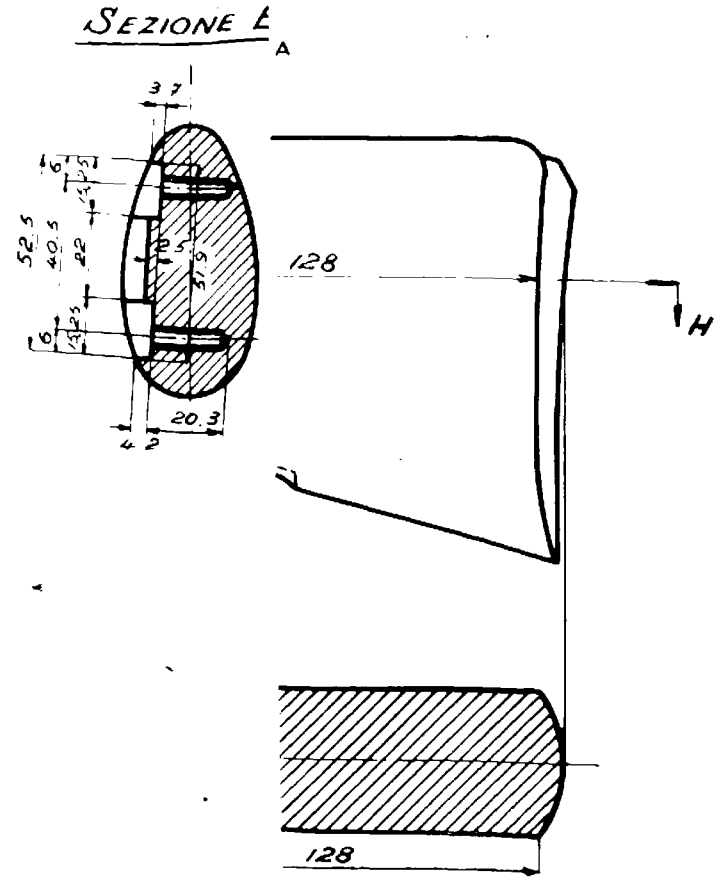
I corpi e le direzioni di artiglieria verseranno alla detta fabbrica d'armi, per la trasformazione, tutte le fascette per l'attacco normale che saranno di mano in mano tolte dai moschetti dei tipi anzidetti.

Ai moschetti mod. 91 T. S. *non modificati* l'attacco duplice non può essere applicato richiedendo esso il cambio della cassa, del copricanna, del bocchino e per la maggior parte anche il cambio della scabola baionetta.

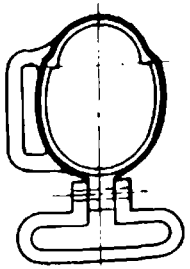
A detti moschetti potrà, quando occorra, applicarsi l'attacco di fianco di cui alla circolare 434 del *giornale militare* 1921 richiedendo alla fabbrica d'armi di Terni le parti occorrenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MODIFICAZIONE AL ICE DELLA CINGHIA



FASCETTA M.905 DI FUC
E MOSCHETTO M.91 PER T.
ATTACCC DUPLIC



DA LEGNO DI SPRAN.
PER CINGHIA DI MOSCH M. 91 T.S

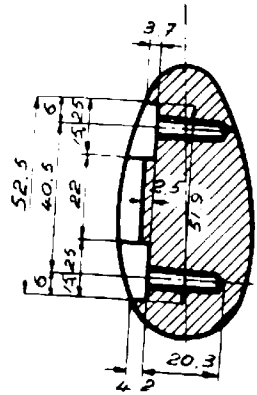


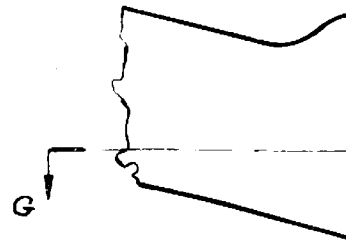
MODIFICATO

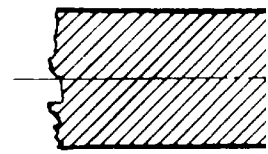
MODIFICAZIONE AL MOSCHETTO Mº 91 T.S. E 91/24

SC

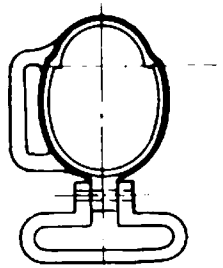
SEZIONE E-F



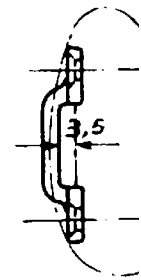




FASCETTA M. 905 DI FUCILE M 91
E MOSCHETTO M. 91 PER T.S PER
ATTACCC DUPLICE

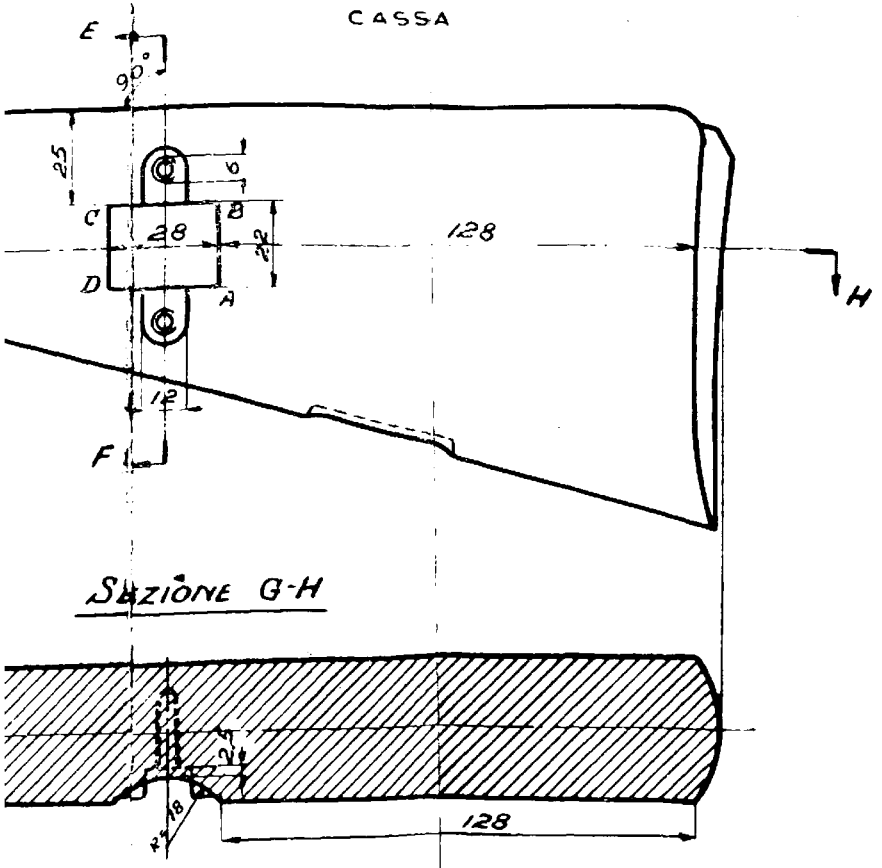


SPRANGHETTA
DI MOSCHETTO



PER ATTACCO DUPLICE DELLA CINGHIA

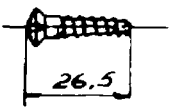
ALA 1:2



SEZIONE G-H

ER CINGHIA
1 91 PER T S

VITE DA LEGNO DI SPRANGHETTA PER CINGHIA DI MOSCH Mo 91 T.S



NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 marzo 1930-VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Vercelli . . .	Il comune di Castellengo è unito a quello di Cossato	n. 144 18 febbr. 1930	68
Palermo. . .	Il comune di Buompietro è autorizzato a rettificare la propria denominazione in « Bonpietro ».	n. 2472 9 dicemb. 1929	75
Id.	Il comune di Parco è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Altofonte ».	n. 189 26 febbr. 1930	76

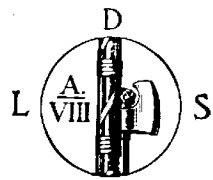
NB. — **All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare* giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.**

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 15, anno 1930, circolare 171:

A pag. 524, COCCOFERRI Fausto, 1° capitano fanteria, leggasi: OCCOFERRI Fausto.

A pag. 527: GHISARDI Agostino, 1° capitano fanteria, leggasi: CHISARI Agostino.



PREZZO L. 1 —

(8678) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1930 - ANNO VIII — 18 APRILE

SOMMARIO

N. 216 - 10 marzo 1930 - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale sono sanzionati movimenti di personale nella costituzione del Collegio medico-legale . . . . . *Pag.* 745

» 217 - 17 marzo 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 142 - Provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo. » 746

» 218 - 20 marzo 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 141 - Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di Consumo . . . . . » 750

» 219 - 24 marzo 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 308 - Norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste » 777

» 220 - 26 marzo 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni al programma di esami per il concorso ad undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1929. . . . . » 779

LIBRERIA DELLO STATO

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella costituzione del collegio medico-legale sono sanzionati i seguenti movimenti di personale con decorrenza dalle date sottoindicate:

dal 16 gennaio 1929 cessa dalla carica di sostituto del colonnello medico MARANTONIO cav. Roberto (*membro effettivo*) il tenente colonnello medico della Regia marina MINGO dott. Enrico e da tale data è nominato alla carica stessa il tenente colonnello medico della Regia marina PALLICCIA dott. Carlo.

Questi, dal 21 gennaio 1930, cessa dalla suindicata carica ed in suo luogo è nominato il pari grado della Regia marina MAIORCA dott. Francesco.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

N. 217. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 142 – Provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo.** — (Ragioneria centrale). — 17 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 66 (straordinaria) del 20 marzo 1930 - Anno VIII).

Si porta a conoscenza delle Amministrazioni militari la parte del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, riguardante le modifiche delle tasse fisse di bollo, avvertendo che, giusta il decreto 19 marzo 1930 di S. E. il Ministro delle finanze, le disposizioni che si riportano sono entrate in vigore il 1° aprile 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1944;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla riforma delle tasse di bollo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Tasse di bollo.

Art. 1.

Sono aumentate come appresso le tasse fisse di bollo e quelle stabilite in ragione della dimensione della carta di importo non inferiore a lire 0,50 di che alla tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, che su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, e sui certificati del casellario giudiziale si corrispondono in modo ordinario e straordinario, nonchè quelle che si corrispondono in modo virtuale, fatta eccezione per gli atti menzionati nel seguente art. 3:

da	L.	0,50	a	L.	1,00
»	»	1,00	»	»	2,00
»	»	2,00	»	»	3,00
»	»	3,00	»	»	5,00
»	»	4,00	»	»	7,00
»	»	6,00	»	»	10,00
»	»	10,00	»	»	15,00

Art. 2.

La tassa fissa di L. 3,10 per le copie, seconde ed ulteriori di cambio di cui agli articoli 34 e 201 della tariffa *A*, annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268, è aumentata a L. 5,10.

Le tasse graduali sui libri copia-lettere di che all'art. 74 della tariffa *A* annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sono aumentate rispettivamente da L. 2 a L. 3 e da cent. 50 a L. 1.

Le tasse graduali di che all'art. 38 della tariffa *A* annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sono aumentate rispettivamente da cent. 50 a L. 1; da L. 2 a L. 3; da L. 3 a L. 5; da L. 4 a L. 7; da L. 10 a L. 15.

Le tasse fisse di L. 40 e di L. 18 da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato, di cui all'art. 122, n. 2, lettera *b*) e *c*), della citata tariffa *A* sono aumentate a L. 60 e a L. 27.

Le tasse fisse di L. 20 e di L. 12 da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale e per ogni domanda incidentale di sospensione alla Giunta provinciale amministrativa, di cui al n. 3, lettere *b*) e *c*), del detto art. 122 della tariffa *A*, sono aumentate a L. 35 ed a L. 21.

Art. 3.

Sono esclusi dall'aumento di che all'art. 1 del presente decreto:

1° i titoli di rendita del debito pubblico dello Stato, di che all'art. 49 della tariffa *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268;

2° i titoli negoziabili emessi dalle Provincie, dai Comuni, dalle società e da qualsiasi altro ente o consorzio di che all'art. 50 della tariffa *A* annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268;

3° gli atti per concessione dell'uso di armadi, scomparti, ecc. di cui all'art. 70 della citata tariffa;

4° gli avvisi e manifesti al pubblico di cui agli articoli 85 e 86 della citata tariffa;

5° gli atti istruttori, le chiamate di causa, i rinvii, nonchè le sentenze definitive e i provvedimenti di volontaria giurisdizione di cui agli articoli 118, nn. 5, 10, 11, 12 e 13; 119 nn. 4, 8, 9, 10 e 11; 120 nn. 3, 6 e 7; 125 n. 3 della citata tariffa;

6° le istanze per l'esercizio del commercio di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

(*Omissis*).

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

La carta bollata a tassa fissa, i moduli e registri stampati su carta libera già bollati allo straordinario, che, all'attuazione del presente decreto, si trovino ancora in bianco presso gli uffici pubblici, gli istituti od i privati, potranno adoperarsi previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita con l'art. 1, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa purchè nel complesso non siano applicate più di sei marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro e bollo o direttamente dalla parte. In quest'ultimo caso l'annullamento sarà fatto mediante la scritturazione della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data ed una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.

(*Omissis*).

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1930 - *Anno VIII.*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 122. — MANCINI.

N. 218. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **R. decreto-legge n. 141 – Abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali. Istituzione di imposte di Consumo.** — (Ragioneria centrale). — 20 marzo 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 69 (straordinario), del 23 marzo 1930 – Anno VIII).

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari, per la parte che può interessarle, il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, concernente l'abolizione dei dazi interni comunali e la contemporanea istituzione di imposte di Consumo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sopprimere le cinte daziarie dei Comuni chiusi e di abolire i dazi interni di consumo in tutti i Comuni del Regno, sostituendoli con talune imposte di consumo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal primo aprile 1930 sono abolite le cinte daziarie dei Comuni chiusi e sono inoltre aboliti in tutti i Comuni del Regno, salvo il disposto dell'articolo seguente, i dazi di consumo istituiti dai Comuni, a termini dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e delle leggi e dei decreti successivamente emanati.

Dalla stessa data è pure abolito l'addizionale comunale di cui ai Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112.

Art. 2.

I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose ed alcooliche, birra, acque minerali da tavola ed acque gassose, carni, gas-luce, energia elettrica, e materiali da costruzione, entro i limiti indicati nella tariffa annessa al presente decreto e con le modalità stabilite nell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, modificato coll'art. 16 del presente decreto.

La deliberazione dell'Amministrazione comunale, con cui viene adottata la tariffa nei limiti predetti ovvero cogli aumenti previsti nell'art. 10, è immediatamente esecutoria anche in pendenza dell'approvazione dell'autorità di tutela.

In ogni caso, anche se non sia stata adottata alcuna deliberazione, la tariffa allegata al presente decreto entra in vigore di pieno diritto in tutti i Comuni e per tutti i generi dalla data indicata all'art. 1, e, per la riscossione delle imposte sulle bevande e sulle carni nei Comuni chiusi, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sino a quando non sia approvata la nuova classificazione dei Comuni, rimane ferma la classificazione in vigore per la riscossione dei dazi di consumo.

Art. 3.

L'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcooliche e sulla birra, istituito a termini dei Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117, e 6 maggio 1926, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112, è trasferito sulle imposte di consumo delle dette bevande, e continuerà ad essere riscosso nella misura ed in conformità delle norme stabilite nei decreti predetti.

Il relativo provento, accertato dalla data indicata all'articolo 1, continuerà ad essere versato, al netto dell'aggio di riscossione, alle sezioni di Regia tesoreria provinciale, le quali lo introiteranno per conto della Cassa depositi e prestiti, allo scopo di costituire un fondo comune da erogarsi nel modo stabilito nell'art. 11.

La Cassa depositi e prestiti, su deliberazione del presidente del suo Consiglio di amministrazione, istituirà e gestirà un apposito conto corrente con le norme del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, libro 2°, parte II, sez. III.

Art. 4.

Per la riscossione delle imposte di consumo, di cui all'art. 2, nei Comuni che erano chiusi sino all'entrata in vigore del presente decreto, dai commercianti all'ingrosso ed al minuto di bevande vinose ed alcooliche, di birra, di acque minerali e gassose, di carni, saranno presentate al competente ufficio, nel termine di otto giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le dichiarazioni di esercizio e di rimanenze rispettivamente previste negli articoli 193 e 216 del regolamento approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

Nei dieci giorni successivi per i Comuni di 3ª e 4ª classe e nei venti giorni successivi per quelli di 1ª e 2ª classe, l'Amministrazione procederà alla ricognizione dei locali di esercizio ed all'accertamento delle rimanenze, sulle quali è dovuta l'imposta limitatamente alla differenza tra l'imposta medesima ed il dazio preesistente. Dalla data indicata nel precedente comma e sino al compimento di dette operazioni, la riscossione dell'imposta sui generi sopraindicati sarà fatta col regime di Comune chiuso.

Nei predetti Comuni chiusi, che riscuotevano il dazio sui materiali da costruzione all'introduzione dei materiali stessi in cinta, per i lavori in corso alla data sopraindicata deve essere presentata, a cura degli interessati, nel termine indicato nel primo comma, denunzia dei lavori effettivamente compiuti, dei materiali esistenti in cantiere e dei lavori ancora da eseguire. Sui lavori compiuti e sui materiali in cantiere non è dovuta imposta; sui lavori ancora da eseguire la imposta è percetta a computo metrico, in base a liquidazione da farsi a fabbrica ultimata.

In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni e delle denunzie prescritte dal presente articolo, l'Amministrazione procederà di ufficio agli accertamenti necessari.

La detta omissione è punibile con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento da applicarsi con le norme stabilite dagli articoli 54 e 55 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Art. 5.

Per la riscossione delle imposte di consumo, di cui all'articolo 2, nei Comuni che erano aperti anteriormente all'en-

trata in vigore del presente decreto, continueranno a rimanere valide le licenze di esercizio rilasciate precedentemente ai commercianti al minuto agli effetti dl dazio consumo, e continueranno del pari a rimanere in vigore, sino alla scadenza convenuta, le convenzioni di abbonamento già stipulate.

Queste ultime dovranno essere rivedute in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, e per la definizione delle eventuali controversie tra l'Amministrazione ed i contribuenti sarà adottata la procedura stabilita nell'art. 29 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Ai commercianti all'ingrosso si applicano le disposizioni dell'articolo precedente per quanto si riferisce alle dichiarazioni di esercizio e di rimanenze, alla ricognizione dei locali ed all'accertamento delle rimanenze, sulle quali l'imposta è percetta secondo le norme del presente decreto.

Art. 6.

I contratti di appalto per la riscossione dei dazi di consumo, in corso nei Comuni aperti alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono validi sino alla loro scadenza per la riscossione delle imposte di cui all'art. 2, ma debbono essere riveduti in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del decreto stesso.

La definizione delle eventuali controversie tra Comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dagli articoli 4 e 5 dell'allegato *B* alla legge 22 luglio 1894, n. 339.

Art. 7.

I contratti di appalto in corso nei Comuni chiusi per la riscossione dei dazi di consumo, si intendono risoluti dalla data indicata all'art. 1.

Per la risoluzione dei contratti, non compete agli appaltatori alcun indennizzo, non ostante ed in deroga a qualsiasi patto in contrario.

Dall'Amministrazione finanziaria sarà, non di meno, restituita la tassa di registro per la parte del contratto non eseguito.

Gli attuali appaltatori, non ostante la risoluzione dei contratti suindicati, devono rimanere in funzioni e provvedere alla riscossione delle imposte di consumo di cui all'art. 2 sino alla scadenza prevista nei contratti predetti e per il quinquennio successivo, salvo facoltà di rinunziarvi al termine del primo biennio, con preavviso di tre mesi.

Per tale riscossione gli appaltatori hanno diritto a percepire un aggio sul prodotto lordo, da determinarsi di comune accordo tra le parti, ed in caso di disaccordo con la procedura indicata nell'articolo precedente.

Il disposto del terzo comma del presente articolo si applica anche nel caso della rinunzia previsto nel comma successivo.

Art. 8.

La procedura indicata all'art. 6 è adottata altresì nei rapporti fra le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Istituti pubblici di beneficenza e di assistenza e gli assuntori di forniture di generi a prezzo unitario comprendente anche il dazio, per la risoluzione di eventuali controversie circa le variazioni da apportarsi al prezzo unitario stesso, in relazione alle modificazioni di tariffa rese obbligatorie dal presente decreto.

Art. 9.

(*Omissis*).

Art. 10.

I Comuni chiusi fino alla entrata in vigore del presente decreto possono, per riconosciute necessità, e con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, aumentare le aliquote delle imposte di consumo sulle carni e sui materiali da costruzione del 50 per cento nei Comuni di 1ª classe, del 30 per cento nei Comuni delle altre classi, e, fino ai limiti indicati nelle note 6 e 7 della tariffa annessa al presente decreto, quelle sul gas-luce e sull'energia elettrica.

Alla relativa deliberazione si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2.

Art. 11.

(*Omissis*).

Art. 12.

(*Omissis*).

Art. 13.

(*Omissis*).

Art. 14.

(*Omissis*).

Art. 15.

(*Omissis*).

Art. 16.

Agli articoli 2, secondo comma, 5, secondo comma, 9, 15, 16, 22, 30, terzo comma, 31, 37, 39, primo comma, 40, 43, 46, 48, 59, 61, 69, 71, 73, 74, 75, primo comma, 81 e 86 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, sono sostituiti i seguenti:

Articolo 2 (secondo comma):

E' invece obbligatoria per i Comuni quando intendono applicare la sovrimposta ai tributi diretti fondiari.

Articolo 5 (secondo comma):

Per le imposte di consumo stabilite sul valore, questo si determina sulla media dei prezzi dell'ultimo triennio accertati dal Consiglio provinciale dell'economia.

Articolo 9:

a) Per l'applicazione dell'annessa tariffa i Comuni sono divisi in quattro classi.

Sono comuni:

di classe I *A* quelli di una popolazione legale superiore a 200.00 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale del Regno;

di classe I *B* quelli di una popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti;

di classe I *C* quelli di una popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti;

di seconda classe quelli di una popolazione da 40.001 a 60.000 abitanti;

di terza classe quelli di una popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti;

di quarta classe quelli di una popolazione inferiore a 10.001 abitanti.

La classificazione dei Comuni è stabilita per decreto Reale.

b) I Comuni di qualunque classe che, per effetto della classificazione di cui alla lettera *a*) o anche in dipendenza di nuovo censimento generale della popolazione del Regno, siano assegnati a classi inferiori, possono essere autorizzati dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe alla quale appartenevano;

c) I Comuni ascritti attualmente alle classi 3ª e 4ª, che, per effetto della prima classificazione di cui alla lettera *a*), siano assegnati ad una classe più elevata di quella immeditamente superiore, non possono, sino a tutto il 1933, applicare le imposte di consumo che entro i limiti previsti rispettivamente per i Comuni di 2ª e 3ª classe;

d) Fermo il disposto della lettera *c*), i Comuni dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo possono essere autorizzati, mediante decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le aliquote delle imposte stabilite per i Comuni della classe immediatamente superiore.

Il maggior provento di cui sopra, al netto delle spese di riscossione, può essere col decreto stesso devoluto in tutto od in parte all'Azienda autonoma di cura.

Articolo 15:

Sono esenti dalle imposte di consumo:

1° i generi destinati ai Sovrani, ai Capi di Governo esteri e principi del sangue delle famiglie regnanti, ai Capi di Ambasciate e di Legazioni estere;

2° i generi destinati ai Capi di missione e ai membri del Corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici e commerciali) accreditati in Italia e regolarmente notificati al Regio Ministero degli affari esteri, a condizione che uguale franchigia sia stabilita nei rispettivi Stati a favore di Capi di missione e del personale diplomatico italiano accreditato presso di quelli, in rapporto alle imposte di consumo o ad altri analoghi tributi locali;

3° i materiali ed in generale tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate;

4° i materiali ed oggetti occorrenti pel servizio postale, telegrafico e telefonico;

5° tutti i generi, materiali ed oggetti ad uso delle Amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa, eccettuati i viveri;

6° le bevande di cui all'annessa tariffa acquistate in economia dagli Enti ed Istituti di carità e beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati;

7° il gas-luce e l'energia elettrica per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche, come pure quelli consumati nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali.

Articolo 16:

Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo:

1° il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in soprappiù di mercede giornaliera, secondo la consuetudine

locale, anche se questa sia richiamata in convenzioni individuali o collettive, e sempre quando la somministrazione e il consumo delle bevande stesse avvengano nel luogo dove si eseguiscono i lavori;

2° il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia nel luogo di vinificazione delle uve ricavate dai fondi propri o da esso coltivati;

3° il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la confezione dell'aceto;

4° l'alcool denaturato a sensi della legislazione per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

5° le carni preparate nei grandi stabilimenti e destinate all'esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo e di altri Comuni del Regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento;

6° i materiali impiegati nelle costruzioni provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari;

7° i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'art. 1604 del Codice civile.

Articolo 22:

a) L'imposta sul consumo delle bevande, di cui all'annessa tariffa, si applica:

1° alla vendita o cessione a qualsiasi titolo delle dette bevande fatte dal produttore ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso Comune. Nel primo caso l'imposta è dovuta dal produttore, nel secondo dai commercianti al minuto;

2° alla vendita o cessione a qualsiasi titolo fatta dal commerciante all'ingrosso ai consumatori o ai commercianti al minuto dello stesso Comune. Nel primo caso l'imposta è dovuta dal commerciante all'ingrosso, nel secondo dai commercianti al minuto;

3° al consumo diretto del commerciante all'ingrosso e della propria famiglia.

b) S'intende per commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente le bevande vinose in quantità non inferiori a 50 litri e le bevande alcooliche, la birra e le acque minerali e gassose in quantità non inferiori a 10 litri.

Il commerciante all'ingrosso è soggetto a denunzia ed a licenza di esercizio ed è obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico.

Il pagamento dell'imposta a suo carico a norma della lettera *a*), nn. 2 e 3, ha luogo alla estrazione delle bevande tassate dai locali di deposito: il commerciante può ottenere di soddisfare l'imposta mensilmente in base alle risultanze del detto registro, ed in tal caso è tenuto a prestare cauzione.

Le disposizioni del presente articolo, lettera *b*), si applicano anche ai produttori che esercitano il commercio all'ingrosso.

c) I passaggi nello stesso Comune delle bevande di cui all'annessa tariffa dal produttore ad altro produttore od a commerciante all'ingrosso e fra commercianti all'ingrosso sono soggetti a speciali norme e cautele da determinarsi nel regolamento.

d) Per le bevande medesime, trasportate a qualsiasi titolo in altro Comune, oppure provenienti dall'estero, fatta eccezione per le piccole quantità portate a mano, nei limiti da stabilirsi col regolamento, l'imposta si applica nel Comune di consumo, tanto se la merce è ritirata e trasportata direttamente dal possessore o da un suo incaricato, quanto se il trasporto e la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, di corrieri o di altro mezzo pubblico di trasporto ovvero di commissionari o di altri rappresentanti del mittente.

Se il possessore o destinatario è un consumatore o un commerciante al minuto, questo è senz'altro tenuto al pagamento dell'imposta; se invece è un commerciante all'ingrosso, deve darsene carico sul registro di cui alla lettera *b*).

e) L'imposta di consumo sulle carni bovine, ovine, suine ed equine si riscuote alla macellazione degli animali.

Per le carini provenienti da altri Comuni o dall'estero si applicano le norme della lettera *d*).

f) L'imposta di consumo sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento e sull'energia elettrica per illuminazione si riscuote sul consumo di detti generi e viene percetta mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione a carico dell'esercente, il quale ha diritto di rivalersene sui consumatori.

g) L'imposta sui materiali da costruzioni si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato.

L'aliquota di tassazione non può eccedere l'8 % del valore in provvista dei materiali impiegati nei lavori edilizi.

Nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie prèviste nell'art. 1604 del Codice civile l'imposta si esige mediante abbonamento obbligatorio secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

h) Per la vendita eseguita nelle stazioni ferroviarie delle merci rifiutate dal destinatario o non consegnate per irreperibilità del medesimo ovvero abbandonate, l'Amministrazione ferroviaria risponde del pagamento della imposta soltanto sino a concorrenza del prezzo ricavato dalla vendita.

Articolo 30 (terzo comma):

Il ritardo, oltre i 10 giorni, nel pagamento delle imposte sul consumo del gas-luce ed energia elettrica, dei materiali da costruzione ed in genere delle imposte dovute in virtù di abbonamento, giusta i precedenti articoli 28 e 29, fa incorrere il contribuente nella multa del sei per cento sulla somma non pagata.

Articolo 31:

Commi 1 *a* 4 *identici.*

All'Amministrazione postale è dovuto un compenso, a titolo di rimborso di spese, pari al cinque per cento delle imposte riscosse sui pacchi postali.

Articolo 37:

Quando i generi, per i quali sia stata pagata l'imposta a tenore di tariffa, siano trasportati da uno ad altro esercizio al minuto di altri Comuni, il pagamento di una nuova imposta a tariffa dà diritto alla restituzione di quella precedentemente sodisfatta, nei limiti e nei modi da stabilirsi nel regolamento.

Col regolamento stesso saranno inoltre stabilite le altre norme intese ad evitare duplicazioni di pagamento.

La restituzione della imposta sulle carni ha luogo secondo le norme del precedente articolo.

Articolo 39 (primo comma):

Secondo le norme e modalità da stabilirsi nel regolamento, i locali di fabbrica, di vendita e di deposito dei commercianti all'ingrosso ed al minuto ed il trasporto dei generi tassati, sono soggetti a particolare vigilanza.

Articolo 40:

E' punito con multa non minore del doppio dell'imposta dovuta nè maggiore del decuplo il produttore, il commerciante all'ingrosso ed al minuto ed il privato consumatore che commetta atti od omissioni in frode all'imposta medesima non uniformandosi alle disposizioni del presente decreto e delle relative norme regolamentari, ed in generale chiunque in qualsiasi modo sottragga o tenti di sottrarre i generi al pagamento dell'imposta dovuta.

Il commerciante all'ingrosso che non tenga regolarmente il registro di carico e scarico è punito con la stessa multa; allorquando siffatta trasgressione implichi frode, ed ove incorra in tale multa per tre volte può altresì essere sospeso dall'esercizio per un periodo da tre a sei mesi. Qualora invece trattisi di semplici irregolarità formali nella tenuta di deto registro, è applicata l'ammenda di cui all'art. 46.

L'applicazione della multa non dispensa dal pagamento della imposta dovuta.

Articolo 43:

a) L'atto di vendita o cessione eseguito in frode in locali privati, è considerato come apertura di esercizio non autorizzato e dà luogo all'applicazione della multa commi-

nata dal precedente articolo 40 su tutto il genere defraudato e su quelli esistenti nel locale della vendita abusiva, anche se appartenenti a terze persone, ovvero su tutta la quantità della merce rinvenuta ove trattisi di vendita ambulante.

Per genere defraudato, a sensi del precedente comma, si intende quello già venduto, ceduto o consumato, quando la qualità e la quantità di esso risultino da prova certa.

b) Nei casi considerati in frode può applicarsi, in luogo della multa, la semplice ammenda di cui all'art. 46, oltre il pagamento della imposta dovuta e da calcolarsi, ove ne sia il caso, su tutti i generi ai sensi della lettera *a*), quando dalle assunte informazioni e dalle circostanze del fatto contravvenzionale, risulti in modo non dubbio che nel contravventore non sia concorso alcun proposito di frode.

Articolo 46:

Ogni contravvenzione agli altri obblighi del presente decreto ed alle discipline del relativo regolamento è punita con ammenda da 50 a 500 lire.

Articolo 48:

Le Amministrazioni ferroviarie e tramviarie, i proprietari e conduttori delle merci sono obbligati, come civilmente responsabili, al pagamento, oltre che della imposta, anche delle multe e delle spese processuali rlative a contravvenzioni nelle quali sieno incorsi, nell'adempimento del proprio servizio, i loro agenti non solventi; e così pure i capitani dei bastimenti per i loro equipaggi.

Articolo 59:

L'azione per le contravvenzioni in frode si prescrive entro tre anni dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione; quella per le altre contravvenzioni si prescrive in due anni.

Gli atti giudiziari contemplati nell'art. 93 del Codice penale interrompono la prescrizione.

Articolo 61:

(*Omissis*).

Articolo 69:

(*Omissis*).

Articolo 71:

(*Omissis*).

Articolo 73:

(*Omissis*).

Articolo 74:

(*Omissis*).

Articolo 75 (primo comma):

(*Omissis*).

Articolo 81:

(*Omissis*).

Articolo 86:

(*Omissis*).

Art. 17.

(*Omissis*).

Art. 18.

Sono abrogati gli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 38, 64, 66, 82, 87 e 88 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e tutte le disposizioni di legge successivamente emanate per i dazi comunali di consumo che siano contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto.

Nulla è innovato alle speciali disposizioni vigenti in materia daziaria per i Comuni di Zara, Lagosta, Fiume e per i Comuni della riviera del Carnaro.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare norme integrative ed interpretative, anche in deroga a disposizioni in vigore, per la esecuzione del presente decreto;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle ancora in vigore dell'allegato *A* sopra citato, con facoltà di modificarle e di integrarle per metterle in armonia con le norme ed i concetti informatori del presente decreto;

c) a pubblicare un regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico.

Sino a quando non sia pubblicato il predetto regolamento, in quanto non siano contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni del regolamento approvate con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, che possono essere integrate con istruzioni provvisorie del Ministro per le finanze aventi carattere obbligatorio.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore, in quanto non sia diversamente disposto, nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 150. — MANCINI.

TARIFFA MASSIMA DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.

(in lire)

	Unità di misura	COMUNI — Classe I-A	I-B	I-C	II	III	IV
BEVANDE (1).							
Vino (2)	Hl.	60 —	55 —	50 —	45 —	35 —	28 —
Vini fini in bottiglia (3):							
a) spumanti	una	1,70	1,70	1,60	1,30	1 —	0,80
b) altri	»	1 —	1 —	0,80	0,70	0,60	0,50
Alcool, acquavite e liquori in fusti fino a 25°.	Hl.	60 —	55 —	50 —	45 —	35 —	28 —
Id. id. da 26° a 50°.	»	110 —	100 —	93 —	79 —	64 —	48 —
Id. id. da 51° a 75°.	»	165 —	152 —	139 —	119 —	96 —	74 —
Id. id. oltre 75°.	»	220 —	202 —	185 —	158 —	128 —	98 —
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie.	una	2,20	2 —	1,90	1,55	1,30	1 —
Birra	Hl.	65 —	60 —	55 —	45 —	30 —	20 —
Acque minerali da tavola:							
a) naturali	»	30 —	30 —	25 —	20 —	20 —	20 —
b) artificiali	»	20 —	20 —	15 —	10 —	10 —	10 —
Acque gassose	»	20 —	20 —	15 —	10 —	10 —	10 —
CARNI.							
a) *Bestie a capo:*							
Buoi e manzi	capo	150 —	135 —	125 —	100 —	80 —	70 —
Vacche e tori	»	82 —	75 —	70 —	55 —	45 —	35 —
Vitelli sopra l'anno.	»	75 —	70 —	65 —	50 —	45 —	40 —
» sotto »	»	60 —	55 —	50 —	45 —	40 —	30 —
Cavalli, muli e asini	»	45 —	40 —	35 —	30 —	25 —	15 —
Maiali:							
sino al peso di kg. 30.	»	15 —	15 —	12 —	10 —	8 —	6 —
oltre il » » » 30.	»	55 —	50 —	45 —	40 —	35 —	30 —
Pecore, capre, castrati e montoni	»	3 —	2,50	2,25	2 —	1.75	1,50
Agnelli e capretti.	»	1.20	1,10	1 —	0,90	0,80	0,70

	Unità di misura	COMUNI — Classe I-A	I-B	I-C	II	III	IV
Segue: **CARNI**							
b) Bestie a peso vivo (4):							
a) vitelli	Q.le	64 —	60 —	56 —	48 —	44 —	40 —
b) altri bovini	»	42 —	39 —	36 —	33 —	30 —	24 —
c) suini	»	60 —	56 —	52 —	44 —	40 —	36 —
d) ovini	»	48 —	44 —	40 —	36 —	32 —	24 —
e) equini	»	15 —	15 —	12 —	12 —	9 —	6 —
c) Carni macellate fresche (5):							
a) di vitello	Q.le	80 —	75 —	70 —	60 —	55 —	50 —
b) di altri bovini	»	70 —	65 —	60 —	55 —	50 —	40 —
c) suina	»	75 —	70 —	65 —	55 —	50 —	45 —
d) ovina	»	60 —	55 —	50 —	45 —	40 —	30 —
e) equina	»	25 —	25 —	20 —	20 —	15 —	10 —
Carni salate, insaccate od affumicate	»	120 —	110 —	100 —	80 —	70 —	55 —
Strutto bianco	»	75 —	65 —	60 —	50 —	40 —	30 —
COMBUSTIBILI.							
Gas-luce per illuminazione e riscaldamento (6).	m.c.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Energia elettrica per illuminazione (7)	ewo.	0,025	0,025	0,025	0,025	0,012	0,012

MATERIALI DA COSTRUZIONE (8)

(1) Sulle bevande è inoltre dovuto l'addizionale governativo di cui ai Regi decreti 13 febbraio 1925, n. 117, 6 maggio 1923, n. 769, e 24 settembre 1928, n. 2112, nelle seguenti misure:

	Unità	COMUNE DI	
		1ª e 2ª classe Lire	3ª e 4ª classe Lire
Vino	Ettolitro	25 —	20 —
Vini fini in bottiglia	una	0,50	0,50
Alcool, acquavite e liquori in fusti:			
Fino a 25° dell'alcoolometro di Gay Lussac	Ettolitro	25 —	20 —
da 26° a 50° dell'alcoolometro di Gay Lussac	»	50 —	40 —
da 51° a 75° dell'alcoolometro di Gay Lussac	»	75 —	60 —
oltre 75° dell'alcoolometro di Gay Lussac	»	100 —	80 —
Alcool, acquavite e liquori in bottiglia	una	1 —	1 —
Birra	Ettolitro	15 —	10 —

Per i generi designati nella nota (2) il detto addizionale è dovuto nelle stesse proporzioni ivi fissate in confronto alla voce « vino ».

(2) L'aceto, il sidro, e le altre bevande ricavate dalle frutta pagano il 60 % dell'imposta stabilita per il vino. Il mosto e l'uva fresca destinata alla vinificazione sono tassati rispettivamente in ragione del 90 e 65 % dell'imposta stabilita per il vino: il mosto concentrato paga il triplo di quello ordinario. Le uve atte alla vinificazione che siano da consumarsi invece come frutta non vanno soggette ad imposta se destinate al diretto consumatore in quantità isolate non superiori a 10 Kg. ovvero ai pubblici venditori al minuto, specialmente autorizzati dai Comuni, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Il vinello, il mezzo vino, la nosca e l'agresto sono tassati in ragione della metà del vino.

(3) Le caratteristiche dei vini fini sono determinate nel regolamento. S'intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino al litro. Con lo stesso metodo si liquida e si riscuote la imposta per le bevande alcooliche, la birra, le acque minerali e gassose contenute in bottiglia.

(4) L'imposta sulle bestie si può riscuotere in base alla tariffa a peso vivo in quei Comuni che provvedano i pesi occorrenti.

La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca deducendo il 20 % per i suini, per i vitelli e per gli ovini; il 40 % per gli altri bovini e per gli equini.

(5) Sulle carni fresche provenienti da bestie macellate in altri Comuni o dall'estero l'imposta è aumentata del 20 %.

Le carni semplicemente cotte e conservate in scatole sono assoggettate all'imposta stabilita per le corrispondenti carni fresche.

Per le carni di seconda qualità e per quelle congelate non disossate l'imposta è ridotta, rispettivamente, della metà e di un terzo.

(6) Nei Comuni che erano chiusi all'entrata in vigore del presente decreto, l'imposta può essere elevata sino al limite massimo di L. 0,05 per metro cubo nei Comuni di 1ª e 2ª classe, sino a L. 0,035 nei Comuni di 3ª e 4ª classe.

(7) Nei Comuni indicati nella nota precedente l'imposta può essere elevata sino al limite massimo di L. 0,045 per ewo nei Comuni di 1ª e 2ª classe e sino a L. 0,02 nei Comuni di 3ª e 4ª classe.

(8) L'imposta si applica secondo le norme stabilite dall'articolo 22 lett. *G*.

DIRITTI ACCESSORI.

1. — Di statistica (nei soli Comuni di prima classe): 10 centesimi per ciascuna bolletta.

2. — Di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: L. 4 nei Comuni di prima e seconda classe e L. 2 nei Comuni di terza e quarta classe per ogni ora e per ogni impiegato od agente.

3. — Diritti di magazzinaggio:

a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà dell'Amministrazione per ogni collo di Kg. 100, L. 0,10 al giorno.

I colli inferiori a 100 Kg. pagano come se di 100 Kg.

Quelli che superano i 100 Kg. si considerano come di due quintali e così di seguito.

b) Per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata: per ogni apertura di deposito, e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora, L. 3 nei Comuni di prima e seconda classe e L. 1,50 nei Comuni di terza e quarta classe.

Per le ore successive, L. 1,50 per ogni ora o frazione di ora.

4. — Diritti di marcazione, suggelli e contrassegni:

a) per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente con l'impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacità L. 0,60;

b) per l'apposizione di ogni targhetta per damigiana per accertarne la capacità o la tara, L. 0,50;

c) per la marcazione di ogni animale, L. 0,30;

d) per contrassegni e suggelli: a bottiglie e fiaschi, ognuno L. 0,10; ad altri recipienti ed oggetti, ognuno L. 0,20.

I diritti non possono in alcun caso eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Capo del Governo Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1930.

Approvazione delle istruzioni provvisorie per l'applicazione delle imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare le istruzioni provvisorie occorrenti per l'esecuzione del decreto medesimo;

Determina:

Sono approvate le annesse istruzioni provvisorie per l'applicazione delle imposte di consumo di cui al succitato Regio decreto-legge.

Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

Istruzioni provvisorie per l'applicazione del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141

PREMESSE GENERALI.

Col R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in numero straordinario, il giorno 23 stesso mese, sono state apportate ra-

dicali innovazioni nella materia concernente i tributi locali sui consumi, per antica tradizione conosciuti e dalla legge sinora designati col nome di dazi interni di consumo.

I caposaldi della riforma possono così compendiarsi:

1° abolizione delle cinte daziarie con la conseguente completa abrogazione delle norme costituenti il congegno del regime daziario chiuso;

2° soppressione dei dazi sulle svariatissime merci contemplate dalle voci specifiche e generiche della tariffa annessa alla legge 24 settembre 1923, n. 2030, ad eccezione di pochi, riguardanti generi di più esteso consumo e cioè le bevande vinose ed alcooliche, la birra, le acque minerali da tavola e le acque gassose, le carni, il gas-luce, l'energia elettrica ed i materiali di costruzione (art. 2), con avvertenza che la nuova legge colpisce i detti generi non più sotto la denominazione di dazi, bensì sotto quella più appropriata di *imposte di consumo,* anche tenuto conto delle modificate modalità di tassazione, delle quali si dirà in appresso;

3° sistemi uniformi in tutti i Comuni del Regno di applicazione delle imposte medesime, imperniati sul concetto basilare che queste imposte devono gravare, salvo talune esenzioni, sull'intero quantitativo dei generi immessi in consumo ed essere percepite nel luogo dove il consumo avviene.

Questi sistemi uniformi di tassazione già vigevano per le carni, all'atto della macellazione, per il gas-luce e l'energia elettrica in base a liquidazione presso le officine di produzione, e per i materiali da costruzione in base a computo metrico da farsi a lavoro ultimato.

Tali speciali metodi rimangono in massima inalterati e quindi continueranno a seguirsi in modo assoluto ed esclusivo per l'applicazione delle precitate imposte di consumo, salvo variazioni di dettaglio in seguito precisate, tenuto pure presente che, giusta gli articoli 16 e 18 del nuovo decreto, sino alla pubblicazione del testo unico delle disposizioni in materia e del relativo Regolamento generale, resteranno in vigore le norme, non espressamente abrogate, dell'allegato *A* del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e così anche quelle del Regolamento generale daziario approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, in quanto non siano contrarie od incompatibili con le disposizioni del detto nuovo decreto.

Conviene inoltre rilevare che all'art. 16 dello stesso decreto sono riportati gli articoli dell'ora ricordato allegato *A* del R. decreto 24 settembre 1923, nel loro testo sostituito o modificato, i quali articoli saranno citati nelle presenti istruzioni tra parentesi, facendoli precedere dalla indicazione del detto art. 16, mentre la citazione degli articoli col semplice loro numero s'intenderà riferita agli articoli del nuovo decreto in esame.

IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE CARNI.

Come stabilisce l'art. 16 (22 lettera *e*) l'imposta di consumo sulle carni bovine, ovine, suine ed equine continuerà a riscuotersi nei singoli Comuni alla macellazione degli animali, giusta le norme sinora vigenti.

Nei riguardi però della tassazione delle carni fresche o congelate, delle carni salate, affumicate ed insaccate e dello strutto bianco, provenienti da altri Comuni o dall'estero si dovranno applicare le correlative disposizioni per le bevande colpite da imposta, disposizioni più sotto illustrate in apposito paragrafo, notando che rispetto alle carni suaccennate, deve intendersi commerciante all'ingrosso colui che non vende abitualmente al diretto consumatore, ma rifornisce di regola i commercianti al minuto e rilevando ancora che il limite di tolleranza per la merce portata a mano, di cui è parola nel richiamato paragrafo, deve intendersi stabilito in un chilo di carni fresche o salate.

IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS-LUCE ED ENERGIA ELETTRICA.

Art. 16 (22 lettera *f*).

Per l'applicazione di questa imposta, nulla è innovato alle preesistenti norme di accertamento e di riscossione regolanti il corrispondente dazio sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento e sull'energia elettrica per illuminazione.

IMPOSTA SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE.

Art. 16 (22 lettera *g*).

Continuano del pari ad aver vigore rispetto a questa imposta le precedenti norme riguardanti il dazio sui detti materiali, percetto a computo metrico.

Va tuttavia osservato, in relazione al disposto della citata lettera *g*), secondo cui l'aliquota di tassazione non può eccedere l'8 per cento del valore in provvista dei materiali, che sino a quando non verranno stabilite più precise aliquote col nuovo Regolamento generale, i Comuni dovranno attenersi a quelle fissate dall'art. 56 del Regolamento generale daziario del 1924 e della tariffa massima annessa alla legge daziaria del 1923 per le singole specie di materiali, con l'eventuale aumento del quarto.

Circa poi l'imposta relativa alle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del Codice civile, continueranno pure a seguirsi le norme dell'art. 57 dello stesso Regolamento generale, con la sola avvertenza che la forma dell'abbonamento ivi prevista come facoltativa è resa obbligatoria.

IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE VINOSE ED ALCOOLICHE, DELLA BIRRA, DELLE ACQUE MINERALI DA TAVOLA E DELLE ACQUE GASSOSE.

Art. 16 (22 lettere *a, b, c, d*).

E' precisamente nei riguardi di tale imposta di maggior rendimento che il nuovo decreto reca profondi mutamenti nel precedente sistema di applicazione del dazio sulle indicate bevande rispetto sia alla massa della materia imponibile, sia ai contribuenti chiamati a rispondere del suo pagamento.

Ciò in diretta conseguenza dello abbattimento delle cinte daziarie, per effetto del quale i Comuni del Regno, (tranne Zara, Lagosta, Fiume ed i Comuni della Riviera del Carnaro, in vista delle loro speciali condizioni - Art. 18), sono posti tutti allo identico regime, come anche della abolizione dei limiti di minuta vendita, implicante la tassazione, salvo le previste esenzioni, dell'intera quantità delle bevande immesse in consumo.

Al quale proposito giova tener presente che l'imposta colpisce i quantitativi venduti o ceduti a qualunque titolo per il consumo, e quindi anche a titolo gratuito.

L'art. 16 (22 lettere *a, b, c, d*), designa con esattezza i diversi momenti generativi dell'imposta e quali siano, a seconda dei casi, i debitori della medesima, così da evitare facilmente le duplicazioni di pagamento quando la merce, come di solito avviene, giunga dal produttore al consumatore non direttamente, bensì attraverso passaggi intermedii.

Col nuovo metodo di imposizione scompaiono le figure di debitori del dazio, designate sotto i nomi di somministratori, distributori o ripartitori fra più persone e di fornitori, connesse al cessato sistema di tassazione entro i limiti di minuta vendita; soli debitori dell'imposta rimangono, a seconda dei casi, il produttore, il commerciante all'ingrosso e quello al minuto, nonchè il consumatore, intendendosi in genere per consumatore chiunque, o persona fisica od ente, non rivesta le sovraspecificate qualità.

Commerciante all'ingrosso, giusta la nuova legge, è quegli che vende abitualmente le bevande vinose in quantità non inferiore a 50 litri e le bevande alcooliche, la birra e le acque minerali e gassose in quantità non inferiori a 10 litri. Si dice « abitualmente », giacchè non è escluso che egli possa anche vendere al di sotto delle suindicate quantità sia al commerciante al minuto, come pure al diretto consumatore.

Beninteso che il produttore che esercita pure il commercio all'ingrosso deve, rispetto a tale sua attività, sottostare agli obblighi che incombono al commerciante all'ingrosso.

Commercianti al minuto sono invece coloro che di solito vendono in piccole quantità al diretto consumatore e tra essi si comprendono anche i venditori avventizi od ambulanti nei sensi del Regolamento generale del 1924.

A) *Movimenti delle bevande nell'ambito dello stesso Comune.*

Può darsi che il produttore delle bevande le venda o ceda a qualsiasi titolo direttamente al consumatore, ed in tal caso egli è tenuto, prima della loro consegna, a fare la dichiarazione all'Ufficio delle imposte di consumo (già Ufficio daziario) ed a pagare la relativa imposta.

Se invece il produttore vende o cede le bevande al commerciante all'ingrosso, allora egli non è obbligato a pagare l'imposta, ma deve pretendere che il commerciante all'ingrosso, prima della asportazione della merce, gli presenti corrispondente bolletta di accompagnamento rilasciata dall'Ufficio predetto.

Questa bolletta dovrà accompagnare il trasporto delle merci al deposito del commerciante all'ingrosso, il quale si darà carico di detta merce nell'apposito registro di carico e scarico di cui in appresso.

Quando poi il produttore venda o ceda le bevande al commerciante al minuto, deve regolarsi nello stesso modo indicato per il caso precedente; soltanto che il commerciante al minuto sarà a sua volta obbligato a procurarsi previamente, anzichè la bolletta di accompagnamento, la bolletta di pagamento della imposta, se introduca la merce nel suo esercizio di vendita, uniformandosi all'uopo alle modalità prescritte dagli articoli 203 e seguenti del Regolamento generale del 1924, oppure a convertire la bolletta di accompagnamento in dichiarazione di deposito, se intenda depositare la merce stessa nel proprio magazzeno, conformemente alle norme dell'art. 213 del Regolamento medesimo.

E' inteso che la merce assolverà l'imposta allorchè sarà estratta dal detto magazzeno per essere introdotta nell'esercizio di rivendita.

Occorra ora esaminare ciò che accade della merce la quale, come si è detto, passa dal produttore al commerciante all'ingrosso ancora schiava d'imposta e della quale detto commerciante deve darsi carico sul preindicato registro.

La merce che il commerciante all'ingrosso ha introdotta nel proprio deposito e caricata sul registro, come di suo obbligo, può da questo essere destinata al consumo proprio o della famiglia oppure venduta o comunque ceduta al diretto consumatore, ovvero anche al commerciante al minuto.

Nei prima due casi egli è tenuto senz'altro al pagamento della imposta, annotando la relativa bolletta a giustificazione del corrispondente scarico sul registro; nell'ultimo caso si regolerà analogamente a quanto deve fare il produttore che vende al commerciante al minuto, ed a giustificazione dell'esito segnerà sul registro gli estremi della relativa bolletta di pagamento da parte del commerciante al minuto

oppure della bolletta di accompagnamento esibitagli dallo stesso commerciante al minuto.

Soggiungesi che il commerciante all'ingrosso per i casi in cui gli è fatto obbligo in proprio del pagamento della imposta, anzichè provvedervi di volta in volta, può essere ammesso a soddisfarla mensilmente in base alle risultanze del detto registro e previa liquidazione eseguita dall'ufficio, purchè però presti idonea cauzione, adottandosi all'uopo per analogia le norme dell'art. 220 del Regolamento generale daziario in materia di abbonamenti.

In relazione poi al disposto dell'art. 16 (22 lettera *c*), nei riguardi dei passaggi della merce nello stesso Comune tra produttori o commercianti all'ingrosso, od anche dagli esercizi al minuto condotti a tariffa ad altri esercizi al minuto, passaggi tutti che non dànno luogo alla percezione della imposta, tali passaggi, come quello dal produttore al commerciante all'ingrosso dianzi esaminato, dovranno essere sempre scortati da bolletta di accompagnamento. Parimenti dicasi per il trasporto del vino esente da imposta, a sensi dell'art. 16 (16 nn. 1 e 2), alla casa di abitazione del produttore o nel luogo dove si eseguiscono i lavori agricoli, allorquando detta casa o luogo non siano adiacenti alle cantine da cui il vino viene estratto, semprechè trattisi di quantità superiori rispettivamente ai 10 od ai 20 litri.

Quanto agli eventuali passaggi tra i consumatori, le nuove disposizioni non prevedono per essi alcuna formalità, dovendosi ritenere che per la merce in potere del consumatore sia stata comunque già soddisfatta la relativa imposta.

Infine è da notare che per tutti i quantitativi di merce da chiunque trasportati pel consumo in altri Comuni, l'Ufficio del luogo dal quale si inizia il trasporto non ha alcun diritto di riscuotere l'imposta, che sarà invece pagata, ove del caso, nel Comune di destinazione nei modi e tempi indicati dal seguente paragrafo, e ciò in ossequio al concetto generale che il tributo in parola va di regola percepito nel luogo di consumo.

Detto Ufficio potrà però pretendere che il possessore della merce da trasportare gliene faccia preventiva denunzia e avrà cura di accertarsi che la merce stessa esca effettivamente dal territorio del Comune.

B) *Movimento delle bevande provenienti da altri Comuni o dall'estero.*

L'art. 16 (22 lettera *d*) prevede e disciplina questa seconda ipotesi, disponendo che su tali bevande deve applicarsi l'imposta comunque e da chiunque il trasporto e la consegna siano eseguiti, e cioè tanto se la merce è ritirata e trasportata direttamente dal compratore o possessore della merce o da un suo incaricato, quanto se il trasporto o la consegna siano fatti a mezzo della ferrovia, della posta, di corrieri o di altro mezzo pubblico di trasporto, ovvero di commissionari o di altri rappresentati del venditore o mittente, dichiarando che se il compratore o possessore o destinatario è un consumatore od un commerciante al minuto, questi è senz'altro tenuto al pagamento dell'imposta, se invece è un commerciante all'ingrosso deve darsene carico nel registro già menzionato nel precedente paragrafo.

Quindi qualsiasi consumatore, o commerciante al minuto o all'ingrosso, che introduca o faccia introdurre la merce nel territorio del Comune, ha l'obbligo imprescindibile di recarsi all'Ufficio delle imposte di consumo più prossimo per la dichiarazione prescritta ed altresì per adempiere al pagamento del tributo se consumatore o commerciante al minuto e per farsi rilasciare la bolletta di accompagnamento della merce al proprio deposito se commerciante all'ingrosso, o commerciante al minuto che voglia introdurre la merce nel proprio magazzino di deposito anzichè nell'esercizio.

Ed eguale obbligo incombe solidalmente ai commissionari od a qualsiasi altro rappresentante che introduca la merce per conto dei suddetti consumatori o commercianti.

Quanto poi alla merce trasportata per ferrovia, per la posta o per altro mezzo pubblico di trasporto, dovrà essere cura delle locali Amministrazioni delle imposte di consumo, di costituire uffici o destinare propri agenti presso le dette pubbliche aziende di trasporto o comunque prendere accordi con le aziende medesime per le operazioni inerenti all'applicazione dell'imposta, anche tenuto presente quanto già è stabilito dal R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e confermato dall'art. 16 (31) del nuovo decreto per i pacchi postali.

Come vedesi, la disposizione dell'art. 16 (22 lettera *d*) è della maggiore ampiezza e comprensività; tuttavia la stessa

disposizione per ovvie ragioni consente una certa tolleranza, esonerando dagli obblighi tributari suespressi le piccole quantità portate a mano, che qui si stabiliscono per le bevande vinose, per la birra, per le acque minerali e gassose in un fiasco, oppure due litri o due bottiglie e per le bevande alcooliche in un litro o una bottiglia di capacità non superiore al litro.

E' poi ovvio che per la merce in transito non incombe alcun obbligo o formalità, salva all'Ufficio delle imposte la facoltà di vigilare che la merce stessa esca effettivamente dal territorio del Comune.

Per quanto infine riguarda le formalità inerenti all'applicazione delle nuove imposte nei sensi del presente paragrafo e di quello precedente (bollette di accompagnamento, registri di carico e scarico, dichiarazione di attivazione o cessazione dell'esercizio, denuncie di introduzione o estrazione di generi dai depositi, inizio di lavori edilizi, ecc.) continueranno frattanto a valere le norme del regolamento generale 25 febbraio 1924, n. 540, e le istruzioni sui registri e sugli stampati per le scritture daziarie, approvate con decreto Ministeriale 25 gennaio 1911, ed i modelli annessi alle istruzioni medesime, opportunamente adattati.

N. 219. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 308 – Norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste.** — (Gabinetto). — 24 marzo 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 86, dell'11 aprile 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di disciplinare la posizione ed il trattamento dei dipendenti statali che rivestano la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'impiegato civile di ruolo non può rivestire la carica di segretario politico di Federazione provinciale fascista senza il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipende.

L'impiegato nominato segretario politico di una Federazione provinciale fascista è collocato in aspettativa con privazione delle competenze comunque inerenti all'impiego statale.

Il tempo trascorso in tale aspettativa è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e per l'eventuale progressione nel ruolo ed è riscattabile agli effetti della pensione, mediante versamento dell'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che sarebbe stata rilasciata se l'impiegato fosse rimasto in attività di servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, oltre che ai personali civili dello Stato disciplinati dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a tutti gli altri dipendenti statali di ruolo pei quali vigono speciali ordinamenti, nonchè ai maestri elementari inscritti nei ruoli dei Provveditorati regionali scolastici ed al personale delle scuole ed istituti d'istruzione mantenuti con concorso dello Stato.

Non si applicano ai professori delle Università ed Istituti superiori.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 220. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che apporta modificazioni al programma di esami per il concorso ad undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1929.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 81, del 5 aprile 1930 - Anno VIII).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1929, col quale sono stati indetti concorsi per esami nei ruoli dei personali civili e tecnici dell'Amministrazione militare;

Riconosciuta l'opportunità di apportare talune modificazioni al programma di esame per il concorso ai posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio, di cui all'allegato 3 dell'accennato decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Al programma di esami per il concorso a 11 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio, di cui all'allegato 3 del decreto Ministeriale 12 dicembre 1929, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la prova di meccanica è solamente orale;

b) al numero 8 del programma, dopo le parole « nozioni speciali » aggiungasi: « (per capitecnici aggiunti d'artiglieria) »;

c) le « nozioni speciali », indicate dopo il programma numero 9 devono far seguito al programma numero 8. Tale dicitura « nozioni speciali » va poi così completata « (per capitecnici aggiunti del genio) »;

d) il programma numero 9 (esame pratico) deve far seguito al numero 15 delle nozioni speciali (per capitecnici aggiunti del genio) e rimane così modificato:

Esame pratico

(per capitecnici aggiunti di artiglieria).

L'esame consisterà nel sapere dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano od a macchina, ecc., secondo il disegno o la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà anche dar prova di saper bene giudicare come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

(per capitecnici aggiunti del genio).

1° Eseguire la verifica degli apparati elettrici e telefonici o radiotelegrafici guasti e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: 1° i guasti riscontrati; 2° la convenienza o meno di ripararli; 3° le riparazioni occorrenti; 4° il tempo e la spesa per eseguire le dette riparazioni.

2° Eseguire la taratura di strumenti di misura o di apparecchi (voltometri, amperometri, ondametri, condensatori, ecc.) disegnando anche all'occorrenza il diagramma di taratura.

3° La lavorazione in genere di apparati radiotelefonici e radiotelegrafici.

Art. 2.

La prova orale verterà sulle materie seguenti:

1° Aritmetica ed algebra.
2° Geometria (piana e solida). Nozioni di trigonometria rettilinea.
3° Disegno lineare.
4° Fisica e chimica.
5° Meccanica.
6° Elettricità.
7° Nozioni speciali.
8° Esame pratico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 marzo 1930 - Anno VIII.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 221. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930.** — (Servizio ippico e veterinario). — 4 aprile 1930 - Anno VIII.

In relazione alle prescrizioni contenute nella circolare 769, capo 2°, n. 17 del *giornale militare* 9 dicembre 1927 sono apportate le seguenti varianti alla circolare 785 del *giornale militare* 1929:

Corpo d'armata di Roma.

Colonnello di S. M. MURARI della CORTE BRA' conte comm. Sebastiano incaricato delle funzioni di comandante il 3° comando superiore di cavalleria viene nominato commissario militare ippico per il corpo d'armata di Roma in sostituzione del generale AYMONINO comm. Aldo.

Ten. colonnello di cavalleria CAFFARATTI cav. Ettore, comandante il distaccamento di Tor di Quinto della scuola di applicazione di cavalleria viene nominato commissario militare ippico per le gare ippiche che si svolgono nell'ippodromo di Tor di Quinto e terreni limitrofi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 222. — AVANZAMENTO. — **Modificazione della Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi ed obbligatori per gli ufficiali medici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 aprile 1930 - Anno VIII.

Nella Commissione giudicatrice per gli esami (facoltativi ed obbligatori) cui saranno sottoposti gli ufficiali del corpo sanitario militare (ufficiali medici) nell'anno 1930, di cui alla circolare 46, del *giornale militare* c. a., il colonnello medico PALMIERI cav. Raffaele è sostituito dal pari grado MARIOTTI-BIANCHI cav. prof. G. Battista.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 223. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Liquidazioni belliche. - Ricupero di crediti erariali.** —(Direzione generale artiglieria e automobilismo). - 17 aprile 1930 - Anno VIII.

Riconosciutasi l'opportunità che ogni ricerca di atti e documenti relativi a forniture di materiali a ditte o a privati per l'esecuzione di commesse belliche, al fine di accertarsi del completo pagamento delle forniture, e dell'adempimento di ogni altra obbligazione contrattuale o extra contrattuale, sia affidata agli enti militari che furono a suo tempo incaricati di tali commesse, e che gli stessi enti provvedano ad ogni eventuale azione di ricupero, questo Ministero determina che:

Le ricerche di atti e documenti non debbono essere limitate agli archivi propri dell'ente, ma debbono essere estese anche agli archivi delle commissioni di collaudo e degli uffici militari di controllo che avevano la sorveglianza tecnica sull'esecuzione della commessa, poichè l'approvvigionamento delle materie prime avveniva esclusivamente attraverso di essi, che emettevano appositi mod. *A* per la richiesta di autorizzazione di provvista, e modelli *B* per la spedizione dei materiali, compilando poi, a dimostrazione dell'effettuato movimento, degli specchi quindicinali, ed alla fine della gestione, degli specchi riepilogativi, tutti controfirmati dalla parte ricevente.

Non occorre rilevare che tali ricerche è assolutamente indispensabile che siano eseguite con la maggiore diligenza, sia per evitare possibili dannose controversie, sia per avere tutti gli elementi atti a respingere ogni contestazione da parte delle ditte, che possono o negare di avere effettivamente ricevuto i materiali, o eccepire la prescrizione decennale.

Contro il diniego da parte della ditta o del privato di aver ricevuto i materiali tengasi presente che, in linea di massima, esso non può, soltanto ora, essere dedotto, ma deve trovar riscontro in esplicito reclamo presentato in tempo debito e che non sia oppugnato od oppugnabile, con modelli *B* e con reversali ferroviarie, comprovanti che la spedizione dei materiali venne realmente effettuata; inquantochè, dato il sitema di controllo usato per gli approvvigionamenti delle materie prime ed accettato pacificamente da tutte le ditte,

gli appositi uffici militari di vigilanza, ai quali erano indirizzate le spedizioni dei materiali, può dirsi che si identificassero con le ditte stesse.

Infatti, attraverso tali uffici, le ditte erano messe perfettamente al corrente dei rifornimenti ricevuti, in correlazione alle provviste da compiere per l'esecuzione delle comesse loro affidate, le quali, dato il regime allora vigente, o non avrebbero altrimenti potuto avere compimento, o avrebbero subìto interruzione; ed era ovvia la necessità delle ditte di non trascurare tale ricognizione, sia per il regolare svolgimento dei lavori delle loro officine, sia per l'impiego proficuo delle maestranze.

Contro l'eccezione della prescrizione decennale, che spesso viene tentata dagli interessati, per sfuggire al pagamento dei materiali ricevuti, pongasi mente che quasi sempre si vorrebbe sorreggere l'eccezione stessa prendendo per base la data della fornitura del materiale; cosa questa che in linea generale non può essere ammessa, in quanto ogni singola fornitura di materie prime non deve considerarsi, salvo casi eccezionali, fine a sè stessa, ma deve rientrare nel quadro generale delle varie forniture effettuate alle ditte stesse, essendo ciascuna partita di materiali collegata alle spedizioni precedenti, od un'aliquota di altre successive, e così di seguito sino all'esaurimento della commessa per la quale dovevano servire, oppure alla sua rescissione.

In conseguenza di quanto sopra è detto è necessario che i ricuperi ai quali debbasi ancora provvedere, anche al fine di sfuggire alla eccezione di prescrizione, siano collegati, per quanto è possibile, alla data della liquidazione definitiva dei contratti cui possano comunque riferirsi; al quale proposito dovrà anche essere tenuto presente quanto dispone il R. decreto n. 1389 (circ. 608 del *giornale militare* 1920).

Ricordarsi poi che, nel caso di accertato mancato ricupero, le ditte sono tenute a corrispondere anche gl'interessi di mora in ragione del 5 % e deve essere contestato il fatto, che quando pure l'Amministrazione militare, per qualsiasi ragione, non avesse notificato tempestivamente l'addebito, coloro che avevano avuto rapporto con lo Stato, avrebbero dovuto in virtù del D. L. 1696 del 17 novembre 1918, presentare al Ministero Armi e Munizioni, la situazione generale dei crediti e debiti, dipendenti dalle commesse loro affidate, nella quale avrebbero dovuto comprendere tutte le materie prime ricevute.

Da ultimo avvertesi che in caso di avvenuto scioglimento o liquidazione di società o di ditte, converrà perseguire gli ex amministratori e liquidatori, ed eventualmente anche gli eredi.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti gli enti militari sulla necessità di eseguire, oltre che con la più scrupolosa diligenza, anche con la maggiore sollecitudine ogni accertamento per sorreggere le occorrenti azioni di ricupero a fine di evitare il maturarsi della prescrizione, avvertendo che, dopo esperito ogni e qualsiasi mezzo al riguardo senza aver conseguito l'intento, ed in ogni caso qualche mese prima che la prescrizione maturi, dovrà riferirsene particolareggiatamente a questo Ministero per gli opportuni provvedimenti.

L'importanza che rivestono le azioni di ricupero è talmente cognita a tutti gli enti militari che si ritengono superflue ulteriori raccomandazioni circa la cura con cui debbono essere condotte e portate a termine.

Ad ogni modo si avverte che gli enti stessi saranno sottoposti a giudizio di responsabilità qualora il credito non fosse ricuperabile o fosse divenuto inesigibile per loro colpa.

Affinchè questo Ministero possa essere tenuto al corrente dello stato delle singole azioni di ricupero, si dispone che dal 1° maggio p. v. tutti gli enti che hanno in corso le azioni suddette trasmettano mensilmente a questo Ministero uno specchio sintetico, dal quale si possa rilevare lo svolgimento delle azioni stesse, distinguendo nello specchio le pratiche inerenti a ricuperi in base a regolari contratti, da quelle per prestazioni extra contrattuali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 224. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 aprile 1930 - Anno VIII.

Con riferimento al paragrafo 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926)

e alla circolare 192 *giornale militare* 1929, si porta a conoscenza che i seguenti ufficiali in S.P.E. dell'arma dei CC. RR. sono stati ammessi agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per l'anno 1930:

Tenente NAVALE Roberto.
» LUCHETTI Domenico.
» ASSUMMA Cosimo.

Detti esami avranno luogo in Roma, dal 23 aprile p. v., presso la legione allievi CC. RR.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 225. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari nella riunione ippica di Asti (maggio 1930).** — (Servizio ippico e veterinario). — 17 aprile 1930 - Anno VIII.

In relazione alla circolare n. 118 in data 27 febbraio c. a. del *giornale militare* (dispensa 11ª del 28 febbraio c. a.) all'oggetto:

CONCORSI E GARE — *Corse militari nella riunione ippica di Asti* — maggio 1930, viene aggiunta la seguente prova:

Premio società cavallo italiano da sella: giovedì 8 maggio.

Percorso di concorso ippico di categoria militare. Per cavalli di mezzo sangue di ogni età e paese, che abbiano partecipato al raid Pinerolo-Asti, restando qualificati per la prova stessa, di proprietà o di carica degli ufficiali che li montano.

Condizioni e modalità prescritte dalla circolare 769 *giornale militare* 1927, Capo V, n. 46.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 226. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotto di panno turchino per carabinieri della Sardegna.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 aprile 1930 - Anno VIII.

In sostituzione del cappotto di panno turchino senza fermaglio da carabinieri, di cui al n. 935 categorico sezione *D* del nomenclatore, è adottato per i carabinieri della Sardegna il cappotto di panno turchino mod. 1930 di cui alla seguente descrizione:

Il cappotto di panno turchino per carabinieri della Sardegna è allestito con panno turchino per vestiario alto m. 1,40, è foggiato a doppio petto a lunghe falde; nella parte posteriore alla taglia è provvisto di una martingala che serve a raccogliere ed adattare alla vita, mediante due grandi pieghe, tutta la stoffa destinata a dare l'ampiezza al cappotto.

Consta di un corpo, un bavero, due maniche a taglio a punta nella parte superiore, ed un cappuccio.

Il corpo, la cui metà superiore costituisce il busto e la metà inferiore le falde, si dividè in parte anteriore e posteriore. La parte anteriore è composta del lato destro e del lato sinistro. Su entrambi i lati sono applicati 5 bottoni di metallo bianco grandi da carabinieri equidistanti fra di loro; i primi a mm. 40 circa dall'attaccatura del bavero e l'ultimo sotto la taglia, corrispondenti ad altrettante asole praticate verso le due estremità dei davanti.

Sul lato destro è praticata una tasca a taglio verticale e sul lato sinistro verso il fianco, uno spacco, pure a taglio verticale, per il passaggio della sciabola.

La tasca è rinforzata inferiormente con un triangolo di pelle verniciata nera e lo spacco è rinforzato tanto superiormente che inferiormente con triangoli di pelle verniciata nera.

Le due parti anteriori sono foderate per tutta la lunghezza e per una larghezza di cm. 34 circa, di panno scarlatto (mezzo panno) — per fodere —. Internamente al petto e sino sotto l'ultimo bottone sono rinforzate con tela di canapa per sacchetti da arnesi fuori uso alta m. 0,53. Dall'attaccatura del bavero e per tutta la lunghezza dei davanti sono tesi contro la piegatura due nastri di cotone nero che servono come dritti fili.

La parte posteriore si compone di due parti riunite mediante cucitura che termina all'estremità inferiore con uno sparato a cui sono applicati, sul lato destro, 5 bottoni piccoli di metallo bianco da carabinieri in corrispondenza ad altrettante asole praticate sulla parte sinistra.

La martingala, alla taglia della parte posteriore, è munita nella parte destra di due bottoni grandi di metallo bianco da carabinieri, in corrispondenza di due asole praticate sulla parte sinistra.

Il sotto bavero internamente rinforzato con tela di sacchetti per arnesi fuori uso, trapuntata con cucitura a macchina, ed è munito nel lato sinistro di una piccola martingala filettata con panno scarlatto assicurata con due bottoni piccoli di frutto nero a due fori. Il lato destro è provvisto di un bottone piccolo di frutto nero, per fermare la martingala quando il bavero è tenuto alzato.

Il bavero si chiude mediante un gangherello con rispettiva maglietta.

Le maniche sono munite di manopole senza punta, che possono essere rovesciate per proteggere la mano.

Il cappuccio foderato di panno scarlatto (mezzo panno) per fodera è fissato lungo la cucitura dell'attaccatura del bavero. Superiormente è munito di una guaina entro la quale scorre un cordoncino di lana nera da mm. 5. Al centro della parte superiore interna del cappuccio è applicato un bottone grande a pressione di metallo verniciato nero il cui riscontro, applicato sotto la cucitura del bavero, serve per tenere il cappuccio aderente alle spalle quando non ricopra il capo.

La fodera per le maniche, per la parte posteriore, ed in parte per quella anteriore sotto le ascelle, e per la tasca, è di tela baseno tinta in grigio alta m. 0,85.

Per tutti gli altri particolari di lavorazione attenersi al campione tipo.

Il cappotto di cui al categorico 935 della categoria I, sezione *D*, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, passa alla sezione *H*, al categorico 2732, e resta in uso fino a consumazione.

Il nuovo cappotto mod. 1930 sarà inventariato al categorico 937 della suddetta sezione *D*, al prezzo di L. 288,60.

Seguono lo specchio delle misure, la dimostrazione della stoffa occorrente il conto di costruzione:

Specchio delle misure del cappotto di panno turchino per carabinieri del Mod. 1930).

Taglie	Lunghezza						Metà larghezza									Altezza del cappuccio			
							parte posteriore				parte anteriore			delle maniche					
	parte posteriore dal bavero al fondo	parte anteriore dal ganghello del bavero al fondo	delle maniche lungo la cucitura del gomito	del bavero alla piegatura	della martingala posteriore	dello sparato posteriore	alla schiena	al torace	alla taglia	al fondo	al petto dalla metà del 2º e 3º occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	al gomito	al polso	del bavero per tutta la sua lunghezza	delle manopole	metà larghezza lungo la guaina	altezza
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1300	1260	630	520	290	420	185	290	360	740	440	520	910	240	190	100	90	520	44
2ª	1250	1210	610	500	280	400	180	280	350	730	430	510	900	235	185	100	90	510	43
3ª	1200	1160	590	480	270	380	175	270	340	720	420	500	890	230	180	100	90	500	42

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del cappotto di panno turchino per carabinieri della Sardegna. (Mod. 1930).

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40		Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere alto m. 1,40		Tela di cotone tinta grigio per fodere alta metri 0,85		*Annotazioni*
			Quantità		Quantità		Quantità		
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	I	25	3,32	83 —	0,95	23,75	1,75	43,75	
2ª		50	3,20	160 —	0,92	46 —	1,65	82,50	
3ª		25	3,08	77 —	0,88	22 —	1,55	38,75	
Totali		100		320 —		91 75		165 —	
		Media m.		3,20		0,917		1,65	

Conto di costruzione del cappotto di panno turchino senza fermagli per carabinieri della Sardegna. (Mod. 1930).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 140 . . .	m.	3,20	65 —	208 —
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere alto m. 1,40 . . .	»	0,917	58 —	53,18
Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,85	»	1,65	3,30	5,44
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso alta m. 0,53	»	0,92	5 —	4,60
Bottoni grandi da carabinieri al %	n.	12 —	8 —	0,96
Bottoni piccoli da carabinieri al %	»	5 —	6 —	0,30
Bottoni piccoli di frutto nero a due fori %	»	3 —	4 —	0,12
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	16 —
			Prezzo di costo . . . L.	288,60
			Prezzo di conteggio . . . L.	288,60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,10 di cordoncino di lana nera del diametro di mm. 5; m. 2,65 di nastro di cotone nero alto mm. 10 a 15 per dritti fili delle parti anteriori; un bottone grande a pressione di metallo verniciato nero, 3 triangoli di pelle verniciata nera; un gangherello con rispettiva maglietta di ferro verniciato nero; ed il refe di cotone nero e rosso mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone nero comune per quelle interne.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 227. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Zoccoli speciali a gambaletto.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 aprile 1930 - Anno VIII.

Sono adottati per i palafrenieri della Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, in servizio al galoppatoio della Baudenesca speciali zoccoli a gambaletto, costituiti dalla tomaia e del fondo.

La tomaia in pelle di vacchetta con fiore all'interno è perfettamente identica alla tomaia degli stivaletti per armi a cavallo.

Il fondo è di legno di faggio evaporato, privo di nodi difettosi.

La tomaia è unita al fondo mediante punte di ferro a testa piatta.

Tra la tomaia e le punte di ferro è posta una striscia di pelle di vacchetta.

Gli zoccoli sono costituiti sulle forme che si adoperano per gli stivaletti per armi a cavallo.

Le dimensioni principali degli zoccoli sono le seguenti:

Taglie	Lunghezza interna della pianta mm.	Lunghezza massima esterna della pianta mm.	*Annotazioni*
1ª	305-310	310-315	
2ª	285-290	105-110	
3ª	265-270	100-105	

Tali zoccoli saranno inventariati al categorico 146 della categoria I, sezione *A* del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo di L. 37 al paio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 228. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. P. E., in A. R. Q. ed impiegati civili - Anno 1930-VIII** — (Gabinetto). — 17 aprile 1930 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il volume dell'Annuario militare ufficiali in servizio permanente effettivo ed in aspettativa per riduzione di quadri ed impiegati civili, aggiornato a tutto il 31 dicembre 1929 - Anno VIII.

L'ufficio pubblicazioni militari del Ministero, provvederà alla distribuzione gratuita del volume, agli enti indicati nella circolare 292 del *giornale militare* del 1929, nel quantitativo stabilito dalla circolare stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 229. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso sulle mitragliatrici leggere.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 17 aprile 1930 - Anno VIII.

Presso la fabbrica d'armi R. E. di Terni sarà svolto un breve corso pratico sulla struttura e sul funzionamento delle mitragliatrici leggere, allo scopo di porre il personale di cui appresso in condizioni di provvedere convenientemente alla manutenzione delle mitragliatrici leggere distribuite e di quelle che verranno distribuite in seguito. Dovranno intervenire a tale corso:

a) i capi armaioli di tutti i reggimenti di fanteria di linea, granatieri, alpini, cavalleria, quelli delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali di Moncalieri, Milano, Verona, Spoleto, Campobasso, Palermo, Rieti, Caserta, quelli dell'Accademia di fanteria e cavalleria, della scuola d'applicazione di cavalleria di Pinerolo e della scuola centrale di fanteria;

b) i capi officina dei reggimenti bersaglieri, e quello del 16° reggimento artiglieria da campagna.

Il corso avrà inizio il 28 prossimo venturo e terminerà il giorno 8 maggio successivo.

I sottufficiali che vi parteciperanno dovranno presentarsi alla fabbrica d'armi di Terni nel pomeriggio del giorno 27 corrente e saranno lasciati in libertà, per rientrare ai rispettivi corpi, il mattino del giorno 9 maggio p. v.

La fabbrica d'armi prenderà preventivi accordi col comando del presidio per quanto riguarda la sistemazione del personale che interverrà al corso (alloggio, vitto, ecc.) e trasmetterà alla fine del corso stesso a questo Ministero una relazione sullo svolgimento della materia e sul profitto fatto dai partecipanti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 230. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazioni di prezzo nell'elenco e tariffa medicinali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 17 aprile 1930 - Anno VIII.

In seguito alle variazioni apportate alla tassa sugli spiriti il prezzo dei medicamenti e materiali accessori qui di seguito indicati, viene modificato come in appresso:

Numero categorico	Denominazione	Prezzo attuale	Variazioni dovute al solo aumento dell'alcool fino	Variazioni dovute all'aumento dell'alcool e ad altre cause (materie prime preparazioni ecc.)
3039	Alcool etilico fino.....	26 —	28 —	28 —
3141	Cognac	14 —	14,50	14,50
3154	Dentifricio liquido (la boccetta)	5 —	5,25	6 —
3177	Elixir dell'Hanch.....	42 —	42,60	44 —
3178	» di china	14,50	15 —	15 —
3284	Linimento sapone con canfora	27 —	28,50	30 —
3295	Lozione per capelli	6 —	6,25	7 —
3462	Soluzione alcool di ammoniaca con anice	25 —	26,50	28 —
3464	Soluzione alcoolica di canfora.	25 —	26,50	28 —
3465	» » di limone .	35 —	36,50	40 —
3466	» » di jodio...	52 —	54 —	60 —
3477	Spirito di cannella.....	44 —	45 —	45 —
3478	» di coclearia	50 —	52 —	52 —
3479	» di melissa.....	34 —	35 —	35 —
3533	Tintura alcoolica di aconito ..	25 —	27 —	27 —
3534	» » adonide	28 —	30 —	30 —
3535	» » aloe.....	25 —	27 —	27 —
3536	» » arnica	24 —	26 —	26 —
3537 A	» » belladonna..	26 —	27 —	27 —

Numero categorico	Denominazione	Prezzo attuale	Variazioni dovute al solo aumento dell'alcool fino	Variazioni dovute all'aumento dell'alcool e ad altre cause (materie prime preparazioni ecc.)
3537 B	Tintura alcoolica di boldo	23 —	25 —	25 —
3538 A	» » benzoino	33 —	35 —	35 —
3538 B	» » calamo	23 —	25 —	25 —
3539 A	» » cantaridi ...	33 —	35 —	35 —
3539 B	» » capsico	28 —	30 —	30 —
3539 C	» » cascarilla ...	28 —	30 —	30 —
3540 B	» » coca	33 —	35 —	35 —
3540 C	» » condurango .	23 —	25 —	25 —
3541	» » digitale	28 —	30 —	30 —
3542	» » genziana	20 —	22 —	25 —
3543 A	» » ipecacuana ..	52 —	53 —	55 —
3543 B	» » lobelia	28 —	30 —	30 —
3544	» » mirra	38 —	40 —	40 —
3545 A	» » noce vomica.	25 —	26,50	30 —
3545 B	» » kola	28 —	30 —	30 —
3546	» » rabarbaro ...	27 —	28,50	30 —
3548	» » strofanto ...	31 —	32,50	35 —
3549	» » tonico amaro	29 —	30,50	32 —
3550	» » valeriana ...	30 —	32 —	32 —
3788	Alcool etilico assoluto	40 —	47 —	55 —
3962	Tintura alcoolica di tornasole .	34 —	36 —	45 —

Le varianti suddette, le quali decorreranno dal 20 aprile 1930, dovranno essere introdotte, a mano nella tariffa dei medicinali.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 231. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Licenze di convalescenza.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 aprile 1930 - Anno VIII.

I militari di truppa ed i sottufficiali che abbiano ottenuto una licenza di convalescenza dovranno, allo scadere della medesima, anzichè rientrare senz'altro al proprio corpo, presentarsi al comando del distretto nella cui giurisdizione risiedono ovvero all'ospedale militare viciniore, anche se, a loro giudizio, si ritengono guariti, per subirvi una visita di controllo, prima di intraprendere il viaggio di ritorno per il corpo.

Per l'avviamento dal comune di residenza al distretto od all'ospedale militare viciniore, i militari in licenza di convalescenza si rivolgeranno alla locale stazione dei CC. RR. per ottenere gli scontrini di viaggio.

Qualora nella suddetta visita di controllo siano riconosciuti idonei al servizio, saranno fatti rientrare al proprio corpo.

Qualora invece non siano riconosciuti idonei a riprendere servizio, saranno sottoposti ad altra rassegna e, se sottufficiali, a nuovi atti medico-legali.

Il Ministero si riserva di modificare opportunamente il vigente Regolamento per le licenze del R. Esercito.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 232. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti all'istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894, e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 aprile 1930 - Anno VIII.

Per effetto del R. decreto-legge n. 142, in data 17 marzo 1930-VIII (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 marzo 1930-VIII, n. 66, straordinario) la tassa di bollo sulla carta per gli atti da presentarsi al Tribunale Supremo militare è stata aumentata da L. 10 a L. 15.

Conseguentemente i vaglia che gli ufficiali ammessi a produrre le prove dell'idoneità e sicurezza della prescritta rendita debbono inviare alla Cancelleria del Tribunale Supremo

militare, giusta il disposto del n. 5 (lettera *d*) dell'istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito (circ. 666 *giornale militare* 1927) dovranno essere di L. 101,70 per le domande relative a rendite di L. 1500 e L. 3000 annue e di L. 152, 10 per le domande relative a rendite di L. 4500 e L. 7.000 annue.

Così pure il vaglia da allegare al ricorso diretto alla Cancelleria del Tribunale Supremo militare per ottenere la libera disponibilità di rendite già costituite (art. 9 della citata circolare 666 *giornale militare* 1927) dovrà essere di L. 90,30.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Il Ministero dell'educazione nazionale ha indetto, con decreto 22 febbraio 1930, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Bollettino ufficiale del Ministero stesso, speciali concorsi per titoli, in applicazione dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, per il conferimento di:

1) n. 36 posti di istitutore nei convitti nazionali (gruppo A);

2) n. 7 posti di maestro elementare nei convitti nazionali (gruppo B);

3) n. 11 posti di maestra e istitutrice nei reali educandati femminili (gruppo B).

Possono essere ammessi ai predetti concorsi gli avventizi ex combattenti, nonchè le vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, gli orfani di guerra e le madri e le sorelle nubili dei caduti in guerra, che, oltre a possedere il titolo di studio prescritto per la carriera cui aspirano, risultino in servizio nelle Amministrazioni dello Stato dopo l'8 maggio 1924, con almeno un anno di ininterrotto servizio alla data 19 gennaio 1926, ed abbiano già presentato domanda di sistemazione in ruolo entro il 19 marzo 1926.

Il titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera di gruppo A è il diploma di laurea, e per la carriera del gruppo B è il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare o titolo equipollente.

Coloro che intendono partecipare ai detti concorsi debbono entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto 22 febbraio 1930, confermare la domanda già presentata alla rispettiva Amministrazione e produrre i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta;

4) certificato penale;

5) certificato medico;

6) copia del foglio matricolare militare corredato della dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 *giornale militare* del 1922;

7) titolo di studio;

8) certificato di servizio da rilasciarsi dall'Ufficio cui il candidato è addetto, e tutti gli altri titoli e certificati di altri servizi eventualmente prestati;

9) atto notorio da cui risulti che i candidati congiunti di caduti in guerra non abbiano alcuno tenuto a fornire loro gli alimenti.

Le eventuali domande del personale interessato, dipendente dall'Amministrazione militare, dovranno essere rimesse dai competenti comandi territoriali a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali, divisione personali civili) nel termine prescritto, debitamente corredate da un rapporto informativo sui servizi prestati dagli aspiranti ai concorsi e sulla condotta politica da essi tenuta.

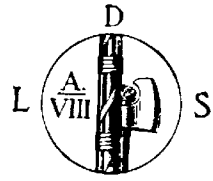
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44, anno 1929-VIII, circolare 503:

A pagina 2127, depennare il tenente ASTOLFI Giuliano del 93 fanteria.

A pagina 2127, dopo il capitano BOTTAI Gino, aggiungere il tenente BURKLER Guido del R.C.T.C. Tripolitania.

A pagina 2128, dopo il capitano FEDER Antonio, aggiungere il tenente FRANCESCAGLIA Luigi del R.C.T.C. Tripolitania; dopo il capitano MORRA Ugo, aggiungere il tenente MATALONI Lister, R.C.T.C. Tripolitania.



PREZZO L. 1 —

9191 Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1930 - ANNO VIII — 26 APRILE

SOMMARIO

N. 233 - **17 marzo 1930** - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 338 - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del Servizio chimico militare . . . . . *Pag.* 800

» 234 - **24 marzo 1930** - Anno VIII — COLONIE - SOTTUFFICIALI. — Legge n. 320 - Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del R. Esercito. . . . . » 801

» 235 - **24 marzo 1930** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 321 - Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie » 802

» 236 - **27 marzo 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 284 - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 . . . . . » 803

» 237 - **31 marzo 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la Commissione esaminatrice del concorso ad undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e del concorso a dodici posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio. . . . . » 819

LIBRERIA DELLO STATO

N. 238 - **3 aprile 1930** - Anno VIII — MILIZIA PER LA DIFESA AEREA TERRITORIALE. — Legge n. 314 - Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T.). *Pag.* 820

» **239 - 24 aprile 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. » 820

» **240 - 24 aprile 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . » 821

» **241 - 24 aprile 1930** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — XIX Campionato militare ippico. . . . . » 823

» **242 - 24 aprile 1930** - Anno VIII — RECLUTAMENTO — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento del corso 20 gennaio 1930 . . . . . » 823

» **243 - 26 aprile 1930** - Anno VIII. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle Armi combattenti . . . . . » 824

NOTIFICAZIONE . . . . . » 825

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 825

Circolare N. 233. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **Legge n. 338 - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del Servizio chimico militare.** — (Gabinetto). — 17 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 89, del 15 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del Servizio chimico militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 234. — COLONIE - SOTTUFFICIALI: — **Legge n. 320 - Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 24 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 89, del 15 aprile 1930 - Anno VIII):

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 235. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 321 - Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie.** — (Gabinetto). — 24 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 89, del 15 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il quarto alinea del 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 10 marzo 1927, n. 1149, è modificato come segue:
« Un maggiore o capitano del Regio esercito di arma combattente e tre ufficiali inferiori del Regio esercito di arma combattente, di cui uno dell'arma di artiglieria ».

Art. 2.

All'aumento di un ufficiale a disposizione del Ministero delle colonie, di cui all'articolo precedente, corrisponderà la diminuzione di un ufficiale pari grado nel numero degli uf-

ficiali fuori quadro a disposizione del Ministero della guerra, di cui all'art. 46, secondo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 396.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 236. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 284 – Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931** — (Ragioneria centrale). — 27 marzo 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 86, dell'11 aprile 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1930-31 — quelli descritti nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1930 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito.

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina, durante l'esercizio 1930-31, è stabilito in tremila.

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, e col R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1227, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, è confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36 e con la legge del bilancio verrà annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi.	5,160,000 —
2	Ministero e Stato maggiore del Regio Esercito — Personale militare — Stipendi ed assegni fissi	7,160,000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2,525,000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	95,000 —
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato maggiore	281,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione militare	781,500 —
7	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato .	90,000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati da' creditori (Spesa obbligatoria). . . .	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie; sussidi e spese di mantenimento relativi a personali ammessi a cure balneo-termali	897,800 —
10	Spese casuali.	105,000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria). . .	360,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Num.	Denominazione	
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		17, 455, 300 —
	Debito vitalizio.	
13	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	210, 000, 000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).	250, 000 —
15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	350, 000 —
		210, 600, 000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali.	
16	Ufficiali del Regio esercito — Stipendi ed assegni fissi . .	511, 100, 000 —
17	Stipendi, assegni ed indennità agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	1, 530, 000 —
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi	50, 100, 000 —
19	Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma e di riassoldamento	184, 630, 000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero	250, 000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
21	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	72,300,000 —
22	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	24,070,000 —
23	Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi — Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello — Spesa per il corso tecnico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	196,620,000 —
24	Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva — Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	295,170,000 —
25	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, ed ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai Comuni.	52,740,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Num.	Denominazione	
26	Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non di ruolo, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari: spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i corpi, e onorari a medici borghesi nei presidî sprovvisti di medici militari — Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	20,930,000 —
27	Servizi di rimonta — Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina — Spese per i depositi allevamento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame — Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i depositi — Spese per rivista e precettazione quadrupedi — Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	23,660,000 —
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidî sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	124,305,000 —
29	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	24,100,000 —
30	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari; assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi . .	9,360,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Num.	Denominazione	
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali	2,320,000 —
32	Istituto geografico militare — Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale . . .	3,590,000 —
33	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	3,780,000 —
34	Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti di artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria	116,925,000 —
35	Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	30,270,000 —
36	Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei rico-	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Num.	Denominazione	
	veri, ecc., delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati.	47,420,000 —
37	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici	67,430,000 —
38	Servizio chimico militare — Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra — Spese per esercitazioni e per manutenzione e rinnovazione del materiale e per indennità di trasferta per il servizio chimico	3,455,000 —
39	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (R. decreto 8 marzo 1923, numero 633).	890,000 —
40	Spese per il Dopolavoro per le maestranze militari . . .	150,000 —
41	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	42,700,000 —
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (Spese fisse)	12,700,000 —
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria) . . .	4,000,000 —
44	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,510,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
45	Tiro a segno nazionale — Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale — Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi, rimborsi a sodalizi, istituti, scuole e società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica.	3,900,000 —
46	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia — Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse)	385,000 —
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie — Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	965,000 —
48	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) . .	500,000 —
49	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	50,000 —
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		1,933,805,000 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.	
51	Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi. .	35,230,000 --
52	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri — Stipendi ed assegni fissi	1,050,000 --
53	Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	331,300,000 --
54	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed	

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Num.	Denominazione	
	agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio	16,000,000 —
55	Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	35,040,000 —
56	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti, di rimonta, foraggi, ferratura, bardature ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento della scuola allievi sottufficiali dei carabinieri . . .	34,140,000 —
57	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri	2,400,000 —
		455,160,000 —
	Fondo a disposizione.	
58	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali.	34,030,000 —
	Spese diverse.	
59	Spese per il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi	950,000 —
60	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo, nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
61	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (articolo 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184). . .	*per memoria*
		950,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
62	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, 5 gennaio 1919, n. 18; Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923, n. 2395 dell'11 novembre 1923, n. 694 del 7 maggio 1927, n. 1966 del 23 ottobre 1927, e legge 27 giugno 1929, n. 1047) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali.	1,018,000 —
63	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e 5 gennaio 1919, n. 18; Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923, n. 2395 dell'11 novembre 1923, n. 964 del 7 maggio 1927, Regio decreto 1966 del 23 ottobre 1927 e legge 27 giugno 1929, n. 1047)	5,620,000 —
		6,638,000 —
	Spese per l'esercito.	
64	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative	147,800,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
65	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative	42,200,000 —
66	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	350,000
		190,350,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
67	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,745 —
	Spese diverse.	
68	Sovvenzione straordinaria alla Croce Rossa Italiana (Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 141)	4,300,000 —
69	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra ed al trasporto delle salme dei caduti (Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 218, e legge 11 agosto 1921, n. 1074)	*per memoria*
		4,300,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti.	
70	Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 3 del R. decreto 5 dicembre 1925, n. 2638)	20,000,000 —
71	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	4,000,000 —
		24,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I.	
	SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	17,455,300 —
	Debito vitalizio	210,600,000 —
	Spese per l'esercito (escluse quelle per i carabinieri Reali)	1,933,805,000 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	455,160,000 —
	Fondo a disposizione	34,030,000 —
	Spese diverse	950,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	2,652,000,300 —
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	6,638,000 —
	Spese per l'esercito	190,350,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27,745 —
	Spese diverse	4,300,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	201,315,745 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	24,000,000 —
	Totale della categoria II (Movimento di capitali) . .	24,000,000 —
	Totale del titolo II (parte straordinaria) . .	225,315,745 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . .	2,877,316,045 -

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,853,316,045 -
Categoria II — Movimento di capitali	24,000,000 —
Totale generale . . .	2,877,316,045 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA A.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 58.

Cap. n. 16. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
» 18. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.
» 19. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.
» 20. Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
» 21. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
» 22. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
» 23. Corredo alle truppe Spese di prima vestizione, ecc.
» 24. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
» 25. Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione, ecc.
» 26. Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.
» 27. Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.
» 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.
» 29. Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
» 30. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.
» 32. Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc.
» 33. Servizi di Stato Maggiore; spese di informazioni, ecc.
» 34. Servizi di artiglieria Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc
» 35. Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, ecc.
» 36. Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» 37. Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» 38. Servizio chimico militare, ecc.
» 39. Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.
» 41. Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.
» 42. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
» 50. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
» 51 Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
» 52 Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.
» 53. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
» 54. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.
» 55. Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
» 56. Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
» 57. Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA *B*

Tabella dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1930, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap. n. 15. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai, ecc.
» 22. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
» 23. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.
» 24. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
» 25. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.
» 26. Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.
» 27. Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi, ecc.
» 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.
» 34. Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.
» 35. Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.
» 36. Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» 37. Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» 38. Servizio chimico militare - Spese per studi, esperienze, ecc.
» 55. Carabinieri Reali - Corredo, ecc.
» 56. Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.
» 57. Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

N. 237. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la Commissione esaminatrice del concorso ad undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e del concorso a tredici posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 31 marzo 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1929, col quale, tra altri, sono stati indetti concorsi per esami a undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e a tredici posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso ad undici posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio e del concorso a tredici posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio è costituita come appresso:

GABRONE gr. uff. Renzo, tenente generale di artiglieria, direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *Presidente*.

GUIDETTI cav. uff. Angelo, generale di divisione, ispettore per l'arma del genio, *Membro*.

CALDARERA cav. uff. Ernesto, maggiore generale d'artiglieria, id.

SACCO cav. Luigi, colonnello del genio, id.

SARRACINO cav. Luigi, colonnello di artiglieria, id.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Vittorio PERUZY, primo segretario nel Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 238. — MILIZIA PER LA DIFESA AEREA TERRITORIALE. — **Legge n. 314 - Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della milizia per la difesa aerea territoriale. (D.A.T.)** — (Gabinetto). — 3 aprile 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 89, del 15 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 239. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 24 aprile 1930 - Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero della marina, con determinazione del 18 marzo 1930, n. 853-*A*, ha escluso per un anno, dal fare offerte per i contratti con lo Stato, la ditta Giurlani Gaetano di Lucca, fornitrice di olio di oliva, ed il suo titolare sig. Giurlani Raffaello fu Gaetano, commerciante di olio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 240. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo) — 24 aprile 1930 - Anno VIII.

A seguito della circolare 168 del *giornale militare* 1930 e con riferimento alla circolare 394 del *giornale militare* 1929 si comunicano le seguenti variazioni ai prezzi, dei materiali sotto elencati, avvenute nei listini e tariffe della società Fiat dal 1° aprile 1930.

Tipo 501-503.

44147	Filtro olio coppa motore .	da L.	20	a L.	12
46157	Biscottino posteriore molle	»	14	»	12
53515	Ganascia superiore destra e inferiore sinistra freno ruote posteriori	»	50	»	32
53516	Ganascia superiore sinistra e inferiore destra freno ruote posteriori	»	50	»	32
53517	Ganascia superiore destra e inferiore sinistra freno ruote posteriori	»	50	»	32
53518	Ganascia superiore sinistra e inferiore destra freno ruote posteriori	»	50	»	32
53660	Catena distribuzione . . .	»	10	»	20
56691	Filtro olio coppa motore .	»	8	»	12
67436	Ganascia maschio per freno ruote posteriori	»	50	»	33
67437	Ganascia femmina per freno ruote posteriori	»	50	»	33
74457	Tassello sinistro ganasce freno	»	12	»	8
78195	Gruppo cilindri	»	400	»	310
80794	Ganascia maschio per freni ruote anteriori	»	50	»	42
80795	Ganascia femmina per freni ruote anteriori	»	50	»	42

Tipo 507.

39932	Astuccio per supporto anteriore molle posteriori . . .	da L.	5	a L.	1,60
39934	Astuccio per molle anteriori	»	5	»	1,30
39940	Astuccio per molle posteriori	»	5	»	2,20
40096	Astuccio per magnoni posteriori	»	5	»	2,20

Tipo 509.

Sx 77	Leva comando farfalla presa aria	da L.	0,70	a L.	10,70
78588	Tirante trasversale completo	»	70	»	50
78591	Tirante longitudinale completo	»	65	»	45

Tipo 519.

70935	Lima triangolare	da L.	8,50	a L.	4

Tipo 525-525 *NS.*

0372	Tirante per comando carburatore Zenith	da L.	1,20	a L.	2
0373	Tirante per comando carburatore Solex	»	1,20	»	2

Tipo 18 *BL.*

505185	Albero destro differenziale	da L.	60	a L.	100
505185-*bis*	Albero destro differenziale (2ª serie)	»	60	»	100
506185	Albero sinistro differenziale	»	60	»	100
506185-*bis*	Albero sinistro differenziale (2ª serie)	»	60	»	100

Tipo 15 *Ter.*

35275	Albero di trasmissione . .	da L.	90	a L.	110

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 241. — CONCORSI E GARE. — **XIX Campionato militare ippico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 24 aprile 1930 - Anno VIII.

Nelle gare del XIX campionato militare ippico di cui alla circolare 632 del *giornale militare* 1929, svoltesi in Roma nei giorni 10, 11, 12 e 13 aprile, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

1ª categoria - Cavalli di proprietà:

1° assoluto - Ten. colonnello CACCIANDRA cav. Giulio del reggimento Nizza cavalleria.

Detto ufficiale viene nominato campione per l'anno 1930 e la 2ª *Coppa Caprilli,* premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso del reggimento Nizza cavalleria che la restituirà all'Ispettorato delle truppe celeri il giorno 10 marzo 1931.

2ª categoria - Cavalli di carica e di truppa:

1° classificato - tenente BERARDI Giovanni del reggimento Nizza cavalleria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 242. — RECLUTAMENTO. — **Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento del corso 20 gennaio 1930.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 aprile 1930 - Anno VIII.

Con riferimento al n. 27 della circolare 706 *giornale militare* 1929 si comunica che, per la prestazione del servizio di prima nomina, la ripartizione dei sottotenenti di complemento in due gruppi verrà fatta secondo il criterio della classe e del mese di nascita, includendo nel primo gruppo i più anziani.

E' lasciata facoltà di chiedere l'assegnazione al 1° od al 2° gruppo, avvertendo che sarà tenuto conto dei desideri in relazione alla classificazione ottenuta ed alla necessità di mantenere, finchè possibile, la stessa consistenza numerica per i due gruppi.

Gli studenti universitari ed i laureati, che debbano sostenere esami, avranno la precedenza nell'assegnazione al gruppo designato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 243. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità di capitani delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 aprile 1930 - Anno VIII.

Il generale di brigata GUZZONI cav. Alfredo è sostituito dal pari grado FIORE cav. Basilio, nella commissione giudicatrice per gli esperimenti dei capitani delle armi combattenti, di cui alla circolare 117 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 aprile 1930-VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Sondrio . . .	Il comune di Pendolasco è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Poggiridenti ».	n. 224 3 marzo 1930	78
Lisarno . . .	Il comune di Cecina è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Palazzi di Collemezzano in « S. Pietro in Palazzi ».	n. 225 3 marzo 1930	78
Udine	Il comune di Vallenoncello è unito a quello di Pordenone.	n. 303 17 marzo 1930	87

NB. — **All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare* giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.**

ERRATA-CORRIGE

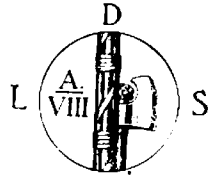
Dispensa 44, anno 1929-VIII, circolare 503:

A pagina 2128, dopo il capitano GINEX Ignazio, aggiungere il tenente GHIGLIONE Enrico, R.C.T.C. Tripolitania.

A pagina 2129, dopo il capitano PERISI Giulio, aggiungere il tenente PELIZZARI Germano R.C.T.C. Tripolitania.

Dispensa 21, anno 1930-VIII, circolare 231:

A pagina 795, al penultimo comma della circolare, invece di: « saranno sottoposti ad altra rassegna », leggasi: « saranno sottoposti ad altro provvedimento ».



PREZZO L. 1 —

(9191) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1930 - ANNO VIII — 26 APRILE

SOMMARIO

N. 244 - **17 marzo 1930** - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 337 - Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, nella parte riguardante i consigli di disciplina . . . *Pag.* 827

» 245 - **19 aprile 1930** - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica. . . . . » 839

Circolare N. 244. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 337 - Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, nella parte riguardante i consigli di disciplina.** — (Gabinetto). — 17 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 90, del 16 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il capo III del titolo VII della legge 11 marzo 1926, numero 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della

Regia marina e della Regia aeronautica è abrogato nella parte compresa fra gli articoli 73 e 93 e sostituito dalle disposizioni che seguono.

CAPO III.

DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 73. — L'ufficiale, responsabile di atti reputati incompatibili con il grado, potrà essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo avviso, egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

Art. 74. — L'ufficiale non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non in seguito a regolare inchiesta svolta con le norme contenute nel regolamento.

Art. 75. — La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta al comandante del Corpo di armata, al comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonchè al comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, al comandante di zona aerea territoriale; sempre quando il Ministero competente non decida di avocare a sè il deferimento dell'ufficiale al Consiglio di disciplina.

Se trattisi di ufficiali generali o ammiragli, o di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da Comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, e, infine, nei casi previsti dell'articolo seguente, la decisione è riservata al Ministro.

Art. 76. — Nei casi i corresponsabilità di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica viene ordinato un unico Consiglio dal Ministro per la guerra, o per la marina, o per l'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano egli ufficiali responsabili appartenga all'Esercito o alla Marina o all'Aeronautica.

Art. 77. — Il Consiglio di disciplina è formato e convocato dal Ministro competente per gli ufficiali generali ed ammiragli; dal competente comandante di Corpo d'armata o comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonchè dal comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, o comandante di zona aerea territoriale, in ogni altro caso.

Allorchè trattisi di sottoporre ad un Consiglio di disciplina ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna, tale Comando è considerato come facente parte del Corpo d'armata di Roma. La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina, la formazione e la convocazione del Consiglio medesimo spettano al comandante del corpo di armata di Roma, salvo il disposto dell'art. 75.

Ordinamento.

Art. 78. — Il Consiglio di disciplina è formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo designati secondo l'ordine di anzianità stabilito dal regolamento, dipendenti dai Comandi di cui al precedente articolo.

Quando l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga ad arma o corpo combattente, i componenti il Consiglio stesso dovranno essere tratti dagli ufficiali delle armi e corpi combattenti.

Qualora l'ufficiale sottoposto a consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sarà tratto dal corpo cui l'ufficiale appartiene.

Le annesse tabelle (allegati nn. 1, 2 e 3) stabiliscono la composizione del Consiglio di disciplina per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

La tabella allegato n. 4 stabilisce quali sono i ruoli degli ufficiale di arma o corpo combattente.

Nel caso che nell'ambito di uno stesso Comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai Comandi più vicini.

Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli del grado prescritto dalle tabelle allegati nn. 1,2 e 3, osservate le norme dei precedenti commi.

Trattandosi però di formare un Consiglio per ufficiali generali od ammiragli di grado superiore a generale di divisione, o corrispondenti, il Consiglio stesso sarà composto di generali od ammiragli dei gradi e della anzianità, che di volta in volta stabilirà il Ministero competente.

Per la Regia aeronautica la norma suddetta si applica per i generali di grado superiore a generale di brigata aerea o corrispondenti.

Art. 79. — Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali od ammiragli nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potrà essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianità, all'ufficiale per il quale il Consiglio è ordinato.

Verificandosi la mancanza di generali od ammiragli, il Ministero interessato potrà richiedere generali od ammiragli dell'Esercito o della Marina o dell'Aeronautica con le norme enunciate.

Art. 80. — E' abrogato.

Art. 81. — Se il Consiglio riguardi più ufficiali appartenenti al Regio Esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, oppure a corpi d'armata, Comandi di squadre navali o dipartimenti militari marittimi o al Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico, o zone aeree diverse, esso viene formato in relazione al più elevato in grado o in anzianità adottando nel primo caso per la formazione del Consiglio la tabella che contempla per i suoi componenti i gradi più elevati.

Art. 82. — Nei casi previsti dall'art. 76 ciascuna delle autorità interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.

Il Consiglio di disciplina viene quindi composto nel modo seguente:

a) se i gruppi sono due, il presidente è tratto da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e i due membri dal secondo gruppo;

b) se i gruppi sono tre, il presidente è tratto da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sotto-

posti a Consiglio, e i due membri dagli altri due gruppi traendo il meno anziano da quello cui appartiene il più elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio.

Art. 83. — Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di Stato Maggiore generale, i capi di Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, il comandante in seconda del corpo di Stato Maggiore e l'ufficiale generale addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, i generali a disposizione per incarichi speciali (art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504), e quelli in soprannumero (art. 77-*ter* legge 11 marzo 1926, n. 398, aggiunto con R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025), gli ammiragli di squadra considerati in aumento alla tabella organica (R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497), e quelli di divisione in soprannumero (R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317);

c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano di fatto effettivo servizio;

d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica (esclusi gli ufficiali generali dell'Arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica), quelli addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina, agli uffici del capo di Stato Maggiore generale e dei comandanti designati d'armata, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla segreteria della Commissione suprema di difesa;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di Stato Maggiore del Corpo di armata e della divisione, del Comando in capo di armata navale o di squadra, dei Comandi in capo dei dipartimenti marittimi militari e dei Comandi militari marittimi o del Comando di zona aerea territoriale, per questi limitatamente ai casi di cui alle seguenti lettere *i*) ed *l*);

g) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

h) l'offeso, o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;

i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

l) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta;

n) gli ufficiali che nella ultima compilazione delle note caratteristiche non abbiano riportato almeno la classifica di buono con punti due o qualifiche analoghe, da stabilirsi dal competente Ministero.

Art. 84. — L'autorità competente a convocare il Consiglio di disciplina invita gli ufficiali designati a dichiarare se si trovino in casi di incompatibilità previsti dal precedente articolo, procedendo, ove il caso lo richieda, a tutte le necessarie sostituzioni con ufficiali dello stesso grado che li seguano immediatamente in anzianità.

Il Consiglio di disciplina si riunirà nel luogo che verrà designato dall'autorità che lo ha formato e convocato.

Art. 85. — E' presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale di arma o corpo combattente più elevato in grado, ed, a parità di grado, il più anziano.

Il presidente designa fra i membri un segretario.

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali per le unità mobilitate, all'estero o in colonia.*

Art. 86. — L'ordinamento del Consiglio di disciplina presso reparti del Regio esercito, della Regia aeronautica mobilitati o in servizio fuori del Regno, o di Comandi navali all'estero, o presso truppe coloniali o Comandi navali dislocati in colonia è stabilito da regolamenti speciali.

Ove per deficienza di ufficiali non possa costituirsi il Consiglio, questo si formerà nel Regno secondo le decisioni del competente Ministro.

SEZIONE III. — *Procedura.*

Art. 87. — L'autorità che ha formato il Consiglio ne dà comunicazione all'ufficiale che vi è sottoposto. Rimette contemporaneamente al presidente l'ordine di convocazione, gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra essi debbono essere comprese le eventuali difese scritte dell'inquisito.

Art. 88. — Il presidente invita i membri del Consiglio a procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a tal uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'esserne legittimamente impedito, il Consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata dal presidente.

Art. 89. — Lo svolgimento e le conclusioni del Consiglio di disciplina sono segreti.

Art. 90. — Aperta la seduta il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parere che sono chiamati ad esprimere, che, come è detto all'art. 73, dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore della integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.

Fa poscia introdurre l'ufficiale e, dopo letto l'ordine di convocazione, fa procedere alla lettura degli atti e delle giustificazioni.

Terminata la lettura, il presidente dichiara in calce all'indice degli atti che tutti i documenti trasmessi dall'autorità superiore sono stati letti; vi appongono la firma anche i membri e l'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Art. 91. — Il presidente e i membri del Consiglio a mezzo del presidente, astenendosi dal fare apprezzamenti, potranno chiedere all'ufficiale i necessari chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio non è ammesso a fare nuove istanze, nè ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, ma potrà esporre ragioni a difesa, le quali dovranno in tal caso, risultare da un sunto scritto, da lui stesso compilato e firmato seduta stante, e che il presidente allega agli atti facendone menzione nel verbale.

Art. 92. — Udite le eventuali giustificazioni, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Qualora il Consiglio ritenga di non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi la particolare circostanza, il presidente mette ai voti il seguente quesito formulato ai termini dell'art. 73:

« Il . . . . . è ancora meritevole di conservare il grado? ».

La votazione è palese ed i componenti del Consiglio votano in ordine inverso di grado e di anzianità.

Indi il presidente pronunzia l'esito della votazione ed il conseguente parere del Consiglio.

Il segretario compila seduta stante il verbale della seduta col parere del Consiglio, documento che viene letto e firmato dai componenti il Consiglio stesso.

Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette quindi gli atti all'autorità che lo ha convocato, la quale li invia al Ministero, col proprio parere.

Art. 93. — E' in facoltà del Ministro di ordinare la rinnovazione del Consiglio di disciplina.

Il Ministro non potrà scostarsi nelle sue decisioni dal parere del Consiglio, se non in favore dell'ufficiale.

In caso di rinnovazione, la decisione verrà presa dopo il parere dell'ultimo Consiglio.

Art. 94. — I Consigli di disciplina già ordinati e formati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo la legge precedente.

Art. 95. — E' data facoltà al Ministro per la guerra di emanare, di concerto con quelli per la marina e per l'aeronautica, le opportune varianti al titolo VI, capo III, delle speciali « Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » nell'attesa della pubblicazione del relativo regolamento.

Art. 2.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO 1.

Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito.

GRADO DELL'UFFICIALE sottoposto a Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio						
	Generale designato di Armata	Generale di Corpo d'armata (1)	Generale di divisione (1)	Generale di brigata (1)	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore
Sottotenente	—	—	—	—	1	—	2
Tenente	—	—	—	—	1	—	2
1° Tenente e Capitano	—	—	—	1	1	1	—
1° Capitano e Maggiore. . . .	—	—	1	—	2	—	—
Tenente colonnello	—	—	1	1	1	—	—
Colonnello	—	—	1	2	—	—	—
Generale di brigata (1)	—	1	2	—	—	—	—
Generale di divisione (1) . . .	1	2	—	—	—	—	—

(1) E gradi corrispondenti.

N.B. — Per i generali di grado superiore al generale di divisione, il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78, ultimo comma.

ALLEGATO 2.

Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Regia marina.

GRADO DELL'UFFICIALE sottoposto a Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio						
	Ammiraglio designato di Armata	Ammiraglio di squadra	Ammiraglio di divisione	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta
Guardiamarina e gradi corrispondenti	—	—	—	—	1	—	2
Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti	—	—	—	—	1	—	2
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	—	—	—	1 (1)	1	1	—
1° Tenente di vascello, capitano di corvetta e gradi corrispondenti	—	—	1 (2)	—	2	—	—
Capitano di fregata	—	—	1	1	1	—	—
Capitano di vascello	—	—	1	2	—	—	—
Contrammiragli	—	1	2	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	1	2	—	—	—	—	—

(1) O, in mancanza, ammiraglio di divisione.
(2) O, in mancanza, contrammiraglio.

N.B. — Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sarà tratto dal corpo cui l'ufficiale appartiene, ai sensi dell'art. 78, comma 3°.

Per gli ammiragli di grado superiore all'ammiraglio di divisione, il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78, ultimo comma.

ALLEGATO 3.

Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica.

GRADO DELL'UFFICIALE sottoposto a Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio					
	Generale di squadra aerea	Generale di divisione aerea	Generale di brigata aerea	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore
Sottotenente	—	—	—	1	—	2
Tenente	—	—	—	1	—	2
Capitano	—	—	1	1	1	—
Maggiore	—	1	—	2	—	—
Tenente colonnello	—	1	1	1	—	—
Colonnello	—	1	2	—	—	—
Generale di brigata aerea	1	2	—	—	—	—

N.B. — Per i generali di grado superiore al generale di brigata aerea, il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78, ultimo comma.

In via transitoria e fino al 1932 incluso, il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di sostituire i generali di squadra aerea e di divisione aerea con ufficiali generali di grado immediatamente inferiore.

ALLEGATO 4.

Tabella delle armi e dei corpi combattenti ai fini dell'art. 78.

	Ufficiali di arma o corpo combattente
Regio esercito	Corpo di Stato Maggiore
	Arma dei carabinieri Reali
	Arma di fanteria
	Arma di cavalleria
	Arma di artiglieria
	Arma del genio
	Ruolo M.
Regia marina	Ufficiali di Stato Maggiore (ufficiali di vascello)
Regia aeronautica	Arma aeronautica (ruolo combattente)

N. 245. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 19 aprile 1930 – Anno VIII.

Il CAPO III — Del Consiglio di disciplina — della circolare 368 del *giornale militare* 1926, dagli articoli 92 al 118 compreso, è abrogato e sostituito dalle disposizioni sottoindicate; sono pure abrogati gli allegati alla predetta circolare n. 368 del *giornale militare* 1926 e sostituiti da quelli pubblicati annessi alla presente circolare.

CAPO III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 92. Abrogato con R.D. 31 ottobre 1935, n. 2155

Ogni qualvolta venga a constare che un ufficiale abbia commesso un fatto che possa costituire mancanza punibile con

provvedimenti disciplinari di stato, l'autorità militare da cui l'ufficiale dipende per ragioni del suo impiego, se in effettivo servizio, o per ragioni di residenza, in ogni altro caso, provvede con sollecitudine per gli accertamenti necessari e per la raccolta di tutti i dati ed elementi che sia possibile rintracciare e che valgano a determinarne i caratteri.

Qualora i fatti riguardino più ufficiali appartenenti a comandi diversi, gli accertamenti disciplinari saranno svolti dall'autorità dalla quale dipende il più elevato in grado o il più anziano.

L'autorità interessata informa subito il competente Ministero della inchiesta ordinata od iniziata, accennandone succintamente, ma in modo preciso, l'oggetto. Fa poi seguire una più particolareggiata relazione.

Nel caso di mancanze disciplinari commesse da ufficiali comandati presso il Regio Esercito, la Regia Marina o la Regia Aeronautica, gli accertamenti disciplinari saranno eseguiti a cura dell'autorità da cui l'ufficiale dipende per ragioni del suo impiego.

Il Ministero dal quale l'autorità inquirente dipende, avuta conoscenza dell'inizio dell'inchiesta, ne darà partecipazione al Ministero della guerra o della marina o della aeronautica, a seconda dell'appartenenza dell'ufficiale.

Ad inchiesta ultimata, e semprechè questa siasi conclusa con proposta di sospensione dall'impiego o dal grado, ovvero di deferimento a Consiglio di disciplina, tutto l'incartamento, con i pareri gerarchici, dovrà essere trasmesso per le decisioni al Ministero che tiene a ruolo l'ufficiale.

Art. 93.

L'inquirente comunica all'ufficiale, non appena lo giudichi opportuno, gli addebiti mossigli e lo invita a prendere visione degli atti raccolti, avvertendolo che entro un termine all'uopo fissatogli, potrà presentare documenti o chiederne la produzione, fare istanze per indagini o per esame di persone, indicando i punti sui quali desideri investigazioni o testimonianze.

Tutte le domande o richieste all'inquirente saranno fatte per iscritto.

Finiti gli accertamenti che, in relazione alle risultanze o alle domande, l'inquirente reputi necessari od opportuni, e, riepilogata tutta l'inchiesta in una relazione, invita nuova-

mente l'ufficiale a prendere visione degli atti e della relazione riepilogativa ed a presentare per iscritto le proprie discolpe entro un congruo termine, all'uopo fissatogli.

Dopo di che l'inquirente riassume in apposito rapporto finale le proprie conclusioni con le proposte che crede di fare e lo rimette con gli atti dell'inchiesta, numerati ed elencati in apposito indice, datato e sottoscritto, alle autorità gerarchiche per il loro parere motivato (da esprimersi su fogli a parte) e per le decisioni.

Durante le comunicazioni dei documenti l'inquisito può prendere da essi gli appunti che crede, ma non può asportarli o estrarne copia.

L'avvenuta visione dei documenti deve essere attestata dall'inquisito in una esplicita dichiarazione, apposta in calce al suaccennato indice.

Il Ministero potrà di volta in volta autorizzare che di alcuni documenti siano effettuati opportuni stralci da dare in visione all'inquisito. Da tali stralci non dovrà mai risultare la provenienza del documentato.

Art. 94.

Se l'ufficiale inquisito non aderisca alle richieste dell'inquirente, o si sottragga alle ricerche, ovvero tergiversi, o non presenti le giustificazioni entro i termini fissatigli, l'inchiesta si avrà per chiusa.

L'inquirente dovrà far menzione nella relazione riepilogativa dei motivi che lo hanno indotto a non accogliere eventuali domande avanzate dall'ufficiale.

Art. 95.

Qualora dopo la chiusura dell'inchiesta le autorità gerarchiche vengano in possesso od a conoscenza, sia per istanza dell'inquisito o per altro tramite, di nuovi documenti, li trasmetteranno all'autorità cui spetta la decisione di deferire l'ufficiale a Consiglio di disciplina. Tale autorità, dopo averli esaminati, deciderà con apprezzamento discrezionale se acquisirli agli atti dell'inchiesta.

In caso affermativo, s'intenderà riaperta l'inchiesta e si darà visione degli atti non conosciuti all'ufficiale, il quale potrà, dal canto suo, chiedere accertamenti al riguardo e

presentare nuove giustificazioni, in conformità a quanto prescrive il precedente art. 93. Tutti i nuovi atti saranno elencati e numerati in apposito indice, secondo l'art. 87 della legge.

Qualora la predetta autorità non ritenesse di acquisirli agli atti dell'inchiesta, li trasmetterà tuttavia con l'incartamento del Consiglio al Ministero unitamente ai necessari chiarimenti.

Art. 96.

Nel caso contemplato dall'art. 76 della legge, il Ministro cui spetta ordinare il Consiglio, dà partecipazione della decisione agli altri Ministeri interessati, affinchè ne informino alla loro volta le dipendenti autorità, che a richiesta del competente comando, dovranno designare gli ufficiali che debbono concorrere alla formazione del Consiglio in relazione al più elevato in grado o in anzianità degli ufficiali che vi sono sottoposti, adottando la tabella di formazione che contempla, per i componenti del Consiglio, i gradi più elevati, com'è detto nell'art. 81 della legge.

Art. 97.

L'autorità che ha deciso il deferimento dell'ufficiale a Consiglio di disciplina, a norma dell'art. 75 della legge, ne dà sollecita partecipazione al Ministero; forma e convoca il Consiglio, stabilendone la località di riunione e trasmette al presidente gli atti del procedimento (allegato 1).

Art. 98.

Nei casi in cui il Ministro si riserva di provvedere direttamente al deferimento dell'ufficiale a Consiglio di disiplina, la fomazione e la convocazione del Consiglio per gli ufficiali superiori ed inferiori è devoluta al comandante del corpo d'armata, o comandante in capo delle squadre navali, o dei dipartimenti militari marittimi, o comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico o comandante di zona aerea territoriale, dal quale l'ufficiale dipende.

A tale comando sarà trasmesso dal Ministero l'ordine di formazione (allegato 2) e gli atti relativi per l'ulteriore svolgimento (allegato 3).

Se il Consiglio riguardi più ufficiali corresponsabili dipendenti da comandi diversi, il Ministro cui spetta ordinare il Consiglio trasmette l'ordine di formazione e gli atti relativi al comando dal quale dipende il più elevato in grado o più anziano.

Art. 99. sostituito con 505/992

Per la designazione a turno di anzianità degli ufficiali che debbono far parte del Consiglio di disciplina, pei vari gradi e nel numero richiesto, sono compilate e tenute a giorno presso i comandi di cui all'art. 75 della legge: una lista nominativa (allegato 6), per ciascun grado, sino a quello meno elevato previsto dalle rispettive tabelle di formazione, degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie armi e corpi combattenti e che dipendono disciplinarmente dai comandi suddetti; nonchè altre distinte liste, compilate con le stesse norme, per ciascun corpo non combattente (allegato 7).

Gli ufficiali assegnati a reparti, enti, uffici, scuole, istituti e stabilimenti militari, o comandati ad altro servizio nel territorio del comando competente, sono iscritti nella lista degli ufficiali dell'arma o corpo cui essi appartengono.

Nella lista degli ufficiali di armi e corpi combattenti, per ciascun grado, gli ufficiali medesimi vanno iscritti promiscuamente, in ordine decrescente di anzianità assoluta. Tale ordine dev'essere osservato anche nelle liste dei corpi non combattenti.

L'ordine di precedenza tra gli ufficiali pari grado, di pari anzianità assoluta e della stessa arma o dello stesso corpo, è dato dal posto ch'essi occupano nei rispettivi ruoli.

L'ordine di precedenza tra gli ufficiali pari grado, di pari anzianità assoluta ma di armi o corpi differenti, è dato dall'ordine di precedenza delle varie armi e dei vari corpi, stabilito dalle leggi di ordinamento (allegato 4 della legge).

I comandanti in capo dei dipartimenti marittimi ed il comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico formeranno le liste degli ufficiali da designarsi quali membri di eventuali Consigli di disciplina, tenendo presente che vi potranno essere inclusi anche gli ufficiali residenti per ragioni di servizio in città dell'interno, a seconda della seguente ripartizione regionale:

Dipartimento dell'Alto Tirreno (La Spezia) — Regioni: Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria;

Dipartimento del Basso Tirreno (Napoli) — Regioni: Lazio, Campania, Calabria, Basilicata (costa prospiciente il Tirreno), Sardegna, Sicilia;

Dipartimento dell'Ionio e del Basso Adriatico (Taranto) — Regioni: Basilicata (esclusa la costa prospiciente il Tirreno) e Puglia;

Comando M. M. Aut. Alto Adriatico (Venezia) — Regioni: le tre Venezie, Emilia, Marche, Abruzzi e Molise.

Art. 100.

Gli ufficiali iscritti nelle liste di cui al precedente art. 99 debbono concorrere alla formazione dei Consigli di disciplina secondo il loro turno di anzianità, esclusi gli incompatibili, gli infermi, gli impediti o non sufficientemente classificati (art. 83, lettera *n* della legge), fino all'esaurimento di ogni singola lista di grado, riprendendosi poscia la designazione dal primo nome di ciascuna lista.

Per la formazione di un Consiglio di disciplina si procede alla designazione dei suoi componenti in ordine di grado e di anzianità.

Ne caso previsto dall'art. 78 della legge, terzo comma, l'ufficiale di corpo non combattente che dovrà concorrere alla formazione del Consiglio, sarà tratto dalla lista dello stesso corpo cui appartiene il giudicando, del grado e dell'anzianità immediatamente inferiore a quella del presidente, stabilita dalla tabella di formazione.

Per l'applicazione alla R. Marina dell'art. 83, lettera *n*) della legge, saranno esclusi dal far parte del Consiglio di disciplina gli ufficiali classificati con punto inferiore a 15 nelle ultime note caratteristiche. Per gli ufficiali di grado superiore a capitano di fregata o corrispondente, per i quali sono compilati rapporti informativi, è riservata al giudizio insindacabile del Ministero la determinazione delle eventuali esclusioni. A tal fine i comandanti di squadre navali o di dipartimenti militari marittimi ed il comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, comunicheranno al Ministero, tutte le volte che dovranno procedere alla formazione di un Consiglio di disciplina, le liste nominative comprendenti gli ufficiali del Corpo o dei Corpi richiesti, di grado superiore a capitano di fregata o corrispondente.

Art. 101.

Nel caso che nella lista non risulti un numero sufficiente di ufficiali dei gradi prescritti dalla tabella di composizione, si ricorre ad ufficiali residenti nella circoscrizione del comando la cui sede è più vicina, e successivamente, con lo stesso criterio di vicinanza di spazio, nella circoscrizione di altri comandi.

Tali comandi comunicheranno un estratto della lista per il grado nel quale l'autorità competente a formare il Consiglio ha deficienza di ufficiali.

Art. 102.

Per gli ufficiali generali od ammiragli il Consiglio di disciplina si forma dei tre generali od ammiragli a turno di anzianità, nei gradi voluti, e tenendo presente, eventualmente, il disposto dell'art. 79 della legge.

La formazione e la convocazione del Consiglio di disciplina è devoluta al Ministero competente.

La designazione degli ufficiali generali od ammiragli a turno di anzianità, che debbono far parte del Consiglio, è effettuata in base ad apposita lista compilata e tenuta a giorno presso i competenti Ministeri, osservando norme analoghe a quelle contenute nei precedenti articoli 99 e 100, in quanto siano applicabili, e tenuti presenti gli articoli 78 e 79 della legge.

Il Ministero che ha formato il Consiglio provvede poscia alle modalità stabilite dagli articoli 84 e 87 della legge (allegato 4).

Art. 103.

Nessuno può esimersi dall'alto ufficio di componente di un Consiglio di disciplina.

Le necessarie sostituzioni, previste dall'art. 84 della legge, sono effettuate dall'autorità competente a formare il Consiglio con un ordine motivato, indicante l'incompatibilità, la infermità o l'impedimento del presidente o del membro, da trasmettere al Ministero unitamente agli atti del Consiglio.

La surrogazione per impedimento va effettuata quando, a giudizio della suddetta autorità, ricorrono per l'ufficiale gravi e improrogabili esigenze che gli impediscono di partecipare al Consiglio.

Quando trattisi di Consigli di disciplina per ufficiali generali o ammiragli il suaccennato ordine viene emanato dal Ministro competente.

Art. 104.

L'ufficio di presidente o di membro del Consiglio non cessa se l'ufficiale:

a) venga trasferito, distaccato, comandato nel territorio di altro comando, ovvero sia in licenza;

b) sia promosso a grado superiore;

c) sia dal servizio effettivo collocato in altra posizione, anche di congedo.

Cessa dall'ufficio, ed è surrogato con quello che lo segue immediatamente in anzianità, l'ufficiale che venga a trovarsi in alcuno dei casi previsti dall'art. 83 della legge e l'ufficiale collocato in disponibilità, sospeso dall'impiego, o agli arresti in fortezza, ovvero inviato in colonia.

Art. 105.

Tra i documenti da inviarsi, dall'autorità che convoca il Consiglio, al presidente di esso, non sono compresi il rapporto finale, di cui all'art. 93 delle presenti norme, nè i pareri espressi dalle autorità gerarchiche in merito alla inchiesta che ha dato luogo al deferimento al Consiglio.

Ai documenti devono essere unite, a cura della predetta autorità, le copie dello stato di servizio dell'ufficiale inquisito, delle punizioni da lui riportate e delle classificazioni ottenute in sede di note caratteristiche.

Sarà inoltre trasmesso dalla stessa autorità il libretto personale dell'ufficiale, ed, ove sia ritenuto opportuno, anche i documenti originali dei quali vennero eseguiti gli stralci a norma dell'art. 93, affinchè il presidente ed i membri del Consiglio prendano riservata visione così del primo come di questi ultimi.

Per gli ufficiali della marina sarà trasmessa, in luogo del libretto, la pratica personale riservata, in originale o in copia.

A Consiglio di disciplina ultimato i documenti relativi agli stralci saranno uniti agli atti, mentre il libretto o la pratica personale saranno restituiti all'autorità che li ha inviati.

Art. 106.

In caso di legittimo impedimento, così da parte di componenti del Consiglio come da parte dell'ufficiale sottoposto al Consiglio stesso, la riunione già indetta sarà rinviata.

Il legittimo impedimento dovrà essere fatto constare in modo idoneo prima dell'apertura della seduta.

Qualora il Consiglio, previo sommario accertamento, ritenga non attendibile l'impedimento addotto dal giudicando, procede in assenza facendone menzione nel verbale della seduta.

Parimenti si regolerà ove l'ufficiale si sottragga alle comunicazioni riguardanti il deferimento al Consiglio.

Art. 107.

Il Consiglio tiene quante sedute occorrono per la lettura degli atti, la richiesta di chiarimenti e per la eventuale difesa e lettura del relativo sunto scritto; ma, chiusa la discussione e fatto ritirare il giudicando, delibera immediatamente.

Art. 108.

Se il Consiglio riguarda più ufficiali e l'indole degli addebiti lo richieda e lo comporti, il presidente potrà, per misura precauzionale, procedere all'interrogatorio di ciascuno a parte, facendo ritirare a turno gli altri, salvo a metterli poi a giorno delle risultanze che possono riguardarli. Nella stessa guisa potrà anche regolarsi per le difese al fine di assicurarne il normale svolgimento.

Ed analogamente si regolerà, quando il Consiglio riguardi ufficiali di grado diverso, per la lettura dei documenti indicati al secondo comma dell'art. 105, curando che questa non avvenga alla presenza di inferiori.

Art. 109.

Il presidente, constatato che non si verifica il caso previsto dall'art. 92 della legge e che nessuno dei membri ha bisogno di altri chiarimenti, procede alla votazione invi-

tando, in ordine inverso di grado o di anzianità, ciascun membro ad esprimere oralmente la propria convinzione dichiarando:

« Il . . . . . (grado, categoria, cognome e nome dell'ufficiale) . . . . . *è meritevole di conservare il grado* » ovvero:

« . . . . . *non è meritevole di conservare il grado* ». Egli si pronunzia per ultimo.

Il voto dei componenti il Consiglio sarà immediatamente da ciascuno trascritto e firmato su apposita scheda da unirsi agli atti.

Nel caso di cui all'articolo precedente il quesito riguardante i singoli ufficiali sarà messo in votazione per ciascuno di essi successivamente, ripetendo le operazioni suddette.

Il verbale sarà compilato dal segretario seduta stante e, subito dopo, letto e sottoscritto dai componenti il Consiglio di disciplina.

Nella compilazione del verbale si potrà tener conto del modello allegato 5, che in ogni caso dovrà essere adattato al particolare svolgimento della o delle sedute.

Art. 110.

I componenti del Consiglio di disciplina debbono osservare il segreto sul contenuto degli atti e dei documenti del procedimento disciplinare, nonchè sulla discussione avvenuta, sui voti espressi e sul verdetto del Consiglio.

Gli atti e i documenti del procedimento disciplinare non possono essere comunicati ad alcuna autorità senza l'autorizzazione espressa del competente Ministero.

Art. 111.

Il verbale e gli atti del procedimento disciplinare saranno poi inviati al Ministero insieme con ogni altro documento che vi si connetta, compresi i pareri gerarchici espressi in sede d'inchiesta. Si uniranno altresì un estratto della lista o delle liste graduali e nominative degli ufficiali di cui all'art. 99, limitato però ai gradi prescritti dalle tabelle per la formazione del Consiglio, le dichiarazioni d'incompatibilità e gli ordini di surrogazione.

Nell'estratto suaccennato la trascrizione dei nomi dovrà essere effettuata soltanto fino a quelli degli ufficiali prescelti per ciascun grado, omettendo i successivi.

Nell'estratto anzidetto, di contro al nome degli ufficiali che, ai termini dell'art. 83 della legge, non abbiano potuto far parte del Consiglio, sarà fatta esplicita menzione della loro posizione con richiamo alla lettera dell'articolo che li riguarda.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

(Ordine di formazione e di convocazione del Consiglio pei casi nei quali il deferimento è deciso dai comandanti di cui all'art. 75 della legge).

Ordine di formazione e di convocazione di un Consiglio di disciplina.

(1) IL COMANDANTE DEL CORPO D'ARMATA DI . . . . .

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visti gli atti dell'inchiesta svoltasi a carico (2) . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Ordina e convoca un Consiglio di disciplina, formato dai seguenti ufficiali:

1° (3) . . . . . *Presidente;*

2° (3) . . . . . | *Membri in ordine di grado e di anzianità.*

3° (3) . . . . . |

perchè, previa lettura degli atti trasmessi al Presidente e sentiti gli eventuali chiarimenti e discolpe, dichiari se a suo avviso (2) . .

. . . . . .

. . . . . .

sia meritevole (*o siano meritevoli*) di conservare il grado.

Il Consiglio di disciplina si adunerà a . . . . . nel giorno che verrà stabilito dal Presidente, nei locali che saranno messi a sua disposizione dal (4) . . . . . .

(5) . . . . . .

. (1) *Il Comandante del Corpo d'armata:*

(6) . . . . . .

---

(1) o Comandante della Regia marina o della Regia aeronautica di cui all'art. 75 della legge.

(2) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale o degli ufficiali pei quali il Consiglio è ordinato e convocato.

(3) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale componente il Consiglio.

(4) Comando di . . . . . Direzione di . . . . . Ufficio . . . . . , ecc.

(5) Luogo e data.

(6) Bollo d'ufficio e firma.

ALLEGATO 2.

(Art. 98 delle Norme).

Ordine di formazione di un Consiglio di disciplina da trasmettersi al comando competente per l'esecuzione e la successiva convocazione.

IL MINISTRO (1) . . . . . .

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visti gli atti dell'inchiesta svoltasi a carico (2) . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Ordina:

la formazione e la convocazione di un Consiglio di disciplina, il quale dichiari se, a suo avviso, (2) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

sia meritevole (*o siano meritevoli*) di conservare il grado.

Roma, ... - Anno . .

Il Ministro:

(3) . . . . . .

---

(1) della guerra, o della marina, o della aeronautica.

(2) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale o degli ufficiali pei quali il Consiglio è ordinato.

(3) Bollo d'ufficio e firma.

ALLEGATO 3.

(Ordine di convocazione del Consiglio da parte del comando competente che ha ricevuto l'ordine dal Ministro di formare il Consiglio stesso).

Ordine di convocazione di un Consiglio di disciplina.

(1) IL COMANDANTE DEL CORPO D'ARMATA DI . . . . .

Come da ordine del Ministro (2) . . . . . in data . . . . . convoca un Consiglio di disciplina formato dai seguenti ufficiali:

1° (3) . . . . . *Presidente;*

2° (3) . . . . . } *Membri in ordine di grado e di anzianità.*

3° (3) . . . . . }

perchè, previa lettura degli atti trasmessi al Presidente e sentiti gli eventuali chiarimenti e discolpe, dichiari se a suo avviso (4)

. . . . . .

. . . . . .

sia meritevole (*o siano meritevoli*) di conservare il grado.

Il Consiglio di disciplina si adunerà a . . . . . nel giorno che verrà stabilito dal Presidente, nei locali che saranno messi a sua disposizione dal (5) . . . . . .

(6) . . . . . .

(1) *Il Comandante del Corpo d'armata:*

(7) . . . . . .

---

(1) o Comandante della Regia marina o della Regia aeronautica di cui all'art. 75 della legge.

(2) della guerra, o della marina, o della aeronautica.

(3) Grado, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale componente il Consiglio.

(4) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale o degli ufficiali pei quali il Consiglio è convocato.

(5) Comando di . . . . . Direzione di . . . . . Ufficio . . . . ., ecc.

(6) Luogo e data.

(7) Bollo d'ufficio e firma.

ALLEGATO 4.
(Per ufficiali generali e ammiragli)

Ordine di formazione e di convocazione di un Consiglio di disciplina.

IL MINISTRO DELLA (1) . . . . . .

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visti gli atti dell'inchiesta svoltasi a carico (2) . . . .
. . . . . .
. . . . . .
ordina e convoca un Consiglio di disciplina, formato dai seguenti ufficiali:

1° (3) . . . . . *Presidente;*
2° (3) . . . . . *Membri in ordine di grado e di anzianità.*
3° (3) . . . . . *Membri in ordine di grado e di anzianità.*

perchè, previa lettura degli atti trasmessi al presidente e sentiti gli eventuali chiarimenti e discolpe, dichiari se a suo avviso (2) . .
. . . . . .
. . . . . .
sia meritevole (*o siano meritevoli*) di conservare il grado.

Il Consiglio di disciplina si adunerà a . . . . . nel giorno che verrà stabilito dal suo presidente, nei locali che saranno messi a sua disposizione dal (4) . . . . . .

Roma, ... - Anno . .

Il Ministro:

(5) . . . . . .

(1) Guerra, o marina, o aeronautica.
(2) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale o degli ufficiali pei quali il Consiglio è ordinato e convocato.
(3) Grado, arma o corpo, cognome e nome dei componenti del Consiglio di disciplina.
(4) Comando di . . . . . Direzione di . . . . Ufficio . . . . . , ecc.
(5) Bollo d'ufficio e firma.

ALLEGATO 5.

PROCESSO VERBALE
della seduta del Consiglio di disciplina

relativo (1) . . . . . .

L'anno (2) . . . . . ., il giorno (2) . . . . . del mese di . . . . . si è adunato a (3) . . . . nei locali del (4) . . . . . il Consiglio di disciplina formato dei seguenti ufficiali:

1° (5) . . . . . *Presidente;*
2° (5) . . . . . | *Membro*, ovvero: *membro* e *segretario.*
3° (5) . . . . . |

e convocato d'ordine di S. E. il (6) . . . . . per dichiarare se, a suo avviso, (1) . . . . . sia meritevole (*o siano meritevoli*) di conservare il grado.

Aperta la seduta alle ore (2) . ., il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parere che sono chiamati ad esprimere, ricordando loro che, ai termini dell'art. 73 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e successive modificazioni, debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.

Fa quindi introdurre (1) e (7) . . . . . .

Il presidente legge poscia l'ordine di convocazione, ed invita il segretario (o l'altro membro) a procedere alla integrale lettura di tutti gli atti rimessi al Consiglio dall'autorità che lo ha convocato (8).

A lettura ultimata, il presidente dichiara in calce all'indice che tutti integralmente gli atti sono stati letti, vi appone la sua firma ed invita i membri del Consiglio e l'ufficiale (*o gli ufficiali*) sottoposto a Consiglio a sottoscriverla.

Indi il presidente procede all'interrogatorio del (9) . . . . . che, a domanda del presidente stesso (o del (5) . . . . . .rivoltagli a mezzo del presidente), risponde (10) . . . . . .

Chiuso l'interrogatorio, il presidente dà facoltà al (3) . . . . . di esporre le sue ragioni a difesa.

Udite le dichiarazioni definitive, lo invita a riassumerle per iscritto, e, dopo che il (9) . . . . . ha presentato il sunto scritto delle dichiarazioni rese, ne fa dare lettura e lo unisce agli atti.

Indi il presidente richiesto ai membri se desiderano altri chiarimenti, fa ritirare il (9) . . . . . e (sempre che non siasi verificata la necessità di un'ulteriore istruttoria come

è previsto dall'art. 92 della legge) mette immediatamente ai voti il quesito posto nell'ordine di convocazione: « Il (1) . . . . . è meritevole di conservare il grado? », invitando i componenti del Consiglio successivamente, in ordine inverso di grado e di anzianità, ad esprimere oralmente la propria convinzione con la formula: « Il (1) . . . . . è (*non è*) meritevole di conservare il grado ». Egli si pronunzia per ultimo.

Subito dopo fa trascrivere e firmare da ciascuno il proprio voto su apposita scheda, con la stessa formula, e procede allo spoglio dei voti, che presenta il risultato seguente:

« Il (1) . . . . . è (*non è*) meritevole di conservare il grado », all'unanimità, (*ovvero*: alla maggioranza di . . . . . voti contro . . . . .) (11).

Il presidente, unite le schede agli atti, invita, seduta stante, i membri del Consiglio a firmare il presente verbale, vi appone la sua firma, e dichiara subito dopo sciolto il Consiglio (12).

NOTE.

(1) Grado, categoria, arma o corpo, cognome e nome dell'ufficiale o degli ufficiali sottoposti a Consiglio.

(2) In tutte lettere.

(3) Città in cui si aduna il Consiglio.

(4) Comando, direzione, ufficio, ecc., nei cui locali si aduna il Consiglio.

(5) Grado, arma o corpo, cognome e nome del componente il Consiglio.

(6) Ministro della guerra, o della marina, o della aeronautica (per i Consigli dei Generali ed Ammiragli); *ovvero*: Comandante del Corpo d'armata di . . . . . , o Comandante . . . . . (della R. Marina, o della R. Aeronautica, di cui all'art. 75 della legge), in seguito ad ordine del Ministro della guerra, o della marina, o della aeronautica; oppure Comandante del Corpo d'armata di . . . . . o Comandante . . . . . (della R. Marina o della R. Aeronautica, di cui all'art. 75 della legge).

(7) Se l'ufficiale, o gli ufficiali sottoposti a Consiglio, o alcuno di essi non si presenti, si potrà dire: « Fatto chiamare il (1) . . . . . risulta assente », aggiungendo se abbia fatto constare o meno alcun impedimento ritenuto illegittimo, a norma e secondo i casi di cui all'art. 106 delle Norme esecutive.

(8) Se il Consiglio riguardi più ufficiali, si dovrà tener presente quanto è detto all'art. 108 delle Norme esecutive, facendo menzione nel verbale delle operazioni eseguite.

(9) Grado, cognome e nome dell'ufficiale. Se sono sottoposti allo stesso Consiglio due o più ufficiali, si indicherà quello che viene interrogato per primo, e poscia l'altro o gli altri.

Ove il presidente ritenga opportuno interrogarli separatamente, nel verbale si potrà dire: « Indi il presidente, fatto ritirare il . . . . . ed il . . . . . procede all'interrogatorio del . . . . . , che ecc.

Fatto poscia ritirare il . . . . . , il presidente fa rientrare il . . . . . e lo informa (se del caso) essere risultato che . . . . . A domanda . . . . . ecc., risponde . . . . . ».

(10) Le domande potranno anche non trascriversi nel verbale. Le risposte dovranno riportarsi in termini concisi, ma in modo completo quanto alla sostanza, tanto da poterne desumere il tenore della domanda.

(11) Se sono sottoposti allo stesso Consiglio due o più ufficiali, le operazioni di votazione riprendono per ciascuno di essi dalla posizione del quesito.

(12) Si dovrà fare menzione nel verbale delle eventuali sospensioni della seduta concesse dal presidente, al punto stesso in cui la sospensione avviene, indicando poscia la ripresa.

Qualora occorrano più sedute del Consiglio, si farà menzione a verbale della chiusura di ciascuna, sottoscrivendola, al punto stesso in cui la discussione è pervenuta, ed indicando poi nella continuazione del verbale il giorno e l'ora della ripresa.

ALLEGATO 6.

(1) COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI . . . . . .

Lista nominativa comprendente, per ciascun grado, gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi e corpi combattenti (2), dipendenti dal suddetto comando.

Grado e data di anzianità assoluta	Arma o corpo	Cognome e nome	Corpo, istituto, stabilimento od ufficio al quale l'ufficiale è addetto	*Annotazioni* (3)

(1) o Comando della R. Marina o della R. Aeronautica di cui all'art. 75 della legge.

(2) Vedi tabella allegato 4 della legge.

(3) Sarà annotato per ciascuno: « Il . . . . (data) . . . . . designato a far parte del Consiglio di disciplina pel . . . . (grado, cognome e nome dell'ufficiale) . . . . tuttora in corso; *ovvero*: ultimato il . . . . . (data) . . . . . ; *oppure*: surrogato a norma dell'articolo 83, lettera . .) della legge; *o*: surrogato perchè sospeso dall'impiego, o collocato in disponibilità, o agli arresti in fortezza, o inviato in colonia (art. 104 delle Norme esecutive) ».

Per i nuovi assegnati si annoterà: « Il . . (data) . . avuto dal . . (corpo) . . . . . ».

ALLEGATO 7.

(1) COMANDO DEL CORPO D'ARMATA DI . . . . . .

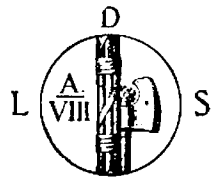
Lista nominativa comprendente, per ciascun grado, gli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo di (2) . . . . . dipendenti dal suddetto comando.

Grado e data di anzianità assoluta	Cognome e nome	Corpo, istituto, stabilimento od ufficio al quale l'ufficiale è addetto	*Annotazioni* (3)

(1) Vedi nota n. 1 dell'allegato 6.

(2) Sanitario, Commissariato, ecc. ecc. (non combattente).

(3) Vedi nota n. 3 dell'allegato 6.



PREZZO L. 2 —

(9191) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA
GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1930 - ANNO VIII — 2 MAGGIO

SOMMARIO

N. 246 - **26 febbraio 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 239, col quale la « Fondazione Allievi Nunziatella », eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926 - Anno V, n. 2421, è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 20.000 nominali, fatta da allievi ed ex-allievi del collegio militare di Napoli. . . . . *Pag.* 862

» 247 - **26 febbraio 1930** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 365 - Proroga del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza nelle nuove provincie. . . . . » 865

» 248 - **13 marzo 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 305 col quale il capitale nominale della « Fondazione generale BALDISSERA », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2511, è aumentato da lire 6.500 a lire 10.500 ed è approvato il nuovo statuto del detto ente . . . . . » 867

» 249 - **13 marzo 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 306 col quale la « Fondazione colonnello Carlo VITA-FINZI », costituita col capitale nominale di L. 20.000 e la cui rendita annua è destinata a favore di un allievo della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 869

LIBRERIA DELLO STATO

N. **250** – **17 marzo 1930** – Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 420 - Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare *Pag.* 872

» **251** – **20 marzo 1930** – Anno VIII — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 364 – Soppressione dell'indennità d'alloggio a favore dei personali civili e militari dello Stato, nei casi di licenza straordinaria e di aspettativa. . . . . » 874

» **252** – **2 aprile 1930** – Anno VIII — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni. . . . . » 875

» **253** – **3 aprile 1930** – Anno VIII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 400 – Modalità relative all'esperimento pratico per il servizio di stato maggiore. . . . . » 876

» **254** – **10 aprile 1930** – Anno VIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI – SOTTUFFICIALI. — Legge n. 410. Nomina a maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 878

» **255** – **19 aprile 1930** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Commutazione di ordini di pagamento in vaglia della Banca d'Italia . . . . » 880

» **256** – **24 aprile 1930** – Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Programmi di insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente – Edizione 1930 . . . . . » 881

» **257** – **1° maggio 1930** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 884

N. 258 - 1° maggio 1930 - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio . . . . . *Pag.* 885

» 259 - 1° maggio 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Chiodatura speciale alle calzature delle truppe operanti in montagna (*Con una tavola di disegno*) » 888

» 260 - 1° maggio 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di speciali scarpette con suola di corda per la specialità pontieri e lagunari . . . . » 890

» 261 - 24 aprile 1930 - Anno VIII — FONDAZIONI. — Fondazioni DOGLIOTTI e DENINA-DOGLIOTTI a favore dell'arma di artiglieria. . . . . » 891

» 262 - 1° maggio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali. . . . . » 892

» 263 - 1° maggio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di istruzione. . . . . » 895

» 264 - 1° maggio 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale. . . . . » 898

» 265 - 1° maggio 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1930-31 » 900

NOTIFICAZIONE . . . . . » 901

AVVISO . . . . . » 904

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 904

Circolare N. 246. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 239, col quale la «Fondazione Allievi Nunziatella», eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926 – Anno V, n. 2421, è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 20.000 nominali, fatta da allievi ed ex-allievi del collegio militare di Napoli.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 febbraio 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 80, del 4 aprile 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 20.000 nominali fatta da allievi ed ex-allievi del Collegio militare di Napoli per aumentare l'attuale capitale nominale di L. 30.000 della « Fondazione Allievi Nunziatella », eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926 - Anno V, n. 2421;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare — per effetto della maggior rendita di cui verrà a disporre la Fondazione — da due a tre il numero delle borse di studio elargite dall'Ente;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Allievi Nunziatella », eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926 - Anno V, n. 2421, è autorizzata ad accettare l'offerta di L. 20.000 nominali fatta da allievi ed ex-allievi del Collegio militare di Napoli.

Art. 2.

Lo statuto della detta fondazione, approvato col succitato R. decreto 30 dicembre 1926 - Anno V, n. 2421, è sostituito da quello — allegato al presente R. decreto — composto di n. 8 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Allievi Nunziatella ».

Art. 1.

La « Fondazione Allievi Nunziatella », eretta in ente morale con R. decreto 30 dicembre 1926 - Anno V, n. 2421, e costituita dal capitale nominale di L. 50.000, elargite da allievi ed ex-allievi del Collegio militare di Napoli, e investite in tre certificati di rendita 5 per cento intestati alla Fondazione e depositati nella cassa del predetto Collegio.

Art. 2.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al Comandante del Collegio stesso.

Art. 3.

Con la rendita annua derivante dal capitale nominale di cui al precedente art. 1 saranno istituite tre borse di studio di eguale entità a beneficio di altrettanti allievi del Collegio,

in condizioni economiche di minor agiatezza e che ne siano ritenuti meritevoli per studio e condotta.

A parità di requisiti avranno titolo di preferenza, nell'assegnazione, gli allievi che siano figli di invalidi di guerra o di militari decorati al valore.

Art. 4.

L'aggiudicazione delle tre borse di studio sarà fatta, all'inizio dell'anno scolastico, da una commissione composta del Comandante del Corpo d'armata di Napoli, presidente, del Comandante del Collegio militare, del Comandante in 2ª del Collegio stesso e del vice preside.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

I detti benefici s'intendono conferiti per il solo anno scolastico in cui sono concessi.

Art. 5.

Non potranno concorrere all'assegnazione di tali borse gli allievi che, per qualsiasi titolo, siano provvisti di pensione gratuita o che godano di una borsa di studio d'importo superiore od eguale a quelle di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Le borse che eventualmente non venissero assegnate durante l'anno al quale si riferiscono saranno comprese in quelle dell'anno successivo, aumentandone in relazione il numero, e così di seguito.

Art. 7.

In caso di soppressione del Collegio militare di Napoli, la dotazione della Fondazione sarà assegnata al R. Orfanotrofio Militare di Napoli, che disporrà della relativa rendita per borse di studio, a norma delle disposizioni che precedono, a favore di orfani di ufficiali.

Art. 8.

Entro i primi di gennaio di ogni anno il Comandante del Collegio militare di Napoli trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della Fondazione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. (Circ. 39 *giornale militare* 1929).

Roma, lì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 247. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 365. Proroga del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza nelle nuove provincie.** — (Gabinetto). — 26 febbraio 1930 - ANNO VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 93, del 19 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067, che reca norme per l'applicazione alle nuove Provincie della legge sulla cittadinanza;

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 616, che concede un nuovo termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza previste dal capoverso dell'art. 2 dell'anzidetto R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la opportunità di concedere un ulteriore termine per le dichiarazioni di cui sopra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso un nuovo termine fino al 31 dicembre 1930 per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza previste dal capoverso dell'art. 2 del R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2067.

Le dichiarazioni che sieno state fatte anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono valide.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GRANDI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 96. — MANCINI.

N. 248. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 305, col quale il capitale nominale della « Fondazione Generale BALDISSERA », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2511, è aumentato da lire 6.500 a lire 10.500 ed è approvato il nuovo statuto del detto ente.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 89, del 15 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 30 novembre 1929 - Anno VIII, con la quale il Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea chiede che il capitale nominale della « Fondazione Generale Baldissera », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2511, sia elevato da L. 6.500 a L. 10.500, utilizzando residui di fondi di razzia realizzati in Libia nonchè una somma versata dalla disciolta compagnia costiera;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta domanda;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitale nominale della « Fondazione Generale Baldissera », eretta in ente morale con R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2511, e la cui rendita è destinata a favore dei militari appartenenti a reparti del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, è aumentato da L. 6.500 a L. 10.500.

Art. 2.

Lo statuto della detta Fondazione, approvato col succitato R. decreto 6 settembre 1928 - Anno VI, n. 2511, è sostituito da quello, allegato al presente R. decreto, composto di n. 5 articoli e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Generale Baldissera ».

Art. 1.

La « Fondazione Generale Baldissera » in memoria del predetto ufficiale generale è costituita col capitale nominale di L. 10.500, la cui rendita è destinata a favore dei militari eritrei appartenenti allo squadrone indigeni, al drappello servizi presidiari e al reparto presidiario di Massaua, facenti parte del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Della rendita stessa fruiranno anche i militari eritrei di quei reparti che in avvenire fossero costituiti o comunque posti alla dipendenza disciplinare del Corpo di Stato Maggiore del predetto R. corpo.

Art. 2.

Il capitale stesso è rappresentato da titoli del Prestito del Littorio per L. 7000 e da titoli di consolidato 5 per cento per L. 3500, convertiti in tre certificati di rendita nominativa, intestati alla Fondazione e depositati nella cassa del Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al Comandante dal predetto R. corpo, che di anno in anno stabilirà la ripartizione della rendita annua di L. 525 fra i reparti indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

I comandanti dei detti reparti divideranno la quota di rendita loro assegnata in vari premi che conferiranno annualmente ai militari indigeni dipendenti (graduati ed ascari), tenendo conto dei loro precedenti morali, disciplinari e di guerra e delle loro condizioni di famiglia.

Potranno i premi essere elargiti anche a militari bisognosi che abbiano prestato onorevole servizio in uno dei reparti indicati nel precedente articolo 1.

Art. 5.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comandante del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della Fondazione. (Circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, lì 13 marzo 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 249. — FONDAZIONI — **R. decreto n. 306 col quale la « Fondazione colonnello Carlo VITA-FINZI », costituita col capitale nominale di L. 20.000 e la cui rendita annua è destinata a favore di un allievo della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 89, del 15 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 20.000 nominali fatta dal R. Console d'Italia in Tiflis dott. cav. Paolo VITA-FINZI, affinchè per onorare la memoria del genitore colonnello del genio ing. Carlo VITA-FINZI, già insegnante nella scuola d'appli-

cazione d'artiglieria e genio, sia costituita una fondazione, la cui rendita annua sia destinata a favore di un allievo di detta Scuola;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Colonnello Carlo VITA-FINZI », costituita col capitale nominale di L. 20.000 e la cui rendita annua è destinata a favore di un allievo del 2° corso della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione composto di 8 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Colonnello Carlo Vita-Finzi ».

Art. 1.

La « *Fondazione Colonnello Carlo* VITA-FINZI » è costituita con l'offerta di L. 20.000 nominali fatta a favore della Scuola d'applicazione di artiglieria e genio dal R. Console

d'Italia in Tiflis dott. cav. Paolo VITA-FINZI per onorare la memoria di suo padre, già insegnante di elettrotecnica presso la detta scuola, e per incoraggiare gli studi di tale materia fra i giovani ufficiali di artiglieria e genio.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal suaccennato capitale nominale di L. 20.000 in titoli di consolidato 5 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla Fondazione e depositato presso la Scuola d'applicazione di artiglieria e genio.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al Comandante del detto istituto.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale di cui al precedente art. 2 sarà istituito un premio intitolato al nome del colonnello Carlo VITA-FINZI e da conferirsi ogni anno all'allievo ufficiale del 2° corso della Scuola che si sia maggiormente distinto durante il corso biennale nelle materie « elettrotecnica » e « mezzi tecnici ».

Art. 5.

Il conferimento del detto premio sarà effettuato a giudizio di una Commissione composta dal Comandante della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, presidente, dall'ufficiale insegnante di elettrotecnica e dall'ufficiale insegnante di mezzi tecnici.

Art. 6.

Avvenuta l'assegnazione, il Comandante della Scuola comunicherà il nome del premiato alla famiglia VITA-FINZI la quale, a proprie spese, si riserva di distribuire annualmente agli allievi della Scuola una breve pubblicazione nella quale siano contenuti alcuni cenni biografici dell'intestatario della fondazione e lo statuto di quest'ultima.

Art. 7.

In caso di trasformazione o di cessazione della ripetuta Scuola, il Ministero della guerra prenderà accordi con la famiglia VITA-FINZI per stabilire a quale altro Istituto debbano passare le rendite della fondazione al fine di conservarne lo scopo.

Art. 8.

Entro i primi di gennaio di ogni anno il Comandante della Scuola trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della fondazione. (Circolare 39 *giornale militare* 1929).

Roma, lì 13 marzo 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 250. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 420 - Modificazioni al testo unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare.** — (Gabinetto). — 17 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99 del 28 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 2 del testo unico delle disposizioni sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in

ente autonomo, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, sono aggiunti i seguenti commi:

« Potrà tuttavia il Ministro per la guerra autorizzare il credito e la mutualità anche ai non inscritti, purchè appartenenti alle forze armate dello Stato.

« Le ritenute mensili da operarsi sui loro assegni, a sconto debito per prestiti, saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali essi dipendono ».

Art. 2.

Il primo capoverso dell'art. 10 del predetto testo unico è così modificato:

« L'esercizio finanziario dell'Unione Militare ha inizio col 1° aprile di ogni anno e termina col 31 marzo dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto ».

Disposizione transitoria.

Art. 3.

L'esercizio finanziario corrente data dal 1° febbraio 1929 al 31 marzo 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — BOTTAI — ACERBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 251. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 364 – Soppressione dell'indennità di alloggio a favore dei personali civili e militari dello Stato, nei casi di licenza straordinaria e di aspettativa.** — (Gabinetto). — 20 marzo 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 93, del 19 aprile 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di regolare uniformemente il trattamento di tutti i personali civili e militari dello Stato, compresi i salariati, per quanto riguarda l'indennità di alloggio nei casi di licenza straordinaria e di aspettativa;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di alloggio stabilita dalle norme vigenti a favore dei personali civili e militari dello Stato, compresi i salariati, non è dovuta durante il tempo trascorso in licenza straordinaria ovvero in aspettativa, anche se motivate da infermità dipendente da causa di servizio.

Art. 2.

Qualora il personale in licenza straordinaria o in aspettativa fruisca di alloggio in natura, la competente Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, privare dell'alloggio il personale stesso dall'inizio della licenza straordinaria o dell'aspettativa.

Ove, per altro, avuto riguardo alla durata della licenza o dell'aspettativa o ad altri speciali motivi, non ritenga di provvedere nel senso previsto dal comma precedente, di-

sporrà che sia detratta, dai rispettivi assegni o paghe, una somma corrispondente all'indennità che al detto personale sarebbe stata assegnata in mancanza dell'alloggio in natura.

Art. 3.

Le disposizioni contrarie o contrastanti con quelle del presente decreto sono abrogate.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 95. — MANCINI.

N. 252. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 2 aprile 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1930, che nomina il capitano di fregata VALERIO cav. Giacinto membro del Comitato suddetto;

Previo concerto col Ministro Segretario di Stato per la marina;

Decreta:

Il capitano di fregata VALERIO cav. Giacinto cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col Regio decreto sopra citato, ed è sostituito dall'ammiraglio di divisione FOSCHINI comm. Antonio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro per la marina*:
G. Russo.

Il Ministro per la guerra:
P. Gazzera.

N. 253. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 400 - Modalità relative all'esperimento pratico per il servizio di stato maggiore.** — (Gabinetto). — 3 aprile 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 98, del 26 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398;
Visto l'art. 3 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore di cui all'art. 3 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, sul reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore, prendono

parte soltanto gli ufficiali che, avendo compiuto con distinzione il corso della Scuola di guerra, siano giudicati idonei dalla Commissione di cui all'art. 1 del Regio decreto sopracitato.

Art. 2.

L'esperimento al quale detti ufficiali vengono comandati ha normalmente inizio nel mese di ottobre, ha la durata di un anno e può essere compiuto per tutti o parte degli ufficiali in un unico periodo presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore o presso i Comandi territoriali, o in due periodi di cui uno presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore ed uno presso i Comandi territoriali, secondo le decisioni che, sulle proposte del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, saranno prese dal Ministro per la guerra.

Art. 3.

Al termine dei periodi di esperimento i superiori che hanno avuto alla loro dipendenza gli ufficiali predetti compilano, per ciascuno di essi, un rapporto sulla prova fatta, pronunciandosi in modo speciale sulla loro attitudine al servizio di Stato Maggiore.

Tali rapporti con le annotazioni delle varie autorità gerarchiche sono trasmessi, unitamente al libretto personale degl'interessati, al Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048, con le modalità ivi stabilite e visto il giudizio ora detto, delibera sulla idoneità di ciascuno degli ufficiali presi in esame al servizio di Stato Maggiore.

La Commissione ha facoltà di sospendere il giudizio sull'idoneità al servizio di Stato Maggiore, riservandosi di emetterlo definitivamente dopo un periodo supplementare di esperimento, del quale stabilisce la durata, per quegli ufficiali che non abbiano potuto compiere regolarmente l'esperimento anzidetto, per cause riconosciute dalla Commissione medesima, indipendenti dalla volontà degli interessati.

Art. 5.

Gli ufficiali che siano dichiarati idonei al servizio di Stato Maggiore nel modo indicato nell'articolo precedente possono essere trattenuti presso Comandi od uffici, qualora

posseggano già il requisito di cui alla lettera *c*) dell'art. 79 della legge 11 marzo 1926, n. 398. Essi, in caso contrario, sono inviati ad un Corpo dell'arma di provenienza, per assumervi il comando del riparto corrispondente al proprio grado.

Art. 6.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto che ha vigore dal 30 settembre 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295 foglio 135. — MANCINI.

N. 254. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SOTTUFFICIALI. — **Legge n. 410. Nomina a maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri Reali.** — (Gabinetto). — 10 aprile 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 28 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La nomina a vice-direttore della banda dei carabinieri Reali è conferita in seguito a concorso per esami.

Il concorso è bandito — al verificarsi della vacanza — dal Comando della legione allievi carabinieri Reali in seguito a determinazione del Comando generale dell'Arma e secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Al concorso dovranno essere ammessi anzitutto i militari appartenenti alla banda dell'Arma, che ne facciano regolare domanda e posseggano i requisiti voluti dalle disposizioni che sono in vigore al riguardo.

Art. 3.

Qualora non vi siano concorrenti fra i militari accennati nel precedente articolo, o coloro che si presentano non siano riconosciuti idonei, sarà bandito, sempre con le stesse norme di cui al precedente art. 1, un nuovo concorso al quale potranno prendere parte i militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica — e degli altri Corpi armati — sia in attività di servizio che in congedo.

A parità di voti, l'attività di servizio prima, ed il grado più elevato dopo, nonchè l'attività di servizio in caso anche di parità di grado, costituiranno titolo di preferenza per la nomina.

Art. 4.

Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti fisici e morali prescritti per l'ammissione nell'Arma; e, se militari di truppa, dovranno essere preventivamente ritenuti idonei alla nomina a sottufficiale, a giudizio insindacabile di apposita Commissione, di tre membri, nominata e presieduta dal comandante la legione allievi carabinieri Reali.

I militari in congedo, inoltre, non dovranno avere oltrepassato il 35° anno di età, all'atto della nomina.

Art. 5.

Al vincitore del concorso verrà conferito subito — a tutti gli effetti — il grado e la qualifica di maresciallo d'alloggio maggiore musicante, vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 6.

Il provvedimento di cui alla pesente legge non modifica in alcun modo l'attuale organico dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 7.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per l'applicazione della presente legge, di emanare apposite norme esecutive.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto. *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 255. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Commutazione di ordini di pagamento in vaglia della Banca d'Italia** — (Gabinetto). — 19 aprile 1930 - Anno VIII.

Con nota 4 aprile 1930, n. 105374, il Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), ha diramato, al suindicato oggetto, la seguente circolare:

« Si porta a conoscenza di codesta Amministrazione che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1930, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 febbraio 1930-VIII, il quale contiene le seguenti norme:

« La firma del creditore sulla richiesta di commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia degli ordini di pagamento da emettersi dallo Stato deve essere autenticata. E' valido all'uopo anche un visto di autenticità apposto gra-

tuitamente dai funzionari preposti ai servizi o dal capo delle Sezioni di tesoreria, che dichiarino di aver conoscenza personale e diretta del creditore ed esser la firma stata apposta in loro presenza ».

« Si prega di comunicare le suesposte disposizioni a tutti gli uffici dipendenti, dandone un cenno d'assicurazione allo scrivente.

Il Ministro: MOSCONI ».

I corpi, gli enti e le amministrazioni militari, che possano esservi interessati, si atterranno alle istruzioni contenute nella circolare come sopra riportata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 256. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Programmi di insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente – Edizione 1930.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 24 aprile 1930 – Anno VIII.

Sono stati pubblicati i « Programmi d'insegnamento e d'esame per la idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente - Ediz. 1930 » - che costituiscono i « Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente - Ediz. 1926 ».

I nuovi programmi saranno diramati a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) nella seguente misura:

Ufficio di S. E. il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	5
Direzione generale personali civili e affari generali	»	1
Direzione generale personale ufficiali	»	1
Direzione generale leva sottufficiali e truppa	»	1
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	1
Direzione generale del genio	»	1

Direzione generale servizi logistici	copie	1
Direzione generale di sanità militare	»	1
Ispettorato generale amministrativo	»	1
Direzione del centro chimico militare	»	1
Servizio ippico e veterinario	»	1
Segreteria generale della Commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di stato maggiore generale	»	1
Comando del Corpo di stato maggiore	»	20
Ufficio del Capo di stato maggiore della R Marina	»	2
Ufficio del Capo di stato maggiore della R. Aeronautica.	»	2
Ufficio del Capo di stato maggiore della M.V.S.N. (per sè e per i battaglioni cc. nn. delle Divisioni)	»	51
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	1
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Comando designato d'armata	»	1
Ispettorato delle truppe celeri, truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	1
Direzione del servizio tecnico di artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	1
Comando generale della R. guardia di finanza	»	1
Comando corpo d'armata	»	2
Comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna	»	2
Comando di divisione	»	2
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	»	25
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	25
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	»	15
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	15
Comando artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	1
Comando del genio di corpo d'armata e delle isole	»	1
Addetti militari e missioni militari all'estero	»	1

Scuole militari:

Comando scuola di guerra	»	1
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Comando collegio militare	»	2
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	»	5
Comando scuola allievi sottufficiali	»	5

Arma di fanteria:

Comando di brigata	»	1
Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	2

Arma di cavalleria:

Comando superiore	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di gruppo	»	2

Arma di artiglieria:

Comando di reggimento e di centro controaerei	»	2
Comando di gruppo	»	2

Arma del genio:

Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	2

Carri armati.

Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	2

Gruppo chimico.

Comando gruppo chimico	»	2

Centro automobilistico.

Comando centro automobilistico	»	2

Distretti.

Comando distretto	»	2

Sanità.

Ispettorato di zona di sanità militare	»	1
Direzione di sanità militare	»	1
Comando compagnia sussistenze	»	1

Stabilimenti militari di pena.

Comando stabilimenti militari di pena	»	1
Comando reclusorio militare	»	1
Comando compagnia di correzione	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari curerà anche la vendita a pagamento diretto della pubblicazione di cui si tratta agli ufficiali e ai comandi che ne facciano richiesta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 257. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° maggio 1930 - Anno VIII.

Il Ministero delle finanze ha comunicato che sono disponibili undici posti di applicato (grado 12°, gruppo *C*) nel ruolo delle RR. avvocature erariali, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano dichiarato di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi civili di cui all'art. 19, lettera *b*, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, non oltre il 5 giugno 1930, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, di raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare, indicante (per quelli che ne siano provvisti nell'attuale grado) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, e se fruiscono, o meno, dell'aggiunta di famiglia, e, nel caso affermativo, l'ammontare mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 258. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per la conservazione ed eliminazione degli atti del carteggio.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 1 maggio 1930 – Anno VIII.

I paragrafi V, VI e VII della circolare n. 634 del *giornale militare* 1929 sono sostituiti dai seguenti:

V.

Saranno eliminati dopo dieci anni:

- i volumi dei ruoli alfabetici dei corpi (i dieci anni vanno considerati dalla perdita di forza dell'ultimo ufficiale iscritto in ogni singolo volume);
- i giornali di contabilità, ad eccezione di quelli ancora esistenti e riferentisi agli esercizi dal 1914-15 al 1920-21, che devono essere conservati fino a tutto l'esercizio 1934-35;
- gli ordini di pagamento e di riscossione;
- le matrici delle richieste di spedizione;
- i bollettari delle quietanze;
- i registri ausiliari, quaderni, prospetti e simili, ove esistano, per la tenuta e la resa dei conti;
- le matrici dei buoni di prelevamento e versamento di materiali;
- le matrici degli scontrini di viaggio, trasporto materiali, masserizie, bagagli, ecc.;
- le matrici dei fogli di viaggio della truppa;
- le richieste di carico e scarico dei materiali;
- tutti i documenti riguardanti la cessione di materiali ad altre amministrazioni;
- i registri interni di magazzino;
- i registri di materiale di casermaggio;
- i ruolini tascabili ad eccezione di quelli ancora esistenti e riferentisi agli esercizi dal 1914-15 al 1920-21, che devono essere conservati fino a tutto l'esercizio 1934-35;
- i registri del fondo scorta;
- i ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa;

— i ruoli e registri dei cavalli di servizio degli ufficiali e tutti gli altri documenti in genere riflettenti i quadrupedi, come processi verbali di visita e di riforma, dichiarazioni di accettazioni, ecc.;

— il carteggio riservato, riservatissimo e di mobilitazione;

— i registri di conto corrente riferentisi alle spese contrattuali, avvertendo che i dieci anni decorrono dalla completa esecuzione di tutti i contratti compresi nel registro;

— il carteggio delle Società di tiro a segno nazionali;

— i fascicoli personali degli allievi delle scuole militari;

— i documenti matricolari e tutto il carteggio e gli atti relativi allo stato e all'avanzamento degli ufficiali e quello riguardante i precedenti disciplinari (i 10 anni decorrono da quello in cui si verifica la morte dell'ufficiale), ad eccezione del primo esemplare degli stati di servizio con la cartella individuale custoditi dal Ministero, e del ruolo matricolare, i quali saranno versati all'archivio di Stato, rispettivamente, 10 anni dopo la morte dell'ufficiale e 10 anni dopo la morte dell'ultimo ufficiale rimasto inscritto in ogni singolo volume.

VI.

Saranno eliminati dopo venti anni:

— gli atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e di soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati alle armi;

— i registri protocollo;

— il carteggio relativo alle seguenti distinzioni di guerra: croci al merito di guerra, distintivi d'onore dei mutilati, medaglie di benemerenze di volontari, medaglie commemorative;

— i ruolini degli allievi delle scuole militari;

— i documenti matricolari, i fascicoli personali ed in genere tutto il carteggio riguardante gli impiegati civili e gli operai permanenti delle Amministrazioni militari dipendenti (i 20 anni decorrono da quello in cui l'impiegato, o l'operaio, abbia comunque cessato dal servizio), ad ec-

cezione dei primi originali degli stati matricolari, che dopo tale termine di 20 anni saranno versati all'archivio di Stato.

VII.

Saranno eliminati dopo trenta anni:

— gli atti medico legali, ad eccezione dei verbali delle Commissioni ospedaliere, o delle dichiarazioni che ne fanno le veci compilate a senso dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918, n. 1274 (circ. 573), ed in genere degli atti medico-legali relativi agli invalidi di guerra, che dovranno essere sempre conservati;

— i giornali di cassa;

— i registri degli atti deliberativi dei soppressi Consigli di amministrazione e quelli delle disposizioni amministrative del gestore;

— le pratiche riguardanti gli infortuni e relativi indennizzi, e gli addebiti per responsabilità amministrative.

AVVERTENZE.

Il carteggio che non dovrà essere eliminato giusta le disposizioni date con la presente circolare e la circolare 634 del *giornale militare* 1929, dovrà essere classificato per materia, ordinando cronologicamente per anno solare la corrispondenza e gli atti in genere, e per esercizio finanziario, le contabilità, i registri ed i documenti che ad esse si riferiscono.

Il tutto dovrà essere sistemato in un unico locale la cui chiave sarà consegnata fiduciariamente ad un impiegato delle amministrazioni militari dipendenti, non esonerato per questo dalle sue normali attribuzioni, il quale risponderà dell'ordine e della buona tenuta dei documenti affidatigli ad un ufficiale superiore designato dal comandante del corpo, istituto o stabilimento militare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 259. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Chiodatura speciale alle calzature delle truppe operanti in montagna** (*con 1 tavola di disegno*). — Direzione generale servizi logistici). — 1° maggio 1930 – Anno VIII.

Agli stivaletti per armi a piedi delle truppe operanti in montagna (esclusi gli alpini e l'artiglieria da montagna) può, se riconosciuto necessario dai comandanti di corpo o capo servizio in occasione delle esercitazioni, essere applicata una speciale chiodatura più pesante di quella ordinaria, chiedendo però la preventiva autorizzazione al rispettivo comando di corpo d'armata.

Tale chiodatura sarà applicata, in genere, a un solo paio di stivaletti durante il periodo delle accennate esercitazioni, ma potrà essere estesa anche ad ambedue le paia di stivaletti ed anche oltre il periodo delle esercitazioni, ove ciò sia riconosciuto necessario per le condizioni di terreno.

Qualora la speciale chiodatura venga limitata al periodo delle esercitazioni, il ripristino della chiodatura normale sarà mano mano ordinato in occasione della prima riparazione da eseguirsi agli stivaletti dopo l'anzidetto periodo.

Tale speciale chiodatura per *ciascun paio*, è la seguente:

ARTICOLO	Unità di misura	Quantità	Peso kg.
Chiodi ad ala di mosca comuni.....	n.	44	0,074
Chiodi a testa ornata e gambo a freccia	»	60	0,078
Chiodi bourriquets	»	20	0,056
Chiodi a T normali per tacchi (forgiati)	»	18	0,093
Chiodi a T speciali per suola (a mano)	»	26	0,151

Per trasformare in chiodotura speciale la chiodatura ordinaria già applicata agli stivaletti nuovi ed usati, occorrono le seguenti operazioni:

1° togliere a *ciascuno stivaletto* n. 21 chiodi ad ala di mosca o similare sostituendoli con n. 13 chiodi a T speciali per suola;

2° togliere del tacco n. 14 chiodi bourriquets, sostituendoli con n. 9 chiodi a T normali per tacco.

I chiodi a T, tanto per suola che per tacco, devono essere applicati in modo che l'aletta a zappina esterna aderisca al bordo esterno della suola e del tacco.

Per la trasformazione della chiodatura ordinaria in chiodatura speciale da montagna di cui sopra, compresi i chiodi a T speciali per suola e normali per tacco, dovrà corrispondersi per *ciascun paio* il compenso di lire 2,65, intendendosi in tale compenso compreso anche il costo dei chiodi.

Invece per la sola mano d'opera, quando la trasformazione viene fatta con chiodi assegnati dall'amministrazione, dovrà corrispondersi il compenso di lire 0,55 per ogni paio.

In occasione dell'esecuzione di riparazioni a tali calzature, i chiodi occorrenti devono essere forniti dal capo calzolaio, al quale saranno corrisposti i sottoindicati compensi, in più di quelli stabiliti nella vigente tariffa delle riparazioni agli stivaletti per armi a piedi:

lire 2,45 per ogni paio di scarpe in cui la chiodatura venga apposta tanto alla suola quanto al tacco (e cioè per le riparazioni: mezza rimonta — fondo intero — mezzo fondo con tacchi e mezze suole e tacchi);

lire 1,60 per ogni paio di scarpe in cui la chiodatura venga apposta solamente alla suola (e cioè per la riparazione: risuolatura semplice senza tacchi);

lire 0,85 per ogni paio di scarpe in cui la chiodatura venga apposta solamente al tacco (e cioè per le riparazioni: sapratacchi e tacchi interi).

Nel caso che detta speciale chiodatura debba essere (in occasione della eventuale rinnovazione) applicata agli stivaletti nuovi non ancora muniti di chiodi, il compenso di mano d'opera da corrispondere al capo calzolaio per l'applicazione di tale chiodatura (con chiodi assegnati dall'amministrazione) è di lire 1,30 per ciascun paio.

Seguono due tavole di disegno:



Fig. 1.
Stivaletti per armi a piedi muniti di speciale chiodatura

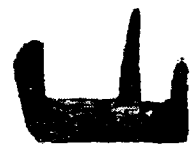


Fig. 2.
Chiodi a T per suola impiegati nella chiodatura stessa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 260. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di speciali scarpette con suola di corda per la specialità pontieri e lagunari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1° maggio 1930 - Anno V II.

Per le esercitazioni delle truppe del genio, specialità pontieri e lagunari, sono adottate speciali scarpette con suola di corda ripiegata sulla tomaia di tela a mezzo d'intreccio.

Le scarpette constano del tomaio e del fondo.

Il *tomaio* è costruito con tela di cotone grigia da tasche, in un sol pezzo, con cucitura sul davanti. Esso è foderato internamente con tela di cotone grezza da camicie.

Tra la fodera e la tela esterna è applicato un contrafforte di cuoio suola smussato nella parte superiore, avente lo spessore di mm. 21 a 21,5.

Il tomaio porta n. 8 occhielli di ottone laccati in celluloide color grigio, attraverso i quali passa un lacciuolo.

Il bordo nella parte posteriore è alto mm. 35 a 40; nella parte anteriore mm. 30-35 e ai lati mm. 10-15, misurati nella parte meno alta.

Il *fondo* è costituito da una treccia di juta avente i seguenti requisiti:

esterno n. 20 fili del titolo 2,90;

interno n. 6 fili del titolo 0,80;

altezza mm. 12-13;

peso metrico lineare gr. 30 circa.

Le scarpette internamente su tutto il fondo sono munite di un pezzo di tela di cotone bianca.

Il fondo è unito al tomaio mediante una cucitura di refe di canapa del titolo 6 a 3 capi.

Il bordo di rinforzo del tomaio è unito al fondo mediante cucitura eseguita con refe di juta del titolo 2, a 3 capi.

Tali scarpette saranno inventariate al categorigo 147 della sezione *A*, categoria I, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici e al prezzo di lire 11,20 al paio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 261. — FONDAZIONI. — **Fondazioni DOGLIOTTI e DENINA-DOGLIOTTI a favore dell'arma di artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 24 aprile 1930 – Anno VIII.

Come risulta dalla disposizione 57, fascicolo 9-III, Raccolta di disposizioni permanenti, nella ricorrenza della festa dello Statuto sono distribuiti i premi costituiti con la rendita delle fondazioni « DOGLIOTTI » e « DENINA-DOGLIOTTI ».

S'invitano, pertanto, i comandi dei reggimenti e le direzioni di artiglieria a trasmettere non oltre il 10 maggio p. v. a questo Ministero un elenco, *anche se negativo,* di proposte di sottufficiali che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 3 dello statuto della « Fondazione Dogliotti » per concorrere ai premi della fondazione stessa, allegando per ogni sottufficiale proposto il foglio matricolare mod. 59.

Per quanto riguarda, poi, i premi della « *Fondazione* DENINA-DOGLIOTTI » i comandi e le direzioni suindicate sono autorizzati a proporre pel conferimento dei detti premi le famiglie dei militari di truppa dell'arma di artiglieria che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 3 della detta fondazione.

Ciascuna di dette proposte dovrà essere corredata delle informazioni sulla condotta morale e politica delle famiglie e dello stato di famiglia.

Nell'inoltrare le proposte in parola dovranno essere tenuti presenti anche i sottufficiali che abbiano preso parte a fatti d'armi nelle colonie e le famiglie dei militari di truppa che siano caduti negli stessi fatti d'armi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 262. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Raccolta delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali.** — (Direzione generale personali ufficiali - Divisione disciplina). — 1° maggio 1930 - Anno VIII.

E' stata pubblicata la « raccolta delle disposizioni vigenti sul matrimonio degli ufficiali ».

Sarà diramata a cura del Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ufficio del primo aiutante di campo dei RR. Principi	»	2
Ministero guerra:		
Gabinetto	»	3
Ufficio coordinamento	»	4
Ufficio dei generali	»	2
Direzioni generali	»	2

Uffici autonomi	copie	2
Segreteria della Commissione suprema di difesa	»	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	»	10
Ministero della marina	»	4
Ministero della R. aeronautica	»	4
Ministero delle colonie	»	4
Comando generale della M. V. S. N.	»	4
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	3
Comando militare della Sicilia	»	3
Comando militare della Sardegna	»	3
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	2
Comando truppe Tripolitania ed enti dipendenti	»	100
Comando truppe Cirenaica ed enti dipendenti	»	100
Comando truppe Eritrea ed enti dipendenti	»	50
Comando truppe Somalia ed enti dipendenti	»	50
Comando truppe dell'Egeo	»	3
Comando generale arma CC. RR. (compresi gli ispettorati di zona e legioni)	»	300
Comando generale R. guardia di finanza	»	4
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna		2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	1
Uffici di fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti	»	1
Stabilimenti d'artiglieria	»	1
Stabilimenti del genio	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale d'artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione d'artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	2

Comando collegi militari	copie	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	2
Comando scuole allievi sottufficiali	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	»	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2

Arma di cavalleria.

Comando superiore di cavalleria	»	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro contraerei	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2

Arma del genio.

Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2

Carri armati.

Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2

Servizi automobilistici.

Comando di centro	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2

Distretti, gruppo chimico.

Comando distretto	»	2
Gruppo chimico	»	2

Corpo sanitario militare.

Ispettorato di zona di sanità militare	»	2
Direzione di sanità militare	»	2
Direzione d'ospedale militare	»	3
Istituti chimico farmaceutico militari	»	2

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato	copie	2
Direzione di commissariato militare	»	2

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	»	2
Ufficio revisione e contabilità di corpo d'armata	»	2

Comandi, uffici ed enti diversi.

Direzione istituto geografico militare	»	2
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	»	2
Tribunale supremo militare	»	2
Tribunale militare territoriale	»	2
Comando degli stabilimenti militari di pena (ed enti dipendenti)	»	15
Ispettorato veterinario di zona	»	2
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	2
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	2
Deposito centrale delle truppe coloniali	»	2
Biblioteche militari	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita della raccolta di cui sopra agli enti ed agli uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 1.50.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare 98 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 263. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di istruzione.** — (Comando del corpo di S. M.). — 1° maggio 1930 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il Regolamento di istruzione. Esso sarà distribuito a cura del Ministero (ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2

Ministero della guerra:

Gabinetto e Ufficio coordinamento	copie	30
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	2
Comando del Corpo di stato maggiore	»	200
Ufficio del capo di S. M. della R. Marina	»	2
Ufficio del Capo di S. M. della R. Aeronautica	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe alpine, delle truppe celeri, della artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	»	8
Comando militare della Sardegna	»	6
Comandi divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	6
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	»	20
Comanda R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	20
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	35
Comando generale R. guardia di finanza	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo di armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Direzioni di artiglieria e sezione di artiglieria della Sardegna	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	20
Comando scuole centrali	»	10
Comando scuola centrale di fanteria	»	5
Comando scuola centrale di artiglieria	»	5
Comando scuola centrale del genio	»	5
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	15
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	5
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	5
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	5
Comando R. Accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	15

Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	copie	5
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	4
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	1
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	2
Comando collegi militari	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	2
Comando scuole allievi sottufficiali	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comando superiore di cavalleria	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento e di centro controaerei	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Centro chimico militare.

Direzione del centro chimico militare	copie	2
Gruppo chimico	»	2

Centri automobilistici.

Comando di centro	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	1
Comando distretto	»	2
Officina automobilistica R. Esercito	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	»	5
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2

L'ufficio pubblicazioni militari del Ministero curerà la vendita del regolamento di cui sopra agli enti ed uffici che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 5.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 264. — SCUOLE MILITARI. — **Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° maggio 1930 – Anno VIII.

Allo scopo di disciplinare l'assunzione nei collegi militari dei professori civili del ruolo del Ministero dell'educazione nazionale di cui all'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si prescrive quanto segue:

1. Ogni anno il Ministero della guerra, sulla scorta dei dati forniti dai comandi dei collegi militari, notifica sul *giornale militare* le cattedre che si renderanno vacanti nei collegi militari per l'anno scolastico successivo, che debbano essere ricoperte con professori di ruolo del Ministero della educazione nazionale ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e invita gli aspiranti a presentare le domande entro il 30 giugno.

L'avviso sarà riprodotto sul bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

A norma delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e di quelle del R. decreto 6 maggio 1929, n. 763, potranno aspirare all'insegnamento nei collegi militari soltanto gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso per la materia e per il grado d'istituti per i quali sono messi a disposizione.

2. Le domande, corredate dai titoli presentati dai concorrenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) pel tramite del Ministero dell'educazione nazionale, che le rimetterà con le opportune informazioni, desunte dallo stato di servizio e dalle note informative degli aspiranti.

Il Ministero dell'educazione nazionale ha facoltà di non dar corso alle domande al cui accoglimento si oppongano speciali ragioni di servizio.

La priorità delle domande, anche se presentate prima dell'avviso di concorso, non costituisce titolo di preferenza.

3. L'esame dei titoli dei concorrenti sarà fatto da apposita giunta, presieduta da un professore di università ordinario o libero docente, e composta di un professore di Regia scuola media di 2° grado; del direttore capo divisione del Ministero della guerra, dal quale dipende il servizio delle scuole militari; e di un direttore capo divisione del Ministero dell'educazione nazionale designato dal Ministro. I professori sono scelti dal Ministero dell'educazione nazionale, uno tra gli insegnanti di materie scientifiche e l'altro tra gli insegnanti di materie letterarie. In mancanza dei capi di divisione intervengono i funzionari chiamati a sostituirli.

A parità di voti avrà la prevalenza il voto del presidente.

4. La giunta, tenendo esclusivamente conto del valore scientifico e didattico dei concorrenti, determina una graduatoria, propenendo una terna di nomi al Ministro della guerra.

La determinazione del Ministro è definitiva ed inappellabile.

E' abrogata la circolare 199 del *giornale militare* 1925, riportata nella dispensa n. 22 in data 28 maggio 1925 del *Bollettino ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 265. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1930-1931.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° maggio 1930 - Anno VIII.

E' indetto un concorso per titoli, per ricoprire le seguenti cattedre vacanti presso i licei annessi al collegio militare di Napoli:

Liceo classico:

Una cattedra di lettere greche e latine;
Una cattedra di storia e filosofia.

Liceo scientifico:

Una cattedra di storia e filosofia.

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e di quelle del R. decreto 6 maggio 1929, n. 763, le cattedre suddette saranno assegnate per titoli a insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale che riuniscano i requisiti di cui al n. 1 della circolare 1° maggio 1930, n. 264 del *giornale militare* e cioè che abbiano vinto un concorso per la materia e per il grado d'istituti pei quali sono messi a disposizione.

Gli aspiranti che intendono concorrere ne rivolgeranno istanza al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) pel tramite del Ministero della educazione nazionale (Direzione generale della istruzione media), al quale ultimo le domande dovranno pervenire non oltre il 15 giugno 1930.

Le domande saranno corredate dei titoli che i concorrenti intendono presentare (pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici); non saranno invece allegati alle domande gli atti di nascita, di moralità, e certificati analoghi, provvedendosi d'ufficio ad accertare il possesso dei requisiti prescritti, nonchè la posizione dei concorrenti nei riguardi della carriera.

I titoli, o alcuni di essi, potranno essere inviati, o presentati direttamente al Ministero della guerra anche posteriormente alla domanda, purchè pervengano non oltre il 30 giugno p. v.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero della educazione nazionale oltre il 15 giugno, nè dei titoli che pervenissero al Ministero della guerra oltre il 30 giugno.

La priorità delle domande non costituisce ragione di preferenza.

Coloro che prima del presente avviso avessero eventualmente manifestato desiderio di essere assunti presso i collegi militari o avessero anche a tal fine presentate formali istanze, dovranno esplicitamente rinnovarle, osservando le modalità sopra indicate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli degli iscritti all'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

E' aperto il concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di ambo i sessi di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

I posti disponibili sono 500.

Possono essere ammessi alle colonie i figli di ambo i sessi, degli impiegati civili dello Stato, dei militari e degli altri iscritti all'Opera di previdenza, in attività di servizio e di grado non superiore al nono.

Gli aspiranti dovranno, alla data del presente avviso, aver compiuto il *settimo anno* e non aver superato il *dodicesimo*.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi, e quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo del pericolo del contagio.

Per ottenere l'ammissione del figlio alle colonie l'iscritto dovrà produrre istanza alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - via Goito, 4 - Roma - per il tramite dell'Amministrazione dalla quale dipende.

Nella istanza dovrà essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato **che si esonera la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia.**

Alla istanza dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita dell'aspirante;

2) atto di matrimonio dei genitori;

3) certificato medico redatto sull'unito modulo;

4) documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole Italiane ».

Nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dovrà dichiarare quale sia *il grado e la qualifica dell'iscritto, lo stipendio che gode e quali siano i componenti la famiglia, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e sulla convenienza di concedere il beneficio richiesto.*

Le domande dovranno **pervenire** alla Direzione generale della Cassa depositi, **entro il 15 maggio 1930.**

Le domande che pervenissero dopo tale data o non risultassero regolarmente documentate, non potranno avere accoglimento.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, comunque, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, 14 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: VITI.

Certificato medico

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un medico provinciale, da un ufficiale medico in attività di servizio o da un medico comunale).

1. Cognome, nome e qualifica dell'impiegato o del militare.	. . . . .
2. Cognome, nome ed età del fanciullo.	. . . . .
3. Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).	. . . . .
4. E' stato vaccinato e quando rivaccinato ?	. . . . .
5. E' affetto da tubercolosi polmonare o laringea ?	. . . . .
6. E' affetto da malattie oculari contagiose ?	. . . . .
7. E' affetto da malattie della pelle contagiose ?	. . . . .
8. E' convalescente da malattie infettive comuni e nell'affermativa, è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio ?	. . . . .
9. E' comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità ?	. . . . .
10. E' affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi ?	. . . . .
11. Soffre di enuresi ?	. . . . .

. . . . . *li* . . . . . 1930 - *Anno VIII*

(*) Visto. . . . . IL MEDICO

Bollo . . . . . (cognome e nome)

(qualifica)

(*) *N.B.* — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo, a seconda dei casi:

— per il medico provinciale, da S. E. il Prefetto;
— per l'ufficiale medico, dall'Autorità militare dalla quale dipende;
— per il medico comunale, dal sig. Podestà.

AVVISO

E' stato pubblicato l'Almanacco delle Forze Armate 1930-VIII. Prezzo di copertina L. 18, agli abbonati del giornale « *Le Forze Armate* » L. 15.

Questa pubblicazione, come le altre edite dal giornale, ed il giornale stesso, dato il loro carattere, possono essere acquistati dagli ufficiali in S. P. E. con le facilitazioni di pagamento previste dal comma *c*) dell'art. 74 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (ed. 1927).

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44, anno 1929-VIII, circolare 503:

A pagina 2128, dopo il capitano MORRA Ugo, aggiungere il tenente MAJANI Mariano del R.C.T.C. Tripolitania.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

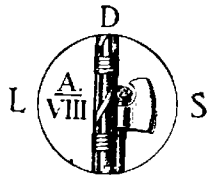
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1 —

(0191) Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1930 - ANNO VIII — 5 MAGGIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 266 - 2 maggio 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1930-31 . . . . . *Pag.* 905

Circolare N. 266. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1930-1931.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 maggio 1930 - Anno VIII.

1. Per l'anno scolastico 1930-1931 è aperto un concorso per titoli, per l'ammissione:

a) al *collegio militare di Roma*, di:
55 allievi, alla prima classe di liceo classico;
20 allievi, alla prima classe di liceo scientifico;

b) al *collegio militare di Napoli*, di:
85 allievi, alla prima classe di liceo classico;
25 allievi, alla prima classe di liceo scientifico.

Il Ministero si riserva, in qualunque tempo, la facoltà di variare il numero dei posti messi a concorso.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre p. v.

Requisiti e titoli di studio richiesti.

2. Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) non abbiano oltrepassato il 17° anno di età al 30 settembre 1930, se aspirano al liceo classico; non abbiano oltrepassato il 16° anno di età, parimenti al 30 settembre 1930, se aspirano al liceo scientifico. Potranno quindi partecipare al concorso esclusivamente i giovani nati dal 1° ottobre 1913 in poi se aspiranti al liceo classico; e dal 1° ottobre 1914 in poi se aspiranti al liceo scientifico. Non sono fissati limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni generali che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) posseggano l'idoneità fisica da accertarsi in base alle norme di cui ai numeri 8 e 9;

c) non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

d) siano in possesso del certificato di ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico (a seconda del corso di studi al quale aspirano), conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. Gli stranieri possono anche essere ammessi ai collegi militari. Essi peraltro debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare (1).

---

(1) L'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

« Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita ».

Domande d'ammissione.

4. Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 3, devono essere indirizzate al comando del collegio prescelto dall'aspirante, e presentate al comando del rispettivo distretto militare non oltre il 15 *agosto* p. v.

Debbono essere firmate non dall'aspirante, ma dal padre o da chi esercita la patria potestà. Esse devono contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre, o di chi esercita la patria podestà e nome e cognome del concorrente;

b) specificazione del collegio al quale il concorrente desidera essere ammesso;

c) specificazione del corso di studi che l'aspirante intende seguire (liceo classico o scientifico);

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) dichiarazione, per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione, di quanti e quali siano gli esami da ripetere;

f) indicazione del reparto di Balilla o Avanguardisti cui il concorrente appartenga.

La data di presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione che sarà apposta sulla medesima dai comandanti di distretto che la ricevono.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile su indicato del 15 *agosto p. v.*

5. Avuti presenti i criteri in base ai quali verranno effettuate le ammissioni (vedasi il successivo n. 16), le domande non dovranno contenere opzioni subordinate (la dichiarazione cioè di accettare l'ammissione all'altro collegio ove fossero ricoperti tutti i posti messi a concorso nel collegio prescelto). Il Ministero provvederà tuttavia *d'ufficio,* giusta le norme del ricordato n. 16, perchè i candidati siano iscritti, in linea subordinata, fra i concorrenti all'altro collegio, e perchè siano assegnati senz'altro al collegio medesimo, qualora non trovino posto in quello prescelto.

6. Non sono consentite domande subordinate di ammissione al liceo scientifico da parte di aspiranti al liceo classico, nè viceversa, anche se i candidati possedessero il relativo titolo di studio.

Le ammissioni di effettuano esclusivamente al primo anno di corso, anche per i candidati che presentino titoli di ammissione alla 2ª o alla 3ª classe del liceo, salve solo in tali casi, le precedenze previste al n. 18.

Documenti da allegare alle domande.

7. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita del concorrente, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale le copie o i certificati provengono;

b) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune nel quale il giovane ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del Regio esercito), vidimato dal prefetto;

c) certificato di penalità di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato il giovane ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti se il giovane è nato all'estero;

d) certificato rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale;

e) fotografia (in formato visita, senza cartoncino) del concorrente, con l'indicazione, a calligrafia leggibile, del nome, cognome e paternità del concorrente medesimo. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

f) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *d*) del n. 2.

Tale documento consisterà in apposito certificato rilasciato e firmato dal capo dell'istituto presso cui il concorrente ha sostenuto gli esami, e contenente i punti riportati nelle singole materie.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) sono soggetti alle vigenti leggi sul bollo.

Ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, verrà attribuita, agli effetti della iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 18, la votazione minima d'idoneità.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione il titolo di studio potrà essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione delle domande, purchè però vi giunga non oltre il 25 *settembre p. v. In caso contrario detti giovani non saranno ammessi a concorrere.*

Visite mediche.

8. I candidati all'ammissione ai collegi militari dovranno essere scevri di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

9. Per l'accertamento delle condizioni di cui al numero precedente, gli aspiranti saranno sottoposti ad una *prima visita medica eliminatoria* presso il comando del distretto militare al quale fu presentata la domanda di ammissione, nel giorno che da questo verrà fissato.

Gli aspiranti che in detta visita non siano stati dichiarati idonei, saranno senz'altro esclusi dal concorso.

Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno sottoposti ad una *seconda visita medica collegiale* presso la sede del collegio al quale i concorrenti aspirano, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

10. La Commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (uno dei quali ufficiale superiore) designati dal direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà soltanto voto consultivo.

11. Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate dal paragrafo 67 dell'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento del Regio esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

L'aspirante all'ammissione in un collegio militare dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età, ed il perito medico porterà la sua speciale attenzione sulla integrità degli apparati respiratorio e circolatorio, del sistema nervoso, della vista e dell'udito, applicando norme analoghe a quelle stabilite per gli ammittendi alle accademie militari (circ. 181 del *giornale militare* 1930).

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,41, aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni o deficienze le quali possano costituire in seguito un impedimento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio nel territorio e nelle colonie.

Si avverte ad ogni buon fine che l'eventuale inidoneità pronunciata nei riguardi dell'ammissione ai collegi, non esime i giovani dal presentarsi, a suo tempo, all'esame personale e arruolamento davanti al Consiglio di leva.

Attribuzioni dei comandi di distretto.

12. All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui al n. 4; che siano corredate da tutti i documenti di cui al n. 7 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti i comandanti di distretto uniranno i seguenti atti:

a) un rapporto contenente le informazioni sulla condotta morale e politica e sulla onorabilità degli aspiranti e delle

loro famiglie. Tali informazioni, che saranno raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR., devono essere sempre precise e circostanziate; saranno quindi senz'altro respinte quando siano sommarie e con diciture generiche;

b) la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. n. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale;

c) un rapporto contenente le informazioni di cui alla lettera *c*) del n. 2, che dovranno anche esse venire raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR.

13. I comandi di distretto faranno poi pervenire, con pratiche separate, man mano che siano presentate e riconosciute regolari, e ad ogni modo non oltre il 31 *agosto p. v.*, le domande con i relativi documenti di ciascun concorrente al comando del collegio prescelto da ciascun aspirante, unendovi il certificato della prima visita medica di cui al n. 9, nonchè gli atti specificati al n. 12.

Qualora le informazioni od il certificato del casellario giudiziale relativi a talun concorrente siano sfavorevoli, l'intero incartamento sarà invece trasmesso, senza indugio, al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali), e comunque non oltre il termine su indicato del 31 *agosto p. v.*

Regolarizzazione dei documenti.

14. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 25 *agosto p. v.*

I candidati che non abbiano ottemperato all'invito entro il termine indicato decadranno dalla qualità di concorrenti.

Esclusioni dal concorso.

15. Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti per poter partecipare al concorso, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere in qualunque tempo dal concorso stesso quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai collegi militari;

come si riserva la facoltà di rinviare in famiglia, dopo l'ammissione, quegli allievi la cui permanenza nell'istituto venisse a risultare, per ulteriori accertamenti, incompatibile col decoro di esso.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Ordine delle ammissioni.

16. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura del comando di ciascun collegio, in due distinte graduatorie di merito, a seconda cioè, che aspirino al liceo classico o al liceo scientifico, in base ai criteri specificati ai numeri 18,20 e 21.

Le graduatorie dei due collegi riferentisi al liceo classico saranno riunite dal Ministero in una graduatoria generale, la quale determinerà l'ordine di successione delle ammissioni. Analogamente si procederà per le graduatorie riferentisi al liceo scientifico.

Le ammissioni si effettueranno tra i giovani dichiarati idonei alla visita medica collegiale di cui al n. 9, fino ad esaurimento del numero dei posti messi a concorso, avuto riguardo al collegio prescelto da ciascun aspirante.

Man mano che per inidoneità fisica, per rinuncia volontaria o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effettivamente ammesso al collegio, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria del rispettivo tipo di scuola (liceo classico o scientifico).

I candidati che risultassero classificati in eccedenza ai posti disponibili nel collegio prescelto, saranno assegnati di ufficio all'altro collegio, sempre quando in esso siano rimasti posti disponibili. Ove un candidato non trovi posto neppure nell'altro collegio, oppure rinunci ad esservi ammesso, rimarrà definitivamente escluso dalla ammissione.

Precedenze assolute per gli orfani di guerra.

17. Sono iscritti nelle graduatorie di cui al n. 18, con precedenza assoluta, gli orfani di guerra, considerandosi tali i giovani che si trovino nelle condizioni di cui al n. 37.

La prova di tale qualità è data dal documento di cui allo stesso n. 37.

Tutti indistintamente i giovani ammessi alla precedenza assoluta dovranno, bene inteso, riunire i requisiti prescritti per gli altri concorrenti.

I posti conferiti per effetto di tale disposizione sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

Saranno esclusi dal beneficio della precedenza assoluta i candidati che entro il 25 *agosto p. v.*, non avessero presentato il documento di cui al n. 37 comprovante la loro qualità di orfani di guerra.

Saranno altresì esclusi dal beneficio di cui al n. 21, ultimo comma, i candidati che entro il medesimo termine non abbiano prodotto la prova di appartenere a Reparti Balilla o Avanguardisti. Tale prova è data da apposita dichiarazione rilasciata dalla Presidenza dell'Opera Nazionale Balilla.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

18. Le graduatorie di merito, salve le precedenze assolute di cui al n. 17, saranno formate dal comando di ciascun collegio, separatamente per il liceo classico e per il liceo scientifico, iscrivendo successivamente i candidati nell'ordine risultante dai seguenti gruppi:

a) concorrenti forniti di titoli di studio superiore, intendendosi per tali esclusivamente coloro che provengono da un liceo classico o scientifico e che hanno conseguito in esso il passaggio al secondo (o terzo) corso, con precedenza ai giovani risultati idonei nella prima sessione di esami;

b) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito nella prima sessione di esami;

c) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito nella seconda sessione di esami.

19. Agli effetti della dichiarazione del titolo superiore di cui al comma *a*) del numero precedente, non varranno certificati di frequenza nè altri certificati di studio differenti da quelli tassativamente in esso indicati.

Si avverte anche al riguardo che, effettuandosi le ammissioni esclusivamente al primo corso del liceo classico o scientifico, i giovani di cui a tale lettera *a)*, vengono considerati quali rinuncianti al titolo superiore posseduto. Essi quindi saranno ammessi al primo corso e non potranno essere promossi al secondo corso del collegio se non dopo aver superato, a suo tempo, nel collegio stesso, gli esami di passaggio.

20. Agli effetti del collocamento nei singoli gruppi delle graduatorie di cui al n. 18, saranno considerate come superate a primo esame anche le prove superate nella sessione autunnale che i candidati non abbiano potuto sostenere in quella estiva per motivi ritenuti attendibili dal presidente della commissione di esame (art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653). Qve tale circostanza non sia fatta constare sul titolo di studio, dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.

21. Entro ciascuno dei gruppi enumerati al n. 18, i concorrenti saranno classificati a seconda della media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dal titolo di studio, escluso il punto di condotta e di educazione fisica.

A parità di media sarà preferito il concorrente che appartenga a Reparti Balilla o Avanguardisti e successivamente il più giovane di età.

Operazioni relative alle ammissioni.

22. I comandi dei collegi, formate le graduatorie degli aspiranti secondo le istruzioni di cui ai nn. 18,20 e 21, le rimetteranno per l'approvazione al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano: nella giornata del 10 *settembre p. v.,* quelle riferentisi ai candidati di cui ai comma *a)* e *b)* del n. 18; nella giornata del 26 *settembre p. v.,* quelle riferentisi ai candidati di cui al comma *c)* del numero stesso.

I medesimi comandi faranno pervenire al Ministero, nella stessa giornata del 10 *settembre p. v.*, due elenchi nominativi comprendenti *tutti i candidati* aspiranti rispettivamente al liceo classico e al liceo scientifico. In tali elenchi i candidati saranno ordinati alfabeticamente, specificandosi, per

ciascuno di essi: la paternità, la data di nascita, la media del titolo di studio, (bene inteso per i concorrenti che non debbano sostenere prove di riparazione) gli eventuali titoli alla precedenza o preferenza nelle ammissioni, ed il domicilio.

Il Ministero, espletate le attribuzioni di sua competenza, secondo quanto è detto al 2° comma del n. 16, comunica ai comandi dei collegi il nome dei candidati da ammettere.

I comandi dei collegi provvederanno: per le opportune partecipazioni agli interessati e per il diretto rilascio ai medesimi delle richieste Mod. *D* pel viaggio, di cui al n. 27 della presente circolare; per regolare la presentazione dei candidati dichiarati ammissibili, e per sottoporli alla visita medica collegiale di cui al n. 9.

23. Verranno considerati quali rinuncianti i giovani che, senza plausibile motivo, non si saranno presentati al comando del collegio entro cinque giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non abbiano dato riscontro all'invito di presentazione.

Coloro che non potessero raggiungere la sede del collegio per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa avvenga non oltre la data stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 25 (15 ottobre p. v.).

24. E' fatto divieto ai comandi dei collegi di dare a chiunque informazioni circa l'esito dei concorsi, innanzi che sia intervenuta da parte del Ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

25. Scaduto il 15 *ottobre p. v.,* non potranno effettuarsi più ammissioni ai collegi, per alcun motivo.

26. I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione ai collegi militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinunzia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

Facilitazioni di viaggio per i concorrenti.

27. I concorrenti dichiarati ammissibili, per raggiungere la sede del collegio avranno diritto, per il viaggio in ferrovia, di usufruire del beneficio della tariffa differenziale *C*. Essi saranno provvisti delle richieste modello *D* direttamente dai comandi dei collegi all'atto della notificazione di cui al n. 22.

Ordinamento degli studi.

28. Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

29. Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

30. Compiuto con buon esito l'intero corso di studi, gli allievi, semprechè riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza nelle ammissioni alle RR. Accademie di reclutamento ufficiali in servizio permanente (Modena e Torino), salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame di matematica per gli aspiranti alla R. Accademia di artiglieria e genio.

Arruolamenti e obblighi di servizio militare.

31. Gli allievi, appena raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario, secondo le norme del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento. Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

32. Durante la permanenza nei collegi vengono impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che daranno prova di non aver tratto il debito profitto

da tali istruzioni, potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

33. Gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione degli studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

Spese a carico delle famiglie.

34. Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 ed alle spese di cui ai nn. 35 e 36.

La retta di pensione e la quota di manutenzione corredo sono corrisposte per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

Le spese di prima vestizione sono corrisposte in due rate uguali di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1931.

All'atto dell'ammissione pertanto i concorrenti, salve le esenzioni appresso indicate, dovranno versare:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

I giovani che all'atto dell'ammissione non versino tali somme, non saranno ricevuti nell'istituto.

Qualora peraltro dall'esame dei documenti di cui al n. 46, che fossero stati presentati dalle famiglie, i comandanti dei collegi possano fondatamente ritenere che talun concorrente abbia titolo alla concessione di rette o semirette gratuite, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal richiedere ai concorrenti medesimi i prescritti pagamenti all'atto dell'ammissione.

Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti ai collegi militari dovranno essere esclusivamente effettuati mediante versamento nei conti correnti postali intestati ai rispettivi collegi.

35. I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

36. Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per sostenere spese di carattere generale o straordinarie strettamente indispensabili, o per far fronte al pagamento di spese in cui egli incorresse per danni recati (individuali o collettivi).

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

37. E' accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo agli *orfani di guerra*.

Sono considerati *orfani di guerra* tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale degli orfani di guerra, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi.

38. E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia,* esclusivamente:

a) agli orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia, o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alla lettera b) *del presente numero, si intendono compresi nella dicitura di* impiegati dello Stato *esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi* A, B, C, *ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle Ferrovie dello Stato con qualifica compresa nei primi dieci gradi di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto* 6 *dicembre* 1923, *n.* 2651.

E' esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali. Sono anche esclusi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

Ai fini della concessione di cui alla lettera f), *è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita da altri effetti.*

39. Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia è esteso anche ai *figliastri* dei personali indicati nelle lettere *d*), *e*) ed *f*) del n. 38.

40. E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani che risulteranno compresi nel primo decimo di ciascuna delle graduatorie generali di cui al secondo comma del numero 16 (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi) purchè la media dei voti desunta dal titolo di studio esibito (escluso il punto di condotta e di educazione fisica) non risulti inferiore agli 8 decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli esami della prima sessione annuale risultino classificati nel primo decimo dei promossi, in ciascun collegio, e per ciascun tipo di scuola, al corso superiore (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi), purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8 decimi (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), e l'idoneità nelle materie di studio militari.

41. Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti.

42. Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione e alle quote annuali di manutenzione corredo.

43. I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per *benemerenze di famiglia* di cui ai nn. 37 e 38, s'intendono concessi per tutta la durata della permanenza nei collegi militari.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, viene però sospeso durante l'anno che l'allievo ripetesse per insuccesso negli studi.

44. Il beneficio della mezza retta gratuita per *merito personale* di cui al n. 40, ha la durata di un solo anno; ma può essere conseguito per più anni da uno stesso allievo.

Documentazione delle domande per pensioni e mezze pensioni gratuite.

45. Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando del rispettivo collegio entro il 30 *settembre p. v.*

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire cinque e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi dei collegi, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessanti il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al Ministero, esprimendo il proprio parere.

46. *Per ottenere la dispensa dalla retta e dalle spese di vestizione per gli orfani di guerra* di cui al n. 37 dovranno essere esibiti:

a) il certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al menzionato n. 37;

b) stato di famiglia del giovane;

c) copia dello stato di servizio del genitore.

Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia di cui al n. 38 dovranno essere esibiti:

pel n. 38 lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) copia autentica del decreto di pensione privilegiata, stato di famiglia del giovane, copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alle lettere *c*) ed *e*);

pel n. 38 lettera *f*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del padre, purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il *bollettino* relativo alla concessione.

Borse di studio.

47. Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione ai collegi militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II* (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). — Concede assegni a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino a entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni e borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere inoltrate al Ministero della guerra pel tramite dei comandi dei collegi non oltre il 30 *novembre p. v.;*

b) *Fondazione Conte Scipione Buri* (amministrata da speciale Commissione presso la R. prefettura di Verona). — Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'Esercito o la Marina a giovani della città o della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta Prefettura;

c) *Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato* (amministrata dalla Cassa depo-

siti e prestiti). — Concede borse di studio per le scuole medie di 2° grado agli orfani del personale civile e militare dello Stato.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'Opera di previdenza (via Goito, 4 - Roma).

Istanze - Quesiti - Reclami.

48. Tutte le richieste di chiarimenti, gli eventuali reclami e le domande in genere dei candidati e delle famiglie dovranno essere sempre rivolte ai comandi dei collegi, anche se debbano essere successivamente inoltrate al Ministero.

Si raccomanda l'espletamento di tale modalità nello stesso interesse dei concorrenti, per assicurare un più sollecito disbrigo delle pratiche, dato che le istanze e reclami che pervengono direttamente al Ministero non sono, in massima, risolute se non dopo sentito in proposito l'avviso del comandante del rispettivo collegio.

Pubblicità da dare alla presente circolare.

40. I comandi di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione la *notificazione* che fa seguito alla presente circolare, della quale riceveranno, in breve tempo, un congruo numero di esemplari.

I predetti comandi cureranno fin d'ora di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli interessati che ne facessero richiesta, nonchè agli istituti civili d'istruzione secondaria classica, tecnica e magistrale, (ginnasi, istituti tecnici inferiori e istituti magistrali inferiori), situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie della presente circolare, della quale verrà inviato un conveniente numero di estratti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO
per le ammissioni ai Collegi militari per l'anno scolastico 1930-1931

1. — Si porta a conoscenza che con la circolare n. 266 del *giornale militare* 1930 è stato bandito, per l'anno scolastico 1930-1931 un concorso per l'ammissione di nuovi allievi al primo anno di corso dei licei classici e scientifici annessi ai collegi militari di Roma e Napoli.

I corsi anzidetti avranno inizio il 1° ottobre p. v.

Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

	Liceo classico	Liceo scientifico
Collegio militare di Roma .	55	20
Collegio militare di Napoli .	85	25

2. — Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino ai seguenti requisiti:

a) non superino il 17° anno di età al 30 settembre 1930 se aspirano al liceo classico; non superino il 16° anno di età, parimenti al 30 settembre 1930, se aspirano al liceo scientifico.

Non sono fissati limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) abbiano il fisico robusto, armonicamente sviluppato in relazione all'età e scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato in territorio e nelle Colonie;

c) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

d) possiedano il certificato d'ammissione al liceo classico o scientifico, conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. — Il termine per la presentazione delle domande, debitamente documentate, per la partecipazione al concorso, scade improrogabilmente il 15 *agosto p. v.*

4. — I giovani che debbono sostenere esami di riparazione possono anche partecipare al concorso. Per questi ultimi il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione della domanda, ma non oltre il 25 *settembre p. v.*

In caso contrario detti giovani non saranno ammessi a concorrere.

5. — Il concorso ha luogo esclusivamente per titoli, senza speciali esami o esperimenti, effettuandosi le ammissioni in base ai risultati del titolo di studio con le modalità di cui ai numeri 18, 20 e 21 della circolare 266 del *giornale militare* 1930.

Gli *orfani di guerra* sono anteposti a tutti i concorrenti, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla menzionata circolare.

6. — Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono rette dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

7. — Gli allievi, appena compiuto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

8. — Gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione degli studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio militare, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

9. — Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

10. — Compiuto con successo l'intero corso di studi, gli allievi, semprechè riuniscano le condizioni prescritte, avranno la precedenza assoluta nelle ammissioni alle RR. Accademie di reclutamento ufficiali in servizio permanente, salvo l'accertamento dell'idoneità nell'esame di matematica, per gli aspiranti alla R. Accademia di artiglieria e genio.

11. — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre la spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200, e le spese di cancelleria e libri di testo.

All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare, salvo le eccezioni di cui appresso:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

12. — E' accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e di quelle annuali di manutenzione corredo, per tutta la durata della permanenza nei collegi, agli *orfani di guerra.*

13. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) agli orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M.V.S.N., morti per causa di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

14. — E' accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani compresi nel primo decimo delle graduatorie di ammissione, purchè abbiano riportato nel titolo di studio esibito una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nel primo decimo dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

15. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli diversi, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione ed alle quote annuali di manutenzione corredo.

AVVERTENZE GENERALI.

16. — **Le indicazioni contenute nella presente notificazione vengono riportate a semplice titolo informativo. L'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e per le visite mediche e tutte le altre modalità e condizioni relative al presente concorso, risultano dalla circolare 266**

pubblicata nella dispensa 25 del « Giornale militare » 1930, della quale gli interessati potranno prendere visione rivolgendosi al Comando del distretto militare.

Ogni altra notizia o indicazione riferentesi al concorso potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o dei collegi militari.

Coloro peraltro che non possedessero tutti i requisiti tassativamente prescritti nella presente notificazione e nella circolare che bandisce il concorso, vorranno astenersi dal chiedere deroghe o eccezioni, che non potrebbero essere accordate per alcun motivo, sia per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione, sia per quanto riguarda la concessione di rette o semirette gratuite.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

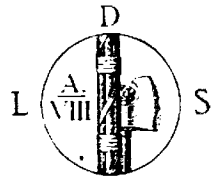
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1 —

(10398) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1930 - ANNO VIII — 9 MAGGIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 267 - **26 febbraio 1930** - Anno VIII — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 291 - Modificazione alle norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito . . *Pag.* 929

» **268 - 31 marzo 1930** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . » 950

» **269 - 31 marzo 1930** - Anno VIII — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto-legge n. 366 - Modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al merito del lavoro . . . . . » 951

» **270 - 11 aprile 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 952

» **271 - 10 aprile 1930** - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — Legge n. 411 - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1929 n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del R. Esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici . . . . . » 957

LIBRERIA DELLO STATO

N. 272 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Intestazione di ordini di pagamento. . . . . *Pag.* 958

» 273 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dei vari corpi. . . . . » 959

» 274 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti medici . . . . . » 960

» 275 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Servizio di rifornimento dei materiali del genio. . . . . » 962

» 276 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Variante alle norme esecutive per l'avanzamento degli ufficiali veterinari delle categorie in congedo . » 962

» 277 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Ponte di Brenta (Padova) 6-7-8 giugno 1930. . . . . » 963

» 278 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione dell'ufficio raccolta materiali e munizioni di Venezia-Mestre . . . . . » 964

» 279 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 964

» 280 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro contraerei delle artiglierie. . . . . » 965

» 281 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio automobilistico - Vol. I - Descrizione, manutenzione ed impiego dei mezzi automobilistici - Allegato V - Gancio snodato di traino - Edizione 1930. . . . . » 966

N. 282 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie controaerei da 75/27 mod. C. K. - Pubblicazione n. 2056 = Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie controaerei da 75/27 mod. C. K. - Pubblicazione n. 2058 = Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria controaerei da 75/27 mod. C. K. - Pubblicazione n. 2057 . . . . *Pag.* 968

» 283 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione mitragliatrici pesanti mod. 14 per artiglieria - Pubblicazione n. 2055 . . . . . » 970

» 284 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate . . . . . » 971

» 285 - 8 maggio 1930 - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Militari in attesa di giudizio . . . . . » 972

Circolare N. 267. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 291 - Modificazione alle norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità e a scelta degli ufficiali del corpo sanitario del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 febbraio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 18 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398;

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1420, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed

a scelta degli ufficiali del Corpo sanitario militare del Regio esercito;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1420, resta così modificato:

« L'esame per i capitani medici, per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità, consisterà in tre prove:

1° prova orale sul servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione, nonchè sulla igiene militare;

2° prova unica, orale e pratica, di anatomia chirurgica e di medicina operatoria;

3° prova pratica di clinica medica e di clinica chirurgica, con applicazioni di medicina legale militare.

L'esame per i capitani medici che aspirano all'avanzamento a scelta (facoltativa) consisterà, oltre che nelle precedenti prove, nelle seguenti altre due prove:

4° prova scritta di patologia della specialità medico-chirurgica che il candidato coltiva;

5° prova pratica di anatomia patologica ».

Art. 2.

L'articolo 6 del predetto R. decreto 15 luglio 1926, numero 1420, resta così modificato:

« L'esame per i capitani chimici-farmacisti per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità consisterà in tre gruppi di prove:

1° *Gruppo.*

Prova unica, scritta, su argomenti di chimica farmaceutica.

2° *Gruppo.*

1° prova pratica di analisi qualitativa minerale con un numero indeterminato di anioni e cationi;

2° prova pratica, consistente nell'identificazione di un medicinale;

3° prova pratica, consistente in un'analisi bromatologica.

3° *Gruppo.*

Prova unica, orale, di servizio sanitario in pace e in guerra, nonchè di amministrazione.

L'esame per i capitani chimici-farmacisti che aspirano all'avanzamento a scelta (facoltativa) consisterà, oltre che nelle prove di cui i precedenti tre gruppi, nella seguente altra prova:

Prova pratica di analisi quantitativa minerale, ponderale e volumetrica, con separazione di corpi ».

Art. 3.

La Commissione giudicatrice per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali chimici-farmacisti, di cui all'art. 9 del ripetuto R. decreto 15 luglio 1926, n. 1420, resta così modificata:

un maggiore generale medico, designato dal Ministero, presidente;

il colonnello del servizio chimico farmaceutico ed un tenente colonnello chimico-farmacista, designato dal Ministero, membri.

Art. 4.

I programmi d'esame degli ufficiali del Corpo sanitario militare e le relative modalità di svolgimento sono modificati come dagli allegati uniti al presente decreto, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la guerra, i quali sostituiscono gli allegati annessi al predetto R. decreto 15 luglio 1926, n. 1420, che restano abrogati.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data del 1° marzo 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 34. — MANCINI.

ALLEGATO 1.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a tenente colonnello medico.

1. Prova pratica di medicina legale militare.
2. Prova orale su argomenti di amministrazione.
3. Prova orale su argomenti della branca medico-chirurgica che il candidato coltiva.
4. Prova orale pratica di servizio sanitario in guerra.

Prova 1ª - *Medicina legale militare.*

Durata della prova: è stabilita dalla Commissione.

I candidati saranno chiamati presso l'ospedale militare di Roma nel giorno che verrà stabilito. La Commissione giudicatrice sceglierà per ciascuno di essi un infermo pel quale occorra dare un giudizio medico legale. Il candidato visiterà il malato, farà tutte le prove e le indagini cliniche e di gabinetto che il caso richieda, e lo illustrerà poscia verbalmente, accennando al provvedimento che ritenga necessario.

Il caso prescelto *non rifletterà la materia nella quale il candidato sia specializzato.*

Saranno forniti al candidato: l'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare; la legge, il regolamento, l'istruzione complementare al regolamento sul re-

clutamento; la legge ed il regolamento 1895 sulle pensioni civili e militari; il R. decreto n. 1491 del 12 luglio 1925 circa la riforma giuridica delle pensioni di guerra; la legge 11 marzo 1926, n. 416, e le relative disposizioni illustrative e interpretative (regolamento); quelle altre leggi, decreti e regolamenti che il candidato richiedesse.

Saranno altresì messi a disposizione del candidato tutti i mezzi di indagine di cui egli credesse di servirsi.

Gli ammalati prescelti dovranno riferirsi alla medicina e alla chirurgia, e relative specialità.

Prova 2ª - *Amministrazione.*

Durata della prova: stabilita dalla Commissione.

La Commissione interrogherà i candidati sul funzionamento amministrativo di un ospedale militare o di un'infermeria presidiaria, e specialmente sulle mansioni e responsabilità che sono devolute ai direttori ed ai gestori di tali stabilimenti.

Prova 3ª - *Prova orale su argomenti della branca medico-chirurgica che il candidato coltiva.*

Durata della prova: 45 minuti.

I candidati nella domanda per l'ammissione agli esami a scelta dovranno dichiarare su quale materia intendano di eseguire questa prova.

In base a ciò la Commissione assegnerà a ciascuno di essi un tema della rispettiva specialità: 24 ore dopo il candidato svolgerà dinanzi alla Commissione una dissertazione sull'argomento. Alle dissertazioni potranno assistere gli ufficiali medici in servizio, di qualunque grado, fatta eccezione per coloro che, chiamati agli esami, non abbiano ancora sostenuto questa prova.

Prova 4ª - *Prova orale pratica di servizio sanitario in guerra.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa prova consisterà in interrogazioni su argomenti riguardanti il servizio sanitario in guerra ed in applicazioni pratiche del servizio stesso, riferite, sulla carta, a situazioni logistiche concrete.

In tale prova potrà far parte della Commissione, in qualità di consulente, un ufficiale superiore di Stato Maggiore, di grado non inferiore a tenente colonnello, destinato dal Ministero della guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ALLEGATO 2.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a tenente colonnello chimico-farmacista.

1. Prova scritta su un tema di chimica farmaceutica o tossicologica.

2. Prova orale di chimica farmaceutica ed analitica e di preparazioni sintetiche e galeniche usate in terapia.

3. Prova orale su argomenti di amministrazione (parte farmaceutica) e di servizio sanitario in pace e in guerra.

Prova 1ª - *Chimica farmaceutica o tossicologica.*

Durata della prova: 7 ore.

La Commissione giudicatrice sottoporrà ai candidati un tema riflettente argomenti che interessino direttamente o indirettamente il servizio militare. Essi, senza aiuto di libri o di manoscriti, lo svolgeranno nel tempo stabilito, consegnandolo poscia alla Commissione.

Prova 2ª - *Chimica farmaceutica ed analitica e preparazioni sintetiche usate in terapia.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

La Commissione interrogherà il candidato su tutti gli argomenti che riterrà opportuni, in relazione all'oggetto della prova, per formarsi un concetto esatto sul grado di cultura e sulla capacità professionale del candidato, con speciale riguardo a quanto ha relazione col servizio militare e con le

questioni che potrebbero essere proposte all'ufficiale superiore chimico-farmacista nelle varie circostanze di pace e di guerra.

Prova 3ª - *Amministrazione e servizio sanitario.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

La Commissione interrogherà il candidato dapprima su argomenti di amministrazione e poscia di servizio sanitario in pace e in guerra, specialmente attinenti al servizio farmaceutico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ALLEGATO 3.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore medico.

1. Prova orale sul servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione, nonchè sulla igiene militare.

2. Prova orale e pratica di anatomia chirurgica e di medicina operatoria.

3. Prova pratica di clinica medica e clinica chirurgica, con applicazioni di medicina legale militare.

Prova 1ª. — *Servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione. Igiene militare.*

Durata della prova: non meno di 15 minuti per ciascuna materia.

Questa prova verterà su ciascuna delle seguenti materie e su una delle tesi estratte a sorte.

a) Servizio sanitario in guerra e operazioni per la mobilitazione.

Tesi 1ª. — Ordinamento del servizio sanitario in guerra (generalità: organi direttivi ed organi esecutivi: loro dipendenza).

Tesi 2ª. — Organi direttivi e loro attribuzioni presso il Comando supremo, le Armate, i Corpi di armata e le Divisioni.

Tesi 3ª. — Organi esecutivi e loro funzioni presso i Corpi (personale e materiale): impianto di un posto di medicazione e suo funzionamento durante e dopo il combattimento.

Tesi 4ª. — Organizzazione e funzionamento generale del servizio sanitario di prima e seconda linea.

Tesi 5ª. — Sezioni di sanità (personale e materiale): funzionamento di una sezione di sanità nelle sue diverse parti. Ambulanze speciali, loro funzionamento e rapporti. Sezioni di disinfezione.

Tesi 6ª. — Ospedali da campo (personale e materiale): funzionamento degli ospedali da campo assegnati ad un Corpo di armata (prima linea) e degli ospedali da campo di seconda linea.

Tesi 7ª. — Magazzini avanzati di materiale sanitario. Stabilimenti sanitari di riserva e territoriali.

Tesi 8ª. — Servizio di sgombero dei feriti e malati in guerra, dalle prime linee alla zona territoriale. Soccorsi sanitari e militari viaggianti sulle ferrovie e per via ordinaria.

Tesi 9ª. — Servizio volontario delle associazioni di soccorso. Convenzioni di Ginevra.

Tesi 10ª. — Mobilitazione delle formazioni e stabilimenti sanitari per la prima e seconda linea e territoriali; norme principali relative alla loro costituzione in personale e materiale. Progetto di mobilitazione.

b) Igiene militare:

Tesi 1ª. — Igiene personale del soldato. Vestiario ed equipaggiamento del soldato.

Tesi 2ª. — Alimentazione del soldato. Approvvigionamento idrico in pace e in guerra.

Tesi 3ª. — Alloggiamenti, accantonamenti e accampamenti in pace e in guerra. Stabilimenti sanitari militari.

Tesi 4ª. — Profilassi delle malattie infettive, con speciale riguardo alle malattie castrensi.

Tesi 5ª. — Disinfezione e disinfestazioni in pace e in guerra. Mezzi regolamentari ed improvvisati.

Tesi 6ª. — Nozioni generali di igiene coloniale con speciale riguardo alle malattie delle nostre Colonie. Norme generali di sanità marittima.

Prova 2ª. — *Anatomia chirurgica e medicina operatoria.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare. Il candidato, estratto a sorte un numero dei temi sotto indicati, descrive minutamente la regione designata dalla Commissione fra quelle comprese nel tema, accenna alle malattie o lesioni per le quali l'operazione è indicata, con speciale riguardo alle lesioni di guerra, e accenna pure ai principali processi operativi, facendo risaltare i vantaggi di quello che intende attuare. Procede quindi sul cadavere all'operazione, e parla infine della cura post-operativa.

Tesi 1ª. — Legatura di una delle arterie principali. Angiorrafia. Trattamento degli aneurismi.

Tesi 2ª. — Amputazioni e disarticolazioni dei segmenti più importanti degli arti: amputazioni osteoplastiche del ginocchio e del piede. Disarticolazioni parziali del piede.

Tesi 3ª. — Craniectomia. Trapanazione dell'apofisi mastoide e antrotomia.

Tesi 4ª. — Neuroplastica. Tenoplastica.

Tesi 5ª. — Enucleazione o esenterazione del bulbo oculare. Tracheotomia. Esofagotomia esterna.

Tesi 6ª. — Operazione dell'empiema pleurico. Toracectomia.

Tesi 7ª. — Suture e resezioni intestinali. Gastroenterostomia. Appendicectomia.

Tesi 8ª. — Operazione radicale dell'ernia inguinale e dell'ernia crurale.

Tesi 9ª. — Cistotomia. Orchiectomia.

Prova 3ª. — *Clinica medica e chirurgica e medicina legale.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: questa prova ha luogo al letto del malato nell'ospedale militare. Da due serie di malati, corrispondenti l'una a malattie mediche (comprese le veneree) e l'altro a malattie chirurgiche (comprese le oftalmiche e le auricolari), il candidato estrae a sorte per ognuna un caso, procede successivamente all'esame dei due malati, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura della malattia, nonchè formula il giudizio medico legale circa l'idoneità al servizio ed il provvedimento che per ciascun caso egli ritiene necessario, rispondendo anche alle eventuali interrogazioni della Commissione.

Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti tutti i sussidi diagnostici che si reputano necessari dal candidato (elettrodiagnostica, oftalmoscopia, otoscopia, chimica e microscopia clinica): e sono messi a disposizione del candidato gli elenchi delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare, la legge, il regolamento, l'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, la legge ed il regolamento del 1895 sulle pensioni civili e militari modificati dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e dal relativo regolamento del 1928 (circ. 354 del *giornale militare* 1928).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ALLEGATO 4.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore chimico-farmacista.

1° *Gruppo.*

Prova unica, scritta, di chimica farmaceutica.

Durata della prova: 7 ore.

Modalità: la Commissione farà estrarre a sorte un tema fra quelli compresi nel seguente elenco:

1. — Acqua. Criteri chimici di potabilità di un'acqua. I metodi chimici e fisici di potabilizzazione delle acque in uso nei grandi centri e presso truppe mobilitate.

2. — Ossigeno. Ozono. Acqua ossigenata e metodi di preparazione. Usi terapeutici.

3. — Gli alogeni. Preparazione industriale. Usi igienici e terapeutici degli alogeni.

4. — Gli idracidi. Gli ossiacidi alogenici. Preparazione. Usi. Ipoclorici, Clorati, Perclorati.

5. — Solfo, Anidride solforosa. Usi e modo d'impiego. Acido solforico, persolforico e persolfati. Solfiti. Iposolfiti. Solfuri.

6. — Azoto. Sua importanza nel campo chimico-farmaceutico. Suoi composti più importanti usati in farmacia. Ammoniaca. Anidride nitrosa e nitrica. Acido nitrico.

7. — Fosforo. Metodo di preparazione. Ossiacidi del fosforo e loro sali. Fosfuri. Applicazioni terapeutiche del fosforo e dei suoi derivati.

8. — Carbonio. Carboni vegetali ed animali. Loro usi farmaceutici. Ossido ed ossicloruro di carbonio. Solfuro e tetracloruro di carbonio.

9. — Arsenico ed antimonio. Derivati organici ed inorganici aventi applicazioni terapeutiche. Ricerca tossicologica.

10. — Bismuto. Derivati organici ed inorganici aventi applicazioni terapeutiche.

11. — Sodio. Preparazione. Suoi sali. Ossido, carbonato e bicarbonato. Reazioni caratteristiche del sodio.

12. — Potassio. Suoi sali. Speciale riferimento all'ossido, clorato, nitrato, carbonato, ipoclorito. Reazioni caratteristiche del potassio.

13. Calcio. Suoi sali. Ipoclorito. Carbonato e fosfato. Applicazioni igieniche e terapeutiche. Reazioni caratteristiche del calcio.

14. — Magnesio. Suoi sali. Speciale riferimento all'ossido e al carbonato. Reazioni caratteristiche del magnesio. Alluminio e suoi sali usati in farmacia. Sue reazioni caratteristiche.

15. — Ferro e manganese. Sali e preparazioni usate in farmacia. Reazioni caratteristiche.

16. — Mercurio. Sali e preparazioni del mercurio usate in terapia. Reazioni caratteristiche e ricerche tossicologiche.

17. — Piombo e argento. Loro sali e preparazioni usate in terapia. Reazioni caratteristiche.

18. — Oro e radio. Le attuali conoscenze sulle proprietà farmacologiche dei sali di oro e dei sali di radio. Accenni alle applicazioni terapeutiche.

19. — Metalli colloidali. Preparazioni industriali. Proprietà e applicazioni terapeutiche.

20. — Metano. Etano. I loro più importanti derivati della serie etilica aventi applicazioni farmaceutiche.

21. — Alcoli manovalenti saturi. Alcool metilico ed etilico. Preparazioni industriali. Nitrito di amile. Alcool isoamilico.

22. — Glicerina. Preparazione industriale. Glicol etilenico. Eteri glicerici. Glicerofosfati. Lecitina.

23. — Eteri ossidi e salini di uso terapeutico. Speciale riferimento alla preparazione industriale dell'etere etilico e alla sua depurazione per gli usi di anestesia.

24. — Formaldeide e derivati aventi uso igienico e terapeutico. Acetaldeide e derivati aventi uso terapeutico.

25. — Chetoni. Solfonale. Trionale. Tetronale.

26. — Acido acetico. Preparazione industriale. I suoi sali più usati in terapia. Acido valerianico e derivati.

27. — Acido tartarico e industria tartarica. Acido citrico e sua industria. Applicazioni farmaceutiche.

28. — Gli idrati di carbonio. Monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, aventi applicazioni terapeutiche. Caratteri generali. Reazioni caratteristiche.

29. — Urea. Uretano e derivati. Veronale e derivati. Basi xantiniche.

30. — La distillazione del carbon fossile e principali derivati aventi applicazioni farmaceutiche e terapeutiche.

31. — Fenoli. Industria dei fenoli greggi. Fenolo cristallizzato. Nitrofenoli e derivati aventi applicazioni igieniche e farmacologiche.

32. — Acido benzoico naturale e sintetico. Acido ippurico. Acidi solfobenzoici. Saccarina.

33. — Acido salicilico sintetico. Preparazioni industriali. Suoi composti aventi applicazioni farmaceutiche.

34. — Alcaloidi. Metodi di estrazione dei principali alcaloidi. Reattivi generali. Classificazione. Accenni sulla loro ricerca tossicologica.

35. Oppio e sue preparazioni farmaceutiche. Alcaloidi dell'oppio. Eteri della morfina. Apomorfina.

36. — Alcaloidi della china. Chinina e suoi eteri usati in terapia.

37. Alcaloidi delle solanacee, con speciale riferimento all'atropina ed omatropina.

38. — La cocaina ed i suoi eteri. Eucaina. Novocaina. Accenni ai più importanti preparati sintetici di proprietà farmacologiche simili a quelle della cocaina.

39. — Gli alcaloidi delle stricnee ed i loro eteri.

40. — Veratrina. Pilocarpina. Idrastinina. Emetina: loro eteri e varie applicazioni terapeutiche.

41. — Glucosidi. Estrazione. Varie preparazioni farmaceutiche. Santonina.

2° Gruppo.

Prova 1ª. — *Analisi qualitativa minerale.*

Durata della prova: sarà stabilita dalla Commissione.

Modalità: tra una serie di sostanze contenenti un numero indeterminato di anioni e cationi, e distinte con un numero progressivo, ciascuno candidato ne estrae una a sorte e su di essa procede alla analisi qualitativa minerale.

I candidati, compiuta l'analisi, dovranno esporre i risultati ottenuti con relazione scritta. Per cura del gabinetto dell'ospedale verranno forniti ai candidati tutti i mezzi occorrenti.

Prova 2ª. — *Identificazione di un medicinale.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: da una serie di numeri corrispondenti ad altrettanti medicinali, compresi nel Manuale dei medicamenti in vigore per il Regio esercito, ogni candidato ne estrae a sorte uno e la Commissione gli consegna il medicinale relativo. Il candidato dovrà identificarlo, fare le titolazioni indicate dal Manuale, determinarne la purezza, ricercarne le sostanze estranee contenutevi, ecc.

Prova 3ª. — *Analisi bromatologica.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: il candidato estrae a sorte un numero corrispondente ad una delle seguenti tesi, e dinanzi alla Commissione compie quelle indagini bromatologiche che essa intende siano eseguite. Contemporaneamente risponde alle interrogazioni ed ai quesiti che gli venissero rivolti:

Tesi 1ª. — Acque potabili.
Tesi 2ª. — Vini, bevande alcooliche. Aceto.
Tesi 3ª. — Latte fresco e condensato.
Tesi 4ª. — Formaggi.
Tesi 5ª. — Pane e paste alimentari. Farine.
Tesi 6ª. — Burro.
Tesi 7ª. — Olio di oliva. Strutto.
Tesi 8ª. — Caffè, thè, cacao.
Tesi 9ª. — Conserve di pomodoro, di carne, di frutta.
Tesi 10ª — Zucchero, miele.

3° *Gruppo.*

Prova unica, orale, di servizio sanitario e amministrazione.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: la Commissione interrogherà il candidato su argomenti di servizio sanitario in pace e in guerra e di amministrazione, che abbiano attinenza col servizio degli ufficiali chimici-farmacisti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ALLEGATO 5.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a maggiore medico.

Oltre le prove, di cui l'allegato 3, i candidati dovranno sostenere altre due prove d'esame:

4. Prova scritta di patologia della specialità medico-chirurgica che il candidato coltiva.

5. Prova pratica di anatomia patologica.

Prova 4ª. — *Prova scritta di patologia.*

Durata della prova: 7 ore.

Modalità: i candidati, prima dell'inizio degli esperimenti, dovranno dichiarare in quale branca della scienza medico-chirurgica intendono subire questa prova. In base a ciò la Commissione assegnerà altrettanti temi per quante sono le specialità indicate dai candidati. Questi, riuniti, avranno comunicazione dei temi, che svolgeranno senza aiuto di libri o manoscritti, consegnandoli alla Commissione nel tempo sopra stabilito. Essi saranno poi chiamati a leggere il tema svolto, dando alla Commissione, se richiesti, chiarimenti sugli argomenti trattati.

Prova 5ª. — *Anatomia patologica.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: questa prova avrà luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare, e consisterà nella interpretazione anatomo-patologica delle lesioni riscontrate in un cadavere o in pezzi isolati e nella discussione relativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ALLEGATO 6.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento a scelta (facoltativa) a maggiore chimico-farmacista.

Tutte le prove prescritte dall'allegato 4. Inoltre al 2° gruppo va aggiunta una 4ª prova, pratica, di analisi quantitativa minerale, ponderale e volumetrica, con separazione dei corpi.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: in un campione, di cui i componenti, ma non la quantità, sono resi noti al candidato e che questi avrà avuto in sorte, dovranno essere determinate due sostanze col metodo ponderale e volumetrico, a volontà della Commissione. I candidati, compiuta l'analisi, dovranno esporre i risultati ottenuti in una relazione scritta.

Per cura del gabinetto dell'ospedale verranno forniti ai candidati tutti i mezzi occorrenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ALLEGATO 7.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità a capitano medico.

1° *Gruppo.*

1. Prova orale di traumatologia di guerra.
2. Prova orale di servizio sanitario in pace e in guerra.
3. Prova orale di igiene militare.

Modalità: il candidato svolge successivamente una tesi estratta a sorte fra quelle sotto indicate, in ciascuna delle tre materie, e risponde alle interrogazioni che gli vengono rivolte.

Durata della prova: 15 minuti per ciascuna delle 3 prove.

Prova 1ª. — *Traumatologia di guerra.*

Tesi 1ª. — Armi moderne: loro influenza sul numero dei feriti e sulla forma e gravità delle ferite. Azione dei proiettili delle moderne armi da fuoco. Norme generali per la cura delle ferite nelle varie formazioni sanitarie di guerra. Asepsi e antisepsi.

Tesi 2ª. — Ferite d'arma da fuoco delle varie regioni ed organi.

Tesi 3ª. — Complicazioni nel decorso delle ferite: infezioni da comuni piogeni (flemmone, linfoangioite, eresipela, osteomielite infettiva acuta, setticemia, piemia); tetano, infezioni gassose.

Tesi 4ª. — Soccorsi d'urgenza: emorragia, shock, colpo di calore, mal di montagna, assideramento, congelamenti, avvelenamenti, fratture e lussazioni.

Tesi 5ª. — Lesioni da gas tossici, asfissianti ed irritanti: difesa dai medesimi, individuale e collettiva; cura.

Tesi 6ª. — Autolesioni.

Prova 2ª. — *Servizio sanitario.*

Tesi 1ª. — Servizio sanitario reggimentale ed ospedaliero, in tempo di pace.

Tesi 2ª. — Servizio sanitario in guerra presso i Corpi di truppa. Sezioni di sanità: nuclei chirurgici. Ospedali di prima linea. Sezioni di disinfezione. Dipendenza e funzionamento di queste unità. Sgombero dei feriti e malati: mezzi e modalità di trasporto.

Tesi 3ª. — Ospedali di seconda linea: treni sanitari. Magazzini avanzati di materiale sanitario. Dipendenza e funzionamento di queste unità.

Tesi 4ª. — Ospedali territoriali: loro dipendenza, impianto, specializzazione e funzionamento.

Prova 3ª. — *Igiene militare.*

Tesi 1ª. — Alloggiamenti in pace e in guerra: igiene degli alloggiamenti. Igiene individuale. Esercitazioni, ginnastica e marce. Allenamento.

Tesi 2ª. — Vestiario ed equipaggiamento del soldato in pace e in guerra.

Tesi 3ª. — Alimentazione: razione del soldato in pace e in guerra e sua costituzione. Acque potabili.

Tesi 4ª. — Le malattie infettive acute e croniche, locali e generali. Profilassi. Vaccinazione.

Tesi 5ª. — Disinfezioni e disinfestazioni in pace e in guerra: mezzi regolamentari ed improvvisati.

2° Gruppo.

1. Prova pratica di anatomia topografica.
2. Prova pratica di medicina operatoria.

Prova 1ª. — *Anatomia topografica.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sotto indicate:

Tesi 1ª. — Regione della volta del cranio. Topografia cranio-cerebrale.

Tesi 2ª. — Regione parotidea.

Tesi 3ª. — Regione sopraioidea.

Tesi 4ª. — Regione sottoioidea.

Tesi 5ª. — Regione carotidea.

Tesi 6ª. — Regione sopraclavicolare.

Tesi 7ª. — Regione sterno-costale.

Tesi 8ª. — Regione antero-laterale della parete addominale.

Tesi 9ª. — Regione inguino-addominale o del canale inguinale.

Tesi 10ª. — Regione perineale anteriore.

Tesi 11ª. — Regione dell'ascella.

Tesi 12ª. — Regione deltoidea.

Tesi 13ª. — Regioni del braccio (anteriore e posteriore).

Tesi 14ª. — Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.

Tesi 15ª. — Regione posteriore dell'avambraccio e dorsale del polso e della mano.

Tesi 16ª. — Regione anteriore del polso e palmare.

Tesi 17ª. — Regione glutea.

Tesi 18ª. — Regione inguino-femorale o crurale.

Tesi 19ª. — Regione anteriore della coscia e rotulea.

Tesi 20ª. — Regione posteriore della coscia e poplitea.

Tesi 21ª. — Regione anteriore-esterna della gamba e dorsale del piede

Tesi 22ª. — Regione posteriore della gamba.

Tesi 23ª. — Regione della pianta del piede.

Prova 2ª. — *Medicina operatoria.*

Durata della prova: sino a compimento dell'operazione.

Modalità: questa prova ha luogo nella sala anatomica dell'ospedale militare e volge sopra una tesi estratta a sorte fra quelle sottoindicate. Quando nel tema siano comprese parecchie operazioni, la Commissione fissa, fin dal principio dell'esame, quella o quelle che il candidato deve eseguire; il candidato espone le indicazioni dell'operazione e la tecnica che intende adottare: la Commissione fa tutte le interrogazioni che crede convenienti.

Tesi 1ª. — Legatura della carotide primitiva, della linguale.

Tesi 2ª. — Legatura della carotide esterna, della succlavia.

Tesi 3ª. — Legatura dell'arteria ascellare, dell'omerale.

Tesi 4ª. — Legatura dell'iliaca esterna, della femorale, della poplitea.

Tesi 5ª. — Amputazioni nella continuità degli arti.

Tesi 6ª. — Disarticolazione carpo-metacarpica del pollice, disarticolazione della mano.

Tesi 7ª. — Disarticolazione dell'avambraccio, del braccio.

Tesi 8ª. — Disarticolazione del piede, della gamba.

Tesi 9ª. — Craniotomie.

Tesi 10ª. — Enucleazione ed esenterazione del bulbo oculare.

Tesi 11ª. — Tracheotomia, esofagotomia esterna.

Tesi 12ª. — Toracentesi, toracotomia.

Tesi 13ª. — Laparatomia (incisioni laparatomiche varie). Suture intestinali.

Tesi 14ª. — Operazione radicale dell'ernia inguinale e dell'ernia crurale.

Tesi 15ª. — Cateterismo, puntura della vescica, cistotomia soprapubica.

Tesi 16ª. — Anestesia generale e locale: indicazioni e tecnica. Puntura lombare.

3° *Gruppo.*

1. Prova pratica di clinica medica e chirurgica.
2. Prova orale e pratica di medicina legale militare.

Prova 1ª. — *Clinica medica e chirurgica.*

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla Commissione.

Modalità: questa prova ha luogo al letto del malato nell'ospedale militare. Da due serie di malati, corrispondenti l'una a malattie mediche (comprese le veneree) e l'altra a malattie chirurgiche (comprese le oftalmiche ed auricolari), il candidato estrae a sorte per ognuna un caso, procede all'esame del malato, fa la diagnosi e tratta la prognosi e la cura della malattia, rispondendo anche alle eventuali interrogazioni della Commissione.

Per cura della direzione dell'ospedale sono tenuti pronti i reperti diagnostici di laboratorio che dal candidato venissero richiesti (elettrodiagnostica, oftalmoscopia, otoscopia, laringoscopia, chimica e microscopia clinica).

Prova 2ª. — *Medicina legale militare.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: la Commissione sceglie un individuo, anche apparentemente sano, e lo presenta al candidato: questi lo esamina in presenza della Commissione per stabilirne l'idoneità al servizio militare in genere ed a quella delle armi speciali, in relazione alla legge sul reclutamento ed all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio: discute poscia con la Commissione le conclusioni cui è pervenuto. Dopo di ciò illustra verbalmente due o più articoli dell'elenco anzidetto, articoli che gli vengono indicati dalla Commissione.

Sono forniti al candidato la legge, il regolamento e l'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nonchè l'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare; non sono invece forniti strumenti o reattivi di sorta, fuorchè il nastrino metrico, lo stetoscopio e l'antropometro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

ALLEGATO 8.

Programma degli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità a capitano chimico-farmacista.

1° *Gruppo.*

1. Prova pratica di analisi qualitativa minerale di non meno di 4 anioni e 4 cationi.
2. Prova pratica di saggio di un medicinale.

Prova 1ª. — *Analisi qualitativa minerale.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: la Commissione assegnerà a ciascuno dei candidati un miscuglio di sostanze da sottoporre alla prova: il candidato procederà all'analisi, ultimata la quale consegnerà alla Commissione una relazione scritta circa i metodi se-

guiti e le sostanze rinvenute. Dopo ciò egli dovrà rispondere alle interrogazioni e quesiti, relativi all'analisi, che la Commissione crederà di rivolgergli.

Prova 2ª. — *Saggio di un medicinale.*

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Modalità: la Commissione assegnerà a ciascun candidato un medicinale scelto fra quelli elencati nel Manuale dei medicamenti in vigore per l'Esercito, e lo inviterà a determinare la purezza e le eventuali sofisticazioni. Anche per questa prova i candidati saranno tenuti a rispondere alle interrogazioni che la Commissione crederà di rivolgere loro.

2° *Gruppo.*

Prova unica, orale, sui regolamenti sul servizio chimico-farmaceutico militare e contabilità relativa.

Durata della prova: 30 minuti.

Modalità: la Commissione rivolgerà al candidato tutte quelle interrogazioni che crederà opportune sull'argomento che forma oggetto della prova.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

GAZZERA.

N. 268. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 marzo 1930 - Anno VIII.

Il generale di brigata di cavalleria in S. P. E. AYMONINO cav. Aldo, incaricato, dal 1° aprile 1930, delle funzioni di capo del servizio ippico e veterinario in sostituzione del generale di brigata di cavalleria in A. R. Q. AJROLDI di ROBBIATE barone cav. Don Luigi, è delegato, a datare dal 1° aprile 1930, ad assumere impegni sul bilancio della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio per la parte di competenza del servizio ippico e veterinario.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 269. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto-legge n. 366 - Modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al merito del lavoro.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 31 marzo 1930 - Anno VIII — (*Gazzetta ufficiale* n. 93, del 19 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365; 25 gennaio 1925, n. 120; 3 gennaio 1926, n. 20; 17 marzo 1927, n. 548; e 18 marzo 1929, n. 461, concernenti la decorazione della Stella al Merito del Lavoro;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni contenute nei suddetti decreti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le Corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione incaricata dell'esame delle proposte per la concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro ai lavoratori manuali ritenuti più meritevoli, è composta:

di un rappresentante della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, *presidente;*

di un membro designato dal Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato;

del direttore generale delle corporazioni;

del direttore generale della produzione industriale e degli scambi;

del direttore generale dell'agricoltura.

Art. 2.

Le proposte di conferimento della decorazione della Stella al Merito del Lavoro, corredate dalla relazione della Commissione di cui all'articolo precedente, sono rassegnate al

Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, cui spetterà promuovere i decreti Reali di concessione di detta decorazione.

Tutte le altre attribuzioni spettanti al Ministro per l'economia nazionale, a termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e successive modificazioni, sono demandate al Ministro per le corporazioni.

Art. 3.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto col presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ACERBO.

N. 270. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 11 aprile 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 101, del 30 aprile 1930 - Anno VIII.)

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1930, n. 121, che autorizza l'assunzione, mediante pubblici concorsi per esami, di 41 vice segretari in prova nell'Amministrazione centrale della guerra:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte i giovani muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra ed i decorati di medaglia al valore militare, ad anni 39.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra – Direzione generale personali civili e affari generali – Divisione personali civili, e pervenire non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto;

5° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

6° diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata dal notaio;

7° fotografia di data recente, con firma autenticata dal notaio;

8° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti e per gli ufficiali di complemento e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° certificato, in carta bollata, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito, in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale certificato dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra, i quali, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 4 non perverranno corredate dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti legati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Detti esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° diritto civile;

2° diritto costituzionale;

3° diritto amministrativo;

4° economia politica e scienza delle finanze;

5° nozioni di diritto penale riguardanti la materia trattata dal libro primo del Codice penale;

6° nozioni di diritto commerciale riguardanti la materia trattata dai libri primo e terzo del Codice di commercio;

7° nozioni di diritto corporativo;

8° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

9° nozioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

10° legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

11° leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4.

I giorni in cui si svolgeranno le prove di esame saranno comunicati ai singoli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di essa. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Peraltro, fino al raggiungimento della percentuale stabilita dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sarà data la precedenza agli invalidi di guerra che abbiano riportato la idoneità, e per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 si applicheranno le disposizioni dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

A parità di merito, sarà altresì tenuto conto dei diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e, per gli ufficiali di complemento, dei diritti preferenziali di cui all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 10

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, salvochè il Consiglio di amministrazione non ritenga di prorogare l'esperimento per altri sei mesi. Il licenziamento non dà diritto ad alcun indennizzo.

Art. 12

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde a datare dal 1° luglio 1930, giusta il decreto del Ministro delle finanze in data 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 aprile 1930 Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 271. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AVANZAMENTO. — **Legge n. 411 - Conversione in legge del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del R. Esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici.** — (Gabinetto). — 10 aprile 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 100, del 29 aprile 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 272. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Intestazione di ordini di pagamento.** — (Ragioneria centrale). — 8 maggio 1930 - Anno VIII.

Nei mandati ed altri ordini di pagamento intestati ad enti, nei quali è contenuta l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere, non sempre viene specificato che si tratta dei legali rappresentanti dell'ente stesso.

In seguito a ciò le sezioni della R. Tesoreria provinciale hanno restituito degli ordini di pagamento perchè fossero completati con la cennata specificazione della rappresentanza.

Per evitare intralci ed eventnali irregolarità, in tutti i casi in cui l'ordine di pagamento contiene l'indicazione di persone autorizzate a riscuotere, deve sempre specificarsi da qual titolo tale facoltà deriva, e cioè se si tratta di cessionario, di procuratore, di legale rappresentante, ecc.

Può, peraltro, verificarsi la necessità di fare intervenire nella riscossione degli ordini di pagamento, oltre ai rappresentanti legali dell'Ente creditore, altre persone che debbono pure concorrere alla riscossione stessa. Di massima si tratta di persone che accampano diritti sulle somme da pagarsi, o che sono chiamate a presenziare alla riscossione, da organi autorizzati a rilasciare il nulla osta al pagamento.

L'ufficio che emette l'ordine, non potrebbe, in questi casi, indicare la qualità di dette persone, perchè ciò implicherebbe un apprezzamento di rapporti, spesso anche non bene definiti, ed una conseguente responsabilità.

Nei riguardi di tali persone, non devesi pertanto, indicare sul titolo di pagamento, alcuna qualifica specificata; ma, in questi casi, è necessario invece che nella intestazione, dopo la menzione del creditore e delle persone autorizzate a riscuotere per esso, sia sempre usata la formula « con intervento del sig. . . . . » affinchè risulti chiaro il carattere semplicemente cautelare di questo ultimo intervento alla riscossione.

S'invitano pertanto gli enti ed uffici interessati a seguire nei casi di che trattasi le norme suindicate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 273. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dei vari corpi.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 8 maggio 1930 – Anno VIII.

Con riferimento alla circolare 112 del *giornale militare* corrente anno si comunicano i nomi degli ufficiali dei vari corpi ammessi a sostenere gli esami per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1930:

Corpo sanitario.

Ufficiali medici.

Maggiore MARULLI cav. Alberto
» MEREU cav. Rosolino
Capitano AGOSTINO Vincenzo
» GARVAGNI Giuseppe
» FAILLA Giovanni
» BATTAGLIA Gioacchino
» SILLETTI Michele
» CASELLA Benedetto
» CONFALONE Raffaele
» CARVAGLIO Edoardo
» SALVINI Cesare
» CORREALE Alfredo
» BRUNETTI Giuseppe
» PECORELLA Giovanni
» FILOGRANA Pasquale

Ufficiali chimici-farmacisti.

Maggiore VITA cav. Cesare
Capitano BRACALONI Lorenzo
» ADILARDI Giulio

Corpo di Commissariato.

Ufficiali di sussistenza.

Tenente MAIO Francesco
» BORDONE Alberto

Corpo di amministrazione.

Capitano PASQUI Enrico
» SANTUCCIO Luigi

Corpo veterinario.

Capitano BELLINI Italo
» RIVERA Enrico
» GARAGNANI Augusto
» SALVESTRONI Pietro
» MAZZOLETTI Carlo
Tenente BELMONDO Claudio
» CILLI Vittorio
» TURINA Riccardo
» CAROLI Tobia
» ALONGI Giuseppe

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 274. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti medici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 maggio 1930 – Anno VIII.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926), si comunicano i nomi dei tenenti medici che debbono sostenere gli esperimenti per la inscrizione sul quadro di avanzamento ed anzianità:

CALOGERO Vito
IDINI Francesco
IMBRENDA Matteo
DE ALESSI Evasio
MONTONE Arturo
FISICHELLA Gian Battista
MARINO Salvatore
MILANA Gaetano
DE LUCIA Raffaele

NICOLOSI Antonio
D'AMBROSIO Alessandro
CAMPAGNA Gaspare
PRIVITERA Benedetto
PEDROLI Giuseppe
BRUNI Bruno
NORLENGHI Alberto
RODRIGUEZ Feliciano
CARFI' Antonio
FAENZI Aldo
MANZO Giovanni
CUCCIA Francesco
MASCIA Giuseppe
MENNONA Gerardo
SANTORO Nicolino
FLORIDIA Francesco
CALIA Stefano
MAIRA Cesare
SPATAFORA Giuseppe
GRANATA Salvatore
TANZER Francesco
MUSTO Michele
DI MAGGIO Francesco
BONELLI Arturo
FIGLIOLI Benedetto
VENTURA Vittorio
BORZELLI Giovanni
IANNARONE Generoso
TORELLA Giovanni
DRAGO Damiano
DE VIVO Giulio
CASTANA Vincenzo
LANERI Gioacchino
GARZIA Lorenzo

Facendo seguito alla circolare, n. 41, del *giornale militare* c. a. si comunica che il capitano medico DUBBIOSI Emilio è stato ammesso a sostenere gli esperimenti per la inscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 275. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Servizio di rifornimento dei materiali del genio.** — (Direzione generale del genio). — 8 maggio 1930 - Anno VIII.

Dal 1° luglio c. a. il servizio di rifornimento dei materiali del genio, ora affidato alla officina del genio di Pavia, sarà disimpegnato, in ogni corpo d'armata e comando militare di isola, dai rispettivi uffici delle fortificazioni a mezzo di magazzini appositamente costituiti.

Materiali di competenza di detti magazzini sono:

1° quelli per collegamenti e da zappatori-minatori costituenti le dotazioni dei reparti delle varie armi eccezione fatta per gli strumenti da zappatore e guastatore di modello speciale, formanti caricamenti e dotazioni intrinseche di artiglieria ai quali, giusta quanto è disposto dalla circolare n. 173 *giornale militare* c. a. provvede il servizio di artiglieria;

2° quelli di rafforzamento;

3° quelli di arredamento delle caserme elencati nell'articolo 5 del cap. III dell'Istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari (Ed. 1929-VII).

Con apposita circolare saranno impartite disposizioni circa il funzionamento di detti magazzini.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 276. — AVANZAMENTO. — **Varianti alle norme esecutive per l'avanzamento degli ufficiali veterinari delle categorie in congedo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 maggio 1930 - Anno VIII.

Nel paragrafo 108, lettera *A*, nella parte riguardante il giudizio di 1° grado, per l'avanzamento dei tenenti colonnelli veterinari delle categorie del congedo, le parole « Colonnello capo del servizio veterinario del corpo d'armata » sono sostituite dalle seguenti: « Colonnello capo del servizio veterinario ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 277. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Ponte di Brenta (Padova). — 6-7-8 giugno 1930.** — (Servizio ippico e veterinario). — 8 mag io 1930 – Anno VIII.

Premio esercito. — Categoria militare.

Riservato agli ufficiali in servizio e per cavalli di proprietà e di carica di ogni età, razza e paese, iscritti nei ruoli di servizio e montati dal proprietario o dall'ufficiale che li ha in consegna.

Condizioni e modalità prescritte dalla circolare 769 del *giornale militare* 1927.

Giorno 6 giugno.

1° Prova di presentazione: sarà effettuata nell'interno dell'Ippodromo di Ponte di Brenta, ove sarà tracciato il prescritto rettangolo e saranno svolti i movimenti stabiliti per l'analoga gara del campionato del cavallo d'arme 1930.

2° Prova di resistenza: a mano a mano che i concorrenti avranno ultimato la prova precedente, saranno fatti partire per compiere il percorso prescritto per questa prova (marcia su strada ed attraverso campagna di circa 30 km. percorso attraverso campagna di circa 5 km. con 14 ostacoli fissi non superiori a m. 1).

Giorno 7 giugno.

Prova di ostacoli: percorso di m. 1200 circa con 12 ostacoli non superiori a m. 1,20. Premio L. 5000, più L. 800 (500-300) ai due cavalli italiani meglio classificati fra quelli che nel 1929 e nell'anno in corso non hanno vinto più di L. 1000. Tassa d'iscrizione: L. 25.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 278. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione dell'ufficio raccolta materiali e munizioni di Venezia-Mestre.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 8 maggio 1930 - Anno VIII.

Sotto la data 30 aprile c. a. viene soppresso l'ufficio raccolta materiali e munizioni di Venezia-Mestre. L'archivio di tale ufficio è stato versato alla direzione di artiglieria del corpo d'armata di Udine, in Venezia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 279. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 8 maggio 1930 - Anno VIII.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio di S. E. il capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettori di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri controaerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del Corpo di Stato Maggiore (ufficio storico). - *Guerre coloniali - Le Medaglie d'Oro del Regio Esercito.*

Prezzo di copertina L. 8.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 280. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro controaerei delle artiglierie.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 8 maggio 1930 - Anno VIII.

E' stata pubblicata la « Istruzione sul tiro controaerei delle artiglierie », che dall'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero sarà diramata come segue:

Ufficio di S. E. il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. il Principe di Piemonte	»	1
Ufficio del primo aiutante di campo dei RR. Principi	»	1
Ministero della guerra - Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	2
Ministero della guerra - Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	20
Segreteria della Commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di stato maggiore generale	»	1
Comando del Corpo di stato maggiore	»	10
Ufficio del capo di S. M. della R. Marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. Aeronautica	»	2
Comando del Corpo di stato maggiore - Ispettorato D.A.T.	»	10
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	6
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri, truppe alpine, del genio e tecnico automobilistico	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	15
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Comandi di corpo d'armata e comandi militari delle isole	»	2
Comandi di divisione	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	»	2
Ispettorati di raggruppamento della milizia per la D.A.T.	»	5
Direzioni di artiglieria - Sezione di artiglieria per la Sardegna - Stabilimenti di artiglieria	»	2
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Comandi 1° e 2° centro esperienze d'artiglieria	»	2
Ufficio tavole di tiro	»	2
Comando scuola di guerra.	»	2
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	10
Comando R. Accademia di artiglieria e genio	»	10
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	10
Comando scuole allievi ufficiali di complemento d'artiglieria	»	10

Comando scuole allievi sottufficiali d'artiglieria. . .	copie	10
Comandi di reggimento d'artiglieria	»	2
Comandi dei centri controaerei 4°, 7°, 8°, 9° e 10° . .	»	40
Comandi dei centri controaerei 12° e 13°	»	25
Comandi di Milizia per la D.A.T.	»	3
Comandi di gruppo per la D.A.T.	»	2
Comandi di batteria per la D.A.T.	»	3
Direzione della Rivista d'artiglieria e genio. . . .	»	2

L'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita della istruzione di cui sopra agli ufficiali e ai comandi che ne facciano richiesta. Il prezzo di ogni esemplare è di L. 15.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 281. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio automobilistico – Vol. I – Descrizione, manutenzione ed impiego dei mezzi automobilistici – Allegato V – Gancio snodato di traino – Edizione 1930.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 8 maggio 1930 – Anno VIII.

E' stata pubblicata l'istruzione sul servizio automobilistico - Vol. I - Descrizione, manutenzione ed impiego dei mezzi automobilistici - Allegato V. Gancio snodato di traino - Edizione 1930 - che a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re . .	Copie	1
Primo Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale . .	»	1

Ministero della guerra.

Gabinetto (Ufficio coordinamento)	»	4
Direzione generale artiglieria e automobilismo . . .	»	10
Direzione generale genio	»	4
Ragioneria centrale	»	1
Comando del Corpo di stato maggiore	»	6

Ministero della marina.

Ufficio del capo di stato maggiore	»	2

Ministero dell'aeronautica.

Ufficio del capo di stato maggiore	copie	5

Ministero delle colonie.

Ufficio militare	»	8

Ministero delle finanze.

Provveditorato generale dello Stato	»	1
Scuola di guerra	»	1
Scuole centrali militari	»	6
Scuola d'applicazione di fanteria	»	1
R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	1
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	1
R. Accademia d'artiglieria e genio	»	1
Scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Comando generale dell'arma CC. RR.	»	20
Ispettorato dell'artiglieria	»	4
Ispettorato del genio	»	2
Ispettorato truppe celeri	»	2
Ispettorato tecnico automobilistico	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	5
Comandi corpi d'armata territoriali e delle isole	»	1
Comandi di divisione militare	»	1
Comandi d'artiglieria	»	1
Comandi del genio	»	1
16° reggimento artiglieria da campagna	»	6
Reggimenti artiglieria pesante campale	»	15
Reggimenti artiglieria pesante	»	20
Centri d'artiglieria controaerei	»	10
Gruppo pesante campale della Sardegna	»	5
Reggimenti genio	»	2
Reggimento ferrovieri	»	5
Reggimento pontieri e lagunari	»	10
Reggimenti radiotelegrafisti	»	5
Gruppo aerostieri	»	4
Battaglione misto della Sardegna	»	2
Reggimenti bersaglieri	»	1
46° reggimento fanteria per la compagnia ciclisti	»	1
Reggimenti carri armati	»	30
Centri automobilistici	»	10
Centro chimico militare	»	2
Centri esperienze d'artiglieria	»	2
Arsenale R. E. di Torino	»	10
Stabilimenti d'artiglieria (escluso l'arsenale R. E. di Torino)	»	4
Direzioni d'artiglieria	»	1

Sezioni staccate (compresa la Sardegna)	copie	1
Officina costruzioni genio militare	»	4
Officina R. T. ed E. T.	»	4
Officina automobilistica R. E.	»	5

L'ufficio pubblicazioni di questo Ministero curerà anche la vendita della pubblicazione di cui sopra ai comandi ed ufficiali che ne faranno richiesta, al prezzo unitario di L. 4,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 282. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie controaerei da 75/27 mod. C. K. - Pubblicazione n. 2056 = Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie controaerei da 75/27 mod. C. K. Pubblicazione n. 2058 = Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria controaerei da 75/27 mod. C. K. Pubblicazione n. 2057.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 8 maggio 1930 - Anno VIII.

Sono stati pubblicati il « Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie controaerei da 75/27 mod. C.K. - Pubblicazione 2056 - », il « Quaderno dei materiali di caricamento di un riparto munizioni e viveri per gruppo di batterie controaerei da 75/27 mod. C.K. - Pubblicazione n. 2058 » ed il « Quaderno dei materiali di caricamento d'una batteria controaerei da 75/27 mod. C.K. Pubblicazione n. 2057 », che a cura dell'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero saranno distribuiti nella misura qui di seguito indicata (da riferirsi a ciascuna delle pubblicazioni stesse).

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di stato maggiore	Copie	5
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2

Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	copie	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali - Civitavecchia	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando R. Accademia d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola di tiro - Nettuno	»	5
Comando delle scuole allievi ufficiali di complemento di artiglieria	»	2
Comando della scuola allievi sottufficiali Modena	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali R. E. di Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. E.	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Centri controaerei: 8° Roma - 10° Napoli - 7° Firenze - 4° Mantova - 9° Pescara per ciascuna delle pubblicazioni 2056 e 2058	»	10
della pubblicazione 2057	»	20
12° Palermo - 13° Cagliari:		
per ciascuna delle pubblicazioni 2056 e 2058	»	5
della pubblicazione 2057	»	10
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione di artiglieria per la Sicilia - Sezione d'artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Rivista d'artiglieria e genio	»	2

Con la distribuzione di cui sopra si provvede, oltre ai bisogni dei vari enti, alle dotazioni delle batterie di pace.

I comandi interessati richiederanno direttamente all'ufficio pubblicazioni militari il fabbisogno dei quaderni per le dotazioni dei gruppi e delle batterie da mobilitare.

I prezzi di un esemplare di ciascuno dei quaderni sopraindicati, che sono « fuori commercio » sono rispettivamente di L. 0,75, L. 0,50, L. 1,75; essi verranno ceduti agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 283. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione mitragliatrici pesanti modello 14 per artiglieria - Pubblicazione n. 2055.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 8 maggio 1930 - Anno VIII.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione mitragliatrici pesanti mod. 14 Pubblicazione n. 2055 », che a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di stato maggiore	Copie	5
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali - Civitavecchia	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio - Torino	»	3
Comando R. Accademia d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola di tiro - Nettuno	»	5
Comando delle scuole allievi ufficiali di complemento di artiglieria	»	2
Comando della scuola allievi sottufficiali Modena	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali R. E. di Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. E.	»	2
Fabbrica d'armi R. Esercito	»	4
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Comandi reggimenti d'artiglieria da montagna, campagna, a cavallo, pesanti campali, pesanti, da costa	»	30
Centri controaerei	»	15
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione di artiglieria per la Sicilia - Sezione d'artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Rivista d'artiglieria e genio	»	2

Con la distribuzione di cui sopra si provvede, oltre ai bisogni dei vari enti, alle dotazioni di pace dei reparti. Le copie per i reparti da costituirsi all'atto della mobilitazione saranno richieste, direttamente all'ufficio pubblicazioni militari, dai comandi interessati.

Il prezzo di ogni esemplare della pubblicazione di cui trattasi, che è « fuori commercio », è di L. 0,60; la pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* 1928.

Avvertesi infine che nella edizione che ora viene posta in distribuzione (1930) dovrà modificarsi la dicitura « *mitragliatrice Fiat mod.* 914 » come segue: « *mitragliatrice pesante mod.* 14 ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 284. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.** — (Direzione generale servizi logistici). — 8 maggio 1930 - Anno VIII.

Dal 1° aprile c. a. le cessioni dei generi a privati o alle mense regolarmente costituite (1) nei casi consentiti dalle disposizioni in vigore, e gli eventuali addebiti per perdite ed avarie dei generi stessi non giustificate da cause di forza maggiore, saranno effettuate ai prezzi seguenti:

Anice correttivo del sapore dell'acqua, al litro	L.	11,75
Avena, al quintale	»	97,50
Cacao, al Kg.	»	7,05
Caffè crudo, al Kg.	»	18,40
Caffè tostato, al Kg.	»	22,05
Carne congelata, al Kg. (2)	»	4,95
Conserva di pomodoro (concentrato doppio in iscatole da 1, 5 e 10 Kg.), al Kg.	»	3 —
Crusca e cruschello, al Q.le	»	60 —
Farina per pane all'80 %, al Q.le	»	162,75
Fieno, al Q.le	»	46,50
Formaggio (grana), al Kg.	»	14 —
Galletta, al Kg.	»	2,35

(1) I prezzi di cessione per le altre Amministrazioni saranno fissati di volta in volta.

(2) Vale anche per l'assunzione in carico.

Grano, al Q.le (1)	L.	140,75
Lardo nazionale, al Kg.	»	7,70
Pane, per razione di gr. 700 —	»	1,05
Paglia mangiativa e da lettiera, al Q.le	»	20,36
Pasta, al Kg.	»	2,20
Provolone, al Kg.	»	9,10
Riso, al Kg.	»	1,38
Scatolette di carne bovina di fabbricazione estera o nazionale, l'una	»	3,50
Zucchero comune, al Kg.	»	6,70

Per le cessioni i prezzi si intendono franco al magazzino dove i generi si trovano, e quindi le spese per qualsiasi altro titolo sono a carico dei cessionari.

Negli eventuali addebiti di generi che non siano sopra specificati sarà applicato il prezzo di costo.

Il prelevamento della crusca e del cruschello da parte degli ufficiali, che ne abbiano diritto, dovrà essere limitato al puro necessario, in relazione al numero delle razioni foraggio a ciascuno assegnate.

Le precedenti circolari relative ai prezzi di cessione viveri ed addebiti s'intendono abrogate e sostituite dalla presente.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovrà essere inviata dai rispettivi comandi di corpo, ai quali verrà spedita in congruo numero dal Ministero, una copia della presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

(1) Vale per i soli addebiti.

N. 285. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Militari in attesa di giudizio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 maggio 1930 - Anno VIII.

Il provvedimento della prigione per solo provvedimento di sicurezza (§ 676 del Regolamento di disciplina militare) per i militari in attesa di giudizio, deve intendersi limitato al periodo che intercorre fra il momento in cui il militare è indiziato quale autore o partecipe di un reato e quello in cui l'autorità giudiziaria abbia deciso sul suo stato di libertà o di detenzione, ordinando la spedizione del mandato di comparizione o di cattura.

Nel caso quindi che l'autorità giudiziaria ordini la spedizione del mandato di comparizione, il militare indiziato non dovrà essere trattenuto in prigione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

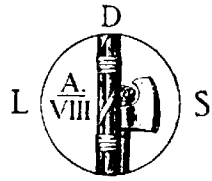
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1 —

(10398) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.



MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1930 - ANNO VIII — 16 MAGGIO

SOMMARIO

N. 286 - **24 marzo 1930** - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 459 - Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari. . . . . *Pag.* 975

» 287 - **15 maggio 1930** - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI - RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione della legge 24 marzo 1930 n. 459, che reca disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari . . . . . » 978

» 288 - **27 marzo 1930** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 460 - Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza . . . . . » 980

» 289 - **27 marzo 1930** - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — Legge n. 461 - Modifiche all'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di Finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n 371 . . » 983

» 290 - **17 aprile 1930** - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 462 - Modifiche alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito. . . . . » 984

LIBRERIA DELLO STATO

N. 291 – 1° maggio 1930 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 450 – Forma degli ordini di pagamento e compilazione ed emanazione dei testi unici delle disposizioni legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato . . . . . *Pag.* 988

» 292 – 12 maggio 1930 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissari di leva del ruolo ad esaurimento ammessi all'esame di idoneità indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1930 per la promozione al grado 9°. . . . » 989

» 293 – 15 maggio 1930 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Abolizione delle cinte daziarie – Revisione dei contratti per forniture. . . » 989

» 294 – 15 maggio 1930 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acquisto di strumenti musicali . . . . . » 990

» 295 – 15 maggio 1930 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 17 marzo 1930 n. 142, concernente aumenti alle tasse di bollo. . . . . » 991

» 296 – 15 maggio 1930 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria per cessioni e prestazioni fatte a privati, e per alienazione di materiali non più utilizzabili . . . . . » 995

» 297 – 15 maggio 1930 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . » 996

» 298 – 15 maggio 1930 – Anno VIII — CONCORSI E GARE. — III concorso ippico nazionale libero di Bari 6-12 settembre 1930 . . . . . » 997

» 299 – 15 maggio 1930 – Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Addestramento sciistico . . . . . » 998

N. 300 - 15 maggio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1930-31. . . . *Pag.* 999

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1002

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1002

Circolare N. 286. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 459 - Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari.** — (Gabinetto). — 24 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 108, dell'8 maggio 1930 Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, è sostituito dal seguente:

« Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono inscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

a 58 anni di età se ufficiali superiori;

a 56 anni di età se capitani;

a 55 anni di età se subalterni;

per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi il limite di età è fissato in anni 58;

b) gli ufficiali della Regia aeronautica:

se appartenenti all'Arma aeronautica ruolo combattente:

a 54 anni di età se ufficiali superiori;

a 48 anni di età se capitani;

a 45 anni di età se subalterni;

se appartenenti al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ed al Corpo di commissariato militare aeronautico, ruolo di commissariato:

a 58 anni di età se ufficiali superiori;

a 56 anni di età se capitani;

a 55 anni di età se subalterni;

se capitani e ufficiali subalterni dei ruoli specializzati dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato militare aeronautico:

a 58 anni di età ».

Art. 2.

Il 1° comma dell'art. 3 della legge suddetta è sostituito dal seguente:

« Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 55° anno di età ».

Art. 3.

Il n. 2 dell'art. 21 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, è sostituito dal seguente:

« 2° aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°. Però il limite superiore è portato a 55 anni per il conferimento della nomina predetta ai sottufficiali e militari che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 ».

Art. 4.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1929, n. 1144, e quelle della presente legge s'intendono applicabili anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che abbiano già compiuto il 39° anno di età e non superato il 55° alla data di entrata in vigore della citata legge e della presente legge.

Art. 5.

Gli ufficiali, già di milizia territoriale, che alla data del 31 dicembre 1923 avevano superato l'età di 40 anni e che non sono presentemente inscritti nel complemento, devono considerarsi, in virtù della presente legge, ufficiali di tale categoria e rivestiti del grado che allora avevano o che eventualmente avessero conseguito in altri ruoli dopo il 30 dicembre 1923, purchè non abbiano ancora superato, a seconda del grado da essi rivestito, i limiti di cui all'art. 1.

Art. 6.

Gli ufficiali che, in applicazione dell'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sono stati, per età, o inscritti nel ruolo di riserva, o collocati in congedo assoluto, devono essere considerati, in virtù della presente legge, ufficiali di complemento, qualora non abbiano superato i limiti stabiliti dall'art. 1.

Essi conserveranno, nel nuovo ruolo, il grado che eventualmente avessero conseguito nella riserva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 287. — STATO DEGLI UFFICIALI - RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione della legge 24 marzo 1930 n. 459, che reca disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari.** — (Gabinetto). — 15 maggio 1930 - Anno VIII.

In applicazione della legge 24 marzo 1930, n. 459, si stabilisce quanto segue:

1. — I militari di truppa ed i sottufficiali, delle varie armi e corpi, compresi i CC. RR., per poter aspirare alla nomina a sottotenente di complemento devono aver compiuto, all'atto della presentazione della domanda, il 18° anno di età e non superato il 40°. Però il limite superiore è portato a 55 anni per il conferimento della nomina predetta ai sottufficiali e militari delle varie armi e corpi che abbiano prestato servizio presso reparti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918.

2. — Tutti coloro che siano stati in precedenza esclusi da tale nomina, per aver superato i limiti di età prescritti dalle disposizioni del tempo, e non abbiano superato quelli indicati nel numero precedente, dovranno, per poter ora conseguire la nomina stessa, rinnovare la domanda nei modi stabiliti dalle norme in vigore.

3. — Gli enti, presso i quali sono in forza gli ufficiali che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, inscriveranno senz'altro le relative variazioni sullo stato di servizio e nella parte prima del libretto personale degli interessati.

Dopo di che trasmetteranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Div. III) entro tre mesi dalla data della pubblicazione delle presenti norme, un modello 54, in duplice esemplare, per ogni ufficiale, con le seguenti indicazioni:

a) sul frontespizio: oltre il grado, l'arma o corpo, la categoria, cui l'ufficiale apparteneva prima della pubblicazione della suddetta legge, il cognome, il nome, la paternità e la data di nascita.

b) sullo specchietto interno: nella colonna « *variazioni ecc.* » la variazione di cessazione dai ruoli o di inscrizione nella riserva, la promozione che eventualmente abbia conseguita l'ufficiale nella riserva, nonchè la variazione sottoindicata relativa alla legge predetta. Nella colonna dei « *documenti a corredo* » in corrispondenza a ciascuna di tali variazioni, l'indicazione del Bollettino Ufficiale (anno e pagina) nel quale è stato pubblicato il relativo provvedimento.

La formula della variazione da trascrivere sullo stato di servizio e nella parte prima del libretto personale dell'ufficiale è la seguente:

« *Tale inscritto (o reinscritto) nel ruolo di complemento (o di riserva) in virtù della legge* 24 *marzo* 1930, *n.* 459. . . . . ».

4. — Per quanto ha tratto agli ufficiali che verranno a trovarsi nelle condizioni stabilite dall'art. 1 della legge, posteriormente all'entrata in vigore della medesima, gli Enti sopra citati trasmetteranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali, div. III) i consueti specchi trimestrali, dovendo per quest'ultimi ufficiali il Ministero dar corso ai relativi provvedimenti di stato.

5. — Ad eccezione degli ufficiali collocati in congedo assoluto per età (i quali sono reinscritti nei ruoli di ufficio) tutti coloro che per qualsiasi ragione, salvochè per condanna penale o per motivi disciplinari, cessarono dai ruoli degli ufficiali del Regio Esercito, potranno chiedere, ed eventualmente ottenere, di essere riammessi nei ruoli stessi col grado che avevano. L'anzianità sarà determinata in base alle norme in vigore.

La relativa domanda dovrà essere trasmessa, pel tramite gerarchico, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - div. III) il quale deciderà, con giudizio insindacabile, in base alle informazioni che le autorità militari faranno pervenire, insieme alla domanda stessa, sulla condotta civile, morale e politica e sulle condizioni sociali del richiedente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 288. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 460 - Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza).** — (Gabinetto. — 27 marzo 1930 - Anno VIII. (*Gazzetta ufficiale* n. 108, dell'8 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, in congedo provvisorio, in ausiliaria, di complemento e di riserva debbono rispondere alle chiamate disposte per ragioni di controllo dalle autorità militari da cui dipendono.

All'atto in cui cessano da un periodo di servizio effettivo hanno l'obbligo di indicare all'autorità militare la propria residenza ed abitazione e notificarne poi qualsiasi cambiamento.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, sono puniti con un'ammenda da L. 300 a L. 1500.

Art. 3.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza deb

bono rispondere alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale, dalle autorità militari per il controllo della forza in congedo.

Essi hanno l'obbligo di notificare al Comando del distretto militare, se appartengono al Regio esercito, o alla Regia aeronautica, o alla Regia guardia di finanza e all'autorità portuaria, o, in mancanza, al capo dell'Amministrazione comunale di residenza, se appartengono alla Regia marina, i cambiamenti della loro residenza.

Art. 4.

I militari, di cui all'articolo precedente, i quali manchino senza giustificato motivo alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza, sono puniti con un'ammenda da L. 200 a L. 600, se sottufficiali, e da L. 100 a L. 300, se graduati o militari di truppa.

Art. 5.

Quando per le condizioni economiche dei contravventori le ammende stabilite con i precedenti articoli 2 e 4 possano presumersi inefficaci, anche se applicate nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarle sino al doppio.

Art. 6.

In caso di non eseguito pagamento, entro due mesi dal giorno dell'intimazione del precetto o di insolvibilità del condannato, l'ammenda è convertibile in carcere militare col ragguaglio di un giorno per ogni L. 30, senza tener conto della frazione di L. 30 della somma non pagata.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la parte corrispondente al carcere militare sofferto col ragguaglio stabilito dal precedente comma.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di carcere militare.

Il reato rimane estinto, qualora il contravventore paghi prima del procedimento penale, e non oltre un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento, una somma equivalente alla metà del massimo dell'ammenda.

Art. 7.

La cognizione delle contravvenzioni previste dagli articoli 2 e 4 della presente legge è deferita ai tribunali militari, i quali provvedono con decreto penale, secondo le norme stabilite dal R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417.

Art. 8.

Le autorità giudiziarie, davanti alle quali siano in corso procedimenti per le contravvenzioni previste dagli articoli 165 e 166 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 1437 del 5 agosto 1927 V, e dall'art. 85 della legge n. 1066 del 23 giugno 1927-V sulla leva marittima, se non sia stata fissata la data del dibattimento, provvederanno all'immediata trasmissione degli atti relativi al tribunale militare competente.

Art. 9.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Essa andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 289. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **Legge n. 461 - Modifiche all'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371.** — (Gabinetto). — 27 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 107, del 7 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 4 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, è modificato come segue — nella parte riguardante la rendita richiesta per il matrimonio degli ufficiali — ferme restando le altre disposizioni in esso contenute:

L. 7000 nominali per il sottotenente; L. 4500 nominali per il tenente; L. 3000 nominali per il capitano e il primo tenente; L. 1500 nominali per il maggiore e il primo capitano.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 290. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 462 - Modifiche alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 17 aprile 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 108, dell'8 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 4, 6, 13, 17, 19 della legge 11 marzo 1926, numero 396, sull'ordinamento del Regio esercito con le variazioni ad essi apportate dalle successive leggi, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 4. — Il Regio esercito metropolitano è così ordinato:

1 Comando del Corpo di Stato Maggiore;
4 Comandi designati d'Armata;
11 Corpi d'armata territoriali;

truppe della Sicilia rette da un Comando militare della Sicilia;

truppe della Sardegna rette da un Comando militare della Sardegna;

29 Divisioni militari territoriali;
2 Divisioni celeri.

« Presso i Comandi di grande unità territoriale sono istituiti 30 Ispettorati di mobilitazione ».

« Art. 6. — *Grandi unità.* — Le grandi unità comprendono:

1 Comando di grande unità (Comando di corpo d'armata, Comando militare della Sicilia, Comando militare della Sardegna, Comando di divisione militare territoriale, Comando di divisione celere);

truppe e servizi in misura variabile.

« Le truppe e servizi facenti parte di ciascuna grande unità saranno stabiliti dal Ministero della guerra ».

« Art. 13. — *Scuole militari.* — Le scuole militari sono le seguenti:

a) 2 collegi militari;
b) 1 Regia accademia di fanteria e cavalleria;
c) 1 Regia accademia di artiglieria e genio;
d) 1 scuola di applicazione di fanteria;
e) 1 scuola di applicazione di cavalleria;
f) 1 scuola di applicazione di artiglieria e genio;
g) 1 scuola di applicazione di sanità militare;
h) 1 scuola centrale di fanteria;
i) 1 scuola centrale di artiglieria;
l) 1 scuola centrale del genio;
m) 1 scuola centrale di educazione fisica;
n) 1 scuola di tiro di artiglieria;
o) 1 scuola di guerra;
p) 9 scuole allievi ufficiali di complemento;
q) 3 scuole allievi sottufficiali.

« Alla Regia accademia di artiglieria e genio ed alla Scuola di applicazione di artiglieria e genio è preposto un Comando della Regia accademia e della Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

« Alla Regia accàdemia di fanteria e cavalleria e alla Scuola di applicazione di fanteria è preposto un Comando della Regia accademia e della Scuola di applicazione di fanteria.

« Alle scuole centrali di fanteria, di artiglieria, del genio, e di educazione fisica è preposto un Comando delle scuole centrali ».

« Art. 17. — *Arma di cavalleria.* — L'arma di cavalleria comprende:

a) 2 Comandi di brigata di cavalleria;
b) 12 reggimenti di cavalleria;
c) 4 squadroni di palafrenieri.

« Il reggimento si compone di un Comando, due gruppi di squadroni.

« A ogni reggimento è annesso un deposito territoriale ».

« Art. 19. — L'arma di artiglieria comprende:

1° arma e il servizio territoriale di artiglieria;

2° il servizio tecnico di artiglieria.

« Costituiscono l'arma e il servizio territoriale di artiglieria:

a) 11 Comandi di artiglieria di Corpo d'armata;
b) 1 Comando di artiglieria della Sicilia;
c) 1 Comando di artiglieria della Sardegna;
d) 30 reggimenti di artiglieria da campagna;
e) 12 reggimenti di artiglieria pesante campale;
f) 1 reggimento di artiglieria a cavallo;
g) 3 reggimenti di artiglieria da montagna;
h) 11 reggimenti di artiglieria pesante;
i) 3 reggimenti di artiglieria da costa;
l) 1 gruppo di artiglieria da costa della Sardegna;
m) 5 reggimenti controaerei auto-campali;
n) 1 reggimento d'artiglieria leggero;
o) 1 reggimento misto della Sardegna;
p) 1 reparto palafrenieri;
q) 12 direzioni di artiglieria con sezioni, il cui numero sarà stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

« Il reggimento comprende un Comando ed un numero vario di gruppi.

« Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

« Costituiscono il servizio tecnico di artiglieria:

a) una Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria con centri delle esperienze ed ufficio tavole di tiro;

b) stabilimenti e centri di artiglieria, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti con decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio ».

Art. 2.

Nell'art. 18 della legge sull'ordinamento del Regio esercito, la dizione: « Generali comandanti superiori di cavalleria 3 » è sostituita dalla seguente: « Generali comandanti di brigata di cavalleria 2 ».

Art. 3.

Le modificazioni all'ordinamento di cui ai precedenti articoli saranno introdotte gradualmente secondo particolari disposizioni che darà il Ministro per la guerra.

Art. 4.

All'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito è portata la seguente aggiunta:

« Le cariche di comandanti di divisione celere sono affidate a generali di divisione compresi nel totale dei generali di divisione di cui al presente art. 44, oppure per incarico temporaneo a generali di brigata compresi nel totale dei generali di brigata di cui pure al presente art. 44. Per tale incarico si prescinde dal disposto dell'art. 37 della legge 11 marzo 1926, n. 397 ».

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 291. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 450 – Forma degli ordini di pagamento e compilazione ed emanazione dei testi unici delle disposizioni legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 1° maggio 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 105, del 5 maggio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle spese da erogarsi dai funzionari delegati sarà provveduto, in sostituzione dei mandati di anticipazione e a disposizione ora in uso, e con effetto dal prossimo esercizio finanziario, mediante ordini di accreditamento sui quali i funzionari stessi disporranno i pagamenti con titoli intestati ai creditori, ovvero, nei limiti autorizzati, i prelevamenti a proprio favore, per i pagamenti da eseguire direttamente

Art. 2.

Il Governo del Re — sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti — provvederà a formare ed approvare, con le integrazioni e con gli emendamenti riconosciuti opportuni, i testi unici coordinati delle disposizioni di legge e di regolamento, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, in vigore a norma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, e successive disposizioni, e della presente legge, dopo aver udita una Commissione di tre senatori e tre deputati, nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 292. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Commissari di leva del ruolo ad esaurimento ammessi all'esame di idoneità indetto con decreto ministeriale 18 febbraio 1930 per la promozione al grado 9°.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 maggio 1930 – Anno VIII

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Ministero, i sottoindicati commissari di leva, del grado 10°, del ruolo ad esaurimento, sono ammessi all'esame d'idoneità, indetto col decreto ministeriale in data 18 febbraio corrente anno:

RAUSA Francesco
CARUSO Cesare
BORTONE Enrico
MIGLIARESE Alfonso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 293. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Abolizione delle cinte daziarie – Revisione dei contratti per forniture.** — (Ragioneria centrale). — 15 maggio 1930 – Anno VIII.

Con la precedente circolare 218 del *giornale militare* venne portato a conoscenza delle amministrazioni militari il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, sull'abolizione delle cinte daziarie, per effetto del quale, in relazione alle modificazioni di tariffe, rese obbligatorie in conseguenza della abolizione dei dazi interni e della loro sostituzione con imposte di consumo, si sono resi possibili sensibili ribassi nei prezzi dei vari generi.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 del citato R. decreto-legge, in forza delle quali le Amministrazioni dello Stato debbono sottoporre a revisione tutti i contratti stipulati con gli assuntori di forniture di generi a prezzi unitari, comprensivi del dazio, per detrarre dai prezzi stessi l'importo del dazio soppresso.

Si invitano pertanto i vari enti e corpi di provvedere senz'altro a tale revisione, comunicando alla Ragioneria centrale una nota dei contratti sottoposti a revisione, l'importo delle riduzioni conseguite su ciascuno di essi ed il capitolo di bilancio sul quale grava la spesa.

A tale riguardo, un primo elenco delle revisioni effettuate verrà trasmesso entro il corrente mese, nella intesa che ad esso dovranno fare seguito periodicamente, alla fine di ciascun mese, altri elenchi complementari sino all'esaurimento della materia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 294. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Acquisto di strumenti musicali.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 15 maggio 1930 - Anno VIII.

Allo scopo di liberare il fondo scorta dei corpi che amministrano i musicanti delle bande presidiarie dalle anticipazioni che, a norma della lettera *d)* dell'art. 74 del regolamento d'amministrazione, vengono concesse su tale fondo ai militari musicanti per acquisto di strumenti, si dispone che, d'ora innanzi, il prezzo d'acquisto sia applicato al conto anticipazioni, a carico del capitolo « spese generali dei corpi », a titolo d'acquisto da parte e per conto dell'amministrazione.

I corpi dovranno, quindi, assumere regolarmente in carico nel gruppo *B*, gli strumenti acquistati e cederli a pagamento ai militari musicanti, i quali ne sconteranno l'importo con ritenuta di un quinto della sovrapaga da essi percepita.

Le somme, che a mano a mano verranno ricuperate, saranno accantonate al fondo scorta (entrata) sino all'estinzione completa del debito, e versate, quindi, in tesoreria, per la riassegnazione al bilancio Guerra, con imputazione al capitolo corrispondente al 197 del bilancio dell'entrata del corrente esercizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 295. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, concernente aumenti alle tasse di bollo.** — (Ragioneria centrale). — 15 maggio 1930 - Anno VIII.

Con riferimento alla circolare 217 del *giornale militare* corrente anno, si riportano qui di seguito, alcune delle norme impartite dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) per l'applicazione delle disposizioni riflettenti l'aumento di talune tasse di bollo stabilito dal R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Tasse alle quali si riferisce l'aumento.

L'aumento delle tasse di bollo di cui all'art. 1 del decreto si riferisce:

a) alle tasse fisse d'importo non inferiore a L. 0,50 riscosse mediante l'impiego di carta bollata, compresa quella speciale per i certificati del casellario giudiziale e quella stampata per dichiarazione di depositi e per bancali di affitto;

b) alle tasse fisse d'importo non inferiore a L. 0,50 riscosse con l'impiego di carta bollata per gli atti dei giudizi avanti i conciliatori;

c) alle tasse fisse d'importo non inferiore a L. 0,50 riscosse con l'apposizione di marche o di punzone compreso il bollo sui registri ipotecari;

d) alle tasse fisse d'importo non inferiore a L. 0,50 riscosse con l'applicazione del visto per il bollo;

e) alle tasse fisse riscosse in modo virtuale sui registri dello stato civile e sui documenti doganali;

f) alle tasse prenotate a debito.

Atti pei quali la tassa può essere riscossa mediante applicazione di marche.

L'aumento portato dall'art. 1 del R. decreto-legge riguarda non solo le tasse di bollo che si corrispondono con l'impiego dei fogli di carta bollata, ma anche le tasse di bollo che sugli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziali e stragiudiziali si corrispondono a mezzo di marche.

Quanto alla carta bollata si è già provveduto per l'aumento, a datare dal 1° aprile 1930, del prezzo dei fogli esistenti come dalla circolare qui appresso riportata; quanto alle marche nessuna variante è stata fatta ai prezzi delle marche esistenti, e per conseguenza le tasse stabilite con l'art. 1 del citato decreto dovranno riscuotersi mediante applicazione di marche di taglio corrispondente alla tassa dovuta, salvo a supplire con l'applicazione di marche di diverso taglio, fino a quando non verranno istituite le marche corrispondenti alle tasse stabilite dal citato art. 1.

Tasse escluse dall'aumento.

Essendo l'aumento limitato alle tasse fisse d'importo non inferiore a L. 0,50 e non superiori a L. 10 salvo le eccezioni sopra indicate, sono da ritenersi escluse dall'aumento stesso le tasse d'importo inferiore a L. 0,50 e quelle d'importo superiore a L. 10, ed inoltre le tasse graduali e le proporzionali.

Per l'esplicito disposto dell'art. 3 del decreto sono stati esclusi dall'aumento portato dall'art. 1 del decreto stesso:

1° i titoli di rendita del debito pubblico dello Stato, di che all'art. 49 della tariffa *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268;

2° i titoli negoziabili emessi dalle Provincie, dai Comuni, dalle società e da qualsiasi altro ente o consorzio di che all'art. 50 della tariffa *A* annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3268;

3° gli atti per concessione dell'uso di armadi, scomparti, ecc. di cui all'art. 70 della citata tariffa;

4° gli avvisi e manifesti al pubblico di cui agli articoli 85 e 86 della citata tariffa;

5° le istanze per l'esercizio del commercio di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Così pure restano esclusi dall'aumento gli atti seguenti:

a) ricevute, note, conti, distinte di che all'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268;

b) ricevute, note, conti e fatture nei rapporti collegati alle disposizioni concernenti le tasse sugli scambi di che all'art. 53 della detta tariffa;

c) quietanze e bollette di che all'art. 54 della tariffa anzidetta;

d) quietanze degli stipendi, pensioni, assegni ecc. di che all'art. 55 della tariffa anzidetta;

e) ricevute o quietanze non espressamente contemplate di che all'art. 57 della tariffa anzidetta;

f) distinte obbligatorie per la riscossione di dividendi ed interessi di che all'art. 58 della tariffa anzidetta;

g) ricevute e quietanze per abbonamento ai giornali, riviste e stampe di che all'art. 59 della tariffa anzidetta;

h) ricevute e fatture rilasciate agli utenti di aziende produttrici di gas e di energia elettrica di che all'art. 60 della tariffa anzidetta.

Atti civili.

Per quanto riguarda le tasse di bollo d'importo non inferiore a L. 0,50 sugli atti civili indicati nella tariffa *A* annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è da notare che l'aumento portato dall'art. 1 del decreto le comprende tutte.

L'aumento riguarda inoltre le tasse stabilite in ragione della dimensione della carta e quindi le tasse sui tipi e disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti; le liquidazioni,

dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri di che all'art. 27 della tariffa *A* succitata (1) dal 1° aprile p. v. verranno elevate nel modo seguente:

per ogni foglio:

di dimensione non super. a decimetri quadr. 14 L. 3

quando la dimensione supera:

14 e non 20 decimetri quadrati . . . . . » 5
20 e non 30 decimetri quadrati . . . . . » 7
30 decimetri quadrati . . . . . » 15

Istanze, petizioni, ricorsi in via amministrativa o stragiudiziale.

Le istanze ai Ministeri ed agli altri uffici indicati nella lettera *a)* dell'art. 106 della tariffa *A* annessa alla legge del bollo, dal 1° aprile 1930 dovranno essere assoggettate a tassa di L. 5, mentre quelle dirette agli altri uffici indicati nella lettera *b)* del citato art. 106 dovranno essere assoggettate alla tassa di L. 3.

I ricorsi straordinari al Re e le relative copie ora soggetti a tassa da L. 6 giusta l'art. 5 del R. decreto 5 marzo 1925, n. 258, saranno da redigersi dal 1° aprile 1930 su carta da L. 10.

Nulla è innovato alla tassa di bollo di L. 30 dovuta a' sensi del citato art. 5 del R. decreto 5 marzo 1925, e la cui bolletta di pagamento dev'essere allegata al ricorso straordinario al Re.

Atti dei Tribunali militari.

L'aumento delle tasse di bollo di che all'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, si applica anche agli atti dei tribunali militari di cui al R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 834, e per conseguenza:

le copie di atti della Cancelleria del Tribunale Supremo Militare per uso privato si dovranno scrivere sulla carta bollata da L. 15;

(1) Tale tassa, nei casi in cui si applica agli atti dell'amministrazione militare, è comunemente chiamata « Tassa d'atto » o tassa di bollo su dichiarazioni, benestare, note di riparazioni e costruzione, ecc.

le copie di atti delle Cancellerie dei Tribunali militari per uso privato si dovranno scrivere su carta bollata da L. 10;

gli atti di cauzione dell'Amministrazione della giustizia militare si devono scrivere su carta bollata da L. 10;

i verbali di cauzione per libertà provvisoria sono soggetti senza riguardo al numero dei fogli alla tassa fissa di L. 15;

gli atti e le relative copie per pagamenti rateali di multe e spese di giustizia dovute a seguito di condanna dei Tribunali militari dovranno essere redatti su carta bollata da L. 10;

i ricorsi per doti devono essere scritti su carta bollata da L. 15;

le copie di provvedimenti per doti devono essere scritte su carta bollata da L. 15.

Atti della giustizia amministrativa.
Atti nei giudizi avanti il Consiglio di Stato.

L'art. 1, penultimo comma, del R. decreto-legge 19 marzo 1930, n. 142, ha aumentato da L. 40 a L. 60 le tasse fisse da corrispondersi per ogni ricorso principale al Consiglio di Stato di che all'art. 122, n. 2, lettera *b*) della tariffa alleg. *A* alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268.

Il detto art. 1, penultimo comma, ha pure elevato da L. 18 a L. 27 le tasse fisse da corrispondersi per ogni domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'art. 122, n. 2, lettera *c*) della citata tariffa.

Le dette tasse sono indipendenti da quelle di bollo dovute sui ricorsi e sulle domande al Consiglio di Stato pei quali è prescritto l'impiego della carta bollata da L. 15 su ciascun foglio.

N. 296. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quietanze di tesoreria per cessioni e prestazioni fatte a privati, e per alienazione di materiali non più utilizzabili.** — (Ragioneria centrale). — 15 maggio 1930 - Anno VIII.

Si avvertono gli enti dipendenti che le quietanze presentate da privati per versamenti fatti nelle Regie tesorerie, in relazione a cessioni o prestazioni loro effettuate, debbono essere munite delle prescritte marche da bollo.

Quando i privati versano le somme relative alle precitate cessioni o prestazioni direttamente nelle casse dei corpi, e questi versano, di poi, le somme stesse in tesoreria, non occorre applicare le marche sulle quietanze di tesoreria, purchè nell'intestazione di queste risulti che il versamento è fatto dall'ente militare per conto del privato.

Si rammenta che le quietanze in parola (da imputarsi al capo X, capitolo 197) dovranno, previo diligente esame sull'esattezza dei dati in esse contenuti, essere trasmesse alla Ragioneria del Ministero, in modo che giungano non più tardi del 20 giugno, corredate, se del caso, del relativo mod. 1021-*bis*, rimanendo in vigore tutte le altre disposizioni emanate.

Analogamente si dovrà procedere per le quietanze di tesoreria relative a cessioni di materiali non più utilizzabili pei servizi dell'Esercito la cui imputazione, però, dovrà essere fatta al capo X, capitolo 191 del bilancio d'entrata e non al capo X, capitolo 240 come era stato in precedenza stabilito.

Anche queste ultime quietanze dovranno giungere alla Ragioneria non oltre il 20 giugno, corredate, se del caso, del relativo mod. 1021-*bis*, rimanendo in vigore tutte le altre disposizioni esistenti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 297. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 15 maggio 1930 – Anno VIII.

A seguito della circolare 211 del *giornale militare* 1930 e con riferimento alle disposizioni della circolare 395 *giornale militare* 1929 (penultimo capoverso - art. II), si comunicano le seguenti variazioni verificatesi nei listini della ditta Pirelli:

a) dal 12 aprile 1930 i listini n. 999-*B* per « gomme piene per autoveicoli pesanti » e n. 1000-*B* per « gomme semipneumatiche » sostituiscono i precedenti listini n. 941 e n. 942 in data 1° marzo 1929 e supplemento al n. 942 in data 10 febbraio 1930;

b) sono state emesse le seguenti due nuove dimensioni di coperture e camere d'aria del tipo « *Stella Bianca* » in aggiunta al supplemento n. 984 in data 1° febbraio 1930:

5,00 × 18 (28 × 5,00) copertura	L.	280
5,00×18 (28 × 5,00) camera per cerchio piatto e canale)	»	37
6,50 × 19 (31 × 6,50) copertura	»	537
6,50 × 19 (31 × 6,50) camera (per cerchio piatto e canale)	»	53

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 298. — CONCORSI E GARE. — **III concorso ippico nazionale libero di Bari 6-12 settembre 1930.** — (Servizio ippico e veterinario). — 15 maggio 1930 – Anno VIII.

Premio Esercito - categoria militare - Handicap.

Per cavalli di ogni età e paese. Condizioni e modalità prescritte dalla circolare 769 *giornale militare* 1927. Per la prova di presentazione servirà la tabella dei movimenti prescritti per il Campionato militare ippico dell'anno 1930.

Percorso della prova di ostacoli di circa m. 1200 con ostacoli non superiori a m. 1.20 e con velocità di m. 400 al minuto.

Premio di L. 5000 delle quali 1000 ai cavalli italiani che dal 1° luglio 1929 hanno vinto più di L. 1000 in categoria di salto.

Coppa d'argento, dono di S. E. il Ministro della guerra, challenge per due anni anche non consecutivi al corpo cui appartiene l'ufficiale meglio classificato.

Detentore 1929: reggimento Piemonte Reale cavalleria (tenente Piccinati).

Iscrizione L. 25.

Premio S. Giorgio. — Categoria di precisione per cavalli di ogni età e paese, montati da sottufficiali di arma a cavallo del corpo d'armata di Bari.

Percorso di m. 700 circa con ostacoli non superiori a metri 1.20.

Premio di L. 1500 medaglie della S.C.I.S a tutti i sottufficiali partenti. Otto cavalieri partenti o soppressa la gara.

Iscrizione gratuita.

Gli iscritti alla presente categoria non possono prendere parte ai premi « *Gargano* » e « *Sele* ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 299. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Addestramento sciistico.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 15 maggio 1930 – Anno VIII.

I. — Allo scopo di estendere l'uso dello sci nelle nostre montagne e di assicurare un gettito annuo di sciatori corrispondente ai bisogni di pace e di mobilitazione, il Ministero della guerra continuerà la propaganda fra i valligiani, a complemento di quella svolta dagli enti civili per la diffusione e lo sviluppo dello sport sciistico nel paese.

La propaganda è affidata all'ispettorato delle truppe alpine, ai comandi di brigata e di reggimento delle truppe alpine, con quelle modalità e con quei provvedimenti che compatibilmente con i mezzi disponibili (personale istruttore e materiali), più si adattano alle esigenze particolari di ogni singola zona od anche di ogni singola vallata.

II. — Sono messi a disposizione dell'ispettorato delle truppe alpine duemila paia di sci e le somma annua globale di L. 18.000, per rimborsi di spese per viaggi ed indennità agli istruttori.

I materiali non devono essere usati dai reggimenti per le proprie esercitazioni, ma devono essere esclusivamente impiegati ai fini e con le modalità indicate al paragrafo 33 della circolare 610 *giornale militare* 1926, tenendo presente la necessità di favorire in special modo quelle valli che per la loro ubicazione e struttura, non risentono dei vantaggi della propaganda derivante dall'affluenza di turisti civili.

Dal quantitativo stabilito per lo scopo sopradetto n. 100 paia di sci verranno ceduti gratuitamente a titolo di premio.

Il rimanente materiale dovrà essere ritirato al termine della stagione sciistica a cura dei comandi interessati, i quali provvederanno alla sua reintegrazione numerica ed alla sua rimessa in efficienza.

La rinnovazione degli sci dichiarati fuori uso non dovrà però annualmente superare l'aliquota del 15 per cento, mentre le riparazioni dovranno essere contenute nella spesa di L. 10 per ciascun paio.

III. — L'ispettorato delle truppe alpine emanerà le direttive e disposizioni del caso e provvederà alla ripartizione fra le brigate ed i vari reggimenti del materiale sciistico, all'assegnazione per ciascun ente dell'aliquota di rinnovazione e di riparazione, alla ripartizione della somma stabilita per la indennità agli istruttori ed infine alla modalità per la cessione gratuita degli sci da destinarsi in premio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 300. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1930-1931.** — (Ragioneria Centrale). — 15 maggio 1930 - Anno VIII.

Entro il 10 giugno c. a. tutti gli enti militari dovranno far pervenire ai rispettivi uffici di contabilità e revisione i prescritti documenti relativi alla previsione della forza e delle spese per l'esercizio 1930-31.

La previsione della forza sarà calcolata come appresso:

a) per gli ufficiali:

ufficiali in S. P. E. previsti dall'ordinamento del R. E. — forza organica;

per tutti gli altri e cioè:

ufficiali richiamati in servizio i cui assegni sono a carico del bilancio della guerra;

ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

ufficiali allievi delle scuole di reclutamento;

ufficiali in posizioni diverse — la forza presente al 1° aprile 1930;

b) per i sottufficiali dei RR. CC. — la forza organica;

c) per i sottufficiali delle altre armi e corpi — forza presente al 1° aprile 1930;

d) per gli appuntati e militi dei CC. RR. — la forza organica;

e) per la truppa delle altre armi e corpi — la forza presente al 1° aprile 1930 aumentata del 40 %.

Per l'invio dei documenti anzidetti e per le successive operazioni si confermano le disposizioni date in precedenza in occasione della previsione della forza e delle spese degli esercizi scorsi ed in ispecie quelle contenute nella circolare 303 del *giornale militare* 1928.

La previsione di cui trattasi dev'essere compiuta con esattezza, evitando esagerazioni e criteri di larghezza, che non sono giustificati e che rendono assai difficile ripartire, con norma sicura ed in rapporto agli effettivi bisogni degli enti, le disponibilità di bilancio.

Si ritiene opportuno avvertire al riguardo che, da confronti fatti fra le spese previste dai Corpi e quelle da essi effettivamente sostenute nell'esercizio 1928-29, è risultato che la maggior parte degli enti dipendenti non hanno commesso errori molto rilevanti nella suaccennata previsione e che le forti differenze, che si sono tuttavia verificate fra gli importi complessivi delle spese previste e quelli delle spese effettivamente sostenute su ciascun capitolo, sono dovute a poche amministrazioni, il che dimostra la possibilità di una previsione sufficientemente esatta.

Le assegnazioni accordate pel tramite della ragioneria centrale non hanno valore di approvazione delle singole spese comprese nella previsione e non dispensano quindi le amministrazioni dal richiedere, quando occorra, la prescritta autorizzazione per le spese stesse al competente ufficio amministrativo del Ministero.

Nella previsione della spesa va tenuto conto degli aumenti di stipendio, assegni fissi ecc., che avranno luogo a decorrere dal 1° luglio 1930 in applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1047 (Circ. 408 *giornale militare* 1929).

Circa la struttura del bilancio, salvo la diversa numerazione presa da alcuni capitoli come dallo stato di previsione della spesa (Circ. 236 del *giornale militare* c. a.), è da notarsi quanto segue:

Sono di nuova istituzione i capitoli 12, 40, 61 e 66.

Vennero invece soppressi i seguenti capitoli dell'esercizio 1929-30:

Capitolo 61 (definitivamente soppresso essendo cessata la ragione della spesa);

Capitolo 64 (trasportato lo stanziamento al capitolo 21 dell'esercizio 1930-31);

Capitolo 65 (trasportato lo stanziamento al capitolo 26 dell'esercizio 1930-31).

I capitoli sui quali le amministrazioni non possono, in via normale, effettuare spese coi fondi delle anticipazioni, sono quelli corrispondenti ai capitoli di bilancio già indicati nella circolare 294 del *giornale militare* 1929 e cioè i capitoli:

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 58, 59, 60, 67, 68, 70 (ai quali è da aggiungersi il capitolo 49), con le avvertenze che in detta circolare si leggono per i capitoli 11, 40 e 41 dell'esercizio 1929-30 corrispondenti ai capitoli 11, 42, 43 dell'esercizio 1930-31; e per i capitoli 1 e 57 (corrispondenti ai capitoli 1 e 59 dell'esercizio 1930-31) nei riguardi dell'Ufficio di amministrazione pers. mil. vari.

Per quanto si riferisce invece al capitolo 16 (corrispondente al 17 dell'esercizio 1930-31), le amministrazioni dipendenti possono effettuare spese a carico dello stesso, coi fondi delle anticipazioni, per il pagamento degli assegni agli ufficiali in servizio presso gli osservatori industriali.

E pertanto gli enti dai quali detti ufficiali dipendono dovranno comprendere gli assegni loro dovuti nella previsione della spesa a carico dell'anzidetto capitolo 17. Per quanto si riferisce al capitolo 2 è da avvertirsi che gli assegni da porsi a carico dello stesso, sono quelli dovuti al solo personale previsto dall'ordinamento del R. Esercito e non pure quelli spettanti al personale temporaneamente comandato presso il Ministero.

Si fa presente infine che alle spese per il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato provvede coi fondi delle anticipazioni a carico del capitolo 59, anche la direzione di commissariato di Roma, limitatamente però alle spese per illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali ed a quelle per manutenzione e rinnovazione di mobili.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 30 aprile 1930-VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Lucca. . . .	Il comune di Coreglia Antelminelli è autorizzato a modificare la denominazione della località « Capanne di Vitiana » in quella di « Calavorno ».	n. 386 31 marzo 1930	98
Firenze . . .	Il comune di Greve è autorizzato a modificare la denominazione della frazione « Strada » in quella di « Strada in Chianti ».	n. 387 31 marzo 1930	98

NB. **— All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare* giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.**

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 15ª, anno 1930-VIII, circolare 170:

A pagina 524, depennare il tenente colonnello del genio D'ALFONSO Augusto.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel REGNO, annue . . L. 30 — All'ESTERO, annue . . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1 — All'ESTERO . . . . . » 2

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

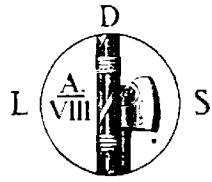
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1 —

(10398) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1930 - ANNO VIII — 23 MAGGIO

GUERRA

SOMMARIO

N. **301 - 24 marzo 1930** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 526 - Modifica dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165. . . . . *Pag.* 1006

» **302 - 24 marzo 1930** - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 537 - Modifiche e norme integrative del R. decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della milizia della strada . . . . . » 1007

» **303 - 27 marzo 1930** - Anno VIII — MATRICOLA - ONORIFICENZE E RICOMPENSE - PENSIONI. — Legge n. 499 - Riconoscimento ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918 . . . . . » 1010

» **304 - 15 maggio 1930** - Anno VIII — MATRICOLA - ONORIFICENZE E RICOMPENSE - PENSIONI. — Norme per l'applicazione della legge 27 marzo 1930 n. 499, riguardante il riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918. . . . . » 1012

LIBRERIA DELLO STATO

N. 305 – 3 aprile 1930 – Anno VIII — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. decreto n. 447 – Distretti militari: circoscrizione territoriale. . . . . *Pag.* 1016

» 306 – 3 aprile 1930 – Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 446, col quale la «Fondazione Città di Bari», costituita con il capitale di L. 40.707,50 e destinata a favore dei militari di truppa appartenenti a corpi del presidio di Bari, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . » 1025

» 307 – 10 aprile 1930 – Anno VIII — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto n. 496 - Modifiche allo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa . . . . . » 1028

» 308 – 10 aprile 1930 – Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 487 – Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica. » 1032

» 309 – 12 aprile 1930 – Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale portante modifiche al decreto 4 giugno 1926 circa il conferimento degli alloggi militari . . . . . » 1033

» 310 – 17 aprile 1930 – Anno VIII — COLONIE. — Legge n. 506 – Modificazione dell'art. 60 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013 . . . » 1034

» 311 – 30 aprile 1930 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 432 – Modificazioni al decreto-legge n. 141, istitutivo delle imposte di consumo . . . . . » 1035

» 312 – 30 aprile 1930 – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce le commissioni esaminatrici dei concorsi a tredici posti di vice ragioniere di artiglieria e a sette posti di vice ragioniere geometra del genio militare . . . . . » 1037

N. 313 - 1° maggio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 490 - Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune amministrazioni autonome. per l'esercizio finanziario 1929-30 . . . . . *Pag,* 1039

» 314 - 1° maggio 1930 - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 554 - Modifica al regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito. . . . . » 1041

» 315 - 3 maggio 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930 . . . . . » 1042

» 316 - 15 maggio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Credito aperto dall'Unione Militare agli ufficiali in congedo dipendenti da amministrazioni statali quali funzionari di ruolo, per la provvista del corredo militare a pagamento rateale mensile . . . . . » 1042

» 317 - 22 maggio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 1048

» 318 - 22 maggio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 1048

» 319 - 22 maggio 1930 - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria . . . . . » 1048

» 320 - 22 maggio 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1930-VIII - Volume I - parte 2ª. . . . . » 1049

» 321 - 17 aprile 1930 - Anno VIII — SCUOLE MILITARI. — R. decreto contenente disposizioni relative agli studi presso la R. Accademia e la scuola di applicazione di artiglieria e genio. . . . . » 1050

» 322 - 22 maggio 1930 - Anno VIII — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le R.R. Terme di Salsomaggiore . . . . . » 1054

AVVISO . . . . . » 1058

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1070

Circolare N. 301. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 526 – Modifica dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della commissione suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165.** — (Gabinetto). — 24 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 113, del 14 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 3 del testo unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali, approvato con R. decreto 8 gennaio 1928, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato deliberativo è composto come segue:

il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, presidente;
il Ministro per gli affari esteri;
il Ministro per le colonie;
il Ministro per l'interno;
il Ministro per le finanze;
il Ministro per la guerra;
il Ministro per la marina;
il Ministro per l'aeronautica;
il Ministro per l'agricoltura e le foreste;
il Ministro per le comunicazioni;
il Ministro per le corporazioni.

« Possono essere chiamati a farne parte anche altri Ministri come membri con voto deliberativo, quando si trattino questioni riflettenti la loro particolare competenza.

« Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il Capo di Stato Maggiore generale;
il Segretario del Partito Nazionale Fascista;
il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;

il Capo di Stato Maggiore della Regia marina;
il Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica;
il presidente del Comitato per la mobilitazione civile.

« Il Comitato deliberativo formula le quistioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

« Organo per la notifica dei provvedimenti è la Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DI CROLLALANZA — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 302. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 537 - Modifiche e norme integrative del R. decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della Milizia della strada.** — (Gabinetto). — 24 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 115, del 16 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il servizio della Milizia della strada vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

Tuttavia, coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia della strada.

Art. 2.

Il personale della Milizia della strada è esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario sotto le armi delle altre forze armate, esclusa la Regia aeronautica e la Regia marina, eccezione fatta nei riguardi di questa ultima per quei soli militari che abbiano prestato servizio di leva o volontario nelle categorie marinai e fuochisti del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Art. 3.

L'impiego in guerra degli appartenenti alla Milizia della strada sarà disciplinato da apposite disposizioni.

Art. 4.

Le tabelle *A* e *B* allegate al R. decreto 26 novembre 1928, n. 2716, e citate rispettivamente negli articoli 6 e 7 del decreto stesso sono modificate come segue:

TABELLA A.

SERVIZIO PERMANENTE

Grado		
6°	Console comandante	1
8° o 7°	Seniore o primo seniore comandante in 2ª	1
9° o 8°	Centurione o seniore (ufficiale di amministrazione)	1
9°	Centurioni	5
10°	Capi manipolo	23
	Capi squadra e vice capi squadra . . .	136
	Militi scelti (conducenti di auto) . . .	132
	Militi	159
	Militi di riserva in servizio temporaneo .	218

TABELLA *B*.

Paghe (1).

Grado			
Capo squadra	L.	15,80	al giorno
Vice capo squadra	»	15,20	»
Milite scelto (conducente di auto) oltre il soprassoldo giornaliero di L. 1,40	»	9,60	»
Milite semplice	»	9,60	»

Pernottazione (2).

Capo squadra e vice capo squadra .	L.	10 —	al giorno
Militi scelti e militi	»	8 —	»
Per i capi squadra e vice capi squadra e militi di riserva in servizio temporaneo (3). Indennità giornaliera	»	10,75 (4)	

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — GAZZERA — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

(1) Le paghe comprendono gli aumenti fissati dalla circolare del Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) 2 luglio 1929, n. 110403 U.S., in applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

(2) La indennità di pernottazione compete quando non sia possibile rientrare in residenza nella giornata.

(3) I capi squadra e vice capi squadra in servizio temporaneo non possono eccedere le vacanze di organico.

(4) L'indennità giornaliera è comprensiva di ogni altro assegno od indennità, salvo il rimborso di spese autorizzate.

N. 303. — MATRICOLA - ONORIFICENZE E RICOMPENSE - PENSIONI. — **Legge n. 499 - Riconoscimento ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc. per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918.** — (Gabinetto). — 27 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 112, del 13 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I mutilati ed invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata od aggravata per causa della guerra nazionale 1915-1918, ascritti ad una delle prime sei categorie di pensione od assegno rinnovabile di cui alle tabelle *C* e *D* allegate al R. decreto 1491 del 12 luglio 1923 e che alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti dell'Esercito o della Marina mobilitati, in zone dichiarate in istato di guerra, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui al decreto Luogotenenziale del 4 settembre 1916, n. 1207, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati, in zone dichiarate in istato di guerra, anche per tutto il tempo decorso dalla data della ferita, della malattia o dell'aggravamento di cui sopra, fino a quella dell'armistizio (4 novembre 1918).

Art. 2.

I militari che riportarono ferite o malattie già riconosciute alla data della presente legge direttamente dipendenti da cause dovute alla guerra nazionale 1915-18, mentre facevano parte di enti dell'Esercito o della Marina mobilitati in

zone dichiarate in istato di guerra — e che non sono compresi tra i militari indicati nel precedente art. 1 — debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui al decreto Luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati in zone dichiarate in istato di guerra anche dopo la data della ferita o malattia suddette e non oltre il 4 novembre 1918, solamente però per il periodo trascorso, in conseguenza di tale ferita o malattia, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, o presso enti territoriali per inabilità alle fatiche di guerra.

Art. 3.

Per le ferite e malattie dipendenti dalla guerra e riportate dopo il 4 novembre 1918 in Albania da militari che facevano parte del corpo di occupazione, i benefici di cui ai precedenti articoli si applicano fino alla data del 2 agosto 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 304. — MATRICOLA - ONORIFICENZE E RICOMPENSE - PENSIONI. — **Norme per l'applicazione della legge 27 marzo 1930 n. 499 riguardante il riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc. per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918.** — (Gabinetto). — 15 maggio 1930 - Anno VIII.

Per l'applicazione della legge 27 marzo 1930, n. 499 riguardante il riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-1918, si osserveranno le sèguenti norme:

1. — Coloro che durante la guerra nazionale 1915-1918, mentre prestavano servizio in territorio dichiarato in istato di guerra con enti dell'Esercito mobilitato, riportarono ferite, malattie od aggravamento di malattie per causa della guerra stessa e ai quali fu liquidata in conseguenza una pensione di guerra, od assegno rinnovabile, delle prime sei categorie di cui alle tabelle C e D allegate al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 per ottenere che il tempo decorso dalla data di tali ferite, malattie od aggravamenti, alla data dell'armistizio (4 novembre 1918), venga computato ai sensi dell'art. 1 della legge in oggetto e che siano quindi inscritte a matricola le corrispondenti campagne di guerra, dovranno inoltrare apposita domanda agli enti militari che li hanno in forza agli effetti matricolari.

2. — Coloro che, nelle medesime condizioni anzidette, riportarono ferite o malattie che alla data 27 marzo 1930 risultino già riconosciute, con le prescritte modalità amministrative, direttamente dipendenti da cause dovute alla guerra nazionale 1915-1918, senza avere però ottenuto una pensione di guerra od assegno rinnovabile delle prime sei categorie, dovranno inoltrare domanda, come è stabilito nel numero precedente, per ottenere che vengano computati ai sensi dell'art. 2 della stessa legge in oggetto, i periodi di tempo trascorsi, non oltre il 4 novembre 1918 e in conse-

guenza delle dette ferite o malattie, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, o presso enti territoriali per inabilità alle fatiche di guerra, e che siano quindi inscritte a matricola le corrispondenti campagne.

3. — Analoghe domande dovranno essere inoltrate dai militari che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2 per ferite, malattie od aggravamenti riportati in Albania nel periodo dal 5 novembre 1918 al 2 agosto 1920 mentre facevano parte del Corpo d'occupazione.

In tali casi i benefici di cui all'art. 1 e all'art. 2 della legge 27 marzo 1930 sopra ricordati si applicheranno tenendo presente che il periodo di tempo utile agli effetti del computo delle campagne di guerra cessa, per coloro che prestarono servizio in Albania, appunto al 2 agosto 1920, data della Convenzione di Tirana (art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1920, n. 1848 - circolare n. 31 del *giornale militare* 1921).

4. — Nelle domande gli interessati dovranno indicare l'ente di cui facevano parte quando furono feriti, o caddero malati, o si verificò l'aggravamento di malattia, e, a seconda dei casi:

a) la natura della ferita, il giorno, il fatto d'arme e la località della zona di guerra in cui fu riportata;

b) la natura della malattia (precisando se fu riconosciuta direttamente dipendente da cause dovute alla guerra nazionale 1915-1918, oppure soltanto aggravata da tali cause), la località dove trovavasi il proprio reparto e la data in cui se ne allontanarono per essere ricoverati in luogo di cura in seguito alla malattia stessa ed al sopravvenuto aggravamento;

c) la categoria della pensione di guerra od assegno rinnovabile liquidati, il numero e la data del relativo decreto.

Inoltre, coloro ai quali non fu liquidata una pensione di guerra od assegno rinnovabile delle prime sei categorie dovranno indicare nelle domande, secondo i casi:

d) l'ente che procedette a riconoscimento della ferita o della malattia, la data del riconoscimento stesso, i luoghi di cura in cui furono ricoverati ed il periodo di tempo tra-

scorso in ciascuno di essi (data di ingresso e data di uscita); i conseguenti periodi di licenza di convelascenza e di aspettativa; gli enti territoriali ai quali furono assegnati ed i periodi di servizio prestativi per inabilità alle fatiche di guerra, sempre in conseguenza delle ferite e malattie di cui sopra.

Gli interessati dovranno avere cura di unire alle domande tutti quei documenti che siano in grado di procurarsi per comprovare le dichiarazioni fatte.

5. — Gli enti militari, dopo ricevute le domande e fatti i necessari accertamenti, provvederanno per il computo e l'iscrizione a matricola delle campagne derivanti dall'applicazione della legge 27 marzo 1930 avanti citate, tenendo conto delle disposizioni di legge e ministeriali che regolano appunto il riconoscimento delle campagne della guerra nazionale 1915-1918 (circolari 572 e 615 del *giornale militare* 1916, n. 212, 247 e 489 del *giornale militare* 1919).

Pertanto, nei casi riguardanti i sottufficiali e i militari di truppa riconosceranno ed inscriveranno direttamente a matricola, con le formule prescritte, le campagne cui gli stessi abbiano diritto e, nei casi riguardanti gli ufficiali, trasmetteranno invece a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione Matricola) gli elenchi individuali di proposta in duplice copia, conformi al modello 66-*bis* di cui al n. 8 della circolare 212 del *giornale militare* 1919.

Detti modelli dovranno essere compilati con tutte le notizie che, a seconda dei casi, sono prescritte al n. 4 della presente circolare, allegandovi i documenti probatori o dando indicazioni precise dei documenti in base ai quali le proposte verranno compilate.

6. — I militari indicati al n. 1 della presente circolare hanno diritto ai benefici della legge anche se precedentemente o posteriormente alla liquidazione fatta in loro favore della pensione di guerra od assegno rinnovabile di una delle prime sei categorie, ebbero liquidati pensioni ed assegni rinnovabili o temporanei delle altre categorie di cui al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

7. — L'inscrizione a matricola delle predette campagne di guerra dovrà trovare corrispondenza con le variazioni del quadro 2) e del quadro 4) dello stato di servizio degli ufficiali (modello 53) e dei quadri *A*) e *D*) del foglio matricolare dei sottufficiali e militari di truppa (modello 59).

Qualora le corrispondenti variazioni non risultino iscritte nei suddetti quadri del modello 53, occorre proporne l'inscrizione con le norme di cui al parag. 46 del Regolamento per le matricole del R. Esercito.

8. — Nei casi in cui:

sia richiesto l'aggiornamento dello stato di servizio da parte del Ministero;

sia necessario l'invio dei documenti matricolari ad altro ente per trasferimento del militare;

sia richiesta da parte degli interessati, o delle amministrazioni alle quali essi appartengano come funzionari civili, una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare; oppure debbansi comunque svolgere pratiche per cui siano necessarie tali copie, gli enti militari dovranno provvedere, nei modi prescritti dal precedente n. 5, per il riconoscimento delle campagne in conseguenza della legge 27 marzo 1930 anche se gli interessati non abbiano inoltrata la prescritta domanda, solamente quando, però, dai dati dei documenti matricolari e da tutti gli altri documenti amministrativi di cui siano in possesso risultino già comprovate le circostanze di fatto che dànno diritto al computo delle campagne stesse.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 305. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 447 – Distretti militari: circoscrizione territoriale.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 3 aprile 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 105, del 5 maggio 1930 – Anno VIII).

La circoscrizione territoriale dei distretti militari dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Bari, Napoli, stabilita dal R. decreto 3 aprile 1930, n. 447, è riportata nell'unita tabella. Essa andrà in vigore sotto la data che questo Ministero si riserva di comunicare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Distretto	Territorio compreso in ciascun distretto militare
ALESSANDRIA (1)	Comuni della provincia di Alessandria: Acqui, Alessandria, Alice Bel Colle, Alluvioni, Cambiò, Bassignana, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bruno, Bubbio, Calamandrana, Carpeneto, Cartosio, Casal Cermelli, Cassinasco, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto Molina, Castelletto Scazzoso, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Castel Rocchero, Cavatore, Cerro Tanaro, Cessole, Cortiglione, Cremolino, Felizzano, Fontanile, Frascaro, Fresonara, Frugarolo, Gamalero, Grognardo, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Lù, Malvicino, Maranzana, Masio, Melazzo, Molare, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Montaldo Bormida, Montechiaro Denice, Morbello, Morsasco, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Oviglio, Pareto, Pecceto di Valenza, Pietra Marazzi, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Quaranti, Quargnento, Quattordio, Refrancore, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Rocca Verano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio Scarampi, San Salvatore Monferrato, Serole, Sessame, Sezzadio, Solero, Spigno Monferrato, Strevi, Trisobbio, Vaglio Serra, Valenza, Vesime, Villabella.

Distretto	Territorio compreso in ciascun distretto militare
AQUILA (48)	Comuni della provincia di Aquila, tranne quelli compresi nel territorio del distretto di Sulmona. Comuni della provincia di Rieti: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgocollefegato, Castel S. Angelo, Cittaducale, Cittareale, Fiamignano, Leonessa, Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta.
ASCOLI PICENO (58)	Comuni della provincia di Ascoli Piceno.
AVELLINO (50)	Comuni della provincia di Avellino.
AVERSA (103)	Comuni della provincia di Napoli: Afragola, Arzano, Atella di Napoli, Aversa, Bacoli, Barano d'Ischia, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamicciola, Casandrino, Casoria, Crispano, Forio, Frattamaggiore, Frattaminore, Giuliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Ventotene (isola), Villaricca.
BARI (3)	Comuni della provincia di Bari, tranne quelli appresso indicati appartenenti al distretto militare di Barletta.
BARLETTA (66)	Comuni della provincia di Bari: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani.
BENEVENTO (25)	Comuni della provincia di Benevento.
CAMPOBASSO (46)	Comuni della provincia di Campobasso.

Distretto	Territorio compreso in ciascun distretto militare
CASALE (86)	I seguenti comuni della provincia di Alessandria: Agliano, Albugnano, Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Antignano, Aramengo, Asti, Baldichieri, Balzola, Belveglio, Berzano di S. Pietro, Borgo S. Martino, Bozzole, Buttigliera d'Asti, Calliano, Calosso, Camagna, Camerano Casasco, Camino, Canelli, Casale Monferrato, Casorso, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castelletto Merli, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo d'Asti, Cella Monte, Cellarengo, Celle Enomondo, Cereseto, Cerrina, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Conzano, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cuccaro Monferrato, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frassinello Olivola, Frassineto Po, Frinco, Fubine, Gabiano, Grana, Grazzano Monferrato, Isola d'Asti, Mombello Monferrato, Mombercelli, Monale, Moncalvo, Moncestino, Moncucco Torinese, Mongardino, Montafia, Montalto Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Piova, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Portacomaro, Revigliasco d'Asti, Robella, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Monferrato, S. Martino Alfieri, S. Marzano Moasca, S. Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo, Serralunga di Crea, Settime, Soglio, Terruggia, Ticineto, Tigliole, Tonco, Treville, Valfenera, Valmacca, Viale, Viarigi, Vigliano d'Asti, Vignale, Villadeati, Villafranca d'Asti, Villamiroglio, Villa Corsione, Villanova d'Asti, Villanova Monferrato, Vinchio, Giarole, Mirabello Monferrato.

Distretto	Territorio compreso in ciascun distretto militare
CASERTA (26)	Comuni della provincia di Napoli: Albanova, Arienzo S. Felice, Baia e Latina, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casalba, Caserta, Castel di Sasso, Castelmorrone, Castel Volturno, Cervino, Cesa, Conca della Campania, Fertilia, Formicola, Francolise, Frignano, Galluccio, Grazzanise, Liberi, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano, Mondragone, Parete, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Ponza (isola), Presenzano, Recale, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, S. Pietro Infine, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Trentola, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Villa Literno, Villa Volturno.
CATANZARO (19)	Comuni della provincia di Catanzaro.
CHIETI (9)	Comuni della provincia di Chieti e seguenti della provincia di Pescara: Bolognano, Caramanico, Lettomanoppello, Manoppello, Pescara, Popoli, Salle, Santa Eufemia a Moiella, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Tocco di Casauria, Turrivalignani.
COSENZA (37)	Comuni della provincia di Cosenza, più i seguenti Comuni della provincia di Potenza: Lagonegro, Nemoli, Rivello, Lauria, Maratea, Trecchina.
CUNEO (40)	Comuni della provincia di Cuneo, tranne quelli più innanzi indicati appartenenti al distretto militare di Mondovì.
FOGGIA (4)	Comuni della provincia di Foggia.
GENOVA (16)	Comuni della provincia di Genova.

Distretto	Territorio compreso in ciascun distretto militare
IVREA (67)	Comuni della provincia di Aosta.
LECCE (5)	Comuni della provincia di Lecce.
MONDOVÌ (79)	Comuni della provincia di Cuneo: Alba, Alto, Bagnasco, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bene Vagenna, Bevenello, Bonvicino, Borgomale, Bossolasco, Brà, Briaglia, Camerana, Canale, Caprauna, Carrù, Castagneto, Castelletto Monforte, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Ceresole Alba, Ceva, Cherasco, Clavesana, Cornegliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Gareşsio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Margarita, Marsaglia, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monchiero Novello, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montalto di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello Alba, Morozzo, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Perletto, Perno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piozzo, Priero Montezemolo, Priocca, Priola, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Roddi, Roddino, Rodello, Sale delle Langhe, Saliceto, Salmour, S. Michele Mondovì, S. Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serra Lunga d'Alba, Serravalle delle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Torre Mondovì, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

Distretto	Territorio compreso in ciascun distretto militare
NAPOLI (27)	Comune di Napoli.
NOLA (80)	Comuni della provincia di Napoli: Nola, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cimitile, Liveri, Mariglianella, Marigliano, S. Vitaliano, S. Paolo Belsito, Saviano, Brusciano, Scisciano, Visciano, Acerra, Cicciano, Camposano, Comiziano, Roccarainola, Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Palma Campania, S. Gennaro, Striano, Poggiomarino, Pompei, Sant'Anastasia, Cercola, Pollena Trocchia, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, S. Giorgio a Cremano, Portici, Resina, Torre del Greco, Torre Annunziata, Agerola, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, S. Antonio Abate, Pimonte, Sorrento, Vico Equense.
NOVARA (24)	Comuni della provincia di Novara.
PINEROLO (70)	Comuni della provincia di Torino: Fenestrelle, Frossasco, Perosa Argentina, Pinasca, Pragelato, Roure, Villar Perosa, Cesana Torinese, Clavières, Pinerolo, Airasca, Angrona, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Castagnole Piemonte, Cercenasco, Garzigliana, Luserna S. Giovanni, Macello, None, Pancalieri, Piscina, Porte, S. Germano Chisone, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice, Bibiana, Campiglione Fenile, Cavour, Villafranca Piemonte, Masello, Perrero, Praly, Carignano, Carmagnola, Piobesi Torinese, Poirino, Pralormo, Villastellone, Vinovo, Vigone, Villar Pellice, Volvera.
POTENZA (38)	Comuni della provincia di Matera e Potenza, tranne i seguenti comuni di quest'ultima provincia: Lagonegro, Nemoli, Rivello, Lauria, Maratea, Trecchina.

Distretto	Territorio compreso in ciascun distretto militare
REGGIO CALABRIA (21)	Comuni della provincia di Reggio Calabria.
SALERNO (39)	Comuni della provincia di Salerno.
SAVONA (71)	Comuni della provincia di Savona. Comuni della provincia di Imperia.
SULMONA (88)	Comuni della provincia di Aquila: Aielli, Alfedena, Anversa degli Abruzzi, Ateleta, Avezzano, Balsorano, Barrea, Bisegna, Bugnara, Campo di Giove, Canistro, Cansano, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Alfedena, Civitella Roveto, Cocullo, Collarmele, Collelongo, Corfinio, Gioia de' Marsi, Introdacqua, Lecce ne' Marsi, Luco ne' Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Opi, Oricola, Ortona de' Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pacentro, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Roccacasale, Rocca di Botte, Rocca Pia, Roccaraso, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scanno, Scontrone, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Trasacco, Villalago, Villavallelonga, Villetta Barrea, Vittorito.
TARANTO (78)	Comuni delle provincie di Taranto e Brindisi.
TERAMO (10)	Comuni della provincia di Teramo e seguenti comuni della provincia di Pescara: Alanno, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, Torre dei Passeri, Vicoli, Villa Celiera.

Distretto	Territorio compreso in ciascun distretto militare
TORINO (41)	Comuni della provincia di Torino, tranne quelli innanzi indicati, appartenenti al distretto di Pinerolo.
TORTONA (74)	Comuni della provincia di Pavia: Arena Po, Barbianello, Bastida dei Dossi, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso Albaredo, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cervesina, Cicognola, Codevilla, Corana, Cornale Godiasco, Corvino San Quirico, Fortunago, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello, Montecalvo Versiggia, Montesegale, Montù, Beccaria, Montù Berchielli, Mornico Losana, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Pregola, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala Ruino, S. Cipriano Po, S. Damiano al Colle, Santa Giulietta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Verreto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Valverde, Zenevredo. Comuni della provincia di Alessandria: Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Borghetto di Borbera, Brignana Frascata, Cabella Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrega, Carrosio, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Francavilla Bisio, Garbagna, Gavi, Grondona, Guazzora, Isola S. Antonio, Lerma, Molino Alzano, Mongiardino Ligure, Montaldeo, Montegioco, Montemarzino, Mornese, Novi Ligure, Ovada, Parodi Ligure, Pasturana, Piovera, Pontecu

Distretto	Territorio compreso in ciascun distretto militare
Segue: TORTONA (74)	rone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, S. Cristoforo, S. Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Spineto Scrivia, Stazzano, Tagliolo Belforte, Tassarolo, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Voltaggio.
VERCELLI (75)	Comuni della provincia di Vercelli.

N. 306. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 446, col quale la « Fondazione Città di Bari », costituita con il capitale di L. 40.707,50 e destinata a favore dei militari di truppa appartenenti a corpi del presidio di Bari, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 aprile 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 106, del 6 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda del Comando del Corpo d'armata territoriale di Bari per la costituzione della « Fondazione Città di Bari » mediante il fondo di L. 40.707,50 — resosi disponibile in seguito allo scioglimento della Casa del Soldato già esistente nella detta città — con destinazione della rendita a favore dei militari di truppa — appartenenti a Corpi del Presidio di Bari — che si siano distinti durante l'anno per aver compiuto atti di valore o di coraggio, o per speciali benemerenze comunque acquisite nel campo militare;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta domanda e di provvedere alla erezione in ente morale della detta Fondazione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della succitata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Città di Bari », costituita con il fondo di L. 40.707,50, la cui rendita annua viene destinata a favore dei militari di truppa appartenenti a corpi del Presidio di Bari, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di numero sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della Fondazione « Città di Bari ».

Art. 1.

La « Fondazione Città di Bari » è costituita coi fondi che appartenevano alla Casa del Soldato di Bari, ora disciolta, e che ammontano a L. 40.707,50 ed è destinata a favore di militari di truppa appartenenti a corpi del Presidio di Bari.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale suindicato da investirsi in cartelle di consolidato 5 % intestate alla Fondazione e che saranno depositate presso il Distretto militare di Bari.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad una commissione composta del Comandante della Divisione mi-

litare territoriale di Bari, presidente, del Comandante della Brigata di fanteria avente sede in Bari, e del Comandante del Distretto militare di detta città.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale e nella festa dello Statuto saranno concessi premi a quei militari di truppa appartenenti a corpi del Presidio di Bari, che si siano distinti durante l'anno per aver compiuto atti di valore o di coraggio, o per speciali benemerenze comunque acquisite nel campo militare.

Art. 5.

Gli interessi semestrali del capitale della Fondazione, appena riscossi saranno depositati — fino all'atto dell'impiego — in un libretto delle casse postali di risparmio, e i frutti andranno in aumento della rendita da erogarsi.

Art. 6.

Le somme che non potessero essere distribuite in un anno saranno cumulate con la rendita dell'anno successivo.

Art. 7.

Entro i primi di gennaio di ogni anno sarà inviato dalla Commissione amministratrice della Fondazione al Ministero della guerra il rendiconto della gestione della Fondazione, relativo all'esercizio precedente. (Circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, 3 aprile 1930 - Anno VIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 307. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto n. 496 – Modifiche allo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.** — (Gabinetto). — 10 aprile 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 111, del 12 maggio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 111, col quale fu approvato lo statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche allo statuto predetto, anche in relazione a quanto dispone il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 5, 7, 10, 11 e 19 dello statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 111, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.

Art. 2.

L'Associazione italiana della Croce Rossa ha per atto fondamentale il R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034, modificato col R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84.

Essa è posta sotto l'Alto Patronato delle Loro Maestà il Re e la Regina d'Italia.

Art. 3.

Il Consiglio direttivo del Comitato centrale:

a) delibera nel mese di ottobre il bilancio preventivo e nel mese di aprile il conto consuntivo del Comitato centrale; bilancio e conto da approvarsi a norma di legge;

b) approva nel mese di ottobre i bilanci preventivi e nel mese di aprile i conti consuntivi dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati dipendenti;

c) adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei còmpiti dell'Associazione;

d) delibera l'accettazione di lasciti e doni, l'investimento delle somme disponibili, l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;

e) delibera le norme per l'istituzione e la soppressione di Sottocomitati;

f) delibera il regolamento interno per il personale addetto agli uffici del Comitato centrale e degli organi locali;

g) delibera gli altri regolamenti per i servizi dell'Associazione;

h) nomina il direttore generale dell'Associazione;

i) delibera sugli altri argomenti indicati dal presente statuto e dai regolamenti;

l) propone le modificazioni allo statuto dell'Associazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo del Comitato centrale è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. L'invito ad intervenire alle sedute deve essere fatto per iscritto, firmato dal presidente generale e fatto pervenire ai singoli componenti cinque giorni prima della seduta o almeno ventiquattro ore prima nelle convocazioni d'urgenza.

Art. 4.

I Comitati provinciali residenti nelle sedi dei Comandi di Corpo d'armata sono, di massima, centri di mobilitazione della Croce Rossa Italiana.

Con ordinanza del presidente generale dell'Associazione è stabilito quali altri Comitati provinciali possono funzionare come centri di mobilitazione, determinando, a tal fine, la rispettiva speciale competenza territoriale.

Nei Comitati provinciali, centri di mobilitazione, l'amministrazione del personale civile e militare dell'Associazione deve essere affidata ad un funzionario responsabile, ed, in tempo di guerra, ad un ufficiale dell'Associazione, disciplinarmente dipendenti dal Comitato centrale.

Art. 5.

I Comitati provinciali dipendono direttamente dal Comitato centrale; i Sottocomitati dipendono normalmente dal Comitato centrale, fatta eccezione per le iniziative a carattere provinciale, nel qual caso agiscono anche di concerto col rispettivo Comitato provinciale; le delegazioni nel Regno dipendono di regola dal rispettivo Comitato provinciale, salvo quelle che dal presidente generale siano assegnate alle dipendenze di un Sottocomitato.

La stessa norma vale anche per gli organi dell'Associazione nelle Colonie.

Le delegazioni generali all'estero e le delegazioni uniche per ogni Stato, che hanno il còmpito di unire i connazionali nel nome e nei fini della Croce Rossa, dipendono direttamente dal Comitato centrale; le varie delegazioni in uno stesso Stato dipendono dal Comitato centrale, per il tramite della rispettiva delegazione generale.

I Comitati provinciali hanno sede in ogni capoluogo di Provincia. Per la provincia di Roma le attribuzioni del Comitato provinciale possono essere esercitate dal Comitato centrale, su deliberazione del Consiglio direttivo.

Le istituzioni dei Sottocomitati e delle delegazioni è rimessa alla facoltà del presidente generale, cui spetta di fissarne i limiti territoriali.

Nella sede dei Comitati provinciali non possono essere istituiti o aver sede Sottocomitati, i quali possono essere istituiti in qualsiasi altro Comune, in seguito ad elevazione di una delegazione a Sottocomitato, secondo le norme deliberate dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Art. 6.

Qualora il Consiglio di un Comitato provinciale o di un Sottocomitato, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, non si trovi in grado di funzionare, ovvero non si uniformi alla legge, allo statuto, ai regolamenti o alle direttive dell'Associazione, può essere sciolto dal presidente generale, il quale provvede, secondo i casi, alla nomina di una nuova rappresentanza o di un commissario per la temporanea amministrazione dell'organo dipendente.

Art. 7.

I presidenti dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati, nell'epoca dell'anno che riterranno più opportuna ai fini di una efficace propaganda, possono convocare in assemblea i rispettivi soci per le comunicazioni circa l'azione svolta o da svolgere e per prendere cognizione di quanto può essere espresso dai singoli soci.

Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 34. — MANCINI.

N. 308. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 487 - Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 10 aprile 1930 - Anno VIII. — *Gazzetta ufficiale* n. 112, del 13 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo l'art. 70 della legge 11 marzo 1926, n. 397, è aggiunto il seguente articolo:

« Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite dai precedenti articoli per la sospensione dall'impiego.

« Durante il periodo di sospensione dal grado, agli ufficiali di cui al precedente comma sarà corrisposta la metà del trattamento economico inerente alla posizione di A. R.Q. ».

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 309. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale portante modifiche al decreto 4 giugno 1926 circa il conferimento degli alloggi militari.** (Direzione generale del genio). — 12 aprile 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1924;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1926;

Decreta:

Il 5° e 9° alinea dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 giugno 1926, vengono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Ufficiali superiori e primi capitani senza famiglia: due stanze;

Ufficiali superiori e primi capitani con famiglia: cinque stanze.

Il presente decreto andrà in vigore dal primo gennaio 1930-VIII e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro delle finanze: MOSCONI.

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.

N. 310. — COLONIE. — **Legge n. 506 – Modificazione dell'art. 60 della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013.** — (Gabinetto). — 17 aprile 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 114, del 15 maggio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 60 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, è sostituito il seguente:

« La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1927; ma è in facoltà del Ministro per le colonie, con suo decreto da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, di sospendere, fino a non oltre il 30 giugno 1933, l'applicazione di quelle norme che egli ritenga non immediatamente attuabili ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 311. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 432 – Modificazioni al R. decreto-legge n. 141, istitutivo delle imposte di consumo.** — (Ragioneria centrale). — 30 aprile 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 102, del 1° maggio 1930 – Anno VIII).

A seguito della circolare 218 del *giornale militare* c. a., si riporta qui appresso, la parte del R. decreto-legge 30 aprile pass., n. 432, che può interessare le Amministrazioni militari, riflettente modifiche alla Tariffa massima delle imposte di consumo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune varianti e aggiunte alle vigenti disposizioni dell'imposta sui consumi per migliorare il trattamento delle bevande vinose e per estendere talune facoltà circa la riscossione del tributo nei Comuni capoluoghi di Provincia e in quelli che esigevano il dazio di consumo a regime aperto, nonchè per agevolare, nelle prime fasi di applicazione della riforma, l'adempimento delle funzioni ispettive;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa massima per le imposte di consumo annessa al R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, e alle relative note sono apportate le seguenti modificazioni:

	COMUNI						
	CLASSE						
	Unità di misura	I *a*	I *b*	I *c*	II	III	IV
Vino.	Hl.	50	46	43	36	29	23

(3) Per i vini in bottiglie « *b*) altri » s'intendono i vini denominati speciali dal regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 361, e cioè i marsala, i vermouth, i moscati e i vini liquorosi in genere di forza inferiore a 20° e preparati a norma dell'art. 50 del regolamento medesimo.

Si intende per bottiglia il recipiente di vetro di capacità superiore al mezzo litro sino al litro; e, con tale metodo, si liquida e si riscuote la imposta per le bevande alcooliche, la birra, le acque minerali e gassose contenute in bottiglia.

Art. 2.

L'aceto, comunque prodotto, considerato tale a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, è esente da imposta sul consumo e dal relativo addizionale governativo.

Art. 3.

Nei contrati di appalto, di abbonamento e di fornitura, che siano stati già variati o comunque riveduti in dipendenza delle nuove disposizioni contenute nel R. decreto-legge 20 marzo 1930-VIII, n. 141, saranno introdotte le ulteriori variazioni conseguenti alle modificazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 4.

La facoltà di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, di aumentare le aliquote delle imposte di consumo sulle carni e sui materiali da costruzione fino al 50 per cento nei Comuni già chiusi di prima classe e fino al 30 per cento nei Comuni già chiusi delle altre classi e fino ai limiti indicati nelle note 6 e 7 della tariffa annessa al predetto decreto per il gas-luce ed energia elettrica, è estesa a tutti gli altri Comuni che, per riconosciuta necessità, ne facciano domanda, comprovandone i motivi, al Ministero delle finanze.

Su tali domande, che dovranno essere previamente sottoposte all'approvazione delle autorità di tutela, provvederà il Ministero delle finanze sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare i Comuni capoluoghi di Provincia che ne comprovino la necessità, e sempre quando questa sia accertata e riconosciuta

dalle autorità di tutela e dalla Commissione per la finanza locale, a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa della classe superiore a quella che loro compete in base alle disposizioni dell'art. 16 (9 lettera *a*) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, o che possa loro ulteriormente competere secondo le successive disposizioni dell'articolo medesimo.

Art. 6.

(*Omissis*).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 13. — MANCINI.

N. 312. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che costituisce le commissioni esaminatrici dei concorsi a tredici posti di vice ragioniere di artiglieria e a sette posti di vice ragioniere geometra del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 aprile 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1929, col quale, tra altri, sono stati indetti concorsi per esami a tredici posti di vice ragioniere di artiglieria e a sette posti di vice ragioniere geometra del genio militare;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a tredici posti di vice ragioniere di artiglieria è costituita come appresso:

CORTESE gr. uff. Giuseppe, tenente generale di artiglieria, direttore generale di artiglieria ed automobilismo, *Presidente;*

PETRUCCI gr. uff. Eugenio, direttore capo di ragioneria, *Membro;*

SARTORELLI comm. dott. Guido, direttore capo di divisione, *Membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario, il cav. uff. dottor Luigi RIVERSO, capo sezione nel Ministero della guerra.

Art. 2.

La commissione esaminatrice del concorso a sette posti di vice ragioniere geometra del genio militare è costituita come appresso:

GIANNUZZI SAVELLI nob. gr. uff. Alfredo, generale di divisione, direttore generale del genio militare, *Presidente;*

VECA comm. dott. Salvatore, direttore capo di divisione, *Membro;*

BELARDINELLI cav. Alfredo, ragioniere geometra capo, *Membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario il cav. dottor D'AGNILLO Francescantonio, consigliere nel Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 313. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 490 – Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30.** — (Ragioneria centrale). — 1° maggio 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 110, del 10 maggio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944;

Viste le leggi 10 giugno 1929, n. 936, 13 giugno 1929, numeri 956, 957 e 963, 17 giugno 1929, numeri 958, 959, 961, 962 e 971, 20 giugno 1929, n. 995, e 27 giugno 1929, numeri 1034, 1035 e 1036;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Visto il R. decreto 12 settembre 1929, n. 1661, concernente la trasformazione del Ministero dell'economia nazionale in Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell'educazione nazionale;

Udito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e

delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Omissis.

Il presente decreto — ove non sia diversamente disposto — andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministero proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1929-30.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc.	L.	100.000
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari e ai personali in attività di servizio, ecc.	»	150.000
Cap. n. 10 — Spese casuali	»	30.000
Cap. n. 20 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti, ecc. . . .	»	7.500.000
Cap. n. 24 — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 70 — Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ecc.	»	400.000
Totale degli aumenti . . .	L.	11.180.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 314. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 554 - Modifica al regolamento sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 1° maggio 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 118, del 20 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successivamente modificato;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge n. 473 del 17 aprile 1925;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al paragrafo 156 del vigente regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successivamente modificato, è aggiunto il seguente comma:

« *d*) a qualsiasi pena per i delitti preveduti dalla legge 25 novembre 1926, n. 2008, e per il delitto preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 73 — MANCINI.

N. 315. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante il 1930.** — (Servizio ippico e veterinario). — 3 maggio 1930 - Anno VIII.

In relazione alle prescrizioni contenute nella circolare 769, capo 2°, n. 17 del *giornale militare* 9 dicembre 1927, sono apportate le seguenti varianti alla circolare n. 785 del *giornale militare* 1929:

Colonnello UBERTALLI cav. Ruggero, comandante del reggimento Genova cavalleria, viene nominato commissario militare ippico per il corpo d'armata di Bologna, in sostituzione del defunto colonnello PELLEGRINI cav. Giulio.

Colonnello GAUTHIER cav. bar. Edoardo, comandante del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele, viene nominato commissario ippico per il corpo d'armata di Alessandria in sostituzione del colonnello VANZETTI cav. Guido.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 316. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Credito aperto dall'Unione Militare agli ufficiali in congedo dipendenti da amministrazioni statali quali funzionari di ruolo, per la provvista del corredo militare a pagamento rateale mensile.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 15 maggio 1930 - Anno VIII.

Si porta a conoscenza degli enti dipendenti la seguente deliberazione presa dal Consiglio d'Amministrazione dell'Unione Militare per concedere un credito, per una volta tanto, agli ufficiali in congedo che percepiscono assegni da amministrazioni statali, quali funzionari di ruolo.

Art. 1.

L'Unione Militare apre agli ufficiali in congedo percepenti assegni da Amministrazioni statali, quali funzionari di ruolo,

un credito, per una volta tanto, da estinguersi con ritenute mensili sugli assegni, per l'acquisto di oggetti di corredo e di equipaggiamento militare, fino alle seguenti somme:

Medici, farmacisti, amministrazione, sussistenza, commissari, veterinari	fino a	L.	720
Fanteria, granatieri, carri armati, artiglieria, genio, R. finanza, alpini	»	»	800
Bersaglieri, artiglieria a cavallo, artiglieria da montagna, cavalleria con colbacco . .	»	»	900
Cavalleria con elmo	»	»	1.000
Milizia V. S. N. ed altre milizie	»	»	600
R. Aeronautica	»	»	900
R. Marina	»	»	1.200

Il credito è concesso sotto forma di buoni di prelevamento merci (mod. 1) i quali sono rilasciati per la somma richiesta non superiore a quella sopra indicata.

Art. 2.

Gli ufficiali che intendono valersi del credito debbono fare domanda su moduli che vengono forniti alle Amministrazioni statali dalla 3ª sezione dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari presso il Ministero della guerra in Roma, nella quale domanda sarà contenuta l'autorizzazione, alla persona od ufficio che esegue i pagamenti degli assegni all'ufficiale, ad effettuare tutte le ritenute necessarie per l'estinzione del debito.

Art. 3.

La domanda deve essere compilata e firmata dall'ufficiale e deve portare la firma del capo dell'ufficio da cui l'ufficiale dipende come funzionario di ruolo, ed il timbro dell'Amministrazione.

Art. 4.

Non debbono essere vistate domande di ufficiali che per qualsiasi causa si presuma possano lasciare il servizio primo di avere estinto il debito.

Nessuna responsabilità potrà tuttavia far carico nè all'Amministrazione nè al funzionario che ha vistato la domanda, nel caso che la cessazione dal servizio dovesse poi verificarsi prima della estinzione del debito.

Art. 5.

Tutte le domande di credito debbono essere trasmesse, a cura delle Amministrazioni statali alla 3ª sezione dell'ufficio P. M. V., la quale provvederà alla emissione del buono di prelevamento merci da inviarsi all'interessato pel tramite dell'Amministrazione statale da cui dipende.

Art. 6.

Il debito dell'ufficiale verso l'Unione Militare sorge all'atto del rilascio del buono di prelevamento merci, però l'incaricato del pagamento degli assegni all'ufficiale provvederà alla ritenuta mensile sugli assegni ad estinzione del debito contratto, a cominciare dal mese successivo a quello nel quale il buono è stato emesso.

Art. 7.

Sui buoni di prelevamento merci sarà conteggiato l'interesse scalare del 6 per cento annuo, per cui il debito complessivo dell'ufficiale risulterà dell'importo delle merci prelevate aumentato del detto interesse scalare. Tale interesse deve essere computato dalla fine del mese successivo alla data di emissione del buono.

Art. 8.

Le ritenute ad estinzione del debito complessivo sono stabilite nella misura costante di L. 30 mensili, qualunque sia il debito contratto dall'ufficiale nei limiti stabiliti dall'art. 1.

Con l'ultima rata il debito dovrà risultare completamente estinto.

Art. 9.

Ad ogni ufficiale debitore verso l'Unione Militare per buoni di prelevamento, sarà aperto, a cura dell'incaricato del pagamento degli assegni, un conto individuale (mod. 2) sul

quale viene registrato: *a debito* l'importo del buono ed *a credito* l'importo delle ritenute mensili operategli sugli assegni.

Art. 10.

Nei casi di trasferimento di funzionari debitori verso l'Unione Militare, da una ad altra Amministrazione statale, o da uno ad altro ufficio della stessa Amministrazione, i conti individuali mod. 2 debbono essere trasmessi al nuovo incaricato del pagamento degli assegni all'ufficiale per il proseguimento delle ritenute mensili fino alla estinzione del debito.

Art. 11.

Al termine di ogni trimestre finanziario, e non più tardi del giorno 10 del mese successivo, gl'incaricati dei pagamenti degli assegni trasmetteranno alla 3ª sezione dell'ufficio P.M.V. in Roma, lo specchio mod. 3 riassuntivo dei conti individuali mod. 2, sul quale saranno riepilogati, nelle apposite colonne, gli addebitamenti e gli accreditamenti fatti nel trimestre a ciascun ufficiale, risultanti dai mod. 2 sopraindicati.

In calce allo specchio mod. 3 debbono essere indicati gli importi dei vaglia inviati nel trimestre all'ufficio P. M. V. Il totale dei medesimi deve corrispondere esattamente all'ammontare delle ritenute operate agli ufficiali nel trimestre.

Art. 12.

Nel caso di trasferimento di funzionari, di cui all'art. 10, sullo specchio trimestrale mod. 3 verrà, dall'incaricato del pagamento degli assegni all'ufficiale dell'Amministrazione perdente, conteggiato lo scarico del debito a colonna 9, e dall'incaricato del pagamento degli assegni all'ufficiale dell'Amministrazione ricevente verrà assunto in carico il residuo debito del funzionario a colonna 4.

I movimenti, tanto di carico che di scarico, debbono possibilmente essere effettuati nello stesso trimestre in cui il trasferimento ha avuto luogo.

Art. 13.

L'importo delle ritenute fatte sugli assegni agli ufficiali debitori verrà, dai singoli incaricati, rimesso *mensilmente* alla 3ª sezione dell'ufficio P. M. V. in Roma. L'invio sarà fatto a mezzo di assegni o di vaglia gratuiti bancari, preferibilmente della Banca d'Italia, o, in caso di impossibilità, a mezzo vaglia postali, oppure a mezzo del conto corrente postale.

Art. 14.

I vaglia o gli assegni bancari dovranno essere intestati all'Unione Militare ed inviati, in piego raccomandato, alla 3ª sezione dell'ufficio P.M.V., accompagnati da elenco nominativo.

I vaglia postali dovranno, invece, essere intestati all'ufficio P.M.V., specificando nell'annesso talloncino che la somma si riferisce a versamenti fatti a favore dell'Unione Militare per conto di ufficiali in congedo funzionari statali, dei quali saranno indicati i nominativi.

Per i versamenti in conto corrente postale saranno date opportune istruzioni.

Art. 15.

Delle somme inviate saranno rilasciate regolari quietanze dalla 3ª sezione dell'ufficio P.M.V., tranne che per quelle versate al conto corrente postale, per le quali il bollettino di versamento vale, per legge, come ricevuta. L'ammontare delle somme inviate dovrà corrispondere a quello complessivo delle ritenute fatte mensilmente da ciascuna Amministrazione agli ufficiali dipendenti (anche se distaccati od aggregati) detratto l'ammontare dell'eventuale spesa incontrata per l'emissione dei vaglia od assegni, ammontare che verrà poi indicato nello specchietto inserto nel mod. 3.

Art. 16.

L'invio mensile delle somme verrà effettuato alla fine del mese al quale si riferiscono.

Art. 17.

Per i debiti lasciati da ufficiali deceduti o che per qualsiasi motivo cessino dal servizio, gli incaricati segnaleranno il debito residuale alle rispettive Amministrazioni centrali, le quali procureranno di ottenerne il recupero previo assenso degli aventi diritto, in occasione della liquidazione degli assegni tuttora dovuti.

Per la parte di debito non recuperata gli incaricati effettueranno il depennamento dagli specchi mod. 3 segnalandone l'importo nella colonna 11.

Trasmetteranno alla 3ª sezione dell'ufficio P.M.V. il conto individuale mod. 2, con l'indicazione delle pratiche fatte per il ricupero del debito e fornendo tutte quelle indicazioni e notizie che mettano in grado l'Unione Militare di continuare le pratiche necessarie per l'incasso.

Art. 18.

Il credito concesso a norma delle presenti istruzioni sostituisce provvisoriamente quello di cui alla circolare del Ministero della guerra in data 25 novembre 1929 (VIII).

Art. 19.

Le presenti istruzioni non si applicano a quegli ufficiali, funzionari statali, che riscuotono lo stipendio direttamente presso le sezioni della tesoreria provinciale, nè a quelli, in posizioni speciali, pei quali la ritenuta nelle forme stabilite dai precedenti articoli possa presentare, a giudizio dell'Amministrazione da cui il funzionario dipende, speciali difficoltà.

La richiesta dei moduli occorrenti dovrà essere fatta direttamente all'ufficio d'amministrazione dei personali militavi vari — sezione 3ª — cui gli enti dipendenti potranno anche rivolgersi per ogni eventuale delucidazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 317. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 22 maggio 1930 - Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici, con deliberazione del 9 aprile 1930, n. 1903, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato, l'appaltatore SOLA Giovanni fu Serafino da Cagliari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 318. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 22 maggio 1930 - Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero delle colonie, con decreto del 15 aprile 1930, n. 18, ha riammesso a fare offerte per i contratti con la pubblica amministrazione la ditta GUGINI CASUBOLO D'ASTA, con sede in Tripoli, nonchè i suoi componenti signori CASUBOLO Giuseppe fu Francesco e CASUBOLO Giuseppe fu Leonardo, domiciliati in Tripoli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 319. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Primo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 maggio 1930 - Anno VIII.

1. — I sottonotati ufficiali di artiglieria, che hanno frequentato il primo corso di osservazione aerostatica indetto con circolare n. 663 del *giornale militare* 1929 - Anno VIII, hanno conseguito il brevetto di osservatore dal pallone frenato a decorrere dal 20 aprile c. a.:

Capitano ERRICO Pasquale.
» DEL GRANDE Alfredo.

Tenente DE ROSA Ferdinando.
» CALAMITA Otello.
» LAMATTINA Alfonso.
» CAROLLO Olindo.
» DE BONIS Claudio.
» VITIELLO Umberto.
» SARULLO Domenico.

2. — Sui libretti personali dei predetti ufficiali dev'essere apposta l'annotazione prescritta dal n. 7 della citata circolare 663.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 320. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1930-VIII – volume I – parte 2ª.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 maggio 1930 – Anno VIII.

E' stato pubblicato l'annuario militare del Regno d'Italia per l'anno 1930-VIII, volume 1°, parte 2ª (riparto degli ufficiali fra i diversi comandi e corpi del R. Esercito e degli impiegati fra i singoli uffici), aggiornato a tutto il 31 dicembre 1929.

L'ufficio pubblicazioni militari del Ministero, provvederà alla distribuzione gratuita del volume, agli enti indicati nella circolare 262 del *giornale militare* 1929, nel quantitativo stabilito dalla circolare stessa.

Allo scopo di accertare le omissioni e le errate indicazioni eventualmente verificatesi nella compilazione e stampa della parte in oggetto e nella parte 1ª dell'annuario militare pel 1930 precedentemente pubblicata (cfr. circolare 228 del *giornale militare* c. a.) e per evitare che esse vengano riprodotte nell'annuario dell'anno prossimo, si invitano i comandi di deposito e di distretto e le direzioni degli uffici, stabilimenti, ecc., ad attenersi, per le occorrenti segnalazioni, alle prescrizioni contenute nelle circolari 373 del *giornale militare* 1926 e 260 del *giornale militare* 1927.

Si rammenta che gli elenchi mod. 51-*A* dovranno essere compilati soltanto per gli ufficiali ed impiegati pei quali si propongono rettifiche.

I comandi di divisione provvederanno poi alla trasmissione degli elenchi sopraindicati con le norme già note, curando di farli pervenire al Ministero (Divisione matricola e libretti personali) per il 15 agosto p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 321. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto contenente disposizioni relative agli studi presso la R. accademia e la scuola di applicazione di artiglieria e genio.** — (Gabinetto). — 17 aprile 1930 – Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, che approva il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I corsi normali per gli allievi aspiranti alla nomina a tenente nelle armi di artiglieria e del genio, sono costituiti da un biennio propedeutico di scienze fisico matematiche presso l'Accademia militare di Torino e da un biennio di applicazione presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino.

Gli studi di ogni anno scolastico sono integrati da istruzioni ed esercitazioni militari, aventi lo scopo di abilitare gli allievi alle funzioni di ufficiale in servizo permanente effettivo, nelle predette armi di artiglieria e del genio.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento del biennio propedeutico per gli allievi dell'Accademia di Torino sono le seguenti:

1° analisi algebrica ed infinitesimale (corso biennale);
2° armi portatili;
3° arte militare;
4° chimica generale ed inorganica;
5° disegno d'ornato, geometrico e panoramico;
6° fisica sperimentale (corso biennale);
7° geometria descrittiva;
8° geometria analitica e proiettiva;
9° geografia;
10° lingue estere;
11° meccanica razionale;
12° topografia, esercitazioni topografiche e disegno.

Art. 3.

Gli allievi che, avendo conseguito la maturità classica e scientifica, supereranno gli esami di profitto nelle materie sopraindicate, potranno, ove lo chiedano, essere ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico, previsto dall'art. 2 del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, presso qualsiasi facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso le scuole d'ingegneria di Milano, Torino, Genova o eventualmente presso la stessa Accademia di Torino.

Art. 4.

La commissione per gli esami di licenza del biennio propedeutico presso l'Accademia di Torino è costituita da due professori di una scuola d'ingegneria da designarsi dal Ministero dell'educazione nazionale e da due professori od insegnanti militari dell'Accademia militare ed è presieduta dall'ufficiale generale comandante della R. Accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Art. 5.

Le materie d'insegnamento del biennio di applicazione per gli ufficiali di artiglieria sono le seguenti:

1° arte militare (corso biennale);
2° balistica esterna (corso biennale);
3° chimica applicata;
4° elettrotecnica;
5° esplosivi ed aggressivi chimici;
6° fortificazione;
7° lingue estere;
8° materiale d'artiglieria (parte descrittiva);
9° materiale d'artiglieria (costruzioni);
10° meccanica applicata (corso biennale);
11° mezzi tecnici;
12° scienze sociali e diritto;
13° storia militare (corso biennale).

Art. 6.

Le materie d'insegnamento del biennio di applicazione per gli ufficiali del genio sono le seguenti:

1° architettura (corso biennale);
2° arte militare (corso biennale);
3° chimica applicata;
4° costruzioni del genio;
5° elettrotecnica;
6° esplosivi ed aggressivi chimici;
7° fortificazione;
8° lingue estere;
9° materiale d'artiglieria (parte descrittiva);
10° meccanica applicata (corso biennale);
11° mezzi tecnici;
12° resistenza dei materiali;
13° scienze sociali e diritto;
14° storia militare (corso biennale).

Art. 7.

In conseguenza di quanto è stabilito negli articoli precedenti gli studi dell'Accademia e della Scuola di applicazione di artiglieria e genio, eccezione fatta per gli allievi che non abbiano conseguito la maturità classica e scientifica, sono parificati a tutti gli effetti a quelli dei corsi che si svolgono presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e presso le scuole d'ingegneria, nel modo seguente:

Promozione al 2° anno della Regia Accademia di artiglieria e genio. — Inscrizione al 2° anno del biennio propedeutico delle Regie Università.

Nomina a sottotenente. — Inscrizione al 1° anno di applicazione della scuola d'ingegneria (dopo aver superato l'esame di licenza del biennio propedeutico di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge n. 1590 del 14 giugno 1928).

Nomina a tenente di artiglieria. — Inscrizione al 2° anno di applicazione delle scuole d'ingegneria, previa valutazione da parte del Consiglio della scuola dei corsi seguiti e degli esami superati.

Nomina a tenente del genio. — Inscrizione al 3° anno di applicazione delle scuole d'ingegneria, previa valutazione come sopra.

I Consigli delle scuole d'ingegneria hanno piena libertà di decidere, caso per caso, da quali esami ciascun ufficiale possa essere esonerato, in base ai programmi seguiti ed agli esami superati, presso l'Accademia e la Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — GIULIANO — MOSCONI.

N. 322. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'Amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le R.R. Terme di Salsomaggiore.** — (Direzione generale di sanità militare). — 22 maggio 1930 - Anno VIII.

Come negli anni precedenti, anche per la prossima stagione estivo-autunnale, sono state concordate con la società esercente le R.R. Terme di Salsomaggiore facilitazioni per l'ammissione di individui appartenenti alle forze armate dello Stato negli alberghi termali « *Edoardo Porro* » e « *Giovanni Valentini* », a turni fissi di 15 giorni ciascuno, ed alle seguenti condizioni:

1. — Tale ammissione potrà avvenire soltanto in base a designazione personale che sarà fatta dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare).

Gli ufficiali e gli impiegati assimilati saranno ammessi all'albergo « Porro » pagando la somma complessiva di lire 550; i sottufficiali, gli impiegati assimilati ed i militari di truppa, all'albergo « Valentini » pagando L. 390.

Entro i primi due giorni di permanenza nell'albergo l'ospite dovrà versare l'importo convenuto; i ritardi nella presentazione sull'inizio del turno o la minore utilizzazione dei turni stessi non danno diritto a riduzione alcuna nè a rimborso.

Tutti i predetti fruiranno, oltre che delle cure salsojodiche, dell'assistenza sanitaria, del vitto e dell'alloggio e saranno esentati dal pagamento delle tasse di bollo, ammissione e soggiorno, e delle percentuali di servizio.

Ai soli ufficiali generali è riservata la camera ad un letto; gli altri ufficiali ed assimilati saranno abbinati in camera a due letti; e quando desiderino una camera ad un solo letto dovranno pagare un supplemento di L. 50; a tal uopo gli interessati faranno nelle domande esplicita indicazione che desiderano la camera da un letto, perchè questo Ministero (Direzione generale di sanità militare) possa prendere gli opportuni accordi con la direzione degli stabilimenti.

2. — I turni per l'anno in corso saranno in numero di 11 e si svolgeranno come appresso:

1° dall'1 giugno al 15 giugno;
2° dal 16 giugno al 30 giugno;
3° dall'1 luglio al 15 luglio;
4° dal 16 luglio al 30 luglio;
5° dall'1 agosto al 15 agosto;
6° dal 16 agosto al 30 agosto;
7° dall'1 settembre al 15 settembre;
8° dal 16 settembre al 30 settembre;
9° dall'1 ottobre al 15 ottobre;
10° dal 16 ottobre al 30 ottobre;
11° dall'1 novembre al 15 novembre.

3. — Tutti coloro che saranno accolti nei predetti alberghi dovranno conformarsi al regolamento interno dei medesimi e pagare del proprio e per intero la retta prescritta, qualunque sia l'infermità o lesione per cui esperimentano la cura salsojodica. A ciò si fa eccezione soltanto per i soldati ed i caporali, esclusi i carabinieri, per i quali l'Amministrazione militare si assume l'onere completo della cura, che sarà, peraltro, concessa solo in casi speciali.

Il periodo di permanenza negli alberghi, per la cura verrà detratto da quello della licenza ordinaria, siano state, o non, le infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

4. — Per ottenere le facilitazioni in parola gli ufficiali, sottufficiali ed assimilati dovranno presentarsi all'ospedale militare più vicino con la relativa domanda in carta libera diretta al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) per essere sottoposti a visita da parte di un ufficiale medico, il quale compilerà per ognuno di essi il mod. 458, segnandovi, oltre alle generalità, la diagnosi della malattia ed il parere sul bisogno della cura richiesta.

L'aspirante, inoltre, indicherà nella domanda stessa il turno che desidera, tenendo presente che nei mesi di giugno e settembre — specialmente in quest'ultimo — la disponibilità dei posti è limitata; e perciò il Ministero della guerra

(Direzione generale di sanità militare) si riserva la facoltà di assegnare ad altri turni gli individui che eventualmente non potessero essere ammessi a quello richiesto.

E' da avvertire che, una volta assegnati i turni di cura, la concessione di cambi è unicamente in facoltà della Direzione degli alberghi termali, alla quale deve essere rivolta ogni richiesta al riguardo.

I documenti sopracennati debbono essere trasmessi al Ministero per mezzo dell'Ente che amministra gli interessati. Per i soldati e caporali si seguiranno le norme della circolare 139 *giornale militare* c. a., e le proposte mod. 458, saranno inviate dalle direzioni di sanità.

5. — La società esercente le R.R. Terme di Salsomaggiore avverte poi che i funzionari tutti dello Stato e le loro famiglie, gli impiegati civili dei Ministeri militari che non sono inviati a cura del Ministero della guerra, e le loro famiglie, nonchè le famiglie degli ufficiali e dei funzionari civili inviati a cura del Ministero stesso sono ammessi a fruire da maggio a novembre, previ accordi diretti con la direzione degli alberghi « Porro » e « Valentini », delle seguenti tariffe:

TARIFFA DI PENSIONE	ALBERGO VALENTINI — Lire per persona		ALBERGO PORRO — Lire per persona	
VITTO ED ALLOGGIO (Tassa di soggiorno esclusa).				
Pensione per 15 giorni fissi con camera:				
Per 3 persone	525 —		—	
Per 2 persone	560 —		675 —	
Per 1 persona	600 —		750 —	
Percentuale di servizio	10 %		10 %	
CURE.	Mattino	Pomer.	Mattino	Pomer.
Bagno salsoiodico	13 —	12 —	14 —	13 —
Inalazione - Irrigazione - Polverizzazione umida	5 —	5 —	6 —	6 —
Polverizzazione secca	3 —	3 —	3 —	3 —
Fango (oltre al prezzo del bagno salsoiodico)	6 —	6 —	6 —	6 —
Bagno di acqua madre: 20 litri (oltre al prezzo del bagno salsoiodico)	6 —	6 —	6 —	6 —
Un bagno di acqua dolce	6 —	6 —	7,50	7,50
Diritto fisso di ammissione alle cure	30 —	—	35 —	35 —

NB. — Le presenti tariffe vengono aumentate del 10 % dal 15 agosto al 15 settembre. Per famiglie si intendono: il coniuge, i figli minorenni, le figlie nubili, purchè conviventi a carico. Non vengono concesse agevolazioni per periodi inferiori ai quindici giorni. Speciali facilitazioni per bambini, famiglie numerose e comitive; rivolgersi alla direzione degli alberghi.

Per fruire di tali facilitazioni è indispensabile che l'interessato presenti documenti dai quali risulti la sua qualità d'iscritto nei ruoli di una delle Amministrazioni dello Stato, o di ufficiale delle forze armate dello Stato.

Le facilitazioni sopraindicate sono state stabilite in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale, però, non assume in ordine ad esse alcuna responsabilità.

6. — Le cure di Salsomaggiore sono specialmente indicate per tutte le malattie a fondo scrofoloso, linfadeniti, ecc., piaghe e tramiti suppuranti mantenuti da carie; per le affezioni tracheo-bronchiali croniche, escluse le tubercolari e comprese quelle consecutive ad inalazione di gas asfissianti; per i catarro naso-faringei; per alcune lesioni da pregressa lue, per artriti e nevriti; per alcune manifestazioni di alterato ricambio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

Biella.

Gli stabilimenti idroterapici biellesi (Oropa, aperto da luglio a settembre, e Cossila, aperto tutto l'anno) accordano agli ufficiali ed impiegati civili dell'Amministrazione militare la riduzione del 10 per cento sui prezzi di tariffa della pensione e delle cure nei mesi di luglio e settembre e del 5 per cento nel mese di agosto.

Se però l'infermità per cui necessita la cura è dipendente da causa di servizio di guerra, la riduzione sulla tariffa di pensione è del 10 per cento anche per il mese di agosto, per entrambi gli stabilimenti, e verrà praticata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa delle cure.

Bognanco.

La Società anonima acque e terme di Bognanco accorda una riduzione del 50 per cento sulle tariffe di cura per tutto il personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra.

Ceresole Reale (Ivrea).

L'Hôtel Levanna accorda agli ufficiali e impiegati dell'Amministrazione militare lo sconto del 10 per cento e per le rispettive famiglie il 5 per cento.

St. Vincent (Aosta).

Lo stabilimento idropinico di St. Vincent accorda lo sconto del 50 per cento agli ufficiali in S. P. E.

Andorno (Biella).

L'Amministrazione dello Stabilimento idroterapico Vinaj accorda agli ufficiali in S. P. E. e loro famiglie lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione e del 20 per cento sulle quote di cura.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA.

Salice (Voghera).

Le terme di Salice offrono lo sconto del 25 per cento sui prezzi delle cure agli ufficiali, al personale civile militare e loro famiglie, mentre, il Grand Hôtel accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi ordinari di pensione.

L'Albergo Milano offre il ribasso del 10 per cento sui prezzi di pensione.

Vinadio.

Tutti gli alberghi di Vinadio sono disposti a concedere uno sconto del 10 per cento sulla pensione giornaliera calcolata in L. 20 al giorno. Per le persone di servizio e bambini la pensione è ridotta a metà.

Voltaggio (Novi Ligure).

Lo Stabilimento idroterapico offre il 10 per cento di ribasso sul prezzo di pensione ed il 15 per cento sul prezzo di cura.

L'Albergo Voltaggio, Albergo del Centro e Albergo Roma accordano il ribasso del 10 per cento sul prezzo di pensione, non cumulabile però con la riduzione del 10 per cento di cui fruiscono i soci del Tourig Club Italiano.

Tutte le suddette riduzioni si intendono concesse agli ufficiali, personali civili dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie.

Valdieri.

L'Albergo Cacia Reale offre lo sconto del 15 per cento sul prezzo di pensione agli ufficiali, personale civile dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

Per poter fruire delle sopradette riduzioni occorre presentarsi con un documento ufficiale rilasciato dalla Direzione di Sanità del Corpo d'armata.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Recoaro (Vicenza).

Le Regie Fonti accordano lo sconto del 50 per cento sulla cura di tutte le acque.

Tutti gli altri alberghi e pensioni esistenti offrono lo sconto del 10 per cento (eccettuato il mese di agosto).

Canazei (Trento).

L'Albergo Maria, Villetta Maria (Rifugio), Rifugio Vaiolet (C. A.I.), Rifugio Flora, accordano lo sconto dal 30 al 40 per cento sul prezzo normale di pensione solo anteriormente al 15 luglio e posteriormente al 31 agosto, e cioè L. 30 o 35 al giorno a persona, compresa la percentuale di servizio e tassa di soggiorno.

San Martino di Castrozza (Trento).

L'Hôtel San Martino offre lo sconto del 20 per cento nel periodo fuori stagione e del 10 per cento dal 20 luglio al 25 agosto.

Arco.

I sanatori privati e alberghi offrono lo sconto del 10 per cento sul prezzo normale di pensione e del 50 per cento sul prezzo di cura.

Levico Vetriolo (Trento).

Gli stabilimenti balneari praticano i seguenti prezzi per le cure termali:

Bagni minerali	di	1ª	classe	L.	12.
»	»	2ª	»	»	9.
»	»	3ª	»	»	6.

I bagni saranno gratuiti ai grandi mutilati e ai decorati con medaglia d'oro al valor militare.

Molveno.

L'Hôtel Molveno al Lago accorda lo sconto del 5 per cento sui pasti e del 10 per cento sul prezzo delle stanze nei mesi di aprile maggio, giugno, settembre e ottobre.

Roncegno.

La Società Acque Minerali offre lo sconto del 10 per cento sulla tariffa delle cure.

Lavarone (Trentino).

Tutti gli alberghi di Lavarone accordano lo sconto del 15 per cento agli ufficiali, personale civile dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI UDINE.

Arta.

Tutti gli alberghi accordano la esenzione della tassa soggiorno e diminuzione della retta vitto giornaliera da L. 2 a L. 5 per persona agli ufficiali ed al personale civile dipendente dal Ministero della guerra.

Abano.

L'Hôtel Terme Menegolli accorda lo sconto del 10 per cento sul prezzo delle pensioni (L. 18, L. 27, L. 32) purchè si faccia una cura termale giornaliera, fermo restando quello delle cure termali, tasse e servizi e consumazioni extra.

Gli stabilimenti « Orologio » « Todeschini » offrono lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione e del 20 per cento su quelli delle cure (Famiglia: limitatamente alla moglie e figli minori).

Gli stabilimenti « Trieste », « Victoria », « Grand Hôtel » accordano lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione e del 25 per cento sulla cura.

Lo stabilimento Bernabei « Al Massaggio » offre lo sconto del 10 per cento sulla tariffa dells pensioni e delle cure.

Lo stabilimento Hôtel Cortesi-Maggiorato offre lo sconto del 10 per cento sulla pensione.

San Pietro Montagnana (Padova).

Lo stabilimento Terme preistoriche pratica i seguenti prezzi:

Prezzi ordinari (cura, vitto e alloggio):

di 1ª classe L. 35;
» 2ª » » 30;
» 3ª » » 24.

Prezzi ridotti (cura, vitto e alloggio):

di 1ª classe L. 30;
» 2ª » » 27;
» 3ª » » 19.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Laurana.

Il Grand Hôtel Laurana offre lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione a tutto il personale militare e civile dell'Amministrazione militare, ai mutilati ed invalidi di guerra.

Esplanade.

L'Hôtel di Grado offre al personale militare e civile dell'Amministrazione militare e loro famiglie il prezzo di pensione di L. 22 al giorno per persona a datare dal 15 maggio al 31 agosto, e dal 1° settembre al 30 marzo la pensione completa (alloggio e vitto) al prezzo di L. 28 al giorno per persona.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Riolo (Bagni).

La direzione delle Terme di Riolo Bagni assicura a tutti gli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare lo sconto del 50 per cento sul prezzo di ingresso agli stabilimenti.

L'Albergo ristorante Italia accorda lo sconto del 20 per cento sia sul servizio di ristorante che sul servizio d'albergo.

L'Albergo del Circolo offre lo sconto del 10 per cento su tutto il servizio d'albergo e di ristorante.

Bagni della Porretta.

L'Albergo Italia, Roma, Cimone e la Pensione Monaricosta accordano rispettivamente lo sconto del 10 per cento il primo e secondo; il 15 per cento il terzo; il 6 per cento il quarto.

La Società delle Terme accorda agli ufficiali del R. E., R. Marina, R. Aeronautica e della M. V. S. N. (tanto in attività di servizio che pensionati) la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento ordinario d'ingresso e del 25 per cento sull'abbonamento ordinario delle cure idrominerali (esclusi perciò gli ingressi isolati e le cure isolate).

Tutte le suddette riduzioni si intendono concesse anche alle rispettive famiglie degli ufficiali e personale civile dell'Amministrazione militare.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Chianciano.

Le Terme di Chianciano (linea Roma-Firenze), specializzate per la cura delle malattie del fegato, accordano per tutta la stagione 1930 (1° maggio-15 novembre) a tutti gli ufficiali e sottufficiali in S. P. E. la riduzione del 30 per cento sul prezzo dei biglietti giornalieri dei bagni e delle bibite.

L'Albergo Acquasanta assicura agli ufficiali e impiegati dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie le seguenti facilitazioni:

Per i mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre la pensione di L. 35 al giorno per persona, e per i mesi di luglio e agosto la pensione di L. 40 giornaliere a persona.

Dai prezzi di pensione vanno esclusi i vini, caffè dopo i pasti, servizio e tasse; per coloro che portano le famiglie sarà accordato uno sconto del 5 per cento sul conto globale della nota d'albergo.

I seguenti alberghi, inoltre, offrono agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie la pensione a fianco per ciascuno indicata escluso vino e servizio, e per coloro che conducono la famiglia, la riduzone del 10 per cento sul conto globale:

Hôtel Salus: L. 30 nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre; L. 35 nei mesi di luglio e agosto.

Savoia Palace Hôtel: L. 50 nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre; L. 55 nei mesi di luglio e agosto.

Montecatini.

La Società Regie Terme di Montecatini concede la riduzione del 75 per cento ai mutilati ed invalidi di guerra ed il 50 per cento ai sottufficiali e soldati in servizio sull'importo degli abbonamenti alla cura, escluse le cure complementari.

Concede inoltre la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento agli ingressi negli Stabilimenti agli ufficiali in S. P. E. che si presenteranno muniti di una lettera di presentazione della Direzione dell'Ospedale militare di Firenze.

Gli ufficiali pertanto che desiderano usufruire di tali riduzioni chiederanno, per il tramite dell'Amministrazione cui sono in forza tale lettera alla Direzione dell'Ospedale militare suddetto.

L'Albergo Massimo d'Azeglio già Nuova Vigna offre agli ufficiali, impiegati dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie la pensione di L. 30 per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre; di L. 35 nel mese di agosto e settembre, compreso il vino e servizio.

L'Albergo A. Manzoni offre al personale sopradetto la pensione di L. 30 a persona compreso il vino. Per coloro che portano la famiglia sconto del 10 per cento sul prezzo sopracitato.

L'Hôtel Majestic offre agli ufficiali e loro famiglie lo sconto del 20 per cento sul prezzo di pensione (da L. 40 in poi).

L'Albergo Buenos Ayres offre agli ufficiali, impiegati dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie la pensione di L. 30 per i mesi di maggio, giugno e luglio e dal 15 settembre al 20 ottobre; di L. 35 per i mesi di agosto fino al 14 settembre. Nella pensione è compreso il vino.

L'Hôtel de France e Quirinale offre agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare la pensione di L. 35 per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre; L. 43 nei mesi di agosto e settembre. Per le famiglie prezzo da convenire.

Casciana.

Le Terme di Casciana accordano agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati dipendenti dal Ministero della guerra che si presentino munini di libretto ferroviario lo sconto, sui prezzi di tariffa dei bagni e delle cure, del 35 per cento dal 1° luglio al 15 settembre ed il 50 per cento dal 1° maggio al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre.

Il Grand'Hôtel, Hotel delle Terme a Valle Margherita accordano la riduzione del 10 per cento sul prezzo di pensione; i prezzi variano da L. 40 a L. 60 giornaliere. Tali facilitazioni sono accordate agli ufficiali, sottufficiali ed al personale dell'Amministrazione della guerra, escluse le famiglie.

L'Albergo Ristorante « La Toscana » pratica agli ufficiali e rispettive famiglie la pensione di L. 25 giornaliere a persona con lo sconto del 5 per cento; la quota di pensione di L. 23 per i sottufficiali ed impiegati civili e rispettive famiglie con lo sconto del 5 per cento.

La pensione S. Martino a Firenze accorda per tutto il personale dell'Amministrazione della guerra e rispettive famiglie la pensione di L. 23,50 nette giornaliere.

La pensione Vittoria Italia accorda al personale sopraindicato la pensione di L. 25 e di L. 22 per i sottufficiali e impiegati civili di egual grado.

La Pensione La Stella offre a tùtto il personale dell'Amministrazione della guerra e rispettive famiglie la quota di pensione di L. 25.

La Pensione Savoia offre al predetto personale e loro famiglie la quota di pensione di L. 26.

La Pensione Veronese offre la pensione di L. 23 per gli ufficiali impiegati civili e loro famiglie, di L. 20 per i sottufficiali e loro famiglie.

I prezzi suindicati potranno ancora essere ridotti per il personale militare, previ tempestivi accordi diretti.

Tutti i suddetti prezzi degli alberghi e pensioni saranno diminuiti per i figli minori degli anni 12.

Livorno.

La Direzione degli stabilimenti dell'acqua della salute accorda lo sconto del 5 per cento sull'abbonamento d'ingresso allo stabilimento, con diritto alle bibite e lo sconto del 20 per cento sulle cure speciali.

Per il soggiorno al Terminus Grand Hôtel Corallo di almeno 15 giorni, vengono praticati i seguenti prezzi di pensione: L. 30 al giorno pel mese di giugno, L. 35 per i mesi di luglio e settembre, L. 40 per il mese di agosto, oltre la tassa del 15 per cento per servizio e bollo.

Le facilitazioni suddette sono concesse agli ufficiali, sottufficiali e impiegati dipendenti dal Ministero della guerra e alle loro famiglie.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Fiuggi (Frosinone).

La Società anonima Fiuggi offre lo sconto del 15 per cento sul prezzo del biglietto d'ingresso allo Stabilimento di Fiuggi, limitatamente però agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare di Roma (escluse le famiglie).

Il Grande Albergo Salus accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione limitatamente ai periodi 15 giugno, 20 luglio e 20 agosto-30 settembre.

L'Hôtel Pensione Europa accorda agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie le seguenti condizioni: vitto ed alloggio: maggio L. 25, giugno dal 1° al 15 L. 28 e dal 16 al 30 L. 30; luglio dal 1° al 15 L. 32 e dal 16 al 30 L. 35; agosto L. 40; settembre dal 1° al 15 L. 35 e dal 16 al 30 L. 30; ottobre L. 28, novembre L. 25 (escluso vino, tassa di soggiorno e servizio).

Viterbo.

La Società anonima Terme di Viterbo offre lo sconto del 20 per cento sulle tariffe ordinarie per le cure e per l'alloggio all'albergo dell'O. N. D.

Stigliano.

La Società Acqua Minerale Naturale Amerino accorda lo sconto del 40 per cento sul prezzo del biglietto d'ingresso alla Fonte agli ufficiali e impiegati dell'Amministrazione militare.

Il Grande Albergo Amerino accorda lo sconto del 5 per cento sul prezzo delle pensioni agli ufficiali e impiegati civili dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie (i prezzi variano dalle L. 30 alle L. 45 secondo il periodo di alta o bassa stagione).

CORPO D'ARMATA DI BARI.

Pescara Centrale (Riviera di Castellammare).

Lo Stabilimento idroterapico accorda agli ufficiali ed impiegati civili il ribasso del 15 e del 20 per cento sui bagni isolati medicati o no; alle famiglie degli ufficiali lo sconto del 10 per cento.

L'Hôtel Caffè Savoia accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi ordinari a tutti gli ufficiali, personale civile e loro rispettive famiglie.

L'Hôtel Igea accorda agli ufficiali lo sconto del 10 per cento sul prezzo delle camere.

L'Hôtel Commercio accorda lo sconto del 10 per cento al personale sia civile che militare, dipendente dalla Direzione di sanità di Bari.

Santa Cesarea (Lecce).

La Società anonima Regie Terme di Santa Cesarea pratica agli ufficiali ed agli impiegati e loro rispettive famiglie le seguenti tariffe: Terme Guttula: bagno termo minerale di 1ª classe L. 5,50, fangatura di 1ª classe L. 8,15; bagno termo minerale di 2ª classe L. 4,50, fangatura di 2ª classe L. 6,75.

Terme Grotta Solfurea: bagno termo minerale L. 5.

L'Hôtel Terme accorda lo sconto del 15 per cento sul prezzo delle pensioni e delle cure balno-termali ai soli ufficiali e rispettive famiglie per i mesi di giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre.

L'Hôtel La Salute accorda lo sconto del 15 per cento sul prezzo delle pensioni e delle cure ai soli ufficiali e rispettive famiglie per i mesi di giugno e luglio e dal 15 settembre al 31 ottobre.

Ortona a Mare (Chieti).

L'Albergo Ristorante Vittoria accorda lo sconto del 20 per cento sull'alloggio e vitto agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie.

Il Buffet Ristorante Stazione accorda lo sconto del 20 per cento sul vitto agli ufficiali ed al personale civile e loro rispettive famiglie.

L'Albergo Ristorante Roma accorda lo sconto del 20 per cento sull'alloggio e sul vitto agli ufficiali, impiegati civili e loro rispettive famiglie.

L'Albergo Ristorante Stella Polare accorda al personale sopradetto, lo sconto del 20 per cento sul vitto e del 10 per cento sull'alloggio.

Il Ristorante Marechiaro accorda lo sconto del 20 per cento.

Lo Stabilimento balneare Dea Venere accorda agli ufficiali ed al personale civile e loro rispettive famiglie lo sconto del 20 per cento sulle tariffe di abbonamento alle cabine.

Pescara Porta Nuova.

L'Albergo Risorgimento accorda agli ufficiali ed impiegati civili e loro rispettive famiglie lo sconto del 10 per cento.

Caramanico (Abruzzi).

Lo stabilimento climatico e balneare « La Salute » e Grand Hôtel Majella annesso allo stabilimento accordano lo sconto del 20 per cento nei mesi di luglio e settembre e del 15 per cento nel mese di agosto al personale civile e militare del Ministero della guerra e loro famiglie sia per le cure termali che per la permanenza nell'Hôtel.

Acquasanta (Ascoli Piceno).

L'Albergo Adriatico Roma accorda lo sconto del 25 per cento agli ufficiali ed al personale civile e loro rispettive famiglie, con prenotazione.

Isernia (Campobasso).

Lo Stabilimento Acque Solfuree concede al personale civile e militare del Ministero della guerra lo sconto del 30 per cento sulla tariffa ordinaria; il Ristorante annesso allo stabilimento accorda lo sconto del 10 per cento sulle tariffe ordinarie.

Rivisondoli (Chieti).

L'Albergo Reale accorda lo sconto del 10 per cento sul prezzo di pensione (L. 35) al personale civile e militare del Ministero della guerra e loro famiglie.

Capracotta (Campobasso).

L'Albergo e Pensione Vittoria accorda per tutta la stagione primaverile ed estiva lo sconto del 10 per cento sul prezzo di pensione al personale civile e militare del Ministero della guerra e loro famiglie.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Ischia.

Il Grand Hôtel Conte offre lo sconto del 12 per cento sull'importo delle camere e delle pensioni (non inferiori alle L. 45). Sulla pensione di L. 35 accorda lo sconto del 5 per cento; alloggio senza vitto: sconto del 10 per cento; solo vito sconto del 5 per cento; bagno L. 10 sconto del 10 per cento. Sul prezzo di pensione non è compreso il vino, il servizio (10 per cento) e le tasse.

L'Hôtel Floridiana accorda la pensione a L. 35 anzichè a L. 40 nei mesi di luglio e agosto ed a L. 30 invece di L. 35 nei mesi successivi.

Le Terme municipali accordano lo sconto del 25 per cento sui prezzi dei bagni termali, stufe e doccia e lo sconto del 15 per cento sui fanghi.

L'Hôtel e pensione Terme Angarella offre ai soli ufficiali in S. P. E. e loro famiglie (moglie e figli) lo sconto del 20 per cento sull'importo della cura termale e lo sconto del 20 per cento sul vitto a quelli che alloggiano fuori.

Quelli che alloggiano nell'Hôtel e vi sono a pensione, usufruiranno del solo sconto sulle cure termali.

Il Grand Hôtel Pension Tricarico accorda lo sconto del 25 per cento sui prezzi di tariffa per le cure dei bagni termali e marini.

Le facilitazioni suddette si intendono estese agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie.

Agnano (Napoli).

Le Terme di Agnano accordano lo sconto del 25 per cento agli ufficiali, sottufficiali e personale civile dipendente dal Ministero della guerra. Alle famiglie (moglie e figli) degli ufficiali, sottuffi-

ciali e del personale civile predetto accordano lo sconto del 10 per cento. Tale riduzione sarà concessa a presentazione del libretto ferroviario od altro documento di identificazione, rilasciato dall'autorità militare.

Castellammare di Stabia.

Lo Stabilimento Termale Acquaferrata del Mulino accorda lo sconto del 20 per cento agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

L'Hôtel Royal Quisisana accorda lo sconto del 20 per cento sulle camere dal 25 giugno al 25 luglio e dal 5 settembre fino alla chiusura; dal 26 luglio al 4 settembre lo sconto del 10 per cento; pensione da L. 40 a L. 56 al giorno.

Il Grand Hôtel Stabia accorda lo sconto del 20 per cento.

L'Albergo Ristorante Gaetano Fontana accorda lo sconto del 10 per cento sui conti del ristorante, nulla sulle camere.

Telese (Benevento).

I Grandi Stabilimenti Balneari ed il Grand Hôtel Telese accordano lo sconto del 10 per cento sulle tariffe delle cure balneari e delle pensioni al personale dipendente dal Ministero della guerra.

Pozzuoli.

Lo Stabilimento Subveni Homini concede agli ufficiali ed al personale civile del Ministero della guerra i bagni gratuitamente, col solo pagamento di L. 2 per ogni bagno, per l'uso della biancheria.

Le Terme Sociali di Gerolomini praticano agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie i seguenti prezzi per ogni bagno; piano superiore (classe distinta) L. 2 anzichè L. 4 compreso biancheria; piano inferiore (classe unica) L. 1 anzichè 2 compreso biancheria, per ogni cassetta di fanghi L. 4 anzichè L. 6; per ogni doccia (frizione) L. 1 anzichè L. 2.

Le Terme Terracciano Gerolomini accordano lo sconto del 20 per cento sulla tariffa dei bagni agli ufficiali ed al personale civile dipendente dal Ministero della guerra e loro famiglie.

Le Terme Serapide accordano lo sconto del 20 per cento agli ufficiali ed impiegati civile del Ministero della guerra.

Le Terme del Contarello con Albergo e pensione concedono al predetto personale lo sconto del 20 per cento, sulle cure termali e del 10 per cento per le pensioni.

Le Terme d'Aliandro e le Terme di Donato (Pozzuoli) accordano rispettivamente lo sconto del 20 e 40 per cento agli ufficiali ed impiegati civili del Ministero della guerra e loro famiglie.

Le Terme di Leo e Terme Pepere (Bagnoli) accordano rispettivamente lo sconto del 20 e 50 per cento agli ufficiali ed al personale civile del Ministero della guerra e loro famiglie.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Termini Imerese (Palermo).

Lo Stabilimento Balneo Termale locale offre agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare, dal 1° giugno al 15 agosto e dal 1° ottobre in poi il ribasso del 50 per cento sul prezzo del bagno (da L. 6 a L. 3), del 40 per cento su quello delle camere a due letti (da L. 25 a L. 15), del 30 per cento su quello delle camere ad un letto (da L. 15 a L. 10,50) e del 10 per cento su quello del vitto (da L. 25 a persona a L. 22,50). Lal 16 agosto al 30 settembre ribasso del 50 per cento sul prezzo del bagno (da L. 6 a L. 3); del 30 per cento sul quello delle camere a due letti (da L. 25 a L.17,50), del 20 per cento su quello delle camere ad un letto (da L. 15 a L. 12), e del 5 per cento su quello del vitto (da L. 25 a persona a L. 23,75).

Su tali prezzi grava il 10 per cento per il servizio, e la tassa di soggiorno in misura del 10 per cento sul prezzo delle camere.

Alì Marina (Messina).

La Direzione delle Terme Granata Cassibile offre il ribasso del 10 per cento per i bagni e per l'alloggio nella pensione agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare. —

Castroreale Bagni (Messina).

Lo Stabilimento Balneo Termale locale accorda agli ufficiali ed al personale civile del Ministero della guerra il ribasso del 20 per cento sui bagni e sull'alloggio e del 10 per cento sul ristorante. Per le rispettive famiglie offre il ribasso del 10 per cento sui bagni e sull'alloggio; sul ristorante del 5 per cento.

Sciacca (Agrigento).

Lo Stabilimento termo-minerale locale offre agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare, il prezzo per ogni bagno o per ogni stufa nelle Grotte di San Calogero di L. 6 anzichè di L. 8.

L'Hôtel Fazzello offre agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare le seguenti condizioni: camere ad un letto L. 9,20 anzichè L. 11,20. Pasti a prezzo fisso L. 8 (escluso il vino).

L'Albergo Nuova Italia accorda al personale sopradetto, il ribasso del 15 per cento sui prezzi globali delle camere (da L. 6,65 a L. 16,20). Pasti a prezzo fisso, al netto dello sconto L. 6 (escluso il vino).

Santa Venera in Acireale (Catania).

Il Grand Hôtel des Bains-Terme Santa Venera accorda lo sconto del 20 per cento sui prezzi ordinari agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare.

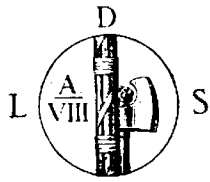
L'Albergo Marconi accorda al personale sopradetto le seguenti condizioni: camere ad un letto L. 6 anzichè L. 6,80, camere a due letti o con letto matrimoniali da L. 13,60 a L. 12.

L'Albergo Umberto I accorda le seguenti condizioni: camere ad un letto da L. 8,50 a L. 7, camere a due letti da L. 17 e L. 15.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 24ª, anno 1930, circolare 249:

A pagina 871 - Articolo 4 (quarta riga), dove è detto: all'allievo ufficiale, leggasi: all'ufficiale allievo.



PREZZO L. 1 —

(10398) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1930 - ANNO VIII — 31 MAGGIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 323 - **6 marzo 1930** - Anno VIII — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 553 - Modificazioni al Regio decreto 11 luglio 1929, n. 1250, recante norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari *Pag.* 1073

» **324 - 17 aprile 1930** - Anno VIII — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Legge n. 578 - Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana . . . . . » 1074

» **325 - 21 maggio 1930** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio degli ufficiali e dei sottufficiali assegnati alle scuole militari . . . . . » 1075

» **326 - 24 maggio 1930** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla difesa contro gli aggressivi chimici. . . . . » 1076

» **327 - 29 maggio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat presso gli enti militari. . . . . » 1079

» **328 - 29 maggio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 *bis*, per cessioni ad altre amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare . . . . . » 1082

LIBRERIA DELLO STATO

N. 329 - 29 maggio 1930 - Anno VIII — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al quarto corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente effettivo aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1082

» 330 - 29 maggio 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo. . » 1084

» 331 - 29 maggio 1930 - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Sottufficiali aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile . . . . . » 1085

» 332 - 29 maggio 1930 - Anno VIII — MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dal compiere la ferma ai militari arruolati con la classe 1908, ascritti a ferma minima. . . . . » 1086

» 333 - 29 maggio 1930 - Anno VIII — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari che abbiano risposto alla chiamata alle armi in base alla circolare 197 del *giornale militare* 1929 e che abbiano conseguita la idoneità nell'istruzione premilitare » 1087

» 334 - 29 maggio 1930 - Anno VIII — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito . . » 1090

» 335 - 29 maggio 1930 - Anno VIII — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti . » 1091

» 336 - 23 maggio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale vengono aggiunti due membri alla commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice ragioniere d'artiglieria, costituita col decreto ministeriale in data 30 aprile 1930 . . . . . » 1094

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1095

Circolare N. 323. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 553 - Modificazioni al R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, recante norme per la definizione delle vertenze cavalleresche tra militari.** — (Gabinetto). — 6 marzo 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 119, del 21 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, concernente le vertenze cavalleresche tra i militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai comandanti di Regi corpi di truppe nelle Colonie sono demandate le attribuzioni del comando di divisione di cui agli articoli 4 e 6 del R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, per la costituzione del giurì d'onore nelle vertenze cavalleresche che sorgano fra militari delle Colonie predette.

Art. 2.

L'art. 4 del R. decreto 11 luglio 1929, n. 1250, nella parte riguardante la Regia aeronautica, è sostituito dal seguente:

Per la Regia aeronautica:

se trattasi di vertenza fra generali di squadra aerea o di divisione o gradi corrispondenti di altri corpi della Regia aeronautica, al Sottosegretario di Stato;

se trattasi di vertenza fra generali di brigata aerea, o gradi corrispondenti di altri corpi della Regia aeronautica, od ufficiali superiori od inferiori, al comandante di zona aerea da cui dipende l'ufficiale che ha inviato la sfida;

se trattasi di vertenza fra ufficiali subalterni, oppure fra gli altri militari, al comandante del corpo a cui appartiene l'ufficiale o il militare che ha inviato la sfida.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 72. — MANCINI.

N. 324. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **Legge n. 578 – Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.** — (Gabinetto). — 17 aprile 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 121, del 23 maggio 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiano sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n 84, concernente modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 325. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Servizio degli ufficiali e dei sottufficiali assegnati alle scuole militari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 21 maggio 1930 - Anno VIII.

1. Il servizio prestato presso le scuole allievi sottufficiali, le scuole allievi ufficiali di complemento, le scuole centrali di fanteria, di artiglieria e del genio è considerato servizio alle truppe a tutti gli effetti, per gli ufficiali di qualunque grado che abbiano comando di reparto organico.

Tale servizio non è però valido per i colonnelli del corpo di stato maggiore, i quali debbono aver comandato per due anni il reggimento della rispettiva arma, giusta l'art. 11 del Regio decreto-legge 1743 del 26 luglio 1927.

2. La permanenza massima degli ufficiali d'arma combattente addetti ai collegi militari, alle scuole allievi sottufficiali, alle scuole allievi ufficiali di complemento, alle Regie accademie, alle scuole di applicazione, alle scuole centrali, alla scuola di tiro di artiglieria ed alla scuola di guerra, è confermata in cinque anni.

3. Per i sottufficiali è considerato servizio alle truppe, a tutti gli effetti, il tempo passato presso le scuole allievi sottufficiali, presso le scuole allievi ufficiali di complemento, presso le scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio, e presso la scuola di tiro di artiglieria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 326. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla difesa contro gli aggressivi chimici.** — (Direzione del centro chimico militare). — 24 maggio 1930 - Anno VIII.

E' stata pubblicata l'« *Istruzione sulla difesa contro gli aggressivi chimici* ».

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nella seguente misura:

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto e Ufficio coordinamento	»	10
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	1
Segreteria della Commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	2
Comando del Corpo di S. M.	»	100
Ufficio del Capo di S. M. della R. Marina	»	2
Ufficio del Capo di S. M. della R. Aeronautica	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe alpine, delle truppe celeri, dell'artiglieria, del genio e tecnico automobilistico	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	14
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	9
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	5
Comandi divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	5
Comando R. C. T. C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	5
Comando R. C. T. C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	5
Comando R. C. T. C. Eritrea ed enti dipendenti.	»	5
Comando R. C. T. C. Somalia ed enti dipendenti	»	5
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	35
Comando generale R. Guardia di finanza	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1

Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	copie	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Direzione di artiglieria e sezione di artiglieria della Sardegna	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti	»	1
Direzioni di sanità dei corpi d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	3

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	5
Comando scuole centrali	»	10
Comando scuola centrale di fanteria	»	5
Comando scuola centrale di artiglieria	»	5
Comando scuola centrale del genio	»	5
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	15
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	5
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	5
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria	»	5
Comando R. Accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	15
Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	5
Comando R. Accademia artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	5
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	10
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	2
Comando collegi militari	»	5
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2
Comando scuole allievi ufficiali di complemento	»	5
Comando scuole allievi sottufficiali	»	5

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comando superiore di cavalleria	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Cómando di reggimento e di centro antiaereo autocampale	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Centro chimico militare.

Direzione del centro chimico militare	copie	300
Comando del gruppo chimico	»	6
Deposito del centro chimico militare	»	2
Comando di compagnia del gruppo chimico	»	3

Centri automobilistici.

Comando di centro	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	1
Comando di distretto	»	2
Officina automobilistica R. Esercito	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	»	1
Comando di compagnia di disciplina	»	1
Comando di reclusori militari	»	1
Comando di carcere militare	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2

L'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita diretta dell'istruzione di cui sopra agli ufficiali ed ai comandi che ne facciano richiesta.

Il prezzo per ciascuna copia è di L. 8.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 per cento agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 327. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per gli autoveicoli Fiat presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 29 maggio 1930 - Anno VIII.

A seguito della circolare n. 240 del *giornale militare* 1930 e con riferimento alla circolare 394 del *giornale militare* 1929 si comunicano le seguenti variazioni avvenute nei listini e tariffe della società Fiat, dal 1° maggio 1930:

a) sono state apportate le seguenti variazioni ai prezzi dei materiali sottoindicati:

Tipo 509.

77159-A	Scatola ponte posteriore con gambo e dischi porta freno	da	L.	370	a	L.	450
020585	Avvolgimento per ammortizzatore « Snubbers » anteriore e posteriore	»	»	60	»	»	55
BS. 188420	Bullone per biella con dado	»	»	1,25	»	»	3

Tipo 505-510.

46686	Biscottino doppio posteriore sinistro molle posteriori . .	da	L.	15	a	L.	20
61677	Guernitura per tubo marmitta scarico	»	»	2	»	»	1,50

Tipo 505-507-510-512.

BS. 184140 Bullone per biella con dado . . . . . da L. 3 a L. 5

Tipo 521-521 C.

94952 Tubetto fissaggio anello frizione . . . . . da L. 0,25 a L. 0,15

69100 Borsa per utensili . . . . » » 24 » » 23

09970 Nastro per ammortizzatore Delco-Remy anteriore . . . » » 8,50 » » 11

09971 Nastro per ammortizzatore Delco-Remy posteriore . . . » » 14 » » 18

020585 Nastro per ammortizzatore « Snubbers » anteriore e posteriore . . . . . » » 60 » » 55

BS. 182842 Bullone per biella con dado . . . . . » » 2,50 » » 4

BS. 190380 Bullone per biella con dado . . . . . » » 2,50 » » 4

BS. 192470 Bullone per biella con dado . . . . . » » 2,50 » » 4

Tipo 525-25 NS.

69100 Borsa per utensili . . . . da L. 24 a L. 23

02506 Bobina per spinterogeno « Remy » . . . . . » » 156 » » 158

BS. 182843 Bullone per biella con dado . . . . . » » 2,50 » » 4

BS. 192050 Bullone per biella con dado . . . . . » » 2,80 » » 5

Tipo 15 *ter.*

3106 Pistone per motore . . . . da L. 20 a L. 15

Tipo 18 *BL.*

156185	Pistone per motore (mm. 90)	da	L.	22	a	L.	15
1561855	A. Pistone per motore (mm. 100)	»	»	22	»	»	16
156185	B. Pistone per motore (mm. 105)	»	»	22	»	»	17

Tipo 501/3.

95569	Stantuffo motore normale .	da	L.	15	a	L.	12,50
015179	Stantuffo motore magg. 1/10	»	»	15	»	»	12,50
015180	Stantuffo motore magg. 2/10	»	»	15	»	»	12,50
015181	Stantuffo motore magg. 3/10	»	»	15	»	»	12,50
015182	Stantuffo motore magg. 4/10	»	»	15	»	»	12,50
015183	Stantuffo motore magg. 5/10	»	»	15	»	»	12,50
015185	Stantuffo motore magg. 7/10	»	»	15	»	»	12,50
015188	Stantuffo motore magg. 10/10	»	»	15	»	»	12,50

Tipo 505/7.

95571	Stantuffo motore normale .	da	L.	19	a	L.	15

Tipo 509.

95570	Stantuffo motore normale .	da	L.	11	a	L.	19

Tipo 521.

97951	Stantuffo motore normale .	da	L.	22	a	L.	12

Tipo 15-*ter.*

3106	Stantuffo motore normale . .	da	L.	20	a	L.	15

Tipo 18 *BL.*

156185-A	Stantuffo motore normale	da	L.	22	a	L.	16

b) Al listino *Tipo* XV-*ter* è stata apportata la seguente aggiunta:

39 Girabarchino per dadi ruote L. 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 328. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 bis, per cessioni ad altre Amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'Amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 29 maggio 1930 - Anno VIII.

Stante la prossima chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930, ed al fine di ottenere tempestivamente dal Ministero delle finanze la riassegnazione delle somme versate, si comunica che le quietanze di tesoreria ed i mod. 1021-*bis*, per le cessioni in oggetto, dovranno pervenire alla Ragioneria centrale del Ministero non oltre il 20 giugno p. v.

Qualora i vari enti non potessero eseguire i versamenti in tempo utile, dovranno rimandarlo al venturo mese di agosto.

Si avverte che le somme da versare nel corrente esercizio dovranno essere imputate al Capo X, Capitolo 197 del bilancio dell'entrata se riflettono cessioni ed altre Amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio della stessa Amministrazione militare, e al Capo X, Capitolo 191 se riguardano cessioni di materiali non più convenientemente utilizzabili pei servizi dell'Esercito.

Le somme da versare dopo il 1° agosto p. v., dovranno essere imputate ai Capitoli corrispondenti dell'esercizio 1930-1931 (che saranno indicati con successiva circolare) attenendosi, sempre, alle particolareggiate norme impartite con la circolare 719 del *giornale militare* 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 329. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'ammissione al quarto corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio permanente effettivo aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 maggio 1930 - Anno VIII.

1. — In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 22 maggio 1927, inserto nella circolare 388 del *giornale militare* anno 1927, si notifica che, con le norme da detto decreto stabilite, si effettuerà in Firenze, a datare dal 1° ottobre 1930, presso

la scuola centrale CC. RR., il quarto corso — della durata di sei mesi — di abilitazione tecnico-professionale per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S.P.E. aspiranti al passaggio nell'arma dei CC. RR.

2. — Il numero dei posti fissato per l'ammissione a tale corso è di 10.

3. — Gli aspiranti debbono aver compiuto — ai sensi dell'art. 3 del succitato Regio decreto — due anni di grado o raggiungere tale anzianità al termine del corso; non debbono provenire dalla categoria indicata al n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1144 del 17 giugno 1926 e devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classifica o scientifica);

b) licenza liceale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

c) licenza d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

d) attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina;

e) diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico in una qualsiasi sezione, oppure licenza d'istituto tecnico del vecchio ordinamento nelle sezioni agrimensura, industriale o commercio e ragioneria;

f) licenza di un R. istituto commerciale;

g) licenza della R. Accademia di commercio di Trento o Trieste;

h) licenza di un R. istituto di terzo grado, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (ora San Michele) e quella dell'Istituto d'arte industriale di Napoli;

i) licenza di un R. istituto nautico.

4. — I titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato dovranno contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato agli studi governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

5. — Le domande degli interessati — redatte su carta da bollo e dirette al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) al quale saranno fatte pervenire non più tardi del 15 luglio p. v. — dovranno essere corredate di uno dei titoli di studio predetti e presentate ai rispettivi comandanti di corpo, che, dopo avervi unito copia dello stato di servizio, le inoltreranno per via gerarchica apponendovi il loro esplicito parere. Le autorità superiori, analogamente, esprimeranno il loro avviso al riguardo.

I comandanti di corpo o reparto autonomo daranno subito comunicazione della presente circolare ai dipendenti ufficiali subalterni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 330. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 maggio 1930 - Anno VIII.

La Commissione incaricata di formulare al Comando del Corpo di stato maggiore le proposte per l'assegnazione dei premi ai lavori su temi militari, di cui al n. 6 della circolare 595 *giornale militare* 1919, è così costituita:

Generale di brigata FOSCHINI comm. Francesco, *presidente;*

Colonnello dei granat. GIACCHI cav. Nicolò, membro;

Ten. colonnello di S. M. GIULIANO cav. Giuseppe, membro;

Ten. colonnello di fanteria SUSANI cav. Luigi, segretario.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 331. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SOTTUFFICIALI. — **Sottufficiali aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile.** — (Direzione generale del genio). — 29 maggio 1930 - Anno VIII.

Si riportano qui di seguito, per ordine di classifica, i nomi dei sottufficiali che hanno partecipato con buon esito all'istruzione teorico-pratica di colombicoltura di cui alla circolare 157 del *giornale militare* c. a.

1. Serg. maggiore LONGO Alberto, 225° regg. fanteria.

2. Serg. maggiore PAONE Domenico, 25° regg. artiglieria campagna.

3. Maresciallo CATALLO Riccardo, 74° regg. fanteria.

4. Serg. maggiore SAMMARTANO Carlo, 12° reggimento artiglieria pesante campale.

5. Maresciallo capo MUNDA Francesco, Scuola centrale fanteria.

6. Serg. maggiore TORELLI Ernesto, 11° regg. genio.

7. Maresciallo capo MUNARI Carlo, 1° regg. genio.

8. Serg. maggiore SERAZZI Giuseppe, Ufficio settore mil. di Cirene.

9. Maresciallo PAGLIANI Virginio, 51° regg. fanteria.

10. Serg. maggiore BATAILLE Ernesto, 8ª campagnia sanità.

11. Maresciallo CAMPINO Raimondo, 2° regg. artiglieria costa.

12. Maresciallo maggiore FADDA Cesare, 36° reggimento fanteria.

13. Maresciallo NICOLO' Domenico, 2° regg. fanteria.

14. Maresciallo capo BARRA Francesco, Distretto militare di Roma.

15. Serg. maggiore DIANI Giovanni, 13° centro automobilistico.

16. Serg. maggiore FORCELLA Luigi, 78° regg. fanteria.

17. Maresciallo capo ROMOLINI Luigi, 70° regg. fanteria.

18. Serg. maggiore MONTALTO Giuseppe, 12° regg. genio.

19. Maresciallo FERRARI Ermenegildo, 34° reggimento fanteria.

20. Serg. maggiore SAIA Paolino, 16° regg. fanteria.

21. Sergente maggiore MUCARIA Domenico, 12° regg. genio.

22. Maresciallo CINTI Luigi, 3° battaglione cacciatori d'Africa.

In conseguenza i sottufficiali predetti sono iscritti nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardiacolombaia mobilitabile.

Essi saranno, a misura dei bisogni, nominati guardiacolombaia aggiunti e trasferiti presso le colombaie militari, cominciando dai più anziani di servizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 332. — MILITARI DI TRUPPA. — **Dispensa dal compiere la ferma ai militari arruolati con la classe 1908, ascritti a ferma minima.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 maggio 1930 - Anno VIII.

Questo Ministero, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'art. 88 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, determina che i militari arruolati durante la leva sulla classe 1908, ascritti a ferma minima, per i quali, a senso del n. 4 del manifesto allegato alla circolare 174 del *giornale militare* del 1928, fu tenuta sospesa la chiamata alle armi, siano dispensati dal compiere la ferma.

Detti militari dovranno quindi essere assunti nella forza in congedo dei distretti, ed essere inscritti nei ruoli 71-B, seguendo le norme di cui al § 30 della circolare 584 del *giornale militare* del 1926, dopo aver provveduto ad apporre sulla loro matricola la variazione seguente: « Dispensato dal compiere la ferma, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi su reclutamento, circolare n. 332 del *giornale militare* 1930 ».

Ai militari stessi potrà, a domanda, essere rilasciato dai rispettivi comandi di distretto il foglio di congedo illimitato, in sostituzione del foglio di congedo provvisorio modello 4-B, avendo cura d'inscrivervi, come causa per la quale si rilascia il congedo, le seguente parole: « dispensato dal compiere la ferma ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi sul reclutamento » e facendo, del pari, riferimento alla presente circolare.

La disposizione di cui sopra è applicabile anche ai militari arruolati con la classe 1908 che all'atto dell'arruolamento, pur trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 83 del precitato testo unico, non furono ammessi a ferma minima solo perchè mancanti del requisito dell'istruzione premilitare o premarinara, ma che, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674 (circolare 289 del *giornale militare* 1929), abbiano, posteriormente, ottenuta l'ascrizione alla ferma stessa per aver frequentato, nel frattempo, un solo corso dell'istruzione predetta.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 333. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari che abbiano risposto alla chiamata alle armi in base alla circolare 197 del *giornale militare* 1929 e che abbiano conseguita la idoneità nell'istruzione premilitare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 maggio 1930 – Anno VIII.

1. Questo Ministero, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 109 del testo unico delle leggi sul Reclutamento del R. Esercito, determina che col giorno 23 giugno abbia inizio, e sia condotto a compimento entro 5 giorni, l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa, vincolati alla fer-

ma ordinaria di 18 mesi, che abbiano risposto alla chiamata alle armi delle reclute indetta come da circolare 197 del *giornale militare* 1929 (26 aprile-5 maggio 1929) e che abbiano conseguita la idoneità nell'istruzione premilitare.

2. I comandi di corpo provvederanno a che si proceda subito ad un accurato spoglio della matricola di tali militari, ed invieranno in congedo quelli per i quali sia stata presa nota negli atti matricolari della conseguita istruzione premilitare, a sensi del n. 7, ultimo comma, della richiamata circolare 197 del *giornale militare* 1929 e della circolare 372 del *giornale militare* dello stesso anno.

3. I militari che, a suo tempo, non comprovarono di aver conseguita l'istruzione premilitare, per ottenere l'invio in congedo, debbono farne domanda scritta o verbale al comando del corpo cui appartengono, corredandola di uno dei seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato dal competente comando della M.V.S.N. di conseguita idoneità agli esami finali del secondo corso d'istruzione premilitare, a seguito di frequenza dei relativi corsi;

b) certificato, rilasciato dal competente comando della M.V.S.M., comprovante la conseguita idoneità agli esami finali del secondo corso d'istruzione premilitare, sostenuti per aver appartenuto, per almeno due anni, alla M.V.S.N.;

c) certificato, rilasciato dall'autorità competente, comprovante l'appartenenza, per almeno due anni scolastici, ad un collegio militare o all'accademia navale.

Non sarà ammesso alcun altro documento equipollente, nè sarà utile, allo scopo, giustificazione alcuna, sia pure per causa di forza maggiore, della mancata frequenza dei corsi premilitari.

4. Saranno pure inviati in congedo i militari che, senza aver frequentato il primo corso d'istruzione premilitare, siano stati ammessi, per motivo riconosciuto legittimo dai competenti comandi della M.V.S.N., al secondo corso accelerato ed abbiano superato gli esami finali del corso stesso.

5. La prova di cui ai numeri 3 e 4 della presente circolare dovrà dai comandi di corpo essere richiesta alle autorità competenti, quando i militari, cui la presente circolare si riferisce, ne siano sforniti.

6. I comandi di corpo provvederanno all'invio in congedo di coloro che ne abbiano diritto, avendo cura di ripartirli in cinque aliquote, per quanto è possibile, eguali, corrispondenti ai cinque giorni di cui al precedente n. 1.

7. Per i premilitari che si trovino nelle predette condizioni, i quali siano giunti alle armi dopo terminato il periodo della presentazione delle reclute indicate nel manifesto allegato alla circolare 197 del *giornale militare* 1929, il congedamento avrà luogo a meno a mano che essi avranno compiuto quattordici mesi di servizio.

8. Per il computo del servizio e per le altre condizioni e modalità del congedamento disposto con la presente circolare, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare n. 513 del *giornale militare* del 1929.

9. La formula matricolare di congedamento sarà la seguente: « Mandato in congedo illimitato in applicazione della circolare n. 333 del *giornale militare* del 1930, perchè munito della dichiarazione di conseguita idoneità nella istruzione premilitare. Oppure . . . . . per aver appartenuto al collegio militare di . . . . . o all'accademia navale, per gli anni scolastici . . . . . li . . . . . ».

10. I comandi di corpo segnaleranno, entro il 10 luglio 1930 ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari, suddivisi in nati nell'anno 1909 ed in nati in anni precedenti, che, alla data stessa, saranno congedati, in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno, a loro volta, divisi anche per arma, corpo e specialità, a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), in modo che tali dati pervengano non più tardi del 20 luglio 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 334. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Chiusura degli arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 maggio 1930 - Anno VIII.

I numeri 1 e 2 della circolare n. 776 del *giornale militare* 1929 - Anno VIII, stabiliscono che, mentre restano in massima aperti gli arruolamenti volontari per i Regi corpi di truppe coloniali per la Libia, per il personale di governo dei depositi cavalli stalloni, per le musiche presidiarie e per i carabinieri Reali (limitatamente per coloro che sieno muniti di titolo di studio necessario all'ammissione senza esami ai corsi allievi sottufficiali presso la scuola centrale CC. RR. di Firenze) il termine utile per gli arruolamenti in genere nei corpi e reparti del Regio Esercito scade col 31 del corrente mese.

Coloro che, avendo prodotto la domanda in tempo utile, non potranno completare la documentazione entro il 31 corrente per circostanze indipendenti dalla loro volontà, potranno produrre i documenti mancanti anche dopo detto giorno, ma non oltre il 15 giugno p. v.

Entro il 30 giugno p. v., i comandi di corpo trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico, anche se negativo, dei giovani assunti in servizio in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 335. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 29 maggio 1930 - Anno VIII.

In relazione alle disposizioni contenute nel paragrafo 15 del Regolamento pei trasporti militari, si porta a conoscenza degli enti dipendenti che le eccezioni all'ammissione nei treni diretti dei militari di truppa, sono quelle risultanti dagli allegati 1 e 2 alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

Treni diretti in cui non sono ammessi i militari di truppa isolati, anche se percorrenti più di 500 Km. (Riferimento ai punti 1°, 3° e 4° del paragrafo 20 del Regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso	Treno	Percorso
5	Modane – Roma	161	Chiasso – Genova
8	Roma – Modane	164	Genova – Milano
12	Roma – Torino	166	Genova – Milano
27	Milano – Roma	169	Milano – Genova
36	Roma – Milano	170	Genova – Milano
38	Roma – Milano	174	Genova – Chiasso
44	Roma – Bologna	179	Milano – Genova
49	Trieste – Roma	182	Venezia – Milano
51	Roma – Napoli	183	Milano – Venezia
58	Napoli – Roma	184	Venezia – Torino
66	Bologna – Brennero	185	Torino – Milano
67	Brennero – Bologna	187	Milano – Venezia
80	Reggio Calabria – Roma	189	Torino – Venezia
81	Napoli – Reggio Calabria	195	Torino – Venezia
87	Roma – Reggio Calabria	198	Venezia – Milano
90	Napoli – Roma	411	Milano – Venezia Mestre
105	Pisa – Roma	472	Bologna – Venezia
131	Albenga – Genova	476	Bologna – Venezia
138	Genova – Ventimiglia	610	Venezia Mestre – Trieste
147	Ventimiglia – Genova	611	Trieste – Venezia
154	Bologna – Milano	794	Napoli – Roma
158	Lecce – Bologna		

ALLEGATO 2.

Treni diretti in cui sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, *sebbene non percorrenti più di* 500 *Km.* (Riferimento ai punti 1°, 3° e 4° del paragrafo 20 del Regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso	Treno	Percorso
13	Da Alessandria per oltre Livorno	101 Srd.	Da Terranova I. B. diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirsio-Nuoro
27	Da Firenze purchè in arrivo col treno 1357 e diretti Roma ed oltre	122	Da Piacenza per Alessandria
32	Da Firenze per Milano	129	Da Torino e Alessandria per Piacenza
39	Da Bologna per Firenze	159	Da Bologna per oltre Ancona
44	Da Bologna per Venezia S. L. e Trieste (Da Venezia S. L. per Trieste)	294	Da Mortara per Novara
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478	317	Da Mortara per Alessandria
		323	Da Mortara per Alessandria
75	Da Ancona a Falconara Marittima per Roma	344	Da Colico purchè in arrivo col 1502 e diretti oltre Sondrio
78	Da Roma per Falconara Marittima e per Ancona	399	Da Piadena purchè in arrivo coi treni 2067, 4486 e 1499
81	Da Napoli e da Salerno limitatamente ai diretti in Libia	406	Da Modena, Suzzara, Mantova diretti verso Verona e oltre purchè provenienti da linee affluenti
86	Da Reggio Calabria Villa S. Giovanni, S. Eufemia e Paola per Napoli e Roma	438	Da Verona P. N. per oltre Trento
101	Da Torino e Genova per Pisa e Livorno; ed a Sarzana quelli in arrivo dalla linea di Parma coi treni 2341 e 3613, purchè diretti oltre Grosseto	478	Da Bologna per Venezia Mestre e per Venezia S. L.
		511	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione

Treno	Percorso
514	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
516	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
517	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
538	Da Bolzano per Merano
764	Da Roma e da Terni per Foligno ed oltre verso Ancona
769	Da Foligno purchè in arrivo col 1865
778	Da Sulmona per Pescara Centrale
790	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
796	Da Napoli per oltre Frosinone
799	Da Roma per oltre Cassino
803	Da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi;
Segue 803	a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti
808	Da Brindisi per Napoli e per Battipaglia, da Taranto per Metaponto purchè in arrivo dalla linea di Bari col treno 2823 e diretti in Calabria
893	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione
898	Da Reggio Calabria Centrale per Catanzaro, per Sibari e per Metaponto e relativi transiti
902	Da Milazzo per Messina
906	Da Palermo e da Termini I. per Messina
929	Da Catania, da Bicocca e da Dittaino per S. Caterina Xirbi;
	Da Catania, da Bicocca da Dittaino, da S. Caterina Xirbi e da Roccapalumba - Alia per Palermo

N.B. — Si considerano isolati i militari che viaggiano soli o in gruppi non superiori a nove.

N. 336. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale, col quale vengono aggiunti due membri alla Commissione esaminatrice del concorso a 13 posti di vice ragioniere d'artiglieria, costituita col decreto ministeriale in data 30 aprile 1930.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 maggio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1930, concernente la costituzione delle commissioni esaminatrici del concorso a tredici posti di vice ragioniere di artiglieria e del concorso a sette posti di vice ragioniere geometra del genio militare;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare da tre a cinque il numero dei componenti la commissione esaminatrice del concorso a vice ragioniere di artiglieria;

Decreta:

Articolo unico.

Alla commissione esaminatrice del concorso a tredici posti di vice ragioniere di artiglieria, costituita col decreto ministeriale in data 30 aprile 1930, sono aggiunti i seguenti membri:

DONINI cav. uff. Pier Luigi, colonnello d'artiglieria.

MOLISANI cav. uff. dott. Amedeo, direttore capo di divisione delle ragionerie centrali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 23 maggio 1930 - Anno VIII.

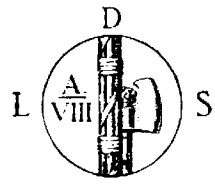
Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 maggio 1930-VIII.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Frosinone . .	Il comune di Fontana Liri è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Polverificio	n. 516 7 aprile 1930	114
Milano . . .	Il comune di Calvignasco è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione denominata « Bettola »	n. 429 3 aprile 1930	105
Pisa	Il comune di Capannoli è autorizzato a modificare la denominazione della frazione San Pietro in quella di « Santo Pietro Belvedere »	n. 517 3 aprile 1930	114
Teramo . . .	Il comune di Tortoreto è autorizzato a trasferire la sede municipale alla borgata Tortoreto Stazione	n. 515 3 aprile 1930	114

NB. — **All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del *giornale militare* giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del *giornale militare* 1928, gli uffici provinciali di leva, s'intende, dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.**



PREZZO L. 1 —

(11396) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1930 - ANNO VIII — DEL 6 GIUGNO

R. BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 337 - 3 aprile 1930 - Anno VIII — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Distretti militari. *Pag.* 1098

» 338 - 5 giugno 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . » 1098

» 339 - 5 giugno 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo . . . . . » 1099

» 340 - 5 giugno 1930 - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Concorso a premio indetto dalla rivista di artiglieria e genio per l'anno 1931. . . . . » 1099

» 341 - 5 giugno 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti relative alla serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari » 1101

» 342 - 5 giugno 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria - Pubblicazione n. 1892 - Edizione 1930 » 1102

» 343 - 5 giugno 1930 - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige alla pubblicazione « Il tiro della batteria ». . . . . » 1103

» 344 - 5 giugno 1930 - Anno VIII — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento catene per biciclette » 1103

LIBRERIA DELLO STATO

N. 345 - 5 giugno 1930 - Anno VIII — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata *Pag.* 1104

» 346 - 31 maggio 1930 - Anno VIII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1930-VIII . . . . . » 1105

» 347 - 31 maggio 1930 - Anno VIII — UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1930-VIII . . . . . » 1106

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1108

Circolare N. 337. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Distretti militari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 aprile 1930 - Anno VIII.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare 305 *giornale militare* c. a., la circoscrizione territoriale dei distretti militari dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Bari, Napoli, stabilita dal R. decreto 3 aprile 1930, n. 447 e riportata nella circolare predetta, andrà in vigore il 10 settembre p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 338. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 5 giugno 1930 - Anno VIII.

A seguito della circolare 297 del *giornale militare* c. a. e con riferimento alle disposizioni della circolare 395 *giornale militare* (penultimo capoverso - Art. II) si comunica la seguente variazione verificatasi nei listini della ditta Pirelli:

dal 3 maggio 1930 il nuovo listino n. 1010 B per « pneumatici per automobili » sostituisce il precedente listino 984 B del 1° febbraio 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 339. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 5 giugno 1930 – Anno VIII.

La Commissione unica prevista dal paragrafo 5 della circolare n. 596 *giornale militare* 1929 è così costituita:

Generale di brigata in A. R. Q. BALDINI comm. Alberto, direttore della rivista « Esercito e Nazione », *Presidente.*

Tenente colonnello di S. M. ARENA cav. Francesco Antonio del comando del Corpo di stato maggiore, *membro.*

Tenente colonnello di fanteria RATTAZZI cav. Nicolò, della direzione della rivista « Esercito e Nazione », *membro.*

1° capitano di fanteria PAOLETTI cav. Manlio, della direzione della rivista « Esercito e Nazione », *segretario.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 340. — CONCORSI E GARE. — **Concorso a premio indetto dalla rivista di artiglieria e genio per l'anno 1931.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 5 giugno 1930 – Anno VIII.

1. — E' indetto per il 1931 un unico concorso a premio per lavori su temi militari tra ufficiali del R. Esercito e delle altre forze armate d'Italia in S. P. E. od in congedo. Ciascun concorrente potrà presentare più lavori.

2. — I concorrenti avranno libertà di scelta degli argomenti da trattare purchè i lavori presentati abbiano attinenza alle armi di artiglieria e genio ed anche alla cooperazione di dette armi con la fanteria e le truppe celeri.

La commissione esaminatrice escluderà dal concorso quei lavori che fossero stati comunque pubblicati, o premiati in concorsi di qualsiasi genere, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnanti, oppure che avessero servito come testi di esame o materia d'insegnamento. Saranno esclusi anche quelli che fossero frutto dell'assolvimento d'incarichi d'ufficio.

I lavori dovranno essere a stampa o dattilografati. Per lo svolgimento e per la forma dovranno essere consoni al carattere della Rivista ed adatti alla pubblicazione.

Potranno esservi allegati figure, schizzi e grafici, purchè chiari e disegnati in inchiostro di china nero.

3. — Il termine per la presentazione dei lavori è fissato al 28 febbraio 1931.

4. — Ogni lavoro sarà spedito a questa Rivista in busta chiusa (priva di sigilli e timbri) sulla quale sarà scritto un motto e l'indicazione « Concorso a premio 1931 ». Il motto sarà ripetuto lungo i quattro lembi ingommati della busta. Questa conterrà inoltre una seconda busta di formato più piccolo, chiusa con analoghe iscrizioni e contenente lo stesso motto e grado, nome e cognome e recapito del concorrente.

Coloro che eventualmente presentassero più lavori dovranno spedirli in tante buste separate, con altrettanti motti distinti quanti sono i lavori.

5. — Le memorie saranno esaminate da una commissione presieduta dal generale ispettore dell'artiglieria o da un suo delegato: di essa saranno membri il colonnello d'artiglieria direttore della rivista d'artiglieria e genio, un colonnello del genio designato dall'ispettore del genio, ed un colonnello di fanteria da designarsi dal presidente della commissione.

Con ulteriore comunicazione saranno fatti conoscere i nomi dei componenti. Il giudizio della commissione è inappellabile.

6. — I premi stabiliti per il concorso sono:

1° premio: medaglia d'argento, antico conio della Rivista; assegno di L. 3000;

2 secondi premi: medaglia di bronzo dello stesso conio ed assegno di L. 1500 ciascuno;

2 terzi premi: assegno di L. 500 ciascuno.

I premi sono indivisibili; tuttavia il primo premio potrà non essere assegnato ad alcun lavoro, in tal caso potrà, a criterio della commissione, essere impiegato in tutto o in

parte per formare un altro secondo premio od un altro terzo premio, o per aumentare fino al massimo di L. 2500 qualcuno dei secondi premi.

7. — I lavori premiati diverranno proprietà della Rivista che si riserva di pubblicarli o no; quelli non premiati resteranno depositati presso la direzione della Rivista di artiglieria e genio per essere restituiti agli autori che si rivelino e ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 1931. I lavori non ritirati a questa data saranno distrutti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 341. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti relative alla serie di oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 5 giugno 1930 - Anno VIII.

Alla serie degli oggetti di corredo da distribuire agli allievi degli istituti militari, adottata con la circolare 516 del *giornale militare* 1929, (successivamente modificata con le circolari 722 e 770 del *giornale militare* 1929) e con la circolare 136 *del giornale militare* corrente anno, sono apportate le seguenti varianti, che riguardano soltanto gli allievi delle RR. Accademie militari di Modena e di Torino:

1° Distribuzione ad ogni allievo di un pantalone corto di tela bigia, oltre quello lungo (durata mesi 24);

2° Distribuzione, in luogo della mantellina di panno g. v. da truppa, del cappotto di panno g. v. per armi a piedi, di cui alla circolare 243 del *giornale militare* 1929 (durata mesi 36) agli allievi di fanteria e dei servizi, del pastrano di panno g. v. per armi a cavallo (durata mesi 36 agli allievi di cavalleria, artiglieria e genio;

3° Riduzione degli asciugatoi di lino da sei a quattro, delle camicie da notte da tre a due, restando immutata la durata stabilita dalla circolare 516 sopra citata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 342. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1892 – Edizione 1930.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 5 giugno 1930 – Anno VIII.

E' stato pubblicato il quaderno dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria. Pubblicazione n. 1892, Edizione 1930 che, a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di S. M.	copie	5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio	»	2
Comando generale della R. Guardia di finanza	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Ispettorato delle truppe alpine	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Comandi di corpi d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comando della scuola di guerra	»	2
Comando della scuola centrale di fanteria	»	2
Comando della scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando della scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria.	»	2
Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio	»	2
Comando R. Accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando della scuola di tiro di artiglieria	»	2
Comandi delle scuole allievi ufficiali di complemento e delle scuole allievi sottufficiali	»	2
Comandi divisioni	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi di brigata di fanteria di linea e granatieri	»	1
Ispettorato di mobilitazione	»	1
Arsenali R. Esercito Torino, Piacenza e laboratorio di precisione R. Esercito	»	2
Arsenale R. Esercito di Napoli	»	6

Officina di costruzione del genio militare Pavia . .	»	1
Comandi di reggimento di granatieri, fanteria di linea .	»	3
Comandi di reggimento artiglieria da campagna . .	»	2
Direzione di artiglieria di corpo d'armata (escluse quelle di Trieste e Napoli) - Direzioni artiglieria per la Sicilia - Sezione artiglieria per la Sardegna . . .	»	1
Direzioni artiglieria dei corpi d'armata di Trieste e Napoli	»	5
Direzione della rivista d'artiglieria e genio . . .	»	1

Il prezzo di un esemplare della pubblicazione di cui trattasi, che è « fuori commercio » è di L. 1,25; la pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 343. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige alla pubblicazione « Il tiro della batteria ».** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 5 giugno 1930 - Anno VIII.

E' stata pubblicata l'« Errata corrige » alla pubblicazione « Il tiro della batteria », che sarà distribuita, a cura dell'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, con le stesse modalità indicate nella circolare 483 del *giornale militare* 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N 344. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Rifornimento catene per biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). - 5 giugno 1930 - Anno VIII.

Anche nel venturo esercizio finanziario il rifornimento delle catene per biciclette a tutti gli enti dell'Esercito sarà effettuato a cura dell'officina automobilistica R. E. di Bologna.

Gli enti stessi sono pertanto autorizzati a rivolgere direttamente al prefato stabilimento le richieste necessarie.

Le cessioni avverranno a pagamento, secondo le norme amministrative in vigore, al prezzo di L. 5 per catena.

Il Ministro: P. GAZZERA..

N. 345. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.** — (Direzione generale servizi logistici). — 5 giugno 1930 - Anno VIII.

A modificazione della circolare 290 del *giornale militare* del 1928, la commissione per il collaudo della carne congelata e l'alta sorveglianza tecnica sul servizio relativo dovrà essere così costituita:

a) membri permanenti:

un maggiore generale commissario: presidente;

un colonnello veterinario;

un ufficiale superiore del genio direttore tecnico dei frigoriferi militari;

un capitano commissario segretario.

b) membri designati di volta in volta, per ogni piroscafo e porto di sbarco:

un maggiore o capitano commissario;

un maggiore o capitano veterinario;

Sono designati a far parte, quali membri permanenti della suddetta commissione, i seguenti ufficiali:

maggiore generale commissario CHIARIZIA comm. Ettore: presidente;

colonnello veterinario GARAVELLI cav. Giuseppe;

tenente colonnello del genio CANDIDO cav. Francesco;

capitano commissario ARDUIN Giuseppe.

I membri di cui alla lettera *b*) saranno richiesti di volta in volta dal presidente, per l'ufficiale commissario alla direzione di commissariato militare nella di cui giurisdizione trovasi il porto di sbarco; per l'ufficiale veterinario al comando di corpo d'armata (ufficio di veterinaria) competente per territorio.

La presidenza della commissione avrà sede in Milano, presso l'ispettorato di commissariato militare.

S'intendono abrogate le disposizioni precedenti, che non siano in armonia con la presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 346. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1930-VIII.** — (Gabinetto). — 31 maggio 1930 – Anno VIII.

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Determina:

Art. 1.

Nel corrente anno 1930 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1. I capitani di complemento dell'arma di artiglieria (treno escluso) residenti nel Regno, delle classi dal 1886 (compresa) e più giovani, precedenti in azianità il capitano CALVI Ottorino compreso (pag. 22-1 del Ruolo di anzianità pel 1927 - Vol. II Parte V).

2. I tenenti di complemento dell'arma di artiglieria (treno escluso) residenti nel Regno, della classe 1891 (compresa) e più giovani, precedenti in anzianità il tenente SCOCCHERA Giuseppe compreso (pag. 114-1 del Ruolo di anzianità pel 1927 - Vol II Parte V).

3. Gli ufficiali subalterni di complemento dell'arma di fanteria e sue specialità della classe di nascita 1902, residenti nel Regno.

Art. 2.

La durata delle istruzioni sarà di giorni 30 ed il richiamo avrà luogo:

per gli ufficiali di cui ai nn. 1 e 2 del precedente articolo, dal 14 luglio al 12 agosto 1930.

per gli ufficiali di cui al n. 3 del precedente articolo, dal 1° al 30 agosto 1930.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

N. 347. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1930-VIII.** — (Gabinetto). — 31 maggio 1930 - Anno VIII.

In relazione alla determinazione ministeriale del 31 maggio 1930-VIII (circolare 346 del *giornale militare* c. a.) che ordina la chiamata alle armi per istruzione di ufficiali di complemento d'artiglieria e di fanteria delle classi nella stessa determinazione indicate, si dispone quanto segue:

1. I comandi di corpo d'armata, disporranno perchè il richiamo degli ufficiali indicati nella circolare sopracitata avvenga con cartolina precetto, tenendo presenti le norme che saranno comunicate con apposita circolare.

2. I comandi di corpo d'armata daranno disposizioni perchè le autorità competenti siano tempestivamente avvertite di rilasciare i documenti di viaggio necessari agli ufficiali richiamati per presentarsi ai reggimenti di destinazione.

3. Sono dispensati dalla chiamata gli ufficiali per i quali il relativo provvedimento di indisponibilità sia stato già pubblicato nel Bollettino ufficiale fino alla data dal 1° giugno 1930-VIII.

4. Sono dispensati dalla chiamata: gli ufficiali della classe 1902 che abbiano appartenuto a reparti della M.V.S.N. dislocati in Colonia, purchè il servizio prestato presso tali reparti sia stato di durata non inferiore ad un mese ed abbia avuto termine posteriormente al 29 agosto 1927 (art. 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3111. Circolare 118 *giornale militare* 1924).

5. Per gli ufficiali di complemento, soggetti al richiamo, i quali appartengono ai battaglioni di Camicie nere si dispone quanto appresso:

a) se si trovano assegnati ad uno dei battaglioni che dovranno partecipare insieme con i reparti del Regio esercito, alle prossime esercitazioni estive rimarranno a disposizione dei propri comandi di legione della M.V.S.N. ai quali si presenteranno in seguito ad ordini dei comandi stessi;

b) se non appartengono ai battaglioni sopraindicati dovranno prestar servizio secondo le loro assegnazioni come è detto al precedente numero 1.

6. Le autorità dalle quali gli ufficiali dipendono a norma dell'art. 12 della circolare 230 *giornale militare* 1926, potranno esentare dalla presentazione alle armi i soli ufficiali i quali siano affetti da malattia che impedisca loro di prestare il servizio cui sono chiamati.

7. Le domande di esenzione dalla chiamata per malattia dovranno essere presentate alle suddette autorità, le quali disporranno perchè il richiedente sia immediatamente sottoposto a visita medica militare.

Quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando del corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Non si dovranno accettare domande di esenzione per altri motivi all'infuori di quello sopra indicato. Le istanze che pervenissero al Ministero non avranno corso.

Le esenzioni per malattia accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) con elenco distinto per ogni arma, da trasmettersi, unitamente ai verbali di visita medica, il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare quelle accordate, sempre per lo stesso motivo, dopo tale giorno.

8. I distretti militari sono autorizzati a concedere, a carico del proprio fondo scorta, agli ufficiali di complemento richiamati, che ne facciano domanda, anticipi sino all'importo massimo di L. 500 per ufficiale, chiedendone subito rimborso ai corpi ai quali gli ufficiali stessi sono destinati per il richiamo.

I corpi non appena ricevute le richieste dei distretti provvederanno al rimborso della somma di cui trattasi a carico del proprio fondo scorta che verrà ripianato con le corrispondenti ritenute sugli assegni spettanti agli ufficiali anzidetti pel mese di richiamo.

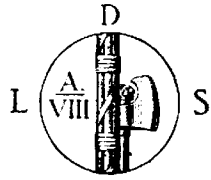
9. Entro le ventiquattro ore dall'avvenuta presentazione degli ufficiali richiamati, i comandi di corpo di armata, qualora rilevino notevoli sperequazioni di forza tra un centro e l'altro della stessa specialità, potranno effettuare, ove lo credano, gli spostamenti che riterranno necessari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44, anno 1929-VII, circolare 503:

A pagina 2129, depennare il nome del tenente MARTINOIA Fioravanti.



PREZZO L. 1 —

(113 6) Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1930 - ANNO VIII — 13 GIUGNO

SOMMARIO

N. 348 - **17 marzo 1930** - Anno VIII — SERVIZIO. VETERINARIO - DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 696 - Scioglimento dell'Associazione della Croce Azzurra . . . . . *Pag.* 1111

» 349 - **12 maggio 1930** - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita, dal 12 maggio al 31 dicembre 1930, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito. . . . . » 1112

» 350 - **15 maggio 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto col quale viene nominato un commissario straordinario per il museo storico dei bersaglieri . . » 1113

» 351 - **22 maggio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a otto posti di chimico aggiunto e del concorso a otto posti di capotecnico chimico aggiunto . . . . . » 1114

» 352 - **31 maggio 1930** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali . . . . . » 1116

LIBRERIA DELLO STATO

N. **353** – **3 giugno 1930** – Anno VIII — CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio della « Fondazione Riberi pro ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina » scaduto il 31 dicembre 1929. *Pag.* 1117

» **354** – **7 giugno 1930** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Commutazione di ordini di pagamento in accreditamento di c/c od in vaglia cambiari della Banca d'Italia . . . . . » 1118

» **355** – **7 giugno 1930** – Anno VIII — AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dai tenenti colonnelli e dai capitani del servizio degli specialisti del genio . . . . . » 1119

» **356** – **1° maggio 1930** – Anno VIII — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente i vantaggi di carriera da concedersi agli ufficiali osservatori dell'aeroplano . . . . . » 1120

» **357** – **12 giugno 1930** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento in tesoreria delle somme riscosse per proventi . . . . . » 1124

» **358** – **12 giugno 1930** – Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 1125

» **359** – **12 giugno 1930** – Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle borracce di alluminio . . . . . » 1125

» **360** – **12 giugno 1930** – Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Grembiale per rancieri . . . . . » 1126

» **361** – **12 giugno 1930** – Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Varianti nelle misure del cappotto di panno grigio-verde per armi a piedi mod. 1929, adottato con la circolare 243 *giornale militare* 1929 – Cappotto o pastrano di panno grigio-verde impermeabilizzato da sottufficiali per i marescialli . . . . . » 1128

N. 362 – 12 giugno 1930 – Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafici del calcolatore per il tiro modello 1925 . . . . . *Pag.* 1133

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1133

Circolare N. 348. — SERVIZIO VETERINARIO – DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 696 – Scioglimento dell'Associazione della Croce Azzurra.** — (Gabinetto). — 17 marzo 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 134, del 9 giugno 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali;

Visto l'atto costitutivo dell'Associazione Croce Azzurra, addì 28 maggio 1915, a rogito dott. Francesco Evaristo Gentili, notaro pubblico residente in Roma;

Visto l'art. 9 di detto atto, che regola le modalità in caso di scioglimento dell'Associazione stessa;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° luglio 1915, n. 507, con il quale la detta Associazione viene eretta in ente morale;

Riconosciuta la necessità di addivenire allo scioglimento della citata Associazione, in quanto la nuova regolamentazione logistica per il Regio esercito prevede già la costituzione di convalescenziari per quadrupedi in zona di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione della Croce Azzurra è sciolta.

Art. 2.

Il Comitato centrale di detta Associazione è autorizzato a passare gratuitamente le proprie attività alla Società romana per la protezione degli animali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 13. — MANCINI.

N. 349. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale è stabilita, dal 12 maggio al 31 dicembre 1930, la ripartizione tra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 12 maggio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, riguardante la istituzione del servizio tecnico automobilistico militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito, è stabilita dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1930, come segue:

Un generale di brigata per l'arma di fanteria;

Tre generali di brigata per l'arma di artiglieria;

Un maggiore generale del servizio tecnico automobilistico militare, ispettore del materiale automobilistico, per l'arma del genio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 350. — FONDAZIONI. — **R. decreto col quale viene nominato un commissario straordinario per il museo storico dei bersaglieri.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 maggio 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1929 - Anno VIII, col quale il generale di corpo d'armata nella riserva CASSINIS cav. Giuseppe fu nominato commissario straordinario del Museo Storico dei Bersaglieri, avente sede in Roma;

Riconosciuta la necessità di provvedere, in seguito alla morte del prefato generale, alla nomina di un nuovo commissario straordinario del detto ente;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale di divisione nella riserva MARTINENGO VILLAGANA cav. Angelo è nominato commissario straordinario del Museo Storico dei Bersaglieri.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del predetto decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1930 - *Anno VIII Guerra, registro n.* 80, *foglio n.* 205.

N. 351. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice del concorso a otto posti di chimico aggiunto e del concorso ad otto posti di capotecnico chimico aggiunto.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 22 maggio 1930 – Anno VIII.

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale, in data 10 febbraio 1930, col quale sono stati indetti concorsi, per esami e per titoli, a otto posti di chimico aggiunto e ad otto posti di capotecnico chimico aggiunto nei ruoli del personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di chimico aggiunto è costituita come appresso:

MALTESE comm. Enrico, generale di brigata, direttore del centro chimico militare, *presidente;*

CUSMANO prof. Guido, stabile nella R. Università di Genova e direttore del laboratorio del centro chimico militare, *membro.*

PANNONCINI cav. Guido, tenente colonnello di artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il consigliere cav. dott. Amerigo MENGHINI.

Art. 2.

La commissione esaminatrice del concorso ad otto posti di capotecnico chimico aggiunto è costituita come appresso:

CUSMANO prof. Guido, stabile nella R. Università di Genova e direttore del laboratorio del centro chimico militare, *presidente;*

TESIO cav. uff. Giovanni, colonnello del servizio tecnico di artiglieria, *membro;*

POMETTI cav. Alberto, tenente colonnello di artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il consigliere cav. dott. Amerigo MENGHINI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 22 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 352. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 maggio 1930 - Anno VIII.

L'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ha stabilito di ammettere alle consuete cure balneo-termali gratuite, per l'anno 1930, *gli invalidi in possesso di pensione di guerra* nei cui riguardi sia riconosciuta, da apposito giudizio medico, la reale *necessità delle cure medesime,* e che, per preminenti ragioni di bisogno, rientrino nel contingente dei posti dall'Opera medesima rispettivamente assegnati alle sue rappresentanze provinciali.

In tali sensi l'Opera ha impartito precise istruzioni alle predette rappresentanze, interessandole, altresì, a procurare, mediante accordi con le direzioni degli alberghi, stabilimenti termali, ecc., speciali facilitazioni agli invalidi che, *risultando bisognosi di cure,* e non avendo potuto ottenere di usufruirne gratuitamente, per ragioni di bilancio dell'Istituto, dichiareranno di volervisi sottoporre a proprie spese.

In relazione a tali determinazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato le varie Amministrazioni dello Stato ad accordare, come in passato, anche questo anno — consentendolo, beninteso, le esigenze dei rispettivi servizi — uno speciale congedo ai loro dipendenti impiegati e salariati invalidi di guerra, che dimostreranno di essere stati ammessi alle cure gratuite, o di doverne usufruire a proprio carico per le ragioni sopra cennate.

Il beneficio va esteso agli invalidi avventizi tuttora in attesa di sistemazione ed agli operai degli stabilimenti dello Stato, con la restrizione, nei confronti di questi ultimi, di cui all'art. 177, lettera *d*) del regolamento sullo stato giuridico del personale salariato dello Stato (corresponsione di metà della paga giornaliera durante il periodo di cura).

Gli invalidi che si recano alle cure a proprie spese debbono dimostrare, a mezzo del prescritto documento medico, di trovarsi in *concreto stato di bisogno di usufruirne.*

Gli enti dipendenti avvertiranno le rappresentanze provinciali dell'Opera Nazionale Invalidi, nella cui giurisdizioni è la sede dell'impiegato, delle singole concessioni e

dei luoghi indicati per lo svolgimento delle cure, in modo che esse possano eseguire opportuni controlli e comunicare i risultati alle varie Amministrazioni, anche a mezzo di apposite dichiarazioni da rilasciare agli interessati, ai quali le Amministrazioni stesse dovranno richiederle, all'atto del ritorno in servizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 353. — CONCORSI E GARE. — **Risultato del concorso al premio della « Fondazione Riberi pro ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina » scaduto il 31 dicembre 1929.** — (Direzione generale di sanità militare). 3 giugno 1930 – Anno VIII.

Per il concorso al premio della « Fondazione Riberi pro-ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina », bandito con la circolare 385 del *giornale militare* 1928 e scaduto il 31 dicembre 1929, è pervenuta in tempo utile alla Direzione generale di sanità militare una sola memoria contraddistinta col motto « *Acqua fons vitae* », sul tema messo a concorso « Il problema idrico negli eserciti in guerra (in territorio, oltre i confini e nelle colonie): acque salse e minerali; acque tossiche; acque inquinate. Studi e proposte ».

La commissione giudicatrice, composta dal tenente generale medico RIVA comm. Umberto, direttore generale della sanità militare, e dai maggiori generali medici BERNUCCI cav. Rodolfo, TOBIA comm. Arturo e MASSAROTTI cav. Giuseppe, ha ritenuto la memoria meritevole del premio fissato in L. 4000. E, poichè essa potrebbe riuscire di utile guida agli ufficiali medici per l'importanza degli argomenti trattati, l'ha ritenuta altresì degna di stampa.

Aperta la busta, contrassegnata dal motto di cui sopra e contenente la scheda con il nome dell'autore, è stato riscontrato che la memoria è stata compilata dai tenenti colonnelli medici CASARINI cav. Arturo e COSTA cav. Fausto, ai quali resta pertanto aggiudicato il premio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 354. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Commutazione di ordini di pagamento in accreditamento di c/c od in vaglia cambiari della Banca d'Italia.** — (Gabinetto) — 7 giugno 1930 - Anno VIII.

All'oggetto suindicato, il Ministero delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - ha diramata la seguente circolare con nota 18 maggio 1930, n. 108200:

« Col decreto ministeriale 26 ottobre 1926, n. 16784, è stato, fra l'altro, stabilito che, ove un creditore dello Stato chieda che l'ordine di pagamento da emettersi a suo favore sia commutato in accreditamento a favore di un istituto di credito, la richiesta debba essere autenticata, e che all'uopo è valido anche un visto di autenticità apposto gratuitamente dai funzionari preposti ai servizi che abbiano diretta conoscenza del creditore.

Col decreto ministeriale 17 febbraio 1930, n. 100445, è stato prescritto che debba essere autenticata anche la richiesta di commutazione degli ordini di pagamento in vaglia cambiari della Banca d'Italia; e nello stabilire che il visto di autenticità possa essere apposto anche dai funzionari preposti ai servizi o dal capo delle sezioni di tesoreria (le richieste in parola possono essere presentate anche quando l'ordine si trovi già presso le sezioni di tesoreria) si precisa che questi debbono dichiarare di avere conoscenza personale e diretta del creditore ed essere la firma stata apposta alla loro presenza.

Si reputa opportuno di avvertire che questa particolare forma di dichiarazione, sebbene non specificatamente indicata deve intendersi implicitamente prescritta anche dalla norma inserita nel decreto ministeriale 26 ottobre 1926, poichè ogni autenticazione presuppone che la firma sia scritta alla presenza di chi rilascia la dichiarazione autenticatrice; e pertanto dovrà essere usata anche nel caso di commutazione di un ordine di pagamento, in accreditamento a favore di un istituto di credito . . . . . *Il Ministro*: Mosconi.

Gli enti militari, che possano esservi interessati, vorranno attenersi alle istruzioni contenute nella circolare sopra trascritta.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 355. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dai tenenti colonnelli e dai capitani del servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 7 giugno 1930 – Anno – VIII.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;

Viste le norme esecutive 8 agosto 1929 per l'applicazione del suddetto Regio decreto-legge;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927 per la prima applicazione del suddetto Regio decreto-legge;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1930 che nomina le Commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 18 febbraio 1930 suddetto, è incaricata di procedere all'esame dei titoli prodotti anche dai tenenti colonnelli assegnati al servizio specialisti del genio, ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta e dai capitani assegnati al servizio stesso da esaminarsi per l'avanzamento ad anzianità, per l'anno 1930.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 356. — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente i vantaggi di carriera da concedersi agli ufficiali osservatori dall'aeroplano.** — (Gabinetto) — 1° maggio 1930 - Anno VIII.

Art. 1.

Il conseguimento da parte degli ufficiali inferiori del brevetto di osservatore dall'aeroplano è regolato dalle norme che il Ministero per la guerra stabilisce, di concerto con il Ministero della R. Aeronautica e dal bando di concorso che annualmente indice il Ministro della guerra.

Art. 2.

Il conseguimento del brevetto da parte degli ufficiali inferiori è subordinato ai risultati ottenuti colla frequenza ad un corso regolare e con un successivo periodo di volo presso le squadriglie per il R. Esercito.

Art. 3.

Il conseguimento del brevetto colle modalità stabilite dai precedenti articoli dà diritto al vantaggio di carriera con spostamento di posti di ruolo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 2224 del 23 dicembre 1929-VIII.

Art. 4.

I vantaggi di cui all'art. 2 del R. decreto-legge n. 2224 del 23 dicembre 1929-VIII sono concessi ai tenenti e ai capitani che hanno già ottenuto il brevetto in base al disposto dei precedenti articoli, dopo aver compiuto con esito favorevole in tre anni diversi, e per un periodo di tempo per ogni anno non inferiore almeno ad un mese continuativo, tre successivi periodi di volo come osservatori presso le squadriglie per il R. Esercito dislocate in Patria, presso le quali saranno comandati dal Ministero della guerra, con disposizioni particolari da emanarsi annualmente.

In ciascuno dei periodi di volo anzidetti gli ufficiali dovranno aver compiuto non meno di 30 ore di volo ivi comprese quelle impiegate durante le esercitazioni annuali di campagna per esplicare il servizio di osservazione in non meno di quindici esercitazioni di aerocooperazione.

Gli ufficiali osservatori, assegnati alle squadriglie in colonia, potranno conseguire lo stesso vantaggio purchè abbiano compiuta con risultati favorevoli la ferma coloniale come osservatori, ed abbiano seguito con esito favorevole, almeno uno dei periodi di volo anzidetti, in Patria.

Art. 5.

Per essere ammessi ai periodi di volo di cui al precedente articolo è necessario che l'ufficiale già fornito di brevetto:

a) abbia riportato favorevoli giudizi circa le qualità professionali come ufficiale in servizio nell'arma alla quale appartiene, e abbia ottimi precedenti disciplinari;

b) abbia compiuto come osservatore il numero di ore di voli e di esercitazioni prescritte dall'art. 4, riportando rapporti favorevoli.

Sarà tenuto particolare conto anche dei servizi lodevolmente prestati dall'ufficiale come osservatore durante gli eventuali richiami di breve durata fatti direttamente dai comandi di corpo d'armata;

c) risulti idoneo nella visita psicofisiologica, alla quale sarà sottoposto secondo gli ordini che il Ministero della guerra emanerà di concerto con quello della R. Aeronautica.

Ogni anno quando dovranno essere comandati gli ufficiali per i periodi di volo di cui al precedente articolo 4, una commissione speciale, nominata dal Ministro della guerra, esaminerà in relazione ai precedenti commi *a*) e *b*) i documenti personali degli ufficiali e proporrà i nomi dei prescelti da sottoporre alla visita di cui alla lettera *c*) prima di essere inviati alle squadriglie.

Art. 6.

I vantaggi di carriera con spostamento di posti nel ruolo fissati dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge n. 2224 del 23 dicembre 1929-VIII sono conferiti sotto la data sotto la

quale l'ufficiale ha maturato il titolo e calcolati sul numero di ufficiali esistenti in ruolo alla stessa data sempre però nei limiti degli organici fissati dalla legge 11 marzo 1926 numero 396, e, nell'effettuare lo spostamento non sarà tenuto conto degli ufficiali di cui ai capoversi *c*), *d*) del § 8 delle norme esecutive 2 aprile 1926 per la prima applicazione della legge 11 marzo stesso anno n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.

Art. 7.

Se, in applicazione dello spostamento di posti nel ruolo di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge sopraindicato, l'ufficiale passa da un grado all'altro, perchè gli possano essere applicati i vantaggi, deve in precedenza aver sostenuto con esito favorevole gli esperimenti prescritti dall'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Art. 8.

Quando per l'applicazione dei vantaggi di carriera suaccennati è necessario risalire al ruolo del grado superiore ed occorre far luogo alla promozione dell'ufficiale ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto-legge n. 2224 già ricordato, tale promozione viene effettuata non appena si verifichi una vacanza, che, giusta le norme in vigore, debba essere riservata all'avanzamento ad anzianità.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

I tenenti ed i capitani, già brevettati osservatori dall'aeroplano, che intendano assoggettarsi alla nuova prova ed al nuovo periodo di volo richiesto dall'art. 5 lett. *a*) del Regio decreto-legge n. 2224 sopraricordato, per poter usufruire del vantaggio di cui all'art. 2 del R. decreto medesimo, devono farne domanda al Ministero della guerra non oltre il 30 giugno 1930-VIII.

Le domande degli interessati dovranno pervenire al Ministero debitamente annotate dalle autorità gerarchiche, che esprimeranno esplicito parere motivandolo se sfavorevole.

La speciale Commissione di cui all'art. 5 prenderà in esame le domande e proporrà a S. E. il Ministro i nomi degli ufficiali prescelti.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova e al periodo di volo di cui al precedente art. 9 gli ufficiali già muniti di brevetto dovranno essere in possesso dei requisiti fissati dall'art. 5.

Art. 11.

Per essere ammessi a conseguire i vantaggi di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 è necessario che l'ufficiale ottenga rapporti favorevoli alla fine del periodo di volo da compiere presso le squadriglie del R. Esercito, secondo modalità da fissarsi dal Ministro della guerra.

Art. 12.

Per gli ufficiali che, essendo già muniti di brevetto prestarono servizio di volo con esito favorevole per tutta la durata delle esercitazioni estive svolte in Patria nel 1929, sarà ritenuto valido come prova e periodo di volo ai fini del conseguimento del vantaggio di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 del decreto-legge sopraricordato il servizio di volo anzidetto, purchè gli ufficiali stessi siano tuttoria in possesso dei requisiti professionali, disciplinari e fisici di cui all'art. 5 delle presenti norme.

Art. 13.

L'applicazione dei vantaggi di carriera di cui ai precedenti articoli 11 e 12 sarà fatta come è fissato agli articoli 6, 7 e 8 delle presenti norme. Però per gli ufficiali di cui al precedente art. 12 è considerata come data sotto la quale è stato maturato il diritto quella delle presenti norme.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 357. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Versamento in tesoreria delle somme riscosse per proventi.** — (Ragioneria centrale). — 12 giugno 1930 - Anno VIII.

A senso dell'art. 76 del regolamento di amministrazione, i corpi versano in tesoreria le somme riscosse come proventi, normalmente alla fine di ogni mese. Questa facilitazione stabilita, come è detto, per i casi normali, non vale, quando si abbiano entrate straordinarie o anche quando le giornaliere riscossioni, per qualsiasi ragione, ammontino a somme importanti, di guisa che nelle casse dei corpi possano determinarsi rilevanti giacenze di fondi.

Si prescrive pertanto che, quando le somme riscosse per proventi vengano a raggiungere complessivamente l'importo di lire 20.000, ne sia effettuato subito il versamento in tesoreria, senza attendere la fine del mese.

Invece, quando l'importo complessivo delle somme riscosse non raggiunga il limite suindicato, gli enti militari avranno cura di versare in tesoreria alla fine del mese, e non di volta in volta, anche le somme riscosse per cessioni e prestazioni di cui alla circolare n. 719 del 1929, continuando a richiedere quietanze distinte secondo il servizio cui si riferiscono le cessioni e trasmettendo un solo mod. 1021-*bis* per ogni quietanza quando ciò non contrasti con le disposizioni della circolare ora detta.

Nella dimostrazione riassuntiva dei proventi, allegato 27 alla circolare 375 del *giornale militare* 1924, dovranno in avvenire essere indicate non solo le somme rimaste da versare alla fine del trimestre, bensì anche quelle che dovevano essere versate alla fine di ciascuno dei due mesi precedenti, con opportuna annotazione nell'ultima colonna di detta dimostrazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 358. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Direzione generale servizi logistici) — 12 giugno 1930 - Anno VIII.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che con decreto ministeriale n. 1063 del 23 maggio c. a., è stato riammesso a fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni il signor Giuseppe BOMBA fu Marco e fu Agostina Castelli domiciliato in Torino, Corso Palermo n. 129.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 359. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle borracce di alluminio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 giugno 1930 - Anno VIII.

I compensi da corrispondersi per le riparazioni alle borracce di alluminio stabiliti dalla circolare n. 807 del *giornale militare* 1927 sono sostituiti dai seguenti altri:

	Lire
1. — Cambiare la copiglia in ferro del tappo e relativo rondellino in alluminio	0,08
2. — Cambiare la parte in sughero del tappo .	0,15
3. — Cambiare il cappelletto in alluminio del tappo	0,10
4. — Cambiare la catenella del tappo con ganci relativi	0,28
5. — Cambiare il tappo a vite, solo corpo, senza zipolo ne catenella	0,90
6. — Cambiare la guarnitura di sughero (agglomerato di sughero o sughero naturale) per tappo a vite	0,10

	Lire
7. — Cambiare la catenella con gancio, per tappo a vite	0,28
8. — Cambiare lo zipolo (solo corpo)	0,15
9. — Cambiare la catenella per lo zipolo con anello e gancio	0,20
10. — Cambiare un passante di cuoio grigio-verde	0,25
11. — Cambiare la cinghia di nastro tubolare grigio-verde lunga mm. 18-20 (borraccia armi a piedi)	0,35
12. — Cambiare il solo puntale di cuoio grigio-verde per la cinghia suddetta (borraccia armi a piedi)	0,40
13. — Cambiare la cinghia di nastro tubolare grigio-verde (borraccia armi a cavallo)	1,30
14. — Cambiare la sola fibbia della cinghia suddetta (borraccia armi a cavallo)	0,15
15. — Cambiare il panno con altro nuovo da borracce	1,90
16. — Cambiare il panno con altro usato . . .	1,47

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 360. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Grembiale per rancieri.** — (Direzione generale servizi logistici - Divisione vestiario). — 12 giugno 1930 - Anno VIII.

E' adottato per il servizio di cucina un nuovo grembiale per rancieri, che sostituisce quello segnato al n. 1535 categorico del nomenclatore.

Il grembiale per rancieri è costruito con tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,53.

Si compone di tre pezzi: quello centrale, che ha forma rettangolare, ha gli orli superiori piegati in modo da formare due triangoli isosceli coi cateti lunghi mm. 270 a 280 in modo che il tratto superiore del grembiale ha forma di

pettina. Lateralmente ai due lati del rettangolo sono applicate, mediante cuciture, due strisce della stessa tela che superiormente, nei punti in cui la tela è piegata, hanno una larghezza di mm. 45 circa, ed inferiormente una larghezza di mm. 221 circa. Il lato superiore della pettina ed i lati di fianco ed inferiori sono ripiegati ad orlo.

Il grembiale è provvisto di tre nastri di filo di lino o canapa greggio alto mm. 15. Di essi uno è cucito alla parte superiore della pettina in modo da permettere il passaggio della testa, gli altri due sono cuciti lateralmente nei punti in cui la tela è piegata.

Le dimensioni principali del grembiale sono le seguenti:

lunghezza, compresa la pettina da mm. 999 a 1010;

larghezza del fondo da mm. 930 a 950;

larghezza all'attacatura dei due nastri laterali da millimetri 590 a 610.

L'opificio militare di Torino provvederà all'invio ai corpi del campione e modello (patrons).

Segue il conto di costruzione:

Conto di costruzione del grembiale per rancieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di canapa per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,53	m.	1,58	5,30	8,37
Nastro di lino greggio alto mm. 15	»	2,05	0,25	0,51
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (compreso il refe) . .	L.	—	—	0,60
			Prezzo di costo. . . L.	9,48
			Prezzo di conteggio. . . L.	9,60

Il grembiale per rancieri mod. 1930 sarà inventariato al categorico 1553 della categoria prima sezione *G*, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, e al suindicato prezzo unitario di L. 9,60.

Il vecchio grembiale da rancieri, di cui al categorico 1535, passa alla sezione H. della stessa categoria, al categorico 2819 e rimane inventariato al vecchio prezzo di L. 8,20, in uso fino a consumazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 361. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Varianti nelle misure del cappotto di panno grigio-verde per armi a piedi mod. 1929, adottato con la circolare 243 *giornale militare* 1929 - Cappotto o pastrano di panno grigio-verde impermeabilizzato da sottufficiali per i marescialli.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 giugno 1930 - Anno VIII.

Questo Ministero ha ritenuto opportuno portare alcune varianti nelle misure del cappotto di panno grigio-verde per armi a piedi mod. 1929, adottato con la circ. 243 del *giornale militare* 1929, per meglio adattarlo alla persona dei militari dei reggimenti granatieri.

Vennero all'uopo aumentate due taglie, più grandi, alle cinque attualmente esistenti, portando così il numero delle taglie grandi da 5 a 7. Le attuali taglie 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª che non subiscono alcuna variante nelle misure, vennero denominate: taglie 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª.

Le taglie 1ª, 2ª, 3ª, vennero costruite per i granatieri e le taglie 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª per tutte le altre armi a piedi, esclusi i bersaglieri ciclisti, alpini e artiglieria da montagna.

Nulla è variato nella foggia e particolari di variazioni del cappotto, e di conseguenza nella descrizione dell'oggetto inserta nella circolare 243 del *giornale militare* 1929.

L'opificio militare di Torino provvederà all'invio, ai reggimenti granatieri, dei modelli patrons della 1ª e 2ª taglia di nuova adozione. Gli altri corpi modificheranno sui propri modelli patrons la numerazione delle taglie come è detto sopra.

Seguono il conto di costruzione, gli specchi delle misure, e la dimostrazione della stoffa occorrente.

Conto di costruzione dei sottonotati cappotti di panno g. v. mod. 1929.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri		Armi a piedi, esclusi i bersaglieri ciclisti alpini e artiglieria da montagna	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30	m.	65 —	2,860	185,90	2,490	161,85
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	»	4,30	4,920	21,15	4,190	18,01
Tela dura candida da rinforzi alta m. 1,20.	»	11 —	0,017	0,18	0,017	0,18
Bottoni grandi di frutto color grigio con gambo	n.	15%	5 —	0,75	5 —	0,75
Bottoni piccoli di frutto color grigio con gambo	»	13%	13 —	1,69	13 —	1,69
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	L.	—	—	12,30	—	12,30
Prezzo di costo . . . L.				221,97		194,78
Prezzo di conteggio . . . L.				222 —		194,80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2.40 di nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori; due fibbie di metallo nichelato con ardiglione mobile; 4 triangoli grandi e 4 piccoli di pelle di vacchetta tinta in grigio; due bottoni a pressione di metallo verniciato nero; un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conto di costruzione dei sottonotati cappotti di panno g. v. (mod. 1929) per sottufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri		Armi a piedi esclusi i bersaglieri ciclisti alpini e artiglieria da montagna	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v per vestiario da sottufficiali alto m. 1,40	m.	84 —	2,890	242,760	2,520	211,680
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	»	4,30	5,020	21,586	4,250	18,270
Tela dura candida da rinforzi alta m. 1,20.	»	11 —	0,017	0,187	0,017	0,187
Bottoni grandi di frutto color grigio con gambo	n.	15%	5 —	0,750	5 —	0,750
Bottoni piccoli di frutto color grigio con gambo	»	13%	13 —	1,690	13 —	1 690
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	L.	—	—	15 —	—	15 —
Prezzo di costo . . . L.				281,973		247,577
Prezzo di conteggio . . . L.				282 —		247,60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2.40 di nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori; 2 fibbie di metallo nichelato con ardiglione mobile; 4 triangoli grandi e 4 piccoli di pelle di vacchetta tinta in grigio; 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero; un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Specchio delle misure dei cappotti di panno grigio verde da armi a piedi – Mod. 1929.

TAGLIE	Lunghezze				Metà larghezza										Altezze					Note
					Parte posteriore				Parte anteriore sinistra				Delle maniche		Delle manopole		Del bavero		Delle alette delle tasche	
	Parte posteriore dal riporto del bavero al fondo	Parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	Delle maniche, parte esterna	Del bavero alla piegatura	Alle spalle	Al torace	Alla taglia	Al fondo	Al petto dal 2° occhiello alla cucitura della manica	Al petto dal 2° occhiello alla cucitura del fianco	Alla taglia	Al fondo	Superiormente ed al gomito	Al polso	Alla punta	Di sotto	Per tutta la sua lunghezza	Del risvolto a'la parte posteriore		
1ª	1.230	1.300	670	470	235	250	260	330	280	430	460	610	245	180	130	85	110	30	70	
2ª	1.190	1.260	655	460	230	245	255	325	275	420	450	610	240	180	130	85	110	30	70	
3ª	1.150	1.220	640	460	225	240	250	320	270	410	440	590	235	175	130	85	110	30	70	
4ª	1.110	1.180	620	450	220	235	245	315	265	400	430	580	230	170	125	80	105	30	70	
5ª	1.070	1.140	600	450	215	230	240	310	260	390	420	570	225	170	125	80	105	30	70	
6ª	1.040	1.110	585	440	210	225	235	305	255	380	410	560	220	170	125	80	105	30	70	
7ª	1.000	1.070	570	430	205	220	230	300	250	370	400	550	215	165	120	75	100	30	70	

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei sottonotati cappotti di panno grigio-verde modello 1929.

Taglie	Granatieri					Armi a piedi, esclusi i bersaglieri ciclisti, alpini ed artiglieria da montagna				
	Da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62		Da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62	
		Quantità		Quantità			Quantità		Quantità	
		Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia		Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia
1ª	20	2,98	59,60	5,20	104,00	—	—	—	—	—
2ª	60	2,86	171,60	4,92	295,20	—	—	—	—	—
3ª	20	2,74	54,80	4,66	93,20	5	2,74	13,70	4,66	23,20
4ª	—	—	—	—	—	10	2,62	26,20	4,46	44,60
5ª	—	—	—	—	—	40	2,52	100,80	4,24	169,60
6ª	—	—	—	—	—	40	2,42	96,80	4,06	162,40
7ª	—	—	—	—	—	5	2,32	11,60	3,82	19,10
Totali	100		286 —		492,40	100		249,10		418,90
	Media m.		2,86		4,92			2,49		4,19

L'uso del cappotto per armi a piedi (mod. 1929), di foggia identica a quello della truppa, e con il taglio laterale per il passaggio del pendaglio della sciabola praticato in quello dei sergenti e dei sergenti maggiori, viene esteso ai marescialli delle stesse armi, da costruirsi però con panno grigio-verde impermeabilizzato da sottufficiali. I marescialli delle armi a cavallo adoperano il pastrano, identico per foggia a quello della rispettiva truppa, da costruirsi anche esso con panno grigio-verde impermeabilizzato da sottufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 362. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 12 giugno 1930 - Anno VIII.

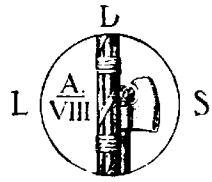
Sono stati pubblicati i grafici del calcolatore per il tiro mod. 1925 relativi all'obice da 100/17; granata da 100/17; V = 382 e V = 409 m/s; 1° arco; h = 1000 m.; che a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero saranno distribuiti seguendo norme analoghe a quelle già date con circolare 668 *giornale militare* 1929 per il grafico corrispondente a V = 279.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 24, anno 1930-VIII - Circolare 259:

A pagina 889, prima dell'ultimo capoverso, aggiungere: « Gli stivaletti per armi a piedi, con la chiodatura speciale per truppe operanti in montagna, saranno inventariati al categorico 152 della Sezione A — categoria prima — del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo di L. 70,80 al paio ».



PREZZO L. 1 —

(12521) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1930 - ANNO VIII — 13 GIUGNO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 363 - **17 aprile 1930** - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - AVANZAMENTO. — Legge n. 458 - Istituzione del servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento *Pag.* 1136

» **364 - 9 giugno 1930** - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico . . . . . » 1143

» **365 - 9 maggio 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto ministeriale che determina la costituzione e le attribuzioni dell'ispettorato del materiale automobilistico . . . . . » 1156

» **366 - 23 maggio 1930** - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 1158

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 363. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — AVANZAMENTO. — **Legge n. 458 - Istituzione del servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento.** — (Gabinetto). — 17 aprile 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 109, del 9 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito il Servizio tecnico automobilistico. Esso comprende un Ispettorato del materiale automobilistico, e stabilimenti, direzioni, uffici, laboratori e centri d'istruzione, il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 2.

L'Ispettorato del materiale automobilistico fa parte dell'Amministrazione centrale della guerra. Con decreto del Ministro per la guerra saranno stabilite la costituzione dell'Ispettorato del materiale automobilistico e le attribuzioni dei vari servizi ed uffici di esso.

L'Ispettorato del materiale automobilistico per le questioni amministrative fa capo alla Direzione generale artiglieria del Ministero della guerra, di cui al seguente articolo 8, 1° comma.

Art. 3.

Sono assegnati al Servizio tecnico automobilistico ufficiali generali, superiori e capitani delle varie armi e corpi del Regio esercito:

a) Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero ed il grado che occorre rivestano per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella:

Maggiore generale o tenente generale (ispettore del materiale automobilistico)	N.	1
Colonnelli (direttori e capi divisione)	»	2
Colonnelli o tenenti colonnelli (direttori e capi divisione)	»	1
Tenenti colonnelli o maggiori o capitani (vice direttori, capi sezione e addetti)	»	33
Totale . . .	N.	37

b) All'Ispettore del materiale automobilistico si applica il disposto dell'art. 3, 1° comma, del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, per quanto riguarda il suo avanzamento al grado di tenente generale.

Il grado di tenente generale o di maggiore generale del Servizio tecnico automobilistico corrisponde, agli effetti dello stato e dell'avanzamento, rispettivamente ai gradi di generale di divisione e di generale di brigata.

c) Il personale suddetto è compreso nella tabella di assegnazione al Servizio automobilistico militare, quale viene stabilita col successivo art. 9 a modificazione dell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito. Il rimanente personale civile o militare, comunque occorrente per l'Ispettorato del materiale automobilistico, verrà provveduto sul totale degli organici fissati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti (con le modificazioni di cui alla presente legge) addivenendosi alla fusione dell'attuale Divisione automobilismo con l'Ispettorato medesimo.

d) Il numero degli ufficiali del Servizio tecnico automobilistico può essere variato, in relazione alle esigenze del servizio, con disposizione da inserire nella legge di bilancio.

Possono anche essere comandati al Servizio tecnico automobilistico ufficiali delle varie armi e corpi per il temporaneo disimpegno di servizi ausiliari al Servizio tecnico.

Art. 4.

La destinazione di ufficiali al Servizio tecnico automobilistico verrà effettuata a domanda, in base a concorso, tra i capitani in servizio permanente effettivo delle varie armi, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano superato i corsi regolari della Scuola di applicazione di artiglieria e genio (o quelli dell'Accademia militare di artiglieria e genio del precedente ordinamento); oppure siano in possesso della laurea in ingegneria od in chimica od in matematica, oppure abbiano superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle scuole di ingegneria per il corso degli studi universitari d'ingegneria;

b) abbiano almeno dodici anni di effettivo servizio, di cui non meno di due anni compiuti presso un centro automobilistico, oppure presso unità d'artiglieria od altre armi o specialità, ma quali comandanti di reparto dotato di automezzi.

I prescelti verranno nominati « aggregati al Servizio tecnico automobilistico »: in tale veste dovranno compiere con esito favorevole:

1° un tirocinio della durata di 6 mesi presso l'officina automobilistica Regio esercito;

2° un esperimento pratico di un anno nel Servizio tecnico automobilistico.

Gli ufficiali dichiarati idonei verranno, su decisione inappellabile del Ministro, previa proposta di apposita Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, assegnati al Servizio tecnico automobilistico di mano in mano che si verifichino delle vacanze nel Servizio stesso.

Tale assegnazione è definitiva.

Art. 5.

Gli ufficiali del Servizio tecnico automobilistico continuano a rimanere nel ruolo organico dell'arma di provenienza: ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo rispettivo, salvo le eccezioni di cui all'art. 7.

L'avanzamento degli ufficiali assegnati al Servizio tecnico automobilistico ha luogo ad anzianità ed a scelta con le stesse modalità e norme previste dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito per le armi combattenti, tenendo conto della loro capacità ed attitudine tecnica. Sarà però sostituito agli esperimenti od esami, quando questi siano prescritti, un esame dei titoli inerenti al detto Servizio tecnico, da parte di apposita Commissione.

Uguale esame sarà richiesto per l'avanzamento al grado di maggiore generale.

Art. 6.

All'art. 74 della legge 11 marzo 1926, n. 398, è aggiunto il seguente comma: « Per l'avanzamento dei colonnelli assegnati al Servizio tecnico automobilistico non è richiesto alcun periodo di tempo di comando di reggimento ».

Art. 7.

E' in facoltà del Ministero della guerra di destinare temporaneamente ai centri automobilistici o ad altri enti automobilistici previsti dalla legge di ordinamento, ufficiali del Servizio tecnico automobilistico, fino al grado di colonnello qualora, per effetto dell'avanzamento, risultassero esuberanti ai posti del Servizio stesso, salvo il richiamo nel Servizio tecnico non appena si verifichino disponibilità di cariche.

Quando, verificandosi il turno di promozione al grado superiore di un colonnello, non vi sia nel Servizio tecnico disponibilità di carica corrispondente, la promozione rimarrà sospesa fino a quando si verifichi tale disponibilità. All'ufficiale però, durante la sospensione della promozione, saranno applicati i limiti di età del grado, al quale avrebbe dovuto essere promosso, e all'atto della promozione gli sarà conferita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

Qualora, invece, si verifichi nel Servizio tecnico automobilistico disponibilità di una carica prima che all'ufficiale cui potrebbe esser devoluta spetti la promozione nel ruolo di appartenenza, è in facoltà del Ministro per la guerra conferire per incarico la carica stessa.

Art. 8.

L'art. 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, è modificato nel senso che alla denominazione di « Direzione generale artiglieria e automobilismo » è sostituita quella di « Direzione generale artiglieria » e che alle branche di ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra è aggiunto un « Ispettorato del materiale automobilistico ».

Al numero degli ufficiali previsti dall'art. 2 del testo unico predetto sono portati i seguenti aumenti: un maggior generale o tenente generale; un colonnello; 5 tenenti colonnelli o maggiori (di cui tre con carica di capo sezione); 5 capitani: totale 12 ufficiali. Tali ufficiali sono tratti dalla tabella di assegnazione pel Servizio automobilistico militare, quale viene stabilito col successivo art. 9, a modificazione dell'art. 35 della legge di ordinamento del Regio esercito n. 396 dell'11 marzo 1926.

Art. 9.

Gli articoli 34 e 35 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 34. — Il servizio automobilistico militare comprende:

a) un Servizio tecnico automobilistico;
b) 13 centri automobilistici.

« I centri automobilistici sono formati di un comando, un deposito, un gruppo, o una compagnia automobilistica ».

« Art. 35. — La tabella di assegnazione degli ufficiali per il Servizio automobilistico militare è la seguente:

Maggior generale o tenente generale (ispettore del materiale automobilistico)	N.	1
Colonnelli o tenenti colonnelli	»	16
Tenenti colonnelli o maggiori		47
Capitani	»	95
Subalterni	»	60
Totale . . .	N.	219

« Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva. Restano in conseguenza modificati gli articoli 2 e 44 della citata legge 11 marzo 1926, n. 396 ».

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, apposita Commissione, nominata con decreto Ministeriale, esaminerà — dietro domanda degli aspiranti — i titoli ed i precedenti di servizio di ciascun ufficiale attualmente assegnato ai servizi automobilistici — compresi gli osservatori di categoria *A* — e proporrà quelli di essi che riterrà idonei ad ottenere l'assegnazione al Servizio tecnico automobilistico, prescindendo anche, in questa prima applicazione, dalle condizioni richieste dall'art. 4 della presente legge. Non potranno far parte del Servizio tecnico automobilistico ufficiali già appartenenti al Servizio tecnico di artiglieria o agli specialisti del genio.

L'ispettore del materiale automobilistico sarà nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per la guerra, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

Ove, nella prima applicazione della presente legge, rimanessero scoperti dei posti, il Ministero della guerra, come provvedimento di carattere eccezionale, coprirà i posti stessi dietro domanda degli interessati, con capitani, maggiori e tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo scelti tra le varie armi e corpi a suo inappellabile giudizio, su proposta della Commissione di cui all'articolo precedente.

Detti ufficiali saranno nominati aggregati, e verranno definitivamente assegnati al Servizio tecnico automobilistico, quando avranno compiuto con esito favorevole l'esperimento pratico di un anno di cui al n. 2 dell'art. 4.

Disposizioni finali.

Art. 12.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare norme speciali ed esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 364. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul Servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto). — 9 giugno 1930 - Anno VIII.

Art. 1.

Del servizio tecnico automobilistico.

Il servizio tecnico automobilistico provvede a soddisfare alle esigenze relative allo studio, alla definizione, alla provvista del materiale automobilistico, nonchè alle riparazioni che non sono effettuabili presso i reparti che lo hanno in consegna.

Art. 2.

Sono organi del servizio tecnico automobilistico:

a) l'ispettorato del materiale automobilistico;

b) l'officina automobilistica R. E. e relativi distaccamenti;

c) 12 ufficiali tecnici automobilistici di corpo d'armata e di comando militare delle isole.

Art. 3.

Ispettorato del materiale automobilistico.

L'ispettorato del materiale automobilistico fa parte del Ministero della guerra. Per le questioni amministrative fa capo alla direzione generale artiglieria del Ministero stesso.

L'ispettorato del materiale automobilistico è retto dal generale del servizio tecnico automobilistico previsto dall'articolo 3 della legge n. 458 del 17 aprile 1930-VIII.

L'*ispettore* del materiale automobilistico:

a) dirige il servizio tecnico automobilistico;

b) è il consulente tecnico su tutte le questioni riguardanti il materiale automobilistico.

Sono più particolarmente di sua competenza:

c) gli studi, le ricerche, le esperienze o il concorso nelle esperienze riferentisi alla parte tecnica automobilistica di tutti i tipi di autoveicoli impiegati dalle varie armi e specialità dell'esercito, da effettuarsi sulla base delle direttive del Ministero della guerra o, per esso, del capo di S. M. dell'esercito, che stabiliranno di volta in volta le caratteristiche dei materiali in relazione alle esigenze del loro impiego;

d) gli studi, le ricerche e le esperienze di cui sopra per le modifiche da apportarsi ai materiali già esistenti, sempre sulla base delle direttive del Ministro della guerra o, per esso, del capo di S. M. dell'Esercito;

e) la compilazione delle direttive tecniche per la conservazione e la manutenzione di tutto il materiale automobilistico in distribuzione o di riserva presso i centri automobilistici, e il concorso nella compilazione delle direttive per lo stesso materiale presso le altre armi e specialità;

f) la compilazione delle direttive tecniche per le riparazioni in genere;

g) le relazioni con l'industria privata per quanto riguarda le commesse ad essa affidate;

h) la compilazione delle istruzioni riguardanti il servizio automobilistico;

i) il concorso nella compilazione delle direttive tecniche circa lo svolgimento delle varie istruzioni automobilistiche anche presso le altre armi e corpi del R. Esercito;

l) l'ispezione tecnica sulla conservazione, sulla manutenzione e sulle riparazioni del materiale automobilistico, in consegna ai centri automobilistici. Per il materiale in consegna alle altre armi e corpi le ispezioni saranno eseguite solo in seguito a ordine del Ministro della guerra;

m) la compilazione delle direttive tecniche per la visita, rivista e requisizione degli autoveicoli, sulla base delle direttive del Ministro della guerra, o, per esso, dal capo di stato maggiore;

n) lo studio e le predisposizioni di ordine tecnico per la mobilitazione militare e industriale del materiale automobilistico sulla base delle direttive del Comando del corpo di S. M.

Art. 4.

Officina automobilistica R. Esercito.

L'officina automobilistica del R. Esercito dipende dall'ispettorato del materiale automobilistico in linea tecnica ed amministrativa.

Il direttore dell'officina:

ha sul personale le attribuzioni e funzioni di comandante di corpo;

dipende dall'ispettorato del materiale automobilistico per quanto riguarda la sistemazione interna, l'indirizzo tecnico della lavorazione, l'avanzamento e la destinazione del personale militare dipendente, gli orari, le mercedi, e per tutto quanto ha attinenza ai personali civili;

dipende dalle autorità territoriali, per quanto riflette la disciplina del personale militare.

Le sue attribuzioni e le sue responsabilità sono quelle attualmente specificate nel regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria e automobilistico.

Art. 5.

Ufficiali tecnici automobilistici di corpo d'armata e di comando militare delle isole.

Gli ufficiali tecnici automobilistici di corpo d'armata e di comando militare delle isole:

a) fanno parte integrante dei comandi cui sono assegnati, e per il tramite di essi ricevono dall'ispettorato del materiale automobilistico tutte le direttive tecniche sul servizio da disimpegnare. Dipendono direttamente dal capo di stato maggiore del corpo d'armata;

b) sono i consulenti tecnici del comando di corpo d'armata o delle isole, cui sono addetti, per quanto ha attinenza al materiale automobilistico in dotazione agli enti che risiedono nel territorio del corpo d'armata.

A tale scopo i comandi di corpo d'armata o delle isole li pongono — se richiesti — a disposizione degli ufficiali generali, quando questi ultimi devono ispezionare corpi od enti che impiegano automezzi.

c) attendono alle incombenze relative alla « precettazione e requisizione degli autoveicoli »;

d) sono consulenti pel servizio delle riparazioni al materiale automobilistico dei corpi;

e) fanno parte delle commissioni di controllo del materiale da inviare per le prandi riparazioni all'officina automobilistica R. E. o presso l'industria privata;

f) sono consulenti delle commissioni incaricate di esaminare il materiale da dichiararsi fuori uso;

g) controllano i prelevamenti di carburanti e di materiali auto in genere, eseguiti da tutti gli enti dislocati nel territorio del corpo d'armata cui sono addetti;

h) formulano proposte tendenti a migliorare i servizi, ad assicurare la manutenzione del materiale auto e il rendimento del personale militare operaio.

Art. 6.

Corso superiore automobilistico.

Il corso superiore automobilistico è posto sotto l'alta direzione dell'ispettore del materiale automobilistico.

Art. 7.

Assegnazione degli ufficiali.

1) Gli ufficiali i quali, trovandosi in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 della legge 17 aprile 1930-VIII, numero 468, intendano concorrere alla assegnazione al servizio tecnico automobilistico dovranno inoltrare domanda per via gerarchica, su carta bollata, al Ministero della guerra entro i termini che saranno di volta in volta stabiliti con gli appositi bandi di concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati dal richiedente:

— *a*) una particolareggiata relazione, nella quale siano indicati gli incarichi tecnici avuti, i lavori speciali eseguiti;

b) i certificati di studio in relazione al disposto dell'art. 4, lettera *a*) della legge e con la indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami;

— *c*) un elenco degli eventuali titoli o pubblicazioni.

Le domande dovranno essere corredate dal comandante del corpo:

d) di un rapporto particolareggiato sulle qualità tecniche e scientifiche del richiedente;

e) di una copia dello stato di servizio;

f) del libretto personale.

B) L'esame delle singole domande sarà compiuto da apposita commissione nominata con decreto del Ministro della guerra e così composta:

a) ispettore del materiale automobilistico, presidente;

b) generale o colonnello del servizio tecnico o del ruolo combattente di artiglieria, membro;

c) generale o colonnello del servizio degli specialisti o del ruolo combattente del genio; membro.

Fungerà da segretario, senza diritto a voto, un ufficiale superiore del Ministero della guerra.

La commissione, sulla base dei titoli e di quegli altri elementi che riterrà utili a determinare l'attitudine e la competenza tecnica dei candidati formulerà una graduatoria di merito fra gli idonei.

I risultati dell'esame compiuto dalla commissione diverranno definitivi solo dopo l'approvazione del Ministro della guerra.

C) Seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo, i vincitori saranno, in relazione ai posti messi a concorso, nominati « aggregati » al Servizio tecnico automobilistico: Gli ufficiali nominati aggregati dovranno compiere:

1. — Un tirocinio della durata di mesi 6 presso l'officina automobilistica del R. Esercito.

Alla fine del tirocinio, il direttore dell'officina redigerà un rapporto sul servizio prestato da ogni ufficiale, mettendo in rilievo il carattere dell'ufficiale, la sua diligenza, la sua perizia, il rendimento pratico di lavoro e l'ascendente sul personale operaio. Tali rapporti saranno trasmessi all'ispettorato del materiale automobilistico. L'ispettore sottoporrà alla commissione di cui alla precedente lettera *B*) i rapporti

perchè sia concretata la necessaria proposta al Ministro per la guerra per l'ammissione degli ufficiali al successivo esperimento o per la cessazione dalla posizione di aggregato al servizio tecnico automobilistico.

2. — Un esperimento pratico di un anno nel servizio tecnico automobilistico (da compiere eventualmente anche presso officine civili).

Alla fine dell'anno il direttore dell'ente, stabilimento od officina presso il quale l'ufficiale ha compiuto l'esperimento pratico, redigerà un rapporto sul servizio prestato ponendo in rilievo tutti i requisiti tecnici dell'ufficiale.

Tale rapporto sarà trasmesso all'ispettorato del materiale automobilistico che lo sottoporrà cogli altri elementi alla commissione di cui alla precedente lettera *B*) e che dovrà giudicare in via definitiva circa la idoneità o inidoneità a senso del penultimo comma dell'art. 4 della legge, formulando una graduatoria di merito tra tutti gli idonei, e proporre al Ministro per la guerra i nomi degli ufficiali da « assegnare » al servizio tecnico automobilistico.

D) L'assegnazione al servizio tecnico automobilistico degli ufficiali idonei viene effettuata con decreto Ministeriale ed è definitiva.

Art. 8.

Avanzamento degli ufficiali.

A) L'avanzamento degli ufficiali assegnati al servizio tecnico automobilistico ha luogo ad anzianità ed a scelta, con le stesse modalità e norme prescritte dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito per le armi combattenti, tenendo però conto delle loro capacità e attitudini tecniche.

Gli ufficiali di cui trattasi, se idonei, sono promossi al grado superiore quando è promosso l'ufficiale non del servizio tecnico, che li precede immediatamente nel ruolo rispettivo, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 7 della legge 17 aprile 1930, n. 458.

L'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico automobilistico per l'avanzamento al grado superiore deve precedere per i colonnelli, il giudizio di avanzamento.

Per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei capitani l'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico automobilistico tiene luogo degli esperimenti ed il punto di merito sarà assegnato secondo le norme generali sull'avanzamento.

L'esame predetto è demandato ad una speciale commissione tecnica, così composta:

Ispettore dell'artiglieria, presidente;

Ispettore del genio; ispettore del materiale automobilistico; un generale dell'ispettorato di artiglieria; generale comandante l'artiglieria del corpo d'armata di Roma, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza voto, un colonnello destinato dal Ministro per la guerra.

La predetta commissione con votazione palese emette il suo giudizio sui titoli e sulla capacità più particolarmente tecnica dell'ufficiale, considerando i titoli di studi tecnici, gli incarichi speciali assolti, la capacità dimostrata in particolari branche del servizio tecnico automobilistico e le pubblicazioni o titoli varii riferentisi alla valutazione delle qualità strettamente tecniche e professionali del giudicando, qualità che dovranno essere messe in evidenza con speciale rapporto compilato dall'ufficiale da cui esso dipende direttamente.

Per i colonnelli, oltre quanto è specificatamente indicato dal capoverso precedente, la commissione terrà presente che, per esprimere il suo giudizio circa la promovibilità a maggior generale del servizio tecnico automobilistico, il requisito delle eminenti qualità richieste dalla legge 11 marzo 1926, n. 398, deve riferirsi a tutte indistintamente le branche del servizio medesimo.

I relativi verbali, se riguardanti i colonnelli, saranno inviati, a cura del presidente della commissione, alla prima autorità competente ad emettere il giudizio di avanzamento di 1° grado; se riguardanti i tenenti colonnelli o capitani saranno trasmessi dal presidente al Ministero della guerra.

B) L'accertamento della idoneità alla carica superiore (fino a quella di capo divisione o di direttore) per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico automobilistico viene fatto dalla stessa commissione di cui alla precedente lettera *A*).

La predetta commissione delibera con votazione palese. L'idoneità si intende raggiunta se l'ufficiale ottiene maggioranza assoluta di voti.

Le cariche sono conferite di volta in volta, quando si verifichino vacanze, ai particolarmente idonei nella specialità, cui la carica si riferisce. Fra questi la scelta segue l'ordine di anzianità.

C) Per l'accertamento della idoneità alla carica di ispettore del materiale automobilistico provvede la commissione centrale di avanzamento.

D) I capitani e maggiori del servizio tecnico automobilistico sono ammessi, in base alle stesse norme stabilite per gli ufficiali combattenti della rispettiva arma, a concorrere all'avanzamento a scelta.

L'ufficiale che desidera concorrere all'avanzamento a scelta deve inoltrare esplicita domanda allorchè trovisi compreso nei limiti che vengono annualmente fissati dal Ministero.

L'ufficiale dichiarato meritevole di concorrere all'avanzamento a scelta dovrà, in sostituzione dell'esame od esperimento, compilare e presentare alla commissione di cui alla precedente lettera *A)* un progetto di costruzione come è indicato nell'allegato uno lettera *A* alle presenti norme. Il progetto anzidetto dovrà essere oggetto di discussione orale. In sede di tale discussione la commissione potrà vagliare il merito del candidato in relazione alle materie di cui alle lettere *A) C)* e *D)* dello stesso allegato 1.

La commissione assegnerà all'ufficiale un punto di merito complessivo espresso in ventesimi, e redigerà apposito verbale che, trasmesso a cura del presidente della commissione alla prima autorità giudicatrice per l'avanzamento, costituirà per questa e per altre superiori, elemento di valutazione ai fini della emissione del giudizio per l'avanzamento a scelta dell'ufficiale.

E) Le note caratteristiche degli ufficiali del servizio tecnico automobilistico, sono compilate, rivedute e conservate con le stesse norme e modalità stabilite per gli altri ufficiali delle armi combattenti.

Le autorità che devono compilare o rivedere note risultano dall'allegato n. 2.

F) Le autorità competenti a giudicare gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico, ai fini dell'avanzamento, risultano dall'allegato n. 3.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

A) Gli ufficiali attualmente assegnati ai servizi automobilistici (compresi gli osservatori industriali di categoria *A*) fino al grado di colonnello compreso, che intendono concorrere alla destinazione nel servizio tecnico automobilistico, debbono anche se in colonia, presentare domanda all'autorità dalla quale dipendono, entro un mese dalla data di pubblicazione delle presenti norme.

Alle domande, in carta da bollo da L. 5, dovranno essere allegati i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 7, lettera *A*).

Le domande, a mano a mano che perveranno ai comandi di corpo, saranno munite dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) del predetto art. 7, lettera *A*) e trasmesse per via gerarchica al Ministero della guerra.

B) Nella prima applicazione, per l'assegnazione al servizio tecnico automobilistico dei concorrenti di cui alla precedente lettera *A* si prescinderà dalle condizioni richieste dall'art. 4 della legge 17 aprile 1930, n. 458.

C) Le domande saranno esaminate dalla commissione di cui all'art. 8 lettera *A*) che esprimerà il suo giudizio sull'attitudine e sulla competenza tecnica di ogni candidato compilando una graduatoria di merito da sottoporsi all'approvazione del Ministro per la guerra.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione senza diritto a voto, un colonnello designato dal Ministro della guerra.

Gli ufficiali prescelti saranno definitivamente assegnati al servizio tecnico automobilistico con decreto del Ministro della guerra.

D) Se, compiute le assegnazioni in base alle precedenti lettere *A*) *D*) *C*) rimanessero scoperti dei posti, il Ministro potrà coprire i posti stessi, in sede di prima applicazione, con

provvedimento di carattere eccezionale e su domanda degli interessati, con capitani, maggiori e tenenti colonnelli in S.P.E., scelti fra le varie armi e corpi con giudizio inappellabile su proposta della commissione di cui al precedente articolo 8 allegato *A*.

Per l'applicazione dell'art. 11 della legge 17 aprile 1930, n. 458, gli ufficiali prescelti saranno nominati « aggregati » al servizio tecnico automobilistico e saranno definitivamente assegnati ad esso quando abbiano compiuto, con esito favorevole, l'esperimento pratico di un anno di cui al precedente art. 7 lettera *C*); l'esperimento e la assegnazione definitiva saranno effettuate con le stesse modalità stabilite al numero predetto.

Ove ricorra la necessità del reclutamento di cui sopra, ne saranno determinate le modalità con apposita circolare da pubblicare sul giornale militare.

Art. 10.

Gli attuali uffici precettazione quadrupedi e veicoli di corpo d'armata passeranno agli ufficiali tecnici automobilistici le questioni relative alla precettazione e requisizione degli autoveicoli.

Roma, 1° giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Programma di esami per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore e di tenente colonnello del servizio tecnico automobilistico.

A) *Compilazione di un progetto* di costruzione di materiale automobilistico o di impianto di officina di riparazione o di trasformazione ed ampliamento di officina meccanica per riparazioni.

B) *Organizzazione e funzionamento del servizio del materiale* automobilistico in pace e in guerra.

1. Il rapido sviluppo della meccanizzazione e della motorizzazione dell'esercito.

2. Organi direttivi del servizio del materiale automobilistico in pace e in guerra.

3. Organi esecutivi del servizio del materiale automobilistico in pace e in guerra.

4. Funzionamento del servizio automobilistico - Esame del progetto giornaliero dei trasporti per via ordinaria d'armata - Rappresentazione grafica del movimento.

5. Norme per le marce di autocolonna.

6. Operazioni di carico e scarico.

7. Circolazione stradale in genere.

8. Grandi trasporti automobilistici: predisposizioni, modalità.

9. Criteri tecnici di massima nell'organizzazione scientifica del lavoro.

C) *Trazione meccanica.*

1. Cenno sommario sugli autoveicoli con qualunque tipo di motore.

2. Le prestazioni di un autoveicolo in relazione alla strada.

3. L'autoveicolo con motore a scoppio.

4. Studio analitico degli autoveicoli con motore a scoppio e loro funzionamento.

5. Le materie di consumo dei veicoli a motore a scoppio: gomme, combustibili, lubrificanti.

D) *Motori a combustione interna.*

Motori a scoppio a 4 tempi.

I. — Motori a combustione interna.
II. — Motori a scoppio a 4 tempi - Generalità.
III. — Circolazione della potenza.
IV. — Circolazione della benzina.
V. — Circolazione della miscela.
VI. — Circolazione elettrica.
VII. — Circolazione del fluido lubrificante.
VIII. — Circolazione del fluido refrigerante.

Motori a scoppio a 2 tempi.

IX. — Generalità.

Motori Diesel a 4 tempi.

X. — Generalità.
XI. — Circolazione della potenza.
XII. — Circolazione del combustibile.
XIII. — Circolazione del fluido lubrificante.
XIV. — Circolazione del fluido refrigerante.

Motori Diesel a 2 tempi.

XV. — Generalità.

Motori semidiesel o a testa calda.

XVI. — Generalità.

ALLEGATO N. 2.

Autorità incaricate della compilazione e revisione delle note caratteristiche per gli ufficiali assegnati, aggregati o d'ausilio, al servizio tecnico automobilistico.

GRADO	COMPILATORE	1° REVISORE	2° REVISORE
Capitani addetti	Ufficiali superiori da cui dipendono direttamente	Capo divisione	Ispettore del materiale automobilistico
Tenenti colonnelli, maggiori, capitani, vice-direttori, capi sezione	Capo divisione direttore da cui dipendono direttamente	Ispettore del materiale automobilistico	—
Ufficiali tecnici automobilistici di corpo d'armata	Capo di S. M. del corpo d'armata	Comandante di corpo d'armata (1)	—
Colonnelli e tenenti colonnelli direttori e capi divisione	Ispettore del materiale automobilistico	Ispettore di artiglieria	—
Maggiore o tenente generale	Ministro per la guerra	—	—

(1) Il Comando di corpo d'armata richiederà in precedenza un rapporto personale sull'ufficiale circa il servizio tecnico all'ispettore del materiale automobilistico, rapporto che potrà servire al comandante di corpo d'armata per il suo giudizio e che dovrà essere unito al libretto personale.

ALLEGATO N. 3.

Autorità competenti a giudicare ai fini dell'avanzamento gli ufficiali assegnati al servizio tecnico automobilistico.

GRADO	GIUDIZIO DI 1° GRADO	GIUDIZIO DI 2° GRADO	GIUDIZIO DI 3° GRADO
Capitani	Ufficiali superiori da cui dipendono; direttore o capo divisione	Ispettore del materiale automobilistico	—
Maggiori	Direttore o capo divisione	Ispettore del materiale automobilistico	—
Tenenti colonnelli che non rivestono carica di direttore	Direttore o capo divisione	Ispettore del materiale automobilistico	Commissione centrale di avanzamento
Tenenti colonnelli o colonnelli direttori o capi divisione	Ispettore del materiale automobilistico	Commissione centrale di avanzamento	—

N.B. — Per gli ufficiali aggregati o in servizio di ausilio si applicano le norme comuni

N. 365. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che determina la costituzione e le attribuzioni dell'ispettorato del materiale automobilistico.** – (Direzione generale personali civili ed affari generali). – 9 maggio 1930 – Anno VIII.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 17 gennaio 1924 riguardante lo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra, ed il successivo decreto ministeriale in data 26 novembre 1924 che lo modifica;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto l'art. 2 della legge 17 aprile 1930, n. 458, concernente la « Istituzione del servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento »;

Decreta:

Art. 1.

La direzione generale artiglieria e automobilismo assume la denominazione: Direzione generale artiglieria.

La divisione automobilismo è soppressa.

Art. 2.

Agli uffici dell'Amministrazione centrale della guerra è aggiunto un « Ispettorato del materiale automobilistico », costituito su due divisioni ed un ufficio.

Le attribuzioni dell'ispettorato sono definite e ripartite secondo l'annessa tabella.

Roma, 9 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: F. GAZZERA.

Tabella relativa al reparto delle attribuzioni dell'Ispettorato del materiale automobilistico.

ISPETTORATO DEL MATERIALE AUTOMOBILISTICO.

UFFICIO COORDINAMENTO E COLLEGAMENTO.

Personale e ordine interno dell'Ispettorato - Affari specialmente riservati, urgenti o comuni a più divisioni - Affari dei quali l'ispettore si riserva la trattazione - Documenti e disposizioni di mobilitazione - Collegamento con lo stato maggiore, con le direzioni generali e fra le divisioni dell'ispettorato - Autovetture ministeriali.

Divisione 1ª (due sezioni).

Commesse di materiale auto-moto-ciclo, materiali in genere, parti di ricambio e gomme - Norme di collaudo e di accettazione, e relative varianti - Direttive tecniche per manutenzione, conservazione e riparazione del materiale auto-moto-ciclo - Sorveglianza disciplinare tecnica ed amministrativa sugli stabilimenti del servizio tecnico automobilistico - Controllo sull'economia delle lavorazioni militari in relazione ai costi correnti nell'industria privata - Magazzini, depositi di materiale - Assegnazione dei fondi stanziati in bilancio per il servizio ed il materiale automobilistico e ciclistico - Servizio statistica.

Divisione 2ª (due sezioni).

Determinazione caratteristiche autoveicoli di nuova costruzione - Studi ed esperienze circa la meccanizzazione e la motorizzazione delle artiglierie - Studi ed esperienze relativi ai carri da combattimento ed agli autoveicoli di qualunque genere - Invenzioni - Controllo dei materiali impiegati nelle costruzioni auto, e delle materie prime - Commesse e controllo di carburanti, lubrificanti e materie di consumo - Impianti di sicurezza e depositi carburanti e lubrificanti - Regolamentazione - Corsi automobilistici - Proposte di assegnazione ai centri automobilistici degli ufficiali e sottufficiali delle varie armi e specialità - Trasferimenti dei militari di truppa e del personale militare operaio appartenenti ai centri suddetti - Addestramento - Certificati di idoneità - Gare - Precettazione e requisizione autoveicoli - Polizia stradale - Notiziario.

N. 366. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra** (Direzione generale personali civili e affari generali.). — 23 maggio 1930 - Anno VIII.

Il maggiore generale del servizio tecnico automobilistico militare, ispettore del materiale automobilistico, PUGNANI gr. uff. Angelo, è delegato a firmare « *Pel Ministro* » la corrispondenza d'ufficio, per la parte di competenza dell'ispettorato del materiale automobilistico.

In assenza del generale PUGNANI o per la parte che egli non intenda riservare a sè, è delegato a firmare « *Pel Ministro* » la corrispondenza d'ufficio il colonnello del genio in S. P. E. PUGLIESCHI comm. Ubaldo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 1 —

(11896) - - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1930 - ANNO VIII — GIUGNO

BIBLIOTECA DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 367 - 17 aprile 1930 - Anno VIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Legge n. 479 - Riforma della legge sul tiro a segno nazionale . . . . . *Pag.* 1159

» 368 - 11 giugno 1930 - Anno VIII — TIRO A SEGNO NAZIONALE. - Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 479 sul tiro a segno nazionale . . . . . » 1166

Circolare N. 367. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Legge n. 479 - Riforma della legge sul tiro a segno nazionale.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 17 aprile 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 114, del 15 maggio 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il tiro a segno nazionale ha lo scopo:

a) di provvedere all'addestramento della gioventù nell'esercizio del tiro;

b) di coltivare tale esercizio negli altri cittadini.

E' alla diretta dipendenza del Ministero della guerra.

Art. 2.

In ogni Comune capoluogo di Provincia o di mandamento potrà essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando i reparti di premilitari e di avanguardisti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età raggiungano i cento inscritti.

Presso ogni sezione funziona il reparto sportivo che fa capo all'Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta inscritti.

Art. 3.

La sezione di tiro a segno è retta, amministrata e rappresentata da un ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nominato dal Comando della Divisione militare, su designazione del Comando di gruppo da cui dipende territorialmente la sezione.

Questi con un delegato del Comune e con un delegato dell'Unione italiana di tiro a segno è chiamato a costituire il Consiglio direttivo della sezione.

Art. 4.

Il Comando di Legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nomina per le sezioni di tiro a segno dipendenti i personali da destinare alla direzione dell'esecuzione del tiro: direttori, vice direttori e commissari di tiro.

Art. 5.

I Comandi di Divisione militare territoriali a mezzo degli ispettori di mobilitazione vigilano sull'andamento tecnico ed amministrativo delle dipendenti sezioni di tiro a segno.

Art. 6.

Per le esercitazioni di carattere libero e sportivo, alle quali si dedicano i cittadini, provvede in ciascuna sezione il delegato dell'Unione italiana di tiro a segno, la cui nomina è sanzionata dall'Ente sportivo provinciale.

Art. 7.

L'Unione italiana del tiro a segno provvede, mercè l'organizzazione e il disciplinamento delle esercitazioni libere e delle gare, previe intese col Ministero della guerra, all'organizzazione, alla preparazione e all'intervento delle Rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro.

Il presidente dell'Unione è nominato dal Presidente del Comitato olimpionico nazionale italiano, di concerto col Ministro della guerra; fa parte, di diritto, della Presidenza dell'Unione il Capo del servizio del Ministero della guerra, che provvede al funzionamento del tiro a segno nazionale.

Art. 8.

Presso ogni sezione di tiro a segno può costituirsi:

un gruppo di tiratori appartenenti all'Unione nazionale degli ufficiali in congedo;

un gruppo di tiratori dopolavoristi inscritti all'Opera nazionale Dopolavoro.

Tali gruppi sono rispettivamente rappresentati nel Consiglio direttivo della sezione da un delegato e le rispettive nomine sono sanzionate dal Comando della Divisione militare.

Art. 9.

Tutte le cariche direttive della istituzione del tiro a segno nazionale non dànno luogo a retribuzioni.

Art. 10.

I giovani avanguardisti per essere ammessi a sparare nelle sezioni di tiro con l'arma da guerra debbono aver compiuto il sedicesimo anno di età.

Sono ammessi nella qualità di allievi tiratori i balilla che hanno compiuto il dodicesimo anno; questi possono sparare con armi di dimensioni consone all'età.

Art. 11.

Per essere inscritti nei ruoli del tiro a segno i balilla e gli avanguardisti, che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, corrispondono la tassa annua di lire tre.

Gli avanguardisti di età superiore ai sedici anni ed i premilitari corrispondono la tassa annua di lire sei.

Gli altri tiratori corrispondono la tassa annua di lire dieci.

Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali.

Gli inscritti effettuano i pagamenti alle rispettive sezioni di tiro a segno per mezzo dei conti correnti postali.

Art. 12.

Alle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro si provvede, quando per le medesime non si possa far fronte con i contributi spontanei dei cittadini, mediante il concorso del Governo, delle Provincie e dei Comuni, nelle proporzioni di tre quinti per lo Stato e di un quinto per ciascuna delle altre due Amministrazioni.

Con i concorsi dei detti enti si provvede anche per l'acquisto dei bersagli e dei relativi impianti elettrici; per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi; per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi delle sezioni e per tutte le altre spese che hanno carattere di impianto.

Con gli stessi concorsi viene provveduto per gli affitti del terreno su cui sono impiantati i campi di tiro quando i medesimi non siano stati acquistati, nonchè per la corresponsione di compensi per servitù di tiro.

Art. 13.

Alle spese di esercizio delle sezioni viene provveduto:

con le tasse annuali che corrispondono i soci;

con il prezzo delle munizioni che corrispondono i tiratori;

con introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni;

con i concorsi degli enti che adoperano i campi;

con offerte dei cittadini;

con i sussidi governativi, provinciali e comunali.

Questi ultimi vengono corrisposti in relazione alle disponibilità dei rispettivi bilanci.

Art. 14.

L'ispettore di mobilitazione prende accordi con le Amministrazioni provinciali e con quelle comunali per i concorsi e le sovvenzioni occorrenti per le spese d'impianto e di esercizio delle sezioni.

Art. 15.

Sul bilancio del Ministero della guerra viene annualmente inscritto e determinato l'assegno del concorso governativo per l'impianto e il funzionamento del tiro a segno nazionale.

Art. 16.

Il Ministero della guerra dà le direttive per l'esecuzione delle esercitazioni regolamentari di tiro impartendo particolari istruzioni; le lezioni di tiro vengono eseguite nei campi di tiro costruiti in base a norme tecniche adottate dal Genio militare.

L'Amministrazione militare cede a pagamento immediato alle singole sezioni di tiro le armi da fuoco al costo di fabbricazione e le munizioni a prezzo convenzionale.

Le sezioni di tiro a segno ammettono nei loro campi di tiro le truppe del presidio e delle altre forze armate dello Stato, salvo nei giorni di domenica e alla loro volta sono ammesse nei campi di tiro militari.

I presidi militari e le altre forze armate dello Stato concorrono nelle spese di ordinaria manutenzione dei campi delle sezioni in rapporto all'uso che ne fanno.

Art. 17.

Chiunque non abbia prestato servizio presso le forze armate dello Stato, e faccia domanda di ottenere il permesso di porto d'arme per caccia o per uso di difesa personale, deve eseguire o avere eseguito almeno un corso regolamentare di tiro, presso una sezione di tiro a segno nazionale.

Ove nel Comune o nel raggio di cinque chilometri non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il richiedente del permesso di armi deve dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

Per la rinnovazione della licenza di porto d'arme i minorenni debbono esibire anno per anno e fino a quello in cui concorrono alla leva il certificato di frequenza di tiro a segno.

Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, guardie giurate, notturne, ecc.), devono eseguire o avere eseguito un corso di lezioni regolamentari di tiro presso una sezione di tiro a segno nazionale.

Art. 18.

Ogni anno presso ciascuna sezione di tiro a segno viene eseguita una gara comunale; ogni anno o quanto meno ogni due anni in ciascuna provincia viene eseguita una gara provinciale; ogni cinque anni viene indetta una gara generale secondo le norme da stabilirsi da apposito decreto Ministeriale.

L'unione italiana di tiro a segno indice ogni anno una gara nazionale.

Nell'anno in cui ha luogo la gara generale vengono sospese quella nazionale dell'Unione e quelle provinciali.

Art. 19.

I tiratori che complessivamente in tre campionati comunali, anche non consecutivi, in uno provinciale e in un uno nazionale o generale sono compresi nel primo quinto dei premiati, ricevono il distintivo con diploma di tiratore scelto, rilasciato dal Ministero della guerra.

I tiratori che nelle gare come sopra sono compresi nel successivo quinto dei premiati, sono nominati tiratori di prima classe e ricevono apposito distintivo con diploma dallo stesso Ministero; tutti gli altri sono considerati tiratori di seconda classe.

I tiratori scelti sono autorizzati a portare sulla manica sinistra della divisa delle forze armate dello Stato, il distintivo ricamato in argento, e i tiratori di prima classe, il distintivo ricamato in lana.

Art. 20.

Sono istituite medaglie di benemerenza d'oro e d'argento per le sezioni che dànno prova di una lodevole organizza-

zione e per coloro che in particolar modo si distinguono per conseguire il miglior funzionamento delle sezioni stesse.

Le medaglie di benemerenza vengono concesse dal Ministero della guerra, su proposta dei Comandi di Divisione.

Art. 21.

Le sezioni di tiro a segno nazionale, che incorressero in trasgressione alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, saranno richiamate all'osservanza delle medesime dal Comando della divisione militare e, dove le trasgressioni siano gravi, potranno essere sciolte dal Ministero della guerra su proposta del predetto Comando.

Le sezioni sciolte vengono ricostituite nel termine di tre mesi; nell'intervallo fra lo scioglimento e la ricostituzione della sezione, il locale e le armi dovranno passare in custodia alle autorità militari.

Gli inscritti alle sezioni di tiro a segno che si rendono indegni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell'istituzione per decreto del Ministero della guerra su proposta del Comando della Divisione militare.

Art. 22.

Un mese dopo la promulgazione della presente legge, le attuali società del tiro a segno si trasformeranno in sezioni di tiro a segno.

Un regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge determinerà le norme per la sua esecuzione.

Qualsiasi disposizione non prevista in questa legge o contraria ad essa è abrogata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 368. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Istruzione per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 479 sul tiro a segno nazionale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 giugno 1930 - Anno VIII.

Per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 479 pubblicata il 15 maggio sulla *Gazzetta Ufficiale,* questo Ministero determina che siano osservate, da parte delle autorità ed enti interessati all'istituzione, le norme contenute nella presente istruzione.

Le autorità ed enti sopra accennati, nell'espletamento degli incarichi loro assegnati, vorranno tenersi costantemente a contatto fra loro e insieme con le Prefetture e con le autorità comunali, secondo le rispettive attribuzioni.

I. — ORDINAMENTO DELL'ISTITUZIONE.

Generalità.

1. — L'istituzione del tiro a segno nazionale ha comune con le altre istituzioni nazionali di carattere militare e sportivo la finalità di promuovere e coltivare la preparazione dei cittadini ad affrontare i supremi cimenti della Patria. Essa svolge l'azione sua in armonia con quella di dette istituzioni e la dirige al conseguimento dello scopo particolare che la legge le assegna, curando di:

addestrare la gioventù a servirsi delle armi da fuoco, in modo da ottenere, dall'uso di esse, il massimo rendimento;

conservare nel cittadino l'abilità conseguita nell'uso delle armi, e infondergli fiducia nella propria forza e nella propria personale abilità, per l'utilizzazione in tutta la sua efficacia dell'arma a lui affidata;

perfezionare gli elementi più idonei al tiro, per poter scegliere fra essi i campioni che possano rappresentare l'Italia nelle competizioni internazionali di tiro a segno.

Il tiro a segno nazionale è alla diretta dipendenza del Ministero della guerra.

Organi preposti all'Istituzione.

2. — Pel funzionamento del tiro a segno il Ministero della guerra si avvale dell'opera:

dei comandi di Divisione militare territoriale;

degli ispettori di mobilitazione;

dei comandi di gruppo e di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

della Unione italiana di tiro a segno;

dei podestà dei comuni;

dei consigli direttivi delle sezioni di tiro a segno.

3. — *Il Ministero della guerra,* oltre ad avvalersi dell'opera degli organi indicati al numero precedente prende opportuni accordi con la Presidenza dell'Opera nazionale Balilla, col Comitato olimpionico nazionale italiano, con l'Opera nazionale dopolavoro e con la Unione nazionale ufficiali in congedo per quanto ha tratto ai rapporti dei medesimi con l'istituzione del tiro a segno.

4. — Spetta al Ministero della guerra la decisione dei ricorsi e la soluzione dei quesiti di qualsiasi natura inerenti all'istituzione.

5. — *I comandi delle Divisioni militari* invigilano sull'andamento generale della istituzione nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

Essi provvedono:

alle pratiche per la costituzione delle sezioni di tiro a segno;

alla nomina dei presidenti dei consigli direttivi e alle loro sostituzioni ordinarie e straordinarie su proposta degli enti interessati;

a sottoporre al Ministero della guerra le proposte relative agli impianti dei campi di tiro;

alla costituzione delle dotazioni di armamento delle sezioni di tiro a segno;

agli accertamenti sull'andamento tecnico-amministrativo e disciplinare delle sezioni;

a tutte le altre incombenze loro attribuite dalla legge e dalle norme seguenti.

6. — *Gli ispettori di mobilitazione* sovraintendono all'andamento amministrativo e tecnico delle dipendenti sezioni di tiro a segno.

Essi provvedono:

a sottoporre ai comandi di Divisione le proposte di costituzione delle sezioni;

a proporre ai comandi di Divisione le sostituzioni ordinarie e straordinarie dei membri dei consigli direttivi delle sezioni;

a promuovere le pratiche necessarie per gli impianti e le sistemazioni dei campi di tiro;

ad effettuare ispezioni periodiche sull'andamento delle sezioni;

a comunicare alle amministrazioni delle provincie e dei comuni, con le modalità di cui al numero seguente, l'importo delle rispettive quote da esse dovute per le spese varie d'impianto delle sezioni, nonchè per le costruzioni e sistemazioni dei campi di tiro;

a richiedere alle amministrazioni provinciali, con le stesse modalità di cui al numero seguente, entro il 15 ottobre di ciascun anno, la somma complessiva da ripartirsi per sussidi ordinari fra le dipendenti sezioni di tiro a segno nell'anno successivo;

a richiedere alle Amministrazioni comunali delle rispettive giurisdizioni, entro il 30 settembre di ciascun anno, le somme che le medesime debbono corrispondere, nell'anno successivo, alle rispettive sezioni di tiro a segno per sussidi ordinari:

a tutte le altre incombenze loro attribuite dalla legge e dalle presenti norme:

7. — Tutte le richieste di concorsi e contributi e tutte le comunicazioni da rivolgere alle Amministrazioni dei Comuni e delle Provincie debbono essere sempre trasmesse per il tramite del Prefetto della Provincia.

8. — *I Comandi di gruppo della M. V.S.N.* designano ai comandi di Divisione militare le persone da nominare presidenti delle sezioni di tiro a segno.

9. — I comandi di gruppo provvedono inoltre a comunicare ai comandi di Divisione militare gli elenchi del personale destinato dalle dipendenti legioni alla direzione del tiro presso le sezioni comprese nelle rispettive giurisdizioni, tenendo in ogni caso presente che il direttore del tiro, se ufficiale della M.V.S.N., dovrà essere meno elevato in grado o meno anziano del presidente della sezione.

10. — *L'Unione italiana di tiro a segno,* su proposta dei suoi organi provinciali, nomina il proprio delegato in ogni sezione del tiro a segno nazionale. Il delegato dell'Unione propone al Consiglio direttivo la costituzione del gruppo sportivo in seno alla sezione a norma dell'art. 2 della legge. La nomina dei delegati dell'Unione e la costituzione dei gruppi sportivi sono comunicati dalla presidenza dell'Unione ai rispettivi comandi di Divisione militare.

11. — L'Unione italiana di tiro a segno per le questioni di carattere amministrativo fa capo al Ministero della guerra; per la parte sportiva fa capo al Comitato Olimpionico Nazionale Italiano.

Previe intese col Ministero della guerra impartisce le norme generali per regolare, coordinare e disciplinare l'attività sportiva delle sezioni.

Seleziona e prepara i migliori tiratori, atti a competere nei concorsi internazionali, organizza, dirige e regola l'intervento delle squadre ai *matches*.

E' organo consultivo del Ministero della guerra per le questioni che il medesimo le sottoponga in materia di tiro a segno e per la risoluzione delle contestazioni in occasione di gare.

12. — Il presidente dell'Unione italiana di tiro a segno è nominato dalla presidenza del C.O.N.I. di concerto col Ministero della guerra.

13. — Fa parte di diritto della presidenza dell'Unione il capo del servizio del Ministero della guerra che provvede al funzionamento del tiro a segno nazionale.

14. — *I podestà*:

designano i propri delegati in seno ai consigli direttivi delle sezioni di tiro a segno;

comunicano la nomina dei medesimi ai comandi delle Divisioni militari;

comunicano entro il 15 ottobre di ogni anno ai Prefetti l'importo delle somme che in relazione alle disponibilità di bilancio deliberano di concedere alle rispettive sezioni quali sussidi ordinari per le spese di esercizio per l'anno successivo.

inscrivono in bilancio le quote di concorso per le varie spese d'impianto delle sezioni di tiro, nonchè per le costruzioni e sistemazione dei campi di tiro.

15. — *I Consigli direttivi* delle sezioni amministrano le sezioni, in conformità delle norme di seguito indicate.

Costituzione delle sezioni.

16. — In ogni comune capo luogo di provincia o di mandamento potrà essere istituita una sezione di tiro a segno quando siasi raggiunto il numero di 100 domande d'iscrizione fra gli appartenenti ai reparti premilitari od avanguardisti che abbiano compiuto il 16° anno di età.

La costituzione delle nuove sezioni, avverrà nei limiti di tempo indicati nelle disposizioni transitorie della presente circolare, in base alle modalità che saranno indicate con disposizioni particolari.

17. — A norma di legge e secondo le predisposizioni già impartite, si trasformano col 15 giugno 1930 in sezioni di tiro a segno tutte le Società esistenti in applicazione della legge 2 luglio 1882, n. 883; e ciò qualunque sia il numero degli inscritti.

Le sezioni di tiro a segno, qualunque sia la loro origine, hanno propria personalità giuridica.

Le sezioni provenienti dalla trasformazione delle Società di tiro a segno nazionale assumono in tutto e per tutto la continuazione della gestione delle Società stesse.

Dei Consigli direttivi.

18. — I consigli direttivi sono composti del presidente, di un delegato del comune e di un delegato dell'Unione italiana di tiro a segno.

Fanno anche parte del consiglio, con voto consultivo, un delegato dell'Unione nazionale ufficiali in congedo e un delegato dell'Opera nazionale dopolavoro, allorquando presso la sezione siano costituiti i relativi *gruppi*, a norma delle disposizioni che seguono.

19. — Il presidente e i membri durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

20. — Il presidente ha facoltà di acquistare, alienare e stare in giudizio, con l'autorizzazione del consiglio.

In caso d'impedimento o di assenza è rappresentato dal delegato dell'Unione italiana di tiro a segno.

21. — Sono sottoposte al consiglio, oltre alle questioni d'indole generale concernenti la gestione e il funzionamento della sezione, tutte quelle che riguardino il personale o che importino una spesa, sia a carico della sezione, sia a carico dei tre Enti chiamati a concorrere nelle spese d'impianto.

A tutte le riunioni del consiglio interviene con voto consultivo il direttore del tiro.

22. — La carica di delegato dell'Unione è incompatibile con quella di direttore o vice direttore di tiro della sezione.

23. — Le cariche di presidente e di membro del consiglio direttivo delle sezioni non dànno luogo a retribuzioni o indennità, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Dei tiratori.

24. — Per ottenere l'iscrizione al tiro a segno nazionale, occorre essere fisicamente e moralmente idonei.

A comprova dei requisiti morali gli aspiranti debbono presentare il certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale, vidimato dal Prefetto.

Pei minorenni occorre il consenso di chi esercita la patria potestà. A ciascun iscritto è rilasciata senza spesa, una tessera con l'indicazione del reparto e gruppo al quale il tiratore è inscritto.

Costituzione dei reparti e dei gruppi.

25. — In ciascuna sezione di tiro a segno gli iscritti sono suddivisi nei seguenti *Reparti,* per i quali vengono impiantati altrettanti ruoli nominativi:

Reparto A) — Comprende i balilla e gli avanguardisti che non abbiano compiuto 16 anni (allievi tiratori) soggetti a una tassa annua di L. 3;

Reparto B) — Comprende i premilitari e gli avanguardisti che abbiano compiuto i 16 anni, soggetti a una tassa annua di L. 6;

Reparto C) — Comprende i tiratori non iscritti nei precedenti reparti, soggetti al pagamento di una tassa annua di L. 10.

26. — I tiratori che aspirino a partecipare a gare indette dalla propria sezione o da altra, debbono avere ottenuto la tessera federale dell'Unione italiana di tiro a segno, e sono soggetti al pagamento delle relative tasse e all'osservanza delle norme sportive emanate dall'Unione, previa l'approvazione del Ministero della guerra.

27. — In seno al reparto *C*) possono costituirsi, per determinazione del consiglio direttivo, i seguenti *gruppi*:

Gruppo ufficiali in congedo: composto di tiratori iscritti alla U. N. U. C. I. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 15;

Gruppo dopolavoristi: composto di tiratori iscritti all'O. N. D.. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 30;

Gruppo sportivo: composto dei tiratori che possiedano la tessera federale dell'Unione. Si costituisce allorquando gli aspiranti raggiungano il numero di 30;

Gruppo libero a tutti: composto degli altri tiratori non compresi in alcuno dei gruppi precedenti.

I tiratori che abbiano i requisiti per essere iscritti tanto al gruppo ufficiali in congedo quanto a quello dopolavoristi, hanno facoltà di scelta; essi pertanto, anche nelle gare, non possono rappresentare che il solo gruppo prescelto. La scelta del gruppo non può essere revocata nè modificata nel corso dell'anno.

28. — Gli appartenenti al gruppo sportivo possono far parte contemporaneamente anche del gruppo ufficiali in congedo, oppure del gruppo dopolavoristi.

Le particolari esigenze del gruppo sportivo sono sottoposte alle deliberazioni del consiglio direttivo a cura del delegato della Unione italiana di tiro a segno della sezione.

Del tiro ridotto e del tiro a volo.

29. — Presso le sezioni di tiro a segno, anche quando esista e funzioni il campo di tiro, può essere istituito il *tiro ridotto* con modalità da determinare. Le relative spese sono comprese tra quelle pel funzionamento del tiro a segno nazionale, con le consuete norme .

30. — Presso i campi di tiro a segno possono impiantarsi campi di *tiro a volo,* quando 1/20 degli inscritti nel reparto C della sezione di tiro a segno o un gruppo di 30 tiratori dello stesso reparto dichiarino di volersi esercitare anche

nel tiro a volo. Essi costituiscono un ruolo speciale. Per quanto ha riferimento all'esercizio del tiro a volo osservano le norme emanate dalla F.I.T.A.V., rimanendo tuttavia soggetti, per la parte amministrativa, alle norme che disciplinano il tiro a segno nazionale.

31. — Per l'impianto dei campi di tiro a volo le sezioni di tiro a segno possono concorrere nelle spese, allorquando dopo provveduto alle normali esigenze della sezione, rimanga tuttavia una sufficiente disponibilità di fondi.

Per tale scopo possono essere concesse sovvenzioni volontarie oltre che dai privati, anche dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni.

Della direzione del tiro.

32. — I direttori, vice direttori e commissari di tiro vengono nominati per un triennio dal comando di legione della M. V. S. N. competente per territorio. Il comando di legione può tener conto per dette nomine delle eventuali designazioni dei consigli direttivi delle sezioni. I suindicati personali al termine del triennio possono essere riconfermati.

33. — Nessuna retribuzione spetta ai membri delle direzioni di tiro; salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute.

34. — Valgono per le attribuzioni e i doveri dei direttori, vice direttori e commissari, le disposizioni finora osservate.

Del personale di segreteria e salariato.

35. — Presso ogni sezione viene costituito un ufficio di segreteria corrispondente alla importanza della sezione e con emolumenti adeguati a tale importanza ed alle possibilità del relativo bilancio.

36. — Il personale di *segreteria* è alle dipendenze del Consiglio direttivo, che provvede alla nomina, alla disciplina, alle condizioni di lavoro, alle retribuzioni e all'eventuale licenziamento.

37. — Il personale *salariato* e di custodia del campo di tiro è anche esso alla dipendenze del Consiglio direttivo.

38. — Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo riflettenti il personale di segreteria e salariato è ammesso richiamo al Comandante della Divisione militare, il quale decide in via definitiva, sentito l'Ispettore di mobilitazione.

Norme relative alla corrispondenza.

39. — Tutta la corrispondenza delle sezioni è firmata dal presidente. Il direttore di tiro emana solo le norme interne riguardanti l'esecuzione del tiro.

40. — *Le sezioni* inoltrano tutta la corrispondenza inerente al tiro a segno diretta al Ministero della guerra, od al comando della Divisione, o ai comandi della M. V. S. N., unicamente pel tramite dell'Ispettore di mobilitazione da cui dipendono.

41. — *Gli Ispettori di mobilitazione* corrispondono:

col Ministero della guerra, pel tramite del comando di Divisione;

con le amministrazioni provinciali e comunali, pel tramite del Prefetto;

con i comandi di gruppo e di legione della M. V. S. N., direttamente;

con l'Unione italiana di tiro a segno, direttamente.

42. — *I comandi di Divisione* corrispondono:

col Ministero della guerra pel tramite del comando del Corpo d'Armata. Seguono nel resto le stesse norme indicate per gli Ispettori di mobilitazione.

43. — *Il delegato dell'Unione italiana di tiro a segno* corrisponde direttamente con l'Unione stessa solo per quanto si riferisce al funzionamento del gruppo sportivo.

44. — *La corrispondenza inviata al Ministero della guerra* sarà indirizzata alla Direzione generale personali civili e affari generali, eccetto quella inerente ai campi di tiro e alla relativa contabilità, che sarà indirizzata alla Direzione generale del genio e quella inerente alle armi e munizioni che sarà indirizzata alla Direzione generale artiglieria.

Norme disciplinari.

45. — I dirigenti delle sezioni, il personale ad esse addetto e gli iscritti sono rispettivamente tenuti all'osservanza delle norme impartite per assicurare l'ordine e la disciplina delle sezioni.

46. — Le sezioni che contravvengano alle norme della legge e alle disposizioni ad esse legalmente impartite sono richiamate all'osservanza delle medesime da parte del comando della Divisione. Quando le trasgressioni assumano carattere di gravità i comandi di Divisione ne riferiscono al Ministero della guerra, che può disporre, su loro proposta, per lo scioglimento della sezione.

47. — Il decreto di scioglimento della sezione è emanato dal Ministero ed è eseguito dal comando della Divisione. La ricostituzione della sezione viene effettuata entro il termine di tre mesi.

48. — Le sezioni sciolte, durante la temporanea cessazione di funzionamento, versano le armi e consegnano i locali e gli atti d'ufficio all'autorità militare che sarà designata dal comando della Divisione.

49. — Le mancanze ed infrazioni in cui incorrano gli iscritti alle sezioni di tiro a segno sono soggette a provvedimenti disciplinari da parte dei Consigli direttivi, che possono infliggere, a seconda dei casi, il rimprovero scritto o la sospensione temporanea dalle esercitazioni, o dalla frequenza dei locali del tiro da 15 giorni a sei mesi.

50. — L'iscritto che commetta mancanze di tale gravità da rendersi indegno di appartenere all'istituzione, può essere espulso dalla sezione con decreto motivato del Mini-

stro della guerra, da emanarsi in base a proposta del comando della Divisione, su rapporto del Consiglio direttivo.

Il decreto di espulsione viene notificato all'interessato. E' eseguito dal comando della Divisione.

51. — L'iscritto al tiro a segno nazionale, espulso per indegnità da una sezione, non può essere ammesso in alcuna altra sezione del Regno.

52. — L'espulsione per indegnità sarà comunicata, per i conseguenti provvedimenti, a tutte le istituzioni che concorrono alla costituzione delle sezioni del tiro a segno nazionale.

II. — FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO.

Delle entrate e delle spese.

53. — Le *entrate* del tiro a segno nazionale provengono.

dai concorsi e dai sussidi dello Stato, delle provincie e dei comuni;

dalle tasse annuali d'iscrizione dei tiratori;

dagli introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni;

dai contributi spontanei dei cittadini.

54. — Le *spese delle sezioni* a norma dell'art. 12 della legge si distinguono in spese d'impianto e spese di esercizio.

Alle *spese d'impianto* e di sistemazione dei campi di tiro si provvede, a norma dell'art. 12 predetto, quando alle medesime non si possa far fronte con i contributi spontanei dei cittadini mediante il concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni, nelle proporzioni di tre quinti per lo Stato e di un quinto per ciascuna delle altre due Amministrazioni.

Con i concorsi dei detti Enti si provvede anche per l'acquisto dei bersagli e dei relativi impianti elettrici; per le dotazioni di armamento, per l'ammobiliamento e per l'ar-

redamento delle sedi dei campi; per l'acquisto delle bandiere e degli emblemi delle sezioni e per tutte le altre spese che hanno carattere di impianto.

Con gli stessi concorsi viene provveduto per gli affitti del terreno su cui sono impiantati i campi di tiro quando i medesimi non siano stati acquistati, nonchè per la corresponsione di compensi per servitù di tiro.

55. — Alle *spese di esercizio* delle sezioni viene provveduto ai sensi dell'art. 13 della legge:

con le tasse annuali che corrispondono i soci;

con il prezzo delle munizioni che corrispondono i tiratori;

con introiti vari derivanti dal funzionamento delle sezioni;

con i concorsi degli Enti che adoperano i campi;

con offerte dei cittadini;

con i sussidi governativi provinciali e comunali.

Questi ultimi vengono corrisposti in relazione alle disponibilità dei rispettivi bilanci.

56. — Per i concorsi ed i sussidi dello Stato viene annualmente inscritto nel bilancio della guerra apposito stanziamento.

Tasse annuali d'iscrizione.

57. — Le tasse annuali per l'iscrizione alle sezioni, a norma dell'art. 11 della legge, sono le seguenti:

L. 3 per gli iscritti al reparto *A*;

L. 6 per gli iscritti al reparto *B*;

L. 10 per gli iscritti al reparto *C*.

58. — Il pagamento delle tasse annuali predette è indipendente dal pagamento degli speciali contributi dovuti all'Unione italiana di tiro a segno e al C.O.N.I. per le tessere federali rilasciate ai tiratori.

59. — Il versamento delle tasse annuali di iscrizione al tiro a segno si effettua mediante il servizio dei *conti correnti postali*, con le norme di cui appresso.

60. — Coloro che richiedono *per la prima volta* l'iscrizione a una sezione verseranno l'importo della tassa, nella misura indicata, in un qualsiasi ufficio postale del rispettivo comune, sullo speciale conto corrente intestato al tesoriere comunale (*gestione tiro a segno nazionale*) indicando il motivo del versamento nell'apposito modulo (ch. 8 bis) che sarà ad essi fornito dall'ufficio postale.

Tratterranno la ricevuta che sarà ad essi rilasciata dall'ufficio postale medesimo, a giustificazione dell'eseguito pagamento.

Invieranno quindi, o presenteranno alla segreteria della sezione di tiro a segno, la domanda d'iscrizione, indicando il reparto ed eventualmente il gruppo cui aspirano, e menzionando il numero e gli estremi della ricevuta di cui sono in possesso.

61. — Il pagamento della tassa annuale all'atto della prima iscrizione, in qualunque mese avvenga, si riferisce all'anno solare in corso.

62. — Coloro che già siano iscritti alla sezione e debbano *rinnovare l'iscrizione*, verseranno ugualmente presso l'ufficio postale l'importo della tassa a favore del conto corrente del tesoriere comunale (gestione tiro a segno) con le medesime modalità sopra descritte, indicando, nel bollettino di versamento, che trattasi di rinnovo di iscrizione, e indicando il numero della tessera d'iscrizione alla sezione.

63. — I rinnovi di iscrizione debbono eseguirsi prima del 30 settembre e sono riferibili all'anno solare successivo.

64. — Coloro i quali al 30 settembre non abbiano presentato per iscritto domanda di dimissioni, *sono iscritti d'ufficio* per l'anno successivo e sono tenuti al pagamento della relativa tassa annuale.

A tal fine essi riceveranno dai presidenti delle sezioni entro il 15 ottobre gli appositi bollettini di versamento sul conto corrente già completati col numero del conto cor-

rente del tesoriere comunale (gestione tiro a segno), che dovranno presentare all'ufficio postale versando il relativo importo.

Dovrà essere cura dei Consigli direttivi di adottare tutte le disposizioni che riterranno opportune per ottenere il regolare versamento delle tasse di iscrizione da parte dei tiratori ai quali viene inviato d'ufficio il bollettino di versamento, per non aver essi spontaneamente provveduto al pagamento prima del 30 settembre.

65. — Il versamento nel conto corrente deve riguardare esclusivamente le tasse sopra indicate stabilite dalla legge.

Al pagamento delle quote per tessere federali dovute all'Unione italiana di tiro a segno e al C.O.N.I. dovrà pertanto essere provveduto separatamente nei termini e con le modalità che saranno indicate dall'Unione.

66. — Non sono consentite per alcun titolo proroghe o dispense dal pagamento delle tasse annuali.

67. — Sono esclusi da qualsiasi esercitazione e dalla frequenza del campo di tiro e dei locali sociali gli iscritti che non siano in regola con i pagamenti delle tasse. I nomi degli inscritti morosi verranno affissi nei locali della sezione.

Servizio di cassa delle sezioni.

68. — Il servizio di cassa delle sezioni di tiro a segno è affidato al tesoriere comunale alle medesime condizioni stabilite per lo stesso servizio del comune.

I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo pertinenti alle sezioni, compresi i contributi dello Stato, delle provincie e dei comuni, come pure i proventi delle tasse annuali d'iscrizione, devono essere versati al conto corrente postale di cui sopra è cenno, intestato al tesoriere comunale (*gestione tiro a segno nazionale*) che dovrà essere aperto a cura dello stesso tesoriere comunale per le sezioni provenienti dalle cessate società, entro il 30 giugno 1930 presso l'ufficio postale del Comune.

Ciascuna sezione, entro la stessa data del 30 giugno 1930 dovrà comunicare al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) il numero del conto

corrente postale aperto, senza di che non potrà dal Ministero essere provveduto per alcun pagamento a favore delle sezioni medesime.

69. — I tesorieri comunali effettuano i pagamenti mediante assegni postali, esclusivamente in base a ordinativi delle sezioni, che sono emessi con le stesse modalità prescritte con la legge 2 luglio 1882, n. 883, e sono firmati dal presidente, o in mancanza, dal delegato dell'Unione.

70. — I tesorieri comunali, nell'aprire i conti correnti postali di cui sopra, chiederanno agli uffici postali competenti che detti conti siano accentrati in una delle seguenti città, a seconda della rispettiva giurisdizione: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

71. — Il decimo dei proventi delle tasse annuali d'iscrizione, che, a sensi dell'art. 11 della legge, le sezioni devono corrispondere a favore dell'Unione italiana di tiro a segno, è trasferito, a mezzo di postagiro, in tre periodi distinti, e cioè il 1° entro il 31 marzo, il 2° entro il 30 giugno e il 3° entro il 31 dicembre di ogni anno, sul conto corrente intestato all'Unione stessa presso l'ufficio dei conti correnti postali di Roma.

Bilanci delle sezioni.

72. — I bilanci delle sezioni di tiro a segno comprendono la dimostrazione delle entrate e delle spese riflettenti la gestione della sezione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

73. — I bilanci preventivi comprendono una parte ordinaria e una parte straordinaria.

Nella parte ordinaria sono comprese le spese di esercizio, alle quali viene provveduto con le entrate ordinarie della sezione a norma dell'art. 13 della legge.

Nella parte straordinaria sono comprese le spese varie d'impianto di cui al 2° e 3° comma dell'art. 12 della legge alle quali viene provveduto con concorsi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Le spese relative a lavori di costruzione o di sistemazione, acquisto dei terreni, onorari a professionisti per compilazione di progetti e direzione dei lavori, onorari notarili e simili (1° comma del citato art. 12 della legge) non saranno comprese nel bilancio, essendo il pagamento delle relative quote di concorso dello Stato effettuato con mandati diretti esclusivamente in base alla produzione dei prescritti documenti giustificativi.

74. — I bilanci preventivi debbono essere compilati con i criteri della più rigida economia, eliminando le spese che non corrispondano ad accertati bisogni, e riducendo le altre in modo da proporzionarle alla attività svolta dalla sezione e alla sua potenzialità economica, procurando insieme di aumentare il gettito delle entrate con opportune iniziative.

Al fine di evitare incertezze di applicazione saranno pure tenute presenti le seguenti avvertenze:

Le esercitazioni libere e le gare non debbono in massima gravare sulle finanze delle sezioni, salvo per le gare provinciali e nazionali. E' pertanto necessario che l'importo delle relative spese per esse previste nella parte passiva del bilancio sia compensato col presumibile introito per gare da iscriversi nella parte attiva.

Per gli eventuali stanziamenti negli articoli dell'uscita riflettenti oggetti e materiali vari per l'impianto, dovrà essere unito al bilancio un elenco particolareggiato degli oggetti da acquistarsi, specificando le ragioni che rendono necessario l'acquisto.

Per le armi, ottenuta la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra all'acquisto, si dovrà citare nella colonna « giustificazioni » la data e il numero del dispaccio contenente l'autorizzazione.

Nella voce « proventi vari » dovrà essere accennato, anche in modo sommario, alla natura dei proventi stessi.

Le presidenze delle sezioni, innanzi di iscrivere nell'entrata ordinaria i contributi delle Forze Armate per l'eventuale uso che esse faranno del campo di tiro, dovranno accertarsi che le rispettive Amministrazioni abbiano effettivamente d'uopo di servirsi del campo nella misura precalcolata.

75. — Il bilancio preventivo di ciascuna sezione è compilato a cura del Consiglio direttivo entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce, su moduli che saranno inviati dal Ministero della guerra, e viene dal presidente trasmesso per l'ulteriore corso all'ispettore di mobilitazione in sei esemplari.

L'ispettore di mobilitazione, esaminato il bilancio e formulate le eventuali proposte di modifiche, ne trasmette entro il 15 novembre tre esemplari al comando della Divisione militare, proponendo la ripartizione tra le varie sezioni dei sussidi complessivi stanziati dalle amministrazioni comunali e provinciali.

I comandi di Divisione, riempite le colonne destinate alle loro proposte nei moduli, trasmettono tre esemplari di ciascun bilancio al Ministero, che ne restituirà un esemplare con la sua approvazione definitiva.

L'ispettore di mobilitazione provvederà a che le eventuali modifiche introdotte dal Ministero siano riportate sugli esemplari trattenuti, e trasmetterà quindi l'esemplare ricevuto dal Ministero alla sezione interessata, e le relative copie conformi alla Prefettura ed al comune, invitandoli a disporre per il pagamento dei rispettivi sussidi e concorsi, trattenendo la terza copia.

76. — *Il conto consuntivo* di ogni esercizio è deliberato in apposita seduta del Consiglio direttivo entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce, ed è presentato all'ispettore di mobilitazione, il quale lo rimette con le sue osservazioni per l'approvazione, al Ministero della guerra.

77. — Per l'approvazione dei bilanci preventivi del 1930 ed eventualmente degli anni precedenti, come pure per i consuntivi degli esercizi anteriori al 1930, valgono le norme transitorie pubblicate nell'ultima parte della presente istruzione.

Ispezioni.

78. — Le ispezioni alle sezioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni *ordinarie* sono eseguite dagli ispettori di mobilitazione quando sorgano dubbi sul regolare funziona-

mento di una sezione o quando interessi comunque conoscere quale ne sia l'andamento e quali le esigenze. Sono ordinate dal Ministero della guerra.

Le ispezioni *straordinarie* hanno luogo quando ne sia riconosciuta la opportunità dal Ministero, o qualora un fatto anormale richieda pronti provvedimenti. Esse possono essere eseguite o dagli ispettori di mobilitazione o da funzionari del Ministero della guerra.

Possono essere ordinate dal Ministero della guerra o, in caso di urgenza, dai comandanti di Divisione, che ne informeranno senza indugio il Ministero.

79. — Le ispezioni ordinarie dovranno possibilmente essere eseguite con l'intervento del Consiglio direttivo della sezione. Le risultanze saranno esposte in apposito processo verbale redatto dal segretario della sezione e firmato da tutti i membri del Consiglio direttivo e dall'ispettore.

Il verbale sarà trasmesso dall'ispettore al comando della Divisione insieme con un separato rapporto, in cui egli esprimerà il suo giudizio sul funzionamento della sezione con le proposte del caso.

Il comando della Divisione rimetterà gli atti al Ministero, esprimendo il suo parere.

80. — L'ispezione comprenderà due parti: l'una sulla situazione e sul funzionamento amministrativo della sezione, l'altra sul funzionamento tecnico.

L'ispettore, prendendo come base il verbale dell'ispezione eventualmente passata nell'anno antecedente, porterà la sua attenzione sui punti seguenti:

Funzionamento della presidenza e del Consiglio direttivo — esame di tutti i registri prescritti — funzionamento dello ufficio di segreteria.

Situazione degli iscritti — confronto tra le cifre segnate nell'ultimo rapporto e le corrispondenti nell'ultimo bilancio approvato — registro generale dei fogli individuali in confronto con le tabelle giornaliere — controllo di qualche libretto individuale — esame dei documenti relativi ai tiratori dichiarati idonei.

Esame dei conti consuntivi approvati — esame del registro dei mandati di pagamento in confronto dei corrispondenti titoli di spesa inscritti nei relativi articoli del bilan-

cio approvato — esame degli storni e se furono regolarmente approvati — in casi dubbi, confronto dei documenti della sezione con quelli del tesoriere comunale.

Visita ai locali, compresi quelli in cui si custodiscono le armi e le munizioni — stato delle armi e delle munizioni e loro uso nelle esercitazioni regolamentari e nelle gare.

Visita al campo di tiro — sue condizioni generali e particolari.

L'ispettore assisterà, possibilmente, a qualche esercitazione.

81. — Compiuta l'ispezione, l'ispettore impartisce, ove occorra, le disposizioni e dà i suggerimenti atti a porre riparo ad inconvenienti verificati, o ad assicurare il regolare andamento della sezione.

82. — Entro il 15 novembre di ogni anno i comandi di Divisione proporanno al Ministero della guerra le sezioni presso le quali debbano nell'anno successivo essere eseguite le ispezioni ordinarie.

83. — Annualmente gli ispettori di mobilitazione riferiscono al Ministero circa le condizioni e i bisogni di ciascuna sezione in appositi moduli (*rapporti-situazione*), inviati dal Ministero, sui quali i presidenti delle sezioni, ciascuno per la parte loro spettante, avranno previamente inserito tutti i dati occorrenti.

III. — ARMI E MUNIZIONI.

Prelevamento delle armi.

84. — Le sezioni di tiro a segno prelevano dalle direzioni di artiglieria, a pagamento immediato fucili, moschetti e pistole d'ordinanza. I fucili o i moschetti possono essere prelevati in ragione di *cinque armi per ogni linea di tiro*, le pistole in ragione di *una per ogni linea di tiro alla pistola*.

85. — E' fatta facoltà alle sezioni di acquistare armi libere e munizioni ammesse nei matches internazionali e carabinette cal. 22, quando le condizioni dei campi di tiro

permettano, con piena sicurezza per la incolumità pubblica, l'uso di tali armi, previo parere della Unione italiana di tiro a segno.

86. — Il Ministero può consentire che sia aumentata a pagamento immediato, la dotazione dei fucili mod. 1891, stabilita come sopra, per le sezioni di tiro a segno nazionale, sempre quando venga riconosciuto che il numero delle armi assegnato alla sezione, in base alle linee di tiro dei rispettivi poligoni, sia insufficiente per i frequentanti le esercitazioni, e sempre quando dalle sezioni stesse sia stato interamente pagato il prezzo dei fucili già distribuiti.

87. — Nei casi di cui al numero precedente, le presidenze sono autorizzate a trasmettere le domande di aumento di fucili mod. 1891 ai comandi delle Divisioni militari, pel tramite dell'ispettore di mobilitazione.

Le domande dovranno contenere i dati seguenti:

a) numero dei fucili già avuto in dotazione, con l'indicazione se i medesimi siano stati interamente pagati;

b) numero delle linee di tiro del poligono;

c) numero degli iscritti e dei frequentanti;

d) numero dei fucili che si richiedono.

Riparazioni delle armi.

88. — Alla fine di ogni anno le sezioni procederanno ad una particolare verificazione delle armi, constatando in apposito processo verbale il loro stato d'uso.

In dipendenza dei risultati della verificazione viene deliberato quali delle armi debbano essere riparate e quali possano essere adoperate con tutta sicurezza nell'anno successivo.

89. — Le riparazioni, anche se eseguite presso enti militari, sono a carico delle sezioni, salvo ad addebitare ai tiratori o al personale responsabile della custodia delle armi, i danni che alle medesime fossero derivati per incuria.

90. — Le riparazioni alle armi per conto delle sezioni sono eseguite dalla Fabbrica d'armi di Terni e dalle direzioni d'artiglieria.

I materiali da distribuirsi e quelli riparati non saranno rilasciati od inviati alle sezioni se non dopo che dalle medesime ne sia stato effettuato il pagamento, comprese le spese di trasporto, quando ne sia il caso.

91. — I lavori di riparazione verranno eseguiti ai prezzi di tariffa.

Occorrendo l'impiego di parti d'armi, queste saranno addebitate ai prezzi stabiliti.

92. — Le direzioni d'artiglieria cui venissero presentate dalle sezioni armi con guasti di grave entità che esse non fossero in grado di riparare, le riceveranno ugualmente, rilasciandone ricevuta con l'indicazione dei rispettivi contrassegni. Invieranno peraltro le armi stesse alla Fabbrica d'armi di Terni.

93. — La Fabbrica d'armi di Terni provvederà per proprio conto alle riparazioni necessarie ed al ricupero del corrispondente importo, nonchè delle spese occorse per la spedizione delle armi a Terni e di quelle occorrenti per effettuarne la restituzione alla sezione di tiro a segno interessata, cui le spese debbono sempre andare a carico.

94. — La richiesta degli strumenti verificatori per la visita delle armi sarà inviata, insieme con l'importo, dalle sezioni di tiro a segno al Ministero della Guerra (Direzione generale di artiglieria, che si riserva di provvedere.

Prelevamento delle munizioni.

95. — In massima non potrà, volta per volta, esser prelevato un numero di cartucce superiore a quello strettamente necessario per le esercitazioni di un mese.

In ogni caso ciascun prelevamento non dovrà mai essere superiore a 10.000 cartucce.

96. — E' fatta facoltà alle sezioni lontane dalla sede della direzione d'artiglieria, sezioni o distretto militare, di prelevare il numero di cartucce occorrenti per le esercitazioni di più mesi, purchè non si oltrepassi il massimo di 10.000 cartucce.

97. — Nei casi in cui occorresse richiedere munizioni in quantità eccedenti quelle dianzi stabilite, le sezioni dovranno trasmettere le prescritte richieste ai comandi di Divisione, con la indicazione dei motivi che le abbiano determinate.

98. — Per regolare in modo uniforme le richieste delle cartucce occorrenti per esercitazioni e gare, le sezioni di tiro a segno nazionale, sotto la responsabilità dei rispettivi presidenti, nel maggio di ogni anno debbono far pervenire agli ispettori di mobilitazione una nota complessiva e particolareggiata del fabbisogno delle cartucce stesse presumibilmente occorrenti per l'intero anno finanziario successivo, e cioè dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente, sia per i tiri ordinari e di gara degli iscritti, sia per le esercitazioni dei premilitari. Le richieste suppletive durante il corso dell'anno non saranno accolte.

99. — Le richieste di cui al numero precedente dovranno essere compilate secondo appositi specchi.

Gli ispettori di mobilitazione a loro volta rimetteranno al Ministero (Direzione generale artiglieria) non più tardi del 31 maggio di ogni anno, gli specchi di cui sopra.

Le cartucce sono cedute ai tiratori al prezzo unitario di L. 0,25.

Nessuna distribuzione gratuita di cartucce può essere effettuata salve le concessioni per i premilitari, di cui appresso.

Cartucce per i premilitari.

100. — Per le esercitazioni dei premilitari sono concessi gratuitamente alle Sezioni i seguenti quantitativi di cartucce:

n. 1 caricatore a salve indistintamente per ognuno dei premilitari;

n. 4 caricatori di cartucce a pallottola, soltanto per ognuno dei premilitari frequentatori dei poligoni.

101. — Le cartucce prelevate a titolo gratuito, che risulteranno ancora disponibili alla data del 1° luglio di ogni anno, perchè non consumate dai premilitari, dovranno essere pagate dalle sezioni di tiro a segno entro il 31 luglio agli enti che le distribuirono, per essere utilizzate per i normali bisogni degli inscritti, a meno che le sezioni non preferiscano di effettuarne, a proprie spese, la restituzione agli enti da cui le ebbero in distribuzione.

102. — Le sezioni di tiro a segno, tenuto conto del fabbisogno necessario per tutti i premilitari che dovranno compiere le esercitazioni nel proprio campo, inoltreranno all'ispettore di mobilitazione apposita separata richiesta, specificando in essa in modo chiaro che la richiesta si riferisce alle cartucce per i premilitari.

103. — Gli enti che provvederanno alla distribuzione, quando essa non sia fatta direttamente dalle direzioni di artiglieria, segnaleranno immediatamente alla direzione di artiglieria competente la distribuzione effettuata a titolo gratuito, indicando il nome della sezione di tiro a segno e il quantitativo e la specie di cartucce distribuite.

104. — Le direzioni d'artiglieria, a loro volta, alla fine di ogni trimestre, rimetteranno al Ministero — Direzione generale di artiglieria e automobilismo — una dimostrazione delle cartucce cedute a titolo gratuito direttamente o a mezzo di altri enti militari, durante il trimestre, alle sezioni di tiro a segno, indicando il nome delle singole sezioni e il numero e specie di cartucce a ciascuno cedute.

105. — Le sezioni di tiro a segno il 1° luglio di ogni anno compileranno una dimostrazione delle cartucce prelevate a titolo gratuito e consumate durante l'esercizio finanziario, cioè dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno cui si riferisce la dimostrazione, indicando il quantitativo e l'ente presso cui esse furono prelevate e il numero di quelle consumate effettivamente dai premilitari, distinte per i vari corsi.

Tali dimostrazioni dovranno essere inoltrate al Ministero — Direzione generale di artiglieria e automobilismo — per il tramite dei rispettivi ispettori di mobilitazione che, previ gli accertamenti del caso, vi apporranno l'annotazione: « Visto e riscontrato esatto ».

106. — Delle cartucce eventualmente riconsegnate dalle sezioni e di quelle di cui le medesime effettueranno il pagamento a norma di quanto sopra è detto, le direzioni di artiglieria daranno comunicazione al Ministero — Direzione generale di artiglieria — alla fine di ogni esercizio finanziario.

IV. — ESERCITAZIONI E GARE.

Esercitazioni degli allievi tiratori.

107. — I Balilla dai 12 ai 14 anni e gli Avanguardisti dai 14 ai 16 anni (*allievi tiratori*) iscritti al Reparto *A* sono ammessi alle esercitazioni con armi di dimensioni ridotte.

La direzione del tiro in tali esercitazioni sarà affidata agli ufficiali della M.V.S.N. dai quali gli allievi dipendono, sotto la loro responsabilità, o ad appositi delegati che venissero designati dall'Opera Nazionale Balilla.

L'ordinamento e il funzionamento del Reparto allievi tiratori è stabilito con apposite disposizioni.

Lezioni regolamentari.

108. — Le lezioni regolamentari sono eseguite con l'arma da guerra e disciplinate da apposite norme emanate dal Ministero della Guerra.

Alla esecuzione del tiro presiede il direttore del tiro della sezione.

109. — Gli inscritti alla sezione che hanno compiuto il 16° anno di età, per essere ammessi a sparare nelle lezioni di tiro con l'arma da guerra, devono aver prima ricevuto adeguate istruzioni sul maneggio delle armi ed avere eseguito possibilmente il tiro ridotto.

110. — A termini di legge è obbligatoria la frequenza ad un corso di lezioni regolamentari per coloro che aspirino alla licenza di porto d'armi per caccia o per difesa personale e che non abbiano prestato servizio presso le Forze armate dello Stato.

111. — Qualora nel comune e nel raggio di 5 km. non esista o non funzioni campo di tiro a segno, gli aspiranti alla licenza di porto d'armi potranno ugualmente ottenerla, dimostrando, a norma dell'art. 17 della legge, di essere esperti nel maneggio delle armi da fuoco.

La dichiarazione del possesso di tale requisito è rilasciata dal presidente della sezione di tiro a segno viciniore, previ gli opportuni accertamenti da parte della direzione del tiro, riflettenti rispettivamente il maneggio delle armi da caccia, se trattasi di licenza di porto d'armi per uso di caccia; o del maneggio dell'arma da guerra, ove trattisi delle altre licenze.

I minorenni che avendo ottenuta la licenza di porto d'armi per aver frequentato il tiro a segno, intendano rinnovarla, hanno l'obbligo di presentare il certificato di frequenza al tiro a segno anno per anno, fino a quello in cui concorrono alla leva.

112. — Nelle sezioni presso le quali funzioni un campo di tiro a volo, coloro che aspirano alla licenza di porto d'armi per caccia possono ottenere la dichiarazione di essere esperti nell'uso delle armi da caccia, in base ai risultati conseguiti nell'esecuzione del tiro a volo.

113. — Debbono anche eseguire un corso di lezioni regolamentari, quando non l'abbiano eseguito, coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati (guardie di città, municipali, notturne, giurate, ecc.).

114. — I presidenti delle sezioni rilasciano le apposite dichiarazioni di avvenuta frequenza dei corsi, perchè gli iscritti se ne possano opportunamente valere.

Tiro dei premilitari.

115. — Le lezioni di tiro dei premilitari sono eseguite sotto l'osservanza delle speciali norme prescritte dal Ministero della guerra.

116. — Le sezioni di tiro a segno, nei giorni e nelle ore in cui svolgeranno il tiro i premilitari, disporranno che i poligoni siano lasciati liberi. All'ufficiale della M. V. S. N., direttore del corso dei premilitari, sarà affidata la direzione del tiro, sotto la sua completa responsabilità.

117. — Per l'esecuzione delle lezioni di tiro dei premilitari non sono dovuti speciali contributi alle sezioni, salvo gli indennizzi per eventuali guasti e danneggiamenti al campo, alle armi e al materiale, rimanendo a carico della direzione del corso le spese per i segnalatori e marcatori e per l'eventuale servizio di guardia di cui appresso.

Esercitazioni libere.

118. — Le esercitazioni libere sono eseguite con le norme e secondo il programma approvato dal Consiglio direttivo della sezione, in conformità delle proposte del delegato dell'Unione italiana di tiro a segno.

Non sono ammessi alle esercitazioni libere coloro che non abbiano eseguito un corso di lezioni regolamentari presso una qualsiasi sezione di tiro a segno.

La direzione del tiro di tali esercitazioni compete tuttavia sempre al direttore del tiro della sezione.

Gare di tiro.

119. — Le gare di tiro sono indette ed eseguite sotto l'osservanza delle norme emanate dall'Unione italiana di tiro a segno, approvate dal Ministero della guerra, e debbono essere indette in conformità al programma previamente approvato dalla stessa Unione.

120. — Il direttore del tiro delle gare è nominato dal Consiglio direttivo della sezione, su designazione del delegato dell'Unione italiana di tiro a segno.

121. — Tutte le richieste di premi per le gare debbono pervenire al Ministero della guerra pel tramite dell'Unione italiana di tiro a segno.

122. — Allo scopo di accertare il progresso conseguito nel tiro nelle singole sezioni, viene eseguita annualmente una *gara comunale* presso ciascuna sezione. In base ai risultati della gara sono scelti i tiratori che dovranno rappresentare la sezione nelle categorie di campionato e di rappresentanza delle gare provinciali.

123. — Le gare comunali sono organizzate e dirette dal Consiglio direttivo delle sezioni, in base a particolari proposte del delegato dell'Unione italiana di tiro a segno.

124. — Ogni anno è eseguita una *gara provinciale* presso una sezione di ciascuna provincia, da scegliersi dal comando della Divisione militare fra quelle che ne abbiano inoltrato domanda entro il mese di dicembre dell'anno precedente.

Su dette domande sarà richiesto il parere dell'Unione italiana di tiro a segno.

125. — Le gare provinciali vengono indette per dimostrare il progresso conseguito dal tiro a segno nelle singole provincie e per scegliere i tiratori che dovranno rappresentare le sezioni delle provincie nelle categorie di campionato e di rappresentanza delle gare nazionali.

126. — Le gare provinciali saranno organizzate da apposite Commissioni nominate dai Consigli direttivi delle sezioni che indicono le gare, previo nulla osta dei comandi delle Divisioni militari.

127. — Le *gare nazionali* (federali) sono indette annualmente dall'Unione italiana di tiro a segno. Con l'esecuzione delle gare nazionali si accerta lo stato dell'istituzione nel Regno. In esse vengono designati annualmente i campioni nazionali e classificate le rappresentanze delle sezioni.

128. — Le gare provinciali e nazionali debbono essere autorizzate dai Prefetti delle provincie delle sezioni presso le quali sono indette.

129. — Il Ministero della guerra concorre alla premiazione e alle spese delle gare provinciali e nazionali.

130. — Le *gare generali* sono eseguite ogni cinque anni e costituiscono una rassegna periodica dello stato dell'istituzione. Alla gara generale partecipano in distinte categorie rappresentanze delle sezioni del tiro a segno nazionale e rappresentanze delle Forze armate dello Stato.

131. — Le gare generali possono avere anche carattere internazionale e in occasione di esse possono essere tenuti i *matches* internazionali. Le gare generali sono organizzate e dirette da una Commissione esecutiva, nominata per decreto del Ministro della guerra.

132. — Il Ministero della guerra presiede alle gare generali, le amministra e contribuisce nelle relative spese.

Servizio dei segnalatori e marcatori.

133. — Durante le esercitazioni regolamentari e libere delle sezioni, e durante le gare di qualsiasi specie il servizio dei segnalatori e dei marcatori, come pure l'eventuale servizio di guardia, è disimpegnato dai militari del presidio, compatibilmente con la forza di esso e con le esigenze del servizio, e in base a condizioni da determinare col comando del presidio stesso.

Tiratori scelti.

134. — La classificazione dei tiratori in scelti e di prima classe di cui all'art. 19 della legge è subordinata ai risultati che i medesimi conseguono nelle gare.

135. — Vengono proclamati tiratori *scelti* quelli che complessivamente in tre campionati comunali, anche non consecutivi, in uno provinciale e in uno nazionale o generale sono compresi nel primo quinto dei premiati.
Vengono proclamati tiratori *di prima classe* quelli che nelle gare suddette sono compresi nel successivo quinto.

136. — Per stabilire in ciascuna gara il numero dei premiati, viene determinato il minimo dei punti per entrare in premiazione, basato su un tipo unico di bersaglio, sulla

distanza, sull'arma e munizioni, a condizioni che annualmente sono stabilite dall'Unione italiana di tiro a segno, previa approvazione del Ministero della guerra e del C. O. N. I.

137. — Il Ministero della guerra provvede al conferimento dei diplomi e dei distintivi di tiratore scelto e di prima classe in base ai risultati di tiro che per mezzo delle rispettive sezioni presenterà ciascun tiratore, controllato dalla Unione italiana di tiro a segno.

138. — I tiratori scelti e i tiratori di prima classe, appartenenti alle Forze armate dello Stato, sono autorizzati a portare sulla manica sinistra della divisa l'apposito distintivo ricamato in argento per i primi e ricamato in lana rossa per i secondi.

139. — I tiratori scelti e di prima classe che non indossino la divisa militare sono autorizzati a fregiarsi del distintivo speciale adottato dal Ministero della guerra.

V. — DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Decorrenza della nuova gestione.

140. — La decorrenza della gestione delle sezioni di tiro a segno provenienti dalle cessate società s'intende ad ogni effetto stabilita al 15 giugno 1930, anche se a tale data non fossero ultimate le già ordinate operazioni di consegna.

141. — Alla predetta data pertanto si intendono legalmente cessate le società di tiro a segno e decadute tutte le cariche che non fossero state riconfermate.

142. — Sotto la medesima data indicata al numero precedente cesseranno di funzionare le Direzioni provinciali del tiro a segno nonchè gli Ispettori provinciali, assumendo i comandi di Divisione le attribuzioni loro devolute dalla legge e dalle presenti norme. I generali ispettori di mobilitazione a loro volta assumeranno anche le funzioni di *ispettori divisionali* del tiro a segno nazionale.

143. — La costituzione di nuove sezioni, allorquando si verifichino le condizioni previste dalla legge, può avvenire dal 1° gennaio 1931.

144. — La costituzione del gruppo sportivo e degli altri gruppi in seno al reparto C delle sezioni provenienti dalle cessate società può essere effettuata in qualunque tempo, a partire dal 1° luglio prossimo.

Disposizioni che rimangono in vigore.

145. — Per le materie non contemplate nella presente istruzione continueranno provvisoriamente ad osservarsi le norme anteriormente in vigore, in quanto non siano in contrasto col contenuto della nuova legge.

146. — Restano provvisoriamente in vigore le attuali disposizioni concernenti il servizio dei direttori del tiro, dei vice direttori e commissari, e quanto riguarda l'esecuzione pratica del tiro, delle esercitazioni libere e delle lezioni regolamentari, nonchè i registri, tabelle, libretti, fogli di tiro, bersagli e materiale del tiro in genere.

147. — Rimangono altresì in vigore fino a nuova disposizione le attuali norme concernenti gli atti contabili e d'ufficio, l'emblema delle società, le bandiere, le divise, i distintivi e simili, continuando provvisoriamente ad usarsi gli attuali registri e moduli a stampa con opportuni adattamenti.
Peraltro, in tutti gli emblemi, timbri e carte d'ufficio, la dicitura di: « Società mandamentale di Tiro a segno nazionale di . . . . . » dovrà essere sostituita da quella di: « Tiro a segno nazionale - Sezione di . . . . . ».

148. — Nulla è innovato per quanto riguarda le Società private e circoli di tiro al bersaglio, alle quali non erano applicabili le norme della legge 2 luglio 1882, n. 883.

149. — Nulla è per ora innovato nella pubblicazione delle nomine delle varie cariche del tiro a segno, che seguiterà ad essere effettuata nel periodico: « Il Tiro a segno nazionale ».

La pubblicazione in parola ha valore ed effetto di comunicazione ufficiale.

Norme che cessano di aver vigore.

150. — Salvo le oradette eccezioni, dalla data del 15 giugno 1930 si intendono abrogate tutte le antecedenti norme e circolari riflettenti il tiro a segno, comprese le notificazioni ufficiali pubblicate sul giornale « Il Tiro a segno nazionale », che non fossero in armonia col nuovo ordinamento dell'istituzione.

151. — Dalla stessa data del 15 giugno prossimo cessano di aver vigore le disposizioni della circolare a stampa numero 86550 dell'11 aprile u. s. emanata per la prima applicazione della legge, in quanto contrastino con le norme della presente istruzione.

Disposizioni di prossima emanazione.

152. — Il Ministero della guerra si riserva di emanare in seguito particolari disposizioni relative ai seguenti argomenti:

disposizioni per l'esecuzione dei lavori e contabilità dei campi di tiro;

disposizioni per disciplinare il conferimento delle medaglie di benemerenza di cui all'art. 19 della legge.

Tiro a segno e servizio militare.

153. — In seguito all'entrata in vigore della nuova legge, non potrà più essere concessa la dispensa dai richiami alle armi per istruzione pel titolo del tiro a segno, dovendo ritenersi abrogato l'art. 8 della legge 12 luglio 1882, n. 883, che prevedeva tale dispensa.

154. — Cessano altresì di avere effetto le disposizioni che subordinavano la concessione del ritardo del servizio militare alla condizione di aver frequentato un periodo di tiro

presso le Società di tiro a segno. Saranno in tale materia osservate le norme della Raccolta delle Disposizioni sul ritardo al servizio militare emanate dal Ministero della guerra il 3 aprile 1930, secondo le quali, i militari chiamati alle armi, i quali aspirino all'ammissione al ritardo del servizio debbono produrre il certificato di compiuta istruzione premilitare.

155. — Gli studenti per altro che all'atto delle chiamate alle armi non abbiano ancora conseguito il requisito dell'istruzione premilitare, possono, eccezionalmente, essere ammessi al ritardo purchè dimostrino di aver presa iscrizione ai corsi stessi per conseguirvi il requisito prescritto. In caso di mancata frequenza ai corsi stessi la concessione del rimando sarà revocata.

156. — Possono essere tuttora ammessi al ritardo del servizio gli studenti che siano stati arruolati con le classi 1909 e anteriori, i quali dimostrino di aver frequentato un periodo di tiro, a senso delle predette preesistenti disposizioni della legge 2 luglio 1882, n. 883 sul tiro a segno nazionale, e abbiano riportato nelle ultime sei lezioni complessivamente una somma di bersagli colpiti e punti ottenuti uguale o superiore a 46.

157. — Saranno esclusi dalla continuazione del ritardo gli studenti che, pur avendone la possibilità, e sempre quando ne avessero l'obbligo, non dimostrino di aver frequentato nel periodo del ritardo già usufruito i corsi di istruzione premilitare.

Gli aspiranti alla continuazione del ritardo delle classi 1909 e anteriori, i quali precedentemente furono dispensati dal requisito del tiro a segno, perchè questo non esisteva nel comune del loro domicilio, sono tenuti a conseguire il requisito dell'istruzione premilitare, e però devono provare di aver presa iscrizione ai corsi relativi.

Disposizioni transitorie.

158. — Dal 1° luglio 1930 tutti i fondi inerenti al tiro a segno nazionale detenuti per qualunque titolo dai tesorieri comunali saranno da essi imputati allo speciale conto corrente postale (*gestione tiro a segno nazionale*).

Nello stesso conto corrente i tesorieri imputeranno le somme che anche posteriormente al 1° luglio ad essi perverranno quale importo di mandati emessi dallo Stato, dalla Provincia e dai Comuni a favore dello cessate società di tiro a segno, in conformità delle disposizioni preesistenti.

159. — Gli esattori comunali che non avessero finora versato al tesoriere comunale le somme introitate per le tasse dei soci del tiro a segno riscosse secondo le norme dell'abrogata legge 2 luglio 1882, n. 883 sul tiro a segno nazionale, effettueranno il versamento medesimo al detto tesoriere entro il 31 luglio 1930. I tesorieri verseranno senz'altro anche tale introito allo speciale conto corrente postale di cui sopra.

160. — All'atto dell'inizio della nuova gestione delle sezioni sarà impiantata una nuova contabilità, sulla base delle risultanze di quella chiusa all'atto della consegna.

161. — Valgono per le nuove sezioni i bilanci già approvati dal Ministero per le cessate Società e quelli che venissero approvati nel corrente anno.

162. — Il personale attualmente adibito agli uffici di segreteria delle Società e salariato, sarà mantenuto in servizio alle medesime condizioni e passerà alle dipendenze dei Consigli direttivi delle nuove sezioni, conservando i diritti acquisiti, salvochè imprescindibili esigenze del servizio o della disciplina ne impongano il licenziamento.

163. — Al 1° luglio le presidenze delle sezioni iscriveranno d'ufficio gli attuali soci nei tre reparti, a seconda dei requisiti da ciascuno posseduti, e inviteranno gli iscritti al reparto *C* a dichiarare in quale gruppo chiedano l'iscrizione.

Coloro che entro 20 giorni dall'invito ricevuto non rilascino alcuna dichiarazione, saranno iscritti nel gruppo liberi tiratori.

164. — Allo scopo di mettere in grado le autorità ed enti interessati all'istituzione di conoscere le rispettive dipendenze in relazione alla circoscrizione del R. Esercito e della M. V. S. N., è stato compilato uno specchio dal quale risultano le Società di tiro a segno attualmente funzionanti, che col 15 giugno dovranno trasformarsi in Sezioni, con la

indicazione per ciascuna di esse della provincia e comando di Divisione da cui dipendono (e quindi dell'ispettore di mobilitazione risiedente presso ciascuna Divisione), nonchè dei rispettivi comandi di gruppo e di legione della M. V. S. N. Tale specchio sarà distribuito agli enti ai quali interessa, a cura del Ministero.

165. — Fino a nuova disposizione, presso ciascuna Prefettura funzionerà dal 15 giugno 1930 un *Ufficio stralcio della Direzione provinciale del tiro a segno.*

Appartengono alla competenza di tale ufficio, oltre l'espletamento delle pratiche in corso, l'approvazione amministrativa dei bilanci preventivi del 1930 delle sezioni, che pel corrente anno continueranno ad essere dalle Prefetture inviati direttamente al Ministero della guerra per l'approvazione secondo le norme preesistenti.

Qualora la presidenza di qualche società di tiro a segno non avesse ancora proceduto alla compilazione del bilancio preventivo del 1930, esso sarà compilato senza indugio a cura del nuovo Consiglio direttivo, che l'invierà per l'ulteriore corso alla Prefettura, pel tramite dell'Ispettore di mobilitazione, seguendosi anche per tali bilanci la procedura prevista dalle norme preesistenti.

Appartiene ugualmente alla competenza dell'Ufficio stralcio l'approvazione dei *conti consuntivi* delle Società di tiro a segno per gli anni anteriori al 1930.

166. — I fondi, la mobilia e le suppellettili d'ufficio che fossero in carico alle Direzioni provinciali del tiro a segno e che non fossero di pertinenza di altre Amministrazioni, saranno versati alla sezione di tiro a segno del capoluogo della rispettiva provincia, che li comprenderà come entrata eventuale straordinaria nel proprio bilancio annuale.

167. — Contemporaneamente alla cessazione delle funzioni della Direzione provinciale cesseranno di funzionare gli attuali Ispettori provinciali, i quali consegneranno gli uffici e i relativi archivi agli Ispettori di mobilitazione, o a un ufficiale da essi delegato, con le norme che saranno stabilite dal comando di Divisione, versando anche i fondi, la mobilia e le suppellettili d'ufficio che avessero in carico e che non fossero di pertinenza di altre amministrazioni.

Di tali consegne sarà redatto verbale, in triplice copia, una delle quali sarà conservata dall'Ispettore provinciale, una dall'Ispettore di mobilitazione e una dal comando di Divisione.

168. — I Prefetti interesseranno le autorità comunali ad invigilare perchè tutti i fondi di pertinenza delle Società di tiro a segno nazionale siano dai tesorieri comunali versati sullo speciale conto corrente postale, come sopra è prescritto.

169. — I comandi di Divisione riferiranno entro il 31 luglio 1930 al Ministero della guerra circa l'esito delle avvenute consegne delle singole sezioni e faranno compilare separatamente per ciascuna di esse un *rapporto situazione*, in triplice esemplare, contenente gli opportuni dati relativi alla consegna e alla costituzione delle singole sezioni, valendosi di appositi moduli, dei quali sarà ad essi inviato un congruo numero di copie per la distribuzione.

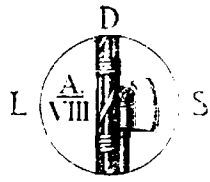
Un esemplare del rapporto situazione sarà trattenuto dal comandante della Divisione, e uno dall'ispettore di mobilitazione, rimettendosi il terzo esemplare al Ministero della guerra.

170. — Ciascun comando di Divisione entro il 15 luglio comunicherà al Ministero i nomi degli Ispettori provinciali del tiro a segno che avranno cessato dalla carica, con un rapporto sul servizio prestato.

171. — Anche per le Società di tiro a segno nazionale delle quali nel fatto sia attualmente sospeso o nullo il funzionamento si applicheranno le disposizioni relative alla trasformazione delle Società funzionanti.

Per le medesime sarà pel momento provveduto alla nomina del solo presidente, che assumerà provvisoriamente le funzioni di commissario straordinario, procedendosi, se del caso, alle consegne a mezzo di un delegato del comando della Divisione.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1

(12521) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1930 - ANNO VIII — 21 GIUGNO

SOMMARIO

N. 369 - 26 maggio 1930 - Anno VIII — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 732 - Fusione della « Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno d'Italia », con sede in Roma, nell' « Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III » esistente nella stessa città . . . . . *Pag.* 1205

» 370 - 26 maggio 1930 - Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 706 - Modifiche alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico . . . . . » 1206

» 371 - 2 giugno 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — R. decreto che apporta una aggiunta al R. decreto 5 gennaio 1928 col quale sono stabilite le cariche che corrispondono al comando di reggimento . . » 1207

» 372 - 2 giugno 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per l'anno 1930 . . . » 1208

» 373 - 6 giugno 1930 - Anno VIII — SERVIZIO VETERINARIO. — Prezzi dei prodotti del laboratorio batteriologico veterinario militare. . . . . » 1209

LIBRERIA DELLO STATO

N. **374** - **11 giugno 1930** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 2088). . . . . *Pag.* 1210

» **375** - **19 giugno 1930** - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . » 1214

» **376** - **19 giugno 1930** - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . » 1214

» **377** - **19 giugno 1930** - Anno VIII — CONCORSI E GARE. — III concorso ippico nazionale libero di Bari, 6-12 settembre 1930. . . . . » 1215

» **378** - **19 giugno 1930** - Anno VIII — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali in congedo . . . . . » 1215

» **379** - **19 giugno 1930** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della gavetta, della borraccia, della tazza di alluminio . . . . . » 1215

» **380** - **19 giugno 1930** - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo e di equipaggiamento da distribuirsi agli allievi ufficiali di complemento dei corsi universitari . . . . . » 1222

» **381** - **19 giugno 1930** - Anno VIII — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925, relativo all'obice da 149/12, per l'impiego della granata da 149/12 — V = 300 — h = 1000. . . . » 1223

» **382** - **19 giugno 1930** - Anno VIII — TRASPORTI. — Trasporti di presidio . . . . . » 1223

Circolare N. 369. – DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 732 – Fusione della « Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno d'Italia », con sede in Roma, nell' « Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III » esistente nella stessa città.** — (Gabinetto). — 26 maggio 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 140, del 16 giugno 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La « Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare del Regno d'Italia », con sede in Roma, è fusa nell'« Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III », esistente nella stessa città, formando con esso un'unica istituzione pubblica di beneficenza, avente per fine il soccorso e l'assistenza degli ufficiali pensionati e delle loro famiglie che versano in condizioni di bisogno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 370. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 706 – Modifiche alla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico.** — (Gabinetto). — 26 maggio 1930 – Anno VIII. (*Gazzetta ufficiale* n. 135, del 10 giugno 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024, è sostituito il seguente:

« La presente regola non si applica ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonchè al personale femminile addetto all'assistenza dei malati di mente degli ospedali psichiatrici, siano essi istituti amministrati direttamente dalle Provincie, siano essi istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 371. — AVANZAMENTO. — R. decreto che apporta una aggiunta al R. decreto 5 gennaio 1928 col quale sono stabilite le cariche che corrispondono al comando di reggimento. — (Gabinetto). — 2 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, numero 1743;

Visto il Regio decreto 5 gennaio 1928, col quale sono stabilite le cariche che corrispondono al comando di reggimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Corrisponde al Comando di reggimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito con l'articolo 11 del Regio decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, anche la seguente carica:

colonnello comandante di scuola allievi sottufficiali.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 372. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali F. Q. per l'anno 1930.** — (Gabinetto). — 2 giugno 1930 - Anno VIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 7 febbraio 1930, relativo alle ripartizioni degli ufficiali f. q. pel 1930;

Vista la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 480, recante provvedimenti inerenti ai quadri del Regio Esercito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

L'articolo 1 del Regio decreto 7 febbraio 1930-VIII è sostituito, a datare dal 14 maggio 1930-VIII, dal seguente:

La ripartizione degli ufficiali fissati complessivamente dall'articolo 21 della legge n. 480 del 17 aprile 1930-VIII che modifica il n. 1 dell'art. 46 della legge sull'ordinamento del Regio Esercito fra le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1930 è la seguente:

	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio
Colonnelli	3	3	14	—
Ten. colonnelli	30	18	4	—
Maggiori	40	6	—	—
Capitani	145	15	—	—
Tenenti	100	—	—	27

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 373. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Prezzi dei prodotti del laboratorio batteriologico veterinario militare.** — (Servizio ippico e veterinario – Ufficio del capo del servizio veterinario). — 6 giugno 1930 – Anno VIII.

A modificazione di quanto è disposto dalla circolare 302 del *giornale militare* 1921, a decorrere dal 1° luglio 1930, i prezzi delle sostanze diagnostiche ed immunizzanti prodotte dal laboratorio batteriologico veterinario militare sono così stabiliti:

Malleina L. 2 la dose (pari a cc. 0,25 di malleina bruta);

Tubercolina L. 2 la dose (pari a cc. 0,25 di tubercolina bruta);

Siero antistreptococcico polivalente L. 10 la dose di cc. 30.

Le spese d'imballaggio sono fissate come segue:

Malleina e tubercolina fino a n. 25 dosi: L. 2,50;

Malleina e tubercolina fino a n. 100 dosi: L. 4;

Malleina e tubercolina per quantitativi superiori aggiungere L. 2 per ogni 100 dosi in più;

Siero antistreptococcico polivalente fino a n. 10 dosi L. 5; per quantitativi superiori aggiungere L. 2 per ogni 10 dosi in più.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 374. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. (Pubblicazione n. 2088).** — (Direzione generale di sanità militare). — 11 giugno 1930 - Anno VIII.

E' pubblicata la nuova « Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. », la quale andrà in vigore il 1° luglio 1930 in sostituzione della « Tariffa » edizione 1° luglio 1928.

La nuova tariffa sarà distribuita gratuitamente a cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero come appresso indicato:

Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi . .	copie	18
Ministero guerra (eccettuato il Comando del Corpo di S. M. e la Direzione generale di sanità militare) .	»	110
Direzione generale di sanità militare	»	200
Ufficio di S. E. il Capo di stato maggiore generale .	»	1
Commissione suprema di difesa (Segreteria) . . .	»	2
Comando del Corpo di stato maggiore	»	15
Ispettorato delle varie armi	»	1
Comando designato d'armata.	»	1
Comando di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	3
Comando di divisione	»	2
Ispettorato di mobilitazione di divisione militare . .	»	1
Ispettorato amministrativo territoriale.	»	1

Arma dei Carabinieri Reali.

Comando generale dell'arma	»	2
Ispettorato di zona	»	1
Comando di legione	»	2
Comando di divisione, battaglione, gruppo, ecc. . .	»	1
Scuola allievi sottufficiali	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata di granatieri e di fanteria di linea	»	1
Comando di brigata alpini	»	1
Comando di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	»	2
Comando reggimento carri armati	»	2
Comando di deposito di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri,alpini e carri armati . .	»	1

Arma di cavalleria.

Comando superiore di cavalleria	copie	1
Comando di reggimento di cavalleria	»	2
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	»	1

Arma di artiglieria.

Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Comando di artiglieria di corpo d'armata	»	1
Comando di reggimento di artiglieria	»	2
Comando centro contraerei	»	1
Comando di deposito di reggimento d'artiglieria	»	1
Comando deposito centro controaerei	»	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata, sezioni staccate, uffici ed enti vari	»	1
Stabilimenti d'artiglieria	»	2

Arma del Genio.

Direzione superiore degli specialisti del genio	»	2
Comando del genio di corpo d'armata	»	1
Comando reggimento del genio	»	2
Comando di deposito di reggimento del genio	»	1
Comando gruppo aerostieri	»	2
Comando deposito aerostieri	»	1
Ufficio fortificazione	»	1
Stabilimenti del genio	»	1
Comando battaglione misto della Sardegna	»	2
Comando deposito battaglione misto della Sardegna	»	1

Distretti militari.

Comando distretto militare (compresa sezione staccata Zara)	»	2

Corpo sanitario militare.

Direzione di sanità militare	»	2
Direzione di ospedale militare	»	10
Infermerie presidiarie	»	4
Ufficio del colonnello chimico farmacista	»	50
Stabilimenti balneo-termali	»	2
Campo sanatoriale climatico di Anzio	»	4
Istituto chimico farmaceutico militare	»	20

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di commissariato militare	copie	1
Direzione di commissariato militare	»	2
Sezioni staccate di commissariato militare; magazzini, opificio, ecc.	»	1

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione personali militari vari	»	1
Ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata	»	1

Servizio automobilistico militare.

Comando centro automobilistico	»	1
Officina automobilistica R. Esercito	»	1
Ispettorato tecnico automobilistico	»	1

Scuole ed istituti vari militari.

Comando scuola di guerra	»	4
Comando delle scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando scuola applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola applicazione di cavalleria	»	2
Accademia di fanteria e cavalleria	»	4
Accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Comando di collegio militare	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	»	2
Comando scuola allievi sottufficiali	»	2
Direzione scuola di applicazione di sanità militare	»	4
Istituto geografico militare	»	2
Comando gruppo chimico	»	4

Comandi, uffici ed enti diversi.

Tribunale supremo militare	»	2
Tribunali militari territoriali	»	1
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	2
Compagnie di disciplina, stabilimenti militari di pena e carceri militari preventive	»	1

Comando deposito allevamenti quadrupedi	copie	2
Comando deposito cavalli stalloni	»	2
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	2
Laboratorio veterinari	»	2
Biblioteche militari	»	2
Delegazione trasporti militari ed ufficio militare imbarchi e sbarchi	»	1
Comandi di battaglione, gruppo, squadrone, riparto distaccato	»	1
Ufficio centrale C.O.S.C.G.	»	1

Truppe coloniali.

Comando R. Corpo di truppe coloniali della Cirenaica	»	20
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania	»	30
Comando R. Corpo truppe coloniali dell'Eritrea	»	10
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Somalia	»	6
Deposito centrale delle truppe coloniali	»	2
Comando presidi militari del Dodecaneso	»	4

Altri Ministeri, enti, ecc.

Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	2
Ministero dell'interno	»	4
Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	»	20
Ministero delle colonie (per la distribuzione ai governi dipendenti)	»	10
Ministero dell'aeronautica (per la distribuzione agli enti dipendenti)	»	40
Ministero dell'educazione nazionale	»	20
Altri Ministeri	»	1
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	»	1
Comando generale R. Guardia di finanza	»	10
Comando generale M. V. S. N. ed agenti di P. S.	»	40
Comando generale Milizia nazionale forestale	»	4
Direzione generale delle ferrovie dello Stato	»	1

La cessione delle sostanze agli ufficiali, impiegati, ecc., è regolata dalle circolari 335 del *giornale militare* 1926 e 390 del *giornale militare* 1925.

Il prezzo di ciascuna copia della tariffa è di L. 2,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 375. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazione nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Ispettorato del materiale automobilistico) — 19 giugno 1930 - Anno VIII.

A seguito della circolare 338 del *giornale militare* c. a., e con riferimento alle disposizioni della circolare 395 *giornale militare* 1929 (penultimo capoverso, art. 2) si comunicano le seguenti variazioni verificatesi nei listini della ditta Pirelli:

dal 15 maggio 1930 il prezzo degli anelli con foro da 24" per biciclette tipo militari, di cui al listino 943-*B* del 15 maggio 1929 (ristampa aprile 1930) è stato ridotto da L. 50 a L. 47;

il prezzo di L. 72 della camera d'aria 15×45, di cui a pag. 12 del listino 1010 del 3 maggio 1930, è errato; tale prezzo deve essere rettificato in L. 42;

al listino auto 1010-*B* del 3 maggio 1930 sono state apportate le seguenti aggiunte:

Copertura gigante a bassa pressione a cerchietti 36 × 8,25	L. 900
Camera 36 × 8,25	» 95
Copertura Cord ad alta pressione 23 × 5 .	» 400
Camera 23 × 5.	» 46

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 376. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Gabinetto). — 19 giugno 1930 - Anno VIII.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti, il colonnello di S. M. MURARI della CORTE BRA cav. Sebastiano è sostituito, in qualità di membro, dal colonnello di cavalleria CHIAPIRONE cav. Ferdinando.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 377. — CONCORSI E GARE. — **III concorso ippico nazionale libero di Bari 6-12 settembre 1930.** — (Servizio ippico e veterinario). — 19 giugno 1930 - Anno VIII.

Aggiunta alla circolare 298 disp. 27ª *giornale militare* 1930.

Giovedì 11 *settembre.*

Premio Disfida. — Corsa di siepi riservata a ufficiali in S. P. E. (handicap, L. 1800, 500, 300) per cavalli di 4 anni ed oltre, di ogni paese, qualificati di mezzo sangue.

Distanza m. 3000 circa.

Entrata L. 20, forfait L. 10 se dichiarato il 10 settembre ore 12, chiusura delle iscrizioni il 9 settembre ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 378. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Ufficiali in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 giugno 1930 - Anno VIII.

Con riserva di apportare la relativa variante al regolamento, il Ministero autorizza gli ufficiali in congedo, che siano sprovvisti degli oggetti per la grande uniforme e che intervengano come spettatori alle riviste e cerimonie militari, ad indossare semplicemente sciarpa e decorazioni sull'uniforme ordinaria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 379. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della gavetta, della borraccia, della tazza di alluminio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 giugno 1930 - Anno VIII.

Sono adottati i seguenti oggetti di alluminio, in luogo dei corrispondenti oggetti di lamiera, i quali rimangono in uso fino a consumazione delle eventuali scorte di magazzino:

1° Gavetta grande;

2° Gavetta piccola;

3° Borraccia per armi a piedi;
4° Borraccia per armi a cavallo;
5° Tazza.

1° — *Gavetta grande di alluminio.*

La gavetta grande, composta di un corpo con manico, e di un coperchio con manico, è ottenuta direttamente per imbottitura a pressa adoperando lamiera di alluminio nella purezza di 98/99 %.

Corpo. — Il corpo ha forma piana da una parte, convessa dall'altra. Misura internamente mm. 138 in altezza, mm. 192 in lunghezza, mm. 122 in larghezza. Il bordo del corpo è costituito da un ripiegamento della lamiera sopra un filo di ferro dello spessore di mm. 3, in modo che il risvolto avvenga all'esterno.

Due attacchi (placche con occhiello) per il manico sono fissati sui lati del corpo a mm. 45 dal bordo. Essi sono ricavati per fusione con lega di alluminio. La placca è di forma triangolare con lato maggiore di mm. 34 a 35, minore di mm. 27 a 28; il suo occhiello è armato all'interno con filo di ferro. Gli attacchi sono applicati al corpo per mezzo di 3 ribattini di alluminio a testa bombata con gambo di mm. 3.

Il manico del corpo è formato con filo di ferro stagnato del diametro di mm. 3, e porta nella parte mediana una ripiegatura a V.

Coperchio. — Il coperchio misura internamente mm. 44 di altezza, mm. 196 di lunghezza, mm. 126 di larghezza.

Il bordo del coperchio è esterno con anima di filo di ferro di mm. 1,8. Un passante di alluminio, come quello del corpo della gavetta, è fissato al centro del coperchio, dalla parte convessa mediante 2 ribattini a testa piana non producenti alcun risalto all'interno del coperchio.

Il manico del coperchio è mobile ed applicato nella metà della parte piana. Esso è formato con filo di ferro stagnato del diametro di mm. 4, è sagomato in modo da ripiegarsi sul coperchio. Misura mm. 100 di lunghezza per mm. 33 di larghezza (misure esterne). E' applicato al coperchio per

mezzo di una placca di alluminio dello spessore di mm. 1,8, ripiegata su sè stessa in modo da formare cerniera. Questa placca è fissata al coperchio con 3 ribattini a testa piana non producenti risalto all'interno.

Pesi. — Corpo e coperchio di alluminio coi passanti ed attacchi per i manici . . . . . Kg. 0,555
parti in ferro. . . . . » 0,095

Kg. 0,650

E' ammessa la tolleranza dell'1 % in più od in meno sulle misure, del 4 % in più od in meno sui pesi.

La gavetta grande di alluminio sarà inventariata al categorico 149 - sezione A - della categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, e al prezzo unitario di L. 11.

La vecchia gavetta grande di lamiera di cui al categorico 47 passa al categorico 2814 della sezione H della stessa categoria e rimane in carico al vecchio prezzo di L. 6,20.

2° — *Gavetta piccola di alluminio.*

La gavetta piccola, composta di un corpo con manico, e di un coperchio con manico, è ottenuta direttamente per imbottitura a pressa adoperando lamiera di alluminio della purezza 98/99 %.

Corpo. — Il corpo ha forma piana da una parte, convessa dall'altra. Misura internamente mm. 122 in altezza, mm. 156 in lunghezza e mm. 96 in larghezza.

Il bordo del corpo è costituito da un ripiegamento della lamiera sopra il filo di ferro dello spessore di mm. 3, in modo che il risvolto avvenga all'esterno.

Due attacchi (placche con occhiello) per il manico sono fissati sui lati del corpo a mm. 35 dal bordo. Essi sono ricavati per fusione con lega di alluminio. La placca è di forma triangolare con lato maggiore di mm. 34 a 35, minore di mm. 27 a 28; il suo occhiello è armato all'interno con filo di ferro. Gli attacchi sono applicati al corpo per mezzo di 3 ribattini di alluminio a testa bombata con gambo di mm. 3.

Un passante di alluminio ricavato da lamiera di spessore di mm. 15 circa, larga mm. 14, è fissato al centro della parte convessa del corpo della gavetta, a 75 mm. dal bordo. La luce di detto passante è di mm. 10 di altezza per 36 di larghezza. Esso viene applicato al corpo della gavetta con due ribattini di alluminio a testa bombata con gambo di mm. 3.

Il manico del corpo è formato con filo di ferro stagnato del diametro di mm. 3, e porta nella parte mediana una ripiegatura a V.

Coperchio. — Il coperchio misura internamente mm. 43 di altezza, mm. 160 di lunghezza, mm. 100 di larghezza.

Il bordo del coperchio è esterno con anima di filo di ferro di mm. 1,8.

Un passante di alluminio, come quello del corpo della gavetta, è fissato al centro del coperchio dalla parte convessa mediante 2 ribattini a testa piana non producenti alcun risalto all'interno del coperchio.

Il manico del coperchio è mobile ed applicato nella metà della parte piana. Esso è fornito con filo di ferro stagnato del diametro di mm. 4; è sagomato in modo che, ripiegato, rientri nel coperchio. Misura mm. 86 di lunghezza per mm. 33 di larghezza (misure esterne). E' applicato al coperchio per mezzo di una placca di alluminio dello spessore di mm. 1,8, ripiegata su sè stessa in modo da formare cerniera. Questa placca è fissata al coperchio con tre ribattini a testa piana non producenti risalto all'interno.

Pesi. — Corpo della gavetta grammi 231, attacchi laterali grammi 12, coperchio grammi 141, manico e bordo in ferro della gavetta grammi 43, manico e bordo in ferro del coperchio grammi 33. Totale grammi 460.

Sulle misure è consentita una tolleranza dell'1 % in più od in meno. Sui pesi una tolleranza del 4 % in più od in meno.

La gavetta piccola di alluminio sarà inventariata al categorico 150 - sezione A - della categoria I del citato nomenclatore, e al prezzo unifario di L. 7.

La vecchia gavetta piccola di lamiera di cui al categorico 48 passa al categorico 2815 dela sezione H della stessa categoria I e rimane in carico al vecchio prezzo di L. 5,20.

3° — *Borraccia di alluminio per armi a piedi.*

Si compone di un recipiente, un tappo, un colletto reggi-cinghia, una fodera, una cinghia.

Il recipiente. — E' di alluminio puro del titolo non inferiore a 980 millesimi ricavato da lamiera senza alcuna saldatura. Ha la forma di bottiglia ovale alquanto schiacciata; presenta due facce di cui una è leggermente convessa, l'altra è piana. E' munita di un corto collo rotondo che porta un anello di mm. 16 il cui diametro interno è di mm. 24 a 25. Detto anello è filettato e serve per avvitarvi il tappo.

Le dimensioni principali del recipiente sono: lunghezza mm. 200 a 205, larghezza massima mm. 138 a 140, altezza fra le due facce mm. 74 a 75, spessore della lamiera da misurarsi sulla linea mediana mm. 1,2 a 1,5, capacità cmc. 980 a 1020.

Il tappo. — E' costituito di un coperchietto in alluminio delle seguenti dimensioni esterne: altezza mm. 20, larghezza mm. 34. Il suo bordo superiore ha impresso una faccia zigrinata. Porta al centro della faccia esterna uno « zippolo » delle seguenti dimensioni: altezza mm. 15, diametro massimo all'imboccatura mm. 12, diametro del foro conico mm. 5. Lo zippolo è chiuso con un secondo tappo alto millimetri 17, con testa piana ed orlo zigrinato del diametro di mm. 12. Il medesimo « zippolo » ed il suo relativo tappo sono assicurati alla borraccia mediante duplice catenella di alluminio di cui una a 7 maglie, e l'altra a 3, con anello di scorrimento in fil di ferro. L'interno del tappo è filettato e porta alla sua base una rondella di sughero per rendere stagna la chiusura.

Il colletto, reggi-cinghia, è di ferro stagnato, viene applicato sotto al bordo del collo in modo fisso, reca da un lato una feritoia per il passaggio della cinghia e dall'altro un bottone a cui si aggancia l'estremità libera della cinghia. Il colletto è ricavato da una lamiera di ferro dello spessore di mm. 1,2 ed è sagomato in modo da copiare la spalla della borraccia. Il bottone è lungo mm. 11, diametro del gambo mm. 5, diametro della testa mm. 8 a 9.

La fodera di panno color grigio-verde da borracce. E' costituita da due parti uguali cucite lungo la linea mediana. Al fondo e sulla linea mediana è cucita mediante doppia cucitura con rinforzo interno un passante di cuoio al cromo grigio-verde, lungo mm. 44 a 45 e largo mm. 15.

La cinghia è costituita da un nastro di cotone (straccale). Una delle sue estremità è attaccata alla feritoia del colletto reggi-cinghia, l'altra è attaccata ad una linguetta di cuoio grigio-verde portante una asola longitudinale. La cinghia è tinta in grigio ed è alta mm. 20.

La borraccia di alluminio per armi a piedi è inventariata al categorico 9 della sezione 4 - categoria I - del nomenclatore sopra indicato, al prezzo unitario di L. 13,50.
La vecchia borraccia metallica di cui al categorico 7 passa al categorico 2816 della Sezione II della stessa categoria I e rimane in carico al vecchio prezzo di L. 6,50.

4° — *Borraccia di alluminio per armi a cavallo.*

E' perfettamente identica a quella per armi a piedi, tranne che nei seguenti dettagli:

Colletto reggi-cinghia. — E' sostituito da un anello reggicatenella di filo di ferro stagnato, al quale il tappo per mezzo di gancetto a doppio S viene attaccato. L'anello è applicato al collo della borraccia in modo permanente ricavandone un occhiello in cui viene infilato il gancetto.

Fodera. — A metà del corpo della borraccia, sui due lati destro e sinistro, ed al fondo, a cavallo della cucitura mediana, sono fissati tre passanti di cuoio al cromo grigio-verde mediante cucitura doppia con rinforzo interno, lunghi mm. 44 a 45, larghi mm. 15.

Cinghia. — E' lunga m. 1,73. Ad una estremità porta una fibbia a contrasto di ferro nichelato. Le sue estremità non sono come quelle della cinghia per borracce d'armi a piedi, attaccato all'apposita feritoia del colletto reggi-cinghia ed all'apposita linguetta di cuoio.

La borraccia di alluminio per armi a cavallo è inventariata al categorico 10 della sezione A - categoria I - del suddetto nomenclatore al prezzo unitario di L. 14,50.

La vecchia borraccia metallica di cui al categorico 8 passa al categorico 2817 della sezione H della stessa categoria I rimane in carico al vecchio prezzo di L. 7,50.

5° — *Tazza di alluminio.*

La tazza è ottenuta per imbottitura adoperando lamiera di alluminio della purezza 98/99 % e dello spessore uniforme di mm. 1.

Si compone di un corpo e di un manico mobile.

Il *corpo* ha forma tronco-conica, a basi ellittiche. Misura internamente mm. 80 di altezza, mm. 112 di lunghezza per mm. 54 di larghezza alla bocca, e mm. 104 di lunghezza per mm. 50 di larghezza alla base. La bocca del corpo è ripiegata esternamente a regola d'arte senza impiego di filo di ferro nell'interno della ripiegatura.

Il manico è formato con filo di ferro stagnato del diametro di mm. 3 ed è sagomato in modo che ripiegato su sè stesso rientra nella bocca della tazza. Misura mm. 62 di lunghezza per mm. 26 di larghezza (misure esterne). E' applicato alla tazza per mezzo di una placca di alluminio dello spessore di mm. 1, ripiegato su sè stesso in modo da formare cerniera. Questa placca è fissata alla tazza con 3 ribattini del diametro di mm. 3.

Dalla parte opposta a quella alla quale è attacato il manico, e a mm. 65 dal fondo vi è un incavo semisferoidale con il rilievo della parte interna.

Il peso della tazza, compresa la cerniera, anch'essa in alluminio, è di gr. 94, il peso del filo di ferro del manico è di gr. 11. Totale grammi 105.

E' concessa una tolleranza dell'1 % sulle singole dimensioni, purchè questa tolleranza non risulti d'indebolimento alla consistenza della lamiera di alluminio che si rileva nel campione-tipo.

E' consentita una tolleranza del 4 % in più od in meno sui singoli pesi.

La tazza di alluminio sarà inventariata al categorico 151 della Sezione A - categorico I - del suindicato nomenclatore e al prezzo unitario di L. 2.

La vecchia tazza di lamiera di cui al categorico 114 passa al categorico 2818 della sezione II della stessa categoria I e rimane in carico al vecchio prezzo di L. 1,40.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 380. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo e di equipaggiamento da distribuirsi agli allievi ufficiali di complemento dei corsi universitari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 giugno 1930 - Anno VIII.

In relazione alle disposizioni di cui alla circolare 582 *giornale militare* 1929, il Ministero determina che agli allievi ufficiali di complemento dei corsi universitari siano distribuiti, all'atto della loro presentazione alle scuole allievi ufficiali di complemento, i seguenti oggetti nuovi:

N. 1 serie completa di oggetti di biancheria e di equipaggiamento;

N. 1 divisa completa di panno g. v. per parata e libera uscita (berretto di panno g. v. a forma rigida; giubba di panno g. v.; pantaloni di panno g. v.; fasce gambiere o gambali);

N. 2 tenute di tela color bigio ed un berretto da fatica di panno g. v.

N. 1 paio di stivaletti a gambaletto.

Inoltre è data facoltà ai comandi di corpo d'armata, di far loro distribuire la mantellina di panno g. v. da truppa od il pastrano di panno g. v., a seconda dell'arma alla quale vengono assegnati, se le condizioni climatiche lo richiedono.

Le scuole suddette dovranno tenere in magazzino una aliquota di calzature nuove, corrispondenti al 10 % degli allievi inscritti, per sostituire temporaneamente quelle calzature che eventualmente occorresse riparare.

Al termine del periodo di istruzione, ai suddetti allievi dovranno essere ritirati tutti gli oggetti, di proprietà dell'Amministrazione, stati loro distribuiti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 381. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925, relativo all'obice 149/12, per l'impiego della granata da 149/12 – V = 300 – h = 1000.** — (Direzione generale artiglieria). — 19 giugno 1930 – Anno VIII.

E' stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 1925 relativo all'obice da 149/12 per l'impiego della granata da 149/12; V=300; h=1000 che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito con le stesse norme fissate con la circolare 484 *giornale militare* 1929 per il grafico corrispondente a V = 207.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 382. — TRASPORTI. — **Trasporti di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio trasporti). 19 giugno 1930 – Anno VIII.

Sono state pubblicate le « Condizioni generali da osservarsi per l'appalto del servizio dei trasporti nei presidi del R. Esercito ».

Gli enti dipendenti, nello stipulare i contratti di presidio, si atterranno, d'ora in avanti, alle suddette norme.

Per comodità di consultazione, il testo delle sopra indicate condizioni generali viene riportato integralmente in allegato alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto l'art. 7 del R. Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il Regolamento per i trasporti ad economia delle merci dell'Amministrazione militare, approvato con R. Decreto 4 giugno 1908, n. 261;

Visto l'art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. Decreto 2 febbraio 1928 anno VI, n. 263;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sez. 3ª - emesso nell'adunanza del 22 aprile 1930, anno VIII, con verbale n. 545;

Ha decretato e decreta:

ARTICOLO UNICO.

Sono approvate e rese esecutorie le annesse *Condizioni generali da osservarsi per l'appalto del servizio dei trasporti nei presidi del R. Esercito.*

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

Roma, li 7 maggio 1930 - Anno VIII.

Il Ministro

P. GAZZERA

Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 maggio 1930-VIII reg. n. 80, foglio n. 48.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Osservanza delle condizioni generali e speciali d'oneri.

L'esecuzione del servizio dei trasporti di presidio dovrà essere fatta dai deliberatari sotto l'esatta osservanza di queste condizioni generali, e di quelle speciali per i diversi casi, le quali tutte faranno parte sostanziale ed integrante dei contratti.

Art. 2.

Quando però per le particolari esigenze di casi speciali sia opportuno stabilire patti o norme che modifichino le presenti condizioni generali i deliberatari saranno tenuti all'osservanza di tali modificazioni, ferme restando, per il rimanente, le condizioni generali.

CAPO II.

APPALTI E STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.

Art. 3.

Appalti.

Il servizio dei trasporti viene appaltato in seguito ad autorizzazione del Comando del Corpo d'armata (vedi § 6 della Istruzione per i trasporti ad economia), e sotto l'osservanza della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato e delle leggi e regolamenti speciali, in uno dei modi seguenti, secondo l'autorizzazione che per i singoli casi verrà data dal Comando del Corpo d'armata:

1° A trattativa privata:

a) mediante lo scambio di una lettera di proposta ed una di accettazione fra le due parti contraenti;

b) mediante una semplice obbligazione commerciale stesa su carta bollata in duplice esemplare;

c) mediante contratto in forma pubblica oppure anche per scrittura privata.

2° Mediante licitazione privata (con scheda segreta e con deliberamento anche se vi sia un unico offerente).

Art. 4.

Offerte e ribasso.

Le offerte dovranno essere compilate su carta munita del bollo competente ed indicare, sotto pena di nullità, in tutte lettere — oltre che in cifre — il ribasso o il prezzo (secondo che è stabilito nella lettera d'invito).

Quando in una offerta vi sia discordanza fra il ribasso o il prezzo indicato in lettere e il ribasso o il prezzo indicato in cifre, si riterrà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione militare.

Le offerte devono essere racchiuse in busta suggellata.

I ribassi saranno in ragione di un tanto per cento: per essi, come per i prezzi, però, non sarà tenuto conto delle frazioni decimali oltre il centesimo.

Le offerte, sotto pena di nullità, devono essere scritte su fogli separati per ogni lotto, specificando anche all'esterno della busta a quale lotto l'offerta si riferisce.

Art. 5.

Offerte uguali.

Quando due o più concorrenti offrano lo stesso ribasso o prezzo, che sia accettabile, si procede immediatamente ad una gara tra detti concorrenti, a partiti segreti.

Colui, che risulta migliore offerente, è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro, che offrirono lo stesso ribasso o prezzo, sia presente, e i presenti non intendano migliorare l'offerta, la sorte decide chi fra loro debba essere l'aggiudicatario.

Art. 6.

Non saranno accettate offerte contenenti riserve o condizioni.

Art. 7.

Ammissione alle gare.

Coloro, che intendono concorrere, devono nei termini fissati dalla lettera d'invito, presentare all'ufficio, presso cui l'appalto avrà luogo, un certificato dell'Ufficio provinciale dell'Economia, alla cui circoscrizione appartengono, di data non anteriore a tre mesi, o un documento equipollente, comprovante l'attività commerciale da loro esercitata, nonchè un certificato di iscrizione per l'anno in corso alla organizzazione dei datori di lavoro.

È da tenere presente che l'Amministrazione militare ha in ogni caso facoltà insindacabile di invitare alla gara soltanto le ditte che crederà opportuno.

Art. 8.

Cauzione provvisoria.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno presentare all'autorità che presiede la gara stessa, il certificato comprovante di aver depositato in una delle Tesorerie del Regno la cauzione provvisoria stabilita nelle condizioni poste a base delle gare. In casi speciali la cauzione potrà essere ricevuta anche in denaro da chi presiede alla gara a suo discrezionale e inappellabile giudizio.

Il deposito deve essere fatto in contanti, ovvero, in titoli al portatore del debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso del giorno antecedente a quello in cui viene effettuato il versamento. Saranno ammessi per il valore effettivo a corso di borsa i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, riconosciuti legali per tale oggetto dalle istruzioni sul servizio del tesoro.

La cauzione provvisoria prestata dal deliberatario resterà vincolata presso l'Amministrazione fino alla sti-

pulazione del contratto; le cauzioni provvisorie pretesta dagli altri concorrenti saranno restituite subito dopo ultimata la gara.

Art. 9.

Ammissione delle Cooperative.

Per l'ammissione alle licitazioni delle Cooperative saranno osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali vigenti.

Art. 10.

Ammissione delle società commerciali.

Le società commerciali già costituite, che per la prima volta concorrono alle gare, dovranno presentare, unitamente alle loro offerte ed alle ricevute comprovanti il versamento dei voluti depositi:

a) copia, in forma regolare ed autentica, dell'atto costitutivo della società;

b) certificato della Cancelleria del Tribunale, constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della società, nella forma e nei modi voluti dagli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di commercio.

Le società commerciali che hanno avuto od hanno appalti in corso con lo stesso ente appaltante, per concorrere alle gare, basterà che provino con certificato recente del Tribunale nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi delle società stesse, che nessuna innovazione è avvenuta nello stato delle ripetute società.

Le offerte delle dette società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della società nominato per atto regolare.

Art. 11.

Stipulazione del contratto.

Entro 10 giorni dalla aggiudicazione definitiva o entro quel diverso periodo di tempo che fosse stabilito nell'invito a concorrere, il deliberatario deve presentarsi presso l'Ente

appaltante per la stipulazione del contratto, dando la prova di aver adempiuto alla costituzione della cauzione o alla trasformazione e completamento della cauzione provvisoria presentata per la gara; ed effettuando l'anticipazione per le spese contrattuali.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione, senza bisogno, nè di messa in mora nè di domanda giudiziale, potrà con semplice provvedimento amministrativo, dichiarare l'aggiudicatario decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo a favore dell'Erario la cauzione provvisoria, o potrà procedere senz'altro ad una nuova gara a rischio e pericolo di lui, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla stessa cauzione provvisoria, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza della ripetuta cauzione.

Non si procede alla stipulazione del contratto nei casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.

Art. 12.

Cauzione definitiva.

Per la stipulazione del contratto, il deliberatario dovrà, a sue cure e spese, prestare la cauzione definitiva, che, in massima, è del dieci per cento del valore netto dell'importo presunto della fornitura o dei lavori, ma che l'Amministrazione potrà, secondo le circostanze, stabilire anche in misura maggiore o minore Per le cooperative, la cauzione è costituita nei modi e colle norme stabilite dalle leggi e regolamenti speciali.

Art. 13.

La cauzione dovrà risultare dalla quietanza di versamento fatto presso una Sezione di Tesoreria provinciale ed a costituirla sono ammessi i valori e i titoli di cui all'art. 8.

Per cauzione definitiva potrà essere vincolata quella provvisoria presentata per concorrere alla gara.

Sarà cura del deliberatario, dopo l'approvazione del contratto, di compiere le formalità necessarie per la conversione in definitive dalla cauzione provvisoria.

Art. 14.

Il deliberatario, che ritardi a presentare la quietanza dimostrante l'effettuato versamento in Tesoreria della cauzione definitiva, dovrà sopportare i danni e le maggiori spese che da tale ritardo siano derivate all'Amministrazione militare, la quale potrà rivalersene sulla cauzione provvisoria, che non deve in nessun modo essere restituita al deliberatario, se questi non abbia presentato la quietanza di Tesoreria costituente la cauzione definitiva.

Art. 15.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto, dei materiali che all'assuntore vengono affidati pel trasporto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonchè del rimborso delle somme pagate in più dall'Amministrazione militare per conto dell'impresario inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso che l'Amministrazione militare lo ritenga necessario, a tutela dei propri interessi.

Art. 16.

Svincolo della cauzione.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata per il tempo in cui dura l'obbligazione e sarà svincolata dall'Autorità militare, allorquando l'impresa avrà adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali e sarà perciò sistemata ogni eventuale controversia e contestazione.

Con lo svincolo della cauzione s'intende, per patto espresso, estinto ogni rapporto giuridico fra l'Amministrazione militare e l'impresa dei trasporti.

Art. 17.

Spese inerenti al contratto.

Sono a carico del deliberatario tutte le spese del contratto, quelle della gara, di bollo e registro nonchè le tasse di registrazione del decreto di svincolo della cau-

zione. Le cooperative sono esenti dalle tasse di registro e bollo, nei casi e con le norme stabilite dalle leggi e regolamenti speciali.

Art. 18.

Tassa di registro.

Ai soli effetti della tassa di registro, si attribuirà al contratto un valore presunto.

Però il maggiore ed il minore ammontare, che si verificassero in fatto, non darà diritto all'impresa di chiedere indennizzi o compensi all'Amministrazione militare.

L'impresa dovrà curare direttamente, presso l'Amministrazione finanziaria, il ricupero delle somme che eventualmente venissero a risultare pagate in più per tassa di registro, tenendo presente che non potrà farsi luogo a tale restituzione se la domanda non sia presentata entro un triennio dal giorno in cui venne accertato il valore definitivo del contratto.

Qualora poi, al termine dell'appalto, l'ammontare effettivo del medesimo risulti maggiore del presunto, l'impresa sarà tenuta a soddisfare il più che sia dovuto per tassa di registro e diritti di segreteria e non sarà svincolata la cauzione finchè non abbia soddisfatto a tale obbligo.

Nessuna restituzione potrà aver luogo per le tasse regolarmente percette, qualora ciò non sia ammesso dalle leggi sul registro.

Art. 19.

Approvazione del contratto.

Il contratto non impegnerà l'Amministrazione militare se non dopo che sarà stato definitivamente approvato colle norme prescritte dalle disposizioni in vigore.

Art. 20.

Domicilio dell'impresa e rappresentanza.

L'impresa deve eleggere domicilio legale nella città dove ha luogo l'esecuzione del contratto, e nominarvi un rappresentante, qualora essa stessa non vi abbia resi-

denza. Tutte le ordinazioni o notificazioni dipendenti dal contratto potranno essere fatte all'impresa ed al rappresentante nel domicilio eletto.

Art. 21.

Divieto di subappalto.

È vietato qualunque cessione e subappalto di tutto o di parte del contratto, sotto pena della rescissione del contratto stesso, del risarcimento di ogni conseguente danno ed inoltre della perdita della cauzione.

Art. 22.

Cessione di credito.

È pure vietata qualunque cessione di crediti dell'impresa verso l'Amministrazione militare, senza il consenso di questa.

L'impresa dovrà far tenere all'Amministrazione militare copia legale dell'atto di cessione, il quale, non potrà avere effetto se non dopo l'approvazione della predetta Amministrazione debitamente notificata.

CAPO III.

ESECUZIONE DEI CONTRATTI.

Art. 23.

Invariabilità dei prezzi contrattuali.

I prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'impresa a tutto suo rischio e pericolo e sono quindi invariabili nel modo più assoluto ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che l'impresa non abbia tenuto presente. L'impresa perciò non avrà ragione di pretendere sopraprezzi o indennità speciali di nessun genere per aumento anche eccessivo dei prezzi dei mezzi occorrenti all'esecuzione del servizio, o della mano d'opera; per aumento di tasse; per perdite, emigrazione, eventuali epidemie; per lo stato di guerra; per eventuali

aumenti di premi di assicurazione di operai durante la esecuzione della fornitura e del lavoro, e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo la stipulazione del contratto.

Restano salve le contrarie pattuizioni eventualmente convenute nei singoli contratti o le diverse disposizioni contenute nelle norme legislative speciali.

Art. 24.

Prestazioni dell'impresa.

L'impresa eseguirà a mezzo di quadrupedi, veicoli, o di autoveicoli ed altri mezzi meccanici, i trasporti di materiali e derrate di qualsiasi genere e natura appartenenti all'Amministrazione militare o ad essa in uso o comunque ad essa occorrenti.

Detti trasporti potranno dall'Amministrazione militare essere richiesti all'impresa per conto degli enti che si trovano o verranno a trovarsi nei limiti del presidio o di una zona stabilita.

Pei trasporti di materiali d'artiglieria, nel contratto, potranno essere stabiliti limiti di territorio diversi da quelli di cui sopra. L'Amministrazione militare potrà richiedere l'opera dell'impresa in qualsiasi momento salvo a corrispondere uno speciale compenso da stabilirsi nel contratto per i trasporti che dovranno essere eseguiti in ore considerate non lavorative.

Il quintalato massimo giornaliero sarà stabilito dal contratto e così pure il chilometraggio giornaliero.

Art. 25.

I trasporti avranno luogo:

a) dai magazzini o locali dell'Amministrazione militare o di altra amministrazione o di privati agli scali ferroviari, agli scali raccordati agli scali marittimi, a quelli tranviari e viceversa;

b) dall'uno all'altro dei magazzini o locali suddetti;

c) dall'uno all'altro degli scali suddetti.

Si intendono per magazzini anche le banchine o qualsiasi altro locale, sia chiuso che aperto, situato a pianterreno, di qualsiasi ampiezza, sianvi o no scalini per accedervi.

Il trasporto dei materiali o derrate comprende le seguenti operazioni, che saranno pertanto retribuite con un unico compenso:

a) ritiro dei materiali o derrate dai magazzini o vagoni;

b) caricamento sui mezzi di trasporto per via ordinaria;

c) trasporto per via ordinaria;

d) scarico in altri magazzini o su altri vagoni;

e) ammassamento o accatastamento, a regola d'arte, nei magazzini o vagoni dei materiali o derrate in modo che rimangano perfettamente assestate.

L'impresa dovrà altresì fornire a seconda delle richieste dell'Amministrazione:

1° Il numero di quadrupedi idonei, con relative bardature, di cui l'Amministrazione abbisognasse pel traino dei suoi veicoli e le squadre dei facchini necessarie per le operazioni di cui sopra.

2° La squadra di facchini necessaria per le seguenti operazioni:

a) presa o resa dai o nei vagoni compreso lo scarico ed il carico e la stivatura relativa;

b) presa o resa dai o nei magazzini compresa la stivatura e l'impilamento relativo.

Tali operazioni, se richieste, dovranno essere eseguite anche all'aperto o potranno essere richieste separatamente e cioè o sola presa o sola resa.

3° I mezzi (a trazione animale o meccanica) che l'Amministrazione militare richiedesse per compiere il solo trasporto di materiali e derrate, e ciò allorquando l'Amministrazione militare intenda far compiere le operazioni di carico e scarico dei materiali o derrate dal proprio personale.

4° I mezzi meccanici che l'Amministrazione militare richiedesse per compiere operazioni di carico e scarico di materiali, col proprio personale.

L'impresa è altresì tenuta, se richiesta, di trasportare le masserizie di proprietà privata degli ufficiali, dei sottufficiali ammogliati e degli impiegati civili dell'Amministrazione militare, trasferiti di sede o che cambiano di abitazione, alle stesse condizioni fatte all'Amministrazione militare ed a pagamento diretto e immediato dei richiedenti. I richiedenti dovranno a ciò essere autorizzati dal Comando del Presidio.

Art. 26.

L'impresa, in relazione al quintalato massimo stabilito dal Comando di Presidio, nel contratto, ha l'obbligo di essere sempre provvista, per i trasporti che possono esserle ordinati, di un numero adeguato di mezzi (autocarri, carri, carri speciali, quadrupedi, ecc.). Uguale obbligo avrà per il personale da impiegare, quando questo occorra, per la presa, resa, imballaggio, disimballaggio e sistemazione regolamentare dei materiali. Tale impegno si riterrà pienamente valido fino alla scadenza del contratto, *salvo unicamente i casi di forza maggiore debitamente comprovati*. In tali casi le decisioni sono prese dai Comandi di Corpo d'armata, e qualora sorgessero contestazioni, le decisioni stesse saranno prese dal Ministero della Guerra.

I mezzi da impiegare debbono essere muniti di copertoni impermeabili di proprietà dell'impresa, in buono stato d'uso e tali da riparare l'intero carico, della cui integrità e conservazione l'impresa è pienamente responsabile.

Per i trasporti degli esplosivi l'impresa dovrà uniformarsi anche a tutte le speciali prescrizioni in vigore all'atto del loro trasporto, di cui è tenuta a prendere diretta conoscenza all'atto della stipulazione del contratto, e, successivamente, ove si apportassero, nel frattempo, variazioni o aggiunte. L'inosservanza renderà responsabile l'impresa delle eventuali penalità comminate dalle vigenti e future leggi, nonchè l'obbligherà ai risarcimenti per danni a persone e cose.

Qualora l'Impresa non si uniformasse alle condizioni previste dal presente articolo, il Comandante del Corpo d'Armata ha facoltà di rescindere il contratto e l'impresa oltre a dover risarcire ogni conseguente danno, incorrerà nella perdita della cauzione a titolo di penale.

Art. 27.

Riserve dell'Amministrazione militare.

I trasporti sono dall'Amministrazione militare richiesti all'impresa, soltanto quando occorrono a suo esclusivo giudizio a sostituire ed integrare i propri mezzi; e perciò l'Amministrazione si riserva:

a) di valersi di mezzi e personale proprio, intendendo, per personale proprio, oltre al personale appartenente organicamente all'Amministrazione militare, anche quello assunto, permanentemente o anche saltuariamente, per la utilizzazione di tali mezzi;

b) di valersi dei binari di raccordo per l'introduzione nei magazzini militari di ogni specie di materiale, derrate, ecc., e di impiegare, in tale caso, personale proprio od altro all'uopo assunto, sia per lo scarico che per il trasporto nei magazzini; così dicasi per le operazioni inverse per le spedizioni in partenza;

c) di valersi, quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga opportuno, di qualunque mezzo, personale, quadrupedi, veicoli, ecc., di qualsiasi specie ed in qualunque modo procurati, per il trasporto degli esplosivi, carne congelata, dei materiali da costruzione, di opere di armamento temporaneo o permanente, dei materiali ceduti ad altre amministrazioni o privati.

Art. 28.

Responsabilità dell'impresa.

La responsabilità dell'impresa pei materiali di cui riceve l'incarico di effettuare il trasporto, sorge dal momento in cui ha inizio il ritiro dai magazzini militari o dal momento dello svincolo dalle ferrovie dei materiali

stessi e cessa all'atto in cui ottiene regolare ricevuta dall'ente destinatario o dalle ferrovie, purchè siano state osservate le norme previste dalle presenti condizioni generali e dal contratto.

In caso di mancanze o deterioramenti, quanto manca o è deteriorato, le sarà addebitato al prezzo di inventario o, se questo non corrispondesse al reale valore, a prezzo di cessione, e, in mancanza, a quello da stabilirsi inappellabilmente, dal Ministero della guerra. Se l'avaria non sia tale da rendere inservibile l'oggetto trasportato, sarà addebitato all'impresa quanto occorra per la rimessa in pristino, tenuto conto, inoltre, della sua diminuzione di classe.

Art. 29.

Richieste di trasporti.

Gli ordini e le comunicazioni riguardanti il contratto debbono essere dati dai Comandi di Presidio, fatta eccezione delle richieste per l'esecuzione dei trasporti propriamente detti e dei vari servizi accessori che potranno essere rivolte all'impresa dai singoli Enti, previa autorizzazione del Comando del Presidio di servirsi dell'impresa medesima, autorizzazione che sarà concessa di volta in volta.

Art. 30.

Le richieste per l'esecuzione dei trasporti propriamente detti e dei vari servizi accessori dovranno, normalmente, essere fatte per iscritto mediante *ordine di trasporto*, il quale specificherà tutte le prestazioni principali ed accessorie, che si domandano all'impresa. Solo in via eccezionale, l'ordine potrà essere dato per telefono; in tal caso, il contenuto del fonogramma dovrà essere subito dopo riprodotto nel normale *ordine di trasporto*.

Qualora per speciali circostanze non potesse precisarsi in tale ordine il quantitativo dei materiali da trasportare, ma questo fosse indicato approssimativamente, sarà obbligo di chi procede alla consegna del materiale di farne segnare sull'ordine di trasporto ed a tergo del medesimo (in modo che risulti ad ogni effetto) la qualità e la quantità dei materiali realmente consegnati, quest'ultima indi-

cata nel modo che permetteranno i mezzi di misura disponibili ed impiegabili al momento della consegna. Le eventuali eccedenze o deficienze sulle quantità approssimativamente indicate nell'ordine di trasporto non potranno, in nessun caso, dare diritto all'impresa di pretendere indennizzi di sorta, salvo che le eccedenze o deficienze dovessero superare il 20 % dei quantitativi segnalati nell'ordine di trasporto stesso; nel qual caso verrà corrisposto all'impresa un aumento da stabilirsi nel contratto.

Art. 31.

Preavvisi e limiti di tempo per l'esecuzione dei trasporti.

Per gli ordinativi riflettenti il ritiro da qualunque deposito, magazzino, ecc. o il ritiro e la consegna di materiali in qualsiasi stazione ferroviaria, tramviaria, banchina portuale, ecc., sarà dato all'impresa un preavviso.

I termini del preavviso saranno stabiliti nel contratto.

Art. 32.

I materiali da trasportarsi da un punto all'altro del territorio del Presidio dovranno essere ritirati entro il termine stabilito dal contratto e consegnati al destinatario pure entro il termine stabilito dal contratto.

Art. 33.

Saranno a carico dell'impresa le tasse di sosta, salvo che il ritardo, nello scarico o carico, sia dovuto a cause di forza maggiore debitamente comprovate e segnalate alla competente autorità militare non oltre il terzo giorno da quello in cui il servizio avrebbe dovuto compiersi.

Qualora per esigenze speciali di servizio l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato abbreviasse transitoriamente i termini di ritiro delle merci dalle stazioni ferroviarie, talchè, l'impresa per evitare di incorrere nelle penalità della sosta, dovesse ridurre i termini di consegna, nessun compenso supplementare è dovuto all'impresa. In tal caso l'Amministrazione militare è tenuta a ricevere i materiali in qualsiasi ora si esegua il trasporto.

Art. 34.

Spedizioni e svincoli ferroviari.

All'atto del ritiro dei materiali da spedirsi, l'Amministrazione militare mittente consegnerà all'impresa i documenti per le spedizioni da eseguirsi per ferrovia, tramvia, via ordinaria, ecc. Per quelli da prelevarsi dalle stazioni ferroviarie, tramviarie, ecc. le consegnerà la lettera d'avviso e gli altri documenti del caso.

Art. 35.

L'impresa ha l'obbligo di eseguire le spedizioni in base ai documenti che le verranno consegnati e con le modalità che le verranno comunicate.

Quando si tratti di spedizioni da effettuare l'impresa dovrà anticipare all'Amministrazione delle ferrovie (se occorre) il deposito per ogni vagone richiesto, fermo restando che rimarranno a suo carico quelle quote che le ferrovie non restituissero per non essere avvenuto il carico nei termini prescritti, esclusivamente per fatto imputabile all'impresa.

Art. 36.

Per le spedizioni in arrivo, l'impresa è obbligata a svincolare i materiali verificando (con la scorta della lettera d'avviso od eventualmente con la distinta dei colli) il numero di questi, il loro peso e stato preciso.

Se l'Amministrazione militare ha nominato il rappresentante della parte mittente e quello della parte ricevente e di ciò ha reso edotta l'impresa, l'impresa non potrà iniziare le operazioni di ritiro se non alla presenza di detti rappresentanti. In caso di ritardo di questi ultimi, l'impresa ne avviserà l'ente che ha ordinato il trasporto per le eventuali disposizioni.

Se la spedizione è in perfetta regola, l'impresa trasporterà il materiale a destinazione. Se invece presenti irregolarità, essa non deve ritirarla, ma dare immediato avviso al destinatario, e, all'evenienza, a richiesta di esso, ed in sua vece, far compilare i prescritti verbali di stazione.

Il bollettino di svincolo verrà consegnato al destinatario insieme ai materiali.

Per le spedizioni in arrivo di carri completi l'impresa dovrà tenere presente che prima del ritiro occorre verificare l'integrità dei piombi sia dell'Amministrazione militare che dell'Amministrazione ferroviaria e soltanto nell'eventualità che o gli uni o gli altri, o entrambi manchino o presentino tracce di alterazione sarà richiesta la pesatura del carro per le eventuali contestazioni e la conseguente redazione del verbale di stazione. In questi casi l'impresa dovrà chiedere l'intervento dei rappresentanti delle parti mittenti e riceventi.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra rende senz'altro responsabile l'impresa anche per le avarie o mancanze che si fossero verificate durante il percorso ferroviario.

Art 37.

L'impresa è pure obbligata a provvedere alle operazioni doganali per i materiali in arrivo, e ad anticipare i relativi diritti.

Per la esecuzione di quanto sopra l'impresa dovrà chiedere, di volta in volta, istruzioni alle amministrazioni interessate.

Art. 38.

Scorta dei trasporti.

I trasporti sono normalmente eseguiti senza scorta militare.

Per tutti quelli però per i quali lo riterrà conveniente, l'Amministrazione militare potrà comandare una scorta, indicando all'impresa la località ove questa si troverà. La scorta non potrà per nessun motivo essere adoperata dall'impresa per lavoro inerente al trasporto; nè potrà salire sui carri.

I carri non dovranno fermarsi lungo la strada vi sia o no la scorta. Quando i trasporti siano accompagnati da personale dell'Amministrazione militare i conducenti dovranno attenersi alle istruzioni di detto personale, per ciò che concerne le modalità di marcia e di sosta.

L'esistenza della scorta non diminuisce però in alcun modo gli obblighi dell'impresa e le responsabilità tutte che a queste ne derivano sia nell'esecuzione dei trasporti sia nelle mancanze e danni.

Art. 39

Trasporti di peso o difficoltà eccezionale.

Per gli eventuali trasporti di peso e difficoltà eccezionali, come anche se si imponessero operazioni di smontaggio od altre non contemplate nel contratto, saranno, di volta in volta, convenuti speciali compensi, da sottoporsi all'approvazione del Comandante del Corpo d'armata.

Nel caso di assoluta e comprovata urgenza, per cui non fosse possibile stabilire preventivamente il compenso, l'impresa sarà tenuta egualmente ad eseguire il trasporto ordinato, ed il compenso stesso sarà fissato, a trasporto compiuto, nel modo sopra indicato.

Art. 40.

Trasporti ordinati e poi sospesi.

Qualora un trasporto fosse ordinato e poi sospeso o non eseguito, per fatto dell'Amministrazione militare, e l'impresa facesse regolarmente constatare di avere approntato il servizio sul luogo di esecuzione, le spetterà un indennizzo pari ad una percentuale da stabilirsi nel contratto, del compenso pattuito *per il solo trasporto*, in relazione al quintalato massimo trasportabile in una sol volta coi mezzi approntati e ad un chilometraggio da convenirsi.

La constatazione del mancato trasporto, dei mezzi espressamente approntati sul luogo di esecuzione e del chilometraggio percorso, sarà fatta risultare mediante verbale in contradditorio con l'impresa da approvarsi dal Comando di Presidio.

Qualora il verbale non sia compilato entro il numero di giorni, da stabilirsi nel contratto, successivi a quello in cui avrebbe dovuto aver luogo il trasporto sospeso e non eseguito, l'impresa decadrà dal diritto di chiedere il suddetto indennizzo sempre che la mancanza del verbale non dipenda da fatto dell'Amministrazione.

Art. 41.

Trasporti eccedenti il quantitativo massimo giornaliero.

Qualora i materiali da trasportarsi giornalmente superassero il quintalato massimo stabilito dal contratto e l'impresa non credesse di eseguire le prestazioni relative richieste, per la eccedenza di peso, l'Amministrazione militare avrà piena facoltà di affidare l'eccedenza ad altra ditta o persona. Se, invece, l'impresa eseguisse tali prestazioni, per la eccedenza le sarà corrisposto il maggior compenso da stabilirsi nel contratto.

CAPO IV.

RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI.

Art. 42.

Notificazione dei casi di forza maggiore.

L'impresa dovrà partecipare per iscritto all'ufficio appaltante, entro il termine di giorni tre, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo nell'adempimento del contratto.

Nessun avvenimento o fatto potrà essere addotto a giustificazione degli eventuali ritardi se non sia stato in tempo partecipato ai sensi del precedente comma. Tale partecipazione però non costituisce per l'impresa un diritto all'accoglimento della eventuale domanda di proroga ai termini contrattuali o di condono delle penalità applicate pel ritardo derivato dal suindicato avvenimento o fatto.

CAPO V.

PENALITÀ.

Art. 43.

Qualora l'impresa contravvenga al divieto di subappaltare il contratto s'intenderà senz'altro rescisso e l'impresa oltre a dover risarcire ogni conseguente danno, incorrerà nella perdita della cauzione a titolo di penale.

Art. 44.

Qualora fosse trascorso il termine di presa e resa senza che queste abbiano avuto luogo, l'impresa sottostarà alla riduzione del prezzo di trasporto nella seguente misura:

a) di 1/6 se il ritardo non ecceda la metà del tempo fissato per l'eseguimento del trasporto;

b) di metà se il ritardo ecceda la metà del tempo fissato per l'eseguimento del trasporto;

c) se il ritardo abbia superato il doppio del tempo stabilito per il trasporto, la penalità consisterà nella perdita dell'intero prezzo di esso.

Art. 45.

Ove l'impresa non iniziasse nel termine stabilito il trasporto o le prestazioni che le fossero ordinate, l'Amministrazione militare, appena trascorso il detto termine, sarà libera di provvedere al servizio nel modo che riterrà più opportuno a spese e rischio dell'impresa stessa, salva l'applicazione di penalità da stabilirsi nel contratto.

Sarà posta a carico dell'impresa l'eventuale maggiore spesa del trasporto fatto eseguire per suo conto, mentre resterà a vantaggio dell'Amministrazione l'economia che eventualmente derivi dal trasporto così eseguito in confronto coi prezzi contrattuali. Il trasporto s'intende eseguito in danno dell'impresa anche se fatto con mezzi dell'Amministrazione militare resisi disponibili durante il ritardo dell'impresa. Il valore di tali prestazioni sarà computato secondo i prezzi correnti sulla piazza.

Art. 46.

L'ammontare delle multe, l'eventuale maggior costo dei trasporti nel caso di trasporti per conto e rischio dell'impresa sono ricuperati sulle somme dovute tanto pel contratto che ha dato luogo alla vertenza quanto per gli altri contratti che l'impresa stessa avesse con l'Amministrazione.

Mancando i crediti od essendo insufficienti, si supplisce con la cauzione, e, ove occorra, l'Amministrazione avrà azione anche sui beni mobili ed immobili dell'impresa e su quelli dei suoi eredi ed aventi causa.

A tale scopo la cauzione sarà trattenuta e non si provvederà al suo eventuale svincolo che quando l'Amministrazione sia stata rimborsata di tutti i suoi crediti.

Art. 47.

Rescissione del contratto.

Nel caso di ripetuta inadempienza da parte dell'impresa, il Comando di Presidio, in base ai verbali pervenutigli, potrà provocare la determinazione del Comando di Corpo d'armata, per la eventuale risoluzione del contratto, con la confisca della cauzione. La prefata autorità, se creda non sia il caso di applicare siffatto provvedimento, avrà facoltà di disporre che le penalità di cui all'art. 44, siano aumentate fino a raddoppiarle.

Art. 48.

Scaduto il termine previsto dalla lettera *c*) dell'articolo 44 senza che l'impresa abbia iniziato o portato a termine le prestazioni che le fossero ordinate dall'Amministrazione, e questa abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 45, il Comandante del Corpo d'Armata avrà facoltà di dichiarare con semplice atto amministrativo rescisso senz'altro il contratto con la confisca dell'intera cauzione.

Art.49.

Contestazioni.

Le contestazioni di qualunque natura che non potessero essere definite fra l'impresa e l'Ente appaltante formeranno oggetto di regolare verbale e saranno deferite da questo al Comando di Corpo d'armata per la sua decisione definitiva in via amministrativa. Di tale decisione l'impresa dovrà avere partecipazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Potrà adire l'au-

torità giudiziaria entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla data del bollo postale apposto sulla ricevuta di ritorno.

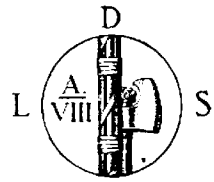
Art. 50.

Pagamenti.

Il pagamento dei compensi verrà eseguito dall'Amministrazione che ha richiesto i trasporti, alla fine di ogni mese dietro presentazione del relativo conto in forma commerciale, corredato dagli ordini di trasporto sui quali sia stata posta la dichiarazione che il servizio fu eseguito. L'impresa rilascerà separate quietanze secondo le istruzioni che riceverà dai Corpi.

Art. 51.

Il rimborso delle tasse di sosta (se all'impresa dovuto) e il rimborso delle tasse doganali dall'impresa pagate, avverrà invece volta a volta a cura dell'Ente per conto del quale i pagamenti furono effettuati, previa consegna dei documenti giustificativi.



PREZZO L. 1 —

(12521) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1930 - ANNO VIII — 27 GIUGNO

SOMMARIO

N. 383 - 31 maggio 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto ministeriale che costituisce la commissione per l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva . . . *Pag.* 1249

» 384 - 2 giugno 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 764 - Modifiche al R. decreto 31 maggio 1928, n. 1224, concernente la dipendenza e le attribuzioni dell'ispettore delle truppe celeri . . . . . » 1250

» 385 - 2 giugno 1930 - Anno VIII — PENSIONI. — Legge n. 751 - Estensione al personale della missione militare italiana per la Repubblica dell'Equatore delle disposizioni di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. . . . . » 1251

» 386 - 2 giugno 1930 - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1930. . . . » 1252

» 387 - 5 giugno 1930 - Anno VIII — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 750 - Conservazione del grado di aspirante fino al 55° anno di età per alcune categorie di militari . . . . . » 1253

LIBRERIA DELLO STATO

N. 388 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1930-31 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare. . . . . *Pag.* 1255

» 389 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste. » 1258

» 390 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste. » 1258

» 391 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per capitani veterinari in S. P. E. per l'anno 1930. . . . . » 1258

» 392 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — AVANZAMENTO. — Limiti di avanzamento per l'anno 1930 dei tenenti colonnelli medici in ausiliaria . . . . . » 1259

» 393 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi metallici di carica » 1260

» 394 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di stivaletti con gambaletto al cromo nero, mod. 1930, per carabinieri reali. . . . . » 1267

» 395 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Richiamo in servizio a domanda di ufficiali superiori in A. R. Q. o di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive. . . . . » 1271

» 396 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficio armi portatili presso l'ispettorato dell'artiglieria e sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari . . . . . « 1275

» 397 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — SOTTUFFICIALI. — Corsi di ginnastica militare per sottufficiali. . » 1275

» 398 - 26 giugno 1930 - Anno VIII — TRASPORTI. — Corrispondenze ufficiali con tassa a carico del destinatario. . . . . » 1276

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1277

Circolare N. 383. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che costituisce la commissione per l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 maggio 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale in data 18 febbraio 1930-VIII, col quale è stato indetto l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva;

Decreta:

La Commissione per l'esame di idoneità per l'avanzamento al grado 9° nel ruolo ad esaurimento dei commissari di leva è costituita come appresso:

BALBONI comm. dott. Adolfo, direttore generale, *presidente;*

FRANCI comm. dott. Giulio, direttore capo di divisione, *membro;*

DEL BALZO comm. dott. Urbano, direttore capo di divisione, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il capo sezione cav. uff. avv. Piero LO CICERO.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 384. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 764 - Modifiche al R. decreto 31 maggio 1928, n. 1224, concernente la dipendenza e le attribuzioni dell'ispettore delle truppe celeri.** — (Gabinetto). — 2 giugno 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 143, del 20 giugno 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 462;
Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1224;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1224, è sostituito dal seguente:

« Nel campo delle sue attribuzioni corrisponde direttamente con i Comandi di divisione celere, con la Scuola di applicazione di cavalleria e con i reggimenti bersaglieri e di cavalleria non indivisionati; copia di queste corrispondenze deve essere sempre inviata per conoscenza ai Comandi di corpo d'armata ».

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'art. 7 del R. decreto 31 maggio 1928, n. 1224, sono sostituiti dai seguenti:

« Nel campo delle attribuzioni che gli sono assegnate, il generale addetto corrisponde direttamente — firmando per l'ispettore — coi Comandi di divisione celere e coi Comandi dei reggimenti bersaglieri e di cavalleria non indivisionati; copia di queste corrispondenze deve essere sempre inviata per conoscenza ai Comandi di corpo d'armata.

« Può, per delega dell'ispettore e sempre previa autorizzazione ministeriale, eseguire ispezioni e visite ai reggimenti bersaglieri e di cavalleria non indivisionati e alla Scuola di applicazione di cavalleria, quando però il comandante di essa non sia più elevato in grado o più anziano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 297, *foglio* 56. — MANCINI.

N. 385. — PENSIONI. — **Legge n. 751 - Estensione al personale della missione militare italiana per la Repubblica dell'Equatore delle disposizioni di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.** — (Gabinetto). — 2 giugno 1930 - Anno VIII.* — (*Gazzetta ufficiale* n. 142, del 18 giugno 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, con le limitazioni di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e all'art. 3 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 779, sono estese al personale della Missione militare d'istruzione per la Repubblica dell'Equatore.

Le disposizioni stesse sono applicabili al predetto personale dalla data di assunzione delle rispettive funzioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 386. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina per l'anno 1930.** — (Gabinetto). — 2 giugno 1930 - Anno VIII.

I MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER LA GUERRA E PER LA MARINA

Visto l'art. 101 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 10 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge suddetta (circolare 3 luglio 1926, n. 368, del giornale militare 1926);

Riconosciuta l'opportunità di prorogare per gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina l'applicazione delle norme per il calcolo delle perdite di anzianità stabilita dall'art. 10 della circolare surrichiamata e di confermare invece per l'anno 1930 le disposizioni stabilite dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1725, per gli ufficiali del R. Esercito e del R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, per quelli della R. Marina;

Decretano:

Nei riguardi degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina viene confermata fino a tutto il 1930, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo agli effetti dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e dell'art. 10 delle relative norme esecutive, la media quinquennale in vigore per gli anni precedenti stabilita rispettivamente dal R. decreto 29 luglio 1923, n. 1725, per gli ufficiali del R. Esercito e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, per quelli della R. Marina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro per la Marina: SIRIANNI.

Il Ministro per la guerra: GAZZERA.

N. 387. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 750 – Conservazione del grado di aspirante fino al 55° anno di età per alcune categorie di militari.** — (Gabinetto). — 5 giugno 1930 – Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 142, del 18 giugno 1930 – Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli aspiranti medici che non abbiano potuto conseguire la nomina a sottotenente medico di complemento, in base alle disposizioni del R. decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1216, con-

vertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, conserveranno il grado di aspirante fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di età, salvo i casi di riconosciuta inabilità fisica al servizio militare.

Art. 2.

I militari di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1489, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano conseguita la nomina ad ufficiale in altra arma o corpo e non abbiano superato l'età di anni 55, possono essere confermati nel grado di aspirante, con l'anzianità loro attribuita all'atto della nomina.

Essi conserveranno tale grado fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiranno il 55° anno di età, salvo i casi di riconosciuta inabilità fisica al servizio militare.

Art. 3.

La conferma di cui al 1° comma dell'art. 2 della presente legge sarà fatta con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 388. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1930-31 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare. — (Ragioneria centrale). — 26 giugno 1930 - Anno VIII.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1929-30	1930-31	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio.
21	20	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato.
36	35	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
37	39	Contributo del centesimo di guerra.
38	36	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.
41	40	Imposta complementare sui redditi superiori a lire 10.000.
45	44	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette, giusta il disposto dell'articolo 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, modificato con l'articolo 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821, e con l'articolo 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178.
151	145	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra.
164	159	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi, sulle paghe, retribuzioni e pensioni.
172	167	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (Legge 7 luglio 1901, n. 287).
191	186	Entrate diverse dei Ministeri.
192	187	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
193	188	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1929-30	1930-31	
196	191	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (art. 10 del testo unico delle norme per la esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776).
197	192	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263).
201	196	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª (spese effettive).
235	228	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14).
236	229	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli Uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1º gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'ar. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
240	233	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 21 del testo unico approvato con Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263).

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1929-30	1930-31	
243	236	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato, nonchè dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo.
244	237	Ricavo dall'alienazione di materiali residuati dalla guerra, effettuata dal Ministero della guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856
246	239	Ricuperi per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, n. 999, e 1005 e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. decreto 16 febbraio 1923, n. 294.
263	260	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª (spese effettive).
315	312	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, della marina e delle colonie, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti e stabilimenti militari; per il servizio di cassa delle Regie navi, che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo, e dei corpi e degli enti a terra della R. Marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638).
335	333	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 389. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ditte escluse dalle aste.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 giugno 1930 - Anno VIII.

Si partecipa alle Amministrazioni dipendenti che, con decreto ministeriale 20107 del 6 giugno 1930, il signor AMADIO Nino di Filippo è stato permanentemente escluso dal fare offerte per tutti i contratti da stipularsi dalle Amministrazioni dello Stato, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 390. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ditte escluse dalle aste.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 giugno 1930 - Anno VIII.

Si partecipa alle Amministrazioni dipendenti che, con decreto ministeriale n. 19566 del 6 giugno 1930, la ditta MAZZOLA e MAZZACANE di Taranto è stata permanentemente esclusa dal fare offerte per tutti i contratti da stipularsi dalle Amministrazioni dello Stato, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 391. — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo di avanzamento per capitani veterinari in S. P. E. per l'anno 1930.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 giugno 1930 - Anno VIII.

A norma dell'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e del paragrafo 18 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge predetta (circolare 207 *giornale militare* 1926), il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo

di avanzamento per l'anno 1930 per capitani in S.P.E. del corpo veterinario militare fino a PIMPINI Giuseppe (anzianità 17 marzo 1918).

I documenti di avanzamento relativi ai suddetti capitani dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 30 luglio 1930.

Gli esperimenti avranno luogo a cominciare dal giorno 25 agosto p. v. e la Commissione esaminatrice sarà la stessa nominata con circolare 112 del *giornale militare* corrente anno.

Gli ufficiali da giudicare si presenteranno la mattina del 24 agosto p. v. all'ufficio del capo del servizio veterinario in Roma.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 392. — AVANZAMENTO. — **Limiti di avanzamento per l'anno 1930 dei tenenti colonnelli medici in ausiliaria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 giugno 1930 - Anno VIII.

A seguito di quanto è disposto con la circolare 438 *giornale militare* 1929, il limite di anzianità per l'inscrizione sul quadro di avanzamento per il 1930 dei tenenti colonnelli medici in ausiliaria viene esteso sino a tutto il 31 ottobre 1918.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione II) non oltre il 30 luglio prossimo venturo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 393. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di distintivi metallici di carica.** — (Direzione generale servizi logistici). — 26 giugno 1930 - Anno VIII.

1. — Gli attuali distintivi di carica (tabella 2) sono aboliti; restano in uso fino a consumazione.

2. — Sono adottati, in loro vece, i distintivi metallici (di cui alla tabella 1) da attaccarsi alla manica sinistra della giubba: essi sono uguali tanto per i caporali maggiori, caporali e soldati quanto per i sottufficiali.

3 .— Il nuovo distintivo per guida alpina è concesso dal comandante del reggimento ai militari particolarmente idonei allo speciale servizio di guida: la concessione è da ritenersi indipendente dall'appartenenza, o meno, dei militari stessi alla squadra esploratori alpini del plotone misto.

TABELLA N. 1.

Distintivi metallici di carica

Devono essere inventariati alla sezione *B*, categoria 1ª, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, ai categorici appresso indicati e all'unico prezzo di L. 1,20 l'uno.

Constano di due parti saldate tra loro, e cioè di un disco brunito, provvisto di fori per l'attaccatura alla manica della giubba, e del simbolo che caratterizza lo speciale servizio per cui è concesso il distintivo stesso, e che può essere in alpacca (bianco), od in ottone (giallo), a seconda del colore distintivo dell'arma a cui i militari appartengono.

I margini dei distintivi sono rifiniti in modo da non avere alcun tratto a taglio vivo; la lamiera è di spessore tale da rendere i distintivi stessi difficilmente piegabili; gli spigoli sono arrotondati.

Categorico	Nomenclatura dei distintivi	Descrizione
501	Allievo musicante	cetra con rami di lauro
502	Allievo scuola magistrale di scherma	sciabole incrociate
503	Automobilista	automobile
504	Artificiere	bomba sormontata da fiamma piegata a sinistra
505	Artificiere scelto	bomba sormontata da fiamma piegata a sinistra e da una stella
506	Artificiere capo	bomba sormontata da fiamma piegata a sinistra e da due stelle
507	Barcaiolo scelto	àncora
508	Carri armati	volante
509	Cavaliere scelto	testa di cavallo contornata di lauro
510	Cavaliere scelto, da sottufficiale	testa di cavallo contornata di lauro in alpacca non brunita
511	Conduttore capo	ruota alata con picozzini incrociati
512	Capo carro	volante sormontato da bomba con fiamma piegata a sinistra
513	Capo meccanico	lettere C. M.
514	Capo stazione e sottocapo movimento	ruota alata con sette saette e due picozzini incrociati
515	Capo officina e capo operaio .	lettere C. O.
516	Ciclista	bicicletta
517	Espolatore	stella a cinque punte
518	Elettricista trasmettitore . . .	sei saette incrociate, contornate da lauro

Categorico	Nomenclatpra dei distintivi	Descrizione
519	Fuochista	locomotiva
520	Gonometrista	stella a sei punte
521	Guida alpina	picozza con funicella da valanga annodata
522	Macchinista	locomotiva con stelle laterali
523	Meccanico	lettera M
524	Motociclista	motocicletta
525	Mitragliere scelto	mitragliatrice sormontata da stella
526	Maniscalco	ferro di cavallo
527	Musicante effettivo	quello dell'allievo musicante con una sbarra sotto
528	Operaio	lettera O
529	Pilota	come quello del capo carro, senza bastone
530	Puntatore scelto	cannoncino
531	Radiomotorista	volante con sette frecce incrociate
532	Radiotelegrafista	saette incrociate
533	Sciatore scelto	scy incrociati
534	Sellaio	lettera S
535	Tamburino	tamburo
536	Telegrafista effettivo	sei saette incrociate sormontate da bastone
537	Telegrafista	stella ad otto punte
538	Trombettiere	tromba con cordoni
539	Tiratore scelto	fucile
540	Tiratore confermato	fucile con stella
541	Zappatore	attrezzi da zappatore incrociati

TABELLA N. 2.

Attuali distintivi di carica (a consumazione).

Passano alla sezione H, categorico I, dello stesso nomenclatore e rimangono in uso fino a consumazione ai categorici e prezzi appresso indicati:

N. d'ordine categorico vecchio	N. d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di misura	Prezzo parziale
		Distintivi di carica di cotone mercerizzato nero su panno grigio-verde.		
201	2733	da aerostieri	n.	1,20
202	2734	da aiutante telemetristi e da caporali e soldati esploratori scelti	»	0,70
203	2735	da allievi armaioli	»	0,70
204	2736	da allievi della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica	»	1,30
205	2737	da allievi maniscalchi	»	0,70
206	2738	da allievi musicanti.	»	0,80
207	2739	da allievi operai	»	0,70
208	2740	da allievi sellai	»	0,70
209	2741	da allievi telegrafisti trasmettitori . . .	»	0,80
210	2742	da arteficieri	»	1 30
211	2743	da autoblindomitraglieri.	»	1,10
212	2744	da autoblindomitraglieri scelti	»	1,30
213	2745	da automobilisti	»	0,90
214	2746	da barcaioli scelti	»	1,10
215	2747	da capi-operai	»	0,60
216	2748	da cavalieri di 1ª classe	»	1,10
217	2749	da ciclisti	»	1 —

N. d'ordine categorico vecchio	N. d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di misura	Prezzo parziale
218	2750	da conducente	n.	0,70
219	2751	da oliografisti	»	1 —
220	2752	da elettricisti trasmettitori	»	0,70
221	2753	da fuochisti del battaglione lagunari . . .	»	0,90
222	2754	da goniometristi	»	0,80
223	2755	da guardiafili	»	0,90
224	2756	da macchinisti dei battaglioni lagunari . .	»	0,90
225	2757	da maniscalchi	»	0,80
226	2758	da mitraglieri	»	0,95
227	2759	da mitraglieri scelti	»	1,20
228	2760	da motociclisti	»	1,10
229	2761	da operai	»	0,80
230	2762	da operai dei regg. di artiglieria. . . .	»	0,80
231	2763	da puntatori scelti di 2ª categoria . . .	»	0,90
232	2764	da radiomotoristi	»	1 —
233	2765	da sellai	»	0,80
234	2766	da skiatori scelti	»	0,90
235	2767	da tamburini	»	0,90
236	2768	da telegrafisti trasmettitori	»	0,80
237	2769	da tiratori scelti	»	0,90
238	2770	da trombettieri	»	0,80
239	2771	da vivandieri	»	0,80
240	2772	da zappatori	»	0,90
241	2773	da zappatori scelti	»	1 —

N. d'ordine categorico vecchio	N. d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di misura	Prezzo parziale
		In panno.		
251	2774	da esploratori (stelletta di panno a cinque punte)	n.	0,50
		Distintivo in metallo bianco argentato su panno grigio-verde.		
261	2774	da arteficieri scelti	»	4 —
262	2775	da autoblindomitraglieri.	»	3,20
263	2776	da autoblindomitraglieri scelti	»	3,40
264	2777	da mitragliere	»	2,70
265	2778	da motociclista	»	4,50
266	2779	da musicanti effettivi	»	2,70
267	2780	da sottufficiali armaioli	»	2,20
268	2781	da sottufficiali cavalieri di 1ª classe . . .	»	4,20
269	2782	da sottufficiali ciclisti	»	4,20
270	2783	da sottufficiali esploratori scelti	»	1,60
271	2784	da sottufficiali oliografisti	»	4,20
272	2785	da sottufficiali maniscalchi	»	2,10
273	2786	da sottufficiali skiatori scelti	»	2,70
274	2787	da sottufficiali tiratori scelti.	»	2,10
275	2788	da sottufficiali trombettieri	»	2,10
276	2789	da sottufficiali zappatori	»	2,70
277	2790	da tamburino maggiore	»	2,70
278	2791	da sottufficiali dei carri armati - Capi carro.	»	3,50
279	2792	da graduati dei carri armati piloti . . .	»	2 —

N. d'ordine categorico vecchio	N. d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di misura	Prezzo parziale
		Distintivi in filato di metallo bianco dorato su panno grigio-verde.		
301	2792	da aerostieri	n.	3,70
302	2793	da arteficieri capi	»	4,50
303	2794	da elettricisti trasmettitori	»	2,70
304	2795	da goniometristi (stelletta a cinque punte) .	»	2 —
305	2796	da mitraglieri	»	3,20
306	2797	da mitraglieri scelti	»	3,20
307	2798	da puntatori scelti di 1ª classe	»	3,20
308	2799	da sottufficiali armaioli	»	2,70
309	2800	da sottufficiali automobilisti	»	2,70
310	2801	da sottufficiali barcaioli scelti	»	4,20
311	2802	da sottufficiali cavalieri scelti	»	4,80
312.	2803	da sottufficiali ciclisti	»	4,80
313	2804	da sottufficiali oliografisti	»	4,80
314	2805	da sottufficiali macchinisti del battaglione lagunari	»	3,70
315	2806	da sottufficiali maniscalchi	»	2,70
316	2807	da sottufficiali telegrafisti trasmettitori . .	»	3,20
317	2808	da sottufficiali trombettieri	»	2,70
318	2809	da sottufficiali zappatori	»	3,20
319	2810	da telemetristi e da esploratori	»	2,10
320	2811	da tiratori scelti	»	2,70
321	2812	da zappatori scelti	»	3,20
331	2813	distintivo metallico in ottone per automobilisti	»	—

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 394. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di stivaletti con gambaletto al cromo nero, mod. 1930, per carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 26 giugno 1930 - Anno VIII.

Sono adottati per i carabinieri reali a piedi gli stivaletti con gambaletto al cromo nero, modello 1930, in sostituzione dei corrispondenti stivaletti a gambaletto con tomaia a concia vegetale di cui alla circolare n. 13 del *giornale militare* 1926, i quali rimangono aboliti, ma in uso fino a consumazione.

Descrizione.

Lo stivaletto, il quale deve corrispondere al campione-tipo esistente presso i magazzini centrali militari V. E. e l'opificio militare V. E. di Torino, comprende:

la tomaia, il fondo, il guardolo e gli accessori.

1. — *La tomaia* (costituita dal tomaio propriamente detto, dal gambaletto, dal soffietto, dai contrafforti esterno ed interno, e dai rinforzi), deve essere di pelle di vitello o vitellone nostrale conciata al cromo; deve risultare molto morbida anche negli spessori forti, col fiore sano, priva di tagli da ambedue le parti.

La tomaia deve essere confezionata col fiore all'esterno.

Completa la tomaia la sottopunta che è di cuoio suola con la relativa fodera di pelle.

a) *Tomaio.* — Il tomaio propriamente detto dev'essere di un sol pezzo, ricavato nelle parti migliori della pelle. Spessore da mm. 1,8 a mm. 2.

b) *Soffietto.* — In prolungamento del tomaio dev'essere applicato il mezzo soffietto, di pelle morbidissima, anche floscia, purchè resistente. Spessore da mm. 0,8 a mm. 1,2.

c) *Gambaletto.* — Il gambaletto è formato di due pezzi con cinque rinforzi, uno interno lungo il gambaletto e terminante al sottopiede, al quale è assicurato; uno esterno terminante invece al contrafforte, al quale è cucito internamente; due alle estremità laterali anteriori del gambaletto (sottocchielli), ed uno interno alla estremità superiore del gambaletto.

I detti rinforzi ed i sottocchielli possono essere ricavati dalle parti secondarie della pelle.

Spessore del gambaletto	mm. 1,5 a 1,8
Spessore dei rinforzi interni. . . .	mm. 0,8 a 1,3
Spessore dei rinforzi esterni. . . .	mm. 1,3 a 1,5

d) *Contrafforte esterno.* — E' costituito da un unico pezzo dello stesso tipo di pelle della tomaia, col fiore all'esterno, lungo quanto la parte bassa del gambaletto, sagomato come nel campione e dello spessore di mm. 1,3 a 1,5.

e) *Contrafforte interno.* — Fra detto contrafforte esterno ed il gambaletto è applicato posteriormente un contrafforte di cuoio bene incollato dalle due parti e proporzionato in modo da conferire la dovuta rigidità a tale parte della calzatura; il suo spessore non deve essere inferiore a mm. 2.

f) *Sottopunta.* — Come rinforzo del tomaio deve essere applicato alla punta un cappelletto di cuoio suola debitamente assottigliato nel lembo superiore ed indurito. Spessore mm. 1,1/2 a 2,1/2.

g) *Fodera sottopunta.* — E' costituita da un pezzo di pelle al cromo molto morbida e sottile in modo da non recar danno al piede.

2. — *Il fondo,* ricavato da cuoio suola proveniente da pelli di bue o di vacca, tanto nostrali che estere, è costituito dal sottopiede, ripieno, fiosso, mezza suola, suola e tacco.

a) *Sottopiede.* — Il sottopiede è di cuoio suola, di un sol pezzo, privo di tagli. Nella fabbricazione a macchina dev'essere intelaiato a regola d'arte. Spessore da mm. 3 a 3,5. Quando lo spessore raggiunga i mm. 4, sono ammessi i sottopiedi non intelaiati anche nella lavorazione a macchina.

b) *Ripieno.* — Il ripieno, di un sol pezzo, è formato di cuoio suola proveniente da parti secondarie, oppure di crosta conciata a refinita suola, ben battuta o cilindrata. Dev'essere così lungo da arrivare dalla punta fin sotto tutto il tacco; si può sovrapporre altro pezzo di analogo materiale, quando sia necessario colmare perfettamente il vuoto tra il sottopiede e la mezza suola. Pel collegamento di detti due pezzi e per l'applicazione al sottopiede è necessario l'impiego di materie collanti.

c) *Fiosso.* — Il fiosso è composto al massimo di tre pezzi di cuoio suola molto compatto, ben proporzionato in larghezza e lunghezza per conferire alla suola la voluta convessità e resistenza.

d) *Mezza suola.* — La mezza suola, applicata fra la suola ed il ripieno, deve avere gli stessi requisiti di bontà della suola intera, ma può essere ricavata nelle parti più sottili delle pelli dopo effettuato il taglio delle suole, escluse però sempre le parti della testa e quelle spugnose dei fianchi. Spessore minimo mm. 4.

e) *Suola.* — La suola è in un sol pezzo, ben battuto o cilindrato e tagliato nelle parti migliori della schiappa.

Spessore minimo mm. 5, avvertendo però che è ammesso quello di mm. 4,5 per le calzature dei numeri inferiori al 29.

Lo spessore deve essere uniforme, ed eguale per le due suole di uno stesso paio di calzature.

La suola deve sporgere dalla tomaia non meno di 5 mm. Nella lavorazione a macchina la suola nella parte sottostante al tacco è fissata al sottopiede mediante chiodi di ottone di adatta lunghezza e ben ribaditi all'interno da assicurare solidamente il collegamento fra dette parti. Tale operazione va eseguita senza forma.

f) *Tacco.* — Il tacco deve essere compatto ed avere inclinazione e forma quali si riscontrano nel campione.

E' composto di non più di cinque fogli (sottotacchi) di cuoio suola, ben battuti o cilindrati, riuniti tra di loro ed alla suola con l'intermezzo di un foglio tagliato a guisa di ferro di cavallo.

Il foglio esterno (sopratacco) deve avere le caratteristiche prescritte per la suola e lo spessore minimo di mm. 4.

Il tacco dovrà avere l'altezza di mm. 15 circa, misurato in corrispondenza del centro del fiosso, e di mm. 27 a 29 misurato posteriormente.

Nella lavorazione a macchina il tacco è assicurato alla suola mediante chiodi preferibilmente cilindrici ed addentellati di lunghezza tale da raggiungere il sottopiede senza oltrepassarlo, pur subendo verso tale parte una leggera incurvatura, e da consentire nella parte opposta (lato esterno del sottotacco) un primo collegamento col sopratacco, collegamento che viene completato da una serie di bullette aventi lunghezza non inferiore a mm. 10, oppure da tratti di filo

metallico da applicarsi mediante impiego di adatta macchina. Inoltre, come rinforzo, nella lavorazione a macchina, si debbono applicare, dall'interno, tre punte a testa piatta, larga, fresata, del calibro 15 e della lunghezza di mm. 25, col gambo addentellato in tutta la lunghezza, con dentatura profondo di circa 4/10 di millimetro.

Nella lavorazione a mano, non meno della metà dell'altezza del tacco deve essere collegata alla suola con forte cucitura e con 12 a 15 punte di legno (marca 7 a 8) o tipi corrispondenti, distribuite alternativamente alla cucitura e lungo la linea diritta del tacco; per l'altra metà i fogli sono collegati fra di loro ed ai precedenti mediante punte di ferro cilindriche, a testa conica, in numero, distribuzione e distanza corrispondenti a quanto si riscontra nel campione, avvertendo che il quantitativo di esse deve essere proporzionatamente diminuito di dieci fino al n. 26 ed aumentato di analoga quantità fino al n. 31, in confronto al quantitativo che si trova nel campione, il quale è del n. 28. La lunghezza di dette punte deve essere tale da conferire solido collegamento, ma sovra tutto è richiesta una speciale cura nella loro applicazione perchè non ne derivi nocumento alla cucitura del tacco.

Apposita cucitura (boetta) nella lavorazione a mano determina maggiormente il collegamento della suola col tacco.

3. — *Guardolo.* Il guardolo è costituito da una lista di cuoio (con fiore) di qualità appropriata, che unisce tutto all'ingiro la suola alla tomaia, incominciando dal tacco. Dev'essere leggermente smussato nella parte interna ed avere la larghezza iniziale di almeno 15 mm. Spessore mm. 3.

4. — *Gli accessori* comprendono: lacciuolo, occhielli ganci e rivetti.

— Lacciuolo è costituito da un intreccio di fili di cotone. Esso è lungo da m. 1,25 a 1,35, e porta alle due estremità guarniture metalliche.

— Gli occhielli, i ganci ed i rivetti devono corrispondere ai tipi del campione per numero, forma, qualità del materiale e modo di applicazione.

Chiodatura. — Gli stivaletti non sono chiodati. E' lasciata facoltà ai comandi delle legioni territoriali dei carabinieri

reali, di disporre per la chiodatura degli stivaletti secondo le speciali circostanze dei luoghi in cui i militari dell'Arma sono comandati a prestar servizio.

Le varie specie di chiodature da applicare agli stivaletti quando venga ordinato, sono le seguenti:

1° Per i militari dislocati in stazioni rurali, sia di pianura che collinose, la chiodatura per stivaletti da armi a piedi di cui alla tariffa in vigore (pag. 4 e 5) per gli stivaletti a gambaletto per carabinieri a piedi.

2° Per i militari dislocati in stazioni o posti in zone montuose, la speciale chiodatura per le calzature delle truppe operanti in montagna, adottata con la circolare 259 del *giornale militare* c. a.

Tali stivaletti, senza chiodatura, dovranno essere inventariati al categorico 938 della sezione *D*, categoria I, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo di L. 72 al paio.

Quelli con chiodatura per armi a piedi, al successivo categorico 939, al prezzo di L. 74 al paio.

Quelli con chiodatura per truppe operanti in montagna, al successivo categorico 940, al prezzo di L. 76,80 al paio.

Gli attuali stivaletti mod. 1924, di cui ai categorici 895 e 896, passano ai rispettivi categorici 2820 e 2821 della sezione *H* della stessa categoria, agli attuali rispettivi prezzi di L. 74 e 72 al paio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 395. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Richiamo in servizio a domanda di ufficiali superiori in A. R. Q. o di complemento durante il periodo delle esercitazioni estive.** — (Gabinetto). — 26 giugno 1930 - Anno VIII.

1. — Durante il periodo dal 1° al 30 agosto p. v. potranno essere richiamati in servizio, a domanda, capitani e maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, come è indicato al n. 2, che non abbiano fruito di precedente periodo di richiamo da meno di due anni.

Il richiamo avrà la durata di 30 giorni, in questi comprendendo le giornate di viaggio eventualmente necessarie per raggiungere il posto o reparto al quale gli ufficiali saranno assegnati e per il ritorno nelle località di loro residenza.

2. — Possono presentare domanda di richiamo per istruzione:

A) ufficiali in A.R.Q.:

i capitani in A.R.Q. aventi anzianità di grado a tutto il 1° aprile 1927;

i maggiori in A.R.Q. aventi anzianità di grado a tutto il 16 novembre 1927.

B) ufficiali di complemento:

i capitani di complemento di età non superiore ai 49 anni;

i maggiori di complemento di età non superiore ai 45 anni.

3. — Gli ufficiali delle categorie e dei gradi sopra indicati che desiderino il richiamo in servizio, dovranno presentare domanda, in carta semplice, non oltre il 15 luglio p. v.

Nella domanda dovranno indicare l'ordine di preferenza nell'assegnazione dei corpi o reparti del corpo d'armata nella cui giurisdizione si trovano, tenendo presente che, di massima, l'assegnazione sarà fatta alle stesse unità alle quali sono già destinati dai comandi di corpo d'armata e ad unità viciniori dello stesso corpo d'armata. Dovranno anche indicare da quanto tempo abbiano lasciato il servizio effettivo e se abbiano fruito di altro periodo di richiamo negli ultimi due anni.

4. — Le domande dovranno essere trasmesse, per il tramite gerarchico, ai comandi di corpo d'armata che procederanno alla scelta degli ufficiali ed alla loro assegnazione ai dipendenti corpi o reparti in relazione all'arma, al grado, alla specialità ed ai precedenti di servizio di ciascun ufficiale, tenendo però presenti le destinazioni già date.

Gli elenchi degli ufficiali prescelti dovranno essere trasmessi al Ministero, con l'indicazione del grado, dell'arma e della specialità cui appartengono gli ufficiali e dell'ente che li ha in forza.

E' in facoltà dei comandi di corpo d'armata di ricollocare in congedo, in qualsiasi momento, quegli ufficiali che non dimostrassero sufficiente interessamento ed attività.

5. — Agli ufficiali dell'A.R.Q. richiamati per effetto della presente circolare saranno corrisposti gli stessi assegni dei pari grado in S.P.E.

Gli ufficiali di complemento dovranno invece percepire:

a) lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo ridotti a termine dell'art. 51 del R. decreto n. 3458 del 31 dicembre 1928;

b) l'indennità militare di cui alla circolare 115 *giornale militare* 1925, escluso l'aumento dovuto agli ufficiali del servizio permanente con famiglia;

c) l'indennità ridotta di caroviveri di cui alle circolari 341 *giornale militare* 1927 salvo che si tratti di impiegati di amministrazioni statali già provvisti di tale indennità.

6. — Per quanto riguarda le indennità eventuali, essi avranno, durante la permanenza presso le truppe, il trattamento che compete agli ufficiali del servizio permanente effettivo. Agli ufficiali delle truppe da montagna che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla circolare 544 *giornale militare* 1925, sarà inoltre corrisposto il soprassoldo mensile di L. 100, in essa stabilito.

Agli ufficiali di che trattasi competono altresì le indennità di viaggio per servizi isolati di cui all'art. 3 della circolare 160 *giornale militare* 1925, e successive modificazioni.

La liquidazione delle spese relative al viaggio che essi compiranno per raggiungere il corpo o reparto al quale verranno assegnati, verrà fatta dal corpo o reparto medesimo. Le spese per il ritorno al luogo di residenza verranno rimborsate dai comandi di divisione o di distretto che li hanno in forza.

7. — Gli ufficiali richiamati in servizio dovranno presentarsi in uniforme ordinaria grigio verde, armati soltanto di pistola.

8. — I comandi di divisione e di distretto cureranno che la presentazione ai reggimenti degli ufficiali richiamati sia accompagnata dall'invio dei libretti personali e ciò al duplice scopo di dare conoscenza dei precedenti dell'ufficiale ai superiori che li dovranno impiegare e giudicare, e di aggiornare i libretti stessi.

I comandi di reggimento, sentiti gli ufficiali, segnaleranno con apposita relazione ai comandi di divisione e di distretto le eventuali discordanze che avranno rilevato circa quanto è segnato sul libretto e quanto avranno comunicato gli interessati.

9. — I comandi di divisione e di distretto interessati disporranno perchè sui documenti matricolari degli ufficiali di che trattasi, siano apportate le variazioni relative al richiamo, con la seguente dicitura:

« Richiamato alle armi dal . . . . . al . . . . . per prendere parte alle esercitazioni estive, a senso della circolare 395 *giornale militare* 1930 - Anno VIII ».

Nel determinare la durata del richiamo sarà tenuto conto delle giornate strettamente necessarie per il viaggio di andata e per quello di ritorno.

10. — Al termine del servizio sarà redatto per ciascun ufficiale un rapporto in duplice copia, da inviarsi, unitamente alla relazione di cui al precedente n. 8 e ai libretti in restituzione, ai comandi di divisione o di distretto.

Nel rapporto oltre alle qualità di comando dovranno essere messe in evidenza le particolari attitudini degli ufficiali a coprire incarichi previsti nell'interno delle unità reggimentali.

11. — Ultimato il periodo delle esercitazioni estive, i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole trasmetteranno al Ministero (Gabinetto), una breve relazione sul numero di ufficiali richiamati e sui risultati complessivi conseguiti, corredata dalle eventuali loro osservazioni e proposte, e segnaleranno con specchio a parte la spesa sostenuta per ciascun ufficiale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 396. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficio armi portatili presso l'ispettorato dell'artiglieria e sezione esperienze per fanteria presso le scuole centrali militari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 giugno 1930 - Anno VIII.

1. — Presso l'ispettorato dell'artiglieria è costituito un ufficio « armi portatili » coi seguenti compiti:

a) studio delle questioni riflettenti le armi e le munizioni della fanteria;

b) ricerca delle cause degli inconvenienti che si verificano nell'impiego e nella conservazione delle armi e delle munizioni della fanteria.

2. — Presso le scuole centrali militari esiste una sezione esperienze per fanteria che provvede:

a) ad esperimentare le armi, i materiali e le munizioni della fanteria;

b) a studiare le questioni riflettenti il tiro delle armi della fanteria.

3. — La sezione esperienze per fanteria dipende, per la parte tecnica, dall'ispettorato dell'artiglieria, per tutto il resto, dal comando delle scuole centrali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 397. — SOTTUFFICIALI. — **Corsi di ginnastica militare per sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 giugno 1930 - Anno VIII.

Col 1° ottobre 1930 avrà inizio il secondo corso semestrale di ginnastica militare, per sottufficiali, presso la scuola centrale di educazione fisica, e vi saranno ammessi 120 allievi delle varie armi, così ripartiti:

10 sottufficiali per corpo d'armata;
6 sottufficiali per il comando militare della Sicilia;
4 sottufficiali per il comando militare della Sardegna.

Essi verranno scelti fra quelli forniti dei seguenti requisiti:

1. — Abbiano almeno due anni di anzianità da sottufficiale e non più di 28 anni di età al 30 settembre p. v.

2. — Siano sani e robusti, di buona vista e di armoniche proporzioni delle membra.

3. — Abbiano spiccata attitudine all'esercizio fisico e ginnastico.

4. — Posseggano buone qualità morali, militari ed intellettuali.

I sottufficiali prescelti dovranno presentarsi (disarmati e col corredo nel massimo ordine) al comando della scuola centrale di educazione fisica, in Roma (Farnesina), il mattino del 30 settembre p. v., alle ore 10.

I comandi di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia e quello della Sardegna comunicheranno i nomi dei sottufficiali prescelti, entro il 21 settembre p. v., al comando delle scuole centrali militari ed al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione sottufficiali).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 398. — TRASPORTI. — **Corrispondenze ufficiali con tassa a carico del destinatario.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 26 giugno 1930 - Anno VIII.

Si richiama l'attenzione degli enti dipendenti sulla necessità che nelle spedizioni di lettere, da parte di uffici ammessi alla esenzione delle tasse postali all'indirizzo di altri uffici non aventi titolo allo stesso beneficio, o a privati, venga sempre apposta, in modo appariscente, sulla busta l'annotazione: « Tassa a carico del destinatario ».

L'omissione di tale annotazione ha dato luogo ad inconvenienti lamentati dall'amministrazione postale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

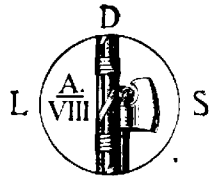
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44, anno 1929-VII, circolare 503:

A pagina 2129, dopo il capitano SARACCO Giovanni, aggiungere il tenente SCHETTINI Vincenzo del R.C.T.C. Tripolitania.

Dispensa 31, anno 1930-VIII, circolare 361:

A pagina 1128, prima dell'ultimo capoverso, aggiungere: « I cappotti di panno grigio verde mod. 1929 per granatieri saranno inventariati al categorico 728 della sezione *C*, categoria I, del Nomenclatore del materiale dei Servizi logistici, al prezzo unitario di L. 222. Quelli per i sottufficiali dei granatieri, al successivo categorico 729 e al prezzo di L. 282. Gli altri cappotti rimangono inventariati ai rispettivi categorici 699 e 700 ».



PREZZO L. 1

(12521) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1930 - ANNO VIII — 28 GIUGNO

BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. **399** - **23 giugno 1930** - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 835 - Richiamo alle armi per istruzione di militari specialisti radioelettrici. . . . . *Pag.* 1279

» **400** - **27 giugno 1930** - Anno VIII — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa della classe 1904 ascritti al genio, specialità radiotelegrafisti. » 1280

Circolare N. 399. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 835 - Richiamo alle armi per istruzione di militari specialisti radioelettrici.** (Gabinetto). — 23 giugno 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 150, del 28 giugno 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 143 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1930 saranno richiamati alle armi per istruzione i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito della classe 1904 in congedo illimitato residenti nel Regno, ascritti alla specialità radioelettrici del genio radiotelegrafisti.

Art. 2.

La durata dell'istruzione sarà di giorni trenta ed il richiamo avrà luogo nel tempo e nei modi che d'ordine Nostro saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 400. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa della classe 1904 ascritti al genio, specialità radiotelegrafisti.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). 27 giugno 1930 - Anno VIII.

1. — In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 23 giugno 1930, n. 835, si dispone che il richiamo alle armi per istruzione dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito della classe 1904 in congedo illimitato residenti nel Regno, ascritti alla specialità radioelettrici del genio radiotelegrafisti abbia luogo, per la durata di giorni 30, dal 1° agosto 1930.

2. — Il richiamo sarà effettuato mediante cartoline-precetto che saranno inviate dagli stabilimenti militari di pena direttamente ai comandi di corpo d'armata per la distribuzione ai distretti militari.

3. — I comandi di distretto completeranno le cartoline-precetto anche per quanto riguarda i centri (depositi principali e succursali del genio radiotelegrafisti) cui ciascun militare deve essere avviato, tenendo presenti le vigenti « tabelle » (pubb. n. 49 R.) e provvederanno alla tempestiva spedizione delle cartoline-precetto ai richiamati.

4. — Contemporaneamente i comandi suddetti avvertiranno dell'invio delle cartoline i podestà di residenza dei militari richiamati, trasmettendo loro, a senso del paragrafo 725 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed ai soli fini della eventuale concessione dei soccorsi alle famiglie dei militari richiamati, un elenco in duplice copia dei militari stessi con l'indicazione del centro di presentazione cui ciascun militare deve essere avviato, unitamente ad un estratto della presente circolare.

Segnaleranno poscia ai centri i militari ad essi assegnati con l'indicazione, per ciascuno, del comune di residenza.

5. — I richiamati che si troveranno nel comune ove ha sede il centro cui sono assegnati, si recheranno direttamente al centro medesimo senza passare per gli uffici comunali; ma se si presenteranno ai detti uffici, questi provvederanno al loro invio a destinazione.

Gli altri si presenteranno, nel giorno stabilito, alle autorità comunali, le quali per il loro avviamento ai centri terranno presenti le « Istruzioni ai capi delle amministrazioni comunali per l'invio dei militari dai comuni ai comandi dei distretti militari ed ai corpi « Edizione 1927 », salvo quanto è disposto con la presente circolare al n. 7 per il rilascio del solo modello *B* (verde).

6. — I richiamati dovranno presentarsi alle autorità comunali nelle prime ore del mattino del giorno indicato nella cartolina-precetto, muniti del loro foglio di congedo illimitato, del libretto personale (ove ne sieno provvisti) nonchè della cartolina precetto.

A quelli che, per qualsiasi motivo, fossero sprovvisti del foglio di congedo, i podestà, dopo essersi accertati della loro

identità personale, rilasceranno un foglio di riconoscimento e di viaggio individuale.

Pei richiamati che non appartengono al comune ove si presenteranno, dovrà essere apposto sul foglio di congedo (o sul foglio di riconoscimento e di viaggio individuale loro rilasciato in sostituzione) la dichiarazione di « Visto per la partenza dal comune di . . . . . » munita della firma del capo dell'amministrazione comunale e del bollo dell'ufficio del comune.

7. — I richiamati dovranno essere muniti degli scontrini ferroviari conforme al modello *B* (verde) che serve ad acquistare il biglietto ferroviario a tariffa ridotta.

8. — I richiamati residenti nel comune ove ha sede il centro cui sono assegnati, avranno diritto all'indennità di soggiorno nella misura intera per il giorno della presentazione, purchè questo avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato.

I richiamati che provengono da un comune diverso da quello dove ha sede il centro cui sono assegnati riceveranno gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto sostenute). Perderanno però la indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avverrà nelle ore pomeridiane del giorno per essi fissato, salvo che il ritardo sia dovuto a causa non a loro imputabile.

In ogni caso ai richiamati che pernotteranno nei locali dell'amministrazione, che fruiranno cioè di alloggio gratuito, l'indennità sarà ridotta di un terzo (cir. 460 del *giornale militare* 1925).

9. — Agli effetti della determinazione della indennità di trasferta, sarà tenuto presente, che quando per raggiungere la stazione di partenza si debbono impiegare due o più giornate di marcia sulle strade ordinarie, il viaggio potrà essere eseguito a tappe, ciascuna delle quali possibilmente non superiore ai 25 chilometri. L'ultima tappa potrà essere anche minore (par. 10 delle norme complementari sulle indennità eventuali).

10. — In casi di individui sprovvisti di qualsiasi mezzo, i capi delle amministrazioni comunali si regoleranno in con-

formità delle disposizioni contenute nel paragrafo 56 dell'Istruzione di cui al precedente n. 5.

Di ogni anticipazione le amministrazioni comunali richiederanno il rimborso al centro cui il militare è stato avviato.

11. — La partenza dei richiamati dovrà aver luogo coi primi treni utili (o altri mezzi di trasporto) del mattino del 1° agosto p. v.

12. — I comandi di distretto militare ammetteranno alla dispensa dalla chiamata i sottufficiali e militari di truppa i quali:

a) appartengano attualmente a corpi il cui servizio è computato agli effetti della ferma di leva;

b) sieno stati congedati dopo aver compiuti gli obblighi di servizio volontariamente assunti nei RR corpi delle truppe coloniali della Libia o nelle legioni libiche della M.V.S.N.

13. — Giusta il n. 153 della circolare 368 del *giornale militare* c. a. non potrà più essere concessa la dispensa dai richiami alle armi per istruzione per il titolo del tiro a segno.

14. — Saranno esentati dalla chiamata solamente i seguenti militari:

a) gli ammalati, i quali invieranno certificato medico autenticato comprovante l'impossibilità a presentarsi nei primi dieci giorni da quello stabilito per la chiamata. Al riguardo saranno eseguiti gli accertamenti di cui al n. 636 della raccolta di disposizioni in vigore sul reclutamento;

b) i militari i quali al momento della chiamata sieno detenuti o si trovino al confino di polizia in base al n. 2 del l'art. 182 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

15. — Non si dovranno accettare domande di dispense o di esenzione all'infuori dei casi indicati ai nn. 12 e 14 e le istanze che pervenissero al Ministero non avranno corso.

16. — I richiamati che tarderanno a presentarsi, saranno, a seconda dei casi, puniti disciplinarmente o colla pena del carcere militare a norma dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.

Essi inoltre saranno trattenuti alle armi tanti giorni oltre il 30 agosto quanti quelli del ritardo.

17. — Per l'amministrazione dei richiamati si osserveranno le norme di cui all'art. 45 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi e stabilimenti militari.

Ai richiamati saranno distribuiti i seguenti oggetti di corredo e di equipaggiamento individuali:

Asciugatoi	n.	2
Berretto di panno da fatica	»	1
Berretto di panno da libera uscita	»	1
Borsa per pulizia	»	1
Borraccia	»	1
Camicie di tela	»	2
Coperta da campo	»	1
Corregge per pantaloni	»	1
Cravatte di tela	»	2
Cucchiai	»	1
Farsetti a maglia	»	1
Fasce gambiere	paia	1
Fazzoletti	n.	2
Fodere per gavetta	»	1
Fasce ventriere	»	1
Fregi	»	3
Gavette piccole	»	1
Giubbe di panno	»	1
Giubbe di tela	»	1
Guanti di cotone	paia	1
Medaglioncini riconoscimento	n.	1
Mostrine	paia	1
Mutande di tela	»	2
Pantaloni di panno	n.	1
Pantaloni di tela (corto)	»	1
Pezzuole	paia	2
Sacchette per gallette	n.	1

Scatolette per nero	n.	1
Spazzole	»	2
Stellette metalliche	»	4
Stivaletti a gambaletto	paia	1
Tascapani	n.	1
Tazze	»	1
Telo da tenda completo	»	1

Nella distribuzione si darà la preferenza agli oggetti di classe purchè in buono stato d'uso.

All'atto del congedamento dovranno essere ritirati tutti gli oggetti dati in distribuzione.

L'armamento sarà fatto alla sede dei centri ai quali i richiamati saranno avviati.

18. — I richiamati saranno congedati dai centri cui furono avviati e saranno rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del 30 agosto p. v. tranne le eccezioni indicate al precedente n. 16.

19. — Ai congiunti dei militari che risultino in condizioni di bisogno e totalmente a carico del militare richiamato, sarà, al termine del periodo del richiamo, corrisposto un soccorso nella seguente misura per ogni giorno di richiamo e con le restrizioni e le modalità che pure si riportano:

	Nei comuni capiluogo di provincia	Negli altri comuni
	—	—
a) Alla moglie	0.85	0.75
b) Ad ogni figlio (purchè inferiore ai 12 anni o inabile al lavoro)	0.45	0.40
c) Ad un solo genitore (purchè abbia compiuto il 60° anno di età o sia inabile a lavoro proficuo)	0.85	0.75
d) Ad ambedue i genitori (purchè si trovino delle stesse condizioni di cui alla lettera *c*)	1.40	1.30
e) Ad un fratello o ad una sorella (purchè minori degli anni 12 o		

	Nei comuni capiluogo di provincia —	Negli altri comuni —
inabili a lavoro, che siano orfani di entrambi i genitori) . .	0.85	0.75
f) Ad ogni altro fratello o ad ogni altra sorella (purchè nelle condizioni di cui alla lettera *e*) . .	0.45	0.40
g) All'avo (purchè abbia compiuto il 60° anno di età o sia inabile a lavoro proficuo)	0.85	0.75
h) All'ava (purchè vedova e nelle stesse condizioni di cui alla lettera *g*)	0.85	0.75

20. — Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere *c*) *d*) *e*) ed *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al suo soccorso siano stati ammessi la moglie e i figli di lui.

Gli avi e le ave possono godere del soccorso giornaliero quando allo stesso sia stato ammesso anche uno dei congiunti del militare indicati alle lettere *a*) *b*) *c*) *d*) ed *f*).

21. — Le domande di soccorso devono essere rivolte all'atto della ricezione della cartolina precetto, con richiesta scritta o verbale, dalle persone a cui favore il soccorso è stabilito, al podestà del comune in cui esse risiedono.

Tali domande saranno esaminate e decise dalle commissioni comunali.

Avverso le decisioni delle Commissioni comunali è ammesso ricorso in appello alle commissioni provinciali nel termine di un mese dalla notifica della relativa decisione, e, nell'interesse dell'Erario, dall'agente delle imposte senza limitazione di tempo.

22. — Eseguito il richiamo i comandi dei depositi del genio radiotelegrafisti segnaleranno direttamente al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) il numero di coloro, distinti per grado, che si sieno presentati in confronto, di quello indicato da ciascun distretto che abbia proceduto alle assegnazioni dei militari di cui trattasi.

23. — I comandi dei distretti cureranno che siano trasmessi agli enti presso i quali dovranno prestar servizio, i fogli matricolari dei militari richiamati e gli enti anzidetti provvederanno perchè al termine del periodo di richiamo siano segnalate ai distretti, colla restituzione del foglio matricolare, le eventuali correzioni da apportare al foglio stesso, ed in particolare alle annotazioni relative alle attitudini allo speciale servizio di radiotelegrafista.

Il Ministro: P. GAZZERA.